


**per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno**

**136**



**PIERO FIORELLI**

**LA TORTURA  
GIUDIZIARIA  
NEL DIRITTO  
COMUNE**

Ristampa inalterata  
con prefazione dell'autore settant'anni dopo,  
e due appendici

UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI PAOLO GROSSI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

## BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da GIOVANNI CAZZETTA

---

I volumi della Collana sono sottoposti a  
referee anonimo da parte di due esperti  
selezionati dal Consiglio scientifico del  
Centro.

Responsabile del processo di valutazione è  
il direttore della Biblioteca.

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9

[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME CENTOTRENTASEIESIMO



UNIVERSITA' DI FIRENZE  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

---



---

CENTRO DI STUDI PAOLO GROSSI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO  
GIURIDICO MODERNO

---

## BIBLIOTECA

fondata nel 1973 da PAOLO GROSSI  
diretta da GIOVANNI CAZZETTA

---

I volumi della Collana sono sottoposti a  
referee anonimo da parte di due esperti  
selezionati dal Consiglio scientifico del  
Centro.

Responsabile del processo di valutazione è  
il direttore della Biblioteca.

La sede del Centro di Studi è in FIRENZE  
(50129) - piazza Indipendenza, 9

[www.centropgm.unifi.it](http://www.centropgm.unifi.it)

---

VOLUME CENTOTRENTASEIESIMO

PIERO FIORELLI

# LA TORTURA GIUDIZIARIA NEL DIRITTO COMUNE

Ristampa inalterata  
con prefazione dell'autore settant'anni dopo,  
e due appendici

ISBN 9788828853732

Ristampa invariata in volume unico dei due volumi (1953 e 1954) già comparsi come primo e secondo di *Ius nostrum* (dell'Istituto di storia del diritto italiano dell'Università di Roma), e qui seguiti da due appendici (1993 e 1996) comparse dapprima come opuscoli separati a cura dell'autore.

La paginazione del primo e del secondo volume (pp. XI, 326, pp. VI, 369), della prima e della seconda appendice (pp. 21, pp. 31), è conservata nelle forme e posizioni originali. I richiami di numeri di pagina, in particolare, che s'incontrano a ogni voce, a ogni riga, dell'indice alfabetico in chiusura del volume secondo, hanno tutti un loro riscontro nelle pagine originali del volume (primo o secondo) di volta in volta richiamato.

Ha solo un valore di richiamo e di conferma un'altra paginazione, continuativa, in caratteri di corpo assai più piccolo, che è segnata in calce a tutte le pagine della presente ristampa (da p. 1 a p. 773)

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023  
Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO - [www.giuffrefrancislefebvre.it](http://www.giuffrefrancislefebvre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

---

Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese

## SETTANT'ANNI DOPO

Non è cosa di tutti i giorni, che un libro pubblicato a stampa settant'anni fa, e abbastanza presto uscito di circolazione, riveda ora la luce in ristampa anastatica per cura dello stesso editore, il Giuffré, che nell'anno 1953 aveva aperto col primo volume dell'opera gli «studi e testi» della collana *Ius nostrum* d'un istituto allora fondato da Francesco Calasso nella facoltà di giurisprudenza di Roma; e che oggi accoglie nuovamente il libro, con un numero d'ordine tanto più avanzato, il 136, nella *Biblioteca* fondata il 1973 da Paolo Grossi per accompagnare i suoi *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*.

L'autore del libro, còlto un po' di sorpresa dalla proposta a lui dapprima accennata dal suo *alter ego* (in quanti sensi! e tutti buoni) Federigo Bambi, sente di doverne ringraziare in primo luogo il caro amico Giovanni Cazzetta, direttore del Centro di studi Paolo Grossi e della sua *Biblioteca* e così pronto, appena avuto un flebile assenso, a concordare coll'editore i termini precisi dell'operazione. Sia ringraziato con lui tutto lo stato maggiore del Centro di studi e dei *Quaderni fiorentini*, da Pietro Costa a Paolo Cappellini a Bernardo Sordi a Luca Mannori a Irene Stolzi; con una tentazione d'aggiungervi, a bassa voce, Alma Lelli. E non sia dimenticata, anche se non ha potuto avere effetto, una diversa proposta, nel senso d'una riedizione elettronica (non tipografica), proposta che comunicò all'autore per telefono in quel giorno e nelle ore stesse (lo credereste?) la sempre gentilissima Alessandra Casamassima a nome d'un gruppo d'amici romani: Emanuele Conte, Luca Loschiavo, Antonia Fiori.

Ma l'autore, che séguita a parlare ancóra un poco in terza persona, non aveva mai pensato a rimetter le mani nel suo lavoro giovanile,

se non altro per completare qualche vuoto, per intervenire in qualche discussione che altri avesse suscitato? Ebbene, no. Paradosso, si dovrà dire. Del testo originale, compiuta che fu la stampa, conservai per intero una copia delle bozze che ormai si sarebbero dette inutili, e le feci rilegare alla meglio in tre volumi, riservato il terzo agl'indici. A fronte di ciascuna pagina di bozze, la pagina bianca al *verso* della precedente avrebbe servito in primo luogo a tener nota degli errori di stampa sfuggiti. Ma eran pochi, e ce n'era uno solo che avrebbe potuto confondere le idee di qualche lettore (vol. II, pag. 42): un «secolo XIII» con un punto in mezzo tra le due parole (spiegabile per la correzione da «sec.» com'era nelle bozze in «secolo»); di qui il fraintendimento di «secolo» col punto inteso (male) per segno di fine di periodo e quindi di «XIII» inteso (male) per parola d'inizio d'un capoverso distinto. Più propriamente, quella pagina bianca servì di fatto nei primi dieci o vent'anni, e anche dopo, ma sempre più di rado, come ricettacolo d'appunti nuovi, bibliografici soprattutto. Ne ho contati a occhio tra cinque e secento, più fitti per i primi due capitoli e per il decimo e ultimo. Restano lì a futura memoria. Ricordano solo che, se fossi mai voluto ritornare su quel certo punto, avrei potuto dare un'occhiata a quei documenti dispersi, a quei contributi, spesso, di studiosi di valore. E s'intende che non trovo traccia neppure d'un minimo promemoria adatto a segnalare qualcosa che ne potrebbe, di per sé, far senza: è il caso degli autorevoli interventi da storico e da giurista, proprio nel nostro tèma, di quel Francisco Tomás y Valiente, amico tra l'altro dei *Quaderni fiorentini*, che fu presidente della corte costituzionale del regno di Spagna e cadde, nel 1996, vittima di terroristi.

Non è venuto meno un mio interesse per la storia della giustizia criminale: oggetto di corsi di seminario e di dissertazioni di laurea, qualcuna di queste già nella mia prima sede universitaria di Trieste, molte di più a Firenze, mia sede definitiva per quaranta e più anni. Limiti obbligati nelle masse di documenti processuali da esaminare, spesso nell'interesse più vivo dei candidati per le città e terre di provenienza di ciascuno. Meglio rappresentata, così, la giustizia criminale della Toscana d'età granducale; non senza la ricerca di qualche



aiuto supplementare nella statistica e nell'informatica. Tutto, senza esito in pubblicazioni a stampa.

Una mia vocazione fin dall'età giovanile allo studio della lingua, della nostra lingua nazionale, si è facilmente congiunta fin dagli studi universitari a una riflessione non teorica, non astratta, su quella che è stata attraverso i secoli la forma scritta e parlata del diritto vivente. L'incoraggiamento dapprima di Bruno Migliorini e la formale nascita d'un istituto che per opera di Riccardo Orestano fosse dedicato al "Vocabolario giuridico italiano" nel quadro del Consiglio nazionale delle ricerche hanno segnato per anni una crescita di studi e d'interessi che mi ha dato un nuovo slancio negli studi e nelle ricerche. Ma il peso dell'organizzazione si è dimostrato superiore alle mie capacità: l'opera è rimasta interrotta e non si vede chi più la potrà riprendere; se pure non sarà desiderabile un onesto silenzio piuttosto che qualche tentativo di ripresa ormai privo d'un fondamento di serietà.

Può darsi, a proposito, che nei tempi non brevi della mia vita io mi sia trovato a pubblicare un certo numero di libri; a pubblicarli, s'intende, coll'antico e pur sempre valido aiuto della stampa tipografica, con cui fin dalle prime prove giovanili mi son trovato sempre a mio agio. Un certo numero di libri, dicevo; relativamente pochi, in complesso. Il numero può essere accresciuto dalle varie collaborazioni. Sì, certo, qualcosa ho pubblicato con altri: con Anjuta Lo Gatto Maver, le trascrizioni fonetiche del *Dizionario enciclopedico* (1955-63); con Mauro Bandini e Paolo Grossi, la bibliografia storica del diritto agrario (1962); con Bruno Migliorini e Carlo Tagliavini il *Dizionario d'ortografia e di pronunzia* (1969), e con Tommaso Borri la sua revisione (2010); con Venanzio Ricci, l'edizione d'uno statuto di Lunigiana (1986); con Anna Maria Bartoletti Colombo, l'edizione informatizzata dell'*Epitome* di Giuliano (1996); con Maria Venturi, lo stradario del Comune di Firenze (2004). Di totalmente mio rimane qualche diecina d'articoli, comparsi piuttosto poche volte nelle riviste specifiche della mia stessa disciplina, meno di rado in riviste regionali o nazionali d'altro genere (e nulla fuori d'Italia, salvo un'eccezione, volete ridere?, settant'anni fa); mettiamoci pure, per far numero, poche recensioni, poche presentazioni, qualche comm-

morazione o altro in onore di maestri; meno di rado, non in riviste ma nelle pagine iniziali di qualche pubblicazione di miei scolari, un cenno di problemi che nelle pagine successive un lettore non disattento avrebbe potuto osservare. Mi viene in mente da ultimo un contributo bibliografico stampato in volume trent'anni fa: solo un lacerto di quel tale *Vocabolario giuridico* che non ha mai visto la luce. Ma infine, in tempi diversi ma compresi bene o male in quest'ultimo millennio in cui viviamo o sopravviviamo, per l'iniziativa generosa di due gruppi d'amici (in certa parte sono i medesimi) ho potuto veder raccolti in volume una parte dei miei scritti sparsi: una prima volta (e fu in questa medesima collezione), tredici articoli sotto il titolo di *Intorno alle parole del diritto* (2008), che accenna a un mio ripetuto interesse per i problemi storici e teorici d'una lingua giuridica nella storia medievale e moderna d'Italia; una seconda volta, trentaquattro articoli sotto il titolo di *Occasioni d'incontro* (2018) che a prima vista può avere del misterioso, ma vuol piuttosto accennare, come scrivevo in un cenno di prefazione, a «un accoglimento di temi e di motivi ispiratori che altri ha proposto e a cui mi sono avvicinato pensando di poter dire ancora qualcosa a me stesso e al lettore in ispirito di colleganza e d'amicizia».

A conti fatti, *La tortura giudiziaria nel diritto comune* rimane l'unico vero libro di tutta la mia vita, nato da un disegno organico e tutto mio, ordinato secondo uno schema che può parere fin troppo ragionato. Eppure chi...

Chi avrebbe mai pensato a uno studio della tortura prima del novembre 1944? Dei primi giorni di quel mese la mia prima visita a casa Calasso; e senza altri preamboli, la mia richiesta d'un argomento per una tesi di laurea. Nessuna indicazione di preferenze da parte mia, né in fatto di possibili contenuti, né in fatto di possibili limitazioni cronologiche o geografiche; solo una scelta ben definita, che non si trattasse di qualche ricerca, così dissi, di 'chimica del diritto', come quelle a cui mi pareva si riducessero molte tesi di diritto positivo; ma l'esplicita riserva che facevo s'accordava istintivamente con quello che aveva in animo il professore: quel professore. Di lì a cinque giorni ebbi il titolo, e qualcosa di più, per la tesi.

In dodici mesi, non feci veder nulla di scritto a Calasso. Ci parlai per bene una volta sola, verso la metà del lavoro; ebbi da lui l'approvazione di massima, insieme col prestito (non da me richiesto, ma graditissimo e davvero utile) di due cinquecentine che per allora non possedevo, una di *Tractatus criminales* e una di *Tractatus de testibus*. Del resto, appena avuto il titolo, mi ero dato a cercare libri in antiquariato: il primo volume che trovai, nel novembre '44, ricordo che furono i *Tractatus varii* d'Egidio Bossi. Una bibliografia essenziale per avviare il mio lavoro mi era stata offerta dalla voce *Tortura* che proprio Calasso aveva pubblicato pochi anni avanti nell'Enciclopedia Treccani: l'unico suo lavoro in tema di storia della giustizia penale; e sempre valido e da rileggere con animo sereno dopo quasi un secolo.

Di torture, di casi di tortura controversi, di echi veritieri d'un rischio incombente, si parla spesso ancor oggi; e con accenti sempre di ferma riprovazione: d'una riprovazione che ha per oggetto, si vorrà notare, il cattivo uso della forza in danno di chi non ha modo di difendersi. Giustissimo, senz'altro. Ma ripensando a quello che la tortura ha significato in un millennio ormai trascorso, sento di dovere meglio apprezzare quello che il mio maestro mi propose anni dopo come possibile titolo per quella che sarebbe stata la mia prima prolusione a un corso universitario: e fu a Trieste nel 1956. Non gli potei dar retta, perché mi era già stato accettato un titolo e un contenuto assai diverso. Ma il titolo proposto diceva, e voleva cogliere lo spirito più profondo dei temi da lui suggeriti e da me trattati in altra sede, cioè proprio in questo libro che ora si ristampa: «Il problema della verità nella giustizia medievale».



**IUS NOSTRUM**

STUDI E TESTI

PUBBLICATI DALL'ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  
DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

---

**I**

**PIERO FIORELLI**

**LA TORTURA  
GIUDIZIARIA  
NEL DIRITTO COMUNE**

VOLUME PRIMO



**GIUFFRÉ**

1953

---

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

---

*A FRANCESCO CALASSO*





I N D I C E  
DEL VOLUME PRIMO

<i>Prefazione</i> . . . . .	<i>pag.</i> IX
<i>Avvertenze</i> . . . . .	XI

I.

PIÙ INDIETRO NEL TEMPO

1. Senza un'origine? . . . . .	1
2. La tortura in Oriente e in Grecia . . . . .	11
3. La tortura a Roma . . . . .	16
4. L'ordinamento romano repubblicano . . . . .	22
5. L'ordinamento romano imperiale . . . . .	25
6. Figure particolari in diritto romano . . . . .	43
7. La tortura nell'alto Medioevo germanico . . . . .	52
8. La tortura nell'alto Medioevo romano . . . . .	59

II.

LE FONTI

1. L'ordine nuovo . . . . .	67
2. Le fonti di diritto comune . . . . .	73
3. Le fonti legislative italiane . . . . .	82
4. Le fonti legislative straniere . . . . .	98
5. Formazione d'una teoria della tortura . . . . .	114
6. Sviluppi della dottrina italiana . . . . .	131
7. Sviluppi della dottrina straniera . . . . .	167

III.

L'ISTITUTO

1. Il nome e la cosa . . . . .	181
2. Specie di tortura . . . . .	192

	<i>pag.</i>
3. Gradi di tortura . . . . .	209
4. Rimedi contro la tortura . . . . .	214
5. Tortura e pena . . . . .	223
6. Tortura e mezzi di purgazione . . . . .	232
7. Tortura e mezzi di coercizione . . . . .	235

## IV.

## L'APPLICAZIONE

1. La tortura dell'imputato . . . . .	243
2. La tortura del convenuto . . . . .	250
3. La tortura del testimone . . . . .	256
4. La tortura dell'accusatore . . . . .	270
5. Il principio di personalità della tortura . . . . .	274

## V.

## I SOGGETTI

1. La regola e le eccezioni . . . . .	277
2. Esenzioni per ragion d'età . . . . .	284
3. Esenzioni per ragion d'invalidità . . . . .	290
4. Esenzioni per ragion di maternità . . . . .	295
5. Immunità nobiliari . . . . .	299
6. Immunità militari . . . . .	305
7. Immunità politiche . . . . .	311
8. Immunità clericali . . . . .	315
9. Immunità dottorali . . . . .	321

*ILLUSTRAZIONI*

I. La <i>Giustizia</i> di Pietro Bruegel il vecchio (1558-1560) . . .	8-9
II. Particolare della <i>Fiera dell'Impruneta</i> d'Iacopo Callot (1620)	224-225

## P R E F A Z I O N E

*Scrissi questo libro in cinquanta giorni tra l'agosto e l'ottobre del 1945. Era la mia tesi di laurea. La discussi nel novembre davanti alla facoltà giuridica fiorentina, essendo preside il compianto Stanislao Cugia.*

*Un po' più di tempo m'è occorso poi per dare al mio scritto la nuova forma con cui si presenta oggi a un pubblico più vasto. Non c'è più la foga d'un tempo; e gli scrupoli si son venuti facendo più minuti e insistenti. Nonum prematur in annum: vecchio Orazio, caro e buon amico degli anni più acerbi, ho finito col darti ragione. Ma l'ho fatto senza volere.*

*Il libro non è più quello. Il titolo s'è allungato d'una parola, il testo è cresciuto di due capitoli; sono raddoppiate le pagine e triplicate le note. Non mi nascondo che una fusione non ben compiuta lascia intravedere in troppi punti le masse diverse accozzate alla meglio, lascia riconoscere dove son passate le forbici e la lima e dove soltanto la penna più leggera e frettolosa. Ma mi contenterei se fossero queste disuguaglianze il mio torto più grave.*

*Un metodo d'indagine però non ho mai cambiato, e non me ne pento: l'esame diretto delle fonti, il colloquio senza intermediari cogli spiriti grandi e meno grandi del passato. Cosa necessaria sempre, mi sembra: ma più necessaria in una materia che fraintendimenti e travisamenti vecchi di secoli hanno reso infida come poche altre.*

*In questo cercar di capire la tortura, d'interpretarla storicamente come istituto giuridico, altri e di maggior merito m'hanno preceduto. Non posso pensare senza gratitudine a tutti coloro dalle cui pagine ho imparato qualcosa di più che semplici notizie. Ricordarne qui brevemente qualcuno darà modo d'indicare e di limitare i loro problemi e il mio.*

*Un problema storico della tortura è nato fin da quando la tortura legale è rientrata nei domini della storia, e s'è sperato fosse per sempre. Le battaglie contro di essa, da Pietro Verri (1777) ad Alec Mellor (1949), sono state combattute colle armi della storia. In tempi più quieti Enrico Carlo Lea (1866) e Federico Patetta (1890) ne hanno fissato i lontani confini e l'antitesi storica coi giudizi di Dio. Lo studio della tortura nel diritto romano ha avuto guide di cui fidarsi nelle sintesi di Guglielmo*

*Arminio Wasserschleben (1836) e d'Arnoldo Ehrhardt (1937). Ipotesi e considerazioni di Max Conrat (1897), di Hans Fehr (1926), di Giuseppe de Luca (1949) hanno gettato sprazzi di luce su alcuni aspetti impen-  
sati di quello che la tortura fu.*

*Restava un problema, che per tanti motivi è il più vasto e il più centrale di tutta la storia dell'istituto. Il posto della tortura nel diritto comune, il suo valore in un sistema dottrinale che la fissò nella sua espressione più matura e nella sua forma definitiva.*

*Questo problema era stato appena sfiorato. Alessandro Manzoni (1842) e Gualtiero Ullmann (1944) avevan toccato con mano sicura un dei tasti più scottanti, i presupposti dell'applicazione della tortura. Ne avevano attentamente studiati gli ambientamenti nel Settecento belga Eugenio Hubert (1897), nell'Inquisizione secentesca Leone Garzend (1911-12). Ermanno Kantorowicz aveva apportato a più riprese contributi essenziali alla conoscenza delle fonti dottrinali e documentarie; ne ho dovuto seguire le tracce in vari punti, e in altri rimpiangere di non averne da seguire.*

*Ricorre poche volte nelle mie note il nome del mio maestro Francesco Calasso. Ma questo libro non sarebbe nato e venuto alla luce senza la sua iniziativa e il suo impulso. E non avrebbe trovato una strada se non glie l'avesse aperta la sua impostazione storica nuova e ormai classica dei problemi generali del diritto comune.*

Dicembre 1953

PIERO FIORELLI

## A V V E R T E N Z E

Questo libro è diviso in dieci capitoli. I paragrafi, in cui questi si suddividono, son numerati capitolo per capitolo. Le note a piè di pagina son numerate paragrafo per paragrafo. L'indicazione di « op[era] cit[ata] », « l[uogo] cit[at]o », ecc., è limitata a opere, luoghi, ecc., già citati nelle note dello stesso paragrafo. Le citazioni nell'interno d'una stessa nota, salvo motivate eccezioni, sono disposte in ordine cronologico.

Nelle citazioni, di regola, sono abbreviati i titoli e sono omesse le note tipografiche. La descrizione per esteso di tutte le opere citate è data una volta per tutte nella bibliografia in fondo al secondo volume. Tutte le citazioni sono di prima mano, salvo che sia allegato un intermediario. *Nemini credere.*

Dei passi che si citano sono indicati, secondo l'opportunità, i numeri della « p[agina] », « n[ota] », ecc., ovvero le intestazioni del « tit[olo] », « rubr[ica] », ecc., ovvero, e più spesso, i numeri delle partizioni interne dell'opera, dalla più generale alla più specifica, separati uno dall'altro con una virgola e non preceduti da alcuna qualificazione, secondo il sistema comunemente in uso per le citazioni del *Corpus iuris civilis*. Le citazioni di questo e del *Corpus iuris canonici* son date col doppio sistema antico e moderno; la citazione all'antica però non è ripetuta per un medesimo passo più d'una volta per paragrafo. Le parti di citazione poste tra parentesi quadre rappresentano varianti nel modo di citare l'opera, o nelle sue divisioni interne secondo diverse edizioni o stesure.

Nelle date, due millesimi separati da un trattino indicano due anni diversi, o come termini estremi d'un periodo, o come espressione approssimativa d'una data incerta; due millesimi separati da una sbarra indicano un unico anno secondo due stili diversi, quello della fonte al primo posto e poi quello oggi normale.

Altre convenzioni seguite nel libro sono di più comune osservanza. Darne qui conto sarebbe fare un torto all'intelligenza del cortese lettore.



## I.

### PIÙ INDIETRO NEL TEMPO

1. *Senza un'origine?* — La storia delle istituzioni giudiziarie di cui nel suo lento cammino la civiltà umana s'è valsa per sostenere e consolidare la sua più umana creazione, il diritto, contiene tra le altre una pagina che s'intitola tortura. Il lettore affrettato che sfoglia quella storia alla ricerca di ciò che, staccato dal resto, gli possa colpire più vivamente la fantasia o procurare il brivido di facili emozioni, si sofferma volentieri su quella pagina, e una guardata superficiale gli fa credere spesso d'aver trovato quel che faceva al caso suo. Non sarà mai ch'io pensi di strappargli la sua illusione: illudersi è pure un nutrimento dello spirito, e buono o cattivo lo fa il soggetto che ne gode o che ne soffre. Ma se c'è qualcuno, come c'è, che s'avveda di trovarsi davanti come a un palinsesto, e intuisca che per poter leggere la sincera pagina dell'originale occorre liberarla pazientemente di tutto ciò che v'ha depositato sopra non tanto la nostra ignoranza dei dati di fatto, conseguenza inevitabile dell'allontanarsi nel tempo, quanto la stessa *forma mentis* dell'uomo del Novecento, così spesso costretta negli angusti limiti d'una modernità in cui si vuol vedere la negazione in blocco piuttosto che l'acquisizione intelligente dell'esperienza passata; ecco, a quel qualcuno io son lieto di venire incontro, e di cercar di leggere insieme con lui ciò che si potrà leggere nel palinsesto, e di ragionare con lui, pacatamente, intorno a ciò che potrà venire in luce.

E si vedrà, per prima cosa, che le prime righe della pagina, le più lontane dall'occhio di chi guarda, non son punto chiare. L'inchiostro è svanito, col passare dei secoli, e quel che si credeva di potervi leggere non è che una sovrapposizione confusa di mani relativamente recenti. Meriterà davvero il conto di cercar di leggersi a tutti i costi? o si rischierà, per eccesso di zelo, di vedere quel che non ci può essere, d'attribuire un'esistenza reale a un'illusione nata dal nostro desiderio?

Se mi posso far lecito di risponder da me alla mia domanda, ecco: credo di sì, credo che reale sia soltanto il rischio. Ma lasciamo le metafore. Francamente, ho l'impressione che il problema delle origini della

tortura non meriti d'essere approfondito. Poi, già, in che cosa consisterebbe questo problema, quale senso avrebbe? Ecco, mi pare, la sola domanda seria; o almeno, la prima da farsi.

Non trovo a questa domanda risposte precise, esplicite; implicite sì, e molto diverse una dall'altra.

C'è stato, in un passato ormai lontano, chi ha creduto di dover cercare un inventore della tortura, con un suo nome e una sua fisionomia, e ha indugiato sulle figure d'alcuni tiranni dell'antichità passati alla storia con una particolare fama di rigore o di ferocia (1). Un tentativo di spiegazione che appare antistorico secondo le concezioni moderne, ma che avrebbe tuttavia un suo significato quando s'intendesse ristretto all'individuazione dei più antichi casi di tortura effettivamente documentati. Non sarebbe, tutto sommato, un'impresa disperata; è però certo che, quand'anche servisse a soddisfare qualche cosa di più d'una curiosità superficialissima (e che serva a tanto io non credo), cozzerebbe fin dal principio contro la difficoltà di trovare un concetto di tortura valevole, come per ogni altra epoca storica, così anche per un supposto periodo delle origini.

La difficoltà rimarrebbe anche se all'inventore non si volesse dare un nome e un volto e ci si contentasse, portando l'indagine su un piano psicologico, di riconoscere quelli che dell'invenzione, a chiunque si debba attribuire, poterono essere stati i moventi. Un pensatore non meno

---

(1) « Tarquinio Superbo... fue crudelissimo uomo, fue lo primo che fe' tormenti alle persone, fece carcere, usò condannagioni pecuniarie e corporee ». Così scrive Iacopo della Lana nel suo commento alla *Divina Commedia*, composto pochi anni dopo la morte di Dante (al *Par.*, c. 6, pr.). Il suo contemporaneo Alberigo da Rosciate, che tradusse quel commento in latino, ne ricalca le orme nel dar principio alla sua trattazione della tortura giudiziaria: « Primus qui invenit ista tormenta fuit Tarquinius rex romanorum ut habetur in commento Dantis in paradiso c. VI » (*II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, rubr. [*rubr. ff. de quaestionibus*], n. 2). L'attribuzione dell'invenzione dei tormenti a Tarquinio il superbo, quando solo, quando accomunato a Massenzio e a Falaride, si ritrova in un certo numero di scrittori dei secc. XVI-XVIII. Pietro Verri (1777), accogliendola in forma ipotetica, ne prende argomento per mostrarne, di là dalla varietà e incertezza dei nomi, il significato morale univoco: « L'origine di una così feroce invenzione oltrepassa i confini della erudizione e verosimilmente potrà essere tanto antica la tortura, quanto è antico il sentimento nell'uomo, di signoreggiare dispoticamente un altro uomo, quanto è antico il caso che la potenza non sia sempre accompagnata dai lumi e dalla virtù, e quanto è antico l'istinto nell'uomo armato di forza prepotente di stendere le sue azioni a misura piuttosto delle facoltà che della ragione » (*Oss. sulla tort.*, cap. 12).



grande che discusso, un dei padri dell'illuminismo settecentesco, sol levò la questione appunto in questi termini e la risolse dicendo che a suo modo di vedere « la torture avait été inventée par des voleurs, qui, étant entrés chez un avare, et ne trouvant point son trésor, lui firent souffrir mille tourmens jusqu'à ce qu'il le découvrit » (2). Ma cinque secoli avanti di lui un re di Castiglia di cui la storia ha eternato nel nome stesso la sapienza, aveva risposto alla medesima domanda asserendo solennemente: « Tormento es manera de pena que fallaron los que fueron amadores de la justicia para escodriñar et saber la verdat por él de los malos fechos que se facen encubiertamente » (3).

Né l'uno né l'altro si proponeva un problema storico. Erano tutt'e due troppo addentro alla storia in atto, e recitavano essi stessi una parte troppo impegnativa. Alfonso il saggio osservava l'istituto della tortura nel suo salire, e coll'esaltarne la funzione giuridica intendeva contribuire al suo consolidamento; il Voltaire l'osservava nel suo decadere, e col pareggiare a un atto di briganti un procedimento giudiziario nella sostanza non diverso intendeva gettare su questo un facile discredito che avrebbe affrettato quella decadenza, com'egli con molti del suo tempo auspicava.

Guardando le cose dal di fuori, non si può dare più ragione all'uno che all'altro. Ladri o non ladri, il costringere colla violenza una persona a riconoscere o indicare qualche cosa contro sua voglia, è un modo di procedere così umanamente ovvio che riesce difficile immaginare un'età in cui potesse non esser conosciuto. Non credo che questo punto meriti discussione. Ma se anche la meritasse, saremmo ugualmente in diritto di passare oltre, perché il punto che importa è un altro. Quel che veramente importerebbe, potendo, sarebbe stabilire in quali condizioni storiche sia maturata l'assunzione di quel modo di procedere tra gl'istituti del diritto giudiziario: in altre e più pittoresche parole, in quale momento od occasione gli 'amatori della giustizia' abbian preso la mano ai 'ladri' e abbian tolto loro, per servirsene contro di loro, la prerogativa dell'uso della tortura.

L'immagine può trarre in inganno: tra eletti e reprobi la separazione non è di questo mondo, e se la tortura prese un nuovo aspetto, non fu diversità d'uomini a determinarlo. Fu la sua inserzione tra i mezzi per l'attuazione del diritto, fu il suo trasformarsi in istituto

---

(2) VOLTAIRE, *Dict. phil.*, v. *Question*.

(3) *Part.*, 7, 30, 1.

processuale. Accolta nel sistema giudiziario, ne accolse i fini e li fece propri. Divenne cioè tortura giudiziaria.

Strada facendo vedremo che quest'aggettivo non ha, a dire il vero, una tradizione: in altri tempi, bastava parlare di tortura, senz'altra aggiunta, e nulla c'impedisce di fare altrettanto; ma almeno qui sul principio l'aggettivo è forse, per chiarezza, necessario.

Esso ha, se non altro, il merito di dar risalto in forma sintetica a quello che della tortura, con aggettivi o senza, costituiva l'elemento essenziale secondo il concetto che n'ebbe e che considerò acquisito una tradizione di pensiero giuridico più volte millenaria. Il mezzo materiale non contava, e non deve contare per noi; contava il rapporto tra quel mezzo e il fine, in altre parole la funzione dell'istituto. Qualsiasi procedimento giudiziario con cui si cerchi d'estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta, qualsiasi procedimento che abbia questo contenuto e questo fine rientra, o diciamo rientra, nel concetto di tortura giudiziaria.

Elemento essenziale perché la dichiarazione del soggetto si possa dire estorta è la soppressione o limitazione della sua libertà morale, in qualunque modo sia conseguita. L'elemento, tanto più appariscente, della sofferenza fisica che il soggetto stesso è costretto a provare, non è dunque sufficiente; e non è nemmeno, a rigore, necessario, perché, come la storia dell'istituto e l'esperienza anche recente ampiamente confermano, la sofferenza morale inflitta allo scopo immediato di vincere la resistenza nervosa del soggetto può bene esser più efficace della sofferenza fisica, e d'altra parte il terrore d'un male possibile e minacciato può altrettanto bene che una sofferenza in atto esser volto a quel medesimo scopo.

Quella tradizione di pensiero giuridico di cui si diceva sopra, e che trovò la sua espressione più matura nella dottrina del diritto comune, tenne per fermissimi i concetti ora definiti. Oggi che l'uso giudiziario della tortura è confinato ai margini del diritto, gli stessi concetti possono non apparire in tutto e a tutti così sicuri. Ci ha la sua parte una certa ipocrisia della società ufficiale moderna, che vuol far credere a sé stessa d'aver rinunciato per sempre all'uso della tortura, e per adattare il concetto di questa allo scopo lo sottopone a mutilazioni antistoriche. E invece sarebbe l'ora, o m'inganno, di cominciare a parlare in termini storici.

Rieccoci dunque daccapo. Origine della tortura. Ma non dove; non quando; non per opera di chi. Piuttosto: in quale funzione?

La questione, ragionandoci sopra, ha preso un senso più preciso. Ma ancora la sua soluzione non può essere una sola.

Non furono certo gli amatori della giustizia coloro che « fallaron », che trovarono per primi l'uso della tortura; è però certo che questo fu introdotto nella pratica giudiziaria, e vi restò per millenni, non per dare uno sfogo a istinti feroci (4), non per favorire cupidigie di dominazione tirannica (5), ma per rispondere a un'esigenza di giustizia.

La tortura, in quanto istituto del diritto giudiziario, fu appunto sentita a lungo e profondamente come un'operazione d'alta giustizia, e come una delle più significative.

Vorrei poter documentare quel che vo dicendo colla citazione di qualche frase esplicita di qualche autore d'altri tempi. Ma la frase non è stata mai detta; non poteva esser detta, quando da tutti era sottintesa come ovvia. Finché la tortura giudiziaria ebbe riconoscimento legale, il suo posto non fu fuori, a lato del meccanismo della giustizia, ma fu dentro di questo, inscindibile da questo. E per vederne il rapporto, per istituire un confronto, per formare un giudizio ci sarebbero voluti due termini più chiaramente distinti.

Testimonianza espressa della contaminazione tra il sacro ideale di giustizia e la materialità brutale della tortura ci dà invece in una sua stampa uno dei sommi artisti fiamminghi del Rinascimento, Pietro Bruegel il vecchio. La frase che nessuno disse fu da lui disegnata con rara potenza. Ciò che altri sentiva, ma sentiva confusamente, egli trasse dalle voragini dell'inconscio e fece fermare sulla lastra da un fido bulino (6). Non ogni artista avrebbe potuto altrettanto: il Bruegel

(4) È questa in sostanza la tesi del Saint-Edme, uno dei tanti illuministi in ritardo, che nel suo *Dictionnaire de la pénalité* (1824-28), respingendo come troppo particolari le spiegazioni del Voltaire e del Beccaria (vol. V, p. 197), presentò la tortura come una delle forme più raffinate in cui si manifesta la ferocia umana, giunta che sia a quello stadio in cui, quasi il resto non bastasse, ci si compiace di far passare le vittime da colpevoli (vol. I, p. 9).

(5) Di questa tesi si valsero nel Secento e nel Settecento alcuni tra i promotori dell'abolizione della tortura (tra gli altri: KELLER, *De tort.* [attr. SCHALLER], cap. 3; NICOLAS, *Si la tort. est un moyen seur à vér. les cr. secr.*, pp. 46-47; VERRI, *op. cit.*, cap. 12), per meglio persuadere i principi del loro tempo (ai quali soprattutto si rivolgevano colla speranza di concrete riforme) ad acquistarsi la gloria dell'abolizione battendo una strada opposta a quella degli antichi tiranni che coll'invenzione dei tormenti e con altre crudeltà s'eran meritata un'eterna infamia.

(6) L'incisione non è di mano del Bruegel, che praticò quell'arte solo

aveva una caratteristica disposizione di spirito a cogliere nelle idealità più pure gli aspetti più grossolanamente reali, e a vestirle di questi nella raffigurazione pittorica, non con intenzione beffarda e nemmeno, direi, per sarcasmo, ma piuttosto per dare espressione a una sua amara filosofia.

La sua Giustizia, una giovane e snella figura femminile con una benda sugli occhi e in mano le bilance e la spada, domina dal centro dell'incisione un complesso di scene, più o meno indipendenti tra loro anche se prive d'una visibile separazione, in cui le forme molteplici della sua attuazione in mezzo agli uomini prendono un loro corpo, d'un'evidenza tangibile. Le scene hanno tutte un carattere comune: dalla prima all'ultima son tratte dalla pratica criminale, e quasi tutte rappresentano torture. Torture raccapriccianti, raffigurate con un realismo che tocca la pedanteria; nulla che sia dovuto, com'è in altre opere, a bizzarre o macabre fantasie dell'artista. Tortura dell'acqua, tortura dell'eculeo, tortura del fuoco, in primissimo piano; tortura della fustigazione, più indietro; tortura della corda, lì accanto, dominante. Delle ultime due, non delle tre prime, si può dubitare se non siano in funzione di pena piuttosto che di mezzo d'indagine; il significato del quadro non cambia di molto. E dove non sono torture, sono supplizi corporali, dal taglio della mano alla decapitazione all'impiccagione alla ruota al rogo. In queste torture, in questi supplizi vive la Giustizia: la Giustizia coll'iniziale maiuscola, dea tra le dee del paganesimo, virtù tra le virtù cardinali della teologia cristiana (7).

Pietro Bruegel (1528 circa - 1569) lavorò a quest'allegoria della Giustizia intorno al 1558-1560 (8). Proiettò nella realtà corporea quello ch'era un modo di sentire radicato nella coscienza del suo secolo: d'un secolo che vedeva e viveva la maturità rigogliosa del diritto comune,

eccezionalmente, e il cui disegno originale non si conserva; non è firmata, e, tra i cinque incisori che in vita del Bruegel si divisero l'onore di riportarne sul rame le composizioni, sembra da attribuirsi, piuttosto che a Pietro van der Heyden come si trova più spesso, a Filippo Galle (BASTELAER, *Les est. de P. Bruegel*, pp. 15, 46-47).

(7) La *Giustizia* fa parte della serie delle *Virtù* (le tre teologali e le quattro cardinali), a cui fa riscontro la serie dei *Vizi* (i sette capitali): tutte raffigurazioni d'idee astratte, che, come altre del tempo, mettevano alla portata del popolo certe concezioni enciclopediche degli umanisti (BASTELAER, *op. cit.*, pp. 9-10).

(8) Gli anni son quelli in cui fu preparata la serie delle *Virtù*; la data della *Giustizia* in particolare non si conosce (BASTELAER, *op. cit.*, p. 10).

e delle istituzioni giudiziarie in esso incardinate, al tempo stesso che nutriva e diffondeva i primi germi da cui si sarebbe poi generata la crisi di quel diritto e d'una parte di quelle istituzioni. La visione dell'artista fiammingo, come non sarebbe compresa oggi, così non sarebbe stata compresa in un'epoca a lui molto anteriore, di cui per il momento converrà lasciare indefiniti i limiti cronologici.

Perché anche questo è certo, per poco che sia: che la tortura appartiene a uno stadio di storia della civiltà giuridica, che non è affatto il primo, il più primitivo. La storia del processo, e dei procedimenti di prova in particolare, ha conosciuto qualche cosa di più barbaro e di più incivile della tortura medesima: ha conosciuto, e non soltanto ne' suoi primordi, sentenze e condanne fondate su sortilegi, su oracoli, su giudizi di Dio. Tali sono i mezzi di prova in uso presso i popoli da noi più remoti nello spazio o nel tempo e, a ogni modo, nel grado di civiltà. Essi non conoscono la tortura (9). L'uso giudiziario di questa presup-

---

(9) Presso i popoli primitivi, finché la direzione del processo è in mano degli stregoni (o più precisamente degli sciamani, come li chiamano gli etnologi), la tortura non è conosciuta: il reato si concepisce come l'effetto d'un incantesimo da cui il delinquente è posseduto, e quand'anche da costui si cerchi d'ottenere una confessione (mezzo di prova sempre molto stimato, ma non per questo necessario) non si ricorre alla violenza fisica o morale, ma ci si serve d'operazioni magiche che abbiano, secondo una credenza profondamente radicata, l'effetto d'indurre il colpevole alla confessione o d'attrarre su di lui, in caso contrario, gravi sciagure. Solo impropriamente si può parlare qui di tortura psichica. Ma anche in uno stadio più progredito del processo non è detto che compaia la tortura vera e propria: tra il processo magico dei primitivi e quello giudiziale dei popoli civili ci sono forme di transizione in cui prevale l'idea del processo come lotta tra le parti, e in cui la possibilità d'estorcere colla forza una confessione è esclusa ancor più recisamente. La tortura è un istituto caratteristico del processo giudiziale, del tipo di processo che, guardando le cose molto dal di fuori, è pure il nostro ed è al tempo stesso il più progredito e il più perfetto; il ripudio della tortura (sulla carta) è un fatto limitato a tempi relativamente assai recenti e non è tale da infirmare la modernità, in senso largo, dell'istituto, la sua appartenenza insomma a uno stadio tra i più evoluti del diritto processuale. E in questo stadio la tortura è un fenomeno universale, anche se le sue forme differiscano da luogo a luogo.

Traggo queste considerazioni d'etnologia giuridica dal trattato del Post (*Giur. etn.*, vol. II, pp. 399-400), non perché è il testo classico di quella scienza (sul valore scientifico della quale non saranno mai fatte abbastanza riserve da parte degli storici), ma perché la sua copiosa documentazione conferma senza possibilità d'equivoco l'interpretazione che dovremo dare dell'alternanza tra tortura e altri mezzi di prova in periodi storici che sono a noi rela-

pone superato quel primo stadio del diritto probatorio, presuppone istaurato un diritto processuale che voglia fondate le sentenze sopra una verità razionale, positivamente accertata. E di questa verità, se tale dev'essere, il giudice non si può convincere se non per mezzo di prove umanamente oggettive. Quando invece s'ammetta che la verità dei fatti possa esser rivelata al giudice da un preteso intervento di forze soprannaturali, la stessa logica elementare del primitivo si ribella, come a cosa fuor di luogo, a un mezzo di ricerca dal quale un sentimento di pietà, o almeno di ribrezzo, non basterebbe a ritrarlo.

Nel ricorso alla tortura è dunque implicito il superamento logico delle ordalie. Il superamento cronologico, no: gli alti e bassi della civiltà giuridica hanno potuto permettere a più riprese l'avvicendamento dell'uno e dell'altro mezzo di prova presso i medesimi popoli, e rei periodi di transizione s'è potuta avere in un medesimo ordinamento giuridico un'instabile convivenza della tortura e delle ordalie. Non è storia remota: escluse dal mondo del diritto, le ordalie hanno lasciato nel costume sociale tracce o residui che son sopravvissuti a lungo alla stessa cessazione ufficiale della tortura giudiziaria (10).


E anche sul superamento logico è da fare una riserva. Qualche elemento del giudizio ordalico passò senza dubbio nel giudizio fondato sulla tortura. Ma quale elemento, in particolare?

È stato pensato all'uso della forza bruta, che sta al centro di tutt'e due i procedimenti, prescindendo dalla volontà dell'uomo nell'ordalia (o almeno nelle più delle ordalie), agendo su di essa nella tortura (11). È stato pensato al consentimento formale alla propria condanna, che s'ottiene dal condannato, nell'ordalia col metterlo di fronte al risultato, superiore a ogni obiezione razionale, d'una prova da lui stesso accettata, nella tortura col costringerlo a dichiararsi da sé meritevole

tivamente vicini (penso soprattutto ai secoli centrali del Medioevo), ma sulla cui storia giuridica, per mancanza di documenti o per altri motivi, si potrebbe esser tentati di fare supposizioni fuor di luogo.

(10) Accenno appena al duello cavalleresco, trasformazione del duello giudiziario, e alle tracce delle ordalie nelle superstizioni e nella lingua.

(11) BECCARIA, *Dei del. e delle pene*, cap. 12 [16]: «La sola differenza che passa fra la tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto meramente fisico ed estrinseco; ma questa differenza è solo apparente, e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazii, quanto lo era.. l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente ». Similmente (ma meno esplicitamente): VERRI, *op. cit.*, cap. 13.



S  
C  
O  
P  
U  
S  
L  
E  
G  
I  
S  
E  
S  
T  
A  
V  
T  
V  
T  
E  
Y  
Q  
U  
E  
P  
U  
N  
I  
T  
E  
M  
E  
N  
D  
E  
T  
A  
V  
T  
P  
O  
E  
N  
A  
E  
I  
U  
S  
C  
A  
E  
T  
E  
R  
O  
S  
M  
E  
L  
I  
O  
R  
E  
S  
R  
E  
D  
D  
E  
T  
A  
V  
T  
S  
U  
B  
L  
I  
A  
T  
I  
S  
M  
A  
L  
I  
S  
C  
A  
E  
T  
E  
R  
I  
S  
S  
E  
C  
U  
R  
I  
O  
R  
E  
S  
V  
I  
V  
A  
T.

I.

LA GIUSTIZIA

DI PIETRO BRUEGEL IL VECCHIO

(1558-1560)

Descrizione in questo volume, pp. 5-7.

Da René van BASTELAER, *Les estampes de Peter Bruegel l'ancien*, Brusselle, 1908, fig. 135.

*Edt. Vivarelli e Gullà, Roma.*



di quella condanna (12). È stato pensato alla natura ibrida di tutt'e due gl'istituti, che hanno una funzione processuale ma al tempo stesso posson costituire, di fatto, un'anticipazione della pena (13). Raffronti fondati, ma che non direi validi in tutti i casi (14) e che non so fino a che punto mettano in luce l'essenziale e fino a che punto certi particolari più vistosi.

Forse c'è modo di guardare un po' più addentro, di cercar di scoprire quel che si nasconde dietro certe concordanze e discordanze superficiali e da queste è presupposto. Ora, dietro alle ordalie è l'esigenza d'una verità che s'esclude possa rimanere ignota e si pretende di metterla in luce in tutti i modi, sostituendola se occorre con quella che concezioni religiose o superstiziose fanno considerare tale e che di fronte al diritto non è se non una finzione giuridica. Dietro ai mezzi processuali del diritto moderno, e intendo modernamente concepito, è l'ammissione che non sempre la verità si possa conseguire, e la limitazione della sua ricerca a quel tanto che si può trovare con mezzi adeguati non solo alla sensibilità morale media ma soprattutto al grado di certezza che si può far conto d'acquisire: che nell'indagine intorno a un delitto l'investigatore si debba mutare lui stesso in delinquente, e senza per giunta una sicurezza assoluta di pervenire a risultati conclusivi, è un prezzo talmente alto per una simile contro-

---

(12) HENTIG, *La pena*, p. 157: « La confessione sinora è stata considerata come un elemento probatorio, al quale va attribuito un alto grado di attendibilità... Io riterrei che nella confessione, in altri tempi, veniva ravvisato un altro significato più profondo: forse anche nella confessione si partiva dal punto di vista del 'consenso' del condannato. Se la confessione non poteva essere raggiunta bonariamente, con mezzi miti, si ricorreva, per ottenerla, alla violenza e all'astuzia. La confessione estorta aveva però caratteristiche di reticenza, e difficilmente veniva confermata 'spontaneamente'. Anche nei sacrifici degli animali... si cercava di ottenere la spontaneità ed il consenso, magari con un trucco. Nei tempi classici si versava sulle orecchie delle bestie dell'acqua, onde, scuotendo il capo, facessero segno di accettare il loro destino, e un mezzo simile per ottenere la confessione formale è stata la *tortura*, e il primo grado di essa, la *territio* ». Il Hentig non parla delle ordalie; ma certo le ha tenute presenti: ciò che dice della tortura si può dire delle ordalie a più forte ragione.

(13) DE LUCA, *La tort.*, pp. 323-324.

(14) Certe spiegazioni non ci dicono nulla della tortura dei testimoni. Neanche a farlo apposta, la tortura dei testimoni sembra precedere storicamente quella degli imputati; e anche volendo evitare le ipotesi, sta di fatto che parlano di tortura quasi solo di testimoni le fonti greche dell'età classica, come pure le scarse fonti italiane ed europee dei secc. IX-XII.

partita, che si preferisce oggi non insistere. La tortura è a mezza strada: l'equilibrio antico tra i mezzi e il fine era venuto meno, quello moderno stentava a formarsi. Colla tortura si voleva trovare una verità senza paragone più vera di quella del processo ordalico nella quale non si credeva più, e si voleva trovare in tutti i modi, a tutti i costi: il fine era divenuto troppo alto, e fu necessario, fu fatale che si cercasse d'adeguare i mezzi a quel fine, togliendo alla loro scelta ogni limitazione che non fosse rigidamente imposta dalle ragioni dell'umanità intese nel senso più ristretto. Se oggi siamo usciti da un tale stadio del diritto probatorio, sia pure solo in teoria, e dopo molte aberrazioni e molte infamie, non è solo perché il senso morale dei moderni condanna l'uso di certi mezzi che un tempo non si giudicava passassero i limiti dell'umanità, e oggi li passerebbero; ma in parte è perché una più matura e più riflessiva esperienza ha indotto a contentarsi d'un fine più modesto, cioè della probabilità invece che della certezza matematica, così per assolvere come anche per condannare, con frequenza assai maggiore di quel che non si concepisse ammissibile in passato (15).

---

(15) Con questo primo paragrafo ho più che compiuto il mio dovere verso la sociologia, l'etnologia, la demologia, la psicologia e tutte le altre logie più o meno estranee alla storia; dalle quali di qui innanzi mi terrò lontano. E non mi terrò meno lontano da quella storia delle umane atrocità e degenerazioni in cui fanno rientrare la tortura, in un mostruoso accozzamento coi supplizi e colle ordalie, coi sacrifici d'uomini e d'animali, colla flagellazione e colla vivisezione, col sadismo e col masochismo, quei molti che della tortura non si vogliono o non si sanno domandare un perché. Verso questo genere di storia, o diciamo verso questo collezionismo antistorico d'orrori e di sevizie, non ho altro dovere che quello d'un chiarimento *in limine* a' miei pochi lettori. Se tra questi, cosa ch'io non m'auguro, ci fosse qualcuno che avesse il gusto dell'orrido e del macabro, può chiudere fin d'ora il mio libro e cercare quel che può fare al caso suo nei volumi del Saint-Edme, *Dictionnaire de la pénalité* (1824-28), del Wrede, *Die Körperstrafen* (1898), del Quanter, *Die Folter in der deutschen Rechtspflege* (1900), del Verdène, *La torture, les supplices et les peines corporelles infamantes et afflictives dans la justice allemande* (1906), del Mitton, *Tortures et supplices à travers les âges* (1908; non l'ho visto), e *Tortures et supplices en France* (1909), del Helbing, *Die Tortur* (4ª edizione, a cura del Bauer, 1926; della 1ª non so la data), del Cudgel (pseudonimo), *La flagellation dans l'histoire et les tortures au moyen âge* (2ª edizione 1922; non l'ho visto), del Swain, *The Pleasures of the Torture Chamber* (1ª edizione 1931, 9ª 1948), dello Scott, *The History of Corporal Punishment* (1938; non l'ho visto), e *The History of Torture* (1ª edizione 1940, 5ª 1951). Il valore scientifico di questi volumi è disuguale: i tre tedeschi si posson dire ancora lavori seri; altri possono esser giudicati variamente; col Verdène (che copia

2. *La tortura in Oriente e in Grecia.* — È il momento di lasciare gli schemi astratti, di venire alla concretezza dei fatti storici. Il problema non sarà più, qui, delle origini dell'istituto; sarà piuttosto del suo vario atteggiarsi nelle prime apparizioni documentate, e dell'insegnamento che da queste si può ricavare per intender meglio certi momenti della storia giuridica medievale, inconsapevolmente esemplati su altri della storia più antica, e certe concezioni che attinse al pensiero antico, consapevolmente assimilandole o modificandole, la cultura giuridica d'un'età che non è lontana molti secoli dalla nostra.

La tortura non è rappresentata ugualmente presso tutti i popoli noti dell'antichità (1). Non se ne sa molto; ma se ne sa tanto da poter dire che presso di essi i giudizi di Dio e la tortura si dividono il campo: i primi prevalgono là dove la vita giuridica è dominata da concezioni mistiche, la seconda ne prende il posto in quelle età e in quei paesi in cui tali concezioni vanno cedendo di fronte a un realismo bene o male inteso.

In particolare, della tortura non si fa parola nel venerando codice babilonese d'Ammurabi, anteriore di quasi venti secoli alla nascita di Cristo (2); non se ne fa parola nelle vetuste consuetudini giuridiche indiane codificate in età relativamente recente nei testi che vanno

---

in parte dal Quanter facendone scempio) si scende a un livello addirittura nerbiniano. Con tutti, seri e non seri, ho così poco in comune anche come tema, oltre che come concezioni e metodi, che fatte poche eccezioni non li citerò più in nessuna occasione.

(1) 'L'Asia, la culla della civiltà umana, fu senza dubbio anche il luogo d'origine della tortura'. Asserzioni come questa, con cui il Helbing dà principio alla sua *Tortur* (vol. I, p. 1), lasciano il tempo che trovano. Che tutto quel ch'è stato inventato sulla faccia della Terra sia stato inventato in Asia e più particolarmente in Cina, è una nozione su cui chiunque si pasca d'opuscoli di divulgazione scientifica non avanzerà dubbi: è questione di crederci, o di mettersi a ridere. (Sulla tortura in Cina, con raffronti colla pratica italiana, si veda tuttavia: ANDREOZZI, *Le leggi pen. degli ant. cin.*, pp. 63-71). Io dedico poche righe ai popoli più noti dell'antichità, a quelli che non uscivano del tutto dal campo d'osservazione degli scrittori greci e romani; ogni notizia sugli altri, in quanto acquisita tardivamente dopo essere stata ignorata da quanti vissero l'esperienza del diritto romano e del diritto comune, non sarebbe che una curiosità superflua; senza contare che dei popoli meno noti il diritto penale è di regola l'ultima cosa di cui s'abbia notizia.

(2) Dei 282 articoli, pochi riguardano il diritto processuale: tra questi, due si riferiscono a un'ordalia (artt. 2, 132), altri ad altri mezzi di prova (artt. 3-4, 9-11, 13, 123, 131), nessuno alla confessione o alla tortura.

sotto i nomi di Manu (3) e di Yâjñavalkya (4); tace non meno di questi la Sacra Scrittura in quei libri dove son contenute le leggi anche criminali del popolo eletto (5). Questo silenzio non è una prova; ma quando sia confrontato colla mancanza di qualsiasi documento o attestazione di casi di tortura nella storia di quei popoli, e quando, soprattutto, sia considerato in relazione da una parte colla mancanza in quei medesimi ordinamenti processuali dell'interrogatorio e della confessione dell'imputato, e dall'altra coll'uso che quei popoli facevano (non escluso il popolo ebraico) dei giudizi di Dio, questo silenzio permette di ritenere più che probabile che babilonesi, indiani, ebrei non conoscessero la tortura come mezzo d'inquisizione (6).

È invece documentato sporadicamente l'uso della tortura per l'Egitto faraonico fin da dodici secoli avanti Cristo (7), e per la Persia dell'età classica (8). Le nostre fonti sono qui in buona parte scrittori greci.

(3) Il codice di Manu (non anteriore al II sec. a. C.) tratta a lungo delle ordalie (8, 114-116) e d'altri mezzi di prova (8, 45-113), ma non della tortura.

(4) Anche il codice di Yâjñavalkya (non anteriore al IV sec. d. C.) tratta delle ordalie e d'altri mezzi di prova (2, 22), ma non della tortura.

(5) La legge mosaica, esposta nell'*Esodo*, nel *Levitico*, nei *Numeri* e nel *Deuteronomio*, contiene poche disposizioni generiche sulle prove giudiziarie, tra cui primeggia quella per testimoni. Di tortura non c'è traccia. C'è un'ordalia, quella delle acque amare, che a cura dei sacerdoti dovevano esser fatte bere alle donne sospette d'adulterio: alle colpevoli sarebbe infracidito e gonfiato il ventre, le innocenti non ne avrebbero sofferto alcun male (*Num.*, 5, 11-31). Nei secc. XVII e XVIII alcuni degli ultimi difensori della tortura, a scopo polemico, interpretarono la prova delle acque amare come un esempio di tortura: credevano così di dare una giustificazione religiosa all'istituto: ma avevan torto per tutti i versi, e li confutò già Anton Matteo criminalista olandese (1644), osservando acutamente che se fosse stata una tortura avrebbero dovuto sentir dolore tanto le donne innocenti quanto le colpevoli e non queste sole (*De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 5, 1).

(6) Resta fuor di discussione un'introduzione tardiva della tortura, dopo passata l'età classica di quelle civiltà. In Palestina, Erode detto il grande fece applicare la tortura almeno in due processi, quello per la congiura capeggiata contro di lui da' suoi figli Alessandro e Aristobulo (GIUSEPPE, *Ant. Iud.*, 16, 10-11), e l'altro per la morte, con sospetto di veleno, di suo fratello Ferora (*ib.*, 17, 4, 1). In India la tortura è attestata accanto alle ordalie per lo meno dal sec. XVI (PATETTA, *Le ord.*, p. 96 n. 3).

(7) LEA, *La st. del dir.*, p. 442. Sull'uso della tortura in Egitto in età romana (e sulla pertinacia irremovibile degli egizi, capaci di morire sotto i tormenti piuttosto che rivelare un segreto) danno notizie: LUCIANO, *Tox.*, § 28; ELIANO, *Var. hist.*, 7, 18; AMMIANO, *Res. gest.*, 22, 16, 23.

(8) LEA, *op. cit.*, p. 443. Danno notizie particolari: ERODOTO, *Hist.*, I,

Per la Grecia la documentazione si fa più sicura, grazie agli oratori e ad altre fonti letterarie (9), tanto da consentire una ricostruzione dell'ordinamento processuale classico e del posto che la tortura v'occupava. L'uso dei giudizi di Dio si perdette relativamente presto: i molti esempi che si citano son tratti per lo più dalla storia più remota, se non anche dalla leggenda, o sono estranei alla procedura seguita nei tribunali veri e propri (10). Alla società greca dell'età classica una raffinata e scettica cultura tolse, né fa meraviglia, la fede superstiziosa nelle ordalie; le gravi disuguaglianze sociali che in quell'età si conservarono, determinarono la sostituzione alle ordalie di mezzi di prova diversi da classe a classe. La testimonianza era la prova fondamentale (11). Ma l'uomo libero la doveva convalidare col proprio giuramento o coll'altrui mallevadoria (12); lo schiavo non era creduto se non l'avesse confermata tra gli spasimi della tortura. Gli schiavi eran cose. Come cose, non si poteva logicamente ammettere che riconoscessero la forza innata del vero e la santità del giuramento. Come cose, non se ne poteva saggiare la veridicità (13) se non colla prova di sofferenze materiali (14).

In conformità a questa concezione, le norme che regolavano la tortura greca eran destinate soprattutto allo scopo di tutelare i diritti

116, 4-5; 3, 130, 1-2; PLUTARCO, *Art.*, 19, 3; CURZIO, *Hist. Al. magni*, 4, 10-32-33.

(9) Sulla tortura in Grecia: GRIBNER, *De usu torm. ap. Ath.*; REITEMEIER, *De or. et rat. quaest. per torm.*, tit. *Quaestio Graeca*; WESTERMANN, *Torm.*; LEA, *op. cit.*, pp. 444-446; THALHEIM, *B&C.*; HELBIG, vol. cit., pp. 32-34; MELLOR, *La tort.*, pp. 35-44; DORJAHN, *Ev. by Tort.*

Non ho visto i volumi del Westphal, *Die Tortur bei den Griechen, Römern und Deutschen* (1785), e del Guggenheim, *Die Bedeutung der Folterung im attischen Prozesse* (1882).

(10) PATETTA, *op. cit.*, pp. 130-139.

(11) Il sistema dei mezzi di prova delineato da Aristotele comprende leggi, testimoni, contratti, tortura e giuramento (*Ars rhet.*, 1, 15). È un sistema poco razionale, in cui son messe sullo stesso piano cose diversissime; ma è significativo trovarvi tre volte, con nomi diversi, la prova per testimoni (di cui la tortura e il giuramento non sono che due modi di conferma).

(12) Perché tra i liberi il giuramento e la mallevadoria 'son tenuti in gran conto e stima' (ANTIFONTE, *Sup. chor.*, § 25).

(13) Non per nulla il nome della tortura, βάσινος, voleva dire propriamente 'pietra di paragone', e 'tortura' solo per traslato.

(14) Lo schiavo deponeva però come un libero nelle cause per omicidio regolate dal diritto sacrale (PLATONE, *Leg.*, 11, 14; ANTIFONTE, *De nece Her.*, § 48).

dei proprietari degli schiavi. Spettava a costoro il potere d'offrire spontaneamente alla tortura i propri schiavi, di concederli o di rifiutarli (15) se richiesti dalla parte avversa o da un terzo, di patteggiare in ogni caso colle altre parti interessate le forme della tortura e le domande da farsi nell'interrogatorio, come pure la misura del compenso nell'ipotesi di danneggiamento e le relative cauzioni. Assicurato in questo modo il proprietario contro qualsiasi danneggiamento della sua cosa, non s'aveva più ritengo a infierire sullo schiavo nelle maniere più crudeli. Strumenti ordinari di tortura erano il flagello (*μάστιξ*) e la ruota (*τροχός*), in modo speciale quest'ultima, su cui si legava il corpo del paziente slogandone tutte le giunture, spesso anche per poterlo meglio percuotere (16). Presiedeva alla tortura (*βάσανος* o più spesso *βάσανοι* plurale o *βασανισμός*) un inquisitore (*βασανιστής*), le funzioni del quale non si possono definire con limiti molto netti, variando da caso a caso; certo è che non erano propriamente funzioni pubbliche, e che alla tortura, in quanto atto lasciato alla libera disposizione delle parti, il giudice di regola non assisteva neppure (17). Non era tuttavia sconosciuta una tortura di diritto pubblico, a cui soggiacevano gli schiavi pubblici e, in cause d'estrema gravità, gli

---

(15) Il rifiuto di consegnare i propri schiavi e la ricasazione dell'offerta fatta dall'avversario rientravano nel potere di disposizione ch'era legittimo in ogni proprietario; potevano però far sospettare che questo, com'era il più delle volte, avesse da temere pericolose rivelazioni dall'interrogatorio degli schiavi: argomento non privo di valore per l'avversario che se ne fosse saputo abilmente giovare, ma privo d'efficacia giuridica immediata.

(16) La fertile immaginazione dei greci escogitò poi molte altre torture. Forse appena un saggio è contenuto nell'enumerazione che Aristofane nelle *Rane* (vv. 618-621) mette in bocca a uno schiavo di nome Xantia (Rosso), il quale, travestito da Ercole e facendo passare per ischiavo il padrone Dioniso, l'offre alla tortura perché testimoni in suo favore. Eccola nella vivace traduzione del Romagnoli (vv. 687-691):

*...Appendilo alla scala,  
sferzalo a sangue, legalo alla ruota,  
dàgli la june, versagli l'aceto  
nelle narici, scorticalo, mettilgli  
tegoti su la pancia, fagli tutto!*

(17) V'assistevano, oltre alle parti e oltre al padrone dello schiavo (se non era parte egli stesso), molti testimoni che potessero poi confermare in giudizio la verità delle deposizioni registrate nel processo verbale. Ritroveremo quest'uso anche a Roma.

stessi schiavi privati, sottratti in tal caso alla disposizione dei loro proprietari (18).

Più spinoso argomento è quello della tortura degli uomini liberi. Atene la conobbe nei momenti più tristi della sua storia, quando, nella soggezione a tirannie domestiche o forestiere, i suoi cittadini si videro pareggiati o quasi, per quel che attiene a diritti politici, agli schiavi (19); la proibì espressamente sotto il governo democratico con un decreto (*ψήφισμα*) che porta il nome d'un arconte Scamandrio non altrimenti noto (20); ma non mancarono le deroghe (21). Più frequenti che per Atene sono le attestazioni della tortura d'uomini liberi, soprattutto se accusati di lesa maestà, per le altre repubbliche greche (22) e più ancora per le molte tirannie greche ed ellenistiche (23).

(18) Questa tortura era eseguita dal pubblico carnefice per ordine d'alcuna delle più alte magistrature.

(19) Il primo esempio storico noto di tortura di liberi cittadini in Atene si ebbe nel 514 a. C., quando il tiranno Ippia, uccisogli dai congiurati il fratello Ipparco, inferì coi tormenti sui testimoni e sugli accusati del tirannicidio (PLUTARCO, *De garr.*, § 8). Nel 411 a. C., sotto il governo oligarchico dei quattrocento, fu applicata la tortura a un libero, non però cittadino, convinto di complicità nell'uccisione d'uno degli oligarchi, perché rivelasse il nome dell'omicida e degli altri che ne fossero stati a conoscenza (TUCIDIDE, *Hist.*, 8, 92, 2). Ma erano casi sporadici; e del resto, per quel che riguarda il secondo, torture di stranieri, anche se liberi, ricorrono altre volte nelle fonti, in processi di Stato (LISIA, *Contra Ag.*, § 59; ESCHINE, *Contra Ctes.*, § 224; DEMOSTENE, *Pro Ctes.*, § 133; DINARCO, *Contra Dem.*, § 63; PLUTARCO, *Nic.*, 30, 3) e in processi di sangue (ANTIFONTE, *De nece Her.*, § 30; LISIA, *Adv. Sim.*, § 33). I cittadini ateniesi non avevano da temere la tortura (LISIA, *Contra Ag.*, § 27).

(20) Scamandrio e il decreto *ἐπὶ Σκαμανδρίου* sono ricordati solo una volta, in un discorso d'Andocide (*De myst.*, § 43).

(21) Così, nel 415 a. C., fu approvata dal senato, in esplicita deroga al decreto di Scamandrio, la proposta di mettere alla tortura alcuni cittadini, tra cui due senatori, coinvolti nel processo per la sacrilega mutilazione delle erme (ANDOCIDE, l. cit.); e nel 318 a. C. fu proposto di mettere alla tortura il famoso condottiero Focione, nel processo che si doveva concludere colla sua condanna a morte (PLUTARCO, *Phoc.*, 35, 1). È vero però che in tutt'e due i casi citati le proposte non ebbero esecuzione. Una tardiva desuetudine del decreto di Scamandrio giustificherà Cicerone là dove afferma che ad Atene, come pure a Rodi, « etiam — id quod acerbissimum est — liberi civesque torquentur » (*Part. or.*, cap. 34 [§ 118]).

(22) Per Rodi: CICERONE, l. cit. Per la Beozia: LIVIO, *Ab urbe cond.*, 33, 28, 15. Per l'Elide: PLUTARCO, *Quaest. Gr.*, § 47. Per Siracusa: TUCIDIDE, *op. cit.*, 7, 86, 4.

(23) Per Agrigento: ELIANO, *op. cit.*, 2, 4; VALERIO, *Dict. fact. mem.*, 3,

Ma il fatto leggendario dell'illustre personaggio (l'identità e le circostanze variano da tradizione a tradizione) che, torturato da un tiranno sotto l'accusa d'aver congiurato con altri contro di lui, per non esser costretto dalla forza dei tormenti a tradire i compagni si recide con un morso la lingua e la sputa in faccia al tiranno stesso che l'interroga (24), simboleggia efficacemente la sdegnosa reazione della coscienza greca alla violazione dei diritti, se non ancora d'umanità, di libertà.

3. *La tortura a Roma.* — La storia della tortura in Roma (1) si direbbe, ne' suoi tratti essenziali, esemplata su quella della tortura greca, con uno sfasamento di qualche secolo. Non si trattò, ben s'intende, d'imitazione, e nemmeno di pura e semplice coincidenza: lo svolgersi più o meno parallelo delle condizioni politiche nell'ambito delle due grandi e diverse civiltà si rifletté nell'istituto giudiziario della tortura determinandone, in forma che si può ugualmente dire parallela, quegli sviluppi che ne trasformarono profondamente, non gli aspetti materiali che qui non interessano, ma la struttura giuridica. La storia, unitaria, del diritto romano si presta, a questo effetto, a una divisione in due grandi epoche, molto meglio di quanto non vi si possa prestare la storia, frammentata in tanti filoni, del diritto greco. Il momento del trapasso dal primitivo sistema romano della tortura all'altro sistema che, giustificandosi in origine colla mutata struttura dello stato, si sarebbe poi perpetuato in tanta parte negli ordinamenti

---

3, 2, 2. Per Siracusa: LIVIO, *op. cit.*, 24, 5, 10-14; VALERIO, *op. cit.*, 3, 3, 2, 5. Per la Macedonia: LIVIO, *op. cit.*, 40, 23, 9; CURZIO, *op. cit.*, 6, 11, 10-40. Per Cirene: PLUTARCO, *De mul. virt.*, § 19.

(24) Secondo la primitiva tradizione il tiranno sarebbe stato Ippia e la sua vittima Leena l'amica d'Armodio e d'Aristogitone. Più tardi si narrò d'un tiranno di Cipro e d'un filosofo: Zenone eleate (DIODORO, *Bibl. hist.*, 10, 17, 1; PLUTARCO, *De garr.*, l. cit.), o Zenone lo stoico (AMMIANO, *op. cit.*, 14, 9, 6), o Anassarco d'Abdera (VALERIO, *op. cit.*, 3, 3, 2, 4). Ne prende il posto l'oratore Iperide di fronte al tiranno Antipatro, nella vita d'Iperide dello Pseudoplutarco (§ 12).

(1) Sulla tortura a Roma: REITEMEIER, *De or. et rat. quaest. per torm.*, tit. *Quaestio Romana*; WASSERSCHLEBEN, *Hist. quaest. per torm.*; REIN, *Torm.*; LEA, *La st. del dir.*, pp. 447-463; MOMMSEN, *Röm. Str.*, pp. 405-408, 414-418, 630-631; BUCKLAND, *The Rom. Law of Sl.*, pp. 86-92, 95-97; HELBIG, *Die Tort.*, vol. I, pp. 35-41; EHRHARDT, *Torm.*; LANFRANCHI, *Il dir. nei rel. rom.*, pp. 551-552; MELLOR, *La tort.*, pp. 45-60.

Non ho potuto vedere il Van Hall, *De origine et progressu quaestionum per tormenta apud Romanos et Germanos* (1822).



del Medioevo e del Rinascimento, a loro volta così diversi, è dato dall'avvento del principato e dal conseguente restringersi dei diritti di libertà. L'avvento del principato coincide anche, ma qui con certa approssimazione, coll'affermarsi della potenza romana in tutto il bacino del Mediterraneo e col sovrapporsi del diritto romano, in varia misura, ai diritti locali; sicché l'ordinamento di Roma imperiale non è solo il continuatore di quello repubblicano, ma anche, indirettamente, l'erede dei diritti peculiari delle molte genti incorporate nell'impero, da alcuni dei quali, com'è noto, moltissimo ricevette e assimilò: fatto che non si può non tener presente anche nel delineare per sommi capi le vicende d'un istituto particolare come la tortura (2).

*Tortura* i romani non dissero mai nel senso moderno della voce (3); dicevano invece *tormenta* o *cruciatūs* le afflizioni corporali viste nel loro aspetto materiale, e distinguendo da queste il più complesso e più comprensivo procedimento istruttorio parlavano di *quaestio per tormenta* o più di rado di *quaestio tormentorum*, con una precisione tecnica che la nostra lingua non ha e che permetteva di tener separate, all'occorrenza, le nozioni di *quaestio*, propriamente 'interrogatorio', e di *tormentum*, propriamente 'tortura': « quaestionem », avverte Ulpiano, « sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem » (4). Tuttavia nel linguaggio di tutti i giorni, come pure in quello giuridico meno tecnico, i due termini di *tormenta* e di *quaestio* erano usati promiscuamente, e per lo più senza pericolo di confusione.

Col nome di *tormenta* in senso più preciso s'intendevano poi le varie forme delle torture e dei supplizi e gli apparecchi adoperati a tali scopi: in origine verosimilmente quelli soltanto che torcevano (5) i muscoli e slogavano le giunture e le ossa, in ispecie il cavalletto, le *fidiculae* e simili, ma poi la parola prese un significato più generale. Principe

(2) Le partizioni in uso tra i romanisti, riferite come sono essenzialmente al diritto privato, non si potrebbero applicare alla storia della tortura, che è legata tanto più strettamente all'evoluzione degli istituti politici. Quando il diritto romano classico giunge alla sua piena maturità, sotto i Severi, nella storia della tortura i mutamenti veramente decisivi son già avvenuti da un pezzo.

(3) *Tortura* voleva dire 'torcitura' e non altro.

(4) *Dig.*, 29, 5, 1, 25 (l. I, § *Quaestionem*, ff. de *senatus consulto Silianiano*). Le parole « *et defensionem mortis* », che seguono nel testo, si riferiscono unicamente alla particolare fattispecie ivi considerata e non hanno valore generale come le altre.

(5) Si tenga presente, oltre all'etimologia, l'altro significato di *tormentum*, 'macchina per attorcere e scagliare lontano'.

dei tormenti nel processo romano era l'eculeo (*equuleus*) (6) o, come pure si dice con vocabolo più moderno, cavalletto; a volte le fonti lo chiamano anche, per sineddoche, *catasta*, dal nome dell'armatura su cui lo strumento stesso era sostenuto. Gli scrittori non sono concordi nel descriverlo (7). Pare che fosse una macchina di legno, fatta (come dice il nome) a guisa di cavallo, su cui si metteva a giacere il paziente; poi, legatolo piedi e mani, gli si slogavano tutte le articolazioni con un complicato sistema di corde e di pesi (8). Le *fidiculae*, di regola applicate all'eculeo, erano cordicelle (9) di cui ci si serviva per distendere e allungare le membra del soggetto. Col nome di *nervus*, che in senso generico poteva valere anche per le *fidiculae*, s'indicava più particolarmente uno strumento, detto anche *lignum*, consistente in due tavole di legno, sovrapposte l'una all'altra per coltello, con larghi fori a distanze regolari; in due di questi fori, tanto più distanti tra loro quanto più severa si voleva che fosse l'inquisizione, si serravano i piedi del paziente, che si teneva in questa dolorosa posizione, colle gambe allargate, per il tempo che all'inquirente fosse parso necessa-

(6) *Aculeus* (e in italiano *aculeo*) è una frequente storpiatura della variante grafica *eculeus*; è dovuta alla somiglianza delle due parole ed è abbastanza antica: *aculeo* è nei dizionari storici con un esempio del p. Segneri, e un « *aculeis* » corretto in « *eculeis* » è già in un codice trecentesco (il Vaticano latino 2280) della *Summa* d'Ugucione (ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 [c. *Illi qui*, C. 5, q. 5], gl. *Diversis cruciatibus*).

(7) Girolamo Magi nel suo libro *De equuleo* (capp. 2-10) riporta e confuta molte opinioni d'altri scrittori avanti d'enunziare la propria; che è quella con cui concorda il *Trattato degli instrumenti di martirio* d'Antonio Gallonio (cap. 3), fondato anch'esso su una documentata critica delle altre opinioni. La descrizione del Gallonio, corredata d'una delle molte figure dimostrative incise per il suo volume da Antonio Tempesta, è quella oggi comunemente accolta e da me riassunta.

(8) Nato come strumento di tortura giudiziaria, fu usato in seguito anche come pena, e per gran numero di cristiani fu strumento di martirio. Appunto per questa sua funzione se ne occupa il Gallonio.

(9) Eran chiamate così non da *fides* 'fede', « quia his rei in eculeo torquentur, ut fides inveniatur », come vorrebbe Isidoro di Siviglia (*Et.*, 5, 27, 20), e nemmeno da *findere*, come dovettero intendere i compilatori dei *Basilici*, che tradussero « *fidicularum tormenta* » (*Cod.*, 9, 8, 4 [l. *Nullus*, C. ad *legem Iuliam maiestatis*]) con « *δνώχων τιμωρία* » (*Bas.*, 60, 36, 17), scambiando evidentemente le *fidiculae* colle *ungues* o *ungulae*, greicamente *δνωχες* (*WASSERSCHLEBEN*, *op. cit.*, p. 27 n. 46); ma da *fides* 'corda', di cui *fidicula* è diminutivo.

rio (10). Gli *unci* e le *ungulae* (11) erano uncini coi quali il carnefice lacerava le carni del paziente; è dubbio se fossero tutt'uno o se si distinguessero per avere due punte le *ungulae* (12), una sola gli *unci*. Talora s'infiggeva, tanto per tortura quanto per pena, il tormento del fuoco, per lo più con lamine di ferro o di bronzo arroventate, che s'accostavano al corpo del paziente (13). In grande uso erano, ma non tanto a titolo di tortura quanto come punizione disciplinare e come vera e propria pena, le battiture (*verbera*); in epoca tarda vennero in uso a tale scopo (14) le *plumbatae* (15), che erano, secondo le descrive un antiquario del Cinquecento, « una specie di staffile fatto di più cordicelle legate da un capo insieme, alle estremità delle quali si infilavano certe palle di piombo, lavorate a foggia di giande, e con esse poi il collo e le spalle del reo si percotevano » (16).

Incerte sono le testimonianze degli antichi su altri generi di tortura. La ruota, che in Grecia era il principalissimo, non sembra fosse adoprata dai romani (17).

Ma non a queste torture soltanto s'estendeva il nome e il concetto di *quaestio*. « Quaestionis verbo », scrive Ulpiano, « etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur » (18). La *mala mansio* non era un distinto genere di tormenti, ma una tormentosa custodia preventiva a cui s'assoggettavano, gettate in anguste celle, le persone

(10) Ebbe a patire questa tortura, che fu applicata specialmente ai cristiani, lo stesso Origene (EUSEBIO, *Hist. eccl.*, 6, 39, 5).

(11) Oltre che mezzo di tortura l'*ungula* poteva essere strumento di supplizio capitale.

(12) Le « *bisulcae unguiae* » di Prudenzio (*Per.*, 1, 44).

(13) Spesso anche con fiaccole.

(14) Sempre come mezzo di *coercitio* prima che come strumento di tortura giudiziaria.

(15) Ne è fatta menzione in vari luoghi del *Codice Teodosiano* e in particolare in una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano (376), che ne ammette l'applicazione anche contro i liberi, eccettuando « *decemprimos tantum ordinis curiales* » (*Cod. Theod.*, 9, 35, 2, 1): costituzione da cui Giustiniano, riproducendola, tolse per l'appunto la parte che si riferiva alle piombate (*Cod.*, 9, 41, 16 [*l. Decuriones, C. de quaestionibus*]).

(16) GALLONIO, *op. cit.*, cap. 4.

(17) Gli scrittori latini che ne fanno menzione, non la ricordano come in uso a Roma. Altra cosa era la ruota usata in varie e atrocissime maniere come strumento di supplizio: spesso applicata ai martiri cristiani (GALLONIO, *op. cit.*, cap. 2).

(18) *Dig.*, 47, 10, 15, 41 (*l. Item apud, § Praetor ait Qui servum, ff. de iniuriis*).

da torturare (19). Gli orrori d'una simile prigionia preventiva furono temperati da una costituzione di Costantino del 320, che tra l'altro ne limitò al minimo necessario la durata e vietò che s'imponessero alle persone da torturare « ferreas manicas et inhaerentes ossibus » (20), che è quanto dire un'aspra tortura prima d'una tortura ancora più grave.

Così disponevano le leggi. Ma la storia della tortura non è solamente storia di leggi. Quando troviamo, per esempio, in Lattanzio, che nell'inferire della persecuzione di Diocleziano « tormentorum genera inaudita excogitabantur » (21), comprendiamo quanto fosse illusorio il freno delle limitazioni legali alla violenza dei carnefici: ed era, chi ben guardi, per opera dei legislatori medesimi, l'avvilimento e la negazione di quel diritto che da essi emanava.

Le fonti, del resto, a cui deve attingere una ricerca sulla tortura romana, non si prestano a dare illusioni: esse comprendono necessariamente, accanto alle compilazioni di Giustiniano e alle reliquie del diritto anteriore, anche scritti letterari d'ogni genere, di storici e di poeti, di filosofi, di retori, d'oratori. Parlo soprattutto di Cicerone, filosofo e retore che anche di torture ragiona e argomenta in più luoghi e magari sottilizza e cavilla, avvocato principe che in molte delle sue difese ha occasione di darei frammentarie ma ricchissime informazioni sul procedimento della tortura com'era in età repubblicana; di Tacito, che illustra un secolo di storia romana, il I dopo Cristo, che si può dire cruciale per il faticoso inserimento della tortura nel nuovo ordinamento autoritario dello stato; di Tertulliano, che ci ha lasciato pagine preziose anche sull'argomento delle prove e delle torture, preziose perché ce le mostrano sotto una luce nuova, insospettata, preziose perché fanno riflettere (22).

---

(19) Leggiamo in Cicerone: « Abrepti in quaestionem separantur... a ceteris et in arcas coniciuntur, ne quis cum eis conloqui possit » (*Pro Mil.*, cap. 22 [§ 60]). E queste *arcae*, queste celle, in origine dovevano essere, secondo il significato letterale della parola, vere casse di legno, casse di rovere, come c'informa Festo: « Robus... in carcere dicitur is locus, quo praecipitatur maleficorum genus, quod antea arcis robusteis includebatur » (*De verb. sign.*, v. *Robum*).

(20) *Cod.*, 9, 4, 1, 2 (l. I, § *Interea*, C. *de custodia reorum*).

(21) LATTANZIO, *De mort. pers.*, 15, 5.

(22) Di Cicerone e di Tertulliano in particolare si dovranno ricordare, quando ci si tornerà sopra da ultimo, i giudizi sul valore logico e morale della tortura giudiziaria, fondamentali per la conoscenza del pensiero dominante

Più organiche notizie si possono cavare, com'è naturale, dalle fonti giuridiche. In mancanza di libri dedicati da giureconsulti romani all'argomento della tortura (23), ci resta la scelta, non abbondante, che Triboniano fece della giurisprudenza e delle costituzioni anteriori e raccolse nel *Digesto* (24) e nel *Codice* (25) sotto la rubrica *De quaestionibus*; ci restano le notizie ordinate e chiare, ma così scarse, offerte dalle *Sentenze* attribuite a Paolo nei tre distinti titoli *Ad senatus consultum Silanianum* (26), *De quaestionibus habendis* (27), e *De servorum quaestionibus* (28); e altro ancora sull'argomento c'è stato con-

su questo tema rispettivamente nella classicità pagana e nel mondo cristiano primitivo.

(23) Si conserva memoria di due libri sul tema più particolare del senatoconsulto silaniano. Se ne riparla a suo luogo.

(24) *Dig.*, 48, 18 (*ff. de quaestionibus*). Sono 22 frammenti: 6 d'Ulpiano, 2 di Marciano, 2 di Papiniano, 6 di Paolo, 1 d'Arcadio Carisio, 3 di Modestino, 1 di Callistrato, 1 di Trifonino. Il primo frammento, che espone in forma più generale degli altri gli scopi i presupposti gli effetti giuridici della tortura, e che da sé solo è lungo poco meno degli altri 21 messi insieme, porta l'*inscriptio* « *Ulpianus libro octavo de officio proconsulis* ». Il grande critico delle interpolazioni Gherardo von Beseler non lo ritiene autentico. Arnoldo Ehrhardt, pur ravvisando in quella trattazione della tortura un 'corpo estraneo' nell'opera d'Ulpiano, obietta giustamente che non può essere posteriore alle *Sentenze* attribuite a Paolo, un passo delle quali (5, 14, 1) riassume il principio del frammento d'Ulpiano; sicché l'attribuzione a questo resta verosimile, tanto più che le considerazioni teoriche fatte dall'autore non sono da giuristi posclassici (*op. cit.*, col. 1778). Aggiungo che il preteso 'corpo estraneo' non potrebbe essere inserito in una sede più appropriata: i libri VII-X del *De officio proconsulis*, come appare dai frammenti conservati, trattavano quasi esclusivamente di diritto penale; e nel VII sappiamo da Lattanzio (*Div. inst.*, 5, 11, 19) che era contenuta la trattazione delle leggi penali contro i cristiani.

(25) *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*). Sono 18 costituzioni: 2 di Settimio Severo e Caracalla, 2 di Caracalla solo, 1 d'Alessandro Severo, 1 di Gordiano, 9 di Diocleziano e Massimino, 1 di Valentiniano I, Valente e Graziano, 1 d'Arcadio e Onorio, 1 di Giustiniano.

(26) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 3, 5. Il titolo si riferisce alla tortura solo in parte non grande; non a caso è collocato accanto agli altri spettanti al diritto ereditario. Non ne passò nulla nel *Digesto*.

(27) *Sent. rec.*, cit., 5, 14. Il titolo mostra evidenti lacune, slogato com'è; più della metà di ciò ch'è noto (§§ 3-5) è ricostruito grazie al *Digesto* (*Dig.*, 48, 18, 18, pr.-3 [*l. Unius, pr. et §§ Reus ss., ff. de quaestionibus*]), dove il titolo passò quasi tutto (§§ 2-5).

(28) *Sent. rec.*, cit., 5, 16. Buona parte del titolo (§§ 2, 4, 8-8 b, 15-16; § 11 a; § 17) passò nel *Digesto* (*Dig.*, 48, 18, 18, 4-10 [*l. Unius, cit.*, §§ *Iudex ss.*]; 48, 2, 9 [*l. Alii, ff. de accusationibus*]; 2, 12, 10 [*l. fin., ff. de feriis*]).

servato, per la legislazione, dai codici di Teodosio II (29) e di Giustiniano (30) sotto le più disparate rubriche e in piccola parte anche dalle *Novelle* (31), e, per la giurisprudenza, da molti libri e titoli del *Digesto* (32) (eccezionalmente da minori compilazioni) (33) e dalle leggi romano-barbariche (34). Ma si terrà presente che questo complesso di fonti, spettante per la cronologia in gran parte al basso Impero, costituisce per il diritto romano un punto d'arrivo. E anche, aggiungiamo subito, un punto di partenza per il diritto comune: e in quest'ufficio, fatta una riserva poco più che formale per quel che non entrò nelle compilazioni di Giustiniano (35), esso ha il suo più vero interesse. Un interesse dommatico e speculativo, non di testimonianza d'una storia in atto: e sia detto per la giurisprudenza romana, che vi lasciò in perenne deposito la maturazione d'un'esperienza molte volte secolare, non meno che per la giurisprudenza del diritto comune, che assunse quel deposito a fondamento, e a limite, delle sue costruzioni dottrinali.

4. *L'ordinamento romano repubblicano.* — Il diritto romano primitivo, che aveva superato fin da età remota lo stadio del processo ordalico (1) e ne conservava solo tracce indirette (2), applicava regolarmente la tortura; ma soltanto agli schiavi, sia come accusati, sia come testimoni.

(29) Principalmente: *Cod. Theod.*, 9, 5 e 35. Avverto che non cito di regola costituzioni di questo codice quando si leggano anche nel giustiniano.

(30) Principalmente: *Cod.*, 6, 35 (*C. de his quibus ut indignis auferuntur*); 9, 8 (*C. ad legem Iuliam maiestatis*).

(31) Principalmente: *Nov.*, 90, 1 (*auth. de testibus*, § *Sancimus*, coll. VII).

(32) Principalmente: *Dig.*, 22, 5 (*ff. de testibus*); 29, 5 (*ff. de senatus consulto Siliano*); 48, 19 (*ff. de poenis*).

(33) Di queste, hanno qualche rara menzione della tortura le *Istituzioni* di Gaio, i *Tituli ex corpore Ulpiani* e la *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*.

(34) Queste leggi sono cronologicamente anteriori a Giustiniano e raccolgono e tramandano diritto pregiustiniano, ma nella formale origine barbara portano il segno d'una grande trasformazione da cui Giustiniano in Oriente poté prescindere; epperò ne riparleremo quando c'inoltreremo nell'alto Medioevo.

(35) S'è visto che pochissimo di quanto riguarda la tortura s'è conservato fuori del *Corpus iuris*. Quel che se ne legge nelle *Sentenze* di Paolo e nel *Codice Teodosiano* è poi passato in gran parte nel *Digesto* e nel *Codice* rispettivamente. Il rimanente si può quasi trascurare.

(1) PATETTA, *Le ord.*, pp. 148-149; DEKKERS, *Des ord.*, pp. 62-63.

(2) PATETTA, *op. cit.*, pp. 142-148; FREZZA, *Ord. e leg. act. sacr.*, p. 87.

Allo schiavo accusato, nel caso di delitti privati, il proprietario infliggeva i tormenti in casa propria o glie li lasciava infliggere dalla persona offesa (3). Anche nel caso di delitti pubblici, non sempre la tortura dello schiavo accusato, o dello schiavo testimone, era pubblica. Accanto alla tortura giudiziale ordinaria s'ammetteva una tortura stragiudiziale, fatta eseguire dal proprietario, assistito da un consiglio d'amici o d'ospiti, che più tardi nel pubblico processo rendevan testimonianza dei risultati ottenuti. Ma non era una forma di tortura che desse sicurezza d'imparzialità (4). I processi e le torture di ragione privata andarono a poco a poco in disuso col consolidarsi dell'autorità dello stato, e la loro decadenza si compì in età imperiale (5).

Altro era il trattamento degli accusati di libera condizione. Già nell'originario processo domestico il potere del padre, che pur conteneva la facoltà di mettere a morte il figlio di famiglia, non conteneva quella di sottoporlo alla tortura; e la stessa norma valse nei processi pubblici per tutta l'età repubblicana (6), salvo a sentire poi, più net-

(3) L'editto del pretore (*Ed. perp.*, § 194), in una disposizione che c'è stata conservata con diffuso commento da Ulpiano (*Dig.*, 47, 10, 15, 34-42 [*l. Item apud*, §§ *Pretor ait Qui servum ss., ff. de iniuriis*]), ne dà un'indiretta conferma, col concedere azione per ingiuria contro chiunque torturi un servo altrui « iniussu domini » (*Dig.*, 47, 10, 15, 34), o anche, secondo intendeva Labeone, lo torturi « iussu domini » ma eccedendo la giusta misura (*Dig.*, 47, 10, 15, 42 [*l. Item apud*, cit., § *Sed et si iussu*]). Quando il delitto appariva certo, o senza bisogno della tortura o in seguito a questa, il padrone dava *ad noxam* lo schiavo; il quale, se più tardi era affrancato dallo stesso padrone o da un padrone successivo, non aveva diritto a conseguire colla libertà la cittadinanza romana, secondo stabili la legge elia senza del 4 d. C., ma era iscritto d'autorità nella classe inferiore dei peregrini deditizi (GAIO, *Inst.*, 1, 13; *Tit.* [attr. ULPIANO], 1, 11).

(4) Nell'orazione *Pro Cluentio* Cicerone smascherò la macchinazione della madre del suo difeso, Sassia: la quale, mortole il marito Oppianico, aveva accusato il figlio di primo letto Cluenzio d'averlo avvelenato; torturato in seguito uno schiavo per conoscere la verità intorno a un furto patito ad opera di lui, aveva alterato le risultanze dell'interrogatorio, facendole apparire come conclusive per il sussistere del veneficio (*Pro Cl.*, capp. 63-66 [§§ 176-185]).

(5) *Cod.*, 9, 41, 6 (*l. Pridem, C. de quaestionibus*): « Pridem placuit domestica servorum seu libertorum propriorum vel maternorum interrogazione in causis ad dominos vel patronos pertinentibus abstinendum esse, ut neque pro his neque adversus eos in capitalibus vel pecuniariis quaestionibus veritatis vim obtinere possit, quod in confessionem ab eis fuerit deductum » (Gordiano).

(6) Che gli uccisori di Tarquinio prisco fossero costretti colla tortura alla confessione (DIONIGI, *Ant. Rom.*, 3, 73, 4) è un fatto leggendario come tanti

tamente d'ogni altra norma sulla tortura, il contraccolpo del mutamento di regime.

Di pari passo con quella degli accusati liberi andò la tortura dei loro schiavi come testimoni a loro carico. Le testimonianze giudiziali degli schiavi, nel concetto dei romani, avevano diverso valore secondo che fossero rese su fatti dei padroni o su fatti d'altre persone. Se quelle della seconda specie erano di fatto, benché non di nome, vere e proprie testimonianze (7), le prime invece, considerandosi gli schiavi come una *longa manus* del padrone, eran quasi assimilate alle confessioni, a prove insomma portate dall'uomo libero a proprio carico; sicché, come non si poteva costringere nessun libero mediante la tortura alla confessione, così non si poteva costringere colla tortura neanche i suoi schiavi a far testimonianza contro di lui (8). La proibizione di quella che si diceva *quaestio in caput domini* (9) ebbe origine, al dire di Tacito, da un antico senatoconsulto (10). Non se ne sa nulla di più preciso; si conoscono però quattro casi storici in cui per ragioni di straordinaria gravità fu ammessa la *quaestio in caput domini* fin dall'età repubblicana; il primo risale al 334 avanti Cristo (11). Anche

---

altri riferiti all'epoca dei re di Roma, e dei meno verosimili. Nell'età repubblicana, un'eccezione in danno di liberi cittadini, sia pure plebei, è attestata per il 411 a. C. da Livio (*Ab urbe cond.*, 4, 50, 4-7): avrebbe fatto ricorso ad «acerbae quaestiones», in un momento d'emergenza, il tribuno dei militi Postumio Regillense.

(7) Di 'quasi testimonianze' parla il Mommsen (*Röm. Str.*, p. 412).

(8) La profonda ragione del divieto delle testimonianze cosiddette *in caput domini* è spiegata da Cicerone nel discorso per Deiotaro: «ubi... id, quod intus est atque nostrum, impune evolare potest contraque nos pugnare, fit in dominatu servitus, in servitute dominatus» (*Pro Deiot.*, cap. 11 [§ 30]). Epperò «maiores nostri», egli ricorda altrove, «in dominum de servis quaeri noluerunt, non quin posset verum inveniri, sed quia videbatur indignum esse et domini morte ipsa tristius» (*Pro Mil.*, cap. 22 [§ 59]). «Sottoporli a tortura era come sottoporre lui stesso alla tortura» (ANDRICH, *Tort.*, p. 1567).

(9) Locuzioni sinonime: *in dominum, contra dominum, adversus dominum*.

(10) TACITO, *Ann.*, 2, 30, 3. Questa notizia sull'antichità del divieto è stata messa in dubbio (DEL PRETE, *Quaestio de serv. contra dom.*, pp. 98-101), ma con argomenti che non mi sembrano sufficienti: Tacito non è forse confermato da Cicerone?

(11) In quell'anno furon messi alla tortura gli schiavi della vestale Minucia accusata d'incesto (LIVIO, *op. cit.*, 8, 15, 8). Le altre deroghe sono di più di due secoli dopo. Due furono contro l'oratore Antonio (VALERIO, *Dict. fact. mem.*, 6, 8, 1) e contro Clodio (CICERONE, *Pro Mil.*, I. cit.), colpiti dalla stessa accusa: il carattere sacrilego del delitto spiega l'eccezionale rigore dell'inquisizione. E nel 63 a. C., console Cicerone, il senato sancì che si derogasse



questa proibizione, nella sua rigida forma originaria, era destinata a scomparire di fatto sotto i primi imperatori, di diritto più tardi; come principio generale non si può dire che scomparisse mai.

Uno svolgimento inverso, e per ragioni analoghe, ebbe la tortura degli schiavi in favore dei padroni accusati, per confermare ciò che questi asserivano. Il padrone, in origine, poteva offrire spontaneamente i suoi schiavi alla tortura, nella fiducia di trarre dal loro interrogatorio qualche elemento favorevole alla propria difesa. Alla facoltà dei padroni di *familiam in quaestionem polliceri*, da principio larghissima (12), si posero in seguito dei limiti, temendosi forse che gli schiavi potessero esser costretti a testimoniare il falso. Finì collo scomparire di fatto (13) e poi di diritto (14) in età imperiale.

Non è così semplice a tracciarsi, quando si prescinda dal principio generale dell'esenzione dei liberi e della soggezione degli schiavi, un quadro della tortura dei testimoni veri e propri. Ristretta agli schiavi, la cui testimonianza non era guardata d'altra parte con particolare favore (15), non dovette esser comunissima. La documentazione d'una sua minuta e precisa riduzione a sistema e d'un suo svolgimento storico appartiene per intero, come vedremo meglio più in qua, all'età imperiale.

5. *L'ordinamento romano imperiale.* — Le nostre conoscenze intorno all'uso della tortura in età imperiale sono assai più larghe che

---

alla norma tradizionale in danno dei seguaci di Catilina (CICERONE, *Part. cr.*, cap. 34 [§ 118], contro i quali s'ammisero le deposizioni degli schiavi, premiandole anzi se vere colla libertà e con cento sesterzi (SALLUSTIO, *Bell. Cat.*, 30, 6).

(12) Apparve scandaloso che fosse negata al giovane Sesto Roscio Amerino nel noto processo di parricidio, e Cicerone che lo difendeva poté prendere da quel rifiuto lo spunto per una vigorosa protesta (*Pro Roscio*, capp. 28 [§§ 77-78], 41 [§§ 119-120]).

(13) Non pare che nelle fonti letterarie se ne trovino applicazioni posteriori al processo per l'avvelenamento di Germanico (20 d. C.), quando l'accusato Gneo Calpurnio Pisone offrì appunto i propri schiavi alla tortura e chiese insieme che vi fossero sottoposti anche quelli del morto (TACITO, *op. cit.*, 3, 14, 2). E anche di questo caso, come d'altri anteriori, è stato messo in dubbio che bastino a dar fondamento a una regola: si sarebbe trattato, in altre parole, di casi particolarissimi, e come regola la tortura *pro domino* sarebbe stata proibita sempre (EHRHARDT, *Torm.*, col. 1791).

(14) « Servus, nec si a domino ad tormenta offeratur, interrogandus est » (*Sent. rec.* [attr. PAOLO], 5, 16, 8 a; *Dig.*, 48, 18, 18, 7 [l. *Unius*, § *Servus nec si a domino, ff. de quaestionibus*]).

(15) In contrasto colla concezione greca.

per l'età precedente, soprattutto perché alle fonti storiche e letterarie, anche queste del resto accresciute e conservate in maggior misura, si viene aggiungendo l'immediata testimonianza delle fonti giuridiche: la giurisprudenza romana è in pieno fiore tra il II e il IV secolo dell'era volgare, e l'antologia che ne compilarono nel VI i giustinianeî ci ha conservato frammenti che appartengono in netta prevalenza a quei tre secoli e poco meno che interamente all'età imperiale. Da una prima impressione che si volesse ricavare da un puro e semplice esame delle fonti, le differenze tra l'applicazione della tortura nell'una e nell'altra età potrebbero apparire più grandi del vero. Si dovrà tener conto in modo diverso delle norme sostanzialmente modificate, delle norme già frammentarie e ora ridotte a sistema, delle norme nuove sorte dalla considerazione di problemi per l'addietro ignorati, e infine di tutto ciò che ha di nuovo soltanto la documentazione ma si può ragionevolmente supporre preesistente di molto a questa.

Appartiene alla prima specie la cessata, o grandemente limitata, immunità degli accusati liberi. Sembra che il primo a violare l'antico privilegio fosse lo stesso Ottaviano Augusto (1). Dopo di lui la nuova usanza non ebbe più freno, e solo gl'imperatori del II e III secolo la circoscrissero in limiti meglio definiti, a cui per altro i loro successori non sempre s'attennero: limiti che consistarono essenzialmente nella determinazione d'alcuni delitti più gravi, nell'indagine sui quali si giustificava il ricorso alla tortura anche dei liberi, a differenza degli altri delitti.

Primo di tutti il crimine di maestà. Questo richiedeva la sicurezza dell'Impero: « nec enim abnuimus », scrive nel IV secolo Ammiano Marcellino, « salutem legitimi principis propugnatoris bonorum et defensoris, unde salus quaeritur aliis, consociato studio muniri debere cunctorum; cuius redimendae causa validius ubi maiestas pulsata defenditur, a quaestionibus vel cruentis nullam Corneliae leges exemere fortunam » (2). Lo storico è però in errore dove fa risalire alle leggi cornelie (di Silla) l'uso della tortura indiscriminata nei processi di lesa maestà: Cicerone attesta che ancora al suo tempo i liberi ne andavano

---

(1) La vittima sarebbe stata il pretore Quinto Gallio; è certo però che la tortura e il supplizio, se ci furono, non furono pubblici, e che Augusto, scrivendone, diede un'altra versione dei fatti, negando ogni illegalità (SVEONIO, *Aug.*, 27, 4). Sotto Tiberio la tortura degli accusati liberi, per motivi in sé futili ma presentati come giuridicamente gravi, diventò cosa comune (SVEONIO, *Tib.*, cap. 58; DIONE, *Hist. Rom.*, 57, 19, 2).

(2) AMMIANO, *Rer. gest.*, 19, 12, 17.

immuni (3). Le *Sentenze* di Paolo ne parlano sotto la rubrica *Ad legem Iuliam maiestatis* (4); ma probabilmente anche la legge giulia è troppo antica, perché, se i tormenti che i primi imperatori applicarono agli accusati di lesa maestà fossero stati inflitti veramente in forza d'una legge, non si saprebbe spiegare la loro manifesta disapprovazione da parte di storici come Tacito o Svetonio: quei tormenti non erano altro che illegali eccezioni, e tali rimasero fino a dopo il periodo classico (5). Per quanto eccezioni, per quanto illegali, è certo tuttavia che i tormenti di persone di libera condizione, accusate o anche solo sospette d'aver cospirato contro il principe, ricorrono nelle pagine degli storici con una frequenza paurosa (6). Si spiega quindi agevolmente come l'originaria illegalità potesse, senza innovazioni nette, divenire stabile consuetudine e infine legge: legge che nessuna delle varie disposizioni a noi pervenute contiene, eppure ciascuna presuppone come naturalmente nota, per non dire come giusta.

Consuetudine, ripeto, prima che legge, l'usanza di torturare i liberi cittadini accusati di lesa maestà si prestava a essere largamente estesa, più di quanto ordinariamente non avvenga delle leggi. A volte l'estensione era dovuta all'arbitrio di qualche potente (7); ma in buon

(3) CICERONE, *Part. or.*, cap. 34 [§ 118].

(4) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 5, 29, 2. Sarebbe in ogni caso un indizio molto lieve: anche Giustiniano dispone sotto quella rubrica tutta la materia della lesa maestà.

(5) EHRHARDT, *Torm.*, col. 1783.

(6) Tiberio, peritogli di veleno il figlio Druso, per giorni e giorni nel furore degl'interrogatori e dei supplizi non guarda a distinzioni tra le sue vittime (SVETONIO, *Tib.*, 62, 1-2). Caligola flagella e tortura fino i senatori (SENECA, *De ira*, 3, 18, 3). Claudio, tradendo il giuramento di non mettere uomini liberi alla tortura, prestato al suo avvento al trono, fa strazio di senatori e di cavalieri romani (TACITO, *Ann.*, 11, 22, 1; DIONE, *op. cit.*, 60, 15, 6). Nerone, avuti in sua mano quelli che avevano tramato con Caio Calpurnio Pisone contro di lui (erano l'aristocrazia della vita letteraria e politica della Roma di quel tempo, e il poeta della *Farsaglia* era uno di loro), strappa loro coi tormenti la confessione della temeraria congiura (TACITO, *op. cit.*, 15, 56-57).

(7) Di Tiberio s'è già detto; stando al racconto di Svetonio, egli faceva punire come reato di lesa maestà qualunque umile atto della vita quotidiana fosse compiuto disattentamente vicino a una statua dell'imperatore, o portando con sé anelli o monete colla sua effigie (*Tib.*, cap. 58). Ammiano Marcellino racconta d'un Massimino, prefetto di Roma sotto Valentiniano I, il quale, « ut erat vitiorum inimicus acer magis quam severus », non dubitava di qualificare come crimine di maestà qualunque fatto gli desse ombra o gli

numero di casi fu sancita dalla legge. Così per la magia, l'assimilazione della quale al reato di lesa maestà era spiegata dall'uso che di frequente se ne faceva per indagare il destino del principe o dell'Impero (8); così per il falso, che in un caso estremo (falsificazione della firma dell'imperatore) poteva esser tutt'uno colla lesa maestà (9); così per la falsa moneta, ch'è per sua natura un delitto contro l'autorità dello Stato (10). Alla tortura dei maghi d'ogni genere (11), dei falsari (12) e dei falsi monetari (13) costituzioni imperiali del IV secolo tolsero ogni limite derivante dalla condizione civile dei soggetti.

---

apparisse sospetto, a fin d'avere le mani più libere nella spietata repressione (*op. cit.*, 28, 1, 11).

(8) « Cui autem opus est perscrutari super Caesaris salute, nisi a quo aliquid adversus illam cogitatur vel optatur, aut post illam speratur et sustinetur? » (TERTULLIANO, *Ap.*, 35, 13).

(9) *Cod. Theod.*, 9, 35, 1: « ...Hi quoque citra consultationis modum subiciantur quaestioni, qui evidentibus argumentis subscriptiones nostras finxisse prodentur; qua in re ne palatini quidem nominis assumptionem huius esse volumus quaestioni exsortem ». Questa costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano è riportata anche nel *Codice* di Giustiniano (*Cod.*, 9, 8, 4 [*l. Nullus, C. ad legem Iuliam maiestatis*]); ma le parole qui citate ne son tagliate fuori.

(10) *Cod.*, 9, 24, 2 (*l. II, C. de falsa moneta*): « Si quis nummum falsa fusione formaverit, universas eius facultates fisco nostro addici praecipimus: in monetis etenim tantum nostris cudendae pecuniae studium frequentari volumus. Cuius obnoxii maiestatis crimen committunt... » (Costantino).

(11) *Cod.*, 9, 18, 7 (*l. Etsi, C. de maleficis*): « Etsi excepta tormentis sunt corpora honoribus praedictorum (praeter illa videlicet crimina, quae legibus demonstrantur), etsi homines magi, in quacumque sint parte terrarum, humani generis inimici credendi sunt, tamen quoniam qui in comitatu nostro sunt ipsam pulsant propemodum maiestatem, si quis magus vel magicis contaminibus adsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatur, aut harsupex aut hariolus aut certe augur vel etiam mathematicus aut narrandis somniis occultans artem aliquam divinandi aut certe aliquid horum simile exercens in comitatu meo vel Caesaris fuerit deprehensus, praesidio dignitatis cruciatus et tormenta non fugiat. Si convictus ad proprium facinus detegentibus repugnaverit pernegando, sit eculeo deditus unguisque sulcantibus latera perferat poenas proprio dignas facinore » (Costanzo).

(12) *Cod.*, 9, 22, 21, pr. (*l. Si quis decurio, in pr., C. ad legem Corneliam de falsis*): « Si quis decurio testamentum vel codicillos aut aliquam deficientis scripserit voluntatem vel conscribendis publicis privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore seposito quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur » (Costantino).

(13) *Cod.*, 9, 24, 1, pr. (*l. I, in pr., C. de falsa moneta*): « Quoniam nonnulli monetarii adulterinam monetam clandestinis sceleribus exercent, cuncti

L'ammissione della tortura dei liberi si trova pure disposta da una decisione di Caracalla per il reato di veneficio (14) e da due novelle di Giustiniano per il reato d'adulterio (15). Per gli altri reati non risulta nulla (16); ma che l'enumerazione fin qui fatta non sia da intendere come tassativa, non è da escludere.

Dalla condizione generale dei liberi (17) si venne distinguendo

---

cognoscant necessitatem sibi incumbere huiusmodi homines inquirendi, ut investigati tradantur iudiciis, facti conscios per tormenta ilico prodituri ac sic dignis suppliciis addicendi » (Costantino).

(14) *Cod.*, 9, 41, 3 (l. III, C. de quaestionibus): « Primum servi alieni interrogabuntur. Si praestita fuerint ex tanto scelere argumenta, ut videantur accedere ad verisimilia causae crimina, ipsa quoque mulier torquebitur: neque enim aegre feret, si torqueatur, quae venenis viscera hominis extinxit » (Caracalla). Della tortura in processi di veneficio si parla già nelle declamazioni attribuite a Quintiliano, del sec. I o II (*Decl. min.*, decl. 381) e in quelle di Calpurnio Flacco, del sec. II (*Decl.*, decl. 12). Ma i retori latini non si possono citare come testimoni sicuri della vita giuridica romana: essi riproducono senza saperli adattare i modelli greci, in riguardo anche alla tortura come a tanti e tanti altri istituti (PAOLI, *Dr. att. et dr. rom.*, p. 179).

(15) *Nov.*, 117, 15, 1 (*auth. Ut liceat matri et aviae et aliis parentibus, § Quia vero ita comperiuntur, coll. VIII*); 134, 12 (*auth. Ut nulli iudicium liceat, § Si quis vero, coll. LX*). Non è un'innovazione di Giustiniano: già due secoli prima l'uso della tortura per gl'indiziati d'adulterio è attestato da s. Girolamo (*Ep.*, 1, 3-6).

(16) Non mi sembra che le parole « quae nefanda dictu sunt », contenute in una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano (*Cod.*, 9, 41, 16, 1 [*l. Decuriones, ad fin., C. de quaestionibus*]), debbano indicare, come vorrebbe il Landucci (*St. del dir. rom.*, vol. I, t. III, pp. 863-864 n. 17), la nefanda libido o pederastia: direi che quelle parole servono piuttosto, nella turgida efficacia dello stile cancelleresco dell'epoca, a qualificare meglio il delitto di lesa maestà, nominato subito avanti.

(17) Come fossero trattati gli statoliberi (cioè gli schiavi liberati sotto condizione, durante la pendenza di questa), si ricava da un frammento di Modestino che dice: « Statuliber in delicto repertus sperandae libertatis praerogativa non ut servus ob ambiguum condicionis, sed ut liber puniendus est »: frammento di per sé non esplicito, giacché parla di pena e non di tortura, ma certamente allusivo anche a questa, nell'interpretazione almeno dei giustiniani, che lo riportarono nel *Digesto* sotto la rubrica *De quaestionibus* (*Dig.*, 48, 18, 14 [*l. Statuliber, ff. de quaestionibus*]).

Come gli statoliberi, così a più forte ragione anche i liberti si deve ritenere che fossero immuni dai tormenti nella stessa misura degl'ingenui. Si fa eccezione, come tra poco si vedrà meglio, per la tortura a cui si sottoponeva, quando fosse stato ucciso un libero in circostanze non chiare, la sua famiglia servile. Da questa tortura non andavano esenti, ab antico, gli schiavi affran-

in età imperiale la condizione degli *honestiores*, che a differenza degli *humiliores*, praticamente avvicinati agli schiavi, continuavano a vantare quelle stesse prerogative che un tempo eran proprie, di fronte agli schiavi, di tutti i liberi. In particolare, furono espressamente esentati dall'umiliazione dell'eculeo i senatori e gli altri *clarissimi* (18), gli *eminentissimi*, i *perfectissimi* e i decurioni (19), i cavalieri romani (20), i militi (21), con disposizioni varie dei secoli III e IV; ma le date s'in-

cati per testamento, e da Traiano in poi nemmeno quelli affrancati per atto tra vivi dal padrone poi ucciso.

La condizione dei peregrini o stranieri non era, per il diritto romano, uguale a quella dei liberi cittadini riguardo alla tortura. Qualche caso di tortura di stranieri (sotto la repubblica e sotto l'impero, a Roma e fuori) è riferito dagli storici (LIVIO, *Ab urbe cond.*, 9, 26, 5-7; 26, 12, 17; 26, 27, 9; 27, 3, 5; TACITO, *op. cit.*, 14, 24, 2; e per una conferma indiretta: *Act. ap.*, 22, 25). Ma son casi che non si potevano presentare di frequente; e non se ne può trarre una regola.

(18) «*Severam indagationem per tormenta quaerendi a senatorio nomine submovemus*», sancirono Valente, Graziano e Valentiniano II (*Cod. Theod.*, 9, 35, 3), in armonia colla generica disposizione di Giuliano l'Apostata che «*ius senatorum et auctoritatem eius ordinis... necesse est ab omni iniuria defendere*» (*Cod.*, 12, 1, 8 [*l. Ius, C. de dignitatibus, lib. XII*]). Nel *Codex Iustinianus* le parole «*senatorio nomine*» diventano «*clarissimo nomine*» (*Cod.*, 12, 1, 10 [*l. Severam, C. de dignitatibus, lib. XII*]); la modificazione non è grande, perché al titolo di *clarissimi* avevano appunto diritto i senatori e in più alcuni alti dignitari.

(19) *Cod.*, 9, 41, 11 (*l. Divo Marco, C. de quaestionibus*): «*Divo Marco placuit eminentissimorum quidem nec non etiam perfectissimorum virorum usque ad pronepotes liberos plebeiorum poenis vel quaestionibus non subici, si tamen propioris gradus liberos, per quos id privilegium ad ulteriorem gradum transgreditur, nulla violati pudoris macula adspersit. In decurionibus autem et filiis eorum hoc observari vir prudentissimus Domitius Ulpianus in publicarum disputationum libris ad perennem scientiae memoriam refert*». Così Diocleziano e Massimiano. Questo non toglie che da Galerio, il quale sotto di loro era cesare, fossero messi alla tortura «*non decuriones modo, sed primores etiam civitatum, egregii ac perfectissimi viri, et quidem in causis levibus atque civilibus*» (LATTANZIO, *De mort. pers.*, 21, 3). Ma la stessa riprovazione da cui tali atti eran colpiti viene a essere una conferma della loro illegalità, sancita già da molto tempo. Anzi, se a Marc'Aurelio risale l'estensione ai discendenti dell'immunità, questa dev'essere, per gli *eminentissimi* e i *perfectissimi*, ancora più antica.

(20) Per disposizione di Valente e Valentiniano I del 364 (*Cod. Theod.*, 6, 36 [37], 1), che Giustiniano, pur riportando la legge, non riprodusse (*Cod.*, 12, 31 [32], 1 [*l. un., C. de equestri dignitate, lib. XII*]).

(21) L'esenzione, che s'estendeva anche ai veterani ormai congedati e ai figli dei militi e dei veterani stessi, si trova confermata da Diocleziano e Mas-

tendono riferite alle costituzioni rimaste definitive e a noi conservate: l'esenzione in alcuni casi risale almeno al II secolo (22). Il tardo Impero ormai cristiano estese con Teodosio I l'esenzione anche ai preti, non però agli altri chierici (23). Costituzioni imperiali definirono d'altra parte che nessun privilegio dovessero godere i minori funzionari dell'amministrazione militare e civile, per esempio i *numerarii* (24), i *tabularii* (25), i *cancellarii* (26): casi che dovevano aver suscitato qualche incertezza.

E del resto ogni privilegio degli *honestiores* cadeva nei processi di maestà, « in qua sola omnibus aequa condicio est », com'è detto in una costituzione imperiale del 369 (27), la quale per altro non fa

---

simiano (*Cod.*, 9, 41, 8, pr. [*l. Milites, in pr., C. de quaestionibus*]: « Milites neque tormentis neque plebeiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse dimissi, exceptis scilicet his, qui ignominiose sunt soluti. Quod et in filiis militum et veteranorum servabitur »). Ma che l'esenzione fosse già stata riconosciuta circa due secoli avanti, prima della fine del sec. II, è provato da due passi di Tarrunteno Paterno e di Modestino, che dicono, il primo: « Proditores et transfugae plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur: nam pro hoste, non pro milite habentur » (*Dig.*, 49, 16, 7 [*l. Proditores, ff. de re militari*]); e il secondo: « Is, qui ad hostem fugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur » (*Dig.*, 49, 16, 3, 10 [*l. III, § Is qui ad hostem, ff. de re militari*]). I due giuristi (il più antico dei quali era prefetto del pretorio nel 179) contrappongono esplicitamente la condizione dei fuggiaschi e traditori a quella degli altri soldati, l'esenzione dei quali dalla tortura era dunque ammessa senza discussione.

(22) I casi certi son quelli degli *eminentissimi* e *perfectissimi* e dei militi; logica vuole che non fossero i soli: non si saranno anteposte le prerogative dei militi a quelle dei senatori. E con questo è dimostrato che fino almeno dal sec. II la condizione dei liberi cittadini di fronte alle leggi sulla tortura era talmente avvicinata a quella degli schiavi da render necessarie disposizioni particolari in favore di quelle classi a cui si volevano mantenere i privilegi propri un tempo di tutti i liberi.

(23) *Cod.*, 1, 3, 8, pr. (*l. Presbyteri, in pr., C. de episcopis*). L'esenzione è esplicita per i preti testimoni. Avrà avuto valore anche per i preti accusati?

(24) *Cod.*, 12, 49 [50], 1 (*l. I, C. de numerariis, lib. XII*).

(25) *Cod.*, 12, 49 [50], 2, pr. (*l. II, in pr., C. de numerariis, lib. XII*).

(26) *Cod.*, 1, 51, 8 (*l. Nullus, C. de adessoribus*).

(27) *Cod.*, 9, 8, 4: « Nullus omnino, cui inconsultis ac nescientibus nobis fiduciarum tormenta offerentur, militiae vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa condicio est » (Valentiniano I, Valente e Graziano). L'aggettivo « sola » dell'ultima frase non va preso alla lettera.

che confermare una norma assai più antica (28); e così pure nei processi di magia (29) e con una certa probabilità in quelli di falso (30) e di falsa moneta (31). Se si guarda al nudo elenco di queste eccezioni all'eccezione, può venir fatto di giudicare insignificante il privilegio degli *honestiores*, soggetti anch'essi alla tortura per due reati e forse per tre o per quattro, di fronte ai sei accertati per gli altri uomini liberi. Ma qui, anche a non voler sottilizzare su quest'ultimo numero, si dovrà ricordare che, nei casi ammessi, per la tortura delle persone di maggior riguardo era richiesto l'*elogium principis* (32), il parere

---

(28) Norma implicita in un'altra costituzione riportata nel *Codice* sotto lo stesso titolo, promulgata nel 314 da Costantino (*Cod.*, 9, 8, 3, pr. [l. III, in pr., C. ad legem Iuliam maiestatis]), e già attestata chiaramente in un luogo delle *Sentenze* di Paolo (5, 29, 2): « In reum maiestatis inquiri prius convenit, quibus opibus, qua factione, quibus hoc auctoribus fecerit: tanti enim criminis reus non obtenta adulationis alicuius, sed ipsius admitti causa puniendus est, et ideo, cum de eo quaeritur, nulla dignitas a tormentis excipitur ». Ammiano Marcellino, con evidente errore di cronologia, riporta l'origine della norma addirittura alle leggi cornelie (*op. cit.*, 19, 12, 17), vale a dire a quando non si conosceva ancora la tortura dei liberi, e meno che mai l'eccezione in favore di determinate classi di persone, e meno ancora, naturalmente, si poteva conoscere l'eccezione all'eccezione. Ma nel tardo Impero furono frequentissime le torture degli'indiziati di quel crimine, di qualunque condizione fossero: nelle pagine d'Ammiano Marcellino vi troviamo sottoposti *protectores* (18, 3, 5; 26, 10, 5) e *palatini* (29, 1, 28), ex prefetti (19, 12, 9) ed ex consoli (29, 2, 25-28), con un'insistenza e una ferocia che alcuni imperatori, come Gallieno e Costanzo, spinsero oltre ogni limite non d'inumanità soltanto ma di vera e propria illegalità (21, 16, 9).

(29) *Cod.*, 9, 18, 7: esclude tra l'altro che possano essere evitati i tormenti « praesidio dignitatis ».

(30) *Cod.*, 9, 22, 21: ammette la tortura per i decurioni. Si può dubitare se la cessazione del privilegio, di fronte al reato di falso, valga per i decurioni soli (come più facili a incorrere in tale reato in ragione delle occasioni presentate loro dal loro stesso ufficio, o dall'ufficio di notai eventualmente esercitato in precedenza), o se si debba estendere anche agli altri privilegiati (nel qual caso la costituzione nominerebbe i soli decurioni in rapporto a qualche caso giudiziario concreto, lasciando da parte le altre classi di dignitari come non direttamente interessate). Farebbe propendere per la seconda ipotesi il confronto colla costituzione del *Codice Teodosiano* dov'è prevista la tortura senza discriminazioni nel caso di falsificazione della firma dell'imperatore (*Cod. Theod.*, 9, 35, 1).

(31) *Cod.*, 9, 24, 2: dichiara che chi commette falsa moneta commette lesa maestà. Si dovrà intendere che l'equiparazione valga anche per la soggezione alla tortura delle persone privilegiate? Non si può dire con sicurezza.

(32) Così lo chiama Ammiano Marcellino (*op. cit.*, 19, 12, 9).



favorevole dell'imperatore (33); che non vuol dir poco; come non può voler dire poco il naturale senso di soggezione dei giudicanti verso persone di cui conoscessero l'influenza, e la conseguente circospezione con cui dovevano, occorrendo, procedere contro di loro.

Le norme sulla tortura dei testimoni confermano con maggiore evidenza il restringersi degli antichi privilegi a classi più ristrette.

La contrapposizione originaria tra liberi e schiavi era anche qui netta (34). Sta però di fatto che all'esame degli schiavi si ricorreva soltanto in mancanza d'altre prove: «servi responso tunc credendum est», dice Modestino, «cum alia probatio ad eruendam veritatem non est» (35). Il canone vale in particolare anche per l'esame con tortura, e con riguardo a questa fu tradotto in legge da un editto d'Augusto per le cause criminali (36), da un rescritto d'Antonino Pio per le cause civili: sicché in queste ultime, dandosi di rado il caso che non si potesse ricorrere ad altre prove accettate con più fiducia, non c'era occasione quasi mai, come attesta Marciano (37), di far ricorso al rimedio estremo dei tormenti, e le *Sentenze* di Paolo specificano che questo caso si poteva dare solo in controversie ereditarie (38),

(33) *Cod. Theod.*, 9, 35, 1.

(34) Non solo nei presupposti, ma anche negli effetti. «...Non est tamen aequum, comparari fidem tormentorum. Ex altera parte liberi et ingenui torti sunt, ex altera parte servi...» (*Decl. min.*, cit., decl. 269).

(35) *Dig.*, 22, 5, 7 (*l. Servi, ff. de testibus*).

(36) *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*): «Edictum divi Augusti, quod proposuit Vibio Habito et Lucio Aproniano consulibus [8 d. C.], in hunc modum exstat: 'Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari debere arbitror, et, cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt quam per servorum quaestiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo et habendas censeo'» (Paolo). È questo un buon termine di paragone per misurare a che cosa si fosse ridotta la differenza tra liberi e schiavi, riguardo alla tortura, sotto l'Impero.

(37) *Dig.*, 48, 18, 9, pr. (*l. Divus, in pr., ff. de quaestionibus*): «Divus Pius rescripsit posse de servis haberi quaestionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inveniri non possit. Quod et aliis rescriptis cavetur. Sed hoc ita est, ut non facile in re pecuniaria quaestio habeatur: sed si aliter veritas inveniri non possit nisi per tormenta, licet habere quaestionem, ut et divus Severus rescripsit». Sul significato più o meno ampio che si può attribuire a questo rescritto: BUCKLAND, *The Rom. Law of Sl.*, pp. 86-87.

(38) *Sent. rec.*, cit., 5, 15, 6: «In re pecuniaria tormenta, nisi cum de rebus hereditariis quaeritur, non adhibentur: alias autem iureiurando aut testibus explicantur». E si capisce il perché della differenza tra queste cause e le altre:

sia pure intendendo questo termine in senso assai largo (39). In cause criminali, esempi d'esame con tortura di testimoni schiavi sono attestati dalle fonti per processi di lesa maestà (40), d'adulterio (41), d'omicidio qualificato (42) o no (43), di frode tributaria (44), di *vis publica* (45), di *vis privata* (46). La lista è certo incompleta (47).

nelle cause ereditarie era più difficile la prova della verità, che solamente il defunto avrebbe potuto conoscere e testimoniare con sicurezza.

(39) Tra le cause ereditarie si facevano rientrare, per l'applicazione della tortura, non quelle soltanto di petizione d'eredità (*Dig.*, 48, 18, 17, 2 [*l. Extrario*, § *De quaestione*, *ff. de quaestionibus*]) e di falso testamento (*Dig.*, 48, 18, 6, 1 [*l. Patre, ad fin.*, *ff. de quaestionibus*]; *Cod.*, 9, 41, 10 [*l. Cum testamentum*, *C. de quaestionibus*]), ma anche le cause di parto supposto (*Dig.*, 48, 18, 17, 2 [*l. Extrario*, *cit.*, § *De quaestione*]), in quanto specialmente si riferissero allo *status ingenuitatis* di chi pretendeva l'eredità (*Cod.*, 9, 41, 9 [*l. Super statu*, *C. de quaestionibus*]).

(40) *Dig.*, 48, 18, 10, 1 (*l. De minore*, § *Sed omnes*, *ff. de quaestionibus*).

(41) *Sent. rec.*, *cit.*, 2, 26, 9; *Mos. et Rom. leg. coll.*, 4, 12, 8; *Dig.*, 48, 5, 28 [27], 6 (*l. Si postulerit*, § *Haberi*, *ff. ad legem Iuliam de adulteriis*); *Cod.*, 9, 9, 31 [32] (*l. In adulterii*, *C. ad legem Iuliam de adulteriis*).

(42) Per l'ussoricidio: *Cod.*, 9, 16, 8 [9] (*l. fin.*, *ad legem Corneliam de sicariis*). Per il veneficio: *Cod.*, 9, 41, 3.

(43) Una lapide marmorea trovata nell'isola di Stampalia presenta un caso di tortura di schiavi ordinata direttamente dall'imperatore Augusto, l'anno 6 a. C., nella causa per un omicidio semplice commesso a Gnido (in ARANGIO, *Neg.*, pp. 584-585).

(44) *Dig.*, 48, 18, 1, 20 (*l. I*, § *In causa*, *ff. de quaestionibus*).

(45) *Dig.*, 1, 15, 3, 2 (*l. III*, § *Effracturae*, *ff. de officio praefecti vigilum*).

(46) *Dig.*, 19, 2, 55, pr. (*l. Dominus*, *ff. locati conducti*).

(47) Quanto alle cause criminali, la lista coincide in buona parte con quella dei delitti per cui venne ammessa in età imperiale la *quaestio in caput domini*; è verosimile che tra la tortura degli schiavi degli accusati e quella degli schiavi altrui ci fosse un po' più di differenza, anche se il principale campo d'applicazione della seconda, non meno che della prima, era costituito dai « capitalia et atrociora maleficia », secondo il citato editto d'Augusto (*Dig.*, 48, 18, 8, pr.).

Quanto alle cause civili, la limitazione alle controversie ereditarie fatta dalle *Sentenze* di Paolo (5, 15, 6) non si può prendere alla lettera. C'erano, se non altro, le cause civili in cui si mettevano schiavi alla tortura per interrogarli intorno a fatti loro propri o a fatti che direttamente li riguardassero. Si dava questo caso nell'*actio tutelae*, quando i conti dell'amministrazione tutelare fossero stati tenuti da uno schiavo, della cui buona fede si dubitasse (*Dig.*, 27, 3, 1, 3 [*l. I*, § *Officio*, *ff. de tutelae et actionibus distrahendis et utili curationis causa actione*]; *Cod.*, 9, 41, 2); così pure nelle cause civili per furti che, commessi da schiavi, avessero dato occasione a liti tra i padroni di costoro e le persone derubate (*Dig.*, 12, 4, 15 [*l. Cum servus*, *ff. de conditione*

Il diritto romano repubblicano distingueva nettissimamente da questa tortura quella *in caput domini*. Il diritto imperiale conservò la distinzione, ma in pratica l'attenuò parecchio. Già negli ultimi tempi della Repubblica un caso clamoroso come quello della congiura di Catilina aveva mostrato che, ammessa in generale la tortura, nei casi più gravi bisognava ammetterla contro gli stessi padroni, perché la sovranità familiare di questi non mettesse a repentaglio la sicurezza dello Stato (48). E il fastidio dell'antica regola fu sentito anche di più dai primi imperatori, che, non più solleciti delle libertà civili, non esitarono a passarci sopra per ragioni d'interesse pubblico, o di preteso interesse pubblico; scrupolosi tuttavia di non violare una norma sancita dalla quasi religiosa osservanza di molte generazioni, escogitarono un espediente che non si può negare fosse studiato appunto: la vendita degli schiavi allo Stato. Come la tortura degli accusati liberi, così anche la tortura dei loro schiavi in loro danno, preceduta dalla forzata espropriazione, ebbe per iniziatore Ottaviano Augusto (49).

*causa data causa non secuta*]; 19, 5, 8 [l. *Si dominus*, ff. *de praescriptis verbis*]); così pure nelle cause per indebita appropriazione commessa da uno schiavo nell'adempimento d'incarichi di fiducia, come depositi o comodati in nome del padrone: « nec enim obesse ei debet, qui per servum aliquid sine cautione commodat vel deponit », come dice Paolo (*Sent. rec.*, 5, 16, 1) spiegando l'antica disposizione che poi doveva essere ampiamente confermata da Diocleziano (*Cod.*, 9, 41, 15 [l. *Interrogari*, C. *de quaestionibus*]). Anche nelle cause sulla proprietà degli schiavi questi si potevan mettere alla tortura perché rivelassero quanto conoscevano della propria condizione giuridica (*Cod.*, 9, 41, 12 [l. *Quotiens*, C. *de quaestionibus*]). Questo era particolarmente il caso dello schiavo fuggitivo, che poteva esser chiamato a render ragione tanto della stessa fuga (*Sent. rec.*, cit., 2, 17, 12 [13]; *Dig.*, 22, 3, 7 [l. *Cum probatio*, ff. *de probationibus*]), quanto della parte avutavi dal padrone: il padrone poteva aver fatto entrare apposta lo schiavo nella casa o nel fondo altrui, per ottenerne poi la restituzione lucrando in più, e questo illegittimamente, il risarcimento del danno che avesse sofferto per l'appropriazione dello schiavo da parte del padrone della casa o del fondo (*Cod.*, 6, 1, 4, 4 [l. *Quicumque*, § *Same*, C. *de fugitivis*]).

(48) Così pensava Cicerone esaltando la tradizionale saggezza dei romani, « qui cum in dominos de servis quaeri noluisse », egli scrive, « tamen de incestu et de coniuratione, quae facta me consule est, quaerendum putaverunt » (*Part. or.*, cap. 34 [§ 118]).

(49) Nell'8 a. C. Augusto dispose in forma generale che, ogni volta che lo richiedesse il bisogno, si vendessero gli schiavi allo Stato o a lui medesimo, a fin di poterli liberamente esaminare (DIONE, *op. cit.*, 55, 5, 4). Già qualche anno prima, nella *lex Iulia de adulteriis coercendis*, egli aveva ordinato che si mettessero alla tortura gli schiavi degli accusati d'adulterio, e dopo tor-

Gl'immediati successori continuarono per la stessa strada (50), e agl'imperatori venuti dopo non rimase che da definire in qualche modo i limiti della nuova norma, trascurando ormai la formalità della vendita degli schiavi, ch'era un aggiungere al danno le beffe.

Si venne così sostituendo a quella antica una regola nuova, che troviamo espressa compiutamente in un rescritto di Settimio Severo (e Caracalla) dell'anno 196:

*Quaestionem de servis contra dominos haberi non oportet, exceptis adulterii criminibus, item fraudati census accusationibus et crimine maiestatis, quod ad salutem principis pertinet. In ceteris autem, quamquam ea, quae servus contra dominum dixit, iudicaturi sententiam formare non debeant, tamen si aliis quoque probationibus fides veritatis investigetur, praescriptionis invidia evanescit. In pecuniariis vero causis nec inopia probationum servos contra dominum interrogari posse manifestum est (51).*

Era dunque confermata come principio l'antica regola, ma con una quantità d'eccezioni che sostanzialmente la snaturavano. Innanzi tutto essa non aveva più nessuna autorità nei processi d'adulterio (52),

---

turati s'espropriassero, per evitar rappresaglie (*Dig.*, 48, 5, 28 [27], 6 e 11-14 [l. *Si postulaverit*, cit., § *Haberi et §§ Iubet ss.*]).

(50) Tacito informa che l'anno 16 d. C., nel processo contro Libone Druso accusato di « moliri res novas » (*op. cit.*, 2, 27, 1), non potendosi legalmente torturare i suoi schiavi perché deponessero contro di lui, « callidus et novi iuris repertor Tiberius mancipari singulos actores publico iubet; scilicet ut in Libonem ex servis, salvo senatus consulto, quaereretur » (*op. cit.*, 2, 30, 3); e pochi anni dopo il medesimo imperatore trattò nello stesso modo gli schiavi di Caio Giunio Silano (quello che aveva dato il nome al senatoconsulto silaniano) accusato di maestà e di *pecuniae repetundae* (*op. cit.*, 3, 67, 3). « Callidus », Tiberio fu certamente; che poi fosse anche « novi iuris repertor », è un'asserzione di Tacito a cui contraddice, se è vera, la notizia riferita da Dione Cassio d'un'analoga disposizione data da Ottaviano Augusto.

(51) *Cod.*, 9, 41, 1. Circa un secolo dopo, stando alla *Storia Augusta*, l'imperatore Tacito (275-76) avrebbe promosso un ritorno all'antico, col disporre « ut servi in dominorum capita non interrogarentur, ne in causa maiestatis quidem » (VORISCO, *Tac.*, 9, 4). Ma se anche la fonte meritasse piena fede (e non la merita), bisognerebbe dire che la restaurazione della regola antica non fu durevole.

(52) *Sent. rec.*, cit., 2, 26, 9; *Mos. et Rom. leg. coll.*, l. cit.; *Dig.*, 48, 18, 17, pr.; *Cod.*, 9, 9, 31 [32]. Non era compreso nell'eccezione lo stupro (*Dig.*, 48, 18, 17, 1 [l. *Extrario*, cit., § *Sed in quaestione*]), e nemmeno l'incesto (*Dig.*,

di frode in materia di tributi (53) e di lesa maestà in senso stretto (54). Altre due eccezioni si potevano avere nell'applicazione dei senato-consulti silaniano (55) e neroniano (56), di cui si parlerà tra poco (57). E nelle altre cause criminali le dichiarazioni degli schiavi, escluse come regola generale, potevano esser prese in considerazione quando fossero confermate da altre prove (58). La giurisprudenza elaborò

48, 18, 4 [l. *In incesto*, ff. de quaestionibus], salvo che costituisse al tempo stesso adulterio (Dig., 48, 5, 40, 8 [l. *Vim*, § fin., ff. ad legem Iuliam de adulteriis]; 48, 18, 5 [l. *Si quis viduam*, ff. de quaestionibus]); eppure proprio il delitto d'incesto aveva dato, secoli avanti, le prime occasioni d'infrangere la norma generale.

(53) L'eccezione verosimilmente s'estendeva a reati affini contro la sicurezza economica dell'Impero, riguardo ai quali si trovano ammesse le dichiarazioni degli schiavi contro i padroni (Dig., 5, 1, 53 [l. *Vix certis*, ff. de iudiciis]; 48, 2, 13 [l. *Mulierem*, ff. de accusationibus]; 48, 12, 1 [l. *I*, ff. de lege Iulia de annona]; *Cod. Theod.*, 9, 21, 2, 1).

(54) Come già durante la Repubblica era stato disposto per il crimine di perduellione, nel caso di Catilina (63 a. C.).

(55) In caso d'uccisione d'un libero, se ne mettevano alla tortura gli schiavi; se la persona accusata dell'omicidio era l'erede, gli schiavi dell'ucciso si torturavano contro di lui nonostante fossero passati in sua proprietà. Paolo: « Quamvis alias in caput domini servi non torqueantur, recte tamen fiet quaestio, etiamsi heredem accusent, sive extraneus heres sive ex suis sit » (Dig., 29, 5, 6, 1 [l. *Etsi*, § *Quamvis*, ff. de senatus consulto Silaniano]).

(56) *Sent. rec.*, cit., 3, 5, 5: « Neroniano senatus consulto cavetur, ut occisa uxor etiam de familia viri quaestio habeatur, idemque ius in uxoris familia observatur, si vir dicatur occisus »; quindi, se imputato dell'uccisione era il coniuge, venivano a esser torturati contro di lui i suoi stessi schiavi. *Cod.*, 9, 16, 8 [9]: « Si forte mulier marito mortis parasse insidias vel quolibet alio genere voluntatem occidendi habuisse inveniat, vel forte maritus eo modo insectetur uxorem, in eadem quaestione ab omni familia non solum mariti, sed etiam uxoris, quae tamen tunc temporis domi fuerit, quaerendum est sine cuiusquam defensione » (Graziano, Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio); bastava dunque che l'ussoricidio fosse tentato.

(57) Un'ultima eccezione è meno sicura. *Cod.*, 9, 11, 1, pr.-1 (l. un., in pr., *C. de mulieribus quae servis propriis se iunxerunt*): « Si qua cum servo suo occulte rem habere detegitur, capitali sententia subiugetur, tradendo ignibus verberone. Sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur » (Costantino). Il testo non parla di tortura, ma è verosimile che s'ammettesse, visto che si dava agli schiavi la « licentia deferendi ». Verosimile, dico, e nulla di più: tra la posizione dello schiavo accusatore e quella dello schiavo testimone c'è differenza (DEL PRETE, *Quaestio de serv. contra dom.*, pp. 93-95, 105).

(58) Così il paragrafo centrale della costituzione di Settimio Severo, se-

precise regole per definire quando la tortura fosse *in caput domini* e quando no (59).

I testimoni liberi (60) non si potevan torturare, e nemmeno si potevan torturare quelli di stato incerto prima che la loro condizione fosse chiarita (61); e nei medesimi giudizi, come si direbbe oggi, di stato, il rispetto della persona libera impediva l'applicazione dei tormenti finché durasse l'incertezza (62). Tale era la regola antica, e costante

---

condo l'interpreta il Wasserschleben (*Hist. quaest. per torm.*, pp. 97-99). Si potrebbe anche interpretare: 'quando confermassero altre prove'; ma allora l'inciso sarebbe forse superfluo, giacché per norma generale non si poteva far ricorso alla tortura in mancanza d'indizi (*Dig.*, 48, 18, 1, pr. [l. I, in pr., ff. de quaestionibus]).

(59) Non s'ammetteva la tortura del liberto contro il patrono (*Sent. rec.*, cit., 1, 12, 3 [4]; *Dig.*, 48, 18, 1, 9 [l. I, § Sed nec libertum, ff. de quaestionibus]; *Cod.*, 9, 41, 6 [l. Pridem, C. de quaestionibus]). Non s'ammetteva la tortura dello schiavo contro il padrone precedente (*Sent. rec.*, cit., 5, 16, 8; *Dig.*, 48, 18, 17, 3 [l. Extrario, cit., § fin.]; 48, 18, 18, 6 [l. Unius, § Servus in caput, ff. de quaestionibus]). In caso di condominio, non s'ammetteva la tortura dello schiavo, proprietà comune, contro l'uno o l'altro dei proprietari (*Sent. rec.*, cit., 5, 16, 6; *Dig.*, 48, 18, 3 [l. III, ff. de quaestionibus]), salvo nel caso dell'uccisione d'un condomino da parte dell'altro (*Dig.*, 48, 18, 17, 2; *Cod.*, 9, 41, 13 [l. Hoc quod placet, C. de quaestionibus]). Si potevano invece torturare gli schiavi d'un municipio contro i singoli cittadini e in genere gli schiavi d'un ente giuridico contro i componenti di questo (*Dig.*, 48, 18, 1, 7 [l. I, § Servum municipum, ff. de quaestionibus]). Si teneva conto del rapporto di schiavitù qual era al momento dell'apertura del processo, negandosi efficacia agli acquisti di schiavi che l'accusato avesse fatto in seguito perché non fossero torturati contro di lui (*Sent. rec.*, cit., 5, 16, 7; *Dig.*, 48, 18, 1, 14 [l. I, § Sed et eum, ff. de quaestionibus]), così come alle tardive manomissioni fatte allo stesso scopo nei casi in cui gli schiavi si sarebbero potuti interrogare (*Sent. rec.*, cit., 2, 26, 9; 5, 16, 9; *Mos. et Rom. leg. coll.*, l. cit.; *Dig.*, 48, 18, 1, 13 [l. I, § Si servus, ff. de quaestionibus]; *Cod.*, 9, 9, 35 [36], pr. [l. fin., in pr., C. ad legem Iuliam de adulteriis]).

(60) Degli statoliberi le fonti ci dicono soltanto che come testimoni si potevano assoggettare alla tortura nei processi d'adulterio (*Dig.*, 48, 5, 28 [27], 10 [l. Si postulaverit, cit., § Sed et si servus]; 48, 18, 8, 1 [l. Edictum, cit., ad fin.]); e che dalla tortura andavano esenti nelle cause pecuniarie (*Dig.*, 48, 18, 9, 3 [l. Divus, cit., § fin.]). I liberti sembra che fossero equiparati senz'altro ai liberi dalla nascita.

(61) *Dig.*, 48, 18, 12 (l. Si quis ne quaestio, ff. de quaestionibus): « Si quis, ne quaestio de eo agatur, liberum se dicat, divus Hadrianus rescriptis non esse eum ante torquendum quam liberale iudicium experiat » (Ulpiano).

(62) *Dig.*, 48, 18, 10, 6 (l. De minore, cit., § fin.): « In causis quoque liberalibus non oportet per eorum tormenta, de quorum statu quaeritur, veritatem requiri » (Arcadio Carisio).

nel periodo classico. Ma quando Ulpiano e perfino Arcadio Carisio, enunziandola nelle forme ora esposte, ne confermavano genericamente il perdurare, la regola già da tempo aveva sofferto uno strappo: Callistrato, che fioriva sotto Settimio Severo, riferendola v'inscrive una grave limitazione: « Ex libero homine pro testimonio non vacillante quaestionem haberi non oportet » (63); che è quanto dire che per i testimoni vacillanti (a cui furono assimilati in seguito i testimoni mendaci) (64) la regola non aveva più effetto. Era già molto. Circa un secolo più tardi, al tempo di Costantino, Arcadio Carisio può asserire ormai che « si ea rei condicio sit, ubi harenarium testem vel similem personam admittere cogimur, sine tormentis testimonio eius credendum non est » (65). L'evoluzione è così compiuta: non più tutti i testimoni liberi sono immuni dalla tortura, ma quelli soltanto che appartengono alle caste privilegiate degli *honestiores* e forse pochi altri. Che dico? Nei processi di crimenlese, o più precisamente in quelli di perduellione propriamente detta, ogni distinzione è scomparsa: « omnes omnino in maiestatis crimine, quod ad personam principum attinet, si ad testimonium provocentur, cum res exigit, torquentur » (66).

All'abbassamento della condizione processuale dei liberi, che s'è visto già più che avviato fin dal secolo I (anche se fino al IV ci manchino prove dirette del suo toccare il fondo), non corrispose un innalzamento della condizione degli schiavi. L'avrebbe potuto giustificare un mutamento della struttura sociale, se ci fosse stato; non un rivolgimento politico. Proprio nel secolo I, via via che l'imperatore stringeva sempre di più le guarentigie di libertà dei cittadini anche in materia di tormenti, la legislazione imperiale estendeva e induriva a più riprese l'autorità dei padroni sugli schiavi, perfezionando con successive disposizioni l'istituto della « publica quaestio a familia necatorum habenda » (67), che si reggeva essenzialmente sulla tortura, e nel quale si vedeva un mezzo efficace per consolidare dal basso l'accentuato principio gerarchico ispiratore di tutto l'ordinamento im-

(63) *Dig.*, 48, 18, 15, pr. (*l. Ex libero, in pr., ff. de quaestionibus*).

(64) *Cod.*, 4, 20, 13, pr.; 4, 20, 15, 1.

(65) *Dig.*, 22, 5, 21, 2 (*l. Ob carmen, § Si ea, ff. de testibus*).

(66) *Dig.*, 48, 18, 10, 1.

(67) *Dig.*, 29, 5, 1, pr. (*l. I, in pr., ff. de senatus consulto Silaniano*): « Cum aliter nulla domus tuta esse possit, nisi periculo capitis sui custodiam dominis tam ab domesticis quam ab extraneis praestare servi cogantur, ideo senatus consulta introducta sunt de publica quaestione a familia necatorum habenda » (Ulpiano).

periale, principio consolidato in alto dall'accresciuta soggezione dei liberi, non più liberi politicamente, al principe.

L'istituto non era nuovo. Fu norma costante del diritto romano (68) che si torturasse l'intera famiglia servile di cui fosse stato ucciso il padrone (o un figlio del padrone) in circostanze non chiare, e che si mettessero a morte tutti quegli schiavi che non riuscissero a provare d'aver fatto quanto era in loro per impedire l'uccisione. La tortura, che s'infliggeva dopo avere accertato che il padrone era veramente morto di morte non naturale (69), aveva lo scopo di far trovare gli autori dell'omicidio; ma se anche il materiale esecutore fosse stato riconosciuto con sicurezza, si torturavano ugualmente gli schiavi per mettere in chiaro chi fosse stato l'eventuale mandante (70). Le ragioni ultime di tanta severità sono spiegate con una logica lucida e spietata nell'orazione, riportata da Tacito, con cui l'insigne giureconsulto Caio Cassio, il discepolo e continuatore di Sabino, persuase il senato alla rigida applicazione della legge contro i quattrocento schiavi di Pedanio Secondo, prefetto dell'Urbe, morto assassinato: non esser possibile che agli schiavi non fosse nota per qualche indizio la trama del delitto; essere gli schiavi sempre sospetti, sempre nemici, non degni di nessuna pietà, domabili soltanto colla paura; essere l'ingiustizia della morte di qualche innocente più che compensata dall'utile grandissimo della maggior sicurezza comune (71).

Di quest'uso, che già allora si poteva dire antico (72), non è dato stabilire un'origine precisa. Da una citazione di Gaio sappiamo che una legge cornelia accordava un premio in danaro a chiunque contribuisse con ricerche e con indicazioni alla cattura di schiavi fuggiti

(68) L'usanza non era solamente romana. Cesare, descrivendo i costumi dei popoli di Gallia, c'informa che « cum paterfamiliae illustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent et, si compertum est, igni atque omnibus tormentis ex cruciatas interficiunt » (*De bello Gall.*, 6, 19, 3). I galli assoggettavano dunque anche donne di nobile condizione a quelle torture e a quei supplizi che in Roma si riserbavano alla famiglia servile.

(69) *Dig.*, 29, 5, 1, 24 (l. I, § *Item illud*, ff. de *senatus consulto Silaniano*).

(70) *Sent. rec.*, cit., 3, 5, 11-12; *Dig.*, 29, 5, 6, pr.

(71) TACITO, *op. cit.*, 14, 44. Il Montesquieu conclude alcune sue amare considerazioni su questo tema osservando: « Le Sénatus-consulte Silianien dérivait du droit des gens, qui veut qu'une société même imparfaite se conserve » (*L'espr. des loix*, 15, 16).

(72) TACITO, *op. cit.*, 14, 42, 2.



dalla casa padronale avanti della *quaestio* (73); ma l'età di Silla è solo un termine *non post quem*.

Certo è che l'antico istituto fu largamente esteso, e definito con più accuratezza, nel primo secolo dell'Impero per mezzo di vari senatoconsulti. Primo e principale di questi il silaniano, emesso l'anno 10 di Cristo, essendo consoli Publio Cornelio Dolabella e Caio Giunio Silano: senatoconsulto che fu come il *caput et fundamentum* di tutta la legislazione relativa alla tortura della famiglia servile ed ebbe l'onore d'un *liber singularis* di Paolo (74) e di titoli appositi nelle due massime compilazioni di Giustiniano (75). Allo stesso argomento, ma senza, parrebbe, un preciso riferimento al silaniano, aveva pure dedicato un trattatello *De quaestione familiae*, anch'esso in un libro unico, di cui non si conservano frammenti, un giureconsulto della generazione anteriore a Paolo, Quinto Cervidio Scevola: con quella di Paolo, l'unica opera scritta interamente sulla tortura da un giureconsulto romano, della quale ci sia stato tramandato, se non altro, il titolo (76).

Il regolamento penale e civile della materia fu poi, a più riprese, perfezionato, ed esteso ad altre persone, ad altri casi, ad altre conseguenze (77). Un senatoconsulto fatto l'anno 11 di Cristo, essendo

(73) *Dig.*, 29, 5, 25, pr. (*l. Lege Cornelia, in pr., ff. de senatus consulto Silaniano*).

(74) Del *Liber singularis ad senatus consultum Silanianum* si conservano tre frammenti assai brevi, che costituiscono le leggi *Et in libertos* (*Dig.*, 29, 5, 7), *Si exheredatus* (*Dig.*, 29, 5, 10) e *Si servus* (*Dig.*, 29, 5, 12) del titolo *De senatus consulto Silaniano* nel *Digesto*.

(75) Le rubriche, per esteso, dicono: *De senatus consulto Silaniano et Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur* (*Dig.*, 29, 5); *De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum* (*Cod.*, 6, 35). I due titoli comprendono rispettivamente 27 e 12 leggi.

(76) I compilatori del *Digesto*, nell'indice che fecero dei libri citati e che c'è stato tramandato dal manoscritto fiorentino, ricordarono anche « *Κερβιδίου Σκαιβόλου* de quaestione familiae βιβλίον ε' »; il quale, al pari d'altre opere ugualmente inserite per isbaglio nell'indice, sarà stato senza dubbio consultato nella preparazione della grande antologia, ma non si sarà avuta l'opportunità d'estrarne frammenti.

(77) Le questioni che destarono un interesse più vivo non furono quelle procedurali, ma quelle ereditarie, a cui son dedicate per la maggior parte le leggi contenute nel *Digesto* e nel *Codice* sotto le rubriche relative al senatoconsulto silaniano; rubriche, di cui si noterà che, oltre a contenere in sé chiari riferimenti al regolamento soprattutto civile della materia, sono allineate di seguito alle altre che riguardano il diritto di successione, ben lontane dai *libri terribiles* del diritto criminale. Ma degli argomenti di diritto privato più o meno connessi colla *quaestio familiae* non tocca a me occuparmi.

consoli Tauro e Lepido, dispose che si prescrivesse in cinque anni l'azione popolare contro chi aprisse innanzi tempo le tavole del testamento (78). Era appunto proibita l'apertura del testamento dell'ucciso prima che ne fossero sottoposti alla tortura gli schiavi (79); se poi non c'era testamento, era proibito nelle stesse condizioni adire l'eredità o chiedere la *bonorum possessio* (80): proibizioni che riguardavano, per le loro conseguenze, il diritto ereditario, e come tali soprattutto interessarono le giurisprudenza, ma che nascevano dall'esigenza di garantire una severa applicazione della *quaestio familiae* (81). Seguì un senatoconsulto claudiano, di cui non si può altro che arguire l'esistenza unicamente dalla rubrica del *Digesto*, XXIX, 5, quando pure non sia da identificarsi col senatoconsulto neroniano (82). Il neroniano, detto anche pisoniano dal nome del collega di Nerone nel consolato dell'anno 57, estese la tortura alla famiglia servile del coniuge dell'ucciso (83) e sancì nuovamente (84) che anche gli schiavi « qui, testamento manumissi, sub eodem tecto mansissent, inter servos supplicia penderent » (85). Infine, sotto Traiano, furono assoggettati

(78) *Dig.*, 29, 5, 13 (*l. In cognitione, ff. de senatus consulto Silariano*).

(79) *Ed. perp.*, § 169; *Dig.*, 29, 5, 3, 18 (*l. III, § Quod ad causam, ff. de senatus consulto Silariano*).

(80) *Ed. perp.*, 1. cit.; *Dig.*, 29, 5, 3, 29 (*l. III, § Non tantum, ff. de senatus consulto Silariano*).

(81) Questi divieti miravano da un lato ad agevolare la scoperta del colpevole, coll'imporre la tortura di tutti gli schiavi, anche di quelli di cui dal testamento, se si fosse aperto, sarebbe risultata la manomissione; dall'altro a costringere l'erede a una pronta vendetta, evitando nello stesso tempo ch'egli sottraesse alle torture e ai supplizi quegli schiavi che dal testamento aperto avrebbe conosciuto per suoi. Paolo: « Omnes enim heredes vel eos qui loco heredis sunt officiose agere circa defuncti vindictam convenit » (*Dig.*, 34, 9, 21 [*l. Portiones, ff. de his quae ut indignis auferuntur*]). Soprattutto da questi divieti, l'inosservanza dei quali costituiva motivo d'indegnità a succedere, procedevano numerose regole di diritto privato.

(82) Nerone portava per effetto d'adozione anche il nome di Claudio. L'identificazione de' due senatoconsulti è sicura per il Mommsen (*Röm. Str.*, p. 631 n. 3); il Wasserschleben l'aveva rifiutata con seri argomenti (*op. cit.*, pp. 29-30).

(83) *Sent. rec.*, cit., 3, 5, 5.

(84) Nuovamente: perché l'apertura del testamento, prima della quale gli schiavi non avrebbero potuto provare la loro manomissione e scampare alla sorte comune degli altri, era già proibita per lo meno fin dall'anno 11. Non era proibita in età repubblicana (*Rhet. ad Her.*, 1, 14, 24).

(85) TACITO, *op. cit.*, 13, 32, 1.

alla tortura anche quei liberti che il padrone, poi ucciso, avesse affrancati da vivo (86).

D'ulteriori innovazioni manca ogni traccia: il sistema che s'era venuto formando da Augusto a Traiano rimase a fondamento della speculazione dei giuristi classici e passò nel *Digesto*; i molti contributi che diedero all'interpretazione autentica del silaniano e degli altri senatoconsulti le costituzioni imperiali dei secoli III e VI conservate nel *Codice*, dimostrano che l'istituto era tutt'altro che caduto in desuetudine.

6. *Figure particolari in diritto romano.* — La tortura dell'accusato e quella del testimone sono le figure classiche dell'applicazione della tortura: una delle due può predominare di volta in volta anche nettamente rispetto all'altra, ma tutte le rimanenti figure restano in ogni caso nell'ombra di fronte alle due citate. Il diritto romano non fa eccezione, anche se la caratteristica concezione della *quaestio in caput domini* e più ancora quella della *quaestio familiae* (i cui soggetti passivi, come si vedrà meglio poi, non sono tanto accusati o testimoni quanto oggettivamente responsabili) (1) costringono a sforzare un tantino il concetto di testimone e quello d'accusato. Accanto alla tortura applicabile a questi soggetti, il diritto romano conosce alcune figure marginali di tortura, che alle due principali non si saprebbe come assimilare, e che d'altra parte non presentano uno svolgimento storico a quelle paragonabile.

Tale, in primo luogo, la tortura dei condannati. Di questa in teoria si può parlare in due sensi chiaramente distinti: nel senso cioè di tormenti inflitti a condannati a morte come prolungamento delle loro sofferenze e inasprimento delle loro pene; e nel senso di tormenti inflitti a condannati per costringerli a confessare altri delitti o a manifestare i nomi dei complici. La tortura come pena fu pressoché sco-

(86) *Dig.*, 29, 5, 10, 1 (*l. Si exheredatus*, cit., ad fin.).

(1) Se quella degli schiavi è responsabilità oggettiva, trova riscontro nel caso dei marinai che si potevan mettere alla tortura dopo un naufragio allo scopo d'accertare le cagioni e i colpevoli del sinistro. I marinai però non si torturavano tutti, ma solo quelli che bastavano allo scopo: un « medius numerus » secondo una costituzione di Valentiniano I, Valente e Graziano riportata nel solo *Codice Teodosiano* (*Cod. Theod.*, 13, 9, 2); due o tre soli secondo una costituzione di pochi anni dopo, la sola accolta da Giustiniano (*Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr. [*l. Quotiens*, in pr., *C. de naufragiis*, lib. XI]).

nosciuta al diritto romano (2). Non così l'altra specie di tortura di condannati, l'uso della quale è attestato fuggevolmente da Gaio (3) e si deve, per altro, intendere limitato ai rei convinti, risultando da varie fonti proibito l'interrogatorio, con tortura o senza, dei rei confessi sul conto dei possibili complici (4). Forse un caso particolare di tortura giudiziaria di condannati, allo scopo ora detto, è ricordato dalle fonti nelle persone dei soldati fuggiti o passati al nemico (5).

Poi la tortura degli accusatori: una figura che per i suoi contorni incerti e contraddittori si distacca assai più della precedente dalle linee generali del sistema romano. Si possiede solo un testo di legge che ne parla, un editto *de accusationibus* pubblicato da Costantino tra il 313 e il 323 (6). In un passo ch'è riportato con varianti anche dal *Codice* (7), esso minaccia la tortura a chiunque, non per calunnia soltanto ma anche solo per temerità grave, accusi un altro d'un crimine, come quello di lesa maestà, che porti con sé di diritto la tortura dell'accusato senza che alcuno se ne possa difendere facendo valere qualche suo diritto o privilegio, e questo « si aliis manifestis indicis atque argumentis accusationem suam non potuerit conprobare » (8). Alla stessa pena, come si legge nel seguito dell'editto, soggiaceva chiunque avesse istigato l'accusatore temerario. Alla stessa pena: giacché quei tormenti non erano inflitti allo scopo d'appurare la verità, ma unicamente come pena del taglione: si metteva alla tortura chi avesse provocato ingiustamente la tortura altrui (9).

(2) BRASIELLO, *La repr. pen.*, p. 257. E Tertulliano, rivolto ai magistrati imperiali: « Apud tyrannos... tormenta etiam pro poena adhibebantur; apud vos soli quaestiones temperantur » (*Ap.*, 2, 15).

(3) *Dig.*, 48, 19, 29 (*l. Qui ultimo, ff. de poenis*).

(4) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 1, 12, 6 [7]; *Dig.*, 48, 18, 16, 1 (*l. Repeti, § Is qui, ff. de quaestionibus*); *Cod.*, 9, 2, 17, 1 (*l. fin., § Nemo, C. de accusationibus*).

(5) *Dig.*, 49, 16, 3, 10 (*l. III, § Is qui ad hostem, ff. de re militari*); 49, 16, 7 (*l. Proditores, ff. cod.*). I due testi dicono la stessa cosa, in sostanza. Il secondo, che è di Tarrunteno Paterno, contiene un'apparente *hysteron proteron*, « capite puniuntur et exauctorati torquentur », che in un giurista è strano, ma che scompare senza difficoltà se s'interpreta il « puniuntur » come sentenza di condanna anziché come esecuzione della condanna stessa.

(6) L'editto c'è stato conservato, ma non integralmente, in tre antichi esemplari. Il testo: in RICCOBONO, *Leg.*, pp. 458-461.

(7) *Cod.*, 9, 8, 3, pr. (*l. III, in pr., C. ad legem Iuliam maiestatis*).

(8) In RICCOBONO, *op. cit.*, p. 460.

(9) Da certe parole contenute nelle prime righe dell'editto, lacunose, parrebbe che la severa norma di Costantino costituisse un'innovazione ri-

Ma la figura veramente abnorme di tutto il sistema romano della tortura, abnorme giuridicamente per il suo contrasto radicale (già avvertito a' suoi tempi) coi principi generali da cui l'istituto era retto, abnorme storicamente per il suo comparire alla ribalta della storia senza un precedente, per il suo scomparire senza lasciare un seguito, è la tortura dei cristiani. Dei cristiani, dico, in quanto cristiani, allo scopo di farli recedere dalla loro professione di fede. Non parlo in generale delle torture e dei supplizi che in tre secoli di persecuzioni ebbero a soffrire, per ordine dei magistrati imperiali, quei primi generosi che professavano il nome cristiano. Poco ne rimane oggi da dire in generale, che apologisti ed esegeti non abbiano già detto. Il contrasto violento tra una legalità rigidamente aggiogata alle severe forme tradizionali corrose dal tempo e un'umanità nuova purificata da un sogno di mistero e di cielo, è dominio ormai della storia come della leggenda, dell'erudita indagine come della ricreazione poetica. In una ricerca che vuol essere di storia del diritto occorre soffermarsi soltanto su quello che la tortura dei cristiani in quanto tali ebbe di peculiare nell'essenza giuridica.

Non m'indugero quindi sulla pretesa tortura che avrebbe inflitto Pilato a Nostro Signore (10). Il procuratore romano fece flagellare Gesù (11) solamente per mantenere la promessa fatta poco innanzi ai capi giudei, d'infliggergli una punizione pur rimandandolo libero (12): una punizione, non una tortura. Se poi, più tardi, volle interrogare un'ultima volta il prigioniero prima di risolversi a consegnarlo in mano agli accusatori (13), questo non vuol dire che ci sia un rapporto di finalità tra la pena della flagellazione e il successivo interrogatorio (14).

---

spetto alla legislazione anteriore. Pure, con un po' di buona volontà, fin da due secoli e mezzo avanti si potrebbe vedere un esempio di tortura d'accusatori nel caso d'un liberto di cui narra Tacito che, avendo accusato (non dice di che) il potentissimo Tigellino, per ordine di Nerone pagò il fio della temeraria accusa « cruciatibus tormentorum » (*Ann.*, 16, 20, 2). La concisione di Tacito impedisce di dare una più sicura definizione giuridica del fatto.

(10) La considerano tale: KELLER, *De tort.* (attr. SCHALLER), cap. 1; EHRHARDT, *Torm.*, col. 1792. Ma i più sono per la pena; così, tra i più recenti: BESNIER, *Le pr. du Chr.*, p. 203; WENGER, *Die Quell. des röm. Rechts*, p. 288 n. 23.

(11) *Matth.*, 27, 26; *Marc.*, 15, 15; *Ioann.*, 19, 1.

(12) *Luc.*, 23, 16.

(13) *Ioann.*, 19, 9.

(14) Se quella fosse stata una tortura a scopo giudiziario, questo sarebbe

Neanche m'indugèrò sulla tortura alla quale, minacciatagli in Gerusalemme da un tribuno romano intimorito dal tumultuare d'una folla, Paolo apostolo poté scampare col dichiararsi « *hominem Romanum et indemnatum* » (15); se non per ricordare che, quando la persecuzione dei cristiani si fece più aspra e sistematica, allora nessuna distinzione poté più servir loro di schermo contro la tortura, a cui li dichiarò soggetti indiscriminatamente un editto di Diocleziano e Massimiano, del 303 circa, spogliandoli d'ogni onore o dignità di cui godessero (16): tristo privilegio, che fa penosamente riscontro al diffondersi, proprio in quell'epoca, di minute regole intorno alle esenzioni dai tormenti per privilegio di dignità o di casta.

Il crimine di cui l'Impero pagano incolpava i seguaci di Cristo era fatto rientrare tra le tante specie del crimine di lesa maestà, con varietà da epoca a epoca, prescindendo da accuse particolari non meno gravi che spesso vi furono connesse (17). Ed era un reato d'opinione, che si commetteva anche senza compiere precise azioni esteriori. La prima qualificazione serve a far comprendere la gravità della repressione penale e più particolarmente dei mezzi processuali di coercizione; la seconda, a giustificare nella logicità del processo la funzione della tortura dei cristiani, che nella sua innegabile singolarità può apparire illogica.

---

l'unico esempio storico d'interrogatorio ritardato, come ammette l'Ehrhardt (l. cit.).

(15) *Act. ap.*, 22, 25. La folla aveva preso a inveire rumorosamente contro Paolo all'annuncio da lui dato della sua missione apostolica presso le genti più lontane, così contrastante colla tradizionale concezione esclusivistica del popolo eletto; il tribuno romano, non rendendosi conto del perché dell'improvviso tumulto (anche a causa della sua ignoranza della lingua), aveva ordinato « *induci eum in castra, et flagellis caedi, et torqueri eum, ut sciret, propter quam causam sic acclamarent ei* » (22, 24). L'apostolo fu liberato dalla tortura, come cittadino romano, ma non fu rilasciato: cominciò anzi allora (58 d. C.) la lunga vicenda giudiziaria che in capo a qualche anno l'avrebbe portato nella capitale dell'Impero.

(16) LATTANZIO, *De mort. pers.*, 13, 1.

(17) Il fondamento giuridico delle persecuzioni dei cristiani, alla definizione del quale si sono affaticati insigni storici del diritto (a cominciare dal Mommsen e dal Conrat), è quanto mai controverso. Tenendosi molto sulle generali, e considerando che quel fondamento non poté essere per due secoli e mezzo sempre lo stesso, si può solo dire che l'accusa tipica fatta ai cristiani, anche se non coincideva colla tipica accusa di lesa maestà pura e semplice, cadeva sotto le stesse sanzioni penali e aveva lo stesso trattamento giudiziario: che è la sola cosa che qui interessi.

E illogica la giudicò Tertulliano in un passo famoso. Il capo II dell'*Apologetico* è tutto una stringente requisitoria contro i giudici romani, che interrogavano e tormentavano i seguaci di Cristo non allo scopo di far loro confessare i delitti di cui la voce pubblica li voleva colpevoli, ma, all'opposto, perché ritrattassero quella confessione del nome cristiano che di fronte alla giustizia imperiale li faceva rei di maestà. « Ceteris negantibus », così Tertulliano, « tormenta adhibetis ad confitendum, solis Christianis ad negandum, cum si malum esset, nos quidem negaremus, vos vero confiteri tormentis compelleretis » (18). L'abile dialettica dell'apologista fa di questa singolarissima funzione della tortura un valido argomento per sostenere l'innocenza dei cristiani anche in faccia alle leggi in nome delle quali eran torturati e condannati. Dello stesso argomento, a cui nei medesimi anni (19) un passo di Minucio Felice offriva un suggestivo parallelo (20), si giovò qualche decennio più tardi anche san Cipriano (21).

Allo storico moderno, spettatore lontano del travaglio polemico di quell'età, resta aperta una ben diversa via per risolvere il dilemma. I fatti sono quelli che sono (22); ma parlando in termini di freddo

(18) TERTULLIANO, *Ap.*, 2, 10. Argomentazioni simili si trovano in: *Ad nat.*, 1, 2; *Ap.*, 7, 2; *Ad Scap.*, cap. 4.

(19) Non si può dire con sicurezza se Minucio derivi da Tertulliano, o se sia vero l'inverso. La questione della priorità, com'è noto, è molto dibattuta.

(20) Minucio Felice, riportandosi al tempo in cui era ancora pagano e aveva talvolta occasione di difendere, come avvocato, cristiani accusati di sacrilegio d'incesto di parricidio, ricorda, paragonandoli a una tortura morale, gli artifici messi in opera per indurre i suoi raccomandati a rinnegare il cristianesimo, non ad altro fine che a quello d'evitarne la condanna stornando dal loro capo quelle accuse d'atroci delitti che gravavano su di loro in quanto cristiani: « Nos tamen cum sacrilegos aliquos et incestos, parricidas etiam defendendos et tuendos suscipiebamus, hos nec audiendos in totum putabamus, nonnumquam etiam miserantes eorum crudelius saeviebamus, ut torqueremus confitentes ad negandum, videlicet ne perirent, exercentes in his perversam quaestionem, non quae verum erueret, sed quae mendacium cogeret. Et si qui infirmior malo pressus et victus Christianum se negasset, favebamus ei, quasi eierato nomine iam omnia facta sua illa negatione purgaret » (*Oct.*, 28, 3-4).

(21) S. CIPRIANO, *Ad Dem.*, cap. 13.

(22) Dei fatti stessi però, oltre che della loro figura giuridica, fu data da Max Conrat (1897) una paradossale, personalissima interpretazione, di cui, per quel che ho visto, non è stato tenuto conto (ed è stato male) da parte di quanti si sono in seguito occupati dell'argomento.

Secondo il Conrat, a cui sembrano soprattutto decisive le parole di Mi-

diritto (23) si può bene non trovare illogicità nessuna nel procedere dei magistrati romani, quando si consideri che la confessione dei cri-

nucio Felice, le torture di cui parlano Tertulliano e s. Cipriano, anche se riferite all'opera non dell'avvocato ma del giudice, non differiscono da quelle che Minucio chiama tali solo in senso figurato (*Die Chr.*, pp. 33-40), ovvero, che giuridicamente è pressappoco lo stesso, si riducono alle minacce e ammonizioni con cui lo stesso giudice poteva cercar di costringere all'abiura il cristiano: minacce e ammonizioni che, se rese vane durante il processo dalla fermezza dell'accusato nella sua fede, potevano continuare ancora durante l'esecuzione capitale, prolungata e resa il più possibile tormentosa allo scopo di dare al cristiano condannato l'occasione e l'incitamento all'abiura, che quei tormenti avrebbe fatto immediatamente cessare (pp. 69-73). Nel primo caso non ci sarebbe stata tortura di nessun genere; nel secondo, tormenti a titolo di pena, di cui poteva il giudice profittare per indurre all'abiura e risparmiare la morte, ma che di per sé non erano inflitti allo scopo di far rinnegare il cristianesimo (e quindi di far negare il reato), in una funzione che il Conrat ritiene del tutto estranea alle procedure contro i cristiani quali furono di fatto non meno che di diritto; le torture giudiziarie, che quelle procedure pur conobbero, avrebbero avuto invece lo scopo di costringere alla professione di fede cristiana (e cioè alla confessione del reato) i cristiani che non si fossero dichiarati spontaneamente (p. 40 n. 64): ne darebbe un esempio il processo dei martiri di Lione, del 177, durante il quale furon messi alla tortura dieci che avevan negato d'esser cristiani, e la tortura ebbe l'effetto di spingere una di loro, Biblide, a dirsi di nuovo cristiana e ad andare incontro al martirio (EUSEBIO, *Hist. eccl.*, 5, 1, 11 e 25-26).

Pur riconoscendo la logicità e l'interna coerenza dell'ipotesi del Conrat, e ammettendone pure la validità per alcuni o anche per molti casi, non saprei come accettarla a spiegazione di tutti i casi che le fonti presentano. Riprendiamo l'esempio del processo di Lione. Biblide, e basterebbe a provarlo la sua risposta ai carnefici, fu torturata non perché s'accusasse di cristianesimo, ma perché testimoniassero quanto sapeva (come non estranea all'ambiente) degli infanticidi e altre nefandezze di cui venivano accusati i cristiani (EUSEBIO, *op. cit.*, 5, 1, 25-26); di torture degli altri lapsi non c'è traccia; viceversa, del martire Santo si legge che sopportò con coraggio sovrumano tutti i tormenti e rispose solo e sempre « *Christianus sum* » a tutte le domande che gl'inquirenti gli facevano (sperando, dice lo storico, di strappare dalle sue labbra parole indegne d'un fedele), e solo dopo alcuni giorni costoro passarono ad altri tormenti, inflitti (questi, non i primi) coll'intenzione di dargli la morte (EUSEBIO, *op. cit.*, 5, 1, 20-24 e 37-39). Ho insistito sui martiri di Lione, perché il loro processo, ch'ebbe un'impostazione diversa dai precedenti e non uniforme (RAMBAUD, *Le dr. cr. rom.*, pp. 66-67; DE REGIBUS, *St. e dir. rom.*, pp. 50-51), potrebbe confondere le idee. Casi troppo particolari? Ma Lattanzio attesta in forma generale la preoccupazione dei magistrati che gl'imputati non avessero a morire sotto le torture (*Div. inst.*, 5, 11, 16); ed Eusebio, attestandola per il caso d'Origene, misura con essa l'insuccesso di coloro che s'accanivano



stiani non era, come d'ordinario negli altri reati, un mezzo di prova indiziaria e storica, ma era, com'è naturale che fosse in un reato d'opinione, il delitto stesso, del quale mediante l'interrogatorio il giudice assumeva di persona una prova legalmente e formalmente decisiva. La tortura non tendeva allo scopo di strappare dalla bocca del paziente una verità che servisse di fondamento alla condanna o all'assoluzione, ma era un mezzo di coercizione col quale i magistrati romani cercavano di ridurre ostinati ribelli all'osservanza delle leggi imperiali e al rispetto delle divinità del paganesimo. La sua applicazione abnorme, priva o quasi di riscontri nella lunga storia dell'istituto (24), era adeguata all'abnorme figura del reato.

contro il grande difensore della fede non per ucciderlo ma per piegarlo (*op. cit.*, 6, 39, 5). Non si vede, francamente, come si possa, col Conrat, escludere, da parte dei magistrati romani e al preciso scopo d'ottenere l'apostasia, l'uso di tormenti che non fossero solo morali e che non fossero inflitti solo in esecuzione di condanne a morte.

(23) È il linguaggio che Tertulliano stesso c'invita a parlare. Il suo ragionamento in tema di procedura contro i cristiani conferma quella padronanza della tecnica giuridica ch'egli dimostra in molte occasioni (VITTON, *I conc. giur. nelle op. di Tertulliano*, pp. 52-53) e che ha fatto supporre a più d'uno una sua identità col giureconsulto dello stesso nome.

(24) Cito tuttavia due casi che fanno riflettere.

Il primo è del tempo di Carlo magno. Racconta Agobardo vescovo di Lione: « Ante hos paucos annos disseminata est quaedam stultitia, cum esset mortalitas boum, ut dicerent Grimaldum ducem Beneventorum transmisisse homines cum pulveribus, quos spargerent per campos, et montes, prata, et fontes, eo quod esset inimicus Christianissimo imperatori Carolo, et de ipso sparso pulvere mori boves: propter quam causam multos comprehensos audivimus, et vidimus, et aliquos occisos, plerosque autem affixos tabulis in flumen proiectos, atque necatos. Et, quod mirum valde est, comprehensi, ipsi adversum se dicebant testimonium, habere se talem pulverem, et spargere. Ita namque diabolus, occulto et iusto Dei iudicio, accepta in illos potestate, tantum eis succedere valebat, ut ipsi sibi essent testes fallaces ad mortem; et neque disciplina, neque tortura, neque ipsa mors terrebat illos, ut adversum semetipsos falsum dicere non auderent » (*De grand. et ton.*, cap. 10<sup>a</sup>). Quegl'infelici, insomma, accusati dalla superstizione popolare d'essere untori (o qualcosa di simile) per conto del duca longobardo Grimoaldo, s'ostinavano a confessarsi tali andando così incontro alla condanna a morte, nonostante si cercasse colla tortura di farli recedere dalla confessione d'un delitto che per noi è assurdo (e tale era per il moderno spirito d'Agobardo) e che per gli stessi giudici del tempo doveva essere per lo meno poco verosimile, ma che nell'immaginazione eccitata delle plebi ignoranti aveva preso una sua figura talmente precisa e certa da finire col parer vero agli stessi accusati. Ma la tortura, menzionata da Agobardo accanto all'esecuzione capitale, era inflitta

Questa peculiare natura del reato di cristianesimo, questo « non scelus aliquod in causa esse, sed nomen » (25), spiega pure perché i giudici ritenessero titolo sufficiente per la condanna la confessione degl'imputati, la professione di fede cristiana, senza ricorrere, come negli altri casi, a ulteriori accertamenti (26). Alle nobili proteste d'un Tertulliano (27) non possiamo dare un valore giuridico pari all'alto significato morale.

allo scopo di far ritirare le confessioni? o era piuttosto una tortura nella funzione consueta, intesa a estorcere di quelle confessioni una conferma particolareggiata, con eventuali notizie sui complici e sui mandanti? o, ancora, erano tormenti in aggravamento della pena di morte, dell'esecuzione dei quali i giudici profittavano per offrire ai rei confessi (e condannati senz'altra prova) una possibilità di ritrattarsi *in extremis* così da far riaprire l'indagine? Delle tre ipotesi la prima è per me la meno probabile.

Altro caso. Roma, 15 settembre 1734. È condotto all'impiccagione un ladro di bestiame. Il p. Ghezzi, confortatore dei condannati, racconta che costui non si voleva confessare; e non bastò « fargli provare il fuoco di lastre infuocate, cera liquefatta, et altro, finalmente alle ore 19 gli fu fatto comparire avanti il Boia, quale con schiaffi, e bravate gli pose il capestro, dicendo haver ordine di strozzarlo »; e allora si convertì (in ADEMOLLO, *Le giust. a Roma*, pp. 80-81). Qui la tortura, prima fisica e poi morale, non è un mezzo d'indagine: l'indagine giudiziaria s'è già conclusa coll'accertamento della colpevolezza; è un mezzo di coercizione con cui si cerca di fare accettare al condannato gli estremi sacramenti, e cioè di distoglierlo dal violare (per omissione) un precetto della Chiesa, cosa che non sarebbe restata senza sanzioni anche nel mondo di qua. Nessun paragone è pensabile tra il difetto d'idee religiose in un volgare delinquente e quel ripudio della religione ufficiale che nei martiri cristiani si giustificava coll'elevazione del sentimento a un ideale più veracemente divino. Ma tra il rozzo carnefice del Settecento, che in buona fede tratta un disperato a lastre infocate e cera liquefatta per ottenerne una conversione Dio sa quanto poco sincera, e i carnefici di quindici secoli avanti (certo più feroci in assoluto, non però in relazione alla morale pagana e cristiana rispettivamente), che in buona fede non meno di lui straziano in mille modi i confessori del nome cristiano per ottenerne un atto d'adorazione verso le divinità ufficiali e distoglierli da un atteggiamento in cui ravvisano una crimine abominevole, io non vedo giuridicamente nessuna differenza essenziale.

(25) TERTULLIANO, *Ap.*, 2, 18.

(26) MOMMSEN, *Röm. Str.*, p. 438 n. 4.

(27) TERTULLIANO, *Ap.*, 2, 3-5: « Christianis solis nihil permittitur loqui, quod causam purget, quod veritatem defendat, quod iudicem non faciat iniustum; sed illud solum exspectatur, quod odio publico necessarium est: confessio nominis, non examinatio criminis; quando, si de aliquo nocente cognoscatis, non statim confesso eo nomen homicidae vel sacrilegi vel incesti vel publici hostis, ut de nostris elogiis loquar, contenti sitis ad pronuntiandum, nisi et consequentia exigatis, qualitatem facti, numerum, locum, tempus,

Non credo tuttavia che a lui e agli altri scrittori cristiani sfuggisse l'intima essenza del reato; ma questa era nel loro concetto come soffocata dalla considerazione che nei loro compagni di fede i giudici non condannavano soltanto (28) i rei di cristianesimo ma i rei di tutti gli altri delitti (e non eran davvero delitti d'opinione, ma infanticidi, ma incesti, ma cene tiestee) (29) che una volgare ignoranza, radicata anche in intelletti non volgari, ascriveva ai seguaci di quella « exitiabilis superstitio » (30). È chiaro che per questi delitti non posson valere le considerazioni fatte fin qui; è chiaro che riguardo a questi delitti l'acuta critica di Tertulliano colpisce nel segno: « Cum praesumatis de sceleribus nostris ex nominis confessione, cogitis tormentis de confessione decedere, ut negantes nomen pariter utique negemus et scelerera, de quibus ex confessione nominis praesumpseratis » (31): ecco la vera illogicità della procedura seguita contro i cristiani. Ma non si deve confondere l'accessorio col principale, e meno che mai le presunzioni di cui parla l'apologista (concetto vago, non giuridicamente tecnico) con vere e proprie presunzioni legali assolute. A configurare il crimine principale, ch'era reato permanente, e per la cui definizione come tale si poteva ricorrere alla tortura, bastava la professione di fede cristiana; il suo sussistere poteva poi dare al giudice un indizio, non più che un indizio, degli altri orribili delitti. Resta quindi evidente che la confessione, prova semplicemente indiziaria di questi ultimi, era del reato di cristianesimo non una prova soltanto ma una piena manifestazione; resta evidente di conseguenza che la tortura non era un'assurdità processuale in contrasto col rito che si seguiva nei giudizi ordinari (32), ma era un mezzo di coercizione lasciato all'arbitrio

conscios, socios. De nobis nihil tale, cum aequae extorqueri oporteret quod cum falso iactatur: quot quisque iam infanticidia degustasset, quot incesta contenebrasset, qui coqui, qui canes adfuissent. O quanta illius praesidis gloria, si eruisset aliquem, qui centum iam infantes comedisset! ».

(28) Così non fu sempre, ma così era in quel periodo delle persecuzioni in cui viveva Tertulliano, e non era una novità. Le accuse dei delitti più infamanti, anche se non ebbero sempre valore giuridico, nell'estimazione popolare colpirono i cristiani come comunità e come privati fin dai primi tempi.

(29) Per l'esposizione più completa di quelle accuse: MINUCIO, *op. cit.*, 9, 3-7.

(30) La frase è di Tacito (*op. cit.*, 15, 44, 2). Giudizi simili ricorrono pure in Plinio il giovane, in Svetonio e in altri scrittori.

(31) TERTULLIANO, *Ap.*, 2, 11.

(32) Non mi sembra si possa parlare né di contrasto né di conformità. Quando s'è detto che la tortura come mezzo di coercizione non è una tortura giudiziaria, s'è detto tutto.

dei giudici perché rimovessero i cristiani dalla persistenza in quella loro professione di fede, che davanti alla legge imperiale era un crimine.

7. *La tortura nell'alto Medioevo germanico.* — Nella maturità del diritto romano l'istituto della tortura giudiziaria si presenta come un compiuto e perfetto sistema di norme, che conosce, come s'è visto, le esorbitanze oltre i limiti del vero e proprio diritto processuale, ma che nell'interno di questo non ammette incoerenze e respinge ogni contaminazione con mezzi di prova appartenenti ad altri stadi della civiltà giudiziaria. L'unità dell'Impero e la stabilità del suo ordinamento giuridico sono il presidio e la guarentigia più sicura anche di questo particolare istituto.

Colle invasioni barbariche e lo sfasciarsi dell'Impero d'Occidente, il quadro cambia. Quei popoli che nel quinto e nel sesto secolo dell'Impero scendevano a torme dalle lontane regioni dell'Europa orientale e settentrionale verso le rive del Mediterraneo, portavano colle loro armi e il loro governo, coi loro idiomi e i loro costumi, anche un nuovo incolto diritto, ch'era destinato a cozzare contro le più civili istituzioni del mondo romano e cristiano e a perdere in questo conflitto gran parte della rozzezza originaria, senza però, per lunghi secoli, piegarsi. Per più di cinquecent'anni, fino a quando cioè un alito di più viva cultura non richiamerà i popoli latini allo studio e alla pratica del diritto giustiniano, il travaglio faticosissimo della vita giuridica medievale è improntato a quel contrasto tra le leggi più civili dei vinti e le leggi dei dominatori. Le istituzioni giudiziarie in particolare risentono del sovrapporsi alle concezioni romane delle nuove concezioni germaniche intorno alla funzione sociale della giustizia.

Avevano queste per fondamento l'indipendenza personale degli uomini liberi dall'autorità dello Stato, e di conseguenza il limitato potere di questo nella repressione penale e nell'indagine giudiziaria. Si concepiva il delitto come torto personale, il processo come un rapporto sociale di ragione privata: non era nell'interesse della società la repressione dei delitti, né la loro ricerca rientrava nelle attribuzioni dello Stato. A maggior ragione, non si poteva riconoscere all'autorità giudiziaria il diritto di sottoporre accusati o testimoni a mezzi d'indagine, come la tortura, afflittivi del corpo. E di tortura non si trovano tracce nella maggior parte delle leggi germaniche: e non solo di popoli che rimasero a lungo fuori dei confini del mondo romanizzato, ma anche d'altri che convissero per secoli con genti romane e non ricu-

sarono di trarre insegnamenti e nuovi principi giuridici dai costumi di queste. I tipici mezzi di prova dei barbari erano il giuramento e il giudizio di Dio; soprattutto, tra le molte specie di questo, il duello giudiziario, così radicato nella consuetudine popolare che uno dei migliori sovrani longobardi, Liutprando, che pure gli si dichiarava contrario, dovette, com'è noto, rinunciare a sopprimerlo nelle sue leggi (1). E il ricorso al duello giudiziario e al giudizio di Dio è difficilmente compatibile coll'uso della tortura.

Anche a questo tuttavia le concezioni giuridiche dei barbari lasciavano aperta una strada. Nelle società barbariche gli schiavi non si reputavano degni di ricorrere al giuramento e agli altri mezzi di prova caratteristici degli uomini liberi: e degli schiavi alcune leggi germaniche ammettono la tortura. Ma anche nell'applicazione di questa agli schiavi l'idea fondamentale del diritto processuale germanico non venne meno: nei tormenti si vide l'oggetto d'un rapporto privato fra l'accusatore e il proprietario dello schiavo, e la maggior parte delle disposizioni di legge tendono appunto non a garantire la fondatezza dei motivi o la sicurezza dell'accertamento, né l'incolumità dello schiavo, ma unicamente a garantire l'interesse economico del proprietario (2). Il risarcimento al proprietario del danno sofferto dallo schiavo è sancito come principio fondamentale dalla legge dei franchi salì, tanto nella prima stesura dell'età merovingia (3) quanto in quelle emendate dell'epoca di Carlo magno (4); è sancito dalla legge dei borgognoni (5), dalla legge dei visigoti (6), dalla legge dei bavari (7).

(1) *Liutpr. leg.*, cap. 118; *Lomb.*, 1, 9, 23.

(2) Questo è pure, si ricorderà, uno dei caratteri essenziali delle norme sulla tortura nel diritto greco. E anche nel diritto romano; ma meno.

(3) *Pact. leg. Sal.*, 43, 1. In questo testo, che sembra risalga a re Clodoveo (481-511), le norme sulla tortura costituiscono la prima parte del titolo *De servo qui de furto fuerit inculpatus*.

(4) *Lex Sal.*, 40, 4 [42, 5]; *Lex Sal.* 100 *tit.*, 68, 4 [67, 3]. Le norme sulla tortura sono qui ritoccate solo nella forma. Su di esse: THONISSEN, *L'org. jud., le dr. pén. et la pr. pén.*, pp. 527-528; DECLAREUIL, *Les pr. jud.*, pp. 264-266.

(5) *Lex Burg.*, capp. 7 e 77, 1-2. Questa legge, che contiene poche e frammentarie disposizioni sulla tortura, è opera di re Gundobado (474-516), a noi nota nella forma riveduta dal successore Sigismondo (516-24).

(6) *Lex Vis.*, 6, 1, 5 [4]. Il libro VI di questa ampia e organica legge, pubblicata da Reccesvindo forse nel 654, s'intitola *De sceleribus et tormentis*. Delle molte norme sulla tortura alcune provengono dalle raccolte anteriori.

(7) *Lex Baiuv.*, 9, 20 [8, 18]. Il testo definitivo di questa legge, che non contiene altre disposizioni sulla tortura, è dovuto al duca Odilone (744-48).

La prevalenza di queste disposizioni patrimoniali rispetto alle altre disposizioni sulla tortura è più netta nella legge bavarica, che anzi non ne comprende altre (8), e nella legge salica, che, in più, si diffonde in particolari sull'esecuzione materiale della tortura (9), sui presupposti della sua applicazione (10) e sugli effetti giuridici che conseguono ai diversi possibili risultati dell'interrogatorio (11). La legge borgognona ammette la tortura, oltre che degli schiavi, anche dei coloni (12) e degli stranieri di condizione incerta (13).

Da queste leggi (14) si stacca nella forma e nella sostanza la legge dei visigoti. Ammette la tortura degli schiavi e delle ancelle « in capite dominorum » nei processi d'adulterio, di lesa maestà, di falsa

(8) Il passo citato è un modesto riassunto di quello corrispondente della legge visigota, citato sopra. La dipendenza da questa legge di tutta la legge bavarica in generale, è del resto cosa nota.

(9) *Pact. leg. Sal.*, 43, 1 e 4; *Lex Sal.*, 40, 1 e 6 [42, 1 e 8]; *Lex Sal.* 100 *tit.*, 68 [67], 1. Il tormento autorizzato consisteva nella distensione sull'eculeo (« scamnum »), aggravata da battiture fino a un massimo di 120 colpi, dati con verghe della grossezza d'un dito mignolo (« virgae... quae in similitudinem minimi digiti grossitudinem habeant »).

(10) *Pact. leg. Sal.*, 43, 1; *Lex Sal.*, 40 [42], 1; *Lex Sal.* 100 *tit.*, 68 [67], 1. La tortura s'infliggeva allo schiavo che fosse stato incolpato d'un furto la cui composizione avrebbe richiesto a un libero non meno di 600 danari pari a 15 soldi.

(11) *Pact. leg. Sal.*, 43, 1-3; *Lex Sal.*, 40, 4-5 [42, 4-7]; *Lex Sal.* 100 *tit.*, 68, 3-4 [67, 3]. Se lo schiavo non confessava, l'accusatore che non fosse soddisfatto e volesse continuare l'indagine doveva dare al padrone un pegno, e così era libero di sottoporre lo schiavo a tormenti più severi (non specificati); se non confessava ancora, l'accusatore era obbligato a prenderselo pagandone il prezzo al padrone di prima (a cui non sarebbe stato giusto imporre di riprendersi uno schiavo ridotto chissà in quali condizioni; delicato pensiero, e degno del legislatore che metteva quest'infelice in proprietà del suo nemico dichiarato). Lo schiavo che confessava era condannato alla castrazione o alla multa di 240 danari pari a 6 soldi; nei casi più gravi, a morte; in ogni caso, non era creduto in ciò che testimoniassero in danno del suo padrone.

(12) *Lex Burg.*, cap. 7.

(13) *Lex Burg.*, 39, 1: « Quicumque hominem extraneum cuiuslibet nationis ad se venientem susceperit, discutiendum iudici praesentet, ut cuius sit tormentis adhibitis fateatur ». Era cosa normale sospettare che costui fosse uno schiavo fuggitivo.

(14) Né la legge bavarica né la salica né la borgognona parlano di tortura d'uomini liberi. I « tormenta » che un capitolo di re Gundobado minaccia ai « caballorum fures et effractores domuum » di libera condizione (*Lex Burg.*, cap. 108 [89]), e sulla cui funzione ebbe qualche dubbio l'Esmein (*Hist. de la pr. cr.*, p. 96), sono certamente inflitti per pena, come risulta dal contesto.

moneta, d'omicidio, di magia (15), mentre negli altri processi nega loro ogni fede (16); ammette poi la tortura degli stessi nobili e dignitari, se accusati di delitti capitali, e quella dei liberi di condizione inferiore, se accusati di delitti la cui composizione richieda non meno di trecento soldi (17). Prevede severe sanzioni non solo per gli accusatori temerari (18) ma anche per i giudici che nell'applicare i tormenti eccedano la giusta misura (19). Dispone, con una rigidità che non sarà da prendere alla lettera, che chi resiste sia riconosciuto innocente, e che chi confessa sia dichiarato « incunctanter » colpevole, purché la confessione estorta corrisponda in tutto e per tutto all'accusa particolareggiata che l'accusatore ha consegnato segretamente, com'è d'obbligo, nelle mani del giudice (20).

(15) *Lex Vis.*, 3, 4, 10; 6, 1, 4 [3]; 7, 6, 1. Della tortura degli schiavi in processi di magia, ma come accusati, si dovette occupare il concilio di Mérida del 666, essendosi dato il caso di preti che, caduti ammalati, ne davano la colpa a supposti malefici di loro schiavi e facevan torturare questi poveretti « per multam impietatem »; abuso a cui furon minacciate gravi pene (cap. 15).

(16) *Lex Vis.*, 2, 4, 4.

(17) *Lex Vis.*, 6, 1, 2. Il minimo è di 500 soldi secondo alcuni codici e edizioni e secondo la traduzione castigliana (*Fuero juzgo*, 6, 1, 2). L'applicazione della tortura agli uomini liberi fu subordinata da re Egica (687-702) all'esito sfavorevole dell'ordalia dell'acqua bollente (*Lex Vis.*, 6, 1, 3).

(18) *Lex Vis.*, 6, 1, 2 e 5 [4]. Se l'uomo libero resiste ai tormenti dimostrandosi « innoxius », l'accusatore diventa suo schiavo, « ut salva tantum anima, quod in eo exercere voluerit, vel de statu iudicare elegerit, in arbitrio suo consistat »; l'accusatore si può sottrarre alla schiavitù con una composizione pecuniaria, ma la fissazione della somma è rimessa all'arbitrio di colui che ha sofferto la tortura. Se l'accusatore infligge all'accusato tormenti così feroci che ne segue la morte, dev'esser consegnato in mano dei prossimi parenti dell'ucciso, e messo a morte a sua volta. Se è sottoposto alla tortura uno schiavo, e resiste dimostrandosi « innocens », l'accusatore deve dare al suo padrone un altro schiavo dello stesso valore. Se lo schiavo innocente muore o è debilitato sotto la tortura, il risarcimento consiste in due schiavi come sopra; e l'innocente, se sopravvive debilitato, è compensato coll'esser messo in libertà, sotto il patrocinio del padrone.

(19) *Lex Vis.*, 6, 1, 2. Nel caso di morte d'un libero in seguito a tormenti troppo rigorosi, il giudice che per malizia o dolo o perché corrotto abbia permesso all'accusatore d'infliggergli è consegnato ai prossimi parenti dell'ucciso, per esserne messo a morte, al pari dell'accusatore. Se il giudice prova d'essere stato in buona fede e di non avere altra colpa che quella d'un'insufficiente vigilanza, è condannato a una composizione di 500 soldi agli eredi del morto; dei quali per altro cade schiavo, quando non abbia di che pagare.

(20) *Lex Vis.*, 6, 1, 2. È vietata l'esecuzione della tortura, quando per

La larga applicazione della tortura dei liberi nel diritto visigoto (21) è forse spiegata dalle strette relazioni che quel popolo più degli altri ebbe col mondo romano, specialmente nelle terre occidentali dell'Impero (Aquitania e Spagna), da esso dominate per il corso di tre secoli (22). Ma un singolare esempio di tortura di liberi si trova anche nel diritto d'un popolo più tipicamente germanico, rimasto sempre relativamente estraneo alla cultura romana: gli alamanni, nel *Pactus* dei quali, composto alla fine del secolo VI o al principio del VII, è ricordata la tortura di presunte streghe, non meno di condizione libera che di condizione servile (23). Anche per la Francia, se la legge salica non fa parola d'una tortura di liberi, ne parlano pur sempre le formule andecavensi (24) e Gregorio di Tours (25); né sempre si fa

colpa dell'accusatore il segreto dell'accusa sia stato rivelato. E se l'accusato confessa una cosa diversa da quella di cui gli è stato fatto carico nell'accusa segreta, il suo avversario è trattato come accusatore temerario. Con questo guarentige la rigidità degli effetti giuridici della tortura viene a esser molto attenuata.

(21) Nemmeno le non gravi limitazioni dovettero esser sempre rispettate, se nel XIII concilio toledano che si tenne sotto gli auspici del re visigoto Ervigi furon deplorati i frequenti eccessi nell'inflizione dei tormenti e fu stabilito che per l'avvenire nessun nobile o sacerdote vi fosse sottoposto « *citra manifestum et evidens culpae suae indicium* » (conc. Toledo [683], cap. 2).

(22) La spiegazione è del Martínez Marina (1808) ed è confermata da tutti: BETHMANN, *Der Civ.*, vol. IV, p. 239; PATETTA, *Le ord.*, p. 284; HANSEN, *Zaub.*, pp. 108-109; RAUCHHAUPT, *Gesch. der sp. Ges.*, p. 45 n. 74; MELLOR, *La tort.*, p. 73.

(23) *Pact. Al.*, 2, 33: « Si quis alterius ingenuam de crimina seu stria aut herbaria sisit et eam priserit et ipsam in clinata miserit, et ipsam cum 12 medicus electus aut cum spata tracta quilibet de parentes adunaverit, 800 solidos componat »; 2, 34: « Si ancilla fuerit, 15 solidos componatur ». La « clinata » è di certo uno strumento di tortura, in questo passo; il significato generico della voce, che si trova scritta in forme molto diverse, è quello di 'tavola' o di 'graticcio'.

(24) *Form. And.*, form. 3. Questa, che appartiene al primo e più ampio gruppo delle formule (spettante per alcuni al principio del sec. VI, per altri alla fine), porta la rubrica *Hic est vindicio de homine in esceno posito* e contiene il riconoscimento del suo nuovo stato da parte d'un uomo già libero che, messo alla tortura, ha confessato i furti fatti ed è stato condannato a morte, ma è stato poi riscattato, mediante il pagamento della somma dovuta, da un altro libero, e a questo si dà in ischiavitù perpetua. Alle non chiare parole « *in esceno* » della rubrica (forse volgarismo per *in scamno*) corrispondono nel testo della formula le parole « *in turmentas* ».

(25) *L'Historia Francorum* del vescovo turonense (538 circa - 594) con-



discriminazione, più in qua, negli sporadici accenni della legislazione vera o apocrifa d'età carolingia (26).

E i longobardi d'Italia? Gli editti dei loro re non contengono disposizioni esplicithe sulla tortura, e invano se ne cercherebbe un accenno nei documenti dell'epoca (27). Ma una legge di Liutprando del 724 dispone:

*Si quis alium de furto pulsaverit, et per pugnam eum vicerit, aut forte per districtione a puplico furta manifestata fuerit et compositio facta fuerit, et postea ipse furtus apud alium hominem inventus fuerit, et certa veritas apparuerit, quod ipse qui prius composuerat, rem ipsam non furavit: omnia quidquid ipse composuit, recipiat ab eo cui composuerat, et ipse conponat, apud quem furtus ipse postea inventus fuerit. Nam si aliquit pro sacramentum suum dederit, habeat ipse cui dederit.*

tiene diversi esempi d'applicazione a uomini liberi, e anche a sacerdoti, di torture giudiziarie spesso feroci (5, 28 e 48-49; 6, 35; 7, 32; 8, 11 e 31 e 44; 10, 19-21). È vero che lo scrittore biasima alcune di queste torture come del tutto arbitrarie.

(26) Nel concilio di Reisbach in Baviera, probabilmente dell'anno 800, fu prescritta la tortura degl'imputati di magia: « De incantationibus, auguriis vel divinationibus et de his, qui tempestates vel alia maleficia faciunt, placuit sancto concilio, ut, ubicumque deprehensi fuerint, videat archipresbiter diocesis illius, ut diligentissima examinatione constringantur, si forte confiteantur malorum, quae gesserunt. Sed sub tali moderatione fiat eadem districtio, ne vitam perdant, sed ut salventur in carcere, usque dum Deo inspirante spondeant emendationem peccatorum » (cap. 15). Le deliberazioni di questo concilio sono intitolate in un manoscritto *Decretum sinodale episcoporum ex iussione domni Karoli*; in cinque manoscritti e in vecchie edizioni il capitolo ora citato è inserito, insieme coi due che lo precedono, in fondo al capitolare II dell'anno 805 (cap. 25). Nel libro II della raccolta di capitolari di Benedetto Levita, apocrifa ma ben presto allegata come autentica dagli stessi sovrani carolingi, il cap. 129 minaccia tormenti ed esilio a chi « episcopo vel aliis ministris intra ecclesias iniurias fecerit », ma si tratta quasi certamente di tormenti a scopo di pena; il cap. 146 vieta di prestar fede alle accuse fatte da uno schiavo a un libero, « etiamsi in tormentis positus exponat quod obicit ». Siamo verso la metà del sec. IX.

Le coeve, e ugualmente apocrife, decretali pseudoisidoriane contengono pure due disposizioni sulla tortura che passeranno nelle posteriori collezioni canoniche e daranno una prima base alle teorie canonistiche in materia. Ci ritorneremo.

(27) Quindi i longobardi passano per un popolo che non conobbe la tortura. E il radicato uso del duello giudiziario parrebbe dare una conferma a quest'opinione.

*Nam si certa veritas non apparuerit, quod alter homo furtum ipsum fecissit, et per districtionem manifestaverit et composuerit, habeat sibi ipsam compositionem, cui composuit* (28).

*Districtio* può voler dire tante cose (29), e l'interpretazione di tutta la legge dipende dal modo d'intendere questa parola. Se qui *districtio* vuol dire 'tortura', come a me e ad altri (30) sembra più probabile (31) e come già appariva certo (32) al glossatore della *Lombarda* Carlo di Tocco (33), nonostante il significato un po' diverso (34) della stessa parola in altra legge dello stesso legislatore (35), abbiamo la prova

(28) *Liutpr. leg.*, cap. 56; *Lomb.*, 1, 25, 59.

(29) A fondarsi sui pur ricchi esempi del Du Cange parrebbe volesse dir tutto fuorché 'tortura': concetti più o meno affini a questo, sì, e molti, ma proprio 'tortura' no. Eppure c'è il riscontro chiarissimo del testo di Reischach citato subito sopra; a cui si può aggiungere la *Lex Romana Utinensis* («*districtus*») e le assise di Gerusalemme («*destresse*» e «*destraindre*»).

(30) DA RE, *Ius distr.*, p. 14: «In Liutprando... si parla di una *districtio iudicis ad iustitiam faciendam*, e... talora essa ha il carattere di facoltà discrezionale per indurre il reo a far rivelazioni (*manifestatio*) oppure a distoglierlo dalla recidiva, indicando probabilmente nella prima accezione la tortura e nella seconda il carcere». E Francesco Beyerle nella sua recente traduzione delle leggi longobarde rende «*aut forte per districtione a puplico furta manifestata fuerit*» con «*oder der andere ist vielleicht auch unter dem [Folter-]Zwang der Obrigkeit geständig jenes Diebstahls*».

(31) Danno diverse interpretazioni: DU CANGE, *Gl. med. et inf. Lat.*, v. *Distringere* (3), § *Districtus, Districtum, Destrictum* («muleta iudiciaria, seu potius tributum, pensitatio»); TROYA, *Cod. dipl. long.*, vol. III, p. 368 n. 8 («per la ricerca... fatta dal *Publicus*»); ZORN, *Das Bew.*, p. 61 («durch öffentliche Untersuchung»).

(32) Nelle *Formulae ad librum Papiensem* si fa solo l'ipotesi del duello. L'*Expositio* non è esplicita («... a publico compulsus confitendo composuit»). L'anonima *Summa legis Longobardorum* e il duplice commentario della *Lombarda* che va sotto il nome dei giuristi Aripando e Alberto, opere del sec. XII, non parlano di tortura né sotto il titolo *De furtis* (in cui fu collocato nella *Lombarda* il capitolo in questione) né in altri luoghi. All'alternanza tra «*per pugnam*» e «*per districtione*» del testo, Aripando ne sostituisce nel suo commento una tra «*per pugnam*» e «*alio modo*».

(33) *Lomb.*, 1, 25, 59, gl. *Si quis per pugnam*: «Hic not[ari] potest quod pugna incerta est probatio... Idem si reus per districtionem [dest] per tormenta confessus fuerit...» (seguono le principali norme romane sugli effetti della confessione estorta).

(34) Ma sempre più vicino a quello di 'tortura' che non sia l'altro di 'ricerca d'ufficio', che pure è stato supposto.

(35) *Liutpr. leg.*, cap. 80; *Lomb.*, 1, 25, 62. Qui son chiamate «*distric-*

dell'uso della tortura nell'Italia longobarda. Ed è bello, aggiungiamo, vedere il principe profondamente religioso, Liutprando, preoccuparsi di riparare con una medesima disposizione gli errori giudiziari dovuti alla malcerta sorte delle armi, in cui dimostrò di non credere, e quelli dovuti all'avventata applicazione della tortura.

8. *La tortura nell'alto Medioevo romano.* — Il fatto stesso che negli ordinamenti barbarici convivessero a lungo il duello giudiziario e la tortura, è la prova migliore che quegli ordinamenti, per quanto attiene al sistema delle prove, non riuscirono ad attingere un equilibrio stabile. Il duello proveniva loro dalle vetuste consuetudini germaniche; la presenza, accanto al duello, della tortura può certo, in alcuni di quegli ordinamenti, risalire più in là dell'epoca delle invasioni, ma in mancanza d'ogni prova sicura (1) è da ritenere meno improbabile (2) che sia dovuta a una tardiva introduzione dell'istituto, posteriore ai primi contatti di quei popoli col mondo romano (3) e favorita in alcuni di essi dalla cooperazione legislativa prestata nella compilazione delle leggi romano-barbariche. In tutti i modi, la concorrenza fatta dalla tortura al giudizio di Dio presso non pochi dei popoli germanici non può non dimostrare la pressione esercitata dalla cultura romana, alla quale i giudizi di Dio erano e rimasero estranei: essa aveva fatto da secoli la sua scelta tra l'uno e l'altro mezzo di prova, e non tornò indietro (4).

---

tiones » le varie pene (e, più che pene, misure di sicurezza) a cui i giudici sottopongono i ladri, dopo e oltre la composizione pecuniaria: cioè, reclusione per due o tre anni in carcere sotterraneo, la prima volta; in caso di recidiva, altre pene corporali e infamanti. Il capitolo è trascurato del tutto sia nel formulario sia nell'*Expositio* sia nella glossa.

(1) Le leggi barbariche, nelle stesure a noi pervenute, son tutte posteriori allo stabilimento di quei popoli nelle terre di conquista e alla fine dell'Impero romano d'Occidente.

(2) Fanno obiezioni: PATETTA, *Le ord.*, p. 239 n. 3 (l'ordalia anzi in qualche caso si sarebbe aggiunta o sostituita tardi alla tortura: pp. 264, 284); DECLAREUIL, *Les pr. jud.*, p. 265 (per i franchi; ma in forma dubitativa).

(3) Questa, ch'è la tesi dei più, ha dalla sua parte le maggiori probabilità soprattutto riguardo all'applicazione ai liberi. L'applicazione agli schiavi si potrebbe anche spiegare senza influssi esterni, nel sistema probatorio primitivo dei germani.

(4) Nelle compilazioni di diritto romano dell'alto Medioevo le ordalie non son nemmeno ricordate. Qualche eccezione alla regola si troverà all'alba del rinascimento giuridico.

Le leggi romano-barbariche, romane per la fonte per il contenuto per i destinatari, barbariche per le autorità che ne ordinarono la scelta e le promulgarono, poterono essere, s'è detto, il tramite per cui la tortura entrò dapprima, se non ancora negli ordinamenti, nelle concezioni giuridiche dei maggiori popoli germanici. Anche nelle disposizioni di leggi romano-barbariche relative alla tortura degli schiavi, lo speciale interesse per le conseguenze patrimoniali della tortura e il concetto di questa come di mezzo per risolvere controversie tra privati mostrano evidente l'impronta dei compilatori barbarici; ma le leggi per cui tali principi sono applicati, sono tratte, nella sostanza e qualche volta nella stessa espressione letterale, dal corpo del diritto pregiustiniano.

Così, sul modello delle *Sentenze* di Paolo e quasi colle stesse parole, l'editto di Teodorico richiede per la tortura degli schiavi la preventiva stima dei soggetti nell'interesse dei proprietari (5) e dichiara inefficaci le compre (6) e le manomissioni (7) fatte allo scopo d'evitare la tortura degli schiavi stessi. Nei medesimi anni, sui primi del secolo VI, la *Lex Romana Burgundionum* ammette l'interrogatorio degli schiavi, e degli schiavi soli, « etiam adhibitibus suppliciis » (8).

Un po' diverso è il caso della *Lex Romana Visigothorum* o *Breviarium Alaricianum*: la quale, emanata da re Alarico II nel 506, composta com'è di frammenti romani ordinati secondo la provenienza (9), senz'altra elaborazione che quella d'una sommaria *interpretatio*, non ha come fonte indipendente di diritto lo stesso valore che ha per la conoscenza dei testi romani. Contiene anch'essa alcune, anzi molte, disposizioni sulla tortura, tratte dalle *Sentenze* di Paolo (10) e dal *Codice Teodosiano* (11).

(5) *Ed. Theod.*, cap. 100. Fonte: *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 5, 16, 3.

(6) *Ed. Theod.*, cap. 101. Fonte: *Sent. rec.*, cit., 5, 16, 7.

(7) *Ed. Theod.*, cap. 102. Fonte: *Sent. rec.*, cit., 5, 16, 9.

(8) *Lex Rom. Burg.*, 7, 3. Di tortura di liberi qui non si parla, come del resto nell'editto di Teodorico; ma queste leggi son così frammentarie che non c'è motivo di sopravvalutare un silenzio poco più che casuale. Le leggi romane (il *Codice Teodosiano* in primo luogo) conservavano tutto il loro vigore, per la maggioranza romana o romanizzata, così nell'Italia di Teodorico come nella Borgogna di Gundobado, sui primi del sec. VI. Si vuol solo notare che l'insistere dei barbari su certe norme romane a cui danno un'espressa conferma, è un indice della speciale attenzione da essi portata a certi problemi pratici piuttosto che ad altri.

(9) Nel riordinamento sistematico del Conrat (1903) si trovano raggruppati sotto il titolo *Folter* (pp. 621-625) tutti i frammenti relativi alla tortura.

(10) *Lex Rom. Vis.*, ex Pauli Sententiis, 1, 12, 3-5; 3, 7 [6], 1-9; 5, 16,

La *Lex Romana Utinensis* o *Raetica Curiensis*, che costituisce il compendio della precedente (12) e fu compilata verso il secolo VIII o IX in territorio italiano settentrionale o romancio (13), riferisce sotto il titolo *De questionibus* soltanto una costituzione imperiale del 380 (14) che proibisce la celebrazione dei processi criminali nei giorni di quaresima (15). Sotto altri titoli, riferisce altre disposizioni sulla tortura (16) tratte dal *Codice Teodosiano* (17) e così pure (18) dalle *Sentenze* di Paolo (19), tutte senza innovazioni degne di nota, fatta eccezione per una costituzione imperiale (20) dov'è regolata la tortura degli accusati, e insieme (nel medievale rifacimento) quella disposta come pena del taglione per gli accusatori temerari, e le forme e gli effetti patrimoniali della tortura degli schiavi (21), tutto con una confusione di concetti giuridici e di termini tecnici, tra il romano e il germanico, tra l'antico e il moderno, che è caratteristica di quell'età. Ma qui importa una cosa: che le confusioni in cui cade l'ignoto compilatore, le sue aggiunte di certi particolari, i suoi stessi criteri di scelta bastano ad attestare ancora per quell'età un uso non infrequente della tortura nella pratica giudiziaria, secondo il diritto romano. In epoca di poco più vicina a noi, e cioè intorno alla metà del secolo IX o dopo, ne danno conferma la scelta d'alcuni testi romani sulla tortura che

---

1-2; 5, 17, 6; 5, 18, 1-14; 5, 28, 1-2; 5, 31, 2. Fonti: *Sent. rec.*, cit., 1, 12, 3-4 [4-5] e 6 [7]; 3, 5, 1-9; 5, 14, 1-2; 5, 15, 6; 5, 16, 1-14; 5, 26, 1-2; 5, 29, 2.

(11) *Lex Rom. Vis.*, ex Codice Teodosiano, 1, 11 [12], 2; 9, 1, 8-9; 9, 4, 3; 9, 15, 1; 9, 25, 1; 11, 14, 5; 12, 1, 5. Fonti: *Cod. Theod.*, 1, 35 [34], 3; 9, 1, 14-15; 9, 7, 4; 9, 19, 1; 9, 35, 4; 11, 39, 10; 12, 1, 47.

(12) Questo vale anche, in particolare, per la tortura (MEYER, *Das Pr. der Lex Rom. Cur.*, p. 45).

(13) La disputatissima questione della patria e della data lascia piuttosto indifferente chi studia un istituto concreto. Qui interessa, caso mai, notare che l'opera, d'origine quasi certamente privata, fu osservata come legge territoriale nella Rezia Curiense (gli odierni Grigioni) tra il sec. IX e il XII, e che tracce d'un suo uso e osservanza si trovano pure in Alta Italia.

(14) *Cod. Theod.*, 9, 35, 4.

(15) *Lex Rom. Ut.*, 9, 25, 1.

(16) *Lex Rom. Ut.*, 9, 1, 4; 9, 4, 3; 11, 15, 2; 12, 1, 4.

(17) *Cod. Theod.*, 9, 1, 14; 9, 7, 4; 11, 39, 10; 12, 1, 47.

(18) *Lex Rom. Ut.*, 23, 15, 1-2 [13, 2-3].

(19) *Sent. rec.*, cit., 1, 12, 4 [5] e 6 [7].

(20) *Cod. Theod.*, 9, 1, 14.

(21) *Lex Rom. Ut.*, 9, 1, 4. Qui la tortura è chiamata *trebaliium*: da confrontare col *trepalium* del concilio d'Auxerre anteriore al 603 (cap. 33).

si trova fatta dalla *Lex Romana canonice compta* (22), spettante all'Alta Italia, e la ripetuta menzione dell'istituto e citazione di testi romani ad esso relativi che si ha in Francia nelle opere d'Incmaro arcivescovo di Reims (23).

Ben altre furono le condizioni di sopravvivenza del diritto romano, e degl'istituti giudiziari romani, nelle terre dell'Impero d'Oriente, non conquistate dagli invasori e non toccate dalle loro consuetudini e dalle loro concezioni. È cosa nota che nell'Impero d'Oriente il diritto della compilazione di Giustiniano si mantenne in vigore a lungo, in una statica fissità che non è segno di vita; e anche quando l'imperatore Leone il filosofo (886-911) volle fondere in un corpo unico di leggi (i *Basilici*) la materia delle collezioni del suo lontano predecessore, non seppe far di meglio che riassumere fedelmente, tradotti in greco, i frammenti dell'antica giurisprudenza e legislazione così com'erano stati scelti e ordinati da Triboniano. In particolare, il titolo 50 del libro LX, dedicato ai tormenti, non contiene altro che le leggi « de quaestionibus » dei *Digesti* (24) e del *Codice* (25), queste di seguito a quelle; una soltanto del primo gruppo (26) e una del secondo (27) sono soppresse; nulla è innovato riguardo all'interpretazione (28).

(22) *Lex Rom. can. compta*, 41, 2; 57, 1; 209, 1; 323; 324.

(23) INCMARO, *Op. LV cap. adv. Hinem. Laud.*, cap. 28: « Quales autem testes, vel cuius opinionis, ad testimonium admittendi sunt, plurimae leges ostendunt, quae pene nulli habentur incognitae, quae etiam et illud sanciant: *Ut vilissimis testibus etiam sine corporali discussione credi non debeat* ». La « corporalis discussio », le cui leggi eran dunque così largamente conosciute, non può essere altro che la tortura, come mostra il confronto colla novella 90 (83 dell'*Epitome Iuliani*), ch'è la fonte d'Incmaro (SAVIGNY, *St. del dir. rom.*, vol. I, pp. 442-443 lett. d). L'arcivescovo di Reims nomina inoltre in due luoghi la tortura degli accusati: *De presb. cr.*, cap. 5 (« iudices autem puniendi sunt, et damnandum officium, si forte tacuerint, si innocentem, nisi praemissa inscriptione, subdendum crediderint quaestioni »); *Op. LV cap. adv. Hinem. Laud.*, l. cit. (« qui autem ad accusationem admitti non debeant, leges dicunt: ' Sane hi qui crimina sua in quaestione confessi sunt, de aliis si dicere voluerint, a iudice non credantur: quia iure et legibus constitutum est, ut spontanea professione reus reum non faciat, neque illi de altero credatur, qui se crimosum esse confessus est ' »).

(24) *Bas.*, 60, 50, 1-21 [22].

(25) *Bas.*, 60, 50, 22-38 [23-39].

(26) *Dig.*, 48, 18, 5 (l. *Si quis viduam*, ff. de quaestionibus).

(27) *Cod.*, 9, 41, 17 (l. *Nihil*, C. de quaestionibus).

(28) Leone il filosofo in una delle sue *Novelle* (887-91), mitigando le disposizioni che volevano la tortura e la morte per i disertori (*Dig.*, 49, 16, 3,

Il significato delle fonti bizantine per la storia della tortura è dunque scarso; se hanno un interesse, è per la persistenza delle norme romane, da esse dimostrata sia direttamente sia per il tramite d'altre opere dottrinali (29) e legislative (30) che ne poterono sentire in qualche misura l'influenza (31).

---

10 [l. III, § *Is qui ad hostem, ff. de re militari*]; 49, 16, 7 [l. *Proditores, ff. eod.*]), ammesse al perdono quei disertori che tornassero spontaneamente (BRAY, *Ess. sur le dr. pén. mil. des Rom.*, pp. 50, 53; FERRARI, *Il dir. pen. nelle Nov. di Leone il Fil.*, p. 19).

(29) Tra queste ha una particolare importanza per l'Italia il *Prochiron legum*, opera anonima, compilata probabilmente in Calabria tra il sec. X e il XI, ma il cui testo definitivo è della seconda metà del XII secolo. Vi si parla in più punti della tortura: in particolare, della tortura di testimoni ignoti e di vile condizione (23, 2 e 13), della tortura di schiavi *in caput dominorum* (37, 48 e 54), della tortura di schiavi in genere ma con particolare riguardo ai rapporti economici tra i proprietari (37, 15 e 42-43), della tortura di liberi e schiavi nei processi di lesa maestà (37, 51), della tortura di schiavi fuggitivi (37, 53), dei limiti all'applicazione della tortura (37, 50-51), e d'alcuni casi più particolari (37, 49 e 52). Le fonti immediate sono, per questa parte, alcuni luoghi del *Prochiron* promulgato verso l'879 da Basilio il macedone e dell'*Epitome legum* compilazione privata di mezzo secolo dopo; ma mostrano in trasparenza la derivazione quasi completa dai testi giustinianeî.

(30) Non bizantino ma feudale è il fondo delle assise di Gerusalemme, il famoso testo legislativo dei crociati, che un'incerta tradizione vuol compilato nella forma originaria sotto Goffredo di Buglione, ma che si conserva in una redazione bipartita, d'autori privati, assai posteriore. Le assise della corte dei borghesi, che molto più di quelle dell'alta corte potevano essere e furono penetrate da elementi del diritto locale, ammettono la tortura accanto alle ordalie: l'istituto di diritto romano e bizantino, trovato nelle terre di conquista, accanto all'istituto di diritto germanico e feudale, portato dalle terre d'origine degli eserciti crociati. La contaminazione non può fare specie, considerate le circostanze in cui si svolge il diritto crociato; ci si può maravigliare, se mai, che la tortura non v'abbia un posto più eminente (LEA, *La st. del dir.*, pp. 496-497). Nelle assise della corte dei borghesi, essa è un estremo mezzo di prova per il delitto d'assassinio, quando l'accusato non sia confesso e le testimonianze non siano superiori a ogni eccezione. Se l'accusato, ripetutamente « abevré », confessa, s'impicca. Se per tre giorni resiste ai tormenti senza confessare, non per questo deve andare assolto, ma dev'esser ricacciato in prigione ancora per un anno e un giorno, in attesa di prove più decisive, e colla possibilità di scagionarsi superando un'ordalia; passato un anno e un giorno, dovrà esser liberato senz'altre condizioni (ass. 265). La tortura dell'« abevrement » (quella dell'acqua, che diverrà poi classica in Francia) è pure prevista nel caso d'un seppellimento clandestino di persona uccisa, per accertare chi sia stato l'omicida (ass. 285).

Il cronista Kemâl ed-Din (1192-1262) narra in due punti della sua cro-

Dov'è persistenza, è sempre di norme romane. Questa è la sorte dell'istituto della tortura nell'alto Medioevo. Popoli d'altra civiltà esercitano sul mondo romano una pressione vigorosa che va crescendo di secolo in secolo e quando pare attenuata in un luogo si rinnova in un altro; le grandi ondate delle invasioni sono più d'una, fino al cuore del secolo X, e fa loro riscontro nel dominio della cultura e del diritto un radicarsi sempre più approfondito delle istituzioni germaniche. Il progressivo fondersi delle razze diverse non si compì se non con rinunzie dall'una e dall'altra parte: fu molto, e fu una grande vittoria della romanità, se queste rinunzie non furono in proporzione inversa alla potenza politica, economica, militare. Certo è che il rapporto tra l'ordalia e la tortura poté essere un rapporto tra istituti di popoli diversi, conviventi sulle stesse terre, in epoca di fusione ancora imperfetta; compiuta questa, l'equilibrio si rovesciò in favore dell'ordalia. Le norme romane che avevano persistito a lungo per i romani, ancora indipendenti come in Oriente o soggetti a genti germaniche come nelle varie terre dell'Occidente, non poterono più conservare uguale efficacia là dove gli antichi invasori si lasciarono a poco a poco assorbire ma conservarono a lungo posizioni sociali predominanti e seguitarono a dar leggi. L'età feudale segna per l'Europa occidentale un regresso della tortura in favore di quei mezzi di prova (o meglio, di decisione) a cui i barbari avevan sempre guardato con più simpatia.

Questo regresso della tortura non si spiega solo con un cedimento della romanità. L'età feudale è anche l'età del frantumarsi dello Stato. Col fallimento della dinastia carolingia nel suo grandioso tentativo di restaurazione imperiale, le funzioni dello Stato si riducono, e quella di giustizia per prima. Il vecchio individualismo germanico, frenato fin allora dall'autorità di stati in qualche modo organizzati, riprende

---

naca (pp. 586-587) torture sofferte dagli abitanti di due paesi di Siria, nel 1098, ad opera delle soldatesche crociate: ma si tratta di tormenti inflitti per farsi indicare le ricchezze nascoste e così saccheggiare meglio. Opera di ladri e non d'amatori della giustizia.

(31) Oltre che per l'Italia meridionale, anche per Venezia si dovrà tener presente il diritto penale bizantino: col quale il primitivo diritto penale veneziano ha spiegabili conformità, nel sistema delle prove (BESTA, *App. per la st. del d.r. pen. nel dog. ven.*, pp. XXIV-XXV) come in quello delle pene (CESSI, *Il dir. pen. in Ven.*, pp. 12-13). Ma le notizie sono scarsissime, fino al Dugento.



il sopravvento nel particolarismo delle dominazioni feudali, e con esso ritorna in onore ciò che le varie schiatte germaniche avevan conservato di primitivo e di tradizionale nelle loro consuetudini giuridiche e che i lunghi contatti colla società romana non eran bastati a disperdere: diritto più rozzo, adeguato a un'organizzazione sociale ritornata più rozza, più semplice.

Consegue necessariamente a queste premesse una sparizione della tortura nei secoli che segnano il cuore del Medioevo? Non direi. Per i secoli dal VI al IX siamo venuti avanti a tentoni, servendoci delle scarse notizie che le scarse fonti ci davano, e senz'alcuna fiducia d'aver potuto ricostruire nelle sue giuste proporzioni quel tratto della storia dell'istituto. Ma dal secolo IX in poi l'aiuto delle fonti vien meno (32). Alla mancanza, non assoluta, delle fonti legislative corrisponde un silenzio sulla tortura, ch'è, si può dire, assoluto e che dura circa quattro secoli, dal principio del IX al principio del XIII, restringendosi per altro a meno di tre secoli, dalla seconda metà del IX alla prima del XII, quando si voglia tener conto delle attestazioni dell'uso della tortura in opere letterarie e dottrinali. La lacuna è in tutti i modi lunga, e pochi esempi sporadici, offerti da cronache italiane (33), francesi (34), fiamminghe (35), tedesche (36), non sono sufficienti a riempirla. Il contemporaneo innalzarsi delle ordalie a fastigi non mai conosciuti induce a pensare che la lacuna non sia soltanto nelle fonti, la cui scarsità potrebbe in parte giustificarla, ma sia anche e soprat-

---

(32) Parlo delle fonti legislative e dottrinali. I documenti giudiziari in materia penale si conservano, da che mondo è mondo, in misura infinitamente minore di quelli civili; e si capisce: passata la generazione a cui si riferiscono, non riman più nessuno che sia interessato a serbarli per tenerseli come prova di qualche proprio diritto. E del resto si guardi il regesto delle *Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit*, del Hübner: di 614 documenti giudiziari francesi e tedeschi fino al 1000, e di 1063 italiani fino al 1150, è quasi impossibile trovarne uno che non spetti a giudizio civile.

(33) Liutprando di Cremona racconta che, in seguito a una congiura contro Ugo di Provenza re d'Italia (926-46), il giudice pavese Gualperto fu decapitato e i suoi beni confiscati; la moglie Cristina fu torturata in varie maniere perché consegnasse i tesori nascosti (*Ant.*, 3, 41). La tortura sembra a prima vista un mezzo di coercizione prima che d'indagine; forse era l'uno e l'altro insieme.

(34) LEA, *op. cit.*, pp. 489-491; TANON, *Hist. des tr. de l'Inq.*, pp. 322-323; HANSEN, *Zaub.*, pp. 110, 117.

(35) LEA, *op. cit.*, p. 490; HANSEN, *op. cit.*, p. 110.

(36) LEA, *op. cit.*, pp. 489-490; HANSEN, *op. cit.*, pp. 110, 118.

tutto nella realtà della vita: lacuna non assoluta, però, perché la storia, come la natura, non fa salti, e non fa nemmeno miracoli (37).

La tortura decade, questo sì, e le cronache e le leggende del tempo si vanno popolando di duelli giudiziari, di sortilegi, di ferri roventi, di roghi miracolosi. A poco a poco anche questi vedranno il loro tramonto, e sarà lentissimo, ma definitivo. Riapparirà, purtroppo, la tortura, tecnicamente più perfezionata, meglio consolidata giuridicamente, storicamente più vitale che per l'addietro. Perché la scomparsa della tortura sia definitiva e possa veramente segnare un progresso nello svolgimento della civiltà giuridica, i tempi non sono ancora maturi.

---

(37) La tesi dell'assoluta sparizione della tortura in questi secoli è quella che si può dire prevalente tra gli storici, anche se possa parere inverosimile per la sua stessa rigidità. Contro di essa prese già posizione sessant'anni fa, più fermamente d'ogni altro, il Tanon (*Hist. des tr. de l'Inq.*, pp. 362-374).

## II.

### LE FONTI.

1. *L'ordine nuovo.* — Quella che dalle età più remote fino all'oscura vicenda dell'epoca feudale era stata la storia travagliata e tumultuaria d'un'istituzione, non si può negare, giuridica, ma giuridica perché inserita a viva forza negli schemi d'un diritto che non ne poteva far senza e che non riusciva d'altra parte a dominarla (1), riprende con nuova lena tra il secolo XII e il XIII il suo corso apparentemente interrotto, e riappare all'indagine dello storico come animata da uno spirito nuovo, guidata da un principio nuovo, ch'è il segno non tanto d'un'intima trasformazione quanto del necessario adattamento dell'istituto a quelle forme ch'eran richieste dalla rinnovata vita del diritto. Perché l'epoca che ora si schiude, quella del rinascimento giuridico, è soprattutto un'epoca rinnovatrice, che richiama in vita istituzioni decadute, altre ne respinge o ne modifica, a tutte attribuisce una funzione meglio definita, quale risulta dal vaglio dell'interpretazione dottrinale e dall'inserimento in un sistema giuridico la cui validità, nel pensiero dell'epoca, si vuole estesa metastoricamente oltre ogni divisione spaziale e oltre ogni limite di tempo. La tortura, che risorge in tutta l'Europa al decadere della società feudale, risorge appunto come parte integrante di questo nuovo ordine giuridico.

---

(1) Mi sembra sintomatico il fatto che da parte della giurisprudenza romana l'istituto della tortura non ebbe un'elaborazione scientifica paragonabile così a quella che ebbero tanti altri istituti, specialmente di diritto privato (non escluso da questi tutto il complesso di norme che regolavano i rapporti patrimoniali connessi all'esecuzione della tortura di schiavi), come all'elaborazione scientifica che alla tortura stessa fu poi dedicata dai dottori del diritto comune. Il giurista romano, si può dire, prende atto dell'esistenza della tortura e ne esamina i possibili effetti sulla creazione, modificazione o estinzione di diritti soggettivi; l'interprete invece, in regime di diritto comune, comincia col formar si uno schema del procedimento giudiziario, e in questo schema assegna un posto anche alla tortura, accanto agli altri istituti processuali, a ciascuno secondo la sua funzione nel processo, non già secondo connessioni e conseguenze esterne a quest'ultimo.

Alla reviviscenza della tortura contribuì non poco il decadere delle ordalie (2). Legate al feudalesimo, che in alcune di esse aveva un simbolo delle vecchie tradizioni d'onore e di cavalleria, le ordalie decadde davanti all'accresciuto vigore che l'autorità centrale (imperiale o regia) andava riacquistando in ciascuna delle nazioni d'Europa a detrimento delle autorità e delle istituzioni feudali; legate al misticismo irragionevole di moltitudini primitive, decadde di fronte al ritorno in onore degli studi liberali (e del diritto romano in ispecie), incalzate e confutate dalla dialettica aristotelica delle università italiane e francesi; legate a una cieca superstizione, ebbero in sé stesse la ragione della propria rovina, quando la Chiesa cattolica, che le aveva tollerate e talvolta approvate nell'epoca feudale (3), intraprese contro di loro una risoluta battaglia, che doveva culminare il 1215 nella condanna del IV concilio lateranense (4) ed estendersi poi con

---

(2) Cronologicamente, le ordalie decadono (a quel che si può ricavare dagli incerti documenti) prima che la tortura riprenda il suo posto dominante; fatta però un'eccezione per il duello giudiziario, che colla tortura seguita a convivere a lungo negli stessi luoghi e nelle stesse leggi (come si vedrà in molti statuti dugenteschi). Dal punto di vista della pura logica giudiziaria si può forse dire che la decadenza delle ordalie e la reviviscenza della tortura son due diversi aspetti d'un medesimo fatto.

(3) PATETTA, *Le ord.*, pp. 323-341; SCHWENTER, *Die Stell. der Kirche zum Zw.*; BROWE, *De ord.*, vol. I; vol. II, pp. 67-109; LÉVY, *La hiér. des pr.*, pp. 149-159; LEITMAIER, *Die Kirche und die Gott.*, pp. 38-97. I documenti raccolti dal p. Browe mostrano che all'uso dei giudizi di Dio la Santa Sede fu quasi costantemente avversa, mentre inclinarono a concessioni, in alcuni periodi, le autorità ecclesiastiche locali delle regioni dove quell'uso era più radicato.

(4) Conc. Laterano (1215), cap. 18; *Extra*, 3, 50, 9 (c. *Sententiam, X. ne clerici vel monachi saecularibus negotiis se immisceant*): « ... Nec quisquam [clericus] purgationi aquae ferventis vel frigidae, seu ferri candentis, ritum cuiuslibet benedictionis aut consecrationis impendat: salvis nihilo minus prohibitionibus de monachiis sive duellis antea promulgatis ». Il divieto del concilio lateranense (com'è dimostrato, oltreché dalle sue esplicite parole, dalla rubrica delle *Decretali* in cui fu inserito a pochi anni di distanza) non colpiva con dirette sanzioni le ordalie in sé, ma solo la partecipazione degli ecclesiastici, che per l'addietro eran soliti benedire, prima della prova, l'acqua bollente o fredda, il ferro infocato e gli altri oggetti con cui le ordalie si compivano; « pure lo scopo era molto probabilmente quello di impedire il giudizio di Dio », e non mancò tra i contemporanei chi desse alla deliberazione lateranense questo significato più generale (PATETTA, *op. cit.*, p. 341). Condanne esplicite delle ordalie da parte della Chiesa, del resto, non eran mai mancate; quella del 1215 spicca tra le altre per la forma precisa e tassativa del divieto.

progressiva efficacia alle stesse legislazioni civili (5). Le ordalie lasciarono un vuoto, e fu colmato colla tortura (6).

e perché questo divieto è formulato da un concilio ecumenico. Solo più tardi s'accompagnerà all'assoluta condanna un'adeguata e generale sanzione, quando nel concilio di Valladolid del 1322, sotto la presidenza del legato di papa Giovanni XXII, si colpiranno colla scomunica *latae sententiae* tutti coloro che avranno parte nell'esecuzione del giudizio di Dio (cap. 27: «Vulgaris purgationis abusus per canones interdictum, quo suspecti de criminibus ad se purgandum ferrum candens aut aquam ferventem accipiunt, detestantes statuimus, ut mandantes talem purgationem fieri, tenentes, exhibentes, custodientes, accipientes ad hoc ferrum vel aquam huiusmodi, cum his Deus tentari videatur et innocentes in huiusmodi purgationibus sine demerito puniantur, in sententiam excommunicationis incidant ipso facto, et nihilominus excommunicati publice nuntientur »).

(5) Sulle ragioni della decadenza delle ordalie, come premessa per il ritorno della tortura: LEA, *La st. del dir.*, p. 495.

(6) LEITMAIER, *op. cit.*, p. 131. Che la tortura fosse naturalmente destinata a prendere, in un ordinamento processuale rinnovato, il posto già proprio delle ordalie, è un fatto non esclusivamente giuridico, le cui premesse psicologiche si posson ravvisare, grossolanamente ingrandite, negli scambi e confusioni e contaminazioni che avvennero tra i concetti de' due istituti durante il periodo di decadenza della tortura e cioè nei secoli centrali del Medioevo.

Già quando si lede Erardo arcivescovo di Tours dichiarare (858) che il rifiuto del giudizio di Dio da parte dell'accusato è da considerare come confessione presuntiva (*Cap.*, cap. 99), vien fatto di domandarsi perché sia equiparato alla confessione e non piuttosto alla sconfitta in duello o in generale all'esito sfavorevole dell'ordalia. La sostanza del ragionamento, a ogni modo, è corretta. Più strano è trovare, pochi anni più in qua (886-889), in una lettera di papa Stefano VI a Ludberto arcivescovo di Magonza, l'affermazione che «ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri non censent canones» (*Decr. Grat.*, 2, 2, 5, 20 [*c. Consulvisti*, C. 2, q. 5]). Di che parlerà? Certo delle ordalie: il particolare del ferro infocato e dell'acqua bollente non dovrebbe lasciar dubbi; ma le ordalie non son più tali se mirano a estorcere confessioni; e d'altra parte la condanna papale, fondata sull'autorità di sacri canoni non meglio specificati, per quel che è la sua sostanza si può riferire alla tortura, come intese Paucapalea (*Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6 [C. 15, q. 6]), non meno che alle ordalie, come intesero Alessandro III, citando quelle parole in una lettera (1171-1172) all'arcivescovo d'Upsala e suoi suffraganei (*Ep.*, ep. 979), e Innocenzo III, facendosele proprie, con varianti stilistiche, in una lettera (1202) all'arcivescovo di Besançon (*Reg.*, 5, 107). Che ancora Innocenzo III cadesse in simili confusioni, non si può pensare: la ripetizione letterale della frase di Stefano VI sarà piuttosto da addebitare a un meccanico procedimento della cancelleria (NOTTARF, *Die Gott.*, pp. 224, 248). Più in qua si troverà nei libri di Tubinga e di Graz

Se la premessa negativa fu data dal decadere delle ordalie, la premessa positiva per il risorgere della tortura fu costituita dalla rafforzata coscienza dell'autorità dello Stato, dovuta in parte al risveglio dell'idea romana, e alla necessità del potere giudiziario di supplire coll'uso della forza all'imperfezione del proprio ordinamento, non ancora sufficiente all'esercizio di quei più gravi uffici che l'accresciuta autorità dello Stato necessariamente gli affidava. La giustizia, anche e soprattutto penale, cessa a poco a poco d'essere amministrata dai signori feudali nei loro castelli di campagna, da ciascuno per la piccola cerchia de' suoi sottoposti, da ciascuno all'insaputa degli altri se non a dispetto degli altri; la rinunzia, strappata loro dopo decenni di contrasti e di guerre, va a beneficio, secondo i luoghi, di governi regi accentrati o di governi comunali autonomi, in tutti i casi d'ordinamenti sociali e giuridici che si fondano su una circolazione d'uomini, d'idee, di beni economici, senza paragone più vasta (7). E nel-

---

e nelle *Exceptiones Petri*, opere del secolo XI o XII, una confusione tra la tortura e le ordalie assai simile a questa, ma che forse ammette spiegazione diversa.

E ora il rovescio della medaglia: la tortura rientrata in pieno nell'uso e interpretata come una continuazione dell'uso delle ordalie, alle quali è paradossalmente assimilata (LÉVY, *Les pr. dans la Tr. Anc. Cout. de Br.*, p. 283). Cito dall'Esmein (*Hist. de la pr. cr.*, p. 99 n. 1) un passo molto interessante della *Très ancienne coutume de Bretagne*: « ... S'il nie le fait, et il a esté pris ou fait présent, ou en pursieute, ou que fait ait esté notoirement à commun de paroisse de foire ou de marché... et si l'en ne puet trouver planière prouve et l'on trouve commune renommée contre luy ou présomptions apertes, il devroit avoir jous [ordalia] ou gehenne [tortura] par trois fois. Et s'il se peut passer sans faire confession en la gehenne ou les jous il se sauveroit (*et il apparestroit bien que Dieu montreroit miracles pour luy*), et devroit estre sauf du fait et jugeroit l'en qu'il seroit quitté et délivré ». Il significato di questo testo (che non è molto antico in senso assoluto, del primo quarto del Trecento, ma proviene da una regione della Francia periferica, che passò tardi al sistema probatorio nuovo) è bene approfondito, più che dall'Esmein, dal Lea: « Un prigioniero il quale fosse accusato di delitto capitale e negasse l'accusa, poteva esser sottoposto alla tortura solamente se era impossibile raggiungere una prova positiva... Inoltre, se egli riusciva a resistere per tre volte alla tortura senza nulla confessare, veniva rimesso in libertà perché si pensava che Dio avesse operato un miracolo per dimostrare la sua innocenza, il che sta ad indicare che lo spirito popolare di allora assimilava la tortura all'ordalia che aveva soppiantata. Ed infatti si poteva realmente considerare come un miracolo, giacché la inesorabile barbarie di quel tempo aveva ben poco scrupolo di applicare la tortura fino all'estremo rigore » (*op. cit.*, p. 522).

(7) Le giustizie feudali vivacchiarono ancora fino al Settecento; ma il

l'interno di questi ordinamenti scompaiono a poco a poco le vendette private e le composizioni private, ch'eran le forme con cui un primitivo e tenace individualismo conteneva nell'ambito d'una ristretta cerchia di persone o di famiglie il ciclo della giustizia punitiva, quasi affare privato, senza interesse per una comunità più ampia (8). Lo Stato, qualunque nome esso abbia, riprende le redini della giustizia. L'interesse pubblico nuovamente riconosciuto alla scoperta e alla punizione dei delitti fa introdurre accanto al processo accusatorio l'inquisitorio (9). L'interesse parimenti riconosciuto all'accertamento positivo della verità dei fatti, d'una verità che non sia quella fittizia offerta dalle ordalie in cui va sparendo la fiducia, riporta in onore la tortura e la mostra in una luce favorevole (10).

Ma a questa grande svolta nella storia del diritto processuale diede l'avvio e l'indirizzo un fatto di cultura di portata assai più vasta: la rinascita degli studi di diritto romano. Anche per il ritorno in onore della tortura ebbe valore decisivo la rinnovata conoscenza dei testi giustiniani (11), da quando la scuola di Bologna e le minori scuole universitarie italiane e francesi ebbero scosso la polvere dai ponderosi codici della giurisprudenza romana per ricercarvi i fondamenti d'un più profondo sapere giuridico. Quei testi, che ignoravano le ordalie (12), ammettevano la tortura: e la tortura fu riaccolta tra

secolo decisivo per la loro decadenza fu il XIII. Sulla loro sopravvivenza, con autorità variamente ridotta, nelle diverse parti d'Italia: SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 60-73. Più che l'Italia, il fenomeno interessa altre nazioni europee.

(8) Sulle vendette e composizioni, e sulla parte che ebbero nello svolgimento del diritto penale italiano: PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. V, pp. 7-29, 190-217; CALISSE, *St. del dir. pen. it.*, pp. 67-99, 232-240; ID., *Sc. st. del dir. pen.*, pp. 290-348.

(9) Per la conferma data con altissima autorità alla nuova tendenza, ebbe fondamentale importanza il citato concilio lateranense IV del 1215, che sotto la rubrica *De inquisitionibus* (cap. 8) enunciò principi generali e regole d'applicazione a cui la pratica si sarebbe attenuta per secoli, perfino nel formulario.

(10) Così, con parole diverse: SCHMIDT, *Inq. und Rez.*, p. 24.

(11) La tesi del ritorno della tortura in conseguenza del rinato culto del diritto romano, anzi del materiale ritrovamento dei testi giustiniani, fu sostenuta già nel Secento dall'abolizionista Agostino Nicolas (*Si la tort. est un moyen seur à vér. les cr. secr.*, pp. 35-36); e ha il suo fondo di verità. Soltanto l'ardore della polemica può però giustificare il giudizio aspramente negativo sul diritto romano e su' suoi glossatori.

(12) Anche nella scomparsa delle ordalie questo fatto ebbe gran peso (PATETTA, *op. cit.*, pp. 31, 149).

noi come parte integrante del diritto romano, del quale anch'essa seguì, non meno d'ogni altro istituto, le rinnovate fortune dottrinali e pratiche nella lunga vicenda del diritto comune. L'odiosità intrinseca dell'istituto poté restare nell'ombra (13): era un istituto del diritto romano, aveva nella legge comune *in temporalibus* della *res publica Christianorum* un riconoscimento ufficiale che i mezzi di prova della procedura criminale barbarica non avevano. La scelta, non si dimentichi, era tra la tortura e le ordalie; impedire tra il secolo XII e il XIII quella fatale evoluzione, non solamente non sarebbe stato possibile a privati giureconsulti, interpreti sia pure autorevolissimi d'un diritto che scaturiva da fonti ben più alte, ma avrebbe significato il perpetuarsi di procedimenti probatori più primitivi e più incivili della tortura, e non meno disumani.

Come il complesso del *Corpus* giustiniano, così anche la tortura riapparve dapprima, sancita dagli interpreti del diritto comune e dai particolari legislatori, nelle terre d'Italia. Le altre nazioni seguirono a brevi intervalli, via via che venivano maturando anche per loro quelle premesse che abbiamo riconosciuto essenziali: non esclusa, ma nemmeno esclusiva, la rinascita degli studi di diritto romano (14), il cui peso fu soprattutto decisivo in un secondo momento, nell'elaborazione cioè d'un sistema dottrinale della tortura, che non poteva non essere improntato alla tecnica romanistica; e in questo le scuole italiane, creatrici d'un diritto processuale e d'un diritto penale come rami autonomi della scienza giuridica, furono risolutamente all'avanguardia, per poco meno di mezzo millennio (15).

---

(13) ESMEIN, *op. cit.*, p. 99.

(14) Per la Germania, Augusto von Kries ottant'anni fa e in anni recenti Eberardo Schmidt con accresciuta documentazione hanno validamente sostenuto che una prima e già abbastanza larga diffusione della tortura non può esser dovuta all'influsso del diritto romano, essendo attestata in più luoghi non solo molto prima della vera e propria recezione di questo diritto, ma prima ancora d'una sua penetrazione in terra tedesca (KRIES, *Der Bew.*, pp. 147-154; SCHMIDT, *op. cit.*, p. 57).

(15) KOHLER, *Mod. pr. del dir.*, p. 113: « Il processo penale del diritto comune si è sviluppato nei processi italiani e dall'Italia è passato in Germania »; KOHLER e DEGLI AZZI, *Das Fl. Str.*, p. 248 (sono le parole di conclusione del giurista tedesco): 'Le idee fondamentali del processo penale comune si sono tutte sviluppate in Italia; il continente non era capace di produrre nuove idee'. Premessi questi autorevoli e consapevoli riconoscimenti, comuni del resto in una forma o in un'altra a tutti gli storici stranieri della giustizia penale di diritto comune, si potrà ancora seguire col Nicolas a



Il fatto che del risorgere della tortura l'aspetto più importante e più nuovo sia dato, non certo dal contenuto materiale, ma dalla rinnovata forma giuridica che le imprime il ripensamento lentamente maturato degl'interpreti, è la chiave di volta di tutta la sua storia giuridica da questo momento a quello della soppressione. I giuristi, coördinando la legislazione vigente nei particolari stati coi classici testi d'un diritto ch'era divenuto comune, ridussero le leggi della tortura a un sistema rigidamente definito, la cui stessa struttura bastò, non a impedire, che non sarebbe stato possibile, ma certo a frenare l'ulteriore evoluzione dell'istituto. Il fenomeno, nel diritto di quell'età, è comune a questo e a tanti altri istituti giuridici; ma nel caso della tortura, che ha poi finito coll'essere bruscamente rinnegata, almeno di nome, da tutti gli ordinamenti civili, esso è particolarmente chiaro e giova non poco a spiegare come la tortura stessa, nella sua sterile immobilità, dovesse d'epoca in epoca apparire sempre più invecchiata e sempre meno rispondente alle necessità dei tempi, ad onta del rispetto esteriore di cui seguìtava a circondarla l'opinione comune, e alla fine cadere quasi d'un tratto, come cade una foglia secca allo spirare dei venti d'autunno.

2. *Le fonti di diritto comune.* — Il sistema giuridico della tortura (1), quale fu costruito teoricamente dai giureconsulti italiani nei secoli XII e XIII e perfezionato nei cinque successivi dalle scuole di diritto italiane e, specie negli ultimi tempi, straniere, affonda le sue radici, in disuguale profondità, da un lato nelle varie legislazioni positive dei singoli stati e di minori enti giuridici, dall'altro nel ricco patrimonio dei diritti romano e canonico, congiunti dall'opera della giurisprudenza a costituire quello che fu per lunghi secoli il diritto comune delle nazioni civili (2).

---

chiamare l'Italia « *mère des tourmens* » (*op. cit.*, p. 157); ma le parole acquisite hanno ben altro significato.

(1) Oggetto delle pagine che seguono è la storia delle fonti di questo sistema; non l'esame o peggio l'elenco delle fonti a cui lo storico deve attingere per intenderlo e ricostruirlo. I due concetti coincidono solo in parte.

(2) I due diritti universali e i molti diritti particolari, considerati in questo loro rapporto di congiunzione e di reciproca integrazione, costituiscono quello che si chiama, con definizione e denominazione dovute a Francesco Calasso, il sistema del diritto comune. Andando per la nostra strada, dovremo in ogni momento tenere davanti agli occhi l'unità di questo sistema e la compenetrazione reciproca dei molteplici diritti che in esso avevano una ragione di

Nella materia dei tormenti le fonti di diritto comune sono quasi esclusivamente fonti romane. Sono i frammenti di giurisprudenza e di legislazione che Triboniano, per incarico di Giustiniano, raccolse nel *Digesto* (3) e nel *Codice* (4) sotto la rubrica *De quaestionibus*, e in parte anche sotto l'altra *De senatus consulto Silaniano et Claudiano* nel *Digesto* (5), *De his quibus ut indignis auferuntur et ad senatus consultum Silanianum* nel *Codice* (6), e sparsamente in altri titoli ancora delle due massime raccolte giustinianee, in primo luogo nei titoli *De testibus* (7) e *De poenis* (8) del *Digesto*, *Ad legem Iuliam maiestatis* (9) del *Codice*; inoltre qualcuna delle *Novelle* (10). Non si può tener conto, qui, delle fonti giuridiche precedenti a Giustiniano, come il *Codice Teodosiano* e le *Sentenze* di Paolo, che hanno grande interesse storico, ma che nell'età del rinascimento giuridico (quand'anche fossero state conosciute più per tempo, prima che nuove dottrine fossero elaborate e la chiosa finisse col soffocare la lettera) non potevano esser riconosciute come fonti del diritto positivo, dopo che la promulgazione del *Digesto* e del *Codice* le aveva private, da molti secoli, di quel valore.

Questa l'eredità del diritto romano: ed è quasi tutto. Il perpetuarsi nei sovrani del Sacro Romano Impero dell'antica autorità legislativa teoricamente universale non ebbe pratici effetti nella nostra materia; e appena si potrà ricordare, non tanto per quello che dice quanto per quello che le fu fatto dire, una costituzione di Federigo II di Svevia contro gli eretici, del 1220 (11). Successive costituzioni imperiali,

---

vita. Il non aver tenuto presente questo fatto, cosa in passato scusabile, è stato motivo di molti fraintendimenti, anche nelle ricerche storiche in tema di tortura; su di essi di regola non mi soffermerò, appunto perché non sono di natura particolare e diversa da caso a caso, ma procedono da un comune errore di prospettiva, che basterà avvertire qui una volta per tutte.

(3) *Dig.*, 48, 18 (*ff. de quaestionibus*).

(4) *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*).

(5) *Dig.*, 29, 5 (*ff. de senatus consulto Silaniano*).

(6) *Cod.*, 6, 35 (*C. de his quibus ut indignis auferuntur*).

(7) *Dig.*, 22, 5 (*ff. de testibus*).

(8) *Dig.*, 48, 19 (*ff. de poenis*).

(9) *Cod.*, 9, 8 (*C. ad legem Iuliam maiestatis*).

(10) Principalmente: *Nov.*, 90, 1 (*auth. de testibus*, § *Sancimus*, coll. VII).

(11) *Cost. Ad decus et honorem* (1220), § 4 (su cui: DE VERGOTTINI, *St. sulla leg. imp. di Fed. II in It.*, pp. 107-109). Qui non si parla per niente di tortura; ma dall'immunità degli ecclesiastici dall'«*iudicium seculare*», qui dichiarata, fu ricavata una conferma della loro immunità dalla tortura. Queste

anche importantissime per il processo criminale e per la tortura, ma emanate quando il Sacro Romano Impero si poteva dire avesse perduto fuor di Germania ogni autorità che non fosse puramente nominale, non hanno se non quel limitato valore che fu proprio del diritto comune tedesco (12).

Generale era invece, accanto a quella del diritto giustiniano, l'autorità del diritto della Chiesa. Anche in questo la tortura ha un suo posto, per quanto modestissimo.

Nel primo millennio di sua vita, la Chiesa aveva costantemente osteggiato la tortura. Avremo occasione, più avanti, di soffermarci sulle condanne di Tertulliano (13), d'Agostino (14), di Cassiodoro (15), di Gregorio magno (16), di Niccolò I (17); di riconoscere dovuto alla Chiesa il problema stesso, che la società pagana non s'era neppure posto, della valutazione morale della tortura; di ritrovare l'opera della Chiesa, dove più e dove meno palese, in varie mitigazioni o limitazioni che furono apportate all'istituto nei primi secoli in cui la Chiesa stessa poté vivere la sua vita alla luce del sole ed esercitare una sua influenza anche nel reggimento della società civile.

Ma le condizioni in cui quella società continuava ad amministrare la giustizia non erano favorevoli a un'abolizione della tortura. La Chiesa non poté se non indicare alle coscienze dei fedeli la tortura come un male (ed era già questo un riconoscimento di valore inestimabile); in mancanza d'una qualunque via d'uscita, lo dovette qualificare come un male necessario. Quando la Chiesa si trovò di fronte alla realtà non contrastabile del ritorno della tortura in primo piano nella pratica giudiziaria, l'aggettivo prese a prevalere di fatto sul sostantivo.

I primi accenni del mutamento si fanno sentire presto. Non vuol dir tanto il fatto che degli scarsissimi esempi di tortura nel secolo XI alcuni spettino per l'appunto a processi ecclesiastici contro eretici

leggi del 1220 sono formalmente imperiali, ma nella sostanza preparate dalla cancelleria pontificia e imposte a Federigo II da Onorio III (DE VERGOTTINI, *op. cit.*, pp. 72-96).

Le costituzioni federiciane del *Liber Augustalis* sono diritto particolare; ci se n'occuperà più avanti.

(12) Dico in modo particolare della *Carolina*.

(13) TERTULLIANO, *De cor.*, cap. 11; *id.*, *De id.*, cap. 17.

(14) S. AGOSTINO, *De civ. Dei*, 19, 6.

(15) CASSIODORO, *Var.*, 3, 46, 2.

(16) S. GREGORIO I, *Reg. ep.*, 10, 29 [8, 30].

(17) S. NICCOLÒ I, *Ep.*, 97, 86.

e maghi (18): tutto fa credere che i tormenti, nei casi storici documentati per quel secolo, siano inflitti di fatto, senz'essere né imposti né limitati o vietati da precise norme giuridiche (19). Comincia a far riflettere un'affermazione di principio contenuta in una lettera d'Ildeberto di Lavardin (1056-1133), che fu vescovo del Mans, poi arcivescovo di Tours. « Reos tormentis afficere, vel suppliciis veritatem extorquere », egli scrive a un prete che ha assoggettato alla tortura un individuo sospetto di furto, « censura curiae est, non Ecclesiae disciplina » (20). Ma interessa di più, in questa frase, la condanna che colpisce l'esecuzione della tortura per parte d'un ecclesiastico? o piuttosto l'attestazione dell'uso dei tormenti da parte della « curia », del tribunale secolare, e insieme il riconoscimento della liceità di quest'uso?

Siamo ormai agli anni del *Decreto* (1140-1142). Anche Graziano condanna apertamente l'uso della violenza in genere da parte d'ecclesiastici (21). Di più: Graziano, generalizzando il principio contenuto in una decretale pseudoisidoriana da lui accolta (22), fissa in un suo *dictum* la norma fondamentale « quod... confessio cruciatibus extorquenda non sit » (23). Ma se con queste parole vieta in generale la tortura dell'imputato, non manca d'altra parte di richiedere come necessaria, colle parole d'un'altra decretale pseudoisidoriana, la tortura degli accusatori d'un vescovo, se sospetti (24), né di riferire i

(18) HANSEN, *Zaub.*, pp. 110, 117-118.

(19) HANSEN, *op. cit.*, pp. 110-111: 'La tortura non era veramente ancora un istituto vero e proprio del processo penale, un regolare elemento della procedura giudiziale di prova: era più che altro un provvedimento straordinario, estragiuridico, che non era né legalmente prescritto né espressamente proibito'.

(20) ILDEBERTO, *Ep.*, 2, 52.

(21) *Decr. Grat.*, 1, 86, 25 (c. *Non liceat*, dist. 86); 2, 23, 8, 30 (c. *His a quibus*, C. 23, q. 8). Fonti, rispettivamente: *Nov.*, 123, 11, 1 (*auth. de sanctissimis episcopis*, § *Sed neque propriis*, coll. IX); conc. Toledo (675), cap. 6.

(22) *Decr. ps.-Is.*, ep. I Alexandri, n. 7; *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, 1, 2 (c. 1, § *Confessio ergo*, C. 15, q. 6). Prima che da Graziano, la decretale era stata accolta da Ivone di Chartres nel *Decreto* (5, 241) e nella *Panormia* (4, 118); il quale però non ne aveva ricavato principi più generali.

(23) *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, dict. I (§ *Quod vero*, C. 15, q. 6).

(24) *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 (c. *Illi qui*, C. 5, q. 5). Questa decretale, falsamente attribuita a s. Eusebio papa (*Decr. ps.-Is.*, ep. I Eusebii, n. 3), si trova accolta, prima che da Graziano, dalla cosiddetta collezione di S. Maria Novella (*Lib. can. div. ss. patr.*, tit. 76, c. *Servos*) e prima ancora dalla *Collectio canonum* di s. Anselmo di Lucca (3, 26).

testi del diritto giustiniano che esimono dalla tortura i preti (25) e regolano la tortura degli schiavi *in caput dominorum* (26) e quella dei testimoni di vile condizione (27). C'è contraddizione? Si può risolvere osservando che tutte queste prescrizioni concorrono a costituire tante guarentigie in favore dell'imputato: d'un soggetto processuale che soltanto in seguito diventerà la vittima rituale della tortura, ma per ora non è.

Bernardo da Pavia nel suo *Breviario* (1191) e Gregorio IX nelle sue *Decretali* (1234) accolgono due capitoli, che rimarranno come fondamentali nella successiva storia della tortura, non tanto per il loro contenuto intrinseco quanto per la fioritura di commenti a cui daranno occasione: l'uno, il capitolo *Gravis* (del titolo *De deposito*), dovuto a papa Alessandro III (1159-81), vuol messo « sub duris quaestionibus » il depositario sospetto d'appropriazione indebita (28); l'altro, il capitolo *Quum in contemplatione* (del titolo *De regulis iuris*), tratto da un'epistola di san Gregorio magno (29), dove per altro ha diverso

(25) *Deer. Grat.*, 2, 5, 6, 3, 2; 1 (c. *Quia iuxta, pars II, § Presbyteri citra, C. 5, q. 6*). Fonte: *Cod.*, 1, 3, 8, pr. (l. *Presbyteri, in pr., C. de episcopis*).

(26) *Deer. Grat.*, 2, 12, 2, 59 (c. *Questionem, C. 12, q. 2*). Fonte: *Cod.*, 9, 41, 1.

(27) *Deer. Grat.*, 2, 4, 2-3, 3, 17 (c. *Si testes, § Si autem, C. 4, q. 2-3*). Fonte: *Dig.*, 22, 5, 21, 2 (l. *Ob carmen, § Si ea, ff. de testibus*).

(28) *Extra*, 3, 16, 1 (c. *Gravis, X. de deposito*). Che le « durae quaestiones » si debbano intendere per tortura, e non per semplice interrogatorio (duro quanto si voglia), io non darei per dimostrato: nel sec. XII non c'è da guardare a certe sottigliezze d'una terminologia tecnica che non s'era ancora formata, e d'altra parte nelle parole del papa esse « quaestiones » sembrano meno gravi dei « vincula »; egli dice d'aver comandato ai giudici « ut illum iniquum sub duris quaestionibus ad rationem ponant, et etiam, si oportuerit, vinculis macerent alligatum et affligant ». Fatto sta, però, che gl'interpreti di questo passo (canonisti e, mediatamente, civilisti) intesero che Alessandro III avesse disposto la tortura vera e propria del depositario, e sulle sue parole si fondarono per giustificare l'uso della tortura nelle cause civili in genere, purché originate da delitto o quasi delitto. Sulla dubbia interpretazione del testo: TANON, *Hist. des tr. de l'Inq.*, pp. 366-367.

(29) *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione, X. de regulis iuris*): « In ipso causae initio non est a quaestionibus inchoandum ». La lettera originale, che è diretta nel 590 a un patrizio Narsa, dice: « De causa autem fratrum nostrorum, ut scripsisti, ita futurum si Deus adiuvet aestimo, de qua modo serenissimis rerum dominis scribere omnino non debui, quia in ipso initio non est a questibus inchoandum » (S. GREGORIO I, *op. cit.*, I, 6). Di tortura non si parla per niente; tuttavia non si può negare che un madornale errore di lettura facesse introdurre nella legislazione canonica una norma in sé non

significato, conferma l'antica proibizione romana di dar principio coi tormenti a un processo (30).

Ma se fin qui, com'è evidente, la legislazione canonica in questa materia era più che altro un incerto riflesso del diritto romano e in parte dell'antica patristica, radicalmente innovatrice fu l'opera della Chiesa in anni di poco più recenti, quando nella sua lotta contro l'eresia gettò le fondamenta di quella che fu chiamata l'Inquisizione dell'eretica pravità (31). Questa non conobbe nei primi anni l'uso della tortura (32); ma ben presto l'asprezza della lotta, ch'era lotta per sopravvivere e si combatteva dalle due parti senza risparmio di colpi, dimostrò al papato la necessità di ricorrere a quei rimedi estremi che ormai la procedura in uso presso i tribunali secolari ammetteva regolarmente (33). E del resto già nel 1233 frate Gherardo Boccabadati

nuova, ma ugualmente importante per il suo contenuto e per la nuova autorità che veniva in tal modo a ricevere: una norma, intorno a cui s'affolleranno nei secoli successivi le esposizioni canonistiche della dottrina della tortura.

(30) *Dig.*, 48, 18, 1, pr.; 48, 18, 18, 2 (*l. Unius*, § *In ea*, ff. *de quaestionibus*); 48, 18, 20 (*l. Maritus*, ff. *de quaestionibus*); *Cod.*, 9, 41, 8, 1 (*l. Milites*, § *Oportet*, C. *de quaestionibus*).

(31) L'Inquisizione non ha una precisa data di nascita; la sua prima origine è nelle guerre di religione che si combatterono sui primi del Dugento nella Francia meridionale; e risalgono ai primi anni del pontificato di Gregorio IX (1227-41) le prime notizie certe della sua giuridica esistenza in quanto istituzione destinata in modo esclusivo e permanente alla repressione dell'eresia e posta alle dirette dipendenze del romano pontefice.

(32) D'altra parte l'uso delle ordalie, dopo le ripetute condanne che n'erano state pronunziate tra gli ultimi del sec. XII e i primi del XIII, non era più ammissibile in procedure ecclesiastiche. La Chiesa non si poté non sentire in condizioni di disagio, d'inferiorità rispetto al potere civile, che in quel periodo di transizione alternava in molti luoghi l'uso della tortura e quello del duello giudiziario. Se volle evitare che il potere civile avocasse a sé la lotta contro l'eresia e la deviasse verso fini terreni, la Chiesa dovette darsi un'organizzazione giudiziaria e una procedura che potessero stare a fronte a quelle della giustizia secolare. Tali furono le premesse per la successiva adozione della tortura anche nei tribunali dell'Inquisizione.

(33) Che la tortura sia stata introdotta o riportata nell'uso dall'Inquisizione, è cosa che molti hanno detto e ripetuto *usque ad satietatem*, e che moltissimi, tra i quali non escludo che si possano trovare persone in bonissima fede, hanno creduto e seguitano a credere vera. Ne parlo qui perché tra coloro che hanno contribuito a diffondere quell'opinione non sono soltanto i consueti sfruttatori della credulità popolare, i quali hanno un sacro orrore del documento in genere, ma anche scrittori di prim'ordine, le cui parole sono meritevoli d'attenta considerazione. Tra quelli che mi son passati sotto gli

da Modena, avendo pieno arbitrio di podestà in Parma, aveva inserito negli statuti di questa città l'obbligo del podestà di mettere alla tortura « famosos haereticos et credentes », allo scopo di scoprire altri eretici, tutte le volte che così fosse parso al vescovo (34). Preceduto dunque di molti anni dalla legislazione statutaria, il 15 maggio 1252 papa Innocenzo IV, ch'era il sommo canonista Sinibaldo de' Fieschi, nella bolla *Ad extirpanda* indirizzata ai comuni dell'Italia

---

occhi, ne citerò qualcuno. VOLTAIRE, *Dict. phil.*, v. *Question*: « ... Chez les Athéniens on ne donnait la question que dans les crimes d'état », e « les Romains n'appliquèrent jamais à la torture un citoyen romain pour savoir son secret »; ma « le tribunal abominable de l'inquisition renouvela ce supplice », e « par conséquent il doit être en horreur à toute la terre ». CARRARA, *Pr.*, § 942: « Esclusa dalla legge Salica, Ripuaria, Bavara, e proscritta dai Carolingi, [la tortura] per qualche tempo scomparve. Ma i processi di eresia ne avevano necessità, perché senza le rivelazioni dell'accusato male si potevano conoscere le sue credenze. E la tortura risorta nei tribunali ecclesiastici, allargatasi col processo inquisitorio, accarezzata per ottenere la prova legale, tornò ad invadere quasi tutta l'Europa ». BINDING, *Gr. des Deutsch. Str.*, p. 7: « La tortura fu tolta dal diritto romano (dapprima nell'*inquisitio haereticarum pravitatis*), e così pure la regola che l'*inquisitio* potesse condurre all'applicazione della pena legale nella sua pienezza ». FRIEDENSBURG, *La fine del Medio-Evo*, p. 506: « L'antico processo germanico era un processo accusatorio; in seguito però vi si mescolarono elementi d'indole inquisitoria, principalmente per influenza del processo canonico quale era stato riformato da Innocenzo III; ciò peraltro nei soli casi di delitti rivelati dalla voce pubblica. L'uso della tortura era dapprima ignoto. Esso penetrò dopo il 1250 nei giudizi civili insieme con gli altri non pochi istituti che vi trasmigrarono dai giudizi ecclesiastici ». SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, p. 476: « La tortura fece il suo ingresso nelle leggi del sec. XIII pur con molte riserve. Quando Innocenzo III, nel 1252, ne approvò l'uso alla scoperta dell'eresia e ordinò alle autorità civili ricorrervi per far confessare gli eretici e i loro fautori, parve alle stesse autorità lecito di valersene nei processi contro banditi, ladri ed assassini ».

Mons. Douais, ch'era vescovo e che avrebbe potuto parlare un po' come parte in causa, scrisse a questo proposito parole molto misurate: « Trop de gens se figurent que la torture est d'origine inquisitoriale, qu'elle appartient en propre à l'Inquisition et que celle-ci en porte la responsabilité devant l'histoire. C'est beaucoup d'ignorance. Je ne me permettrai pas d'insister ici » (*L'Inq.*, p. 172). E poteva bene non aggiungere altro: sapeva che i documenti parlavano per lui. Certo, coi documenti non si riuscirà a confutare mai chiunque sia persuaso che qualsiasi menzogna può diventare verità a forza di ripeterla, e ne tiri le conseguenze. Ma questa è un'altra questione.

(34) Stat. Parma (1255), lib. III, rubr. *Quid statutum sit contra haereticos et fautores eorumdem* (1233).

settentrionale ordinò tra l'altro l'assoggettamento a una moderata tortura degl'imputati d'eresia (35). La bolla diceva tra l'altro:

*Teneatur potestas seu rector omnes haereticos quos captos habuerit, cogere citra membri diminutionem et mortis periculum... tanquam vere latrones et homicidas animarum et fures sacramentorum Dei et fidei Christianae, errores suos expresse fateri, et accusare alios haereticos, quos sciunt, et bona eorum, et credentes, et receptatores et defensores eorum, sicut coguntur fures et latrones rerum temporalium accusare suos complices, et fateri maleficia quae fecerunt* (36).

La bolla, inserita per ordine pontificio negli statuti comunali (37) ed estesa nel 1254 a tutta l'Italia (38), ebbe solenne conferma da Alessandro IV nel 1259 (39) e da Clemente IV nel 1265 (40).

Secondo le disposizioni di papa Innocenzo (41), l'esecuzione dei tor-

---

(35) Riferendo un giudizio del p. Vermeersch, secondo cui papa Innocenzo IV, se si fosse comportato diversamente, riceverebbe oggi i nostri tardivi elogi ma al suo tempo sarebbe stato trattato di retrogrado in quanto ostile a un istituto dell'allora in auge diritto romano, il Minguijón osserva: «Verdad es que Inocencio IV con su disposición sobre el tormento seguía la tendencia jurídica del tiempo. Solo cabe preguntar, reconociendo lo difícil que es sobreponerse al tiempo, si no hubiera sido mejor seguir la tradición y el espíritu de la Iglesia» (*Hist. del der. esp.*, vol. IX, p. 199). La domanda, nella sua sostanza, è ben fondata. E certo Innocenzo IV, uomo di cattedra, si rese conto di deviare per primo da una tradizione millenaria di pensiero e d'insegnamento che condannava la tortura, specie quella degl'imputati, o almeno ne diffidava. Ma non era solo questione d'andare oltre il proprio tempo. Tra Tertulliano e Innocenzo IV la differenza di posizione non consiste solo nei mille anni di distanza, ma anche nel fatto che il primo non è legislatore e il secondo sì, e solo il secondo, insomma, ha una responsabilità diretta nella guida e nella difesa d'un'istituzione divina, la Chiesa, ch'è pure immersa nella realtà di questa terra e non si può lasciar sopraffare dai pericoli che in questa terra l'insidiano.

(36) Bolla *Ad extirpanda* (1252), § 25.

(37) Bolla *Ad extirpanda* (1252), § 38. Alessandro IV nel 1256 colle bolle *Dilecti filii fratres* e *Cum vos olim* dovette insistere perché questa disposizione fosse eseguita nel comune di Genova, i cui capi avevan rifiutato di metterla in atto.

(38) Bolla *Ad extirpanda* (1254).

(39) Bolla *Ad extirpanda* (1259).

(40) Bolla *Ad extirpanda* (1265).

(41) Alessandro IV colle due bolle *Exortis in agro fidei* del 6 e 7 marzo 1256 dettò norme per la loro osservanza da parte dei rettori dei comuni: resistenze non erano mancate.



menti, anzi la stessa applicazione, era affidata a magistrati civili (42), essendo tuttora in vigore gli antichi canoni della Chiesa che vietavano agli ecclesiastici, sotto pena (come si diceva) d'irregolarità, di parteciparvi o anche solamente d'assistervi (43). Ma tali complicazioni di procedura apparvero presto così nocive alla rapidità e alla segretezza delle indagini che il già ricordato Alessandro IV, con una bolla del 1256 (44), confermata nel '62 da Urbano IV (45), concesse agl'inquisitori e ai loro *socii* (46) la facoltà d'assolversi reciprocamente dalle irregolarità in cui potevano essere incorsi. O'era del resto la possibilità di costringere alla confessione per mezzo del carcere duro e del digiuno, senza tema di cadere in irregolarità, e di questi mezzi gl'inquisitori si servirono più spesso che delle altre torture più gravi (47).

(42) L'inquisitore Davide d'Augusta, scrivendo poco dopo il 1252, indica quattro mezzi per far confessare i sospetti d'eresia: 1) la minaccia di morte; 2) il carcere duro; 3) la visita di due persone accorte e fidate che cerchino di persuaderli; 4) la tortura. Di questa dice che l'eretico, se non vuol confessare, « potest per iudicium seculare ad hoc compelli questionibus et tormentis », e lo dice sotto la rubrica ugualmente significativa *Quod per iudicium seculare sunt compellendi* (*De inq. her.*, rubr. 37).

(43) Conc. Mâcon (585), cap. 19; conc. Auxerre (573-603), cap. 33.

(44) Bolla *Ut negotium fidei* (1256).

(45) Bolla *Ut negotium fidei* (1262).

(46) Il *socius* assisteva moralmente e materialmente l'inquisitore; era un frate dello stesso ordine. Limiti più precisi alla sua figura e alle sue mansioni si fisserebbero male.

(47) In una risposta dell'arcivescovo di Narbona, Guglielmo della Broue, a una consultazione degl'inquisitori intorno a diversi casi pratici di diritto e procedura (verso il 1253-1254), è detto tra l'altro: « Circa illos vero qui dicunt se alias suas hereses veteres confessos fuisse aliis inquisitoribus, si modo confessiones huiusmodi haberi non possunt per ipsos inquisitores, vel alias, et dicte persone dicunt se non recordari de commissis, sic credimus distinguendum, quod, si predictae persone sunt suspectae et de heresi infamatae, iuxta qualitatem personarum per durum carcerem et vitam artam est ab eis confessio extorquenda; et si sic extorqueri non potest, ex quo confitentur quod olim hereses suas confessi fuerint, cum presumatur quod per maliciam veritatem occultent, nec appareat quod penitentiam receperint, credimus eos ad crucem vel carcerem condemnandos, sicut discretioni vestre et qualitati negotii videbitur expedire »; e anche poco più giù, in un caso affine, è disposto che si proceda « ad crucem vel ad carcerem » (in DOUAI, *Doc. pour serv. à l'hist. de l'Inq.*, vol. I, p. LXVII). Il Douais intende per tortura la *crux* di questo documento (*ib.*, p. LXIX); dal contesto mi sembra che sia piuttosto una pena (infamante) che un mezzo d'indagine: a far confessare servivano il *durus carcer* e la *vita arcta*, che mantennero a lungo un netto predominio in questa funzione, soprattutto in quella Linguadoca ch'era il campo della più

Da allora la tortura s'introdusse senza difficoltà nei tribunali stessi dell'Inquisizione. Ai primi del Trecento, una decretale di Clemente V, la *Multorum querela*, regolò tra l'altro la competenza dei vescovi e degl'inquisitori in tali procedure e in particolare nell'applicazione dei tormenti (48).

Queste regole, che rimasero in vigore fin tanto che durò la tortura, furono integrate con un'accurata elaborazione dalla dottrina canonistica. I molti contributi che questa diede, non ignara dei progressi del diritto romano, al coordinamento de' due diritti in materia di procedura, e di tortura in particolare, hanno spesso per punti di riferimento o di richiamo quei testi del *Corpus iuris canonici* in cui tra il secolo XII e il XIV s'era manifestato concretamente il nuovo atteggiamento della Chiesa verso un istituto già da essa riprovato più volte ma impostole ormai da ferree necessità di difesa.

3. *Le fonti legislative italiane.* — L'Italia, nei secoli che vanno dalla prima crisi del Medioevo ai prodromi del Risorgimento, è più che ogni altra la terra dell'*utrumque ius*. I testi del diritto romano, venerati nel giardin dell'Impero come i segni d'una tradizione non mai spenta, e i canoni del diritto pontificio, che da Roma si diffondono nell'universale *res publica Christianorum*, se costituiscono presso tutte le nazioni civili d'Europa il corpo del diritto superiore e comune, in Italia sono anche sentiti come un'espressione del genio nazionale, in Italia son conservati con più geloso rispetto, sono studiati con più fervida passione; e quel che più conta, sono accettati con maggiore larghezza come fonti immediate di diritto e come sussidio alle disparate fonti particolari. Questa presenza, quest'immanenza del diritto comune nella vita giuridica italiana è causa e giustificazione degl'immensi vuoti ch'è dato riscontrare nelle singole leggi particolari: immensi vuoti per noi, che a quelle leggi ci accostiamo con occhio di-

---

accanita battaglia contro l'eresia, ma non là soltanto (*ib.*, p. CCXL). Un paio di casi di vera e propria tortura giudiziaria di persone indiziate d'eresia, documentati per la Linguadoca uno nel 1243 e l'altro poco avanti, si possono forse spiegare (e così è stato fatto per analogia d'altri casi più tardi) come dovuti all'iniziativa dell'autorità civile (*ib.*, pp. CCXL-CCXLII).

(48) *Clem.*, 5, 3, 1, 1 (*e. Multorum querela*, § *Propter quod*, *Clem. de haereticis*). Le limitazioni fissate in questa clementina erano state rese necessarie dagli abusi di cui molti inquisitori s'eran macchiati, soprattutto dopo che le bolle d'Alessandro IV e d'Urbano IV gli avevan lasciato le mani libere più del giusto (*TANON, op. cit.*, pp. 375-376).

verso e lontano, non certo per coloro che componendole sottintendevano provveduti dal diritto comune i concetti e le norme più generali e colmata dalle sue prescrizioni ogni possibile lacuna (1).

Una tal proporzione tra' due diritti, il comune e il particolare, è anche giustificata da quelle che erano le condizioni politiche della penisola. Mancava all'Italia quell'unità che gli altri maggiori popoli dell'Europa occidentale s'eran costruiti, col favore di fortunate circostanze, fin dal cuore del Medioevo; coll'unità politica mancava l'unità della legislazione, e nessuna legge superiore d'efficacia nazionale aveva il potere di fraporsi tra il duplice diritto universale e gl'infiniti diritti particolari dei comuni urbani e rurali, dei feudi, dei principati, delle corporazioni (2). La legislazione che scaturiva da questo complesso di fonti, frammentata e vivacemente tumultuaria secondo le mutevoli necessità della vita sociale, non poteva aspirare, nemmeno in ordine alle materie, a una completezza che non avrebbe recato nessun pratico giovamento.

Non c'è da meravigliarsi, dunque, se anche le norme sulla tortura giudiziaria nelle leggi particolari italiane sono in apparenza manchevoli, insufficienti, sconnesse. Non parranno più tali se rammenteremo che le dettava di giorno in giorno l'esperienza della pratica giudiziaria, se avvertiremo che ogni residuo dubbio era risolto dalla legge comune, che tutti i rapporti giuridici prevedeva e regolava, e dalla solerte giurisprudenza, che in quei secoli più che non mai aveva cura, interpretando la legge romana e canonica, d'adeguarla costantemente alle molteplici fattispecie della vita sociale.

Della tortura non si trovano tracce nelle leggi particolari italiane

(1) In generale, sui termini del problema teorico dei diritti particolari e della loro integrazione col diritto comune, nell'ambito del sistema detto, appunto, sistema del diritto comune: CALASSO, *Intr. al dir. com.*, pp. 111-116. In particolare, sulla tecnica dell'integrazione degli statuti, con riguardo soprattutto alle lacune delle loro disposizioni penali: DAHM, *Das Str. It.*, p. 81; NICOLINI, *Il pr. di leg.*, pp. 73, 118-123.

(2) Con questo non si vuol dire che tra il diritto comune e i diritti delle comunità geograficamente più ristrette o gerarchicamente più basse non esistessero diritti d'ordinamenti intermedi, praticamente (ma non in teoria) sovrani. Questi diritti superiori, però, non furono mai nazionali; efficacia più estesa (anche nel tempo, oltreché nello spazio) ebbe quello della monarchia meridionale; l'efficacia territoriale degli altri fu limitata ai confini, ancor più ristretti, tra cui valeva l'autorità di singoli principati, o a cui giungeva, prima della costituzione di questi, l'influenza più o meno stabile dei comuni dominanti.

fino al Dugento inoltrato. Una data si fissa male; e che si possa parlare d'introduzione o di reintroduzione della tortura dagli anni e dai giorni in cui se ne trova menzione nella legislazione dei singoli luoghi, è da escludere nel modo più assoluto. Si può dare anzi per certo che le prescrizioni legislative in materia vengon fuori a cose fatte: rappresentano, a dir molto, un termine *non post quem*. E prima di quel termine? Prima, o c'è un vuoto nella nostra conoscenza dei testi, che possono non essersi conservati o non esser comunque noti, o c'è un vuoto nei testi medesimi, che posson bene non aver regolato la materia del processo, e delle prove in particolare, in cui si sarebbe offerta l'occasione di menzionare la tortura: si son già viste le ragioni per cui la legislazione italiana, e quella statutaria in ispecie, non può né vuole esser completa. Ma si dà anche il caso che gli statuti o consuetudini o altri monumenti legislativi dell'epoca trattino con norme talora assai minuziose del sistema delle prove e si soffermino sui giudizi di Dio e soprattutto sul duello giudiziario, senza far parola, invece, della tortura: ce ne sono esempi insigni (3). Anche in casi di questo genere conviene andar piano avanti di proclamare come cosa certa la mancanza della tortura: i compilatori di quei testi possono aver taciuto dell'uso dei tormenti, perché previsto dal diritto romano, ed essersi diffusi intorno alle ordalie, di cui nel diritto romano si sarebbe cercato invano un regolamento. La convivenza d'ordalia e tortura in quest'e-

---

(3) Cons. Milano (1216), rubr. 16 (16, 1-30: ordalia del duello; 16, 31-32: ordalia dell'acqua fredda; 16, 33: ordalia del ferro rovente; tutto con disposizioni minutissime, a cui fa riscontro la mancanza o quasi di norme su argomenti affini, forse, però, esistenti in origine e soppresse nei codici a noi pervenuti « perché la materia penale entrò in modo esclusivo negli Statuti comunali », come spiegano gli editori Besta e Barni nella prefazione alle consuetudini [p. 45]). Stat. Benevento (1230), pp. 414, 425-426 (norme generiche sulle ordalie del ferro, dell'acqua e del duello; qua e là altre norme di diritto penale e processuale, niente sulla tortura). Stat. Brescia (sec. XIII), coll. 129 (1275), 130 (1275?), 133 (1206?), 251 (1254?) (norme sul duello; a cui le norme sulla tortura vengono ad aggiungersi solo in una rubrica del 1292: col. 142). Stat. S. Gimignano (1255), 2, 8 (disposizioni sull'applicazione del duello in cause civili, che del resto è confermata dagli atti giudiziari: PECORI, *St. della terra di S. Gim.*, p. 690 n. 1; ZDEKAUER, *Sp. dagli atti del Pot. di S. Gim.*, p. 7; niente sulla tortura, che al duello farà concorrenza nel successivo statuto del 1314). Stat. Nizza (1274), rubr. *De tallis factis* e *De factis sequentibus* (duello). Stat. cons. Como (1281), rubr. 221 e 297 (duello). Stat. Padova (1285), rubr. 637-688, 718, 875 (duello). Cons. Trapani (1331), rubr. 39 (duello). Cons. Messina (1498), rubr. 44 (duello).

poca di transizione non può fare specie: vedremo tra poco che gli statuti dugenteschi ne offrono numerose attestazioni. Ma fin qui siamo nel dominio delle ipotesi: ogni giudizio più preciso sarebbe avventato, e d'altra parte non si può chiedere aiuto ai documenti giudiziari, che in materia penale cominciano a potersi utilizzare solo assai dopo gli statuti, e noi ne avremmo bisogno prima (4).

Il primo testo legislativo che riparli di tortura, dopo la lunga interruzione, è il *Liber iuris civilis urbis Veronae*, compilato nel 1228, e composto di disposizioni almeno in parte più antiche (5), che in una delle sue rubriche impone al podestà di ricercare la verità nelle questioni controverse per mezzo o del duello o d'un altro giudizio di Dio o dei tormenti (6); ai quali non è fatta in seguito nessun'altra allusione. Seguono a breve distanza di tempo una rubrica risalente forse al 1229, inserita negli statuti vercellesi del 1241 (7), una rubrica

(4) Ludovico Zdekauer osservava, sullo scorcio dell'Ottocento, che, se il documento pubblico italiano era già in gran parte conosciuto e studiato nelle sue due specie principali, diploma imperiale e bolla pontificia, rimanevano pur sempre da esplorare altri documenti pubblici, come diplomi regi e ducali e atti comunali, e inoltre tutti i documenti giudiziari e quelli privati (*Sulla imp. che ha la dipl.*, p. 22). Rifacendo il bilancio dopo un po' più di mezzo secolo, e pur tenendo conto sia del variare degli interessi scientifici sia della diversa misura in cui si conservano gli atti delle varie specie, si deve rilevare che i documenti giudiziari, e tra i giudiziari i penali, son rimasti di gran lunga indietro a tutti gli altri. Per il Dugento, la meno sfortunata tra le città italiane è Bologna, a cui spettano in gran parte i copiosi documenti criminali pubblicati dal Kantorowicz (*A. Gandinus*, vol. I, pp. 169-404), come pure quelli, solo in parte relativi alla giustizia penale, pubblicati dallo Zaccagnini (*La vita dei maestri e degli sc.*, pp. 141-169). Per il Trecento, sono a stampa molti atti criminali fiorentini, raccolti dal Degli Azzi e illustrati dal Kohler (*Das Fl. Str.*, pp. 29-162). Per i secoli più vicini, se gli studi sulla pratica penale son pochi, le edizioni di documenti si riducono a scarni e sparsi frammenti.

(5) Che questo di Verona sia il primo testo legislativo in cui ricompaia la tortura, fu già notato dal Lea (*La st. del dir.*, p. 498; *Hist. of the Inq.*, vol. I, p. 421) e da altri sulla sua traccia.

(6) Stat. Verona (1228), rubr. 75.

(7) Stat. Vercelli (1241), rubr. 350: « Item statutum est quod nullus homo torqueri debeat seu martyrizari nisi fuerit fur publicus seu latro vel homo male fame ». Che questa rubrica appartenga alla riforma del podestà Giovannone d'Andito da Piacenza (1229), dà per certo la prefazione agli statuti (p. LXX n. 3), che porta la firma di Giovambattista Adriani ma è opera, tolti pochi punti, di Vittorio Mandelli (*Sacco, Un. suum*, p. 35); e che sia del 1229 è probabile, benché tra le rubriche di quella riforma (rubr. 336-357) se ne trovi intercalate diverse di data più recente.

del 1233 riprodotta negli statuti parmensi del 1255, già ricordata (8), un capitolo degli statuti viterbesi del 1237-38 (9). Tutti questi statuti, che ammettono ancora il duello in più casi, cominciano a dettare norme, sia pure generiche, sulle condizioni che i podestà e i loro giudici devono accertare prima di potere addivenire all'applicazione della tortura: e rimarrà questa, sempre, la prima cura della legislazione statutaria in questa materia.

Nello stesso torno di tempo le *Constitutiones Augustales* o *Constitutiones regni Siciliae*, promulgate nel 1231 da Federigo II di Svevia per i suoi domini dell'Italia meridionale di qua e di là dal Faro, prescrivono la tortura delle persone di bassa condizione fortemente indiziate d'omicidio o altro delitto notturno o clandestino (10), al tempo stesso che aboliscono l'uso del duello giudiziario (11), con poche eccezioni (12), e quello delle altre ordalie, senza eccezione alcuna (13). Federigo II non mette espressamente in relazione queste abolizioni

(8) Stat. Parma (1255), lib. III, rubr. *Quid statutum sit contra haereticos et fautores eorumdem* (1233).

(9) Stat. Viterbo (1237-38), rubr. 325: « Ordinamus quod potestas vel consules nullum Viterbiensem civem aliqua occasione mittat in carcerem, seu tormenta sibi inferat, si ipse fideiussorem dare voluerit, nisi publice sit diffamatus vel male fame ».

(10) Cost. Sicilia (1231), 1, 31 [28]. Premesso lo scopo della costituzione, che è quello di far giustizia degli omicidi clandestini e venire incontro alle famiglie delle vittime, Federigo II stabilisce: « Si quando huiusmodi maleficia in quorumcumque territoriis locorum, quod abominamur, contigerit [in posterum] perpetrari, nec ipsorum commissor appareat, ita quod nullus de tali facinore ab his, qui defuncto attinuerint, vel a quolibet de populo arguatur; quo casu dive constitutionis nostre super furtivis et absconsis homicidiis edite statuta servamus; tunc inquisitionem de predicto facinore fieri volumus diligenter, per quam si aliquid certum probatur, iuxta probata inquisitionis eiusdem procedendum esse censemus. Quod si ex inquisitione ipsa leves persone alique de homicidio ipso notentur, licet per eam contra ipsos non probetur ad plenum, ad tormenta ipsarum personarum levium et vilium postremo decernimus descendendum ». Continuando, il legislatore fa l'ipotesi che « de delicto constare non poterit, quod confiteri per nimiam forsan et solitam potentiam tormentorum intrepidi, quibus ingeruntur tormenta, non velint », o che « ob ipsorum impotentiam, prout accidere novimus in plerisque, ultra modum timidi fateantur, nec in confessione perdurent soluti tormentis, que tamen non timeant iterari ».

(11) Cost. Sicilia (1231), 2, 32.

(12) Cost. Sicilia (1231), 2, 33.

(13) Cost. Sicilia (1231), 2, 31.

colle norme intorno alla tortura (14), ma introduce di fatto un sistema di prove penali in cui la tortura, pur regolata da disposizioni che non mostrano d'essere innovatrici (15), viene ad appropriarsi per intero il campo dei delitti indiziari, senza temer più la concorrenza dei giudizi di Dio.

Dal modo d'esprimersi dei testi di legge dugenteschi fin qui nominati, e degli altri che li seguono nel tempo, apparirebbe che la tortura da essi riconosciuta non fosse una novità ma piuttosto un uso già tornato in vigore da tempo, nella prassi, e da essi sottoposto a norme giuridiche più precise (16). Che questa non sia soltanto un'ipotesi,

(14) Il ravennate Giulio Ferretti, ch'ebbe nel Regno altissimi incarichi giudiziari, ricorda (1541) come abolito dall'imperatore Federigo I « iudicium et tortura legum paribilium ferri candentis et aque ferventis, seu bulientis, aut frigide » (*Disc. iur. civ. Rom. et iur. Long.*, rubr. *De paricidiis* [recte: *paribilibus*] et *iudicio ferri candentis et aque ferventis et frigide sublato*, n. 4). Si concepiva dunque il cambiamento come una sostituzione d'un genere di tortura a un altro?

(15) Alberto del Vecchio usò certamente un'espressione che andava più in là del suo pensiero quando scrisse che a Federigo non si poteva fare una colpa d'« aver conservata la tortura » (*La leg. di Fed. II*, p. 151). Le disposizioni dello svevo in fatto di tortura non si posson dire passivamente conservatrici di norme ricevute dai legislatori precedenti o stabilite dalla consuetudine: non si posson dire, non perché mancano le tracce di queste ipotetiche norme anteriori, ma perché la personale, precisa volontà del legislatore traspare dalle stesse parole ch'egli usa per esprimere la propria decisione, e perché la trattazione dell'argomento, più ampia che nei testi coevi e soprattutto più pertinente all'essenza giuridica dell'istituto, non è esemplata su nessuno dei molti modelli che le avrebbe potuto offrire, per tacer d'altro, il diritto romano. Tuttavia Federigo II, se dà alla tortura una nuova e più approfondita disciplina, non dà nessun indizio di richiamare in vita un istituto scomparso, di cui si sia conservato a mala pena il nome: l'accenno anzi alla frequente esperienza delle confessioni estorte e poi ritratte dimostra chiarissimamente il contrario.

(16) Si son già veduti i testi degli statuti che per primi ammettono ufficialmente la tortura, e quello delle costituzioni federiciane: queste ultime sono esplicite nel parlarne come d'istituto già esistente nella prassi; e tra gli statuti, se le poche parole del veronese non permettono induzioni precise, presuppongono una pratica già usuale della tortura le caratteristiche formule negative e limitative degli statuti di Vercelli e di Viterbo; solo quello di Parma (che ha pure una formula simile, come in seguito tanti e tanti altri statuti, in una riforma del 1262) presenta nella sua rubrica contro gli eretici una disposizione formalmente innovativa, ma anche qui l'innovazione riguarda il caso particolare della tortura d'eretici e non la tortura in sé, che certamente preesisteva. Cose simili vanno dette degli altri statuti dugenteschi, e molto più degli statuti posteriori.

è dimostrato dalle svariate attestazioni di quell'uso che è dato riscontrare fin dal secolo antecedente in alcune opere dei glossatori: diverse delle quali, come vedremo, eran già di pubblica ragione da circa un centinaio d'anni quando l'oscuro notaio Guglielmo Calvo metteva in iscritto le leggi municipali di Verona.

Comunque sia, è certo che dalla metà del Dugento in poi l'esempio di questa città è regolarmente seguito da quasi tutti gli statuti cittadini (17), meno regolarmente dagli statuti di comuni rurali o in sottordine (18), qualche volta anche da statuti di corporazioni di vario ge-

---

(17) In un primo tempo questi statuti ammettono la tortura in concorrenza col duello, più spesso che sola. Dell'instabile e tuttavia non breve convivenza di questi due mezzi di prova danno testimonianza, tra gli statuti, per lo meno i seguenti: stat. Verona (1228), rubr. 75, 78, 96, 125-126; id. (1276), 3, 20 e 41 e 51 e 156; stat. Viterbo (1237-38), rubr. 259, 321, 325; id. (1251-52), 1, 69; 3, 62-64; 4, 29 e 117 e 130; stat. Vercelli (1241), rubr. 66, 87-88, 175, 350; stat. Bologna (1250), 1, 49; 2, 5 e 36 e 38; 11, 52; stat. Parma (1255), lib. III, rubr. *Qualiter causa maleficio facti igne vel ferro sit recipienda, Quid statutum sit contra haereticos et fautores eorumdem, Qualiter recipienda sit defensio, Qualiter partes possint praeliari duello iudicato, Quod nullum duellum iudicetur, De morte furtiva*; stat. Castelnuovo dell'Abate (1260), rubr. 6, 42; fram. cost. Siena (1262-70), 5, 12-13 (a integrazione del costituito del 1262, mutilo, che nella parte conservata conosce solo il duello [2, 85 e 91]); stat. Novara (1277), rubr. 87, 99, 105, 173; stat. pod. Pistoia (1296), 1, 67 a; 2, 86; 3, 1 e 6; 4, 8 e 21; stat. Modena (1327), 4, 3-4 e 26; stat. Trieste (1350), 2, 5 e 51. Inoltre: cost. Sicilia (1231), 2, 31-34 e 37-40. Su queste ultime resistenze del duello (ormai superato dalla tortura nell'interno degli stessi ordinamenti): PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, pp. 355-360; PATETTA, *Le ord.*, pp. 423-431; HIMSTEDT, *Die neue Rechtsg. im Zeug.*, pp. 94-101; TRIFONE, *La leg. ang.*, pp. LXXIII-LXXIV; BOHNE, *Die Fr.*, vol. II, pp. 247-248 n. 56; SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 417-423; SELLA, *Il pr. civ.*, pp. 97-100; ENGELMANN, *Die Wied. der Rechtsk.*, pp. 50-52; LEICHT, *Ser.*, vol. II, t. II, pp. 425-431. Mi duole di non aver potuto vedere lo studio del Kohler, *Zweikampf, Folter und Kronzeugnis in der italienischen Stadtrechten*, nell'*Archiv für Strafrecht*, LVI (1909).

(18) La mancanza di norme sulla tortura in tali statuti può dipendere: 1) dal fatto che questi sian destinati a regolare rapporti d'altro genere o che, anche non avendo caratteri così particolari, evitino di trattare del diritto penale o per lo meno non diano norme sulle prove; 2) da una trascuranza, se pure non si voglia dire dimenticanza, spiegabile colla formazione alluvionale e occasionale di tanti statuti e col predominio della casistica in tante loro disposizioni, penali in ispecie; 3) dal fatto che i comuni a cui questi statuti appartengono abbiano una giurisdizione penale limitata ai reati più lievi, com'è la regola per i comunelli di campagna ridotti ben presto sotto la signoria d'una città dominante e tenuti a rimettere ai magistrati di questa la cognizione dei



nere (19), nelle diverse regioni della penisola, e soprattutto in quelle settentrionali e centrali, dove la carenza, di fatto, d'un'autorità su-

reati più gravi, nella quale sola è ammesso il ricorso alla tortura. Nei primi due casi, che si possono presentare anche per gli statuti più importanti, benché più di rado, la mancanza di norme sulla tortura non vuol dir nulla: la tortura ci può essere come non essere, e è più facile di sì che di no. Nel terzo caso, caratteristico degli statuti minori, la tortura non c'è; o, in altre parole, i reati per cui si richiede l'uso della tortura non son giudicati dalle modeste magistrature locali. La rimessione di questi procedimenti alle magistrature superiori si trova stabilita qualche volta con dovizia di particolari nello statuto locale (per es.: stat. Montepescali [1427], 1, 8 e 13 e 18 e 20); ma non è il caso più frequente, perché di solito si sottintende che la giurisdizione del comune dominante sia limitata da quella del comune minore solo in ciò che sia preveduto espressamente dagli statuti di questo, dal comune dominante a suo tempo approvati. Ho trovato pochi casi in cui la potestà d'infliggere tormenti sia tolta ai rettori dei comuni soggetti con una disposizione specifica. L'unico notevole è quello degli *Statuta iurisdictionum Mediolani* del 1351: « Nullus rector sive potestas sive vicarius alicuius burgi vel loci vel plebis vel alterius alicuius universitatis, comitatus, districtus, diocesis vel iurisdictionis Mediolani audeat vel presumat torquere vel tormentare aliquem hominem, cuiusvis conditionis existat; et si quis contrafecerit, condempnetur et puniatur in libris quingentis tertio[rum], medietas cuius condempnationis sit accusatoris, et alia medietas communis Mediolani; et de hoc credatur sacramento tormentati cum uno teste fidedigno; et super hiis potestas, qui per tempora fuerit, habeat plenum arbitrium procedendi, puniendi et condempnandi, non obstantibus aliquibus statutis » (cap. 223). Come conferma la collocazione di questo capitolo dietro ad altri quattro tutti dedicati a limitare le facoltà dei rettori e giudicanti del contado milanese, la disposizione citata intende scianto privare costoro della competenza a infliggere tormenti, che dev'esser riservata ai rettori del comune di Milano. E così si spiega la mancanza di norme sulla tortura in statuti come quelli di Mandello del sec. XIV, di Bellano del 1370, di Lodi del 1390, che pure prevedono la punizione sul posto anche di delitti gravi. Il Bohne, benemerito studioso del diritto penale dei nostri comuni, è caduto in un grosso equivoco quando ha interpretato la disposizione milanese del 1351 come un atto d'abolizione della tortura, niente di meno (*Die Fr.*, vol. II, p. 137). E il Beccaria cosa sarebbe nato a fare?

(19) Così, in alcune città danno norme sulla tortura gli statuti della mercanzia: per es. quelli fiorentini inediti del 1324, rimettendosi al podestà e al capitano (MASI, *La pitt. inf.*, p. 637 n. 4), e quelli editi del 1585, dando alla stessa corte della mercanzia autorità di procedere alla tortura (3, 2); similmente quelli lucchesi del 1555 (4, 38) e del 1590 (1, 9). E in Firenze l'ufficiale forestiere dell'arte della lana, nell'esercizio di quelle funzioni di polizia che gli appartenevano come a organo esecutivo dell'arte stessa, ebbe la facoltà di « ad collam seu patibulum ponere seu torquere », finché non gli fu tolta dopo il tumulto dei ciompi con provvisione del 24 gennaio 1379/80 (DORREN, *Le arti fior.*, vol. II, p. 213 n. 2); e la stessa facoltà fu data in seguito ai

periore favori d'assai, per molto tempo, questa caratteristica forma d'autonomia legislativa.

L'atteggiamento dei legislatori comunali verso la tortura giudiziaria tende di regola alla prevenzione d'ogni possibile arbitrio di giudici o d'esecutori (20). Meno genericamente, le norme degli statuti

consoli (1456) e all'ufficiale forestiere (1460) dell'arte della seta (*ib.*, pp. 209-210 n. 4). Si noterà che ciascuna delle due arti era nel periodo della sua maggior fioritura quando assunse per i propri magistrati questa facoltà e se la fece riconoscere dal comune, inserendola nei propri statuti.

Non conosco, ma ci saranno, altri casi di corporazioni talmente autonome da arrogarsi una loro competenza nell'infliczione della tortura. La Società di S. Giovanni Battista, che organizzava militarmente i popolari della città di Torino, ha ne' suoi statuti del 1389, concessi da Amedeo d'Acaia, una rubrica sulla tortura (rubr. *De non tormentando vel arrendando vel carcerando aliquem de societate*), ma l'autorità che v'è riservata al suo capitano e rettori in materia di tormenti è solo consultiva. E del resto da questi statuti ai veri e propri statuti del popolo, e da questi ultimi agli statuti comunali (specie nelle forme integrate da ordinamenti contro i magnati), la differenza giuridica è molto, molto sottile.

(20) Se questa è la regola tra gli statuti, tra i loro editori e studiosi la regola è di levare alte grida di stupore alla lettura delle enunciazioni che vi si trovano di norme umane e moderate, da ciascuno ritenute peculiari di quel dato statuto, di quella data terra o città. Lo stupore nasce dal figurarsi un Medioevo (prolungato, volendo, fino al Settecento) che vive di crudeltà e in cui tutto ciò che non è crudeltà è strana e straordinaria eccezione; la frequenza di certe manifestazioni di stupore può servire a misurare quanto sia diffusa tra gli stessi storici quella figurazione d'un Medioevo di maniera. Ho già detto che questa è la regola, e non istò a portare esempi. Ma fo eccezione per l'equivoco macroscopico in cui cadde l'editore del già citato statuto di Vercelli osservando (comm. allo stat. Vercelli [1241], n. 92): « Negli Statuti del Comune di Chieri dell'anno 1311 al Cap. CXIII... trovasi una disposizione consimile a questo § 350, salva pei Vercellesi una ben onoranda anteriorità d'oltre ad anni 70, la quale comprova il progresso che già questi avevano fatto nelle vie della civiltà, con abolire la tortura ed ogni altro simile barbarico supplicio. Vero è che ne eccettuarono ancora i ladri e le persone di mala fama; ma eguale eccezione si legge nel predetto Statuto di Chieri, estensiva al reo di omicidio d'un suo distrettuale... ». Sembra insomma che fuori di Vercelli la corda fosse in uso per torturare le persone di buona fama e il primo che passasse di strada; e così era anche a Chieri, finché non si decisero a seguire l'esempio vercellese. La « ben onoranda anteriorità » del quale, aimè, come il lettore ha già capito, non consiste di certo nell'abolizione della tortura; consisterebbe caso mai nella sua introduzione; ma questo, solo se si potesse attribuire alla data d'uno statuto altro valore che quello di termine *non post quem*, e onestamente non si può.

nella nostra materia, spesso raggruppate sotto speciali rubriche *De tormentis* o *De quaestionibus* e simili, hanno per oggetto a tutte comune, salvo eccezioni rarissime, la determinazione dei casi in cui la tortura non è proibita e delle svariate condizioni a tale effetto necessarie (21). Un buon numero di statuti, anzi, non contengono altro che queste norme più generali (22). Ma gli altri (e sono la maggior parte) aggiungono alcune altre disposizioni, che, sebbene non s'avvicinino mai a quella completezza che soltanto in un codice si potrebbe desiderare, bastano spesso, a ogni modo, a dare un'idea non troppo incerta di quella che doveva essere l'amministrazione dei tormenti secondo le varie consuetudini locali. Tali disposizioni riguardano più comune-

(21) « Le leggi in proposito di tortura non intesero mai di accrescerne i crucciati, ma di moderarli, e di far sì che col restringerne le persone capaci o col minorarne i casi o coll'apponervi maggior numero di giudici o d'indizj, si rendesse la medesima men frequente, e se ne mitigasse il rigore, onde apparisce che se odiosissima sarà stata la tortura per quello che fu introdotta dall'abuso, sarebbe stata sempre men odiosa e men affittiva per quello che fu regolata dalle leggi ». Queste giustissime parole si leggono in una consulta degli avvocadori di comune del 7 febbraio 1786/87 (in RAVÀ, *Della sap. ven.*, pp. 15-16), e si riferiscono esplicitamente non a Venezia sola ma a tutte in genere le leggi sulla tortura vigenti nei vari luoghi dal Medioevo al Settecento.

(22) Stat. Vercelli (1241), rubr. 350 (1229?); stat. Viterbo (1237-38), rubr. 325; id. (1251-52), 3, 134; 4, 130; stat. Ravenna (1257?), rubr. 13; id. (1471), 3, 1; framm. cost. Siena (1262-70), 5, 13 (1262); stat. Reggio (1265), 1, 36; stat. Novara (1277), rubr. 105; stat. Bergamo (1237), 9, 17 (1279); stat. Ormea (sec. XVI), rubr. 16 (1291?); stat. Como (1296), rubr. 6, 38; id. (1335), 2, 56 e 86 e 204; stat. Mantova (1303), 1, 20; stat. Tivoli (1305), rubr. 194; stat. Chivasso (1306), rubr. 66, 84; stat. Chieri (1313), rubr. 114; stat. S. Anatolia (1324), 2, 24; stat. Arezzo (1327), 4, 9 e 71; id. (1535), lib. III, rubr. *De tormentis*; stat. Tortona (1327-31), lib. I, rubr. *De officio praetoris pro tormento*; stat. Ripi (1331), rubr. 42; stat. Ivrea (1334), lib. III, rubr. *De tormentis*; stat. Pont (1300-1346), rubr. 3; id. (1344), rubr. 5; stat. Valperga (1350), rubr. 10, 11; stat. Torino (1360), rubr. 230, 232; stat. Dianò (1363), rubr. 102; reg. Genova (1363), reg. 46; stat. Curzola (1214), rubr. 141 (1387); stat. Balangero (1391), rubr. 25; stat. Intra (1393), 4, 13; stat. Bairo (1409), rubr. 143; stat. Villanova (1414), 3, 22-23; stat. Lessolo (1430), rubr. 32; stat. Montelibretti (1436-56), rubr. 163; stat. Agliè (1448), rubr. 35; stat. Verona (1450), 3, 36; stat. Azeglio (sec. XV), rubr. 80; stat. Guastalla (sec. XV), 3, 42; stat. Barbania (sec. XV?), rubr. 58; stat. Montanaro (1465), rubr. 3; stat. Scandiano (1500), 3, 1; stat. Caluso (1510), rubr. 17; stat. Sinigaglia (1531), 3, 106; stat. Modena (1546/47), 3, 6; stat. crim. Valtellina (1548), rubr. 10; stat. Castro (1558), 3, 62; stat. Monte Giorgio (1577), 3, 6; stat. Cologna (1593), 3, 8; stat. S. Marino (1599), 3, 18; stat. crim. Savona (1600), rubr. 9.

mente: le condizioni per la tortura dei testimoni (23) e per la ripetizione della tortura (24); i poteri spettanti ai podestà, ai capitani del popolo, ai giudici, agli altri minori ufficiali dei comuni nell'applicazione dei tormenti (25), gli uffici dei birri e degli altri uomini d'arme nella loro esecuzione materiale (26) e quelli dei cancellieri nella diligente compilazione dei processi verbali (27), l'obbligo di taluni pubblici

(23) Br. com. Pisa (1286), 3, 63; stat. Spalato (1312), 4, 124; br. pop. Pisa (1313), rubr. 12; stat. Modena (1327), 4, 4; stat. Cremona (1339), 1, 28; id. (1388), rubr. 68; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 217; stat. Viadana (sec. XIV), rubr. 18; stat. Carpi (1353), lib. II, rubr. *De non tormentando aliquem testem*; framm. stat. Matelica (1358), rubr. *Quod nullus testis tormentetur*; stat. Averara (1358?), rubr. 43; stat. Roma (1363), 2, 78; id. (1519), 2, 13; id. (1567), 2, 13; id. (1580), 2, 47; stat. Valsassina (1388), rubr. 124; stat. Vergante (1389), rubr. 112; stat. Pontremoli (1391), 3, 10; stat. Casalmaggiore (1424), rubr. *Quod testes torqueri non possint nec debeant*; stat. crim. Pavia (1470), rubr. 11; stat. Lucca (1539), 4, 45; leggi genov. 17 marzo 1576, 2, 13; stat. Rovereto (1610), rubr. 158.

(24) Stat. Parma (1347), lib. III, rubr. *Quod accusacio, denunciacio et inquisicio ostendatur advocato*; id. (1494), lib. III, rubr. *De accusis inquisitionibus denunciationibus indicis*; stat. Corniglio (1353), 3, 3; stat. Casorzo (1375), rubr. *De maleficiis*; stat. Valsesia (1393), rubr. 163; stat. Genova (1403-7), suppl. IV, rubr. *Ne quis ponatur ad martirium nisi ut infra*; id. (1489), 4, 5; stat. crim. Bologna (1454), rubr. *De tondolo et tormento*; stat. Cesena (1475?), lib. II, rubr. *De quibus casibus possit torqueri*; stat. Pergola (1510), 3, 16; stat. Correggio (1538), 1, 10; stat. Lucca (1539), 4, 44; stat. Urbino (1558), 4, 15; stat. Castiglione del Lago (1571), 2, 11; stat. crim. Corsica (1571), rubr. 60; stat. Carrara (1574), 3, 12; stat. Val Camonica (1622), 2, 23, 3; stat. Gubbio (1624), 4, 6; decr. pen. Lucca (1698), cap. 44.

(25) Stat. Verona (1276), 3, 20; br. com. Pisa (1286), 3, 63; id. (1313-37), 3, 75; stat. Bologna (1288), 4, 17; stat. pod. Pistoia (1296), 3, 1 e 6; rif. moden. 26 marzo 1306, rubr. *De modo tormentandi illos de societate populi*; stat. Lucca (1308), 2, 30; 3, 2; br. pop. Pisa (1313), cap. 12; stat. cap. pop. Firenze (1322-25), 2, 25; stat. pop. Orvieto (1323), cap. 71; stat. Cavallermaggiore (1324), rubr. 55; stat. pod. Firenze (1325), 3, 75; br. Villa di Chiesa (1327), 2, 6; stat. Orzinuovi (1341), rubr. 8; stat. Rivarolo (1358), rubr. 14; stat. pop. Ascoli (1377), 1, 35; stat. Piacenza (1391), 5, 96; stat. Vicenza (1425), lib. III, rubr. *De iurisdictione rectoris civitatis Vicentiae in causis criminalibus*; stat. Valle S. Martino (1435), rubr. 150; stat. Riva (1441/42), 3, 40; stat. Ozegna (1451), rubr. 14; stat. Favria (1472), rubr. 35; stat. Trento (1527), 3, 17; stat. merc. Lucca (1555), 4, 38; stat. crim. Corsica (1571), rubr. 14; stat. Roma (1580), 2, 13; stat. fond. Lucca (1590), 1, 9.

(26) Stat. pod. Pistoia (1296), 1, 67 a; stat. Firenze (1415), 3, 1, 110.

(27) Stat. Bologna (1288), 1, 5; cost. Siena (1296), 5, 404; stat. Udine (sec. XIV), 5, 29 (1327); br. Villa di Chiesa (1327), l. cit.; stat. Cremona (1339), 1, 19; id. (1388), rubr. 52; stat. Parma (1347), l. cit.; id. (1494), l. cit.; stat.

ufficiali d'assistervi di persona, vigilando perché sian rispettate le guarentige degli statuti (28); quindi le pene minacciate a coloro che torturino illegalmente (29) e le prove richieste per l'accertamento

Viadana (sec. XIV), rubr. 10; stat. Corniglio (1353), l. cit.; stat. Genova (1403, 7), l. cit.; stat. Faenza (1414), 1, 18; stat. Novara (1461), lib. III, rubr. *Ne quis ponatur ad tormenta* e *De dictis accusatorum vel inculpatorum*; stat. Cesena (1475?), l. cit.; stat. Reggio (1501), 3, 10; stat. Crema (1534), lib. III, rubr. *Quibus praesentibus quis possit subiici tormentis*; stat. Correggio (1538), l. cit.; stat. Lucca (1539), 4, 43; stat. Urbino (1558), l. cit.; stat. Brescello (1569), 3, 10; stat. Gubbio (1624), l. cit.

(28) Stat. Bologna (1288), 4, 17; stat. Cremona (1313), rubr. 6; br. com. Pisa (1313), 3, 75; stat. Parma (1316-25), lib. I, rubr. *Qualiter nullus de populo possit tormentari sine praesencia Antianorum populi*; stat. Modena (1327), 4, 224; stat. Udine (sec. XIV), l. cit.; stat. Treviso (1339), 3, 2, 19; stat. com. Ascoli (1377), 3, 63; stat. Cesena (1475?), l. cit.; stat. Rovereto (1610), rubr. 159.

(29) Stat. Bologna (1250), 2, 38; id. (1288), 4, 17; rif. parm. 1262, p. 444; br. com. Pisa (1286), l. cit.; stat. Brescia (sec. XIII), col. 142 (1292); cost. Siena (1296), l. cit.; stat. Veglia (sec. XIII-XIV), 2, 110; stat. Mantova (1303), 1, 20; stat. Lucca (1303), 3, 2; id. (1539), 4, 44-45; stat. Brescia (1313), 2, 19; stat. S. Gimignano (1314), 1, 1; stat. Sassari (1316), 3, 30; stat. Parma (1316-25), l. cit.; id. (1347), l. cit.; id. (1494), l. cit.; stat. pop. Orvieto (1323), l. cit.; stat. pod. Firenze (1325), 3, 66; stat. Modena (1327), 4, 3-4 e 224; br. Villa di Chiesa (1327), l. cit.; stat. Cremona (1339), 1, 19; id. (1388), rubr. 52, 68; stat. Treviso (1339), l. cit.; stat. Perugia (1342), 3, 34; id. (1523), 3, 50; stat. Albenga (1350), lib. III, rubr. *Ut civis non capiatur personaliter*; stat. Trieste (1350), 2, 51; framm. stat. Anagni (sec. XIV), rubr. 86; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 215; stat. Viadana (sec. XIV), rubr. 10, 18; stat. Milano (1351), l. cit.; stat. Carpi (1353), lib. II, rubr. *De maleficiis in quibus potestas habet arbitrium* e *De non tormentando aliquem testem*; stat. Averara (1358?), rubr. 81; stat. Forlì (1359), 3, 84; stat. Roma (1363), l. cit.; id. (1519), l. cit.; id. (1567), l. cit.; id. (1580), 2, 13; stat. Casale (1370), rubr. *De ponendo aliquem ad torturam*; stat. com. Ascoli (1377), l. cit.; stat. pop. Ascoli (1377), l. cit.; stat. Predappio (1383), 3, 44; stat. Omegna (1384), 3, 5; stat. Castiglion Fiorentino (1385), 3, 30; stat. crim. Riviera di Salò (1386), rubr. 95; stat. Valsassina (1388), rubr. 145; stat. Pontremoli (1391), l. cit.; stat. Genova (1403-7), l. cit.; id. (1489), l. cit.; stat. Faenza (1414), 1, 18; 4, 172; stat. Firenze (1415), l. cit.; stat. Valle S. Martino (1435), l. cit.; stat. Borgotaro (1443-68), 5, 57; id. (sec. XV-XVI), lib. V, rubr. *De tormentis*; stat. Collalto (sec. XV), 2, 5; stat. Ancona (1460), 3, 84; stat. Novara (1461), lib. cit., rubr. *Ne quis ponatur ad tormenta. Quod nullus subiici debeat tormentis, De dictis accusatorum vel inculpatorum*; stat. crim. Pavia (1470), l. cit.; stat. crim. Brescia (1473), rubr. 10; stat. Cesena (1475?), l. cit.; stat. Reggio (1501), l. cit.; stat. Prato (1505/6), 3, 1 e 98; stat. Fermo (1506), 4, 13; stat. Pergola (1510), 3, 16; stat. Crema (1534), lib. III, rubr. *Quando quis pro maleficio detineri possit*; stat. Correggio (1538), l. cit.; stat. crim. Genova (1556), 1, 15; stat. Urbino (1558), l. cit.; stat. Ferrara (1566),

di tali irregolarità (30); infine, molte volte, gli effetti giuridici della tortura, secondo quelli che possono essere i risultati dell'interrogatorio (31).

Nei punti che non intendono regolare, gli statuti fanno qualche rara volta un espresso richiamo del diritto comune (32); d'ordinario

3, 41; stat. Mondovì (1570), 3, 27; stat. Carrara (1574), 3, 11-12; stat. Pistoia (1579), 5, 23; id. (1647), 5, 24; id. (1711), 5, 24; stat. Cuneo (1589), rubr. *De non tormentando aliquem temere*; decr. pen. Lucca (1698), l. cit.

(30) Br. pop. Pisa (1313), rubr. 80; stat. S. Gimignano (1314), l. cit.; stat. pop. Orvieto (1323), l. cit.; stat. Perugia (1342), 3, 34; id. (1523), l. cit.; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 215; stat. Roma (1363), l. cit.; id. (1519), l. cit.; id. (1567), l. cit.; stat. com. Ascoli (1377), l. cit.; stat. pop. Ascoli (1377), l. cit.; stat. Castiglion Fiorentino (1385), l. cit.; stat. Faenza (1414), 1, 18; 4, 172; stat. Ancona (1460), l. cit.; stat. Novara (1461), lib. cit., rubr. *Ne quis ponatur ad tormenta e Quod nullus debeat subiici tormentis*; stat. Cesena (1475?), l. cit.; stat. Prato (1505/6), 3, 1; stat. Pergola (1510), 3, 16; stat. Urbino (1558), l. cit.; stat. Pistoia (1579), l. cit.; id. (1647), l. cit.; id. (1711), l. cit.

(31) Stat. Sassari (1316), 1, 154; 3, 30; stat. pop. Orvieto (1323), rubr. 71; br. Villa di Chiesa (1327), l. cit.; stat. Gozzano (1345-55), rubr. 57; stat. Parma (1347), l. cit.; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 216; stat. crim. Lonato (sec. XIV), rubr. 39; stat. Orta (sec. XIV), rubr. 65; stat. Corniglio (1353), l. cit.; stat. Invorio (1366), rubr. 67; stat. Predappio (1383), l. cit.; stat. crim. Riviera di Salò (1386), l. cit.; stat. Genova (1403-7), l. cit.; stat. Concordia (1450), rubr. 186; stat. crim. Bologna (1454), rubr. *De confessionibus reorum criminalibus*; stat. crim. Brescia (1473), l. cit.; stat. Cesena (1475?), l. cit.; stat. Crema (1534), lib. III, rubr. *Quando quis pro maleficio detineri possit*; stat. Lucca (1539), 4, 43; stat. Urbino (1558), l. cit.; stat. Montegranaro (1564), 3, 20; stat. Castiglion del Lago (1571), l. cit.; stat. crim. Corsica (1571), rubr. 14; stat. Carrara (1574), 3, 11; cons. Aosta (1588), 6, 1, 40; stat. Val Camonica (1622), 2, 23, 2; stat. Gubbio (1624), l. cit.

(32) Rif. parm. 1262, l. cit. (indizi richiesti per l'applicazione della tortura); stat. Modena (1327), 4, 4 (indizi, come sopra); stat. com. Ascoli (1377), l. cit. (non ammessa la tortura, « salvo non se observasse la sollempnità de la rascione et probate quelle cose che de rascione se deveno provare per dare li tormenti overo martirio »); stat. Firenze (1415), l. cit. (indizi, come sopra); stat. Prato (1505/6), 3, 98 (indizi, come sopra); stat. Pergola (1510), 3, 15-16 (indizio dell'inculpazione da parte di complici; purgazione degl'indizi e ripetizione dei tormenti); stat. Mondovì (1570), l. cit. (applicazione in processi di lesa maestà). Richiami del diritto comune si leggono anche nelle leggi napoletane: cap. *Post corruptionis amara discrimina* (1282), § *Item caveant iustitiarum et iudices* (non si proceda alla tortura « nisi secundum ordinationem et formam constitutionum regni et iuris communis »); cap. *Regina iustitie in vestitu deaurato* (1295?), § *In accusatis autem* (nell'applicazione della tortura per i delitti più gravi « ius romanum et commune servetur... preter formam et modum presentis edicti »). Sui richiami del diritto comune che si leggono nelle norme penali degli statuti: KOHLER, *Das Str. der it. St.*, pp. 13-16.

però se ne astengono, essendo da tutti sottinteso, oppure detto in altra sede una volta per tutte, che alle lacune dei diritti municipali suppliscano appunto le disposizioni del diritto comune.

Le relazioni tra questo e quelli non poterono d'altra parte mantenersi sempre e dappertutto così semplici. Tra il diritto comune e il diritto degli statuti s'inserì a un certo punto, facendosi di secolo in secolo più estesa e autorevole, la legislazione dei vari stati territoriali sovrani (33). L'Italia meridionale anzi, che di statuti comunali fu relativamente povera, poté per contro vantare fin dalle origini una fiorente legislazione unitaria, che in materia di tormenti si concretò, dopo Federigo II (34), in una lunga serie di capitoli dei monarchi angioini Carlo I (35), Carlo II (36) e Roberto (37), di prammatiche dei viceré spagnoli nei secoli XVI e XVII (38), di prammatiche e dispacci regi nel XVIII (39).

L'alta e media Italia ebbe sorti diverse. Anche dopo tramontate le libertà comunali, essa rimase generalmente fedele a' suoi vecchi statuti, e in questi, rinnovandoli o riformandoli di tempo in tempo, seguì a esprimere per secoli gran parte del suo genio legislativo. Gli statuti stessi, però, come già nell'epoca dei comuni autonomi s'erano andati raggruppando intorno a quelli tra loro che primeggiavano sugli altri per la maggiore perfezione tecnica o per la superiore autorità dei comuni che se li erano dati; così, e con criterio più rigido,

(33) Sovrani, per non tener conto dei legami che potevano avere col Sacro Romano Impero.

(34) Le costituzioni federiciane rimasero formalmente in vigore fino all'Ottocento.

(35) Cap. napol. *Clandestinis maleficiis* (1266); cap. napol. *Frequens et ineffrenata* (1273); cap. napol. *Post corruptionis amara discrimina* (1282), §§ *Item caveant iustitarii et iudices, Item quod in cognitionibus, Predicti magistris, Terrerii*.

(36) Cap. napol. *Iugia et immensa* (1289), § *Tormentis insuper*; cap. napol. *Regina iustitie in vestitu deaurato* (1295?), §§ *Tormenta ss.*

(37) Cap. napol. *Si cum sceleratis* (1313); cap. napol. *Diu iam et pluries* (1330); cap. napol. *Provisi iuris sanctio* (1330). Sotto re Roberto furon pure composti i *Ritus Magnae Curiae Vicariae*, dove non manca un'importante disposizione sulla tortura (rubr. *De appellationibus admittendis*).

(38) *Pr. regni Neap.*, tit. 138: quattro prammatiche, degli anni 1540, 1602, 1621, 1619.

(39) Si ricordano in particolare alcuni dispacci (due del 1741, uno del 1758) sulle impugnazioni dei decreti di tortura; una prammatica del 1738 e un dispaccio del 1768, che della tortura limitarono l'uso, preparandone l'abolizione.

nell'epoca dei principati videro condizionata la propria sopravvivenza dall'approvazione dei sovrani e dalla conformità colle leggi di questi: sopravvivenza che fu di secolo in secolo più difficile e precaria, via via che le leggi sovrane estendevano le loro disposizioni a materie abbandonate per l'addietro agli statuti stessi e al diritto comune.

Anche in materia di tormenti, dopo il declino delle autonomie comunali, dobbiamo ricorrere agli editti ai decreti alle costituzioni, in un secondo tempo ai codici, degli stati indipendenti, se vogliamo cogliere in sintesi i progressi della legislazione. Ricorderemo qui, per ciò che hanno d'attinente alla disciplina giuridica della tortura, nello Stato pontificio, le *Constitutiones sanctae matris Ecclesiae* promulgate nel parlamento di Fano del 1357 dal cardinale Egidio d'Albornoz, e osservate in seguito per quasi mezzo millennio come leggi generali dello Stato (40); poi, due bolle pontificie sull'amministrazione della giustizia, l'una di Paolo III (41), l'altra di Paolo V (42); in Toscana, una rigorosa legge criminale pubblicata sotto Francesco di Lorena (43); poche disposizioni per lo più sparse, nelle repubbliche di Lucca (44), di Genova (45), di Venezia (46), nei marchesati (poi ducati) di Man-

(40) Cost. Marca Anconitana (1357), 2, 15; 6, 22; 6, 24.

(41) Bolla *Ad omnes apostolicae* (1548), §§ 6-10.

(42) Bolla *Universi agri* (1612), 10, 26-31.

(43) Ord. tosc. 15 gennaio 1744/45, §§ 3-4.

(44) Si son già citati nella rassegna del diritto statutario i passi che riguardano la tortura negli statuti lucchesi del 1308 e del 1539, nei decreti penali pubblicati nel Cinquecento e nel Secento a integrazione del libro IV di questi secondi (e definitivi) statuti, e negli statuti mercantili. Sull'uso, a Lucca, della tortura come pena: GIGLIOTTI, *Diss. sopra la leg. lucch.*, pp. 90-91.

(45) Si son già citati, per quel che hanno di relativo alla tortura, i vari statuti genovesi fino a quella riforma del diritto e processo criminale del 1556, che restò in queste materie definitiva ed ebbe inoltre valore suppletivo rispetto ai diritti locali (pure, in minima parte, già citati) dei minori comuni liguri e della Corsica.

(46) Nella consulta degli avvocadori di comune (1787) che ho già avuto occasione di citare, è detto che « nel Veneto Dominio non si troverà nè nei libri de' statuti, nè in altre collezioni eriminali una legge che prescriva la tortura, ma solamente ci sono note quelle 1284 15 luglio, 1285 25 settembre, 1290 18 febbrajo, 1291 23 febbrajo, 1307 16 settembre, 1318 23 novembre, 1419 10 ottobre, tutte del Serenissimo Maggior Consiglio, che unicamente prescrivendo ed aumentando il numero de' giudici che dovevano alla tortura presiedere, o quello determinando di chi la doveva ordinare, assoggettandola anche in alcuni casi alla determinazione del Serenissimo Doge, ed Ecc.mi Con-



tova (47) e del Monferrato (48), nel ducato di Parma e Piacenza (49); nel ducato di Milano, le *Nuove costituzioni* di Carlo V (50) e le gride dei governatori spagnoli (51); in Sardegna, la *Carta de logu* (1395) (52), e dopo l'unione col Piemonte un editto di Carlo Emanuele III (1759) sull'amministrazione della giustizia (53). Ma specialmente ricorderemo gli ampi e pregevoli codici che promulgarono negli stati sabaudi di

siglieri, o almeno alla loro conferma, e finalmente sollecitandone l'esecuzione' spiegano la volontà del Sovrano diretta unicamente a togliere in così grave passo ogni arbitrio, ad impedirne la crudeltà e gli abusi, ma nel medesimo tempo intenta a mantenere la massima fondamentale della sollecita spedizione de' criminali giudizj, onde col pretesto di non poter effettuare la tortura non si dilazionassero » (in RAVÀ, *op. cit.*, p. 16). Aggiungo altre due leggi veneziane sulla tortura, dell'8 agosto 1547 e del 22 maggio 1558; le cita il criminalista Priori (*Pr. cr.*, rubr. *Considerazioni innanzi la tortura*). Ma nelle varie raccolte delle leggi usuali veneziane (come il *Volumen statutorum legum ac iurium DD. Venetorum*, tante volte stampato tra il sec. XVI e il XVIII; e le *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto*, del 1751) non c'è traccia delle leggi surricordate, né si fa parola della tortura in alcuna delle tante disposizioni che per affinità d'argomento ne avrebbero potuto contenere o suggerire un richiamo.

(47) Si son già citati gli statuti comunali del 1303. Altre disposizioni sulla tortura, comunali e soprattutto marchionali, si ricorderanno via via.

(48) Tra i decreti dei marchesi del Monferrato, raccolti dal Saletta: decr. 4 settembre 1607; decr. 1° ottobre 1611. Si son già citati gli statuti di Chivasso (1306), di Casale (1370) e di comuni minori.

(49) Dalla legislazione farnesiana: cost. Piacenza e Parma (1595), 4, 1. Si son già citati gli statuti di Parma (1255, 1316-25, 1347, 1494), di Piacenza (1391) e di minori comuni.

(50) Cost. Milano (1541), lib. IV, rubr. *De accusationibus et denunciacionibus* e *De publicanis et vectigalibus*. Queste importanti costituzioni dicono assai poco della tortura perché in materia di procedura penale si rimettono in forma generale (nella prima delle due rubriche citate) agli statuti delle singole città e terre del dominio.

(51) La tortura ricorre due volte nelle gride contro i bravi rese celebri da Alessandro Manzoni (*I pr. sp.*, 1, 17; 3, 30).

(52) *Carta de logu* (1395), capp. 10, 64. Questo testo legislativo è ricordato qui in quanto da strettamente locale com'era in origine, quando fu pubblicato da Eleonora giudicessa d'Arborea, passò abbastanza per tempo a codice generale di tutta l'isola e tale rimase per circa quattro secoli. Le sue norme sulla tortura toccano soltanto la materia dei presupposti. Su di esse: OLIVES, comm. alla *Carta de logu* (1395), cap. 64; BESTA, *La Carta de logu*, p. 32; DI TUCCI, *Il dir. pubbl. della Sard.*, p. 130; MARONGIU, *Del. e pena*, p. 120 n. 1; PITTIU, *Il pr. giud.*, p. 60. Non ho visto lo Spano, *Delizie della tortura in Sardegna nel sec. XVI*, nella *Rivista sarda*, II.

(53) Ed. Sardegna (1720-74), 7, 25, 4.

terraferma Vittorio Amedeo II nel 1723 (54) e nel 1729 (55) e Carlo Emanuele III nel 1770 (56), dando sanzione sovrana a una tendenza scientifica che fin dal 1606 aveva prodotto in Savoia, compilato di sulle decisioni del senato, il *Codex definitionum* dell'illustre Antonio Fabro (57); ricorderemo infine il *Codice Estense*, con cui Francesco IV di Modena, nel 1771, imitò felicemente l'esempio piemontese (58).

In questi codici le leggi sulla tortura s'avvicinano per chiarezza e per organicità a una perfezione che per l'addietro non era stata né cercata dai legislatori né desiderata dai pratici. Ma questa chiarezza e questa organicità, che spazzavano via le sottigliezze i sofismi i cavilli le cautele d'una volta, furono al tempo stesso una delle cagioni per le quali il sistema della tortura mostrò la debolezza dei propri fondamenti, in passato nascosti dal compiacente velo della tradizione che esimeva dal ricercarne i primi principi, e si preparò così ad accettare la condanna che già da molti era stata pronunziata e che s'affrettava a travolgerlo (59).

4. *Le fonti legislative straniere.* — Le leggi da cui fu regolata l'applicazione della tortura nei maggiori stati stranieri hanno una fisionomia molto diversa da quella delle leggi italiane loro contemporanee.

(54) Cost. Piemonte (1723), 4, 11.

(55) Cost. Piemonte (1729), 4, 13.

(56) Cost. Piemonte (1770), 4, 13.

(57) FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21. L'opera è compilata sul modello dei primi nove libri del codice di Giustiniano. In questo titolo *De quaestionibus* sono raccolte, e annotate, 27 *definitiones* di punti di diritto ricavate da sentenze degli anni 1588-97.

(58) Cod. Est. (1771), 4, 11.

(59) Chiudendo questa rassegna della legislazione italiana sulla tortura, non ritengo inutile avvertire che in ciascuna delle citazioni e delle lunghe enumerazioni di testi è sottinteso un rimando generico alle pagine che verranno, dove di quei testi, se e quando sarà il caso, si prenderà in esame il contenuto giuridico. Qui ne ho voluto fare solo una prima presentazione, a scopo bibliografico, con una prospettiva storica appena accennata. Un censimento, vorrei quasi dire; non però nel senso che sia una rassegna completa, cosa oggi impossibile e soprattutto inutile (dirò anzi d'essermi limitato, con poche eccezioni, ai testi che mi capitavano tra le mani); ma nel senso che può dare un'idea, sia pure imprecisa, delle proporzioni tra le varie fonti di diritto che con diversa autorità, con diversa ampiezza di contenuto, con diversa efficacia nello spazio e nel tempo, regolarono l'istituto della tortura in terra italiana.

Sbocciate in un terreno che il diritto romano e in genere l'idea romana non avevano fecondato né così presto né così profondamente come la terra italiana, e dove per contro avevan messo profonde radici lo spirito nazionale e il feudale, particolaristici l'uno e l'altro, queste leggi non sono legate al diritto comune e alle dottrine degli interpreti da un rapporto di così immediata complementarità come quello che è caratteristico delle leggi e degli statuti italiani. All'estero il maggiore spirito d'indipendenza fa sì che la legge, da chiunque sia creata, debba avere in sé tanta forza da bastare a sé stessa. L'accettazione del diritto comune, che alla legislazione italiana nei secoli del rinascimento giuridico è come connaturata, avviene all'estero in seguito a una recezione tardiva, anche se assai diffusa; non si compie per atto quasi inconscio e istintivo, ma come frutto di lunga riflessione, come riconoscimento meditato, e non per questo meno spontaneo, d'un'ideale superiorità (1).

Così, al diritto italiano, diviso in quest'epoca in mille e mille rivoli, tutti però confluenti nel gran fiume del diritto comune, si contrappongono all'estero gli svariati diritti nazionali: ognuno in sé relativamente unitario (non però che manchino, specie nella Francia settentrionale, nelle Fiandre, in Germania, consuetudini e statuti locali), ma divergenti l'uno dall'altro e tutti distinti, quale più quale meno, dal diritto comune. Ne segue che il contributo dei diritti stranieri al sistema del diritto criminale e in particolare della tortura, sistema che pure fu nella sua sostanza unitario, non può essere così largo come il contributo italiano: sulle concordanze prevalgono le discordanze, sulle analogie le anomalie (2).

Ma procediamo con un qualche ordine.

In Ispagna il diritto giustiniano, per ragioni politiche evidenti, non era potuto penetrare; ma lunga e ininterrotta era la tradizione

---

(1) CALASSO, *Intr. al dir. com.*, pp. 306-311.

(2) Per persuadersi che quest'asserzione non nasce da un errore di prospettiva, si confronti il metodo d'esposizione dei giureconsulti italiani, soliti teorizzare sul solo fondamento della prassi italiana (con al più l'occasionale inserzione di rare notizie intorno agli usi ultramontani, si direbbe a titolo di curiosità), col metodo d'esposizione dei giureconsulti stranieri, che tanto spesso innestano sulla descrizione della prassi dei loro paesi la nomenclatura ufficiale italiana, la configurazione giuridica di fatti e cose propria della dottrina italiana, la citazione di località e d'istituzioni italiane, l'illustrazione d'usi giuridici (e spesso, nel caso nostro, di strumenti di tortura) che non sempre si capisce se siano del luogo o italiani.

del diritto romano anteriore, secondo le norme del *Codice Teodosiano*, che attraverso la *Lex Romana Visigothorum* eran riuscite a introdursi nel codice visigotico vero e proprio. Questo, conservato dalle popolazioni spagnole nei secoli oscuri della resistenza contro gli arabi, fu richiamato a nuovo vigore nell'età della riconquista; tradotto con adattamenti in volgar castigliano per ordine di re Ferdinando III il santo (1241), col titolo di *Fuero juzgo* ('Forum iudicum'), rimase per lungo tempo la maggiore fonte di diritto della Spagna cristiana. Nel *Fuero juzgo* le norme dettate dai vecchi monarchi visigoti intorno alla tortura (3) furono testualmente conservate (4), salvo l'ordine un po' ritoccato e un paio di divergenze di nessun conto (5). Una disciplina nuova fu data alla tortura nell'ultima delle *Siete partidas* (1265) d'Alfonso X il saggio, succeduto nel 1252 al padre Ferdinando III sul trono di Castiglia (6). Le *Partidas* rappresentarono la recezione trionfale del diritto romano giustiniano e delle dottrine della scuola dei glossatori, e la loro deviazione dalle consuetudini nazionali giustificò l'ostilità con cui gli spagnoli le accolsero, placata solo nel 1348 con un'accettazione in via transattiva come diritto sussidiario (7). Ma la tortura, che i *fueros* locali dell'epoca non conoscevano (8) e il *Fuero juzgo* regolava, come s'è visto, senza innovazioni, ricompare nelle *Partidas* con un seguito ben ordinato di disposizioni, che in parte son prese più o meno alla lettera dal *Corpus* di Giustiniano e dalle opere dei glossatori, ma in parte testimoniano l'attenta cura con cui il legislatore seguiva una prassi ormai innegabilmente radicata e cercava di darle una giustificazione e un coerente ordinamento teorico (9).

(3) *Lex Vis.*, 3, 4, 10; 6, 1, 2-5 [2-4]; 7, 1, 1; 7, 6, 1.

(4) *Fuero juzgo*, 3, 4, 10; 6, 1, 2-5; 7, 1, 1; 7, 6, 1.

(5) LEA, *La st. del dir.*, p. 476 n. 2.

(6) *Part.*, 7, 30. Questo titolo *De los tormentos*, quart'ultimo di tutta la compilazione, si divide in un proemio e nove leggi.

(7) CALASSO, *op. cit.*, p. 321.

(8) MINGUIJÓN, *Hist. del der. esp.*, vol. XI, p. 314.

(9) I tardi commentatori delle *Siete partidas* non ebbero difficoltà a trovare per quasi tutte le disposizioni in esse contenute un confronto con testi del diritto romano; e questo vale, in particolare, anche per il titolo *De los tormentos*. Ma l'ordinamento dato a quelle disposizioni, notevole per razionale chiarezza sopra ogni altra opera legislativa dell'epoca, è cosa tutta nuova, dovuta a una felice assimilazione delle dottrine che la scuola italiana aveva elaborato ma non aveva ancora compiutamente ridotto a sistema. Nel titolo che interessa, la mano del legislatore si fa sentire soprattutto nelle partizioni teoriche (esposte nel proemio), nella definizione e nelle descrizioni della legge I

Per opera d'Alfonso X la Spagna fu conquistata di fatto al sistema del diritto comune; e la disciplina di diritto comune della tortura giudiziaria ebbe, nei secoli successivi, notevoli contributi dottrinali da parte dei giureconsulti spagnoli, così civilisti come canonisti (10).

Non si deve però dimenticare che la Spagna non si costituì se non assai tardi in regno unitario, e fino al Cinquecento restò divisa in vari stati, ciascuno con proprie leggi. In uno di questi, nel regno d'Aragona, la tortura fu sbandita dalle *cortes* fin dal 1325 col consenso del re, che era Giacomo II (11); e il divieto, che non includeva per altro né i processi d'eresia, spettanti alla giurisdizione ecclesiastica (12), né quelli di falsa moneta (13), fu mantenuto costantemente (14).

Questo parziale divieto, veramente notevole per il suo tempo, accomuna all'Aragona alcuni dei popoli più settentrionali d'Europa, che, se non rimasero immuni dall'influsso del diritto romano, non fu-

(*Qué quiere decir tormento, et á qué tiene pro, et cuántas maneras son dél*), nelle varianti apportate qua e là alla sostanza o alla terminologia delle fonti romane; più apertamente visibile è invece la traccia di queste ultime in leggi che se ne direbbero vere traduzioni, per quanto ampliate e ridotte in istile più scorrevole, come la V (*Quando el judgador hobiere á mandar tormentar á muchos, á quáles dellos debe tormentar primero*), la VI (*Por qué razones pueden tormentar al siervo que diga testimonio contra su señor*), la VII (*Cómo deben atormentar á los siervos et á los servientes de casa para saber verdat dellos quién mató á su señor ó á su señora*), la IX (*Quáles personas non deben seer tormentadas porque digan testimonio contra otros*); le rimanenti leggi II (*Quién puede mandar tormentar los presos, et en qué tiempo et á quáles*), III (*En qué manera et por quáles sospechas ó señales deben seer tormentados los presos, et ante quién, et qué preguntas les deben hacer mientras los tormentaren*), IV (*Qué preguntas deben hacer á los presos despues que fueren tormentados, et quáles conosciencias deben valer de las que son conosciadas por razon de los tormentos, et quáles non*), VIII (*Cómo puede el judgador mandar tormentar al testigo, si viere que va desvariando en sus dichos*) mostrano non meno chiaro il loro fondamento romano, ma la scelta fra i testi antichi e la loro interpretazione sono adattate alla pratica giudiziaria e alle condizioni sociali del tempo, e nell'adattamento è palese l'eco delle lezioni dei maestri di Bologna.

(10) Tra i canonisti, come si vedrà, gli spagnoli mostrarono un particolare interesse per le trattazioni dell'eresia e della sua repressione: non fu un caso se l'Inquisizione dell'eretica pravità, nata altrove, finì col trovare nella Spagna ardente e fanatica la sua terra promessa.

(11) LEA, *Hist. of the Inq.*, vol. II, p. 170.

(12) PEÑA, comm. all'EMERICO, *Dir. inq.*, 3, 61, lett. a.

(13) DU BOYS, *Hist. du dr. cr. de l'Esp.*, p. 511.

(14) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 1; CASONI, *De torm.*, 1, 3; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 9, 3.

rono a ogni modo attratti nell'orbita del diritto comune. Dico dei popoli scandinavi in generale; ma non so fino a che punto la lacuna, che non è del resto assoluta per nessuno di loro, non sia da ridursi a lacuna delle nostre fonti d'informazione (15). Anche della Russia (16), della Polonia (17), dell'Ungheria (18) abbiamo scarse notizie. Né è da fare una colpa ai giuristi del resto d'Europa, e d'Italia in particolare, se non ce le hanno procurate: le primitive consuetudini giudiziarie di tutti quei popoli non avevano per loro, in regime di diritto comune, altro valore che quello di lontane e indifferenti curiosità (e ai fini d'una valutazione storica dell'istituto giuridico non credo ci sia da modificare questo giudizio); la successiva accettazione del diritto comune da parte d'alcuni di quei popoli, non senza condizioni e riserve, ebbe grande significato nella vita giuridica di ciascuno di essi, ma, giungendo relativamente tardi, non poté lasciare un'impronta nella storia delle dottrine giuridiche europee.

Una considerazione più attenta merita il caso dell'Inghilterra, che pure restò fuori del diritto comune (19). L'Inghilterra, singolare

(15) LEA, *La st. del dir.*, pp. 581-583. Secondo quest'autore, gli svedesi (a differenza degli altri popoli scandinavi) non avrebbero mai conosciuto la tortura; e se le fonti da lui citate posson parere insufficienti a convalidare la sua negazione assoluta, questa è pur confermata da un autore del sec. XVII, svedese d'elezione benché di nascita tedesco, Giovanni Loccenio, che si trova citato dal Tabor (*De tort.*, 2, 18) e dal Manzoni (*St. della col. inf.*, cap. 2). Sta di fatto, tuttavia, che nel Settecento la tortura in Isvezia fu abolita; dunque da qualche parte e in qualche tempo sarà stata introdotta.

(16) Danno notizie della tortura in Russia due noti scrittori del Cinquecento, Paolo Giovio vescovo di Nocera e Oloa Magno arcivescovo d'Upsala. Il primo, nella descrizione della Moscovia che ricavò dalle sue conversazioni con un ambasciatore dello zar, ci fa conoscere tra l'altro due raffinati tormenti che i russi adopravano: uno consisteva nello strappare le unghie coll'aiuto di piccoli cunei di legno; l'altro nel versare dall'alto sul capo del paziente un lungo e continuo filo d'acqua gelata (*Descr.*, § *Moschovia*). Il Magno, riportando le parole dello storico italiano, mostra di non credere che in Russia fosse in uso il filo d'acqua gelata, tormento secondo lui privo d'efficacia (ma le apparenze l'ingannavano); e di passaggio c'informa che i russi adopravano altri tormenti più rigorosi, come le fiamme e l'eculeo (*Hist. de gent. sept. var. cond. st.*, 11, 31).

(17) LEA, *La st. del dir.*, pp. 526-527.

(18) LEA, *La st. del dir.*, p. 526.

(19) Anche nel suo isolamento, la pratica inglese non restò senza influsso su quella del Continente, quando venne in discussione la possibilità d'abolire la tortura: l'esempio inglese, anzi, ricorre spesso nelle pagine degli abolizionisti.

eccezione a quella che fu la regola di tutto il mondo civile, non aveva la tortura, o meglio non l'aveva in quelle forme e con quelle estese funzioni con cui s'usava nel Continente. Nella procedura inglese ordinaria non si cercava la prova del delitto nell'interrogatorio dell'imputato; erano mezzi d'indagine in antico le ordalie e il duello giudiziario, in età moderna unicamente l'esame dei testimoni: mancava alla tortura un saldo fondamento nella logica giudiziaria. Aggiungo che nella patria dell'*habeas corpus* ripugnò sempre al sentimento comune il ricorso alla violenta coercizione corporale, e già la *Magna charta*, strappata a Giovanni senza Terra l'anno 1215 (20) dai baroni del regno, sanciva tra l'altro: « Nullus liber homo... capiatur, vel imprisonetur... aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale iudicium suorum, vel per legem terrae » (21): parole in cui fu vista, sia pure soltanto implicita, una condanna della tortura (22). E la tortura non fu accolta mai come cosa normale nelle leggi d'Inghilterra, anche se in certi periodi, soprattutto nei secoli XVI e XVII (23), e davanti a certi tribunali più alti, fu introdotta non durevolmente come rimedio estremo nell'investigazione di delitti gravi, non però solo per cose di stato, né per ottenere solo confessioni ma anche incolpazioni di complici (24); una sua introduzione stabile e generale poté esser proposta, ma non fu attuata mai (25).

---

(20) In quello stesso anno il concilio lateranense IV condannava le ordalie, e la condanna fu prontamente osservata in Inghilterra (HOLDSWORTH, *A Hist. of Engl. Law*, vol. I, p. 311).

(21) *Magna charta* (1215), art. 39 [29].

(22) BLACKSTONE, *Comm. on the Laws of Engl.*, vol. I, p. 133.

(23) Già Vacario, il glossatore della scuola di Bologna che portò in Inghilterra lo studio del diritto romano, trascogliendo nel suo *Liber pauperum* (1149) i testi romani che più si prestavano all'insegnamento e alla pratica, non ne lasciò fuori quelli relativi alla tortura. Opera di puro teorico? Non direi, perché la scelta sembra fatta con interessi tutt'altro che meramente scientifici. Si dovrà forse pensare che a quel tempo anche l'Inghilterra, non diversamente dal resto d'Europa, conoscesse un uso occasionale della tortura, confinato per allora ai margini del diritto e poi scomparso senza lasciar tracce.

(24) LEA, *La st. del dir.*, pp. 584-592; HOLDSWORTH, *op. cit.*, vol. I, pp. 488, 503 n. 2; vol. IV, p. 273; vol. V, pp. 165, 185-187, 194-195, 427, 493; vol. IX, pp. 222-224. Non ho visto il libri del Jardine, *Reading on the Use of Torture in the Criminal Law of England* (1837), e del Parry, *The History of Torture in England* (1933).

(25) Il duca d'Exeter e altri ministri di re Enrico VI (sec. XV) proposero un giorno l'introduzione della tortura legale, e fecero costruire una mac-

La fama però che l'Inghilterra ha sempre goduto, di paese senza tortura, di paese ch'è saputo passare d'un balzo da un sistema probatorio primitivo a un sistema moderno senza pagare il suo scotto alla storia, non si può seriamente convalidare senza fare una duplice, grossa riserva (26). E la riserva più grave non riguarda la tortura ammessa, come s'è veduto sopra, per certi delitti più pericolosi e solo in certi periodi, fino a non oltre il 1640, in deroga esplicita alla *common law* e in forza del potere straordinario della corona, che l'autorizzava di volta in volta. La riserva più grave riguarda la cosiddetta pena forte e dura, che fu in vigore dal Medioevo fino al 1772 e s'infliggeva ai rei convinti ma non confessi di fellonia o di tradimento (27): non dunque tortura in senso stretto, ma pena (28); pena tale, tuttavia, da servire come mezzo indiretto per costringere alla confessione il condannato (29). Consisteva in questo: « si faceva discendere in un carcere sotterraneo ed oscuro; si faceva distendere nudo il suo corpo sul suolo; gli s'imponneva un masso di ferro di esorbitante peso; gli si dava a mangiare poche once di pane in un giorno, e a bere poche once di acqua stagnante in un altro, e si lasciava in questa situazione fino a che egli moriva » (30). Così descrive la pena forte e dura Gaetano Filangieri, che attingeva a fonti sicure e scriveva quando era stata abolita da pochi anni. Dicono, a ogni modo, che non era una tortura. Consoliamoci (31).

china *ad hoc*; ma la proposta andò a vuoto, e a quella macchina, conservata in seguito nella torre di Londra come curiosità da museo, gl'inglesi dettero per ischerzo il nomignolo di 'figlia del duca d'Exeter' (BLACKSTONE, *op. cit.*, vol. IV, pp. 325-326).

(26) Aggiungo che quanto è detto dell'Inghilterra non vale se non in piccola parte per la Scozia, dove la tortura, benché introdotta assai tardi, fu largamente usata nei processi di stregoneria e si seguì a usare anche dopo che il parlamento n'ebbe decretata, nel 1709, l'abolizione (LEA, *La st. del dir.*, pp. 592-595).

(27) MEYER, *Sp., or. e pr. delle ist. giud.*, vol. II, pp. 194-201; SAINT-EDME, *Dict. de la pén.*, vol. V, pp. 199-200; LEA, *La st. del dir.*, p. 595 n. 1; ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, pp. 325-326 n. 3; WILLIAMS, *Tort.*, p. 467; HOLDSWORTH, *op. cit.*, vol. I, p. 327; SCOTT, *The Hist. of Tort.*, pp. 155-156.

(28) BLACKSTONE, *op. cit.*, vol. IV, p. 325.

(29) La funzione giuridica della pena forte e dura non fu però sempre la stessa. Quello scopo indiretto di costringere alla confessione, che per un primo periodo è innegabile, in un secondo periodo venne meno, perché si tolse al condannato il beneficio della confessione, facendo durare la pena in tutti i casi fino a che non seguisse la morte di lui, confesso o no.

(30) FILANGIERI, *La sc. della leg.*, 3, 11.

(31) Avremo occasione di vedere che i nostri maggiori avevano della



Comunque sia, la storia della tortura giudiziaria, nei secoli dal XII al XVIII, ha altrove il suo centro di gravità: altri popoli ne mantengono in vita la tradizione, costruiscono e consolidano il sistema sostanzialmente unitario delle sue leggi. Sono questi, oltre l'italiano, il popolo tedesco, il fiammingo, il francese; in misura minore, i popoli iberici.

Le prime attestazioni d'un uso della tortura nella pratica giudiziaria tedesca sono sparse lungo il secolo XIII, e le più non sono semplici a interpretarsi. La prima di tutte è in un capitolo della legge municipale di Wiener-Neustadt, di data incerta ma compresa tra il 1221 e il 1230, contemporanea dunque allo statuto veronese (32); ma le parole del testo (33) sono tali da lasciare in dubbio se vi si voglia dichiarare una proibizione pura e semplice della tortura o se piuttosto non vi si voglia disconoscere alla confessione estorta un valore di prova piena e sufficiente di per sé alla condanna (34). Nel 1233

---

tortura (giudiziaria) un concetto più largo di quanto non ci s'immagini oggi, e soprattutto un concetto che non era affatto legato a determinate forme esteriori. Dipende dalla maggiore o minore ampiezza di questo concetto il dire che la pena forte e dura vi rientri oppure no, e più in generale che l'Inghilterra abbia conosciuto oppure no la tortura. Victor Hugo in un passo d'un suo romanzo (*L'homme qui rit*, 2, 4, 8) ci presenta con tutti i suoi raccapriccianti particolari, in una descrizione lunga diverse pagine, un caso d'esecuzione della pena forte e dura, ambientato nell'Inghilterra del 1705; e nel descrivere la pena e la sua funzione giuridica in generale (nella fattispecie si noterà che lo scopo è d'estorcere una confessione, ed è conseguito), osserva con amaro sarcasmo: « Du reste, la torture n'a jamais existé en Angleterre. C'est l'histoire qui le dit. L'aplomb de l'histoire est beau ».

(32) Che questa sia la prima attestazione, fu riconosciuto già nel secolo scorso da Augusto von Kries (*Der Bew.*, p. 144) ed è stato confermato di recente da Eberardo Schmidt (*Inq. und Rez.*, pp. 24, 27).

(33) Il testo dello statuto (cap. 101), riferito dal Kries e dallo Schmidt, dice: « Inhibemus eciam, ne aliquis captivus siti, fame, vinculis, calore, frigore crucietur vel verberibus compellatur ad aliquid profitendum, nec de huiusmodi fassione testimonium audiatur, nisi quis fateatur aliquid sane mentis coram iudice et civibus non coactus ».

(34) Il dubbio è dello Schmidt (p. 27). In ogni caso, anche se nel testo di Wiener-Neustadt la tortura sia da intendere senz'altro proibita, non per questo verrebbe meno la prova d'un suo uso nella pratica, giacché non si può supporre che la disposizione in esame sia stata fatta a vuoto o per gusto accademico, e del resto anche gli statuti italiani, come s'è visto, danno sulla tortura disposizioni di regola negative e tali da indurre così spesso in inganno i loro studiosi.

si parla di tortura in un accordo tra il capitolo di Emmerich e il conte di Geldern, luoghi in Renania (35); intorno al 1275 permette la tortura un articolo dello *Schwabenspiegel* ('Specchio svevo') (36); e altre fonti dugentesche non mancherebbero, ma non son chiare (37). Cominciano un po' più tardi le testimonianze esplicite d'un'applicazione della tortura come procedura normale nella pratica giudiziaria di singole città; e le prime di queste città sono, anch'esse, non diversamente dai luoghi d'origine dei testi dugenteschi già menzionati, meridionali o renane: Augusta nel 1321, Strasburgo nel 1322 (38). Le testimonianze d'un simile uso per le altre città prendono a crescere rapidamente dalla metà del Trecento in poi (39), con un ritardo sensibile rispetto a quanto è documentato per l'Italia, ma non tale da giustificare l'ipotesi d'una diretta derivazione della tortura giudiziaria tedesca, come pure del procedimento inquisitorio tedesco che va di pari passo con essa, dalla pratica italiana o dal diritto romano (40).

L'influsso romano viene più tardi, coi primi echi ultramontani delle dottrine dei glossatori e dei commentatori. Si sente già in quella disposizione della *Bolla d'oro* di Carlo IV (1356) che autorizza la tortura dei servi in danno dei padroni se questi siano accusati di sedizione contro i principi elettori dell'Impero (41). E dalla fine del Quattrocento non involge più la disciplina giuridica di questo o di quell'istituto singolarmente, ma si fa generale: la recezione ufficiale del diritto romano come diritto comune dei popoli dell'Impero apre le porte alla dottrina italiana e ai canoni da essa stabiliti in materia di tortura come in ogni altra parte del diritto (42).

(35) SCHMIDT, *op. cit.*, pp. 28-29.

(36) KRIES, *op. cit.*, p. 147; SCHMIDT, *op. cit.*, p. 29.

(37) SCHMIDT, *op. cit.*, p. 29 n. 96.

(38) SCHMIDT, *op. cit.*, p. 30.

(39) SCHMIDT, *op. cit.*, pp. 31-34 (p. 34 n. 117: data della prima attestazione della tortura in più di cinquanta città tedesche, tra il 1350 e il 1500).

(40) KRIES, *op. cit.*, pp. 147-154; SCHMIDT, *op. cit.*, p. 57. La priorità delle regioni meridionali e renane rispetto alle altre induce tuttavia a pensare che l'esempio delle nazioni latine avesse una sua efficacia, sia pure non determinante.

Sul tema *De origine torturae in Germania* dissertò già nel 1785 il Graebe; e dello stesso anno è lo scritto del Westphal sulla tortura greca, romana e germanica. Studi più particolari, che non ho veduto, sono quelli dello Knapp, *Das Lochgefängnis, Tortur und Richtung in Alt-Nürnberg* (1907), e del Von Er-lach, *Der Folterprozess im alten Staate Bern* (1948).

(41) *Bolla d'oro* (1356), cap. 24.

(42) CALASSO, *op. cit.*, pp. 328-331.

Le nuove concezioni a cui la recezione piegò il diritto penale tedesco non furono abbandonate a sé stesse, all'autorità morale delle loro fonti e dei loro teorici: ben presto intervenne la legislazione ad appropriarsele e a dar loro, in questa forma, una più stabile efficacia (43). Strumenti principali di quest'irradiazione delle dottrine penali e processuali di diritto comune furono la *Constitutio criminalis Bambergensis* del 1507 e la *Constitutio criminalis Carolina* del 1532. La prima, composta dal barone Giovanni di Schwarzenberg e promulgata da Giorgio III principe vescovo di Bamberg, ebbe il gran merito di servire di modello, nonché all'analoga ordinanza brandeburghese del 1516 (44), alla stessa costituzione criminale di Carlo V (45); onde è passata alla storia col nome di *mater Carolinae*; ma solo quest'ultima, adottata nelle diete d'Augusta e di Ratisbona dagli stati dell'Impero, costituì dal Cinquecento al Settecento il codice di diritto e di procedura penale dell'intera Germania, e qualche autorità ebbe pure in alcune regioni d'Italia (46).

La *Carolina* si compone di 219 articoli, un terzo circa dei quali riguardano il diritto criminale sostanziale e i restanti due terzi ri-

(43) Il Kantorowicz (sulla traccia dell'opera del Brunnenmeister, *Die Quellen der Bambergensis*, 1879) poté scrivere che gli articoli delle due maggiori costituzioni criminali tedesche del Cinquecento, la *Bambergensis* e la *Carolina*, 'contengono in sostanza... la dottrina dei giuristi italiani del Medioevo', e poté qualificare 'un pilastro della storia giuridica tedesca' il dugentesco *Tractatus de tormentis*, su cui ci soffermeremo non brevemente, e che è pure italianissimo (*St. zum alt. Str.*, p. 117).

(44) Questa è una pura e semplice recezione della *Bambergensis* e consiste in una copia letterale dell'ordinanza madre con adattamenti ridotti al minimo necessario (quasi nulla di sostanza, quando si lasci da parte la sostituzione di nomi propri e di titoli ufficiali).

(45) Tra la *Bambergensis* e la *Carolina* le differenze non mancano, anche di contenuto; ma son sempre poca cosa di fronte alla moltitudine di disposizioni contenute nei 278 lunghi articoli della prima e nei 219 della seconda. Nella preparazione di questa non si mancò certo di sottoporre il testo bambergese e brandeburghese a un'attenta e minuziosa revisione, di cui danno prova i due progetti elaborati nel 1521 e nel 1529 e composti rispettivamente di 224 e di 226 articoli; ma dal confronto delle successive stesure (di cui diede la prima edizione sinottica Enrico Zoepfl nel 1842) si può vedere come gli emendamenti toccassero quasi sempre punti particolari, restando invariata (salvo un po' verso la fine) la traccia seguita dal legislatore bambergese. Sui concetti ispiratori di quest'ultimo: WOLF, *Gr. Rechtsd.*, pp. 111-124.

(46) PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. II, t. II, p. 484 n. 24 (per la Toscana); SCHUPFER, *Le fonti*, p. 651 (per la Lombardia).

guardano gli atti della procedura (47). Di questi, gli articoli da 18 a 44 si riferiscono agl'indizi di reato, stabilendo quali fatti si debbano intendere per tali, quali ne siano gli effetti giuridici, quali siano gl'indizi comuni a tutti i delitti e quelli propri a taluni delitti in particolare, e quando e a quali condizioni gli uni e gli altri siano sufficienti per mandare l'indiziato alla tortura; gli articoli poi da 45 a 61 trattano direttamente di questa, e dopo alcune regole generali s'indugiano a lungo sugli effetti giuridici delle confessioni estorte, in relazione alle diverse specie di reati che ne possono costituire l'oggetto (48).

In concorso coi testi del diritto romano la *Carolina* fu per due secoli e mezzo la base del diritto criminale tedesco e il soggetto, in Germania, di numerose trattazioni giuridiche. Priva tuttavia d'una forza rigidamente obbligatoria per i signori dell'Impero, dovè tollerare al proprio fianco talune costituzioni criminali (49), colle quali in singoli territori si veniva a derogare a parte delle sue disposizioni. L'esempio di questi particolari legislatori fu imitato infine nella stessa capitale dell'Impero (50), quando Maria Teresa pubblicò per gli stati creditari di Boemia e d'Austria (non però per la Lombardia) la costituzione criminale che da lei si disse *Theresiana*.

La *Theresiana*, promulgata il 31 dicembre 1768, contiene disposizioni rigorose e qualche volta crudeli, assai difformi da quelle che già erano le tendenze della legislazione criminale e da quelle che dovevano essere di lì a poco le riforme della stessa imperatrice Maria

(47) Quelli che riguardano la tortura, principalmente o secondariamente, sono 57.

(48) La costituzione, con titoli vari (caratteristico quello di *Nemesis Carolina*), ebbe molte edizioni sia nell'originale tedesco sia nelle traduzioni in latino, in olandese e in francese. Furon pure numerosi i commentatori; e in pratica non vi fu criminalista tedesco dei secc. XVI-XVIII che non tenesse sempre presenti gli articoli della *Carolina*.

(49) Tra queste spiccano quella d'Assia del 1535, pubblicata da Filippo il magnanimo langravio d'Assia e detta per ciò *Philippina*, e il *Codex iuris Bavarici criminalis*, composto dal barone di Kreittmayr e promulgato da Massimiliano III, elettore di Baviera, nel 1751. Nonostante l'epoca avanzata, 'le disposizioni del codice sull'applicazione della tortura (parte II, cap. 8) non contengono mitigazioni notevoli dell'antica barbarie' (RIEZLER, *Gesch. des Hex.*, p. 277: con una minuta descrizione).

(50) Prima della *Theresiana*, è notevole, negli stati degli Asburgo, la *Forma processus iudicii criminalis seu praxis criminalis* promulgata da Ferdinando III (1656). Tratta minutamente della tortura soprattutto negli artt. 35-40.

Teresa. Dei 104 articoli di cui la *Theresiana* è composta, si riferisce alla tortura il solo articolo 38, suddiviso in 32 paragrafi, che espongono successivamente i presupposti legali dell'applicazione (per quali indizi, in quali processi, a quali persone), poi le forme dell'esecuzione e dell'interrogatorio, infine gli effetti giuridici. In appendice la *Theresiana* contiene ancora cinque istruzioni, di cui la terza e la quarta, arricchite di numerose figure, si riferiscono all'articolo 38, paragrafo 17 (strumenti di tortura), e insegnano con abbondanza di minuti particolari le maniere legali d'amministrare i tormenti (51).

Un altro sovrano della casa d'Asburgo, Filippo II, è qui da ricordare per le due ordinanze, una di diritto criminale e l'altra di procedura, che impose per mezzo del duca d'Alba ai Paesi Bassi da questo governati (52). La seconda delle due ordinanze, il cosiddetto stile criminale del 9 luglio 1570 (53), contiene tra l'altro un primo (e unico) regolamento unitario della tortura, che, introdotta nella pratica giudiziaria locale verso il secolo XIV (54), era stata regolata fino allora dalle diverse consuetudini in mezzo ai contrasti non ancora sopiti tra il diritto romano, che ne aveva favorito l'accettazione, e le forze conservatrici della schietta tradizione locale, che l'osteggiavano (55).

(51) La *Theresiana* ebbe breve efficacia: non passarono vent'anni, che la balzò di seggio la nuova codificazione criminale di Giuseppe II. Già prima, nel 1776, un decreto emanato da Maria Teresa, ma dovuto anch'esso soprattutto a Giuseppe II, ne aveva abolito le disposizioni sulla tortura.

(52) In quel periodo appartenevano alla casa d'Asburgo tanto i Paesi Bassi settentrionali (Olanda) quanto i meridionali (Belgio). Qualche anno più tardi le province settentrionali si resero indipendenti, col nome di Province Unite.

Sulla storia della giustizia penale in Belgio esistono alcuni eccellenti studi ottocenteschi. Riguardano la tortura in particolare: DU BOIS, *Doc. au suj. de la tort.*; HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas autr.*; ma anche in più studi del Meyer, del Gachard e del Pouillet si leggono notizie non frammentarie e non trascurabili. Non ho potuto vedere: per il Belgio, gli articoli del Gessler, *La « mise à géhenne » par le souverain mayeur de Liège*, nel *Mémorial Charles Grandgagnage* (1932), e *Tortures et supplices « modérés » (?) sous l'Ancien Régime*, nella *Revue belge de philologie et d'histoire*, XXXIII (1950); per l'Olanda, il libro del Van Heynsbergen, *De pijnbank in de Nederlanden* (1925).

(53) ALLARD, *Hist. de la just. cr.*, pp. 423-425.

(54) Per il ducato di Brabante (che comprendeva il territorio delle odierne province belghe del Brabante e d'Anversa e di quella olandese del Brabante settentrionale), il Pouillet non conosce attestazioni d'un uso legale della tortura anteriori alle consuetudini brussellesi del 1338 (*Hist. du dr. pén. dans l'anc. duché de Br.*, pp. 101-102, 220).

(55) La lotta tra le due tendenze, impersonate principalmente la prima

L'ordinanza del 1570 seguì a esser rispettata per più di due secoli, anche dopo che i Paesi Bassi settentrionali ebbero scrollato il giogo degli Asburgo e si furon costituiti in repubblica indipendente; e se ci fu un cambiamento notevole, fu in quel senso che meno ci s'aspetterebbe, perché uno dei limiti posti da Filippo II all'uso della tortura cadde in desuetudine, in seguito a un'errata interpretazione che ammetteva, illogica crudeltà, la tortura dello stesso reo convinto (56).

Abbiamo lasciato per ultima la Francia. La riapparizione della tortura in Francia dopo la parentesi dell'età feudale, anche se le prime attestazioni la fanno parere abbastanza sollecita, stentò molto a farsi veramente generale, perché le contrastarono a lungo il passo le sopravvivenze del diritto feudale e con esse la pubblicità della procedura anche penale, con cui l'uso della tortura e in generale il sistema inquisitorio erano mal compatibili. Ma verso la metà del Dugento, mentre la potenza dei signori feudali decadeva davanti all'ingigantirsi dell'autorità regia e con essa decadevano gl'istituti e le forme del feudalesimo, le parole *quaestiones* e *tormenta* ricomparvero a poco a poco nelle leggi francesi, e dal centro l'istituzione s'estese alle province, alle campagne, ai domini feudali, annunciando l'allargamento della giurisdizione regia a detrimento di quella dei feudatari. Forse ne agevolarono il ritorno in onore l'insegnamento del diritto romano, che dai paesi di diritto scritto e di lingua d'oc si veniva diffondendo *imperio rationis* in quelli di diritto consuetudinario e di lingua d'oïl (57), l'esempio dell'Inquisizione, che nella Francia meridionale, teatro delle sue prime battaglie, aveva dimostrato coi fatti l'efficacia d'un sistema d'indagine ferreamente organizzato (58), infine i residui consapevoli o no delle norme di diritto salico, visigotico, borgognone, che ammettevano la tortura degli schiavi e, con riserve, anche dei liberi (59). Certo è che tra la fine del Dugento e i primi del secolo successivo una nuova procedura, segreta, prese a poco a poco il posto

---

dagli ufficiali di giustizia e la seconda dagli scabini, durava ancora nel Cinquecento (POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, p. 36).

(56) MEYER, *op. cit.*, vol. III, pp. 214-215; LEA, *La st. del dir.*, p. 539; POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, p. 354.

(57) CALASSO, *op. cit.*, pp. 311-313.

(58) L'Inquisizione non era stata la prima a usare la tortura; ma il fatto dell'accettazione di questa da parte dell'Inquisizione dovette giovare a consolidarne la pratica nei tribunali secolari.

(59) Erano quelli i tre diritti barbarici prevalenti nelle diverse parti della Francia medievale.

della procedura accusatoria vigente per l'addietro, e la tortura ne fu uno dei capisaldi (60).

La prima disposizione della legislazione francese in materia di tormenti risale al regno di Luigi IX il santo: è un'ordinanza del dicembre 1254 (61), la quale, nel regolare molti punti dell'amministrazione della giustizia, proibisce tra l'altro di sottoporre alla tortura in seguito alla deposizione d'un testimone unico le persone oneste e di buona fama, « etiamsi sint pauperes » (62). Dell'anno seguente, 1255, è una carta con cui Alfonso conte di Poitiers, fratello di san Luigi, concede ai cittadini d'Auzon nell'Alvernia l'esenzione dalla tortura nei delitti di qualsiasi specie e gravità (63). Il fatto che in questi primi documenti non siano dettate regole innovatrici ma soltanto moderata un'usanza che si presuppone diffusa, fa pensare che la ricomparsa della tortura in terra di Francia risalga, se non nelle leggi almeno nella pratica consuetudinaria, a un'età più lontana. A quando, con precisione non si può dire. Opere di diritto romano uscite da scuole francesi nei secoli XII e XIII trattano regolarmente anche di tortura, e lo vedremo più in qua (64); ma vedremo anche che quella loro conservazione d'una tradizione dottrinale non si può prendere per testimonianza sicura d'una pratica effettiva, o almeno d'una pratica non solo occasionale. E d'altra parte si potrebbero ci-

(60) TARDIF, *La pr.*, pp. 1-4, 149-151.

(61) S. Luigi proibì nel 1258 il duello giudiziario (PATETTA, *Le ord.*, p. 458).

(62) Ord. franc. dicembre 1254, art. 22. Secondo la classica edizione d'Eusebio de Laurière quest'articolo appare nel solo testo latino dell'ordinanza per i paesi di lingua d'oc e manca al testo francese per i paesi di lingua d'oïl; e su questa base è stato sostenuto autorevolmente che soltanto ai primi si riferiva la disposizione sulla tortura, istituito agli altri paesi ancora ignoto (BIENER, *Beitr. zu den Gesch. des Inq.-Pr.*, p. 194; HÉLIE, *Tr. de l'instr. cr.*, § 81 [n. 420]; LEA, *La st. del dir.*, p. 506 n. 2; OLIVIER, *Hist. du dr. fr.*, p. 143). La cosa in sé sarebbe verosimile, perché altre prove d'un uso della tortura nella Francia settentrionale fanno difetto fino a qualche decina d'anni dopo. Sennonché l'esattezza dell'edizione fu decisamente contestata, sulla base dei manoscritti, dal Tardif, il quale giudicò che il testo « s'appliquait à toutes les provinces du domaine royal » (*op. cit.*, p. 150).

(63) LEA, *La st. del dir.*, p. 507.

(64) Alludo in particolare: alle opere d'origine contestata tra l'Italia e la Francia, come il *Libro di Tubinga*, il *Libro di Graz*, le *Exceptiones Petri*, il *Brachilogo*, l'*Epitome Exactis regibus*, il *Liber Florentinus*; alla *Summa Codicis* del Piacentino, scritta a Montpellier; al *Codi*, riduzione provenzale della *Summa Trecentis*.

tare per i secoli XIII e XIV non poche leggi d'argomento giudiziario e raccolte di consuetudini locali, specialmente delle regioni periferiche, dove la tortura non solo non è ammessa ma non è nemmeno ricordata accanto agli altri mezzi di prova (65).

La legislazione sulla tortura proseguì sui primi del Trecento con alcuni privilegi strappati a Luigi X e a Filippo V dai notabili di varie regioni e città di Francia: Normandia (66), Périgord (67), Tolosa (68), Sciampagna (69), Quercy (70). Poi, per poco meno di due secoli, durante i quali i trattati di pratica e i documenti giudiziari ci mostrano ormai non più contrastato il generalizzarsi della tortura nell'uso (71), non si trovano in materia disposizioni legislative di valore generale. Per trovarne bisogna arrivare fino al marzo dell'anno 1498 (stile francese), quando un'assemblea di notabili riunita nella città di Blois riforma con una complessa ordinanza l'amministrazione della giustizia e stabilisce tra l'altro le nuove regole, meno frammentarie, dell'applicazione dei tormenti (72). Queste regole, a distanza di qua-

(65) Soprattutto è significativo che il *Livres de justice et de plet*, opera del sec. XIII condotta secondo l'ordine del *Digesto*, tralasci del tutto il titolo *De questionibus*.

(66) Ord. franc. 19 marzo 1314/15, art. 11; ord. franc. luglio 1315, art. 15 [16].

(67) Ord. franc. 1° aprile 1315, art. 9; ord. franc. luglio 1319, art. 22.

(68) Ord. franc. 1° aprile 1315, art. 19.

(69) Ord. franc. maggio 1315, art. 14.

(70) Ord. franc. luglio 1319, l. cit.

(71) Tra le prime attestazioni dottrinali della diffusione della tortura nella pratica giudiziaria si ricordano quelle offerte alla fine del Duecento dal formulario di Guglielmo da Parigi (TANON, *Hist. des tr. de l'Inq.*, p. 289 n. 2) e nel Trecento dalla *Somme rurale* del Boutiller (ESMEIN, *op. cit.*, pp. 98 n.4, 99 n. 2). Tra le collezioni di documenti giudiziari pubblicate modernamente, presenta sette casi di tortura quella (assai voluminosa, ma ristretta quasi solo alle cause civili) degli *Olim* o registri di sentenze (e d'altri atti giudiziari) della corte del re (1254-1318); il registro criminale di Saint-Martin des Champs (1332-57) non ne presenta nessun caso, perché di regola non dà notizie particolari, ma una volta attesta che il reo ha confessato senza tortura; il registro criminale dello Châtelet di Parigi (1389-92), più particolareggiato, mostra senza reticenze un uso della tortura divenuto ormai larghissimo; le *Questiones* raccolte alle udienze del parlamento di Parigi (1383-98) dall'avvocato del re Giovanni Le Coq contengono tra l'altro due casi di tortura giuridicamente interessanti. Gli esempi di tortura dei registri sopra citati sono analizzati dal Lea (*op. cit.*, pp. 507-510, 517-522) e dall'Esmein (*op. cit.*, pp. 123-129); su alcuni avremo occasione di ritornare.

(72) Ord. franc. marzo 1498/99, artt. 112-114.



rant'anni, sono di nuovo rivedute e accresciute da Francesco I. che in due articoli della famosa ordinanza di Villers-Cotterets (1539) (73) detta norme per la rapida esecuzione del procedimento di tortura, temperate da garanzie per il diritto dell'imputato d'interporre appello e per quello d'ottenere giustizia in caso di risultato negativo dell'esame (74).

Tale la legislazione processuale francese del Cinquecento, che si mantiene in vita per più di centotrent'anni, adeguata via via dalla dottrina e dalla giurisprudenza al variare dei tempi (75). Solo nel 1670 Luigi XIV, per ispirazione del ministro Colbert, detta nuove leggi alla giustizia criminale, promulgando un'ampia e organica ordinanza attentamente elaborata da un collegio di dieci commissari del consiglio di Stato, tra i quali il cancelliere Séguier e il consigliere Pussort autore del progetto, e di ventinove deputati del parlamento di Parigi, tra i quali il primo presidente Lamoignon e l'avvocato generale Talon. Il titolo XIX dell'ordinanza contiene le norme sull'applicazione della tortura, che la giurisprudenza e la pratica distinguono, sviluppando quelle norme, in *ordinaire* e *extraordinaire* secondo il diverso grado di rigore, determinato dalla gravità e dalla durata, e in *préparatoire* e *préalable* secondo che sia diretta a estorcere la confessione d'un indiziato *in caput proprium*, oppure la rivelazione dei complici da parte d'un condannato a morte (76).

Da queste leggi fu retto il processo criminale francese alle soglie d'un'età nuova, nel secolo che si doveva concludere con un generale rinnovamento di molti istituti giuridici e di quelli penali in ispecial modo, in tutti i paesi d'Europa (77). Ma se il rinnovamento fu cosa

---

(73) L'ordinanza è soprattutto famosa per l'impulso dato all'unificazione linguistica della Francia. Nella storia della giustizia penale si ricorda principalmente per la sua fissazione d'una procedura segreta con norme più precise e severe di quanto non si praticasse fin allora. Sulle ragioni storiche di questo fatto: ALLARD, *op. cit.*, pp. 149-167.

(74) Ord. franc. 15 agosto 1539, artt. 163-164.

(75) Sulla giustizia penale francese in questo periodo: ALLARD, *op. cit.*, pp. 169-390; ESMEIN, *op. cit.*, pp. 136-158.

(76) Ord. crim. franc. (1670), tit. 19. Furono più volte stampati di quest'ordinanza anche i lavori preparatori, sotto forma di processo verbale delle adunanze di quel collegio misto di consiglieri di Stato e di magistrati al quale era stata affidata l'elaborazione del testo: elaborazione, che avvenne tra contrasti e discussioni di notevole interesse giuridico. Nel progetto, e nel verbale delle discussioni, il titolo relativo alla tortura porta il numero 20.

(77) Sulla giustizia penale francese in questo periodo: DETOURBE *Lat.*,

comune, un posto particolare nella sua preparazione dev'esser riconosciuto a queste leggi francesi, sulle quali principalmente, insieme con quelle italiane e col diritto romano, ebbe a travagliarsi, volta all'istaurazione di più umani e più razionali ordinamenti, una nuova coscienza civile.

5. *Formazione d'una teoria della tortura.* — La relativa scarsezza e le interne lacune delle fonti legislative, in questa come in molte altre materie, sono più che compensate dalle numerose trattazioni che fecero del processo criminale e della tortura i giureconsulti italiani e stranieri dal secolo XII al XVIII (1), forti di quell'autorità che riconosceva loro la consuetudine dei tribunali nella frequente incertezza delle fonti legislative, e che moralmente era assai più d'un'autorità di puri e semplici interpreti nel limitato senso che s'attribuisce oggi a questa parola. I giureconsulti del diritto comune, e in ispecie i rappresentanti di quel *mos Italicus iura docendi* che conquistò il mondo, pur senza atteggiarsi a *conditores iuris* furono veramente i creatori di ciò che nel diritto della loro epoca è più grandioso e più nuovo: del sistema. In questo sistema, nel quale son coordinati i due diritti universali romano e canonico e gl'infiniti diritti particolari in vigore presso le nazioni civili, anche la tortura ha un suo posto, che non è piccolo (2): ma, non lo dimentichiamo, è un elemento d'un sistema, è una parte d'un tutto, e solo in questo complesso ordinamento le norme che la reggono hanno una specifica ragion d'essere (3).

*pr. cr.*, pp. 26-185; ESMEIN, *op. cit.*, pp. 175-396. Non ho potuto vedere il Berriat Saint-Prix, *Des tribunaux et de la procédure du grand criminel du XVIII<sup>e</sup> siècle jusqu'en 1789, avec des recherches sur la question ou torture* (1861); né il Molinier, *La torture, étude historique et philosophique*, nei *Mémoires* dell'Accademia di Tolosa (1879), articolo che suppongo relativo alla Francia, come altre opere storiche di questo giurista.

(1) Qui devo citare, una volta tanto, un libro che non è stato mai scritto, e che se fosse stato scritto avrebbe gettato senza dubbio molta luce sulle fonti dottrinali del sistema della tortura: i *Beiträge zur Geschichte der Folter*, che Ermanno Kantorowicz annunziò come di prossima pubblicazione nel 1904 (*Goblers Kar.-Komm.*, p. 57 n. 155), e di cui pubblicò soltanto, dopo 19 anni, un saggio sul *Tractatus de tormentis* (*St. zum alt. Str.*, pp. 116-130).

(2) Il Kantorowicz la poté definire come 'la leva' di tutto il processo, così inquisitorio come accusatorio (*St. zum alt. Str.*, p. 103), riferendosi alla Bologna del Dugento, ma pensando certo al processo penale comune in genere.

(3) Qui devo anticipare un'avvertenza di natura bibliografica. I trattati sulla tortura scritti da autori italiani dei secc. XIII-XVI sono editi: 1) ognuno

Il sistema non nacque in un giorno. Tanto i rapporti di reciproca integrazione tra le varie fonti di diritto in esso concorrenti, quanto le concordanze e le proporzioni tra i molti istituti, più complessi e meno, in cui giuridicamente esso s'articolava, giunsero a trovare un loro punto d'equilibrio, più o meno stabile, più o meno provvisorio secondo i casi, soltanto a conclusione d'un travaglio di pensiero che affaticò diverse generazioni di giureconsulti.

Così è, in particolare, della tortura. Tortura dell'imputato, del testimone, dell'accusatore; tortura di schiavi e di liberi; tortura sola, e in concorrenza colle ordalie; tortura in senso stretto e generica estorsione d'una confessione: nell'interno dell'istituto giuridico, unitario, ben definito, quale fu in vigore nell'astrazione dei giuristi e nella pratica dei tribunali tra la fine del Dugento, all'incirca, e la fine del Settecento, questi rapporti sono stabiliti una volta per tutte e si trasmettono dalla prassi d'un paese a quella d'un altro, dalla teoria d'una scuola a quella d'un'altra, in una forma che si mantiene di solito inalterata e che lo storico moderno non ha motivo di non accettare come rappresentativa dell'istituto in questione per tutta, sostanzialmente, l'epoca

---

per sé (ma non è il caso più frequente); 2) in appendice a trattazioni generali del diritto e del processo penale (è un caso che si dà solo per alcune edizioni del *Tractatus de tormentis*, di seguito ai trattati del Gandino e del Gambiglioni, o del Gandino solo); 3) in unione ad altri scritti dello stesso autore (è il caso del *Tractatus de tormentis* attribuito erroneamente a Bartolo e inserito nelle numerose edizioni dei *Consilia, quaestiones et tractatus* di questo); 4) in raccolte di scritti dello stesso argomento (come quella dei *Tractatus de iudiciis et tortura*, Roma 1543 e Venezia 1549, con cui, tra le raccolte omonime da me non vedute, coincidono per il contenuto quelle editate a Lione 1546, 1547, 1549, 1553, ma non quella di Uri 1597); 5) in raccolte di monografie di diritto penale (come il *Volumen praeclarissimum, ac in primis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum, omnium tractatum criminalium*, edito prima da Francesco Maria Passeri, Venezia 1556, poi da Giovan Battista Ziletti, Venezia 1563, 1570, 1580; accanto al quale *Volumen* si ricorderanno le più modeste raccolte intitolate *Tractatus diversi super maleficiis*, Venezia 1560, e *Tractatus criminales*, Venezia 1563); 6) nelle collezioni complete di trattati giuridici (cioè i *Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti*, Lione 1549, e meglio i *Tractatus universi iuris* o *Tractatus illustrium in utraque, tum pontificii tum Caesarei iuris, facultate iurisconsultorum*, Venezia 1584-86, talvolta indicati come *Tractatus tractatum*, *Tractatus magni*, *Tractatus iuris* o *Tractatus* senz'altro, il cui tomo XI, parte I, riproduce ampliata e, tutto sommato, migliorata la serie di monografie penalistiche, quasi tutte d'autori italiani, già pubblicata nel vol. X dei *Tractatus* di Lione e nel *Volumen praeclarissimum*).

della sua maturità (4). E ancora: tortura di diritto romano e di diritto canonico; tortura secondo le leggi o consuetudini municipali e secondo i documenti della sua applicazione pratica: da quando lo sviluppo storico dell'istituto fu bloccato, per dir così, dai giuristi nelle sovrastrutture teoriche che gli dovevan dare per circa cinque secoli la solennità d'un aspetto esteriore trascendente la mutevolezza delle cose umane, *aere perennius*, da allora noi sappiamo tutto quel che vogliamo sapere intorno alla corrispondenza tra la teoria e la pratica, all'integrazione delle norme dettate in questa materia dalle leggi particolari con quelle contenute nei testi di diritto comune, alla concordanza non sempre facilmente ottenuta tra le disposizioni del diritto romano e quelle del diritto canonico. Ma prima d'allora? Prima, ciascuno di quei rapporti che si sono enumerati è in via d'asestamento, di chiarificazione: ciascuno è, per i giureconsulti del primissimo rinascimento giuridico, l'oggetto d'un problema speculativo vagamente intuito ma in genere non risolto perché non attuale. E ciascun rapporto sarebbe un rompicapo grosso per uno storico che si piccasse di volere adattare la storia della tortura in quel secolo e mezzo a quei precisi schemi giuridici che son validi per i cinque seguenti. La cosa più prudente sarà di registrare, per quel primo periodo, le testimonianze che ci danno intorno alla tortura molte fonti dottrinali, e di cercar di vederne i problemi, là dove abbiano un qualche sviluppo, in quella luce in cui son posti da ciascuna.

Per questo comincio dal *Libro di Tubinga*, dal *Libro di Graz* e dalle *Exceptiones Petri*: siano italiane o francesi, siano del secolo XI o del XII, siano d'autori diversi o d'uno solo (5), queste opere intimamente legate tra loro da rapporti di diretta derivazione presentano l'istituto della tortura in un momento ancora molto lontano dalla consolda-

---

(4) L'esposizione delle dottrine sulla tortura, contenuta nei sette capitoli successivi a questo, ha il suo ordine e le sue partizioni, che non trovano corrispondenza perfetta in nessuno dei vecchi trattati sulla tortura, in concreto; ma che d'altra parte non sono se non un adattamento e, voglio sperare, un affinamento in senso giuridico (non avendo io, per fortuna, da dettar norme ai pratici) di quell'ordine e di quelle partizioni che si ritrovano, con infinite varianti, nella maggior parte di quei trattati.

(5) La sola cosa certa è che il *Libro di Tubinga* è la compilazione madre; sue filiazioni, tutt'e due parziali, sono il *Libro di Graz*, che ne riproduce circa una metà dei capitoli (prendendo il resto, probabilmente, da un' *Adbreviatio Institutionum*), e le *Exceptiones Petri*, che ne riproducono quasi tutti i capitoli (integrandoli cogli altri derivati dal *Libro di Ashburnham*).

zione che poi verrà. Quando vi si legge: « Viri honeste viventes et qui gratia vel amicitia vel pecunia corrumpi non possunt, solo iure iurando ad testimonium recipiantur. Vilissimi vero homines et qui facile corrumpuntur, non solo sacramento recipiantur, sed tortoribus subiciantur, id est ad iudicium ignis vel aque ferventis » (6); e così quando vi si legge: « Servus ad testimonium non recipitur, sed carceribus aut aliis tormentis subicitur, ut veritatem fateatur, sicuti fures et latrones et alii pessimi malefactores » (7); vien fatto di domandarsi quale idea il compilatore potesse avere di quella tortura che in un caso confondeva coll'ordalia del fuoco o dell'acqua bollente e nell'altro colla prigione. E pazienza per la prigione (8); ma quell'« *id est* », che vuol segnare il passaggio logico tra il concetto della tortura e quello dell'ordalia, sarà stato anche evidente per il compilatore, certo per noi è un enimma, e solo con un certo sforzo di superare il valore letterale dell'espressione si può accettare di risolverlo congetturando che l'ordalia servisse soltanto a decidere dell'ammissione alla tortura, riservandosi a questa l'ufficio di prova definitiva (9), con una divisione di funzioni di cui non sarebbe questo l'unico esempio nella storia (10).

(6) *Lib. Tub.*, cap. 53 [54]. Quasi uguale: *Lib. Gr.*, cap. 28. Più sgrammaticato: PIETRO, *Ecc.*, 4, 35 [34]. Fonte: *Nov.*, 90, 1, 1 (*auth. de testibus*, § *Si vero ignoti*, coll. VII).

(7) *Lib. Tub.*, cap. 57 [58]. Similmente: PIETRO, *op. cit.*, 4, 31 [32]. Fonte: *Dig.*, 22, 5, 21, 2 (*l. Ob carmen*, § *Si ea*, ff. *de testibus*).

(8) Vedremo che la prigione poté esser collocata tra le specie di tortura anche da giuristi ferratissimi, che una tale interpretazione giustificarono con seri argomenti esegetici e logici.

(9) PATETTA, *Le ord.*, pp. 284-285 n. 7.

(10) La *Lex Visigothorum*, in un'aggiunta dovuta al re Egica, prescrive l'ordalia dell'acqua bollente come mezzo per decidere se si debba procedere alla tortura dell'imputato (o del testimone sospetto) di libera condizione (*Lex Vis.*, 6, 1, 3). Nelle assise (della corte dei borghesi) di Gerusalemme, invece, l'ordalia è un mezzo di purgazione per l'imputato che abbia sostenuto la tortura uscendone vittorioso (ass. 265). Di questi usi della tortura e delle ordalie ci siamo già occupati; in seguito ci occorrerà di soffermarci sui rapporti tra la tortura e il giudizio della bara, nato come ordalia e tuttavia adattato molto spesso, con modificazione radicale dei concetti informatori, a semplice mezzo d'acquisizione giudiziale degl'indizi d'un omicidio, valevoli per l'applicazione della tortura.

E tra i rari casi di tortura attestati per il sec. XII da vecchie cronache, più o meno coeve, se ne ricorda uno francese dove l'applicazione della tortura consegue all'esito sfavorevole dell'ordalia dell'acqua fredda (TANON, *Hist. des tr. de l'Inq.*, pp. 322-323), e uno tedesco dove la controversia è ri-

Tra le altre opere d'origine contestata tra la Francia e l'Italia, spettanti a questo primo periodo, dedicano una frase per una alla tortura il *Brachilogo* (11) e l'*Epitome Exactis regibus* (12), che sembrano essere del secolo XII, e il *Liber Florentinus* (13), dei primi del XIII. Una frase per una, e una stranezza per una, se si fa un confronto colle norme che si stabiliranno in epoca posteriore: l'interpretazione che dà il *Brachilogo* alla tortura dei testimoni di condizione vile, l'insistere che fanno l'*Epitome* e il *Liber Florentinus* (o meglio un suo glossema) su certi casi di tortura dei testimoni schiavi, si direbbe restin lì a mezz'aria, fuori del fluire della storia e fuori della pratica.

Se una recente e autorevole tesi è ben fondata, nessuna delle opere fin qui citate è anteriore a Irnerio (14). Ma non credo sia stato male anteporle alla scuola di Bologna, che può esser nata prima, ma che s'estende nel tempo per due secoli di laboriosa continuità e rappresenta colle opere de' suoi dottori uno stadio assai più avanzato di progresso scientifico. Tanto più che alla tortura non si trovano accenni negli scritti sicuri d'Irnerio, ma solo in quelli delle generazioni successive.

La prima opera della scuola bolognese dove sia fatta menzione della tortura, sia pure di sfuggita, è al tempo stesso il primo degli *ordines iudicarii*, dei trattati di diritto processuale, in cui comincia a manifestarsi l'autonomia scientifica che questo ramo del diritto ha appena conseguito (15): sono gli *Excerpta legum edita a Bulgarino causidico*, scritti non prima del 1123 né dopo il 1141 (16), e attribuiti

---

solta coll'ordalia del ferro rovente, avendo il colpevole revocato la confessione estortagli in precedenza colla tortura (LEA, *La st. del dir.*, p. 496 n. 1). Questi casi hanno un particolare interesse in quanto sono molto vicini nel tempo alle *Exceptiones Petri* e alle loro fonti.

(11) *Br. iur. civ.*, 4, 15, 2.

(12) *Ep. Ex. reg.*, 6, 56.

(13) *Lib. Flor.*, 4, 37, 7 (probabilmente glossema, secondo il Conrat).

(14) KANTOROWICZ, *St. in the Gl.*, p. 118. Nessun dubbio cade sulle ultime tre opere; colla data delle prime tre siamo invece nel campo dell'opinabile.

(15) KANTOROWICZ, *St. in the Gl.*, p. 72. Del sec. XII si conoscono dodici *ordines iudicarii*. Prima d'allorè il diritto processuale non era stato trattato come scienza autonoma; e nessuna trattazione ne è pervenuta dall'età romana.

(16) L'opera è dedicata ad Aimerico cancelliere di Santa Romana Chiesa, che fu nominato nel 1123 e morì nel 1141. Probabilmente era già stata scritta nel 1125 (KANTOROWICZ, *St. in the Gl.*, pp. 68-71).

un tempo a Bulgarino figlio di Bulgaro, ma ormai riconosciuti concordemente (17) al padre, l'illustre *Os aureum*, il cui nome ricorre altre volte nei manoscritti in forma diminutiva (18). E se, come sembra per vari indizi (19), è da attribuire a Iacopo di Porta Ravennana (20) e per l'età al quarto decennio del secolo, dev'esser ricordato qui accanto il *Tractatus criminum* che nelle edizioni a stampa, tutte del Cinquecento, in seguito a uno svarione del primo editore si trova ascritto costantemente al Piacentino, quando come opera indipendente col titolo di *Tractatus de accusationibus publicorum iudiciorum* (21), quando come sesto e ultimo libro del più vasto e noto *De varietate actionum* (22). Il trattato, che non fu utilizzato da nessuno degli autori venuti dopo (sorte comune dei trattati dei primi glossatori) (23), è dal principio alla fine un mosaico di passi del *Digesto* e del *Codice*, concatenati insieme senz'altro sforzo che quello di farne risultare un discorso continuato ma privo di pretese sistematiche (24); e questo vale, come per tutto il resto, così in particolare per i trentacinque passi del *Corpus iuris* di cui si compone il titolo *De quaestionibus*, la prima in senso assoluto di tutte le trattazioni più o meno complete e organiche della materia (25).

(17) Gli ultimi dubbi furono rimossi dal Savigny (*St. del dir. rom.*, vol. II, p. 70). In origine c'era stata tanta confusione che l'opera era stata pubblicata più volte, nel sec. XVI e XVII, come terzo libro (*De iudiciis*) del *De varietate actionum* del Piacentino.

(18) BULGARO, *Exc. leg.*, § *Testium ratio*.

(19) KANTOROWICZ, *Il Tr. cr.*, pp. 371-374 (agli argomenti portati in quest'articolo, pubblicato per il cinquantenario della *Rivista penale*, l'autore ne aggiunse un altro assai notevole in una sua postilla inserita in una nota anonima *A proposito del Cinquantenario*, nel fascicolo di settembre 1925 della stessa rivista); ID., *St. in the Gl.*, pp. 106, 166, 179.

(20) Iacopo si deve anche ricordare come il primo glossatore che risulti aver dichiarato insufficiente per la tortura l'indizio costituito da un testimone unico. L'opinione è riferita da Giovanni Bassiano nella somma dell'*Autentico*. Il *Tractatus criminum* non tocca questo punto.

(21) Così è nei *Tractatus* di Lione, nel *Volumen praeclarissimum*, nei *Tractatus universi iuris* e nelle *Praxes* del Modio: in queste raccolte l'opera in sei libri non poteva trovar posto unita e bisognava smembrarla.

(22) Il terzo, come s'è visto, è di Bulgaro; il quarto e il quinto sono ancora privi d'un'attribuzione, salvo che per il quarto c'è stato chi ha pensato a Ugo.

(23) KANTOROWICZ, *Il Tr. cr.*, pp. 375-376.

(24) KANTOROWICZ, *Il Tr. cr.*, p. 369.

(25) *Tr. cr.* (attr. PIACENTINO), tit. 6 [5]. L'unico punto in cui l'autore

Dalla metà del secolo XII le opere dei glossatori di Bologna (e degli altri non molti che in Italia e in Europa ne seguono i metodi) si vanno facendo più fitte, e con esse i cenni sull'uso della tortura, in maggioranza tuttora frammentari. È il caso del *Liber pauperum* di Vacario, scritto in Inghilterra nel 1149, che nel titolo *De quaestionibus* raccoglie alcuni passi del *Corpus iuris* senz'accompagnamento di glosse (26); della *Summula de testibus* d'Alberigo di Porta Ravegnana, che parla della tortura in sei punti diversi, con qualche interessante sviluppo teorico (27); dell'*ordo iudiciarius Tractaturi de iudiciis*, d'ignoto autore francese o italiano, che espone per primo la teoria della tortura *in caput sociorum* (28); della *summa Olim*, spettante a Ottone da Pavia com'è nelle vecchie edizioni e non a Giovanni Bassiano come nell'unica edizione critica (29), che si sofferma un momento sulla tortura dei testimoni e sulla testimonianza come indizio per la tortura (30); d'un breve scritto coevo sul diritto d'appello, che va pure a torto sotto il nome di Giovanni, e che s'apre con un cenno sull'appello contro la sentenza di tortura (31); dell'*ordo iudiciarius Invocato Christi nomine*, la cui tradizionale attribuzione a Pillio da Medi-

si distacca dai testi è dove dichiara esenti tutte le donne dalla tortura; dichiarazione per lo meno strana.

(26) VACARIO, *Lib. paup.*, 9, 25. I passi qui raccolti sono alcuni frammenti di cinque leggi del titolo *De quaestionibus* del *Digesto* (nessuna è completa) e tre leggi dello stesso titolo del *Codice*.

(27) ALBERIGO, *De test.*, §§ 13, 15, 25-26, 39, 43, 45. Principali questioni trattate: le condizioni per la tortura dei testimoni; la ripetizione della tortura; l'indizio del testimone unico. La *Summula* è di circa il 1170-1180, secondo il Genzmer.

(28) *Ordo Tr. de iud.*, 13, 6. Anche quest'opera, secondo il suo editore Carlo Gross, è del 1170-1180 circa.

(29) Nino Tamassia e Giovan Battista Palmieri pubblicarono (1892) come *Libellus de ordine iudiciorum* di Giovanni Bassiano quella che in realtà, come fu dimostrato dal Seckel (1900), è una serie di scritti di diversi autori: un *De ordine iudiciorum* del Bassiano (§§ 1-114), una *Summula Quicumque vult* dello stesso (§§ 115-136), un *De editione actionis* d'ignoto (§§ 137-142), ancora del Bassiano una *Summa de accusationibus* (§§ 143-217), e infine i due soli scritti che qui interessino, cioè la lunga *Summa Olim* o *Summa de ordine iudiciorum* d'Ottone (§§ 218-686), pubblicata quattro volte con titoli vari tra il 1536 e il 1567, e un breve *De appellationibus* d'ignoto autore (§§ 687-711).

(30) OTTONE, *Summa Ol.* (attr. BASSIANO), §§ 409-412. L'opinione di Giovanni su questo punto c'è nota attraverso la glossa accursiana (*Dig.*, 48, 18, 20 [*l. Maritus, ff. de quaestionibus*], gl. *A quaestionibus*), e concorda con quella d'Ottone da Pavia.

(31) *De app.* (attr. BASSIANO), § 687.



cina è stata impugnata con fondate ragioni in favore di Bencivenne da Siena (32), e in cui si parla in più punti della tortura aprendo anche uno spiraglio verso la pratica giudiziaria (33); dell'inedito *Libellus disputatorius* di Pillio, che in un problema allora molto dibattuto nella scuola, quello della validità del testimone unico come indizio per la tortura, espone un'opinione contraria a quella del citato *ordo iudiciarius* (34); della glossa alla *Lombarda* di Carlo di Tocco, che si giova delle norme romane sulla tortura per interpretare il capitolo di Liutprando relativo alla *districtio* (35).

Con queste ultime opere arriviamo intorno all'anno 1200. Dev'essere di quel tempo il primo incontro dei due grandissimi che tutte le faranno cadere in dimenticanza tirando con mano ferma le somme dell'attività della scuola: Azzone, il maestro che vedeva allora salire la sua fulgida stella, e Accorso, il suo giovane e ancora sconosciuto scolare, venuto di fresco alla dotta Bologna dal piviere dell'Impruneta.

Quest'opera di sistemazione e di sintesi era stata cominciata fin dalla metà del secolo XII e aveva prodotto principalmente le grandi *summae* del *Codice*: la *Somma Trecense*, d'incerta attribuzione, forse null'altro che prima stesura di quella di Rogerio (36) secondo un'attraente ipotesi (37), con alcuni accenni alla tortura non privi d'ori-

(32) L'impugnò per primo il Seckel in un articolo elaborato da' suoi appunti e pubblicato postumo dal Genzmer (1931), che successivamente ribadì la stessa tesi in polemica col Riedner e col Wahrmund (1933). L'edizione critica di quest'ultimo non porta nome d'autore (1931), mentre portavano il nome di Pillio le edizioni precedenti del Gobler (1543) e del Bergmann (1842). Una difficoltà difficilmente superabile per l'attribuzione a Pillio è data da cinque contraddizioni rilevate dal Seckel e dal Genzmer tra l'*ordo iudiciarius* e le opere sicure del glossatore.

(33) *Ordo Inv. Chr. nom.*, rubr. 40 [3, 6], 43 [3, 8], 46 [3, 11].

(34) PILLIO, *Br.*, rubr. *De testibus*, § *Quot testes ad probationem sufficient.* Questa contraddizione tra Pillio e l'*ordo iudiciarius Invocato Christi nomine* si può aggiungere alle cinque già ricordate.

(35) *Lomb.*, 1, 25, 59, gl. *Si quis per pugnam.*

(36) Di Rogerio si terrà presente anche un'opinione sul valore della confessione estorta, riferita dalla glossa accursiana (*Dig.*, 48, 18, 1, 17 [l. I, § *Divus Severus, ff. de quaestionibus*], gl. *Pro exploratis*).

(37) KANTOROWICZ, *St. in the Gl.*, pp. 146-180. Secondo quest'ipotesi, la *Somma Trecense* sarebbe stata scritta intorno al 1150. Dal Fitting, che la pubblicò, fu attribuita a Irnerio. Dandole, come del resto è d'uso, il nome di *Summa Trecensis*, dalla città di Troyes dove ne fu scoperto il primo manoscritto, non si fa torto a nessuno.

ginalità (38), ma troncata avanti d'arrivare al titolo *De quaestionibus* (39); il *Codi*, ch'è la riduzione provenzale della *Somma Trecense* e nell'argomento che qui interessa non dice cose nuove (40); la somma di Rogerio propriamente detta (41), che ha per prima un titolo *De quaestionibus servorum* (42), dove con un po' di buona volontà si potrebbe trovare una prima attestazione esplicita dell'uso effettivo della tortura (43); la somma del Piacentino, che dice sulla tortura molte più cose, nel titolo *De quaestionibus* (44) e in altri (45), per lo più riferendo letteralmente i testi giustinianeî, ravvivati però con qualche spunto personale. Anche la somma dell'*Autentico* di Giovanni Bassiano (46) e quella dei *Tres libri* del Piacentino e di Pillio (47) hanno qualche interesse.

(38) *Summa Tr.* (attr. IRNERIO), 4, 19, 9; 4, 20, 9; 9, 7.

(39) Nell'edizione l'ultimo è il titolo *Ad legem Iuliam maiestatis* (9, 7); un seguito (9, 8-43) non mancava, in un manoscritto, ma fu scartato dal Fitting come supplemento d'altra mano, estratto di peso dalla somma di Rogerio (come integrazione della quale lo pubblicò Giovan Battista Palmieri, pur inclinando a riconoscerne autore Bulgaro). La questione è superata dal Kantorowicz col fare autore di tutt'e due le somme Rogerio.

(40) *Codi*, 4, 32. Cito dalla traduzione latina di Riccardo Pisano. Testo e traduzione non possono esser posteriori di molto alla metà del sec. XII.

(41) Secondo l'ipotesi del Kantorowicz, non sarebbe se non la seconda e definitiva stesura della somma di Rogerio, interrotta dalla morte al titolo 58 del libro IV; così si spiegherebbe perché la parte che resta, fino a tutto il libro IX, è uguale alla *Somma Trecense*.

(42) ROGERIO, *Summa Cod.*, 9, 35. Il titolo, come s'è veduto, può essere aggiudicato alla *Summa Trecensis* con non meno ragioni che a quella di Rogerio propriamente detta. Degli altri passi della *Trecense* dove si parla di tortura, il secondo e il terzo (4, 20, 9; 9, 7) si ritrovano identici o quasi nella somma di Rogerio (4, 21, 5; 9, 7, 2).

(43) ROGERIO, *op. cit.*, 9, 35, 1: «Supra de criminibus diximus. Nunc de questionibus, que sepe in ipsis criminibus habentur». Non darei troppo peso a queste parole, che sono, è vero, originali del glossatore e non esemplate su alcuno dei testi romani in materia, ma d'altra parte son buttate là all'unico ed evidente scopo di dare una giustificazione alla *continuatio titulorum*. Tanto più che delle norme romane trascelte da Rogerio non si può dire che prevalgano quelle ancora attuabili al suo tempo.

(44) PIACENTINO, *Summa Cod.*, 9, 41.

(45) PIACENTINO, *op. cit.*, 1, 6 e 30; 2, 3; 4, 19 e 34 e 65; 6, 30 e 35; 7, 1 e 11 e 64 [62]; 9, 9 e 12 e 18 e 42 e 47.

(46) BASSIANO, *Summa Nov.*, ad *Nov.*, nov. 1 (*auth. de hereditibus et Falcidia*, coll. I), n. 9; nov. 90 (*auth. de testibus*, coll. VII), nn. 1-2.

(47) PIACENTINO e PILLIO, *Summa III lib.*, ad *Cod.*, 10, 11 (*C. de delatoribus*); 10, 32 [31] (*C. de decurionibus*); 10, 71 [69] (*C. de tabulariis*). Questi

Poi viene Azzone. Molto dice della tortura nella *Summa*, del 1208-1210 (48), qualche cosa nella *Lectura*, del 1213-1215 (49), e nei *Brocarda* (50), nulla nelle altre opere (51). Quel che dice nella *Summa*, principalmente nel titolo *De quaestionibus* (52), ma anche nel *De testibus* e in altri (53), non interessa solo per la quantità dei dati e delle citazioni, né solo per la grande efficacia che esercitarono sulla dottrina posteriore le pagine di quest'opera, la quale ancora a circa quattrocent'anni dalla morte del maestro si ristampava e si meditava e si citava come sempre attuale (54), unica superstite delle opere ante-

passi appartengono, i primi due alla parte svolta dal Piacentino, il terzo a quella svolta da Pillio. Tratta di tortura in più luoghi anche la *Summa de decurionibus* d'Iacopo d'Ardizzone, posteriore al 1233, che nelle edizioni si trova incorporata nell'opera del Piacentino e di Pillio (nn. 11, 14, 20, 23).

(48) La *Summa* comprende *Codice* e *Istituzioni* separatamente. Quel che riguarda la tortura è tutto nella *Summa Codicis*; nell'altra sezione dell'opera non c'è che una volta un breve cenno (ad *Inst.*, 1, 8 [*J. de his qui sui vel alieni iuris sunt*], n. 8).

(49) AZZONE, *Lect.*, ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*).

(50) AZZONE, *Br.*, 13, 3.

(51) Il silenzio delle *Quaestiones* d'Azzone trova riscontro in quello delle *Quaestiones* di Pillio e d'Ugolino.

(52) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41.

(53) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 2, 3 (*C. de pactis*), n. 11; 2, 58 [59] (*C. de iureiurando propter calumniam dando*), n. 4; 3, 33 (*C. de usufructu*), n. 17; 4, 1 (*C. de rebus creditis*), n. 10; 4, 19 (*C. de probationibus*), nn. 15, 23; 4, 20 (*C. de testibus*), nn. 4-5, 9, 21, 29; 4, 34 (*C. depositi*), n. 26; 6, 1 (*C. de fugitivis*), n. 5; 6, 2 (*C. de furtis et de servo corrupto*), n. 7; 6, 35 (*C. de his quibus ut indignis auferuntur*), nn. 3, 12-17; 7, 59 (*C. de confessis*), n. 14; 7, 62 (*C. de appellationibus et consultationibus*), n. 15; 7, 65 (*C. quorum appellationes non recipiantur*), n. 5; 9, 4 (*C. de custodia reorum*), n. 3; 9, 8 (*C. ad legem Iuliam maiestatis*), n. 4; 9, 9 (*C. ad legem Iuliam de adulteriis*), n. 17; 9, 18 (*C. de maleficis*), nn. 4-5; 9, 35 (*C. de iniuriis*), n. 11; 9, 42 (*C. de abolitionibus*), n. 2; 9, 47 (*C. de poenis*), n. 15.

(54) Azzone morì tra il 1229 e il 1232. Le edizioni della *Summa* sono non meno di 32 e si susseguono a brevi intervalli dal 1482 al 1610. Le date in cui si misero di ristampare la somma d'Azzone, la glossa d'Accorso, i commentari di Bartolo e quelli di Baldo son tutte racchiuse nel breve giro di 17 anni: 1610, 1627, 1615, 1615. I quattro autori erano stati preceduti di poco da Dante: 1596. Cominciava così, voltando le spalle ai classici, quello squallido periodo barocco che si piacque d'adulterarne il pensiero nei mille compendi di terza e quarta mano e nei grossissimi e grossolani repertori. Ma fino a quegli anni, fino a quando cioè la consuetudine d'attingere alla parola diretta e viva dei maggiori si mantenne nella scuola e nella pratica forense, la somma d'Azzone conservò il posto d'onore: chi non ha Azzo non vada a palazzo, diceva il proverbio.

riori alla serrata delle glosse (55). Azzone sembra non dire cose molto nuove: nella trattazione della tortura il suo schema non è molto diverso da quello del *Tractatus criminum*, e i testi romani che cita sono suppergiù gli stessi messi a profitto dai sommisti anteriori; ma nel presentare questi testi, nel combinarne le disposizioni, nel ricavarne quei principi generali che in nessun testo si trovavano espressi e che pure costituivano la base di tutte le leggi sull'argomento e risultavano incontrastabili dal reciproco integrarsi di queste, egli segna nella sua interpretazione la risoluta impronta del capo scuola (56). Il suo modo d'intendere alcune leggi più difficili o discusse sembra dimostrare in lui la vigile consapevolezza della funzione che la tortura cominciava ad assolvere nella società del suo tempo (57).

(55) Le altre opere dei preaccursiani, comprese le opere minori dello stesso Azzone, quando furon conosciute ebbero anch'esse nel sec. XVI le loro edizioni, talvolta più d'una; ma in questo il rispetto per il cimelio storico dovette senz'altro aver più peso dell'interesse attuale, come sembra dimostrato dalla mancanza quasi assoluta di citazioni di quegli autori presso i giuristi del Cinquecento (e dell'epoca successiva), i quali continuavano del resto, verso i preaccursiani, una trascuranza ch'era già manifestissima, con quell'unica eccezione, fin dal Trecento.

(56) Nella somma del titolo *De quaestionibus* Azzone, premesso (per la *continuatio titulorum*) che « in accusatione necessariae sunt quaestiones », e data una concisa definizione della tortura come « inquisitio veritatis per tormenta » (n. 1), prosegue esponendo principalmente la teoria dei soggetti passivi (nn. 2-6) e quella degl'indizi, in cui sostiene alcune tesi ardite, che avranno un contrastato destino (nn. 5-6), e conclude, come già il *Tractatus criminum*, riportando gli ammonimenti d'Ulpiano intorno al modo di condurre l'interrogatorio (n. 7) e alla valutazione dei risultati della *quaestio* (n. 8).

(57) Il suo accenno alla necessità delle « quaestiones », il suo dichiarare sufficiente per la tortura dell'imputato l'indizio costituito dall'« unus testis », la forma generica in cui dice soggetti alla tortura « liber et servus in criminali causa et civili », il suo considerare ammessa la *quaestio in caput domini* (nei *crimina excepta*) senza che prima si debbano avere indizi, tutto questo dimostra che in tutti i punti allora più controversi della materia Azzone tiene per una giustizia penale amministrata con mano forte, senza indulgenze per i sistemi a sfondo individualistico e particolaristico prevalsi fino allora, senza discriminazioni in favore di classi fino allora privilegiate. Azzone ha la franchezza di ridurre a sistema quello che già dicevano, pur frammentari, i testi romani e quello che ormai richiede la pratica giudiziaria dei tempi nuovi. Là dove il Piacentino, anteriore a lui d'una generazione, enumera cinque significati del termine *iudicium*, e al quarto posto mette l'« iudicium... ferri candentis, et aquae calidae » (*op. cit.*, 3, 1), Azzone ripete fedelmente in tutto il resto lo stesso elenco, ma riduce i significati a quattro (*Summa, ad Cod.*, 3, 1 [*C. de iudiciis*], n. 2). Egli si schiera colla nuova società, coi nuovi legisla-

Le ultime notizie d'Azzone sono del 1229. Dovette dunque vedere compiuta la glossa ordinaria del *Corpus iuris civilis* a cura del suo maggior discepolo. Anche la *Glossa*, a prima vista, non si direbbe innovatrice; eppure, come vedremo, proprio nella *Glossa*, che in quest'argomento (come in genere nelle materie penali) è opera quasi in tutto del suo raccoglitore e massimo compilatore Accorso fiorentino (58), si trova il primo avvio di quella teoria degli effetti giuridici della tortura che significò nel dominio della violenza la sottomissione della violenza stessa alle leggi dell'umanità e della ragione (59). E se anche non ci fosse altro d'originale e di nuovo, e c'è invece molto (60), sarebbe già tanto il fatto in sé che da allora in poi fu offerto all'elaborazione dei giuristi un complesso di norme sulla tortura che non era più costituito dal nudo testo romano, fatto per una società di mille anni più vecchia e come tale soggetto al pericolo d'interpretazioni aberranti, ma era costituito da un sistema di testo e glossa che la tradizione rese inscindibile e in cui la glossa non era un peso morto ma un'intelligente mediatrice tra la legge antica e gl'interpreti nuovi.

Tra gli scritti dei contemporanei (in senso lato) d'Accorso hanno un particolare interesse per la storia della tortura i seguenti: i *casus* aggiunti all'opera di lui in parte dal suo correghionale Viviano, uno dei quali è fondamentale per la teoria della ratificazione della confessione estorta (61), e in parte minore dal suo figliolo Francesco (62);

---

tori, che in quegli anni cominciano, con frequenza sempre crescente, a sbandire i giudizi di Dio e a sostituirvi, nell'ambito d'una giustizia più positivamente umana, un mezzo d'indagine la cui crudeltà, secondo il modo di vedere di quel tempo, non è stimata superiore all'utilità sociale.

(58) Ma ho già ricordato qualche glossa di Rogerio e di Giovanni Basiano.

(59) Alludo soprattutto a quella parte della teoria degli effetti che riguarda la ratificazione della confessione estorta e cioè le condizioni per il pareggiamento di questa alla confessione spontanea.

(60) Per es., sulla validità dell'indizio unico e del testimone unico come presupposti legali dell'applicazione della tortura; sull'equiparazione del carcere inasprito dal digiuno alla vera e propria tortura; sull'esenzione da questa delle puerpere. Su tutti questi punti, e su altri che pure daranno l'occasione di citare le opinioni della glossa accursiana, si ritornerà via via un po' meno in fretta.

(61) *Cod.*, 9, 4, 2, *casus*. Nella glossa accursiana sono di Viviano i casi del *Digesto vecchio*, dell'*Inforziato* e del *Codice* (primi nove libri, dov'è sulla fine il titolo *De quaestionibus*).

(62) Nella glossa accursiana sono di Francesco d'Accorso i casi del *Digesto nuovo* (dov'è tra l'altro il titolo *De quaestionibus*).

*Ordo iudiciarius* di Roffredo beneventano, pure da tener presente per la teoria degli effetti giuridici (63); la *Summa* di maestro Egidio bolognese, che per prima fa sentire, con uno schema di processo verbale di tortura illuminato da considerazioni giuridiche, la voce della rinnovata pratica dei tribunali, in cui il nuovo, e vecchissimo, mezzo d'investigazione è ormai penetrato profondamente e stabilmente (64); la *Summa artis notariae* di Rolandino Passaggeri (1255), che fissa i capisaldi del procedimento di tortura, chiarendone le premesse e gli effetti e dandone il formulario completo (65); le letture d'Odofredo sul *Codice* (1263), che nel titolo *De questionibus* dicono molte cose, oltreché molte parole come dappertutto, e lasciano in più d'un luogo i minuti problemi d'esegesi per descrivere singoli punti della pratica (dagli strumenti della tortura alle forme dell'interrogatorio e agli effetti giuridici) e ridurli sotto regole che sono ormai quelle destinate a rimanere definitive (66); il trattatello *De fama* di Tommaso di Peverata, dove si comincia a sentire il problema dei rapporti, in fatto di tortura, tra il diritto romano e la nascente legislazione comunale (67); e di Guido da Suzzara i *Casus Codicis*, se son suoi (68), e

(63) ROFFREDO, *Tr. ord. iud.*, parte IV, rubr. *De actione in factum vel utili quae oritur ex confessione*. L'opera dovette esser finita intorno al 1235.

(64) EGIDIO, *Summa*, rubr. 78-79. Sono le rubriche finali. L'opera fu scritta sotto il papato d'Innocenzo IV e cioè tra il 1243 e il 1254.

(65) ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De probationibus in iudicio factis* e *De ordine accusationis*; 9, 2, form. *Confessio facta super inquisitione per tormentorum acerbitatem*. Ricorderò più in là l'apparato a Rolandino scritto, poche decine d'anni dopo, da Pietro da Unzola.

(66) ODOFREDO, *In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41. Nelle letture sul *Digesto nuovo*, invece, il titolo *De quaestionibus* è saltato. D'Odofredo si dovrà anche riparlare come d'uno dei pretesi autori della prima monografia sulla tortura.

(67) PEVERATA, *De fama*, nn. 53-56, 78-79. Riguardo ai rapporti tra diritto comune e diritti particolari, si noterà l'affermazione di principio per cui, « quando lex municipalis determinat, quando sit ad tormenta procedendum, per potestatem vel iudicem secundum illam legem municipalem est procedendum, et non aliter » (n. 54). Quest'affermazione veniva per l'appunto dalla culla degli studi di diritto romano, Bologna, ed era corroborata per giunta da un esempio bolognese. Il fatto era reso possibile dalla penetrazione dei concetti romanistici negli stessi statuti, per cui non si sarebbe più giustificato, dopo la metà del Dugento, l'esclusivismo geloso dei vecchi glossatori.

(68) SUZZARA, *Cas. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41. Benché non si trovino mai citati tra le opere di Guido, non vedo nulla da osservare contro l'attribuzione a lui (in forma dubitativa nel catalogo della Vaticana) dei *Casus domini Gydonis* contenuti nel Borghesiano 275.

alcune delle glosse sicure (69), queste e quelli con poche osservazioni ma abbastanza personali (70): non il trattato *De ordine maleficiorum* (71), del quale, come pure dell'omonima opera ascritta a Rolandino de' Romanzi che gli conteneva il primato cronologico nella trattazione complessiva del diritto penale (72), si può dire soltanto che non è esistito mai.

Parallela a quella dei glossatori civilisti si svolge intanto l'attività dei glossatori canonisti, al pensiero dei quali, benché in minor misura, risalgono pure alcuni dei principi regolatori dell'istituto della tortura, che nei secoli successivi la comune opinione dei dottori farà propri. Di Graziano s'è già detto, e di come la sua opera, anche in questo argomento, non sia di puro e semplice raccoglitore, ma s'allarghi a una prima elaborazione dei testi, che ha il suo punto saliente nella formulazione della norma fondamentale « quod... confessio cruciatibus extorquenda non sit » (73). Graziano non si spinge per altro fino a farsi glossatore di sé stesso. Vi provvedono invece i maggiori decretisti, soprattutto nel periodo che corre tra la pubblicazione del *Decreto* e quella delle *Decretali* (1140-1234). Tra i maggiori (74), si ri-

(69) Ne pubblicò alcune, dal Vaticano latino 1428, Pietro Torelli (*Sulle orme di G. da Suzzara*, pp. 62-78); due riguardano la tortura.

(70) Guido dovette parlare della tortura anche nelle sue *Suppletiones* sul *Digesto nuovo*, perdute, che son citate a questo proposito in un passo del *Tractatus de tormentis*, opera a lui pure attribuita, benché a torto, in molte edizioni. Con lui, che (già legista nel 1247) salì la cattedra modenese nel 1260, anno presunto della morte d'Accorso, e morì nel 1293, lo stesso anno di Francesco figlio maggiore del compilatore della *Glossa*, chiudo questa parziale rassegna dei giuristi dell'età accursiana.

(71) KANTOROWICZ, *Leb. und Schr. des A. Gandinus*, pp. 289-293.

(72) KANTOROWICZ, *Leb. und Schr. des A. Gandinus*, pp. 284-289. Di questo, come dell'altro supposto trattato di Guido da Suzzara, lo storico tedesco ha dimostrato definitivamente l'inesistenza, accertando che le poche citazioni che se ne trovano fatte (edizioni o manoscritti non esistono) sono in realtà citazioni del trattato d'Alberto Gandino col nome dell'autore sbagliato. Un tentativo posteriore di risuscitare il trattato del Romanzi (MESINI, *Nuovo contr. alla st. di R. dei Romanzi*, pp. 204-205) è stato fatto senza seri fondamenti.

(73) *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, *dict.* I (§ *Quod vero*, C. 15, q. 6).

(74) La ricerca è limitata a questi pochi, perché delle numerosissime opere sul *Decreto* scritte in questo periodo la maggior parte sono inedite e per giunta d'autori ignoti. Dal *Repertorium* del Kuttner (pp. 1-272) risultano inedite 45 *summae* su 49, tutte le innumerevoli *glossae* tranne l'ordinaria, e tutte senza eccezione le *distinctiones*, i *casus*, i *notabilia*, i *brocarda*, le *quaestiones*,

orderanno qui: il vescovo Paucapalea, discepolo e primo commentatore di Graziano (75), e Rolando Bandinelli, poi papa col nome d'Alessandro III (76), che confermano con varie autorità la nullità degli effetti della confessione violentemente estorta (77); Rufino, poi vescovo d'Assisi (78), Stefano, poi vescovo di Tournai, da cui si dirà

---

le *abbreviationes*, le *transformationes*. Una quinta *summa* è stata edita in seguito, la *Parisiensis*, così chiamata dalla probabile patria, e scritta verso il 1160; ma non dice cose notevoli sulla tortura, salvo forse là dove la presenta come istituto del diritto civile confermato dal canonico in un caso particolare (ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 [c. *Illi qui*, C. 5, q. 5], gl. *Hanc diversis*: «Hic est auctoritas canonis quoniam torqueri possunt a praelato ecclesiae testes quandoque ad reddendum testimonium sicut leges praecipunt»).

(75) PAUCAPALEA, *Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6. L'opera fu scritta tra il 1140-1142 (Graziano) e il 1148 (Rolando).

(76) ROLANDO, *Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6. L'opera fu scritta avanti il 1148, ma dopo quella di Paucapalea.

(77) ALESSANDRO III è già stato ricordato come autore d'una decretale, di data incerta, relativa ai mezzi di coercizione in cause di denegato deposito (*Extra*, 3, 16, 1 [c. *Gravis*, X. de deposito]), che fu volta in seguito a giustificare l'uso della tortura nelle cause civili in genere.

(78) RUFINO, *Summa Decr.*, ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4, gl. *Illi qui aut, Cruciatibus, Religiosus tortor*; 2, 6, 1 (C. 6, q. 1), pr., gl. *Quod autem crimine irretiti*; 2, 15, 6, pr., gl. *Quod vero confessio cruciatibus extorquenda non sit*. Quest'ultima glossa è importante per le gravi limitazioni a cui sottopone il divieto della tortura contenuto nel *dictum* di Graziano, e per il tentativo di conciliazione tra i canoni e le leggi. Scrive Rufino: «Plurimum referre putamus, quis a quo confessionem extorqueat. Confessio enim extorquetur aliquando a reis, aliquando a testibus. Extorquent autem aliquando iudices; interdum alii, quorum non interest, sicut violenti persecutores. Item cum iudices cruciatibus confessionem extorquent, aut criminale negotium est aut civile. Et quidem ab eis, quorum non interest, confessio extorta nulli nocere debet, sicut in presenti capitulo dicitur. Iudices autem in causa criminali possunt extorquere confessionem a testibus secundum modum legibus prefinutum; excipiuntur quedam generose persone... et presbiteri... A reis autem non possunt, quorum spontanea criminis debet esse confessio... Excluduntur servi, qui in iudicio ad confitendum de se torqueri iubentur... et interdum libera persona... In civili vero negotio non est confessio veritatis extorquenda cruciatibus... preterquam a servis, de quibus etiam in causa pecuniaria, si aliter rei veritas inquiri non potest, questio habetur... Per hanc distinctionem omnia contraria solvuntur, que subiecto capitulo assignantur». Non so fino a che punto ci si possa oggi associare alle conclusioni dell'interprete, esultante d'aver superato le contraddizioni de' suoi testi. La decretale pseudoisidoriana, la cui condanna delle confessioni estorte Graziano aveva generalizzato, è ristretta di nuovo ne' suoi limiti originari; rimossa così la pregiudiziale, cinque citazioni di canoni contrari alla tortura vengon neutralizzate da quattro ci-



Tornacense (79), e Uguccione da Pisa, poi vescovo di Ferrara (80), che accettano il dato di fatto della tortura sancita per i tribunali secolari dalla legge romana e discutono a lungo la conciliabilità delle sue norme coi divieti contenuti nei canoni e la soluzione delle contraddizioni più o meno apparenti tra l'uno e l'altro di questi; Giovanni Semeca il Teutonico, che nella glossa ordinaria al *Decreto*, rielaborata e accresciuta in seguito da Bartolommeo da Brescia, riporta le riflessioni e le conclusioni degli autori fin qui citati e dà al loro pensiero quella forma esteriore con cui l'accoglieranno deferenti le generazioni successive (81). L'integrazione di questo pensiero con quello dei civilisti contemporanei, ch'è un fatto tangibile anche in un argomento particolare come quello della tortura dove ci si potrebbe aspettare interpretazioni assai discordanti, non può far meraviglia quando si

---

tazioni di leggi giustinianee che tutte, salvo una, autorizzano la tortura e la giustificano. Riportando la glossa, le ho tutte omesse; visto però nel suo insieme, questo aspetto tecnico del risorgere della tortura non mi sembra da passare sotto silenzio: la tortura, nel sec. XII, s'apre una breccia nel diritto canonico grazie alla conciliazione di questo col diritto romano, talvolta forzata ma non per questo meno adeguata alle concezioni dell'epoca. Rufino (che scrive nel 1157-1159) non è da giudicare né bene né male per le conseguenze che la sua impostazione del problema della tortura poté avere; è un giurista che guarda in faccia la realtà e ne mette allo scoperto, quali che siano, i fondamenti giuridici.

(79) STEFANO, *Summa*, ad *Deer. Grat.*, 2, 5, 5, 4; 2, 15, 6, pr. L'opera è posteriore a quella di Rufino, ma di pochissimo (intorno al 1159 o poco dopo). Tratta, a proposito di tortura, gli stessi problemi, forse con maggiore spirito di concretezza. Non cerca però di costruire dottrine altrettanto generali, e nemmeno di conciliare l'inconciliabile: tronca sul nascere la questione della tortura degl'imputati contrapponendo l'« auctoritas canonum », interpretata, sulla traccia di Graziano, come contraria in modo assoluto, e l'« auctoritas legum », che ammette la tortura, sia pure dei soli schiavi, « ad confitendum de se ».

(80) UGUCCIONE, *Summa*, ad *Deer. Grat.*, 2, 5, 5, 4, gl. *Illi qui, Et ideo, Religiosus tortor, Diversis cruciatibus*; 2, 15, 6, dict. I, gl. *Quod vero*. Questa monumentale *Summa*, scritta verso il 1188-1191 e tuttora inedita, contiene nei passi citati un'ampia trattazione della tortura degli accusatori sospetti, mentre trascura o quasi quella dei testimoni e degl'imputati; tratta pure a lungo, e con idee originali, dell'esonazione degli ecclesiastici dalla tortura.

(81) Giovanni scrive poco dopo il 1215, Bartolommeo poco dopo il 1245. È inutile citare fin d'ora le singole glosse; si terranno presenti, e in parte si citeranno ai luoghi opportuni, le glosse a quei canoni del *Decreto*, già ricordati, in cui si danno prescrizioni sulla tortura. Tra le fonti immediate di queste glosse è da nominare, più d'ogni altro dei maggiori decretisti, Uguccione.

tenga presente che i decretisti ricordati studiarono tutti, e quasi tutti insegnarono, nello studio bolognese (82). Sono di decretisti anche l'*ordo iudiciarius* di Bamberga, che ha per autore forse un inglese (83), e quello del canonico bolognese Tancredi (84); nei quali la trattazione delle prove per testimonianza e per confessione s'estende a varie nozioni sull'applicabilità della tortura, e nel secondo anche sugli effetti giuridici di questa (85).

I canonisti posteriori, dal 1234 in poi, hanno davanti a sé, oltre al *Decreto* di Graziano, un'altra collezione di grande mole e di più grande autorità, le *Decretali* di Gregorio IX. Ai decretisti s'affiancano i decretalisti, e tra i primi e più grandi, accanto a Goffredo da Trani (86) e a Enrico da Susa detto l'Ostiense (87), è Sinibaldo de' Fieschi, papa col nome d'Innocenzo IV (88), a cui la scienza giuridica posteriore,

(82) Lascio naturalmente da parte la *Summa Parisiensis*.

(83) *Ordo Quia iud.*, rubr. 15, 19. L'opera fu scritta tra il 1181 e il 1185.

(84) TANCREDI, *Ordo iud.*, 3, 4, 2-3; 3, 6. L'opera fu scritta intorno al 1216.

(85) Tancredi, che fu pure un personaggio di primo piano nella storia del diritto canonico in quel periodo, tratta da civilista più che da canonista la teoria degli effetti della tortura, adeguandosi alla nuova impostazione datale da Azzone, ch'era stato uno de' suoi maestri.

(86) GOFFREDO, *Summa*, ad *Extra*, 2, 20 (*X. de testibus et attestationibus*), nn. 2, 10; 5, 41 (*X. de regulis iuris*), n. 8. L'opera è posteriore di poco alla pubblicazione delle *Decretali*: fu scritta tra il 1241 e il 1243; l'autore morì nel 1245.

(87) Avremo occasione di riferire qualche sua opinione, così dalla *Summa*, che scrisse tra il 1250 e il 1261, come dalla *Lectura*, alla quale attese in seguito, fino alla morte (1271). Ma si tratta sempre d'opinioni frammentarie; e lo stesso è da dire di Goffredo da Trani. Il contributo di questi due grandi canonisti alle dottrine sulla tortura è insignificante.

(88) Innocenzo IV è il papa della bolla *Ad extirpanda*. Ed è anche il primo autore d'uno scritto monografico sulla tortura, non sembrando che si possano intendere diversamente le parole con cui dà principio al suo commentario sul cap. *Quum in contemplatione*: « Qui torqueri debeant, quando, et qualiter, hic non noto; quia in summa plene de omnibus notavi » (*In V lib. Decr.*, ad *Extra*, 5, 41, 6); parole non chiare, che diedero lo spunto a un'attribuzione a lui del certamente più tardo *Tractatus de tormentis*, e che lasciarono assai perplesso il Kantorowicz, giustamente restio a riconoscere l'esistenza d'una *Summula de questionibus* dovuta a un così illustre autore, della quale non si conserverebbe traccia né in manoscritti né in citazioni altrui (*St. zum alt. Str.*, p. 126). In uno dei manoscritti dell'apparato d'Innocenzo IV, il Vaticano latino 1442 del sec. XIV, si legge proprio: « ... quia in summa de questionibus plene no[tavi] ». Sarà forse stato un breve schema ad uso degli scolari, non destinato fin dall'origine a una pubblicità più ampia? Probabilmente non si

e intendo i civilisti prima ancora che i canonisti, è debitrice di teorie sulla tortura e su argomenti connessi, non molte né proporzionate all'importanza d'altre sue teorie, ma sempre degne di lui: *ex ungue leonem* (89).

Il primo fiorire, ch'è di quegli anni, della letteratura *de regimine civitatum* (90) porta alle teorie sulla tortura elaborate nelle università la conferma della politica e della prassi.

6. *Sviluppi della dottrina italiana.* — Siamo arrivati a' due terzi del Dugento: agli anni che ascoltano i primi vagiti di Dante e di Cino, che vedono l'Arbia colorata in rosso e trasmutate di fuor dal regno l'ossa di Manfredi, che assistono al lento spegnersi d'Accorso e all'esaurirsi della scuola dei glossatori.

Questi fatti, anche se non tutti del tutto estrinseci, non basterebbero a giustificare una sosta in un'esposizione storica di ciò che fu pensato e scritto dai giuristi sul tema della tortura. Eppure una sosta è necessaria. In questi anni il sistema della tortura giunge a trovare una sua stabilità, che prima non aveva: i giuristi anteriori ne trattavano frammentariamente, ognuno ci vedeva problemi che agli altri sfuggivano, e fatte poche eccezioni non c'era un dialogo in atto tra uomini ch'eran pure interpreti dei medesimi testi; d'ora in poi i loro continuatori avranno termini e definizioni comuni, problemi uniformemente articolati e delimitati, tratteranno, se ne avranno voglia, della

---

saprà mai. Ci si può però consolare pensando che la «summa», essendo rimasta ignota a tutti, non ebbe nessuna efficacia negli sviluppi successivi delle dottrine sulla tortura.

(89) Non dico tanto del poco o nulla che scrisse sulla tortura in quelle che sarebbero state le tipiche *sedes materiae*, in una parlando d'altro (ad *Extra*, 3, 16, 1), nell'altra esaminando soltanto (imitato in ciò dalla *Lectura* dell'Ostiense) il tema particolare della tortura degli ecclesiastici e dispensandosi dal dire di più con un rimando all'enimmatica «summa» (ad *Extra*, 5, 41, 6), quanto delle norme che dettò su argomenti molto vicini, per es. quelli dei processi verbali d'interrogatorio (ad *Extra*, 2, 19, 11 [c. *Quoniam contra*, X. *de probationibus*]) e dei testimoni falsi o reticenti (ad *Extra*, 2, 21, 7 [c. *Praeterea*, X. *de testibus cogendis*]), come pure dei nuovi criteri che introdusse in qualità di legislatore colla bolla *Ad extirpanda*, segnatamente in tema d'interrogatorio degl'imputati intorno ai complici.

(90) Fanno qualche parte alla tortura: *Oc. past.*, concl., § *Iustitia dicit*; ORFINO, *De reg. et sap. pot.*, pp. 53, 79; VITERBO, *De reg. civ.*, cap. 85; LATINI, *Tr.*, 3, 2, 19-20 e 24 [9, 20-21 e 25].

tortura come istituto unitario e non di singoli punti della materia (1).

Il cambiamento di rotta è un prodotto dei tempi. Il metodo dei glossatori, dopo la serrata delle glosse ad opera d'Accorso, s'estingue in poche decine d'anni. I postaccursiani mostrano altri interessi: l'adattamento della teoria alla pratica è il più vivo. L'esegesi dei testi passa in seconda linea (2), si diffondono le trattazioni monografiche, si dà una prima autonomia a vari rami del diritto. Il penale è tra questi. Alberto Gandino, *pater practicae*, ne dà in luce sul finire del secolo la prima esposizione complessiva.

La tortura però aveva avuto già un po' avanti la sua prima trattazione, che doveva far testo a lungo, e da cui la rubrica corrispondente del Gandino dipende interamente. L'interesse dell'argomento e l'opportunità di metter ordine tra le norme romane relative, scartando le molte non più vitali e coordinando le altre colle statutarie e le canoniche, spiegano perché si sentisse il bisogno d'una monografia sulla tortura, ancor prima che d'un trattato sul diritto penale in genere.

La monografia in questione non ha un titolo: quello di *Tractatus de tormentis* è convenzionale (3). Non ha un autore sicuro: le cinque attribuzioni delle diverse edizioni a stampa, per tacere delle anonime,

(1) Per queste ragioni basterà, d'ora innanzi, fare una presentazione più rapida delle fonti, senza soffermarsi sui particolari problemi che ciascuna può suscitare. L'esame di questi, che ormai è possibile far rientrare in schemi più stabili, sarà inserito nell'esposizione sistematica dell'istituto. Nella quale, e per gli stessi motivi, le citazioni degli autori più antichi saranno più rare assai di quelle dei più recenti. La differenza non è solo nel tempo, né solo nell'ampiezza rispettiva delle trattazioni!

(2) Ma non si tacerà che in quella seconda linea combattono giureconsulti di valore, non pochi dei quali hanno lasciato qualche insegnamento notevole anche in tema di tortura. Tali gl'interpreti delle costituzioni federiciane Marino da Caramanico (cost. Sicilia [1231], 1, 31 [28], gl. *Si damna* e *Perdurent*; 2, 32, gl. *Accusatorum*) e Andrea d'Isernia (comm. alle cost. Sicilia [1231], 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*); tali, dalla cattedra bolognese, Pietro da Unzola (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De interrogationibus et responsionibus quae fiunt post litem contestatam, De probationibus in iudicio factis, De testibus in iudiciis productis, De ordine accusationis*) e Iacopo d'Arena (*Lect. sup. Dig. novo, ad Dig.*, 48, 18 [*ff. de quaestionibus*]; *Dist. sup. Dig. novo, ad Dig.*, 48, 18, 1, pr.).

(3) Così lo chiama, costantemente, il Kantorowicz. Nelle edizioni s'intitola a volta a volta *De iudiciis et tortura, De quaestionibus et tortura, De quaestionibus, De quaestionibus et tormentis, De tormentis sive de iudiciis et tortura, Super materia quaestionum sive torturarum*; e non escludo che qualche altro titolo mi sia sfuggito.

e le undici che si ricavano in più dai manoscritti o dalle citazioni di vecchi giuristi e antiquari, porgon tutte il fianco a una critica seria (4). Ha una patria probabile, Bologna o la zona d'influenza bolognese (5); e una data sicura, se ci si contenti d'una larga approssimazione, tra il 1263 e il 1286 (6).

Ordinato con criterio solo in parte sistematico, il *Tractatus de tormentis* comincia coll'enunciazione di cinque principi fondamentali che devono guidare il giudice nell'applicazione della tortura; e il primo, che permea di sé anche gli altri, è il principio d'umanità (7). Continua esaminando nell'ordine i punti che seguono: concetto della tortura (8), soggetti passivi (9), grado dei tormenti (10), successione di

(4) Nelle citazioni che avrò occasione di fare del *Tractatus de tormentis*, ne indicherò sempre i luoghi con riferimento alla numerazione marginale che accompagna il testo in quelle sei redazioni, tutte tra loro un po' diverse nei particolari, che ebbero, con altréttante (e tutte fallaci) attribuzioni, l'onore d'edizioni a stampa. Le sei redazioni saranno ordinate secondo la cronologia degli autori di cui portano il nome, restando ultima l'anonima. L'edizione sotto il nome di Bartolo, che non porta numerazione marginale, sarà citata solo perché si sappia se un passo v'è contenuto o no.

(5) Non dico cosa diversa dal Kantorowicz, che faceva nascere l'opera in una città imprecisata dell'Italia settentrionale o centrale, non mancando al tempo stesso di rilevare qualche specifica probabilità d'un'origine bolognese (*St. zum alt. Str.*, pp. 121, 129).

(6) Il *Tractatus de tormentis* dev'essere stato pubblicato prima del 1286, perché attinge già da esso la prima stesura del Gandino; ma 'non può essere nemmeno molto più antico', perché cita Guido da Suzzara; in conclusione, 'fu composto nel quarto quinto del secolo XIII, dunque nell'epoca intorno al 1270' (KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 121). Come termine *non ante quem* proporrei il 1263, vedendo in due passi della lettura d'Odofredo sul Codice (*In II Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 [*l. fin.*, *C. de quaestionibus*], nn. 2, 3) la fonte probabile di due passi, vicini ma in ordine invertito, del *Tractatus* (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], nn. 60, 57; *id.* [attr. ANTRAMONIA], n. 11; *id.* [attr. BARTOLO]; *id.* [attr. ROSELLI], n. 15; *id.* [attr. PERIGLI], 2, 5; 1, 6; *id.* [anon.], nn. 16, 15).

(7) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 1-3; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 1; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 1-2. Le altre due redazioni sono prive dell'inizio.

(8) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 4; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 2. La redazione del cosiddetto Antramonia omette la definizione.

(9) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 8-9, 12, 14, 16; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 2; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 3-5. La lacuna iniziale delle edizioni anonime arriva fin qui.

(10) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 19; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 3; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 1. La lacuna iniziale della redazione Ro-

più soggetti (11), casi d'applicazione (12), presupposti (13), effetti giuridici (14); dedica tutta la parte che rimane, e che è anche la più estesa, a una lunga serie di questioni staccate (15). Fondato essenzialmente sui testi romani, non dubita di lasciar da parte quelli che non hanno più interesse pratico, né di dichiarare abrogati per desuetudine quelli non più compatibili cogli statuti e colla pratica dei tribunali (16).

La questione della paternità del trattato è complicata come forse nessun'altra nella storia della letteratura giuridica (17). Uno dei più profondi conoscitori delle fonti giuridiche medievali, impostandola e vagliando criticamente da par suo le molte attribuzioni, contribuì validamente a sbrogliare la matassa per quanto era possibile; segui-

---

selli si stende fin qui; e la redazione Perigli omette questo punto, anticipando in compenso (1, 5-7) la teoria della ripetizione dei tormenti, che spetterebbe alla parte finale.

(11) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 22; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 3; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 1; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 7; *id.* (anon.), n. 2.

(12) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 26; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 4; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 2; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 8; *id.* (anon.), n. 3.

(13) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 28, 30-34; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 4; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 3-9; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 8-12; *id.* (anon.), nn. 3-7.

(14) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 43-45, 50-51, 53, 55; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 5-9; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 10-13; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 1-4; *id.* (anon.), nn. 8-13.

(15) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 56-57, 60, 62-64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-82, 84-87, 90, 93-97, 99-102, 104, 107-108, 110; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 10-27; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 14-27; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 5-7; 2, 5-9; 3; *id.* (anon.), nn. 14-38. La serie delle questioni trattate non è la stessa per tutte le redazioni. Tutte queste vanno più o meno d'accordo fino a un certo punto: *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 87; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 17; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 27; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 8; *id.* (anon.), n. 29. Qui le edizioni Roselli e Perigli s'interrompono bruscamente: proverranno tutt'e due da uno stesso manoscritto, mutilo. Le altre procedono di conserva fino alla questione dell'immunità dei giudici e avvocati; dopo di che trattano: l'edizione anonima e quella col nome di Guido da Suzzara, dell'immunità dei consiglieri dei comuni; l'edizione bartoliana, della stessa questione, più due righe sul divieto dei tormenti in giorno di festa; l'edizione Antramonìa, degli effetti della fama e dell'appello contro la sentenza d'assoluzione dalla tortura.

(16) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 117-118.

(17) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 122.

tando sulla sua traccia si può dire ancora qualcosa di nuovo, ma una soluzione precisa, che non può esser fatta di sole negazioni, resta sempre in alto mare (18). Per prima cosa, il confronto tra il *Tractatus de tormentis* e la rubrica corrispondente del Gandino dimostra, grazie alle poche divergenze che spiccano in mezzo alla generale conformità, che la rubrica è una copia del trattato e non questo di quella, e permette di conseguenza di fissare una data approssimativa (19). Resta da scegliere tra le diverse attribuzioni. Quella, tardiva, al Gandino stesso si può senz'altro metter da parte (20). Saltano via per ragion d'età le attribuzioni ai quattrocentisti Baldo de' Perigli (21), Antonio

(18) Quasi tutto quello che sto per dire intorno alla questione è dovuto alle ricerche d'Ermanno Kantorowicz, i cui risultati negativi io non posso se non confermare con poche e non conclusive aggiunte.

(19) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 118-121. Degli argomenti però che concorrono alla dimostrazione bisogna levarne uno, forse il maggiore. In un punto dove il *Tractatus* risolve una questione con un « *dic...* » o « *tu dic...* » o « *tu dicas...* » (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], n. 57; *id.* [attr. ANTRAMONIA], n. 11; *id.* [attr. ROSELLI], n. 15; *id.* [attr. PERIGLI], I, 6; *id.* [anon.], n. 15), il Gandino scrive « *tu tamen dic secundum dominum Odofredum...* » (*De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 20): evidentemente, dice il Kantorowicz, perché ritiene Odofredo autore della sua fonte. In realtà il passo è uno dei due che al trattato sono pervenuti dalle lezioni d'Odofredo: nelle quali il Gandino, ché dichiaratamente le tenne presenti come sua fonte diretta, l'avrà senza difficoltà riscontrato. Col Gandino vanno le edizioni bartoliane del *Tractatus* (interpolate non solo in questo punto) che avvertono: « *Simile dicit Odofredus* ».

(20) Che il Gandino saccheggiasse gli scritti altrui, non deve parere strano: tutta la sua opera è dichiaratamente una compilazione, secondo criteri che le opinioni allora correnti in materia di proprietà letteraria non avevano difficoltà ad ammettere. Né sarebbe giusto fargliene rimprovero oggi, dopo specialmente che il suo biografo tedesco ha mostrato, con umanissima sensibilità, com'egli dovesse scrivere il *De maleficiis* nei minimi ritagli di tempo che gli avanzavano da giornate di lavoro quanto mai intense (*Leb. und Schr. des A. Gandinus*, p. 243). L'attribuzione però al Gandino del *Tractatus* come opera indipendente è un'altra cosa. Si trova in vecchie compilazioni biografiche, cominciando, credo, dalla tronfia *Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi* del p. Donato Calvi (1664), dove son citati come d'Alberto i seguenti sei lavori: *De maleficiis*; *De indicis et tortura*; *Practicae criminales*; *Disputatio: an in loco domicilii, seu originis, possit contra aliquem inquiri de maleficio*; *De crimine laesae maiestatis*; *De quaestionibus* (vol. I, p. 17). Vale a dire, sei titoli per un'opera sola o sue parti. Dell'attribuzione del *Tractatus* al Gandino il Kantorowicz vede a torto un precedente in un passo del quattrocentista Bonfranceschi (*Leb. und Schr. des A. Gandinus*, p. 270).

(21) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 123. Questo Baldo, perugino,

Roselli (22), Angelo Gambiglioni (23), e ai trecentisti Angelo (24) e Baldo degli Ubaldi (25), Bartolo da Sassoferrato (26), Iacopo Bot-

figlio dell'altro giurista assai noto Angelo de' Perigli, morì nel 1494. Una redazione del *Tractatus* (mutila, come s'è visto) fu pubblicata sotto il suo nome in molte raccolte cinquecentesche, dove di solito si trova in compagnia d'altre redazioni attribuite ad altri giuristi, e in appendice a un paio d'edizioni del Gandino.

(22) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 122. Il Roselli, canonista aretino d'una certa fama, morì vecchio nel 1466. La redazione che porta il suo nome, e che fu stampata solo nelle grandi raccolte di Lione e di Venezia (accanto, pagina a pagina, alle altre redazioni con diverso nome d'autore), sembra una rielaborazione di quella forma del *Tractatus* che le edizioni presentano come opera del Perigli.

(23) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 122. Del Gambiglioni ci si dovrà occupare più avanti. Nessun manoscritto o edizione porta il suo nome; c'è solo Alessandro Tartagna che cita « Angelus in tractatu de questionibus, quem tractatum quidam attribuunt Bartolo, sed non est stilus Bartoli »; lo storico tedesco intende per « Angelus » il Gambiglioni.

(24) Secondo una lunga addizione di Tommaso Diplovatazio al trattato edito come di Bartolo tra gli altri di questo maestro (addizione sfuggita al Kantorowicz e tuttavia importante come primo tentativo sistematico di ricerca della paternità del *Tractatus*, anche se reso vano dalla tendenza del corfiotto a immaginare esistenti tanti trattati diversi tra loro in minimi particolari), la citazione del Tartagna si riferirebbe non ad « Angelus » Gambiglioni ma ad « Angelus » degli Ubaldi (1328-1407), il più noto dei fratelli minori del grande Baldo; e così sembra anche a me più probabile. La citazione resta ugualmente isolata e infondata.

(25) Il secentista Iacobilli (*Bibl. Umbr.*, p. 60), enumerando le opere di Baldo, cita « de Quaestionibus, de Tormentis, sive Tortura », senza far capire se siano un trattato o (perché no?) due. C'è uno scambio evidente con Baldo de' Perigli. La somiglianza dei nomi spiega bene la tardiva e poco seria attribuzione; non spiega altrettanto bene come abbia fatto questa a essere accettata a occhi chiusi dai migliori storici del diritto contemporanei.

(26) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 123. Con quest'attribuzione il *Tractatus de tormentis*, anzi *De questionibus*, si trova in alcuni manoscritti e in numerose edizioni, nessuna però nelle raccolte ma tutte nel volume di *Consilia, quaestiones et tractatus* di Bartolo. E che fosse veramente di Bartolo fu sostenuto, nell'addizione citata, da Tommaso Diplovatazio, che pure non era un ingenuo, e che, certo lasciandosi fuorviare da minime differenze tra le varie stesure note, nella sua vita di Guido da Suzzara l'attribuisce (o meglio ne attribuisce uno uguale) a quest'altro autore, non come opera indipendente ma come parte del supposto *Tractatus de ordine maleficiorum*. E ancora il Van de Kamp, non diversamente da altri autori recenti, scerverando dai trattati di Bartolo i non autentici lascia tra gli autentici il *De questionibus* (Bartolus, pp. 78, 92). L'attribuzione fu negata già nel Quattrocento dal Bonfranceschi e dal Tartagna (che però dal Diplovatazio è colto in contraddizione);



trigari (27), Giovanni Fabro (28), Andrea Ciaffi (29). Un'attribuzione a Iacopo d'Arena (30) nasce da una confusione evidente con un suo brevissimo trattatello *De quaestionibus*, del tutto estraneo all'argomento della tortura (31). Innocenzo IV è tagliato fuori perché troppo

e anche, aggiungo, il manoscritto marucelliano dello stesso secolo, qualificandosi come *Tractatus de questionibus compositus per dominum Bar[tolum] de Saxoferrato*, soggiunge: « Non credit ».

(27) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 126. Un manoscritto che porta l'attribuzione a Bartolo, soggiunge: « ... quamvis aliqui dicant, quod fuit Iacobi Buttrigarii, et aliqui Guidonis de Suzzaria ».

(28) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 126-127. Il trattato si trova in appendice ad alcune edizioni del *Breviarium in Codicem* di Jean Favre (francese, morto nel 1340, che in questo suo lavoro si sofferma un pochino anche sulla tortura); non però che vi sia mai dichiarato opera di lui, come dicono il Savigny (*St. del dir. rom.*, vol. II, p. 583 lett. a) e il Van de Kamp (*op. cit.*, p. 92); anzi nell'edizione lionese del 1594 è detto « incerti authoris ». La redazione in appendice al Fabro è quella ch'io cito come anonima.

(29) Il Diplovatazio, nell'addizione già citata al trattato creduto di Bartolo, respinge l'attribuzione fatta da alcuni, che non nomina, ad Andrea da Pisa (Andrea Ciaffi o Zaffi: notizie tra il 1318 e il 1326), di cui per altro cita da un manoscritto, ma come un po' differente, un trattato *De quaestionibus*. Può darsi che il Diplovatazio avesse presente, oltre che il manoscritto, una stramba citazione di Francesco dal Bruno (*De ind. et tort.*, 2, 5, 28), dove son messi di seguito « Iac[obus] de Are[na] in trac[tatu] quem fecit de quaestion[ibus]... Guido de Suza[ria] et post eum Andre[as] de Pisis et per [?] Bartol[us] qui similem tractatum fecerunt »; cioè quattro autori diversi per un solo trattato, a dire il vero un po' troppo 'simile' dall'uno all'altro, anche se nel punto considerato le varie redazioni eccezionalmente divergono.

(30) Non conosco altro che la citazione del Dal Bruno riportata alla nota precedente.

(31) Questo trattatello del dugentista di Parma riguarda l'efficacia delle transazioni private nelle controversie giudiziarie, soprattutto penali; e *quaestio* appunto ha nel titolo il significato comune di 'controversia'. La somiglianza del titolo lo fece passare ben presto per un trattato sulla tortura; altrimenti non si spiegherebbe la sua costante inserzione in mezzo agli altri su quel tema, nelle raccolte cinquecentesche di trattati criminali; e dato che dal Cinquecento a oggi la cattiva abitudine di leggere nei libri qualcosa di più del frontespizio non ha fatto molti progressi, il *De quaestionibus* si seguiva regolarmente a citare da parte degli autori più seri come uno scritto sulla tortura. Non è mancato, da ultimo, chi ha confrontato tra loro lo spirito del *Tractatus de tormentis*, contrario a coloro che della tortura « esaminavano i semplici aspetti tecnico giuridici », e lo spirito del « trattatello sul medesimo tema » scritto da Iacopo, che « rinunciava a prendere in considerazione i presupposti della liceità morale e praticamente si poneva nella scia dei tecnici, pur non

antico e perché canonista (32). Meno assoluti sono gli argomenti che si possono portare contro Dino del Mugello (33), contro Guido da Suzzara, sotto il cui nome sono le più delle edizioni (34), e contro Odofredo (35): ma parla contro tutt'e tre la stessa autorità di cui godet-

---

escludendo qua e là qualche accenno di carattere moraleggiante » (GUALAZZINI, *La sc. giur. regg.*, p. 112).

(32) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 126, 128. In un manoscritto di Barcellona, che fa autore del trattato « Obertus de Acrimonia », è detto: « Secundum alios est domini Innocentius III. ti et ipse Innocentius videtur remittere ad se in rubrica 'cum in contemplatione' de regulis iuris ». Effettivamente nei commentari di papa Innocenzo, al luogo citato, si legge un rimando a una « summa » da lui stesso scritta sull'argomento. S'è già parlato di questa misteriosa opera, non conservata. In ogni caso, per identificarla col *Tractatus de tormentis* bisognerebbe, mi sembra, dare per interpolati diversi passi, e soprattutto bisognerebbe supporre nell'autore una strana capacità non tanto di maneggiare da maestro i testi del diritto civile, cosa possibile, quanto di spogliarsi del tutto della sua dottrina e delle sue cognizioni di canonista.

(33) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 124, 128. Il nome di Dino non ricorre in nessuna edizione, ma in un manoscritto e in alcune citazioni di scrittori dei secc. XV-XVI. Alla paternità del mugellano (che morì verso il 1300) non osterebbero particolari circostanze (citazioni di lui come un terzo si leggono solo in alcune stesure del *Tractatus* e sono interpolate), ma piuttosto il fatto che l'argomento è troppo lontano dalla materia, teoretica e civilistica, de' suoi scritti sicuri.

(34) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 124-126, 128. Questi non conosce manoscritti colla firma di Guido (c'è veramente il Vaticano latino 2525); cita però allegazioni del trattato come opera di lui in manoscritti anche antichi, e una ventina d'edizioni col suo nome, tra cui la prima (1489) e l'ultima di tutte (1597); e rileva che per il contenuto il trattato va spesso d'accordo con opinioni effettivamente espresse da Guido nelle sue *Suppletiones et quaestiones de facto* al *Digesto vecchio* e al *Codice* (quelle al *Digesto nuovo*, in cui si trova la *sedes materiae*, cioè il titolo *De quaestionibus*, purtroppo sono perdute). L'unico vero ostacolo alla paternità di questo giurista è dato dall'essere egli citato in un punto del trattato come una terza persona; ma non mancano né manoscritti troncati subito prima di quel punto (quelli su cui furono condotte le edizioni dei cosiddetti Perigli e Roselli), né un manoscritto che esprime la stessa opinione in prima persona (« ego G[uido] de Suz[aria] »), né, infine, una serie d'edizioni, per l'appunto quelle col nome di Guido da Suzzara, dove la stessa opinione è saltata nel testo e si legge invece nelle addizioni di Ludovico Bolognini, al testo intercalate. È pure vero che nelle edizioni del trattato come di Bartolo, e nelle vecchie edizioni del Gandino, è citato a questo punto anche Cino da Pistoia: e come la seconda citazione, così potrebbe essere interpolata la prima.

(35) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 127-128. Il nome d'Odofredo non ricorre né in manoscritti né in edizioni; e parlerebbe contro di lui la stessa

tero e che non avrebbe permesso tanta incertezza in caso di paternità d'uno di loro (36). L'unico invulnerabile (37), perché di lui non si sa né si può dire nulla, è lo sconosciuto Amberto d'Antramonìa d'un manoscritto e di varie edizioni, chiamato in un altro manoscritto Oberto d'Acrimonia (38). Sarà lui l'autore? o sarà più prudente, nell'incertezza intorno alla sua persona, lasciare anonimo il trattato? (39). Per parte mia credo di potere intanto aggiungere che lo sconosciuto è da identificare con Osberto da Cremona (40), giurista al suo tempo non degli ultimi, che insegnò a Perugia forse dal 1301, a Bologna dal 1310, a Treviso dal 1318 (41), e che s'occupò anche in altre occasioni

differenza degli stili. Ma il giureconsulto bolognese (morto nel 1265) è considerato autore sicuro del trattato, se non dal Gandino, certo dal Cipolla e dal Dal Bruno (e da Alberigo da Rosciate), e autore ipotetico, in concorrenza con Guido da Suzzara, dallo Ziletti (e dal Casoni). Nel già ricordato codice Vaticano latino 2525, dove il trattato vero e proprio termina col nome di Guido da Suzzara, seguono ad esso senza interruzione alcune questioni di diritto penale più o meno connesse, e in fondo a tutto si legge il nome di « Odo[fredus] ».

(36) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 128.

(37) Per tacere, naturalmente, delle redazioni anonime (così, un manoscritto perugino e le edizioni di seguito al *Breviarium* del Fabro).

(38) KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 122-123. I due manoscritti hanno: « Dominum Anbertum de Antramonìa doctorem bononie »; « domini Oberti de Acrimonia doctoris Bononiensis ». Le edizioni si trovano tutte nelle raccolte di trattati. Su Amberto d'Antramonìa espose ingegnose ipotesi, ma con metodo corretto, il Sarti (1769); altri autori favoleggiarono d'un Alberto d'Antramonte; e gli storici venuti dopo hanno attinto, quando hanno creduto d'occuparsene, all'uno o agli altri.

(39) Questa è la conclusione del Kantorowicz, che dopo aver cercato di chiarire tutti i punti del problema, si rassegnò a lasciare nell'oscurità 'la figura del più antico cultore del diritto processuale penale' (*St. zum alt. Str.*, p. 129).

(40) Il nome di questo giureconsulto si presenta nelle fonti come *Gisbertus*, *Hosbertus*, *Hospectus*, *Hospertus*, *Obertus*, *Osbertus*, *Rubertus*, *Ubertus*, *Umbertus*, *Ubertus*; il cognome come *Foliata* o *Folliata* o *de Foliano*, ma è raro a trovarsi perché di solito ne prende il posto il nome della patria, *de Cremona*.

(41) Documenti sul suo conto sono editi da: ROSSI, *Doc. per la st. dell'un. di Per.*, sec. XIV, nn. 15-16, 39, 44, 46, 53-54; MARCHESAN, *L'un. di Tr.*, pp. 339-340, 342-343; ID., *Tr. med.*, vol. II, pp. 454-455. Di lui parlano inoltre: BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 74, 1 (*l. un., C. de privilegio dotis*), n. 5 (« ... Ubertum de Cremona, quem libenter allego, quia ipse fuit de primis, qui rexit cathedram in civitate Perusii per privilegia Bonifacii sicut audivi a maioribus meis »: dunque non dopo il 1303:

di diritto penale (42) e di tortura (43): accertato come avvenne la storpiatura del nome nella tradizione manoscritta, la restituzione della

forse nel 1301, anno di fondazione dello studio perugino secondo una cronaca locale coeva); CACCIALUPI, *Mod. st.*, doc. 5; BERTACCHINI, *Rep.*, v. *Obligatus*, n. 125; CAVITELLI, *Ann.*, ad a. 1303; GHIRARDACCI, *Hist. di Bol.*, vol. I, pp. 549, 585; ARISI, *Cr. lit.*, vol. I, pp. 148-149; TIRABOSCHI, *St. della lett. it.*, 5, 1, 1, 3, 14; MAZZETTI, *Rep.*, n. 3055; ROBOLOTTI, *St. di Cr.*, p. 307; MARCHESAN, *L'un. di Tr.*, pp. 278, 288, 295; ID., *Tr. med.*, vol. cit., pp. 255-257; BESTA, *Baldo e la st. lett. del dir.*, p. 91; CHEVALIER, *Bio-bibl.*, coll. 1535, 4581, 4610; SELLA, *Sigle di giur. med.*, p. 28; ERMINI, *St. dell'un. di Per.*, pp. 91, 109-110, 122.

Tommaso Diplovatazio diede un cenno biografico d'Osberto da Cremona in fondo alla vita di Guglielmo Durante, dove nomina i maggiori tra i contemporanei di questo. Lo riporto qui per intero, dalla copia bolognese (f. 174 r-v), visto che l'estratto pubblicato nel Sarti-Fattorini (t. II, p. 262) si riduce al primo terzo, sostituendo gli altri due con un laconico « etc. »:

*Tempestate praedicti Speculatoris floruerunt secund[um] aliquos infra-scripti Doctores, tamen ego clare non habeo, videlicet Dominus Obertus de Cremona Legum Doctor excellentissimus, qui Doctores Legum sui temporis superavit, et in Iure plura commentaria edidit, et praecipue super ff. novo. — Floruit Perusiae ut dicit Io[vanes] Baptista Severin[us] [il Caccialupi da S. Severino] in tract[atu] de modo studendi in 25<sup>a</sup> col. quod fuit primus doctor, qui Perusiae publice legere incoepit, et idem dicit Iovanes Firmianus [il Bertacchini da Fermo], nulla facta mentione de dicto Io[vane] Baptista in suo repertorio in verb[o] obligatus, ver[siculo] 114, ubi dicit Dominus Obertus de Cremona fuit primus, qui legit in studio Perusino, et quod existens in Civitate Senarum vidit lecturam suam sup[er] ff. novo quam habebat Dominus Io[vanes] Baptista Severin[us] praedictus tunc legens in Civitate Senarum; de isto Domino Oberto vide Bald[um] in L. Athletae § amplius ff. de excusat[ionibus] Tutor[um] [Dig., 27, 1, 6, 18] et in proem[io] ff. no[vi] in 3<sup>a</sup> col. ubi appellat ipsum Dominum Petrum de Cremona...*

Che Osberto godesse al suo tempo di non piccola fama, sembra provato da quei documenti perugini dove lo troviamo anteposto a Iacopo Bottrigari (1313) e dove gli vediamo solennemente assicurare dal comune che non sarà permesso a nessuno di fargli concorrenza nella lettura ordinaria (1322).

(42) OSBERTO e GIGLIOLO, cons. *Cum staret*. In questo parere legale (per la cui datazione si noterà un'allegazione delle *Clementine*) si risponde di no alla questione se un reo d'omicidio colposo debba sottostare alla pena dell'omicidio volontario, a norma d'uno statuto che condannando l'omicidio non distingue tra volontario e colposo. Vi si nota l'affermazione di principio che « statuta et eorum verba sunt accipienda secundum formam et determinationem iuris communis » (n. 6). Non so chi possa essere il Gigliolo o Ziliolo coautore del consulto: forse il giurista cremonese Gigliolo Allegri (*Zilliolus de Alegris, Egidiolus*), podestà di Milano nel 1310; forse il canonista pure cre-

forma vera non presenta difficoltà (44). Dare un volto allo sconosciuto non è però lo stesso che dare un nome all'autore del *Tractatus de tormentis*. Sarà proprio lui? Osberto sembra averne almeno i requisiti minimi; nulla impedisce di pensare a un'opera molto giovanile, elaborata forse alla scuola di Guido da Suzzara (45) e tra gli echi ancor

monese Egidio Mandalberti (*Egidiolus de Cremona*), condotto professore a Bologna insieme con Osberto nel 1310, vescovo della sua città dal 1318, e morto nel 1332.

(43) BALDO, *op. cit.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un., C. de confessis*), n. 8: « Sed nunquid confessio extra iudicium faciat solenne indicium ad torturam. Videtur quod sic, ff. de aedil[icio] edic[to], l. quaero, in fi[ne] [Dig., 21, 1, 58, 2], dicit ibi Uber[tus] de Cremona in add[itionibus] ».

(44) Ho risolto il modesto problema, essenzialmente paleografico, esaminando le postille tratte da scritti d'Osberto da Cremona che si leggono in margine a opere d'altri giureconsulti in alcuni codici della Biblioteca Vaticana. Le più non servono allo scopo, perché presentano il nome dello scrittore in una delle varie forme più o meno regolari: « *vsbertus de cremona* » nel Vaticano latino 2603 del sec. XV (f. 162 v); « *vbert<sup>9</sup> de c'mona* » e « *ub't<sup>9</sup> de c'mona* » in due punti dell'Urbinate latino 166 del sec. XIV (ff. 173 r, 177 v); « *vmb. de cremona* », « *usb'* » e « *vmbt<sup>9</sup>* » in tre punti dell'Urbinate latino 163 del sec. XIV (ff. 15 r, 106 r, 154 r). Ma ci sono altre due postille, che danno la chiave della storpiatura. In una, nel Vaticano latino 5773 del sec. XV (f. 120 r), si legge « *vsbert<sup>9</sup> foliata de c'mona* », ma la finale *-na* sembra *-nia* perché l'*-n-* ha una terza zampa, più breve e più tenue, con cui si lega all'*-a*. L'altra postilla, nel già citato Urbinate latino 166 (f. 170 v), è siglata « *ub't<sup>9</sup> de ac'mona* », anche qui con un *-na* che pare *-nia* per via del modo di legatura; l'*a-* prostetica della stessa parola è chiarissima ed è dovuta verosimilmente a un fraintendimento di *da Cremona* (pronunziato, com'è tuttora in uso fuori di Toscana, senza il raddoppiamento sintattico del *C-*), preso per *d'Acremona* e reso in latino come *de Acremona*. Di *-nia* s'è detto; e quando si sia aggiunto che il segno *c'* può indicare indifferentemente *cre* o *eri*, si comprende ormai bene come in *Acremona* si sia potuto leggere *Acrimonia*.

Resterebbe da spiegare il passaggio da *Obertus de Acrimonia* a *Ambertus de Antramonìa*. Il Kantorowicz fece l'ipotesi del passaggio inverso, dalla *lectio difficilior* alla *lectio faciliior*, per mostrarne alcuni punti oscuri (*St. zum alt. Str.*, p. 129); ma ho l'impressione che fosse troppo esigente: s'è visto or ora assai di peggio. In verità, se da *Osbertus* si poté saltare già nel Trecento a *Umbertus*, per tacere delle altre varianti, si sarà pur potuto fare, una volta, un passettino di più e scrivere *Ambertus*; e da *Acrimonia* a *Antramonìa* la differenza di scrittura si riduce quasi soltanto a un segno di nasale, che va e viene così spesso, e a un *-t-* che nella grafia del Trecento si pena tante volte a riconoscere da un *-c-*.

(45) Già al Kantorowicz quest'ipotesi non dispiaceva; ma gli veniva fatto di pensare piuttosto a ' un giovane di genio, formatosi a un'ottima scuola — forse di Guido? — e morto presto ' (*St. zum alt. Str.*, p. 128). Ora, se l'au-

vivi delle lezioni d'Odofredo (46); da questi due nomi ci si staccherebbe male. Ma non metterei la mano sul fuoco. E non sarà poi da dimenticare che il trattato si presenta in forme diverse nelle diverse redazioni manoscritte e a stampa: più mani vi dovettero tornar sopra, e non è da escludere che qualcuna delle attribuzioni a giuristi posteriori abbia un debole fondamento nella notizia di modificazioni da essi apportate (47).

Il *Tractatus de tormentis*, della cui paternità converrà rispettare il mistero, ebbe una lunga e vasta fortuna: tra il 1489 e il 1597, molte

tore fosse il cremonese, bisognerebbe dire che visse ancora molti e molti anni: il *Tractatus de tormentis* non è posteriore al 1286, e le ultime notizie d'Osberto sono del 1326. Si può benissimo supporre, fino a prova del contrario, che fosse nato intorno alla metà del Dugento, pressappoco negli stessi anni del Gandino o un po' dopo, e che sopravvivesse un mezzo secolo circa al suo primo scritto; la precedenza, sia d'onore sia in cose più sostanziali, che a lui si vede riconosciuta in più occasioni rispetto ad altri maestri oggi più noti (non se ne son citati che due esempi più significativi), si spiegherebbe in parte colla deferenza dovuta all'età, così come si potrebbe spiegare coll'amara esperienza dei plagi sofferti quella gelosia di mestiere che gli faceva esigere un divieto di concorrenza da parte dei colleghi. Ora, che Osberto fosse scolaro di Guido, non c'è nessuna prova; e 'dottore di Bologna' lo qualificano i manoscritti per mostrarcelo su quella cattedra da cui in seguito insegnò, pare, vari anni. Ma a Guido fa pensare il *Tractatus* in sé, non tanto per i manoscritti e le edizioni che lo vogliono diretto autore, quanto per quella sua unica ma fondamentale citazione che non dappertutto è in terza persona (non è questa l'incertezza tipica del discepolo che ascolta e annota?) e che porta in tutti i modi impresso il suggello della sua personalità nella soluzione d'un problema allora dibattuto.

La paternità *sic et simpliciter* di Guido è stata anzi rivendicata, a fondo e con dovizia di circostanze e di particolari, in un recente volume d'uno studioso rispettabile (GUALAZZINI, *op. cit.*, pp. 109-116); ma con argomenti e ragionamenti i quali, a mio modesto avviso non sono sufficienti (e mi duole di doverlo dire, ma *quandoque bonus...*) a dimostrare l'attribuzione, in sé non assurda, che dovrebbero sostenere.

(46) Odofredo morì nel '65, e nel '66 Guido insegnava a Bologna.

(47) In questo senso do la sua parte di ragione al Diplovatazio. Si potrebbe anche pensare che Osberto da Cremona fosse autore non di tutto il *Tractatus de tormentis*, ma solo di quel lungo paragrafo finale sull'appello contro la sentenza assoluta dalla tortura, che è caratteristico ed esclusivo della redazione edita col suo nome. De' due plagiari quasi coevi che il trattato ebbe, Alberto Gandino ignora il paragrafo; lo copia invece Iacopo di Belviso, che più tardi (ma non è che una combinazione) si doveva più volte alternare con Osberto sulla cattedra di Perugia.

diecine d'edizioni (48), cinque delle quali in traduzione tedesca (49); nel 1488, lunghe addizioni per opera del primo editore Ludovico Bolognini da Bologna, uno dei precursori della giurisprudenza culta (50); dal Dugento al Cinquecento, più di rado nei secoli seguenti, citazioni numerose in tutti gli scritti sull'argomento; e infine, i plagi.

Oh, non plagi spregevoli come s'intende oggi. Regnava a quei tempi un sentimento della proprietà letteraria diverso dal nostro, un sentimento che si giustificava colla fedeltà alla tradizione ed era anzi nobilitato dal desiderio di giovare agli studiosi offrendo loro come uno specchio dell'opinione dei migliori. Imitare o copiare non era senz'altro un plagio, era in fondo una dimostrazione di stima, un riconoscimento d'autorità (51). E quest'autorità non si poteva negare a chi per primo aveva trattato della materia con erudizione e compiutezza.

Il *Tractatus de tormentis* diventò così una rubrica del *Tractatus de maleficiis*, la prima esposizione del diritto e della procedura penale e insieme la prima opera giuridica d'un pratico (52), che Alberto Gandino da Crema abbozzò mentr'era giudice a Perugia nel 1286-87 e ampliò e corresse a Siena nel 1299 (53), certo non a caso riconoscendo

(48) Il Kantorowicz ne cita una ventina come di Guido da Suzzara e una trentina con altre paternità, ma alcune delle sue liste sono solo esemplificative, e molte edizioni vi mancano.

(49) Non le ho viste. Ne danno notizie il Biener, il Helbing e il Kantorowicz.

(50) Il Bolognini (1446-1508) compose le sue addizioni, lunghe in complesso un po' più del testo, nel 1488, e l'anno seguente pubblicò per primo il testo stesso (che attribui a Guido da Suzzara) colle proprie addizioni intercalate (nn. 4-7, 9-11, 13, 15, 17-29, 34-42, 45-49, 51-61, 64-67, 69-73, 75, 77-80, 83-84, 87-93, 95-100, 102-111).

(51) Troveremo più in qua altri casi di plagio anche più gravi, e moralmente degni di giudizio assai più severo in quanto prodotti in un'età più raffinata nel gusto dopo l'esperienza umanistica, e per giunta col mezzo della stampa. Alludo allo Wielant plagiato dal Damhouder e al Casoni plagiato dal Rosbach.

(52) KANTOROWICZ, *A. Gandinus*, vol. I, p. VII; ID., *Leb. und Schr. des A. Gandinus*, pp. 244-245.

(53) GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*. Secondo le partizioni e i computi del Kantorowicz, 39 dei 42 paragrafi della rubrica si ritrovano nel *Tractatus*, quasi sempre nello stesso ordine; dei 46 paragrafi del *Tractatus* soltanto 6 mancano alla rubrica, e alcuni di questi sono utilizzati dal Gandino altrove. Anche il contenuto (cose e parole) è per lo più intatto, salvo qualche variante in più o in meno nelle citazioni e l'aggiunta di qualche reminiscenza della pratica da parte del Gandino (KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, pp. 118-119).

nel proemio (54) di dover molto agli scritti d'Odofredo (55) e di Guido da Suzzara suo maestro (56). Al *Tractatus de tormentis* attinse largamente il bolognese Iacopo di Belviso nella sua *Practica criminalis*, scritta non più tardi del 1308 (57), in parte sviluppando il tema e aggiungendo cose nuove e personali (58), in parte invece attenendosi alla sua fonte con così stretta conformità che un suo tardo annotatore credette bene d'intercalarvi tali e quali le addizioni fatte dal Bolognini al creduto Guido da Suzzara (59). Più che copiare, compendiò

(54) GANDINO, *op. cit.*, pr. Questi riconoscimenti generici non bastano a saldare tutti i debiti che il Gandino aveva co' suoi predecessori. Tra le altre parti della sua opera di cui si può identificare con sicurezza la fonte, ricorderò la trattazione degl'indizi indubitati, copiata da Tommaso di Peverata (rubr. *De presumptionibus et indicis indubitatis*), e quella del notorio, copiata da Guglielmo Durante (rubr. *De rumore e Quomodo de maleficio cognoscitur quando crimen est notorium*).

(55) A cui, come s'è visto, il Kantorowicz gli fa attribuire il *Tractatus de tormentis*.

(56) Lo chiama « dominus noster ». E del resto è noto che il Gandino studiò a Padova, una delle prime sedi d'insegnamento di Guido da Suzzara.

(57) È stato supposto che la *Practica* fosse scritta in Provenza, dove il Belviso (1270 circa - 1335) risiedette qualche tempo nella sua giovinezza (FANTUZZI, *Not. degli scr. bol.*, vol. II, pp. 46-47). Agl'indizi già noti (l'iniziativa dell'arcivescovo d'Arles, gli esempi di somme di danaro espressi in lire di torinesi, le citazioni di proverbi in lingua francese) aggiungerei quest'altro: in un passo in cui la fonte dice « *de generali consuetudine Italiae quotidie servamus contrarium* » (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], n. 56; *id.* [attr. ANTRAMONIA], n. 10; *id.* [attr. BARTOLO]; *id.* [attr. PERIGLI], 2, 5; *id.* [anon.], n. 14), Iacopo ripete fedelmente tutta la frase ma cambia il « *servamus* » in « *servatur* » (*Pr. cr.*, 3, 8, 9), accordandosi in questo colla redazione Roselli (n. 14).

(58) Sono suoi, tra l'altro, il primo elenco degli strumenti di tortura (3, 7) e il primo modello particolareggiato d'un interrogatorio (3, 8, 3).

(59) L'annotatore è Arnaldo Baert brussellese (1554-1629). Questi nel 1580 ripubblicò la *Practica* del Belviso (da lui creduto francese, di nome Jacques de Beau Regard, e fatto fiorire nel 1416; eresia che gli vanno perdonate, non tanto in grazia della giovane età, quanto perché si tratta d'un male comune); rimise a nuovo il testo correggendo, per quanto poté, gli errori delle stampe precedenti, e v'aggiunse tre ordini di note: 1) quelle antiche, di vari autori; 2) le molte sue personali; 3) quelle del Bolognini, limitatamente alla trattazione della tortura (capi 1-15 del libro III, secondo la partizione del Baert; stando invece alla partizione anteriore, prima metà del titolo *De questionibus et qualitate tormentorum*, ultimo del libro II e di tutta l'opera). In questa trattazione il Belviso s'appropria, integrandolo, il testo del *Tractatus de tormentis* (e più precisamente, come s'è detto, la redazione del cosiddetto Amberto d'Antramonìa), direttamente, senza intermediari, come appare da



volentieri la stessa fonte, nella parte in comune, il mantovano Bonifazio Vitalini (60) scrivendo poco avanti la metà del Trecento il suo *Tractatus super maleficiis* (61). Nelle pagine di Biagio da Morcone, povero prete di campagna che metteva in carta verso quegli anni la voluminosa compilazione delle sue *Differentiae*, il plagio prese forma di pedissequo riassunto senza un barlume d'originalità (62).

Contemporaneo del Belviso è Cino, contemporaneo di Biagio da Morcone e del Vitalini è Bartolo. Riprendiamo quota, prima di tornare a indugiare in mezzo al tritume delle monografie. È questo il secolo dei poderosi commentari di Cino da Pistoia (63), d'Iacopo Bottrigari (64), d'Alberigo da Rosciate (65), di Bartolo da Sassoferrato (66),

alcuni punti in cui non utilizza le modificazioni apportate al testo originario da Alberto Gandino (3, 3, 5-6; 3, 5, 24 e 30; 3, 9, 4 e 6).

(60) Di lui, che morì vecchio dopo il 1388, si ricorderà qui anche il commentario alle *Clementine*, nato sotto forma di lezioni allo studio d'Avignone, dove s'era trasferito verso il 1352, dopo avere abbracciato lo stato ecclesiastico.

(61) VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 11-15. Nella maggior parte delle edizioni (molte, tra il 1505 e il 1604) le rubriche non son numerate, né l'opera è divisa in libri. Le cinque rubriche relative alla tortura, ora citate, sono: *De quaestionibus et tormentis* (3, 11); *Qualiter sit fienda tortura* (3, 12); *De quibus causis quis possit torqueri* (3, 13); *Quae indicia debeant praecedere torturam* (3, 14); *De perseveratione post tormentum* (3, 15).

(62) MORCONE, *De diff. int. ius Long. et ius Rom.*, rubr. *De publicis iudiciis*. La trattazione della tortura occupa una modesta parte della lunga rubrica, ch'è la prima di tutta l'opera. Le differenze rispetto al *Tractatus de tormentis* sono tutte in meno, nel senso che sono saltati moltissimi particolari stimati meno essenziali e per il rimanente sono fedelmente riprodotte le idee e le parole del *Tractatus*. Fa solo eccezione il principio, dove il collegamento colle parti che precedono richiede parole un po' diverse, e dove si nota pure una citazione, esatta, di Bartolo da Sassoferrato.

(63) Della *Lectura super Codice* (1312-14), la maggiore opera di Cino da Pistoia (1270 circa - 1337), ha qui interesse soprattutto il titolo *De quaestionibus*. In complesso non si può dire che il capo scuola dei commentatori dedicasse molta attenzione all'argomento.

(64) Anche il Bottrigari, o Buttrigario com'è chiamato più spesso (1275 circa - 1348), non dice molte cose sulla tortura nella sua *Lectura super Codice*, e di questa, per qualche opinione originale, è forse più interessante ai nostri scopi il titolo *De custodia reorum* che il *De quaestionibus*.

(65) Negli sterminati commentari del bergamasco (morto nel 1354) la tortura ha una parte pienamente proporzionata: i commenti ai titoli *De quaestionibus* del *Digesto* e del *Codice* sono assai ricchi così di dottrine personali dell'autore come di notizie sulle dottrine altrui e d'informazioni sulla pratica.

(66) Di Bartolo (1314-57) si terrà presente soprattutto il commento al

di Baldo degli Ubaldi (67), di Bartolommeo da Saliceto (68) sopra le due massime compilazioni del *Corpus iuris civilis*, di quelli di Giovanni d'Andrea (69) e d'altri egregi canonisti (70) sopra i cinque libri delle *Decretali* di Gregorio IX. Sono questi i fondatori della *communis opinio doctorum*, alla quale nei secoli venienti s'inchineranno rispettosamente giuristi e giudici. Anche in materia di tormenti, gran parte delle opinioni e interpretazioni nuove, ignote ai testi romani, che si diffondono in quest'età e che saranno incorporate col tempo nel patrimonio dei dommi comunemente accettati, hanno la loro prima origine in qualche passo dei commentari di Bartolo *In Digestum novum* (71) o di quelli *Super Codice* del suo grande discepolo (72). Non c'è bisogno di portarne fin d'ora prove particolareggiate: i nomi de' due sommi commentatori ricorreranno, più in qua, ogni poche pagine. Tutta del resto la letteratura giuridica italiana dal Tre al Settecento (e quanta parte di quella straniera?) è dominata dall'ombra gigantesca di Bartolo, e fare una storia delle teorie dei giureconsulti, sull'argomento

---

titolo *De quaestionibus* del *Digesto*; ma opinioni del marchigiano ebbero efficacia decisiva nello svolgimento delle dottrine sulla tortura, sbucano fuori di dove meno ci s'aspetterebbe, un po' da tutti i volumi de' suoi commentari. Senza contare l'attribuzione a lui del *Tractatus de tormentis*, che incontrò il favore degli editori ma anche, e con ragione, una diffusa diffidenza dei giureconsulti.

(67) Di Baldo (1327-1400) sono molto importanti per la storia dottrinale della tortura i commenti ai titoli *De quaestionibus* e anche *De confessis* del *Codice*; ma non questi soli. Si ricorderanno più giù i *Consilia*. La *Practica* edita più volte come di Baldo è di Tancredi da Corneto.

(68) Dai commentari sul *Codice* del Saliceto (morto nel 1412) si ricava qualche opinione interessante, anche fuori della *sedes materiae*; ma in complesso il contributo di questo scrittore alla formazione della comune opinione in tema di tortura non è molto grande.

(69) Giovanni d'Andrea (1270 circa - 1348) espose teorie notevoli sulla tortura non solo nei commentari alle decretali gregoriane (finiti dopo il 1321), ma anche nella glossa ordinaria alle *Clementine* (1326). Basti qui accennare al suo contributo alla definizione del concetto di tortura.

(70) Più forse dei trecentisti minori, meritano d'esser ricordati qui, sconfinando nella seconda metà del Duecento e nella prima del Quattrocento rispettivamente, i due decretalisti noti come Abate Antico (il benedettino provenzale Bernardo di Montmirat, che scriveva tra il 1259 e il '66) e come Abate Moderno o Palermitano (il catanese Niccolò Todeschi, arcivescovo di Palermo: 1389-1466).

(71) Quasi nulla nei commentari sul *Codice*.

(72) Qualcosa nei commentari sulle *Decretali*; quasi nulla in quelli sul *Digesto*, di cui Baldo non commentò per niente i *libri terribiles*.

della tortura come su altri infiniti, sarebbe lo stesso che far la storia della fortuna che incontrarono le sue dottrine e i suoi metodi attraverso gli sviluppi e i perfezionamenti degli epigoni più intelligenti, come attraverso gli adattamenti i volgarizzamenti i compendi dei mediocri: *nullus bonus iurista, nisi sit Bartolista*. Baldo, più estroso e talvolta paradossale (le riprove non ci mancheranno), non ebbe un'efficacia pari a quella del maestro sugli sviluppi successivi della scienza giuridica e della prassi: ma non n'ebbe per questo poca, e l'averla conquistata con teorie più astratte, come gli accrebbe la difficoltà, così gli accresce il merito. Iniziatore di dommi è Baldo anche nei cinque volumi de' suoi *Consilia*, de' suoi pareri legali (73), che l'innalzano d'assai sopra gl'infiniti consulenti di quell'età, molti dei quali tutt'altro che trascurabili per il loro valore e per il loro contributo alla costituzione della *communis opinio*, anche riguardo alla tortura (74).

Procedono per la strada aperta dai grandi commentatori i criminalisti italiani che tra il secolo XV e il XVII dedicano all'argomento della tortura, sul lontano modello dell'ignoto dugentista ma con metodo diverso, una non breve serie di trattati indipendenti, assai diversi uno dall'altro per la mole, per il valore e per l'autorità conseguita. Gli autori sono, in ordine d'età: Antonio di Canaro, Francesco dal Bruno, Ippolito Marsili, Paolo Grillando, Francesco Casoni, Pietro Paella, Francesco Personalì, Cesare Loccatelli, Angelo Scialoja, Girolamo Calà (75).

(73) I *Consilia* in cui Baldo s'occupò di tortura sono molti. Citeremo in modo particolare: il 77 e il 364 del vol. III; il 61 e il 479 del vol. V.

(74) Ricordo qui, per i pareri che emisero in materia di tortura, Pietro d'Ancarano (1330 circa - 1416), Ludovico Pontano detto il Romano (1409-39), Alessandro Tartagna detto l'Imolese (1424-77), Bartolommeo Cipolla (morto nel 1477), Ippolito Marsili (1450-1529), Tommaso Grammatico (1473-1556); e con essi i molti giuristi, maggiori e minori, a cui si devono i singoli *consilia criminalia* raccolti e pubblicati in due volumi dal benemerito bibliografo e giureconsulto veneziano Giovan Battista Ziletti, lo stesso che poi si sarebbe fatto editore dei *Tractatus universi iuris*. E si dovrebbe ricordare qui anche la giurisprudenza dei tribunali; ma non credo di fare un'ingiustizia a lasciarla un po' in ombra, perché in essa è più netta, come in fondo dev'essere, la prevalenza dell'applicazione sull'interpretazione, della casistica concreta sulla teoria generale, e quindi è minore il contributo alla formazione e fissazione di dottrine e di principi; e del resto l'usanza di raccogliere e dare alle stampe le decisioni dei tribunali si diffuse piuttosto tardi e si fece generale solo nel Seicento e nel Settecento, quando la dottrina stessa aveva perduto molta della sua originalità d'un tempo.

(75) Escludo dall'elenco le opere che contengono accenni alla tortura

Antonio di Canaro (76), ravennate, morto nel 1451, accanto ad altre monografie di diritto civile e canonico (77) scrisse un trattato *De quaestionibus et tormentis*, fondato sulla dottrina canonistica oltre-

nel titolo, almeno così com'è presentato dal frontespizio di certe edizioni, ma che poi fanno alla tortura una parte inadeguata o addirittura insignificante. Di Marco Mantova fu pubblicato in Venezia nel 1551 un *Enchiridion rerum singularium, additis etiam, in studiosorum gratiam, scholiis l. cum probatio, l. quotiens § qui dolo, et l. verius, ff. de proba[tionibus], in quibus de servis fugitivis, de indicis et tortura, de dolo et culpa, deque ignorantia et scientia non inutiliter agitur*; ma che trattino di tortura non ci ho trovato che poche righe, sia pure notevoli per significato morale. Di Giovan Battista Piotto fu pubblicata in Venezia (senz'anno: tardo Cinquecento) una *Repetitio l. si quando C. unde vi, in qua compositi per eundem fuerunt: Tractatus iuramentorum in litem...; Tractatus interpretationum Decretorum, seu Novarum constitutionum Domini Mediolani, et aliorum statutorum totius orbis...; Tractatus damnorum datorum; Tractatus inditorum ad inquisitionem, et torturam*; ma è molto se in tutto il volume si nomina la tortura qualche volta per inciso. Anche alcune edizioni del già ricordato Vitalini, come pure alcune del Carerio e l'unica del Balli, criminalisti di cui si parlerà in seguito, danno alla tortura, nel frontespizio, un risalto sproporzionato. Le opere fin qui citate danno, a ogni modo, testimonianza dell'interesse che la tortura aveva per i giuristi e per il pubblico in genere: gli editori non avrebbero insistito tanto più del giusto su quel motivo, se non avessero avuto una ragionevole fiducia di vender di più i loro libri.

Lascio anche da parte, ma per un altro motivo, il *De quaestionibus et tortura* di Barzo Barzi il giovane, giureconsulto perugino che fioriva intorno al 1495. Trovo registrata quest'opera nella *Bibliotheca Umbrae* dell'Iacobilli (p. 68) e poi nell'articolo *De tortura reorum* (37, 9) del *Mare magnum* di Francesco Marucelli, dove però dà sospetto non veder citata l'edizione, cosa eccezionale in quell'immensa e in genere così precisa bibliografia. Dell'opera in questione non ho trovato traccia; darei per certo che non sia stata mai stampata, e per probabile che non sia stata nemmeno scritta: non potrebb'essere uno sdoppiamento del trattato pressappoco omonimo (che è poi il solito *De tormentis*) attribuito all'altro perugino e quattrocentista Baldo de' Perigli?

(76) In latino s'alternano le forme *de Canaro, de Canario, de Cannaro, de Cannario*. Non se ne sa molto. Ravennate, della famiglia Benzoli o Bencioi, è detto oggi dai più, sulla traccia del Diplovatazio (f. 247 r-v), senza dubbio il più degno di fede; altri biografi e bibliografi lo fanno a volta a volta umbro di Cannara (Iacobilli), piemontese di Cannero (Argelati), polesano di Canaro (Chevalier). Fu avvocato.

(77) Sono a stampa un *De executione instrumentorum*, scritto nelle Marche nel 1433-34, un *De insinuationibus*, scritto nel 1440, e un *De excusatore sine mandato*, scritto nel 1446. Sono inediti un *De revocatione interlocutoriae*, scritto a Macerata nel 1439, un *De potestate papae supra concilium generale*, e i *Consilia*.

ché sul diritto romano, chiaro e ben ordinato sistematicamente, benché poco originale (78).

Francesco Bruni o dal Bruno (79), di San Severino nelle Marche, scrisse nel 1493 essendo giudice in Siena, e pubblicò nella stessa città due anni dopo, un trattato *De iudiciis et tortura* ch'è l'unica sua opera edita (80). « Utilis et practicabilis » lo proclama l'*incipit*, e tale che la materia, « hactenus a plerisque satis truncate et imperfecte tradita », in esso « adeo perficitur ut nullibi usque ad hec tempora perfectius inveniatur ». Lodi non esagerate: il trattato rimane uno dei più completi e meglio ordinati di quanti furono scritti sull'argomento, e corrisponde egregiamente, per la larga conoscenza delle dottrine e della pratica, per l'indipendenza di giudizio, per il razionale concatenamento delle diverse trattazioni, all'autorità di cui godette per più secoli anche fuori d'Italia. Si compone di due parti: la prima sugl'indizi, suddivisa in cinque questioni secondo gli argomenti, la seconda sulla tortura in sé, suddivisa in nove questioni (81).

Ippolito Marsili o Marsigli (1450-1529), di nobile famiglia bolognese (82), professore nello studio della sua città, avvocato, giudice

(78) Il trattato è ripartito in sei membri, suddivisi in questioni. Nell'ordinamento è notevole il progresso rispetto al *Tractatus de tormentis*. Quanto al contenuto, Antonio di Canaro non cerca quasi mai di proporre nuove interpretazioni, di farsi iniziatore di nuove dottrine; resta fedele ai grandi maestri e soprattutto a Innocenzo IV, a Bartolo e a Baldo.

(79) Nella maggior parte delle edizioni è *Brunus*, e in italiano è chiamato più spesso Bruni o Bruno. Dal Bruno lo chiama il Manzoni, fondandosi, crederei, sulla forma a Bruno usata nei *Tractatus universi iuris*.

(80) Dell'autore e della sua vita son riuscito a sapere soltanto quel poco o nulla che si ricava dal libro; e in più, che commentò gli statuti della sua patria (VECCHIETTI e MORO, *Bibl. pic.*, vol. III, p. 104). Certo è che non ha nulla a che fare con Alberto Bruno, giureconsulto astigiano suo contemporaneo e di lui più noto; di cui pur si legge nella biografia offerta dal *Nuovo Digesto italiano* (una tra le infinite), che « mostrò l'errore della tortura e sostenne che questa non potesse applicarsi se non quando già altra prova sorreggesse la colpevolezza dell'imputato » (una notizia inventata e una ovvia), e si citano come di lui un « *De iudiciis et tortura* » (che è di Francesco dal Bruno, lasciando stare gli errori di latino) e i « *Tractatus universi iuris* » (che non sono di Francesco né d'Alberto, ma di mille e tanti autori e di nessuno).

(81) L'opera non è molto lunga: la prima edizione, dove tra l'altro è dichiarata nell'*explicit* l'origine del trattato, occupa 36 pagine in foglio. Ne spetta agl'indizi solo il primo terzo; e anche nella loro trattazione è fatto un posto particolare agl'indizi per la tortura.

(82) *Hippolytus de Marsiliis*, nelle sue opere; *Hippolytus* soltanto, per

per molti anni in vari luoghi dell'Italia settentrionale, mise a frutto nell'intensa attività di scrittore degli anni suoi più maturi l'esperienza di cose giudiziarie acquisita colla lunga pratica professionale (83). Autore anche di *Consilia* (84) e di *Singularia* (85) di varia giurisprudenza, dove il processo penale e la tortura non son trascurati, dedicò in diversi tempi numerose *Lecturae* a singoli titoli e leggi del *Corpus* di Giustiniano: una di queste (1507), al suo tempo assai celebrata, ha per oggetto il titolo *De quaestionibus* del *Digesto* e si trova anche stampata col titolo improprio di *Tractatus de quaestionibus* (86). L'autore poi ne rielaborò varie parti e le rifuse in alcuni paragrafi della *Practica causarum criminalium* (1526-29), la sua opera conclusiva, che ancor meglio delle altre mette in luce un disordinato ribollire d'idee nuove e personali e di citazioni erudite (87).

---

molti de' suoi contemporanei. I membri della sua famiglia, la stessa del più noto Luigi Ferdinando, si chiamarono chi Marsili e chi Marsigli.

(83) Dottore *in utroque* nel 1480, insegnò dal 1482 al 1524, con diversi e lunghi intervalli dedicati all'attività forense e all'esercizio di cariche pubbliche. Oltre alle opere ricordate come attinenti all'argomento della tortura, ne scrisse molte altre di minore impegno, soprattutto commentari e ripetizioni su singoli titoli o leggi del *Digesto* o del *Codice*, con una certa preferenza per i temi di diritto penale. Diversi de' suoi scritti ebbero ristampe in Germania ancora nel Secento inoltrato.

(84) Dei *Consilia* riguarda direttamente la tortura solo il 14° (in favore d'un imputato costretto illegalmente alla confessione); ma di tortura si riparla in più occasioni. Non mi risulta che i *Consilia* fossero stampati in vita dell'autore.

(85) Hanno interesse per la tortura principalmente i seguenti *Singularia*: 1, 55, 93, 103, 108, 115, 117, 164, 178, 262, 349, 455, 556. Questi *Singularia*, appartenenti a un genere di letteratura ch'ebbe una certa fortuna nei secoli del Rinascimento (se ne fecero anche raccolte complessive, di molti autori), furono editi dal Marsili la prima volta nel 1501 in numero di 200; salirono fino a 700 in seguito.

(86) Il secondo titolo, evidentemente più commerciale, è portato, ch'io abbia visto, da alcune edizioni lionesi dei Giunti (1532 e 1537). Ma non è un trattato: è un commento del *Digesto*, 48, 18, legge per legge, e spesso paragrafo per paragrafo.

(87) L'ordinamento sistematico, che sarà uno dei pochi pregi della letteratura giuridica posteriore, non era davvero il forte del Marsili; come non era stato, del resto, dei giureconsulti dell'età precedente, e dei penalisti in ispecie. Ma il Marsili stesso apparteneva spiritualmente al Medioevo. Quest'uomo che vede agonizzare dappertutto le autonomie comunali, e spende i migliori anni della sua vita negli uffici di governatore, di capitano, di podestà; che dedica mezzo secolo d'operosità al mondo della giustizia, e dispe-

Paolo Grillando (88), di Castiglion Fiorentino, uditore delle cause criminali in Roma (89), pubblicò in quegli stessi anni un trattato miscelaneo di varie materie penali articolato in cinque libri: ciascuno dei quali, soppresso il proemio comune dell'opera, fu edito in seguito come trattato indipendente (90). Il libro IV, *De quaestionibus et tor-*

rando della giustizia umana finisce collo sconsigliare i giovani dall'intraprender la stessa carriera; che frequenta umanisti come il Flaminio e ne ottiene epigrammi di lode, ma per suo conto butta giù le idee come gli si vengono incalzando e arruffando nella mente e nella penna; che è tal galantuomo da farsi un dovere di non accettar mai la difesa della parte civile in cause capitali, se non obbligato, ma in più luoghi de' suoi scritti non tralascia di raccomandare agli avvocati certe interpretazioni o certi espedienti « quia sunt lucrosa »; che intitola una delle sue opere a Maria Vergine con una dedica le cui parole esprimono pietà sentita e sincera, e in un impeto di sacrosanta ira contro certi giudici iniqui giunge a sfiorare l'imprecazione blasfema chiamando in causa Iddio stesso che tali iniquità permette; che è tra i primi criminalisti a tenere ampiamente conto delle possibilità offerte dalle pratiche superstiziose, così per difendersi da quelle degl'imputati come per usarne lui stesso, ma è anche il primo a inventare la tortura più spietatamente razionale, quella più innocua nell'apparenza e più micidiale negli effetti, la tortura mentale; quest'uomo a sangue caldo e generoso, a contrasti violenti, umanissimo nel bene e nel male, non viveva certo fuori del suo tempo, che vide tanti ardimenti d'opere e di pensiero, ma rappresentava nel suo tempo un mondo che volgeva, senza più rimedio, al tramonto. Le generazioni seguenti scriveranno in un latino più purgato, disporranno in ordine giudizioso i capitoli nei libri, le questioni nei capitoli, i paragrafi nelle questioni, come tante scatole a sorpresa una dentro l'altra; le loro opere non conterranno alcunché « contra Prencipi, e buoni costumi », e le varie altezze serenissime non potranno che lodarsi di questi disciplinati funzionari, di questi servitori fedeli; e il pensiero giuridico italiano, pur con eccezioni e resistenze onorevolissime, perderà la posizione d'avanguardia che per secoli era stata sua e che la generazione del Marsili, ultima, gli aveva conservato.

(88) Si trova chiamato anche Grillandi, Ghirlandi, Ghirlando, Girlando.

(89) Questi minimi dati biografici si ricavano dalle edizioni dell'opera; delle quali per altro io non ho visto se non la lionese del 1536 (che non è la prima, dichiarandosi da sé « ultima », ma alla prima è posteriore di poco, perché la dedica fu scritta sotto Clemente VII e cioè tra il 1523 e il 1534), oltre alle ristampe posteriori, disarticolate in cinque distinti trattatelli. Gli stessi dati sono gli unici conosciuti dai vari eruditi secenteschi e settecenteschi compilatori di dizionari biografici regionali; non so quindi su quale fondamento (forse la dedica all'arcivescovo di Chieti?) gli autori napoletani (Toppi, Giustiniani) si scostino dal testo del Grillando medesimo per far nascere questo giurista a Castiglione del Conte in Abruzzo Citra anziché a Castiglion Fiorentino.

(90) I trattati sono: 1) *De haereticis*; 2) *De sortilegiis*; 3) *De poenis om-*

tura, esamina in sette capitoli soprattutto quegli aspetti dell'istituto che i dottori precedenti avevan curato meno, ed espone alcune teorie nuove, non senza qualche bizzarria (91).

Francesco Casoni, d'Oderzo, morto nel 1564 (92), diede in luce nel 1557 i *De indicibus et tormentis tractatus duo*, uno cioè sugl'indizi del delitto premeditato e l'altro sulla tortura: espone nuovamente la nostra materia sulla base dei precedenti scrittori, ma con una larga erudizione classica, segno dei tempi, e con un senso d'umanità che fa sentire in questo genere di letteratura una nota nuova (93).

Pietro Paella, di Mazzano Romano (94), col suo *De tortura*

*nifariam coitus illiciti*; 4) *De quaestionibus et tortura*; 5) *De relaxatione carceratorum*. Hanno un proemio comune, che dà all'opera un minimo d'unità formale, e son considerati dall'autore come titoli d'un unico trattato. Si trovano pubblicati separatamente nelle note raccolte di trattati criminali.

(91) Le ragioni della scelta sono esposte nel proemio particolare del *De quaestionibus et tortura*, dove il Grillando scrive tra l'altro: « In presenti libro de questionibus et tortura pro communi maxime iudicum commoditate aliqua breviter exponemus in qua materia doctores quamplures ex antiquis atque modernis quidam in ordinariis lecturis, quidam vero in extraordinariis compendiis et tractatibus diversa commentaria ediderunt. Ego vero ne aliorum relatione dictorum frustra videar occupare membranas ea dumtaxat attingam que utiliora sunt, et in quibus doctorum scripta silent. In aliis vero breviter et remissive ad ulteriora procedam ». Tutto il contrario, insomma, dei criteri che sarebbero venuti di moda tra le generazioni successive. Il che non impedì al trattatello di farsi leggere molto, e spesso citare, e perfino tradurre in tedesco insieme col creduto Guido da Suzzara.

(92) Non so l'anno di nascita; ma già nel 1557 si poteva dire da sé vecchissimo. Scrisse anche un dialogo *De arte ac ratione in criminum causis disserendi* (1561) e minori opere di diritto criminale.

(93) La dottrina dei presupposti e l'esame della tortura dall'esterno come problema sociale ci daranno occasione di riparlare meglio del *De indicibus* e del *De tormentis* rispettivamente. Qui ricordo intanto che il giureconsulto tedesco Giovanni Emerico di Rosbach (1610) incorporò il *De tormentis* nella sua *Practica criminalis, seu processus iudiciarius, ad usum et consuetudinem iudiciorum in Germania hoc tempore frequentiore, maxime vero ad styllum Constitutionum Dn. Caroli V Imp. in S. Rom. Imperio approbatarum accommodatus*, senz'altro scrupolo che quello di 'accomodare' per la Germania qualche nome proprio italiano, d'alterare senza motivo qualche partizione interna, e d'invertire l'ordine di qualche parola qua e là.

(94) Molti dei giuristi che lo citano lo chiamano Pella, prendendo l'accolto cognome per un dittongo. Il *Castrum Mazziani* nominato come sua patria nel frontespizio del libro sarà tutt'uno col *Castrum Mazzani* (Mazzano Romano) delle carte geografiche dell'epoca; altrimenti non so cosa potrebbe essere.



(1583) (95), Francesco Personalì, della Mirandola (96), col suo *De inditiis et tortura* (1585) (97), Cesare Loccatelli, romano (98), col suo postumo *Breviarium sive compendiarìa lucubratiõ complectens totam fere materiam quaestionis iudiciariæ* (1637) (99), Angelo Scialoya, del Principato Citra (100), colla sua *Praxis torquendi reos* (1654) (101), Girolamo Calà de Tapia, di Castrovillari (102), col suo *Tractatus de praeminentia Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis, sive de recto eius usu, in tortura reis inferenda ex processu informativo* (1680) (103), sono cinque modesti epigoni, dai quali non si può pretendere altro sforzo che quello d'una diligente compilazione.

(95) L'opera, che non mi risulta avesse più d'un'edizione, è divisa in quattordici brevi capitoli.

(96) Figlio del giurista Achille Personalì, fu magistrato; morì nel 1621. Scrisse anche un breve trattato *De gabellis* e una raccolta di *Quaestiones*.

(97) È una delle più brevi monografie sull'argomento; non ha suddivisioni, a parte i soliti numeri marginali segnati nelle edizioni come punti di riferimento. Tratta tuttavia per intero, senz'approfondire, la materia degl'indizi e della tortura, « in qua consistit basis et fundamentum totius fere practicae criminalis » (n. 1).

(98) Del Loccatelli e della sua vita non ho trovato notizie.

(99) L'opera, che non è poi tanto « compendiarìa » se occupa 206 pagine più le dediche e gl'indici, mostra a tratti un'originalità degna di nota, che si manifesta non tanto in nuove teorie o interpretazioni, per le quali a dire il vero non ci sarebbe stato più posto, quanto in certe enumerazioni interminabili, in certi accostamenti impensati, in certi giudizi morali superiori alla morale media dell'epoca. Il *Breviarium* si divide in cinque *inspectiones*, dedicate rispettivamente alle specie dei tormenti, ai gradi della tortura, alle persone soggette, agli effetti giuridici e ai presupposti dell'applicazione.

(100) Lo Scialoya, nativo della terra di Novi, presso Vallo della Lucania, nel Cilento, fu avvocato a Napoli e scrisse varie opere di diritto processuale: la *Praxis foriudicatoria* (1645), che tratta del procedimento di forgiudica e ha qualche interesse anche per la tortura; la *Praxis torquendi reos*; il *Tractatus de foro competentis*.

(101) La *Praxis torquendi reos* si divide in quattordici capi in cui la materia, più o meno completa ne' suoi limiti naturali, è ripartita ordinatamente, con criterio sistematico. Si riduce in sostanza per la più gran parte a un catalogo di comuni opinioni, secondo la moda del tempo; lo Scialoya, come tanti suoi contemporanei, vince assai di rado la riluttanza a esprimere opinioni proprie.

(102) Girolamo Calà (1632-1700), fratello minore dell'altro giurista Carlo, fu magistrato e pubblicò varie opere di diritto civile.

(103) La gran corte della vicaria aveva nel Regno la prerogativa di poter mettere alla tortura gl'indiziati di gravi delitti senza conceder loro il diritto di difesa. Il trattato del Calà riguarda appunto quella prerogativa e gli argomenti connessi, non le dottrine sulla tortura in generale.

Ai trattati sulla tortura è doveroso aggiungere per ragioni di connessione i molti altri che furono scritti su argomenti più o meno affini e che ebbero spesso una parte non secondaria nella fissazione di questo o quel punto delle dottrine sulla tortura.

Tali in primo luogo i trattati sul sistema delle prove in generale o su singole sue parti. Dei trattati *De probationibus* (104) è largo d'insegnamenti quello vastissimo del protonotario apostolico Giuseppe Mascardi da Sarzana (1584) (105). Dei numerosi trattati *De testibus* (106), se nulla dice della tortura quello famosissimo di Bartolo (107), cose notevoli dicono quello del suo pronipote Tindaro Alfani (morto nel 1449) (108) e altri d'autori più recenti (109). Dei trattati *De confessionibus* (110), si terranno presenti quelli di Vincenzo Mancini da Tivoli (1604) (111) e di Francesco de Angelis da Bevagna (1679) (112).

(104) Tra gli altri trattati del genere, ricordo quello del quattrocentista lombardo Lanfranco da Oriano, che è poi una ripetizione su una delle decretali del *Liber extra* (fu anche edito col titolo di *Practica iudiciaria*, e ne furono estratti e pubblicati separatamente un *De confessionibus* e un *De testibus*), e quello del modenese Fulvio Paciani (1613), più esteso di quanto non paia dal titolo *Cui incumbat onus probandi*.

(105) MASCARDI, *De pr.*, concl. 353, 355, 901, 1384-1385. Vi si parla sia della tortura come prova, sia degl'indizi richiesti per poterla applicare, sia delle prove della sua esecuzione.

(106) Quelli dei secc. XIII-XVI furono raccolti da Giovan Battista Zilletti in un volume di *Tractatus de testibus*, che poi passò a costituire per più di metà il vol. IV dei *Tractatus universi iuris*.

(107) Interrotto, com'è fama, dalla morte, tratta dei criteri per interpretare le testimonianze e non dei mezzi per estorcerle o farle confermare.

(108) È in forma di dialogo, in cielo, tra Bartolo, Baldo e Ludovico Romano. Non dedica alla tortura una trattazione organica, ma ne discute in diversi luoghi.

(109) Cito quello del bolognese (ma nato e morto a Mantova) Giovanni Campeggi (1448-1511), e l'altro di Giovanni Crotto da Casal Monferrato, che, interrotto per la morte dell'autore, fu completato e postillato (1522) dallo spagnolo Pietro di Moncada.

(110) Ho ricordato sopra quello di Lanfranco da Oriano, ch'è un trattato per modo di dire.

(111) MANCINI, *De conf.*, 3, 4. L'autore si trova citato da altri giuristi anche come Manzini. Il 1604 è la data di stampa del libro; la data 1611 del frontespizio fa pensare che non fosse messo in commercio prima di quell'anno.

(112) DE ANGELIS, *De conf.*, 3, 16. Questo giurista non dev'esser confuso col criminalista Francesco Giuseppe de Angelis, abruzzese di Scanno, suo contemporaneo (1640-92); anche di questo avremo occasione di citare un *Tractatus criminalis de delictis*.

Piuttosto poco si ricava dai trattati *De praesumptionibus* (113), come quelli ben noti d'Andrea Alciato (1492-1550) (114) e d'Iacopo Menochio (1532-1607) (115). Assai più grande per le dottrine sulla tortura è l'importanza dei trattati *De iudiciis* (116); dopo quello di Francesco dal Bruno che congiunge indizi e tortura, il primo è dovuto al padovano Marc'Antonio Bianchi o Bianco (1498-1548), di cui si terrà presente anche la *Practica criminalis* (1547) (117), e lo segue di poco quello già ricordato di Francesco Casoni; di questi e d'altri si riparerà a proposito dei presupposti legali dell'applicazione dei tormenti.

Di tormenti s'occuparono pure i giureconsulti che trattarono di talune potestà e di taluni doveri dell'autorità giudiziaria, come il fivizzanese Ortensio Cavalcanti col *De brachio regio* (1604) (118), o il modenese Giovan Battista Scanaroli col *De visitatione carceratorum* (1655) (119); e quelli, non pochi (120), che elaborarono le norme det-

(113) I vecchi trattati di questa materia si contano sulle dita; i soli notevoli son quelli dell'Alciato e del Menochio.

(114) Il capo scuola della giurisprudenza culta, di cui pure avremo occasione di citare sparsamente qualche passo, non lasciò nelle dottrine sul nostro argomento un'impronta proporzionata alla sua statura. Si ricorderà di lui, piuttosto, un particolare biografico: da giovane, com'egli stesso racconta (*Par.*, 8, 22), ebbe occasione di dare parere contrario alla tortura d'alcune pretese streghe, gravate d'accuse che giudicò assurde.

(115) Qualche punto delle teorie sulla tortura è esaminato anche nel *De arbitrariis iudicium quaestionibus et caussis*. Ma in genere vale per il Menochio quel che s'è detto dell'Alciato.

(116) Raccolte dei trattati *De iudiciis* non furono fatte; dei trattati *De iudiciis et tortura* sì, e si son già indicate.

(117) L'autore fu il secondo, dopo Pier Filippo Mattioli e prima di Tiberio Deciani, a occupare (1543-48) la cattedra padovana di diritto criminale, la prima istituita nel mondo (1540): per l'addietro la disciplina non aveva mai goduto d'autonomia didattica.

(118) CAVALCANTI, *De br. reg.*, lib. III. Il titolo un po' strano è spiegato meglio coll'aggiunta del sottotitolo: *Tractatus de brachio regio, sive de libera, ampla et absoluta potestate iudicis supremi in prosequendo, iudicando et exequendo*. Dello stesso autore è da ricordare un trattato *De testibus* (1601). Il Cavalcanti, appartenente a una famiglia di giuristi, fu capitano di giustizia in Mantova; morì nel 1623.

(119) SCANAROLI, *De vis. carc.*, lib. II. Questo libro sconfinò dai limiti indicati nel titolo (e osservati nel libro I): è un vastissimo commentario alla bolla di Paolo III *Ad onus apostolicae* (1548). L'autore (1579-1665) fu vescovo di Sidone ed ebbe in Roma l'ufficio di visitatore dei carcerati.

(120) Una raccolta dei *Tractatus de syndicatu* fu curata dal veronese Gabriele Sarayna nel 1560, ed ebbe diverse edizioni. Comprende sei trattati

tate dai particolari governi intorno alla procedura di sindacato a cui potevano andar soggetti i pubblici ufficiali: tra essi il napoletano Paride del Pozzo (121), col suo *Libellus sindicatus officialium* edito la prima volta nel 1472 e poi rielaborato come *Tractatus* (122), oscura la fama dei pur notevoli e autorevoli Cataldino Boncompagni da Visso (123) e Amedeo Giustini da Città di Castello (124), anteriori a lui di pochi anni (125); un trattatello sulla procedura di sindacato per tormenti irregolari o eccessivi pubblicò nel 1615 Francesco Carabba (126). E sull'esecuzione delle singole specie di tortura (127) det-

---

dei secc. XIV-XVI, che poi finirono nel vol. VII dei *Tractatus universi iuris*. Su un precedente, perduto, di questo genere di letteratura: ERA, *Un tr. disp. di Fr. d'Acc.*, pp. 14-24.

(121) Nacque a Castellammare di Stabia, da famiglia alessandrina, e morì ottantenne nel 1493. Dagli altri giuristi è chiamato spesso semplicemente Paride. Tra le sue opere minori è famoso il *De re militari*, volgarizzato poi dallo stesso autore come *Duello*.

(122) PARIDE, *De synd.*, vv. *Tortura, Tortus*. Nella stesura definitiva (molto diversa e ampliata rispetto alla prima, ch'era stata stampata di nascosto all'autore), il trattato si compone d'alcuni capitoli introduttivi e d'una specie di dizionario dove i principali argomenti connessi alla procedura di sindacato sono esaminati in ordine alfabetico; le voci più lunghe, come le due citate, sono divise in capitoli numerati (che nell'edizione dei *Tractatus universi iuris* son presentati come voci a sé, con danno dell'ordine alfabetico e logico).

(123) Dottore nel 1396, conte palatino e avvocato concistoriale (1435), scrisse, oltre al libro sul sindacato, alcuni trattati di diritto canonico e alcuni pareri legali in materia criminale. Il *De syndicatu*, da lui scritto in età senile, si compone di 294 questioncine staccate.

(124) Il Giustini, appartenente a una famiglia che al suo tempo conteneva ai Vitelli la signoria politica della sua città, tenne uffici pubblici in molti comuni dell'Umbria e delle Marche e nel 1448 fu senatore di Roma. Nel 1462, ormai vecchio, scrisse il trattato *De syndicatu*, che non è l'unica sua opera, ma è la più nota, e si svolge quasi per intero intorno a una serie d'atti processuali (di sindacato), che vengono minutamente glossati.

(125) Minimo o nullo, riguardo alla tortura, è l'interesse delle opere sul sindacato pubblicate nei secc. XVI-XVIII, come quelle del veronese Dolcetti, del siciliano Cumia, dell'aragonese De Sesse, del calabrese Cervellino.

(126) S'intitola *Aureus tractatus praeeminentiae M[agnae] C[uriae] V[icariae], indebitae torturae, ac excessus in ea, et debilitationis membrorum torti*. Il trattato vero e proprio occupa appena le prime undici pagine del volume; ma il risalto datogli nel frontespizio non è del tutto ingiustificato, perché si posson considerare come sue appendici tanto le formule procedurali che lo seguono, destinate alla sua illustrazione pratica, quanto anche i successivi *Aurea singularia sindicatus officialium regni Neapolis*, che trattan pure di

tarono ascoltate prescrizioni i trattatisti della medicina legale (128), tra i quali primeggia, non soltanto per ragioni cronologiche, Paolo Zacchia medico della corte pontificia (1584-1659) colle sue *Quaestiones medico-legales* (129).

Ancora di più contribuirono a completare il sistema dottrinale della tortura i trattati relativi a quei più gravi delitti per cui la tortura s'applicava più di frequente. Sui delitti contro la personalità dello Stato (lesa maestà o crimenlese che dir si voglia) scrisse un elegante trattato Girolamo Giganti da Fossombrone (1557) (130). Sui delitti contro la religione, e in particolare sull'eresia, abbiamo i numerosi repertori o manuali ad uso degl'inquisitori, frequenti soprattutto nell'età della Controriforma e nei cent'anni che seguirono, tra la metà del secolo XVI e la fine del XVII. Restringendoci ai soli autori ita-

sindacato, benché non proprio di tortura. Il Carrabba, di Ruvo del Monte in Basilicata, è autore anche d'una *Praxis aurea syndicatus officialium* (cinque edizioni tra il 1610 e il 1755).

(127) È del tutto estrinseco l'interesse che possono avere in questa sede gli studi speciali sugli strumenti di tortura, di cui ricordo appena le pregevoli opere cinquecentesche del Magi, *De equuleo*, e del Gallonio, *Trattato degli instrumenti di martirio*: che sono, del resto, opere di filologia e d'archeologia, non di tecnica.

(128) Tra i minori cito anzitutto i chirurghi Giulio Cesare Magno e Antonio Gallina, le cui note sull'esecuzione del tormento della veglia, in appendice al volume già ricordato dello Scanaroli, son completate da un'illustrazione a piena pagina, che ha del tragico nella sua impassibile precisione tecnica; poi Orazio Greco, il cui *Medico fiscale*, edito in appendice alla *Praxis criminalis* del Sarno, è pure adornato di quattro figure di tormenti, che hanno la curiosa ingenuità delle stampe popolari dell'epoca. Passando al sec. XVIII, ricordo le *Istituzioni di medicina forense* del Tortosa, ristampate nel 1836 con ancora tutte le prescrizioni sull'uso dei tormenti.

(129) ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2. In questo titolo sono esaminati della tortura i diversi generi e gradi, e gl'impedimenti per ragioni fisiche a sostenere alcuni tormenti o tutti; e insieme son trattate le pene corporali. La 1ª edizione del libro VI è del 1634.

(130) Il Giganti, o Gigante, s'era laureato a Bologna nel 1514 con Ippolito Marsili. Il suo trattato si compone di tre libri, divisi in rubriche, suddivise a loro volta, ma non tutte, in questioni. Della tortura parla soprattutto nel titolo *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur* del libro II. Il Giganti scrisse anche altri trattati, consulti, questioni, annotazioni a opere altrui; tutto su temi assai lontani dalla tortura. Rispetto a questo argomento, non hanno interesse nemmeno gli altri pochi trattati esistenti sulla lesa maestà. Sul procedimento per lesa maestà secondo la dottrina: DE PILLA, *Dei reati contro la sic. int. dello St.*, pp. 180-182.

liani (131), e tra questi a coloro che trattino specificamente anche di tortura, non possiamo non ricordare (132), sui primi del Cinquecento, la *Lucerna inquisitorum* di frate Bernardo Comense (133), e poi l'*Iudiciale inquisitorum* (1568) del piacentino Umberto Locati vescovo di Bagnoregio (134), il *Sacro arsenale* (1621) dell'inquisitore bolognese Eliseo Masini (135), le *Resolutiones morales* (1634-36) del padre Antonino Diana inquisitore palermitano (136), il *De modo procedendi in causis S. Officii* (1636) dell'inquisitore cremonese Cesare Carena (137), il *De officio S. Inquisitionis* (1666) del teologo e inquisitore tarentino

(131) I più sono stranieri, specie nei primi tempi. In questo campo la dottrina italiana apprese dall'estero molto più di quanto non insegnasse.

(132) Altri trattati italiani sul delitto d'eresia, ma di minore o di nessun interesse per il nostro argomento, sono quelli di Zanchino Ugolini da Rimini (sec. XIV), Ambrogio Vignati da Lodi (sec. XV), Paolo Grillando, già ricordato, Ludovico Carerio e Prospero Farinacci, che si ricorderanno tra poco (tutti del sec. XVI). Il tomo XI, parte II, dei *Tractatus universi iuris* contiene un'abbondante scelta dei trattati in materia, d'autori italiani e anche stranieri, scritti tra il sec. XIV e il XVI.

(133) Di casato si chiamava Rategno, ma dalle edizioni non risulta; morì prima del 1516. L'opera, ch'è composta in forma di dizionario in ordine alfabetico e contiene tra l'altro una voce *Tortura*, ebbe alcune edizioni tutte postume, tra il 1566 e il 1596.

(134) Anche l'opera del Locati è un manuale in forma di dizionario; la cito dalla 2ª edizione, che ha il titolo cambiato in *Praxis iudiciaria inquisitorum*, e tengo presenti soprattutto le voci *Confessio*, *Indicium*, *Testis*, *Tortura*. L'autore (1503-87), al fonte battesimale Antonio, domenicano, inquisitore, vescovo di Teano dal 1566 e di Bagnoregio dal 1568, si ricorda anche per le sue opere di storia, specialmente piacentina.

(135) Questo libretto fortunatissimo si nota fra tutti per l'uso della lingua volgare e per la ricchezza dei formulari processuali che presenta come modello. Ebbe non meno di tredici edizioni, fino almeno al 1730, le ultime delle quali, dal 1693, con aggiunte dell'inquisitore Tommaso Menghini e con annotazioni dell'altro inquisitore Giovanni Pasqualone; sotto il nome dei quali l'opera si trova a volte citata. Il Masini, o Masina, fu domenicano, professore di teologia nelle scuole del suo ordine, e inquisitore a Mantova, Ancona e Genova; morì nel 1627.

(136) Spetta alla tortura, con riguardo speciale al crimine d'eresia, il trattato VI della parte IV. L'autore fu chierico regolare (teatino) e visse dal 1585 al 1663.

(137) Il Carena (1597-1659) ripubblicò la sua opera nel 1642, notevolmente ampliata e intitolata *De officio sanctissimae Inquisitionis*; io la cito da questa seconda e definitiva stesura, conservata nelle edizioni successive (1655, 1669).

Tommaso Delbene (138), il *Manuale consultorum* opera postuma (1693) dell'inquisitore parmense Francesco Bordoni generale del terzo ordine francescano (139).

Hanno una certa importanza per il nostro tema anche le trattazioni riservate alla tortura nelle opere generali di procedura, criminale e civile insieme, dallo *Speculum iudiciale* (finito avanti il 1287) del grande canonista provenzale, ma di scuola italiana, Guglielmo Durante (140), alla *Practica* (finita dopo il 1414) di Gian Pietro Ferrari professore a Pavia (141) e allo *Speculum aureum* (finito nel 1525) del giurista venosino Roberto Maranta (142). Questo genere di letteratura, che traeva origine dagli *ordines iudicarij* dei glossatori bolognesi, va poi scomparendo a poco a poco ai primi dell'età moderna, col progressivo differenziarsi del processo penale da quello civile, dovuto in gran parte alla prevalenza acquistata nel penale dalla procedura inquisitoria rispetto a quella accusatoria, che colla procedura civile aveva tanti punti di contatto.

Ma più numerose e più ricche sono soprattutto le pagine dedicate al triste argomento nei trattati di diritto (e procedura) criminale, che ci mostrano con crudezza quanto valore s'attribuisse nel Rinascimento e nei secoli seguenti al tremendo mezzo d'inquisizione (143).

(138) Di questo voluminoso trattato, ch'ebbe una 2ª edizione nel 1680, interessa qui specialmente la *dubitatio* 192, *De tortura inferenda in crimine haeresis*. L'autore, ch'era entrato nel 1623 nell'ordine dei teatini, morì nel 1675; lasciò vari trattati di diritto canonico.

(139) Il Bordoni (1597-1671) lasciò morendo molte opere inedite, tra cui il *Manuale*; tra le edite in vita, tutte di diritto canonico, riguarda l'Inquisizione il *Sacrum tribunal iudicum in causis fidei contra haereticos et de haeresi suspectos* (1648).

(140) Non contiene rubriche dedicate espressamente alla tortura, ma parla di questa, dandone il formulario, sotto la rubrica *De accusatione*.

(141) Nell'opera del Ferrari (o De Ferrariis) la procedura penale ha una minima parte, essendo relegata come in appendice. Vi si trovano tuttavia alcune opinioni personali e notevoli sulla tortura.

(142) Il Maranta, morendo nel 1530, lasciò inedito il suo lavoro, che contiene, nella parte VI, una rubrica *De quaestione*. Al nome del Maranta, che per altro fu professore di fama e autore di molti lavori di diritto civile, è legata un'ingenerosa cautela che permetteva ai giudici d'impedire all'imputato l'appello contro la sentenza di tortura.

(143) La letteratura criminalistica, tolte alcune figure più importanti, è ancora tutta da studiare. Le dottrine poi sulla procedura sono ancora più trascurate di quelle di diritto penale sostanziale. Spero d'essere scusato se le mie notizie sono in questa parte anche più manchevoli che nelle altre.

Dopo il Gandino, il Belviso e il Vitalini, per lo spazio di poco meno di dugent'anni appare in luce un unico trattato completo di diritto criminale, quello dovuto alla penna d'Angelo Gambigioni d'Arezzo (morto dopo il 1451), detto per antonomasia l'Aretino (144): s'intitola *De maleficiis* e si svolge nella forma di commento a un immaginario processo (145), esponendo tra l'altro, qua e là dove l'occasione lo consiglia, le più rispettate opinioni intorno alla tortura (146). In quasi tutte le sue numerose edizioni è corredato di lunghe addizioni a cura d'Agostino Bonfranceschi da Rimini (morto nel 1479) (147).

La serie riprende colla *Practica causarum criminalium* d'Ippolito Marsili, di cui s'è già detto. Dopo il Marsili, la scienza criminalistica è in pieno fiore, anche se gli effettivi progressi non sono proporzionati alla quantità degli scritti. Egidio Bossi senatore milanese (1488-1546), uno dei principali compilatori delle *Nuove costituzioni* di Carlo V (148), riassume la miglior dottrina criminale del suo tempo in un volume di più di cento *Tractatus varii*, pubblicati postumi, cinque dei quali si riferiscono direttamente alla tortura (149). A questa

---

(144) Angelo d'Arezzo percorse la carriera dei pubblici uffici in molte città d'Italia, e tra l'altro fu luogotenente del senatore di Roma; in seguito passò all'insegnamento e fu professore a Bologna e a Ferrara, dove morì. Oltre che per il trattato di diritto penale, scritto verso il 1437, è abbastanza noto per il commentario alle *Istituzioni*.

(145) L'autore premette un modello immaginario d'un atto d'inquisizione e d'una sentenza, in cui fa rientrare a bella posta quanti più reati e quante più complicazioni procedurali gli riesce; quindi spezzetta quel testo in una novantina di parti, e a ciascuna appone una glossa, di solito lunga e particolareggiata. Nel ricorso a questo artificio di forma ha dei precedenti nella prima parte della *Practica* del Belviso e nella *Practica* del Ferrari.

(146) Trattazioni più estese del tema si leggono nelle glosse *Quod fama publica, Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum, Comparuerunt dicti inquisiti et confitentur totum*.

(147) Queste addizioni sono come un altro trattato, che completa e qualche volta corregge quello dell'Aretino. Sono invece poco meno che insignificanti, anche per il nostro argomento, le annotazioni aggiuntevi in seguito da Bernardino da Landriano, da Girolamo Chuchalón e da altri.

(148) La sua opera legislativa vide la luce nel 1541, e se n'è già parlato. La sua opera d'interprete, cioè i *Tractatus varii*, fu pubblicata soltanto dopo la sua morte.

(149) L'opera nel suo insieme ha l'apparenza d'essere slegata, ma in realtà tratta quasi compiutamente dell'intero diritto penale; né del resto è sottaciuta la concatenazione delle diverse parti. I trattati (ma nell'interno son chiamati, e più propriamente, titoli) che si riferiscono alla tortura, sono i seguenti: *De indicis et considerationibus ante torturam; De tortura; De con-*



son pure dedicate alcune pagine dell'apprezzato *Tractatus criminalis* (150), postumo, di Tiberio Deciani udinese (1509-82), professore a Padova (151). E le sono ancora dedicate due questioni, su cento, nel lungo paragrafo finale del quinto libro delle *Sententiae receptae* (1568) (152) di Giulio Claro (1525-75), il giurista alessandrino che fu senatore di Milano e consigliere di Filippo II in Ispagna, e al quale fu riconosciuta dai posteri, come mostrano la copia e il valore dei commenti a' suoi libri (153), un'autorità che nel suo campo non teme paragoni (154).

Hanno autorità molto minore, ma fanno parte molto più larga alla tortura, i numerosi manuali pratici di diritto e procedura penale, o pratiche criminali come allora si chiamavano, che vennero compi-

---

*fessis per torturam ac effectu torturae; De tortura testium; De tortura accusatoris.*

(150) E precisamente un breve capitolo *De quaestionibus*, il 36° del libro V. La parte fatta alla tortura è assai modesta, ma con ragione, perché il trattato è di diritto e non di procedura penale.

(151) Il Deciani, o Deciano, dovette scrivere il suo trattato nell'ultima parte della sua vita, verosimilmente intorno al 1572 (MARONGIU, *T. Deciani*, p. 320 n. 15): esso è posteriore alle *Sententiae* del più giovane Claro. Come quest'ultimo, anche il Deciani non fu soltanto penalista; è nota, tra gli scritti minori, la sua difesa della giurisprudenza consultiva.

(152) Le *Sententiae* trattano, nei primi quattro libri, di diritto civile e feudale, senza pretesa di completezza; nel quinto, ch'è lungo quasi il doppio degli altri quattro messi insieme, di diritto penale. Questo libro è articolato in 21 paragrafi, i primi venti dei quali s'intitolano a singoli reati e l'ultimo, di gran lunga più esteso, che non ha titolo e si cita semplicemente come *paragaphus finalis*, è dedicato, per tutt'e cento le questioni in cui si divide, alla procedura. Ciascuna questione si suddivide in capoversi, che nelle edizioni tarde son numerati (e così io li cito), ma in origine si distinguevano uno dall'altro per mezzo delle parole iniziali. La questione 25ª riguarda la tortura del testimone, la 64ª quella dell'imputato.

(153) Avrò occasione di citare varie volte quelli di Giovan Battista Baiardi, ch'ebbero anche edizioni separate e sono tra i più stimati. Nelle edizioni più tarde dell'opera del Claro (che n'ebbe molte in Italia e all'estero fino alla fine del Secento), i commenti dei vari autori sono di regola intercalati al testo, questione per questione, o aggiunti in margine a mò di glosse.

(154) Il Claro, o Chiaro, non fu professore, né disperse la sua dottrina in monografie: gli onori di cui godette in vita furon dovuti all'energia e all'intelligenza con cui seppe adempiere alti incarichi, e la sua fama presso i posteri fu tutta affidata alle *Sententiae*, e in particolare a quel libro V a cui dovettero portar rispetto anche i più aspri denigratori della vecchia scuola criminalistica che pure aveva avuto nel Claro il suo maggiore rappresentante.

lati nel corso del Cinquecento, soprattutto nella seconda metà. Tra le italiane, dopo quelle già citate del Marsili e del Bianchi, saranno da ricordare le pratiche criminali del reggino Ludovico Carerio (1548) (155), del veneziano Iacopo Novello (1549) (156), del salernitano Pietro Follerio (1556) (157), di Giovan Maria Monticelli da Bobbio (1575) (158), del napoletano Alfonso Vilagut (1585) (159), dell'orvietano Flaminio Cartari (1590) (160), di Tranquillo Ambrosini da Sinigaglia (1597) (161), d'Antonio Balli da Trapani (1646, postuma) (162).

(155) È compilata in parte in forma di ripetizione su una costituzione del *Codice* (*Cod.*, 7, 65, 2 [*l. Observare curabis, C. quorum appellationes non recipiantur*]), in parte in forma di trattati più o meno autonomi (*De homicidio* e *De haereticis*). La ripetizione, che nella 1ª edizione non è suddivisa, nelle successive è articolata in tanti paragrafi, e il modo di citazione è più complicato; questi paragrafi sono raggruppati, non formalmente, in due parti che si trovano anche indicate come *Tractatus appellationis in criminalibus* e *Tractatus de indiciis et tortura*.

(156) Di questo, oltre e più che il *Tractatus criminalis*, altrimenti detto *Practica et theorica causarum criminalium*, ha qualche importanza per le dottrine sulla tortura il *Tractatus singularis defensionem omnium reorum, quascunque accusationes et inquisitiones pro quibuscunque criminibus instruens*, o più brevemente *Tractatus ad defensam*. Tutt'e due le opere sono intessute di lunghe serie di formule con commento.

(157) Non interessa in questa sede la *Praxis canonica criminalis*, né le opere sul diritto napoletano; interessa invece la *Praxis criminalis dialogica*, così chiamata perché esposta in forma di dialogo tra il Fisco, l'Inquisito e il Giudice. Fu riedita molte volte fino al 1644.

(158) Tanto la *Praxis criminalis* di quest'autore, quanto il *Repertorium de testibus* che le fu pubblicato insieme, sono modeste, per quanto ordinate, compilazioni. Il secondo si riduce anzi a una specie di catalogo di comuni opinioni sui singoli punti della materia dei testimoni; non è l'unico del suo genere, perché un altro, che lo sfrutta largamente, fu pubblicato nel 1606 dal francese Niccolò Perrenoto.

(159) L'opera del Vilagut (dal 1586 monaco benedettino, poi abate, che la compose negli anni giovanili e visse fino al 1623) è una modesta *Practica canonica criminalis*; dedica una ventina di pagine alla tortura, con qualche opinione originale, ma più spesso sulla traccia del Claro. Il Vilagut scrisse in seguito altre opere di diritto canonico criminale, di diritto civile, di teoria generale del diritto.

(160) Quella del Cartari (1531-93) non è una pratica come le altre: è una *Praxis et theorica interrogandorum reorum*, e spiega ordinatamente, con gran numero di formule e d'esempi pratici, i metodi che si devono seguire nell'interrogatorio degl'imputati, con tortura e senza; a quello con tortura spetta il quarto e ultimo libro. L'opera ebbe riedizioni fino al 1694.

(161) Il *Processus informativus* dell'Ambrosini (autore che si ricorda anche

La feconda operosità del secolo si conclude colla monumentale, e incompiuta, opera di Prospero Farinacci avvocato romano (1544-1618), uscita dal 1588 in poi col titolo in origine di *Variae quaestiones et communes opiniones criminales*, quindi di *Praxis et theorica criminalis*: opera che, pur tra le ridondanze d'un metodo scolastico spinto all'estremo, che la rendono quanto mai complicata e pesante, ha il gran merito di riassumere in sé e d'inquadrare in un suo rigido e sia pure antistorico sistema le agitazioni del pensiero e della dottrina criminale dei tre secoli precedenti (163). Delle 197 questioni di cui si compone,

---

come poeta) ebbe non meno di tredici edizioni, fino al 1746. Non è una gran cosa; ma mette a profitto, per quel che tocca il suo tema cioè l'istruttoria penale, gli scritti dei migliori autori precedenti e in particolare i primi due volumi del Farinacci, usciti subito avanti. V'appose scòli il giurista milanese Francesco Bernardino Porro.

(162) Il Balli, o De Ballis (Antonio il giovane), fu magistrato; morendo nel 1598, lasciò inediti i suoi *Varii tractatus*, che furon poi pubblicati a cura del figlio Giovanni Andrea. Se hanno un merito, è quello d'aver trattato per la prima volta, in correlazione col diritto comune, la frammentaria legislazione penale siciliana (ZENO, *Un pen. sic.*, p. 1). Si dividono in sei libri; il primo tratta degl'indizi e il secondo della tortura.

(163) Il piano dell'opera, così come si trova, interrotta per la morte dell'autore, è il seguente: quest. 1-11, inquisizione; 12-16, accusa; 17-26, delitti e pene; 27-35, carceri e carcerati; 36-52, indizi e tortura; 53-63, opposizioni contro le persone dei testimoni; 64-71, opposizioni contro i detti dei testimoni; 72-80, opposizioni contro l'esame dei testimoni; 81-86, reo confesso e convinto; 87-98, diminuzioni della pena; 99-104, varie e diverse questioni; 105-111, vari e diversi delitti; 112-118, crimine di lesa maestà; 119-128, omicidio; 129-135, istigatori, complici e mandanti; 136-149, delitti carnali; 150-164, falso e simulazione; 165-177, furti; 178-197, eresia. Le singole questioni non hanno una divisione esteriore; ma il contenuto è tutto un seguito di partizioni logiche rigorose, tali da spaventare i miseri profani, anche se il loro scopo è proprio quello d'introdurre colla maggior chiarezza possibile nella logica del diritto penale. Ogni questione ha in apertura una *regula*, che contiene un principio generale, in cui si riassume il succo della disciplina giuridica di quella particolare materia; poi seguono a una a una le *ampliaciones* e le *limitaciones* della regola, cioè rispettivamente le sue estensioni di là dai confini naturali e le sue eccezioni; e ciascuna ampliacione o limitacione può ricevere a sua volta una o più *ampliaciones*; e ciascuna limitacione, inoltre, una o più *sublimitaciones*, che ristabiliscono di nuovo, in casi ancora più particolari, il predominio della regola. Gli avvertimenti *amplia limita sublimita* in principio dei capoversi sono stampati in maiuscoletto; il corsivo è riservato invece agli eserciti immensi di citazioni che punto per punto si schierano in difesa d'un'opinione, o muovono ad assalirla e ad annientarla, spesso in accanito contrasto per quanto riguarda il contenuto, ma sempre osservando religiosamente le

trattano « de indicis et tortura », ma più di quelli che di questa, le questioni 36-52 (164); dalle questioni 36-42 furono anche estratte in compendio, e pubblicate a sé, le *Decisiones criminales super quaestionibus de indicis et tortura* (165).

Dopo il Farinacci, in Italia, è un monotono susseguirsi di trattati e di pratiche criminali, che soffocano ogni sforzo d'originalità in un

---

regole del gioco dialettico e tipografico; spettano infine al carattere tondo gli spazi spesso non troppo grandi lasciati liberi dalle citazioni, i quali servono alla descrizione di come si presenta il campo di battaglia prima dello scontro e di come si presenta dopo, ovvero sia alla posizione dei problemi e alla loro soluzione, l'una e l'altra esposte personalmente, con parole sue, dall'autore, sempre però nel più scrupoloso rispetto della statistica ponderata delle opinioni altrui, quali *communes*, quali *magis communes*, e tenendo sempre davanti agli occhi il numero degli asterischi che le contraddistinguono ai margini delle pagine.

Ma ho esagerato. Cercando di mettermi nei panni del Farinacci, più che lo schema effettivo della sua opera ho delineato uno schema ideale a cui forse egli dovette guardare come a un modello, come vi dovette guardare la società colta del suo secolo, che alla sua opera, come alla meno lontana dal modello inimitabile, tributò così grande e così durevole ammirazione. Lo scopo più alto a cui gli epigoni della scuola bartoliana potevano a quel tempo aspirare, nel campo del diritto penale, era la riduzione di questo diritto a scienza esatta: che è poi lo scopo che finisce col proporsi ogni corrente di pensiero, quando l'impeto creativo si sia placato e si siano seccate le sorgenti prime che le avevan dato una ragione di vita. Il compito immane toccò a Prospero Farinacci, e la sua mente quadrata e la sua forte capacità di lavoro gli consentirono di sostenerlo. Ma una macchina pensante non era: era un uomo vivo, immerso operosamente nell'attività del foro e nei pubblici uffici, dotato d'un senso del diritto che non si restringeva alla dommatica; epperò non poté attuare in pieno quel suo schema ideale, che avrebbe annientato la sua personalità. Forse contro sua voglia, le sue pagine dicono tuttora qualcosa.

(164) In particolare, trattano: la quest. 36, dell'indizio in sé; le quest. 37-42, della tortura in tutti i suoi aspetti; le quest. 43-52, di singoli indizi valevoli per giustificare l'applicazione della tortura.

(165) Edite la prima volta nel 1603, e altre poi fino al 1667, più d'una in appendice all'Ambrosini, sono opera del frate domenicano Girolamo Giovannini, di Capugnano presso la Porretta, inquisitore a Vicenza, morto nel 1604. Sono un'epitome delle parti essenziali di ciò che scrisse sulla tortura e gl'indizi il Farinacci, senza le argomentazioni giustificative, senza le citazioni degli autori, senza le ampliamenti o limitazioni più minute. Non vanno confuse né colle *Decisiones* raccolte dal Farinacci fuori dell'opera principale, né con quei volumi della *Praxis* vera e propria che, costituendo di per sé tanti trattati compiuti di date materie (per es., *De testibus*, *De haeresi*), si trovano a volte citati come opere indipendenti.

pesante apparato di rigiri dialettici e di citazioni. Ricordiamo qualche nome, tra quelli che fecero qualche cosa per acquistarsene uno: a Venezia, Lorenzo Priori (1678) (166) e Bartolommeo Melchiori (1741) (167); in Toscana, Marc'Antonio Savelli (1665) (168); negli stati del papa, Sebastiano Guazzini (1614) (169) e Domenico Orsaio (1701) (170); nel

(166) La *Pratica criminale* del Priori, molto stimata, e giunta alla 9ª impressione nel 1738, illustra la giustizia penale veneziana, che differiva più d'ogni altra dalla pratica normale del resto d'Italia; anche per questo è parca di citazioni, e quelle che ha sono di leggi e non di scrittori. Altro carattere inconsueto: è scritta in italiano.

(167) La *Miscellanea di materie criminali* del Melchiori contiene due serie di dissertazioni, una in volgare e l'altra in latino. I capitoli 16-20 della prima parte portano nel loro insieme il titolo di *Trattato de' tormenti*. È un trattato molto diverso dagli altri, non tanto per la lingua o per altri aspetti estrinseci, quanto perché risente, nella maniera stessa di ragionare, di quello spirito settecentesco a cui restavano piuttosto chiusi, in quella stessa epoca, gli altri giuriconsulti più tradizionalisti. Dei cinque capitoli il primo contiene la prefazione e gli altri parlano, rispettivamente, della tortura in generale, de' suoi presupposti, de' suoi effetti, della tortura *in caput alterius*.

(168) Anche la *Pratica universale* del Savelli è scritta in lingua italiana, benché non proprio di Crusca, come l'autore umilmente riconosce. È un dizionario alfabetico del diritto allora vigente in Toscana, così comune come particolare; la voce *Tortura* è notevole per ricchezza d'informazione. Ha pure interesse per la tortura la brevissima *Pratica del modo di fabbricare e risolvere li processi criminali nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana*, premessa all'altra e maggiore opera.

(169) Il trattato del Guazzini *Ad defensam reorum*, com'è nella 1ª edizione, o *Ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum et condemnatorum*, com'è nelle molte che le succedettero in Italia e all'estero fino al 1738, è apparentemente incompiuto, perché i due tomi di cui si compone costituiscono nel loro insieme solo il libro I. Si divide in 39 *defensiones*, e queste in capitoli. Il suo scopo è in generale d'illustrare la pratica criminale, ma in particolare di fornire ai difensori degl'imputati gli argomenti legali per giovare ai loro difesi; il che spiega una tendenza favorevole a questi ultimi. Nella difesa 19ª si parla della tortura dei testimoni, e nella difesa 30ª della tortura degl'imputati. L'autore, avvocato di Città di Castello, dedica il trattato a Maria santissima.

Suo figlio Pier Paolo, prete, pubblicò a sua volta nel 1650, dedicandolo « Christo Iesu, Advocato, Iudici, Reo », un *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicum, reorum*, nel quale esaminava le questioni morali attinenti all'amministrazione della giustizia, non senza soffermarsi su quelle che si presentavano nell'applicazione della tortura.

(170) L'autore, nativo del Cilento, fu sacerdote e professore a Roma di diritto civile e di teologia. Le sue *Institutiones criminales* riguardano in parte il foro ecclesiastico e in parte il foro secolare. Scrisse anche altre opere legali e teologiche.

regno di Napoli, Aniello de Sarno (1662) (171), Carlo Pellegrino (1666) (172), Fulvio Maiorana (1677) (173), Carl'Antonio de Rosa (1680) (174), Carl'Antonio de Luca (1685) (175), Tommaso Saverio Caravita (1740) (176); e per il diritto criminale canonico, Francesco Ghislieri (1613) (177), Pier Maria Passerini (1677) (178), Ludovico Ma-

(171) L'autore, che si trova chiamato anche Agnello, o Anello, Sarno, era napoletano e fu avvocato e poi giudice in varie città delle Puglie. Oltre alla pratica civile e criminale, che rimase la sua opera maggiore ed ebbe sette edizioni fino al 1718, pubblicò nel 1667 un *De processu informativo*. La *Praxis*, ch'è divisa in due parti, *civilis* e *criminalis*, contiene nella seconda, in vari luoghi, le dottrine sulla tortura.

(172) Il Pellegrino, nativo di Castrovillari, fu sacerdote e morì vescovo d'Avellino nel 1678. La sua *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iudicentium*, divisa in quattro parti, ha particolare riguardo nella prima all'ufficio dei vicari vescovili (quale era stato per qualche tempo l'autore), ma nelle rimanenti è una pratica civile e criminale come le altre, e verso la fine contiene una sezione *De tortura reorum* (4, 14). Altra opera dello stesso autore è un *Musaeum historico-legale* (1665).

(173) Il Maiorana, o Maiorano, avvocato, di nobile famiglia napoletana, non scrisse altra opera notevole che l'*Opopraxis iudiciaria criminalis*, divisa in due libri, in cui sono esposti rispettivamente il modo di procedere contro il reo contumace e il modo di procedere contro il reo carcerato.

(174) Carl'Antonio de Rosa, napoletano, d'una famiglia che diede altri noti giuristi, giunse ad alti uffici nella magistratura; morì nel 1712. Le sue opere principali sono la *Decretorum M[agna]e C[uriae] praxis criminalis* (otto edizioni tra il 1680 e il 1750), contenente un capitolo (8°) sul decreto di tortura e sulla tortura in genere, e la *Civilis decretorum praxis* (quattro edizioni tra il 1678 e il 1732).

(175) Questo De Luca, sacerdote, nato a Molfetta verso il 1630, non ha a che vedere col suo grande contemporaneo il card. Giovan Battista de Luca, di cui pure citeremo qualche opinione notevole. Carl'Antonio scrisse molti trattati intorno a svariati argomenti di diritto civile; la *Praxis*, che comprende due parti, una civile e una criminale (i capp. 25-28 di questa riguardano la tortura), è la sua opera d'argomento più vasto. Fu messa all'Indice; troppo onore per la sua squallida mediocrità.

(176) Uscito da un'antica famiglia di giureconsulti, il Caravita nacque in Napoli verso il 1670 e morì nel 1744; fu magistrato. Le sue *Institutiones criminales* in quattro libri, lodate per chiarezza sistematica, trattano in due luoghi separati « de quaestione testium » (2, 1, 8) e « de quaestione reorum » (2, 2, 2).

(177) L'autore si trova anche chiamato Ghisleri o Ghisilieri o Ghisilieri. Era bolognese; entrò in religione nel 1574; morì, abate d'un monastero, nel 1625. Il suo trattato *De iudice regularium* ebbe tre edizioni tra il 1613 e il 1623.

(178) Il Passerini, di Sestola nel Frignano (1596-1677), fu domenicano,

ria Sinistrari d'Ameno (1693) (179). Ma si cercherebbe invano qualche cosa di veramente nuovo: la scienza criminale italiana, ne' due secoli che sono gli ultimi della tortura legale, ristagna nella contemplazione del passato, ripetendo con devozione le opinioni di Bartolo e di Baldo, del Claro e del Farinacci; mentre il primato dottrinale è ormai conquistato dalla giurisprudenza francese, da quella olandese, da quella tedesca, in Italia i criminalisti passano il tempo a premettere e a sommare, a scindere e a distinguere, ad ampliare e a limitare, secondo le venerande regole d'un metodo scientifico che la storia aveva consacrato vittorioso in un passato non più vicino e che ormai s'apprestava irrevocabilmente a condannare e a travolgere. Un violento crollo l'abbatterà sul finire del Settecento; e insieme con esso (e per le stesse ragioni, si sarebbe tentati di dire, ma il problema è più grosso) cadrà la tortura come istituzione giuridica.

7. *Sviluppi della dottrina straniera.* — Le vicende, dirò così, letterarie delle dottrine sulla tortura non si possono dissociare da quella che fu tra il secolo XII e il XVIII la storia letteraria dell'*utrumque ius*. Come questa è fino a mezzo il Cinquecento un monopolio della giurisprudenza italiana, che elabora il diritto romano e il canonico e ne trasmette e quasi ne impone all'Europa i concetti fondamentali e l'applicazione, ma poi s'esaurisce in una monotona ripetizione di schemi e di dommi e cede il primato alle scuole straniere, più giovani di tradizione ma meno impacciate nel metodo e meglio dotate di preparazione filologica e storica; così anche le leggi della tortura, dettate in un primo tempo ai governi d'Europa dalle cattedre di Bologna, di Padova, di Napoli, di Perugia, sono accolte negli anni più maturi del Rinascimento dalla dottrina straniera e da questa prontamente assimilate ed elaborate, finché nel volgere di pochi decenni la guida

---

professore di teologia alla Sapienza a Roma. Si ricorda qui per il suo *Regulare tribunal*, che contiene una questione (la 26ª) sulla tortura. Scrisse pure un commentario alle *Decretali* e altre opere di diritto canonico e di teologia morale, in parte non piccola rimaste inedite.

(179) Il p. Sinistrari, dei minori riformati, è spesso indicato col nome della sua patria, Ameno sopra il Lago d'Orta, dove nacque nel 1632; morì nel 1701, pochi anni dopo aver pubblicato i suoi due complessi e ben costruiti trattati di diritto penale (*De delictis et poenis*) e di procedura (*Practica criminalis*), che furon poi ristampati ancora nel 1753-54. De' due trattati, il primo ha della tortura solo qualche menzione occasionale; la *Practica* invece le dedica un lungo titolo, il 16°.

del progresso giuridico, in questa come nelle altre materie, è assunta decisamente dalle università francesi e olandesi e più tardi, con maggiore fortuna e stabilità, da quelle tedesche.

La ripartizione geografica delle fonti dottrinali dell'istituto vien così a configurarsi come una divisione cronologica di due periodi: prevale nel primo, dal secolo XII al XVI, la dottrina italiana, e con essa lo sforzo costante di conciliare il diritto giustiniano colle quotidiane necessità della vita sociale; prevale nel secondo periodo, dalla fine del Cinquecento alla fine del Settecento, la dottrina delle principali scuole straniere, le quali, pure accogliendo con rispetto l'insegnamento dei maestri italiani (i nomi del Marsili, del Claro, del Farinacci, del Guazzini ricorrono a ogni passo nei criminalisti tedeschi) (1), procedono tuttavia per una strada diversa, e accanto ai principi dell'*utrumque ius* ecclesiastico e civile fanno più largo posto ai canoni astratti della filosofia e alle disposizioni dei diritti comuni particolari in cui si va dissolvendo in quest'epoca l'originaria unità del diritto comune (2).

Non si vuol dire con questo che nei secoli del primato italiano le istituzioni del processo criminale, e la tortura in ispecie, siano rimaste ignote alla letteratura giuridica straniera. Bisognerebbe fare, per lo meno, una grossa eccezione. Perché proprio all'estero, nei paesi dell'Europa occidentale e centrale, dove la lotta religiosa fu sempre più viva che di qua dalle Alpi, ebbe l'onore di numerosi trattati e manuali la procedura che si seguiva nei tribunali della santa Inquisizione (3). Se, tra questi, poco o nulla ci dicono i libri d'alcuni autori più antichi (4), tranne il *De inquisitione hereticorum* di Davide d'Augusta (5), un posto notevole nella storia dottrinale della tortura è da riconoscere invece al *Directorium inquisitorum* scritto verso il 1376 da Niccolò Emerico inquisitore generale d'Aragona (6), opera famosa che Fran-

(1) Oltre che di citazioni, questi autori (ma non loro soli, anche restringendosi ai criminalisti) sono più volte onorati d'edizioni in terra straniera.

(2) CALASSO, *Intr. al dir. com.*, pp. 74-75, 125-126.

(3) Si son già citati gli autori italiani, e s'è veduto come questi siano tardivi rispetto agli stranieri.

(4) Così, lasciando da parte altre brevi e anonime trattazioni, nel sec. XIII non contengono prescrizioni sulla tortura le *Quaestiones* del cardinale Guido Fulcodio (poi papa dal 1265 al 1268 col nome di Clemente IV); e nel sec. XIV ne dà appena qualche generico cenno la *Practica Inquisitionis heretice pravitatis* del domenicano francese Bernardo di Guido (che fu inquisitore del 1307 al 1324, e morì vescovo nel 1331).

(5) DAVIDE, *De inq. her.*, rubr. 37.

(6) EMERICO, *Dir. inq.*, parte III, rubr. *De III modo*; 3, 61. L'autore



cesco Peña (1578) arricchì d'un ampio commentario (7), e poi al *Repertorium inquisitorum* scritto nel 1484 da un anonimo valenzano (8), all'autorevole *De catholicis institutionibus* (1552) d'Iacopo Simancas vescovo di Badajoz (9), e al *De haereticis* dell'inquisitore valenzano Giovanni di Rojas (10). La tortura ha una parte non secondaria anche nei maggiori testi sull'inquisizione della stregoneria, d'un delitto cioè che per quasi tutto il Medioevo (e in Italia anche dopo, fatta eccezione per alcune valli alpine) (11) non fu in generale molto diffuso, né per immaginazione di menti malate, né per sospetto superstizioso di popolazioni, ma che dal Quattrocento in poi dilagò in mezzo ad

---

(Aymerich in catalano), nato a Gerona verso il 1320, vi morì nel 1399. scrisse numerosissime opere di teologia. Le sette edizioni del *Directorium* vanno dal 1503 al 1607.

(7) Il Peña (1540-1612), spagnolo di nascita, visse e operò per l'Inquisizione in Italia, e il suo cognome si trova il più delle volte italianizzato in Pegna. Pubblicò anche annotazioni al *De haeresi* del Vignati e a varie altre opere della stessa materia, e per suo conto una *Praxis inquisitorum*.

(8) Fu edito nel 1588, a cura e con addizioni di Quintiliano Mandosio e Pietro Vendramin. Qui interessa la voce *Tortura* e un pochino anche la voce *Indicia*.

(9) Questo libro, « ad praecavendas et extirpandas haereses admodum necessarius », com'è dichiarato nel sottotitolo, si divide in 66 titoli ordinati alfabeticamente; le dottrine sulla tortura sono esposte, con una certa indipendenza di giudizio, nei titoli 13 *De confessis*, 14 *De contumacibus*, 34 *De inquisitoribus apostolicis*, 47 *De paenitentibus et conversis*, 56 *De purgatione canonica*, e soprattutto 65 *De tormentis*. Del libro lo stesso autore pubblicò, sedici anni dopo, un compendio intitolato *Praxis haereseos sive enchiridion iudicium violatae religionis*, dove il titolo *De tormentis*, essendo cambiato l'ordine, ha il numero 52.

(10) Il trattato è diviso in due parti, rispettivamente di diritto sostanziale e di procedura, benché la distinzione non sia così netta; dà norme sulla tortura in vari punti della parte II. L'autore, che morì intorno al 1580 vescovo d'Agrigento, scrisse anche 215 *Singularia seu specialia iuris in fidei favorem haeresisque detestationem* e un' *Epitome omnium successionum*.

(11) Molti documenti d'archivio relativi a questi processi di stregoneria avvenuti ai confini d'Italia sono stati pubblicati negli ultimi cent'anni, cominciando da quelli del processo di Nogaredo nel Trentino del 1646-47 di cui diede lunghi estratti Tullio Dandolo nelle *Streghe del Tirolo* (1855). Simili documenti hanno molto interesse per chi voglia osservare la pratica effettiva della tortura, che vi ricorre a ogni passo, e la corrispondenza, purtroppo tutt'altro che costante, tra quella pratica e le teorie dei giureconsulti. È vero però che i processi di stregoneria, eccezionalmente rigorosi, non si posson prendere come modello della procedura ordinaria; e d'altra parte essi furono affatto sporadici, in Italia, fuori della cerchia alpina.

alcune delle più colte nazioni d'Europa, come un'epidemia, e che, come un'epidemia, avrebbe avuto bisogno delle cure del medico, ed ebbe in loro vece quelle del carnefice. Tra i testi di cui si diceva, quasi tutti stranieri (12), emergono il *Malleus maleficarum* (anteriore al 1487) dei domenicani tedeschi Iacopo Sprenger ed Enrico Krämer (13), la *Démonomanie des sorciers* (1580) del politico francese Giovanni Bodin (14), il *Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum* (1589) di Pietro Binsfeld vescovo di Treviri (15), la *Daemonolatreia* (1595) del fanatico giudice lorenese Nicola Rémy (16), le *Disquisitiones ma-*

(12) Tra gl'italiani ricorderò solo il *Compendio dell'arte essorcistica, et possibilità delle mirabili et stupende operationi delli demoni et de' malefici*, del p. Girolamo Menghi da Viadana minore osservante (1529-1609). Del procedimento di tortura non tratta, ma solo dei malefizi che si mettevano in atto per render vani i tormenti.

(13) La parte III del *Malleus* tratta della procedura e in particolare, nelle questioni 13-16, dell'interrogatorio e della tortura. Questo *Martello delle streghe* ebbe grandissima autorità; le edizioni, dopo le prime quattro che non portano data e cinque successive tra il 1487 e il 1496, si susseguirono numerose ancora per tutto il sec. XVI; l'ultima, ma con altro intendimento, e in traduzione tedesca, è del 1906 (ristampata in seguito). I due autori erano stati preposti da Innocenzo VIII all'Inquisizione di Germania, con poteri speciali per la lotta contro la stregoneria (e come tali son ricordati nella bolla *Summis desiderantes affectibus* del 5 dicembre 1484). Mancano a molte edizioni i nomi ora dello Sprenger, ora del Krämer (latinamente Institor o Institoris), ora di tutt'e due; e del resto l'opera è citata più spesso come *Malleus* senz'altro.

(14) Il Bodin (1530-96) è il celebre autore della *République* (1576). La *Démonomanie*, che fu anche tradotta in latino, in italiano e in tedesco, contiene nei primi tre libri la descrizione e valutazione giuridica e teologica delle arti magiche, e nel quarto la tecnica dei processi contro le streghe, con varie notizie e prescrizioni sull'uso della tortura.

(15) Il Binsfeld (1540 circa - 1598) ebbe una parte attiva nella lotta contro la stregoneria. Il suo trattato, che tra il 1589 e il 1605 ebbe non meno di sei tra edizioni latine e riduzioni tedesche, consiste d'un *Tractatus quaestionis: an fides sit habenda maleficorum confessioni?* (con osservazioni sull'incolpazione di complici, come indizio per la tortura di questi), seguito da un lungo *Commentarius in titulum Codicis lib. IX de maleficis et mathematicis* (con un importante esame delle teorie sulla tortura, non senza esempi pratici, a proposito della legge VII di quel titolo del *Codice*).

(16) L'opera del Rémy, o Remigio, si fa notare soprattutto per la ricchezza d'esempi concreti, con nomi, cognomi, luoghi e date, noti all'autore per la sua personale esperienza di giudice. Non tratta della tortura in sé, ma narra vari casi d'intervento del demonio per deviare la tortura dal suo normale effetto.

*gicae* (1599) del gesuita belga d'origine spagnola Martino Delrio (17). E dei trattati di diritto criminale canonico si ricorderà, anche per la tortura, la *Practica* (1543) di Giovan Bernardo Díaz de Lugo vescovo di Calahorra (18).

Nel campo più vasto del diritto criminale ordinario, fino al Cinquecento inoltrato la giurisprudenza straniera non può vantare nomi di risonanza internazionale. Lo spagnolo Antonio Gómez, professore a Salamanca, col libro III delle sue *Variae resolutiones* (1552) (19), e Iodoco Damhouder, magistrato e alto funzionario delle finanze dei Paesi Bassi, colla *Practica rerum criminalium* che va sotto il suo

(17) Il Delrio (1551-1608), entrato nella Compagnia di Gesù nel 1580, fu professore a Douai, Liegi, Graz e Salamanca; eruditissimo anche nelle discipline filologiche, scrisse di svariati argomenti. Alla sua fama, che fu grande presso i contemporanei, ha nociuto presso i posteri la stessa autorità di cui godette come teorico della persecuzione della stregoneria e che ha fatto vedere in lui il rappresentante tipico se non unico d'una scienza fondata sul pregiudizio e sostenuta colle condanne al rogo: « quel Delrio, le cui *Disquisitioni Magiche* (il ristretto di tutto ciò che gli uomini avevano, fino a' suoi tempi, sognato in quella materia), divenute il testo più autorevole, più irrefragabile, furono, per più d'un secolo, norma e impulso potente di legali, orribili, non interrotte carnificine » (MANZONI, *I pr. sp.*, 32, 55). L'aspro giudizio dovrebbe estendersi a tanta e tale parte della società di quel tempo, che non si vede come potrebbe conservare contro i singoli tutta la sua asprezza: e in particolare contro chi non mancò in qualche caso di far sentire la sua voce per moderare certi eccessi della pratica, come il Delrio in vari punti della sua trattazione della tortura (5, 9).

(18) L'autore morì nel 1556. La sua *Practica criminalis canonica*, che si seguì a ristampare fino al 1616, si compone di 144 capitoli: il 1° è un atto di denuncia lungo e particolareggiato, gli altri sono come glosse ai singoli punti, e il 117° riguarda la tortura.

(19) I primi due libri riguardano rispettivamente le successioni e i contratti. Del terzo, *De delictis*, più di metà spetta al diritto penale sostanziale; la procedura è trattata in alcuni capitoli verso la fine, senza completezza; ma degli argomenti di procedura quello della tortura è trattato più a fondo di tutti, e riguardo alla tortura il Gómez assume una posizione personale molto notevole, perché apre la strada a quelle teorie d'una giustizia penale forte, con netta prevalenza dell'interesse pubblico sui diritti dei privati, che dopo di lui prenderanno il sopravvento e giungeranno a parere, in rapporto alla concezione assolutistica dello Stato, ovvie e naturali, ma fino alla metà del Cinquecento non eran parse così. La fortuna di queste idee nei secoli che seguirono sembra esser confermata dalle ripetute edizioni che le varie opere del Gómez continuarono ad avere, in Ispagna, in Francia, in Italia, fino almeno al 1735.

nome (1554) (20), sono i primi: l'una e l'altra opera attingono più che largamente allo studio dei criminalisti italiani, ma lo spirito di discrezione e di chiarezza con cui se ne sanno giovare le rende meritevoli della fortuna che ebbero d'edizioni e di citazioni, specie la seconda. La quale però, come ormai da molti anni è stato dimostrato, non è dovuta, nella sua sostanza, all'autore di cui porta il nome nel frontespizio e a cui procurò non piccola fama: scritta dapprima in olandese dal giurista e politico Filippo Wielant di Gand (1442 circa - 1520), e rimasta a lungo inedita, fu dal Damhouder tradotta in latino e ingrossata soprattutto di citazioni, e così pubblicata come cosa sua (21).

---

(20) La *Practica*, così come si presenta nelle edizioni, si compone di 152 capitoli, dei quali riguardano la tortura i capp. 35-41 e anche il cap. 54. Il suo pregio maggiore consiste nell'esposizione più chiara e più ordinata che nei criminalisti anteriori; per il puro e semplice contenuto dottrinale essa non avrebbe meritato la straordinaria autorità di cui godette a lungo nelle Fiandre e in Germania.

Colui che formalmente n'è l'autore, Iodoco Damhouder, di Bruggia (1507-81), anche dopo accertato il plagio, rimane ugualmente nella famiglia dei giuristi con molte minori monografie di vario argomento.

(21) La *Practycke criminele* dello Wielant, nella sua forma originale, fu pubblicata solo nel 1872 da Augusto Orts; io non l'ho potuta vedere. L'accusa di plagio mossa dall'Orts al Damhouder fece scalpore: i contraddittori non mancarono, e la polemica, rinfocolata in seguito da nuovi contributi documentali, si protrasse per decine d'anni. Ormai, pur conservando il problema un suo interesse, la polemica si può dire placata. Se ancor oggi, scorrendo la *Biographie nationale* dell'Accademia Reale del Belgio, si può notare un radicale contrasto d'opinioni nelle voci relative a' due personaggi, il contrasto è agevolmente spiegato dalla distanza di tempo che le separa: nel 1876 si poteva ancora autorevolmente sostenere che il manoscritto del 1552 pubblicato dall'Orts come copia dell'originale perduto era esso un riassunto con adattamenti della pratica del Damhouder, e che lo Wielant non aveva scritto nulla di simile (THONISSEN, *De Damhoudere*, coll. 65-66); nel 1938 non restava più che fare il punto della questione e riconoscere acquisita una verità strana e in certo senso amara ma che aveva ormai ricevuto sufficienti conferme (STRUBBE, *Wielant*, coll. 291-292, 297-298). Il Damhouder pubblicò nel 1554 la pratica criminale di Filippo Wielant, mettendoci di suo citazioni d'autori stranieri, di testi romani e canonici, di casi a lui noti per pratica, di leggi posteriori alla morte del vero autore; e tutta sua era la traduzione latina, a ogni modo; come suo era, e resta, il merito d'aver divulgato un'opera che lo meritava. Cosa anche più scorretta fece l'anno dopo, quando dette alle stampe l'originale stesso, adattandolo come sopra, e facendolo passare come traduzione in volgare della primitiva edizione latina. Curò da sé anche una tra-

La patria del Gómez, dopo avere offerto sullo scorcio del secolo i trattati criminali del Peguera (22), produsse nel 1632 il primo e unico (23) trattato sulla tortura che non sia scritto in latino, il *Libro de indicios y tormentos* dell'avvocato Antonio de Quevedo y Hoyos, che continua, anche se con qualche opinione originale, la tradizione e il metodo della scuola italiana (24). Dopo la metà del Secento, la Spagna non fa più sentire alcuna voce di criminalista che sia ascoltata fuori dei confini (25).

Più fortunata, la patria del Damhouder può vantare dopo di lui, in materia criminale, una parte non trascurabile degli autorevoli scritti, così esegetici come di pratica forense, di Matteo di Wesenbeck (1531-86) (26), e nel secolo successivo gli ammirati commentari *De criminibus* d'Anton Matteo (1601-54), svincolati dalla tradizione dei dot-

---

duzione francese (1555); una tedesca è di Michele Beüther (1565). Nella stessa maniera si comportò colla *Practycke civile* dello Wielant, opera meno importante ma che ebbe anch'essa la sua fortuna, sia pure grazie a quest'intervento tardivo e non disinteressato: il Damhouder la pubblicò in olandese nel 1558, come cosa sua, e nel 1567 in una sua traduzione latina. Tutt'e due le opere ebbero per un secolo ripetute edizioni nelle diverse lingue.

(22) Don Luigi di Peguera, membro del senato di Catalogna, pubblicò, oltre a una raccolta di *Quaestiones criminales* e ad altre opere meno pertinenti al nostro soggetto, una *Praxis criminalis et civilis*, articolata in due parti distinte, la prima delle quali dedica alcune pagine alla tortura.

(23) Non tengo conto di quello dell'italiano Melchiori, che non è un'opera indipendente.

(24) L'autore si dichiara « Abogado de los Reales Consejos y Corte, natural de la villa de Reinosa, en las Montañas de Castilla-Vieja ». Il trattato, finito di scrivere nel 1628, fu pubblicato quattr'anni dopo, e non credo che avesse altre edizioni. Si divide in due parti, suddivise in capitoli: la prima tratta degli indizi e in genere delle condizioni da osservare per l'applicazione della tortura, la seconda dell'esecuzione di questa e degli effetti giuridici.

(25) Al più si può fare eccezione per il *Tractatus de re criminali* dell'alto magistrato valenzano Lorenzo Matthaeu y Sanz, che raccoglie e discute 78 *controversiae* degli anni 1659-71, tre delle quali hanno la tortura per oggetto principale (contr. 25-27).

(26) Il Wesenbeck (o piuttosto, nella sua lingua, Wesenbeke o Wesenbeek), nativo d'Anversa, esulò da giovane per motivi religiosi, stabilendosi a Iena, dove salì la cattedra nel 1557. Sono del 1565 e del 1576 le prime edizioni dei *Paratitla* e dei *Consilia*, due opere nelle quali ricorrono (specialmente, per la prima, nel commento al titolo *De quaestionibus* del *Digesto* e, per l'altra, nei consigli 57, 116, 156, 162, 225, 243, 252, 255, 295, 296, 317, 335) osservazioni notevoli in tema di tortura.

tori e dalle pastoie della comune opinione e risalenti con libertà di criterio alle fonti prime del diritto romano e del diritto naturale (27).

Anche in Francia, a mezzo il secolo XVI, la scienza del diritto è in pieno risveglio (28). Ma più che i commentari dell'Igneo sul senatoconsulto silaniano (1539-41) (29), più che le istituzioni forensi dell'Imberto (1542) (30) o la pratica criminale del Milleo (1541) (31), fanno fede di quel risveglio i commentari le lezioni le indagini critiche gli scritti polemici del Duareno del Cuiacio del Brissonio dell'Oto-

(27) L'autore (nato a Herborn in Assia ma vissuto in Olanda e professore a Utrecht) è il maggior rappresentante della dinastia dei Matthaei giureconsulti, e si chiama anche Antonio II per evitar confusioni col padre Antonio I, che trasferì la famiglia dalla Germania in Olanda, e col figlio Antonio III, ormai senz'altro olandese, di cui s'avrà occasione di ricordare alcune opinioni sulla tortura espresse in un trattato *De probationibus* (1678). Questi Antoni Mattei non vanno confusi, come si trova fatto anche da storici seri, né con Antonio Mattei giurista romano del sec. XVI, né tanto meno con Leonardo Mattei predicatore del sec. XV. Il *De criminibus* d'Antonio II, che godette di grande stima soprattutto nel Settecento ed ebbe edizioni numerose dal 1644 al 1824-25, si presenta formalmente come un commentario ai libri 47 e 48 del *Digesto*; ma nell'interno di ciascun libro i titoli sono riordinati con una certa libertà e si dividono in capitoli che non hanno nulla a che fare colle leggi del testo giustiniano; escono poi del tutto dal consueto schema esegetico i *Prolegomena* sui principi generali del diritto penale.

(28) Soltanto perché più durevole, questo risveglio si distingue da altri momenti felici che la scienza del diritto aveva attraversato in Francia negli ultimi secoli del Medioevo. Le *Exceptiones Petri* e il *Brachilogo*, il Piacentino e Brunetto Latini, Stefano Tornacense e Guglielmo Durante, Cino da Pistoia e Giovanni Fabro, per fermarsi alle opere e agli autori che hanno un posto nella storia dottrinale della tortura, danno testimonianza di scambi fecondi tra la scienza italiana allora in fiore e la scienza francese.

(29) Giovanni Feu (latino Igneus) scrisse anche altri commentari e ripetizioni. I suoi volumi intorno al senatoconsulto silaniano non approfondiscono l'esame delle teorie sulla tortura.

(30) Giovanni Imbert (latino Imbertus), della Roccella, avvocato e poi magistrato, pubblicò anche altre opere complessive di diritto francese e comune. Le sue giovanili *Institutiones forenses*, che tra in latino e in francese si seguitarono a ristampare fino al 1727, sono dedicate nei primi due libri alla procedura civile in primo grado e in appello, e nei secondi due, molto più brevi, alla procedura penale, pure in primo grado e in appello; riguarda la tortura il cap. 13 del libro III.

(31) Giovanni Millau (latino Millaeus), del Borbonese, è anche autore di commentari sul diritto patrio. La sua *Praxis criminis persequendi* fu la prima a pubblicarsi adornata di tavole che rappresentano tra l'altro scene di tortura, esempio seguito di lì a poco da varie edizioni del Damhouder.

manno: e il *mos Gallicus*, volto a un astratto ideale di restaurazione classica, se nel campo degli studi giuridici poté dar vita alla scuola che si disse culta, non poté d'altra parte avere se non una scarsa efficacia nell'evoluzione pratica della giustizia criminale (32).

Chi invece si fa avanti e negli ultimi due secoli della tortura assume risolutamente la guida del movimento scientifico europeo nelle discipline criminali, è la giurisprudenza tedesca. La quale tra l'altro produce i tre trattati sulla tortura che, se non certo come originali (rimaneva ormai poco da dire di nuovo), si possono pur lodare come più completi, più razionali, più sistematici di tutti i precedenti. Ne sono autori Giovanni Zanger (1557-1606) professore a Vittemberga (1593) (33), Enrico Bocer (1561-1630) professore a Tubinga (1607) (34), Giovanni Ottone Tabor (1604-74) professore a Strasburgo e a Giesen (1667) (35): tutt'e tre rinomati per ricca produzione scientifica,

(32) C'imatteremo in alcune opinioni interessanti del Cuiacio in tema di tortura, o meglio in tema d'interpretazione dei testi romani sulla tortura. Non ebbero nessun peso nella storia dell'istituto.

(33) Lo Zanger trattò di svariati argomenti di diritto civile e canonico; il *De quaestionibus et torturis*, edito la prima volta nel 1593 (non nel 1575, come spesso si legge: vi si tien conto, anzi, delle parti del Farinaeci fin allora uscite), è la sua opera più nota e si seguì a ristampare, insieme con un *De exceptionibus*, fino al 1730. Tratta della tortura sistematicamente in cinque capitoli.

(34) Il Bocer, nativo di Salzkotten in Vestfalia, professore di diritto criminale e feudale, scrisse moltissime monografie in queste due discipline e inoltre qualche dissertazione di diritto privato e una raccolta di *Disputationes*. Il suo *Tractatus de quaestionibus et torturis reorum*, ch'ebbe almeno quattro edizioni tra il 1607 e il 1631, è articolato in sei capitoli.

(35) Il Tabor, nativo di Budissin (oggi Bautzen) in Sassonia, fu uno dei professori di diritto più stimati nella Germania del suo tempo. Bisogna però stare attenti alle attribuzioni inesatte: de' suoi *Tractatus* raccolti in due volumi nel 1718, e presentati esplicitamente come scritti di suo pugno, forse più della metà sono tesi discusse con lui da suoi scolari (che qualche volta anzi lo citano in terza persona come loro maestro). Tale è certamente il caso del *Tractatus de confrontatione*, d'un Hampel (1663); ho dei dubbi per il *De indicibus delictorum*, trovando nominato un Vom Berg (1667) come autore d'un *De indicibus homicidii tum clandestini tum manifesti in rixa aut tumultu commissi, ubi autor non apparet*, che corrisponde per il contenuto, per un sottotitolo, per il luogo e per l'anno a una lunga nota a sentenza posta in appendice al trattato suddetto; sembra invece senz'altro del Tabor il *De tortura et indicibus delictorum*, che in cinque capitoli tratta compiutamente della materia, con un metodo d'esposizione suo particolare a sfondo filosofico, e mostrando erudizione anche classica e storica.

non soltanto di diritto criminale, e il terzo anche per un trattato *De indicibus delictorum* (36); nella quale materia un altro tedesco, Cristoforo Kraus (37), aveva dato alle stampe nel 1633-36 i quattro libri d'un trattato che s'intitolava *De indicibus* ma faceva larga parte anche a tutta la teoria della tortura (38). Era quello il periodo d'oro della scienza del diritto criminale in Germania: Benedetto Carpzov pubblicava nel '35 la grande *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium*, non immune da alcuni dei difetti del metodo allora dominante, ma a buon diritto celebrata per chiarezza sistematica (39); Giusto Oldekop dava fuori nel '39 le acute *Observationes criminales* (40); Giovanni Brunnemann trattava, nel '47, le origini e il sistema del processo inquisitorio (41).

(36) Questo trattato, di cui si riparerà a proposito della dottrina degl'indizi, è considerato dall'autore come complementare all'altro *De tortura et indicibus delictorum*, in cui degl'indizi si danno solo i principi generali rimanendo per il resto a una « peculiaris disputatio » (4, 12).

(37) Non ne ho trovato notizie biografiche. Che si chiami Kraus, come l'ho trovato citato, non sono troppo sicuro; il nome in latino è Crusius, che può corrispondere tanto a Crusius, anche in tedesco, quanto a Kraus o Krause. Scrisse anche altre opere di diritto processuale.

(38) Su questo trattato si ritornerà a proposito della dottrina degl'indizi.

(39) Benedetto Carpzov, di Vittemberga (1595-1666), scabino per quarant'anni a Lipsia e professore in quell'università, è la figura dominante del diritto criminale tedesco, e insieme il fondatore del diritto ecclesiastico protestante. La sua *Practica*, a cui si richiamano continuamente i criminalisti tedeschi dei secc. XVII e XVIII, non ha fama d'essere troppo originale; certo è che diede, come quella del Farinacci in Italia, un ordinamento solidamente fondato a una materia vastissima, in modo da servire come punto di partenza o almeno di riferimento per ogni successivo sviluppo della scienza criminale. Si divide in 150 questioni, raggruppate in tre parti d'uguale lunghezza; la procedura occupa la maggioranza delle questioni della parte III, essendo riservato tutto il resto al diritto penale sostanziale. Trattano della tortura le quest. 117-127, esponendo nell'ordine le specie e i gradi, le persone soggette ed esenti, i casi d'applicazione, gl'indizi (quattro questioni), l'esecuzione della tortura e l'interrogatorio, gli effetti giuridici e la ripetizione dei tormenti, la ratifica o revoca della confessione estorta, le responsabilità per torture illegali. Nel 1753 la *Practica* fu arricchita, questione per questione, di lunghe *Observationes* (pubblicate in seguito anche separatamente) di Giovanni Samuele Federigo Böhmer.

(40) L'Oldekop, avvocato di Hildesheim (1597-1667), è noto per essere stato il grande avversario del Carpzov. Le sue *Observationes criminales* sono raggruppate in cinque titoli; nel 4° è compresa, tra le altre cose, la trattazione di vari punti delle dottrine sulla tortura. Il volume si conclude con una signi-



Dopo d'allora s'andò perdendo in Germania il gusto delle complesse e complete trattazioni giuridiche (42), e la produzione scientifica s'andò frantumando in un'infinità di tesi e tesine di laurea o di dottorato, di brevi dissertazioni accademiche, d'orazioni celebrative, di produzioni a corsi universitari: diecine di migliaia ne sono state catalogate, tra quelle edite in Germania e nei minori paesi vicini nei secoli XVII e XVIII e in parte ancora del XIX, alcune delle quali, per fama e per interesse scientifico, meritavano d'oltrepassare i confini della loro patria e del loro tempo (43). Anche di tormenti e di torture si disputò fervidamente nelle accademie e nelle università di Germania, e copiosi furono i frutti, fatti concreti in centinaia di dissertazioni, a cui l'acutezza dell'analisi e la diligenza della compilazione fanno di solito perdonare l'esiguità degli argomenti trattati e la scarsa origina-

---

*ficativa Appendix exemplorum, nonnullorum hominum, qui iniuste torti, dolori cedentes, delicta, quae non patrauerant, de se confessi, ultimo supplicio affecti, postea autem innocentes sunt reperti.*

(41) L'autore visse dal 1608 al 1672; è noto per i commentari sulle *Pandette* e sul *Codice* e per una vastissima produzione scientifica di diritto civile e canonico. Il suo trattato *De inquisitionis processu*, ch'ebbe notevole efficacia sugli sviluppi della legislazione penale tedesca, contiene tra l'altro una compiuta trattazione *De tortura eiusque executione* (8, 5).

(42) Non che tutto cessasse, così d'improvviso. Dico soltanto delle tendenze che prevalsero.

(43) L'identificazione di queste dissertazioni non è sempre la cosa più facile, quando siano tesi di laurea o altre dissertazioni preparate per una pubblica disputa, che è di gran lunga il caso più frequente; e non è facile, perché si possono trovare attribuite, oltre che al vero autore, anche al preside che direbbe la discussione. Nelle edizioni originali sono indicati tutt'e due i nomi, con diverso rilievo secondo la posizione gerarchica, e ciascuno colla sua esatta qualifica; e tutt'e due sono anche indicati, ciascuno al suo posto, nei cataloghi e repertori bibliografici più accurati. Ma in edizioni posteriori si dà spesso il caso che come unico autore sia nominato il preside, tacendosi del tutto il nome dell'autore vero, e che anzi le tesi degli allievi migliori siano senz'altro incorporate, quando col loro nome e quando senza, nelle raccolte delle opere minori dei loro maestri; e a questi soli, qualche volta, si vedono attribuite in bibliografie e in citazioni sparse. Il caso inverso, che dovrebbe parere normale, è invece, tutto sommato, più raro. Senza voler menomare in nulla il riconoscimento dovuto ai maestri che di quei lavori furono i promotori e gl'ispiratori, e anzi ricordandoli espressamente più d'una volta, nella parte formale delle mie citazioni cercherò di rendere sempre a Cesare quello che formalmente è di Cesare; anche perché farebbe uno strano effetto dover attribuirlo a uno stesso maestro opinioni nettamente contraddittorie, come nel caso del Leyser, col quale furono discusse a distanza d'un anno due tesi, l'una favore-

lità di pensiero (44). Onorevoli eccezioni non mancano, e innanzi a tutti son da citare quegli autori che in un senso o nell'altro agitarono il problema del fondamento morale della tortura: problema inconsueto ai giuristi precedenti, e in questa letteratura secentesca e settecentesca diffusamente sentito. Vedremo di questi autori a suo luogo (45). Degli altri, sorvolando sui loro nomi e solo accennando a quelli d'alcuni maestri che diedero più profondo impulso alle ricerche e alle discussioni, come Iacopo Schaller a Strasburgo, Samuele Stryk, Enrico von Boden e Cristiano Thomas a Halle, Cristoforo Dondorff e Ferdinando Augusto Hommel a Lipsia, Agostino Leyser a Vitemberga, ricorderemo qui il contributo complessivo all'approfondimento delle dottrine sulla tortura e sul processo criminale in tutti i particolari da quelli già troppo discussi a quelli più trascurati (46).

---

vole (Stempell, 1740) e l'altra contraria (Bulsius, 1741) all'abolizione della tortura.

(44) I repertori bibliografici più copiosi ch'io conosca di queste dissertazioni sono quelli ottocenteschi del Vogel, che ne registra 19.479, e del Van Lier, che ne registra 10.148; ma, per quanto ricchi e preziosi, sono cataloghi di librerie e quindi non possono né vogliono esser completi; e di quanto dalla completezza sian lontani si ha la riprova osservando lo scarso numero dei doppioni, degli scritti registrati in tutt'e due, che forse non passano di molto la decima e la quinta parte rispettivamente.

(45) E cioè quando si parlerà del movimento di pensiero che preparò l'abolizione della tortura.

(46) Avrò occasione di citare via via una cinquantina di dissertazioni dove ho trovato notizie e opinioni di qualche interesse. Altre, che non ho potuto consultare ma che per motivi diversi da caso a caso mi son parse da non trascurare, ho nominato coi loro titoli per esteso, qua o là, a scopo d'informazione. Riporto qui l'elenco delle dissertazioni sulla tortura di cui conosco l'esistenza grazie ai cataloghi succitati (più poche aggiunte da altre fonti), ma che non ho veduto, né avrò occasione di ricordare altrove. Ecco, in ordine di data: Metzger, *Resolutiones omnium fere quaestionum praecipuarum circa materiam de captura et tortura reorum* (1617); Roelants, *De quaestionibus* (1647); Wildeck, *De tortura* (1652); Lang, *De quaestionibus sive torturis reorum* (1661); Fischer, *De quaestionibus et torturis* (1668); Mayer, *De quaestionibus* (stesso anno); Van Dyk, stesso titolo (1677); Grotius, *De tortura sive de questione per tormenta* (1680); Meier, *De indiciis in crimine magiae quoad torturam reprobatis et approbatis* (1684); Schilling, *De reiteratione torturae* (1685); Querlach, *De torturis seu quaestionibus* (1689); Walbeec, *De quaestionibus* (1690); Ammann, *De quaestionibus seu tortura* (1694); Toornvliet, *De tormentis* (1695); Overtwaaer, *De quaestionibus sive tortura reorum* (1700); Hoppesteyn, *De quaestione per tormenta* (1703); Van Eekelen, *De tortura* (1705); Carmon, *De praeludiis torturae* (1707); Kenzinger, *De quaestionibus* (stesso anno); Maurick,

Sono queste le ultime voci d'un lunghissimo coro. A sostenere, alla metà del secolo XVIII, le leggi della tortura ormai condannate dall'incalzare dei tempi nuovi, la passione scientifica e i contributi di critica e di dottrina delle scuole d'oltr'Alpe non sono più sufficienti.

---

*De quaestionibus sive torturis reorum* (1710); De Sallengre, *Quaestiones sive torturas reorum esse iniurias* (1711); Broeck, *De quaestionibus* (1712); Van Eybergen, stesso titolo (e stesso anno); Montauban, stesso titolo (e stesso anno); Bosch, stesso titolo (1716); Steinhäuser, *De minis ad torturam non probantibus* (1718); Van de Capelle, *De tortura reorum* (1723); Kirsten, *Harmonia iuris civilis cum naturali aequitate ostensa in doctrina de quaestionibus per tormenta* (stesso anno); Matthaei, *De quaestione: an nominatio socii criminis sub tortura fieri debeat?* (1726); Willenberg, *De innocentia per torturam purgata* (1727); Grell, *De remissione tormentorum in actu confessionis* (1728); Kunad, *De torturae effectu respectu tertii* (1729); Zschock, *De tortura in causis civilibus* (1731); Van Nellesteyn, *De quaestionibus* (1735); Cau, *De quaestione sive de tortura reorum* (1736); Rechenberg, *De purgatorio in causis criminalibus interdum tutiori eruendae veritatis remedio, quam tortura* (stesso anno); Kästner, *De tortura remittenda, si delinquens confiteri velit* (1739); Van Beaumont, *De tortura* (1741); Dominicus, *De tortura reorum* (1744); Stockmayer, *De tortura confessi* (stesso anno); Damisse, *De quaestionibus* (1749); Muscate, *De iteratione torturae rata vel irrita* (stesso anno); Van Loon, *De quaestionibus* (1752); Gerstlacher, *De quaestionibus per tormenta* (1753); Van Neck, *De tortura* (1754); Backer, stesso titolo (1756); Van Heusden, *De quaestionibus* (stesso anno); De Vicq, stesso titolo (e stesso anno); Mauchart, *De continuatione torturae interruptae* (1757); Van Toulon, *De quaestionibus sive tortura reorum* (stesso anno); Opperdoes, *De quaestionibus* (1758); Gualig, *De cauta infanticidarum tortura* (1761); Van Hulst, *De quaestionibus* (1762); Opgelder, *De quaestionibus sive tortura reorum* (stesso anno); Juynboll, *De quaestione sive tortura reorum* (1765); La Pierre, stesso titolo (1769); Van Breugel, *De tortura* (1771); Bauer, *De effectu infitiationis sub tormentis in convicto* (1772); Sembach, *De modo torturae secundum leges habendo* (stesso anno); Hoen, *De interrogatione reorum per tormenta* (1776).



### III.

#### L' I S T I T U T O

1. *Il nome e la cosa.* — « Quid est quaestio? ». Con quest'interrogativo incominciano molte delle trattazioni che i giuristi del diritto comune riservarono alla materia, « admodum frequens... et in iudiciis practicabilis » (1), delle torture e dei tormenti (2). *Quaestio* era sempre il vocabolo ufficiale, che dalle fonti romane aveva appreso la rinnovata cultura giuridica; ma questa, che continuava, sì, l'antico diritto di Roma e la classica dottrina d'Ulpiano e di Papiniano e di Paolo, ma non poteva dimenticare d'esserne separata da un lungo intervallo di preponderanze germaniche e feudali, né poteva trascurare che i popoli tra i quali essa nasceva e si svolgeva eran popoli nuovi, che avevan nuovi costumi e parlavan nuove lingue; questa rinnovata cultura giuridica, dicevo, accolse largamente, con qualche varietà di luoghi e di tempi, i vocaboli nuovi che accanto a *quaestio* si venivan diffondendo nel parlar quotidiano. *Tortura* dissero concordi i volgari neolatini (3), e *tortura* fu ripetuto nella comune lingua dei tribunali e delle leggi, nelle sentenze, negli statuti, nei trattati dei giureconsulti. *Quaestio* non iscomparve: persisté presso di noi breve tempo

---

(1) GRILLANDO, *De quaest.*, pr.

(2) Studi ben ordinati sulla nomenclatura dei tormenti fanno difetto. Per serie lessicali meno incomplete sono da consultare, oltre i comuni vocabolari storici: DU CANGE, *Gl. med. et inf. Lat.*, vol. X, pp. CLXXVI-CLXXVII (indice XXXVI, *Poenae, supplicia, tormenta, et quae ad huiusmodi spectant*: in tutto 216 vocaboli o locuzioni, con rimando ad altrettante voci del glossario); REZASCO, *Diz. del ling. it. st. ed amm.* (alle singole voci, collegate tra loro con opportuni rimandi).

(3) Per quanto largamente entrata nell'uso, la voce è di tradizione dotta più verosimilmente che popolare, nelle stesse lingue neolatine (non a caso è omessa dal Meyer-Lübke, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*); a maggior ragione, nelle lingue d'altro ceppo. Per la fonetica storica però le due ipotesi s'equivalgono; e popolare si direbbe a ogni modo il passaggio di significato da 'torcitura' a 'tormento'.

nella trecentesca *questione* (4), conservata poi fino al Settecento da giuristi arcaizzanti (5); persisté nella spagnola *cuestión* (6), sopravvisse e sopravvive tuttora, col suo significato giuridico, nella *question* dei francesi (7). Ma la sua sopravvivenza, come mostrano le stesse forme esteriori della parola nelle lingue moderne, fu dovuta alla consuetudine dei dotti, non alla tradizione del popolo (8); e nello stesso latino della cultura giuridica l'incertezza e la debolezza d'un tale uso ha una riprova nel fatto che il nome di *quaestio*, molto più spesso che da sé solo, fu adoperato in unione con altri termini sinonimi o con aggettivi derivati da questi (9), come nelle espressioni *quaestiones et tortura*, *quaestiones et tormenta* (10), *quaestio torturalis*, *quaestio tormen-*

(4) Il Rezasco cita frate Iacopo da Cessole, *Trattato del giuoco degli scacchi*, volgarizzato da anonimo: « Fue preso come fosse quegli che avesse morto quell'uomo, e menato alla questione, confessò d'aver fatto il micidio ». Trovo la parola anche in qualche fonte giuridica, il breve del popolo di Pisa del 1313, volgarizzato nel 1330 (rubr. 12), e lo statuto perugino del 1342 (3, 34); in tutte e due coll'aggiunta della voce *tormento*. Ma già l'aggiunta sembra significare che *questione* da sé non era abbastanza chiaro.

Anche nell'uso latino, nonostante il modello dei testi antichi, la voce *questione* dovette presto avere una vita difficile. Già un ignoto preaccursiano, trovando in un passo di Paolo l'espressione tutt'altro che equivoca « *quaestionem habere de servis* » (*Dig.*, 1, 15, 3, 2 [l. III, § *Effracturae*, ff. *de officio praefecti vigillum*]), sentì il bisogno di glossare: « *Questionem. Scilicet tormentationem* » (in ROSSI, *Di alc. gl. pr.*, p. 199).

In generale si può dire che l'uso di *questione* fu sempre una singolarità, e quello di *quaestio* fu sempre piuttosto raro, fuorché nelle trattazioni dei giuriconsulti.

(5) *Questione* o *quistione* dicono ancora il Melchiori (1741), il Natale (1772), il Giudici (1784). Una consulta degli avvogadori di comune (1787) accenna di passaggio che la tortura « una volta nei tempi del suo maggior uso forse per raddolcirne l'asprezza si chiamava *questione* » (in RAVÀ, *Della sap. ven.*, p. 14). In Lombardia il principe di Kaunitz dichiarò abolita nel 1784 la « quistione per tortura » (CANTÙ, *Beccaria e il dir. pen.*, p. 235).

(6) Col doppio significato dell'italiano. Anche *cuestión de tormento* e *tortura*. Più comune *tormento*; ma più generico.

(7) Come il corrispondente spagnolo, il vocabolo prevalse a lungo nell'uso, nonostante fosse gravato dal significato doppio, sul sinonimo *torture*.

(8) Il latino *quaestio* non ha continuatori diretti nelle lingue romanze. *Questione*, *question*, *cuestión*, in tutti i loro significati, sono voci dotte.

(9) Sta a sé l'espressione « *questio tortoris* », che si legge due volte nel libro degli statuti d'Ormea (sec. XVI), in una rubrica che appartiene probabilmente al nucleo originario, del 1291 (rubr. 16).

(10) Questi furono, tra l'altro, titoli di libri o di speciali rubriche nella letteratura criminalistica italiana dei secc. XIII-XVI. Ricordo il Gandino,

*talis* (11). Accanto a *tortura* (12) e a *quaestio* rimase in vita anche *tormentum*, il cui significato di 'afflizione corporale' fu esteso dal *pluralis tantum* dei latini alla semplice forma del singolare (13); e negli statuti e atti giudiziari di vari luoghi d'Italia non è difficile trovare, insieme coi verbi corrispondenti (14), l'altro sinonimo *martyrium* (15), riportato dal significato religioso a un significato profano e tecnico che s'avvicina inconsapevolmente all'etimo greco (16).

il Canaro, il Perigli, il Grillando, lo Zanger, il Bocer, facendo per altro una riserva per le intromissioni degli editori cinquecenteschi e, prima di loro, degli amanuensi.

(11) Espressioni molto rare. La seconda ha l'autorità del Saliceto.

(12) *Tortura* prese fin dal Dugento il senso figurato di 'afflizione', che *tormentum* aveva dall'età romana. Orfino da Lodi (1246) prescrive, nel suo poema, al buon giudice (*De reg. et sap. pot.*, p. 79):

*Invigilet nec vincat eum tortura laboris,  
pandectam relegat, pandectam scire laboret.*

(13) Le leggi barbariche parlano ancora, quando ne parlano, di *tormenta*; non però che non faccia capolino qualche eccezione (per es.: *Lex Vis.*, 6, 1, 5: « quodcumque tormenti pertulerit »). L'uso del singolare, ammesso dal latino classico nel solo figurato, si fa frequente col rinascimento della cultura giuridica: alla rubrica *Qué quiere decir tormento* delle *Partidas* castigliane (7, 30, 1) fa riscontro la rubrica *De tondolo et tormento* degli statuti bolognesi del 1288 (4, 17).

(14) *Martyrium* si riflette anche nel verbo *martoriare*, che nel senso tecnico di 'mettere, tenere alla tortura' ha esempi letterari (Giovanni Villani, Boccaccio, Davanzati) da fare invidia a' suoi sinonimi, che pure, in quel senso, hanno avuto vita più lunga. Intendo *torturare* (di cui non trovo esempi letterari nei vocabolari storici, ma che è pure abbastanza antico: stat. Lucca [1539], 4, 227), *torquiere* (tardivo e inutile latinismo, usato nelle costituzioni piemontesi del Settecento, e da confrontare col tedesco *torquieren*), e *tormentare* (Sacchetti). Parente di *martoriare* è il verbo *martirizzare*, molto più raro, benché già usato con valore tecnico dallo statuto vercellese del 1241 (nella forma latina *martyrizare*). Altri sinonimi sono *giustiziare*, *inquietare* e *molestare*, dei quali il Rezasco allega esempi rispettivamente nello statuto del capitano del popolo di Firenze (1355), in Andrea Dei (sec. XIV) e in Giovanni Cavalcanti (sec. XV); un altro e anteriore esempio di *molestare* è in una giunta del 1407 al *Constitutum artis monetariorum civitatis Florentiae* (p. 67). Non trovo in italiano esempi di *questionare* 'torturare', usato qualche volta dai giureconsulti nelle loro trattazioni latine, accanto a *torquere*; spesso il latino giuridico medievale e moderno ricorre a perifrasi, frequenti anche nel volgare, ma meno.

(15) In volgare, *martorio*, sia per 'tortura', con molti buoni esempi dal Boccaccio in poi, sia per 'strumento di tortura', con un esempio di Feo Belcari

Più recisamente staccati dalla tradizione latina sono altri termini particolari che designarono la tortura nelle lingue moderne e nei loro dialetti, e che talvolta ebbero consacrazione ufficiale nell'uso di leggi o di statuti volgari, e più di rado, adattati in forma latina, nell'uso delle maggiori opere legislative e dottrinali che in questa lingua continuarono a scriversi o per lo meno a tradursi fin quasi agli anni della Rivoluzione francese.

La Germania, dove più netto fu il contrasto linguistico tra gli scritti dottrinali quasi sempre in latino e le leggi quasi sempre in tedesco, usò in queste ultime, accanto al nome di *Tortur*, il sinonimo indigeno *Folter*, e poi *Marter* o *Marterstrafe* per designare più propriamente il tormento, e *peinliche Frage* o *scharfe Frage* per l'interrogatorio che nei tormenti si faceva (17).

La Francia parlò nelle sue leggi, più spesso che di *torture*, di *question*; e non di rado, nei tempi antichi, di *gehine* e di *gène* (18).

In Italia, se i termini della tradizione latina furon conservati con maggiore larghezza, non si deve però trascurare la tendenza, frequente soprattutto negli statuti comunali, a designare la tortura coll'uno o l'altro dei nomi che si davano volgarmente allo strumento di tortura

(sec. XV). Rari in questo senso: *martoro*, per es. nel Bracciolini (*Lo sch. de gli Dei*, 6, 36, 2); e *martirio*, per es. negli statuti comunali ascolani del 1377 (3, 63), nel processo (1546) del Burlamacchi (in MINUTOLI, *F. Burlamacchi*, p. 60), e tra gli scrittori in Paolo da Certaldo, nel Lasca e nelle note al *Malmantile*. Esempi latini possono esser dati dallo statuto di San Gimignano del 1314 (1,1) e dalla rubrica *Ne quis ponatur ad martirium nisi ut infra* del supplemento IV alle leggi genovesi del Bucicaldo (1403-7).

(16) Greco μαρτύριον 'testimonianza'. Ma s'intende che c'è di mezzo un complicato sviluppo semantico: 'testimonianza della propria fede', 'tormento sofferto per testimoniare la propria fede', 'tormento in genere', 'tormento infitto per estorcere confessione o testimonianza'.

(17) Con questi termini hanno qualche corrispondenza gli olandesi *scerper examinatie, preuve, pynbank* (POULET, *Hist. du dr. pén. dans l'anc. duché de Br.*, p. 221), a lettera 'interrogatorio duro', 'prova', 'banco di pena'.

(18) Propriamente *gehine* (o *jehine*) è un derivato (sec. XIII) di *gehîr* (o *jehîr*) 'confessare' (di provenienza germanica). LATINI, *Tr.*, 3, 2, 19 [9, 20]: « ... En ce point om le puet bien metre en gehine por faire li regehir sa colpe... ». Da *gehine* s'è sviluppata (sec. XVI) la forma *gène*, che voleva dire in origine (sec. XVI-XVII) 'tortura' e oggi 'molestia, incomodo'. Il nome *gène*, finché significò 'tortura', e il nome biblico *Géhenne* 'Geenna, Inferno', accostati per etimologia popolare, furono spesso usati l'uno per l'altro; s'ebbero anche *gêhenner, gêhenneur, gêhenneux*.



più diffuso: quali *curlo* (19), *tondolo* (20), *girella* (21) secondo le usanze delle varie regioni, *colla* (22) o *corda* (23) nella consuetudine nazio-

(19) Propriamente 'carrucola', e dunque una parte per il tutto (anche lo spagnolo usava *garrucha* per 'corda': QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 1, 3); latino (supposto) *currulus*, diminutivo di *currus* 'carro'. Indica la tortura, e in particolare quella della corda, soprattutto nei dialetti settentrionali (piemontesi in primo luogo), ma anche a Lucca (processo del Burlamacchi: in MINUTOLI, l. cit.).

(20) Termine bolognese (stat. Bologna [1250], 2, 38; id. [1288], 4, 17; qui anche *tirellum*; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 21) e romagnolo (stat. Forlì [1359], 3, 25; stat. Ravenna [1471], 3, 1), anche nella forma *dondulum* (stat. Faenza [1414], 1, 18), non ignoto però anche altrove (per es.: MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 14). Latino medievale *tondulum* o *tondolum*; derivato *tondolare* 'torturare' («*tondolutus pro furtis*», in atto bolognese del 1294: in KANTOROWICZ, *A. Gandinus*, vol. I, p. 235).

(21) Comune nel senso di 'carrucola' in varie parti d'Italia. Per il senso di 'tortura della corda': br. com. Pisa (1286), 3, 63 (*De non ponendo ad girellam homines bone fame*: qui si parla anche del mettere « ad girellam, vel talliolam, aut sub questionibus, aut aliud tormentum »; *tagliola* non sembra essere un sinonimo); stat. pod. Pistoia (1296), 4, 21; *Fr. hist. Pis.*, col. 665; stat. Faenza [1414], 4, 172. Una variante è *gerella* (br. com. Pisa [1313-37], 3, 75). Il costituito senese del 1262-70 (5, 13) e lo statuto di San Gimignano del 1314 (l. cit.) hanno nello stesso senso *vollucula*, nome certamente imparentato col l'antico senese *vollere* 'volgere'; non presenta difficoltà fonetiche la variante *verucula* che si legge in una postilla marginale coeva, ma di mano diversa, al manoscritto dello statuto sangimignanese e che ritorna come *verrucula* nello statuto faentino di cent'anni dopo (4, 172).

(22) L'origine è incerta. Piuttosto che un diminutivo di *chorda*, cioè *chordula* (che è poi il nome dato alla colla da Iacopo di Belviso: *Pr. cr.*, 3, 7, 2), gli etimologisti oggi suppongono un *collare* verbo, che potrebb'essere un prestito popolare dal greco *κολάζειν* 'mutilare, punire, castigare, condannare', e dal quale (conservatosi intatto nel volgare toscano, con vari significati) si sarebbe estratto il sostantivo *colla*. Questo, a giudicare dagli esempi che ne portano i vocabolari storici, fu largamente usato dagli scrittori toscani dei primi secoli (Compagni, Giovanni Villani, Boccaccio, Sacchetti; a questi fiorentini aggiungo il lucchese Sercambi e il pisano Ranieri Sardo); ma si trova usato ab antico anche fuor di Toscana (per es.: stat. Forlì [1359], l. cit.). Nell'uso tecnico dovette esser soppiantato da *corda* abbastanza per tempo, tanto da apparire antiquato fin dalla metà del Cinquecento (RUSCELLI, *Voc.*, v. *Colla*); sopravvisse un po' di più nell'uso figurato. Il verbo *collare* 'mettere, tenere alla corda' ebbe le stesse sorti del nome.

(23) Gli esempi letterari di *corda* sono antichi non meno di quelli di *colla*, in Toscana; nei secoli più recenti sono esclusivi. Non ne derivano verbi: a *collare* corrispondono le locuzioni *dar la corda*, *mettere alla corda*, a esser *collato* la locuzione *toccar la corda*. In compenso si diceva *tratto di corda*, o di *june*

nale (24). Può sembrare paradossale; ma è un fatto che, dove noi diremmo la *colla* o *corda* una tortura (25), Luigi Pulci nel suo curioso *Vocabolista* poteva invece definire: « *Tortura*, la colla » (26).

Ma dunque, « *quid est quaestio?* ». La risposta, nel silenzio delle leggi moderne, fu cercata dai più nelle parole dei giureconsulti romani, fonte d'ogni sapienza legale; non però nei titoli *De quaestionibus* del *Digesto* e del *Codice*, dove invano si cercherebbe una definizione della tortura o una descrizione dei tormenti con cui s'eseguiva (27): a voler trovare nel *Corpus iuris civilis* una definizione della *quaestio per tormenta*, bisogna cercarla in due frammenti d'Ulpiano contenuti nei titoli *De senatus consulto Silianiano et Claudiano* e *De iniuriis et famosis libellis*, nell'uno e nell'altro dei quali il giureconsulto cerca di defi-

(voce questa non usata di solito in assoluto come nome della tortura ma per lo più solo come nome dello strumento), molto più spesso che *tratto di colla*.

(24) Il passaggio semantico dal senso proprio di 'strumento di tortura' all'estensivo di 'tortura' e anzi di 'tortura in genere' e al figurato di 'prova della verità' o di 'afflizione' è una riprova della diffusione delle due voci. *Tratti di corda* s'usò per 'fastidio' (Della Casa). Col proverbio *il vino è una mezza colla* (Monosini) o *la tavola è una mezza colla* (Redi, Salvini) o *la mensa è una dolce corda* (Monosini) si rese il latino *in vino veritas*. E si disse *stare, tenere in sulla corda* o *in sulla fune* per 'stare, tenere coll'animo sospeso, sulle spine' (esempi in molti scrittori dei secc. XVI-XVIII); *non aspettare tratto di corda* per 'non aspettare d'esser forzato a fare una cosa' (Berni); *aggravarsi in sulla corda* per 'andar di male in peggio' (Lippi); *confessare* o *dire senza duol di fune* per 'dire alla prima, senza farsi pregare' (Ambra, Allegri). Ancora il Belli usa in senso figurato *dar la corda*, e annota: « L'uso è caduto, ma il vestigio della frase rimarrà chi sa quanto nella bocca del popolo, e sopravviverà forse ancora alla più tarda memoria di quelle barbarie » (*Son.*, 1093, 8). E il Manzoni fa dire da Perpetua a Renzo: « Potreste darmi la corda, che non mi cavereste nulla di bocca » (*I pr. sp.*, 2, 31); qui però lo scrittore non parla la lingua del suo tempo.

(25) L'uso della voce *tortura* in senso generico, comprensivo di tutte le specie di tormenti di cui ci si serviva per estorcere la verità, si fece comune, se non esclusivo, negli ultimi secoli dell'esistenza legale dell'istituto. Ma ancora in quei secoli si poteva parlare di 'tortura o altra specie di tormenti', così in latino come in volgare. Per tortura s'intendeva quella che era tale per eccellenza, la corda. Gli esempi di questo modo d'esprimersi sarebbero molti; cito solo due scrittori che lo rilevarono: ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 1, 12; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 3, 2.

(26) PULCI, *Voc.*, v. *Tortura*.

(27) E la ragione è, spiega il Bossi, « *quia etiam lippis et tonsoribus patent haec, magis tamen illis qui suo malo fato experiuntur* » (*Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 1).

nire la tortura allo scopo d'una chiara applicazione di determinati provvedimenti di legge: rispettivamente, il senatoconsulto silaniano, e l'editto del pretore nella sua parte relativa all'ingiuria. «*Quaestionem*» (è la prima definizione) «*sic accipimus non tormenta tantum, sed omnem inquisitionem et defensionem mortis*» (28); qui la «*defensio mortis*», la vendetta della morte del padrone ucciso, è un accenno troppo evidente al caso particolare per cui la definizione fu dettata, e la rende inadatta a essere interpretata in senso più generale. Adatta a questo è l'altra, dello stesso autore, sebbene dettata anch'essa per un caso particolare. Aveva dichiarato il pretore: «*Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eo iniussu domini quaestionem habuisse dicetur, in eum iudicium dabo*» (29). E Ulpiano, spiegando parola per parola il passo dell'editto, giunto alla tortura commenta: «*'Quaestionem' intelligere debemus tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem. Nuda ergo interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum... Cum igitur per vim et tormenta habita quaestio est, tunc quaestio intellegitur*» (30).

I caratteri enumerati in questo passo del *Digesto* sono caratteri comuni a tutte le specie di tortura. Così si spiega la fortuna che le parole d'Ulpiano incontrarono presso i giureconsulti dell'età nuova. Su quelle parole son ricalcate appunto la maggior parte delle definizioni che danno della *quaestio* gli scrittori di diritto comune, e che hanno quasi tutte, con leggere varianti di forma, i loro modelli più vicini, quali (31) nella concisa definizione d'Azzone («*inquisitio veritatis per tormenta*») (32), quali (33) nella definizione del *Tractatus de tormentis*, che aderisce con una certa eleganza alla forma letterale del

(28) *Dig.*, 29, 5, 1, 25 (l. I, § *Quaestionem*, ff. de senatus consulto Silaniano).

(29) *Dig.*, 47, 10, 15, 34 (l. Item apud, § *Praetor ait Qui servum*, ff. de iniuriis).

(30) *Dig.*, 47, 10, 15, 41 (l. Item apud, cit., § *Quaestionem*).

(31) GIOVANNI D'ANDREA, *In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione*, X. de regulis iuris), n. 4; ROSCIATE, *Dict. iur.*, v. *Quaestio*; SALICETO, *II pars sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr. (rubr. C. de quaestionibus), n. 2; TODESCHI, *In IV et V Decr. lib.*, ad *Extra*, l. cit., n. 1; IODOCO, *Voc. utr. iur.*, v. *Quaestio*; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 8.

(32) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41, n. 1.

(33) GANDINO, rubr. cit., n. 6; CINO, *Lect.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr., n. 1; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 11, 1; CANARO, *De quaest.*, 1, 1; GRILLANDO, *op. cit.*, 1, 1; MEDICI, *De def.*, 2, 11, 1-2; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 1; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 117, 6; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 1; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 1, 2; ORSAIO, *Inst. cr.*, 4, 4, 1.

testo romano (34) (« *inquisitio quae fit ad eruendam veritatem per tormenta et corporis dolorem* ») (35). Questa seconda, che divenne, si può dire, la definizione corrente nelle scuole giuridiche fino a tutto il Cinquecento e che ebbe fortuna anche ne' due secoli successivi, fu tuttavia disapprovata da taluni giuristi, che si sforzarono di migliorarla, quali dando maggior risalto all'elemento materiale, come il Menochio (« *corporis cruciatus quibus per verberati et torti confessionem rei veritas eruitur* ») (36), quali, come il Bocer, all'elemento giuridico della tortura. Lo scrittore tedesco, dopo avere osservato che la definizione corrente comprenderebbe, a rigore, anche la tortura che può infliggere un ladrone alla sua vittima o un soldato al nemico vinto (37), vi sostituisce una definizione molto esatta e minuziosa, che merita d'esser riferita come più ponderata, benché non più chiara, d'ogni altra: « *interrogatio de crimine commisso (interdum etiam de causa pecuniaria dubia) per corporis tormenta, ad eruendam ipsius criminis, sive causae, veritatem, legitime a iudice instituta* » (38).

Già prima, la definizione più comune era stata modificata da alcuni scrittori, che avevan ritenuto i « tormenta » tormenti soltanto corporali e avevan sostituito « *cordis* » a « *corporis dolorem* » (39); giacché il travaglio dell'animo era stimato un requisito essenziale della vera

(34) Più v'aderisce la definizione del Piacentino, un po' sciatta: « *Nihil aliud sunt quaestiones, quam inquisitiones veritatis per tormenta et corporis dolorem ad eruendam veritatem* » (*Summa Cod.*, 9, 41). Come più tardi nel *Tractatus de tormentis*, anche qui è dato maggior risalto all'elemento giuridico che all'elemento materiale, invertendosi la formulazione d'Ulpiano. Lo stesso è da dire della definizione d'Odofredo: « *Questio est criminis indago per tormenta adhibita* » (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr.). Con questo non si vuol fare un torto alla capacità d'astrazione della giurisprudenza romana: Ulpiano mette in primo piano i tormenti e il dolore solo perché nel caso particolare si tratta per lui di delimitare il concetto di *quaestio* rispetto alle forme d'interrogatorio non violente.

(35) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 4; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 2. (Varianti minime tra le diverse redazioni).

(36) MENOCHIO, *De pr.*, 1, 1, 45.

(37) BOCER, *De quaest.*, 1, 2.

(38) BOCER, *op. cit.*, 1, 3.

(39) MORCONE, *De diff. int. ius Long. et ius Rom.*, rubr. *De publicis iudiciis*; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 1, 1; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, rubr. (*rubr. ff. de quaestionibus*), n. 2; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 178 [§ *Sed ex his*, n. 2]; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 2, 2, gl. *Rei indurati torqueantur*, n. 8.

tortura (40): tanto che il padre Sinistrari poté dire compreso nel concetto di tortura tutto ciò che « torquet animum », e ne diede un esempio nella gogna (41).

Altri giureconsulti, anche in età relativamente moderna, mossi da un'identica esigenza logica, fecero invece rientrare l'elemento essenziale del travaglio dell'animo nel concetto stesso di *tormentum*, da essi considerato come un vocabolo composto, che volesse dire *torquens mentem* (42), « quia per cruciatum corporis mens quoque torquetur » (43). Questa curiosa maniera d'etimologizzare non era nuova: secondo Isidoro di Siviglia (44) i « tormenta » avrebbero questo nome « quod torquendo mentem inveniant » (45); e del resto già nei frammenti della giurisprudenza romana troviamo *testamentum* fatto derivare da *contestatio mentis*, come volevano l'antico Servio Sulpicio (46) e lo stesso Ulpiano (47), o da *testatio mentis*, come si legge nelle *Istituzioni* di Giustiniano (48) e si trova ripetuto più tardi nell'*Epitome Exactis regibus* (49) e nella *Glossa* d'Accorso (50). Curiosa maniera d'etimologizzare, che fin dal II secolo dopo Cristo era stata ripresa da Gellio con parole che nessun linguista moderno rifiuterebbe di

(40) BOCCAFOGLIA, *Ordo*, 3, 2: « Tortura. . . dici potest cruciatus animi et corporis ad eruendam veritatem ».

(41) SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 3.

(42) GIOVANNI D'ANDREA, l. cit.; *Clem.*, 5, 3, 1, 1 (c. *Multorum querela*, § *Propter quod*, *Clem. de haereticis*), gl. *Tormentis*; VITALINI, *Comm. in Clem.*, ad *Clem.*, 5, 3, 1, n. 37; DOMENICO, *Cons.*, 15, 12; BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 148; TODESCHI, l. cit.; CANARO, *op. cit.*, 1, 4; IODOCO, *op. cit.*, v. *Tormentum*; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 4, 11; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 5; BRANT, *Tit. omn. iur. exp.*, ad *Dig.*, 48, 18; CARERIO, gl. cit., n. 178 [§ cit., n. 7]; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 11; MEDICI, *op. cit.*, 2, 11, 1; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 1; BOCER, *op. cit.*, 1, 8; SOLA, comm. ai *Decr. Sab.*, tit. *De tortura*, n. 1; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 325, 1; WERNER, *De tort. test.*, 1, 1.

(43) GRILLANDO, *op. cit.*, 1, 3.

(44) Con cui va Papia (*Voc.*, v. *Tormenta*).

(45) ISIDORO, *Et.*, 5, 27, 22. Non occorre far notare la differenza tra l'etimo dato da Isidoro e quello dato dai giuristi dei secc. XIV-XVIII: una cosa è *torquere mentem*, un'altra è *invenire mentem*.

(46) Citato e confutato da Aulo Gellio (*Noct. Att.*, 7 [6], 12, 1-3).

(47) *Tit.* (attr. ULPIANO), 20, 1.

(48) *Inst.*, 2, 10, pr. (*J. de testamentis, in pr.*).

(49) *Ep. Ex. reg.*, 2, 27.

(50) *Dig.*, 43, 5, 1, 2 (l. I, § *Hoc interdictum pertinet, ff. de tabulis exhibendis*), gl. *Codicillos*.

sottoscrivere: « Quid igitur ' calciamentum ', quid ' paludamentum ', quid ' pavimentum ', quid ' vestimentum ', quid alia mille per huiuscemodi formam producta, etiamne ista omnia composita dicemus? » (51). Ma i criminalisti del rinascimento giuridico, ignari di Gellio, si lasciarono guidare piuttosto dall'orecchio non abbastanza affinato e soprattutto dall'originale concetto di *tormentum* che s'erano formati (52).

Qualcuno di loro si soffermò sul quesito dei reciproci rapporti tra i concetti di *quaestio* e di *tormentum*, di *quaestio* e di *tortura*. Ma fu un esame superficiale (53).

Più interessa il posto che alla tortura fu dato nella logica del processo (54). Molti giureconsulti, ponendosi il problema, dissero la

(51) GELLIO, *op. cit.*, 7 [6], 12, 3.

(52) Fu una fortuna, perché così anche la tortura mentale fu assoggettata alle restrizioni e alle cautele della tortura fisica. E fu una fortuna non dovuta a un caso bizzarro, ma voluta e saputa ottenere con un artificio più intelligente di quel che non paia. L'ignoranza in fatto d'etimologia è un presupposto, ma non è tutto. Giovanni d'Andrea, che fu il primo a derivare *tormentum* da *torquens mentem*, lo fece unicamente in vista del fine che s'è detto: la sua glossa alla citata clementina *Multorum querela*, come del resto si vedrà meglio più in qua, non lascia dubbi sul valore di mezzo assegnato all'etimologia rispetto a quel fine.

(53) Nell'*Epitome Exactis regibus* si leggeva: « Questionem dicimus tum orationem interrogativam, tum tormentum, quia tormentis quandoque veritas inquiritur » (6, 56). Il *Vocabularius utriusque iuris* copiò questa doppia definizione e la sommò con quella d'Azzone, facendo il pasticcio che si può immaginare (v. *Quaestio*). Anche per il Canaro (*op. cit.*, 1, 5) *quaestio* e *tormentum* son tutt'uno, in contrasto colla prima delle due definizioni d'Ulpiano ricordate sopra. Per il Grillando son tutt'uno *tortura* e *tormentum*, almeno nell'uso comune, ma a voler sottilizzare si potrebbe riferire la tortura al giudice e il tormento all'imputato che lo soffre; e *tortura* e *tormentum* insieme si distinguono da *quaestio* perché indicano il « corporis cruciatus », mentre *quaestio* è il complesso procedimento del quale il travaglio delle membra è soltanto il mezzo necessario (*op. cit.*, 1, 3-4). Il Carerio, seguendolo in parte, osserva che i tre termini s'usano « quandoque unum pro altero » (gl. cit., n. 178 [§ cit., n. 7]). Ma sono questioni astratte che forse non meritavano d'esser proposte. Forse più di tutti colpisce nel segno Pietro da Unzola, quando dice con semplicità: « Ista materia tormentorum in iure intitulatur de quaestionibus, eo quod in tormentis fiunt quaestiones » (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*).

(54) Curioso esempio di logica scolastica spinta alle estreme conseguenze è il sistema della tortura costruito dal mantovano Ferdinando Boccafoglia (1712) nel suo manoscritto *Ordo in dirigendis litibus observandus*. La tortura, che ne occupa il trattato III, è esaminata nelle consuete quattro cause: effi-

tortura una specie di prova, una via o un mezzo di prova (55), accogliendo un concetto (56) ch'era già stato d'Aristotele (57) e di Quintiliano (58). Quest'indicazione, per dirla cogli scolastici, del genere prossimo, a prima vista può parere inesatta, essendo un mezzo di prova, piuttosto che la tortura, la deposizione o la confessione che colla tortura si cercava d'ottenere o di far confermare; ma l'inesattezza scompare quando si consideri che nella terminologia processuale la locuzione *mezzo di prova* non ha un valore univoco, ma può significare, oltre che i mezzi immediati di prova, anche quei fatti e in genere quegli elementi che posson servire ad agevolarne l'attuazione giudiziale (59): e tra i mezzi indiretti di prova mi sembra si possa collocare a buon diritto, in quanto destinata a provocare la dichiarazione d'un teste o d'un imputato, anche la *quaestio per tormenta* (60).

ciente (3, 1: per quale motivo s'infigga); materiale (3, 2-4: con quali mezzi si dia, in quali casi e a quali persone); formale (3, 5: per quali presupposti e con quali procedure si possa applicare); finale (3, 6: a quale effetto sia destinata). E già nel *De tortura* del Tabor, ch'è di 45 anni avanti, si trova seguito, in parte, un sistema assai simile: causa efficiente remota (cap. 2: ragion d'essere della tortura); causa efficiente prossima (cap. 3: chi abbia autorità d'infiggerla); cause impulsive (cap. 4: presupposti dell'applicazione); ma non esaurisce tutta la materia.

(55) GRASSI, *Arb. iur.*, 5, 2, 17, 1; PARIDE, v. cit., 3, 2, 1; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 9, pr. (*l. Divus Pius, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 3; GRILLANDO, *op. cit.*, 1, 5; CARERIO, gl. cit., n. 178 [§ cit., n. 8]; DECIANI, *Tr. cr.*, 5, 36, 1; 7, 46, 1; MEDICI, *op. cit.*, 2, 10, 2; MENOCHIO, *op. cit.*, 1, 1, 3-4; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 18, 4; TABOR, *De tort.*, 4, 11; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 1; CASPART, *De diff. per quaest. sive tort. ad ver. perv. via*, cap. 7.

(56) È il concetto che sta a fondamento del nome greco βάσανος, propriamente 'pietra di paragone' e per traslato 'esame, inquisizione, tortura'.

(57) Il sistema dei mezzi di prova è così costituito secondo la classificazione dello Stagirita: νόμοι 'leggi', μάρτυρες 'testimoni', συνθήκαι 'contratti', βάσανοι 'tortura', ὄρκος 'giuramento' (*Ars rhet.*, I, 15).

(58) Quintiliano divide le prove, sulla traccia d'Aristotele, in inartificiali e artificiali, e fa rientrare tra le prime i *praeiudicia*, i *rumores*, i *tormenta*, le *tabulae*, l'*Piusiurandum*, i *testes* (*Inst. or.*, 5, 1, 2), tra le seconde i *signa*, gli *argumenta*, gli *exempla* (5, 9, 1).

(59) L'elasticità della terminologia in materia di prove è evidente, e grazie al cielo non c'è miopia di dommatico che basti a farla passare inosservata. Per un riconoscimento fatto con ampiezza di vedute, e approfondito: FLORIAN, *Delle pr. pen.*, vol. I, pp. 3-6, 373-374.

(60) ALBINI, *Sul dir.*, p. 126.

2. *Specie di tortura.* — L'infinita e ripugnante varietà dei tormenti legali costituisce uno dei più tristi capitoli della storia della crudeltà umana (1). Priva d'un preciso fondamento nelle leggi, debolmente regolata dai giureconsulti, essa aveva la sua norma nella consuetudine giudiziaria, molte volte nell'occasione o nell'opportunità, spesso nell'arbitrio degli esecutori o degl'inquirenti (2).

I giuristi che scrissero di torture s'astenero molte volte dal descriverne le specie (3), e tra gli antichi fu quasi la regola: Odofredo, che per primo nomina una delle specie di tortura (4), e Iacopo di Belviso, che per primo ne descrive un certo numero (5), restano senza imitatori per due secoli buoni, perché soltanto con Francesco dal Bruno si cominciano le descrizioni metodiche (6), che, pur senza diventar mai pezzi d'obbligo, si fanno abbastanza frequenti tra il secolo XVI e il

(1) Giovanni Grevio, uno dei primi e più valorosi avversari della tortura, ebbe a scrivere « plura esse tormentorum genera quam corporis humani membra » (BERNHARD, *De tort.*, 1, 10).

(2) Gli storici moderni non sono avari di descrizioni delle specie di tortura. Tra quelli seri cito: ALLARD, *Hist. de la just. cr.*, pp. 294-297; PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, pp. 436-437; HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas autr.*, pp. 17-20; WREDE, *Die Körper.*, pp. 15-27; QUANTER, *Die Folt.*, pp. 121-126, 158-162; MANZINI, *Del furto*, vol. II, pp. 823-826; SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 480-481.

(3) « Poco di ciò parlano i proceduristi: un senso di pudore impedì le lunghe descrizioni » (SALVIOLI, t. cit., p. 480). Forse è così. Ma soprattutto sarà stata la loro sensibilità giuridica a tenerli lontani da particolari superflui per la pratica dei tempi loro ed estranei alla teoria, anche se ricercati avidamente da lettori moderni in cerca di macabre emozioni.

(4) ODOFREDO, *In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 16 (*l. Decuriones, C. de quaestionibus*), n. 1: « . . . Et dicuntur fideiculae, i[dest] cordule subtiles, et fortes; et dicitur fideicula quia scindit multum carnes: unde qui experimento cognoscunt talia, dicunt quod hic est forte tormentum ». Si riferisce alla corda, identificata un po' affrettatamente colle *fideiculae* dei romani. E v'allude di nuovo poco più in là (ad *Cod.*, 9, 41, 18 [*l. fin., C. eod.*], n. 2).

(5) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 7. Spiega che, « licet de hac re non possit dari certa regula, tamen quaestiones consueverunt fieri quatuor modis in iure expressis ». E sono: 1) « cum igne posito in plantis pedum »; 2) « cum cordula »; 3) legando il paziente per le braccia e per i piedi e tirando in due direzioni opposte, « donec nervi eius, pedes, brachia, totum corpus protrahatur et dilaceretur »; 4) « cum aqua calida ». A questi s'aggiungono altri tre tormenti principali, che però « non reperiuntur in iure expressi » (sebbene, in fondo, anche i riferimenti ai primi quattro, che il Belviso crede di trovare nei testi romani, siano quanto mai vaghi); vengono infine gli altri tormenti, diversi da luogo a luogo secondo le consuetudini.

(6) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 2, 6.



XVIII e sono introdotte dallo Zacchia (7) e da altri nei trattati di medicina legale. Ma fu sempre una descrizione passiva, lontana da ogn'idea d'intervento per correggere o migliorare ciò che la pratica, e la sola pratica, aveva stabilito (8).

Negli atti giudiziari le descrizioni non furon mai frequenti; meno che mai negli ultimi secoli, quando la prassi dei singoli tribunali era ormai ridotta a regole tralazie (9). Quasi assoluto è il silenzio delle leggi; ma fanno eccezione le *Partidas* (10) e la *Theresiana* (11); e avrebbe fatto eccezione anche l'ordinanza criminale di Luigi XVI, se la proposta del primo presidente Lamoignon non fosse caduta di fronte all'obbiezione del commissario Pussort, che la descrizione « seroit indécente dans une ordonnance » (12).

I giuristi, ho detto, non cercarono d'agire sulla pratica per migliorare l'uso delle varie specie di tortura. Non per questo mancarono di fare raccomandazioni generali, prima tra tutte di non accrescere il numero e la varietà dei tormenti oltre i limiti fissati dalle consuetudini. E raccomandarono anche di fare in modo che il paziente non avesse a soffrire più del necessario. Precetto generico; ma quanto mai concreto è il suo corollario (13), secondo cui si doveva tenere il paziente digiuno prima della tortura, per un minimo di cinque o sei ore secondo

(7) ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 1, 11-31.

(8) Strumenti di tortura si conservano in alcuni musei criminali di Germania, d'Inghilterra, di Francia. Da noi, il modesto museo criminale di Roma non ne possiede nemmeno uno; ne ha soltanto i modellini in miniatura.

(9) Degli atti giudiziari conservati e pubblicati, il primo, a mia conoscenza, in cui siano nominate alcune specie di tortura, appartiene alla raccolta degli *Olim* e porta la data del giorno d'Ognissanti del 1300. Vi si trova accolta la denuncia d'un ecclesiastico ch'era stato illegalmente torturato in tre modi: 1) « cordis magno pondere lapidum »; 2) « ovis calidis »; 3) « igne » (*Ol.*, vol. III, t. I, p. 50).

(10) *Part.*, 7, 30, 1: « . . . Et como quier que las maneras de los tormentos son muchas, pero las principales son dos; la una se face con feridas de azotes; la otra es colgando al home que quieren tormentar de los brazos, et cargandol las espaldas et las piernas de lorigas ó de otra cosa pesada ».

(11) *Ther.*, 38, 17-18. Sull'uso dei diversi strumenti si fonda qui la distinzione tra i vari gradi di tortura; se ne riparerà trattando di questi.

(12) *Pr.-verb. des conf.*, disc. dell'ord. crim. (1670), 20 [19], 2.

(13) Alla regola del digiuno si faceva eccezione in favore dei biliosi e di tutte quelle persone che avessero bisogno di cibo frequente e quindi, in caso contrario, corressero pericolo di venir meno per debolezza (ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 4, 18; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 12).

alcuni (14), di nove o dieci secondo altri (15), e quindi di sottoporvelo, possibilmente, la mattina presto (16). È in fondo un riflesso del principio generale, ripetuto con insistenza da tutti i giuristi, per cui l'inflizione dei tormenti doveva esser contenuta nei limiti dell'umanità e della ragione (17).

Premesso questo, vediamo quali fossero i principali tormenti accettati dalla pratica giudiziaria e dai giureconsulti.

Il principale di tutti, quello che nel parlar comune si confondeva colla tortura medesima (18), come già era avvenuto della ruota nell'antica Grecia e dell'eculeo presso i romani (19), era in Italia (20),

(14) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 52; NOVELLO, *De def. reor.*, 3, 20; PAELLA, *De tort.*, 3, 41; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 32; DELRÍO, *Disq. mag.*, 5, 9; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 48; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 3, 12.

(15) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, *pr. (l. I, in pr., ff. de quaestio-nibus)*, n. 29 [58] (contradetto o corretto nel passo della *Practica* citato sopra); CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 30; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 10, 42; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 78-79; PEGUERA, *Pr. cr.*, 12, 11, 1; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 326, 17; PORRO, sc. all'AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 1, 30; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 6, 5; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 4, 17-18; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 124, 5; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 21 [160]; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 24, 1; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 8, 1; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 35 e 57; PRIORI, *Pr. cr.*, rubr. *Considerazioni innanzi la tortura*; DE LUCA, *Pr. cr.*, 25, 8; BUTTNER, *De off. iud. circa torm.*, cap. 16; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 12.

(16) CARPZOV, *op. cit.*, 124, 5-8; DONDORFF, *op. cit.* 3, 12; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 8; GOETZ, *De tort.*, 2, 3.

Così la teoria, anzi una teoria. In pratica, l'ora della tortura era determinata spesso con altri criteri. Quello che ha osservato il Davidsohn per la Firenze del Trecento, che la tortura s' eseguiva spesso di notte, specialmente in processi politici, per accrescerne la segretezza e anche, forse, il terrore (*Gesch. von Fl.*, vol. IV, t. I, p. 325), è fin troppo vero, e all'esempio di Marchionne di Coppo Stefani (*Cr. fior.*, rubr. 834 [a. 1379]) se ne potrebbero aggiungere altri non pochi, lontani tra loro nel tempo e nello spazio.

(17) La teoria delle guarentige legali ci darà occasione d'occuparcene meno superficialmente.

(18) Come s'è visto parlando dei nomi che si davano alla tortura in generale.

(19) Ma la corda non è una trasformazione o rinnovazione dell'eculeo, come non è delle *fidiculae*, benché con queste si trovi identificata dal primo autore che ne faccia menzione, Odofredo, e da altri dopo di lui (MIGNAULT, comm. all'ALCIATO, *Embl.*, embl. 13, § 3, gl. *Fidibus contorta*; SCIALOYA, l. cit.). Ci dovette pensare già quell'amanuense del sec. XIII che in un passo della *Summa* di Rufino (ad *Deer. Grat.*, 2, 5, 5, 4 [c. *Illi qui*, C. 5, q. 5], gl. *Illi qui*

nei secoli del Rinascimento e del diritto comune, il tormento della fune o corda o, come anche si diceva, della colla (21), che consisteva nel legare le mani al paziente, dietro le spalle, a un canapo che passava per una carrucola fissata al soffitto della stanza (22), e quindi tirarlo sù per aria (23), tenendolo in quella posizione qualche volta per il tempo minimo occorrente a dire un'avemmaria, qualche volta per parecchi minuti fino al massimo d'un'ora (24), per poi, nei casi più gravi, lasciarlo ricader giù di schianto fin quasi a terra, dandogli in questa maniera quelli che si dicevano tratti o tratte di corda, o anche scosse o squassi o cavallette o saccate o strappate o botte o crolli (25);

---

*aut*) si lasciò sfuggire un « *funiculis* » per « *fidiculis* » (cod. Trecense 695). E anche la *Summa de decurionibus* d'Iacopo d'Ardiszone parla di « *poena fidiculae vel funiculae* » (n. 20), « *fidiculae vel funiculi* » (n. 23).

(20) Nei paesi d'oltr'Alpe, in generale, il primo posto tra gli strumenti di tortura non toccava alla corda, fatta però eccezione almeno per l'Austria (*Ther.*, 38, 17), per la Svezia e, in Francia, per la giurisdizione del parlamento di Besançon (SAINT-EDME, *Dict. de la pén.*, vol. V, pp. 206, 217-218). Tra i giuristi tuttavia non son pochi coloro che, pur essendo stranieri, nelle loro descrizioni delle torture fanno larghissima parte al tormento della corda. E s'intende sempre che l'uso di questo poteva essere più ridotto, non che fosse in alcun luogo del tutto ignorato.

(21) Altri nomi, *curlo, tondolo, girella, ecc.*, si son ricordati prima per il loro significato estensivo di 'tortura' in generale. A Palermo si diceva *succàro* (CUTRERA, *Cr. dei giust. di Pal.*, pp. 83, 223).

(22) Questo particolare s'intende riferito alla tortura giudiziaria, non a quella che s'infliggeva in pubblico a titolo di pena, di cui a suo luogo.

(23) Si poteva anche tenere a poca altezza da terra, « a tocca e non tocca » (per questa locuzione: *Pr. M. R. C.*, tit. 12). Ma doveva essere un uso molto meno comune.

(24) Più giù si vedrà meglio come si graduava la tortura. Della graduazione corrente in Italia, e riferita al tormento della corda, questo del tempo più lungo o meno lungo era l'elemento essenziale.

(25) La locuzione di gran lunga più frequente, e tuttora notissima, è *tratti di corda* (raro *di colla*) o *di fune*. I dizionari storici ne riportano, oltre a esempi letterari numerosi, la definizione data da Paolo Minucci nelle note al *Malmantile* del Lippi: « La voce *Tratto* ha molti significati, dicendosi *Tratti* di fune quello scarrucolamento che si dà a' delinquenti nel martirio della corda ». La forma femminile *tratta* ha l'autorità del Boccaccio. Le altre denominazioni, che ho riportate per iscrupolo di completezza, s'incontrano quali in un autore quali in un altro, e devono esser proprie d'usi locali, limitati anche nel tempo oltreché nello spazio. Le più son citate dal Pertile (t. cit., p. 436), al quale rimando. Il latino dei giuristi e degli statuti diceva talvolta *ictus*, ma più spesso *tractus* o *tracta*.

e gli se ne dava fino a tre in un solo esperimento (26), a distanza di dieci o quindici minuti (27). La colla era un tormento pericoloso, e per ciò si doveva usare con diligenza e moderazione particolari (28); ma d'altra parte aveva sugli altri tormenti il vantaggio di potersi facilmente graduare, e quindi di potersi applicare con maggiore o minore asprezza secondo la gravità dei fatti, la condizione delle persone, l'urgenza degli indizi raccolti (29). Tra i modi d'inasprire il tormento della colla (30) si ricordano: il gettare sul dorso del paziente secchi d'acqua fredda (31); il tenergli divaricate le gambe per mezzo d'un bastone; l'attaccargli ai piedi (32) ceppi di ferro pesantissimi (33), o qualche volta orci pieni d'acqua (34) e perfino animali vivi (35): tutti inasprimenti che s'usavano solo nell'investigazione dei delitti più atroci.

L'uso della colla non era all'estero così diffuso come in Italia; ma

(26) « Tre squassi . . . si chiamano un collegio di corda » (*Dial. su mat. cr.*, dial. 11).

(27) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 26.

(28) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6.

(29) GRILLANDO, *De quaest.*, 2, 1.

(30) Questa varietà d'inasprimenti e la conseguente possibilità di minute graduazioni contribuiscono a spiegare la grande diffusione della corda. Non c'era tribunale che non fosse fornito di tale strumento, come osserva Francesco dal Bruno (*op. cit.*, 2, 2, 6). Ma se il mezzo materiale era uno, le forme della tortura erano molte, tutte comprese sotto lo stesso nome di corda. A rigore, il predominio dell'uso della corda rispetto agli altri tormenti, che apparirebbe nettissimo se si potesse fare una statistica dagli atti giudiziari dei secoli passati, andrebbe ripartito fra tutte quelle forme diverse e risulterebbe di conseguenza, per ciascuna di esse, anche per le più semplici e più comuni, meno vistoso.

(31) L'uso dell'acqua fredda era tenuto per illegittimo fuori dei delitti enormi (MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 64; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 109-111; KRAUS, *De ind.*, 4, 38, 27; SCIALOYA, *op. cit.*, 8, 16).

(32) Altra cosa era l'attaccare pesi al collo oltre che ai piedi: tormento indipendente dalla corda, del quale troveremo tra poco qualche esempio non italiano.

(33) Pietro Fatinelli fu collato (1543) « cum compedibus ferreis » (SFORZA, *La cong. di P. Fatinelli*, pp. 31, 61). Peggio, il Savanarola, stando ad alcuni suoi biografi (Giovan Francesco Pico e quello già creduto Pacifico Burlamacchi), sarebbe stato collato con carboni accesi accostati alle piante (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, p. 189).

(34) ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 15.

(35) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 60.

alcuni dei tormenti che ne tenevano il posto non si possono considerare se non come sue varietà, differenziandosi da essa più per l'apparato esteriore che per i principi fisici su cui si fondavano; ce ne sono esempi per tutti i paesi più importanti, per la Spagna (36), per la Francia (37), per le Fiandre (38), per la Germania (39).

Seguono alla colla, in ordine d'importanza e di diffusione, altri quattro tormenti (40): la stanghetta, gli zufoli, il fuoco, la veglia.

Il primo prendeva nome da una stanghetta con cui si comprimeva una caviglia del paziente (41) tra due tasselli o dadi di ferro, con-

(36) *Part.*, 1. cit. Qui il soggetto è sospeso per le braccia, e gli s'appendono pesi alle spalle e alle gambe.

(37) *Ol.*, 1. cit. Il tormento inflitto « cordis magno pondere lapidum » è forse simile a quello ricordato subito sopra ?

(38) Nelle Fiandre, secondo c'informa il Damhouder (anche coll'ausilio d'una chiara incisione, che mostra però un paio di varianti rispetto al testo), il tormento della corda s'eseguiva in questa maniera: legate le mani al paziente dietro la schiena, si teneva fermo per mezzo d'una fune che gli passava sotto le ascelle; poi gli si stringevano i pollici dei piedi in due funicelle, che s'avvolgevano su carrucole; e si tirava (*Pr. rer. cr.*, 37, 20). Un tormento quasi uguale è già descritto dal Belviso (*op. cit.*, 3, 7, 2), che forse l'avrà conosciuto in Francia. Procuste aveva trovato degli emuli.

Ma era in uso anche il tormento della corda al modo italiano, detto in francese *estrapade* (HUBERT, *op. cit.*, pp. 18-19).

(39) Nella Germania del Settecento fu adoperato il cosiddetto collare, vale a dire un cerchio di ferro, munito di punte dalla parte di dentro, in cui si serrava il collo del paziente; al collare si legava una fune, e per mezzo d'una carrucola si sollevava in alto il paziente e poi si faceva ricadere fin quasi a terra, come nel tormento della colla (TEICHMEYER, *Inst. med. leg.*, 25, 2). Qualcosa di simile, più complicato ma forse meno violento, era in uso nel Belgio (HUBERT, *op. cit.*, p. 19).

(40) Questo canone, per dir così, d'un tormento principale e di quattro di second'ordine, si trova stabilito da Prospero Farinacci (*op. cit.*, 38, 60-71) con riferimento alla pratica romana del Cinquecento e si può dire abbastanza ben rappresentativo di tutta la pratica italiana nei vari periodi del diritto comune, senza radicali differenze dall'uno all'altro di questi; meno rappresentativo della pratica straniera.

(41) La nomenclatura anatomica usata nelle fonti è tale da confondere le idee. Vari autori parlano di *tallone*, latino *talus*; ma si deve intendere nel senso di 'caviglia', oggi disusato, non in quello di 'calcagno'. Il Marsili dice: « . . . super osso vulgariter dicto la caichia del pede » (*De quaest.*, ad *Dig.*, 1. cit., n. 27 [55]); *caicchia*, e *cavicchia* nel Loccatelli (*Br.*, 1, 4), antica variante di *caviglia*. E il Dal Bruno, da cui per il resto della descrizione il Marsili deriva in gran parte: « . . . in osse pedis qui vulgariter dicitur l'osso pazzo » (*op. cit.*, 2, 2, 6): *osso pazzo*, vale a dire osso mobile; tale per eccellenza, tra quelli del piede, la caviglia.

cavi (42); ma non era un tormento molto efficace (43), perché, se crediamo al Farinacci, pochissimi furon costretti da esso a confessare (44). Fu perfezionato in età più moderna, rinunciando alla stanghetta che gli aveva dato il nome e sostituendola con « due legni a modo di torchio situati », tra i quali si comprimeva alla caviglia una gamba (45); o anche, come in Austria, servendosi di due gambali di ferro dentro cui, con un meccanismo a vite (46), il carnefice stringeva oltre ogni limite di sopportazione l'una e l'altra gamba del paziente (47): tormento che si disse dello stivaletto o dello stivale spagnolo (48). Hanno attinenza con esso altri tormenti fondati sullo stesso principio fisico, ma aventi per oggetto lo stringimento forzoso non più delle gambe ma delle mani (49) o della testa (50).

---

(42) Vien fatto di supporre che sia tutt'uno con quello della stanghetta il tormento della tagliola nominato nello statuto pisano del 1286 (3, 63). A Firenze lo stesso tormento aveva il nome di *dado*.

(43) Descrizioni in: BELVISO, *op. cit.*, 3, 7, 2 (se si deve leggere, come forse si deve, « *in tibiis* » e non « *in labiis* »); DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; DAMHOUDER, *op. cit.*, 37, 18; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 36; CARTARI, *op. cit.*, 4, 2, 9; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 11, 1; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 20; KRAUS, l. cit.; SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 2.

(44) FARINACCI, *op. cit.*, 38, 67.

(45) GRECO, *Il med. fisc.*, 4, 3, 1.

(46) Donde il nome di *Schraubstiefel* o *Beinschrauben*.

(47) *Ther.*, 38, 18.

(48) In Francia era chiamata la tortura dei *brodequins*; ed era nei secoli XVII e XVIII una di quelle più in uso, anzi senz'altro la più comune secondo la prassi del parlamento di Parigi negli ultimi anni prima dell'abolizione. Il mezzo materiale della sua esecuzione non era dato però da gambali, ma da tavolette, parrebbe, di legno. Ecco il procedimento, secondo lo descrive il Muyart de Vouglans (1780): si fa sedere « le Criminel », colle braccia legate e le gambe « à plomb », e gli si mette « le long des deux côtés de chaque jambe deux planches, l'une en dedans et l'autre en dehors, qu'on serre contre la jambe, en les liant sous le genou et au-dessus de la cheville »; poi, accostate le gambe e legatele l'una all'altra con corde, « on frappe des coins de bois entre les deux planches au milieu des genoux, et par en bas entre les deux pieds, qui serrent les planches de chaque jambe »: quattro cunei per la tortura ordinaria, otto per la straordinaria (*Les loix cr. de Fr.*, 1, 2, 4, 2, 1, 10).

(49) Tale il tormento che si dava stringendo le dita delle mani con uno strumento a vite, una morsa di ferro, in tedesco *Daumschrauben* o *Daumstöcke*; le rubriche latine della *Theresiana* (38, 17) traducono questo nome in *polletrum*, ma *puledro* o *polledro*, come vedremo, era il nome d'un genere di tortura assai

Il tormento degli zufoli o delle cannette era usato di solito per delitti lievi o nell'esame di ragazzi o di donne. Si mettevano « zufoli o sibili fra le dita d'ambe le mani congiunte insieme in modo d'orare » (51), e si stringeva con una cordicella (52). Somigliante a questo, ma di gran lunga più duro, era il tormento dell'allacciatura o della cordicella, che ricordava (pur rimanendone distinto) le *fidiculae* dei romani, e talvolta ne usurpava il nome: consisteva nel congiungere insieme gli avambracci del paziente, passarci attorno una cordicella, e attorcigliarla una dozzina di volte stringendo senza pietà. Fu in uso nel Napoletano (53) e nell'impero d'Austria (54). Se poi colla fune si

---

differente. La morsa di ferro (« li trapitelli ») era in uso anche nel Napoletano (CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 178 [§ *Circa I*, n. 16]).

(50) Il tormento ha qualche notorietà popolare per via di quegli sgraziati e sgrammaticati versi della *Tosca* (atto II):

... *Legato mani e piè*  
*il vostro amante ha un cerchio uncinato alle tempia,*  
*che a ogni niego ne sprizza sangue senza mercé.*

Fu pure usato presso popoli lontani (per il Marocco: SAINT-EDME, vol. cit., p. 214); e da genti e da epoche a noi non lontane provengono strumenti che sono stati conservati a titolo di curiosità storica e che con ogni probabilità eran destinati all'applicazione della stessa tortura (GASSNER, *Cat. del mus. st.-un.*, pp. 23-24). Non occorre del resto strumenti speciali. Una *additio antiqua* alla *Practica* del Belviso (3, 7, 2, gl. *Vitrum*) ricorda il tormento « cum taxillis ligatis in fronte cum cordula »; e la *Vita di Frate Ginepro* (che, se non come fonte storica per i fatti e i tempi a cui si riferisce, vorrà pure esser tenuta di conto come specchio d'usi e di concezioni dell'età in cui fu scritta) ci racconta che al compagno pazzereccio di san Francesco il tiranno Niccolò « comandò che gli sia arrandellata la testa [cioè legata stretta stretta con una fune], et così fu facto, et con tanta crudeltade, che tutta la corda gli entrava nella carne », e questo allo scopo di fargli confessare l'intenzione d'uccidere lui Niccolò (Vita di Fr. Ginepro, cap. *Come, per procurazione del demonio, frate Ginepro fu giudicato alle forche*).

(51) SAVELLI, *Pr. un.*, v. *Tortura*, n. 36.

(52) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; LOCATI, l. cit.; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 68; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 12, 1; MASINI, l. cit.; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 1, 3; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 21; KRAUS, l. cit.; *Pr. cr. in comp.*, p. 141.

(53) GRECO, *op. cit.*, 4, 4, 5. Gregorio Grimaldi (*Ist. delle leggi e mag. del Regno di Nap.*, vol. II, p. 410) descrive questo tormento, che chiama delle « funicellate », come ancora in uso (1734) e in una forma aggravata: « si alligano alle braccia e a' polsi del reo quattro o due funicelle ad arbitrio del Tribunale, e si stringono a guisa, che tocchino quasi l'ossa, e in tale stato poi si

stringeva non l'avambraccio soltanto ma tutto il corpo « ad modum ballae », allora il tormento prendeva nome di *tormentum stricturae* (55).

Il tormento del fuoco (56) consisteva per lo più nell'unger di lardo i piedi del paziente, accendervi sotto il fuoco, e tenerceli a scottare per un certo tempo, qualche volta misurato dal giudice recitando un credo (57) o due miserere (58) o facendo un determinato numero di passi (59), qualche volta misurato invece con un orologio a polvere (60). Questo tormento atroce, che spesso rendeva il torturato inabile all'uso dei piedi (61), era usato d'ordinario nei processi più gravi (62) prima che fosse inventata la veglia (63).

Quest'invenzione si dovette a un giurista, Ippolito Marsili, che per primo ebbe l'idea di costringere un esaminato a restare sveglio per quaranta ore di seguito, seduto su una seggiola, con ai fianchi un paio d'aguzzini che stessero a sorvegliarlo e non gli lasciassero chiudere un occhio. Della veglia il Marsili vanta con ragione la grandissima efficacia, ottenuta senza nessuna lesione corporale (64); e bisogna sen-

---

sospende alla corda ». La tortura dei « funicelli » era stata limitata ai delitti gravi da una prammatica 4 aprile 1602 (*Pr. regni Neap.*, 138, 2).

(54) *Ther.*, 38, 17.

(55) CARERIO, *gl. cit.*, n. 178 [§ *cit.*, n. 14].

(56) Già attestato, come s'è visto sopra, negli *Olim* e nel Belviso.

(57) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 30.

(58) AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 9, 2.

(59) BALLI, *Tr. var.*, 2, 5, 18.

(60) CAVALCANTI, *op. cit.*, 3, 59-60.

(61) AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 8, 10; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 25. Gli atti d'un processo di streghe a Triora (Liguria) nel 1587 ci fanno vedere un'imputata ridotta senza l'uso dei piedi, e altre tre par molto poter dire che « caminorno sino dal primo giorno con li loro propri piedi » (in ROSI, *Le str. di Tr.*, p. 67). A Palermo nel 1684 e nel 1716 troviamo due condannati all'impiccagione dovuti portare su una sedia fino al patibolo, e qui strangolati invece che appesi, perché incapaci a reggersi in piedi in seguito al tormento del fuoco (CUTRERA, *op. cit.*, pp. 83, 223, 246).

(62) Anche come grado di tortura superiore alla corda (MINUTOLI, *F. Burlamacchi*, pp. 61-62), o come sostitutivo di questa per i soggetti inabili a sopportarla a causa di difetti fisici (*Pr. M. R. C.*, tit. 22; TIRABOSCO, *Ristr. di pr. cr.*, cap. 4, §§ *Persone essenti della corda e Foco*; CUTRERA, *op. cit.*, pp. 83, 223, 246).

(63) FARINACCI, *op. cit.*, 38, 69.

(64) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. *cit.*, n. 27 [55]: « Aliud est tormentum quo saepe usus sum contra obstinatos et non timentes tormenta, et vere nemo ita ferox invenitur qui huic tormento possit resistere, et est tormentum non



tire le lodi che non ne tesse il Grillando, che l'aveva sperimentata con successo per venire a capo d'una faccenda molto intricata (65). Così come l'aveva concepita l'inventore, la veglia era un tormento del sistema nervoso più che del corpo (66), era qualcosa di non molto dissimile da quello che sono ancora oggi, quasi dappertutto, gl'interrogatori di polizia estenuanti, condotti senza tregua per diecine e diecine d'ore e accompagnati a volte dall'iniezione di droghe con nomi astrusi,

---

laedens corpus, tamen est maximae potentiae, et antequam de ipso fecissem experientiam videbatur mihi potius res ridiculosa quam tormentum. Quod tormentum tale est. Nam ponitur reus super uno scamno ad sedendum, et ibi adsunt duo qui eum custodiunt ut non dormiat nec de die nec de nocte, et cum ipse reus inclinatur in una parte propter somnum, ille famulus qui est ibi ab illa parte dat cum manu sibi in capite et excitat eum et elevat sibi caput; idem facit alter famulus quando inclinatur caput ab alia parte versus eum. Quando illi duo sunt fessi et volunt dormire, alii duo novi subrogantur in locum illorum et non permittunt unquam dictum rem dormire nec quiescere, in tantum quod ad tardius in duabus noctibus et uno die reus omnia confitebitur, promissa sibi quiete. Et ego similiter feci experientiam de hoc in duabus feminis maleficis dum eram capitaneus vallis Lugani, quae non timuerunt aliqua alia tormenta supradicta, sed cum isto in spacio XL horarum omnia plene delicta confessa fuerunt. Ideo teneas menti hoc genus tormenti, quia est maximae potentiae et non affigit corpus, adeo quod nunquam ex eo iudex teneretur in sindicatu ».

(65) GRILLANDO, l. cit.

(66) Non dico che sia un vantaggio morale, intendiamoci; dico solo che secondo certe concezioni oggi molto diffuse sarebbe una cosa più tollerabile, o se non altro meno ripugnante. Un tempo non la pensavano così; e sebbene quelle certe concezioni facciano obbligo di trattare d'oscuro e di barbaro tutto quel che s'è fatto e detto e pensato avanti il 1789 (o il 1492, secondo i gusti), io mi permetto di credere che non avessero tutti i torti. Ippolito Marsili non parla davvero di miglioramento morale: lui, giudice, pensa a mettere al sicuro sé stesso e i colleghi dalle accuse di tormenti eccessivi, che non erano infrequenti nei processi di sindacato e che, coll'applicazione della veglia, sarebbero venute a scomparire per il venir meno di prove materiali degli eccessi compiuti. Un generoso che alla fine del Secento agitò tra i primi l'idea dell'abolizione della tortura, Agostino Nicolas, si rendeva ben conto del prezzo che si faceva pagare agl'imputati per non incrudelire sui loro corpi, quando osservava causticamente che (nella veglia) « on n'y rompt ni bras ni jambes aux accusez, mais on leur fait un peu pis qui tout celà » (*Si la tort. est un moyen seur à vér. les cr. secr.*, p. 31). Posteriore di poco è il paradosso del tedesco Seehuber, un giurista che difende un uso moderato della tortura materiale e al tempo stesso dichiara esecrabili « tormenta omnia, quae nobiliores et delicatiores corporis partes affigunt, aut destruunt: ut tormenta inediae; vigiliarum, quibus animales Spiritus, nobilissimum vitae instrumentum, absumuntur » (*De quaest.*, quest. 8).

o da altri argomenti più persuasivi. In seguito però fu snaturata (67), da una parte col ridurne la durata a poche ore (68), dall'altra col far sedere il paziente non più sopra una seggiola ma sopra un cavalletto appuntito (69), chiamato anche capra (70). Il cambiamento fu dunque in sostanza un inasprimento (71); ma la veglia rimaneva, con tutto ciò, il tormento meno nocivo all'integrità del corpo (72) e al tempo

---

(67) Dal Nicolas la veglia originaria è chiamata veglia fiorentina e la sua trasformazione veglia spagnola. Non so il perché di questi nomi.

In Belgio, sembra che la veglia si conservasse ancora nel Settecento in una forma simile a quella originaria (HUBERT, *op. cit.*, p. 20).

(68) AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 10, 2; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 19; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 4, 12 e 32; DE LUCA, *Pr. cr.*, 25, 6. Il limite di tempo non era sempre lo stesso. Nella pratica secentesca degli stati pontifici (dove la veglia, usata tra i primi dal Grillando, era stata abolita da Gregorio XIII e ristabilita poi da Paolo V), il limite era di dieci ore; ma era abbassato a cinque o sei quando la veglia fosse inflitta in delitti non atrocissimi, come sostitutivo della colla per un imputato che non potesse esser collato a causa di qualche impedimento fisico. (GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 21, 13; SCANAROLI, *op. cit.*, 2, 6, 4, 32).

(69) FARINACCI, *op. cit.*, 38, 70-71; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 10, 4; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 19; DE LUCA, l. cit.

(70) *...Una capra,  
pur senza corna,*

sogghignava Michelangiolo Buonarroti il giovane (*La fiera*, 3, 2, 2). Colle corna e tutto, proprio in forma d'una vera capra, la raffigura il Mazzone Toselli nel disegno di fantasia posto in fine del suo *Cenno sull'antica storia del foro criminale bolognese*, facendo capire di copiarla da un disegno trovato in un volume d'atti giudiziari (p. 91); io penso all'antico scriba, e alle risa che dovette fare dentro di sé pensando ai posteri che avrebbero preso sul serio uno schizzo ... allegorico, buttato giù per ingannare il tempo nelle more d'un interrogatorio. Sono pure parto di fantasia diversi dei particolari raccapriccianti di cui è sovraccarica l'ingenua incisione che si vede nel *Dictionnaire de la pénalité* del Saint-Edme (vol. cit., pp. 530-531). Ben altro credito si deve dare a quella testimonianza precisa e autentica d'un contemporaneo autorevole che è il disegno contenuto nel *De visitatione carceratorum* dello Scanaroli e più volte riprodotto anche da scrittori moderni. Da questo disegno appar chiaro che il nome di capra va inteso unicamente nel senso figurato di 'cavalletto' o simile cosa, che ha tuttora nel linguaggio corrente.

(71) Del cambiamento, e dell'inasprimento, i giuristi si resero facilmente ragione, giustificandolo coll'accresciuta perversità degli imputati, per usar le parole d'un modesto epigono: « aucta Reorum constantia » (BOCCAFOLIA, *Ordo*, 3, 2).

(72) A prima vista si direbbe che non avesse torto un settecentista tedesco a osservare con arguzia un po' barocca che se qualcuno avesse potuto suggerire

stesso il mezzo più efficace per distruggere la resistenza nervosa del soggetto (73). L'esperimento che fu fatto in questo senso è importante anche per potere intendere le trasformazioni odierne dell'istituto, e non è senza significato che il primo ad avviarsi per la nuova strada fosse un giurista (74).

I cinque tormenti enumerati fin qui colle loro varietà minori erano senza paragone i tormenti principali e più diffusi; ma ce ne sarebbe ancora una quantità. Come non ricordare, per esempio, il tormento della lingua caprina? Si legava l'esaminato sopra una seggiola, gli s'inumidivano i piedi, ci si spargeva del sale, e gli si facevan leccare da una capra (75); e il termine ultimo era, in teoria, quando questa, consumando colla lingua la pelle e i muscoli, fosse arrivata all'osso (76):

un tormento che non solo non fosse nocivo ma fosse anzi salutare, costui si sarebbe meritato un premio maggiore di chi avesse scoperto la quadratura del circolo o il moto perpetuo; ma in mancanza di meglio il tormento della veglia era l'unico che s'avvicinasse a quell'ideale (BUTNER, *De off. iud. circa torm.*, capp. 7-8). Vero è che vi s'avvicinava esso stesso piuttosto poco. Dal diario di quell'ab. Ghezzi confortatore dei condannati a morte in Roma, pubblicato dall'Ademollo, abbiamo notizia, nel 1708, di due cancrene prodotte dalla veglia (grazie al cavalletto appuntito) all'infelice ab. Rivarola, che finì decapitato per pasquinate contro il papa, e nel 1713, d'un accidente venuto a un presunto ladro che aveva sostenuto la veglia per tre ore (in ADEMOLLO, *Le giust. a Roma*, pp. 30-32, 43-44).

(73) Prospero Farinacci ebbe a scrivere: « Ex centum hominibus qui hoc tormentum passi sunt, non credo quatuor aut quinque fuerint martyres, reliqui vero confessores » (*op. cit.*, 38, 71). La freddura fu copiata da molti, e da qualcuno è stata giudicata cinica: a torto, perché per giudicarla bisogna leggerla nel suo contesto, cioè come conclusione d'un discorso pieno d'umana compassione per gl'infelici sottoposti a così duro tormento; del resto, se anche così non fosse, la freddura non è peggiore di tant'altre, e a quei tempi scherzar coi santi non faceva lo stesso effetto che fa oggi.

(74) L'invenzione della veglia fatta da Ippolito Marsili rappresentò, non un progresso morale, ma certo un progresso tecnico rispetto ai tormenti fino allora in uso. La pratica non tardò a snaturarla, riconducendola nel gruppo delle torture corporali, da tortura mentale com'era stata ideata, e da semplicissima e priva d'ogni apparato trasformandola in qualcosa di teatralmente complicato, di raffinatamente artificioso nella sua crudeltà. I giuristi della decadenza, che di fronte alla cresciuta autorità e invadenza del legislatore non avevano più l'efficace spirito d'iniziativa d'un Accorso o d'un Bartolo, o magari d'un Iacopo di Belviso o d'un Paride del Pozzo, tutto quel che riuscirono a fare fu di prescrivere che l'angolo in cui terminava il cavalletto non fosse acuto ma ottuso (AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 10, 4; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 19).

(75) Tenuta magari digiuna (QUEVEDO, *op. cit.*, 2, 1, 3).

(76) ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 29; GRECO, *op. cit.*, 4, 1, 4; BRIGANTI, *Pr.*

« durissimum tormentum, et sine periculo » (77), scrive il Dal Bruno (78). Pericoloso era invece, perché il torturato ne poteva morir di soffocazione, l'altro tormento che s'infliggeva chiudendo la bocca dell'infelice e facendogli assorbire dell'acqua, pura o mista con calce, oppure dell'olio o dell'aceto per le narici (ovvero per la bocca, chiudendo il naso) (79). Anche più pericoloso, per le stesse ragioni, era il tormento del velo, che nella Francia del Quattrocento era il tormento tipico (80) e a lungo vi si mantenne (81), mentre altrove fu uno dei primi a ca-

---

*cr.*, 13, 73. Detto questo, non so quanto si possa prendere sul serio l'osservazione del Loccatelli: « Sed ego nihili facio hoc tormentum; quia reperiuntur aliqui, qui summpere delectantur fricationibus huiusmodi subtus plantas pedum » (*op. cit.*, 1, 6).

(77) « Sine periculo », per chi? Sarà una malignità, ma vien fatto di legger tra le righe la soddisfazione del giudice che ha trovato il modo di mettersi al sicuro da conseguenze penali d'eventuali eccessi: il dolore costringerà l'imputato alla confessione, ma quel dolore non lascerà nelle sue carni tracce accusatrici. In fondo, anche l'osso scoperto, a cui si poteva arrivare nei casi più ostinati, possibilità di cui d'altra parte l'autore qui citato non parla minimamente, non era danno tanto grave che non potesse essere effetto d'una modesta lesione accidentale: la gravità della tortura era nel mezzo dolorosissimo messo in opera per arrivarci.

(78) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6. Quanto alla tecnica dell'esecuzione, noto che quest'autore, e con lui il Marsili, non parlano d'inumidire i piedi e spargerci dopo il sale, ma di bagnarli senz'altro « cum aqua bene salita ».

(79) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; DAMHOUDER, l. cit.; LOCATI, l. cit.; QUEVEDO, *op. cit.*, 2, 1, 3; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 26; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 7.

(80) Ord. franc. marzo 1498/99, art. 113.

(81) Il primo che lo descriva è Iacopo di Belviso, esperto della pratica giudiziaria, e della lingua, d'oltr'Alpe (*op. cit.*, 3, 7, 2). Sulla fine dello stesso sec. XIV, i registri dello Châtelet testimoniano l'uso di due distinte specie di tortura dell'acqua: acqua fatta bere e acqua gettata addosso (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 127 n. 1); la prima è certo la tortura del velo, anche se qui il pannolino ricordato dal Belviso non è più nominato. Ancora alla fine del Settecento l'uso della tortura dell'acqua è descritto dal Muyart de Vouglans come tuttora normale nella pratica del parlamento di Parigi accanto ai *brodequins*. Egli scrive: « L'on fait asseoir l'accusé... sur une espèce de tabouret de pierre; on lui attache les poignets à deux anneaux de fer distans l'un de l'autre, tenans à un mur derrière son dos, et les deux pieds à deux autres anneaux qui tiennent à un mur devant lui. On tend toutes les cordes avec force; et lorsque le corps du Patient commence à ne plus s'étendre, on lui passe un traiteau sous les reins: ensuite on tend encore les cordes jusqu'à ce que le corps soit bien en extension. Alors le Questionnaire tient d'une main une corne de boeuf creuse, de l'autre il verse de l'eau dans la corne, et en fait avaler au Patient

dere in disuso. « Si prendea un velo quattro palmi lungo, e bagnato, con istrumento di ferro tenendosi forzosamente aperta la bocca del reo, pian piano con l'acqua datoli a sorso, tutto se li faceva inghiottire, che arrivava fino al fondo dello stomaco; ove gionto dal carnefice poi si tirava; nel qual tratto di tempo, impeditasi alle volte totalmente la respirazione, faceva il misero paziente istantaneo passaggio dal tormento al feretro, con soffocarsi ». Così descrive il velo un medico napoletano del Secento (82).

Una raffinata tortura (83) s'infliggeva legando l'esaminato sopra una tavola, supino, e mettendogli sulla pancia uno scarafaggio o un moscone, che, chiuso sotto un bicchiere rovesciato, gli rodesse lentamente l'ombelico (84). Altri tormenti legalmente approvati, in dati tempi e paesi, consistevano nel mettere una morsa alle labbra (85), nel conficcare sottili stecchi appuntiti sotto le unghie (86), nel far tenere sotto le ascelle una coppia d'uova sode scottate nell'acqua bollente (87),

quatre pintes pour la Question ordinaire, et huit pintes pour l'extraordinaire. Un Chirurgien qui tient le pouls du Patient, fait arrêter pour un instant, suivant qu'il le sent foibler; et pendant ces intervalles on interroge le Patient » (*op. cit.*, 1, 2, 4, 2, 1, 9). Si tratta, in fondo, d'una semplificazione della tortura del velo, anche se il velo è scomparso.

(82) GRECO, *op. cit.*, 4, 1, 2.

(83) Già ricordata dal Belviso tra le torture non risalenti al diritto romano: « ...Alio modo fit cum thaone [francese *taon* ' tafano '] seu scarabeo vivo,posito supra umbilicium hominis supini, incluso intra catinum sive scutellam sine vitrum » (*op. cit.*, 3, 7, 2).

(84) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 6; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; DAMHOUDER, *op. cit.*, 37, 18; LOCATI, l. cit.; QUEVEDO, *op. cit.*, 2, 1, 3; ZACCHIA, *op. cit.*, 6, 2, 1, 28; KRAUS, l. cit.

(85) Non ne trovo altro che una menzione, incertissima, nel Belviso, dove parla del tormento « cum braconibus, cum quibus labra malorum equorum dstringuntur, quando ferrantur, positis lignis et strictis in labiis torquendorum » (*op. cit.*, 3, 7, 2). Così l'edizione del 1580; quella del 1549 non ha « *lignis* », che non darebbe senso, ma « *ligatis* », e non ha neppure « *labiis* », bensì « *tibiis* »: qual caso si tratterebbe, verosimilmente, del tormento della stanghetta.

(86) Per la Turchia: BODIN, *Daem.*, 4, 1; CAVALCANI, *op. cit.*, 3, 57.

(87) La prima menzione è, come s'è visto, negli *Olim*; la prima descrizione è in un'*additio antiqua* al Belviso (*op. cit.*, 3, 7, 2, gl. *Vitrum*: « Alio modo fit cum ovis gallinae coctis fortiter, et ponendo subtus spatulas, videlicet inter brachium et corporis latus, illic ubi crines sunt »). Poi ne parla il p. Sinistrari (*op. cit.*, 16, 5). Forse ce n'è un accenno nel Firenzuola (APULEIO, *Dell'as. d'oro*, lib. X, trad. FIRENZUOLA: « Nè corda, nè dado, nè stanghetta, nè <sup>1</sup>/<sub>4</sub>uovo, nè acqua, nè fuoco, nè cosa del mondo il poterono mai far cangiare d'opinione »). Ma sono attestati anche casi recenti (Rumania, 1868 e 1920) dell'uso di questa

nello strappare i peli dalle dita delle mani o dei piedi (88). L'uso della flagellazione a scopo di tortura giudiziaria non era ignoto, ma non rientrava tra i tormenti classici ed era molto meno comune di quanto non verrebbe fatto d'immaginarsi (89).

Contro gl'imputati di « delitti enormissimi » (90) e specialmente contro gli assassini di strada, era usato in Ispagna, nel Napoletano e altrove il tormento del puledro (91), col quale è da identificare quello che i romani dicevano eculeo (92) e che in tempi moderni fu chiamato comunemente anche cavalletto. La sua forma non era sempre e dappertutto la stessa. In Boemia, sotto Maria Teresa (93), l'eculeo consi-

tortura, come pure dell'altra degli spilli sotto le unghie (LEA, *op. cit.*, pp. 608-609; ACI, *Le min. naz.*, vol. II, pp. 142-143).

(88) CAVALCANI, *op. cit.*, 3, 57.

(89) Uno de' due tormenti previsti dalle *Partidas* consiste nelle « feridas de azotes » (7, 30, 1). Tra quelli ricordati dal Marsili è il seguente, che riporterò, come lo riporta lui, senza commento: « Aliqui etiam ligant testiculos rei cum una cordula, deinde cum una virgula percutiunt eos, et hoc est acre tormentum » (*De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]). Un uso sistematico della flagellazione, sotto il nome di tormento bamberghese, si ebbe nella Germania del Settecento. Secondo la descrizione fatta dal teorico di questo tormento, Rodolfo Cristiano Henne ordinario di Pandette a Erfurt, che scrive nel 1764, « ante triginta et quod excurrit annos Bambergae primum severior et durior modus torquendi est inventus », e poi introdotto altrove, « mediante quo obstinaces, atrocissimorum delictorum rei, factorum evidientia fere convincti, ligneo, ut aiunt, hirco incurvato tergo insidentes, manibus pedibusque constricti, flagris nodosis pro qualitate delicti et corporis habitu eo numero caeduntur, quem prudentia iudicis prius determinavit » (*De usu et ab. torm. Bamb.*, § 3). Il flagello era di cuoio, grosso quant'è grossa in media una canna, e il numero massimo dei colpi variava da 50 a 100, secondo quest'autore (*ib.*, § 4), mentre era arbitrario secondo un suo contemporaneo (KÖCH, *Anh. von der Anw. der Bamb. Tort.*, p. 583).

(90) *Pr. regni Neap.*, 138, 3.

(91) DANZA, *De pugna doct.*, rubr. *De officialibus in genere*, 11, 48-49; SCIALOYA, *op. cit.*, 8, 16; GRECO, *op. cit.*, 4, 6, 1; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 7.

(92) Che l'eculeo fosse tutt'uno col cavalletto, e non, come a torto era stato ritenuto, colla fune, fu dottamente dimostrato (*De eq.*, capp. 3, 5, 12) da quell'uomo di multiforme ingegno, veramente non comune neppure per il suo secolo, che fu Girolamo Magi (o Maggi) d'Anghiari (1523 circa - 1572). Sulle sue vicende agitate e infelici, e sulla sua varia opera di scrittore, c'è un vecchio e buono articolo di Carlo Promis (*Vita di G. Maggi*; sul libro in questione: pp. 127-128, 137); a cui non sarà qui fuor di luogo aggiungere che anche in altro modo si rese il Magi benemerito degli studi di diritto penale, e cioè suggerendo a Giovan Battista Ziletti la prima idea di quella che doveva essere la sua classica raccolta di trattati criminali.

(93) *Ther.*, 38, 17.

steva in una scala a pioli mezzanamente inclinata, su cui si distendeva il soggetto, legandolo per i polsi a un piolo dei più alti e tirandogli in basso i piedi per mezzo d'una fune e d'un argano (94).

In Germania, molti criminalisti dei secoli XVI-XVIII (95) ricordano l'uso d'alcuni orribili inasprimenti del tormento del fuoco, adoperati nell'investigazione di delitti gravissimi: scottare lentamente certe parti del corpo avvicinandovi fasci di candele accese; conficcare sotto le unghie schegge di legno resinoso, e dargli fuoco; mettere il paziente a cavallo d'un toro o d'un asino di metallo vuoto, e infocare questo gettandovi dentro carboni ardenti (96). Il primo di questi tormenti, consistente nella scottatura sotto le ascelle, è prescritto ancora, per le province boeme, dalla *Theresiana* (97).

E che dire di quei giudici ignoranti che davano a mangiare agl'imputati carne amara di sale e gli negavan da bere, e pretendevano poi che quella non fosse tortura, sicché sarebbe stata lecita anche fuor dei casi prescritti? (98). E che dire di quegli altri (99) che tenevano gl'imputati in carcere senza mangiare né bere (100), e magari, d'inverno,

(94) In una breve aggiunta al *De equuleo* del Magi, Tommaso Segheto (sec. XVII) informa d'aver visto in uso alla Mirandola un eculeo in forma di capra a punta di diamante, su cui si mettevano a sedere gl'imputati con pesi alle mani e ai piedi.

(95) ZANGER, *De quaest.*, 4, 10; ARNOLD, *De arb. iud. circa tort.*, 2, 6; WERNER, *De tort. test.*, 1, 4; ENGEL, *De tort.*, cap. 12; ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 13, 4; TEICHMEYER, *op. cit.*, 25, 2.

(96) L'olio bollente versato sui piedi era, nella Francia del Settecento, il tormento usato dal parlamento d'Autun (SAINT-EDME, vol. cit., p. 207). Doveva essere, o essere stato, in uso anche in Germania, se il Binsfeld condannava quei giudici che vi facevan ricorso (*De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7 [l. *Etsi, C. de maleficis*], 1, 6).

(97) *Ther.*, 38, 17.

(98) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 99; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 75; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, l. cit., n. 27 [55]; RONDINELLI, *De synd.*, n. 231.

(99) Un caso che « *toto die occurrit de facto* » (GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 27 [31]); che « *potest quotidie accidere de facto* » (BELVISO, *op. cit.*, 3, 2, 3).

(100) Il Belviso mette questo fra i tormenti regolari (*op. cit.*, 3, 7, 2), e anche per il cinquecentista Scappi « *ista denegatio alimentorum torturae species aliquanto est* » (*Tr. iur. non scr.*, 5, 52, 7). Ma di solito il fatto era interpretato come un tentativo illegale di costringere alla confessione senza una vera e propria tortura, tentativo inutile in quanto viziava ugualmente la confessione che fosse seguita.

C'era anche la tortura contraria. Secondo il Loccatelli è una tortura come

spogliati da capo a piedi, a battere i denti dal freddo? « Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur », aveva avvertito un giurista romano (101); e Accorso s'era affrettato a spiegare: « Ut si ponitur in carcerem ut non comedat donec dicat id de quo quaeritur » (102); non errò dunque la dottrina posteriore (103) a considerare come vera e propria tortura anche la carcere inasprita dal digiuno o dal gelo (104).

Ho ricordato le più comuni torture che si trovano descritte dai dottori del diritto comune, quelle cioè ch'erano entrate nell'uso e sancite dalla consuetudine, quelle a cui tutti gl'indiziati, nei processi più gravi, si rassegnavano fin dal primo momento ad andare incontro. Ed eran già esse qualche cosa d'orribile. Ma, e questo è il peggio, purtroppo non mancavano giudici che contro ogni legge e ogn'insegnamento di giuristi

tutte le altre « cum Reus in Convivio ponitur ad manducandum et bibendum inter Iudicem et Notarium et alios Officiales », che trattandolo con amichevole cordialità lo fanno confessare per via d'inganno (*op. cit.*, I, 21). E bisogna dire che il paradosso regge. Non gli do maggior risalto perché non ebbe seguito nella dottrina.

(101) *Dig.*, 47, 10, 15, 41 (*l. Item apud, § Quaestionem, ff. de iniuriis*) (Ulpiano).

(102) *Dig.*, 47, 10, 15, 41, *gl. Dicunt*. Il tormento del carcere con inasprimenti vari, che del resto non è una specifica forma di tortura, è l'unico a esser ricordato (da Accorso, dal *Tractatus de tormentis* e dal Gandino) prima della rassegna del Belviso, quando si prescinde dagli accenni d'Odofredo, non chiarissimi, al tormento della fune.

(103) Fa eccezione il cinquecentista Marco Mantova, che dà torto ad Accorso (*Sch.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7 [*l. Cum probatio, ff. de probationibus*]).

(104) Una glossa a una delle *Clementine* trae da quest'equazione la conseguenza che non si possa, nei processi di competenza dell'Inquisizione, imporre a un carcerato il digiuno allo scopo di farlo confessare, senza il previo accordo tra inquisitore e vescovo richiesto per l'infliczione della tortura in generale (*Clem.*, 5, 3, 1, 1 [*c. Multorum querela, § Propter quod, Clem. de haereticis*], *gl. Tormentis*: « ... Puto autem, quod ieiunia, quae inquisitores ad veritatem eruendam solent indicare, sint tormenta: ita quod alter non possit sine altero [l'inquisitore senza il consenso del vescovo o viceversa]: per hanc litteram. Nam quaestionis verbo intelligimus tormenta corporis, dolores, et malam mansionem, ff. de iniuriis, Item apud, § Quaestionem, et § Quaestionis [*Dig.*, 47, 10, 15, 41], et ff. ad Syllanianum, I, I, § Quaestionem [*Dig.*, 29, 5, 1, 25]. Item patet per etymologiam, qua dicitur tormentum, quasi torquens mentem ». L'apparato alle *Clementine* fu scritto, com'è noto, da Giovanni d'Andrea nel 1326. E col maestro mugellano si dichiara interamente d'accordo, alquanti anni dopo, Bonifazio Vitalini nel suo commentario alle *Clementine* (ad *Clem.*, 5, 3, 1, n. 39).



inventavano ogni giorno nuove specie di tormenti (105), così, « propter delectationem », come scrivono di loro non pochi giuristi del Quattrocento (106) e del Cinquecento (107): « iudices irati et perversi », incalza il Dal Bruno, « et ratione perversitatis dominus confundet eos » (108). C'è in queste parole qualcosa dei profeti dell'Antico Testamento (109).

3. *Gradi di tortura.* — La descrizione delle specie dei tormenti non è completa se non è integrata dalla loro distinzione secondo i gradi, cioè secondo la diversa gravità con cui s'infliggevano, tenuto conto della qualità del fatto, della condizione dei soggetti e della quantità degli indizi. Una tal distinzione è riferita generalmente al tormento della corda, come a quello ch'era il più frequente di tutti, almeno in Italia, e che per la sua stessa natura meglio di tutti si prestava a essere infitto quando in una forma quando in un'altra, a essere attenuato

(105) Per il Belviso è cosa regolare che, accanto alle specie di tortura previste dal diritto romano o per lo meno accolte dall'uso generale, ve ne siano altre regolate a volte dalla « consuetudo regionis », a volte (e questo è il punto più delicato) dall'« arbitrium iudicantis » (*op. cit.*, 3, 7, 3). Bisogna però tener presente che forse ai primi del Trecento le varie consuetudini locali nell'applicazione di questa o di quella specie di tortura non s'erano ancora fissate in forma definitiva; il potere discrezionale del giudice colmava, provvisoriamente, la lacuna.

(106) DEL MONTE, *Rep.*, v. *Tormentum*; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 7. Il passo d'Angelo degli Ubaldi citato da questi due autori e dagli altri più recenti non contiene una condanna generale dei tormenti arbitrari e inusitati, ma una condanna di quei giudici che abusano del carcere inasprito dal digiuno come mezzo di coercizione al pagamento di debiti pubblici, mentre « pro debitis publicis non debet quis poni in carceribus, nec novitates aliquas pati in persona » (*Ad X lib. Cod.*, ad *Cod.*, 10, 19, 2 [l. II, C. de exactoribus tributorum, lib. X], n. 1). L'inesattezza della citazione non toglie nulla al valore del suo significativo adattamento.

(107) ZAVATTARI, *De fori Med. pr.*, n. 103; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 12; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 56.

(108) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 2, 7.

(109) Colle parole del Dal Bruno contro i « giudici arrabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi » (e l'invettiva non finisce qui), Alessandro Manzoni (*St. della col. inf.*, cap. 2) difese la giurisprudenza italiana dall'ingiusta accusa del Verri, secondo il quale non si dovrebbero guardare i vecchi giuristi « se non con l'occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e ignominia » (*Oss. sulla tort.*, cap. 13). E in verità non è giusto volerli colpevoli di brutture e di crudeltà, di cui furono testimoni come fu testimone la società dei tempi loro, partecipi come fu partecipe la società dei tempi loro.

o inasprito, a esser fatto durare più o meno a lungo secondo le necessità del processo.

Le graduazioni dei tormenti offerte dai giuristi italiani e stranieri, che pur dimostrarono solo dal Cinquecento in poi un costante interesse per questo punto del sistema, sono svariate e in contrasto tra loro. La più comune è quella che risale a Paolo Grillando (1) e che fu accolta, benché non sempre con piena approvazione, da vari scrittori del suo secolo (2) e dei seguenti (3).

Dei cinque gradi ch'essa comprende, il primo e più basso consiste nella cosiddetta terrizione reale, che s'infligge conducendo il soggetto davanti alla corda, spogliandolo e legandolo (4), senza però che segua la vera tortura: il suo tormento è un'afflizione soltanto spirituale, una tortura che si può dir tale solo impropriamente e in senso molto largo (5), un « gradus ad torturam » piuttosto che un « gradus torturae » secondo una felice espressione del Matteo (6).

Il secondo grado è la tortura lieve, quando il soggetto è legato, elevato un poco da terra, trattenuto in alto per qualche momento, e poi subito depresso, oppure quando è trattenuto sospeso per il tempo di dire un'avemmaria o un paternostro o un miserere, secondo la qua-

(1) Il quale, nel proemio complessivo a'suoi *Tractatus*, non manca di mettere in luce i « quinque gradus torture... noviter adinventi », come una delle due novità più interessanti della sua monografia sulla tortura (l'altra è data da una tesi *sui generis*, che si vedrà a suo luogo, sulla tortura dei vecchi).

(2) FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 2, 2, rubr. *Rei indurati torqueantur*, n. 17; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, nn. 31-35; MEDICI, *De def.*, 2, 10, 3; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. inq.*, 3, 61, lett. a; PAELLA, *De tort.*, cap. 6; TESAURO, *Nov. dec.*, 24, 11; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 40-51.

(3) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 51.; BOCER, *De quaest.*, 5, 23; SOLA, comm. ai *Decr. Sab.*, 3, 8, n. 4; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 1, 5; ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 2, 4-15; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 22, 3-9; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 2; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 42; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 8, 17; MAIORANA, *Op. iud. cr.*, 2, 9, 67-72; SAVELLI, *Summa div. tr.*, v. *Tortura*, n. 3; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 11; ORSAIO, *Inst. cr.*, 4, 4, 18-35; BOCCAFOLIA, *Ordo*, 3, 2.

(4) Da un manoscritto secentesco (*Pr. M. R. C.*, tit. 12) apprendiamo che il tempo della tortura si cominciava a contare dalla legatura delle mani. Il valore psicologico di quest'atto non ha bisogno d'essere illustrato: « quidam », scriveva Odofredo, « sunt ita debiles, si vos ligetis eis brachium suum nudum cum una pezula, quod dicent veritatem » (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 [*l. fin.*, *C. de quaestionibus*], n. 2).

(5) GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 1-3.

(6) MATTHAEI, l. cit.

lità del fatto e la sua condizione personale, quindi è deposto senza che gli sia data nessuna scossa o tratto di corda; e così si pratica nel caso che il soggetto stesso sia gravato da sospetti, da presunzioni, da indizi, ma manchi a questi la pienezza di prova necessaria per l'inflizione d'una piena tortura (7). Secondo un'osservazione di Baldo (8), ripetuta poi da vari giureconsulti anche a distanza di secoli (9), la tortura lieve non sarebbe tortura, come si può argomentare da un passo del *Digesto* dove si legge che una leggera febbriattola (agli effetti dell'azione redibitoria) non è equiparata alla vera febbre (10). Il paragone non va preso troppo alla lettera, e nemmeno si deve intendere qui per tortura lieve un grado determinato di tortura; ma anche con queste riserve l'opinione di Baldo e de'suoi seguaci presenta ovvi pericoli nell'applicazione pratica e rimane esposta a critiche radicali, come quella che le portò Paolo Grillando (11).

Segue il terzo grado di tortura, che consiste nel tener sollevato il paziente per uno spazio più lungo, quanto occorre per dire un miserevole o due o anche di più, ma sempre senza martoriarlo con improvvisi

(7) GRILLANDO, *op. cit.*, 4, 4.

(8) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 65, 2 (*l. II, C. quorum appellationes non recipiantur*), n. 3.

(9) BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 149; CANARO, *De quaest.*, 2, 56; GIUSTINI, *De synd.*, n. 111; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 2, 2, 2; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (*l. Repeti, ff. de quaestionibus*), n. 5 [4]; *ID.*, *Cons.*, 80, 27; 103, 28; *ID.*, *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 3; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 45; CHASSENEUX, *comm. alle cost. Borgogna* (1459), 1, 5, gl. *S'il n'a grace*, n. 95; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 15; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, nn. 173 [§ *Formidine tormentorum*, n. 14], 186 [§ *Habitis indicis*, n. 9], 189 [§ *Circa VI*, n. 1]; WESENBECK, *Cons.*, 295, 11; 296, 41; BERTAZZOLI, *cons. Prima itaque facie*, n. 11; MASCARDI, *De pr.*, 353, 23; PORRO, *sc. all'AMBROSINI, Pr. inf.*, 4, 5, 6.

(10) *Dig.*, 21, 1, 4, 6 (*l. Ob. quae vitia, § fin., ff. de aedilicio edicto*): « Idem [Pomponius] ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor aut mediocre ulcus: non denique febriculam quantulamlibet ad causam huius edicti pertinere » (Ulpiano).

(11) Il Grillando sostiene risolutamente che paragonare la lieve tortura alla lieve febbriattola è ridicolo: questa non è equiparata alla vera febbre perchè chi la soffre non soffre gli effetti consueti della febbre, anzi può tranquillamente andare in giro per la città, può sbrigare i suoi affari come una persona sana; ma una tortura, per quanto leggera sia, produce sempre dolore alle membra e macchia la dignità della persona, produce dunque gli effetti materiali della tortura e come tale va considerata; ne consegue, tra l'altro, che la confessione estorta per suo mezzo, al pari di quella che fosse fatta « in plenis tormentis », non è valida se non è in seguito ratificata (*op. cit.*, 4, 5-7).

tratti di corda. È il grado usato quando il soggetto è gravato da indizi pienamente provati, ma il delitto attribuitogli non è di quelli atroci, oppure l'imputato stesso è persona di buona famiglia e di buona fama, sicché non si possono infliggere tormenti più gravi (12).

Concorrendo invece tutte queste condizioni (basso stato della persona, evidenza degli indizi, gravità del reato), si fa luogo alla tortura di quarto grado: il soggetto, tirato in alto colla corda, è tenuto sospeso per un quarto d'ora, per venti, trenta, quaranta minuti, qualche volta per un'ora intera, secondo la maggiore o minor gravità dei presupposti ricordati (13); e mentre ch'è tenuto sospeso per aria, gli si danno una o due scosse o anche più di due, lasciandolo bruscamente cadere a terra, « ad maiores cruciatus inferendos in corpore » (14).

Nei crimini più atroci (15), se l'imputato si mantiene ostinato nella negativa nonostante l'asprezza della tortura, si può passare ai tormenti di quinto grado, consistenti nell'appendere pesi di vario genere ai piedi o nell'inasprire in altro modo il tormento della corda: « et stud est saevissimum genus tormenti... tunc corpus ipsius rei dilaniatur, membraque et ossa quodammodo dissolvuntur, et evelluntur a corpore, et haec dicitur gravior poena quam utriusque manus abscissio » (16). Questo espressivo paragone tra la tortura e il taglio di tutt'e due le mani, tolto dalla novella *Ut nulli iudicium* di Giustiniano (17), ebbe

(12) GRILLANDO, *op. cit.*, 4, 8.

(13) Il massimo d'un'ora nella tortura della fune è comunemente rispettato da leggi e da giuristi; ma non mancano esempi di leggi più severe, come quelle sabaude settecentesche per il Piemonte e per la Sardegna, che lo portano a due ore (cost. Piemonte [1723], 4, 11, 5; id. [1729], 4, 13, 3; id. [1770], 4, 13, 3) e a novanta minuti (ed. Sardegna [1720-74], 7, 25, 4, 2) rispettivamente. E Antonio di Quevedo protesta in forma vivace contro la comune opinione, sostenendo che il massimo dev'esser portato a tre ore, se si vuole che la tortura sia veramente efficace (*op. cit.*, 2, 1, 6). Ma il suo contemporaneo p. Spee ha ragione di dolersi che il limite d'un'ora, stabilito come massimo da papa Paolo III (bolla *Ad onus apostolicae* [1548], § 6) sia tenuto da certi giudici come minimo (*Caut. er.*, 20, 8). Qualche volta il massimo di tempo si trova stabilito in una forma più elastica: per es. a Pisa nel Settecento era misurato in cinque orologi a polvere (SEGRÈ, *La giust. in Pisa*, p. 15)

(14) GRILLANDO, *op. cit.*, 4, 9.

(15) GRILLANDO, *op. cit.*, 4, 11.

(16) GRILLANDO, *op. cit.*, 4, 10.

(17) *Nov.*, 134 [127], 13, pr. (*auth. Ut nulli iudicium*, § *fin.*, coll. IX): « Quia vero nos oportet humani generis infirmitatem protegere, corporales poenas secundum aliquam partem imminuentes interdicimus alterutras manus aut

fortuna tra i giuristi del Rinascimento; ma i più l'adattarono alla tortura in genere e non soltanto a'suoi gradi più dolorosi (18).

Tra le graduazioni che da scrittori più recenti furono contrapposte a quella del Grillando, ve ne sono alcune che per il nome degli autori o per la fortuna goduta sembrano meritevoli d'una speciale menzione.

Prima di tutte, la graduazione proposta da Giulio Claro (19) e accettata da vari scrittori (20), nella quale sono distinti cinque gradi: la terrizione verbale; il condurre il soggetto davanti alla corda; il legarecelo; il sollevarlo da terra; il dargli un tratto di corda.

Un'altra ancora ne riferisce il Claro, ch'era adottata dal senato milanese (21) e che si trova accolta poi da giuristi di varie età e regioni (22). I gradi son ridotti a tre: primo, *terrere* (minacciare il soggetto, condurlo nella stanza dei tormenti, spogliarlo, legarlo); secondo, *ponere in tormentis* (sollevarlo colla fune); terzo, *torquere* (dargli un tratto di corda) e *bene torquere, vel acriter* (dargliene due).

Tre gradi comprende pure la generica graduazione che si legge in un parere di Baldo degli Ubaldi (23) ed è accettata poi dal Bossi (24): tortura lieve, grave, gravissima; tre gradi che in fondo son due, quando si rammenti che per questi autori la tortura lieve non merita il nome che porta (25).

Tutte le graduazioni riportate fin qui sono proprie, anche se non esclusive, della tortura italiana e della dottrina italiana. Erano qui sconosciute invece, e usate in altri paesi, le graduazioni di tormenti che, mentre avevano applicazione solo sussidiaria nella pratica nostrana, tenevano in altre pratiche il primo posto e per conseguenza si potevano

pedes abscidi, aut huiusmodi quaedam inferri supplicia per quae articuli dissolvuntur, quia membrorum dissolutio gravior est utriusque manus abscisione » (Giustiniano).

(18) Altri equipararono la tortura, per alcuni effetti giuridici in comune, alla stessa pena di morte: DAMHOUDER, *Ench. par. aut sim.*, v. *Mors, tortura*; WESENBECK, *op. cit.*, 156, 20; 335, 230; KRAUS, *De ind.*, 4, 34, 7.

(19) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 31.

(20) PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 76; KRAUS, *op. cit.*, 4, 38, 1-25; TORTOSA, *Ist. di med. for.*, 3, 3, 3.

(21) CLARO, l. cit.

(22) CAVALCANI, l. cit.; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 325, 8; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 23.

(23) BALDO, *Cons.*, 3, 77, 8.

(24) BOSSI, tit. cit., n. 16.

(25) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, l. cit.; BOSSI, tit. cit., n. 15.

applicare in cause di gravità molto diversa, ma, naturalmente, non in tutte con uguale rigore.

In Francia la tortura si distingueva secondo la gravità in ordinaria e straordinaria. Dove la tortura era quella dell'acqua, la massima quantità che si poteva fare ingerire al paziente era quattro pinte nel primo caso, otto nel secondo (26). Meno nette sono le graduazioni per gli altri tormenti; e meno certe (27). Probabilmente la varietà stessa degli strumenti di tortura era utilizzata a questo scopo.

Hanno, infine, un loro particolare interesse storico, come uniche graduazioni di tormenti che si trovino espresse in un testo di legge, quelle ch'erano in uso alla metà del Settecento nei tribunali di Praga e di Vienna. Le riferisce il codice criminale di Maria Teresa, che dà riconoscimento all'una e all'altra e prescrive l'estensione della prima al resto della Boemia e della seconda al resto dell'Austria. A Praga la tortura era distinta in quattro gradi: morsa di ferro (alle dita delle mani), cordicelle, scala, fuoco; a Vienna in tre: morsa di ferro, cordicelle, corda (28). A differenza di quelle italiane, queste graduazioni hanno tutt'e due per fondamento la successione di tormenti di specie diversa (29).

4. *Rimedi contro la tortura.* — Tutto la dottrina e la pratica avevan ridotto a calcolo. Per ogni fattispecie che si poteva presentare era previsto il suo tormento, d'una certa specie, d'un certo grado, d'una certa durata. Verificandosi in concreto la fattispecie contemplata in ipotesi, la macchina della tortura legale entrava in azione. Al privato cittadino, secondo i calcoli della dottrina e della pratica, non restava che lasciarsene stritolare, se così fosse richiesto dalla sua posizione processuale.

Più in là i calcoli non andavano. Col mettere in atto la tortura la giustizia penale faceva il suo sforzo supremo per aver ragione con mezzi legali della delinquenza vera o presunta. Ma l'esito di questo ultimo

---

(26) MUYART, *Les loix cr. de Fr.*, 1, 2, 4, 2, 1, 9. Una pinta era litri 0,93; quattro, litri 3,72; otto, litri 7,44.

(27) Tra il *grand tréteau* e il *petit tréteau* ricordati nel registro dello Châtelet di Parigi (1389-92) corre forse una distinzione di grado. O è più semplicemente una distinzione tra due strumenti di tortura simili ma di grandezza diversa?

(28) *Ther.*, 38, 17.

(29) Ma anche in Italia, come s'è visto, alcuni tormenti erano riservati a casi più o meno leggeri, altri a casi più o meno gravi.

sforzo non era, o non era tutto, nelle mani del giudice. Il soggetto che questi sottoponeva alla terribile prova poteva pure uscirne, se non incolume, vittorioso.

Terribile prova, ho detto. Ma la testimonianza di molti uomini di toga, che lunghi anni di giudicatura avevan fatti esperti d'ogni segreto della pratica, ci assicura che non per tutti quella prova era così terribile; e gli esempi che quei giureconsulti ci portano ci potranno lasciare increduli su quelle che si pretendeva ne fossero le ragioni, ma non sulla realtà dei fatti, confermata dalle concordi testimonianze di tanti. Perché è vero che la maggior parte dei torturati (e quanti non saranno stati innocenti?) cedeva alla forza del dolore e dello spasimo; ma non mancavano nemmeno quelli, d'altra parte, a cui nessun giudice riusciva a cavar di bocca una sillaba neanche con tormenti atroci. Ortensio Cavalcanti ci racconta, per esempio, il caso, ch'era capitato a lui stesso, di tre « assassini scelestissimi », che aveva cercato di costringere alla confessione tenendo acceso il fuoco sotto i loro piedi per qualcosa come sessanta minuti: le piante dei piedi eran diventate letteralmente nere, la pelle tutta bruciata, la carne tumefatta: e quelli lì, tranquilli e placidi come se nulla fosse stato (1). E non è che un esempio.

Come mai tanta resistenza? Il problema è più complesso di quel che da un esempio solo non possa parere. Non si potrebbe dare una sola risposta. La spiegazione è diversa da caso a caso (2).

Molti, tirati sù colla fune, resistevano grazie alla robustezza delle braccia; altri resistevano per la loro leggerezza, talché le braccia non restavano oppresse dal peso del corpo; altri ancora per l'agilità delle membra, che riuscivano a snodare e a piegare di dietro in avanti senza pericolo di slogature (3). Né si può dire improbabile che molte volte una tale tolleranza dei tormenti fosse dovuta a quell'analgesia, a quell'insensibilità al dolore fisico, che tra i delinquenti non occasionali è così diffusa per legge di natura (4), e che alcuni di loro rafforzavano

(1) CAVALCANTI, *De br. reg.*, 3, 157.

(2) Si ricorderà che anche delle ordalie, non meno che della tortura, si cercava a volte di sovvertire l'esito con mezzi quando naturali e quando soprannaturali (PATETTA, *Le ord.*, p. 410 n. 1). Alcuni di tali mezzi hanno stretta analogia con quelli messi in uso, stando alle narrazioni che qui veniamo esaminando, da molti dei delinquenti sottoposti a tortura.

(3) Fu osservato da vari autori, tra cui: EMERICO, *Dir. ing.*, parte III, rubr. *De III modo*; SPRENGER e KRÄMER, *Mall. mal.*, 3, 15; GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 12; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 6, 2.

(4) Già Odofredo, rifacendo liberamente una frase d'Ulpiano (*Dig.*, 48,

coll'esercizio, sperimentando sui propri corpi ogni genere di tormenti (5) per essere poi più pronti a sostenerli con costanza in eventuali processi (6). La dura esperienza dava i suoi frutti: c'era chi riusciva a farne, da un mezzo di difesa, una fonte di lucro (7).

Altri molti resistevano per forza d'animo, sapendo quali sarebbero state le conseguenze d'ogni momento di debolezza. Era anzi costume degli avvocati incoraggiare i loro clienti a resistere a tutti i costi al dolore e alle interrogazioni del giudice: allora come ora, *mutatis mutandis*; ma allora anche con più ragione che ora, se si pensa alla frequenza dei casi in cui le leggi minacciavano, e i carnefici eseguivano, la pena di morte o di varie mutilazioni. A rigore, però, resistere non era una necessità assoluta; e i delinquenti più esperti, che per ragioni di mestiere avevano colle leggi e coi birri rapporti più frequenti anche se non proprio cordiali, lo sapevan bene. E si comportavano, potendo, così: o facevano in modo di cedere prontamente alla tortura, confessando, ma nella confessione inserivano circostanze non vere, sicché il giudice, trovata la falsità, invece di condannarli li sottoponeva a nuovi tormenti, e qui ripetevano il gioco finché non erano assolti perché non era lecito torturarli più oltre (8); oppure confessavano ma poi rifiutavano di rati-

18, 1, 23 [*l. I, § Quaestioni, ff. de quaestionibus*]], aveva scritto: « Quidam sunt ita duri in questionibus, quod ibi dormiunt » (*In II Cod. part., ad Cod., 9, 41, 18 [l. fin., C. de quaestionibus]*, n. 2).

(5) DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 38, 19: « ... Atque inter huiusmodi subinde reperies (expertus et ex propria ipsorum confessione loquor) qui sese mutuis suppliciis in memoribus excarnificant, et ad omne tormentorum genus forti animo perferendum docent, exercent, et obdurant »; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 15, 1.

(6) Si ricorda un fatto di questo genere, singolare per essersi svolto non « in memoribus » ma nel centro di Firenze e tra persone di civilissima condizione, nel 1556. Furono impiccati quell'anno per ladri e assassini due fiorentini, uno dei quali nobile. Avevano fatto lega con un terzo, ricordato come l'Incognito, e con lui s'adunavano la sera in una loro casa per dividersi la refurtiva e talvolta per darsi la corda a scopo d'esercizio. Una sera l'Incognito non resse al tormento; e gli altri due, vedendo di non potersi fidare della sua resistenza a eventuali torture giudiziarie, lo strozzarono; ma furono presto scoperti, e costretti a loro volta alla confessione (RONDONI, *I giust. a Fir.*, p. 232). Dell'episodio, ch'ebbe un po' di notorietà letteraria (GUERRAZZI, *Il March. di S. Pr.*, pp. 134-135 n. 7), trovo in altra fonte la data 1578 (*Descr. dei del.*, n. 109).

(7) Paride del Pozzo racconta d'aver veduto un delinquente, una specie di fachiro avanti lettera, « qui pro quinque carlenis permittebat sibi dare unam tractam chordae » (*De synd.*, v. *Tortura*, 3, 1, 1).

(8) CAVALCANI, *op. cit.*, 3, 229.



ficare fuori dei tormenti la confessione fatta (un punto, come si vedrà, essenziale), e così per diverse volte di seguito, finché il giudice non era costretto dalla legge a desistere: giacché (com'ebbe a confidare a Ippolito Marsili un « insignis ribaldus » (9), da lui torturato e ritorturato più volte sempre col medesimo effetto, cioè senza effetto alcuno) di medici che sappiano rimettere a posto le ossa delle braccia, anche rotte, se ne trova quanti se ne vuole, ma che sappiano curare la gola dopo presa nel laccio, non se ne trova (10).

Infine c'erano alcuni che resistevano alla tortura per mezzo di sortilegi e d'incantazioni (11), il che si diceva *maleficium taciturnitatis* (12) *sive insensibilitatis* o più genericamente *remedium contra torturam*. Di questi malefizi, a cui s'interessarono molti giuristi e teologi (13), ci ha lasciato un'ampia e compiuta descrizione, meglio d'ogni altro, Paolo Grillando, sottile giureconsulto in verità, ma che aveva un debole per i sortilegi e le stregonerie: tanto è vero che ci scrisse sopra, oltre al

---

(9) Così lo chiama, riportando il racconto, Paolo Grillando (*De quaest.*, 7, 11). Il Marsili lo chiama « ribaldus in excellentia ».

(10) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (*l. Repeti, ff. de quaestionibus*), n. 13 [8]: « ... Multi inveniuntur medici qui sciunt aptare ossa brachiorum et illa ad pristinum locum reducere: sed nullus invenitur medicus qui sciat aptare gulam et eius ossa. Ideo ego malo altiari a milite vestro in tortura quam pedibus meis ascendere schalam furcharum ». L'arguto ragionamento ebbe una certa fortuna letteraria. Il Bracciolini (*Lo sch. de gli Dei*, 6, 39, 6-8) lo rifece in versi dicendo

*che dalla fune al fin salvo si scende,  
ma dalla forca con le vive cuoia  
non discende già mai, se non il Boia.*

E nella *Veronica Cybo* del Guerrazzi si legge che un accusato (il fatto è del 1637), « vinto da immenso spavento, alla sola vista degli strumenti della tortura, rivelò subito tutti i più segreti particolari del delitto, esponendosi in questo modo, per amore delle braccia, a certissimo pericolo di perdere la testa » (p. 54). Tolgo le due citazioni da una delle erudite note di Michele Ziino alla *Storia della colonna infame* del Manzoni (cap. 5, v. *Presenti*).

(11) Anche da parte dei carnefici e dei loro aiutanti sembra che fossero usate qualche volta pratiche superstiziose intese ad affrettare la confessione dell'imputato. La *Theresiana* (38, 32) le vietò rigorosamente.

(12) Anche, negli autori in lingua italiana, *maleficio di taciturnità*.

(13) Il comune atteggiamento di questi scrittori è d'una credulità che le condizioni dei loro tempi spiegano in gran parte ma non interamente. Il medico Giovanni Wier (1515-88), che per primo vi si ribellò in nome della scienza, rimase per lungo tempo un solitario e s'ebbe aspre condanne, dal Bodin soprattutto, o, dai pochi benevoli, scuse piuttosto che lodi.

non poco che riguarda la tortura (14), un lungo trattato, dove discute con tutta serietà d'evocazione di demoni, di convegni notturni tra diavoli e streghe, di misteriosi filtri d'amore, di cani parlanti, d'aerimanzia e di piromanzia e di geomanzia e d'infinite altre maraviglie che l'incredulità moderna ha lasciato sfumare senza rimpianto (15).

Tornando a noi, vediamo in che cosa consistessero questi malefizi destinati a non far sentire i tormenti o almeno a impedire la confessione, quali ci son descritti dal Grillando e da altri, che ne danno testimonianza come di cosa a loro certa per esperienza personale (16).

I malefizi eran di varie specie (17). C'era anzitutto una certa pietra,

(14) GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 12-16.

(15) GRILLANDO, *De sort.*

(16) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 52: « Multi reperuntur qui habent aliquas incantationes ut multos habui in fortiis in diversis locis et officiis »; GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 12: « Ego alias pluries expertus sum in facto »; DAMHOUDER, *op. cit.*, 37, 20: « Saepe ipse vidi »; BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7 (*l. Etsi, C. de maleficis*), 1, 15: « Et in hac re non potest esse dubium »; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 63: « Pluries accidit mihi ».

(17) La varietà delle specie può interessare la storia del costume, o altro. Una valutazione giuridica deve invece esser fatta tenendo presente il significato e lo scopo che quei malefizi avevano, e che non differivano sostanzialmente dall'uno all'altro. E non è un problema facile. Hans Fehr gli ha dedicato parecchie pagine ne' suoi tre studi, aurei studi, intorno alla concezione demonologica della giustizia penale, dominante nel Medioevo, e incentrata nell'uso dell'ordalia in un primo periodo, della tortura poi, come di mezzi per annullare o per stornare dal corso del procedimento l'intervento del demonio. Riferisco e discuto qui le mirabili intuizioni e i ragionamenti dello storico svizzero, perché il loro più sicuro punto d'appoggio nei dati di fatto offerti dalle fonti storiche è costituito appunto, per quel che riguarda la tortura, dal ricorso che si faceva a rimedi soprannaturali contro di essa.

Il Fehr si duole con ragione che la storia del diritto, coltivata quasi esclusivamente come storia d'istituzioni piuttosto che d'idee, abbia interamente trascurato per l'addietro i problemi della posizione demonologica del delinquente e del rapporto tra certi istituti processuali, ordalia e tortura, e i demoni. Ora, nel Medioevo il delinquente è concepito come posseduto dal demonio, che, come lo spinge a delinquere, così lo costringe in seguito a non confessare il delitto, sicché la verità intorno a questo non si può venire a conoscere finché un tale possesso continua. L'ordalia è, nella concezione originaria, una battaglia contro il demonio, che si deve cacciare dall'anima del delinquente, sì da render quest'ultimo capace di confessione e d'espiazione: una battaglia che si combatte e si vince grazie alla virtù dell'acqua e del fuoco, elementi puri, tipici strumenti del miracolo divino. All'ordalia si sostituisce più tardi la tortura, nella stessa funzione: anch'essa è sostenuta da un diretto intervento di Dio contro il demo-

già descritta da Dioscoride (18), che si chiamava menfite (19): tritata nell'acqua o nel vino rendeva insensibile al dolore chiunque ne

nio, e l'intervento è invocato con riti, preghiere, digiuni da parte di quelli tra i fedeli che più hanno a cuore il buon andamento della giustizia. Il malvivente, che col demonio ha stretto un patto (in questo consiste la sua responsabilità), resiste, aiutato o meglio costretto da lui, che spinge talvolta il proprio intervento al punto di fornirgli i mezzi magici per non sentir dolore o per non confessare. L'ufficio della tortura è appunto quello di vincere nell'imputato la resistenza del demonio: in questo senso la tortura è, non meno dell'ordalia, una lotta contro il demonio, sia pur combattuta con mezzi che non sono più soltanto soprannaturali, come nell'ordalia, ma sono mezzi umani intesi a favorire l'intervento (generico) della giustizia divina. (*Gott. und Folt.*; *Zur Erkl. von Folt. und Hex.*; *Tod und Teuf.*, pp. 62-64).

Alla suggestiva interpretazione del Fehr posso aggiungere ben poco. I nostri problemi sono diversi, e io non ho che sfiorato il suo, qui dove un punto d'incontro me ne dava occasione. E alle riserve che sto per esporre, suggeritemi dall'esame delle fonti per lo più dottrinali e non da miei personali ulteriori approfondimenti, non voglio dare più peso di quanto non meritino.

La mia impressione è questa: che una differenza essenziale tra la tortura e l'ordalia ci sia, o, se si vuole, che l'esame de' due istituti in concreto ne metta in luce una assai più grande di quel che non appaia a seguire l'aereo filo delle idee. Nell'ordalia il soprannaturale è tutto, e la sentenza ne dipende interamente. Nella tortura ogn'intervento diabolico vale ad allontanare il procedimento dal suo piano umano, e ogni esorcismo o altro impedimento serve non ad avvicinare il procedimento stesso alla sua meta, ma solo a riportarlo al suo punto di partenza; al resto provvederà la corda. Perché non è che la tortura cacci il demonio: è che bisogna cacciare il demonio perché la tortura operi. Questo, almeno, mi sembra sia il significato da dare alle pratiche più o meno superstiziose (e a volte, come si vedrà, espressamente vietate) sperimentate spesso dai rappresentanti della giustizia avanti l'applicazione della tortura per render vani gl'interventi diabolici.

Ripeto: io parlo di quello che le fonti dicono; il Fehr, di quello che sottintendono. Può non esserci, e forse non c'è, contraddizione.

(18) I nostri autori però non conoscono Dioscoride (*De mat. med.*, 5, 140), ma solo s. Alberto magno, che dice (*De secr. nat.*, lib. II, rubr. *Si vis ut aliquis non sentiat dolorem nec crucietur*): « Accipe lapidem qui dicitur me[m]phytes, a civitate que dicitur Me[m]phys. Et est hic lapis talis virtutis, ut dicit Aaron et Hermes, quod, si teratur et aqua misceatur et detur potari illi qui deberet uri vel aliquos cruciatus pati, tantam inducit ille potus insensibilitatem, quod non sentiat patiens penam neque cruciatum ».

(19) La forma *memphites*, rara a trovarsi, è quella originaria. Sviste d'amanuensi e di tipografi spiegano le varianti *mephytes* (col solito *y* per *i*, e coll'omissione del trattino soprascritto alla prima *e* per indicare la nasale) e *mesites* (colla sostituzione d'un's lunga a un'f, sostituita a sua volta al digramma *ph*).

bevesse (20). C'erano le focacce di farina di frumento impastate col latte d'una madre e d'una figlia (21); un delinquente che se n'era servito con felice successo ne fornì la ricetta a Ippolito Marsili, che ce n'ha lasciato un colorito racconto (22). Un altro rimedio consisteva nell'inghiottire del sapone stemperato nell'acqua (23); un altro ancora, attestato per la prima volta dal *Malleus* (24), consisteva nell'ammazzare un bambino prima che fosse battezzato, poi bruciarlo, e spargersi per tutto il corpo le ceneri del suo cuore e d'altri suoi visceri (25). C'erano infine, a buon mercato più degli altri rimedi, le incantazioni da compiersi per mezzo di certe parole sacramentali, che si traevano per lo più dalle Sacre Scritture, interpolate qua e là per adattarle allo scopo in una maniera e con un gusto che si direbbero ironici se non si pensasse alla cieca fiducia, anzi fede, che giustificava quelle formule e quelle interpolazioni. Alcuni, secondo attesta per primo il Grillando, dicevano: « *Imparibus meritis tria pendent corpora ramis, Dismas et Gestas, in medio est divina potestas, Dismas damnatur, Gestas ad astra levatur* » (26); altri dicevano col profeta: « *Eructavit cor meum verbum bonum, veritatem nunquam dicam regi* » (27); altri ancora: « *Quemadmodum lac beatæ gloriosæ Mariæ virginis fuit dulce et suave domino nostro Iesu Christo, ita hæc tortura sive chorda sit dulcis et suavis brachiis et membris meis* » (28); altri ripetevano le parole che disse Nostro Signore nei giorni della sua passione, dal momento della cattura (« *Quem quaeritis?* ») fino all'estrema parola della sua vita terrena (« *Consummatum est* ») (29); qualcuno infine diceva: « *Iesus autem transiens*

(20) PARIDE, l. cit.; GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 13; BINSFELD, l. cit.; QUEVEDO, *op. cit.*, 2, 6, 3. Incredulo, qui come sempre: WIER, *De pr. daem.*, 5, 12, 11.

(21) Le focacce servivano anche a incantazioni d'altro genere. Per un caso storico (Mantova, 1493), conosciuto grazie alla tortura: BERLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 27.

(22) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, l. cit.

(23) D'ESPEISSES, *Pr. cr.*, 1, 10, 9.

(24) SPRENGER e KRÄMER, l. cit.

(25) Lo ripetono: in breve, il Binsfeld (l. cit.); con copia di particolari, il Delrio (*Disq. mag.*, 5, 9).

(26) È chiara l'allusione alla Crocifissione: Disma, com'è noto, è il nome del buon ladrone, Gesta è quello del ladrone che non si volle convertire. Le parti sono volutamente scambiate.

(27) *Ps.*, 44, 1: « *Eructavit cor meum verbum bonum: dico ego opera mea regi* ».

(28) Parole senza una fonte nella Scrittura.

(29) *Ioann.*, 18, 4; 19, 30.

per medium illorum ibat, os autem non comminuetis ex eo » (30). Queste parole dagli effetti prodigiosi (31) a volte le borbottavano tra i denti prima d'esser tirati sù colla fune, a volte invece le scrivevano in foglietti (32), che quindi inghiottivano (33) oppure si nascondevano « sub scuffia, scilicet inter crines » (34).

Le formule magiche avevano il loro effetto, sembra (35); ma non mancava ai giudici la possibilità di renderle inoperanti. Contro le formule da dirsi a voce la cautela era di tempestare l'imputato di domande fitte fitte, in modo da non lasciargli il tempo di biasciare le sacramentali parole (36); dalle formule scritte i giudici si potevano in-

---

(30) *Luc.*, 4, 30; *Ioann.*, 19, 38: fonti rispettivamente della prima e della seconda frase. Il torturato augura a sé stesso: prima, d'uscire incolume dalle mani degli avversari, come Gesù, quando si sottrasse miracolosamente alle minacce di morte dei nazareni, sdegnati contro di Lui perché aveva detto che nessun profeta era bene accetto nella sua patria; poi, di rimanere senza nemmeno un osso rotto, come Gesù, al quale, come agli altri crocifissi con Lui, i soldati romani avrebbero spezzato le gambe per abbreviare l'agonia, se non fosse spirato già prima sulla croce, sicché s'adempirono le Scritture, che volevano non si spezzassero le ossa dell'agnello pasquale, figura appunto del Redentore (*Ex.*, 12, 46; *Num.*, 9, 12).

(31) Dopo un primo accenno in Paride del Pozzo (l. cit.) e nel Marsili (*Pr. caus. cr.*, l. cit.), le riporta tutte e per esteso Paolo Grillando (*De quaest.*, 4, 13-14), e dopo di lui Giovanni Wier (*op. cit.*, 5, 12, 1).

(32) Naturalmente si credeva che questi foglietti fossero forniti ai delinquenti dal demonio (DELRIÓ, l. cit.).

(33) NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, n. 24; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 4, 29; PELLEGRINO, *op. cit.*, 4, 14, 61. Nel luglio 1543 Pietro Fatinelli, arrestato e messo alla tortura per una congiura contro la signoria lucchese, sperò di poter resistere alla tortura inghiottendo uno di tali foglietti, dato a lui da un amico; ma alzato sulla corda non riuscì a inghiottirlo, e fu costretto alla confessione (SFORZA, *La cong. di P. Fatinelli*, pp. 31-32).

(34) GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 14.

(35) I fatti sembrano innegabili; non così, naturalmente, le loro pretese spiegazioni. Lo stesso Wier, che pur combatte queste ultime, è lontanissimo da una negazione preconcetta dei fatti. « Ego vero », scrive, « licet et D. Grillandus et mille alii oculis id vidissent suis, tamen virtute verborum, sive prolatorum, sive pictorum, sive sculptorum, fieri posse nunquam credam... Statuendum itaque, si quid tale eveniat, id daemone arti potius tribuendum esse, qui ut spiritus, cerebri humores turbat, soporem movet, nervorum originem obstruit, sensum tollit et stuporem inducit, chartulis vel verbis in eum finem admissis, ut eorum apparatus quippiam inesse virium consideretur, atque interea reliquus Satanae dolus lateret » (*op. cit.*, 5, 12, 8).

(36) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, l. cit.; NOVELLO, rubr. cit., n. 25; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 7, 16; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 15, 3; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 70.

vece difendere mediante un'accurata ispezione corporale, più facile se prima facevano spogliare i soggetti (37) e rasarli da capo a piedi (38), e mediante un'attenta vigilanza perché prima della tortura, in carcere, non avessero modo di compiere i loro esperimenti (39). Una cautela generica consisteva nel costringere i soggetti a bere un bicchiere d'acqua benedetta con dentro una goccia di cera anch'essa benedetta (40), e

(37) Il Marsili (*Pr. caus. cr.*, l. cit.) parla di questa pratica come d'un rimedio contro gl'incantesimi, e dunque come di cosa eccezionale. Ma ci dovette essere molta varietà da tempo a tempo e da luogo a luogo. L'iconografia coeva mostra i soggetti a volte interamente vestiti, a volte interamente spogliati, a volte con indosso la sola camicia o altri indumenti ridotti al minimo. I trattatisti parlano molto di rado dell'argomento. Il Damhouder (*op. cit.*, 37, 20) informa che il soggetto « omnibus suis exuitur vestibus, nisi quod verendis (quibus ipsa natura pudorem induit) amictus lineus, reverentiae humanae gratia, connectitur »; l'informazione varrà per il Belgio del Cinquecento. La pratica di spogliare il soggetto, anche se donna, è attestata già a Parigi alla fine del sec. XIV (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 127 n. 2). Si dovette però diffondere molto, questo sì, quando si diffuse la stregoneria e la paura della stregoneria e si cominciò a vedere dappertutto streghe e a perseguirle in tutti i modi quelle ch'erano indiziate per tali: i vestiti non eran più solo un impaccio alla forzata ginnastica della corda, ma un possibile nascondiglio d'incantesimi. Anche in questo caso tuttavia non era necessaria la nudità del soggetto, che spesso anzi, spogliato dei vestiti propri, si ricopriva con un camice o altri indumenti forniti dal tribunale e quindi garantiti immuni dal contatto d'oggetti superstiziosi (*Pr. or. degli unt.*, p. 41; PELLEGRINO, *op. cit.*, 4, 14, 63; *Pr. cr. in comp.*, p. 155; ROSI, *Le str. di Tr.*, p. 77; CERLINI, *St. e legg.*, p. 130).

(38) PARIDE, l. cit.; SPRENGER e KRÄMER, l. cit.; MILLAU, *Pr. cr.*, § *An Aegidius Gnatho*, n. 44; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 178 [§ *Sed ex his*, n. 11]; DAMHOUDER, *op. cit.*, 37, 20; BODIN, *Daem.*, 4, 1; BINSFELD, l. cit.; AMEROSINI, *op. cit.*, 4, 7, 5-6; DELRÍO, l. cit.; ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 3, 12-14 (che cerca di spiegare con ragioni puramente fisiche l'efficacia della depilazione sulla confessione dei torturati); DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 37; BRUNNEMANN, l. cit.; SCANAROLI, *op. cit.*, 2, 6, 4, 28; DELBENE, *De off. ss. Inq.*, 192, 37, 2. Molti di questi autori, e più fortemente di tutti loro il p. Federigo Spee (*Caut. cr.*, dub. 31), sollevarono obiezioni contro la discutibile moralità di questa pratica, soprattutto nel caso che la rasatura dovesse essere eseguita da persona di sesso diverso; caso che, a onor del vero, si cercava di regola d'evitare.

(39) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, l. cit.; NOVELLO, rubr. cit., n. 22; BRUNNEMANN, l. cit.; CARAVITA, *Inst. cr.*, 2, 2, 1, 33.

(40) SPRENGER e KRÄMER, l. cit.; MENGHI, *Comp.*, 3, 11; DELRÍO, l. cit. E un'*additio antiqua* al Belviso (*Pr. cr.*, 3, 7, 2, gl. *Verbum*) dice: « Quidam dominus et magnus criminalista, D. Guilielmus de Burgo Iudaeo, dixit, quod habebat et habuit plures delatos nolentes confiteri, et servabat istam practicam, videlicet, dum delati nolebant fateri veritatem, ipsos tondebat, seu depilabat,

simili superstizioni (41), o ancora nell'opporre alle parole dei torturati la virtù contraria di certe preghiere o scongiuri, come sarebbero stati (42): « Dominus labia mea aperiatur, et os meum annuntiabit veritatem. Eructavit cor meum verbum bonum, dicam cuncta opera mea regi. Confundatur nequitia peccatoris, perdes omnes qui loquuntur mendacium. Contere brachia iniqui rei, et lingua maligna subvertetur » (43).

Il ricorso a simili pratiche superstiziose da parte dei giudici si trova a volte espressamente proibito (44). Non meno proibiti, naturalmente, erano i malefizi messi in atto dai torturati; i quali, se scoperti, andavano incontro, oltre che alla ripetizione dei tormenti (45), a sanzioni penali che potevano esser molto gravi (46) e di cui le ristrette eccezioni (47) valgono solo a metter meglio in luce la crudeltà inutile (48).

5. *Tortura e pena.* — La funzione processuale della tortura, che s'infingeva per agevolare la scoperta della verità intorno ai fatti su

---

et illo facto, faciebat signum crucis super delatos, et post dabat eis ad bibendum aquam benedictam, et sic habebat veritatem a delatis ». Così senz'altro? Non direi, perché il testo del Belviso glossato parla proprio di tortura; l'ignoto glossatore, citando il non meno ignoto « magnus criminalista », sulla tortura avrà sorvolato sottintendendola.

(41) Il Rémy cita come rimedi efficaci contro le male arti delle streghe, oltre alla rasatura, anche l'impedire che le streghe tocchin terra e il far loro indossare una tunica filata, tessuta e cucita in un sol giorno (*Daem.*, 3, 9).

Nel processo degli untori del 1630 si trova usata allo stesso scopo, oltre alla rasatura e al cambio delle vesti, una pozione purgativa (*Pr. or. degli unt.*, l. cit.).

(42) GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 16; WIER, *op. cit.*, 5, 12, 7.

(43) Queste frasi hanno tutte la loro fonte, quasi per intero, nei *Salmi* (nell'ordine: *Ps.*, 50, 16; 44, 1; 7, 9; 9, 35).

(44) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 41.

(45) SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 8, 22.

(46) Giuristi dei secc. XVI-XVIII attestano che la pena in uso era quella del lavoro forzato nelle galere (BALLI, *Tr.*, 2, 4, 8; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 43, 1; SCIALOYA, *op. cit.*, 8, 23; DE ANGELIS, *De del.*, 3, 736).

(47) Secondo alcuni autori, non erano punibili gl'incantesimi consistenti in formule tratte dal testo delle Sacre Scritture (GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 43, 3; SCIALOYA, *op. cit.*, 8, 23; DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 738).

(48) Se nell'opinione del tempo le formule tratte dalle Scritture potevano avere davvero la malefica efficacia di sviare il corso della giustizia, era una ben trista eccezione. Più trista sempre la regola, s'intende, che mandava a macerarsi nelle galere dei disgraziati ch'eran colpevoli soltanto d'essersi illusi e, forse, d'avere illuso.

cui si sarebbe poi fondata la sentenza definitiva di condanna o d'assoluzione, è ben distinta dalla funzione di diritto materiale ch'è propria della pena, la quale s'infliggeva e s'infligge dopo la condanna e in conseguenza della condanna, ottenuta (non importa in che modo) la certezza giudiziale della colpevolezza dell'imputato. Ma se questo è vero, non è meno vero che tra la tortura e le pene corporali, non esclusa la pena di morte se inasprita da supplizi, le somiglianze apparenti son tante e tali da giustificare la confusione che fa il profano e che si riflette nel linguaggio usuale per l'uso spesso promiscuo dell'una e dell'altra voce. Confusione e promiscuità, del resto, che fan capolino alle volte negli stessi testi di legge: una costituzione del codice di Giustiniano parla di « poenae » (e bisogna intendere torture) « quas fodiculae et tormenta constituunt » (1); le *Partidas* definiscono la tortura come una « maniera de pena » (2), e tra i generi di pena la colloca pure l'ordinanza criminale di Luigi XIV di Francia (3). Ora, si domanda: c'era null'altro di comune, di più sostanzialmente comune, alla tortura e alla pena?

Si può rispondere senz'altro di sì. Se prendiamo la parola *tortura* nel suo significato più generale, scrive Sebastiano de'Medici nel suo trattato di definizioni, essa comprende, per il fatto di discendere dal verbo *torquere*, qualsiasi pena corporale e qualsiasi tormento (4). E che questo non fosse vero solamente in teoria, ce lo dice chiaro Francesco dal Bruno. Ascoltiamo:

*Tortura potest fieri ad triplicem finem, nam quandoque fit ad criminis punitionem... Exemplum, quando officialis reperit aliquem in flagranti, nam facit illum ex hoc fustigari, vel aliter torqueri... Quandoque fit ad iurisdictionis defensionem et ista tortura debet esse modica et temperata... Quandoque fit ad criminis inventionem.... et de hac est materia nostra* (5).

Lasciamo per ora da parte il terzo fine della tortura: « de hac est materia nostra », e ci sarà non poco da dire in seguito.

(1) *Cod.*, 9, 41, 16, pr. (*l. Decuriones, in pr., C. de quaestionibus*) (Valentiniano I, Valente e Graziano). Il Piacentino menziona la « fodicularum tormentatio » in un elenco di pene, pur facendone notare il diverso scopo (*Summa Cod.*, 9, 47).

(2) *Part.*, 7, 30, 1. Ma l'edizione López ha « maniera de prueba ».

(3) *Ord. crim. franc.* (1670), 25, 13.

(4) *MEDICI, De def.*, 2, 10, 1.

(5) *DAL BRUNO, De ind. et tort.*, 2, 7, 4.





## II.

### PARTICOLARE DELLA *FIERA DELL'IMPRUNETA* D'IACOPO CALLOT (1620)

Tra i tanti particolari la cui ricchezza e varietà ha reso celebre questa stampa, l'autore non ha dimenticato una scena di tortura. È al centro della parte qui riprodotta, che corrisponde pressappoco al terzo di sinistra dell'incisione. Si sta dando un tratto di corda per punizione a un venditore disonesto, che si vede sospeso per aria con legata ai piedi una stadera, simbolo della contravvenzione commessa. Qualche curioso assiste alla scena, con indifferente naturalezza; con naturalezza non minore i più dei fieraioli seguitano a occuparsi delle loro faccende o dei loro svaghi.

Dall'esemplare conservato a Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, n. 8013.

*Fot. Sovrintendenza alle gallerie, Firenze.*

Lasciamo da parte anche il secondo, la non molto chiara « iurisdictionis defensio » (6), che trova il suo fondamento e forse la sua spiegazione nelle parole di Paolo, « *Iurisdictio sine modica coercitione nulla est* » (7).

Importa qui considerare il primo fine della tortura, la « criminis punitio »: in quali casi si poteva applicare la tortura a scopo di pena? Il Dal Bruno ne porta un esempio nella fustigazione (o altra punizione corporale) del delinquente colto sul fatto. Un altro esempio è indicato dal Maranta in tutti quei delitti la cui pena è rimessa all'arbitrio del giudice (8). Ci si sofferma anche il Grillando, il quale dice che se un povero è condannato a una pena pecuniaria e non ha quattrini per pagarla, nulla di male, vuol dire che sconterà la pena sotto forma di tortura (9); e cita Paride del Pozzo, che dice lo stesso dei ladruncoli, puniti anch'essi qualche volta, massime se poveri e di vil condizione, colla tortura (10), conforme alla prescrizione d'una novella di Giustiniano, che minacciava appunto ai ladri (più precisamente, ai giudici che nell'esercizio del loro ufficio si macchiassero d'un tal delitto) « *confiscationem et exilium... et in corpus verbera atque supplicium* » (11).

Ma a che pro nominare giureconsulti e citare testi del diritto comune? Quest'argomento della tortura come pena esce in gran parte dal loro campo. E s'intende. L'applicazione della tortura a questo scopo fu soprattutto frequente in Italia (ma non in Italia solo) dal secolo XV al XVIII, come punizione di reati, che allora si facevan rientrare tra i delitti lievissimi e oggi si direbbero per lo più contravvenzioni di polizia. Questi reati, la cui gravità e la cui stessa natura eran determinate da circostanze assai mutevoli da luogo a luogo e da tempo a tempo, non potevano esser preveduti dal diritto comune (testi e dottrina) con regolamento uniforme; la loro punizione, efficace per la sua esemplarità

(6) Forse si deve intendere della tortura come punizione disciplinare? Vi fa pensare un passo del contemporaneo Agostino Bonfranceschi, che porta come esempio di « *carcer modicae coercitionis* » il caso in cui « *baiulus non bene facit ambasiatam iudicis, et iudex facit eum poni in cippis* » (add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, rubr. *Quod fama publica*, n. 87). O piuttosto si deve intendere della tortura come mezzo di vera e propria coercizione? Se ne vedrà qualche esempio più in qua.

(7) *Dig.*, 1, 21, 5, 1 (*l. ult., ad fin., ff. de officio eius cui mandata est iurisdictio*).

(8) MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 1.

(9) GRILLANDO, *De quaest.*, 5, 6; 7, 9.

(10) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 2, 1, 1.

(11) *Nov.*, 8, 8, 1 (*auth. Ut iudices sine quoquo suffragio fiant*, § *Si quis autem*, coll. II).

e al tempo stesso semplice e sbrigativa perché non complicata né da un regolare procedimento né da conseguenze legali o materiali, non poteva trovar posto, salvo che per rapidi accenni, nelle trattazioni giuridiche. Tutta la materia spettava per principio alle legislazioni locali; e in queste, più spesso che dai solenni e durevoli statuti, era regolata da editti, bandi, ordinanze, gride, d'efficacia precaria, ma immediata (12).

S'intende che questi tratti di corda non avevano in comune con quelli della tortura giudiziaria altro che il fatto materiale dell'esecuzione (13); e va pure fatta una riserva, perché non erano inflitti in palazzo, nel necessario segreto dell'istruttoria, ma alla vista di tutti, dovendo la pena servire soprattutto d'esempio, e la corda destinata a tale scopo era per lo più esposta in continuazione in determinate piazze o altri pubblici luoghi, o innalzata straordinariamente dove si potesse avere concorso di folla, come sui sagrati o nei mercati (14). E appunto per questo, non vi si potevano applicare né le donne né le persone di condizione ragguardevole.

La corda, nonostante queste esclusioni, non doveva restare a lungo inattiva, a giudicare dalla quantità e varietà dei reati per i quali se ne prevedeva l'uso (15). Spiccano tra gli altri, come più importanti e comuni (e tra i giuristi qualcuno non disdegna di parlarne), il gioco d'azzardo, il vagabondare di notte, il porto d'armi senza licenza, e simili (16).

(12) *Tratti di corda e penna* diede per sottotitolo un arguto scrittore a una sua raccolta delle *Leggi penali sui muri di Firenze*. Lo scrittore è Giovanni Rosadi, e la raccolta contiene 80 bandi emanati dalle autorità fiorentine tra il 1561 e il 1771, che si conservano tuttora incisi sui muri in quelle strade o piazze della città alle quali era limitata la loro efficacia.

(13) Come pena era usata di regola, tra i vari strumenti di tortura, soltanto la fune. A Roma, anche il cavalletto: ma si dava questo nome a una pena consistente in nerbate (BELLI, *Son.*, 253, 9).

(14) La *Giustizia* del Bruegel e la *Fiera dell'Impruneta* del Callot ci danno due begli esempi di tortura della fune in pubblico, davanti a grande folla.

(15) Circa il posto della tortura tra le altre pene corporali: CALISSE, *St. del dir. pen. it.*, p. 254; ID., *Sv. st. del dir. pen.*, p. 403. *De poena « tratto di corda » dicta* dissertò a Lipsia nel 1684 il Kummel.

(16) Tra i giuristi, ne parlano: PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 5, 2; MARANTA, *rubr. cit.*, n. 3; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 70, 4; FARINACCI, *Pr. et theor. er.*, 19, 30; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 1, 16; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 3. Dallo sviluppare e approfondire la trattazione teorica della tortura come pena i giuristi furono forse trattenuti da un preconcetto convalidato dall'autorità di Baldo (*In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 49, *rubr. [rubr. C. de poena iudicis qui male iudicavit]*, n. 7), secondo cui la tortura, per defini-

Ma di tutti i reati che potevan cadere sotto questa sanzione fare un catalogo completo sarebbe impossibile, e farne uno ordinato, anche se manchevole come quantità, non sarebbe meno difficile. Oltre ai già menzionati, esso dovrebbe contenere (prendo esempi di qua e di là, alla rinfusa) la bestemmia (17) e il vilipendio dei ministri del culto (18), le ingiurie le offese le molestie in genere (19) o a determinate classi di persone (20), il turbamento dell'ordine pubblico (21), la tentata o favo-

zione, era diversa dalla pena e quindi non si poteva parlare di tortura inflitta a scopo di pena. In Baldo una negazione così recisa si spiega senza difficoltà: l'uso dei tratti di corda come pena entrò stabilmente nella pratica italiana solo nel secolo a lui seguente.

(17) Per es. in Piemonte (cost. 20 dicembre 1582), in Lombardia (cost. Milano [1541], lib. IV, rubr. *De poenis*), nello Stato pontificio (LA MANTIA, *St. della leg. it.*, vol. I, pp. 520-521).

(18) Nel sec. XVI la pena dei tratti di corda per chi di carnevale vada mascherato in abito religioso si trova stabilita, per es., a Roma (ADEMOLLO, *Il carn. rom.*, pp. 11-12, 141-142) e a Ferrara (ZACCARINI, *Del. e pene negli st. est.*, p. 47). La stessa pena, del resto, si trova minacciata, altrove, a chi porti la maschera in luogo pubblico fuor di carnevale (ord. tose. 6 febbraio 1731/32).

(19) Qualche esempio più curioso: a S. Marino, dieci scudi o tre tratti di corda per chi dava altrui di becco (stat. S. Marino [1599], 3, 61; per altre ingiurie, pena soltanto pecuniaria); a Mantova, tre tratti di corda per chi gettava a una persona un torso di cavolo (grida 20 marzo 1625) o una palla di neve (grida 22 dicembre 1683) (CARNEVALI, *La tort. a Mant.*, p. 4).

(20) Nella novella 145 del Sacchetti si legge d'un giudice del podestà di Firenze, che fece dare « un poco di colla » a certi litiganti da lui ritenuti, a torto, colpevoli d'un atto scurrile commesso in tribunale, « si che apparassino ». Qui, veramente, a un caso di « jurisdictionis defensio » piuttosto che di pena farebbero pensare: l'epoca, sec. XIV; l'esecuzione in palazzo, sembra, e non in piazza; e la stessa motivazione. Come pena, a ogni modo, la corda è prevista abbastanza spesso per chi con atti anche non gravi in sé manchi di rispetto alle autorità, o a persone di classi privilegiate. Ma più interessante è il caso delle ingiurie o molestie a persone delle classi infime; la sommaria punizione minacciata da varie leggi è certo un segno della frequenza con cui si ripetevano (che tempi, quelli!) le coraggiose imprese di giovanotti spregiudicati in danno di gente indifesa. Così si trovano punite talvolta le molestie e offese agli ebrei (ed. piemont. 3 dicembre 1584; id. 20 ottobre 1610), alle meretrici (stat. Roma [1580], 2, 36 e 68), alle donne ritiratesi dalla mala vita (reg. pol. Palermo [1650], capp. 41, 46).

(21) Così, a Roma (1586), erano minacciati tre tratti di corda a quanti in vario modo disturbassero la disputa del palio (ADEMOLLO, *op. cit.*, pp. 143-147). Alcuni dei bandi murali fiorentini proibiscono giochi o più in generale tumulti e schiamazzi nelle vicinanze di determinate chiese o altri pubblici edifici, sotto pena di due tratti di fune (ROSADI, *op. cit.*, nn. 13, 21, 45, 50-52, 59, 79-80).

rita evasione di detenuti dalle carceri (22), certe infrazioni ai regolamenti carcerari (23), la resistenza di persone indesiderabili a ordini di presentazione o d'espulsione (24), l'andare in giro per luoghi non permessi (25), il contrabbando (26), la tosatura di monete (27), l'accattoneggio (28), il meretricio e il lenocinio in pubblico (29), taluni reati non gravissimi contro la persona (30), taluni reati contro il buon co-

---

(22) Nel Cinquecento, trovo attestata questa pena a Firenze (BATTISTINI, *Nel maschio di Volt.*, p. 52) e a Ferrara (BOHNE, *Die Fr.*, vol. II, p. 133 n. 81; ZACCARINI, *op. cit.*, pp. 55-56).

(23) Così, a Firenze, il comunicare clandestinamente dall'esterno con un carcerato (BATTISTINI, *op. cit.*, p. 51). Così, in Piemonte, il sopruso dei carcerati vecchi che pretendevano dai nuovi arrivati danaro o altro col pretesto dell'anzianità (cost. Piemonte [1770], 4, 7, 8; REGIS, *Diz. leg.*, v. *Arresto*, lett. a).

(24) Ad Assisi, in un periodo di gravi lotte civili (1492), per frenare i soprusi delle milizie di parte s'espulsero in forma generale tutti gli stranieri sotto minaccia di dieci tratti di corda e della confisca dei beni (FORTINI, *Ass.*, p. 532). In Val d'Aosta, in occasione d'una pestilenza (1564), fu ordinata l'espulsione degli stranieri sotto pena di tre tratti di corda agli uomini e frustate alle donne (DE ANTONIO, *La Valle d'Aosta*, p. 201). Vittorio Amedeo II comminò, nel 1688, tre tratti di corda ai valdesi che non si presentassero entro dieci giorni, a scopo di censimento, agli ordinari dei luoghi, e nel 1730, un tratto di corda ai valdesi che accogliessero protestanti francesi entrati illegalmente nello stato sabauda o restativi senza prestare il prescritto giuramento di fedeltà (ed. 12 luglio 1688; istr. 29 giugno 1730, cap. 18).

(25) Le costituzioni del Ducato di Milano (1541) puniscono con tre tratti di fune, o 200 aurei, chi traversi la fossa civica di Milano o delle altre città, sia di giorno sia di notte, « nisi per portas consuetas » (lib. IV, rubr. *De poenis*).

(26) Le costituzioni milanesi del 1541 puniscono con una pena pecuniaria chi compri sale di contrabbando e chi contravvenga alle norme sul dazio del pane, del vino e delle carni: e se non può pagare, con tre tratti di corda o più (lib. IV, rubr. *De publicanis et vectigalibus*: « tribus ictibus eculei », propriamente; ma perché la frase corra bisognerà vedere in quell'*eculeus* soltanto una reminiscenza classica). Carlo Emanuele I di Savoia punisce colla stessa pena, o altra corporale ad arbitrio (sempre in caso d'insolvenza), lo « sfroso de grani » (ed. 12 ottobre 1587).

(27) Per es. a Ferrara nel Cinquecento (ZACCARINI, *op. cit.*, p. 50).

(28) Per es. a Roma per un editto d'Innocenzo XIII del 1721 (D'AMELIO, *La ben.*, p. 45).

(29) Il meretricio, ad Assisi, 1491 (FORTINI, *op. cit.*, pp. 538, 572 n. 82); il lenocinio, a Milano (cost. Milano [1541], lib. IV, rubr. *De meretricibus et lenonibus*).

(30) Per es. aggressioni, a Roma (stat. Roma [1580], 2, 62); percosse, lesioni, e perfino mancato omicidio, a Ferrara (ZACCARINI, *op. cit.*, pp. 18, 22-24, 28-29).

stume (31), il fare sporcizia nelle pubbliche strade o piazze (32), e ancora irregolarità e frodi varie di pubblici ufficiali (33) e di commercianti (34) nell'esercizio del rispettivo ufficio o mestiere, e infine altri fatti la cui natura di reati era determinata da particolari contingenze politiche (35).

(31) Per es. ratto, a Roma (stat. Roma [1580], 2, 52).

(32) ROSADI, *op. cit.*, nn. 10, 13-14, 17, 21-22, 24, 29-34, 50-52, 59, 79-80: sempre due tratti.

(33) Lo statuto fiorentino del 1415 vieta ai birri al seguito dei rettori (podestà, capitano del popolo, esecutore degli ordinamenti di giustizia) di trattenersi in città per più d'un anno dopo finito l'ufficio e il successivo sindacato dei loro rettori, sotto pena di dieci tratti di fune e della reclusione d'un anno nel carcere dellè Stinche (1, 40). A Mantova (1668) si trovano minacciati tre tratti di corda, come surrogato di pena pecuniaria eventualmente non potuta pagare, agli esecutori di giustizia (e di torture!) che contravvengano alle disposizioni sulle tariffe delle mercedi (BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, pp. 91-92). Nello Stato pontificio, i tratti di corda e la multa si sommarono come pena della tentata corruzione di pubblici ufficiali; se poi non era solo tentata, corruttore e corrotto andavano incontro a pene assai più gravi (LA MANTIA, *vol. cit.*, p. 521). Il regolamento di polizia di Palermo (1650) minaccia quattro tratti agli « ufficiali » che non portino la spada (cap. 50) e ai « laparderì e conestabile » che trascurino di far la guardia (cap. 22). Nel *Malmantile racquistato* di Lorenzo Lippi (3, 32-35), un generale fa toccar la corda a un suo ufficiale colpevole d'aver fatto dare un allarme intempestivo. E Niccolò Machiavelli, nella *Provisione per le fanterie*, disponendo che ciaseun comune presentasse tutti gli anni la lista degli uomini da 15 anni in sù, voleva puniti con « due tratti di fune almeno » i responsabili d'eventuali inadempimenti (p. 494).

(34) A Firenze, un bando « deliberato per li Mag[nifici] Sig[nori] Conservadori dell'Arte della Lana il dì 18 di Luglio MDLXVI » minacciava due tratti di corda, oltre a una pena pecuniaria, agli stamaioli e lanini che non pagassero alle filatrici la giusta mercede. In più luoghi si trova applicata o minacciata la pena della corda ai fornai che non facciano il pane ben cotto, di buona pasta e di buon peso: per es. a Bologna (ROBERTI, *Il libro dei giust. di Ferr.*, p. 836 n. 23); a Roma (*Bann. gen. Al. VII* [1657], n. 18), a Firenze (MINUCCI, *comm. al LIPPI, op. cit.*, 3, 33, 7, v. *Toccò la corda*: « ... A un fornaiò, che abbia fatto il pane cattivo, o di minor peso del dovuto, faranno legare a' piedi un filo di pane, e così gli daranno la corda », e questo « acciocché il popolo comprenda la ragione di quel martirio »).

(35) A Siena, un bando dei dieci conservatori della libertà, in data 18 gennaio 1547/48, ordinò che fossero bruciate le *Lettere* del concittadino Claudio Tolomei, pubblicate da poco, dov'erano espresse opinioni in contrasto colla politica del governo, e minacciò due tratti di corda e 200 scudi di multa ai librai che le vendessero, le introducessero o le trattenessero (in SBARAGLI, *C. Tolomei*, pp. 194-195). A Roma nel 1578 un bando del governatore minacciò la pena di 100 scudi d'oro e di tre tratti di corda a coloro che facessero scommesse

Più interessante è il caso della tortura inflitta all'imputato che rifiuta di rispondere (36): i tormenti hanno qui un duplice ufficio, cioè di pena (nel senso rigoroso della parola) per la cosiddetta *contumacia* ossia per il rifiuto (37) e insieme di mezzo di coercizione per estorcere violentemente, se non una confessione, per lo meno una risposta (38).

Tortura e pena insieme è anche l'inflizione dei tormenti, giuridicamente configurata come pena del taglione, al giudice che avesse torturato qualcuno contro la legge. Se ne parlerà meglio a suo luogo (39).

E se è vero che tra i fini della pena c'è anche l'emenda del reo, non è detto che anche da questo lato non si possa trovare qualche somiglianza,

« a maschio e femmina », cioè su quale sarebbe stato il sesso d'un nascituro; ma la passione per il gioco, al cui dilagare si voleva mettere un argine, era tanta che di lì a poco, nel 1589, un nuovo bando dovette legalizzare quelle scommesse, con certe garanzie (BARBIERI, *Id. ec. degli it.*, pp. 219-220). In una grida contro i bravi, riportata dal Manzoni nel suo romanzo a illustrazione d'un'uscita del dottor Azzeccegarbugli, è comandato ai barbieri, « sotto pena di cento scudi o di tre tratti di corda da esser dati loro in pubblico, et maggiore anco corporale », di non lasciare « a quelli che toseranno » né trecce né ciuffi né riccioli né capelli più lunghi dell'ordinario; perché a quel tempo il ciuffo era un distintivo dei bravi, che usavan tirarselo sul viso, e così travisarsi, quando aggredivano qualcuno (MANZONI, *I pr. sp.*, 3, 27-31). Ancora ai primi del Secento, in un paesetto dell'Appennino modenese ci si ricorda delle fazioni medievali (quale ne sarà stata l'occasione? la storia avrà camminato così piano?) e si comanda « che nessuna persona ardischi chiamare guelfi né gibellini né qual si voglia parte o simile... sotto pena di cento lire et di due tratti di corda da darsi in publico » (stat. Monfestino [1616], 3, 60). E a Lucca nel 1759 il governo ducale, desideroso di proteggere le industrie tessili del luogo, commina due tratti di fune ai sarti che taglino e cuciano robe forestiere (MINUTOLI, add. al TOMMASI, *Somm. della st. di Lucca*, p. 134). A Massa, ancora nel 1784, è minacciata tra le altre pene quella della fune a chi battezzò un ebreo (*Saggio de' bandi di M. T. Cybo-Malaspina*, n. 22).

(36) In pratica, il caso normale era che l'imputato rispondesse affermando la propria innocenza. In teoria, l'uno de' due casi vale l'altro.

(37) WERNER, *De tort. test.*, 2, 3; ENGEL, *De tort.*, cap. 19; RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 9, 8, 2.

(38) In questo caso, con o senza il nome di tortura, e motivata a ogni modo col pretesto della sua natura giuridica un po' diversa, la tortura rimase in vigore assai più a lungo che negli altri casi, fino all'Ottocento inoltrato, in Sardegna (DIONISOTTI, *St. della mag. piem.*, vol. II, p. 11), nel Canton Ticino (MELLOR, *La tort.*, p. 177), in Olanda (MEYER, *Sp., or. e pr. delle ist. giud.*, vol. III, pp. 225-226).

(39) Proprio a questa pena del taglione si riferiva Baldo quando negava la possibilità giuridica d'una tortura inflitta in tale funzione.



qualche punto d'incontro, fra la pena e la tortura (40). Ricorre più volte nei trattati sull'eresia il concetto che la confessione di questo crimine, anche se strappata coi tormenti, può tornar di giovamento allo stesso reo. spingendolo sulla via della conversione (41). Con tal pensiero un inquisitore del Secento esorta i colleghi a torturare senza scrupolo, « accioche i Rei, confessando i lor delitti, si convertano a Dio, e per mezzo del castigo salvino l'anime loro » (42). E in un altro trattato, più antico, dello stesso argomento, è detto che il buon inquisitore deve cercar di richiamare alla vera fede l'eretico con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, colle buone e colle cattive, colla blanda persuasione e colle afflizioni corporali: e tra queste, accanto ai ceppi e alla carcere, è ricordata anche la tortura (43), in una funzione, è chiaro, non tipica della pena esclusivamente, ma in ogni modo comune a qualsiasi genere di pena, anche (e questo è il più notevole) non corporale.

Invece, le altre somiglianze tra la pena e la tortura si devono sempre intendere riferite alle pene afflittive del corpo. L'esecuzione di queste e l'esecuzione di quella non differiscono, in fondo, in nulla d'essenziale. Osservava già il Grillando che da questo lato, avendo riguardo soltanto agli effetti corporali della tortura, si potrebbe forse chiamarla impropriamente anche pena: « tamen non dicitur proprie poena quae habeat

---

(40) « Che la tortura abbia avuto anche una funzione penitenziale è confermato dal fatto che essa fu adoperata anche nei casi di flagranza del reato, dove non v'è alcun delitto da accertare. Ma poiché, secondo la concezione del tempo, chi ha commesso il delitto e persiste nel diniego è considerato *impoenitens seu pertinax*, si cerca di farlo confessare nei tormenti allo scopo di provocarne il pentimento ». E ancora: « Solo attraverso il tormento della carne, si pensava, il reo avrebbe potuto liberare lo spirito dalle pastoie del male, deponendo il peso della propria reità » (DE LUCA, *La tort.*, pp. 329-330). È questa la tesi fondamentale d'un recente articolo scritto da un allievo del Carnelutti e degnissimo, per alcune considerazioni veramente nuove e profonde, della scuola da cui proviene. La tesi è ben fondata, e son lieto di poterne dare alcune conferme esplicite colle parole d'uomini che avevano quelle concezioni nel sangue e nell'anima. Ho il dovere tuttavia di fare una riserva circa la libertà, a mio modo di vedere eccessiva (ma si sa che *dogmaticis atque poeticis...*), con cui l'autore manipola a suo talento i presupposti di fatto, in questo e in altri punti: la sua tesi della funzione « anche » penitenziale della tortura non ha bisogno, per reggersi, d'affermazioni inesatte come quella della tortura inflitta per far confessare i delinquenti colti in flagrante.

(41) ROJAS, *De haer.*, 2, 297; DELBENE, *De off. ss. Inq.*, 192, 2, 1; 192, 3, 2.

(42) MASINI, *Sacro ars.*, parte VI.

(43) UGOLINI, *De haer.*, 33, 1-2.

effectum iuris » (44). Che è la conclusione più vera intorno ai rapporti tra l'uno e l'altro istituto (45).

6. *Tortura e mezzi di purgazione.* — La purgazione dell'infamia, o in altre parole la dimostrazione dell'innocenza, era uno dei possibili scopi della tortura, sia come purgazione dei testimoni o degli accusatori infami che sostenendo i tormenti ottenevano che le loro accuse o deposizioni fossero credute (1), sia come purgazione di coloro che un imputato avesse indicato come complici e quindi infamato, purgazione ottenuta col ritrattarsi dell'imputato medesimo nella tortura. Ma quello che della tortura era soltanto un effetto o uno scopo, costituiva poi l'oggetto principalissimo e quasi l'essenza medesima d'un'altra autonoma istituzione di diritto processuale, quale fu nei tempi di mezzo la cosiddetta purgazione, volgare e canonica.

Secondo una distinzione entrata in uso fin dal secolo XII nelle fonti specialmente del diritto canonico (2), il giudizio di Dio, chiamato purgazione volgare in quanto non approvato dalla Chiesa, è contrapposto alla cosiddetta purgazione canonica, consistente nel giuramento d'un ecclesiastico, confermato dal giuramento d'un determinato numero di persone (i sacramentali o compurgatori), per discolarsi d'un reato di cui sia stato accusato dalla pubblica voce. Il nome di purgazione canonica si trova esteso da taluno alla stessa tortura (3).

(44) GRILLANDO, *op. cit.*, 7, 5-6.

(45) Resta fuori da ogni classificazione il posto che la tortura occupava tra le altre pene nella famosa quaresima di Galeazzo II Visconti, una delle più nefande crudeltà che mai siano state escogitate da mente umana, e che pure fu applicata più volte a colpevoli di lesa maestà negli anni 1362 e 1363. La quaresima consisteva in venti giorni di supplizi alternati con venti giorni di riposo, e si concludeva il quarantesimo giorno con un'atroce morte, che pur doveva apparire come una liberazione a chi l'affrontava ormai ridotto a un misero tronco mutilato orrendamente. Dei molti tormenti destinati a saziare la cupidigia di disumana voluttà del tiranno, il più leggero consisteva in cinque tratti di corda e si ripeteva il primo, terzo, quinto e settimo giorno; il diciannovesimo e il ventunesimo, subito prima di cominciare le mutilazioni, c'era il tormento del cavalletto (PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. V, pp. 266-267 n. 33).

(1) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 7, 14; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura testium*, n. 3; tit. *De tortura accusatoris*, n. 7; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 1, 4, 4; GHISLIERI, *De iud. reg.*, 18, 33; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 332, 1; FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 23; HAMPEL, *De confr.*, 2, 21; DE ROSA, *Pr. cr.*, 8, 95; WERNER, *De tort. test.*, 3, 9-10.

(2) PATETTA, *Le ord.*, pp. 399-400.

(3) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18, 11: « Ora convien sapersi come

Il rapporto tra il ricorso a quest'ultima e il ricorso alla purgazione canonica propriamente detta non fu sempre lo stesso. Ne parla a lungo, in un capitolo delle sue *Istituzioni cattoliche*, Iacopo Simancas. Al tempo in cui questi scriveva (metà del Cinquecento), la purgazione canonica era rimasta in uso per il solo crimine d'eresia, non più per gli altri delitti (4). La persona diffamata poteva discolarsi per mezzo della purgazione canonica; ma poteva purgare gl'indizi contrari anche se era sottoposta alla tortura e resisteva senza cedere. Un'antica consuetudine (5) voleva che gl'imputati d'eresia, se fortemente sospetti, fossero assoggettati prima ai tormenti, poi alla purgazione, quindi all'abiura, infine a pene arbitrarie, dovendosi ricorrere a ciascun espediente qualora il precedente non fosse parso bastevole a distruggere gl'indizi. La consuetudine « crudelis et iniqua » (6) era caduta in disuso davanti a un'altra più mite, per la quale ciascuna delle varie prove stabilite era sufficiente alla discolpa (7). E questa prassi, e l'opinione del Simancas ad essa favorevole, sono approvate in seguito da altri scrittori (8). Degna di nota, nell'una e nell'altra consuetudine, l'equivalenza di funzioni tra la tortura e la purgazione canonica.

La mancanza dei compurgatori distingueva dalla purgazione canonica il giuramento purgatorio, che si prestava nelle cause civili per distruggere la forza di prove non gravi contrarie, nelle cause penali per respingere dalla propria persona elementi d'accusa o di sospetto. Era anch'esso, come la tortura, un mezzo di purgare gl'indizi della reità; tendeva anch'esso, indirettamente, a estorcere all'imputato una confessione, sia pur tacita, per mezzo d'una vera e propria violenza,

---

è proprietà della tortura indurre purgazione nel torturato costante; anzi essere l'unica purgazione canonica, che costumisi al giorno d'oggi fra' popoli colti. Molti furono gli antichi modi di purgare le sospizioni e gl'indizj, che si chiamavano Purgazioni volgari, perché introdotte dall'ignoranza del volgo... Le quali purgazioni, come superstiziose ed insane furono onninamente abrogate, con la sostituzione della tortura ».

(4) SIMANCAS, *De cath. inst.*, 56, 1.

(5) Questa consuetudine aveva trovato più d'un difensore, dice il Simancas; e le dava appiglio una decretale di Lucio III (*Extra*, 5, 34, 8 [c. *Ex tuarum*, X. *de purgatione canonica*]); ma non era più che un appiglio malsicuro.

(6) Essa imponeva al reo, praticamente, più d'una pena per un solo reato.

(7) Così, se il giudice decideva di provare la colpevolezza o l'innocenza per mezzo dei tormenti, era poi tenuto a stare alle risultanze di questa procedura, senza più richiedere alla persona diffamata ulteriori prove (SIMANCAS, *op. cit.*, 56, 17-24).

(8) DECIANI, *Tr. cr.*, 5, 48, 56; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 2, 1, 21 [108-110].

sia pure solamente morale (9). Di qui l'appellativo (10), che comunemente i giureconsulti gli diedero, di *tortura spiritualis* (11).

Questa profonda somiglianza de'due mezzi di prova, così differenti a un esame superficiale, non era puramente ideale, simbolica, ma produceva uguaglianza d'effetti giuridici in più d'un caso. Come si riconosceva alla testimonianza confermata col giuramento maggior valore che a quella prestata senza giurare, così la testimonianza prestata fra i tormenti prevaleva su quella contraria che il medesimo testimone avesse prestato libero da coercizioni corporali (12). Come la resistenza alla tortura, così la prestazione del giuramento serviva all'imputato per distruggere gl'indizi che militavano contro di lui, non però in ogni paese né secondo ogni autore, limitando alcuni l'uso del giuramento alle sole cause civili (13); e il confine tra il campo d'applicazione dell'uno e dell'altro mezzo di prova era determinato, per chi li ammetteva tutt'e due, dal criterio della gravità degl'indizi, non potendosi deferire all'imputato il giuramento purgatorio sopra indizi così gravi che permettesero l'imposizione della tortura (14). Più notevole ancora il caso del testimone che rifiutava di prestare il giuramento prescritto, e che non era escluso si potesse mettere alla tortura, non per costringerlo per forza a giurare, ma per fargli confermare nella resistenza quella deposizione

(9) Il parallelo tra tortura e giuramento fu portato a conseguenze eccessive da Bartolommeo Brunacci, che disapprovò la pratica comune perché questa ammetteva il giuramento nelle cause più leggere e non nelle più gravi, e per la tortura faceva l'inverso (*Ag.*, rubr. *De revocatione confessionis*, n. 2).

(10) Il p. Spee chiama, similmente, « tortura sacra » l'opera del confessore per indurre il penitente alla confessione (*Caut. cr.*, 30, 2).

(11) TINDARO, *De test.*, 1, 11, 3; 2, 2, 4; RACHELIUS, *Inst. iur.*, 4, 23, 3; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 2, 21; 4, 18; WERNER, *op. cit.*, 1, 1; BRAUNE, *Circa tort. val.*, cap. 27; LUTTEROTH, *De eff. conf.*, cap. 28; WOLFF, *Ius nat.*, 8, 690; KOCH, *Inst. iur. cr.*, § 889.

« Considerato sotto l'aspetto funzionale, al pari della tortura, il giuramento costituisce un controstimolo lo psichico (il timore della vendetta divina che persegue lo spergiuro) atto a neutralizzare lo stimolo che spinge l'imputato o il testimone alla menzogna. Nella tortura il controstimolo è costituito dal dolore fisico, il *dolor corporis* della definizione di Ulpiano » (DE LUCA, *La tort.*, p. 329).

(12) TINDARO, *op. cit.*, 2, 2, 4.

(13) CASONI, *De mal. pr.*, 10, 4, 13-15 (nelle cause criminali « loco iuramenti succedit tortura »); ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 7, 13-15; LUDOVICI, *De usu iur. purg.*, cap. 6.

(14) BIANCHI, *De ind.*, n. 283; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 63, 4-6.

che aveva rifiutato di confermare col giuramento (15). Qui la funzione probatoria della tortura appare, anche più manifestamente che negli altri casi ricordati, identica a quella del giuramento, e con questa si può scambiare e a questa sostituirsi.

Non così grande, nonostante la somiglianza di certi caratteri esteriori, è l'affinità di scopi e di funzioni tra la tortura e le purgazioni volgari. Non che qualche affinità non manchi, in modo particolare tra la tortura e quello dei giudizi di Dio che storicamente è a noi più vicino, dico il duello giudiziario: ché anzi, « essendo la pruova delle arme », secondo scrive Girolamo Muzio, « ordinata come per una tortura da esprimere la verità » (16), essendo anzi essa stessa « una specie de tortura iudiciale », per dirla con Paride del Pozzo (17), non parrà strano leggere, per esempio nel trattato di Girolamo Giganti sul criminale, che in questo crimine il duello è pareggiato alla tortura e ne può prendere il posto (18), e che la sconfitta in duello, pur non essendo equiparata alla confessione, vale tuttavia come confessione presuntiva, con effetti giuridici che differiscono di poco da quelli della confessione vera e propria (19). Ma queste analogie non devono far dimenticare che il principio di logica giudiziaria su cui si fonda la tortura è radicalmente diverso da quello del duello e degli altri giudizi di Dio (20). Questi erano usati per poter costituire col risultato materiale dell'esperimento, in cui si voleva scorgere la mano dell'Onnipotente, il titolo della vittoria d'una parte e della sconfitta della parte avversaria, per potere attribuire a questa tutto il torto, a quella tutta la ragione; la tortura non era invece altro che un mezzo, non decisivo né definitivo, per la prova d'una verità che le prescrizioni e le cautele della giurisprudenza cercavano di rendere, per quanto era umanamente possibile, positiva.

7. *Tortura e mezzi di coercizione.* — Oltre che un mezzo di purgazione e indirettamente di prova, la tortura era al tempo stesso un mezzo

(15) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 5.

(16) MUZIO, *Il duello*, 2, 6.

(17) PARIDE, *Duello*, 2, 5.

(18) GIGANTI, *De cr. laesae maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 17, 2-3.

(19) GIGANTI, rubr. *cit.*, 17, 9-10. Il discorso vale solo per la lesa maestà reato per il quale il duello si conservò fino a tutto il sec. XVI « almeno nella dottrina » (PATETTA, *op. cit.*, p. 291).

(20) Prescindo da confusioni che ci furono in periodi di transizione.

legale di coercizione, « ein rechtliches Zwangsmittel », com'ebbe cura di definirla nella *Theresiana* il legislatore austriaco (1). Anche se nessun altro legislatore le attribuì espressamente un simile appellativo, anche se a questo riguardo i giureconsulti di quei tempi si dimostrarono restii a concepire organiche teorie in cui la tortura trovasse posto come mezzo non solo di prova ma di coercizione, non per ciò è meno evidente l'appartenenza di questo duplice carattere alla *quaestio per tormenta* e a ciascuna delle forme che questa poté assumere nel corso della storia (2).

Un tale carattere non appartiene per altro esclusivamente alla tortura, ma si riscontra, attenuato, in altri mezzi di coercizione, destinati anch'essi non all'esecuzione d'una condanna o in genere d'una sentenza ma, come la tortura, a preparare la conclusione del processo e la definitiva sentenza di condanna o di proscioglimento. Questi mezzi di coercizione, che partecipano di certi elementi della tortura, sia nella loro essenza materiale, sia nei loro effetti giuridici, sono principalmente: la detenzione preventiva; la terrizione verbale; la terrizione reale; e infine la fustigazione, leggera, colla bacchetta, con quella che i romani chiamavano *ferula* (3) e sperimentavano tanto volentieri, a sentir Marziale (4) e Giovenale (5), sulle mani degli scolaretti discoli. Questi

---

(1) *Ther.*, 38, 1.

(2) Restano ai margini della storia dell'istituto, ma non sono per questo meno significativi ai fini d'una valutazione della tortura come mezzo di coercizione, i pochi casi attestati d'un suo uso a scopo di coercizione diversa da quella giudiziaria. Il primo, e l'unico importante, è quello della tortura dei cristiani durante le grandi persecuzioni; di qui basterà fare un rinvio. Ma quella figura giuridica tanto discussa, e senza dubbio eccezionale, non è del tutto isolata. Anche la pratica fiorentina dei secc. XIV-XV conosce: 1) la tortura, oltreché dei rapitori di fanciulli a scopo di ricatto, anche dei loro congiunti, colpevoli o innocenti che siano, al fine di costringere i rapitori e i loro complici alla pronta restituzione dei fanciulli (stat. cap. pop. Firenze [1322], 3, 11); 2) la tortura di quegli ecclesiastici che rifiutino di riconoscere il foro ordinario, al fine di costringerli a riconoscerlo (provvisione del 1345, in epoca di grave conflitto tra Chiesa e comune, e statuto del capitano del popolo del 1355); 3) la tortura dei falliti al fine non solo di far loro riconoscere i debiti ma anche di costringerli al pagamento dei creditori insoddisfatti (stat. Firenze [1415] 3, 3, 5). Di questi tre casi (su cui: DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, pp. 40, 56-57, 119), il terzo si discosta dalla pratica generale, forse, soltanto nella motivazione, non nella sostanza; i primi due danno vita a figure giuridiche più originali, di cui non ho trovato riscontro altrove.

(3) Il nome rimase anche nella teoria del diritto comune.

(4) MARZIALE, *Ep.*, 14, 80.

(5) GIOVENALE, *Sat.*, 1, 15.

vari mezzi di coercizione li possiamo ordinare come in una scala, che comincia colla semplice detenzione, prosegue e s'innalza colle due specie di terrizione e colla *ferula*, e culmina nei veri e propri tormenti a cui spetta il nome di tortura.

Era una tortura il carcere? (6). La domanda può parere strana; strana per noi, che nei moderni diritti processuali, rinnegata la tortura, vediamo comunemente mantenuto il carcere preventivo (7), privo, se Dio vuole, di quegli'inasprimenti che lo potrebbero far somigliare a un vero tormento; ma basta avere una pallida idea di quello che erano le prigioni pochi secoli addietro, per rendersi conto di come fosse legittima e ragionevole, in quell'ambiente storico, una tale domanda. Ancora all'alba dell'Ottocento (8) erano usati in Sicilia, a scopo d'estorcere confessioni, i cosiddetti *dammusi*: anguste prigioni sotterranee, umide, prive d'aria e di luce, nelle cui celle, lunghe otto o dieci piedi, larghe e alte appena tre o quattro, si tenevano gl'imputati a languire e a marcire per un tempo che la legge limitava a quaranta giorni e che certi giudici trovavan modo anche di raddoppiare con cavillosi espedienti (9). E non è che un esempio (10).

Non farà quindi meraviglia vedere con quanta asprezza i giureconsulti agitassero la questione ora proposta. Tra i romani, Ulpiano aveva detto che nel concetto di *quaestio* s'intendeva compresa la *mala mansio* (11). Di qui a dire, con Baldo, che « mala mansio, id est carcer, est species torturae » (12), il passo era breve, anche se la duplice equazione

(6) Qui non si parla delle stanze di tortura di cui le carceri eran fornite. Su di esse: BOHNE, *Die Fr.*, vol. II, p. 136.

(7) Il Bohne (*op. cit.*, vol. I, pp. 34-35) dà una minuta classificazione delle funzioni che potevano avere le carceri nel Medioevo e nel Rinascimento: e certo quelle funzioni, a voler tener conto di tutte, erano molte e complesse; ma se si guarda all'essenziale, si vede predominare il carcere preventivo, essendo a quei tempi relativamente rare le pene detentive, se non fossero in sostituzione di pene pecuniarie non potute pagare.

(8) Furono aboliti dalla costituzione del 1812 (3, 1, 34).

(9) COSENTINO, *Pr. per rist. la tort.*, p. 187 n. 1. Il termine dei 40 giorni era stabilito da una prammatica del 15 novembre 1749 (SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, p. 486).

(10) Anche a Napoli la costituzione del 1820 dovette abolire espressamente le carceri sotterranee e malsane (art. 283) al tempo stesso che confermava l'abolizione della tortura vera e propria (art. 289).

(11) *Dig.*, 47, 10, 15, 41 (*l. Item apud, § Quaestionem, ff. de iniuriis*): « Quaestionis verbo etiam ea, quam malam mansionem dicunt, continebitur ».

(12) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 1, 4, 2 (*l. II, C. de episcopali audientia*), n. 6.

del perugino si scostava dal pensiero del giurista antico assai più che non dicessero le parole (13). Seguendo Baldo, altri giuristi sostennero che il carcere si dovesse considerare un tormento, colle importanti conseguenze (14); che la confessione d'un carcerato aveva il valore d'una confessione estorta coi tormenti; che il morto in carcere si riguardava come morto in tortura; e che per provare che una confessione non era spontanea ma viziata dal timore dei tormenti bastava provare la detenzione del confitente (15). Altri negarono invece l'equiparazione del carcere alla tortura, giacché in tal caso, come osservava il Claro, tutte le confessioni si dovrebbero dire estorte, dato che di solito chi confessa un delitto è già detenuto in carcere, e di conseguenza (16) si toglierebbe valore alla maggior parte dei processi penali (17); e ammisero solo che fosse vero tormento il carcere inasprito dal digiuno o dal gelo, dai ceppi o dalle catene, in cui si potevan veramente ravvisare gli elementi essenziali della *mala mansio* romana, e similmente « si carceratio esset periculosa alicui ratione loci, vel ratione infirmitatis, vel inferret infamiam, ratione qualitatis personae detentae » (18); fuor di questi casi, la carcerazione andava nettamente distinta dalla tortura tanto nei presupposti che per essa si richiedevano quanto negli effetti giuridici che ne potevano scaturire.

Più vicina alla tortura è la cosiddetta terrizione, che consisteva nell'incutere spavento al soggetto mediante la minaccia verbale dell'applicazione dei tormenti (terrizione verbale) o mediante la loro preparazione in presenza di lui (terrizione reale), allo scopo d'indurlo a confessare (o a mutare la deposizione) senza che ci fosse bisogno di

(13) Perché la *mala mansio* non era da identificarsi soltanto col carcere, ma era uno speciale tipo di detenzione preventiva, rigorosissimo, che precedeva, per ragioni di sicurezza, l'esecuzione della tortura; e Ulpiano non ne faceva una specie di tortura, ma solo avvertiva che quando uno schiavo era rinchiuso nell'angusta celletta della *mala mansio*, la tortura a cui si voleva riservare si doveva considerare giuridicamente come già incominciata.

(14) La prima e la terza conseguenza sono importanti per la valutazione teorica del carcere; la seconda, anche praticamente, per le conseguenze civili, penali e disciplinari a carico di chi fosse responsabile della morte.

(15) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, nn. 11-13; § *Attingam*, nn. 28-29; MASCARDI, *De pr.*, 353, 17-18.

(16) Il più strano è che a Baldo stesso l'assurdità d'una tale conseguenza non era sfuggita (*In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 [*l. un., C. de confessis*], n. 13).

(17) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 32.

(18) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 2, 2.



ricorrere ad argomenti più persuasivi. Oltre che per il suo posto nella procedura comune dei tormenti, la terrizione è importante perché il suo concetto giova a una miglior definizione del concetto di tortura. In altre parole, quest'ultimo assume un contenuto più vasto o più ristretto secondo che vi s'intenda compresa, oppure no, anche la semplice terrizione.

Il problema era già stato in parte risolto da quel giureconsulto romano che, spiegando il valore della parola *quaestio* a proposito d'un passo dell'editto pretorio, aveva espressamente soggiunto che della « *levis territio* » l'editto non intendeva parlare (19); e anche in altra occasione il medesimo giureconsulto aveva chiaramente contrapposto « *terreri* » a « *torqueri* » (20).

Nonostante, non mancò chi comprendesse anche la terrizione nella tortura, fondandosi su malsicuri argomenti (21). Lo stesso Claro considera la terrizione (anzi la sua forma più lieve, la verbale) come un grado della vera e propria tortura (22).

Ma i più degli autori, fondandosi su quell'aggettivo « *levis* » che Ulpiano aveva aggiunto a « *territio* » nell'escludere questa dalla nozione di *quaestio*, distinguono dalla terrizione lieve quella più grave e diretta che, comunque si voglia denominare, si deve equiparare alla vera tortura e ne produce gli stessi effetti giuridici. Lieve è la terrizione verbale, inflitta per mezzo di semplici minacce fuor della stanza dei tormenti, intimando al reo di confessare, se non ha voglia d'esser messo alla tortura, o anche, secondo alcuni, conducendolo nella terribile stanza e lì interrogandolo senza però minacciarlo (23); la confessione così estorta vale come spontanea, tranne quando sia fatta da persone deboli o paurose (24) o estorta da un giudice « *terribilis vultu, et solitus talia dicere,*

(19) *Dig.*, 47, 10, 15, 41: « *Nuda... interrogatio vel levis territio non pertinet ad hoc edictum* ».

(20) *Dig.*, 29, 5, 1, 33 (*l. I*, § *Impuberi*, ff. *de senatus consulto Siliano*).

(21) Il Grillando ricorda che alcuni (ma non li nomina) facevan derivare il nome di *tortura*, chissà perché, dal verbo *terrere*, e dicevano che la terrizione serviva appunto a *terrere* e dunque era anch'essa una tortura. Piuttosto, seguita il Grillando, si potrà parlare, in questo caso, di tortura in senso largo, in cui, « *licet corpus vere non torqueatur, animus tamen bene torquetur, et timoris patitur cruciatum* » (*De quaest.*, 4, 3).

(22) CLARO, § *cit.*, 64, 31.

(23) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 7.

(24) PEÑA, comm. al VIGNATI, *De haer.*, n. 14; ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 13, 14.

et mandare executioni » (25). Grave è la terrizione reale, inflitta conducendo il soggetto nella stanza dei tormenti e ordinando (o meglio fingendo d'ordinare) l'immediata applicazione di questi, e magari spogliandolo e legandogli le mani dietro la schiena come per metterlo alla tortura; la confessione così estorta si considera viziata dal timore dei tormenti e produce gli stessi effetti della confessione estorta colla tortura.

Il giudice non aveva troppo ampia facoltà di far ricorso alla terrizione, se questa fosse stata fine a sé stessa, senza intenzione di procedere oltre. Occorreva che l'imputato fosse sospetto, ma leggermente: fosse cioè gravato da qualche indizio, ma non così forte che bastasse all'applicazione della tortura (26); una confessione ottenuta per mezzo di terrizione senza che precedessero indizi sarebbe stata assolutamente invalida, né sarebbe bastata a convalidarla una successiva ratificazione (27). Il giudice vi poteva poi ricorrere quando, pur non mancando indizi più gravi, la condizione personale del soggetto impedisse di procedere alla tortura; ma restavano in ogni caso esenti anche dalla terrizione, specialmente secondo la dottrina più tarda, le donne incinte e coloro che fossero immuni dalla tortura a causa d'una loro dignità ecclesiastica o secolare (28).

Egidio Bossi vede un esempio di terrizione reale anche « in verberibus ferula illatis » (29), cioè in quel più modesto mezzo di coercizione corporale che sostituiva la tortura per coloro che da questa andavano esenti a cagion dell'età, secondo un'usanza che aveva lontane origini. « Solet hoc in usu observari », notava Ulpiano, « ut impuberes non torqueantur: terreri tantum solent et habena vel ferula caedi » (30): già il diritto romano, escludendo gl'impuberi dalla soggezione alla tortura, li dichiarava passibili di quella più moderata coercizione a forza di bacchettate che nelle case e nelle scuole di quell'epoca era usata spesso a scopo di punizione disciplinare. E che questa non fosse stimata una tortura è provato anche da un celebre passo di sant'Agostino, che rac-

(25) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 77.

(26) ROJAS, *De haer.*, 2, 303; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 105; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 2; GUAZZINI, *Ad def. ing.*, 30, 4, 5; 30, 5, 2-4; BERNSTEIN, *De iud. circa tort. exc. em.*, 3, 29.

(27) VIGNATI, l. cit.; MARSILI, *Cons.*, 123, 11-12.

(28) FARINACCI, *op. cit.*, 41, 108-109; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 9; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 13; RODRÍGUEZ, *In Decr.*, ad *Extra*, 2, 23, 2 (c. *Afferte*, X. de *praesumptionibus*), 5, 8.

(29) BOSSI, tit. cit., n. 10.

(30) *Dig.*, 29, 5, 1, 33.

comanda a un giudice di non eccedere in severità nel condannare e insieme lo loda per la mitezza dimostrata nell'indagine, avendo ottenuto la confessione di gravi delitti « non extendendo eculeo, non sultantibus unguis, non urentibus flammis, sed virgarum verberibus » (31): anche nelle parole del vescovo d'Ipbona la *ferula* è nettamente contrapposta a quelli che nell'uso del tempo erano i più notevoli strumenti della vera e propria tortura. Ma dire la fustigazione un modo di terzizione reale è per lo meno esagerato, e non si può dar torto a chi scrisse, considerando l'età dei soggetti e lo scopo e l'effetto della fustigazione stessa, che « ferula dicitur esse species torturae in pueris » (32).

---

(31) *Decr. Grat.*, 2, 23, 5, 1 (c. *Circumcelliones*, C. 23, q. 5).

(32) BOLOGNINI, *add. cit.*, n. 7.



#### IV.

### L'APPLICAZIONE

1. *La tortura dell'imputato.* — Parlare d'una tortura dell'imputato e cercare di definirne i casi e i limiti e di separarla da altre e diverse figure dell'applicazione dei tormenti, può sembrare, a prima vista, che non abbia, come invece ha, un senso pieno e preciso. E l'apparenza, si deve riconoscere, non inganna del tutto: perché il normale soggetto passivo della tortura, soprattutto nell'età del diritto comune, fu senz'altro l'imputato, e in moltissimi casi occorre e occorrerà parlare dell'istituto in genere, senza specificazioni, facendo però riferimento, qualche volta indirettamente espresso, più spesso semplicemente sottinteso, alla sua applicazione al solo imputato e non ad alcun altro dei soggetti del processo. Ma una valutazione giuridica della tortura non si può fare colla dovuta completezza se non si comincia col mettere a confronto colle altre figure marginali e secondarie dell'applicazione dei tormenti questa che fu senza contrasto la principale, e se non si distinguono in questa stessa quei gradi e casi diversi che ci si presentano con un diverso rilievo giuridico (1).

Perché, se le cause criminali erano il più vero campo d'applicazione della tortura, sarebbe d'altra parte errato non distinguerle secondo la gravità e la specie, a cui corrispondevano l'estensione e le forme del mezzo inquisitorio.

Leggiamo nel Dal Bruno a questo proposito: « Adverte... quod non pro omni crimine potest quis torqueri. Super quo dic, quod aut loquimur in servo, et tunc potest arbitrio iudicis in omni causa torqueri et in omni crimine... Si autem loquimur in homine libero, et tunc in causis criminalibus et gravibus potest torqueri. In levibus autem criminibus non... » (2).

---

(1) La grande prevalenza pratica della tortura dell'imputato spiega come mai le torture d'altri soggetti processuali non abbiano richiamato l'attenzione di quanti hanno studiato storicamente l'istituto. È appena possibile trovare qualche cenno sulla tortura dei testimoni; niente o quasi su quella dei convenuti e su quella degli accusatori.

(2) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 3, 2.

C'erano dunque, stando alla partizione teorica (3), delitti gravi, che legittimavano la tortura dei liberi come degli schiavi, e delitti lievi, che l'ammettevano degli schiavi solamente. Ma quali erano i delitti lievi?

Lontana da ogni astrazione concettuale, una delle glosse accursiane al titolo *De accusationibus* del *Digesto* contiene un sommario elenco, ricavato dall'esegesi dei testi: « *levia, id est, privata crimina... et crimen de navibus submersis... et crimen abigeatus... vel cognitio custodum...* » (4).

La dottrina posteriore cercò invece di distinguere i delitti lievi dagli altri secondo criteri più o meno astratti. Così, Bartolo disse « *levia* » i delitti non dolosi e quelli anche dolosi ma di poco rilievo, come un furto di cosa di modico prezzo; « *gravia* » i delitti dolosi che producessero un notevole danno, comprese le ingiurie personali d'ogni genere; « *graviora* » i delitti pubblici non punibili colla morte; « *gravissima* » i delitti pubblici punibili colla morte (5). Ad altri piacque considerare lievi i delitti per cui fosse imposta una lieve pena (6); è il criterio di cui ci si serve anc'oggi (7).

A ogni modo, quali che fossero in concreto, i delitti lievi non comportavano la tortura degli uomini liberi, secondo la più comune opinione (8).

(3) Opinione non solo individualissima, ma volutamente astratta dalla pratica, è quella del Brunacci, che, dopo aver parlato dell'applicazione della tortura in generale nelle cause penali secondo l'opinione comune, soggiunge: « *Sed potest contra hoc argui: quod non habeat locum in maioribus delictis, sicut in civilibus non habet locum delatio iuramenti in maximis quantitativibus* » (*Ag.*, rubr. *De revocatione confessionis*, n. 2). L'osservazione, interessante per l'implicito riconoscimento della poca fiducia da aversi nella tortura, è la conseguenza dell'aver voluto spingere all'estremo il parallelo, puramente teorico, tra tortura e giuramento.

(4) *Dig.*, 48, 2, 6 (*l. Levia, ff. De accusationibus*), gl. *Levia*.

(5) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 47, 10, 11, 3 (*l. Non solum, § Si mandatu, ff. de iniuriis*), n. 7.

(6) DURANTE, *Sp.*, lib. III, rubr. *De accusatione*, 1, 9; GANDINO, *De mal.*, rubr. *Quid sit agendum reo presente*, n. 4 [5]; BOCER, *De quaest.*, 2, 7; CAREZOV, *Pr. rer. cr.*, 119, 5-6.

(7) Cod. pen. 1930, art. 39: « I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice ».

(8) La distinzione tra delitti pubblici e privati (cioè rispettivamente d'azione pubblica e d'azione privata, secondo la dottrina prevalente) fu tenuta presente ma non utilizzata per decidere dell'ammissibilità della tortura. « *E-tiam pro crimine privato quis quaestionatur* », osservava il Belviso (*Pr. cr.*, 3, 2, 1), generalizzando singole osservazioni, non esplicite, della *Glossa*.

A questa s'opponeva però la pratica di molti giudici (9), riprovata come illegale dai più (10); e anche vi s'opponeva, ma solo in parte, l'opinione di certi dottori che nelle cause criminali di lieve pregiudizio ammettevano come legittima la tortura di persone vili, massime se sospette. Quest'opinione, che il Casoni (11) e altri dopo di lui (12) respinsero recisamente, non dovendo la pena esser maggiore del delitto, era stata principalmente sostenuta da Paolo Grillando (13), più, si direbbe, per isfoggio di bravura dialettica che per vera persuasione, e non senza un certo sforzo di voler conciliare l'inconciliabile, soprattutto evidente là dove, per non allontanarsi apertamente dai testi, aveva piegato a un'interpretazione molto personale la legge romana che prevedeva le « servorum quaestiones » per i « capitalia et atrociora maleficia » (14) e l'altra che prescriveva s'esaminassero « de plano » i delitti lievi (15).

Vero è che i dubbi e le polemiche dei giureconsulti sopra quest'argomento, contrariamente a molti altri punti del sistema, erano facilmente superati dalla realtà delle particolari legislazioni, che di regola

(9) ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 4: « Item no[tandum] quod solum super gravioribus maleficiis videtur esse locus tormentis ut hic dicitur sed tamen communiter servatur quod etiam super levibus fiunt torture... ».

(10) FERRARI, *Pr.*, 52, 1, 22 [parte IV, gl. *Haec est quaedam inquisitio*, n. 15]; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 3, 2; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 32-33.

(11) CASONI, *De torm.*, 8, 3-4.

(12) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 42, 19-25; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 12, 3-4.

(13) GRILLANDO, *De quaest.*, 5, 1-4. Stando alla legge *Milites del Codice*, *De quaestionibus (Cod.*, 9, 41, 8, 2), argomenta questo scrittore, si deve procedere alla tortura solamente dopo avere accertato che sussistono indizi e che la condizione delle persone lo comporta; ora, se la legge tien conto della qualità delle persone ma non distingue tra la maggiore e la minor gravità dei delitti, è chiaro che non deve distinguere neanche l'interprete: quindi, in tutte le cause criminali i tormenti sono leciti. Non è il solo caso in cui Paolo Grillando si serve dell'*argumentum a silentio* per sostenere tesi più severe della pratica prevalente. Ma eran sempre tesi che dalla pratica non restavano fuori.

(14) *Dig.*, 48, 18, 8, pr. Il testo sembra escludere espressamente i delitti lievi. Ma il Grillando risolve il dubbio dicendo che il testo medesimo vuol proibire soltanto la tortura grave, per quei delitti, o forse meglio la tortura dei servi testimoni, non quella degli imputati.

(15) *Dig.*, 48, 2, 6. L'esaminare i delitti « de plano » sembra incompatibile coll'uso della tortura, che è « de processu », che è un atto formale. Ma il Grillando supera la difficoltà dicendo che il testo citato, o allude soltanto alle torture più severe, ovvero intende parlare di solennità processuali di tutt'altro genere, e non intacca quindi la legittimità d'una lieve tortura.

avevan cura di specificare con esattezza i delitti che richiedevano la tortura, o indicandoli singolarmente, o fissando in forma generale il limite minimo della pena.

Nei comuni italiani, dove per antica eredità germanica erano frequenti anche per delitti atroci le composizioni pecuniarie (che però si convertivano in pene afflittive, non esclusa la morte, per chi non aveva modo di pagare, e di pagare entro il breve termine stabilito), gli statuti ammettono di solito la tortura per la scoperta di quei delitti che portano pena pecuniaria superiore a un certo minimo assai vario da luogo a luogo e da tempo a tempo: dieci (16), venti (17), venticinque (18), cinquanta (19), cento (20), centocinquanta (21), duecento lire (22), venticinque fiorini (23), cinque o dieci lire d'imperiali (24), e via discorrendo, secondo i diversi statuti, con una varietà che non vuole per altro esser valutata in ragione puramente aritmetica (25) e che, soprattutto, è sostanzialmente modificata dalle fre-

(16) Stat. Pergola (1510), 3, 16.

(17) Stat. Brescello (1569), 3, 10.

(18) Stat. Casalmaggiore (1424), rubr. *Quod aliquis non possit nec debeat poni ad torturam*; stat. Collalto (sec. XV), 2, 5; stat. Guastalla (sec. XV), 3, 42; stat. Reggio Emilia (1501), 3, 10; stat. Correggio (1538), 1, 10; stat. Lucca (1539), 4, 43 (per la tortura dei forestieri); stat. Urbino (1558), 4, 15; stat. Ferrara (1566), 3, 41; stat. S. Marino (1599), 3, 18.

(19) Stat. Verona (1276), 3, 20 (1304); id. (1450), 3, 36 [35]; stat. Arezzo (1327), 4, 9; id. (1535), lib. III, rubr. *De tormentis*; stat. Ravenna (1471), 3, 1; stat. Lucca (1539), l. cit. (per la tortura dei lucchesi); stat. Montegrano (1564), 3, 20; stat. Monte Giorgio (1577), 3, 6.

(20) Stat. crim. Lonato (sec. XIV), cap. 39; stat. Castiglion Fiorentino (1385), 3, 30 (per i delitti commessi di notte); stat. Ancona (1460), 3, 84; stat. Cesena (1475?), lib. II, cap. *De quibus casibus possit torqueri*; stat. crim. Genova (1556), 1, 15 (per la tortura dei genovesi); stat. Carrara (1574), 3, 11 (per la tortura dei forestieri); stat. Rovereto (1610), rubr. 158. Il limite di 100 lire era anche fissato dallo statuto gonzaghese (1404) di Mantova (CARNEVALI, *La tort. a Mant.*, pp. 6-7; BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 17).

(21) Stat. crim. Savona (1600), cap. 9 (per la tortura dei savonesi).

(22) Stat. Carrara (1574), l. cit. (per la tortura dei carraresi).

(23) Stat. Castro (1558), 3, 62.

(24) Cento soldi d'imperiali: stat. Ivrea (1334), lib. III, rubr. *De tormentis*; ma il criterio è (come del resto altrove) misto, perché per furti e ruberie il limite cade e si può torturare chiunque « alias fuerit torquendus de iure ». Dieci lire d'imperiali: stat. Cremona (1339), 1, 19; id. (1388), rubr. 52: ma per la tortura dei testimoni, pena di sangue (rubr. 68).

(25) Si dovrà tener conto del vario valore della moneta, di cui sarebbe impresa quasi disperata tentare un ragguaglio coi valori odierni, così come della



quentissime enumerazioni di delitti singoli, tra cui ricorrono più spesso degli altri i delitti contro la proprietà (furti, rapine, incendi), il falso, la falsa moneta, il tradimento, l'omicidio, la sodomia, l'adulterio, il ratto, per i quali tutti la tortura è ammessa, il più delle volte, indipendentemente da ogni relazione con un limite minimo di pena, o anche in contrasto con questo, dove sia preveduto per i restanti reati. Fanno eccezione, da un lato, alcuni statuti che colpiscono con disposizioni stranamente, ma spiegabilmente, severe certi reati di natura economica che non parrebbero in sé gran cosa ma che certo avevano una speciale gravità, per ragioni contingenti, in dati momenti e circostanze (26); dall'altro lato, altri non pochi statuti di regioni e d'età diverse che non ammettono la tortura se non nell'inquisizione di delitti punibili con pena corporale o con pena di sangue (27).

Quest'ultima, ma per diversa ragione, è anche la tendenza prevalente nella legislazione dei maggiori stati territoriali, italiani e stranieri, e in genere degli stati assoluti, succeduti o no a democrazie cittadine

---

varia misura delle pene stabilite per i singoli reati dai singoli statuti. L'ammissione della tortura in caso d'incendio, omicidio, ferimento, furto o altro delitto « valens solidos V et ultra », sancita (rubr. 16) dagli statuti d'Ormea (sec. XVI; rubrica forse del 1291), denota verosimilmente un particolare valore della moneta piuttosto che un eccezionale rigore (o crudeltà?) della giustizia penale del luogo.

(26) A Firenze nel Trecento i rettori di giustizia e l'ufficiale delle gabelle avevano pieno arbitrio di procedere anche coi tormenti contro chi esportasse illegalmente frumento, biade, olio, bestie da macello, pelli da concia, formaggi (DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 85). Lo statuto aretino del 1327 (4,71) prevede la tortura per chi sia accusato d'aver fatto la caccia a colombe domestiche o di colombaia, con reti, con lacci o con altro mezzo. A Parma lo statuto del 1347 (lib. III, rubr. *Quod accusacio, denunciacio et inquisicio ostendatur advocato*) giunge a privare delle guarentigie legali i magnati e coloro che « inculparentur quod blava seu aliqua victualia conduxissent extra districtum Parmae ». E le costituzioni milanesi del 1541 (lib. IV, rubr. *De publicanis et vectigalibus*) minacciano processo sommario e tortura agli evasori della gabella sul guado.

(27) Br. Villa di Chiesa (1327), 2, 6; stat. Como (1335), 2, 204; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 213; stat. Intra (1393), 4, 13; stat. Crema (1534), lib. III, rubr. *De modo et forma procedendi in maleficiis*: tutti, pena di sangue, eccettuati (se mai) singolarmente alcuni delitti. Stat. Como (1296), rubr. 6; id. (1335), 2, 56 (rubrica non discordante nella sostanza dalla 204, più netta e precisa, citata sopra); stat. Chieri (1313), rubr. 114; stat. Balangero (1391), rubr. 25; stat. Gubbio (1624), 4, 6: pena corporale. Cons. Palermo (sec. XIII), cap. 9: pena di morte o perdita della cittadinanza, perché sia ammessa la tortura di cittadini palermitani.

eventualmente preesistenti. Questa legislazione, generalmente assai più severa della statutaria nella punizione dei delitti (28), per logica correlazione fissa limiti assai più alti all'uso della tortura: le leggi spagnole l'ammettono soltanto per i delitti punibili colla flagellazione o con pena più grave (29), le napoletane lo limitano a quelli che portino pena « ultra relegationem » (30), le piemontesi (31) e le modenesi (32) del Settecento soltanto a quelli a cui sia minacciata pena di morte o di galera; l'ordinanza francese di Luigi XIV (33) e la *Constitutio criminalis Theresiana* (34) lo restringono unicamente ai delitti capitali.

I dottori e le leggi son poi concordi nel giustificare più volentieri la tortura degl'imputati di crimini occulti, clandestini, in ispecie commessi di notte. Era per lo più il caso del falso e della falsa moneta, del tradimento e della lesa maestà, dell'adulterio e della sodomia, della simonia, della magia, del veneficio (35). Ragioni di sicurezza pubblica imponevano una maggiore severità di procedura nell'investigazione di quei delitti che per loro natura non fossero facili a scoprirsi (36).

---

(28) Nella stessa legislazione statutaria si nota un incrudimento delle pene col passaggio dei comuni ai regimi che prepareranno l'avvento dei principati. È il caso di Firenze tra il finire del Trecento e il secolo successivo (DORINI, *op. cit.*, p. 164 n. 1).

(29) NÚÑEZ, *Dict. voc. ant.*, v. *Tormento*.

(30) Cap. napol. *Regina iustitie in vestitu deaurato* (1295?), § *Tormenta*: « *Tormenta iuxta provisionem iuris communis, precedentibus legitimis indicibus argumentis et suspicionibus, volumus adhiberi, qualitate et conditione persone questionibus exponende diligenter inspecta, in criminibus omnibus penam ultra relegationem infligentibus in convictos* ». L'efficacia di questa disposizione superò in certo modo i confini del Regno, perché il limite della pena « ultra relegationem », regolarmente riferito e ripetuto dai numerosi criminalisti meridionali, fu inteso come limite di diritto comune, e come tale variamente discusso, da non pochi giuristi delle altre regioni italiane e anche stranieri.

(31) Cost. Piemonte (1729), 4, 13, 1; id. (1770), 4, 13, 1.

(32) Cod. Est. (1771), 4, 11, 1.

(33) Ord. crim. franc. (1670), 19, 1.

(34) *Ther.*, 38, 8.

(35) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 1, 4, 3 (*l. Nemo deinceps, C. de episcopali audientia*), n. 3; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 1, 1, 9; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 38; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 8, 2; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 14; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 101 [§ *Veneficorum*, n. 5]; CASONI, *op. cit.*, 5, 5; BATTANLIER, *Pr. caus. cr.*, 27, 1; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 6; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 10, 41; MERENDA, cons. *Ex duobus superfluum*, nn. 20, 83; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 23; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 115; ROSEBACH, *op. cit.*, 5, 10, 21.

(36) Carlo II d'Angiò, disponendo che per taluni delitti più gravi si de-

Ragioni ugualmente di sicurezza pubblica, inerenti però all'oggetto del reato e non alle sue circostanze, imponevano pure un più severo uso dei tormenti nei processi di lesa maestà e di quegli altri delitti che alla lesa maestà furono assimilati, alcuni già dal diritto romano, altri in età più recente: così la magia, il falso, la falsa moneta, il tradimento, il carcere privato (37), l'eresia (38), la simonia (39). In questi crimini tutti

---

rogasse alle norme ordinarie della tortura, prescriveva il ricorso allo « ius romanum et commune », ma non taceva un'eccezione per i delitti occulti: « ... nostro et generalis in regno nostro vicarii reservato arbitrio, ut citra et contra formam predictam faciamus adhiberi tormenta, sicut expediri videbitur et facti occulti vel periculosi qualitas suadebit » (cap. napol. cit., § *In accusatis autem*). A Genova un secolo dopo, prescrivendosi precise e circostanziate regole per la tortura, si faceva una caratteristica eccezione per un delitto occulto, frequente in quell'epoca anche altrove (a Venezia: PRUNAJ, *Not. e doc. sulla serv. dom. nel terr. sen.*, p. 46 n. 3), la somministrazione di filtri amatori *et similia*: « Possit tamen quilibet servus, masculus vel femina, predictis vel aliquo predictorum non obstantibus, ad tormentum seu martirium poni, si dominus vel domina, vel eius pater seu mater, vel eius filius seu filia, qui vel que fuerit bone fame, iuramento corporaliter prestito, dixerit seu monstraverit [quod?] domino vel domine, patri vel matri, vel filio seu filie, poculum aborionis, amatorem venenum seu tosicum, vel aliquid aliud commestibile vel potatorium dederit vel dari fecerit, vel in cibis sive potibus, lectis vel aliqua parte domus vel persone seu vestibus posuerit seu poni fecerit, vel aliquid aliud ex quo credatur quod dominus vel domina, pater vel mater, filius vel filia amiserint seu amittant sensum, mentem, seu memoriam, vel devient amoribus, seu vita consueta » (stat. Genova [1403-7], suppl. IV, rubr. *Ne quis ponatur ad martirium nisi ut infra*).

(37) Fin qui l'assimilazione alla lesa maestà risale al diritto romano. Si noterà anche come alcuni di questi sian compresi nella lista dei crimini occulti.

(38) L'equiparazione tra l'eresia e la lesa maestà non è del diritto romano. Tuttavia una costituzione imperiale del 407 contro i manichei statuì tra l'altro: « In mortem quoque inquisitio tendatur. Nam si in criminibus maiestatis licet memoriam accusare defuncti, non immerito et hic debet subire iudicium » (*Cod.*, I, 5, 4, 4 [l. *Manichaeos*, § *In mortem*, *C. de haereticis*] [Arcadio, Onorio e Teodosio II]). Papa Innocenzo III, in una decretale del 1199, dovette tener presente l'affermazione di principio contenuta nell'antico testo imperiale, quando, nel sancire la confisca dei beni degli eretici a somiglianza dell'identica pena che « secundum legitimas sanctiones » e cioè secondo il diritto romano era prescritta per i rei di lesa maestà, ne diede la giustificazione teorica nel parallelo tra questi due crimini e anzi nella superiore gravità dell'eresia, « quum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem » (*Extra*, 5, 7, 10 [c. *Vergentis*, *X. de haereticis*]). Ed è questo il primo atto in cui l'eresia si trovi qualificata come lesa maestà divina (DE VERGOTTINI, *St. sulla leg. imp. di Fed. II in It.*, pp. 26-27), in quella forma generale che sarà

cadeva ogni privilegio, e si potevan mettere alla tortura persone di qualsiasi grado e dignità (40).

2. *La tortura del convenuto.* — Come nel diritto romano, così nel diritto intermedio fu ammessa l'applicazione della tortura nelle cause civili (o pecuniarie, come a lungo si preferì chiamarle) non meno che nelle cause penali, fatte naturalmente quelle distinzioni che dipendono dalla diversa gravità delle une e delle altre.

L'insegnamento dei giurisperiti, su questo punto del sistema, è costante. « In causis criminalibus et civilibus fiunt quaestiones », dice il Piacentino (1). Più tardi, il *Tractatus de tormentis* ripeterà: « Ex quibus causis torqueantur homines, respondeo ex civili et criminali » (2). Qui, il Bolognini, due secoli dopo, postilla: « Circa causas quaestionis habendae, optime locutus est dominus auctor... Tamen scias quod in causis civilibus regulariter tortura non permittitur... nisi pro delicto civiliter conveniatur » (3). Ma in questa, che in fondo è appena un'integrazione e una miglior definizione del pensiero del dugentista, non sarebbe esatto scorgere un contrasto d'opinioni, anzi di leggi e di pratica (4): una scorsa attraverso la dottrina italiana e straniera di quei secoli e dei successivi è sufficiente per persuadere della sostanziale con-

---

poi presa a fondamento dalla dottrina per giustificare non lievi conseguenze nella teoria (e nella pratica) degli effetti giuridici.

(39) La simonia è pareggiata alla lesa maestà e all'eresia, agli effetti della tortura dei testimoni, già da un glossema del *Liber iuris Florentinus* (4, 37, 7: « Quicquid dictum sit de testibus repellendis, sciendum, quia omnes etiam servi admitti possunt in crimine simonie et maiestatis et hereseos, non tamen sine questionibus et torturis »).

(40) Sono due problemi intrecciati; ma di quest'altro, che ha un prevalente interesse per la teoria dei soggetti passivi della tortura, si parlerà più estesamente a proposito dei soggetti stessi; e di qui si farà solo un rinvio.

(1) PIACENTINO, *Summa Cod.*, 9, 41.

(2) Così (o con parole simili): *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 26; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 4; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 2; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 8; *id.* (anon.), n. 3. Similmente: GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 12; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 2, 2; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 13, 1.

(3) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 27.

(4) Come fa il Pertile, che scrive: « La confessione dapprima e per lungo tempo dovè essere spontanea; in processo invalse l'uso d'estorcerla: il che, sebbene secondo i più antichi maestri si potesse fare così nel campo civile come nel penale, si restrinse a quest'ultimo » (*St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, p. 430); e in prova di questo cita Guido da Suzzara e il Bolognini (*ib.*, n. 18).

cordia di tutti i dottori nell'ammettere un limitato uso della tortura nelle stesse cause civili (5); e a questa concordia fanno riscontro le frequenti disposizioni degli statuti comunali che minacciano tormenti in determinate cause civili, e in particolare in cause di fallimento (6).

Le accennate limitazioni alla regola generale erano diverse secondo la condizione, libera o servile, dei soggetti. La regola dettata da Azzone voleva soggetti alla tortura « liber et servus in criminali causa et civili » (7), ed era esatta, nel senso che potevan darsi casi, anche in civile non meno che in criminale, in cui s'ammetteva l'applicazione della tortura agli stessi uomini liberi. Ma restava una grande differenza: l'applicazione ai liberi era ristretta ad alcuni casi determinati, ai servi era ammessa sempre, almeno come teoricamente possibile, salvo che si presentassero come testimoni contro il proprietario. È giustificata pertanto l'osservazione di Bartolo, che vede nell'esenzione dei liberi, fatte pur salve le eccezioni, la differenza maggiore tra le cause civili e le penali in materia di tormenti (8). Anche questa regola, da intendersi nel senso approssimativo che s'è detto, aveva nella sua sostanza un'origine romana; i dottori del diritto comune le diedero un'espressione più precisa. Era del resto un principio fondamentale del diritto romano (9) e comune, non meno che delle legislazioni moderne, quello per cui nelle cause civili *actore non probante reus absolvitur*, da cui derivava come naturale conseguenza che, se l'attore non riusciva a portare la prova,

---

(5) Potrebbe parere che un'eccezione fosse fatta da Baldo, là dove scrive: « Tormenta non habent locum in contractibus: sed in maleficiis. Et nec in maleficiis omnibus: sed in gravibus et etiam nec semper », perché « de plano per testes potest probari malefium » (*Sup. Decr.*, ad *Extra*, 2, 1, 4 [c. *At si clerici*, X. *de iudiciis*]). Ma si dovrà intendere che Baldo esponga qui una regola empirica, che, verissima per la generalità dei casi, non intacca tuttavia la possibilità, sia pure molto meno importante per la pratica che per la teoria, d'una tortura anche in causa civile. Senza poi tener conto che non tutta la materia civile s'esaurisce « in contractibus ».

(6) Stat. cap. pop. Firenze (1322-25), 2, 25; stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 213; stat. Averara e Val Taleggio (1358?), rubr. 80; stat. Valsassina (1388), rubr. 144; stat. merc. Lucca (1555), 3, 5; 4, 38. Per altre citazioni: LATTES, *Il dir. comm.*, p. 318 n. 21.

(7) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*), n. 6.

(8) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 9 (*l. Divus*, ff. *de quaestionibus*), n. 1.

(9) *Cod.*, 2, 1, 4 (*l. Qui accusare*, *C. de edendo*): « ... Actore enim non probante qui convenitur, etsi nihil ipse praestaret, obtineat » (*Caracalla*).

non per questo il giudice aveva il dovere di ricercarla, come nelle cause penali, con quegli altri mezzi di cui poteva disporre (10).

I casi in cui la tortura dei liberi era lecita nelle stesse cause civili, lasciando per ora da parte quello del testimone vacillante o mendace o sospetto, erano due.

Il primo caso riguardava le cause civili *magnae* o *arduae*, che una massima, corrente tra i giuristi dell'epoca, equiparava *sic et simpliciter* alle cause criminali (11). Tra queste direi che si possano far rientrare, nonostante i dubbi della dottrina (12), le cause per il ritrovamento di tesori (13), ch'ebbero una figura a sé nella legislazione napoletana (14).

(10) L'argomentazione è applicata alla tortura dal p. Locati (*Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 14).

(11) BARTOLO, *In II ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 12, 2, 31 (*l. Admonendi*, ff. de *iureiurando*), n. 53 (in rapporto all'invalidità del giuramento decisorio in tali cause); CANARO, *De quaest.*, 4, 16; MARSILI, *Sing.*, sing. 109; ID., *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 7 (*l. I*, § *Servus*, ff. de *quaestionibus*), n. 9 [8]; ad *Dig.*, 48, 18, 9, pr., n. 4 [5]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 60; WESENBECK, *Cons.*, 335, 204; PAELLA, *De tort.*, 2, 2.

(12) Il Carerio, giovandosi d'un'infinità di testi ma non dell'unico che avrebbe fatto al caso suo, si sforza di configurare il ritrovamento di tesori, non seguito dall'immediata consegna al fisco della parte dovuta, come un caso di sottrazione di cose pubbliche e anzi senz'altro di furto; ma finisce col non riconoscersene persuaso (*Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 179 [§ *Circa II*, n. 29]).

Il Pertile scrive: « Usavano... i giudici contro i ritrovatori di tesori ogni sorta di vessazioni, non esclusi il carcere e la tortura, per costringerli a confessare d'essersi serviti d'arti magiche per iscoprirli, affine di poterli con questo pretesto rivendicare interamente all'erario » (*op. cit.*, vol. IV, p. 207). E cita un capitolo di Carlo II d'Angiò (cap. *Regina iustitie in vestitu deaurato* [1295?], § *Quia non decet*), in cui si riconoscono i diritti degli scopritori sui tesori, ma si fa eccezione per le scoperte dovute ad arti magiche. Di tortura però non vi si parla affatto.

(13) Chi trova un tesoro e ne divulga la notizia, scrive Sebastiano da Napoli (detto Napodano, 1298-1362) nel suo commento al citato capitolo di Carlo II, è un infelice da compiangere: « tunc fortuna praedicta non donum, sed infortunium inventoris dicitur, quoniam per fiscales Curiae accusantur, incarcerationantur, et torquentur, et post ossa contracta thesaurum inventum restituunt » (in GRIMALDI, *Ist. delle leggi e mag.*, vol. II, p. 426). Similmente: MOSCATELLI, *Pr.*, rubr. *De extractionibus extra Regnum*, n. 135. Il commento di Sebastiano, non per il suo contenuto ma per la sua sede, sembra fare al caso del Pertile. Ma l'antico interprete può bene avere avuto presenti casi di tortura inflitta a scopritori di tesori per motivi diversi da quello che un esplicito capitolo di Carlo I d'Angiò, come ora vedremo, mostra di considerare come l'unico essenziale.

(14) Cap. napol. *Post corruptionis amara discrimina* (1282), § *Predicti*

L'altro era il caso delle cause pecuniarie che originassero da delitto o quasi delitto e che quindi, più che di civili, meritassero il nome di cause miste, come a qualeuno piacque denominarle (15). Il più comune esempio di queste era dato dalle cause di fallimento: i mercanti falliti (16) si potevano mettere alla tortura, quando c'era motivo di dubitare della loro sincerità, perché mostrassero il danaro che dicevano d'aver perduto e riconoscessero i debiti da cui negavano d'esser gravati (17).

*magistri*: i « magistri procuratores et portulani », nelle inquisizioni relative alla scoperta di tesori, « ad captionem personarum, que dicuntur ipsum invenisse thesaurum, sine speciali mandato nostro [regio] aliquatenus non procedant, nisi de thesauro invento constaret, vel verisimilibus indicis appareret, quo casu capiant eum et diligenter custodiant, bono modo, ita quod non possit fugere, nec sit de eo aliquatenus dubitandum, nec ad tormenta vel aliud contra eum procedant sine speciali mandato nostro ». Si noterà: 1) che la tortura è prevista per il caso che alcuno sia indiziato d'aver scoperto un tesoro, non per il caso che la scoperta sia accertata e lo scopritore sia indiziato d'esservi pervenuto con mezzi illeciti (arti magiche) o d'aver commesso altro reato altrimenti perseguibile; 2) che lo scopo delle procedure in questione non è quello di perseguire un reato, cosa che farebbe del presunto inventore di tesori un imputato (e che ne giustificherebbe la ricerca e la condanna quand'anche il tesoro, per ipotesi, dopo la scoperta fosse andato perduto), ma più semplicemente quello di far acquisire al fisco una ricchezza che per legge gli spetta e che si teme gli possa sfuggire. Per questo ne parlo tra le applicazioni della tortura in cause civili.

(15) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, n. 100.

(16) Si tentò di spiegare la severità della procedura con un'equiparazione dei falliti, in certo modo, ai ladri (CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 119, 40-43). Ma può essere una giustificazione morale, non giuridica. Giuridicamente, questi sforzi di tardi interpreti di far rientrare certi casi di tortura negli schemi del processo penale sono sprecati.

(17) PARIDE, *De synd.*, v. *Executio*, 2, 4; v. *Tortus*, 5, 2; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 9, pr., n. 5 [6]; ID., *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 62; GRILLANDO, *De quaest.*, 7, 4; CARERIO, gl. cit., n. 179 [§ cit., n. 24]; CASONI, *De torm.*, 8, 2; 10, 22; STRACCA, *De cont.*, 7, 2; WESENBECK, *op. cit.*, 335, 219-221; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 44; BAILL, *Tr.*, 2, 25, 4; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 165; BOCER, *De quaest.*, 2, 20-21; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 12, 2; 5, 13, 21; MARQUARD, *De iure merc.*, 4, 10, 54; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 2, 32. Per i falliti la tortura poteva essere anche un mezzo di coercizione al pagamento, e non solo al riconoscimento dei debiti e al reperimento del danaro. Così a Firenze: « Sit in eorum arbitrio [del podestà, del capitano del popolo e dell'esecutore degli ordinamenti di giustizia] dictos tales [falliti] pro facti quantitate et enormitate corporaliter punire, et iustitiare, ac plectere variis generibus tormentorum, donec satisfecerint suis creditoribus » (stat. Firenze [1415], 3, 3, 5).

Altri esempi eran dati dalle cause, civili, di furto, da quelle di falso, da quelle d'usura (18), o almeno d'usura manifesta (19), e dalle cause di denegato deposito (20). Appunto a queste ultime si riferiva una decretale d'Alessandro III (21), su cui si fondarono comunemente i giureconsulti per affermare legittima la tortura nelle cause civili anche di genere diverso, purché originate da delitto o quasi delitto. Ma più che il modesto fondamento testuale, se ci si vuole spiegare il perché di questi esempi di tortura del convenuto, si dovranno tener presenti due fatti: che la distinzione tra il processo civile e il penale, in corso di formazione o appena formata in quell'epoca, era ben lontana dall'esser così netta com'è oggi; e che le questioni d'interesse, nel diritto del tempo (le disposizioni degli statuti a volte ne danno esempi paradossali), avevano un peso di poco inferiore alle stesse questioni di sangue.

Fin qui s'è fatto parlare la comune opinione dei dottori. Ma non si deve tacere che in alcuni punti la comune opinione fu fortemente impugnata. Alcuni dottori, e non degli ultimi, trattando delle cause civili connesse con delitti, vollero introdurre un'importante distinzione: è assurdo, essi scrivono, che l'attore, libero di scegliere tra processo civile

(18) MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 7; BOSSI, tit. cit., n. 98; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 42, 36-39 (con molte limitazioni); MARQUARD, *op. cit.*, 4, 4, 29; SAVELLI, *Pr. un.*, v. *Tortura*, n. 10. Contrario era il diritto napoletano, a cui si riferiscono: MARANTA, *Quaest. leg. disp.*, 5, 23 (distinguendo tra il diritto comune e quello del Regno); MOSCATELLI, *op. cit.*, rubr. *De privi-legiis et poenis usurae criminis*, n. 31.

(19) CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 42-43.

(20) TODESCHI, *In III Decr. lib.*, ad *Extra*, 3, 16, 1 (*c. Gravis*, X. *de deposito*), n. 6 (che allarga il discorso alla tortura « in causa civili habente delictum annexum » in generale); MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 9, pr., n. 5 [6]; BAIARDI, add. al CLARO, § cit., quest. 64, n. 9; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 330, 1; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 29; STEMPELL, *De aeq. torm.*, cap. 14.

(21) *Extra*, 3, 16, 1. È una lettera di quel papa, il sommo canonista Rolando Bandinelli, al vescovo di Londra, che aveva depositato del danaro presso un canonico di nome Belial (ma probabilmente è uno pseudonimo usato nella lettera), il quale non lo voleva restituire. Interessa qui la conclusione: « ... Suademus, ut in raptorem illum et furem tuam interim dirigas actionem, eo, quod, ut audivimus, loculos habet, et ea, quae tibi surrepta sunt, asportavit. Nam et nos ipsi iudicibus dedimus in mandatis, ut illum iniquum sub duris quaestionibus ad rationem ponant, et etiam, si oportuerit, vinculis macerent alligatum et affligant, ut dictam pecuniam reddere compellatur ». È chiaro che la tortura (se tortura è, o quella a ogni modo che fu interpretata per tale) aveva in questo caso un duplice scopo: far confessare il torto e costringere alla restituzione del deposito.



e criminale, scelga d'agire in via civile e poi chieda che il convenuto sia messo alla tortura: questo gli sarà permesso nei soli casi in cui non sia lecito agire in via criminale (22).

Altra opinione degna di ricordo è quella del grande pratico bolognese Ippolito Marsili, il quale ammise la tortura anche di liberi nelle cause civili più gravi, equiparate alle criminali, e nelle cause civili da delitto, ma negò la legittimità della tortura, sia pure di semplici servi, nelle cause meramente pecuniarie, perché la pena corporale sofferta dal soggetto nell'istruttoria era sproporzionata alla condanna, pecuniaria, che poteva essere inflitta colla sentenza (23). Era un'idea prematura per il suo tempo; e Paolo Grillando ebbe buon gioco a confutarla, osservando che anche in cause criminali il diritto comune o gli statuti imponevano pene spesso soltanto pecuniarie, senza che per questo nessuno mettesse in dubbio la legittimità dei tormenti in simili processi (24). Vero è che di lì a poco la misero in dubbio, anzi la negarono, l'Imbert (25), il Gómez (26), il Claro (27), e poi, in genere, i criminalisti dalla metà del Cinquecento alla metà del Settecento (28), secondando quelle che erano le tendenze della più recente legislazione: in cui l'innalzamento del limite minimo per la tortura andava di pari passo col generale aggravamento delle pene, e l'uno e l'altro si dimostravano aspetti particolari dell'accresciuta autorità dello Stato.

Da tutti gli scrittori fin qui citati si distacca recisamente Anton Matteo, che, richiamandosi direttamente al sistema delle fonti romane, nega la possibilità della tortura nelle cause civili da delitto, cioè, venendo ai casi particolari, nelle cause di danno dato, in quelle d'usura e di fallimento, in quelle civili di furto o d'ingiuria, o anche penali,

(22) BOSSI, tit. cit., n. 98; FARINACCI, *op. cit.*, 42, 30-32; BOCER, *op. cit.*, 2, 19.

(23) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 9, pr., nn. 1-3 [1-4]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § cit., nn. 57-59.

(24) GRILLANDO, *op. cit.*, 7, 7.

(25) IMBERT, *Inst. for.*, 3, 13.

(26) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 2.

(27) CLARO, § cit., 64, 4.

(28) PAELLA, *op. cit.*, 2, 4; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 11; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 17 e 23; FARINACCI, *op. cit.*, 42, 14-18; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 1, 9; SOLA, comm. ai *Decr. Sab.*, tit. *De falsis notariis*, 6, 10; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 3, 5; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 20; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 27; LENTIN, *Circa reum ex pr. conv. et cond.*, cap. 22; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18, 2.

se per furto o per ingiuria non grave (29). Opinione d'un interprete del genuino diritto romano, essa era fuor di luogo in un sistema come quello del diritto comune, quando dalle massime dei giuristi e dall'uso quotidiano del foro era stato ormai deciso diversamente.

3. *La tortura del testimone.* — Il testimone, che in altre età era stato visto come il soggetto normale della tortura, non fu più tale nell'età del diritto comune. Ma non così d'un tratto: la concezione antica, che, se non più crudele, certo appare assai strana al nostro occhio di moderni (1) e tale appariva già negli ultimi tempi della tortura legale (2), resisté a lungo prima di scomparire nell'ombra. Il fatto che dei testi romani sulla tortura i pochi ripetuti con qualche frequenza nelle fonti fino al XII secolo riguardino per lo più la tortura dei testimoni (3),

(29) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 2-5.

(1) Dell'arbitrio che nel comune di Firenze si concedeva ai magistrati, « in circostanze speciali » e « in cause molto importanti », di torturare « i testi reputati falsi » o di tenerli in carcere fino a tre giorni, il Dorini parla come di cosa abnorme e ne va cercando con curiosità attestazioni presso singoli giuristi o in singoli atti legislativi (*Il dir. pen. e la del. in Fir.*, pp. 89-90). Il suo stupore è più che giustificato dal contrasto tra la pratica, che certo già a quel tempo era poco lontana dal fare dell'imputato l'esclusivo soggetto della tortura, e la teoria; ma la teoria, che ne ammetteva l'applicazione anche al testimone, era su questo punto pienamente concorde: dalle leggi romane ai canoni ecclesiastici agli statuti agl'interpreti non c'è soluzione di continuità. Il povero Lea pensa che la tortura dei testimoni sia « una innovazione che è veramente degna di nota » delle *Siete partidas* (3, 16, 43 [42]; 7, 30, 8), di dove sarebbe passata « nei codici di Europa » (*La st. del dir.*, p. 479). Sarà...

(2) FERRO, *Diz. del dir. com. e ven.*, v. *Tortura*: « ... La cosa più strana si è, che davasi [dai romani] la tortura a terze persone, quantunque non accusate e soltanto ad oggetto di acquistar prove o testimonianze del delitto e dei colpevoli ». Queste parole sono del 1778; la tortura era ancora in vigore, e la sua stessa applicazione ai testimoni non era stata ufficialmente cancellata dai testi di legge; ma la progressiva restrizione dell'uso dei tormenti ai soli casi più gravi, e in pratica ai soli imputati e anzi a quelli la cui condanna apparisse poco meno che certa, aveva fatto sì che nell'opinione comune la tortura sembrasse sempre meno un puro mezzo d'inquisizione e sempre più l'anticipazione parziale d'una pena, mal concepibile dunque per soggetti diversi dall'imputato.

(3) I testi romani in questione sono: *Dig.*, 22, 5, 21, 2 (*l. Ob carmen*, § *Si ea, ff. de testibus*): « Si ea rei condicio sit, ubi harenarium festem vel similem personam admittere cogimur, sine tormentis testimonio eius credendum non est » (Arcadio Carisio); *Nov.*, 90, 1, 1 (*auth. de testibus*, § *Si vero ignoti, coll. VII*): « Si vero ignoti quidam [testes] fuerint undique et aliquid apparuerint

è già di per sé sintomatico. Ma c'è di più. Diversi dei glossatori dei primi tempi, civilisti (4) e canonisti (5), parlano della tortura dell'imputato

circa testimonii veritatem corrumpere festinantes, [sancimus] posse eos etiam verberibus subiacere ».

Dell'uno o dell'altro testo, o di tutt'e due, mostrano d'aver conoscenza (anche se non sempre gl'intendano rettamente): *Lex Rom. can. compla*, cap. 209; *INCMARO, Op. LV cap. adv. Hincm. Laud.*, cap. 28; *Lib. Tub.*, capp. 53 [54], 57 [58]; *Lib. Gr.*, cap. 28; *PIETRO, Exc. leg. Rom.*, 4, 31 [32] e 35 [34]; *Br. iur. civ.*, 4, 15, 2; *BULGARO, Exc. leg.*, § *Testium ratio*; *VACARIO, Lib. paup.*, 4, 17, gl.; *Summa Tr.* (attr. *IRNERIO*), 4, 20, 9; *RUFINO, Summa Decr.*, ad *Decr. Grat.*, 2, 6, 1 (C. 6, q. 1), pr., gl. *Quod autem crimine irretiti*; *STEFANO, Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6 (C. 15, q. 6), pr.; *Codi*, 4, 32; *Pr. leg.*, 23, 14; *ALBERIGO, De test.*, §§ 25-26; *OTTONE, Summa Ol.* (attr. *BASSIANO*), § 412; *BASSIANO, Summa Nov.*, ad *Nov.*, nov. 90, n. 1; *Ordo Quia iud.*, rubr. 15. Si noti che in buona parte di questi scritti giuridici non sono utilizzate altre fonti sulla tortura che le due citate: e s'intende che dai più antichi è conosciuta soltanto la seconda, attraverso l'*Epitome Iuliani* (83, 1).

Si ricorderà che il primo de' due testi è anche canonizzato da Graziano (*Decr. Grat.*, 2, 4, 2-3, 3, 17 [c. *Si testes*, § *Si autem*, C. 4, q. 2-3]).

(4) *Summa Tr.* (attr. *IRNERIO*), 4, 19, 9; « Item in criminibus accusator evidenter probare debet, licet et a reo probationes, adhibitis quandoque tormentis, exiguntur ». Il mezzo normale di prova è dunque costituito dai testimoni prodotti dall'accusatore; non è detto se il loro esame si faccia con tortura o senza; ma è certo che l'applicazione di questa all'imputato è vista come un caso eccezionale.

(5) *L'ordo iudiciarius Quia iudiciorum* ammette la tortura per il teste e la nega per il reo, pur riconoscendo: « Sunt, qui dicunt, a reo etiam aliquando confessionem extorqueri posse » (rubr. 19). I maggiori decretisti son meno assoluti. Rufino, conciliando i canoni colle leggi, ammette la tortura dei servi in ogni caso, quella dei liberi solo come testimoni in causa criminale, non come imputati (*op. cit.*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, pr., gl. *Quod vero confessio cruciatibus extorquenda non sit*). Stefano di Tournai scrive che « auctoritate canonum » non si deve estorcere a nessuno la confessione coi tormenti, « legum auctoritate » si può per altro estorcere ma ai soli servi, mentre come testimoni si posson torturare anche i liberi « si sint viles persone » (l. cit.). Per Uguccione il soggetto normale della tortura è il testimone o anche l'accusatore; « reus etiam licet raro torquetur » (*Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, dict. I [§ *Quod vero*], gl. *Quod vero*). E sulla sua traccia una glossa al *Decretum* di Graziano, siglata da Giovanni Teutonico, dopo aver detto della tortura del testimone soggiunge: « Item reus quandoque torquetur, licet raro, scilicet cum est suspectus et non potest alias res probari, maxime si est vilis persona, et hoc in civili causa, ut 14, q. 6, si res aliena [*Decr. Grat.*, 2, 14, 6, 1, 1], similiter in criminali torquetur, 23, q. 5, cap. 1 [*Decr. Grat.*, 2, 23, 5, 1] » (*Decr. Grat.*, 2, 15, 6, dict. I, gl. *Quod vero*). I due testi del *Decreto* qui citati (e citati anche da coloro da cui dissente l'*ordo Quia iudiciorum*) sono di s. Agostino e parlano effettivamente di casi di tortura dell'imputato o convenuto.

come d'un caso eccezionale rispetto a quella del testimone. E ancora sul finire del Dugento la questione se un imputato di libera condizione si possa sottoporre a tortura è esaminata dal *Tractatus de tormentis*, che ormai la può definire « puerilis » (6), e da Iacopo d'Arena, che ne propugna fieramente la soluzione negativa, in pratica non meno che in teoria, pur sapendo di combattere ormai vanamente contro quello ch'egli giudica un errore di tutti gli altri interpreti, « ceci... et ductores cecorum » (7).

Il costringere i testimoni a confermare fra i tormenti le loro testimonianze non è altro, in fin de' conti, che l'exasperazione in grado estremo di quella « vessazione de' testimonj » che ancora a Mario Pagano, propugnatore di riforme processuali per il suo tempo ardite, appariva « necessaria », per essere i testimoni « ognor renitenti a dire il vero » (8). Ammesso il principio della legittimità dei tormenti, sarebbe stato un assurdo logico, oltre che storico, escluderne l'applicazione ai testimoni. Unico motivo di discriminazione tra questi e gl'imputati era la considerazione della loro innocenza certa, in confronto a quella degl'imputati dimostrata improbabile dagl'indizi contrari. E per questo motivo (9), da quando nel sistema penale del diritto comune fu trovato

(6) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 84; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 15; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 23; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 5; *id.* (anon.), n. 26. Anche Pietro da Unzola si domanda « nunquid poterit accusatus subiici quaestionibus et tormentis » (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*). La questione del *Tractatus de tormentis*, saltata dal Gandino, passa pari pari nella *Practica* del Belviso (*Pr. cr.*, 3, 3, 6; attenzione, perché alcune stampe, non so se tutte, confondono le idee rendendo « *quae accusatur* » con « *quae accusat* » e « *circa servos torquendos* » con « *circa pravos torquendos* »). Ancora il Bolognini, nelle sue addizioni al creduto Guido da Suzzara (l. cit.), sente il bisogno di soffermarsi sulla questione, che l'architettura del lavoro non gli avrebbe davvero impedito, volendo, di saltare a piè pari.

(7) ARENA, *Dist. sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 1 (l. I, ff. *de quaestionibus*), n. 3: « ... Ex his collige errorem omnium, quia procedant contra accusatum de crimine ad tormenta precedentibus aliquibus indicis, hoc dico secundum ius commune fieri non posse. Ita allegavi in causa cuiusdam pro homicidio accusati: cum essent indicia contra eum, dicebam non esse subiiciendum tormentis... ».

(8) PAGANO, *Cons. sul pr. cr.*, cap. 20.

(9) Questo particolare prova che i giuristi, anche quando proclamavano apertamente che la tortura non si dava per pena ma per fare scoprire la verità, dal concetto fin troppo umano della tortura come pena non riuscivano a liberarsi mai del tutto. Il considerare l'indiziato come soggetto a pena ancor prima della condanna serviva a dare una giustificazione morale alle loro teorie; se avessero dovuto presumere innocente l'indiziato fino al conseguimento della prova definitiva della sua reità, le loro coscienze ne sarebbero state turbate.

un punto d'equilibrio tra le due figure della tortura, fu anche riconosciuto generalmente che quella del testimone si dovesse eseguire con maggior moderazione dell'altra (10).

S'intende poi che non si poteva dar la tortura a tutti i testimoni indistintamente. Anzi il diritto romano classico, si ricorderà, ne voleva immuni tutti i liberi; il diritto giustiniano ammise eccezioni, nonché per i testimoni di vile condizione, per quelli che vacillassero. Di qui mossero i dottori del diritto comune, che, tenendosi fermi al principio romano, si studiarono di chiarirne le applicazioni particolari: quindi, di specificare se rientrasse nella vacillazione anche la deviazione del teste in giudizio da quanto avesse dichiarato fuori del giudizio stesso (11); di distinguere la vacillazione dalle figure affini del *testis varius* e del *testis contrarius* o *contradicens* (12) (taluni le ritenevano identiche) (13); di stabilire infine se la tortura del teste vacillante si dovesse ammettere anche nei giudizi civili: problema che alcuni (e furono i più) risolsero con una risposta affermativa (14), altri con una risposta negativa (15),

(10) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 (*l. fin., C. de quaestionibus*), n. 1: « Tortura [testis] non debet esse nimis aspera, nec nimis levis, sed moderata »; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 25, 9: « [Tortura] nullo modo debet esse ita gravis in testibus, prout in reis »; ZAVATTARI, *De fori Med. pr.*, n. 92; PERSONALI, *De ind. et tort.*, nn. 42, 101; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 79, 81; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 1, 4, 17; WERNER, *De tort. test.*, 3, 20; ENGEL, *De tort.*, cap. 14; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 20, 13; BOEHMER, oss. al CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, quest. 119, oss. 3.

(11) Per il sì: TARTAGNA, *Cons.*, 1, 63, 1; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura testium*, n. 12.

(12) Per la distinzione (nel senso che *vacillatio* è il parlare con incertezza e confusione, *variatio* il dire prima una cosa e poi il suo contrario, *contrarietas* il dire due o più cose tra loro incompatibili): INNOCENZO IV, *In V lib. Decr.*, ad *Extra*, 2, 21, 7 (*c. Praeterea, X. de testibus cogendis*), n. 3: « Varians dicitur, qui primo dixit aliquid, et postea eius contrarium, nullam causam variationis assignans. Contradicens sibi... qui primo dixit duo impossibilia... Vacillans dicitur, qui dubitando et timendo loquitur »; DURANTE, *Sp.*, lib. I, rubr. *De teste*, 1, 70; NELLO, *De test.*, n. 216; BIANCHI, *De ind.*, n. 264; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura testium*, n. 16; BORDONI, *Man. cons.*, 66, 2.

(13) Per l'identità: CAVALCANI, *De test.*, 4, 141-142; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 2, 1; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 6.

(14) *Dig.*, 48, 18, 15, pr. (*l. Ex libero, in pr., ff. de quaestionibus*), gl. *Non vacillante*; UNZOLA, app. cit., 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*; BAROLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 1; NELLO, *op. cit.*, n. 114; CANARO, *De quaest.*, 3, 6; 4, 7; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 3, 1; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 3, 6; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 1; GRILLANDO, *De quaest.*, 7, 3; MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 6; LOCATI,

altri ancora distinguendo dalle altre cause quelle di soluzione difficile (16) o dagli altri testimoni quelli di vile condizione (17). D'altra parte, se tali erano le conseguenze della vacillazione, si ritenne che a più forte ragione si potesse mettere alla tortura anche il testimone che rifiutasse addirittura di deporre (18), o, se non di deporre, di giurare (19). E così pure, secondo una norma, del resto, già romana (20) ma ricreata dai giuristi su nuovi fondamenti (21), il testimone convinto di mendacio (22): cosa che non doveva essere poi tanto difficile, se a convincere di mendacio un teste era sufficiente il detto d'un altro teste più degno del primo, secondo un'opinione di Bartolo (23) che fu seguita dagli

*Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 15; MUSCORNO, *De iur. et imp.*, n. 110; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 330, 2; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 4, 17-19.

(15) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 5-6; ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 13, 7.

(16) CARPZOV, *op. cit.*, 119, 46-47; MAY, *De pr. civ. et cr. con- et disc.*, cap. 8.

(17) CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 (*l. fin.*, *C. de quaestionibus*), n. 5; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura testium*, n. 14.

(18) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8 (*l. Milites, C. de quaestionibus*), n. 5: « Sed ut torqueatur testis, non oportet quod praecedant indicia, dummodo subsit iusta causa, puta quod sit vilis persona... vel quod testis vacillet... vel quod praesumatur scire veritatem, quam tacet... »; TESAURO, *Nov. dec.*, 42, 1 e 3.

(19) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 5.

(20) *Cod.*, 4, 20, 13, pr.; 4, 20, 15, 1.

(21) Per forza: le due costituzioni imperiali ora citate sono in lingua greca.

(22) A Bartolo (citato nella nota dopo) fanno seguito: PONTANO, *Cons.*, 8, 2; MARSILI, *Sing.*, sing. 103; MANTOVA, *Sch.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7 (*l. Cum probatio, ff. de probationibus*); SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 55; WERNER, *op. cit.*, 3, 13; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 7. L'opinione era stata già espressa, rimanendo però a lungo senza seguito, dall'*ordo iudiciarius* che va sotto il nome di Pillio: « Item [index] si perspexerit, eos [testes] circa fidem sue testationis vacillare aut fraude vel falsitate non carere, poterit eos reicere vel ad eruendam veritatem tormentis subicere, ut ff. eod. 1. II [*Dig.*, 22, 5, 2] et C. eod. 1. nullum [*Cod.*, 4, 20, 14]... » (*Ordo Inv. Chr. nom.*, rubr. 46 [3, 11]). De' due testi citati il primo riguarda il vacillare, il secondo (dell'imperatore Zenone) il « falsitate vel fraude non carere », ma non prevede i tormenti.

(23) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 18, 3 (*l. Unius, § Testes, ff. de quaestionibus*), n. 1: « Dicitur hic ' nisi cum facto intervenisse dicunt[ur] '. Quero, a quo istos testes debent dici intervenisse facto, ut sit locus torture? Respon[de]o, debent dici ab aliis testibus... Sed quero, utrum sufficiat dici ab uno tantum ex testibus. Puto quod sic si ille unus sit dignior isto qui se interfuisse negabat... ».

altri dottori (24). Se però il falso o la vacillazione riguardavano particolari di scarsa importanza, non s'ammetteva allora l'applicazione della tortura, che sarebbe stata inutile (25).

La regola generale, coll'eccezione dei testi vacillanti e mendaci, valeva per gli uomini liberi in genere (26); ma la sua efficacia aveva dei limiti nei gradi più alti e in quelli più bassi della gerarchia sociale.

In alto si trovavano, innanzi a tutti, gli ecclesiastici (27). Tra questi, i preti non si potevan torturare neanche se vacillavano (28), gli altri all'opposto soggiacevano alle regole comuni, secondo una disposizione del diritto imperiale (29); a cui però, come vedremo, molti dottori introdussero sostanziali eccezioni (30). Quanto poi alle persone investite

(24) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 5; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De indicibus*, nn. 28-29; tit. *De tortura testium*, n. 10; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 1, 4, 1 e 10; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 3, 2; CARRABBA, *Tr. pr. M.C.V.*, n. 14.

(25) PEÑA, *Pr. inq.*, 2, 38, 8; 2, 42, 6; STIATICO, *Pr. iud.*, 16, 36; MATTHAEI, ad lib. cit., 16, 2, 6; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 16.

(26) Ed erano la regola e le eccezioni che veramente contavano, com'è provato dal fatto che si trovano generalmente ripetute, quella e queste, con esclusione d'altre distinzioni d'ordine sociale, dai non pochi statuti che danno norme sulla tortura dei testimoni.

(27) Un capitolo della *Lex Romana canonice compta*, in cui si dispone che i preti e diaconi colpevoli di falsa testimonianza in giudizio civile « non tormentis subiciantur, sed per tres annos separentur divino ministerio, et monasteriis tradantur » (57, 1), non è chiaro se parli di tormenti a scopo investigativo o a scopo di pena; e i motivi d'incertezza son confermati in pieno dalla fonte giustiniana (*Nov.*, 123, 20 [*auth. de sanctissimis episcopis*, § *Reverentissimis*, coll. LX]). In ogni caso esso attesta che il privilegio concesso dagli imperatori cristiani non era stato dimenticato nell'alto Medioevo.

(28) *Ordo Inv. Chr. nom.*, rubr. 46 [3, 11]; BALDO, *Circa mat. test.*, 2, 1; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 2. S'intende che restava salva la pena per l'eventuale reato di falsa testimonianza.

(29) *Cod.*, 1, 3, 8, pr. (*l. Presbyteri*, in pr., *C. de episcopis*).

(30) Se ne farà più lungo discorso parlando delle immunità clericali. Qui però si dovrà notare il motivo per cui gli uomini di chiesa, che come imputati non risulta avessero in origine privilegi superiori a quelli delle dignità civili e militari, li avevano invece come testimoni. Il fatto è che i privilegi d'altre classi di persone discendevano da considerazioni di dignità e d'onore, o di tutela del potere costituito: quello dei preti, oltre che dal rispetto ad essi dovuto, dalla fondata presunzione che persone consacrate al servizio del Signore fossero meno facili alla menzogna di quanto non siano i più; presunzione che naturalmente valeva per i testimoni, veniva meno per gl'imputati, a cui gl'indizi di colpevolezza sminuivano l'integrità della fama e la conseguente credibilità.

di dignità e d'uffici secolari, Bartolo da Sassoferrato (31) e vari altri dopo di lui (32) sostennero che, per quanto immuni dai tormenti come accusati, si potessero tuttavia mettere alla tortura come testimoni nel caso che vacillassero; altri invece ritennero che tutte le persone costituite in dignità fossero esenti dalla tortura sia come imputati sia come testimoni, eccetto nei crimini di maestà, d'eresia e simili, dove non c'era esenzione che valesse (33), e dove non occorreva nemmeno la menzogna o la vacillazione perché il teste si potesse mettere alla tortura (34).

Così il diritto comune, le cui norme e interpretazioni più comunemente accettate s'introdussero senza difficoltà nelle molte leggi particolari, talvolta con frasi e parole che si direbbero tolte di peso dai trattati dei giuristi (35). La generale uniformità dà maggior risalto all'e-

(31) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 1. L'opinione del maestro s'inserisce in una quadripartizione che ci aiuta a capire anche altri punti su cui ci soffermeremo. Egli divide i testimoni di libera condizione in quattro classi: 1) « quidam sunt liberi homines positi in dignitate clericali »: non si torturano mai, « sed alias de falso puniuntur »; 2) « quidam sunt alii positi in alia dignitate, vel nobilitate vel officio seculari »: si torturano solo se vacillano; 3) « quidam sunt alii testes in dignitate non positi », e di questi alcuni « sunt divites, et bone opinionis »: si torturano, oltre che nel caso precedente, se son convinti di mendacio; 4) altri « sunt liberi homines viles, ut artifices, et facientes viles artes, obscuri, et ignoti forsitan »: si torturano, oltre che nei casi precedenti, « quando sponte vadunt ad dicendum testimonium ».

(32) GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 18; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 6.

(33) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., nn. 4-5; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura testium*, n. 7; CLARO, § *cit.*, 25, 6; GUAZZINI, *op. cit.*, 19, 1, 10; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 19.

(34) Il Matteo (ad lib. cit., 15, 2, 12) restringe al solo crimine di maestà questa severa disposizione, perché nelle fonti romane si trovano solo per esso norme speciali sulla tortura dei testimoni: le leggi addotte dagli interpreti, che sembrano assimilare al crimenlese altri delitti pubblici come il falso o la magia o l'eresia, parlano in realtà unicamente degli imputati e non anche dei testimoni; e sono leggi da ritenersi di stretta interpretazione, come quelle che contrastano ai principi generali del diritto.

(35) Per es.: « ... quod nullus testis possit per aliquam causam torqueri vel tormentari, nisi dicat se interfuisse facto et vacillet in dicto suo vel falsa dicat ». Così si legge non nello statuto d'una sede universitaria o d'altra città importante, ma in un modesto statuto di campagna, quello del Vergante, Lesa e Meina del 1389 (rubr. 112); e frasi quasi identiche si leggono in altri statuti della regione dei Laghi o di non molto lontano: stat. Lecco (sec. XIV), rubr.



scelusione assoluta della tortura dei testimoni che si legge nella redazione trecentesca degli statuti di Roma (36) e vi si mantiene fino una riforma di due secoli dopo (37). Il privilegio di pochi è esteso a un'intera cittadinanza (38).

Ho detto fin qui delle persone privilegiate. Ma alla regola generale facevano eccezione anche persone che stavano all'estremo opposto della scala sociale: i testimoni schiavi, i testimoni vili, i testimoni infami.

Quanto agli schiavi, un rescritto d'Antonino Pio aveva disposto che si potessero sottoporre a tormenti anche in causa civile, quando non ci fosse stato altro modo di scoprire la verità (39). A questa limitazione bisogna aggiungere, come nota opportunamente la *Glossa*, l'altra limitazione che l'interrogatorio non doveva essere in danno del padrone degli schiavi (40), altrimenti non s'eviterebbe una patente contraddizione colla legge I del *Codice*, titolo *De quaestionibus*, che stabilisce esattamente il contrario (41). La contraria interpretazione del Cuiacio (42) ha interesse unicamente come sottigliezza erudita,

217; stat. Averara (1358?), rubr. 43; stat. Valsassina (1388), rubr. 124; stat. Novara (1461), lib. III, rubr. *De dictis accusatorum vel inculporum*.

(36) Stat. Roma (1363), 2, 78: «... Testis autem pro testimonio perhibendo in causa civili vel criminali modo aliquo torqueri non possit per senatorem vel eius officiales ad penam CC librarum prov[isinorum] senatori et L librarum prov[isinorum] cuilibet alio officiali contrafacienti ».

(37) La norma è ancora conservata nelle riforme statutarie del 1519 (2, 13) e del 1567 (2, 13). Non compare più in quella del 1580, che toglie ogni menzione di testimoni dalla rubr. *De quaestionibus et tormentis* (2, 13), e anzi nella rubr. *De testibus contraria deponentibus* (2, 47) stabilisce che il senatore, « visis et consideratis attestacionibus, contrarietate reperta, eo ipso ad capturam procedat, et ut sibi videbitur, per quaestiones et tormenta, veritatem eliciat ».

(38) Questo caso non si deve confondere: da un lato, colle analoghe proibizioni della tortura dei testimoni che si trovano in tanti statuti come regola generale ma son poi rese vane dalle eccezioni (quelle solite) che gli statuti stessi s'affrettano a far seguire; dall'altro lato, colla desuetudine di norme teoricamente conservate in vigore, quale sappiamo ch'ebbe luogo, per es., nel Belgio dei secc. XVI-XVIII (POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, p. 362), e che anzi negli ultimi tempi dell'uso legale della tortura dovet'essere un fatto più o meno generale.

(39) *Dig.*, 48, 18, 9, pr. (l. *Divus*, in pr., ff. *de quaestionibus*).

(40) *Dig.*, 48, 18, 9, pr., gl. *De servis*: « Scilicet alienis... ».

(41) *Cod.*, 9, 41, 1, 2 (l. I, § fin., C. *de quaestionibus*): « In pecuniariis vero causis nec inopia probationum servos contra dominum interrogari posse manifestum est » (Settimio Severo e Caracalla).

(42) Il Cuiacio, in più luoghi delle sue opere (*Obs. et em.*, 2, 33; *Par.*, ad

e anche come tale non ha buon fondamento (43); nel sistema del diritto comune sono pienamente giustificati quei dottori che nelle cause civili ammettono unicamente la tortura dei « servi alieni », senz'altro (44). Dei quali servi alieni si nota qui la soggezione ai tormenti in causa civile non perché esclusiva di loro ma perché non condizionata alla vacillazione o al mendacio che si richiedevano, da quella parte della dottrina che l'approvava, per la sua estensione ai testimoni liberi nelle medesime cause. È però vero che le norme romane relative agli schiavi, conservate dalla teoria, non avevan più nella pratica la pienezza del loro significato originario: la schiavitù non era più quella d'un tempo, e la rigida considerazione della barriera di classe aveva fatto posto a un sistema di cautele più elastico e insieme più generalizzato, di cui fa fede l'accresciuto interesse della giurisprudenza per le disposizioni in danno dei testimoni vili e dei testimoni infami.

Non erano disposizioni nuove. Già nel *Digesto* si legge che non si può ammettere in testimonio un gladiatore o altra persona della sua levatura, se non coi tormenti (45). Il frammento, che è d'Arcadio Ca-

*Cod.*, 9, 41; *Rec. sol.*, ad *Cod.*, 9, 41; *Notae*, ad *Cod.*, 9, 41, 1, 2), insisté nell'ammettere la tortura degli schiavi in causa pecuniaria anche contro il padrone. Egli fondava la propria tesi sopra una lezione peggiore della costituzione di Severo, lezione offerta da alcuni codici, passata nel *Decreto* di Graziano, dove la costituzione è riferita (*Decr. Grat.*, 2, 12, 2, 59, 2 [c. *Questionem*, § *fin.*, C. 12, q. 2]), e approvata dall'Aloandro. Dove l'imperatore aveva scritto che non si potevano torturare i servi contro il padrone in causa civile « nec inopia probationum », in quei codici si legge « *ex inopia probationum* ». Questa lezione, e il mutamento radicale di significato che ne conseguì, furono difesi dal Cuiacio colla sottile argomentazione che nelle cause pecuniarie poteva il servo essere interrogato sì contro il padrone, ma non *in caput domini*, perché non si trattava di cose capitali: e proibita era soltanto la *quaestio in caput domini*.

(43) Alla distinzione tra *dominus* e *caput domini* sembra alludere anche il nostro Davanzati, nella cui traduzione di Tacito si legge che gli schiavi non si potevan martoriare « contro alla vita del padrone » (TACITO, *Ann.*, 2, 30, trad.). Ma è una distinzione fuor di proposito: le fonti romane usano promiscuamente, per qualificare la *quaestio* di cui si tratta, le dizioni *in caput domini*, 3, trad.). Ma è una distinzione fuor di proposito: le fonti romane usano promiscuamente, *in dominum*, *contra dominum*, *adversus dominum*. Senza contare poi che in altre leggi dello stesso titolo del *Codice* e in un passo delle *Sentenze* attribuite a Paolo (5, 16, 5) si trova espressa la proibizione d'interrogare i servi contro i padroni nelle cause pecuniarie non meno che in quelle criminali; proibizione che non c'è nessun motivo di limitare, come il Cuiacio tentò, al solo caso d'una « magna inopia aliarum probationum » (*Rec. sol.*, 1. cit.).

(44) GRILLANDO, *op. cit.*, 7, 1 e 3.

(45) *Dig.*, 22, 5, 21, 2.

risio, ebbe larga fortuna, rispetto agli altri sulla tortura, nell'alto Medioevo e nei primordi della scuola giuridica di Bologna; e principalmente da esso procedono le norme di diritto comune fissate dai giureconsulti.

Più in basso di tutti stavano i testimoni infami. Che cosa fosse l'infamia, alcuni dei nostri giuristi lo ricavarono da una definizione della *existimatio* offerta loro dal *Digesto* (46), sostituendo naturalmente a ciascun epiteto il suo contrario. Già la glossa accursiana alla definizione citata (47), dichiarando la sinonimia di *existimatio*, *fama*, *opinio*, soggiungeva che la loro privazione si dice appunto *infamia* (48): « infamia », scrive dunque il Gandino (49) e ripetono Bartolo (50) e altri (51) « est laesae dignitatis status, moribus et legibus reprobatus ». Ora, l'infamia poteva essere di fatto o di diritto (52): di fatto, se nasceva dalla pubblica opinione; di diritto, se dalla legge, come conseguenza (salvo casi particolari) di condanna penale in pubblico giudizio (53); e sebbene quest'ultima fosse la sola vera infamia nel senso giuridico della parola (54), pure nemmeno l'infamia di fatto era priva di conseguenze legali. Anzi, in materia di tormenti, non mancò chi pareggiasse l'una e l'altra specie, richiedendo la tortura del teste nell'uno e nell'altro caso (55), mentre altri ammetteva nelle cause criminali i testimoni

(46) *Dig.*, 50, 13, 5, 1 (*l. Cognitionum*, § *Existimatio*, *ff. de variis et extraordinariis cognitionibus*): « Existimatio est dignitatis inlesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur » (Callistrato).

(47) L'*infamia* era per il giurista romano una delle cause di diminuzione dell'*existimatio* (*Dig.*, 50, 13, 5, 2 [*l. Cognitionum*, cit., § *Minuitur*]). Già prima della *Glossa il Liber Florentinus* ne aveva generalizzato la nozione (4, 6, 4: « Infamia est privato fame vel commaculatio fame »), ma, non facendo di *fama* un sinonimo di *existimatio* e non riferendosi alla definizione del *Digesto*, non aveva dato gli elementi per una definizione negativa.

(48) *Dig.*, 50, 13, 5, 1, gl. *Existimatio est*.

(49) GANDINO, *op. cit.*, rubr. *Quid sit fama*, n. 2 [4].

(50) BARTOLO, *In I ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 3, 2, 1 (*l. I, ff. de his qui notantur infamia*), n. 1.

(51) IODOCO, *Voc. utr. iur.*, vv. *Infamia*, *Notorium*; GIUSTINI, *De synd.*, n. 57; BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 8.

(52) Sinonimi: *infamia facti* o *popularis* o *vulgaris*; *infamia iuris* o *legalis*.

(53) *Dig.*, 48, 1, 7 (*l. Infamem, ff. de publicis iudiciis*).

(54) MATTHAEI, ad lib. cit., 18, 3, 2.

(55) BONFRANCESCHI, add. cit., gl. *Qui iudex statuit terminum*, n. 28; BOSSI,

*infames infamia facti* solo in tortura e per sussidio d'altre prove, escludendo invece dalla testimonianza in maniera assoluta gli *infames infamia iuris* (56), e altri infine dichiarava necessari i tormenti per l'ammissibilità dei soli infami di diritto, nessuna differenza facendo tra gl'infami di fatto e le persone per bene (57). Né mancavano altri criteri di distinzione (58). I più degli autori, del resto, parlando della

*op. cit.*, tit. *De tortura testium*, n. 3; FARINACCI, *op. cit.*, 56, 37-40; AMBROSINI, *op. cit.*, 1, 4, 4; CAVALCANI, *op. cit.*, 4, 81-82 e 86-88 e 100.

(56) CANARO, *op. cit.*, 4, 11-12; CLARO, § *cit.*, 24, 13.

(57) Implicitamente: MONCADA, add. al CROTTO, *De test.*, 3, 162-163 [n. 95, add. *hh*]. Esplicitamente: MATTHAEI, ad lib. *cit.*, 16, 2, 4.

(58) Alberigo di Porta Ravennana espone due tesi: « Quod autem de infamibus dictum est reiiciendis, putant quidam locum habere in criminali tantum causa. Nam in pecuniaria putant eos admitti, maxime inopia probationum emergente, set non sine tormentis... Alii distinguunt, ut, si quidem testes sint infames, non admittantur etiam cum tormentis, nisi casus aliud inducat...; si vero gravate fame et opinionis sunt, ut sunt illi, qui verbis edicti non sunt infames, re tamen ipsa et opinione hominum non evitant infamie periculum, puta dampnati in famoso iudicio per procuratorem et filii, quos pater in testamento gravavit... admittuntur, set cum tormentis » (l. *cit.*). Delle due opinioni la seconda, sia pure applicata alle sole cause criminali, e in questo senso temperata da un elemento essenziale dell'altra, ebbe un certo seguito tra i criminalisti, come s'è veduto. La prima opinione invece, o meglio una molto affine ad essa, ma complicata dal criterio della penitenza, ebbe importanti sviluppi presso i canonisti; sviluppi che accenno appena in nota, perché non toccano direttamente la teoria della tortura. Già una decretale di Gregorio IX dice: « Testimonium eius, cui ab adversa parte opponitur crimen, merito reprobatur in criminali causa, sive civili, si in ipso crimine perseveret. Si vero sit et crimine emendatus, et eum non comitetur infamia, non est in causa civili, vel etiam quum de crimine civiliter agitur, praeterquam pro reatu periurii, repellendus. In criminali autem... potest [in certe condizioni] a testimonio, licet egerit poenitentiam, removeri » (*Extra*, 2, 20, 54 [c. *Testimonium*, X. *de testibus*]). La distinzione è riprodotta, oltre naturalmente che dalla *Glossa*, anche dall'Ostiense (*Summa*, ad *Extra*, 2, 20 [X. *de testibus et attestacionibus*], n. 2: « ... Infamatus etiam de facto in criminali repellitur... Ex quo autem aliquis egit poenitentiam, admittitur in civili... vel etiam quando de crimine civiliter agitur... ») e da Baldo (*Pec.*, v. *Infamis*: « ... Infamis infamia facti... in causa criminali... indistincte repellitur... in causa civili... acta poenitentia admit[t]itur... »).

Pietro da Unzola ammette la testimonianza degl'infami di fatto (non meritevoli, in ogni caso, di piena fede) solo coi tormenti; degl'infami di diritto non l'ammette, ma fa tre eccezioni, «et tunc cum tormentis forte»: 1) se il testimone è infame in quanto eretico; 2) se il processo è di maestà; 3) se la testimonianza è a carico d'altro infame (app. *cit.*, 9, 1, rubr. *De testibus in iudiciis productis*).

tortura di testimoni infami, non specificano se intendono parlare di *infamia iuris* o se di *infamia facti*.

Non così bassa era la condizione dei testimoni vili. La nozione di questi non era molto facile a definirsi nettamente: Giustiniano aveva sancito « *bonae opinionis esse oportere testes... et non quosdam artifices ignobiles neque vilissimos nec nimis obscuros ad testimonium procedere* » (59), e la maggior parte dei giuristi fecero proprio quel criterio crudamente materiale di distinzione (60); ma non si passerà sotto silenzio che alcuni degl'interpreti più antichi restrinsero l'applicazione della norma alle sole persone in cui la bassa condizione sociale andasse di pari passo colla bassezza della vita (61), e che vari secoli dopo (62) il padre Sinistrari (63), reagendo con parole degnissime contro un errore che non era solo dei giuristi né solo delle età passate, ribatté che la viltà della persona dipende dalla bassezza dei costumi, non già dall'esercizio d'un dato mestiere, che ha sempre, per quanto spregiato sia, una propria utilità sociale. Ora, i testimoni vili si mettevano alla tortura in tre casi, cioè: primo, se vacillavano; secondo, se venivan convinti di mendacio (e fin qui non c'era differenza dai testimoni di miglior condizione) (64); terzo e ultimo, se of-

(59) *Nov.*, 90, 1, pr.

(60) Secondo l'opinione prevalente, soggiacciono alla regola in genere tutti gli « *homines viles vel vilem artem exercentes* ». Così sono indicati dal Gambiglioni (*op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, 1. cit.); e la maggior parte sono d'accordo con lui.

(61) *L'ordo iudiciarius Invocato Christi nomine* (rubr. 43 [3, 8]) restringe così la norma: « *Artifices hic intelligo, qui presunt publice vilissimis mercimoniis plurium rerum vilissimarum* ». E Pietro da Unzola (*app. cit.*, 9, 1, rubr. *De testibus in iudiciis productis*): « ... Non repellitur quis per hoc quod sit artifex, sed quia ignobilis, ut sunt carpentarii qui stant in curia communis, vilissimi autem possunt dici spavaldi sine arte, obscuro, abiectae personae, ut C. de ince[stis] nup[tis], l. humilem [*Cod.*, 5, 5, 7], et quae sint abiectae ibidem enumerantur... ». Il confronto colla fonte giustiniana dimostra che l'interprete non intendeva, né avrebbe potuto, staccarsi del tutto dal criterio della bassa condizione sociale.

(62) Nel Secento la reazione è anche più notevole, se si pensa quali erano gl'ideali economici degli uomini di quel tempo e quanto radicato era il disprezzo del lavoro manuale (BARBIERI, *Id. ec. degli it.*, pp. 13-17, 286-295; FANFANI, *St. del lav. in It.*, pp. 21-32).

(63) SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 44-45.

(64) Notevole l'interpretazione che dà del testo romano il *Brachilogo* (l. cit.), prescrivendo la tortura dei testimoni vili quando siano in contrasto cogli

frivano la loro testimonianza spontaneamente senz'esser citati, cosa che li rendeva sospetti. Altrimenti s'ammettevano senza tortura; solamente, non si prestava loro tanta fede quanta agli altri testimoni (65). Così voleva la comune opinione; ma secondo alcuni giureconsulti, specie tra i più antichi, strettamente aderenti alla lettera del testo romano, i testimoni vili non si potevano ammettere fuor dei tormenti (66), nemmeno nei giudizi civili (67); secondo il Claro (68) e altri (69), la tortura dei testimoni vili era da lasciarsi all'arbitrio del giudice; secondo il Matteo, all'opposto, non bastava nemmeno la spontaneità dell'offerta di testimoniare, perché si potesse mettere alla tortura un teste di vile condizione, ma occorreva in ogni caso che lo rendesse sospetto il suo vacillare (70).

Se poi, oltre che vili, i testimoni erano anche ignoti e oscuri, e sospetti di voler falsare la verità, allora potevano senz'altro esser sottoposti ai tormenti, secondo aveva stabilito Giustiniano nella novella *De testibus* (71) e come fu costantemente confermato (72) da civilisti (73) e da canonisti (74).

*honestiores*: « ... Si plures testes sint, et discordant: honestioribus credendum est: a reliquis, si viles sint personae, per tormenta veritas exigenda est ».

(65) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., l. cit.; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, l. cit.; BARBAZZA, *De test.*, 2, 18; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 7-8; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., nn. 3-4 [3, 5-7]; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura testium*, nn. 2, 8-9; MONTICELLI, *De test.*, parte I, v. *Vilis*; TOSCHI, *op. cit.*, lett. T, 333, 2.

(66) BULGARO, l. cit.: « Sunt casus, in quibus quilibet testes admittuntur, ut arenarius, damnatus de carmine famoso, non tamen sine tormentis, veluti de crimine de falsa moneta »; *Summa Tr.*, 4, 20, 9: « Sunt tamen causae in quibus omnes testes admittuntur, ut infames et servi, veluti in crimine maiestatis et peculatus: non tamen audiuntur nisi adhibitis tormentis »; ROGERIO, *Summa Cod.*, 4, 21, 5: « In quibusdam causis omnes recipiuntur, ut in crimine maiestatis et peculatus, sed non religione sola adhibita, sed tormentis adhibitis »; TANCREDI, *De ord. iud.*, 3, 6; CINO, l. cit.; GIOVANNI D'ANDREA, *In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione, X. de regulis iuris*), n. 7; BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8, n. 5.

(67) CORNETO, *Pr.* (attr. BALDO), 6, 21, 4; TODESCHI, *In IV et V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6, n. 10.

(68) CLARO, § cit., 25, 8.

(69) GUAZZINI, *op. cit.*, 19, 10, 11; PRIORI, *Pr. cr.*, rubr. *Tortura*.

(70) MATTHAEI, ad lib. cit., 16, 2, 4-5.

(71) *Nov.*, 90, 1, 1.

(72) *L'ordo iudiciarius Invocato Christi nomine*, dopo aver riportato dalla novella *De testibus* la norma dell'esclusione dei testimoni vili (senza per altro far menzione della tortura), dice: « Sed quod in illo § de huiusmodi testibus

Nei casi in cui la tortura del testimone era obbligatoria, la deposizione che se ne fosse ricevuta fuor dei tormenti sarebbe stata senza effetto (75). E benché non fosse invalida se spontanea, non poteva ottenersi colla tortura la testimonianza di coloro che la legge vietava di costringere a deporre sui fatti dell'imputato: i suoi parenti entro il quinto grado, il genero o il suocero, il figliastro o il patrigno, il liberto o il patrono (76): questi tutti, anche se avessero depresso vacillando, non si potevan costringere a convalidare tra i tormenti una deposizione alla quale non eran tenuti (77). Ulpiano, in un passo del lungo frammento che apre il titolo *De quaestionibus* del *Digesto*, aveva negato espressamente che si potesse torturare il fratello contro il fratello; ma dalle sue parole appariva anche che il divieto si doveva estendere a tutti gli altri congiunti dell'imputato esclusi dalla testimonianza coatta: « quod in quem quis invitus testimonium dicere non cogitur, in eum nec torqueri debet » (78). E così fu inteso dagli interpreti.

Ricorderò infine come non fosse lecito incominciare l'interrogatorio dei testimoni senz'altro coi tormenti: ma occorreva che il delitto risultasse, almeno per fama, effettivamente commesso (79); che i testimoni si potessero ragionevolmente presumere informati del fatto (80), sia che da sé riconoscessero d'avervi assistito, sia che la loro cognizione risultasse dal loro vacillare o dalle indicazioni d'altre persone o da

cautum habetur, abrogatum est hodie per generalem consuetudinem » (rubr. 43 [3, 8]). Questa generale consuetudine non doveva essere di vecchia data, se Ottone da Pavia e Giovanni Bassiano pochi anni prima l'ignoravano; e del resto passò senza lasciar traccia. Purtroppo.

(73) OTTONE, *Summa Ol.*, l. cit.; BASSIANO, l. cit.; AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 4, 20 (*C. de testibus*), n. 9; *Nov.*, 90, 1, 1, gl. *Agant*; BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., l. cit.; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 7; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 3; MANTOVA, l. cit.

(74) *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, *dict. I* [§ *Quod vero*], gl. *Quod vero*; GOFFREDO, *Summa*, ad *Extra*, 2, 20 (*X. de testibus et attestationibus*), n. 10; OSTEINSE, l. cit.; BARBAZZA, l. cit.; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; FELINO, *Cons.*, 36, 6-7.

(75) Anzi non si sarebbe dovuta neppure scrivere negli atti del processo (ALCIATO, *De pr.*, 3, 2, 29, 12).

(76) *Dig.*, 22, 5, 4 (*l. Lege Iulia, ff. de testibus*).

(77) BERTACCHINI, *Rep.*, v. *Tortura*, n. 10; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 8 (*l. I, § Si servus, ff. de quaestionibus*), n. 1 [1-2]; ZANGER, *De quaest.*, 1, 25; GUAZZINI, *op. cit.*, 19, 1, 2.

(78) *Dig.*, 48, 18, 1, 10 (*l. I, § Nec fratrem, ff. de quaestionibus*) (Ulpiano).

(79) CANARO, *op. cit.*, 2, 50; WERNER, *op. cit.*, 3, 17.

(80) *Dig.*, 48, 18, 18, 3.

altri indizi (81); finalmente, salvo il caso dei testi di bassa condizione, occorre che il teste vacillasse o che altri lo convincesse di mendacio (82).

4. *La tortura dell'accusatore.* — « A iudice quandoque torquetur testis, quandoque reus, quandoque accusator » (1). Sono parole che si leggono in Uguccione e in una glossa al *Decreto*; e starebbero bene in testa a tutta la trattazione dei casi d'applicazione della tortura, ma le riporto qui perché mi sembra che il loro più vero motivo d'interesse consista nel loro considerare alla stessa stregua la tortura del testimone, quella del reo (imputato o convenuto) e quella dell'accusatore; cosa possibile solo in un periodo storico in cui la prevalenza pratica della tortura dell'imputato non era ancora un fatto compiuto, ma al tempo stesso cosa teoricamente valida anche oltre quei limiti cronologici e non poco importante per l'esatta definizione giuridica dell'intero istituto della tortura. L'applicazione di questa agli accusatori, strana per i nostri concetti (2), fu certamente un fatto fuori del consueto (3); i giureconsulti, quand'anche ne fanno menzione, è per lo più di sfuggita e il solo Egidio Bossi le dedica un titolo apposito ne' suoi *Trattati vari di diritto criminale* (4).

(81) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 12-13.

(82) Una condizione in più era fissata dall'antico diritto statutario pisano, e non ne trovo traccia altrove: che prima del testimone fosse stato messo ai tormenti l'imputato, almeno tre volte secondo il breve del comune del 1286 (3, 63), senza questo minimo secondo il breve del popolo del 1313 (cap. 12).

(1) UGUCCIONE, *Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, *dict. I* (C. 15, q. 6, § *Quod vero*), gl. *Quod vero*; *Decr. Grat.*, l. cit., gl. *Quod vero*.

(2) Il Dorini, esaminando un capitolo degli statuti fiorentini, su cui torneremo più giù, lo giudica (non a torto) oscuro, « poiché in esso, in sostanza, si contempla il caso (pur escludendone i popolari denunziatori di magnati) dell'accusatore, che poteva esser posto ai tormenti per inquisire sopra un delitto commesso da altri in danno di lui; il che appare assurdo e, difatti, non trova riscontro nel diritto statutario e nemmeno nel diritto comune » (*Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 154 n. 1). A prima vista è così; ma, senza voler respingere le spiegazioni che il Dorini tenta di quel capitolo, credo di poter negare senz'altro la mancanza di riscontri in altri diritti statutari e nel diritto comune.

(3) Trattando, più oltre, dei diritti del soggetto della tortura, si parlerà anche della possibilità dell'accusatore d'offrire alla tortura sé stesso e l'accusato insieme, per saggiare la propria veridicità in quella singolare sfida: possibilità che i giuristi quasi concordeamente dichiararono contraria al diritto (epperò qui non se ne dice altro), ma di cui pure non si può trascurare l'esistenza, e la persistenza, nella pratica.

(4) È un breve titolo, inserito nel volume per ragion di completezza: « ut nihil pro viribus meis omittatur », dice l'autore. Egli ha parlato prima « de



Un primo esempio dell'applicazione di questo genere di tortura è dato dai processi di lesa maestà, nei quali, come si ricorderà, la legge romana minacciava la tortura agli accusatori temerari, a titolo di pena del taglione (5); e a quella legge (6) gli scrittori di diritto comune diedero costante conferma (7).

Un secondo esempio è dato dai processi di falso. Una costituzione di Costantino, che raccomanda in tali processi una « acerrima indago », dice tra l'altro: « Nec accusatori tantum quaestio incumbat nec probationis ei tota necessitas indicatur » (8). A me par chiaro, come pareva chiaro alla *Glossa* (9), che « *quaestio* » abbia qui semplicemente il significato di 'indagine', e che il testo ne parli per attribuirne l'onere non all'accusatore soltanto ma, insieme con lui, anche al giudice. A Baldo invece parve di ravvisare in quelle parole una norma che imponesse la tortura dell'accusatore, accanto a quella, non del giudice naturalmente, ma dell'accusato (10); e questa tesi trovò più d'un seguace (11); ma non c'è traccia d'una sua penetrazione nella pratica.

tortura rei, ac testium... et haec ultimo loco relicta fuit, uti minus usitata ». Le poche colonne di stampa in cui il titolo è contenuto non gli danno modo di divagare: anzi egli colpisce, tra i vari possibili, i punti giuridicamente più interessanti della tortura dell'accusatore.

(5) *Cod.*, 9, 8, 3 (*l. III, C. ad legem Iuliam maiestatis*): « Si quis alicui maiestatis crimen intenderit, cum in huiusmodi re convictus minime quisquam privilegio dignitatis alicuius a strictiore inquisitione defendatur, sciat se quoque tormentis esse subdendum, si aliis manifestis indicibus accusationem suam non potuerit comprobare. Cum eo, qui huius esse temeritatis deprehenditur, illum quoque tormentis subdi oportet, cuius consilio atque instinctu ad accusationem accessisse videbatur, ut ab omnibus commissi consciiis statuta vindicta possit reportari » (Costantino).

(6) Che ebbe, come ora si vedrà, buona accoglienza anche da parte della dottrina canonistica.

(7) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 8, 3, n. 1; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura accusatoris*, n. 7; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 28, 7-8; DECIANI, *Tr. cr.*, 7, 46, 4; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 2, 4, 1; TABOR, *De tort.*, 5, 53.

(8) *Cod.*, 9, 22, 22, 1 (*l. Ubi, § Nec accusatori, C. ad legem Corneliam de falsis*).

(9) *Cod.*, 9, 22, 22, 1, gl. *Quaestio*: « Id est falsitatis probatio, non autem de tormentis dicit ».

(10) BALDO, *op. cit.*, ad *Cod.*, 9, 22, 22, n. 1: « In crimine falsi acerrima fit indagatio, etiam per torturam, et non solum accusati, sed etiam accusantis ».

(11) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 30; CASONI, *De torm.*, 10, 23; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 13, 22.

Ma che la pratica conoscesse altri casi, e ugualmente nuovi, di tortura dell'accusatore, non c'è dubbio. Casi difficili a ridursi a sistema, attestati dalle fonti (12) per rapidi accenni (13) o per sottinteso (14).

Pure nuovi, e non meno interessanti per la loro figura giuridica, sono i pochi casi offerti da alcune fonti, di tortura inflitta all'offeso del reato che non ha denunciato il reato stesso (15), o a chi, avendolo denunciato, sia esso l'offeso (16) o altra persona (17), non vuol poi dire

---

(12) Non conto tra le attestazioni quella che parrebbe fornita da certe edizioni del Belviso (*Pr. cr.*, 3, 3, 6): « Sed, quaeritur, nunquid principalis [persona?] quae accusat [recte: « accusatur »], debeat torturae subici ad veritatem criminis eruendam? Videtur, quod non: quia totus titulus et tractatus de quaestionibus videtur consistere circa pravos [recte: « servos »] torquendos, et circa testes vacillantes: sed tu dic, quod ipsae principales personae sunt quaestionibus subiiciendae, ut C. de quaestionibus, l. 3 [*Cod.*, 9, 41, 3], et D. de quaestionibus, l. prima, § divus [*Dig.*, 48, 18, 1, 17], et § si quis ultro [*Dig.*, 48, 18, 1, 27], et D. de re militari, l. proditores [*Dig.*, 49, 16, 7]... ». Il riscontro dei testi citati, e del passo del *Tractatus de tormentis* da cui quello ora riportato è copiato quasi per intero, dimostra facilmente che l'equivoco è dovuto a un paradossale seguito di sbagli di stampa: Iacopo di Belviso parla in realtà d'accusati e non d'accusatori.

(13) Ricorda l'Alciato (*De sing. cert.*, cap. 4) che una legge di Filippo il bello, re di Francia, nei delitti capitali occulti concesse all'accusatore la scelta tra il far torturare l'accusato (se gravato da indizi sufficienti), sottoponendo però sé stesso all'eventuale pena del taglione, e il ricorrere al duello.

(14) Nel comune di Firenze (stat. pod. [1325], 3, 66; e similmente: stat. Firenze [1415], 3, 1, 110) si stabilì che « nullus ex popularibus civitatis vel comitatus Florentie » potesse porsi alla tortura « occasione alicuius denuntiationis vel accusae, quam ipse popularis faceret de aliquo magnate civitatis vel comitatus Florentie occasione alicuius maleficii, iniurie vel offense quod vel que diceret sibi [vel] alicui sibi coniuncto per lineam consanguinitatis usque in tertium gradum vel viro seu uxori factum vel factam per aliquem ex predictis magnatibus ». Se ne può argomentare a *silentio* che un magnate accusatore poteva, nelle stesse condizioni, esser posto alla tortura. Il Dorini (l. cit.) suppone o che s'alluda a un eventuale processo di calunnia contro l'accusatore; o che il provvedimento avesse origine da qualche caso particolare, da qualche grave abuso, di cui non c'è giunta notizia. Spiegazioni ammissibili; ma per me non è necessario ricorrervi.

(15) Un capitolo del breve del popolo di Pisa del 1313, volgarizzato nel 1330, minacciando severe pene a chiunque « offenderà u offendere farà, in detto u in facto, in persone u in avere », gli anziani del comune o i loro notai o alcuno di loro, prescrive al tempo stesso che « quelli che avesse sostenuta la 'ngiuria » sia costretto a rivelare il nome dell'offensore, anche per mezzo dei tormenti.

(16) *Pr. cr. in comp.*, p. 140: chi è rimasto vittima d'un delitto dev'essere

tutta la verità che verosimilmente conosce. Qui siamo, è chiaro, al confine tra la tortura dell'accusatore e quella del testimone.

Più importante è un altro caso, quello dell'*accusator crimine notatus* e quindi ufficialmente macchiato d'infamia, il quale, al pari del *testis crimine notatus*, non si poteva ammettere, né gli si poteva prestar fede, se non confermava l'accusa nella tortura (18). La norma valeva nel diritto canonico non meno che nel diritto civile, ed era sancita già nelle decretali del falso Isidoro (19). Quest'esempio è il più importante: perché si tratta, chi ben guardi, dell'unico esempio veramente sicuro e non controverso di vera e propria tortura che fosse inflitta all'accusatore in quanto accusatore.

Anche quest'ultima determinazione è necessaria, perché non si può dire propriamente tortura dell'accusatore quella che gli si poteva infliggere, invertite le parti, come reo in un giudizio di calunnia o d'in-

invitato a dire la verità intorno al delinquente; vi può esser costretto a forza « quando verosimilmente si vede, che la sa, ma la vuol tacere »; e anzi, se e quando il delitto non ha più lasciato traccia sul suo fisico, « si può anco procedere a tortura contro di esso, ad indagandam veritatem », sia pur con moderatezza e ponderazione. L'anonimo autore rispecchia la pratica genovese del Secento.

(17) Come nella Spagna della Controriforma rischiasse la tortura chi denunciava all'Inquisizione un reato senza nominare il reo, risulta da un curioso episodio del *Buscón* di Francesco di Quevedo (1, 6).

(18) RUFINO, *Summa Decr.*, ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 (c. *Illi qui*, C. 5, q. 5), gl. *Illi qui aut*; UGUCCIONE, *Summa*, ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4, gl. *Illi qui*, *Diversis cruciatibus*; INNOCENZO IV, *In V lib. Decr.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione*, X. *de regulis iuris*); BOSSI, tit. cit., n. 7.

(19) *Decr. ps.-Is.*, ep. I Eusebii, n. 3; *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4: « Illi, qui aut in fide catholica, aut inimicitia suspecti sunt, ad pulsationem episcoporum non admittantur. Nec illi, qui aliorum sponte crimina confitentur. Et ideo replicanda sollicitè est veritas, quam sponte prolata in illis habere vox non potest. Hanc diversis cruciatibus e latebris suis religiosus tortor exigere debet, ut dum penis corpora subiciuntur, que gesta sunt fideliter et veraciter exquirantur » (attr. s. Eusebio papa). La *Glossa* intese limitare questa tortura d'accusatore al solo caso della lesa maestà previsto dalla legge romana: « Istud obtinet in exceptis criminibus, in crimine laesae maiestatis, ubi accusator torquetur... Vel dic, quod prima pars loquitur de accusatore: secunda de teste... » (*Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4, gl. *Religiosus*). In verità il testo canonico per un verso, il romano per un altro dicono di più di quanto il glossatore non voglia. La tortura dell'accusatore di lesa maestà è ricordata anche altrove: « Accusator in criminali causa quandoque torquetur, ut in crimine laesae maiestatis, cum crimen aliter non potest probari, ut C. ad l. Iuliam maiestatis, Si quis » (*Decr. Grat.*, 2, 15, 6, dict. I, gl. *Quod vero*).

giuria o di falsa accusa. Sebbene egli potesse qui sopportare le conseguenze penali della sua precedente condotta calunniosa o per lo meno temeraria, tenuta nella qualità d'accusatore, in quei processi egli era un reo come tutti gli altri, e la sua tortura era la tortura d'un accusato (20).

5. *Il principio di personalità della tortura.* — Tristi esperienze recenti hanno dimostrato che il principio della personalità della pena è ancora lontano dall'esser rispettato da quegli stessi popoli che si vantano civili (1). Non parrà dunque strano che si spendan qui poche parole intorno alla questione, affine, della personalità della tortura. Si tratta di vedere se questa s'infiggesse alle persone che si trovassero nelle condizioni determinate dal diritto, a tutte quelle persone e a quelle persone sole, o se invece si facesse alle volte un trattamento disuguale a persone in uguali condizioni davanti alla legge.

A questa domanda si cercherebbe inutilmente nelle leggi o nei trattati una risposta generale, che valesse per tutti i casi. Sulle immancabili ingiustizie della pratica la teoria stende col suo silenzio un pietoso velo. Si può appena ricordare che Baldo degli Ubaldi, facendo un breve elenco dei principali atti processuali che non ammettono rappresentanza, non tralascia d'includervi, come logica vuole, anche la tortura, e conseguentemente osserva che non è lecito al giudice sottoporvi una persona in luogo d'un'altra, per esempio un fideiussore o un procuratore (2).

Ma il principio della personalità non poteva avere per la tortura lo stesso valore assoluto che aveva e che deve avere per la pena. La tortura era un mezzo d'inquisizione (3), e come tale perdeva la sua ragion

(20) BOSSI, tit. cit., n. 8; ma la distinzione di questa dalle altre figure di tortura dell'accusatore non è sua.

(1) La fucilazione degli ostaggi, procedimento tuttora normale del diritto di guerra, è solo il caso estremo.

(2) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 2, 3 (*l. III, C. de accusationibus*), n. 23: « Procur[ator] vel quicumque tertius comparens, non potest cogi confiteri; quia... isti actus coactionis et torturae non cadunt nisi in reo principali. Et ideo dicunt Doctores] quod ubicunque est locus torturae, ibi procu[rator] et fideiussor debent exhibere reum principalem, ut subiciatur tormentis; non autem potest torqueri procu[rator] vel fideiussor, quia alius pro alio torqueri non potest ». Riporta le conclusioni: CAMPEGGI, *De test.*, reg. 440.

(3) Il ragionamento è ancora diverso per la tortura usata eccezionalmente

d'essere quando la verità dei fatti controversi fosse stata ottenuta, anche se nell'indagine non erano state osservate le leggi della giustizia distributiva. Di qui alcuni strappi alla regola generale suesposta, l'uno dei quali riguardava principalmente gl'imputati, l'altro esclusivamente i testimoni: relativi l'uno e l'altro alla successione della tortura di più soggetti.

Dandosi questo caso, non s'interrogavano tutti i soggetti nello stesso tempo, ma nel metterli alla tortura si seguivano certe regole di precedenza, che vedremo meglio a suo luogo, e che tendevano a far sì che la verità dei fatti si potesse trovare per la via più semplice, risparmiando l'uso dei tormenti quanto più fosse possibile. Basti qui avvertire che l'applicazione di tali regole di precedenza costituiva un'eccezione al principio della personalità, essendo molto probabile che le torture inflitte ai primi dessero agl'inquirenti i risultati sperati, e così ne restassero liberati gli altri soggetti.

Anche più netta è l'altra eccezione. Nel caso che si dovessero torturare più testimoni, Baldo insegnò che bastava interrogarne due o tre soli, « nam refrenanda est tortura » (4); e fu seguito dalla dottrina (5), benché non sempre dalla pratica (6). Baldo intese in questo modo

come mezzo di coercizione. In questo caso la sua estensione a persone non implicate direttamente nel fatto antiggiuridico di cui si vuole la cessazione, ma legate per affetti o per interessi comuni a coloro che hanno la responsabilità di quel fatto e la possibilità di porvi termine, si spiega senza difficoltà. Così, nel comune di Firenze, le norme che permettevano ai rettori, per frenare i rapimenti di fanciulli a scopo di ricatto, di mettere alla tortura quelli tra i rapitori e i loro complici che fossero caduti nelle mani della giustizia, finché i fanciulli rapiti non fossero restituiti incolumi e senza riscatto, furono rinforzate nel 1315 coll'ammetersi la tortura, allo stesso scopo, degli stessi congiunti dei rapitori, benché innocenti del delitto (DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 40); la disposizione passò nello statuto del capitano del popolo del 1322-25 (3, 11).

(4) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 1, 11 (*l. Data, C. qui accusare non possunt*), n. 26: « Et no[ta], ubi testes torquentur, sufficit torqueri duos vel tres factum scientes. Nam refrenanda est tortura, de nau[fragiis], l. quoties, lib. XI [*Cod.*, 11, 6 (5), 3] ».

(5) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 18; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 8; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 45; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 40; FARNACCI, *Pr. et theor. cr.*, 79, 77; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 36-37; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 333, 8; PORRO, sc. all'AMBROSINI, *Pr. inf.*, 1, 4, 1; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 1, 12; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 20, 14.

(6) Come attesta il Claro (*Sent. rec.*, lib. V, § fin., 25, 9).

di generalizzare una norma simile, che una legge imperiale aveva dettato per il caso particolare dei marinai scampati da un naufragio(7). Ma il criterio ispiratore, che per gl'imperatori romani era quello della speditezza processuale (« quid est enim, quod non abunde intra praefinitum numerum sollers quaesitor inveniat? »), collegato manifestamente all'invito rivolto ai giudici d'esaminare « eum solum numerum testium, quem necessarium esse putaverint » (8), nelle parole di Baldo e di quanti lo seguirono è un principio di moderazione e d'umanità (9), assai più alto e non per questo meno consapevole e meno sentito.

---

(7) *Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr.: « Quotiens obruta vel submersa fluctibus navi examen adhibetur competentis iudicis, duorum vel trium nautarum quaestione habita ceteri ab huiusmodi nexu liberentur. Quid est enim, quod non abunde intra praefinitum numerum sollers quaesitor inveniat? » (Graziano, Valentiniano II e Teodosio I). La *Glossa* esclude che qui si parli necessariamente di tortura: « *Habita*. Non per tormenta, nisi vacillent... vel nisi sint obscuri... » (*Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr., gl. *Habita*). Ma è un'interpretazione storicamente errata, perché un'altra costituzione imperiale (di Valentiniano I, Valente e Graziano), di poco anteriore a quella citata (che fu emanata appunto per modificarla nel punto che interessa), parla chiarissimo di tortura: « Si quando caussatio est de impetu procellarum, medium ex his nautis numerum navicularius exhibeat quaestioni, quos eum in navi, pro modo capacitatis, constat habuisse, quo eorum tormentis plenior veritas possit inquiri » (*Cod. Theod.*, 13, 9, 2).

(8) *Dig.*, 22, 5, 1, 2 (l. I, § *fin.*, ff. de testibus) (Arcadio Carisio).

(9) *L'ordo Invocato Christi nomine* parafrasava così il frammento d'Arcadio Carisio: « Iudex potest refrenare testium multitudinem »; e soggiungeva: « Verumtamen raro vidi factam testium refrenationem; imo quantoscumque volunt dare partes, iudices recipiunt » (rubr. 46 [3, 11]). E Bartolo nel commentare la legge sul naufragio notava solo « quod refrenatur multitudo testium » (*In III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 11, 6 [5], 3, n. 3). Di qui a dire che dev'esser limitata (altro che la quantità dei testimoni!) la tortura, il passo non è piccolo.

## I SOGGETTI

1. *La regola e le eccezioni.* — Dei frammenti a noi conservati della giurisprudenza romana che si riferiscono alla tortura, possiamo dire senz'altro che la gran maggioranza riguardano i soggetti passivi, per dir così, della *quaestio per tormenta*, stabiliscono cioè quali persone vi sian soggette e quali, e in quali casi, ne vadano esenti. Nel diritto comune invece, sviluppandosi una tendenza che già affiorava nel diritto imperiale e giustiniano, l'interesse dei giuristi si sposta, nella nostra materia, verso le norme di procedura e più ancora verso gli effetti giuridici dei tormenti e i presupposti legali dell'applicazione di questi; e le stesse norme relative alle persone soggette son vedute in un altro aspetto, son concepite in un'altra funzione: non dispongono più quali persone si possano sottoporre alla tortura, dispongono per il contrario quali persone ne vadano esenti (1).

Perché ormai, fin dai tempi, del resto, dell'Impero romano, la soggezione alla tortura era la regola, l'immunità l'eccezione. Già nel *Corpus giustiniano* il sistema delle esenzioni dai tormenti si trova stabilito con una certa completezza e proprio nel senso in cui l'intesero tanti secoli dopo, coordinandolo internamente e perfezionandolo, gl'interpreti del diritto comune.

L'antica norma romana dell'esenzione di tutti gli uomini liberi dai tormenti era venuta meno, praticamente, colla decadenza delle istituzioni repubblicane. Se anche la più tarda legislazione imperiale aveva fissato dei limiti alla norma contraria, la progressiva estensione dello *status libertatis* e dello *status civitatis* a nuove classi di persone, agli

---

(1) L'argomento dei soggetti passivi della tortura si presta abbastanza bene a un esame organico, e nelle principali opere di storia della procedura o monografiche ha avuto in genere trattazioni più o meno soddisfacenti; nessuna però un po' approfondita, se si fa eccezione per l'esame delle fonti dottrinali con cui il Garzend dimostrò che a Galileo, nel processo del 1633, fu risparmiata la tortura non per un favore personale ma in ossequio alle molteplici immunità di cui quel grande godeva di pieno diritto.

antichi provinciali, agli antichi peregrini, agli antichi servi, aveva privato del suo significato un ipotetico ritorno in onore della primitiva immunità: i nuovi liberi, i nuovi cittadini erano in parte assai grande i discendenti degli antichi schiavi e degli antichi stranieri, e quello che in origine era il privilegio d'un'elezione non si sarebbe potuto estendere, senza pericolo per l'amministrazione della giustizia, a un'immensa moltitudine di sudditi. E d'altra parte la stessa tendenza autoritaria, che le influenze orientali resero progressivamente più forte nella vita pubblica e nel governo dell'Impero, faceva sì che di fronte alla proclamata onnipotenza del sovrano i diritti di libertà e di cittadinanza non potessero esser più, come ai tempi della Repubblica, tutela e presidio della personalità umana.

A fare della soggezione alla tortura la regola, dell'immunità l'eccezione, era dunque già arrivato per sua interna evoluzione il diritto romano imperiale (2). Quando Azzone dichiarava soggetti alla tortura « liber et servus in criminali causa et civili » (3); quando il *Tractatus de tormentis* (4) diceva: « Certe torqueri possunt tam liberi quam servi et liberti et statu liberi... et tam masculi quam feminae, nisi sint praegnantes » (5); quando Angelo Gambiglioni enunciava la « regula affirmati-

---

(2) Non è mancato chi abbia fatto risalire l'estensione surricordata... al cristianesimo; di cui ben noto è l'influsso sinistro sulla legislazione imperiale dei primi tre secoli. NULLI, *I pr. delle str.*, p. 74: « Imperando il Cristianesimo, che non ha abolito di fatto la schiavitù, ma proclamato l'eguaglianza spirituale tra schiavi e liberi, la tortura, non che essere tolta agli schiavi, è stata estesa agli uomini liberi; che è un curioso modo di intendere e di applicare l'eguaglianza degli uomini! Tutti eguali davanti alla corda! ». Si citano queste frasi perché il lettore rifletta da sé su questo curioso modo di fare la storia.

(3) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*), n. 6. La stessa frase ricorre in Pietro da Unzola (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*) e in Alberigo da Rosciate (*II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr. [l. *Ex libero, in pr., ff. de quaestionibus*], n. 1). È stato notato (LANZA, *G. de Suzaria*, p. 110) il contrasto tra questa frase e l'altra dell'antecedente *Tractatus criminum* (6 [5], 3): « Liberi tantum in criminali causa torquentur ». Ma il contrasto è più che altro apparente, perché i testi romani giustificano l'una e l'altra affermazione, quella d'Iacopo che dà la regola generale e quella d'Azzone che considera anche le eccezioni; conciliarle è semplice.

(4) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 8; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 1; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 3.

(5) Molti dei dottori che seguirono s'attenero proprio a questo schema nel dar principio alle loro trattazioni della materia dei soggetti passivi: GANDINO, *De mal.*, rubr. *De quaestionibus*, n. 7; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 3, 1; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 11, 2; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 1-2; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*,



va » della soggezione di tutte le persone ai tormenti (6), e Paolo Grillando ne ricavava il corollario che « nemo dicitur exemptus nisi quando reperiatur expressum » (7); la giurisprudenza italiana non introduceva per loro bocca una nuova regola più severa, ma unicamente veniva ripetendo in una forma forse più franca e più rude una regola trasmessale già dai testi giustinianeî.

È anche vero, d'altra parte, che la regola generale dev'essere imposta diversamente per i soggetti liberi e per i servi; perché, se in astratto tutti i liberi e tutti i servi eran passibili di tortura, in concreto non mancavano le differenze. Non intendo dire tanto della condizione inegabilmente deteriore in cui si trovavano i servi in determinati punti della procedura, secondo le disposizioni della legge romana, conservate e continuate dalla giurisprudenza (8), o di leggi particolari (9); condizione deteriore che non era dei servi soltanto, ma che spesso, in limiti di luogo e di tempo e di misura che testi e documenti non permettono di fissare con sicurezza, dovette essere comune più genericamente a tutte le persone di bassa estrazione, e fu certamente così nei primi tempi, quando alla tortura contrastavano ancora il passo i giudizi di Dio, tipico mezzo

3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 77; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 1; TABOR, *De tort.*, 5, 19.

(6) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102: « Quaero, quae personae possint torqueri. Dic quod regulariter omnes, et sic regula est affirmativa, nisi expresse reperiantur prohibitae, et sic sive liberi sive servi, sive mares sive feminae, sive paterfamilias sive filiusfamilias ».

(7) GRILLANDO, *De quaest. et tort.*, 6, 1.

(8) Dev'essere un residuo romano, nei primi tempi dei glossatori, l'insistere che fanno alcuni sulla condizione particolare degli schiavi chiamati in testimonio, non ammessi in generale, ammessi solo, e con tortura, per lesa maestà e crimini equiparati: così il *Codi* (4, 32: « omnes homines... licet sint infames vel servi »), così un glossema del *Liber iuris Florentinus* (4, 37, 7: « omnes etiam servi »). La norma, nella sua sostanza, perdurò per tutto il tempo del diritto comune; ma i più dei giureconsulti parlano di testimoni infami, senza più riferimento all'eventuale stato di servitù.

(9) Qualche esempio italiano. A Firenze era prevista la tortura degli schiavi fuggitivi, a istanza del loro proprietario o possessore di buona fede, senza il requisito degl'indizi e senza la guarentigia d'una previa interlocutoria *de torquendo*, che pure era richiesta per i complici di libera condizione (provisione del 1366: in LIVI, *La sch. dom.*, p. 145; stat. Firenze [1415], 3, 1, 186). A Genova le ordinarie guarentige della tortura venivan meno per gli schiavi nei processi per somministrazione di filtri amatori e altri simili malefizi e stregonerie (stat. Genova [1403-7], suppl. IV, rubr. *Ne quis ponatur ad martirium nisi ut infra*).

di prova dell'età feudale e delle classi feudali, e la scelta tra il giudizio di Dio e la tortura, dove non fosse facoltativa (10), non poteva esser determinata se non dalla classe sociale a cui le persone interessate appartenevano (11). Intendo dire di differenze più nette, anche se in gran parte teoriche, tra i servi da un lato e i liberi, nobili o plebei, dall'altro. Prima di tutto, come s'è visto, i servi si potevan torturare in cause di qualsiasi genere e gravità, i liberi solo in cause criminali e gravi; sebbene nella pratica dei tribunali non sempre questa limitazione fosse rispettata. In secondo luogo, non si potevano tormentare i servi perché deponessero contro i loro padroni. La regola, che nel diritto romano aveva una chiara ragion d'essere, giacché si vedeva nello schiavo quasi un'appendice della persona del padrone, e quindi pareva che estorcere

---

(10) S'intende che la scelta, facoltativa per il giudice in teoria, era decisa in pratica dal costume.

(11) Sarà da intendere in questo senso Odofredo, là dove dice: « Torturuntur... regulariter servi et plebei » (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr.); i testi che cita non giustificano « plebei », né l'aver detto prima dell'immunità di militi e decurioni. Esplicita nello stesso senso è la legislazione sveva e angioina per l'Italia meridionale, che prevede la tortura soltanto delle persone di poco conto (cost. Sicilia [1231], I, 31 [28]: « personarum levium et vilium »; cap. napol. *Clandestinis maleficis* [1266]: « personarum... levium », cap. napol. *Iugia et immensa* [1289], § *Tormentis insuper*: « levis... persona »). Alberto del Vecchio intende per tali, commentando le costituzioni di Federigo II, « quegli sgherani, che, sotto nome di armigeri, i baroni di quei tempi usavano tenersi appresso » (*La leg. di Fed. II*, p. 150). Il confronto colle coeve (1261-1318) convenzioni tra città e signori del Piemonte per la lotta contro il brigantaggio dei berrovieri (in BERGLOTTI, *Conv. e st. pell'est. dei berr. e de' ladri*, pp. 763-814) mostra quanto grande fosse in quell'epoca il pericolo pubblico costituito da questi uomini d'arme che, « se trovavano a vender il loro braccio e la loro lancia bene, altrimenti con facilità si davano al saccheggio, agli assalti sulle strade » (BERGLOTTI, *op. cit.*, p. 750); e induce di conseguenza a non dare al Del Vecchio tutti i torti. Ma sta di fatto che parlando di « personae leves et viles » il legislatore non poté non intendere tutte le persone a cui quegli aggettivi fossero appropriati, e non solo alcune; e così intesero gl'interpreti, affrettandosi a temperare la generalità della norma col far presente che la bassa condizione della persona non bastava se non concorrevano con essa gl'indizi a carico (ISERNIA, comm. alle cost. Sicilia [1231], I. cit., gl. *Personarum levium et vilium*). È che nella prima metà del Duecento la tortura non è ancora riapparsa in pieno, la prova del duello resiste tuttora gagliardamente ed è ben accettata alle classi più alte della società: d'una società in cui, di conseguenza, non può aver effetto quella *regula affirmativa* della tortura per tutti che, già ispiratrice della tarda legislazione romana in materia, riprenderà pieno vigore colla sparizione del duello giudiziario e degli altri residui feudali.

allo schiavo una deposizione contro di lui fosse come estorcere una confessione al padrone stesso; la norma, dico, aveva perduto nei tempi di mezzo gran parte del suo significato, in seguito al radicale mutamento di certe condizioni sociali e in particolare del rapporto di schiavitù (12). Nonostante, gl'interpreti le conservarono efficacia, e non mancò chi l'estendesse anche a rapporti somiglianti ma giuridicamente diversi: così, accanto alla tortura del servo *in caput domini* e del liberto *in caput patroni*, già illecite nel diritto romano, Baldo disse vietata anche quella del monaco contro il proprio abate (13), il che dimostra come si fosse perduta la coscienza della vera origine del divieto; e allo stesso modo si disse proibita la tortura del domestico (nel senso di persona di casa)

(12) LIVI, *op. cit.*, pp. 26-29. L'esteriore apparenza giuridica del rapporto di schiavitù, rispecchiata nelle formule notarili, poté rimanere la stessa di secolo in secolo, senza differenze da un paese all'altro: i documenti di vendita, di donazione, di manomissione degli schiavi si trovano formulati in molte parti e delle più essenziali, e spesse volte con singolari anacronismi, ancora nei tempi moderni allo stesso modo che nel mondo romano. La realtà tuttavia, non solo morale, non solo sociale ed economica, ma giuridica, era molto diversa da quella d'un tempo. Gli schiavi, ch'erano la maggioranza della popolazione nel mondo classico e costituivano l'oggetto d'un attivo mercato, diminuirono grandemente di numero colla decadenza dell'impero, colla cessazione delle grandi opere pubbliche, col rallentarsi dei traffici, col rinchiudersi della vita economica in aree sempre più ristrette. La Chiesa non promosse un pareggiamento tra schiavi e liberi, una soppressione della barriera di classe, ma operò per un miglior trattamento degli schiavi, per una maggior frequenza delle loro manomissioni, per una loro più facile ascesa a condizioni sociali superiori. Gli schiavi seguitarono a essere una merce; ma non furono più una merce soltanto. La ripresa del loro commercio, che avvenne in pieno al rifiorire dei traffici col Levante, per giungere al massimo tra il sec. XIV e il XV e alla completa estinzione solo alla fine del XVIII, dovette tener conto della mutata condizione di cose. La servitù della gleba, poi, ch'era sottentrata nel tardo Impero romano alla decadente schiavitù, senza per altro mai sottostare alle inumane oppressioni di cui questa era stata oggetto, fu abolita ufficialmente, dove prima e dove dopo, dal sec. XIII in poi. Non occorre ricordare come, se non proprio il primo, certo il più autorevole segnale di questa bella battaglia fosse dato dal comune di Bologna nel 1256, e quanta parte v'avesse una cara e gloriosa figura di glossatore, Rolandino Passaggeri; si citerà solo, senz'aggiungere altre parole che guasterebbero, la rievocazione che ne fece il Pascoli nella *Canzone del Paradiso*.

(13) Anzi, la sottintese vietata, dicendola permessa nei casi in cui si permetteva la tortura del servo contro il padrone (BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, [l. I, C. de *questionibus*], n. 4).

in danno della persona della quale era domestico (14). Le restanti regole del diritto romano relative alla *quaestio in caput domini*, e le molte eccezioni alle regole stesse, furon riprodotte dai dottori del diritto comune senza introdurre innovazioni (15).

Molte novità furono invece introdotte nelle regole che sancivano, come eccezione alla regola generale, l'immunità dalla tortura di determinate classi di persone. Come già nel diritto giustiniano, così anche nel diritto comune (poco o nulla dicono gli statuti e le altre leggi particolari) (16) i criteri di tale immunità erano diversi da caso a caso. Alcune persone ne godevano per ragioni fisiche: i ragazzi, i vecchi, i malati e i feriti, le donne incinte e le puerpere, e tutti coloro, infine, che fossero privi in tutto o in parte delle facoltà della mente e dei sensi. L'immunità d'altre classi di persone era motivata da ragioni sociali e politiche: era il caso dei nobili, e d'altre persone che ai nobili si possono assimilare; era il caso degli uomini di stato e di chiesa, degli uomini d'arme e degli uomini di toga. Vedremo poi come la migliore dottrina, favorevole senz'altro alle esenzioni del primo gruppo, tendesse volentieri, d'accordo con diffuse consuetudini giudiziarie, a limitare talune delle esenzioni del secondo o anche a respingerle del tutto, o perché prive di sufficiente fondamento nei testi della legge comune, romana e canonica, o perché superate dai tempi. Valga dunque l'elenco come un elenco di vere o pretese esenzioni.

Tutte queste esenzioni in genere non avevano valore assoluto. Da un lato, esse valevano nei processi ordinari, diciamo così d'ordinaria amministrazione; ma in certi processi criminali più gravi, come in

(14) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 10. Qui l'interpretazione estensiva è inconsapevole: i vari testi romani che la sostengono son citati esattamente; ma lo spirito sarà stato proprio quello?

(15) Gli autori che se ne occuparono ancora non furono molti. Ne cito qualcuno: *Tr. cr.* (attr. PIACENTINO), 6 [5], 3; PIACENTINO, *Summa Cod.*, 2, 3; 6, 30; 6, 35; 7, 1; 7, 11; 9, 9; 9, 41; AZZONE, *op. cit.*, ad *Cod.*, 9, 41, nn. 3, 5; CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 1, n. 1; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 25-26; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 94; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 3; SCIALOYA, *Pr. torg. reos*, 14, 56. Lo scarso interesse e la mancanza d'innovazioni fanno pensare a reminiscenze sporadiche d'un complesso di norme non più praticamente in vigore.

(16) Questo non vuol dire che il diritto comune si mostri, qui, immobile. Un dialogo, qui più che altrove assai vivo, tra la scienza e la pratica contribuì costantemente a tener desta l'attenzione intorno ai problemi giuridici dei soggetti passivi della tortura.

quelli di lesa maestà (a cui s'aggiunse nel Medioevo quella che fu detta lesa maestà divina (17), cioè l'eresia, la simonia, l'apostasia, la bestemmia e simili), come in quelli di falso, di falsa moneta, di magia, esse venivan meno: tutte, secondo l'interpretazione dei giuristi più antichi (18); secondo i più recenti interpreti, solo quelle stabilite *ratione dignitatis* e non *ratione personae* (19). Da un altro lato, le dette esenzioni valevano per i soli imputati di delitti: per i testimoni e per gli accusatori, che pure qualche volta si sottoponevano a tormenti, si può dire che l'esenzione fosse la regola, a cui si derogava soltanto in danno di persone che non si ritenevano meritevoli di fede.

Anche nei casi in cui venivan meno certi privilegi, non è detto però che si dovessero trattare le persone privilegiate alla stessa stregua della gente qualunque. Anzi i giureconsulti (20) raccomandano spesso di mettere alla tortura più di rado, con maggiori precauzioni e riguardi, quelle persone che nelle cause ordinarie ne sarebbero immuni del tutto: « *aliter enim sunt torquendi* », possiamo dire col Grillando (21) e col Damhouder (22), « *iuvenes robusti, et alio modo debiles, delicati, vel senes, alio modo rusticus vel miles et alio modo civis, alio modo nobilis et alio modo ignobilis et plebeius* » (23).

---

(17) Giustamente il Patetta (*La leg.*, p. 241): « Legislatori e giuristi, partendo dall'idea che la bestemmia, il sortilegio, l'eresia, i così detti reati di lesa maestà divina in genere attirino sui principi e sui popoli i castighi di Dio — '*propter hoc fames et tempestates et terremotus adveniunt*' — dovevano logicamente condannare gli autori di codesti reati come ora si condanna chi è volontariamente causa d'un grande disastro o d'una grave calamità pubblica ». E col rigore della pena andava di pari passo la severità del procedimento.

(18) E dunque anche le esenzioni dei ragazzi e dei vecchi, come si vedrà meglio ai luoghi rispettivi. Non però in nessun caso quelle delle donne incinte, delle puerpere, delle persone fisicamente inabili, per le quali troppo grave sarebbe stato il pericolo.

(19) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 125; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 18, 4; SEEHUBER, *De quaest.*, quest. 2.

(20) E tra gli statuti quello di Spalato del 1312 (4, 124): « *Et si aliquis esset tormentandus praecedentibus praesumptionibus vel indiciis contra eum, non in tantum debeat tormentari, quod pereat propter tormenta, sed ut moderatae rationis temperamenta desiderant, inspecta qualitate personae, quia aliter debiles et aliter fortiores sunt tormentandi* ».

(21) GRILLANDO, *op. cit.*, 3, 19.

(22) DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 36, 35.

(23) Qualcosa di molto simile avevano detto, ma della pena, le *Siete partidas* (7, 31, 8), che volevano punito più severamente lo schiavo del libero, il

2. *Esenzioni per ragion d'età.* — Una piena tortura, s'è detto, non si poteva infliggere se non a chi fosse stato nella pienezza delle capacità fisiche e mentali. A nessuna tortura si potevano sottoporre coloro in cui fossero grandemente diminuite o le capacità fisiche o quelle mentali, se non pure le une e le altre insieme, che è il caso, più che d'ogni altro, e più riconoscibilmente che in ogni altro, dei fanciulli e dei vecchi. L'esenzione dalla tortura di questi e di quelli non fu mai, dunque, oggetto di discussione; ma furono discussi in molti punti e per diversi rispetti i limiti dell'esenzione stessa e delle età oltre le quali si doveva concedere.

I fanciulli, e più precisamente gl'impuberi, furono sempre generalmente esentati da ogni sorta di tortura, e solo riconosciuti passibili di quella specie di tormento morale che era la terrizione e di quella tortura (diciamo così pure) di grado più mite che s'infliggeva colla classica *ferula*. E s'intende che in questi casi si picchiavano i ragazzi unicamente allo scopo d'averne qualche indizio per la scoperta del vero, non d'ottenere una piena prova che bastasse a far condannare le persone eventualmente incolpate (1).

Quali fossero gl'impuberi, *de iure civili*, non c'era più ragione di discutere, dopo che nel diritto giustiniano le vecchie dispute dei sabini e dei proculiani (2) erano state risolte colla determinazione legislativa d'un'età della pubertà che valeva per tutti (3). Anche i frammenti del *Digesto* relativi alla tortura, quando non parlano genericamente d'impuberi (4), specificano: minori di quattordici anni (5). L'abbassamento

plebeo più dell'*hidalgo*, il giovane più del ragazzo, il vecchio (intendi l'adulto) più del giovane.

(1) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, 1 (*l. Ex libero, § De minore, ff. de quaestionibus*), n. 1: « Minor non potest torqueri, ut ex eius dicto aliquis condemnetur... sed ut ex eius dicto sumatur indicium, propter quod veritas inquiratur, bene potest torqueri, hoc est, ferula vel habena caedi »; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 13. Quest'opinione è dovuta a Bartolo: la *Glossa*, ch'egli ebbe pure presente, e a cui fedelmente s'attenne Baldo (*In VI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 6, 35, 12 [*l. fin., C. de his quibus ut indignis auferuntur*], n. 3), dice a questo proposito una cosa, almeno mi sembra, sostanzialmente diversa: « ...impubes, qui solent ferula caedi ad inquirendum, non puniendum » (*Cod.*, 6, 35, 12, 1 [*l. fin., cit., ad fn.*], gl. *Servos*).

(2) GAI, *Inst.*, 1, 196; *Tit.* (attr. ULPIANO), 11, 28.

(3) *Cod.*, 5, 60, 3 (*l. III, C. quando curatores vel tutores esse desinant*); *Inst.*, 1, 22, pr. (*J. quibus modis tutela finitur, in pr.*).

(4) *Dig.*, 29, 5, 1, 33 (*l. I, § Impuberi, ff. de senatus consulto Silianiano*).

(5) *Dig.*, 48, 18, 10, pr. (*l. De minore, in pr., ff. de quaestionibus*): « De

di questo limite ai tredici anni (6), o il suo innalzamento ai quindici (7), ai sedici (8), ai diciassette (9), ai diciotto (10), per tacere di rare e non chiare variazioni altre quel minimo (11) e questo massimo (12), spettano a legislazioni o consuetudini locali, se non anche a opinioni private di giureconsulti.

Le donne, secondo il diritto giustiniano, si presumevano puberi fin dall'età di dodici anni. Fu questione variamente risolta (13) se questo limite valesse anche per la loro esenzione dalla tortura (14) o se piuttosto non si dovessero, agli effetti penali, considerare puberi solo al compimento dei quattordici anni, non parendo giusto interpretare in loro danno una disposizione ch'era stata introdotta come favorevole a loro (15).

minore quattuordecim annis quaestio habenda non est, ut et divus Pius Caecilio Iuventiano rescripsit » (Arcadio Carisio); 48, 18, 15, 1: « De minore quoque quattuordecim annis in caput alterius quaestionem habendam non esse divus Pius Maecilio rescripsit, maxime cum nullis extrinsecus argumentis accusatio impleatur » (Callistrato).

(6) TODESCHI, *In IV et V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione*, X. de *regulis iuris*), n. 10; *Tr. de torm.* (attr. PERIGLI), 1, 3-4. Penserei volentieri a scorse di penna: nella tradizione manoscritta un *XIIII* fa presto a diventare *XIII*.

Ricorderei piuttosto (ma è mera coincidenza) che il diritto sassone fissava il compimento dell'età pubere a 13 anni e sei settimane, anche riguardo alla tortura (ZANGER, *De quaest.*, 1, 34).

(7) Limite stabilito dallo statuto di Firenze del 1415 (3, 3, 5) per la tortura (come mezzo di coercizione al pagamento) dei falliti.

(8) BERTAZZOLI, *Dec. cons.*, 116, 28-31.

(9) Stat. crim. Bologna (1454), rubr. *De tondolo et tormento*.

(10) Stat. crim. Genova (1556), 1, 15; stat. crim. Savona (1600), rubr. 9.

(11) A Valenza (di Spagna) il limite era fissato in otto anni (DU BOYS, *Hist. du dr. cr. de l'Esp.*, p. 631). Ma come si sarà dovuto intendere? Supporrei nel senso che sotto gli otto anni non s'ammetteva la tortura nemmeno leggera e nemmeno per delitti gravissimi. Se è così, non c'è differenza sostanziale tra questo e gli altri diritti.

(12) Paride del Pozzo (*De synd.*, v. *Tortura*, 3, 6, 11) vuole un minimo di 25 anni.

(13) Non se ne occupò quasi nessuno tra i giuristi; e nessuna legge. Non era certo una questione di grande interesse pratico.

(14) Il Belviso (*Pr. cr.*, 3, 9, 15) dice invalida la confessione estorta se il torturato « fuerit minor quattuordecim annis in masculo, duodecim in femina ». Il cinquecentista Mandosio (*De act. min.*, 1, 5, 48), tra i 59 effetti giuridici del compimento dei 14 anni per il maschio, 12 per la femmina, mette « ut ex tunc quaestioni subiici possit ».

(15) GRABENER, *De rat. conf. per torm. ext.*, cap. 10.

Sempre a questi effetti, si tenevano distinti dagli altri impuberi gl'infanti (16), minori di sett'anni, a cui, com'è naturale, s'applicavano sì le norme che facevano esenti dalla tortura gl'impuberi in genere, ma non quelle che li dichiarassero soggetti a battiture con « habena sive corrigia » (17), e meno che mai quelle che, introducendo un'eccezione all'eccezione, disponessero in casi speciali la tortura anche degl'impuberi.

Perché non mancavano neanche queste. Anzitutto, nei processi di lesa maestà non era ammessa nessuna eccezione: nemmeno per i minori di quattordici anni, come appare da un frammento d'Arcadio Carisio nel *Digesto* (18), secondo l'interpretazione costante dei giuristi del Rinascimento (19), contrastata solo in età più tarda (20). La norma della lesa maestà valeva anche per l'eresia (21), e si riproduceva anche qui lo stesso contrasto d'opinioni (22). Un altro caso eccezionale di tortura

(16) BOLOGNINI, add. cit., n. 13; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 18; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 2, 2, gl. *Rei indurati torqueantur*, n. 20; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 49; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 20; BOCER, *De quaest.*, 4, 3; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 10; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 11, 2.

(17) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 16.

(18) *Dig.*, 48, 18, 10, 1 (*l. De minore*, § *Sed omnes, ff. de quaestionibus*): « Sed omnes omnino in maiestatis crimine, quod ad personas principum attinet, si ad testimonium provocentur, cum res exigit, torquentur ». Il passo segue immediatamente l'altro già citato dov'è dichiarata appunto l'esenzione degl'impuberi fino a 14 anni.

(19) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*), n. 2; *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 16; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 2; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 4; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De quaestionibus*, n. 9; GIOVANNI D'ANDREA, *In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6, n. 7; CANARO, *De quaest.*, 4, 18; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 16; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr., n. 1; FEU, *De Sill. et Cl. sen.*, ad *Dig.*, 29, 5, 1, 4 (*l. I*, cit., § *Servi*), n. 95; ad *Dig.*, 29, 5, 1, 33, n. 18; CAPECE, *Dec. Neap.*, 130, 55; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, tr. *De homicidio*, § *Circa IV*, n. 7; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 12, 4; DECIANI, *Tr. cr.*, 7, 46, 5; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 15; CARTARI, l. cit.; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 102; 79, 5 e 51; QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 12, 10; SCIALOYA, *Pr. torq. rcos*, 14, 47.

(20) DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 29; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 20-23; POTHIER, *Pand.*, 48, 18, 9.

(21) Contrari all'esenzione: *Rep. inq.*, 1. cit.; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 19 [139-140]; DE ROSA, *Pr. cr.*, 8, 81.

(22) Favorevoli all'esenzione: SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 45; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. inq.*, 3, 61, lett. a; DIANA, *op. cit.*, 4, 6, 29; BORDONI, *op. cit.*, 76, 20-23.



d'impuberi si poteva dare se un particolare statuto li abilitava alla testimonianza (23), cosa che il diritto comune non ammetteva: « nam aetas », si legge in un rescritto d'Antonino Pio riportato nel *Digesto*, « quae adversus asperitatem quaestionis eos interim tueri videtur, suspectiores quoque eosdem facit ad mentiendi facilitatem » (24). Anche nei processi di lesa maestà i testimoni impuberi non si torturavano per ricavare dalle loro deposizioni una piena prova, ma solo per ottenerne un indizio (25).

Ebbe pochi ma illustri sostenitori l'opinione che l'immunità degl'impuberi non riguardasse quelli più vicini alla pubertà e ormai capaci di dolo (26). Privata, oltre tutto, di fondamento nei testi, fu confutata con ragione dal Matteo, secondo cui non è ragionevole dire: « Est doli capax, ergo torquendus »; ma piuttosto: « Est doli capax, ergo habena vel ferula caedendus, non torquendus ». Altrimenti, a chi si dovrebbe applicare la legge che vuole la *ferula* per gl'impuberi? Sarebbe un assurdo applicarla ai bambini piccini che non sono ancora capaci di malizia (27).

D'altro canto nessuna legge del diritto romano vietò mai la tortura degli adolescenti dai quattordici ai venticinque anni, che pur non avendo compiuta la maggiore età non eran più impuberi. Neanche nel diritto comune furono stabilite esenzioni del genere (28); tuttavia, siccome i minori nelle cause criminali non eran legittimati a stare in giudizio senza l'assistenza d'un curatore, in virtù d'una costituzione di Giustiniano (29), così, tra l'altro, i giureconsulti dichiararono illecita la tortura d'un minore di venticinque anni che fosse stata ordinata senza la previa citazione del curatore, colla conseguenza che una confessione strappata a

(23) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 16; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr., n. 11 [17]; CARERIO, *op. cit.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 37].

(24) *Dig.*, 48, 18, 15, 1.

(25) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 16-17; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr., n. 10 [15]; ad *Dig.*, 48, 18, 15, 1, n. 2; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 22.

(26) La sostenne, credo per primo, riferendola per altro alla pena, il card. Ostiense (*Summa*, ad *Extra*, 5, 23 [*X. de delictis puerorum*], n. 4); ma il Belviso, richiamandosi a lui, la riferì alla tortura (*Pr. cr.*, 3, 4, 5). E la riprese, quasi tre secoli dopo, il Cuiacio (*Obs. et em.*, 6, 22).

(27) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 9.

(28) Se si fa eccezione per la singolare tesi sostenuta da Paride del Pozzo, di cui s'è detto. Del resto, si trattava d'una « quaestio ardua » anche per il Bocer, che pure accedette alla soluzione di tutti gli altri (*op. cit.*, 4, 19). E che un minore di 25 anni si dovesse, in ogni caso, torturare « leviter », fu anche opinione dello Scialoja (*op. cit.*, 13, 8).

(29) *Cod.*, 5, 59, 4 (*l. Clarum, C. de auctoritate praestanda*).

giovane sarebbe stata invalida; non era invece necessario che il curatore assistesse anche all'esecuzione della tortura, così come non si richiedeva in genere la sua assistenza per gli altri atti esecutivi (30). Eccezzuate le procedure straordinarie (31), l'omissione della guarentigia suddetta, anche se accolta qua e là dalla pratica, non era approvata dai dottori (32).

All'altro estremo, i vecchi. Se questi nel diritto romano fossero esclusi dalla tortura, non risulta chiaro. Risulta solamente che nell'applicazione del senatoconsulto silaniano si risparmiavano, tra gli altri, anche gli schiavi vecchi, « aetate defecti » (33): parole, già di per sé, d'interpretazione un po' vaga (34), che non è poi chiaro se si riferiscano al solo supplizio o piuttosto anche alla tortura, né se si possano estendere a casi diversi da quelli preveduti dal silaniano; probabilmente sì.

Questo dubbio, il cui valore è per noi puramente storico, nell'età del diritto comune ebbe l'importanza pratica d'un dubbio d'interpretazione della legge vigente. E la risposta della comune opinione fu per il sì. Le analogie coll'esenzione dai tormenti dei fanciulli da un lato (35) e degl'infermi dall'altro (36) ebbero il loro peso nel determinarla.

Ma più spesso che di vecchi i giureconsulti parlano di decrepiti;

(30) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et confitentur totum*, n. 7; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 11 [17]; ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr., n. 33 [54-55]; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *Si adversus rem indicatam restitutio postuletur*, n. 22; FOLLERIO, *op. cit.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 48; SCAFFI, *Tr. iur. non scr.*, 5, 47, 13; CARTARI, l. cit.; BALLI, *Tr.*, 2, 13, 14-16; MANCINI, *De conf.*, 3, 5, 24; DIANA, *op. cit.*, 4, 6, 31; BORDONI, *op. cit.*, 76, 42.

(31) COLOMBET, *Comp. forma pr. extr.*, n. 172.

(32) CASONI, *De torm.*, 10, 2; PAELLA, *De tort.*, 3, 20; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 13, 2; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 4, 21.

(33) *Dig.*, 29, 5, 3, 7 (l. III, § *Ignoscitur*, ff. *de senatus consulto Silaniano*) (Ulpiano).

(34) « Canicie graves », spiega il Feu (*op. cit.*, ad *Dig.*, 29, 5, 3, 7, n. 16). Indeboliti molto nella memoria, aggiunge il Damhouder (*Pr. rer. cr.*, 41, 5).

(35) Si disse da alcuni che i vecchi sono in certo modo bambini una seconda volta e devono godere anche loro dei benefizi comunemente accordati agl'impuberi (KRAUS, *De ind.*, 4, 39, 27; MATTHAEI, *op. cit.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 10; SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 111; TEICHMEYER, *Inst. med. leg.*, 25, 3).

(36) Qualcuno disse che l'immunità dei vecchi rientrava logicamente in quella degl'infermi, dato che *senectus ipsa est morbus* (SANFELICE, *Dec.*, 355, 2; SINISTRARI, l. cit.).

che non è la stessa cosa, perché decrepito è più (37). L'età decrepita, quando la determinazione non fosse lasciata caso per caso all'arbitrio del giudice (38), o, per esser più precisi, al consiglio del medico (39), era fissata da alcuni al compimento del sessantesimo anno (40), dai più al compimento del settantesimo (41). I limiti non erano tuttavia così netti che anche a uomini d'età meno grave non si riconoscesse il diritto a un trattamento più mite (42), né così rigidi che nei processi di lesa

(37) Si tenga presente il seguente distico sulle età della vita umana, creato nelle scuole a scopo mnemonico:

*Infans, inde puer, adolescens, post iuvenis, vir,  
dicitur inde senex, postea decrepitus.*

Non ne so l'autore. Lo riportano: BOLOGNINI, add. cit., n. 15; BAERT, add. al BELVISO, 1. cit., gl. *Ignoscitur*.

(38) MENOCHIO, *De arb. iud. quaest.*, 2, 59, 3; ZANGER, *op. cit.*, 1, 39; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 12, 2; KRAUS, *op. cit.*, 4, 39, 24; DIANA, *op. cit.*, 4, 6, 29; ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 4, 5-6; CARENA, *op. cit.*, 3, 10, 19 [142]; MARRANTA, *Contr. iur. utr. resp.*, 5, 97, 63; SAVELLI, *Pr. un.*, v. *Tortura*, n. 6; BRAUNE, *Circa tort. val.*, cap. 25.

(39) STRUVE, *Iura ac pr. sen.*, 5, 22.

(40) Il Claro, discutendo questo punto, cita con approvazione i casi di vecchi di 65 e 60 anni, torturati, ma perché robusti, per decisioni del senato di Milano (*Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 22). Il Vilagut, sulla traccia del Claro, parla senz'altro di 60 anni come limite, purché però non si tratti di sessantenni robusti, « cum remota causa omnino sit removendus effectus causae » (*Pr. cr.*, 7, 1, 4, 4). Lo stesso limite è stabilito, due secoli dopo, dalla *Theresiana* (38, 11).

(41) CORNETO, *Pr. (attr. BALDO)*, 6, 21, 3; CANARO, *op. cit.*, 4, 21; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 34; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 40; PAELLA, *op. cit.*, 4, 7; BALLI, *op. cit.*, 2, 13, 46; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 124; FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 6; FASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 60; BORDONI, *op. cit.*, 76, 24; HOMMEL, *De rev. conf. per torm. ext.*, cap. 27; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 7.

(42) A Lucca nel 1546 il gonfaloniere Francesco Burlamacchi, reo di maestà, sopportò strenuamente, senza tradire i partecipi della sua congiura, i tratti di corda che a più riprese gli furono inflitti; il commissario imperiale che l'esaminava ordinò allora « che fusse condotto al fuoco »; ma si limitò alla terribile reale, « atteso li tormenti hauti et l'apparato del foco fattoli come di sopra, et anchora attesa l'età et delicatezza del suddetto Burlamacchi », come si legge nel processo verbale (in MINUTOLI, *F. Burlamacchi*, p. 62). Bene, questo illustre imputato, a cui si risparmiavano i tormenti peggiori in grazia dell'età, aveva 48 anni. E nel 1562 a Torino fu deciso di non torturare, in considerazione anche degl'indizi non troppo gravi, un uomo di 50 anni (TESAURO, *Nov. dec.*, 24, 12).

maestà, d'eresia e simili, almeno secondo una parte della dottrina, non soggiacessero alla tortura gli stessi settuagenari (43).

Di fronte alla concordia dei teorici e della pratica nel riconoscere ai vecchi l'esenzione dalla tortura, le riserve del Dal Bruno (44) e l'opinione apertamente contraria del Grillando (45), fondate questa come quelle sulla stretta interpretazione del frammento d'Ulpiano, già ricordato, relativo al senatoconsulto silaniano, non hanno altro valore che quello d'esprimere idee del tutto personali, rimaste senza seguito; gli argomenti che le sorreggono ci possono interessare come fredde esercitazioni di dialettica giuridica (46).

3. *Esenzioni per ragion d'invalidità.* — Quella diminuzione delle capacità fisiche o mentali, che nei fanciulli e nei vecchi oltre certi limiti d'età il diritto presumeva in forma generale, doveva negli uomini e nelle donne tra i quattordici e i settant'anni esser provata caso per caso. Ma una volta che fosse provata, produceva di regola un'identica esenzione dalla tortura. Bisogna però distinguere diverse fattispecie.

Qualcosa si poteva attingere da una delle fonti romane. Tra le classi di schiavi che Ulpiano dichiara escluse dall'applicazione del senatoconsulto silaniano, se ne distinguono alcune che godevano dell'esenzione a causa d'imperfezioni fisiche o morali. Erano anzitutto i sordi, pareggiati agli assenti perché, come questi non potevano aver sentito nulla a cagion della distanza, così quelli non potevano a cagione della loro infermità (1); erano gli schiavi ciechi (2), quelli muti (3) e quelli furiosi (4).

Questo fu l'unico appiglio che la giurisprudenza medievale e mo-

(43) BOLOGNINI, add. cit., n. 15; PERSONALI, 1. cit. Altri, anche nei casi eccettuati, ammettono la tortura dei vecchi solo se robusti.

(44) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 18: il dire che i vecchi non si torturano « est satis aequum, sed textus si recte inspiciatur hoc non probat, quia loquitur in eo qui tenetur iuvare dominum suum, sed si propter aetatem decrepita non potest, excusatur, et ideo non torquetur sicut ille qui iuvare posset ».

(45) GRILLANDO, *De quaest. et tort.*, 6, 5-9: il testo si riferisce a una fattispecie particolarissima e non è quindi suscettibile d'applicazione analogica, come non ne sono suscettibili per regola comune le norme introducenti eccezioni a norme più generali.

(46) Sull'esenzione dei vecchi secondo la dottrina: GARZEND, *Si Galilée pœv., jur., être tort.*, XC, pp. 360-378.

(1) *Dig.*, 29, 5, 3, 8 (l. III, § *Surdus*, ff. de senatus consulto Silaniano).

(2) *Dig.*, 29, 5, 3, 9 (l. III, cit., § *Caecus*).

(3) *Dig.*, 29, 5, 3, 10 (l. III, cit., § *Mutum*).

(4) *Dig.*, 29, 5, 3, 11 (l. III, cit., § *Furiosos*).

derna trovasse nelle leggi romane per dichiarare l'immunità dei sordi e dei muti dai tormenti, e così pure quella dei ciechi e dei pazzi. Ma si comprese che quell'immunità era stata disposta dal diritto romano per il caso particolarissimo del senatoconsulto silaniano e claudiano, ed era stata disposta sul fondamento d'una minore responsabilità che incombeva a quegli schiavi nella custodia e nella difesa del loro padrone. In una parola, la norma citata non ammetteva estensione analogica (5).

Fuori di quel caso, era evidente che non si poteva fare nessuna eccezione alle regole generali in favore dei ciechi, avendo questi piena possibilità di commettere reati e di confessarli, così come di venire a conoscenza di reati altrui e di renderne in seguito testimonianza in giudizio. Un cieco di fronte alla leggi delle tortura si doveva dunque considerare un uomo come tutti gli altri (6).

Per contrario, non vi si poteva sottoporre in nessun caso un furioso, un pazzo (7), la cui confessione o deposizione, estorta o spontanea che fosse stata, non sarebbe stata mai meritevole di fede (8). Alcuni tardi autori tedeschi (9), contraddicendo per altro al Bocér (10) e al Tabor (11), ritennero che nel caso d'un lucido intervallo, venendo meno la pazzia, venisse meno anche l'esonazione corrispondente, sempre che il delitto da provare fosse stato commesso quando il pazzo non era ancora tale: in altre parole, si negavano effetti giuridici a quella pazzia che non avesse viziato la capacità del soggetto d'intendere e di volere né al momento della commissione del reato né al momento dell'istruttoria sul reato medesimo, e che quindi costituisse rispetto all'una e all'altra niente più d'un accidente passeggero e del tutto estraneo.

Non molto diverso da quello dei pazzi era il caso degli ossessi, i quali pure si riconoscevano immuni della tortura, stante il pericolo che venissero soffocati dal demonio (12).

(5) GRILLANDO, *De quaest. et tort.*, 6, 7: è la stessa tesi che s'è visto sostenuta da quest'autore per i vecchi; ma con diversa aderenza alla prassi effettiva.

(6) ZANGER, *De quaest.*, 1, 48; BOCER, *De quaest.*, 4, 18; KRAUS, *De ind.*, 4, 39, 41; MARANTA, *Contr. iur. utr. resp.*, 5, 97, 78; ARNOLD, *De arb. iud. circa tort.*, 7, 9.

(7) Sulla tortura in rapporto ai difetti e disturbi psichici: AIMÉ, *La tort. et les tr. ment.*

(8) ZANGER, *op. cit.*, 1, 43; KRAUS, *op. cit.*, 4, 39, 35.

(9) DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 2, 23; GRABENER, *De rat. conf. per torm. ext.*, cap. 10.

(10) BOCER, *op. cit.*, 4, 9-10.

(11) TABOR, *De tort.*, 5, 24.

(12) CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 19 [146]; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 28.

Si discusse ancora d'una possibile esenzione dei prodighi, pareggiati da talune leggi romane ai minori (13) e agli stessi furiosi (14) in materia civile, e dichiarati dalla *Glossa* immuni da pena (15), sia pure nei soli reati omissivi (16); ma si comprese che l'opinione negativa era la migliore perché a nessuno dev'esser lecito trarre giovamento dai propri vizi, e la prodigalità è appunto condannata dalle leggi romane come contraria ai buoni costumi (17).

Più complesso era il caso dei sordi e dei muti, anche per la deficienza d'intelletto in essi frequente (18). Baldo degli Ubaldi (19), seguito dai dottori italiani fino al Settecento (20) e in Germania dal Brunnemann (21), sostenne che un accusato sordo o muto dalla nascita non si poteva condannare « ex confessione » ma solo « ex attestationibus testium », sicché una sua tortura non sarebbe stata neppur concepibile. All'estero invece lo Zanger (22), il Boccer (23), il Tabor (24) e molti altri scrittori del Secento (25) e del Settecento (26), seguiti anche da qualche italiano (27), pur accettando in generale l'esenzione, la limitarono a quei

(13) *Dig.*, 26, 5, 12, 2 (l. *His qui*, § *fn.*, ff. *de tutoribus et curatoribus datis*).

(14) *Dig.*, 50, 17, 40 (l. *Furiosi*, ff. *de diversis regulis iuris antiqui*).

(15) *Cod.*, 8, 4, 7 (l. *Si quis*, C. *unde vi*), gl. *Barundem rerum*.

(16) Come intende il Tiraquello (*De poen. temp.*, 44, 46).

(17) BOCER, *op. cit.*, 4, 11-12.

(18) BOCER, *op. cit.*, 4, 16; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 33; TEICHMEYER, *Inst., med. leg.*, 25, 3: « *Muti, surdi... fatuis annumerantur, quia auditus mentis porta est, per quam ipse intellectus instruitur* ».

(19) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (l. *un.*, C. *de confessis*), n. 12.

(20) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 25; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 40]; CASONI, *De torm.*, 10, 5; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 89; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 13, 1; SAVELLI, *Pr. un.*, v. *Tortura*, n. 7; BORDONI, *op. cit.*, 76, 27; PASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 67; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 6.

(21) BRUNNEMANN, l. cit.

(22) ZANGER, *op. cit.*, 1, 45.

(23) BOCER, *op. cit.*, 4, 13-17.

(24) TABOR, *op. cit.*, 5, 24.

(25) CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 118, 21-22; KRAUS, *op. cit.*, 4, 39, 39; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 11; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 24.

(26) ARNOLD, *op. cit.*, 7, 10; THIER, *De inq. contra surd. et mut. nat.*, capp. 13-14; TEICHMEYER, l. cit.

(27) SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 13, 21-22 (il quale anzi racconta d'avere interrogato con tortura, essendo governatore a Pisticci nel 1639, un sordomuto analfabeta, usando come interprete « *personam, quae versata erat cum ipso*

solì sordi che non sapessero leggere e muti che non sapessero scrivere: altrimenti la tortura si sarebbe potuta ugualmente eseguire interrogando il sordo per iscritto perché rispondesse a voce, o interrogando a voce il muto e facendolo rispondere per iscritto; se poi si doveva torturare un soggetto sordo insieme e muto, si potevan fare scritte così le domande come le risposte. Non sarà inutile ricordare che anche quest'opinione, benché all'estero prendesse indipendente sviluppo, aveva una remota origine italiana nella *Compendiosa* di Tancredi da Corneto (28), a cavaliere dei secoli XIII e XIV (29); e dugent'anni dopo l'aveva richiamata in vita il bresciano Tommaso Ferrazzi nel suo trattato di *Cautelae* (30).

Le cause d'invalidità fin qui esaminate erano tutte, più o meno, permanenti. Ne resta fuori il caso più generale, e anche più frequente in pratica, dei malati e dei feriti.

Che il problema della tortura di persone malate desse mai troppo da pensare alla giurisprudenza romana, non si direbbe. In tutte le fonti romane si cercherebbe inutilmente un minimo accenno alla questione, e solo per via d'interpretazione si può supporre che gl'infermi non si potessero assoggettare a tormenti. L'ammonimento d'Ulpiano, « *quae stionem habere oportet, ut servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio* » (31), cadrebbe nel vuoto se dovessero soggiacere alla tortura anche persone che non fossero in grado di sopportarne gli effetti senza pericolo di morte. Quest'argomento, pur nella sua genericità, costituì la base dell'esenzione dei malati dalla tortura secondo il diritto comune (32).

Trascurato nei primi secoli del rinascimento giuridico, l'argomento destò interesse in età più recente presso i cultori della medicina legale (ricordo lo Zacchia, il Greco, il Teichmeyer), che stabilirono le regole secondo cui si potesse concedere l'esenzione per malattia, e gettarono

muto, quae persona sciebat declarare signa, quae faciebat ipse mutus et surdus »); CARAVITA, *Inst. cr.*, 2, 2, 2, 6, 8.

(28) CORNETO, *Pr.* (attr. BALDO), 13, 14, 1: racconta il caso d'un omicida che per non parlare si mozzò la lingua ma fu costretto colla tortura a confessare per iscritto.

(29) L'opera fu scritta fra il 1298 e il 1310; vi fece alcune aggiunte Baldo, e col nome di questo è pubblicata nelle più delle edizioni, che le danno pure il titolo non originale di *Practica* (SOLMI, *Contr. alla st. del dir. com.*, pp. 415-450). Il passo che qui interessa, così come altri relativi alla tortura, è sicuramente di Tancredi da Corneto.

(30) FERRAZZI, *Caut.*, 57, 1.

(31) *Dig.*, 48, 18, 7 (*l. Quaestionis modum, ff. de quaestionibus*).

(32) MATTHAEI, ad *Dig.*, lib. cit., 16, 2, 10.

i fondamenti d'una sottile casistica; e alla tortura dei malati si dedicarono in quei tempi complete dissertazioni (33).

Come regola generale, occorre per l'esenzione una malattia tale che il soggetto non potesse sopportare la tortura senza pericolo per la vita o per l'integrità delle membra (34). Così, poteva essere messo alla tortura, purché non troppo duramente e solo nei giorni senza febbre, anche un malato di febbre terzana o quartana (35); e si legge d'un tale che soffriva di mal francese e ne guarì grazie al tormento del fuoco: ma una rondine non fa primavera, ammonisce bonariamente il giurista che racconta l'episodio (36). D'altra parte, potevano bastare per l'esenzione anche semplicemente la grassezza o la gracilità che avessero caratteri patologici (37). E malattie che non bastavano a esimere del tutto dalla tortura, bastavano per esimere da determinate specie di tormenti e farvene sostituire altre meno pericolose (38).

Occorreva poi che l'infermità fosse verificata da uno o due periti, cioè da medici o chirurghi (39); e nei tempi più vicini a noi non mancarono leggi che richiesero a tale scopo, e al tempo stesso allo scopo d'una maggior sicurezza, la visita medica preventiva di tutte indistintamente le persone da sottoporre a tortura (40).

Accanto ai malati, e per le stesse ragioni, andavano immuni dalla tortura (41), o per lo meno andavano trattati con più riguardo (42),

(33) Ricordo in particolare quella del tedesco Braune, *De eo quod iustum est circa torturam valetudinariorum* (1729).

(34) CASONI, *op. cit.*, 10, 8; TABOR, *op. cit.*, 5, 29; TITIUS, *An et quat. mort. reus torm. den. sub. sit.*, cap. 25; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 5; GOETZ, *De tort.*, 3, 3.

(35) BAIARDI, add. al Claro, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., quest. 64, n. 73; CAVALCANI, *De. br. reg.*, 3, 127; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 16, 2; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 23; ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 2, 15; 6, 2, 4, 7; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 29; CARENA, *op. cit.*, 3, 10, 21 [161]; DE LUCA, *Pr. cr.*, 25, 7; DONDORFF, *op. cit.*, 2, 26.

(36) PORRO, sc. all'AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 2, 13.

(37) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 6; TORTOSA, *Ist. di med. for.*, 3, 3, 11.

(38) Così, per es., qualche volta si diede il fuoco agli erniosi, che non avrebbero potuto sopportare la corda, tormento in sé meno grave ma per essi rischiosissimo (*Pr. M.R.C.*, tit. 22).

(39) MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; QUEVEDO, l. cit.; MAIORANA, *Op. iud. cr.*, 2, 9, 23; BRAUNE, *op. cit.*, cap. 10.

(40) Cost. Piemonte (1723), 4, 11, 11; id. (1729), 4, 13, 8; id. (1770), 4, 13, 8.

(41) *Ther.*, 38, 11.

(42) *Car.*, art. 59.



anche i feriti, e segnatamente quelli che non potessero sopportare i tormenti senza ulteriore pericolo di lesioni (43).

4. *Esenzioni per ragion di maternità.* — Dell'esclusione delle donne incinte dalla tortura ci parla in tutto il *Corpus iuris* un solo frammento. « Praegnatis mulieris consumendae damnatae poena differtur quoad pariat. Ego quidem », dice Ulpiano, « ego quidem et ne quaestio de ea habeatur, scio observari, quamdiu praegnas est » (1). La stessa cosa, e con parole di poco differenti, è detta anche in un passo delle *Sentenze* attribuite a Paolo (2), che però, venute troppo tardi in luce (3) e prive di sanzione legislativa, non ebbero interesse per i dottori del diritto comune.

Questi, naturalmente concordi nel dichiarare esenti dalla tortura le donne incinte, sul fondamento delle parole d'Ulpiano, mostrarono una non minore concordia nel rafforzare quel principio generale stabilendo opportune norme complementari (4).

Innanzitutto chiarirono i limiti e i modi d'accertamento della gravidanza. Nei casi dubbi, com'è naturale, non ci si contentava dell'asserzione della donna, ma si richiedeva una visita medica, un'ispezione corporale (5), che doveva essere eseguita da ostetriche e medici (6). Non

(43) Sull'esenzione dei malati secondo la dottrina: GARZEND, *Si Galilée pouv., jur., être tort.*, XC, pp. 378-389.

(1) *Dig.*, 48, 19, 3 (l. III, ff. de poenis).

(2) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 1, 12, 4 [5]: « Praegnantes neque torqueri neque damnari nisi post editum partum possunt ».

(3) Furono pubblicate nel 1517.

(4) L'esenzione delle donne incinte era più assoluta d'ogni altra: valeva anche per i delitti enormi, perfino nei casi in cui sarebbero venute meno le altre esenzioni *ratione personae*, e per la stessa terrizione (SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 13, 25 e 28; DELBENE, *De off. ss. Inq.*, 192, 27, 7-9).

(5) Così dispone anche uno statuto, l'unico che dia una disciplina precisa all'esenzione delle donne incinte, a cui dedica un'apposita rubrica. È lo statuto di Spalato del 1312 (4, 85): « Item statutum et ordinatum est, quod mulier, dum est praegnas, pro nullo maleficio debeat tormentari, quia tormenta possent delevi ventri et partui mortis periculum generare. Et si mulier diceret se praegnantem causa differendi poenam mortis, vel periculum tormentorum et praegnas non esset, tunc super hoc iudicium medicorum peritorum et bonarum et legalium dominarum et matronarum specialiter requiratur, ut sub religione sacramenti praestandi ab eis dicant et prospiciant diligenter, si credunt dictam mulierem esse praegnantem, vel non et secundum eorum testimonium procedatur ad differendum, vel non differendum mortis supplicium, vel tormenta ».

(6) CASONI, *De torm.*, 10, 6; SCAPPI, *Tr. iur. non scr.*, 5, 56, 13-14; FARI-

aveva importanza conoscere se la donna fosse stata ingravidata dal marito o da altri, giacché, secondo aveva detto un giureconsulto romano, la calamità della madre non doveva nuocere a colui ch'essa portava nel ventre (7). Per la stessa ragione si risparmiava anche la donna che avesse concepito al preciso scopo d'evitare i tormenti (8). E nemmeno importava in che periodo fosse la gravidanza: anche una donna gravida da dieci o venti giorni era dichiarata immune (9).

Cosa più notevole, tra le dottrine degl'interpreti, fu l'aver esteso l'immunità delle donne incinte anche alle puerpere. Il diritto romano, per lo meno in teoria (in pratica non sarà stato così), aveva avuto riguardo solamente al nascituro, come sembrano mostrare il « *quoad pariat* » d'Ulpiano (10), il « *nisi post editum partum* » di Paolo (11). Anche tra i giuristi della scuola italiana l'Aretino sembra insistere sul concetto della cessazione dell'immunità al momento del parto (12);

NACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 85; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 13, 6; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 19 [145]; BRAUNE, *Circa tort. val.*, cap. 26.

Secondo un'opinione di minoranza, l'ispezione poteva anche esser fatta solo da esperte matrone di buona condizione e fama: COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 35.

(7) *Dig.*, 1, 5, 5, 2 (*l. Et servorum*, § *Ingenui*, ff. *de statu hominum*); *Inst.*, 1, 4, pr. (*J. de ingenuis*, in pr.). La norma enunziata da Marciano riguardava in origine rapporti civili: il figlio concepito da donna libera nasceva libero anche se la madre, avanti il parto, era caduta in schiavitù; non doveva nuocere a lui la calamità sopravvenuta alla madre colla perdita dello stato di libertà.

(8) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 37; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 82; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 14, 1; SCIALOYA, *op. cit.*, 13, 26; ALNPECK, *De iure pr.* (attr. MÜLLER), 4, 8; BRAUNE, *op. cit.*, cap. 26.

(9) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 3; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (*l. I*, in pr., ff. *de quaestionibus*), n. 13 [23]; ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum*, in pr., ff. *de quaestionibus*), n. 13 [22]; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 34]; BAERT, add. al BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 3, 2, gl. *Praegnantes*; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 83; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 14, 1; SCIALOYA, *op. cit.*, 13, 27; MAIORANA, *Op. iud. cr.*, 2, 9, 48. Questa tesi, poi comunemente adattata alla tortura, era stata dapprima enunziata da Baldo con riguardo all'esecuzione capitale (*In Dig. vet.*, ad *Dig.*, 1, 5, 18 [*l. Imperator Hadrianus*, ff. *de statu hominum*], n. 7).

(10) *Dig.*, 48, 19, 3.

(11) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), l. cit.

(12) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102: « *Mulier praegnans dum est gravida non torquetur* ». Così pure, tra i pochi statuti che se ne occupino, il breve di Villa di Chiesa del 1327 (2, 6): « *Et qualunque femina pregrna debbia essere messa a tormento, non vi se poctia mectere infine che non avesse parturito* ».

ma gli altri, nessuno escluso, estendono il privilegio della gravidanza fino a quando la donna non sia di nuovo in grado di sopportare i tormenti: prima fra tutti la *Glossa*, che, commentando il passo di Ulpiano succitato, conclude con un richiamo d'un altro frammento dello stesso autore dove il puerperio è considerato scusa sufficiente all'eventuale assenza da un giudizio (13), e su tale fondamento dichiara immuni le puerpere anche dalla tortura, fissando il termine al quarantesimo giorno dopo il parto (14).

Anzi, anche dopo trascorso il termine dei quaranta giorni, che fu accolto dalla comune opinione, o un termine diverso (15) o arbitrario (16), come piacque ad altri, anche allora, se non si trovava una balia che potesse allattare il bambino, la madre, dovendo seguitare a dargli latte da sé, rimaneva esente dalla tortura fino a quando quella penosa condizione non cessava. Una donna che allatta, fu osservato, non può stare molte ore digiuna senza risentirne danno per sé e per il bambino; ma d'altra parte solamente chi è digiuno si può mettere alla tortura; quindi, si concluse, la tortura d'una donna che allatta contrasta non solo alle ragioni dell'umanità ma a quelle stesse dello stretto diritto (17). Ma storicamente questa, più che esenzione, dilazione ha un'origine diversa, un'origine dovuta all'analogia: essa si cominciò ad accordare, con Oldrado da Ponte (18) e con Bartolo (19), alle puerpere allattanti condannate a morte, perché, si disse, non si potevano avere per il bambino già nato minori cure che per il nascituro; dalla condanna a morte alla condanna alla tortura il passo era breve (20), e fu compiuto dagli scolastici posteriori (21).

(13) *Dig.*, 2, 11, 2, 4 (*l. II*, § *Si non propter, ff. si quis cautionibus in iudicio sistendi causa factis non obtemperabit*).

(14) *Dig.*, 48, 19, 3, gl. *Praegnans est*.

(15) *Stat. Lucca* (1539), 4, 43: « Doppo il parto passati giorni XX possi esser tormentata ».

(16) GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 3; BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7 (*l. Etsi, C. de maleficis*), 1, 7; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 126; BRAUNE, *op. cit.*, cap. 28.

(17) ZACCHIA, *Quaest. med.-leg.*, 6, 2, 4, 22; TEICHMEYER, *Inst. med. leg.*, 25, 3.

(18) Oldrado, ch'è citato da Bartolo, informa che così fu osservato a Padova.

(19) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 19, 3, n. 3.

(20) Diede l'esempio Baldo con una sua analogia tra le condanne a morte, a mutilazione e a tortura, analogia adattata non propriamente al caso delle donne allattanti, ma a quello delle donne incinte (ad l. cit., n. 3).

(21) CANARO, *De quaest.*, 4, 24; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; MARSILI, *De quaest.*,

Fuori dello stato di gravidanza e di puerperio, la donna non godeva privilegi (22). Unica opinione favorevole all'esonazione di tutte le donne dalla tortura, quella dell'antico *Tractatus criminum*, forse dovuto alla penna del glossatore Iacopo. Ma la mancanza d'allegazioni come di spiegazioni più chiare fa pensare che quel secco e breve inciso « *exceptis mulieribus* » (23), contrastante alle norme romane così fedelmente riprodotte nel resto della trattazione, sia dovuto a una scorsa di penna dell'antico scrittore: la scarsa pratica dei tormenti in quel secolo può in parte scusarla. Una tesi volutamente innovatrice in senso umanitario (24) non mi sembra probabile, isolata come sarebbe in un trattato

ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 13 [20]; ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr., n. 13 [19]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 48; GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 37; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 75; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 23; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 80-81; CAVALCANI, *l. cit.*; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 15, 1; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 20; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 118, 59-60; LOCATELLI, *Br.*, 4, 32; SCIALOYA, *op. cit.*, 13, 31.

(22) Anzi poteva darsi che la soggezione alla tortura portasse con sé, per la donna, la sospensione di taluni privilegi ad essa riconosciuti. Così, sappiamo ch'ebbe vigore in molti luoghi d'Italia, e lasciò traccia in molti statuti dal Dugento al Cinquecento, la consuetudine per cui la donna, e specialmente la donna maritata, non poteva esser costretta a presentarsi personalmente in tribunale, né come parte in processo civile o penale, né come testimone. Ora, questa norma soffriva alcune eccezioni. A volte erano eccezioni abbastanza generali e comprendevano tutti i casi in cui la donna fosse accusata di delitto, o almeno di delitto passibile di pena personale: così gli statuti di Genova (1403-7), Iesi (1516), Urbino (1558). Altre volte invece era ammessa una sola eccezione, ed era quando la donna si doveva mettere alla tortura: è il caso degli statuti pistoiesi del 1296 (4, 8: « ...salvo quod si potestati videretur, procedendum esse contra aliquam mulierem ad tormenta, quod eam facere possit, non obstante dicto statuto, in palatium venire et comparere occasione predicta »), degli statuti parmigiani del 1316-25 (lib. I, rubr. *Quod potestas et Capitaneus non compellant mulieres venire in palacium*: « *Capitulum quod aliqua mulier non possit vel debeat per Potestatem vel Capitaneum vel aliquem de eorum familiis compelli venire in palacium Communis Parmae modo aliquo vel ingenio, nisi esset in casu, per quem secundum formam Statutorum Communis et secundum formam iuris deberet poni ad tormenta* »), degli statuti fiorentini del 1415 (3, 1, 107: « *Si qua mulier deberet torqueri possit ingredi palatium...* »). E si spiega: una donna che fosse indiziata di colpevolezza al punto di poter esser messa alla tortura, perdeva, per questo solo, il diritto a quei particolari riguardi che altrimenti le si dovevano. Su tutto questo punto si veda, per importanti indicazioni e osservazioni: BOHNE, *Die Fr.*, vol. II, p. 138; *id.*, *Zur St. der Fr.*, pp. 93-105.

(23) *Tr. cr.* (attr. PIACENTINO), 6 [5], 3.

(24) KANTOROWICZ, *Il Tr. cr.*, p. 11: « Qui deve certo avere prevalso una tendenza umanitaria ».

ch'è tutto un centone di citazioni, avulsa come sarebbe dalla tradizione romana e smentita dai successivi sviluppi della tradizione dottrinale.

5. *Immunità nobiliari.* — Nel diritto romano classico, non meno che negli altri diritti dell'antichità, la semplice condizione di libero cittadino era, in genere, bastante difesa contro l'obbrobrio della tortura. Ma nell'età imperiale, per ragioni che abbiamo visto, un'esenzione così generale fu ristretta a quelle sole persone che sulla gran moltitudine dei cittadini romani vantavano in grado più alto quella medesima prerogativa su cui s'era fondato fin allora il privilegio dei cittadini stessi: la prerogativa della nascita e del sangue. I codici di Teodosio e di Giustiniano esimono appunto dalla tortura, accanto ai militi e ai dignitari dell'Impero, anche, e in primo luogo, la nobiltà ereditaria dell'ordine equestre e dell'ordine senatorio. Unica eccezione, i processi di lesa maestà, nei quali a nessuno era concesso di valersi, contro la sentenza di tortura, della « generis defensio » (1).

I dottori del diritto comune, pure accennandovi di rado e senza perdersi in particolari, continuarono per lo più a riconoscere *de iure* il privilegio dei nobili; e sappiamo che questo in Ispagna seguitò a essere strettamente osservato (2), e così pure in Germania (3). Ma il Claro, dopo avere accennato a una consuetudine contraria che vigeva in Francia(4) e nel Ducato di Milano, non osa disconoscerla, anzi concludendo

(1) *Cod.*, 9, 8, 4 (*l. Nullus, C. ad legem Iuliam maiestatis*): « Nullus omnino, cui inconsultis ac nescientibus nobis fideiularum tormenta offerentur, militiae vel generis aut dignitatis defensione uti prohibeatur, excepta tamen maiestatis causa, in qua sola omnibus aequa condicio est » (Valentiniano I, Valente e Graziano). La costituzione è anche riportata nel *Corpus iuris canonici* (*Decr. Grat.*, 2, 6, 1, 23 [*c. Nullus, C. 6, q. 1*]).

(2) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 3; COVARRUBIAS, *Var. res.*, 2, 9, 4; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 11.

(3) BOCER, *De quaest.*, 4, 30-42.

(4) L'attestano anche: LE COQ, *Quest.*, quest. 48 (« Primo fuit facta defensio magistro Clementi de *Reilhac*, advocato Parlamenti, per dominum Stephanum de *la Grange*, tunc [1385] presidentem in Parlamento, alleganti quod dominus d'*Argenton* [Guido IV signore d'*Argenton*] poni non debeat in questionibus, eo quia baro iuxta *l. milites* [*Cod.*, 9, 41, 8] et *l. divo Marcho, C. de questionibus* [*Cod.*, 9, 41, 11], quod numquam allegaret quod milites et barones poni non debebant in questionibus, quia comes poneretur, casu exigente, nec curia [il parlamento di Parigi] hoc iure utebatur »); BENEDICTI, *In cap. Rayn. X. de test.*, gl. *Mortuo itaque testatore*, n. 222; REBUFFE, *In const. seu ord. reg.*, pr., 5, 115; TIRAQUEAU, *De nob.*, 20, 139-140; ID., *De poen. temp.*, 31, 15-16.

osserva che negli ultimi tempi gl'indegni e vili matrimoni dei nobili hanno talmente corrotto il fiore della nobiltà che trovare una persona veramente nobile è difficilissimo; e quindi consiglia di seguire caso per caso la consuetudine della regione dove il processo si svolge (5), senza tener conto della legge romana, evidentemente inapplicabile nelle condizioni della società moderna. Non solo, soggiunge un altro scrittore: quella consuetudine ha un fondamento di giustizia, e perché i delitti non devono rimanere impuniti, e perché giusto è reprimere l'arroganza e la sfrontatezza di certi signori, soliti opprimere la povera gente contro la legge della natura e il precetto divino (6). Ma non c'era bisogno di cercar giustificazioni. A Napoli, nel 1575, l'ambasciatore veneto osservava che a marchesi, duchi e principi si dava la corda con forse più rigore che alle persone vili (7). Pochi anni dopo, vediamo il Farinacci riconoscere valida la stessa consuetudine di torturare i nobili, che vigeva anche nello Stato della Chiesa e nell'Urbe, sebbene limitata dal requisito d'una maggior gravità e urgenza d'indizi (8). E in Francia (9) e in Savoia (10) non solo i nobili ma tutti i privilegiati del diritto comune eran sottoposti alla tortura secondo la legislazione locale.

Là dove si riconosceva un privilegio ai nobili, tra questi si facevan rientrare anche coloro che per la dignità di cui godevano si potessero paragonare ai *clarissimi* delle leggi romane: così i feudatari, così i maggiori magistrati che in nome dei loro sovrani governavano città e stati (11).

All'eccezione dei processi di lesa maestà fu aggiunta, per i nobili non meno che per le altre classi privilegiate, l'eccezione dei processi d'eresia, e degli altri delitti che all'eresia solevano assimilarsi (12).

(5) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 19.

(6) VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 4, 2.

(7) LIPPOMANO, *Rel. di Nap.*, p. 281. Circa un secolo dopo, lo Scialoja conferma che nobili e titolati si torturano; ma più mitemente (*Pr. torq. reos*, 13, 45).

(8) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 75-77.

(9) IMBERT, *Inst. for.*, 3, 13.

(10) FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 13.

(11) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 8 [13]; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 40]; GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 13; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 41, 3; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 73; REYGER, *Thes. iur.*, v. *Tortura*, n. 155; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 17, 3.

(12) In Sardegna, concedendosi privilegio ai nobili (1481), furono eccezzuati anche vari altri reati; un privilegio esteso ad alcuni almeno di questi fu

Ma per la tortura di tutte queste persone di maggior riguardo si raccomandava da molti giuristi la previa consultazione del sovrano (13).

D'altra parte, se l'immunità dei nobili era favorita dal diritto comune e dalle leggi e consuetudini di quegli stati dove la nobiltà s'era saputa mantener forte di fronte al sovrano non meno che di fronte al popolo, non è da credere che nei rimanenti paesi l'abolizione dei privilegi nobiliari, in teoria o almeno in pratica, avesse portato con sé un effettivo pareggiamento delle varie classi sociali davanti alla tortura. Questa poté esser la regola, ma le eccezioni furon tali da soverchiarla. E si svolsero in tre direzioni diverse.

In primo luogo, si ebbero privilegi totali o parziali in favore dei liberi cittadini di città o regioni determinate, in Italia (14) e all'estero (15).

---

pure chiesto (1500), ma senza risultato (PERTILE, *St. del dir., it.*, vol. VI, t. I, p. 443 n. 81).

(13) FARINACCI, *op. cit.*, 41, 110; BOCER, *op. cit.*, 4, 76; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 18, 5; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 26; SCIALOYA, *op. cit.*, 13, 55; WINCLER, *De imm. torm.*, cap. 1.

(14) Che « i cittadini di Napoli e Palermo » fossero « del tutti esenti » (SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, p. 483), non è esatto. Avevano però qualche privilegio. Quelli di Palermo potevano esser torturati solo per delitto capitale, cioè punibile o colla morte o colla perdita della cittadinanza, e solo se fossero infamati e avessero contro di sé un testimone superiore a ogni eccezione (cons. Palermo [sec. XIII], cap. 9: « Predictus vero Iusticiarius vel alius quicumque officialis, eciam eo superior, contra civem Panhormi de aliquo crimine irretitum, ad tormenta aliquatenus non procedat per aliqua alia indicia seu praesumpciones alias, nisi de maleficio ipso contra eum, saltem per unum testem omni exceptione maiorem et plene dicentem seu deponentem, constiterit eidem Iusticiario seu officialibus antedictis, si infamate persone, accusati vel accusatorum qualitas hoc exposeat, et si criminis eciam hoc qualitas patiat, ut puta si crimen est, quod intenditur, capitale, ex quo civis mori debeat vel amittere civitatem. Ceterum predictis omnibus non intervenientibus non est contra civem vel cives procedendum aliquatenus ad tormenta »). Anche più tenue il privilegio dei napoletani: l'ebbero per grazia di Carlo V nel 1554, e consisteva nel non potere « esser tormentati colla corda dal solo processo informativo, salvo ne' delitti di lesa Maestà divina e umana, o altri simili, con dispensazione del Regio Collateral Consiglio »; privilegio che fu esteso nel 1605 ai baroni del regno, quantunque non nati in Napoli; ma che in pratica era annullato dalla facilità con cui si dava la dispensa nei delitti eccezionali e anche in altri delitti gravi (GRIMALDI, *Ist. delle leggi e mag.*, vol. II, pp. 414-415; vol. IX, p. 226).

(15) Ebbero privilegio dal re di Francia i cittadini di Normandia (ord. 19 marzo 1314/15, art. 11; ord. luglio 1315, art. 15 [16]). Il *Fuero de Vizcaya*, rifatto nel 1527, esentava i biscaglino, tra l'altro, dalla tortura (RAUCHHAUPT, *Gesch. der sp. Ges.*, p. 234).

Ebbero maggior significato quando furono concessi da un'autorità sovrana, superiore a interessi locali; quando li riservarono a sé stessi i cittadini di singoli comuni nell'atto di darsi statuti (16), quei privilegi ebbero più che altro un contenuto negativo, perché, più che rappresentare una specifica guarentigia per i cittadini, essi stettero modestamente a esprimere una naturale diffidenza verso i forestieri, verso persone poco o punto conosciute, di cui nessuno avrebbe potuto seriamente garantire i buoni precedenti o la credibilità (17).

In secondo luogo, si poté talvolta parlare di privilegi dei ricchi; ma impropriamente. L'aristocrazia del censo non ebbe mai privilegi positivi paragonabili a quelli dell'aristocrazia del sangue; ebbe privilegi negativi, questi sì, anche prescindendo dal potere di fatto che il danaro non può non avere esercitato in ogni tempo su giudici venali e su esecutori avidi; ma non è la stessa cosa. Nel commento di Bartolo al *Digesto nuovo* (18) e anche in trattazioni di giureconsulti più recenti (19) si legge che testimoni che sian ricchi e di buona fama non si posson torturare se non in due casi: primo, se depongono vacillando; secondo, se son convinti di mendacio. Sennonché, come s'è visto meglio a proposito della tortura dei testimoni, l'immunità di questi e la duplice eccezione costituivano una norma comune per tutti i testimoni liberi di condizione non vile, non dunque per i soli testimoni ricchi ma per la grande maggioranza delle persone libere (20). Le parole di Bartolo non devono quindi

(16) Esempi: br. com. Pisa (1286), 3, 63; stat. Sassari (1316), 1, 154; stat. Treviso (1339), 3, 2, 19; stat. Pontremoli (1391), 3, 10; stat. Lucca (1539), 4, 43; stat. crim. Genova (1556), 1, 15; stat. Carrara (1574), 3, 11.

(17) Da questa mia spiegazione, che mi sembra ovvia, è piuttosto lontana l'altra dell'Andrich, secondo cui « lo straniero, appartenendo ad un organismo economico e quindi politico diverso da quello del cittadino, era un essere normalmente improduttivo, il quale quindi non potendo economicamente partecipare alla distribuzione della ricchezza, doveva necessariamente esser tratto ad appropriarsela, quando non gli spettava, per cui la sua attività non potendo essere protetta dal diritto non poteva esserne soggetto; doveva quindi ritenersi *a priori* come reo dei delitti di cui fosse incolpato » (*Tort.*, p. 1571 n. 5). Spiegazione che cito volentieri, non come irragionevole o del tutto infondata, ma come esempio d'una troppo coerente applicazione dei postulati della storiografia economico-giuridica cari all'autore.

(18) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr. (*l. Ex libero, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 1.

(19) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 7; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 15, pr., n. 2.

(20) S'intende che i limiti non sono così netti che l'eccezione negativa non possa prendere a volte l'aspetto d'eccezione positiva. Come dice un libro



trarre in inganno: vile era, nel concetto del tempo, la condizione sociale dei poveri, e in mancanza di vocaboli più appropriati aveva una logica giustificazione il contrapporre i testimoni ricchi a quelli poveri e vili. Nella sostanza, se si prescinde dall'espressione infelice, l'opinione del giurista marchigiano non dovette differire in nulla dall'opinione comune; e l'apparente privilegio dei ricchi non ha altro valore che quello d'un privilegio indiretto, naturalmente compreso nella generale esenzione dei testimoni non poveri (21).

In terzo luogo, si diede più volte il caso che le prerogative originarie della nobiltà fossero trasferite in un'altra classe sociale e la primitiva inferiorità giuridica di questa si riversasse su quella. Non si tratta di casi isolati. È questo un aspetto particolare di quel grande e significativo fatto storico che fu, tra il Dugento e il Quattrocento, la legislazione antimagnatizia di molti comuni cittadini italiani, specialmente di Toscana e di Val di Po (22). La prosperità guadagnata faticosamente coll'assiduo lavoro e coi commerci non faceva dimenticare ai popolari

---

scentesco che porta il titolo insincero di *Paupertatis opes sive de privilegiis pauperum* e gli manca di fede fin nell'uso delle maiuscole, «*pauperes prius torquentur quam Divites, quia pauper facilius corrumpitur quam Dives*» (LEONCELLI, *Paup. op.*, 2, 394, 4). E già nel noto distico mnemonico divulgato dal canonista Tancredi la «fortuna» è uno dei requisiti del testimone (*De ord. iud.*, 3, 6):

*Conditio, sexus, aetas, discretio, fama,  
et fortuna, fides: in testibus ista requirunt;*

benché allo stesso Tancredi non paia giusto per i poveri onesti. Sul pensiero dei primi processualisti (glossatori) intorno alla questione: HIMSTEDT, *Die neuen Rechtsg. im Zeug.*, pp. 131-133.

E quel che s'è detto vale anche per la tortura. Nel *Registre criminel du Châtelet de Paris* (1389-92), in un caso in cui la tortura non è data, si trova annotato che l'imputato «*est homme honeste, non souffreteux ou indigent d'argent, parce qu'il est bien vestu et honnestement*» (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 126 n. 3). Come ricco, l'uomo era meno sospetto.

(21) Il privilegio avrà potuto avere un senso più pieno, come s'è visto, nei tempi in cui contrastavano ancora il passo alla tortura i giudizi di Dio e il duello, mezzi di prova cari al mondo feudale. Così nel Dugento. Che poi, per caso, ricorrono ancora in giuristi del sec. XVI espressioni e concetti simili a quelli del *Liber Augustalis* (MANTOVA, *Pr. iud.*, caso 37: «*Practica est, ne criminosus torqueatur, ut probetur, quod est homo bonae conditionis et famaë*»), non è coincidenza che significhi molto: l'importante era che il testimone non fosse vile e sospetto; se era ricco, tanto meglio per lui, e per la sua credibilità.

(22) Su come fu regolata la tortura da queste leggi: FASOLI, *Ric. sulla leg. ant.*, p. 260.

delle città le antiche lotte e i vecchi rancori contro i feudatari e i magnati, che dalle castella del contado o di sulle torri dei loro palazzi cittadini avevano per secoli intralciato l'ascesa del libero comune e delle classi che più vi s'erano impegnate e ne avevan fatto la propria ragione di vita. E giunti che furono a esser sicuri del potere, non perdonarono. Gli *Ordinamenti sacratì e sacratissimi* di Bologna, nel 1282, diedero il primo esempio (23); altri statuti seguirono; e fin quando i nomi di magnate e di popolare seguitarono ad avere un senso, le disposizioni contro l'antica classe dominante conservarono pieno vigore. Tra queste disposizioni, non ne mancarono alcune che privarono i magnati di varie guarentige riconosciute ai popolari nell'applicazione della tortura (24).

Oggi, è facile giudicar molto bene o molto male quelle leggi, secondo per chi si parteggia: non è storia tanto lontana che lo storico moderno non si senta tratto a riviverla con una passione più accesa del consueto e talvolta faziosa. Certo, non furono leggi intrinsecamente giuste; furono leggi come di guerra, e il sentimento di vendetta che ne poté giustificare l'emanazione non vale a giustificare ugualmente la loro conservazione in vigore per decenni e per secoli (25). La tortura diventò, per esse, uno strumento della lotta di classe nelle mani del popolo grasso (26): si poté applicare in pratica solo ai magnati, colpiti dalle leggi

(23) Furono, pochi anni dopo, inseriti negli statuti comunali (1288), e presto imitati a Prato (1292) e a Firenze (1293). Altrove le disposizioni contro i grandi furono inserite direttamente negli statuti, senza che a questi si facesse precedere l'emanazione di leggi speciali.

(24) Br. com. Pisa (1286), 3, 63; stat. Bologna (1288), 4, 17; rif. moden. 26 marzo 1306, rubr. *De modo tormentandi illos de societate populi*; br. pop. Pisa (1313), rubr. 12; stat. Parma (1316-25), lib. I, rubr. *Qualiter nullus de populo possit tormentari sine praesencia Antianorum populi*; id. (1347), lib. III, rubr. *Quod accusacio, denunciacio et inquisicio obstendatur advocato*; stat. pod. Firenze (1325), 3, 66; stat. Modena (1327), 4, 224; stat. Firenze (1415), 3, 1, 110. Le guarentige riservate da queste disposizioni ai soli popolari sono differenti da caso a caso. Qualche volta son tali da far pesare doppiamente la discriminazione tra le classi: come quando (a Firenze) si proibisce di mettere alla tortura un popolare su accusa d'un grande, se questa non sia convalidata da un teste *de visu* o da due *de fama*.

(25) Come avvenne degli ordinamenti di giustizia di Firenze, emanati nel 1293 e inseriti con modificazioni e inasprimenti negli statuti del 1415, che restarono definitivi.

(26) DOREN, *Le arti fior.*, vol. II, pp. 206-214 (sulle facoltà, tra cui quella d'infliggere la tortura, spettanti nella Firenze del Trecento agli ufficiali forestieri o notai dell'inquisizione, organi esecutivi delle singole arti, in pratica al servizio dei padroni); KANTOROWICZ, *St. zum alt. Str.*, p. 105.

speciali, e ai proletari, che « per ogni piccola cosa » (27) vi soggiacevano, non per effetto delle leggi in sé, ma perché troppe volte quelle o altre leggi dei comuni, nel fare immuni dai tormenti o nel proteggere con più appropriate guarentige le persone di buona vita, di buona fama, di buona condizione e così via, nascondevano sotto tali giustissimi requisiti la realtà sociale della classe media salita alla ricchezza e al potere.

Ed è proprio qui la chiave per interpretare la legislazione contro i magnati e le sue particolari disposizioni, non escluse quelle sulla tortura. Non vendetta o ritorsione, non rovesciamento paradossale di valori sociali; ma difesa del comune stesso, attuata nella difesa della sua classe dirigente: la larga e democratica base di questa spiega perché al privilegio dei pochi si sostituisse non un privilegio diverso ma un'« estesa guarentigia. È l'intuizione d'Iacopo Bottrigari, secondo le cui parole l'esonazione dalla tortura di tutti i popolari iscritti nelle arti non è se non l'esonazione dei componenti del governo cittadino, estesa a tutti coloro che, pur non essendo tali in atto, hanno la possibilità legale di salire a quelle dignità (28).

6. *Immunità militari.* — L'esonazione dei militi dalla tortura, insieme con altri privilegi della milizia, aveva origine dall'età classica del diritto romano: Tarrunteno Paterno, che fioriva ai tempi di Marc'Au-

---

(27) Al tumulto dei ciompi (1378) diedero occasione le torture inflitte ad alcuni di loro. « Per ogni piccola cosa ci martoria », disse dell'ufficiale forestiere uno di questi, reo confesso (sulla corda) d'aver partecipato a un'ordinanza segreta di ciompi, malcontenti del malgoverno altrui (RODOLICO, *I ciompi*, p. p. 103-107).

(28) BOTTRIGARI, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8. Può darsi ch'io abbia fatto dire al maestro di Bartolo più di quanto egli non volesse esprimere; ma non più di quanto egli intuì e accennò, come mi sembra provato dall'ordine del suo ragionamento, che giunge all'esonazione dei popolari passando da quella dei decurioni. Valgano del resto le sue parole: « Iudex in questionibus habet considerare duo: primo ut ad ea non procedat sine iudicio. Secundo ut consideret personam, si est privilegiata, torqueri non debeat; hoc dicit. Hodie milites hoc non habent privilegium: sed populares qui sunt de alia civitate et merito quia sunt decuriones: nam consilium civitatis est loco ordinis decurionum; quia a tormentis excusantur. Sed de hoc sive sint de consilio sive non dum tamen sint in artibus privilegium habent ». La stampa è pessima; sarà da correggere « sine iudicio » in « sine iudicio », « non debeat » in « non debere », « de alia civitate » in « de consilio civitatis »; ma la sostanza, nel punto che interessa, non cambia.

relio e di Commodo, è il primo giureconsulto romano che ci attesta, sia pure indirettamente e per sottinteso, una tale esenzione (1); un secolo dopo, una legge di Diocleziano e Massimiano la confermò solennemente, dichiarandone anche l'estensione ai veterani e ai figli dei militi e dei veterani stessi (2).

La legge romana era chiara, non si prestava a dubbi o contrasti d'interpretazione. Ma non apparve altrettanto chiara l'applicazione della medesima legge a condizioni politiche e sociali che s'erano profondamente mutate. I giureconsulti del Rinascimento, che non erano affatto (e lo dimostrarono!) i semplici interpreti d'un antico diritto, chiuso in una sua immobilità di monumento storico, di reliquia archeologica, sentirono vivamente l'importanza del problema se si dovessero riconoscere anche ai militi dei tempi loro i privilegi accordati un tempo ai loro lontani antecessori dagli imperatori di Roma.

Alcuni risposero senz'altro di sì. Fu questa l'opinione di Bartolo (3) e d'altri non pochi (4); tra i quali, Paolo Grillando non tace che una forte consuetudine contraria negava ai militi (così come ai consiglieri dei comuni) le immunità concesse ai militi (e ai decurioni) dalle leggi romane; ma rigetta quella consuetudine come illegale (5).

In verità, non era soltanto una consuetudine, contrastante per aperta ribellione al diritto scritto e avente la propria giustificazione in sé stessa (6); tra gli stessi interpreti del diritto romano si formò e si dif-

(1) *Dig.*, 49, 16, 7 (*l. Proditores, ff. de re militari*).

(2) *Cod.*, 9, 41, 8, pr. (*l. Milites, in pr., C. de quaestionibus*).

(3) BARTOLO, *In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8. Nell'esempio che porta, si tratta d'un podestà ch'era al tempo stesso milite (cavaliere): ma Bartolo dice d'aver dato parere per la sua esenzione in quanto milite. Altrove però il sommo commentatore mostra d'accettare la distinzione che, su questo punto, sta a fondamento della tesi opposta: « Consideranda est causa et ratio legis in singulis privilegiis militum, quia multa sunt, et si causa vel ratio illius privilegii potest inveniri in militibus nostri temporis, illud privilegium habebit locum », altrimenti no (*Sup. Inst.*, ad *Inst.*, 2, 11, pr. [*J. de militari testamento, in pr.*], n. 1).

(4) FAVRE, *Br. in Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8, n. 2; ROSCIATE, *I sup. Cod.*, ad *Cod.*, 2, 12 [13], 7 (*l. Militem, C. de procuratoribus*); *id.*, *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8, n. 1; SALICETO, *I pars sup. Cod.*, ad *Cod.*, 1, 18, 1 (*l. I, C. de iuris et facti ignorantia*), n. 8; SIGNOROLO, *Utr. pr. sit doct. an mil.*, n. 59.

(5) GRILLANDO, *De quaest.*, 6, 2-3.

(6) Come quella che viveva in Francia, dove alla legge *Milites* non si riconosceva valore, secondo dichiarò nel 1385 il parlamento di Parigi. Se n'è già parlato, sulla scorta del Le Coq, a proposito dell'immunità dei nobili, ai quali appunto la legge era stata riferita.

fuse fino al punto di diventar comune (7) un'opinione che, deviando nella sostanza dal diritto dei padri in un punto in cui questo non s'adattava più a nuove esigenze sociali, cercava tuttavia di giustificare la netta innovazione cogli argomenti consueti della logica interpretativa. Vediamo ora d'individuare le ragioni e le forme di questo mutamento di rotta.

Chi erano, innanzi tutto, i militi dell'età nuova? Qui bisogna distinguere. Nel senso usuale della parola, militi eran tutti coloro che esercitavano il mestiere delle armi, in forma mercenaria, forma che fu di gran lunga la più comune nei secoli del Rinascimento, o per lo meno volontaria e professionale, come fu regolarmente per tutta, si può dire, l'età del diritto comune. Ai militi di questo genere, ai soldati, nel senso più gretto di questa parola, si riconoscevano alcuni dei privilegi dei militi antichi, ma non si riconosceva (eccezione fatta (8), almeno *de iure* (9), per i capitani e per i cavalieri) l'immunità dalla tortura: « et ideo », può scrivere il Bossi, « quotidie video milites hos torqueri, imo nunquam vidi aliquem super hoc dubitare » (10). Non si doveva, fu detto, paragonare gli eserciti moderni, mercenari e venali, con quelli dell'antica Roma costituiti dal fior fiore della gioventù (11).

In altro senso (cediamo qui la parola al cardinal De Luca), « ne' secoli moderni, ne' quali leggiamo nell'Istorie l'introduzione, o veramente la restituzione dell'uso di creare i Cavalieri, in tutte le scritture, le quali

(7) Nei primi tempi essa contrastò, e s'è visto, coll'interpretazione letterale, sostenuta da scrittori di prim'ordine. Ma già nel 1575 si poteva dirla comune (TESAURO, *Nov. dec.*, 111, 5).

(8) L'eccezione, a ogni modo, non valeva davanti all'accusa di lesa maestà o d'altro delitto a questa pareggiato. Illustri esempi storici si hanno nelle persone del conte di Carmagnola, che il governo veneziano (1432) costrinse a confessare sulla corda le intese avute col nemico, e fece immediatamente decapitare, e di Paolo Vitelli, non riuscito a riconquistare la ribelle Pisa ai fiorentini (1500), e da questi arrestato per traditore, « esaminato aspramente » per nove ore « con varii tormenti » e subito giustiziato (GUICCIARDINI, *St. d'It.*, 4, 10; *La guerra del 1500*, pp. 382-383).

(9) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 18; PAELLA, *De tort.*, 4, 9; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 33; PEGUERA, *Pr. cr.*, 12, 9, 9; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 328, 8; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 22; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 118, 74; KRAUS, *De ind.*, 4, 39, 17-18; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 13, 49; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 40.

(10) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, n. 108. Con lui: CLARO, I. cit.

(11) WERNER, *De tort. test.*, 4, 6; BOEHMER, oss. al CARPZOV, *op. cit.*, quest. 118, oss. 4.

di ciò parlino, concepite nella lingua latina già morta, ed oggi resa artificiale, mai, o pure molto di rado si ritrova usata la parola antica *equites*, ovvero *ordo equestris*, ma con occasione, che la principale solennità, la quale si usasse nel creare i Cavalieri, fosse il dargli il cingolo militare e la spada, si usava l'altra parola *milite*, la quale se bene nella sua generale significazione abbraccia ogni Soldato di qualunque stato e condizione si fosse, nondimeno, secondo la condizione di quei tempi, dinotava solamente questa dignità, sì che l'istesso fosse dire *miles*, che *eques* » (12).

In questo secondo senso, dunque, s'intendeva per militi i cavalieri (13). Ma non già i cavalieri d'antica nobiltà feudale, com'eran quelli idealizzati nell'epopea carolingia o nei romanzi cavallereschi: quegli ideali, nell'Europa della Rinascita, s'eran dileguati tra le nebbie d'un mito lontano, irreal, sentito come estraneo alla nuova vita della cultura; e all'ingenua esaltazione dei cantambanchi eran succeduti lo scettico riso dell'Ariosto e lo scherno di Merlin Cocai.

La decadenza della cavalleria fu un fatto comune; ma non giunse in alcun luogo o tempo agli aspetti paradossali che le furon caratteristici nell'Italia dei comuni e delle signorie. Qui, nella realtà d'ogni giorno, la dignità cavalleresca era conferita con così spensierata larghezza, con così scarso sentimento dell'antico onore, che la cavalleria s'era condotta « nelle stalle e nei porcili », come scrive il Sacchetti; « e se io dico il vero », soggiunge, « pensi chi non mi credesse, s'elli ha veduto non sono molti anni far cavalieri li meccanici, gli artieri, insino a' fornai; ancora più giù, gli scardassieri, gli usurai e rubaldi barattieri » (14). È storia, questa: è la storia dei cavalieri creati in massa a Siena da Carlo IV (15), poi, in altra occasione, a Firenze dal governo dei ciompi (16). Il popolo grasso e minuto aveva saputo debellare i grandi, ma non era riuscito a sfuggire alla vanità d'imitarli. Cavaliere,

(12) DE LUCA, *Il cav. e la dama*, 2, 12.

(13) La storia della cavalleria medievale e della sua degenerazione nell'età dei comuni e nel Rinascimento vanta una scelta letteratura. Ricorderò soltanto: SALVEMINI, *La dign. cav.*, pp. 12-49 (il solo che tratti ampiamente e organicamente la questione dei privilegi dei militi o cavalieri secondo il diritto romano e gl'interpreti, non trascurando l'immunità dalla tortura: pp. 39-43).

(14) SACCHETTI, *Nov.*, nov. 153.

(15) M. VILLANI, *Cr.*, 5, 14.

(16) Nel tumulto dei ciompi si fecero 67 cavalieri, tra i quali uno speciale, due biadaioi, uno scardassiere, un vinattiere, un fornaio (SALVEMINI. *op. cit.*, pp. 17, 34 n. 1).

nei comuni italiani, non era più che un titolo d'onore, come oggi; e la smania del cavalierato non era meno diffusa di oggi, né meno lontana dagli ideali eroici della cavalleria medievale. Come titolo necessario per diventare podestà o capitano del popolo (17), era naturalmente richiesto da molta gente che aveva ambizioni superiori non solo alle capacità, ma alla levatura intellettuale e sociale; da gente a cui la cavalleria stava bene, dice il Boccaccio, « come al porco la sella » (18).

E costoro si chiamavano *mīlites*, in latino: una parola che in origine volle con sé qualche aggiunta per migliore specificazione e per non confondere, come *mīlites de corredo*; ma che dal Trecento in poi si restrinse, usata assolutamente, a indicare gl'insigniti di dignità cavalleresca, riservandosi ai guerrieri a cavallo i nomi di *equites* o *equitatores*; finché non sopraggiunsero gli umanisti a far giustizia dell'antistorica equazione tra *cavaliere* e *mīles*, proponendo in luogo di questa altre parole, quali *eques*, *decurio*, *eques auratus*, un calco, quest'ultimo, del volgare *cavaliere a spron d'oro*, che ebbe qualche fortuna (19).

Ma la chiarificazione in fatto di terminologia fu compiuta, e fu accettata dall'uso, quando ormai la dottrina giuridica aveva provveduto coi mezzi a sua disposizione a sciogliersi dall'impaccio che le creava l'ambiguità dell'espressione *mīles*. I militi « nostri temporis », dice un giurista, « non solum quidem lanceam, sed nec festucam quidem rum-punt » (20). Ma erano pur sempre *mīlites*. La satira contro i moderni cavalieri non giungeva a corrodere l'involucro della parola, sotto cui si nascondeva tanta merce di contrabbando. Quelli per ciò tra i giure-consulti che non vollero, a differenza d'alcuni di cui s'è detto sopra, accettare per validi anche ai loro tempi in forma generale i privilegi dei militi antichi, dovettero aggirare accortamente l'ostacolo costituito dall'espressione letterale dei testi romani. Il modo non mancava. Il *Tractatus de tormentis* aprì l'offensiva facendo per primo una distinzione recisa e completa:

*An mīlites nostri temporis possint subiici quaestioni, dic quod*

(17) SALVEMINI, *op. cit.*, p. 29. Si noterà che *mīlites* o *socci* (in volgare, *cavaliere*) era anche il nome d'ufficiali di grado inferiore, appartenenti alla famiglia del podestà o del capitano del popolo, « destinati a coadiuvare ciascun Rettore nelle funzioni esecutive » (DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 203).

(18) BOCCACCIO, *Corb.*, p. 224.

(19) SALVEMINI, *op. cit.*, pp. 28-29, 37-39. Si ricorderà che *mīles esto* era la formula d'investitura dei cavalieri, e restò molto a lungo.

(20) POLITI, *De subst.*, rubr. *De compendiosa substitutione*, n. 9.

*sic, cum nec in assumptione militiae, nec in vita interveniant in eis, nec observentur ea quae veros milites decet observare et observari expediunt, unde militaribus privilegiis gaudere non debent* (21).

Militi? Ma se stanno tutto il giorno a bighellonare per le piazze!, aggiunge nel suo commento il Bolognini, che pure di quella dignità era insignito (22); e ne ricava che si deve ben applicare nel caso loro la costituzione giustiniana (23) in cui si stabilisce, in riguardo al testamento, « quod miles non militans non gaudet privilegiis militum »(24). E già molto avanti di lui Cino da Pistoia aveva fatto la stessa contrapposizione, smorzandone però il rigore dialettico nei colori volutamente sobri, quasi scialbi, d'una piacevole pittura di costume e nell'intonazione umana d'una conclusione in cui l'equità prende decisamente il sopravvento sullo stretto diritto. I cavalieri moderni, scrive Cino, attendono alla mercatura e agli altri negozi dei borghesi; tra loro se ne trova molti che non saprebbero da che parte rifarsi se si dovessero armare; c'è di quelli che hanno esercitato mestieri vilissimi, e poi si son fatti cinger la spada e bagnare, e così vanno avanti a tutti in ogni occasione, e hanno l'onore della pelliccia di vaio e degli speron d'oro, e si fanno salutare con ispecial riverenza. E qui basta!, scatta: « et satis in hoc privilegio gaudent; de aliis privilegiis militaribus non sunt digni » (25).

Per queste considerazioni la maggioranza dei giureconsulti si schierò contro la conservazione dei privilegi antichi ai militi moderni, o al massimo l'ammise per quei militi, o diciamo cavalieri, che attendessero effettivamente alla milizia e non agli affari (26). Qualche voce contrastante non mancò di farsi sentire anche in secoli relativamente recenti, nel Cinquecento (27) e dopo (28), e giureconsulti di prim'ordine addus-

(21) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 104; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 24; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 35.

(22) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 105. *Eques*, all'uso umanistico, egli è qualificato nel titolo e nell'*explicit* delle edizioni da lui annotate del preteso Guido da Suzzara.

(23) *Cod.*, 6, 21, 17 (*l. Ne quidam, C. de testamento militis*): « Ne quidam putarent in omni tempore licere militibus testamenta quomodo voluerint componere, sancimus his solis, qui in expeditionibus occupati sunt, memoratum indulgeri circa ultimas voluntates conficiendas beneficium » (Giustiniano).

(24) BOLOGNINI, add. cit., n. 106.

(25) CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 1, 18, rubr., n. 10.

(26) SALVEMINI, *op. cit.*, p. 41.

(27) GRILLANDO, l. cit.; BOSSI, tit. cit., nn. 104-107; CLARO, l. cit.

(28) GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 17, 7.



sero seri argomenti in difesa della dignità cavalleresca; ma si resero sempre conto di cozzare se non contro un'opinione, contro una pratica ormai comune.

7. *Immunità politiche.* — S'intrecciano in più punti colle immunità militari le immunità che possiamo dire politiche.

Varie costituzioni di tardi imperatori romani, tre delle quali ci son conservate nel codice di Giustiniano (1), fecero esenti dalla tortura i decurioni, che, preposti all'amministrazione delle numerose città sparse nell'Impero, vi rivestivano quella medesima dignità che in Roma si riconosceva ai senatori. Scemarso nell'alto Medioevo l'antichissimo istituto delle curie, e con esso la dignità dei decurioni (2), ne fu preso il posto, dopo l'interruzione dell'età feudale, dai consigli e dalle assemblee dei liberi comuni (3). Il nuovo diritto adattò alle mutate condizioni politiche le leggi romane e dichiarò esenti dalla tortura i consiglieri delle città in generale (4), e i priori e gli anziani e i sindaci e i senatori e i conservatori e i consoli e gli altri capi, comunque si chiamassero, dei governi cittadini, nei quali tutti era comune dottrina che si perpetuasse l'antico ufficio e il potere dei decurioni (5). Qualche autore pareggia

(1) *Cod.*, 9, 41, 11 (*l. Divo Marco, C. de quaestionibus*); 9, 41, 16 (*l. Decuriones, C. de quaestionibus*); 10, 32, 33, pr. (*l. Omnes iudices, in pr., C. de decurionibus, lib. X*).

(2) Il nome fu talvolta rinnovato; ma fu solo reminiscenza classica, non segno di continuità.

(3) Eran le assemblee dove si creava la legislazione statutaria. È umano che qualche volta legiferassero *pro domo sua*.

(4) Le *Siete partidas* (7, 30, 2), oltre ai consiglieri dei comuni, esentano i consiglieri del re.

(5) Ma quando, nel tempo delle più accese fazioni cittadine, si vede Pisa privilegiare gli anziani stati in carica dal 1289 in poi (br. pop. Pisa [1313], rubr. 80), e Bologna non i reggitori soltanto, ma gli stessi *notarii e sapientes* che hanno collaborato all'emanazione degli ordinamenti contro i magnati, e con essi tutti anche i loro padri, figli, fratelli e nipoti, esposti non meno di loro alle vendette magnatizie (ord. sac. Bologna [1282], rubr. 18; id. [1292], rubr. 38; stat. Bologna [1288], 5, 24 e 73), allora si comprende che lo spirito della nuova legislazione era ben diverso da quello del diritto romano. Non più benevole concessioni dell'imperatore ai buoni e fedeli sudditi che per amore del pubblico bene si prestavano a sostenere una carica come quella di decurioni, più onerosa assai che onorifica e pertanto non ambita; ma difesa a tutti i costi del comune libero, del governo che reggeva il comune, del partito o della fazione che teneva il governo. L'immunità dalla tortura prende qui un carattere politico che non aveva in origine.

ai decurioni antichi solo quelli delle città, escludendo quelli dei castelli e dei villaggi (6).

Ma se tutti i giuristi sono d'accordo nel riconoscere *de iure* ai decurioni dell'età loro l'immunità dalla tortura, è però vero che intorno a certe questioni accessorie, ma non secondarie, le loro opinioni qualche volta divergono.

Una delle più gravi era, anche qui, la questione della consuetudine contraria. Forse sarà eccessivo scorgerne una traccia nella *Summa Codicis* del Piacentino, là dove dice: « Torquentur autem liberi homines, et nobiles, ut Decuriones; sed perraro... » (7); è più facile che accenni vagamente ai casi in cui l'immunità cadeva di diritto. Non equivoco è invece il *Tractatus de tormentis*. Dopo aver detto che i consiglieri delle città « de iuris solennitate non debent torqueri, quia cuiuscunque civitatis consiliarii decuriones sunt », soggiunge: « De generali autem consuetudine, quae est optima legum interpret (8), contrarium semper vidi servari, et consului » (9). Pochi anni dopo, Alberto Gandino riferisce che quella generale consuetudine era osservata a Bologna stessa con autorità di legge (10). Il tumultuario succedersi di governi e di regimi nella febbrile vita politica dell'Italia comunale non poteva che confermare, o anche estendere, quell'autorità (11). E la consuetudine,

(6) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 62.

(7) PIACENTINO, *Summa Cod.*, 9, 41.

(8) *Dig.*, 1, 3, 37 (l. *Si de interpretatione, ff. de legibus*): « ...Optima enim est legum interpret consuetudo » (Paolo).

(9) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 110; e con meno parole: *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 38.

(10) GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 35 [38]. Con lui: ROSCIATE, *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 11, n. 2.

(11) Anche l'esenzione dei podestà seguiva le stesse sorti di quella dei consiglieri comunali. A rigore l'immunità dei podestà andrebbe colle immunità militari e dottorali, avendo i podestà generalmente o l'una o l'altra prerogativa, piuttosto che colle immunità dei decurioni. Ma il carattere politico che queste avevano preso fa passare le considerazioni strettamente giuridiche in seconda linea rispetto al fatto che il podestà, nei comuni liberi, e finché questi furono veramente liberi, rappresentava nel potere esecutivo e giudiziario quelle stesse forze e quegli stessi ideali politici che i consiglieri comunali impersonavano nel potere legislativo.

Un caso d'un certo interesse giuridico si ebbe in Firenze nel 1299. Messer Monforito da Coderta (detto pure da Padova), chiamato dai « pessimi cittadini » a far da podestà, vendeva palesemente la giustizia e faceva della ragione torto e del torto ragione, « e venne in tanto abbominio che i cittadini nol poterono sostenere, e feciono pigliar lui e due suoi famigli, e feciollo collare: e per

per quanto infrenata da alcuni statuti (12) e impugnata da non pochi interpreti (13), seguitò a prevalere a lungo, come ci attestano scrittori italiani e stranieri dei secoli XVI (14) e XVII (15). Uno di questi, Egidio Bossi (16), l'approva ma nello stesso tempo la limita, riconoscendo legittima la tortura dei consiglieri soltanto fuori del territorio dove sono stati investiti della loro dignità; e lo stesso dice dei militi (17).

Un'altra questione controversa era se i decurioni e i loro legittimi continuatori perdessero il privilegio col decadere dalla carica oppure

---

sua confessione seppono delle cose, che a molti cittadini ne seguì vergogna assai e pericolo » (COMPAGNI, *Cr.*, 1, 19). Il cronista non fa segno di maravigliarsene: che si collasse un podestà, in una procedura straordinaria di sindacato, vari mesi prima di quello che sarebbe stato altrimenti il suo scadere dalla carica, non era un fatto illegale. E la confessione ottenuta gli dava una giustificazione morale *a posteriori*.

(12) A Firenze, lo statuto del capitano del popolo del 1322-25 (2, 4) vietava di mettere alla tortura un componente della signoria, cioè uno dei priori o il gonfaloniere di giustizia, salvo se accusato d'omicidio. A Pisa il breve del popolo del 1313, ricordato anche sopra, esentava gli anziani facendo però eccezione per molti delitti, nei quali si limitava a richiedere contro l'anziano indizi molti forti, e cioè come minimo quattro testi *de fama* (1. cit.). Un anziano di Pisa era Matteo da Fauglia, che nel 1399/98 fu arrestato « ed ebbe dimolta colla », perché aveva promesso all'ambasciatore di Milano « di dargli le chiavi di qual che porta voleva della città di Pisa, acciò che ci potesse mettere di notte chi a lui piaceva » (RANIERI, *Cr. pis.*, cap. 225).

(13) PONTANO, *Sing.*, sing. 494; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 5, 5; BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 20 e 24; MARSILLI, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 27.

(14) CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 17]; CASONI, *De torm.*, 10, 14; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 20; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 4, 2; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 67-69.

(15) TOSCHI, *Concl. pr.*, lett. T, 328, 15; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 13, 13; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 7.

(16) Corre il pensiero a un altro Bossi, Teodoro, che fu tra i promotori della Repubblica Ambrosiana del 1447-50. Carlo Gonzaga, capitano generale di questa, venuto a sapere d'alcuni nobili milanesi che tramavano contro di lui non reputandolo fido alla repubblica, fece mandare ambasciatori all'imperatore i due principali di loro, il Bossi appunto e Giorgio Lampugnani; fattili poi con insidia arrestare per istrada dalla scorta, mandò a morte il Lampugnani e costrinse il Bossi con atroci torture a rivelare i nomi dei complici; e tutti ebbero mozzo il capo. (Giuridicamente, nulla da eccepire: in cose di Stato, le alte cariche dello stato non potevano vantare privilegi).

(17) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, nn. 112-113.

no. Mostra di sostenere la prima opinione il Grillando (18); ma è più comune l'opinione contraria (19), fondata sulle leggi romane, che conservavano il privilegio anche agli ex decurioni, « propter pristinam dignitatem » (20), « in memoriam prioris dignitatis » (21).

Ancora si nota qualche disaccordo tra i giuristi intorno all'estensione del privilegio ai parenti dei decurioni. Il disaccordo è spiegato dalla scarsa chiarezza d'una costituzione di Diocleziano, che, dichiarati esenti dalla tortura i discendenti « usque ad pronepotes » degli *eminentissimi* e dei *perfectissimi*, aggiunge « in decurionibus autem et filiis eorum hoc observari » (22); dove non è chiaro se di figli si parli nel senso stretto della parola o se sia lecita un'interpretazione estensiva che vi comprenda, anche per i decurioni, i nipoti e i pronipoti. Gli autori più antichi sono per l'interpretazione estensiva (23), che seguita ad avere per molti secoli una certa prevalenza, non netta (24); piace ad altri la restrittiva (25), e anzi Iacopo di Belviso, sostenendola per primo, limita il privilegio esclusivamente ai figli legittimi (26).

Venne infine in campo il problema d'un'ulteriore estensione del

(18) GRILLANDO, *De quaest.*, 6, 2. Forse anche (se si può argomentare a *silentio*): GAMBIGLIONI, l. cit.

(19) Opinione più comune anche nella pratica, là dove questa, naturalmente, ammettesse l'immunità dei decurioni: Martino da Fano (sec. XIII) salvò dalla pena di morte, in appello, un ex consigliere condannato in seguito a confessione estortagli coi tormenti (MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. [*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*], n. 16 [25]).

(20) *Cod.*, 9, 41, 17, 1 (*l. Nihil, ad fin., C. de quaestionibus*) (Arcadio e Onorio).

(21) *Dig.*, 50, 2, 14 (*l. fin., ff. de decurionibus*) (Paolo).

(22) *Cod.*, 9, 41, 11.

(23) PIACENTINO, l. cit.; AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41, n. 2; *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 16; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 4.

(24) UNZOLA, app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*; GANDINO, rubr. cit., n. 9; CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 11, n. 3; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 11, 2; SALICETO, *II pars sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 11, n. 1; PARIDE, v. cit., 3, 6, 11; GRILLANDO, l. cit.; BOSSI, tit. cit., n. 118; CARRERIO, gl. cit., n. 180 [§ cit., n. 17]; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 17, 5.

(25) GAMBIGLIONI, l. cit.; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 20; CASONI, l. cit.; CUJAS, *Rec. sol.*, ad *Cod.*, 9, 41; MATTHAEI, l. cit.

(26) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 4, 1 e 4-5. L'esclusione dei nipoti non è esplicita, ma è ugualmente certa e voluta, perché, copiando dal *Tractatus de tormentis* la frase « *decuriones, et filii, et nepotes praedictorum* », il Belviso ne sopprime le parole « *et nepotes* ». L'esclusione poi dei figli naturali è giustificata col dire che la filiazione naturale ha effetti giuridici « *quo ad iura naturalia* » ma non « *quo ad illa quae sunt iuris civilis* ».

privilegio dei decurioni, non preveduta dai testi romani, ma introdotta nella dottrina giuridica da Francesco dal Bruno (27) e accettata da altri valenti criminalisti (28): l'estensione ai genitori dei decurioni stessi. Il Dal Bruno cita a sostegno della sua tesi due leggi romane, che però non dicono tanto (29); si dovrà piuttosto pensare a un'innovazione, pienamente in armonia coll'interpretazione estensiva che abbiamo visto prevalente nella questione dell'immunità dei nipoti e pronipoti (30) e, che è più, colla tendenza d'una parte delle legislazioni locali a fare della difesa delle classi dirigenti una sorta di difesa avanzata degli ordinamenti in vigore (31).

8. *Immunità clericali.* — Tra i privilegi degli uomini di stato e quelli degli uomini di chiesa l'analogia è solo superficiale. I fondamenti storici sono assai diversi.

In materia di tortura come in molte altre materie, i privilegi degli ecclesiastici di fronte alle leggi civili risalgono ai primi tempi dell'Impero romano cristiano. Vissute per tre secoli fuori e contro le leggi e gli ordinamenti dell'Impero, le comunità cristiane s'eran temprate alla lotta e preparate alla vittoria in una dura e sanguinosa esperienza, che per infinito numero di fedeli era stata di sofferenze anche corporali d'ogni genere, e di torture in primo luogo. Il riconoscimento della Chiesa come *collegium licitum* sotto Costantino portò con sé la cessazione di quelle torture, aberranti anche nella loro figura giuridica. Ma soltanto sotto Teodosio il grande, divenuto il cristianesimo cattolico ormai religione

(27) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 21.

(28) CARERIO, *gl. cit.*, n. 180 [§ *cit.*, n. 15]; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 60.

(29) La prima delle due leggi il Dal Bruno dovette intendere alla rovescia, perché vi si parla della figlia d'un decurione e non della madre (*Cod.*, 9, 47, 9 [*l. Si matrem, C. de poenis*]). La seconda afferma veramente che, come i decurioni non si possono condannare né alle miniere né alla forca né al rogo, così pure i loro genitori e figli « in eadem causa sunt » (*Dig.*, 48, 19, 9, 11-12 [*l. Moris, ff. de poenis*] [Ulpiano]); ma rimane la difficoltà che la tortura non è una pena, e volerla superare dicendo che l'una e l'altra « parificantur » è un po' troppo semplice, un po' troppo superficiale per un giurista: è vero che il nostro si richiama a due costituzioni imperiali (*Cod.*, 9, 41, 8, pr.; 9, 41, 11, pr.), ma l'assimilazione della tortura alla pena che in esse è contenuta è limitata a casi ben definiti e non dovrebbe poter ammettere un'estensione per analogia.

(30) Il Dal Bruno, veramente, non è tra gli autori che l'accettino; ma col suo parlare di « decuriones et eorum filii », tacendo dei nipoti, non mostra neppure di respingerla esplicitamente.

(31) Si ricorderà l'accostamento fatto dal Bottrigari tra i privilegi dei popolari e quelli dei decurioni.

di stato, si cominciarono ad attribuire alla gerarchia ecclesiastica assai privilegi, tra cui quello d'una parziale esenzione dalla tortura, non certo come compenso alle persecuzioni passate, che si sarebbe dovuto estendere a tutto quanto il corpo dei fedeli, ma come effetto dell'inserimento delle dignità ecclesiastiche nel sistema gerarchico delle dignità dell'ordinamento imperiale, e quindi come aspetto particolare del pareggiamento del sacerdozio agli alti gradi della società civile, a cui quegli stessi privilegi eran riconosciuti già prima.

L'immunità in questione fu concessa da una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio dell'anno 385; riguardava i soli sacerdoti, ferma restando la soggezione alle regole comuni degli altri ecclesiastici e religiosi in genere:

*Presbyteri citra iniuriam quaestionis testimonium dicant, ita tamen, ut falsa non simulent. Ceteri vero clerici, qui eorum gradum vel ordinem sequuntur, si ad testimonium dicendum petiti fuerint, prout leges praecipiunt, audiantur* (1).

Specialmente la condizione di questi ultimi fu motivo di contrasti sotto l'impero del diritto comune. Alcuni scrittori li dichiarano senz'altro soggetti, a differenza dei preti, alle regole ordinarie (2), secondo la ricordata disposizione di Teodosio (3); anzi la scuola dei canonisti (4)

(1) *Cod.*, 1, 3, 8, pr. (*l. Presbyteri, in pr., C. de episcopis*).

(2) BOCER, *De quaest.*, 4, 71-74. Ma la differenza poteva essere variamente intesa, e se ne accorsero già i glossatori. *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 (*c. Illi qui, C. 5, q. 5*), gl. *Ut dum*: «...Dicunt... quidam minores clericos posse torqueri, sed non maiores. Alii dicunt omnes suspectos posse torqueri... Hoc certum est, quod minores clerici indistincte pro quolibet crimine verberibus subiiciuntur... Sed maiores non, nisi pro enormibus... Tamen licet clerici torqueantur pro delicto, non tamen pro testimonio dicendo, secundum plerosque, qui dicunt non tenere istam legem... Vel dic, quod clerici suspecti possunt torqueri non a laico, sed ab episcopo». Come si vede, nella dottrina canonistica originaria una distinzione tra i gradi maggiori e minori della gerarchia ecclesiastica ritornava con insistenza sotto varie forme, quando in conformità della costituzione di Teodosio, quando con libera interpretazione di quello che ne poteva essere stato lo spirito.

(3) La disposizione fu inserita nel *Corpus iuris canonici*: *Decr. Grat.*, 2, 5, 6, 3, 2, 1 (*c. Quia iuxta, pars II, § Presbyteri citra, C. 5, q. 6*). Ma la *Glossa*, pur discostandosi da Ugucione, che in un suo approfondito esame della questione era andato chiaramente contro la lettera del testo pareggiando ai « presbyteri » gli « alii inferiores clerici » e ponendo come criterio discreetivo quello dei cattivi precedenti (*Summa, ad Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4, gl. *Diversis cruciatibus*), s'affrettò anch'essa a mostrare che un'interpretazione letterale non

va oltre, e accomuna allo stato degli altri ecclesiastici anche quello dei preti, in netta contraddizione col testo romano, riconoscendo loro soltanto il privilegio d'una tortura più lieve, consistente in bacchettate o frustate (5). Tra i civilisti, l'opinione è accettata dal Bossi, il quale anzi riferisce che nella sua Milano i preti stessi eran soggetti anche alle torture più severe (6). E Prospero Farinacci dice di non riuscire a comprendere perché gli ecclesiastici meritino un trattamento di favore: ché anzi i delitti degli ecclesiastici son più gravi, e meritano d'esser puniti più gravemente, che quelli dei laici (7). Ma comunemente si riconosceva che gli ecclesiastici e i religiosi si dovessero torturare soltanto con più precauzioni e con più riguardo. Anche si riconosceva che gli ecclesiastici non si potessero far torturare da esecutori laici (8), pena la scomunica,

era affatto necessaria (gl. *Presbyteri*: « Bonae opinionis, secundum H[ugucionem], secus si suspecti sunt, ut supra e. q. 5, illi [*Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4]. Sed hoc non placet. Minores ergo clerici possunt coram episcopo torqueri, non a laico; vel non credo tenere, quod hic dicitur »).

(4) La contrapposizione tra civilisti e canonisti è netta in Alberigo da Rosciate: « regulariter », egli osserva, gli ecclesiastici non si possono torturare, tuttavia « canoniste tenent contrarium » (*II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 8, 3 [I. *III, C. ad legem Iuliam maiestatis*], n. 1). Certo il pareggiamento tra i preti e gli altri ecclesiastici non era antico: Giovanni d'Andrea, il primo canonista (come vedremo) che l'attesti espressamente, era pressappoco un contemporaneo d'Alberigo; e un secolo avanti non ne aveva nemmeno fatto parola, tra le varie opinioni che pur registrava, la *Glossa* al *Decreto* di Graziano; così come, a metà circa dell'intervallo di tempo tra questi due estremi, il *Tractatus de tormentis* aveva contrapposto al testo teodosiano e giustiniano non già un'interpretazione più severa, ma una disposizione innovatrice più mite e soprattutto più mitemente interpretata.

(5) GIOVANNI D'ANDREA, *In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 (c. *Quum in contemplatione, X. de regulis iuris*), n. 3; TODESCHI, *In IV et V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6, n. 6; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 18 (con rinvio al precedente); DÍAZ, *Pr. cr. can.*, cap. 117; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 37.

(6) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, n. 103. Con lui: CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 24.

(7) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 12-13. E già il Casoni aveva scritto: « Clerici non sunt torquendi, et si torquentur, tortura non debet esse ita severa contra eos, sicut in laicos... Sed supradicta opinio nulla bona lege probatur, et non est auribus hominum digna » (*De torm.*, 11, 5).

(8) I limiti del potere dei laici nell'uso della coazione fisica, a scopo giudiziario, in danno d'ecclesiastici, sono stabiliti da due decretali apparentemente contraddittorie accolte nel *Liber Extra* e dalla loro conciliazione fatta dalla *Glossa*. La prima (*Extra*, 5, 39, 24 [c. *Universitatis, X. de sententia excommunicationis*]), emanata da Clemente III in risposta al quesito « utrum ille laicus

nonostante la consuetudine contraria che s'era naturalmente formata a causa della difficoltà di trovare tra gli uomini di chiesa gli esperti tortori necessari per l'esecuzione (9). Alla quale difficoltà si può anche supporre che fosse dovuto, nei procedimenti spettanti alla giurisdizione speciale degli ordini religiosi, il frequente uso di torturare i religiosi imputati per mezzo del carcere duro, del digiuno, dell'imposizione del silenzio, dell'obbligo di flagellarsi colle proprie mani e d'altre simili penitenze che ottenessero il medesimo effetto dei tormenti senza bisogno dell'opera materiale del tortore (10).

Agli scrittori che affermano la soggezione degli ecclesiastici e dei preti stessi alla tortura, s'oppongono recisamente altri scrittori, che ne

incidat in excommunicationis edictum, qui ad iussionem abbatis, in cuius servitio commoratur, in clericum, aut monachum, aut conversum temerarias manus praesumit iniicere, maxime ubi causa non subest, propter quam debeat verberari », dice: « ... Nobis autem videtur, quod, nisi causa regularis disciplinae hoc faciat abbas in propria persona, vel, si necessitas urget, per clericum vel monachum fieri iubeat, tam qui tales verberari praecipit, quam illi, qui verberant, etiamsi causa subesset, excommunicationis sententiam, donec ad apostolicam sedem veniant [essendo qui l'assoluzione riservata al papa], nequaquam evadunt ». La seconda (*Extra*, 5, 39, 35 [c. *Ut famae tuae*, X. de *sententia excommunicationis*]), contenuta nella risposta d'Innocenzo III (1203) a un quesito del vescovo di Londra in merito al trattamento da fare a « clerici graviter excedentes », impenitenti per giunta e incorreggibili, dice: « ...Laici... citra excommunicationis sententiam capere clericos, et ad iudicium trahere possunt, si oporteat, etiam violenter, dum tamen id de mandato faciant praelatorum, quorum illi sunt iurisdictioni subiecti, et quorum est corrigere criminosos, cum hoc non ipsi, sed illi, et quorum auctoritate id faciunt, facere videantur; dum tamen non amplius eorum violentia se extendat, quam defensio vel rebellio potius exigit clericorum ». La conciliazione è data da una glossa (gl. *Violenter*) alla seconda decretale, dove, chiarito il contrasto, si spiega: « Hoc intelligendum est de incorrigibili; illud de eo, qui corrigitur, et verberatur a laico de mandato abbatis: quod non licet, ut ibi dicitur ».

Discende da questi principi, che sono sempre stati propri del diritto della Chiesa, l'illiceità d'ogni tortura inflitta a un ecclesiastico dalle mani d'un laico; com'è già espressamente dichiarato in due glosse (la gl. *Ut dum* e la gl. *Presbyteri*) al *Decreto* di Graziano, che si son citate poco più sù ad altro proposito.

(9) BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 148; AUFRÈRE, *De pot. saec.*, 3, 12; DÍAZ, l. cit.; CLARO, § cit., 64, 25; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. ing.*, 3, 61, lett. a; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 14-15; GUAZZINI, *Ad def. ing.*, 30, 10, 4-5; DELBENE, *De off. s. Inq.*, 192, 36, 4. Un caso pratico (Mantova, 1501): un vicario vescovile ordina la tortura d'un prete, ma la fa eseguire dagli agenti del podestà (BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 45; e in generale: pp. 96-97).

(10) GHISLIERI, *De iud. reg.*, 18, 63; SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 13.



vogliono immuni tutti gli ecclesiastici senza scendere a distinzioni (11). Il perché di questa tesi è spiegato dal *Tractatus de tormentis*, che distingue tra « ius civile » (romano) e « ius novissimum »: il primo esime dalla tortura i soli preti; il secondo, espresso in una costituzione di Federigo II, esime anche gli altri ecclesiastici (12), per verità solo in forma implicita; e poi, aggiunge l'antico giurista, quel privilegio che si concede ai militi di questa terra, a maggior ragione si dovrà concedere ai militi celesti (13).

(11) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 107; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 24; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* a non., n. 36; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 4, 10; GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102; gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 18; CAMPEGGI, *De test.*, n. 440; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 6; MARSILI, *Sing.*, sing. 55; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 51; CASONI, *op. cit.*, 11, 1-2; CORTILE, *De nob.*, 5, 5-7; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 14, 6; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 23; TABOR, *De tort.*, 5, 41. Luca da Penne, sostenendo questa medesima tesi, la giustifica colla dignità dei chierici superiore a quella dei decurioni (*In III post. lib. Cod.*, ad *Cod.*, 10, 32, 33 [l. *Omnes iudices, C. de decurionibus, lib. X*], n. 14).

(12) Aut. *Ad decus et honorem* (1220), § 4: « Statuimus autem, ut nullus ecclesiasticam personam in criminali questione vel civili trahere ad iudicium seculare presumat contra constitutiones imperiales et canonicas sanctiones ». Dico che qui l'immunità degli ecclesiastici dalla tortura non è dichiarata esplicitamente, ma solo compresa nell'immunità dai tribunali secolari, da cui si sarebbero potuti sottoporre a tormenti; non credo che *iudicium seculare* possa valere senz'altro 'tortura', come il Douais (*L'Inq.*, p. 171) ritenne di spiegare in Davide d'Augusta. Il passo dell'inquisitore bavarese dice testualmente (*De inq. her.*, rubr. 37 [*Quod per iudicium seculare sunt compellendi*]):

*Quod si aliquis accusatus et detentus non vult sponte confiteri errores suos et prodere alios complices suos, potest per iudicium seculare ad hoc compelli questionibus et tormentis, citra membrorum diminucionem et mortis periculum, accusare aliquos, quos scit, et fautores eorum credentes, et errores suos expresse confiteri, secundum constitutionem Innocentii IV pape.*

Com'è chiaro anche dalla sintassi, qui si parafrasa la bolla *Ad extirpanda*, il cui « *potestas seu rector* » è reso coll'espressione più generale e forse più tecnica di « *iudicium seculare* »; con cui la tortura ha questo solo in comune, che nella seconda metà del Dugento essa non può aver luogo altro che davanti a tribunali, appunto, secolari. Accertata l'immunità da questi degli ecclesiastici sul fondamento della costituzione federiciana, il *Tractatus de tormentis* ha dunque ragione di dire che le stesse persone sono, *a fortiori*, immuni dall'applicazione della tortura.

(13) Ma il Favre, che è di poco posteriore, e che dichiara immuni i « *militēs nostri temporis* », giudica « *secus* » dei « *militēs caelestis militiæ* », come egli pure li chiama (*Br. in Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8 [l. *Militēs, C. de quaestionibus*], n. 2). Da notare che questo civilista fonda la sua tesi su un testo canonico (*Extra*, 3, 16, 1 [c. *Gravis, X. de deposito*]).

A ogni modo, preti, ecclesiastici e religiosi eran sempre passibili di tortura, come accusati o come testi, nei processi di maestà e d'eresia, senza distinzione dai laici. Distinzioni e privilegi affioravano invece negli altri processi, anche là dove la tortura degli uomini di chiesa non era vietata. Accanto al privilegio della tortura più mite, già ricordato, si nota anzitutto l'altro delle condizioni richieste per la tortura: occorreva, sebbene in pratica non ci si guardasse tanto (14), che il soggetto fosse infame in genere, o diffamato del fatto particolare, o che l'avessero colto in flagrante (15); altrimenti non si poteva, per via di

(14) TODESCHI, *In III Decr. lib.*, ad *Extra*, 3, 16, 1, n. 6; BOSSI, l. cit.; CLARO, § cit., 64, 24; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 4, 28; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 17. Caratteristica è l'attestazione del Marsili, illuminata dall'esperienza personale: « Advertas ad unum quod forte paucis est notum quod vere iam mihi bis fecit honorem. Tu scis quod quando procedunt legitima indicia contra reum potest ipse reus servatis servandis poni ad torturam... Hoc tamen limita et restringe procedere et habere locum in laicis, secus autem in clericis: nam contra clericum non potest procedi ad torturam existentibus contra eum quibuscunque indicis nisi ipse clericus alias sit infamis... Quod dictum habui in facto et practicavi in civitate Cumarum [Como], ex quo consecutus fui apud peritos maximum honorem, sed parum lucri: quia ille clericus quem liberavi a tortura erat pauper et promisit mihi satisfacere de missis et orationibus » (*Sing.*, l. cit.). Il requisito dell'infamia era dunque riconosciuto anche dalla pratica; ma occorreva che qualcuno lo facesse valere, perché quasi nessuno n'era al corrente.

(15) Credo che l'origine di questa regola vada cercata nella glossa ordinaria al *Decreto*. Dove la costituzione di Teodosio, ivi riportata, dispone che i *clerici* di grado inferiore ai *presbyteri* non siano, a differenza di questi, esenti senz'altro dalla tortura come testimoni ma siano esaminati « prout leges praecipunt », il glossatore chiarisce che le leggi a cui si rimanda sono quelle « circa laicos infames » (*Decr. Grat.*, 2, 5, 6, 3, 1, gl. *Leges*). Il chiarimento, in quanto relativo a tortura di testimoni, è esatto. Sennonché in seguito, come s'estese tutta la costituzione per analogia a tutti i casi di tortura d'ecclesiastici, fossero testimoni o fossero imputati, così s'estese anche al caso degl'imputati il requisito dell'infamia, che qui per i laici non valeva più. La dottrina su questo punto è, si può dire, concorde. Oltre agli autori citati sopra, che attestano la validità del requisito pur riconoscendone la scarsa o nulla efficienza nella pratica, ne fanno fede: ABATE ANTICO, *Sup. V lib. Decr.*, ad *Extra*, 3, 16, 1, n. 1; EMERICO, *op. cit.*, 3, 61, 4; PAPE, *Sup. Decr.*, ad *Extra*, 3, 16, 1, n. 2; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 2, 8; BERTACCHINI, *Rep.*, v. *Tortura*, n. 7; DECIO, *In Decr.*, ad *Extra*, 2, 1, 4 (c. *At si clerici*, *X. de iudiciis*), n. 126; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (l. *Edictum*, in pr., ff. *de quaestionibus*), n. 9 [14]; ad *Dig.*, 48, 18, 21 (l. *Quaestiois habendae*, ff. *eod.*), n. 76 [88]; BOHIER, *Dec.*, 163, 6; DÍAZ, l. cit.; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 26]; GRAMMATICO, *Cons.*, 1, 65, 3; CASONI, *op. cit.*, 11, 2; COR-

quella speciale presunzione di bontà di cui godevano ecclesiastici e religiosi (16); e si discuteva se fossero, per essi, indizi sufficienti la confessione stragiudiziale (17), anche se resa «*coram suo iudice tanquam coram persona privata*» (18), e la confessione fatta davanti a giudice secolare (19). Un altro vantaggio non trascurabile degli uomini di chiesa consisteva nella più benevola considerazione di certi fatti che per altre persone sarebbero stati ritenuti indizi di reità: così (tanto per ricordare un esempio originato dalle glosse canonistiche (20) e diffuso poi tra gli scrittori di diritto criminale), se un sacerdote abbracciava una donna, non si teneva per indiziato d'adulterio (per un laico sarebbe bastato anche meno), anzi si presumeva che l'avesse fatto per dare alla donna la sua benedizione o per esortarla alla penitenza; «*sed ab hac benedictione et exhortatione liberet nos Deus*», commenta il Dal Bruno (21), e gli fanno eco il Casoni (22) e il Rosbach (23).

Ricorderò infine che anche nei casi in cui si discuteva dei privilegi dei preti e degli altri ecclesiastici, nessun dubbio cadeva sull'immunità dei vescovi, nelle persone dei quali concorrevano lo stato ecclesiastico e la superiore dignità (24).

9. *Immunità dottorali.* — Anche le professioni legali, non nel diritto romano, ma nel diritto comune e in parte delle legislazioni coeve, furon considerate, non senza contraddizioni e contrasti, causa legittima d'esonazione dalla tortura.

Gli argomenti su cui si volle fondare il privilegio dei dottori, dei giu-

TILE, *op. cit.*, 5, 7; LOCATI, *op. cit.*, v. *Indicium*, n. 4; DECIANI, *Tr. cr.*, 5, 36, 15; PAELLA, *De tort.*, 4, 5; FACHINEI, *Cons.*, 2, 63, 10; TOSCHI, *Concl. pr.*, lett. T, 328, 22; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 14, 2; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 37.

(16) FARINACCI, *op. cit.*, 41, 9.

(17) CHOVERON, *De publ. conc.*, gl. *Aut confessionem in iure factam*, n. 9; MANCINI, *De conf.*, 3, 2, 14.

(18) CHOVERON, gl. cit., nn. 1-2.

(19) AUFRÈRE, *op. cit.*, 3, 16; DÍAZ, l. cit.; CLARO, § cit., 21, 34; TOSCHI, *op. cit.*, lett. I, 97, 41-43.

(20) *Decr. Grat.*, 2, 11, 3, 14 (c. *Absit*, C. 11, q. 3), gl. *Sinistrum*: «*Si ergo clericus amplectitur mulierem, interpretabitur, quod causa benedicendi eam hoc faciat*».

(21) DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 4, 9.

(22) CASONI, *op. cit.*, 11, 10.

(23) ROSBACH, *op. cit.*, 5, 14, 10.

(24) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 4, 19; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 92; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 17, 1; QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 12, 19; PASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 68.

dici e degli avvocati, furono principalmente tre. Il primo è che gli avvocati hanno pari diritti dei militi, come sembra sancire una famosa costituzione che emanarono nell'anno 469 gl'imperatori Leone e Antemio. Gli avvocati, vi si legge, che nelle cause pubbliche e private mettono in chiaro ciò che sarebbe dubbioso, che prodigano il loro valore in difesa dei deboli e degli oppressi, sono utili al genere umano non meno di chi combatte sui campi di battaglia per la salvezza della patria. In difesa del nostro impero, continuano gl'imperatori, non militano soltanto i soldati, armati di spade, di scudi e di corazze; militano anche gli avvocati, che nei processi difendono, forti della loro eloquenza, le speranze e la vita dei travagliati e degli afflitti (1). Non è dunque illogico paragonare a quelli dei militi i diritti degli avvocati; tanto più se all'uomo di leggi (ma la questione fu molto dibattuta) (2) si riconosca una precedenza d'onore sull'uomo d'armi (3). Il secondo argomento è che i dottori e gli avvocati (e questi anche dopo abbandonato l'esercizio dell'avvocatura) (4) si devono tenere come investiti d'una pubblica dignità, che rende applicabile a loro, e a più forte ragione anche ai giudici, le norme speciali stabilite dal diritto romano per i decurioni e gli altri dignitari dell'Impero (5). Il terzo e ultimo argomento consiste nell'es-

(1) *Cod.*, 2, 7, 14 (*l. Advocati, C. de advocatis diversorum iudiciorum*).

(2) SALVEMINI, *La dign. cav.*, pp. 43-49. Sul principio i *milites* erano stimati superiori ai *doctores*, come posizione e dignità sociale, e i primi giuristi che nel sec. XIV s'occuparono della questione li dissero superiori (Signorolo Omodei, Baldo degli Ubaldi), o almeno pari (Bartolo da Sassoferrato). Ma nel secolo successivo (Ludovico Bolognini) si finì col dare la preferenza al dottore sul milite o cavaliere.

(3) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 108-109.

(4) BAROLO, *In I Cod. part.*, ad *Cod.*, 2, 7, 20 [2, 8, 1] (*l. I, C. de advocatis diversorum iudicium*): « Qui deposuit advocacionis officium, est in dignitate, et appellatur clarissimus. Et ex hoc apparet, quod non debet torqueri, tanquam habens dignitatem ». Poi: PARIDE, *De synd.*, v. *Doctor*, 2, 1; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 16 [25]; GRILLANDO, *De quaest.*, 6, 3; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [§ *Circa III*, n. 21]; CORTILE, *De nob.*, 5, 8-9; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 41, 41.

(5) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 16; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 4; FAVRE, *Br. in Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8 (*l. Milites, C. de quaestionibus*), n. 2; CANARO, *De quaest.*, 4, 3; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 4, 23; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr., n. 5 [8]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 35; CASONI, *De torm.*, 10, 14; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 39; ZANGER, *De quaest.*, 1, 72-73; BOCER, *De quaest.*, 4, 52-53.

sere i dottori nobilitati dalla professione della scienza (6) e quindi nell'esser meritevoli anch'essi delle prerogative riconosciute alla nobiltà di sangue (7).

Alcuni però dei nostri giureconsulti, dal Dugento in poi, non si nascosero le difficoltà che nascevano da certi altri argomenti non trascurabili militanti in favore della tesi opposta. Innanzi tutto, non c'era nemmeno una disposizione scritta di legge che facesse immuni dai tormenti gli uomini del foro (8). Questo non era un argomento da spaventare giuristi che avevan coscienza d'esser qualche cosa più che semplici interpreti. C'era poi che nei tribunali era invalsa una consuetudine contraria, che ci attestano scrittori delle età più varie, dal Dugento al Secento (9). Vero è che diversi di loro la condannarono come illegale, perché violava un privilegio indipendente da ogni limitazione (10).

Colla ricordata consuetudine non ha nulla a che vedere, naturalmente, il venir meno del privilegio in certi processi di maggior gravità, in ispecie in quelli di crimenlese e in quelli d'eresia. In questi casi alcuni volevano che prima della tortura il dottore fosse spogliato della dignità dottorale e degradato (11); ma la loro opinione non fu accolta dalla pratica (12).

Qui non ci si può non porre una questione molto seria. Il diritto romano non faceva immuni dalla tortura gli uomini di legge, almeno stando alla lettera de' suoi testi. L'innovazione fu dovuta agl'interpreti, e dunque a uomini di legge. A un osservatore superficiale potrebbe parere che il nocciolo della questione fosse proprio qui: che meschini

(6) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 4, 2; TIRAQUEAU, *De nob.*, 5, 3-5.

(7) BOCER, *op. cit.*, 4, 54.

(8) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 108; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 37; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 34 [38]; BELVISO, *op. cit.*, 3, 4, 11; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 1, 6; DAL BRUNO, l. cit.

(9) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 108; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 25; *id.* (attr. BARTOLO); GANDINO, l. cit.; BELVISO, *op. cit.*, 3, 4, 11; CANARO, l. cit.; PARIDE, *op. cit.*, v. *Doctor*, 2, 3; REBUFFE, *In const. seu ord. reg.*, pr., 5, 115; CASONI, *op. cit.*, 10, 14; VOLPELLI, *Resp.*, 83, 12; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 4, 2; SCAPPI, *Tr. iur. non ser.*, 5, 112, 11; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 54-56; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 17, 6.

(10) BOLOGNINI, *add. cit.*, n. 109; DAL BRUNO, l. cit.; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, nn. 111-116; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 16.

(11) MARSILI, *Sing.*, sing. 556; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 180 [Circa III, n. 25].

(12) FARINACCI, *op. cit.*, 41, 44-45; FRAGOSO, *Reg. reip. Chr.*, 1, 5, 14, 87.

motivi egoistici avessero spinto gl'interpreti a far dire ai testi quel che non avevano detto, e avesse determinato in loro quella costante preoccupazione, che traspare in molti luoghi dai loro scritti, di trovare nell'analogia di leggi affini, nelle consuetudini, nei principi logici del vivere sociale, un qualche appiglio per giustificare un'immunità processuale in favore della classe di cui facevano parte essi medesimi. « Io perdonerò », scrive, sugli ultimi del Settecento, Pietro Verri, « io perdonerò se ciascuno cerchi di rialzare il proprio mestiere e non mi farà meraviglia che il Wesembeccio dica che i dottori sono per dignità eguali ai nobili e decurioni e per meriti eguali ai militari (13); ma non sarebbe perdonabile alcuno che osasse dare alla propria facoltà una impunità nei delitti » (14). Parole che sarebbero d'oro, se le cose fossero andate veramente così. Ma c'è più d'un motivo di dubitarne.

Già è notevole il fatto che il primo giurista da cui si veda messo sul tappeto il problema dell'immunità dei dottori, l'autore del *Tractatus de tormentis*, finisce appena di portare gli argomenti che la giustificerebbero « de iuris subtilitate sive solennitate » e subito vi contrappone la consuetudine contraria, non senza approvarla (15). E tanti altri dopo di lui hanno il suo stesso atteggiamento. Anche volendone dare un giudizio malevolo, la loro sarebbe stata al più una rivendicazione teorica, messa avanti senza speranze immediate, in attesa di poterla veder soddisfatta in tempi più propizi; che non maturarono mai.

Poi, l'immunità, o la pretesa d'immunità, non era esclusiva dei dottori di legge. Ai dottori di tutte le facoltà la vediamo riconosciuta non solo dalle *Siete partidas*, ' per onore della scienza ' (16), ma anche da quelli tra i giureconsulti che esaminando il problema ebbero cura di stabilirne i limiti più attentamente di come non facesse la maggioranza (17); e negli statuti della dotta Bologna troviamo dichiarati espressamente immuni anche i dottori di medicina (18) e gli stessi studenti forestieri dell'università (19). Qui non possono più valere motivi egoi-

(13) WESENBECK, *Par.*, ad *Dig.*, 48, 18, n. 10.

(14) VERRI, *Oss. sulla tort.*, cap. 10.

(15) Il Kantorowicz loda con ragione quest'indipendenza dall'interesse di classe, di cui nel *Tractatus de tormentis* non mancano altre prove (*St. zum alt. Str.*, p. 117).

(16) *Part.*, 7, 30, 2.

(17) DAL BRUNO, l. cit.; QUÉVEDO, *Ind. y. torm.*, 1, 13, 23.

(18) Stat. crim. Bologna (1454), rubr. *De tondolo et tormento*.

(19) Stat. crim. Bologna (1454), l. cit. Un privilegio simile era stato già

stici. La causa vera e sola dell'esenzione è quella bellamente enunziata da Alfonso X di Castiglia, il re sapiente.

Era così. Nel diritto romano imperiale e giustiniano erano state largamente concesse esenzioni dalla tortura a persone che sostenevano dignità politiche e militari. I giuristi, e come s'è visto alcuni dei legislatori, dell'età del Rinnovamento e del Rinascimento, estendendo quei privilegi agli uomini di legge e di cultura diedero ascolto alla voce della storia, che al tempo d'una vigorosa rifioritura delle arti e delle scienze non poteva più permettere che i rappresentanti di queste andassero privi di quegli onori e di quei privilegi che da secoli si riconoscevano ai rappresentanti del potere politico.

E che sia così, è ancora provato da un'ultima innovazione degl'interpreti in questa materia. Suo fondamento, vedremo quanto malcerto, era un frammento di Modestino contenuto nel *Digesto*, titolo *De poenis*:

*Ad bestias damnatos favore populi praeses dimittere non debet: sed si eius roboris vel artificii sint, ut digne populo Romano exhiberi possint, principem consulere debet* (20).

Il clamore del popolo e la benevola considerazione dell'imperatore sono qui le due condizioni perché si possa far grazia della vita a un condannato alle belve, quando questi eccella per la sua forza o per le sue singolari capacità. Più generalmente, si sancisce qui un privilegio in favore di coloro che per meriti o per attitudini siano stimati personalmente utili al consorzio sociale: la comunità può avere il diritto di mandare a morte chi ne violi le leggi e attenti alla sua sicurezza, ma deve ben considerare il pro e il contro d'una simile decisione quando mettendola in atto priverebbe sé stessa d'un elemento insostituibile. Questa legge, o meglio questo generico principio, spesso applicato per inconsapevole forza di sentimento, più d'una volta salvò la vita a scienziati, a poeti, ad artefici di valore, in tempi in cui severità di leggi e rigore di tiranni non isdegnavano inchinarsi davanti alla prepotente forza dell'ingegno (21).

---

concesso agli studenti forestieri dal comune di Firenze fin dal momento della fondazione dello studio (prov. 14-15 maggio 1321).

(20) *Dig.*, 48, 19, 31, pr. (*l. Ad bestias, in pr., ff. de poenis*). Sul più preciso significato di questo passo: FERRINI, *Esp. st. e dottr. del dir. pen. rom.*, p. 149.

(21) Valgano a risparmiarmi altre citazioni le parole (e siano pure abbellite da ingenua vanteria dell'interessato) con cui papa Paolo III (1534) avrebbe

Ora, sul fondamento delle parole di Modestino, non pochi giuristi del secolo XVI e del XVII dichiararono immuni dalla tortura le persone utili alla comunità, *utiles rei publicae* (22). Una giustificazione più precisa essi non cercarono; ne tentò un Antonio di Quevedo, argomentando che, se la tortura è data, come il più delle volte, sopra un delitto capitale, « inútil parecerá que se dé tormento a nadie para que confiese delito, que probado, no pueda ser condenado por él » (23). Non è un ragionamento illogico, ma trascura la possibilità, esistente anche per gli *utiles rei publicae*, d'una condanna a pene ridotte, o in ogni modo a pene minori della morte; da un punto di vista rigidamente giuridico l'estensione del privilegio dal caso della condanna a morte al caso della tortura sarebbe arbitraria. Arbitraria, non perché il valore e l'abilità non meritino rispetto quanto le dignità e le cariche dello Stato o della Chiesa, come vorrebbe Anton Matteo (24); ma, come dimostra il Grillando, perché non è detto che chi sostiene la tortura ne debba rimanere morto o debilitato, « et sic per illam non cessat utilitas reipublicae quando ille servatur in vita »; la *ratio* del testo controverso non s'adatta dunque all'esenzione dalla tortura (25). Introducendola la giurisprudenza del Rinascimento si dimostrò sensibile interprete delle mutate condizioni della civiltà, col tradurre in termini giuridici quei privilegi di cui la società dell'epoca onorava l'aristocrazia dell'ingegno, della perizia, del valore, della dottrina (26).

---

risposto a chi lo sconsigliava dal far dare un salvacondotto a Benvenuto Cellini, ricercato per omicidio: « Voi non la sapete bene sì come me. Sapete che gli uomini come Benvenuto, unici nella lor professione, non hanno da essere ubbrigati alle legge: or maggiormente lui, che so quanta ragione egli ha » (CELLINI, *Vita*, 1, 15, 3).

(22) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr., n. 11 [15]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 42; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 36; CASONI, *op. cit.*, 10, 4; PAELLA, *De tort.*, 4, 21; FARINACCI, *op. cit.*, 41, 88; REYGER, *Thes. iur.*, v. *Tortura*, n. 157; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 13, 4; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 17, 8; QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 12, 26; LOCCATELLI, *Br.*, 4, 43; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 32, 1.

(23) QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 12, 26.

(24) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 2, 12.

(25) GRILLANDO, *op. cit.*, 6, 9-10.

(26) Di « robur » e d'« artificium » parlava Modestino. C'è bisogno di notare come queste due nozioni fossero affinate e spiritualizzate dagli'interpreti?



**IUS NOSTRUM**

STUDI E TESTI

PUBBLICATI DALL'ISTITUTO DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  
DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA

---

**2**

---

**PIERO FIORELLI**

**LA TORTURA  
GIUDIZIARIA  
NEL DIRITTO COMUNE**

VOLUME SECONDO



**GIUFFRÉ**

1954

—  
**TUTTI I DIRITTI RISERVATI**  
—

INDICE  
DEL VOLUME SECONDO

VI.

I PRESUPPOSTI

	<i>pag.</i>
1. I presupposti in genere . . . . .	1
2. I presupposti positivi . . . . .	3
3. I presupposti negativi . . . . .	5
4. Gl'indizi in ispecie . . . . .	10
5. Gradi degl'indizi . . . . .	23
6. Specie degl'indizi . . . . .	33
7. Assunzione degl'indizi nel processo . . . . .	38
8. Elisione degl'indizi . . . . .	49

VII.

IL PROCEDIMENTO

1. La cognizione preliminare . . . . .	51
2. L'esecuzione e le persone del procedimento . . . . .	59
3. L'interrogatorio e il processo verbale . . . . .	66
4. La successione di più soggetti . . . . .	80
5. Il rispetto delle feste . . . . .	84

VIII.

GLI EFFETTI

1. Effetti della tortura in sé . . . . .	87
2. La deposizione estorta al testimone . . . . .	90
3. La deposizione estorta all'imputato . . . . .	93
4. La confessione estorta all'imputato . . . . .	103
5. La confessione ratificata . . . . .	117
6. La confessione revocata . . . . .	125
7. La confessione invalida . . . . .	130
8. La perseveranza nel negare . . . . .	135
9. La ripetizione della tortura . . . . .	143
10. La sentenza . . . . .	154

## IX.

## LE GUARENTIGE

	<i>pag.</i>
1. Poteri del giudice . . . . .	159
2. Diritti del soggetto . . . . .	167
3. Responsabilità di torture abusive . . . . .	175
4. Responsabilità di torture eccessive . . . . .	188
5. Responsabilità minori . . . . .	197
6. La consuetudine contro la legge . . . . .	201

## X.

## PIÙ IN LÀ DEL DIRITTO

1. Il problema logico . . . . .	205
2. Il problema morale . . . . .	211
3. Il problema sociale . . . . .	217
4. Il problema politico . . . . .	243
5. L'abolizione . . . . .	259
6. Senza una fine! . . . . .	270

## INDICI GENERALI

I. <i>Indice alfabetico</i> . . . . .	287
II. <i>Indice sistematico</i> . . . . .	367

## ILLUSTRAZIONI

III. Frontespizio del <i>Tractatus de maleficiis</i> d'Angelo Aretino (Lione 1526) . . . . .	72-73
IV. Frontespizio della <i>Practica causarum criminalium</i> d'Ippolito Marsili (Venezia 1529) . . . . .	280-81

## VI.

### I PRESUPPOSTI

1. *I presupposti in genere.* — È frequente negli scritti dei giureconsulti (1) la raccomandazione ai giudici d'esser molto cauti e circospetti prima di decretare una tortura. « Plerique dum torquentur deficere solent », aveva lasciato scritto un giurista romano (2); e un grande santo: « Et si non morte puniantur, in ipsis vel ex ipsis tormentis plerumque moriuntur » (3). Affermazioni esagerate, forse; ma non più di quel tanto ch'è sempre lecito per dare alla frase un più vivo colorito e una maggior forza di persuasione. Il rischio c'era, e prendere a cuor leggero una decisione così pericolosa nelle sue conseguenze non sarebbe stato onesto. Ma la raccomandazione dei giureconsulti non è un semplice precetto di morale o di convenienza, è un precetto rafforzato da sanzioni giuridiche e definito da precise regole che sono regole di stretto diritto.

Son queste le regole che determinano i presupposti legali dell'uso dei tormenti. Presupposti in senso largo, e in astratto, si posson dire anche la condizione della persona e la qualità della causa; in senso più proprio e più stretto si posson chiamare presupposti legali concreti quelli che si dovevano esaminare dopo accertata l'idoneità in astratto della causa e della persona.

Tali presupposti concreti (4) erano: da una parte, la piena certezza

---

(1) Tutta la dottrina dei presupposti, che ha le prime origini in accenni per lo più vaghi delle fonti romane, fa parte, dal Dugento al Settecento, del patrimonio comune della scienza giuridica. La legislazione statale e municipale dei medesimi secoli il più delle volte li trascura e li sottintende, così come usa farsi dei principi di diritto universalmente riconosciuti.

(2) *Dig.*, 48, 19, 8, 3 (*l. Aut damnum, ff. de poenis*) (Ulpiano).

(3) S. AGOSTINO, *De civ. Dei*, 19, 6.

(4) Concreti, in quanto riferiti di volta in volta a un caso determinato offerto dalla realtà pratica, a differenza degli altri, che valevano per tutti in generale i casi ipotetici di tortura da applicarsi ai soggetti che avessero date condizioni personali o date posizioni nel processo.

della commissione del reato; dall'altra, una relativa incertezza intorno alla persona del reo, relativa nel senso che una o più persone fossero gravate da seri indizi, già di per sé vicini alla certezza, ma una prova piena non si fosse ancora ottenuta; infine, che per la scoperta del vero il giudice non disponesse d'alcun altro mezzo di prova, più semplice e meno doloroso (5). Aggiungi i presupposti propriamente giudiziali: che il processo, almeno per la tortura dell'imputato (non per quella dei testimoni), fosse stato formato e pubblicato; che degl'indizi si fosse data copia all'imputato, e insieme modo e tempo di purgarli e di difendersi; che non fosse intervenuta, nei casi ammessi, una discolta del reo da parte dell'offeso (6). Ma di questi, più oltre.

Dei presupposti della tortura in genere si può vedere il comune fondamento nel principio, generalissimo, che non si doveva mai cominciare il processo dai tormenti (7): principio d'antica autorità (8), che si trova già espresso in una costituzione d'Augusto citata da Ulpiano (9) e si legge quindi in più d'un passo di Paolo (10) e in una costituzione di Diocleziano (11); che s'inserisce anche nel *Corpus iuris canonici* grazie alla decretale *Quum in contemplatione* (12); che si trova

(5) Parlo della tortura dell'imputato come del caso normale. S'intende che i presupposti vanno variamente adattati agli altri casi.

(6) Remissione di querela, si direbbe oggi. Ma non è proprio la stessa cosa.

(7) Anzi nemmen dalla terrizione (MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. [*l. I, in pr., ff. de quaestionibus*], n. 25 [42]; SCIALOJA, *Pr. torq. reos*, 3, 10).

(8) Non tanto però che nel diritto romano esso non cadesse sostanzialmente in un caso molto importante e generale, quello degli schiavi presentati come testimoni. Non c'era bisogno di verificare se ci fossero indizi o se gli schiavi si contraddicevano, o per altri motivi le loro risposte apparissero dubbie: erano dubbie fin dall'origine per presunzione legale, sicché gli schiavi non si potevano interrogare senza tormenti. Formalmente il principio rimaneva in piedi, perché quando entravano in scena gli schiavi il processo era già in pieno svolgimento. Ma sta di fatto che la parte riservata agli schiavi era da questi recitata sotto la tortura fin dal primo momento.

(9) *Dig.*, 48, 18, 1, pr.: «...Et non esse a tormentis incipiendum et divus Augustus constituit...».

(10) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 5, 14, 1 («...non statim a tormentis incipiendum est...»); *Dig.*, 48, 18, 18, 2 (*l. Unius*, § *In ea*, *ff. de quaestionibus*) (Paolo); *Dig.*, 48, 18, 20 (*l. Maritus*, *ff. de quaestionibus*) (Paolo).

(11) *Cod.*, 9, 41, 8, 1 (*l. Milites*, § *Oportet*, *C. de quaestionibus*): «Oportet autem iudices nec in his criminibus, quae publicorum iudiciorum sunt, in investigatione veritatis a tormentis initium sumere, sed argumentis primum verisimilibus probabilibusque uti» (Diocleziano e Massimiano).

(12) *Extra*, 5, 41, 6 (*c. Quum in contemplatione*, *X. de regulis iuris*).

infine concordemente ripetuto (13) dai dottori del diritto comune (14), come prima guarentigia dei diritti d'ogni persona contro gli abusi e il facile arbitrio degl'inquirenti, come temperamento dell'interesse pubblico alla pronta investigazione dei reati coll'interesse d'ogn'individuo all'integrità del proprio corpo e alla propria libertà morale (15).

2. *I presupposti positivi.* — Due dei presupposti della tortura si possono dire positivi, nel senso che prima di sottoporre alla tortura una persona il giudice doveva essersi accertato del loro effettivo sussistere: la prova piena della commissione del reato; la prova semipiena della colpevolezza d'una determinata persona.

Primo essenziale presupposto dell'applicazione della tortura era dunque l'oggettiva certezza che il reato che le dava occasione era stato realmente commesso, o, più genericamente (dandosi anche il caso di torture inflitte in cause non criminali), che realmente era avvenuto il fatto intorno ai particolari del quale non s'era potuta conseguire la certezza necessaria.

Di questo presupposto (1) fa cenno la giurisprudenza romana a proposito del senatoconsulto silariano sulla tortura dei servi, che si poteva applicare soltanto dopo accertata l'uccisione del padrone (2).

(13) Qualcuno non ripete soltanto, ma porta ragioni nuove, come Marco Mantova, secondo cui non si comincia dalla tortura « sicuti nec in civilibus ab executione » (*Sch.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7 [*l. Cum probatio, ff. de probationibus*]).

(14) Rogerio è il primo degl'interpreti che ripeta, senza per altro nessuna innovazione, nemmeno di forma, il principio già romano (*Summa Cod.*, 9, 35, 1).

(15) Letteratura storica su questa parte dell'istituto della tortura: LEA, *La st. del dir.*, pp. 555-558; ALLARD, *Hist. de la just. cr.*, pp. 262-293; PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, pp. 432-434, 451-453; HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas austr.*, pp. 36-40; SALVIOLI, *Note per la st. del pr. cr.*, pp. 17-48; ID., *St. della pr.*, t. II, pp. 460-463. La teoria dei presupposti è pure il principale oggetto dell'escorso sulla tortura legale fatto dal Manzoni nella *Storia della colonna infame* (capp. 2-3) e delle *Reflections on Medieval Torture* pubblicate dall'Ullmann nell'edimburghese *Juridical Review* del 1944 (pp. 124-132). Il primo autore si sofferma in modo particolare sull'indizio della menzogna, il secondo su quelli della confessione stragiudiziale, della fama e della fuga; tutt'e due muovono dall'esame di questa teoria per rivendicare i meriti dei dottori del diritto comune, che costruendola colmarono una lacuna delle leggi romane.

(1) Era un presupposto, fu poi detto, di diritto divino (*Dial. su mat. cr.*, dial. 5).

(2) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 3, 5, 11: « In disponenda eorum quaestione, quorum dominus dicitur interemptus, hic ordo servatur, primum ut constet

I dottori del diritto comune non dubitarono che la norma romana non andasse logicamente estesa anche a tutti gli altri usi della tortura, e ne fecero quindi una norma generale (3), che inserirono nell'altra per cui non si doveva mai cominciare l'inquisizione speciale contro una determinata persona prima che il delitto fosse stato accertato: e la tortura s'infliggeva appunto nell'inquisizione speciale, « ad liquidationem personae », non « ad liquidationem facti » (4). Se per l'accertamento era necessaria una ricognizione del corpo del reato, questa doveva esser compiuta da periti (per esempio, trattandosi d'omicidio, da medici), ed era condannata l'usanza di certi giudici di provvedervi da sé (5).

Un'eccezione non mancava; ma non saprei se non dirla piuttosto un adattamento della regola stessa a un caso particolare. Quando il delitto consumato era occulto, talché non se ne potesse ottenere la prova né per evidenza né per mezzo di testimoni, potevan bastare ragionevoli congetture (6), o anche, in mancanza di meglio, l'incerto suffragio della fama (7). Si raccomandava in ogni caso ai giudici la più grande circospezione, stante il pericolo che si nascondeva in ogni tortura infitta su così dubbio fondamento (8).

occisum dominum, deinde, si id liqueat, de quibus ea quaestio habenda sit, atque ita de reis inquirendis»; *Dig.*, 29, 5, 1, 24 (*l. I.*, § *Item illud*, *ff. de senatus consulto Siliano*): « Item illud sciendum est, nisi constet aliquem esse occisum, non haberi de familia quaestionem: liquere igitur debet scelere interemptum, ut senatus consulto locus sit » (Ulpiano).

(3) Si raccomandava di far risultare il rispetto di tale norma da un'esplicita annotazione negli atti del processo (GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 108: « ...alias autem nisi facta tali diligentia si aliquem torqueres... posses in sindicatu teneri »).

(4) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *l. cit.*; BOCER, *De quaest.*, 3, 3.

(5) CASONI, *De torm.*, 2, 1-3.

(6) ZANGER, *De quaest.*, 5, 47; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 1; TABOR, *De tort.*, 4, 5.

(7) CANARO, *De quaest.*, 2, 50; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 10; BOCER, *op. cit.*, 3, 4.

(8) Il pericolo che l'omissione di questa guarentigia, pur col pieno rispetto della più assoluta legalità e regolarità in tutto il resto del processo, portasse all'infusione di torture assurde e di più assurde condanne, non era un pericolo irrealistico. Il Cantù cita il caso, avvenuto in Francia nel sec. XVIII, d'un pover'uomo che fu impiccato perché indiziato, e confesso nella tortura, d'aver ucciso un tale che più tardi ricomparve di ritorno da un lungo viaggio (*Beccaria e il dir. pen.*, pp. 49-50). In altri casi non diversi fu possibile evitare, ma *in extremis*, l'esecuzione della condanna (*ib.*, p. 50) o della stessa tortura (HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas austr.*, p. 37).



Accanto alla certezza della commissione del delitto, la probabilità della sua commissione da parte d'una persona determinata. Dico così per presentare il caso più comune; ma s'intende che il problema va prospettato sotto aspetti assai diversi secondo la diversa posizione processuale che poteva avere la persona da mettere alla tortura. Non è il caso tuttavia di parlarne qui per esteso: le condizioni richieste per la tortura del convenuto, del testimone, dell'accusatore si sono viste ai luoghi rispettivi; di quelle relative all'imputato, e cioè degli indizi di colpevolezza, occorrerebbe un troppo lungo discorso, e ci si tornerà sopra, più giù, riprendendone l'esame in una forma meno inadeguata all'importanza dell'argomento: basti per ora averne qui dato un cenno che ne chiarisca il significato nella logica del processo.

3. *I presupposti negativi.* — Di contro ai presupposti che si son detti positivi, ne dovevano stare altri due, ugualmente necessari in concorso coi primi, ma, a differenza di questi, negativi: la mancanza d'una piena prova di colpevolezza a carico della persona incolpata; la mancanza d'ogni altro mezzo con cui si potesse giungere legalmente al conseguimento di quella prova.

Il primo è fin troppo chiaro. Se la tortura presupponeva accertato il reato, presupponeva però tuttora incerta la reità delle persone incolpate, com'è logico se si pensa alla sua funzione istruttorie e non punitiva: un reo convinto o spontaneamente confesso non aveva bisogno d'esser di nuovo dimostrato colpevole: altro non restava che condannarlo, e il giudice che avesse fatto diversamente avrebbe commesso un illecito di cui sarebbe stato tenuto responsabile (1). Soltanto, è necessario avvertire che nel diritto intermedio usava attribuirsi alla confessione una forza probatoria che leggi e giurisprudenza non riconoscevano a nessun'altra delle possibili prove: ne segue che d'ordinario la prova per indizi e qualche volta la prova stessa per testimoni non erano ritenute sufficienti per convincere di reità l'imputato; e così, pur rimanendo intatto il principio ora esposto, si dava non di rado il caso che si mettessero alla tortura, legalmente, persone di cui le leggi moderne richiederebbero senz'altro la condanna (2).

(1) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (*l. I, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 7 [11]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 22; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 7.

(2) « Possiamo... ritenere che nella maggior parte dei casi di tortura i fatti stavano a tanto che noi avremmo condannato il prevenuto » (KOHLER, *Mod. pr. del dir.*, p. 115).

Era dunque ammessa la tortura dell'imputato, sempreché non convinto, soltanto in due casi: o che non rispondesse affatto alle interrogazioni degl'inquirenti (3), o che rispondesse affermando la propria innocenza. Nella prima ipotesi alcuni dottori ammettevano la tortura anche se non c'erano indizi a carico dell'imputato; ma generalmente in questa stessa ipotesi, e nella seconda sempre, s'intendeva che con quelle ora ricordate dovessero concorrere le altre svariate condizioni che veniamo esaminando.

Non però che a volte, in pratica, non si mettessero alla tortura gli stessi rei convinti (4). I motivi di queste eccezioni, disapprovate di solito dai giureconsulti, erano diversi. Il più comune era quello d'impedire al reo d'appellare, giacché al reo confesso questo diritto era negato dalla legge romana (5), mentre nessuna legge lo toglieva al reo che fosse stato convinto senza confessione: e in tal caso colla tortura non si voleva ottenere un completamento delle prove raccolte, che sarebbe stato superfluo, ma una prova ulteriore, che producesse il più grave effetto d'impedire anche l'appello contro la condanna già sicura (6). Vedremo poi come questa cautela si mostrasse un'arma a

(3) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 1, 6 (*l. Accusationem, C. qui accusare non possunt*), n. 12; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 7, 16; MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 9; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 16; MENOCHIO, *De pr.*, 1, 89, 142; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 10, 30; MASCARDI, *De pr.*, 1385, 15; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 176-177; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 2, 7, 3; PORRO, sc. ib.; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 329, 78; SOLA, comm. ai *Decr. Sab.*, tit. *De tortura*, n. 20; KRAUS, *De ind.*, 1, 61, 3; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 34; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 18 [119]; PASSERINI, *Reg. tr.*, 23, 8; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 35-37; RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 9, 8, 2.

(4) La *Carolina* (art. 69) contiene un divieto, in forma esplicita e generale, della tortura del reo convinto. Il divieto espresso mancava nel primo progetto, come già nella *Bambergensis*. Né del resto contengono nulla di simile (s'intende, in forma esplicita) gli altri principali testi legislativi italiani o stranieri.

(5) *Cod.*, 7, 65, 2, pr. (*l. II, C. quorum appellationes non recipiantur*). Qui si parla di confessione spontanea; ma a questa la confessione estorta era pareggiata quando fosse ratificata.

(6) Andrea d'Isernia, dopo avere osservato « quaestiones habendas fore, quando dubium est propter indicia, quia si certum esset per probationes, non debet torqueri », soggiunge: « Iudices tamen crudeles dicunt eum tunc velle torquere propter socios: et quidem sic faciunt, ut convictus per testes reus fateatur, ad hoc, ut non appellet, ut C. quo[rum] app[ellaciones] non recipiantur, l. 2, cum non esset maleficium perpetratum cum aliis. Peccat iudex: non enim interest appellationis auxilium denegari » (comm. alle cost. Sicilia

doppio taglio, che la perseveranza del reo nella negativa poteva rivolgere, con conseguenze che si direbbero paradossali, contro lo stesso giudice disonesto (7).

Non va confuso col precedente il caso della tortura inflitta al reo che fosse stato convinto di colpevolezza sul fondamento di soli indizi indubitati: qui la tortura non solo era permessa, ma (almeno nei giudizi capitali) (8) era anche consigliata dai giureconsulti, che vedevano in essa, secondo i risultati che poteva dare, un'ancora di salvezza per l'innocente che, apparentemente convinto e virtualmente condannato, perseverasse nel negare, o, in caso contrario, un mezzo per ottenere

[1231], 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*). Baldo invece: « Ego credo, quod iudices bene faciant, quando habent plenariam certitudinem de maleficio, si obviant ne appelletur per calumniam, et maxime in criminibus enormibus, in quibus licet interdum leges transgredi » (*In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 2, 58 [59], I [l. I, C. de iureiurando propter calumniam dando], n. 9). Baldo espone la stessa opinione anche altrove (*In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 65, 2, n. 6); ma in un terzo punto si contraddice, ammettendo che sia senz'altro da condannare il reo che, « licet non confessus », sia convinto in modo tale che sia resa vana ogni sua negazione (ad *Cod.*, 9, 47, 16 [l. Qui sententiam, C. de poenis]). Forse nel suo pensiero la condizione del reo convinto per prova testimoniale era nettamente distinta da quella del reo convinto per indizi indubitati d'altro genere, e solo al secondo caso si riferivano i due passi favorevoli alla tortura, dovendosi allora intendere la « plenaria certitudo » come una certezza morale insufficiente alla piena prova nel sistema delle prove legali. Ma sta di fatto che dalle parole del giurista perugino una tal distinzione non si ricava, e che gli scrittori venuti dopo di lui trattarono le opinioni da lui esposte come due opinioni tra loro contrastanti; e per lo più inclinarono verso quella che negava la possibilità della tortura. Così: *Rep. inq.*, v. *Tortura*; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 15-16; FERRAZZI, *Caut.*, 5, 4-6; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indiciis*, n. 131; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 176 [§ *Ultimo nota*, n. 3]; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 20; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 7-8; ROJAS, *De haer.*, 2, 285; VOLPELLI, *Resp.*, 4, 11; PERSONALI, *op. cit.*, n. 2; FARINACCI, *op. cit.*, 40, 10; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 21; BORDONI, *op. cit.*, 76, 32-34. Ma l'opinione non fu tanto prevalente che ancora nel Settecento non si continuasse nella pratica a torturare i rei convinti e non confessi, per impedir loro l'appello. Il Bernhard, respingendo sdegnosamente l'opinione a ciò favorevole, la dovette riconoscere accettata da più d'un giudice (*De tort.*, 1, 5).

(7) Come si vedrà, secondo l'opinione prevalente dei dottori la resistenza alla tortura bastava a purgare non solo gl'indizi ma le piene prove; opinione che del resto dev'esser limitata per molti versi.

(8) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (l. *Repeti*, ff. de quaestionibus), n. 25 [19].

qualche importante sussidio alle non troppo sicure prove raccolte, sussidio che completasse queste e rassicurasse così la coscienza del giudice (9).

Un altro motivo della tortura dei rei convinti era dato dall'interrogatorio a cui si potevan sottoporre non più intorno al loro delitto in quanto consumato da loro, ma intorno all'eventuale partecipazione di complici al delitto medesimo (10). È questo un genere di tortura che parve nei primi tempi del diritto comune un abuso, o un pretesto ad abusi (11), ma che in seguito, meglio regolato dalle leggi e dagl'in-

(9) S'è visto sopra come Baldo, in almeno due passi, si dichiarasse contro l'opinione comune, che non voleva la tortura del reo convinto. Ammettendo questa tortura, egli non diceva se si riferiva al reo convinto con piene prove o a quello convinto con indizi indubitati. Certo, il secondo caso era compreso in tutti i modi nell'ipotesi. Baldo ne parlò nello stesso senso anche altrove (*In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 8 [*l. Milites, C. de quaestionibus*], n. 5): « An tot et talia possint esse indicia, quod ex ipsis solis absque tortura aliqua veniatur ad condemnationem? Dic quod sic... Unde distingue, aut sunt indicia dubitata, et ex eis non potest sequi condemnatio, sed tortura, quando sunt verisimilia et probabilia, et ita loquitur haec littera. Non ob[stat] quod littera dicit 'certis indicis' [*Cod.*, 9, 41, 8, 2 (*l. Milites, cit.*, § *fin.*): quia non dicit hoc simpliciter, sed dicit 'veluti', i[dest] 'quasi ex certa' (?], quod est nota diminutionis. Aut indicia sunt indubitata; et tunc ex his absque alia tortura potest veniri ad condemnationem... Tutius tamen facit iudex, qui non habet aliam probat[ionem] quam indicia, quaecumque sint, si extorqueat confessionem per torturam, ut in l. si accepta [recte: «etsi excepta»], in fi[ne], supra de malef[icis] et mathe[maticis] [*Cod.*, 9, 18, 7, 1] ». L'interpretazione che Baldo dà dell'ultima legge che cita non è, a dire il vero, se non una delle svariate interpretazioni a cui l'immaginoso modo d'esprimersi del legislatore romano si può prestare. Sta di fatto però che fu accettata da altri scrittori, e autorevoli: PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 1, 7; DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 4, 13; CASONI, *De mal. pr.*, 11, 1, 34-35; BOCER, *De quaest.*, 3, 20.

(10) In ogni caso si raccomandava al giudice di far precedere la tortura dall'espressa dichiarazione che questa non aveva per iscopo di far confessare le cose già provate. Così: ROSCIATE, *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr. (*rubr. C. de quaestionibus*), n. 9 (« Fatuus... esset iudex qui torqueret aliquem contra quem esset probatum plene nisi hoc faceret cum protestatione quod non intendit eum torquere super probatis »); CIPOLLA, *Cons. cr.*, 32, 19; ROJAS, *De haer.*, 2, 283 e 286; BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7: 1, 3; LA MUTA, comm. alle cons. Palermo (sec. XIII), cap. 9, n. 75. Integrata da questa dichiarazione a scanso d'equivoci, l'apparente eccezione viene, anziché a scalzare, a confermare meglio la regola.

(11) Tale parve (si veda il passo citato più sù) ad Andrea d'Isernia.

terpreti, conseguì nel sistema processuale dei secoli XVII e XVIII una sua particolare importanza.

Posto dunque il principio generale (né le apparenti eccezioni l'intaccano) per cui l'infissione della tortura doveva presupporre l'incertezza della reità, sarebbe restato tuttavia aperto il problema del modo in cui giungere a cancellare quell'incertezza, se non l'avesse risolto l'indiscussa e generale osservanza d'un altro principio, che integrava il primo e si concretava anch'esso in un presupposto negativo della tortura: la mancanza d'altri mezzi di prova.

Quali che fossero le prove acquisite, quali che fossero le prove che c'era ancora bisogno di raccogliere per conseguire la certezza intorno ai fatti controversi, il giudice doveva in ogni caso tener presente che la tortura era un rimedio estremo (12), di cui non si poteva servire se non quando gli appariva preclusa ogni altra più facile strada. Questo è un precetto, molte volte il primo precetto, che dal secolo XIII (13) in poi i trattatisti hanno sempre cura di dare agli uomini della pratica, consigliando nello stesso tempo di farne espressamente annotare negli atti processuali, in ogni caso di tortura, la rigorosa osservanza (14).

Quest'importante guarentigia dei diritti individuali aveva origine romana. Il più antico testo che la contenga, tra quelli a noi conservati, è un editto d'Augusto, che limitando l'applicazione della tortura l'ammette soltanto per la scoperta dei delitti capitali più atroci, quando per la scoperta del vero non rimanga aperta altra via che quella dei tormenti dei servi (15); e frasi come « *si aliter veritas inveniri non pos-*

(12) Lo stesso fu detto del duello giudiziario, secondo una teoria che si trova esposta già dai glossatori e che divenne dominante (PATETTA, *Le ord.*, p. 422). Non è davvero la sola analogia tra tortura e duello.

(13) ROLANDINO, *Summa*, 9, 2; *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 1; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 1; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 1; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 1.

(14) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 94; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 15; 2, 9, 11; CASONI, *De torm.*, 7, 3. E l'accusatore, chiedendo la tortura dell'accusato, doveva giurare di non avere altre prove (BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad l. cit., n. 5; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8 [*l. Edictum, ff. de quaestionibus*], n. 1 [2]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 25; ROJAS, *op. cit.*, 2, 282.

(15) *Dig.*, 48, 18, 8, pr.: « Cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari et investigari possunt quam per servorum quaestiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo et habendas censeo » (riferito da Paolo).

sit » (16), « *si aliis probationibus veritas illuminari non possit* » (17), e via dicendo (18), ricorrono ammonitrici in altri frammenti della compilazione di Giustiniano.

Da questo generale precetto traeva origine l'altro che la tortura non si potesse applicare prima della pubblicazione del processo. Nulla di questo ci dicono le fonti romane; ma è chiaro che, secondo le forme del processo penale europeo nell'età del diritto comune (19), soltanto la pubblicazione del processo poteva mostrare se l'accertamento della verità era o non era possibile con altri mezzi più semplici (20).

4. *Gl'indizi in ispecie.* — Se il principio romano per cui non si doveva cominciare l'indagine giudiziaria dai tormenti costituiva il fondamento comune dei vari presupposti legali della tortura, costituiva però in ispecial modo il fondamento e al tempo stesso l'integrazione di quel presupposto ch'è di gran lunga il più importante di tutti, voglio dire della necessità che sussistessero contro la persona incolpata d'un delitto indizi legittimi e sufficienti secondo le distinzioni e le graduazioni che la dottrina ne fece.

Perché la teoria degl'indizi è tutta opera della dottrina italiana (1),

(16) *Dig.*, 48, 18, 9, pr. (*l. Divus Pius, in pr., ff. de quaestionibus*): « Divus Pius rescripsit posse de servis haberi quaestionem in pecuniaria causa, si aliter veritas inveniri non possit » (Marciano).

(17) *Cod.*, 9, 41, 12 (*l. Quotiens, C. de quaestionibus*): « Quotiens de dominio mancipiorum tractatur, si aliis probationibus veritas illuminari non possit, de se ipsa esse cum tormentis interroganda iuris auctores probant » (Diocleziano e Massimiano).

(18) *Cod.*, 2, 58 [59], 1, 1 (*l. I, cit., ad fin.*): « ...quia aliter rerum hereditariarum veritatem exquirere vel ostendere non possunt » (Giustiniano); 5, 17, 8, 6 (*l. Consensu, § Servis, C. de repudiis*): « ...si tamen alia documenta defecerint... » (Teodosio II e Valentiniano III).

(19) La pubblicazione del processo era l'atto finale del processo informativo, come si vedrà meglio nel capitolo sul procedimento. Consisteva nel render di pubblica ragione ciò che risultava a carico dell'imputato.

(20) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 7, 17; MATTHAEI, ad lib. cit., 16, 4, 2; RENAZZI, *op. cit.*, 3, 15, 1, 2.

(1) Dice dei glossatori l'Esmein: « Dans le *Corpus juris*, s'ils voyaient dominer le système accusatoire, ils trouvaient en même temps la torture; ils y trouvaient aussi les germes de cette théorie des indices, qu'ils furent les premiers à construire, et qui d'Italie se répandit sur l'Europe » (*Hist. de la pr. cr.*, p. 286). Più concretamente, il Salvioli riporta alla dottrina canonistica la prima attribuzione d'un grande significato agl'indizi, e ai glossatori

che da vaghi accenni delle fonti giustiniane trasse norme concrete, e da un principio generale, concordemente stabilito dagli statuti e dalle leggi (2), ricavò particolari regole che nel loro multiforme intreccio s'adattavano a tutte, si può dire, le ipotesi umanamente prevedibili. Trattati interi furono scritti su questa materia, come quelli cinquecenteschi di Marc'Antonio Bianchi (3) e di Francesco Casoni (4),

---

processualisti del sec. XII la formulazione delle prime precise regole per le presunzioni, il cui concetto si scambiò di solito con quello degl'indizi (*Note per la st. del pr. cr.*, pp. 43-48; *St. della pr.*, t. II, pp. 460-463). Lo sviluppo delle dottrine in questa materia meriterebbe d'essere studiato più a fondo. Per ora, oltre alle trattazioni riferite alla tortura e a quelle più generali, si può vedere: GARRAUD, *La pr. par ind.*, pp. 54-74.

(2) I primi statuti che stabiliscano espressamente il requisito degl'indizi sono quelli di Bologna del 1250 (2, 38), di Ravenna forse del 1257 (rubr. 13), di Siena del 1262-70 (5, 13-14), di Reggio del 1265 (1, 36). La priorità, come sempre nella legislazione statutaria, non ha un significato da sopravvalutare; tanto più che in forma generale il requisito era stabilito già dal diritto romano, al quale una riforma del 1262 degli statuti di Parma (p. 444) fa a questo proposito un espresso richiamo.

(3) Editto dapprima a Venezia nel 1545, è un corso di lezioni tenute all'università di Padova intorno alla legge finale del titolo *De quaestionibus* del *Digesto*, « quae huius rei propriam et peculiarem materiam continet ». Nel pensiero dell'autore (che vi aveva dedicato il secondo anno del suo insegnamento di diritto criminale), il corso s'inseriva tra la trattazione della procedura criminale in generale (fatta l'anno avanti) e la trattazione della tortura in particolare, come anello di congiunzione tra l'una e l'altra. Esso porta il titolo interno di *Repetitio l. fin. ff. de quaest. in qua est tractatus de indicis homicidii et furti*. Contiene nell'ordine le dottrine generali sugli indizi in rapporto a tutta la procedura e alla tortura in particolare (nn. 1-52), gl'indizi dell'omicidio premeditato in generale (nn. 53-66), la descrizione di questi singolarmente, distinti secondo che appaiano *ante homicidium* (nn. 67-187), *in ipso actu homicidii* (nn. 188-200) e *post homicidium* (nn. 201-224), poi gl'indizi del concorso di più persone nell'omicidio premeditato (nn. 225-239), quindi gl'indizi del fatto stesso dell'omicidio, prescindendo dall'elemento psicologico, visti prima insieme (n. 240), poi suddivisi secondo la fonte, *ex persona* (nn. 241-258), *ex verbis* (nn. 259-276), *ex facto* (nn. 277-310), *ex processu et testibus* (nn. 311-408), e per ultimo gl'indizi particolari del reato di furto (nn. 409-428).

(4) Editto la prima volta a Venezia nel 1557 insieme col trattato *De tormentis* dello stesso autore e sotto il titolo complessivo di *De indicis et tormentis tractatus duo*, ha principalmente per oggetto gl'indizi di premeditazione, del pari che il trattato scritto pochi anni avanti dal collega e corregionale del Casoni, Marc'Antonio Bianchi; ma da questo si differenzia per la larga ispirazione umanistica e umanitaria, che è caratteristica anche del trattato gemello sulla tortura, e che non è un disconoscimento della tradizione scola-

e nel secolo XVII in Germania quelli di Cristoforo Kraus (5) e di Giovanni Ottone Tabor (6), e alla fine del XVIII l'altro di Tommaso Nani (7) e la *Logica de' probabili* di Francesco Mario Pagano, altrimenti intitolata *Teorie delle prove* (8); e in molti trattati ancora (9),

---

stica e giurisprudenziale, sempre tenuta presente, ma un suo temperamento con un frequente ricorso alle fonti del pensiero classico e della rivelazione cristiana: lo dice lo stesso titolo, *Tractatus maleficij praemeditati secundum oratores, ius divinum et civile*. Premesso un *Argumentum*, espone in una *Tabula indiciorum* uno schema generale di classificazione degl'indizi secondo l'origine loro (in otto classi: 1) *ex persona*; 2) *ex causa delicti*; 3) *ex facto ante delictum, seu contento cum delicto*; 4) *ex facto in delicto, seu adiuncto delicto*; 5) *ex non facto*; 6) *ex dicto*; 7) *ex non dicto*; 8) *ex facto quodam consequenti delictum indicante de reo, sed non de proposito*); quindi, dopo un'introduzione *De atrocitate praemeditati, et quomodo differat a non praemeditato*, passa a descrivere i singoli indizi raggruppandoli in 11 trattati secondo lo schema sopra esposto (salvo che le otto classi della *Tabula* crescono qui di numero perché la 4<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> sono sdoppiate, e in fine è aggiunto un trattato XI *Ne reus per aliqua indicia convincatur, ut poena capitali damnetur*).

(5) L'amplissima opera del Kraus (il Crusio, in italiano), che sfiora il migliaio di pagine e si divide in quattro libri, ebbe una prima edizione nel 1633-36, e varie altre in seguito. Contiene assai più di quel che il frontespizio non dica, e ha interesse per molti aspetti dell'istituto della tortura, anche prescindendo dal problema particolare degl'indizi. Della tortura parla specificamente il libro IV; ma non è da trascurare, a questo riguardo, nemmeno il libro I.

(6) Il Tabor, della cui persona (e della cui non sicura paternità) s'è detto di più a proposito del suo trattato sulla tortura, dettò quest'altro *De indicij delictorum* nella forma d'un commento analitico agli artt. 18-34 della *Carolina* che a tale materia si riferiscono. Questo trattato è molto più lungo dell'altro sulla tortura e porta in appendice, come s'è ricordato, una nota a sentenza relativa a un processo indiziario, con applicazione degli artt. 33-34 della *Carolina*.

(7) L'opera di Tommaso Nani valtellinese, scritta a 24 anni, è del 1781. Ma tanto l'autore, nella sua vita pur non lunga (1757-1813), quanto l'opera stessa, nelle sue riedizioni anche in età ben più recente e in traduzione italiana, ebbero modo di vedere più che avviato quel rinnovamento del diritto penale (e di molte altre cose) alla cui formazione avevano contribuito attivamente. Il trattato sugl'indizi non è per altro rivolto al promovimento di riforme concrete, ma ha per oggetto la pura teoria, esaminata lucidamente nella sua essenza, senza vincoli colla tradizione di scuola.

(8) Il titolo è molto generico; ma la stessa frase d'Aristotele che v'è posta accanto come epigrafe (« Non dee il Giudice sentenziar sempre dalle cose necessarie, ma dalle verosimili ancora ») chiarisce che l'opera ha per oggetto quella parte del sistema probatorio che si regge, anziché sulla certezza assoluta, su



o in capitoli di trattati più vasti (10), le parole *de indiciis* andarono congiunte nel titolo o nel sottotitolo colle parole *de tortura* (11).

gradi maggiori o minori di probabilità, e dunque gl'indizi in primo luogo, e le prove vere e proprie solo come completamente e, al tempo stesso, limite del sistema degl'indizi. A questo è dedicata quasi per intero la prima metà dello scritto (capp. I-VII) e vi si ritorna in pieno in alcune parti della rimanente (capp. XIII, XVII), con poca cura della classificazione secondo la specie, con molta della graduazione secondo la probabilità e soprattutto dei fondamenti filosofici comuni; il resto è dedicato alle prove per testimoni (capp. VIII-X), per confessione (capp. XI-XII) e per documenti (cap. XIV), e a considerazioni generali sulle prove privilegiate (cap. XV) e sull'uso delle prove nei giudizi criminali (cap. XVI).

Dell'autore (lucano di Brienza, 1748-99) non è questo il luogo per ricordare l'opera di giurista e di patriotta. Del trattato (edito postumo nel 1803 e riedito molte volte nella prima metà dell'Ottocento), basti rimandare all'attenta analisi fatta da Marcello Finzi (*M. Pagano cr.*, pp. 15-18, 69-79).

(9) *De indiciis et tortura* è il titolo del *Tractatus de tormentis* nelle edizioni che portano i nomi di Guido da Suzzara e d'Antonio Roselli, e dei trattati della stessa materia di Francesco dal Bruno e di Francesco Personalì, per tacere delle raccoltine di *Tractatus de indiciis et tortura* ch'ebbero varie edizioni dal 1543 in poi. E *Libro de indicios y tormentos* s'intitola quello del Quevedo. Tutte queste opere trattano in realtà più di tortura che d'indizi; ma la sproporzione non è molta.

(10) Si potrebbe portare come classico l'esempio del Farinacci. Rimandando a quel che se n'è detto prima, non si può qui non ricordare di nuovo che un intero titolo della sua opera monumentale (quest. 36-52), tra le due e le trecento pagine in foglio, s'intitola *De indiciis et tortura*, con prevalenza anzi degl'indizi nel contenuto effettivo; e che *De indiciis et tortura* è l'argomento delle *Decisiones criminales* che da quel titolo furono estratte. In genere, si tenga presente che i trattatisti del diritto e della pratica criminale dedicarono ampie trattazioni agl'indizi, chi più chi meno. Qui non se ne parla singolarmente per non ripetere cose già dette, e per non dirne altre che sarebbero forse ovvie; ma non si vuole, con questo, tacere che alcune delle trattazioni dedicate agl'indizi dagli autori d'opere generali in materia criminale o di prove sono più estese e più importanti e più significative di talune delle varie monografie, qui rammentate in quanto attinenti esclusivamente all'argomento particolare.

(11) Non ho fatto menzione della monografia di Felice Vigilio Barbacovi (1738-1825), *Degli argomenti ed indizi nei giudizi criminali*, né dei *Cenni sui sistemi della convinzione intima e delle prove legali e sul calcolo degli indizi*, di Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), né della dissertazione *Della prova indiziaria nelle cause criminali* di Gallo Luigi Gaspare Kleinschrod (1762-1824), perché scritti quando ormai il sistema degl'indizi era dissociato dal sistema della tortura legale. E della letteratura anteriore ho lasciato da parte le dissertazioni tedesche *De indiciis* del Nehring (1666), dello Schmidt (1667) e

Non si deve però credere che dalla giurisprudenza romana l'argomento degl'indizi fosse stato trascurato del tutto. Ché anzi in un'epistola d'Adriano è detto: « Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi ad-movetur, ut sola confessio servorum deesse videatur » (12); e Paolo avverte che, se l'accusato non ha nessun indizio contro di sé, non si deve sottoporlo ai tormenti, ma piuttosto sollecitare l'accusatore a portare da sé le prove dell'accusa (13); e Diocleziano e Massimiano ripetono che non devono i giudici, nemmeno nei giudizi pubblici, dar principio alle investigazioni coi tormenti, ma devono prima mettere a profitto quanti argomenti e prove possano avvicinare alla verità (14). E altri accenni qua e là non mancano (15). Ma sono accenni generici, e non vanno più in là della sommaria affermazione che non è lecito mettere alla tortura imputati che non siano indiziati o almeno sospetti.

Anzi, di *indicia*, nelle fonti giuridiche romane che si riferiscano alla tortura, non sempre si parla nel senso di veri e propri 'indizi'. Non che la parola non avesse già nel latino dei giuristi, anzi già nel latino di Cicerone e di Terenzio, quello che doveva poi diventare il suo significato tecnico nella dottrina del diritto comune; ma dai giuristi romani era anche, e forse più spesso, usata nell'altro suo significato di 'rivelazione' o di 'denuncia'. Soltanto i glossatori bolognesi, traducendo in termini più concreti i generici accenni dei testi romani sopra citati, prendono a parlare costantemente o quasi, in questo senso, di *indicia*: concetto e parola che nel diritto posteriore ebbero fortuna.

Inutile aggiungere che questo diritto accolse in pieno il principio

del Beier (1705), a me note solo di seconda mano, e ai criminalisti del tardo diritto comune ignote del tutto.

(12) *Dig.*, 48, 18, 1, 1 (*l. I, in pr., ff. de quaestionibus*) (Ulpiano).

(13) *Dig.*, 48, 18, 18, 2 (*l. Unius, § In ea, ff. de quaestionibus*): « In ea causa, in qua nullis reus argumentis urgebatur, tormenta non facile adhibenda sunt, sed instandum accusatori, ut id quod intendat comprobet atque convincat » (Paolo).

(14) *Cod.*, 9, 41, 8, 1 (*l. Milites, § Oportet, C. de quaestionibus*): « Oportet autem iudices nec in his criminibus, quae publicorum iudiciorum sunt, in investigatione veritatis a tormentis initium sumere, sed argumentis primum verisimilibus probabilibusque uti » (Diocleziano e Massimiano).

(15) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 5, 14, 1 e 4; *Dig.*, 48, 18, 20 (*l. Maritus, ff. de quaestionibus*); 48, 18, 22 (*l. fin., ff. eod.*).

generale della necessità degl'indizi (16), e l'altro che ne consegue, dell'illegittimità d'ogni tortura inflitta senza che quelli precedessero. L'idea d'indizio e l'idea di tortura si compenetrarono a vicenda così profondamente da giustificare il sorgere di stravaganti teorie, da quella che faceva degl'indizi stessi un grado, sia pure soltanto preparatorio, dei tormenti (17), all'altra che, guardando la cosa da un punto di vista diverso ma movendo da premesse identiche, considerava la tortura una vera e propria pena, nel senso giuridico della parola, minacciata dalle leggi a chi avesse contratto cattiva fama e fosse gravato da indizi (18).

Ma il principio generale sopra enunciato vuol esser meglio definito coll'esame d'alcune vere o apparenti eccezioni, riconosciute da parte di taluni giuristi e confermate talvolta dalla pratica e da leggi particolari (19).

A una prima eccezione dette motivo un frammento di Modestino contenuto nel titolo *De senatus consulto Silianiano et Claudiano* del *Digesto*, così come fu interpretato dalla *Glossa*. Le parole del testo sono:

*Prius de se familia torquenda est et, si confiteatur, tunc interrogetur, quo mandante flagitium admissum sit* (20).

---

(16) Il requisito degl'indizi fu esteso anche al duello giudiziario, finché questo si mantenne in vita. Varie disposizioni in questo senso si trovano negli statuti dugenteschi, contemporanei o senz'altro posteriori alle ultime generazioni dei glossatori (PATETTA, *Le ord.*, p. 430 n. 2), e la dottrina le continua a ripetere fino a un'età molto più recente (PARIDE, *Duello*, 2, 5: «...Inanti che a la battaglia singulare et de oltranza se pervenga, è necessario che lo recheditore... monstra indicii, presontione et conietture del delitto contra a colui con lo quale intende combattere, accioche possa iustamente a la battaglia pervenire... imperoche in tal battaglia se demonstra essere una specie de tortura iudiciale... Et questo vole la lege longobarda, et lo Imperatore Federico»; AFFLITTO, *comm. alle cost. Sicilia* [1231], 2, 32, n. 3: «Non debet concedi duellum, nisi praecedant indicia contra illum, cui offertur, quia istud duellum aequiparatur torturae»).

(17) QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 1, 6.

(18) KRAUS, *op. cit.*, 4, 50, 2; MATTHAEI, *De pr.*, 2, 79.

(19) Stanno a sé i casi di pieno arbitrio concessi eccezionalmente a rettori di giustizia; e si dice pieno arbitrio, perché quello ordinario presuppone sempre gl'indizi. Ma dell'uno e dell'altro si parlerà a proposito dei poteri del giudice.

(20) *Dig.*, 29, 5, 17 (*l. Prius, ff. de senatus consulto Silianiano*).

La *Glossa* civilistica (21) e canonistica (22), e dietro ad essa, esplicitamente (23), Bartolo da Sassoferrato (24) e altri interpreti (25), intesero che nel caso dell'uccisione del padrone i servi fossero torturati senza bisogno che precedessero indizi contro di loro. Quest'interpretazione è forse la più esatta storicamente, in quanto nel diritto romano quegli schiavi si torturavano unicamente perché schiavi e non per altre ragioni, perché incombeva loro una responsabilità che si rifletteva sia sulla fedele custodia del loro padrone sia sulla conoscenza di tutto ciò che riguardava la vita e la sicurezza di lui. Gli stessi contrasti nella giurisprudenza e legislazione romana intorno alla tortura dei servi anche in un caso come quello del veneficio, in cui non avrebbero potuto impedire la morte del padrone ed erano dunque esenti da colpa (26), la stessa esclusione della tortura per i servi lontani « nisi

(21) *Dig.*, 29, 5, 17, gl. *Prius de se*.

(22) *Decr. Grat.*, 2, 12, 2, 59 (c. *Questionem*, C. 12, q. 2), gl. *Si aliis*.

(23) Implicitamente anche Odofredo, il quale, commentando la legge romana secondo cui, « nec si mors testatoris vindicanda est, quaestiones indiscrete subiiciuntur hi, qui libertatem supremo iudicio acceperunt » (*Cod.*, 9, 41, 5 [l. *Nec si mors*, C. *de quaestionibus*] [Alessandro Severo]), intende l'« *indiscrete* » del testo nel senso che gli statoliberi « indistincte non subiiciuntur questionibus: subiiciuntur tamen, si precedant alia indicia » (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 5, n. 1): questo, è chiaro, a differenza degli altri servi.

(24) BARTOLO, *In I Inf. part.*, ad *Dig.*, 29, 5, 17, n. 1.

(25) TINDARO, *De test.*, 2, 12, 4; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 2, n. 1; PERSONALI, *op. cit.*, n. 35.

(26) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 3, 5, 2: « Occisus videtur non tantum qui per vim aut per caedem interfectus est, velut iugulatus praecipitatus, sed et is qui veneno necatus dicitur: honestati enim heredis convenit qualemcumque mortem testatoris inultam non praetermittere ». *Cod.*, 6, 35, 9 (l. *Cum fratrem*, C. *de his quibus ut indignis auferuntur*): « Cum fratrem tuum veneno preemptum esse adseveras, ut effectus successionis eius tibi non auferatur, mortem eius ulcisci te necesse est. Licet enim hereditatem eorum, qui clandestinis insidiis perimuntur, hi qui iure vocantur adire non vetantur, tamen, si interitum non fuerint ulti, successionem obtinere non possunt » (Dioleziano e Massimiano). Questi due testi, apertamente concordi, parlano chiaro; ma direbbero ben poco sulla valutazione giuridica della norma che esprimono, se non soccorresse un terzo testo, che altrettanto apertamente li contraddice. Lo riporto qui per esteso. *Dig.*, 29, 5, 1, 17-20 (l. I, §§ *Occisorum ss.*, ff. *de senatus consulto Siliano*): « Occisorum appellatione eos contineri Labeo scribit, qui per vim aut caedem sunt interfecti, ut puta iugulatum strangulatum praecipitatum vel saxo vel fuste vel lapide percussum vel quo alio telo necatum. Quod si quis puta veneno vel etiam quo alio quod clam necare soleat interemptus sit, ad hoc senatus consultum vindicta mortis eius non pertinebit:

conscii fuissent » (27), condizione questa che evidentemente negli altri casi non aveva più valore (28), mi sembrano confermare che in diritto romano i servi non si torturassero come accusati o come testimoni: nelle varie fonti essi non son qualificati né con questo nome né con quello; e d'altra parte una presunzione, così di reità come di semplice consapevolezza del fatto, si sarebbe dovuta logicamente estendere anche a persone estranee; ma si torturavano in quanto gravava su loro una specie di responsabilità oggettiva. Ora, se quest'interpre-

hoc idcirco, quia totiens puniendi sunt servi, quia auxilium domino non tulerunt, quotiens potuerunt ei adversus vim opem ferre et non tulerunt: ceterum quid potuerunt facere adversus eos, qui veneno vel quo alio more insidiantur? Plane si venenum per vim infusum sit, senatus consultum locum habet. Ubi cumque igitur vis adhibita est quae interimere solet, ibi dicendum est locum senatus consulto fore » (Ulpiano).

A me sembra evidente che Labeone e Ulpiano, colpiti dalla palese iniquità dell'applicazione del senatoconsulto a tutti gli schiavi in tutti i casi, cercassero di correggerla con un'interpretazione non tanto più umana quanto più logica. Le *Sentenze* di Paolo e la costituzione imperiale di pochi decenni più recente ci presentano invece il semplice dato di fatto, senza darne lunghe giustificazioni che sarebbero apparse superflue. Ma proprio la lunga giustificazione a cui deve ricorrere Ulpiano per sostenere il contrario è quella che mette il dato di fatto nella sua giusta luce. La domanda ch'egli si pone (« ...quid potuerunt facere...? ») sottintende una risposta che per lui che scriveva e per chi oggi lo rilegge non può essere che una; ma i due passi citati sopra a riscontro ci fanno sapere come di quella risposta il diritto non tenesse conto.

(27) *Dig.*, 29, 5, 1, 26 (*l. I.*, cit., § *Hoc autem*): « Hoc autem senatus consultum eos quidem, qui sub eodem tecto fuerunt, omnimodo punit, eos vero, qui non sub eodem tecto, sed in eadem regione, non aliter, nisi conscii fuissent ». Il valore delle parole « *sub eodem tecto* » del senatoconsulto è chiarito poi da Ulpiano stesso (*Dig.*, 29, 5, 1, 27 [*l. I.*, cit., § *Eodem*]) e più nettamente da una costituzione di Giustiniano (*Cod.*, 6, 35, 12 [*l. fin.*, *C. de his quibus ut indignis auferuntur*]), nel senso che sian da ritenere passibili di tortura tutti gli schiavi che alla morte del padrone si trovassero nella medesima casa o nella medesima villa o anche per istrada insieme coll'ucciso, o infine in ogni luogo di dove se ne potesse sentire la voce. Ma questo, come possibilità teorica, presuntiva: non si sarebbe dovuto provare che la voce (invocazione d'aiuto o altro) era stata sentita, e del resto lo stesso Ulpiano, che s'è visto favorevole a una più equa proporzione tra la responsabilità effettiva e le conseguenze penali e giudiziarie, ammette che non si sarebbe potuto stabilire con certezza.

(28) Gli schiavi lontani eran torturati ed eventualmente puniti a un titolo diverso dagli altri, e ben determinato, se erano cioè « conscii »: presupposto che alla tortura degli altri era evidentemente estraneo. E d'altra parte coloro che non erano servi dell'ucciso, pur trovandoglisi vicini e in grado di prestargli aiuto, erano del tutto immuni dai tormenti prescritti dal silaniano.

tazione è storicamente la più vera (29), non si deve d'altra parte trascurare, specie per gli argomenti che la sostengono, l'opposta interpretazione del Dal Bruno, che oserei dire più conforme al sistema processuale del suo tempo. Dice il Dal Bruno che il « *prius* » del testo romano è da interpretare nel senso di « *antequam contra aliquem formetur processus* », non nel senso che gli schiavi si debbano mettere alla tortura tutti indistintamente, senza prima avere accertato se sia verosimile in ciascuno di loro la conoscenza della verità. « *Et ideo* », conclude, « *illa verisimilitudo scientiae est qualequale indicium contra torquendum, non tamen dico quod requiratur plenum indicium* » (30).

Un altro caso, affine molto al precedente perché veniva in gioco anche qui una specie di responsabilità oggettiva, era secondo Bartolo (31) il caso del furto commesso di notte, in seguito al quale sarebbe stata permessa, senza bisogno d'altri indizi, la tortura di chi avesse avuto in custodia la cosa rubata: per esempio, dei servi e familiari dell'albergatore, se il furto era stato commesso in albergo (32). Ma si tratta d'un'opinione che non è accettata dagli altri dottori (33), o, se accettata, è giustificata però col sussistere di veri e propri indizi, benché meno forti del consueto (34), o almeno è limitata al caso che

(29) Non mi risulta che sia stata mai data in sede storica. La do io, e con molta più incertezza che dalle parole non appaia.

(30) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 3.

(31) BARTOLO, *In I ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 1, 15, 1 (*l. I, ff. de officio praefecti vigillum*), n. 2: « *Quando de nocte fieret aliquod furtum, possent custodes torqueri, ut furem indicent...* »; ID., *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 47, 5, 1, 5 (*l. un., § Servi, ff. furti adversus nautas*), n. 5: quando sorge contestazione sul contenuto d'una valigia non sigillata, lasciata in deposito una notte presso un albergatore, il giudice può mettere alla tortura « *familiares domus, et alios, qui erant in domo* » (« *et ita de facto observavi, cum Pisis mihi occurrisset de facto* »).

(32) Con questo caso ha una stretta analogia l'altro della fuga del carcerato, in conseguenza della quale si trovano talvolta messi alla tortura tutti i guardiani e le altre persone presenti nel carcere (esempi a Mantova nel 1572 e 1581: BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, pp. 66, 81).

(33) Eccezione notevole (anche per il suo esporre la tesi senza mezzi termini): GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 109; gl. *Vestem caelestem*, n. 17.

(34) CASONI, *De torm.*, 5, 6; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 10, 22. Al requisito degli indizi Bartolo pensava così poco che giustificava la tortura dei familiari dell'albergatore coll'analogia della tortura dei marinai dopo il naufragio (*Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr. [*l. III, in pr., C. de naufragiis, lib. XI*]).

i custodi sian persone vili o di cattiva fama (35) o che siano verosimilmente a conoscenza del furto e di chi l'abbia commesso (36): sicché l'eccezione si riduce, per un verso o per un altro, a eccezione apparente.

Una terza eccezione, secondo ritiene Azzone nella sua *Somma*, sarebbe data dalla tortura del servo contro il padrone accusato, nei processi di lesa maestà, di frode in materia di tributi, d'adulterio, d'omicidio, d'ussoricidio (37). Ma le leggi romane su cui si fonda l'opinione dell'antico glossatore, non dicono tanto: dicono semplicemente che in quei processi la tortura dello schiavo contro il padrone non è proibita (38). E sebbene i testi, nella loro espressione letterale, non sian contrari nemmeno all'interpretazione d'Azzone, questa è pur sempre incompatibile coll'evoluzione storica della *quaestio in caput domini* nel diritto romano, evoluzione che il glossatore non poteva conoscere (39). È anche vero, ed è quel che più conta, che la sua tesi non ebbe quasi (40) seguito nel diritto comune (41).

(35) OCCA, cons. *Pro defensione*, nn. 67-69; MASCARDI, *De pr.*, 1385, 12; PERSONALI, *op. cit.*, nn. 36-37; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 160.

(36) FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 7; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 156.

(37) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41, n. 5: « Quandoque... servus torquetur in dominum suum, licet nulla praecedant indicia, ut in crimine laesae maiestatis, quod ad salutem principis pertinet, vel forte populi Romani... et fraudati census, et adulterii, et homicidii, in casu scilicet, quando maritus dicitur occidisse uxorem suam, vel e converso, alias autem servus non torquetur in dominum suum in criminali causa, nisi praecedant indicia... ».

(38) *Cod.*, 9, 16, 8 [9] (*l. fin.*, *C. ad legem Corneliam de sicariis*); *Cod.*, 9, 41, 1.

(39) L'originario divieto assoluto era stato sì limitato; ma le eccezioni, nel sistema romano, non potevano esser tali da rendere la posizione del padrone accusato, in quei casi, addirittura peggiore di quella degli estranei, rispetto ai quali nella generalità dei casi era privilegiato. Azzone non conosceva il principio originario, e d'altra parte il risalto dato dai testi giustiniani alle eccezioni gli faceva passare in seconda linea quella che, pur limitata, rimaneva sempre la regola generale, dal cui confronto le eccezioni stesse ricevevano un significato.

(40) Azzone non fu a' suoi tempi il solo. Pietro da Unzola, accettando l'opinione contraria d'Accorso, soggiunge che « alii doctores cum quibus videtur d[ominus] Azo dicunt, quod in praedictis criminibus supra enumeratis servi torqueri possunt contra dominos proprios, etiam si non praecedant aliqua indicia... In aliis vero criminibus omnibus torqueri poterunt servi contra dominos praecedentibus indicii secundum eos » (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*). Tra gli « alii doctores » è anche il glossa-

Un'altra, più importante, eccezione era (o meglio, poteva essere) quella dei delitti contro lo Stato. Baldo in un luogo del suo commento al *Codice* lasciò scritto che nei delitti di difficile prova, come tradimenti e segrete congiure, si poteva procedere alla tortura senza bisogno d'indizi (42); in un altro luogo del medesimo commento disse che senza indizi non si poteva torturare neanche in processi di maestà (43). I dottori che vennero dopo di lui, rilevato il contrasto che c'è tra le due tesi, se non nell'espressione teorica, certo nella pratica applicazione, furono concordi nell'accettare la seconda, riconoscendo soltanto che nei processi di lesa maestà e negli altri processi più gravi si potesse torturare con maggior facilità, con meno scrupoli e riguardi (44). Ci fu anche chi distinse, negando come principio che si potessero applicare i tormenti senza precedenti indizi anche in processi di maestà, ma riconoscendo al principe, « *legibus solutus* » (45),

---

tore del *Decretum*, che, commentando la costituzione di Settimio Severo canonizzata da Graziano, l'interpreta così: « ...A quaestionibus nunquam est incipiendum, nisi praecedant indicia, ut Extra de regulis iuris, Cum in contemplatione [Extra, 5, 41, 6]. Sed littera ista [Cod., 9, 41, 1] hoc non patitur. Dico ergo hoc speciale, ut initium sumatur a tormentis. Similiter cum maritus dicitur uxorem occidisse, C. ad l. Corneliam de sicariis, l. ult., et cum agitur de occiso domino, ff. ad Syllanianum, Etsi certus sit percussor [Dig., 29, 5, 6] » (*Decr. Grat.*, 2, 12, 2, 59, gl. cit.). La stessa tesi si ritrova nel cinquecentista Vilagut (*Pr. can. cr.*, 7, 1, 2, 2).

(41) La respingono espressamente il Dal Bruno (*op. cit.*, 2, 5, 5) e il Carerio (*Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 184 [§ *Circa IV*, n. 20]). Gli altri non se n'occupano. Ma già nel Dugento vi s'erano dimostrati contrari Accorso (*Cod.*, 9, 41, 1, 1 [l. I, cit., § *In ceteris*], gl. *Praescriptionis invidia*: che nei casi eccettuati « etiam si non praecedant indicia » si possan mettere alla tortura i servi degli accusati, « falsum est ») e Guido da Suzzara (*Cas. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 1: nei casi eccettuati la tortura si può infliggere « si alia praecedant indicia, aliter non », mentre negli altri casi non è ammessa in danno del padrone accusato « sive praecedant indicia sive non »).

(42) BALDO, *In VI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 6, 1, 4 (l. *Quicumque*, C. de servis fugitivis), n. 28.

(43) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 8, 3 (l. III, C. ad legem Iuliam maiestatis), n. 1.

(44) BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 150; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 1, pr., n. 23 [35]; CASONI, *De torm.*, 5, 4-5; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 79-95.

(45) *Dig.*, 1, 3, 31 (l. *Princeps*, ff. de legibus) (Ulpiano). È noto come quest'espressione, che in origine indicava solo l'esenzione del principe da certe forme dei negozi di diritto privato e da certe limitazioni della capacità giuridica riguardo agli stessi, fu poi volta a significare la pienezza dei poteri del principe e la sua superiorità alla legge stessa di cui era il creatore.



il privilegio di poterli ordinare secondo il suo beneplacito e la sua prudente discrezione (46). Stava, veramente, contro questa tesi un parere famoso di Matteo d'Affitto, il giurista principe del Quattrocento napoletano, il quale, interrogato da Federigo d'Aragona, gli aveva risposto che nemmeno la sua regia autorità gli poteva consentire di mandare alla tortura chi non fosse gravato da indizi (47). Ma in età più recente, in secoli di decadenza e d'assolutismo, il potere d'applicare la tortura ad arbitrio, senza darne giustificazione, senza temerne sindacato, fu riconosciuto ai sovrani in forma anche più generale (48). Solo che allora non fu più questione, com'è evidente, dei presupposti della tortura, ma dei fondamenti stessi della legalità.

Ultima eccezione (49), anzi eccezione unica per il Dal Bruno (50) e il Marsili (51), che non ammettono nessuna delle precedenti se non con gravi riserve, è quella dell'accusato o inquisito che non essendo comparso sia stato posto in bando per la sua contumacia (52): se poi

(46) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 2, 4, 6 (per la regola); 16, 3, 6 (per l'eccezione).

(47) AFFLITTO, comm. alle cost. Sicilia (1231), 1, 53 [51], § *Item dira et dura*, n. 5. Lo segue Tommaso Grammatico, ch'ebbe a dare un parere simile al card. Colonna, viceré (1530-32) di Napoli (*Vota*, 32, 9 e 25). Sono ancora della stessa opinione, più o meno decisamente: CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 13; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 74-78 (mal citato dal Matteo in sostegno della tesi contraria); CARRABBA, *Tr. pr. M.C.V.*, n. 50; ID., *Sing.*, sing. 245; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 3, 13.

Matteo d'Affitto era stato preceduto di quasi due secoli da Andrea d'Isernia, che in un passo del suo commento al *Liber Augustalis* avverte: « Dicunt quidam, et male, quod Princeps potest mandare hominem liberum torqueri non praecedentibus indiciis » (comm. alle cost. Sicilia [1231], 2, 32, v. *Est exaequata conditio*).

(48) ENRÍQUEZ, *Cons.*, 40, 7; SAVELLI, *Summa div. tr.*, v. *Tortura*, n. 8; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18, 4.

(49) Non conto le eccezioni apparenti, come quella del sicario torturato perché riveli il mandante (FARINACCI, *op. cit.*, 37, 154-155) o l'altra del ladro torturato perché confessi se ha commesso altri furti (FARINACCI, *op. cit.*, 37, 163-175); delle quali si parlerà a proposito degli effetti giuridici. Se ne fa menzione anche qui perché nella dottrina del tempo è spesso questa la *sedes materiae*.

(50) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 7.

(51) MARSILI, *Sing.*, sing. 117; ID., *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 2 [3]; ad *Dig.*, 48, 18, 21 (*l. Quaestionis habendae, ff. de quaestionibus*), n. 76 [90].

(52) Sulla pessima condizione del contumace: VERGA, *Le sent. cr. dei pod. mil.*, p. 30. Il grandissimo numero dei contumaci (a Milano, 2030 su 2937

si presenta per (come si diceva) purgare la contumacia, può esser messo alla tortura senz'altri indizi, bastando la contumacia precedente, a patto che lo statuto della città lo consenta; di che si danno vari esempi (53). Quest'opinione però, che risaliva a Niccolò Matarelli (54) e a Baldo degli Ubaldi (55) e che divenne comune (56), fu impugnata dal francese Bohier (57) e dopo di lui vigorosamente dal Casoni, il quale, ammettendola vera per il reo catturato (58), la respinse per il caso del reo che si presentasse da sé (59): qui, diceva, l'indizio dell'assenza era cancellato dalla spontanea presentazione (60). E anche il reo catturato dalla forza pubblica non si può dire propriamente che fosse posto alla tortura senza nessun indizio, se un indizio era costituito dalla sua stessa qualità di contumace (61).

---

[69,11 %] negli atti conservati del 1385-1429 [VERGA, *op. cit.*, p. 39]; a Firenze, 920 su 1578 [58,30 %] nel 1352-55, e 663 su 1192 [55,62 %] nel 1380-83 [DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 155]) è dovuto in parte alla paura dei tormenti, e a sua volta è causa dell'accresciuta severità della procedura e delle pene verso i contumaci stessi.

(53) Stat. Vicenza (1425), lib. III, rubr. *De iurisdictione rectoris civitatis Vicentiae in causis criminalibus*; stat. Trento (1527), 3, 16; stat. Urbino (1558), 4, 15.

(54) Modenese, lettore a Modena e Padova, è ricordato in documenti tra il 1271 e il 1310. Il passo che qui interessa è nel perduto commento al *Codice*; si trova citato da Baldo e, di seconda mano, dagli autori posteriori.

(55) BALDO, *In VI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 6, 24, 1 (*l. I, C. de heredibus instituendis*), n. 28: « Aliqualis... super delicto praesumptio est contra eum... propter quod ex qualitate personae poterit subici tormentis, sine aliis indiciis, pro veritate delicti inveniendae, cum istud indicium sufficiens esse possit ad tormenta imponenda... non tamen poena delicti punietur, nisi de veritate delicti fuerit convictus, vel confessus... secundum Nic[olaum] de Mat[farellis] cuius sunt haec verba ».

(56) Di « communis opinio » parla Giulio Claro (§ cit., 64, 11). E prima di lui il Follerio; ma scuote la testa (gl. cit., n. 8).

(57) BOHIER, *Dec.*, 163, 5.

(58) Ce n'è un esempio in una novella, la 33<sup>a</sup>, di Masuccio Salernitano. Mariotto Mignanelli, bandito da Siena per omicida, vi ritorna a fin di visitare la tomba dell'amata Ganozza; ma è scoperto. « E cossi lui preso e legato, fu menato al palagio del potestà; al quale dato de la corda, senza volere multi tormenti receive, confessò pontalmente la cagione de soa desperata venuta »; fu condannato « a perdere la testa », e giustiziato.

(59) CASONI, *De mal. pr.*, 10, 9, 1-8; ID., *De torm.*, 5, 7. Con lui: ROSBACH, *op. cit.*, 5, 10, 23.

(60) CASONI, *De mal. pr.*, 10, 9, 2.

(61) Non per nulla Iacopo di Belviso mette tra gl'indizi a tortura anche

Restano fuori del computo altre eccezioni, stabilite caso per caso da particolari legislazioni per alcuni delitti che richiedevano in determinate condizioni storiche una speciale severità d'indagine (62). Siamo anche qui, come nel caso della lesa maestà osservato sopra, ai limiti della legalità: il problema trascende il quadro dei presupposti della tortura.

In conclusione, l'esame stesso di queste eccezioni dimostra quanto fosse generale e assoluto, pur tra le apparenti limitazioni, il principio della necessità degl'indizi: non tanto temperamento e mitigazione quanto completamento naturale e necessario della teoria della tortura.

5. *Gradi degl'indizi.* — Il presupposto degl'indizi, enunziato in forma così generica, può essere inteso in modi diversi. Ma storicamente non è così, perché la dottrina fece il possibile per dargli un valore univoco, fissando, pur tra molte discordanze, l'esatta nozione degl'indizi, i confini tra essa e altre nozioni simili, e infine (ma il problema è tutt'uno) il grado degl'indizi necessari perché si potesse venire alla tortura.

Comune a tutta la dottrina è il concetto dell'indizio come uno dei gradi di cognizione che avvicinano alla prova ma non sono ancora prove (1), nemmeno semipiene (2), come usavan chiamarsi quelle prove

la contumacia, sia « in non veniendo », ch'è il caso nostro, sia « in non respondendo » (*Pr. cr.*, 3, 5, 12).

(62) Tali le eccezioni stabilite in danno degli schiavi fuggitivi, per es., da una provvisione fiorentina del marzo 1363 (in LIVI, *La sch. dom.*, p. 145), riprodotta per gran parte negli statuti del 1415 (3, 1, 186), dove ai rettori di giustizia del comune si permette « ad instantiam domini vel bonefidei possessoris questionem habere de servis, et ad torturam eos ponere et non precedentibus indicis vel pronuntiatione de torquendo ipsos servos vel servas »; o da una provvisione senese del 1366 (cap. 4: in PRUNAJ, *Not. e doc. sulla serv. dom. nel terr. sen.*, p. 77), che similmente dà facoltà ai rettori e ufficiali del comune di « torquere et torqueri facere ipsos servos, servas, schlavos vel sclavas et non precedentibus inditiis vel pronuntiatione de torquendo ».

(1) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 2, 7 (*l. Ea quidem, C. de accusationibus*, nn. 1-34; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 2, 3-13; GRILLANDO, *De quaest.*, 3, 4-10; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 36, 27-277; NANI, *De ind.*, cap. 1. I primi quattro danno l'esposizione delle opinioni tradizionali intorno alla gerarchia dei gradi di cognizione inferiori alla piena prova, il quinto ne dà la critica da un punto di vista tra il razionalistico e il classicheggiante.

(2) *Dig.*, 22, 3, 7 (*l. Cum probatio, ff. de probationibus*), gl. *Deficit*; ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 20 (*l. Maritus, ff. de quaestionibus*), n. 3; BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 9;

che, pur non bastando ciascuna di per sé sola alla sentenza, eran però sufficienti se congiunte fra loro almeno in numero di due (3). Ma gradi di cognizione inferiori alla prova erano anche gli argomenti, i sospetti, le congetture, le presunzioni, i segni, i vestigi, le verosimiglianze, gli amminicoli: tutti compresi, è vero, nel concetto d'indizio inteso in senso largo (4), e comunemente scambiati con esso, specie in materia di torture, anche nel linguaggio dei testi giuridici (5), ma pur sempre distinti nella lingua giuridica più specialmente tecnica (6), la quale faceva dell'indizio qualcosa di più alto e di più vicino alla prova che non fossero gli altri gradi di cognizione ora menzionati (7).

---

DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 1, 1, 2; 1, 2, 2; BIANCHI, *De ind.*, nn. 51, 326; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, n. 7; MANTOVA, *Sch.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7; CASONI, *De torm.*, 6, 8; FARINACCI, *op. cit.*, 36, 218. Come chiarisce quest'ultimo autore, un indizio come tale può bene esser minore della prova semipiena; ma non può esserne minore un indizio a tortura. Accorso però non aveva fatto la distinzione.

Del rapporto tra indizio e prova semipiena s'occupò anche Baldo in più d'un luogo; ma la sua recisa e ripetuta affermazione « quod indicia dicuntur minus quam semiplena probatio, sufficiunt tamen ad tormenta » (*In II ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7, n. 1), « quod minus est indicium quam semiplena probatio » (*ib.*, n. 3), non è facile a conciliarsi col chiarimento dato altrove, secondo cui « tunc indicia sunt minus, quam semiplena probatio », quando « sunt levia, et magno spatio rationis distant a necessaria fide veri » (*In VI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 6, 15, 4 [*l. Non hoc, C. unde legitimi*], n. 6).

(3) Qualcosa di simile a quello che sono oggi i cosiddetti principi di prova. La differenza tra questi e le prove semipiene è nel nome e nella valutazione giuridica; non nella sostanza.

(4) Come dicono espressamente la *Bambergensis* (art. 27) e la *Carolina* (art. 19) in una norma interpretativa preliminare alla trattazione della materia.

(5) Lo riconoscono molti giuristi di varie età: PEVERATA, *De fama*, nn. 75-76; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De presumptionibus et indicis dubitatis*, n. 10 [12]; CANARO, *De quaest.*, 2, 3-6; DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 1, 5; BOSSI, tit. cit., nn. 2, 4; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 36, 33; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Indicium*, n. 1; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 36, 263; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 3, 3; TABOR, *De ind.*, ad *Car.*, art. 19, n. 1. Già i glossatori processualisti, anche se non dichiaravano apertamente il loro scetticismo intorno all'inutile varietà della nomenclatura, facevano tutt'uno delle presunzioni e degli indizi (SALVIOLI, *Note per la st. del pr. cr.*, p. 46).

(6) In generale: DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 8, 4. Il Bocero (*De quaest.*, 3, 13), respingendo i criteri di distinzione correnti, fa dell'indizio « idipsum, unde oritur praesumptio, coniectura, suspicio ».

(7) In generale: CASONI, *De mal. pr.*, pr., 7, 2; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 2, 2; KRAUS, *De ind.*, 1, 3, 8. Controverso era però il caso particolare del con-

Resta innegabile, a ogni modo, la grande affinità di questi cogl'indizi propriamente detti; che si scopre più chiara proprio in quelle definizioni degl'indizi in cui la dottrina, che vi s'applicò con cura frequente e sempre insoddisfatta, ebbe agio di separare tale nozione dalle altre ricordate, ma pure non poté determinarla prescindendo del tutto da queste ultime. L'affinità appare strettissima nelle definizioni, dovute alla penna di giuristi tra i più autorevoli, che presentano l'indizio come un « *adminiculum demonstrativum ad indicandum veritatem* » (8), come una « *coniectura ex probabilibus et non necessariis orta, a quibus potest abesse veritas, sed non verisimilitudo veri* » (9), come un « *argumentum delicti perpetrati demonstrativum scilicet indicativum* » (10). Non tutte le definizioni date dai giuristi del diritto comune sono di questo genere; altre molte si limitano a fare dell'indizio un « *signum* », un « *notabile signum* », una « *nota* », una « *demonstratio* », una « *ostensio* », s'intende del reato o dell'altra cosa ch'è oggetto d'indagine (11); altre si rifanno più di lontano (12). Ma poco importa la diversità formale delle varie definizioni, più o meno generiche, più o meno precise e concrete, quando la nozione che in quelle si voleva esprimere era unica, né dava occasione a discordanze la sua applicazione alle molte fattispecie offerte dalla pratica.

Assai più concreta, e maggiore, che tra gl'indizi e le presunzioni, o tra gl'indizi e le congetture, e così via, era la differenza che si poteva dare tra indizi diversi, pur meritevoli tutti di questo nome. Per loro

---

fronto tra indizio e presunzione. Il Farinacci, espone le due tesi in contrasto, lascia poi scegliere tra due modi di conciliarle: 1) che un indizio sia più d'una *praesumptio hominis*, ma meno d'una *praesumptio iuris*; 2) che una presunzione sia meno d'un indizio sufficiente a tortura, ma più d'uno insufficiente (*op. cit.*, 36, 329).

(8) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 31. La definizione manca alle altre redazioni o è data in forma un po' diversa.

(9) BALDO, *In VI Cod. lib.*, l. cit.

(10) CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 120, 6.

(11) BONCOMPAGNO, *Rhet. nov.*, 7, 2, rubr. *Quid indicium*; PEVERATA, *op. cit.*, n. 62; GANDINO, rubr. cit., n. 13 [14]; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 8, 1; CANARO, *op. cit.*, 2, 2; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 1, 10; CASONI, *De mal. pr.*, pr., 7, 1; MEDICI, *De def.*, 2, 9, 1; ROSEBACH, *op. cit.*, 5, 2, 1; GHISLIERI, *De iud. reg.*, 18, 1; KRAUS, *op. cit.*, 1, 3, 7; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 1 [3]; BORDONI, *Man. cons.*, 59, 14.

(12) DAMHOUDER, *op. cit.*, 10, 2: « *media intellectualia veritatis eliciendae, ex aliqua circumstantia singulari exurgentia* »; BÖHMER, oss. al CARPZOV, quest. cit., oss. 1: « *circumstantia cum crimine eiusque auctore nondum probato verisimiliter connexa* ».

natura, s'è visto, gl'indizi davano una conoscenza dei fatti che s'avvicinava alla certezza ma certezza non era. Questa vicinanza era in essi maggiore di quel che non fosse negli altri gradi di cognizione con cui si sono paragonati. Ma non era uniforme, s'intende, nemmeno per essi. Dal suo grado dipendeva il grado e la qualificazione dei vari indizi e la distinzione, o almeno la distinzione fondamentale, degli uni dagli altri.

Non si trattava, a dire il vero, d'una distinzione sola, anche restringendo il discorso al solo aspetto della maggiore o minor gravità, ma di più distinzioni, o forse meglio graduazioni, collegate l'una all'altra benché fondate su criteri differenti. Le più importanti eran tre: fra indizi prossimi e remoti; fra indizi indubitati e dubitati; fra indizi per la condanna, per la tortura, per la cattura e l'inquisizione.

Indizio prossimo, se vogliamo accettare una vecchia definizione, è quello che tocca direttamente il fatto: esempio, un teste *de visu*, una confessione stragiudiziale, la cattura nel luogo del delitto, la scoperta della refurtiva in casa dell'indiziato; indizio remoto è invece, per esempio, la mala condizione della persona (13): « indizj remoti », possiamo altrimenti dire col Pagano, « chiamansi quelli che non immediatamente col fatto, ma con gl'indizj al fatto connessi sono aggiunti » (14). Non ha bisogno di dimostrazione la maggior gravità degl'indizi prossimi rispetto a quelli remoti (15).

Questa differenza di gravità tra le due ricordate specie d'indizi collega alla prima distinzione la seconda, cioè quella tra gl'indizi dubitati e gl'indubitati, o, come anche si diceva, tra gl'indizi semipieni e i pieni: distinzione che si poteva fare sia considerando l'intrinseca natura di questi e di quelli e le loro conseguenze logiche, sia considerandone piuttosto gli effetti giuridici.

Del primo genere è la distinzione dovuta a Baldo degli Ubaldi (16) e ricevuta poi da molti criminalisti e civilisti (17): « Indicium semi-

(13) Distinzione ed esemplificazione risalgono a Bartolo (*In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22 [*l. fin.*, *ff. de quaestionibus*], n. 6), e i trattatisti degl'indizi le fanno proprie (BIANCHI, *op. cit.*, n. 47; CASONI, *De mal. pr.*, pr., 7, 7).

(14) PAGANO, *Teor. delle pr.*, cap. 2.

(15) CASONI, *De mal. pr.*, pr., 7, 6: « ...Indicium aliud est remotum, et leve: aliud propinquum, et grave ».

(16) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 2, 7, n. 8.

(17) GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 9; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 2, 8; DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 1, 3; GRILLANDO, *op. cit.*, 3, 1-2; CA-

plenum est praesumptio fortiter movens animum ad aliquid credendum vel discredendum... Indicium vero plenum est demonstratio rei per signa sufficientia, per quae animus in aliquo tanquam in existente quiescit, et plus investigare non curat ».

Più comune tra gli altri autori è la distinzione fondata sulle diverse conseguenze giuridiche: gl'indizi dubitati consentono d'aprire l'inquisizione e spesso anche d'applicare i tormenti; quelli indubitati invece, sebbene sian sempre indizi, che, per quanto forti, non indicano la verità con sicurezza matematica, hanno tuttavia, grazie a una speciale approvazione della legge, la virtù di poter determinare da sé soli anche una condanna (18).

Si discuteva però se gl'indizi indubitati potessero mai bastare a una condanna capitale. Il Gandino (19) e altri (20) lo negavano, facendosi forti d'una consuetudine favorevole; Francesco Casoni, per ragioni religiose e morali, parimenti lo negava, facendo salve però le contrarie disposizioni di leggi particolari (21); e in Germania la Carolina dava a questa tesi la sanzione legislativa (22). Colla quale tesi, del resto, si spiega come mai s'infliggesse, non di rado, la tortura all'imputato convinto di colpevolezza sul fondamento d'indizi indubitati (23) ma non confesso: soltanto la confessione, a cui la tortura appunto mirava, avrebbe permesso la condanna capitale, a cui si sarebbe dovuta altrimenti sostituire, contro ogni apparenza di sostan-

RERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, nn. 105-106 [§ *Indicium*, n. 1; § *Dubitatum*, n. 1]; MANTOVA, l. cit.; VOLPELLI, *De pace*, 27, 8; MEDICI, *op. cit.*, 2, 9, 3; MASCARDI, *De pr.*, 1385, 22-26; FARINACCI, *op. cit.*, 36, 37-38.

(18) PEVERATA, *op. cit.*, n. 65; *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 99-102; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 22-23; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), nn. 33-34; GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De presumptionibus et indicibus dubitatis*, n. 1; rubr. *De presumptionibus et indicibus indubitatis*, n. 1; CANARO, *op. cit.*, 2, 42; GAMBIGNONI, *op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 5; DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 4, 1-3; DAMHOUDER, *op. cit.*, 54, 9.

(19) GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De presumptionibus et indicibus indubitatis*, nn. 1 [2], 12.

(20) DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 4, 16; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (l. *Repeti*, ff. *de quaestionibus*), nn. 20-24 [14-18]; DAMHOUDER, *op. cit.*, 54, 11; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 20, 6-8 (che però fa eccezione per le presunzioni legali e per i delitti d'assassinio, eresia e simonia); MASCARDI, *op. cit.*, 865, 5.

(21) CASONI, *De mal. pr.*, 11, 1, 1-9 e 34-38.

(22) *Car.*, art. 22. Fonte: *Bamb.*, art. 29.

(23) Sul fondamento d'indizi indubitati: perché tali erano legalmente, a rigor di termini, tutte le prove inferiori alla confessione.

ziale giustizia, una condanna a pena straordinaria e cioè minore. La tesi opposta, che cioè si potesse condannare anche a morte per semplici indizi indubitati, era tuttavia destinata a conseguire una non facile prevalenza in tempi più recenti: l'abolizione ufficiale della tortura e il decadere del principio delle prove legali ne furon tra le cause (24).

Gl'indizi indubitati, più spesso che indizi unici, eran costituiti dalla somma di più indizi di minor gravità, come in un esempio ch'è ripetuto da vari scrittori: Tizio è ucciso in mezzo a un campo, e ne viene accusato Seio, sebbene non ci sia nessuno che possa testimoniare d'averlo visto mentre commetteva l'omicidio; ma d'altra parte è provato: che Seio era nemico di Tizio; che fu veduto brandir la spada contro di lui; che dopo commesso il delitto Seio fuggì; che la voce pubblica insiste nell'accusarlo; e i quattro indizi, che presi uno per uno non basterebbero, messi insieme costituiscono un indizio indubitato, sufficiente per la condanna (25). Ma perché la somma si potesse fare bisognava che gl'indizi di cui si tratta concorressero alla dimostrazione della medesima verità (26) e si completassero a vicenda (27).

Come gl'indizi indubitati, così anche gl'indizi dubitati non eran tutti uguali tra loro, ma si distinguevano secondo la gravità in urgenti (o gravi) e semplici (o lievi) (28): questi collegati al fatto indicato con minore frequenza in pratica e quindi con minore probabilità in teoria, quelli con frequenza e probabilità maggiori (29). La distin-

(24) In Inghilterra, quando s'abolì la pena forte e dura (1772), si stabilì che in cause di fellonia il silenzio dell'accusato equivalesse a convinzione.

(25) PEVERATA, *op. cit.*, nn. 69-73; *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 100; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 22; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 34; GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De presumptionibus et indiciis indubitatis*, n. 10 [11]; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 12, 2; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 1, 4; 3, 27.

(26) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 366-369; CASONI, *De torm.*, 6, 11-12; CARENA, *op. cit.*, 3, 10, 16 [112].

(27) « Per esempio, l'indizio delle minacce dee valutarsi tanto più, quanto sia più vendicativo il carattere di chi abbia minacciato. Perocché seguono le minacce il carattere degli uomini soliti a vendicarsi, non già di coloro, ne' quali si accende repentinamente l'ira, ma lungamente non si conserva. Per opposto, gl'indizj della fuga e delle minacce non hanno tra loro rapporto. La minaccia non diviene più grave indizio, perché il minacciante fuggì » (PAGANO, *op. cit.*, cap. 5).

(28) CANARO, *op. cit.*, 2, 7; FARINACCI, *op. cit.*, 36, 49.

(29) CANARO, *op. cit.*, 2, 23; BIANCHI, *op. cit.*, n. 10; FARINACCI, *op. cit.*, 36, 54-56.



zione è di capitale importanza nella materia dei tormenti, l'applicazione dei quali era per lo più giustificata se preceduta dall'accertamento d'indizi urgenti (30), di quelli che in materia civile avrebbero costituito una prova semipiena (31), ma non se da indizi lievi (32), salvo che due o più di questi non concorressero insieme a formare, secondo le regole già esposte, un indizio urgente, o che si trattasse del crimine d'eresia (33), per indiziare del quale bastavano, purché pienamente provati, anche i segni più leggeri (34), come il semplice possesso di libri ereticali (35).

(30) La massima è di tutti i criminalisti, in una forma o in un'altra. In questa forma la danno: CANARO, *op. cit.*, 2, 34; BIANCHI, *op. cit.*, n. 7; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 3; GHISLIERI, *op. cit.*, 18, 4 e 9; QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 3, 2; BORDONI, *op. cit.*, 59, 21.

(31) Come s'è visto, un indizio, per esser tale, non occorre che avesse il valore d'una prova semipiena; ma questo valore si richiedeva perché l'indizio stesso potesse giustificare una tortura. Il paragone colla prova civile aveva un debole fondamento. Bartolo, che a stare alle citazioni altrui sarebbe stato il primo a farlo, dice chiaro: « Fateor... quod tale iuramentum [in litem] quod facit plenam probationem in civilibus, faceret indicium forte sufficiens ad torturam in criminalibus » (*In II ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 12, 3, 11 [*l. fin.*, *ff. de in litem iurando*], n. 5). Pure, tra i bartolisti e i loro lontani epigoni il paragone è comune: TARTAGNA, *Cons.*, 3, 89, 6; MARSILI, *Cons.*, 6, 8; 101, 35; ID., *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22, n. 5 [11]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, nn. 2, 116; BIANCHI, *op. cit.*, n. 224; PIOTTO, *Rep. l. si quando C. unde vi*, n. 691; FARINACCI, *op. cit.*, 36, 231; PACIANI, *Cui inc. on. pr.*, 1, 65, 128; BOCER, *op. cit.*, 3, 25; CARENA, *op. cit.*, 3, 10, 4 [18]; PASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 8 e 26; BORDONI, *op. cit.*, 76, 2-3; BENTZIEN, *De pr. sem.*, 5, 10.

(32) È dottrina comune. Agli autori citati sopra si posson qui aggiungere, per il loro rifiuto esplicito degl'indizi lievi: GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De presumptionibus et indicibus dubitatis*, n. 8 [10]; CANARO, *op. cit.*, 2, 35; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. ing.*, 3, 61, lett. a, h; ID., add. al VIGNATI, *De haer.*, quest. 14; DECIANI, *Tr. cr.*, 5, 36, 2.

(33) L'eccezione è spiegata non tanto dalla gravità del reato, quanto dalla sua natura di reato d'opinione. Va messa in rapporto colle altre singolarità del processo d'eresia.

(34) L'eccezione fu formulata dapprima da Innocenzo IV, senza riferimento alla tortura, che non era ancora in uso nei processi d'eresia (*In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 3, 6 [c. *Sicut simoniaca*, X. *de simonia*], n. 1: « In crimine simoniae minores probationes suffiunt, quinimo sola signa, sicut in haeresi, C. de haeret[icis], l. II [*Cod.*, 1, 5, 2, 1]. Nos dicimus, quod levia signa suffiunt ad praesumendum aliquem haeticum: sed illa signa oportet plene probari »). La dottrina posteriore la ripeté con riferimento anche alla tortura, ora espresso ora sottinteso: BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 3, 36, 26 [*l. fin.*, C. *familiae erescundae*], n. 12; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 2, 6; DAL

Premesso questo, è ormai agevole passare alla terza distinzione, che è tra gl'indizi per la condanna, gl'indizi per la tortura, gl'indizi per la cattura e l'inquisizione (36).

I primi erano gl'indizi pieni, indubitati, la cui virtù probatoria nasceva dall'espreso riconoscimento di legge.

Quanto ai secondi, la legge comune non determinava quali fossero singolarmente, ma ne indicava soltanto, in maniera vaga, la gravità, e forse anche il numero.

La gravità. Si legge nel *Digesto* che il reo, perché si possano torturare i suoi servi, dev'esser così sospetto e per varie vie così indiziato che manchi alla piena prova soltanto la confessione dei servi stessi (37). Naturalmente, la nuova società, che non conosceva più gli schiavi cose e attribuiva ai servi una personalità anche giuridica distinta da quella del padrone libero, modificò la norma sostituendo alla tortura e confessione dei servi la tortura e confessione dello stesso reo, ferma restando a ogni modo la determinazione quantitativa degl'indizi richiesti.

Forse, ho detto, anche il numero si trovava determinato dalle leggi romane, che parlan sempre d'indizi nel numero plurale, nel singolare mai. Quindi avvenne che alcuni interpreti, specie tra i più antichi (38) e, con un salto di secoli, tra i fautori moderni dell'abolizione (39), asserirono la necessità che più indizi concorressero contro una stessa persona perché questa si potesse mettere alla tortura (40). Ma d'altra

BRUNO, *op. cit.*, 1, 2, 4; BOSSI, *tit. cit.*, n. 22; CASONI, *De torm.*, 6, 3; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 11, 3.

(35) CAMPEGGI, *De test.*, reg. 394; CARENA, *op. cit.*, 2, 10, 7 [40-41].

(36) Detti anche più brevemente, in latino, *indicia ad condemnationem, ad torturam, ad capturam*, e in italiano, *indizi a condanna, a tortura, a cattura*.

(37) *Dig.*, 48, 18, 1, 1 (*l. I, § Verba, ff. de quaestionibus*): « Ad tormenta servorum ita demum veniri oportet, cum suspectus est reus et aliis argumentis ita probationi admovetur, ut sola confessio servorum deesse videatur » (Adriano riferito da Ulpiano).

(38) PEVERATA, *op. cit.*, n. 65 (che ammette la tortura sopra un solo indizio nel caso eccezionale dell'*arbitrium torquendi* riconosciuto al podestà); ISERNIA, *comm. alle cost. Sicilia* (1231), 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*: « ...Plura indicia seu plura argumenta exiguntur »; BRUNACCI, *Ag.*, rubr. *De revocatione confessionis*, n. 2: « ...Sufficit, si praecedant saltem duo indicia ».

(39) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 9 e 18; BERNHARD, *De tort.*, 1, 5.

(40) Com'è naturale, la questione dell'indizio unico è connessa coll'altra del testimone unico. Ma non necessariamente. Alberigo da Rosciate, ribatteggiando la tesi di chi non riteneva sufficiente a tortura l'indizio costituito da

parte già nella *Somma* d'Azzone (41) e nella *Glossa* d'Accorso (42) si comincia a parlare d'indizi nel numero singolare; e la più comune opinione dei dottori, nei secoli successivi, è quella che, seguendo il *Tractatus de tormentis* (43) e più letteralmente Bartolo (44), rimette la decisione alla discrezione del giudice, riconoscendo che ci son degl'indizi che da sé soli non bastano (e sono gl'indizi remoti e generici) e degl'indizi (non remoti ma prossimi) che bastano anche da sé, uno per uno: onde fu detto che la materia degl'indizi era arbitraria (45).

Anche gl'indizi per l'inquisizione e la cattura del reo non furono determinati con precisione, ma soltanto fu stabilito che, pur non dovendo mai mancare, sotto pena di nullità del processo (46) o per lo

una testimonianza unica del fatto, osserva: « Posset etiam dici quod unus testis plus facit quam indicium, quia semiplenam probationem inducit, et ideo non mirum si sufficit ad torturam ut tantum operetur semiplena probatio quantum duo indicia vel plura » (*op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 5).

(41) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*), n. 6.

(42) *Dig.*, 48, 18, 20, gl. *A quaestionibus* e *Credendum*; *Cod.*, 9, 8, 3, pr. (l. III, in pr., *C. ad legem Iuliam maiestatis*), gl. *Convictus*.

(43) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 30: « Quae et qualia indicia requirantur ut quis possit poni ad torturam, respondeo non potest dici, vel ostendi, vel de eis certa descriptio vel doctrina dari, sed hoc committitur arbitrio iudicantis... Et generaliter, omne quod non determinatur a iure, relinquatur arbitrio iudicantis... ». Similmente, ma per lo più in forma un po' abbreviata, le altre redazioni del trattato.

(44) Scrive Bartolo: « Quero utrum requirantur plura indicia, an sufficiat unum indicium ad torturam? Leges omnes videntur loqui in plurali... Gl[ossa] videtur loqui in singulari... Domini, licet leges loquantur in plurali, tamen hoc non cogit, ut debeamus intelligere de pluribus indicis... Tamen utrum sufficiat unum indicium, vel plura, ut dixi, hoc stat in arbitrio iudicis... Nam possunt esse quedam indicia generalia et remota, et ista non sufficerent sine aliis, ut puta, est homo male condicionis, est indicium qualequale... Istud puto non sufficere ad torturam sine aliis indicis, sed si esset unum istud indicium cum alio, ut quia est homo male condicionis, et conversabatur in domo illa, certe ista duo generant suspicionem... Sed si esset unum indicium non remotum, sed propinquum, tangens negotium de quo queritur, ut unus bonus testis de visu... vel confessio extra iudicium, vel captus ibi, et dicitur quod est propter hoc... vel est res reperta apud eum, potest enim indicium unum esse ita propinquum, quod erit sufficiens ad torturam... » (*In II ff. novi part.*, l. cit.).

(45) « La pratica però osserva, che un indizio solo o prossimo o remoto dal Maleficio, purché sia legitimamente provato, basti alla corda per il più ». Così nota un anonimo secentista (*Dial. su mat. cr.*, dial. 11).

(46) CASONI, *De torm.*, 21, 5.

meno d'annullabilità (47), bastavano tuttavia più leggeri di quel che si richiedesse per i tormenti, bastava anche soltanto la fama, anzi nemmeno questa se l'inquisizione era ordinata direttamente dal principe, giacché la sola coscienza del principe suppliva al difetto di qualunque solennità (48).

Gli indizi per l'inquisizione e quelli per la cattura generalmente non differivano tra loro; ma Baldo (49) e il Saliceto (50) dissero permessa la cattura, per cose criminali, anche senza che precedessero indizi, raccolte appena sommarie informazioni; non però che andasse immune da pena il giudice che avesse ordinato con troppa leggerezza la cattura di persone poi risultate innocenti (51). Più prudentemente (52) il Dal Bruno limita la facoltà del giudice di catturare senza sufficienti indizi e senza formare l'inquisizione ai soli delitti punibili con pena affittiva del corpo, estendendola ai reati punibili con pena pecuniaria nei soli due casi di flagranza e di sospetto di fuga (53).

Vediamo così che le varie distinzioni degli indizi secondo la loro diversa gravità s'intrecciano e si confondono tra loro e quasi si potrebbero ridurre a una sola. Vediamo che gli indizi indubitati o pieni coincidono con quelli richiesti per la condanna; che gli indizi dubitati ma urgenti e prossimi son quelli che si richiedono per la tortura; che per la cattura e l'inquisizione bastano anche indizi remoti e lievi. E

(47) Questa è la dottrina più comune: un'inquisizione aperta senza indizi non è, come vorrebbe il Casoni, « ipso iure nulla », ma può solo essere annullata se l'interessato fa valere il difetto d'indizi. Così: GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 9; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 1, 5; FARINACCI, *op. cit.*, 1, 49; MATTHAEI, *ad lib. cit.*, 20, 2, 7.

(48) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, *ad Cod.*, 9, 8, 4 (*l. Nullus, C. ad legem Iuliam maiestatis*), n. 1; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, nn. 2-5; CIPOLLA, *Cons. cr.*, 17, 48; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 3, 24; MARSILI, *Sing.*, sing. 14; CLARO, § *cit.*, 6, 8; 64, 11. Sostenne per primo questa opinione Innocenzo IV, ma con riferimento al papa (*In V lib. Decr.*, *ad Extra*, 5, 1, 19 [*c. Cum oporteat, X. de accusationibus*], n. 7).

(49) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, *ad Cod.*, 9, 39, 2 (*l. II, C. de iis qui latrones vel aliis criminibus reos occultaverunt*), n. 3.

(50) SALICETO, *IV sup. Cod.*, *ad Cod.*, 9, 3, 2 (*l. II, C. de exhibendis et transmittendis reis*), n. 4.

(51) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, *ad Cod.*, 9, 39, 2, 1. *cit.*; PARIDE, *op. cit.*, v. *Captura*, 1, 14; 2, 3.

(52) A Roma la bolla pontificia *Ad omnes apostolicae* (1548) limitò al solo governatore, e « ex legitima causa », la facoltà di disporre la cattura senza indizi, da revocare se questi non sopravvenissero nelle 48 ore (§ 5).

(53) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 9, 4-6.

non potrebb'essere diversamente: la teoria non era una pura astrazione, ma era intesa, pur co' suoi difetti, a soddisfare nello stesso tempo le esigenze della logica e le necessità della pratica giudiziaria.

6. *Specie degl'indizi.* — Oltre che distinti secondo la gravità, gl'indizi erano classificati secondo la specie. Questa classificazione è cosa da cui la dottrina moderna rifugge, oggi che predomina, almeno nel foro criminale, il sistema della libertà di prova. Non poteva invece rifuggerne la giurisprudenza dei secoli passati, quando prove e indizi eran legati fra loro in un rigido sistema determinato nei principi generali dalle leggi e nelle varie applicazioni dalla scienza, negandosi alla coscienza del giudice gran parte di quella libertà che oggi le si riconosce.

La classificazione fondamentale degl'indizi è quella che li divide in intrinseci ed estrinseci (1): « ex re » i primi, scaturenti alcuni dal fatto di reato considerato in sé, altri dalle sue circostanze, comprendendo in queste la persona del reo, la causa del reato, il luogo e il tempo, gli altri fatti antecedenti, connessi e conseguenti al reato; « extra rem » i secondi, dati principalmente dalla fama e dalle testimonianze (2).

Altra distinzione importantissima è quella che il Casoni (3) e il Bianchi (4) pongono a fondamento delle loro trattazioni: tra gl'indizi che dimostrano il proposito, la premeditazione del reo, e quelli che indicano solamente la sua persona senza dir nulla intorno all'elemento psicologico del reato.

Più superficiali sono le distinzioni secondarie che hanno per base la fonte, se così si può dire, dei singoli indizi: persona del reo, nelle sue qualità spirituali e corporali e nelle estrinseche condizioni familiari e sociali (5); possibili cause del reato (6); fatti antecedenti, con-

(1) PAGANO, *Teor. delle pr.*, cap. 4: « Que' fatti, che sono connessi all'atto criminoso, o che lo precedono, o lo seguono, sono gl'intrinseci indizj. Ma que' fatti, che non hanno natural connessione col delitto, formano gl'indizj improprij, ed estrinseci. Tali sono le confessioni o stragiudiziali o giuridiche del reo, e la deposizione de' testimonj. Tai cose ci dimostrano il delitto; ma non sono già que' fatti, che lo preparano, lo compiono, e lo seguono come tante vestigia ».

(2) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 7-9.

(3) CASONI, *De mal. pr.*, pr., 7, 4.

(4) BIANCHI, *De ind.*, nn. 65-66, 240.

(5) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 241-258; CASONI, *op. cit.*, tr. I.

(6) CASONI, *op. cit.*, tr. II.

nessi e conseguenti al reato (7); cose dette, ripartite nello stesso modo (8). Son distinzioni più superficiali, ma nel tempo stesso più evidenti, e si possono utilmente seguire per dare una rapida scorsa alle molte varietà degl'indizi (9).

Tra gl'indizi di reità che nascono dalla persona del reo si notano: la sua cattiva fama, naturalmente « in eodem genere mali » (10); la sua cattiva fisionomia; l'appartenenza a una nazione o provincia nota per la frequenza di certi vizi o di certi reati; il frequentare cattive compagnie; il portare un soprannome che ricordi azioni delittuose o brigantesche; da ultimo, in genere, gli elementi indicativi che si possan trarre dall'età, dal sesso, dalla condizione sociale ed economica, dall'istruzione ricevuta.

Altri indizi nascono dalla possibile causa del delitto, e sono di quelli che ne mettono in chiaro l'elemento psicologico: così la speranza, da parte del reo, d'una qualche utilità da poter trarre dal delitto; così l'inimicizia tra la persona offesa dal delitto e quella che n'è incolpata (11), inimicizia che a sua volta può esser derivata da varie cagioni, da ingiuria, da lite, da opinione degli uomini (12).

Tra i fatti e i detti, bisogna distinguere gl'indizi d'un reato da quelli d'un altro, e quelli verificati prima del delitto da quelli verificati dopo. Così, se è stato commesso un omicidio, non è difficile che l'omicida sia colui ch'è stato veduto prepararsi a qualche cosa di sospetto, per esempio comprando armi, portandone con sé fuori dei casi consueti o permessi, vendendo o mettendo al sicuro parte dei propri beni: tutti indizi non solo di colpevolezza ma insieme anche di premeditazione. E premeditazione posson dimostrare ancora le mi-

(7) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 67-239, 277-310; CASONI, *op. cit.*, tr. III-V.

(8) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 259-276; CASONI, *op. cit.*, tr. VII-VIII.

(9) In questa rapida scorsa, che ha scopo descrittivo, evito volutamente di citare gli autori. Basti rimandare una volta per tutte ai trattatisti degl'indizi in primo luogo, e poi a tutti in genere i criminalisti del diritto comune, che sugl'indizi di reato si soffermano volentieri e talvolta dell'uno o dell'altro discutono a fondo. Fo solo eccezione per gli autori che approfondiscono la trattazione di singoli indizi, sia considerati in sé, sia visti come aspetti particolari di fatti giuridici più complessi.

(10) La fama « eiusdem farinae et generis delicti » (BATTANDIER, *Pr. caus. cr.*, 29, 1).

(11) Sull'indizio dell'inimicizia: FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, quest. 49.

(12) Per la tripartizione dell'inimicizia: BIANCHI, *op. cit.*, nn. 92-113, 114-137, 138-162.

nacce di morte pronunziate contro la futura vittima (13), o la iattanza di chi s'era vantato di poterla uccidere, come di cosa che fosse dipesa dal suo personale arbitrio; eccettuando però quelle persone che non sarebbero capaci di dare esecuzione a propositi così temerari. Anche nell'atto dell'omicidio posson dimostrare la premeditazione l'aver mirato alla testa, l'aver colpito a tradimento, la gran quantità delle ferite. Dopo l'omicidio e in genere dopo il delitto, possono essere indizi l'impronta dei piedi nella neve o nel fango, le macchie di sangue sul vestito, l'esser trovato nel luogo del delitto o nelle immediate vicinanze o l'avervi lasciato parte delle proprie armi o vesti o altri oggetti; e poi l'aver concluso una transazione sul delitto (14) o l'averne chiesto perdono all'offeso, facendo così una tacita confessione; infine, più importante di tutti, l'esser fuggito (15): indizio specialmente notevole contro i pubblici ufficiali fuggiti al momento del sindacato, quando a trattarsi in sede eran tenuti per preciso dovere d'ufficio. Da fatti accaduti, come i precedenti, durante o dopo il delitto, si posson ricavare anche molti indizi di complicità, come l'aver assistito al delitto senza muovere un dito, o il non averlo impedito pur essendo in grado d'impedirlo; come l'aver accompagnato la vittima nel luogo dove i malfattori l'aspettavano, o l'aver intralciato la cattura di questi, o l'averli ricettati in casa propria, salvo che fossero affini o consanguinei.

Venendo agl'indizi estrinseci in particolare, notiamo, accanto ai testimoni e ai sortilegi (di cui converrà parlare separatamente, data la loro assunzione nel corso del processo): innanzi tutto la fama, la fama speciale intorno al delitto (16), da non confondersi colla fama generale intorno alle cattive qualità della persona; e poi la confessione stragiudiziale o davanti a giudice incompetente (17); e anche la sospetta ingerenza di chi si fa troppo notare per il suo zelo nella denuncia del delitto e nelle successive investigazioni.

Son questi i principali soltanto tra gl'innumerevoli indizi che i giureconsulti ebbero cura di descrivere. Non sarà inutile aggiungere che la loro efficacia per la tortura era la più varia che si potesse imma-

(13) Sull'indizio delle minacce: FARINACCI, *op. cit.*, quest. 50.

(14) Sulla pace privata come indizio: VOLPELLI, *De pace*, quest. 27.

(15) Sull'indizio della fuga: FARINACCI, *op. cit.*, quest. 48.

(16) Sulla fama come indizio: PEVERATA, *De fama*, n. 42; FARINACCI, *op. cit.*, quest. 47.

(17) Sulla confessione stragiudiziale come indizio: MANCINI, *De conf.*, 2, 8; 3, 1, 12-15; 3, 2, 2; 5, 20.

ginare: non si può stabilire *a priori* quali indizi bastino per l'inquisizione, quali per la tortura, quali per la condanna dell'indiziato; ma nella valutazione di questi effetti giuridici bisogna tener conto del diverso grado di gravità che in ciascun indizio è possibile, della diversa condizione delle persone e importanza delle cause, e del margine d'arbitrio che pur nel sistema delle prove legali era sempre lasciato all'autorità del giudicante.

E poi bisogna tener conto delle legislazioni particolari, che per lo più lasciavano ai giureconsulti la cura di descrivere e valutare i singoli indizi (18), ma qualche volta, di solito per ragioni politiche o d'ordine pubblico, intervenivano direttamente per modificare le conclusioni a cui quelli giungevano. Citerò un esempio per tutti. Gli indizi, come si diceva, *ex persona*, essendo tutti per regola generale indizi remoti dal delitto, non erano mai sufficienti di per sé soli all'infissione della tortura, secondo le teoriche dei giureconsulti. Ebbene, per tacer d'altro (19), rileggiamoci un momento le gride emanate dai governatori di Milano contro i bravi di manzoniana memoria. Tra quelle gride ce n'è una (20), dove tra l'altro è prescritto che « qualsivoglia persona,

(18) Il requisito generico degl'indizi è fissato esplicitamente da quasi tutti gli statuti e dalle leggi particolari. Ma sono senz'altro eccezionali casi come quello dello statuto di Concordia del 1450, che degl'indizi a tortura offre un lungo elenco (rubr. 186), o come quello dello statuto di S. Marino del 1599, che dedica tutta una lunga rubrica (3, 19) alla determinazione del valore di due indizi a tortura (il sangue sparso da un rissante, che indizia di lesioni chi abbia partecipato alla rissa; e la fuga dell'imputato o diffamato d'un delitto, indizio generico, valevole anche contro chi poi si costituisca). Di solito statuti e leggi, in Italia e per lo più anche all'estero, non danno degl'indizi né elenchi completi né liste parziali a titolo d'esemplificazione o di guida.

(19) In Belgio, fu istituita da Carlo V nel 1540, e poi confermata da lui stesso e da' suoi successori con ripetuti editti (se ne contano una diecina), la tortura dei fannulloni e vagabondi: i quali, senza che fosse accertato indizio alcuno né di reato né di reità, dovevano essere arrestati, minuziosamente interrogati e obbligati a giustificare i loro mezzi di sussistenza e infine, se le loro risposte non soddisfacevano, torturati per iscoprire se per caso non avessero commesso qualche delitto. Disposizioni così rigorose non furono osservate mai seriamente, e dopo le numerose e vane conferme finirono coll'essere abolite nel 1617. Ma all'addolcimento della legislazione corrispose un relativo rincrudimento della giurisprudenza, e i tribunali seguitarono ad applicare qualche volta questo tipo di tortura così aberrante rispetto ai casi normali; gli ultimi esempi si diedero in pieno Settecento (POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, pp. 370-371; HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas austr.*, pp. 34-35).

(20) MANZONI, *I pr. sp.*, 1, 16-17.



così di questa Città, come forestiera, che per due testimonj conterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorché non si verifichi aver fatto delitto alcuno », possa mettersi alla corda « per questa sola riputazione di bravo, senza altri indizj », e condannarsi alle galere per tre anni, « ancorché non confessi delitto alcuno », sempre « per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra ». La grida è del 1584 (21): lo stesso anno (vedi caso!) in cui si pubblicavano nella superba edizione veneziana i *Tractatus universi iuris*, tanti dei quali contenevano così esplicite condanne delle torture avventate.

In Francia, in Germania, in Austria le teorie dei giuristi ebbero negli ultimi secoli alcune guide sicure, che ne infrenarono in parte le possibili discordanze. In Francia, fu la giurisprudenza dei parlamenti, che nei secoli XVII e XVIII fermò la propria attenzione su quattro principali specie d'indizi, come vevoli per la tortura: primo, un teste *de visu* e superiore a ogni eccezione; secondo, una confessione stragiudiziale; terzo, una prova letterale, ma imperfetta; quarto, il concorso di più presunzioni e indizi prossimi d'altro genere (22). Nei paesi di lingua tedesca, fu la legislazione asburgica, che nelle costituzioni *Carolina* e *Theresiana* fornì alla dottrina lunghi e tassativi elenchi degl'indizi legalmente approvati per la tortura, alcuni sufficienti uno per uno (23), altri solamente se uniti (24), alcuni comuni a tutti i delitti, altri relativi ciascuno a un delitto determinato. Nell'una e nell'altra costituzione, i quattro indizi di gran lunga più importanti, che soli hanno la duplice prerogativa di valere per qualsiasi delitto e di bastare ognuno da sé alla tortura, sono i seguenti: primo, un testimone unico *de visu* (25); secondo, la flagranza presuntiva o contestata del delitto (26); terzo, l'incolpazione da parte d'un complice (27); quarto, la confessione stragiudiziale (28); gli ultimi due

---

(21) Del 12 aprile di quell'anno.

(22) MUYART, *Les loix cr.*, 2, 2, 5, 2, 3.

(23) *Car.*, artt. 29-32 (indizi comuni a tutti i delitti), 33-34 (propri di singoli delitti); *Ther.*, 38, 4 (solo indizi comuni).

(24) *Car.*, artt. 25-26 (otto indizi generici e comuni a tutti i delitti); *Ther.*, 38, 5 (altro lungo elenco).

(25) *Car.*, art. 30; *Ther.*, 38, 4.

(26) *Car.*, art. 29; *Ther.*, 38, 4.

(27) *Car.*, art. 31; *Ther.*, 38, 4.

(28) *Car.*, art. 32; *Ther.*, 38, 4.

necessariamente sottoposti a determinate condizioni che ne assicurino una relativa corrispondenza alla verità dei fatti.

7. *Assunzione degl'indizi nel processo.* — Grave o leggero che fosse, ogn'indizio doveva esser provato da testimoni. Se anche il giudice aveva assistito di persona alla consumazione d'un reato, non per questo aveva diritto di porre alla tortura il reo, ma occorreivano altri indizi (1), perché non fosse violato il principio del *procedere secundum allegata et probata et non secundum conscientiam* (2); al più, poteva aprire l'inqvisizione sopra il delitto (3).

Occorreivano testimoni; e occorreivano in numero e con qualità che le leggi e soprattutto la dottrina ebbero cura di definire minutamente.

Due testimoni *de visu* e superiori a ogni eccezione, che deponessero sulla verità del delitto, senza che nessuna circostanza contraria infirmasse le loro parole, costituivano prova piena (4). Uno, nelle

(1) BIANCHI, *De ind.*, n. 403; CASONI, *De mal. pr.*, 10, 1, 13; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 5, 13.

(2) Questo principio, sorto fin dal Dugento a regolare e frenare i *motus animi* del giudice (SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 469-470), è appunto richiamato dai giuristi che negano al giudice la facoltà di procedere alla tortura senz'averne indizi forniti da altre persone. « *Maxima fit pestis, cum iudex stat sibi testis* », aveva scritto Orfino da Lodi (*De reg. et sap. pot.*, p. 74). E Guglielmo Durante: « *Item debet [sententia] ferri secundum allegata et probata, et non secundum conscientiam... Quod facit ad q[uaestionem] illam, quia cum quidam nobilis quemdam interfecisset in platea Bonon[iae] et Potestas de fenestris palatii hoc vidisset, tandem quia homicidium illud non probatur, Potestas voluit illum ad quaestionem ponere, ut sic ab ipso erueret veritatem. Sed Azo, Host[iensis] [recte: « Hugolinus »] et Ace[ursius], consulti, responderunt quod hoc facere non poterat... »* (*Sp.*, 2, 3, rubr. *De sententia*, 5, 1).

(3) UBALDI, *De inq.*, n. 110; BIANCHI, *op. cit.*, n. 404.

(4) È inutile citare i giuristi. Importa di più risalire alle sorgenti. Queste erano diverse tra loro, ma le vene che ne scaturivano confluirono e finirono per tempo col confondersi, nel diritto comune. Da una parte stava l'ammonimento biblico: « *Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid illud peccati et facinoris fuerit; sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum* » (*Deut.*, 19, 15). Lo notarono e ne fecero tesoro allegandolo in loro glosse, per tacere dei canonisti, i glossatori civilisti già della prima generazione, Iacopo di Porta Ravennana e Bulgaro (TORELLI, *Gl. pr. alle Ist.: nota III: Iac. ed Ugo*, pp. 95-96); e più tarda, ma non meno significativa, è la recezione letterale che ne fece, tra le legislazioni civili, lo statuto di Veglia del sec. XIII-XIV (1, 24). Da fonte romana scendeva, di forma diversa ma d'ugual sostanza, la regola dettata da Ulpiano: « *Ubi numerus testium non adicitur, etiam duo*

stesse condizioni, ne costituiva una semipiena e quindi faceva indizio per la tortura, secondo l'opinione comune (5).

sufficient: pluralis enim elocutio duorum numero contenta est » (*Dig.*, 22, 5, 12 [l. *Ubi, ff. de testibus*]). Anche di questo testo si noterà, più che l'uso regolarmente fattone dagli interpreti suoi naturali, cioè dai romanisti, la fortuna che ebbe tra i canonisti: Graziano l'accoglie nel *Decretum* insieme con quasi tutto il titolo *De testibus* del *Digesto* (*Decr. Grat.*, 2, 4, 2-3, 3, 26 [c. *Si testes, § Ubi, C. 4, q. 2-3*]).

(5) Anzi quest'indizio, secondo varie consuetudini, era più forte d'ogni altro. Il breve di Villa di Chiesa, oggi Iglesias, del 1327 (2, 6), dopo avere enumerato alcuni delitti più gravi per i quali il capitano e il giudice, « precedendo alcuna indicia convenivile, possano procedere et metteri a tormenti », aggiunge che « in dell'altri maleficii possano ponere a tormento se provato fusse del maleficio per uno testimone de buona fama », sempre che si tratti di delitto di sangue o passibile di pena di sangue. Gli statuti di Perugia del 1342 (3, 34) ammettono la tortura « se sirà manifesto [il delitto] per uno testimonio de veduta ovvero per enditie ovvero almeno per piubecca fama »; similmente quelli di Forlì del 1359 (3, 25), « probato crimine per unum testem tantum vel saltem precedentibus legitimis indiciis vel presumptionibus ». Le consuetudini di Palermo del secolo anteriore (cap. 9) vietano al giustiziere e a qualsiasi altro ufficiale anche a lui superiore di mettere alla tortura un cittadino palermitano accusato d'un delitto, « nisi de maleficio ipso contra eum, saltem per unum testem omni exceptione maiorem et plene dicentem seu deponentem, constiterit eidem Iusticiario seu officialibus antedictis », e sempre col concorso d'altre condizioni; e l'interpretazione timidamente proposta dal La Muta, secondo cui ciò ch'è detto del testimone unico si potrebbe forse estendere a quegli indizi che « praeponderarent uni testi », cozza, come nota lo stesso interprete, contro l'univoca espressione del testo (comm. alle cons. Palermo [sec. XIII], cap. cit., n. 77).

Molto minor peso, com'è ovvio, danno al testimone unico quegli statuti che per ammetterlo come indizio a tortura richiedono conferme di vario genere. Per es. a Ravenna lo statuto del 1471 (3, 1) e a Brescia lo statuto del 1313 (4, 106) vogliono accanto al testimone la pubblica fama; e un teste *de visu* confermato da cinque *de fama* è indizio a tortura secondo gli statuti d'Agliè del 1448 (rubr. 35). Similmente un teste *de visu* più la maggioranza degli otto infamatori a Valperga per gli statuti del 1350 (rubr. 10-11); e così pure a Pont Canavese, per gli statuti del 1344 (rubr. 5); quelli anteriori (ma dello stesso secolo) si contentano degli'infamatori (rubr. 3): singolare corpo, caratteristico (se non erro) di queste terre del Canavese, di giudici laici eletti volta per volta dall'autorità politica o giudiziaria per accertare se l'accusato fosse diffamato del suo delitto. Gli esempi di disposizioni statutarie che diano valutazioni del testimone unico non molto dissimili da queste, si potrebbero facilmente moltiplicare.

Tutto questo non deve far dimenticare che anche la dottrina, pur facendo molte distinzioni e limitazioni a cui negli statuti non si poteva pensare, riconosceva in generale il valore del testimone unico *de visu* e giungeva tal-

Un'opinione, a dire il vero, che appare comune senz'altro a chi scorra le opere dei giuristi più strettamente legati alla tradizione di scuola, costituenti anzi essi stessi la tradizione, sorretta e giustificata appunto dai reciproci loro influssi e dall'autorità del loro numero. Ma se si voglia tener conto di certe istanze che restarono come in margine alla tradizione e che pur si ripresentarono insistentemente in tempi in luoghi in ambienti in intelletti diversissimi, se ne ricava che le perplessità e le opposizioni non mancarono mai. La ribellione del Matteo (6) e d'altri che come lui risalgono alle fonti romane ricordando come queste non si contentassero mai della testimonianza d'una persona sola, può aver sapore di novità, per il suo tempo, in quanto ribellione in nome d'idee nuove e di nuovi canoni interpretativi a una tradizione ormai consolidata. L'analoga, se pur più prudente, opposizione che aveva fatto a quest'ultima, assai tempo avanti, il Cuiacio (7), può anch'essa apparire come il frutto d'una nuova metodologia, d'una riscoperta del diritto romano genuino, già seppellito sotto i ponderosi volumi degl'interpreti e ora liberato dalle tardive incrostazioni per l'opera paziente dell'archeologo. Ma non si può dire altrettanto quando si trovi che alla validità del testimone unico come indizio a tortura s'era dimostrata e si dimostrava non meno contraria, sulla traccia di Niccolò Emerico (8), la prassi consueta dell'Inquisizione (9); o quando si ricordi che la prima ordinanza d'un re di Francia relativa alla tortura era stata appunto quella di san Luigi del 1254 che vietava di mettere ai tormenti sul fondamento d'una testimonianza sola (10). E qui nasce il bisogno di vedere più da vicino come si poté

---

volta a negare che si potesse dare indizio più forte (CASONI, *De mal. pr.*, 10, 1, 2; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 5, 2).

All'argomento fu dedicata nel 1759 una dissertazione del Quistorp (*Utrum unus testis faciat torturae locum*), che non ho veduto.

(6) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 9. Con lui vanno il figlio Antonio III (*De pr.*, 2, 71-72) e il Bernhard (*De tort.*, 1, 6).

(7) CUJAS, *Rec. sol.*, ad *Dig.*, 33, 4, 14 (*l. Theopompus, ff. de dote praelegata*). Con lui: BOCER, *De quaest.*, 3, 22.

(8) EMERICO, *Dir. inq.*, 3, 61, 8.

(9) CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 7 [32].

(10) Ord. franc. dic. 1254, art. 22: « Personae autem honestas, et bone fame, etiamsi sint pauperes, ad dictum testis unici, subdi tormentis seu questionibus inhihemus, ne hoc metu, vel confiteri factum, vel suam vexationem redimere compellantur ».

Anche in Brabante, almeno nei secc. XVI-XVIII, la pratica non ammetteva il testimone unico come indizio a tortura (POULLET, *Hist. du dr.*

formare, quali principi ebbe quell'altra opinione, giuridicamente discutibile e, come s'è visto, discussa, ma che pure fu certamente per lo spazio di vari secoli l'opinione comune.

I testi romani, su questo come su tanti altri punti, non erano per niente espliciti. O meglio, ce n'era uno, che ad alcuni degli interpreti parve esplicito contro la validità del testimone unico, ad altri invece (e in processo di tempo furono i più) parve non attinente alla questione, ch'essi ritennero di risolvere con altri criteri. È la legge terz'ultima del titolo *De quaestionibus* del *Digesto*, e dice:

*Maritus quidam heres uxoris suae petebat a Suro pecuniam, quam apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam rem unum testem liberti sui filium produxerat apud procuratorem: desideraverat et quaestionem haberi de ancilla. Suro negabat se accepisse et testimonium non oportere unius hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. Procurator quaestionem de ancilla habuerat. Cum ex appellatione cognovisset imperator, pronuntiavit quaestione illicita habita unius testimonio non esse credendum ideoque recte provocatum (11).*

Risulta dal testo che la tortura dell'ancella, ordinata dal procuratore, era illegale. Ma illegale perché preceduta dall'unico indizio d'una testimonianza, o per altro motivo?

Il problema fu seriamente dibattuto nella scuola dei glossatori.

I più antichi sostennero con netta prevalenza l'interpretazione per cui l'illegalità della tortura di cui parlava il testo era dovuta, come dalla lettera medesima del testo pareva risultare, all'insufficienza del testimone unico. L'interpretazione si trova in una citazione d'Iacopo di Porta Ravennana fatta da Giovanni Bassiano (12), nella *Summa Codicis* del Piacentino (13), nella *Summula de testibus* d'Alberigo di

---

*pén. dans le duché de Br.*, p. 356). Lo Zipeo (*Not. iur. Belg.*, rubr. *De quaestionibus*, n. 2) rilevò l'analogia tra la norma belga e quella dell'ordinanza di s. Luigi.

(11) *Dig.*, 48, 18, 20 (*l. Maritus, ff. de quaestionibus*) (Paolo).

(12) BASSIANO, *Summa Nov.*, ad *Nov.*, nov. 90 (*auth. de testibus, coll. VII*), n. 2: « Unus [testis]... nunquam sufficit... nec etiam praesumptionem inducit secundum Iaco[bum] ut arg. ff. de quaest[ionibus] l. maritus ». Qui la *Summa* continua: « Sed tu dic, quod inducit praesumptionem... ». Dev'essere una delle addizioni che vi fece Accorso e che, com'è notorio, sono confuse col testo. Se no ci sarebbe contraddizione colla glossa che qui riporto quattro note più giù.

(13) PIACENTINO, *Summa Cod.*, 4, 20: inammissibilità del testimone unico « vel ad praesumptionem ».

Porta Ravegnana (14), nella *Summa Olim* d'Ottone da Pavia, che va sotto il nome di Giovanni Bassiano (15), in una citazione che del Bassiano medesimo è fatta nella *Glossa* (16), infine nel *Libellus disputatorius* o *Brocarda* di Pillio (17). Tutti, come si vede, scrittori del secolo.

XII. Ma questo non è ancora finito, e una diversa soluzione è già comparsa nell'*Ordo Invocato Christi nomine* (18): la tortura, dice l'incerto autore, è stata illegale non perché il testimone fosse uno solo, checché altri voglia dire, ma « quia ancilla prius fuit torta quam testis induceretur, et non erat incipiendum a tormentis » (19). Questa seconda interpretazione, ampiamente giustificata dalla lettera del testo giustiniano, non era dispiaciuta allo stesso Bassiano, se stiamo alla *Glossa* (20), ma in concorso e non in contrasto coll'altra sopra esposta. Il contrasto

(14) ALBERIGO, *De test.*, § 45: « Unus testis non sufficit quantum ad questionem servorum habendam vel probationem plenam, etiamsi prefulgeat honore preclare curie... ».

(15) OTTONE, *Summa Ol.* (attr. BASSIANO), §§ 409-411: « Quedam... lex dicere videtur unico teste producto questioni locum non esse, ut D. de questionibus l. maritus. Si ergo ad hoc non proficit unus testis ut questioni sit locus, ad quid proficit? numquid ad hoc ut probationum inopia a iudice sacramenti fiat delatio? Hoc autem in questione relinquo ».

(16) *Dig.*, 48, 18, 20, gl. *A quaestionibus*: « Nisi praecedant indicia... Sed postea, ut hic subiicit, reprobatur quaestio, ergo non praecedit indicium: ergo unus testis non inducit praesumptionem secundum Io[annem]... ».

(17) PILLIO, *Br.*, rubr. *De testibus*, § *Quot testes ad probationem sufficiunt*: « Nunquid unius testimonium sufficiat saltem ad presumptionem. Responde minime, ar[gu]mentum ut ff. de questionibus, maritus... ». Proprio contro Pillio reagì Azzone, se stiamo ad Alberigo da Rosciate, autore tardo ma non troppo. ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 5: « ...Py[lilius] in libello suo disputatorio de testibus, rubricella contra que sufficit, tenet quod unus testis non sufficiat ad torturam, ut no[tatur] per Azo[nem] in summa huius ti[tuli] § indicium... »; *id.*, *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 8, 3 (*l. III, C. ad legem Iuliam maiestatis*), n. 2: « ...Et hanc opi[nionem] tenet Py[lilius] in bro[cardis] suis de testi[bus], rub[rica] item quot testes ad probationem sufficiunt, rubricella contra insufficientia, in solutione... ». Azzone nel passo citato (*Summa*, ad *Cod.*, 9, 41 [*C. de quaestionibus*], n. 6) respinge l'opinione di coloro che escludevano l'indizio del testimone unico, ma non nomina nessuno.

(18) Potrebbe essere un argomento contro la paternità di Pillio, da aggiungere a quelli portati dal Seckel e dal Genzmer.

(19) *Ordo Inv. Chr. nom.* (attr. PILLIO), rubr. 40 [3, 6].

(20) *Dig.*, 48, 18, 20, gl. *A quaestionibus*: « ...Vel melius quaestio fuit habita antequam libertus diceret testimonium, et ideo allegabatur bene secundum Io[annem]... ». Cioè Suro aveva due distinte ragioni per appellare; l'una non escludeva l'altra.

si fa invece reciso, ancor più che nel processualista anonimo, in Azzone (21), che nella *Somma* (22), nella *Lettura* (23) e nei *Brocardi* (24) bandisce non senza calore polemico una terza opinione, il cui confronto col testo lascia perplessi per più motivi (25): l'imperatore ha giudicato illegale la tortura non per i motivi allegati da Suro, ma perché l'ancella era di Suro stesso e non poteva esser torturata contro

(21) L'innovazione ha fatto sì che c'è stato chi ha giudicato « crudele » l'impronta data da Azzone alla dottrina romana, e lui « reazionario » (LANZA, *G. de Suzaria*, pp. 104, 113). Aggettivi grossi, che mi fanno di grottesco. Dare una forma e una logica a un sistema di norme che c'era anche prima ma non era punto chiaro; aprire, così, la strada all'indipendente elaborazione dottrinale dei testi, che sarebbe stata per secoli la più sicura guarentigia contro le asprezze dei legislatori, contro gli abusi dei giudicanti, contro gli eccessi dei carnefici: questa fu l'opera e il merito d'Azzone, come criminalista. A guardarne un punto solo, e riflesso nello specchio deformante d'una dommatica romanistica fuor di luogo, si rischia di svisare assai più che la semplice interpretazione d'un testo giustiniano.

(22) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 4, 1 (*C. de rebus creditis*), n. 10: « ...Nam et unum testem dico inducere praesumptionem... Si duo faciunt plenam probationem, ergo unus semiplenam probationem. Nec obstat, quod legitur ff. de quaestionib[us] l. maritus. Ibi enim non prohibuit quaestionem haberi de ancilla, quia non praecesserat indicium, sed quia ancilla non debebat torqueri contra dominum suum in pecuniaria causa etiam praecedentibus indiciiis... »; ad *Cod.*, 9, 41, n. 6: « Indicium... etiam per unum testem fieri dico, licet quidam dicant contrarium, et inducunt pro se arg. ff. eo[dem] l. maritus. Sed ibi non fuit reprobata quaestio quia non praecederet indicium, sed quia contra socrum [Surum] considerabat actor torqueri ancillam eiusdem socii [Suri] in pecuniaria causa, quod non est faciendum ».

(23) AZZONE, *Lect.*, ad *Cod.*, 9, 41, 1, gl. *Praescriptionis invidia*: « ...Et voluerunt quidam dicere quod unus homo non faciat indicium, ut ff. eod[em] l. ult. [no: « l. Maritus »], sed ibi non torquetur [non] propter hoc, quod non praecedant indicia, sed quia etiam si praecederet indicium non debet torqueri contra dominum in pecuniaria causa ».

(24) AZZONE, *Br.*, 13, 3: « Verum est unum testem facere praesumptionem, ut in ll. huius rub. [de testibus] et probari potest probabiliter: si enim duo faciunt plenam fidem, ergo unus semiplenam, licet alii contradicant, arg. eius quod legitur in hoc contraria rub. ut in l. maritus, de quaest[ionibus]. Sed certe ibi non fuit reprobata sententia quod quaestio esset habita non praecedente indicio, licet hoc male allegarent apud principem, sed quod etiam praecedente indicio in pecuniaria causa contra dominum torqueri non debuit, l. I, C. de quaest[ionibus] ».

(25) Dire che i motivi allegati da Suro non sono quelli giusti, e dire che l'ancella è di Suro e non della morta, sono due asserzioni che possono essere vere come non vere e che a ogni modo non hanno nessun fondamento nel testo.

il padrone in causa pecuniaria; altrimenti la testimonianza, benché unica, sarebbe stata un indizio sufficiente.

Accorso non è altrettanto sicuro di sé. Nella sua glossa principale alla legge in questione egli espone le tre opinioni anzidette senza dichiararsi per l'una o per l'altra, anzi ve ne aggiunge, sempre in forma dubitativa, una quarta secondo cui l'indizio sarebbe stato insufficiente a legittimare la tortura non perché il testimone fosse unico ma perché era di famiglia (26). E la glossa finale alla stessa legge è tale da accrescere ancora l'incertezza (27). Sennonché altre tre glosse in luoghi diversi del *Corpus iuris* mostrano che Accorso, in sostanza, inclinava di più verso l'opinione del suo maestro Azzone, sia nell'interpretare la tormentata legge *Maritus*, sia nel fondare su argomenti di pura logica giudiziaria, svincolata dall'esegesi del testo, la valutazione del testimone unico come metà di due testimoni (28) e quindi la proporzione tra: due testimoni, prova piena e condanna, da una parte; un testimone, prova semipiena e tortura, dall'altra (29).

La proporzione divien presto classica. Alberigo da Rosciate attesta, ma per confutarle, le ultime resistenze (30). Ormai l'opinione comune è formata; c'è posto soltanto, come s'è veduto, per le eccezioni marginali di particolari consuetudini o legislazioni, o per la ribellione aperta di nuove scuole.

In tutti i modi, qui non si potrebbe parlare di prova dell'indizio: la testimonianza costituisce essa medesima l'indizio, e questo, per sua natura, non ha bisogno di prova, o, se si vuole, contiene la sua prova in sé stesso.

(26) *Dig.*, 48, 18, 20, gl. *A quaestionibus*.

(27) *Dig.*, 48, 18, 20, gl. *Credendum*.

(28) Il difetto di questo ragionamento non ha bisogno d'esser mostrato. Due testimoni non è lo stesso che uno più uno. La testimonianza duplice non è soltanto somma, ma soprattutto concordanza di testimonianze singole, che si confermano a vicenda. La capacità d'astrazione dei glossatori non arrivò a tanto; e una tesi ch'era stata validamente ribattuta sul terreno dell'esegesi, rimase senza contraddittori quando il discorso fu cambiato e sarebbero occorse per combatterla le armi d'una dialettica più agguerrita.

(29) *Dig.*, 12, 2, 31 (*l. Admonendi, ff. de iureiurando*), gl. *Exacto iureiurando*; *Cod.*, 4, 1, 3 (*l. III, C. de rebus creditis*), gl. *Decidi*; *Cod.*, 9, 8, 3, pr., gl. *Convictus*.

(30) ROSCIATE, *II sup. Cod.*, l. cit.: « Audivi [ho sentito dire] dominum Dy[num] tenere contrarium quia iura loquentia de tormentis requirunt indicia in plurali... et pluralis locutio non salvatur in uno... Prima tamen opinio communiter servatur in iudicio et eam sequitur Dy[nus] quicquid dicant... ».



Diverso, benché spesso (31) la dottrina sembra non se ne renda conto, accomunandolo al precedente come un indizio qualsiasi, diverso è il caso della testimonianza prestata per provare un indizio d'altro genere. L'equiparazione che fanno molti giuristi è forse giustificata dalla pratica uguaglianza d'effetti tra la testimonianza (anche d'uno solo) intorno al delitto e la testimonianza (ma di non meno di due) intorno a un altro fatto costituente indizio rispetto al delitto stesso. Come regola generale, difatti, due testimoni *de indicio* eran sufficienti perché il giudice potesse mettere alla tortura l'indiziato (32). L'equiparazione è poi giustificata anche più da una diffusa opinione (33) che pareggiava gl'indizi più prossimi, per questo rispetto, al reato medesimo: due testimonianze su tali indizi sarebbero bastate per la condanna, una per la tortura (34). Ma quest'opinione aveva un vizio d'origine appunto nella confusione tra testi *de veritate maleficii* e testi *de indicio*, alla qual confusione era così strettamente legata: onde non mancò chi la combattesse e confutasse insieme con quella (35).

Se poi la testimonianza era una sola e sopra un indizio, specie se non prossimo, da sé sola non contava nulla (36). Tuttavia, secondo un'opinione esposta dal Fulgoso (37) e accettata dai più (38), non

(31) Anzi i giuristi che fanno una netta distinzione si posson considerare un'eccezione alla regola, e dal tono stesso delle loro parole si capisce che reagiscono a un'opinione molto diffusa. Tali: BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 3, 36, 26 (*l. fin.*, *C. familiae erciscundae*), n. 12; BIANCHI, *op. cit.*, n. 48; TABOR, *De ind.*, ad *Car.*, art. 23, n. 6; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18; 10; NANI, *De ind.*, cap. 3.

(32) Sempre, s'intende, per chi ammetteva come sufficiente alla tortura l'indizio unico.

(33) La fece propria la pratica francese del sec. XVII-XVIII (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 279).

(34) FERRARI, *Pr.*, 52, 1, 26 [parte IV, gl. *Haec est quaedam inquisitio*, n. 18]; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 12, 1; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 18, 3 (*l. Unius*, § *Testes*, ff. *de quaestionibus*), n. 1 [2]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, nn. 6-7; CASONI, *De mal. pr.*, 10, 1, 4; ID., *De torm.*, 6, 7; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § *fin.*, 64, 14; MONTICELLI, *De test.*, parte II, tit. *Testes quot requiruntur ad probandum indicium*; WESENBECK, *Cons.*, 225, 13; PORRO, sc. all'AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 1, 16; CARRABBA, *Tr. pr. M.C.V.*, n. 99; KRAUS, *De ind.*, 4, 37, 15; GUNTHER, *De conv. non-conf.*, 2, 4.

(35) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 47-49; SCIALOYA, *Pr. for.*, 4, 11; ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 12, 3; NANI, l. cit.

(36) « Cum nulla sit ne species quidem aut umbra probationis » (BOURDIN, comm. all'ord. franc. 15 agosto 1539, art. 163).

(37) Raffaele Fulgoso (1367-1427) avrebbe sostenuto quest'opinione nella sua lettura sul *Digesto nuovo* (inedita, e perduta fin dal Cinquecento, come

si poteva negare che anche da una sola testimonianza nascesse una qualche presunzione; sicché, se più testimoni deponevano ciascuno sopra un indizio singolo, si potevan sommare le diverse presunzioni e ne poteva risultare un indizio sufficiente per la tortura. Per esempio, un teste dice d'aver veduto Seio steso a terra, ferito; domandatogli chi l'avesse ferito, accusò Tizio; un altro teste racconta d'aver veduto Tizio tutto sporco di sangue, che se ne veniva via colla spada ancora sguainata; un terzo depone d'averlo visto avviarsi in fretta verso i boschi (39). Son tre indizi, attestati ciascuno da una persona sola, e nessuno dei tre basterebbe di per sé solo perché l'indiziato fosse posto alla tortura; ma congiunti insieme son sufficienti (40).

Occorreva in ogni caso che i testimoni fossero idonei e superiori a ogni eccezione. Se poi di fatto era esaminato un testimone che idoneo non era, il suo detto poteva fare indizio soltanto per l'inquisizione (41), anzi neanche per questa se l'eccezione opponibile era quella d'inimicizia capitale (42). Per la tortura non era sufficiente d'ordinario l'indizio provato da un testimone inidoneo, massime se l'interessato opponeva in giudizio l'eccezione d'inidoneità (43); ma la dottrina, non in tutto concorde, riconobbe alcune parziali eccezioni, come per le donne, per i minori, per gl'infami, l'indizio dei quali tutti, al dire di Bartolo, meritava pure un po' di fede, benché non piena (44); o come per coloro che la legge vietava di costringere alla testimonianza (parenti e affini dell'imputato), i quali facevano indizio se deponevano

attesta il Gómez), e più precisamente nel commento alla legge finale del titolo *De quaestionibus*.

(38) Fu però vivamente contraddetta da alcuni: BALDO, *In I Dig. vet. part.*, ad *Dig.*, 2, 13, 6 (*l. Si quis ex argentariis, ff. de edendo*), n. 4; MARSILI, *De quaest.*, ad § cit., n. 2 [3]; ID., *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 149; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indiciis*, nn. 18-21; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 18; WESENBECK, *Par.*, ad *Dig.*, 48, 18, n. 7; SCIALOYA, *op. cit.*, 4, 102; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 18, 9.

(39) Si noterà l'analogia coll'indizio a condanna (indubitato) ottenuto colla somma di più indizi minori.

(40) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 1, 2, 4-5; BIANCHI, *op. cit.*, n. 367; CARRERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 108 [§ *Quae autem et qualia*, nn. 5-9]; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 25, 3; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 34; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 6 [26].

(41) CASONI, *De mal. pr.*, 10, 1, 9-10.

(42) CASONI, *De mal. pr.*, 10, 1, 11.

(43) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 5 (*l. I, § Divus Antoninus, ff. de quaestionibus*), n. 1 [3].

(44) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 20, n. 3.

spontaneamente, mentre non ne facevano alcuno, neanche per l'inquisizione, se costretti illegalmente a deporre (45).

Accanto ai testimoni, chiamati a fornir la prova degl'indizi, non era sconosciuto nemmeno l'impiego d'arti magiche o d'altri mezzi soprannaturali allo scopo di dare agl'indizi una conferma o un sussidio. C'erano per esempio, ed è il caso più notevole, dei giudici che, in caso d'omicidio, facevano sfilare i sospetti rei davanti al cadavere, il quale al passaggio del vero colpevole avrebbe versato sangue dalle ferite: prova di cui racconta d'essersi servito con felice successo Ippolito Marsili (46), e di cui vantano altri giuristi l'efficacia col sostegno d'irrefutabili argomenti tratti dall'esperienza e dalla storia (47) o fondati sul ragionamento scientifico (48) e sulla rivelazione divina (49).

(45) DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 2, 13; BIANCHI, *op. cit.*, nn. 355-356; CARERIO, *gl. cit.*, n. 152 [§ *Ultimo*, n. 9].

(46) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 181: «...Et memini me alias tempore iuventutis mee vidisse rem mirabilem et stupendam dum eram gubernator civitatis Albinghane [Albenga] in partibus Ianuensium ultra Savonam per XXX miliaria. Nam fuerat mortuus quidam homo nocturno tempore et nesciebatur a quo, attamen multi erant suspecti de morte sua, et quidam homo senex dixit mihi: 'Domine gubernator, si vultis scire veritatem huius homicidii, faciatis coram vobis portare cadaver illius mortui, postea faciatis vocare illos qui sunt suspecti de illo homicidio, et veniant unus post alium ubi est illud cadaver, tunc cum supervenerit verus homicida, tunc vulnera illius cadaveris fluent sanguinem de novo, et sic habebitis certitudinem illius homicidii'. Quo audito feci portare coram me illud cadaver et feci vocari illos suspectos de illo homicidio de uno in unum et cum supervenit verus homicida vulnera illius cadaveris incepterunt effluere et emittere sanguinem, de quo summe fui admiratus, attamen nihil dixi non prestans fidem tali rei, que nulli probatur. Attamen ex post per plures dies reperta sunt indicia sufficientia ad torturam contra illum verum reum, quem capi feci, qui habita copia indiciorum absque tortura confessus fuit se occidisse illum hominem, et postea eum condemnavi secundum formam iuris statutorum illius civitatis».

(47) PARIDE, *v. cit.*, 3, 29; BOHIER, *Dec.*, 166, 1; BIANCHI, *op. cit.*, n. 408; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De homicidio*, nn. 105-106; CARERIO, *gl. cit.*, n. 141 [§ *XXVII indicium*, n. 2]; NOVELLO, *Tr. cr.*, pr., n. 94 (esperienza personale); MENOCHIO, *De pr.*, 1, 89, 128; FARINACCI, *op. cit.*, 52, 154.

(48) CASONI, *De mal. pr.*, pr., 3, 1-3; TESAURO, *Nov. dec.*, 173, 6. Questi autori però non presentano gli argomenti scientifici o d'altro genere come sicuri, ma solo come accettabili con cautela e fino a prova del contrario.

(49) LA MUTA, *comm. alle cons. Palermo* (sec. XIII), cap. 9, nn. 73-74: «...quia sanguis clamat de terra vindictam, ut habetur Genesis 4. c. de sanguine Abel». Le parole del Signore a Caino (*Gen.*, 4, 10: «Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra») son citate anche da altri scrittori, confuse però cogli altri argomenti.

Era questo procedimento la trasformazione d'un'ordalia, non antichissima a dire il vero (50), anzi in Italia non attestata in altra funzione prima che in questa (51). Si chiamava giudizio della bara, *iudicium feretri*; nelle sue origini era tenuta per prova piena e sufficiente alla condanna inappellabile, ma i dottori del diritto comune la ridussero a semplice indizio per la tortura, richiedendo anzi il più delle volte il concorso d'altri indizi, come la fama speciale o simili amminicoli (52); quando pure, benché con una spiegabile titubanza, non si risolvettero a negarle ogni fede (53).

Altri giudici si servivan dell'aiuto di streghe, d'astrologhi, di geomanti (54); e al grande Baldo non ripugnava affermare che, per quanto

---

(50) Il primo esempio attestato è del 972, i più frequenti nel Cinque e Secento in Germania, Gran Bretagna, Francia; e in Germania se ne hanno fin verso la metà del sec. XVIII, negli Stati Uniti fino a dopo la metà del XIX (LEA, *La st. del dir.*, pp. 364-377; PATETTA, *Le ord.*, pp. 196-202).

(51) PATETTA, *op. cit.*, pp. 198-199: « In Italia non mi riuscì di trovarne memoria certa prima di Paris de Puteo e Marsilio Ficino, il quale ricorda che i giudici del suo tempo avevano osservato come *'occisi hominis vulnus, etiam iacente cadavere, in eum qui vulneraverat, si modo ille communius instet, vulnus ipsum inspiciens, sanguinem rursus eviciat...'* ». Nato come ordalia (p. 32), e conservatosi come tale in Germania (p. 200), il giudizio della bara è visto in un'altra luce da quasi tutti i dottori italiani, che non credono a un intervento divino ma piuttosto, per dirla col Bianchi, a un « quoddam a natura insitum, de quo ratio reddi non potest », e quindi lo considerano come un procedimento per l'acquisizione giudiziale d'un indizio non diverso in sostanza da tutti gli altri (pp. 200-201 n. 3).

(52) GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 5; MENOCHIO, *De arb. iud. quaest.*, 2, 270, 16-17; MASCARDI, *De pr.*, 867, 24; TESAURO, *op. cit.*, 173, 2 e 7 (per non si staccar del tutto dalla prassi del senato piemontese, che permetteva la tortura lieve anche se non c'erano altri indizi, ammette il giudizio della bara pur giudicandolo pericoloso e non attendibile); COSPI, *Il giud. cr.*, 3, 30, 21-23; SCIALOYA, *op. cit.*, 4, 91; SARNO, *Pr. cr.*, 1, 7, 24; STRYK, *Us. mod. Pand.*, ad *Dig.*, 48, 18, § 7. In Olanda si poteva disputare ancora nel 1786 (Blok) sul tema *Utrum profuatio sanguinis ex cadavere occisi coram personis suspectis praebat indicium sufficiens ad torturam*.

(53) DELRIO, *Disq. mag.*, 5, 4; BOCER, *op. cit.*, 3, 21; MATTHAEI, ad lib. cit., 16, 3, 12; TABOR, *op. cit.*, ad *Car.*, art. 33, n. 10; OELSNER, *De iure fer.*, 4, 5; BORDONI, *Man. cons.*, 43, 57; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 23, 33-35; GOETZ, *De tort.*, 1, 6; ROETHLEIN, *op. cit.*, 1, 12, 13; BÖHMER, oss. al CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, quest. 122, oss. 5; RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 14, 4, 2. All'elenco si potrebbero aggiungere altri autori citati prima, che pur portando argomenti e testimonianze in favore della credenza volgare, rifiutano per conto loro di prestarvi fede: tra gli altri, il Marsili, il Casoni, il Farinacci.

(54) PATETTA, *op. cit.*, p. 217 n. 2.

l'arte magica fosse illecita, era tuttavia permesso distruggere un malefizio con un malefizio d'altro genere, e quindi, non potendo fare di meglio, giovarsi anche dell'incantazione dei demòni, così come qualche volta bisogna adattarsi a bere l'acqua torba quando di limpida non ce n'è (55). Ma la maggior parte dei criminalisti furon contrari: alcuni limitarono alla sola apertura dell'inquisizione, e solo per i più gravi delitti, l'efficacia degl'indizi ottenuti con arti magiche o in genere con mezzi soprannaturali (56); altri negarono assolutamente che in simili modi si potessero ottenere anche i più lievi indizi valevoli soltanto per l'inquisizione (57); e di questo parere fu anche, tra i primissimi, l'imperatore Carlo V nella sua costituzione criminale (58).

8. *Elisione degl'indizi.* — In materia di tormenti, d'ordinario, s'intendono per indizi gl'indizi di reità; ma non si deve dimenticare che ugualmente possibili sono ed erano gl'indizi, per dir così, negativi, gl'indizi cioè dell'innocenza, e che questi potevano intrecciarsi coi primi e privarli della loro efficacia in tutto o in parte. È questo il fenomeno della reciproca elisione degl'indizi (1).

Se dunque gl'indizi di reità, che avrebbero fatto condannare alla tortura, eran contrappesati da altri indizi che deponevano per l'innocenza dell'accusato, il giudice doveva considerare quali fossero i più urgenti e forti, e ordinare i tormenti solo se l'eccedenza degl'indizi di reità era tale da costituire essa sola un indizio sufficiente; nel dubbio, doveva « inclinare in benigniorem partem » (2) e quindi astenersi (3),

(55) BALDO, *Cons.*, 3, 364, 10.

(56) DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 3, 35-36 (che dice d'aver assistito di persona a simili incantazioni fatte « in quadam fiala vel cum forpicibus et cribro »); MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 181; CARERIO, *gl. cit.*, n. 141 [§ *XXVII indicium*, n. 1].

(57) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 397-402; CASONI, *De mal. pr.*, 10, 10, 1-3; ID., *De torm.*, 5, 10; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 1, 18; BOCER, *op. cit.*, 3, 66; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 10, 26; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 6, 18; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 9; TABOR, *op. cit.*, ad *Car.*, art. 21, n. 1; RENAZZI, *op. cit.*, 3, 14, 4, 1.

(58) *Car.*, art. 21.

(1) Non si potrebbe parlare d'elisione delle prove, giacché una prova non è veramente tale se non è piena e quindi immune da ogni dimostrazione del contrario. È vero però che nel concetto di prova piena si facevan rientrare tutte le prove sufficienti a un giudizio definitivo, anche se lontane da quella pienezza ch'era propria, a rigore, del solo notorio (LÉVY, *La hiér. des pr.*, p. 67).

(2) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, n. 190.

(3) BOHIER, *Dec.*, 165, 9; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 112; SPEE, *Caut. cr.*, 18, 14.

perché, come fu osservato, « reus tractat de damno evitando, fiscus vero de lucro captando » (4).

Queste regole che fanno d'aritmetica, ma che in un sistema di prove fondato in gran parte su tariffe legali erano inevitabili, perdono gran parte della loro rigidità nelle applicazioni pratiche. Così, tanto per citare qualche esempio di quelli che portano i giureconsulti: se una persona è indiziata di furto per essersi trovata la refurtiva presso di lei, ma però è persona di buona condizione o spiega per quale via la cosa è pervenuta nelle sue mani, è naturale che l'indizio scompare (5); così come, se si prova che l'indiziato è un ricco mercante di buona fama e d'onesta vita, scompare l'indizio originato dall'averlo visto uscire di notte, con roba sotto il mantello, da una casa dov'è stato commesso un furto (6); così com'è sommerso dall'inverosimiglianza l'indizio nato da un testimone che dice d'aver visto l'imputato che si portava via una trave rubata, e poi si dimostra che dieci uomini non sarebbero bastati a sollevarla (7). Qui non è questione d'aritmetica: è questione di buon senso.

---

(4) PERSONALI, *De ind. et tort.*, nn. 64-65. E non cambia nulla se ci si voglia riferire al processo d'accusa e si metta al posto del fisco l'accusatore.

(5) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 1, 3, 6.

(6) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 1, 1, 8; DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 5, 2; STRACCA, *De merc.*, 2, 24.

(7) DAL BRUNO, *op. cit.*, 1, 5, 3.

## VII.

### IL PROCEDIMENTO

1. *La cognizione preliminare.* — Gli statuti cittadini e le leggi nazionali, e più ancora gli scrittori di diritto comune, determinarono con molta ricchezza di particolari, ignota alle fonti romane, le norme del procedimento preliminare di cognizione, destinato a trovare il suo sbocco, non necessariamente ma in certe condizioni assai spesso, nella tortura dell'imputato. Seguiamo dunque questo procedimento nei diversi momenti del suo svolgersi, sulla traccia di quanto ne fu scritto dai giureconsulti; o meglio, prima di soffermarci su alcuni punti singolarmente meritevoli, seguiamo una traccia più precisa, quella di Francesco dal Bruno, che vi dedicò la questione finale del suo trattato. Lo specialista e maestro riconosciuto della tortura legale è qualificato più d'ogni altro per farci da guida: il procedimento ch'egli descrive non può, naturalmente, valere per tutta l'età del diritto comune né per tutti i luoghi dove questo ebbe vigore, così come, essendo procedimento criminale coll'imputato come soggetto passivo della tortura, esclude dal proprio schema i casi non privi d'interesse della tortura del testimone e dell'accusatore e a maggior ragione quello della tortura in causa civile; ma è, in complesso, un tipo di procedimento quanto mai rappresentativo della normale pratica italiana nel periodo della maturità del diritto comune; e per questo carattere, e per l'altro del riferirsi ai casi effettivamente prevalenti nella pratica, e per l'altro ancora dell'esser descritto dal nostro autore con chiarezza e compiutezza, esso viene a trovarsi nel preciso centro d'interesse del nostro esame storico. Ma vediamo dunque.

Appena il giudice aveva notizia d'un delitto commesso, doveva mandare un milite, uno cioè degli ufficiali di polizia da lui dipendenti, nel luogo del delitto, perché diligentemente se ne informasse di persona, meglio che mai per ispezione oculare. Il milite, raccolte le informazioni, osservato il corpo del reato, fatti gli opportuni rilevamenti, tornava dal giudice e gli faceva una relazione, che il giudice aveva

cura di fare scrivere dal proprio cancelliere in un apposito registro o giornaleto non ufficiale, in un bastardello. In questo si dovevano annotare poi gli atti di vera e propria inquisizione a cui procedeva in seguito il giudice raccogliendo altre informazioni dall'offeso, dal sindaco (così si chiamava in molte città d'Italia l'ufficiale con funzioni di pubblico denunciatore), dai vicini, dalle persone sospette, dai testimoni. L'inquisizione si distingueva in inquisizione generale (collo scopo d'accertare il fatto criminoso e di raccogliere i primi indizi di chi ne fosse autore) e inquisizione speciale (rivolta contro una determinata persona, già indiziata, per ottenere le prove della sua colpevolezza o innocenza) (1); quest'ultima, in quanto apriva uno stadio più importante, e in certo modo definitivo, del processo, doveva esser descritta non più nel bastardello ma nel cosiddetto libro dei malefizi. Gli indizi necessari perché si potesse formare l'inquisizione speciale non erano gravi: bastava anche soltanto la fama. Gli stessi indizi, e anche meno, bastavano per la cattura e carcerazione preventiva del reo, se per il reato commesso era comminata una pena corporale; se invece eran comminate soltanto pene pecuniarie, occorreva in più (secondo il Dal Bruno) che il reo fosse stato colto sul fatto o che si potesse temere una sua fuga. Avutolo nelle proprie mani, il giudice l'interrogava senza tortura e senza intimidazioni, osservando però attentamente se si confondeva, se impallidiva, se cadeva in contrad-

(1) La distinzione esposta tra inquisizione generale e speciale è quella che si legge nel Dal Bruno e in altri giuristi. Ma si davano varietà non poche di classificazione e di terminologia. Angelo Gambigliani distingue quattro specie d'inquisizione generale: 1) « una est, cum praeses inquirat generaliter quo ad delicta, et quo ad personas: ut cum inquirat ne in suo territorio aliqui sint poena digni »; 2) « secunda generalis inquisitio est generalis quo ad personas, specialis quo ad delicta: ut cum delictum notorium est, sed ignoratur malefactor »; 3) « tertia est inquisitio generalis quo ad delicta, specialis quo ad personas: ut est illa quam facit visitator ecclesiae contra existentes in ecclesia ad investigandum et puniendum crimen per aliquem eorum commissum... vel cum Syndicus Potestatis contra Potestatem et eius familiam generaliter inquirat de delictis »; 4) « item est et quarta species inquisitionis generalis contra personas de necessitate, ut cum inquiratur de aliquo maleficio contra aliquam civitatem et eius homines ». A queste contrappone l'inquisizione speciale, ch'è tale « quo ad delicta, et quo ad personas » (*De mal.*, gl. *Haec est quaedam inquisitio*, nn. 3-8). La pratica napoletana riservava il nome d'inquisizione generale alla prima delle quattro specie descritte dall'Aretino, da altri detta generalissima (NOVELLO, *Tr. cr.*, pr., n. 4), e speciali chiamava le altre (TRIFONE, *La leg. ang.*, pp. LIV-LV; SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 364-366).



dizione: tutti segni che avrebbero poi potuto costituire altrettanti indizi per la tortura; e di questi segni, come delle risposte, faceva prender nota dal cancelliere. Compiuta così questa parte dell'inquisizione speciale, il giudice faceva citare l'inquisito (2).

L'inquisito doveva allora comparire nel termine fissato. Comparso, poteva darsi che confessasse il delitto che gli era attribuito: in tal caso, alla confessione seguiva la condanna alla pena stabilita dalle leggi. Poteva anche darsi, se non era stato arrestato, che non comparisse: allora gli si dava bando, colla conseguenza che, se non fosse comparso nel termine che il bando indicava, si sarebbe condannato come confesso. Poteva darsi infine che il reo comparisse ma si protestasse innocente: allora, se per il reato la legge comminava una pena corporale, doveva esser trattenuto in carcere; se la pena era soltanto pecuniaria (pene detentive a quel tempo, non che non ci fossero, ma eran fuori del consueto) (3), poteva ottenere la libertà provvisoria purché desse un idoneo fideiussore a garanzia dell'adempimento dell'eventuale condanna. Quando dunque l'indiziato negava la propria colpevolezza, il giudice riesaminava in forma solenne i testimoni, raccogliendone le testimonianze nel ricordato libro dei malefizi, dopo aver chiamato la parte a vederli giurare; e in questo nuovo e definitivo esame dei testi si poteva applicare nei casi prescritti anche la tortura. Compiuto coll'esame stesso il processo informativo (oggi si direbbe l'istruttoria), il giudice pubblicava il processo, vale a dire i verbali delle testimonianze cogli altri indizi a carico dell'imputato; e a questo dava copia di tutti gl'indizi, se ce n'era di sufficienti per la tortura, stabilendo un termine entro cui li potesse purgare, che è quanto dire renderli inefficaci dimostrandone l'insussistenza o l'insufficienza. La citazione in cui questo termine era stabilito, conteneva il seguente dilemma: o l'inquisito purgava gl'indizi, e allora il giudice avrebbe sentenziato « non esse deveniendum ad torturam »; o l'inquisito non riusciva a purgare gl'indizi, dichiarati sufficienti per la tortura, e allora il giudice avrebbe sentenziato « esse deveniendum » (4). S'intende che la tortura non si poteva ordinare quando si fosse potuto ricercare la verità dei fatti per altra via, con mezzi più semplici; né

---

(2) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 9, 1-7.

(3) BOHNE, *Die Fr.*, vol. I, p. 151: la pena del carcere era molto rara in Toscana e in Umbria, meno in Alta Italia e a Roma (qui per influsso ecclesiastico).

(4) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 9, 8-10.

quando, per altra via, l'imputato fosse già stato convinto di colpevolezza; né quando fosse intervenuta la discolpa dell'imputato da parte della persona offesa (5).

Tali erano le forme del tipico processo d'inquisizione in uso in Italia nei secoli del Rinascimento (6). Con leggere varianti esse possono adattarsi alle consuetudini giudiziarie d'altri paesi e d'altri periodi storici, collegate tra loro nel sistema del diritto comune; e nella sostanza anche agli altri tipi, meno frequenti, di processo, cioè al processo d'accusa e a quello per denuncia, che dall'inquisitorio differivano soprattutto per esservi l'azione penale riservata a un accusatore, rispettivamente privato o pubblico, diverso in ogni caso dal giudice (7).

Più notevoli sono alcune differenze tra le regole dei tribunali civili e le regole particolari dei processi d'eresia, ch'eran di competenza dei tribunali della santa Inquisizione. Innanzi tutto, come stabilì Clemente V (8), l'inquisitore non poteva pronunziare sentenze di tor-

(5) Per questo effetto della discolpa: BALDO, *In VI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 6, 43, 1 (*l. I. C. communia de legatis*), n. 32: « Si testator exculpavit reum, non puto ex iudiciis eum torquendum, quia habet indicium innocentiae pro se... Si tamen liquide constaret de crimine, punietur... »; CAMPEGGI, *De test.*, reg. 440; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos erimen laesae maiestatis probetur*, 26, 5; REYGER, *Thes. iur.*, v. *Tortura*, n. 58.

(6) Studi sul processo criminale di quei tempi secondo la pratica dei diversi luoghi d'Italia: CRIVELLARI, *Int. al dir. pen. nella Rep. Ven.*, pp. 485-492; CORAZZINI, *Cenni sulla pr. pen. in Fir.*; NULLI, *La pr. pen. nella rep. sen.*; VERGA, *Le sent. cr. dei pod. mil.*, pp. 15-38; KANTOROWICZ, *A. Gandinus*, vol. I, pp. 45-168 (per Bologna); CONDIO, *Giust. pun. al tempo della Ven. Rep.*, pp. 7-10; KOHLER e DEGLI AZZI, *Das Fl. Str.*, pp. 177-248; GALASSI, *Saggi di pr. cr. nel Vald. Sup.*, pp. 16-32; DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, pp. 137-158; DI TUCCI, *Nuove ric. e doc. sull'ord. giud. e sul pr. sardo*, pp. 278-285, 301-306, 311-322; CEVOLOTTO, *C. Goldoni*, pp. 76-78 (per Venezia); DUDAN, *Il sist. del dir. e della pr. pen. negli st. di Sp.*, pp. 8-11; MANZINI, *La st. della pr. pen.*, pp. 131-148 (per Venezia). (Escludo volutamente le opere generali, come pure quelle che trattino dell'amministrazione della giustizia e non della procedura in sé: d'avvenimenti, in altre parole, e non d'istituti).

(7) Sul procedimento per accusa e denuncia: SALVIOLI, t. cit., pp. 349-356.

(8) *Clem.*, 5, 3, 1, 1 (*c. Multorum querela*, § *Propter quod*, *Clem. de haereticis*): « ...Duro tamen tradere carceri sive arcto, qui magis ad poenam quam ad custodiam videatur, vel tormentis exponere illos [gl'inquisiti], aut ad sententiam procedere contra eos, episcopus sine inquisitore, aut inquisitor sine episcopo dioecesano aut eius officiali, vel episcopali sede vacante capituli super hoc delegato, si sui adinvicem copiam habere valeant, intra octo dierum spatium, postquam se invicem requisierint, non valebit, et, si secus praesumptum fuerit, nullum sit et irritum ipso iure... ».

tura (sotto pena di nullità) senza il consenso del vescovo o di chi canonicamente lo rappresentasse; né poteva emetterne il vescovo da sé solo, senza che l'inquisitore fosse d'accordo (9). In secondo luogo, nel notificare gl'indizi all'eretico, gli si tenevan nascosti (10), a fin

(9) La dottrina conferma il pieno vigore mantenuto sempre dalla clementina *Multorum querela*: ROSCIATE, *Dict. iur.*, v. *Haereticus*; EMERICO, *Dir. inq.*, parte III, rubr. *De III modo*; 3, 61, 1; VITALINI, *Comm. in Clem.*, ad *Clem.*, 5, 3, 1, n. 39; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, nn. 1-10; BRAUN, *De haer.*, 4, 2, 9; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, nn. 7-11; PAELLA, *De tort.*, 3, 25; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 17; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 40. In pratica però l'assolutezza della regola fu temperata da eccezioni (FUMI, *L'Inq. Rom.*, XIII, p. 28).

(10) Questo del tener segreti i nomi dei testimoni non era un privilegio esclusivo delle cause d'eresia. Intanto, anche in queste, stando allo stretto diritto non si sarebbe dovuto osservare il segreto se non quando la posizione dei testimoni fosse precaria *ob potentiam reorum*, tanto da far disperare della possibilità di raccogliere libere testimonianze senza tale guarentigia (*Sex.*, 5, 2, 20 [c. *Statuta*, VI. *de haereticis*): «...Iubemus tamen, quod, si accusatoribus vel testibus in causa haeresis intervenientibus seu deponentibus propter potentiam personarum, contra quas inquiritur, videant episcopus vel inquisitores grave periculum imminere, si contingat fieri publicationem nominum eorum, ipsorum nomina non publice, sed secreto... exprimantur, sique [non obstante, quod illis, contra quos huiusmodi deposuerunt, nomina ipsorum non fuerint publicata] adhibeatur ad cognitionem iudicis instruendam plena fides depositionibus testium eorundem» [Bonifazio VIII]). Poi, fu comunemente inteso che la norma canonistica si dovesse applicare per analogia in tutti i casi in cui gl'imputati (di qualsiasi reato) fossero così potenti e temuti da render pericolosa la testimonianza palese (BIANCHI, *De ind.*, nn. 27-28; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 14, 7): anche il giudice d'oggi comunica all'imputato le «fonti» degli «elementi di prova» a suo carico, solo «se non può derivarne pregiudizio all'istruzione» (cod. proc. pen. 1930, art. 367 p. p.).

Ma sta di fatto che nelle cause d'eresia la consuetudine generalizzò l'osservanza del segreto anche fuori dei casi di pericolo (SIMANCAS, *De cath. inst.*, 62, 9), né si può dire che intendesse di nuovo limitarla, come giudicò il Farinacci (*Pr. et theor. cr.*, 39, 88-89), una bolla di Paolo III dall'ambigua dizione, la *Ad onus apostolicae* del 1548 (§ 6: «Captum vero quemcumque ante torturam seu antequam torturae subiciant, ad purgandum indicia contra eum laborantia legitime admittant, data indiciorum copia in forma boni extractus et non registri, cum expressione nominum testium, ad hoc ut inquisitus possit se defendere, praeterquam in crimine haeresis et aliis criminibus a iure exceptis, iuxta tamen iuris dispositionem»: rinvio alla norma di Bonifazio VIII?); mentre nelle altre cause il segreto fu e rimase cosa eccezionale: il Claro ne attesta un esempio, unico, in una sentenza del senato milanese del 1564 (*Sent. rec.*, lib. V, § fin., 49, 3), e il Farinacci dice di non ricordarne alcuno per la pratica romana (*op. cit.*, 39, 86-87).

d'evitare possibili rappresaglie, i nomi dei testimoni che di ciascun indizio avevan fornito la prova (11): così decise, regnando Gregorio IX, il concilio narbonese del 1235 (12), in deroga a una disposizione generale del lateranense IV di vent'anni prima (13). Infine, per logica conseguenza, e anche qui contro la regola degli altri processi (14), non occorre che si provassero di nuovo nell'inquisizione speciale, presente il reo, gl'indizi acquisiti nell'inquisizione generale (15). Ulteriori differenze dipendono dalla natura (16) e dalla gravità (17) del crimine d'eresia, e come tali non meritano qui speciale menzione (18).

Esaminato così alla superficie, il procedimento può parere abba-

(11) Il pieno vigore della norma è ancora attestato da scrittori del Secento: KRAUS, *De ind.*, 4, 32, 12; DIANA, *op. cit.*, 4, 6, 28; SCANAROLI, *De vis. care.*, 2, 6, pr., n. 17; BORDONI, *op. cit.*, 72, 3.

(12) Conc. Narbona (1235), cap. 22: « Illud autem caveatis secundum providam sedis apostolicae voluntatem, ne testium nomina verbo vel signo aliquo publicentur: sed si instat contra quem fit inquisitio, dicens forte se inimicos habere, vel in se aliquos conspirasse: inimicorum ab eo seu conspiratorum nomina et inimicitiarum seu conspirationis causa et veritas exigantur: ut sic et testibus consulatur, et ipsis etiam convincendis ». Naturalmente la disposizione non si riferiva in origine alla tortura.

(13) Conc. Laterano (1215), cap. 8: « ...Debet igitur esse praesens is, contra quem facienda est inquisitio, nisi se per contumaciam absentaverit: et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum. Et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei, ut quid et a quo sit dictum appareat, publicanda: nec non exceptiones et replicationes legitimae admittendae, ne per suppressionem nominum, infamandi, per exceptionum vero exclusionem, deponendi falsum audacia praebeatur ».

(14) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22 (*l. fin.*, *ff. de quaestionibus*), n. 9; CANARO, *De quaest.*, 2, 55; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 9, 8-9; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22, n. 8 [15]; MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 10; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, nn. 108 [§ *Quae autem et qualia*, n. 14], 188 [§ *Circa V*, n. 4]; PAELLA, *op. cit.*, 3, 32; BORDONI, *op. cit.*, 72, 1-2.

(15) COMENSE, *v. cit.*, n. 51; BORDONI, *op. cit.*, 72, 3.

(16) Come reato occulto, ammetteva la tortura più facilmente degli altri; e come reato d'opinione, l'ammetteva per indizi più leggeri del solito.

(17) La gravità del reato giustificava, come si vedrà, l'applicazione della tortura *in caput sociorum*.

(18) So bene di non esser d'accordo con molti; ma non li conto a numero. Uno di costoro arriva a dire: « Ben è vero che la tortura è stata applicata sporadicamente anche dai tribunali civili; ma è anche provato, come asserisce il Coulton, che l'inquisizione l'ha resa sistematica e d'uso normale » (NULLI, *I pr. delle str.*, p. 74). Bene; e le fonti che cosa asseriscono? (Domanda sleale).

stanza chiaro; ma in realtà non vi mancano alcuni punti che dettero occasione a vivaci dispute tra i giuristi.

Un primo punto riguarda la richiesta della sentenza di tortura: poteva la tortura ordinarsi d'ufficio, o era necessaria un'istanza di parte? Ebbe una certa fortuna l'opinione secondo cui l'istanza di parte era necessaria nel processo accusatorio, non però in quello inquisitorio, che per sua natura non ammetteva una parte che accusasse, un accusatore (19). Ma non era questa una distinzione accettata da tutti: Marc'Antonio Bianchi richiedeva anche nel processo inquisitorio l'istanza dell'istigatore, « cum officium iudicis non impartiat nisi petenti » (20). Tesi estrema, che negli anni seguenti, negli anni di mezzo del secolo XVI, finì dopo vivaci discussioni coll'essere affatto rovesciata dalle nuove tendenze autoritarie della legislazione e della prassi e dalle dottrine che secondavano quelle tendenze. Il Simancas voleva anche lui l'istanza di parte (21), ma nei processi d'eresia, ch'erano pur l'oggetto del suo trattato, ne faceva senza per ragioni dal suo punto di vista più che fondate (22); la voleva il Casoni, e attestava anzi che su questo punto (della teoria!) anche gli altri dottori erano d'accordo, ma riconosceva al tempo stesso che l'uso di tutta Italia era contrario, e ne accennava una vaga giustificazione (23), diversa nell'essenza ma convergente nel risultato con un'altra che ne dava negli stessi anni il Follerio (24). Ma quella che in Italia era una consuetudine di dubbia legalità, trovò in Ispagna un risoluto assertore in Antonio Gómez, che la sostenne con tre argomenti, ispirati al supremo interesse della giustizia: primo, che in cause criminali il giudice può, nell'interesse dello Stato, portar prove a carico dell'imputato; secondo, che in ciò

(19) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 8 [13]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 27; MONTICELLI, *op. cit.*, 10, 13; BOCER, *De quaest.*, 3, 6.

(20) BIANCHI, *De ind.*, nn. 2-3. L'« investigator » di qualche edizione è uno sbaglio di stampa.

(21) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 18.

(22) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 19. L'eccezione è spiegata col maggiore interesse pubblico e col fatto che in simili processi « solemnia iuris non sunt observanda ».

(23) CASONI, *De torm.*, 12, 1; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 15, 1. La giustificazione: « ...Et ratio reddi potest, quia Iudex ex officio potest prosequi et facere ea quae accusator facere posset ».

(24) FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 72: il fatto stesso che l'accusatore esponga al giudice gl'indizi contro l'accusato è da intendersi come una tacita richiesta di tortura.

che concerne la pubblica utilità il giudice può e deve procedere senza nessuna istanza di parte; terzo, che negli atti di procedura il giudice può supplire a ciò che le parti e gli avvocati abbiano trascurato (25). Di là a poco anche in Italia si finiva coll'accettare in pieno la consuetudine invalsa, negato ogni valore alle dottrine contrastanti (26). Al prevalere di questa tesi contribuì senza dubbio la decadenza del processo accusatorio: decadenza che dovette rendere facilmente applicabili anche a questo tipo di processo, in quanto norme generali, le norme che regolavano il processo d'inquisizione.

Un'altra questione che fu molto disputata era se il giudice fosse tenuto a dar copia degl'indizi solamente all'imputato che ne avesse fatto richiesta o se invece vi fosse tenuto d'ufficio (27). L'una (28) e l'altra opinione (29) sono ugualmente ben rappresentate nella dottrina italiana e straniera tra il Quattrocento e il Settecento; dell'una e dell'altra si ritrovano contrastanti riflessi nelle leggi (30) e nella

(25) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 22.

(26) CLARO, § cit., 64, 26; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 62; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 4, 19.

(27) La pratica voleva, a ogni modo, che si desse copia degl'indizi soltanto al reo personalmente e non ad altri che comparissero per conto di lui (CERCHI, *Il Birr.*, f. 46 r).

(28) Che gl'indizi sian notificati solo al richiedente, vogliono: DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 51; BIANCHI, *De ind.*, nn. 29-31; ID., *Pr. cr.*, § *Datis defensionibus*, nn. 82-100; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicibus*, n. 79; CLARO, § cit., 49, 4; 64, 28; LOCATI, *op. cit.*, v. *Indicium*, n. 30; DECIANI, *Tr. cr.*, 5, 36, 4; VOLPELLI, *Resp.*, 74, 7-8; PERSONALI, *De ind. et tort.*, nn. 20, 28; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. I, 99, 23-25; lett. T, 326, 15; 329, 19; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 10, 10.

(29) Che gl'indizi sian notificati anche a chi non lo richiede, vogliono: NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, nn. 3-4; CASONI, *op. cit.*, 4, 3 («*Secundum omnes Iudex tenetur dare exemplum indiciorum ante torturam. Hodie vero Iudices reis captis non exhibent indiciorum exemplum, et procedunt ad torturam. Sed haec opinio in iure undique refellitur, et ego sum senio confectus et nunquam inveni aliquam legem, sive rationem, pro tali observantia: nam non consequitur, captus est, ergo torqueri, sive damnari debet, imo ex eo quod quis sit captus, non debet de crimine damnari, nisi aliter de maleficio convincatur*»); BOCER, *op. cit.*, 3, 159; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 10, 7; KRAUS, *De ind.*, 1, 60, 9; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 2, 5; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 4; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 21 [159]; BORDONI, *op. cit.*, 76, 38; RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 15, 1, 2. Altri sostenitori della tesi dell'obbligo d'ufficio, variamente qualificata, son nominati più giù.

(30) Un capitolo di Carlo II d'Angiò fa della notificazione degl'indizi un obbligo generale: «*Indiciorum, argumentorum et suspicionum, propter que ad tormenta proceditur, copia detur ei, qui questionibus exponetur, super*

pratica (31). Né mancano opinioni intermedie. Ippolito Marsili, sostenendo per primo la tesi dell'obbligo d'ufficio, ne limita l'efficacia agl'imputati ignoranti o inesperti (32); ma, gli oppongono il Farinacci (33) e qualche altro (34), non è detto che anche un dottore o in genere una persona istruita e prudente non possa restar vittima d'uno sbaglio o d'una dimenticanza.

2. *L'esecuzione e le persone del procedimento.* — Verificata la sussistenza o la mancanza delle condizioni richieste per la tortura, il

quibus habeat copiam reclamandi; alioquin nullus sit, sequente tortura, processus habitus contra ipsum, nullum sibi prejudicium afferat confessio forsitan ex tormentis talibus subsecuta » (cap. napol. *Regina iustitie in vestitu deaurato* [1295?], § *Habebitur questio*). Così pure lo statuto di Gubbio del 1624 (4, 6). Invece gli statuti di Lucca del 1539 (4, 44) stabiliscono che dei nuovi indizi eventualmente sopravvenuti dopo la tortura (e valevoli per la ripetizione di questa) « dare si debbi copia allo incolpato, se la domanderà »; similmente, per tutti gl'indizi, gli statuti di Cesena forse del 1475 (lib. II, rubr. *De quibus casibus possit torqueri*), quelli della Pergola del 1510 (3, 16), quelli di Ferrara del 1566 (3, 13), quelli di Cuneo del 1589 (rubr. *De non tormentando aliquem temere*). Nello Stato della Chiesa la bolla *Ad onus apostolicae* del 1548 prevede che degl'indizi si dia sempre copia (§§ 6-7), ma prevede pure il caso d'una richiesta espressa (§ 10), da intendere forse riferita a una specificazione più minuta. La maggior parte degli statuti e leggi particolari non si soffermano su questo punto.

(31) Le lunghe argomentazioni che dovettero fare in due loro pareri Bartolommeo Cipolla (*Cons. cr.*, cons. 65) e Alessandro Tartagna (*Cons.*, 1, 65, 1) per dimostrare che non si poteva negare agl'imputati la notificazione degl'indizi, da essi richiesta, sembrano provare che alla metà del sec. XV il principio non era ancora entrato profondamente nella coscienza comune. Tanto il Cipolla quanto il Tartagna citano Bartolo, che aveva enunziato in forma generale l'obbligo di dar copia degl'indizi senza distinguere (perché al suo tempo il problema non esisteva) tra richiedente e non richiedente (ad l. cit., n. 8).

A Triora (Liguria) nel 1587 una serie di processi di stregoneria lascia un interessante strascico: il consiglio degli anziani del comune protesta contro vari abusi del vicario del vescovo d'Albenga, tra cui quello d'aver torturato donne indiziate di stregoneria « senza darli difese nè copia d'indicii »; il vicario accusato risponde e si difende giovandosi dell'opposta tesi dottrinale, che non esige la notificazione degl'indizi se non a chi l'avesse chiesta (*Rosi, Le str. di Tr.*, pp. 62, 68).

(32) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § cit., nn. 13-19. Con lui: CALEFATI, cons. *Istos tres fratres inquisitos*, n. 7.

(33) FARINACCI, *op. cit.*, 39, 90-101.

(34) ZANGER, *De quaest.*, 3, 4-11; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 3, 1, 3-5; CONCIOLI, comm. allo stat. Gubbio (1624), l. cit., n. 2.

giudice emetteva una sentenza interlocutoria, nel primo caso per ordinare la tortura medesima, nel secondo caso per assolverne il soggetto. Il contenuto e la formula della sentenza, diversi secondo i luoghi e gli stili, così come i particolari della sua comunicazione all'interessato, non furono per lo più considerati dalla dottrina (1).

Divenuta eseguibile la sentenza, non per questo si poteva senz'altro sottoporre il condannato ai tormenti. Buona regola era fare tutti i preparativi per questi, nella speranza che la sola coazione morale fosse sufficiente a smuovere il soggetto (2). E la terrizione verbale e reale doveva in ogni caso essere stata preceduta da un interrogatorio condotto magari con astuzia ma senza tortura (3).

Eccoci ora all'esecuzione. Abbiamo già visto le forme e gli strumenti di questa: elementi di grande interesse esteriore, ma di non altrettanto interesse giuridico: l'una o l'altra forma, l'uno o l'altro strumento hanno di volta in volta, caso per caso, un'identica funzione e si possono scambiare tra loro. Cosa più delicata e regolata con maggior fissità da leggi e da interpreti è la partecipazione o l'assistenza di date persone all'esecuzione della tortura.

Su tutte queste persone sovrasta la figura del giudice, il quale, come principale responsabile dell'esecuzione, era tenuto a seguirne l'andamento per tutta la durata, né poteva lasciare il soggetto solo nelle mani dei custodi o del carnefice (4): regola di condotta evidente, e dai giuristi generalmente sottintesa, ma che pure non sembra fosse rispettata da tutti, se non si deve intendere che fossero fatti a vuoto i richiami che si leggono in varie leggi locali (5).

Al giudice (6), dunque, spettava l'interrogatorio del paziente, che

(1) La tarda dottrina tedesca specificò che al soggetto si doveva comunicare la specie, non però il grado, dei tormenti a cui sarebbe stato sottoposto (LEYSER, *De cauta publ. sent. cr.*, capp. 7-8; KOCH, *Inst. iur. cr.*, § 865).

(2) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 23.

(3) MASUER, *Pr. for.*, 38, 3.

(4) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 145; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 41.

(5) Con particolare insistenza ebbero a ribadire la regola alcune bolle papali, rivolte ai giudici dello Stato pontificio: bolla *Ad onus apostolicae* (1548), § 6 («...torquendum continuato actu torturae, non autem in tortura per longum temporis spatium unius aut plurium horarum, aut ad extraneos actus, etiam prandii aut coenae, divertendo, detineant...»); bolla *Universi agri* (1612), 10, 30.

(6) Altra raccomandazione che da qualcuno si faceva al giudice era, se non proprio di tenersi digiuno, d'evitare almeno ogn'intemperanza nel man-



secondo i primi trattatisti si doveva compiere d'ordinario da solo a solo, a somiglianza dell'esame dei testi, per quanto naturalmente era possibile (7). Ma non era un principio accettato da tutti: una parte della dottrina (8) voleva anzi che la tortura fosse eseguita in pubblico (9), e questa regola, che a Napoli era legge fin dal periodo angioino (10), finì col prevalere a una certa epoca anche altrove (11); ma non fu prevalenza durevole (12). Col giudice doveva sempre as-

giare o nel bere che potesse nuocere alla sua lucidità di giudizio (BUTNER, *De off. iud. circa torm.*, cap. 16). Il digiuno era di norma per il giudice nel diritto longobardo (FERRETTI, *Disc. iur. civ. Rom. et iur. Long.*, rubr. *De pena iudicis qui contra legem male iudicavit*, n. 3).

(7) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 80; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 14; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 22-23; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 3; *id.* (anon.), n. 25; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 30 [34]; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 10, 12; CANARO, *De quaest.*, 2, 53; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 1, 4. Il Simancas (*De cath. inst.*, 65, 55) ricorda, e loda, una legge spagnola in questo medesimo senso.

Lo statuto di Perugia del 1342 (3, 34) stabilisce che il podestà, capitano o altro ufficiale « non possa, nè degga ponere ovvero fare ponere alcune malefatore a tormento ovvero questione for de glie palazze del comune e del popolo de Peroscia ovvero a le fenestre d'esse palazze ». Qui la tortura in pubblico, almeno nelle sue forme più sfacciate, è proibita espressamente.

(8) BALDO, *In I Dig. vet. part.*, ad *Dig.*, 1, 3, 7 [6] (*l. Legis, ff. de legibus*), n. 6; BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 148; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; CAMPEGGI, *De test.*, reg. 440; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 187 [§ *Habitis indicis*, n. 14]. Anche per questi autori, però, la pubblicità va intesa in un senso limitato: *in publico* si contrappone a *in segreto*, non altro.

(9) Sempre in pubblico s'infliggeva la tortura della corda a scopo di pena: doveva soprattutto servire a dare un esempio. A Roma, la Via della Corda, tra Campo de' Fiori e Piazza Farnese, conserva nel nome la memoria d'uno dei luoghi dove si trovava, fissato a un muro, l'apparecchio destinato a quella pena; i nomi invece di Piazza della Corda e di Via del Cavalletto sono scomparsi dopo aver sopravvissuto qualche tempo alla cessazione del tristo ufficio (BLASI, *Str. rom.*, vv. *Babuino, Cavalletto, Corda, Frezza*). A Milano la corda pendeva dal Palazzo della Ragione in Piazza dei Mercanti; a Venezia, dal Palazzo Ducale verso la Piazzetta; a Firenze, dalla colonna di Mercato Vecchio.

(10) Cap. napol. *Regina iustitiae in vestitu deaurato* (1295?), § *Habebitur questio*: « Habebitur questio in publico coram assessoribus actorum notario et advocatis, nisi nota et rationabilis causa subesset et tortura deberet fieri in occulto, et maxime in criminibus lese maiestatis, ubi iudicem assessorem et actorum notarium volumus esse presentes ».

(11) Il Simancas (l. cit.) contrappone alla prassi spagnola quella delle altre nazioni, che, a suo giudizio, offre minori garanzie di veridicità e d'imparzialità.

(12) *In publico* può anche voler dire un'altra cosa, l'opposto di *in pri-*

sistere alla tortura un cancelliere (13), che ne stendeva il processo verbale (14); e, almeno ai tormenti più gravi, uno o più medici (15), necessari per medicare le ferite, per rimettere a posto le ossa slogate e per evitare disgrazie peggiori (16).

Le fonti parlano di rado degli esecutori, l'ufficio dei quali, meramente esecutivo nel senso materiale della parola, non aveva grande importanza per il diritto, salvo per l'eventuale responsabilità nell'esecuzione d'una tortura illegale, come vedremo a suo luogo, e per il pagamento del salario. Questo, di cui si conservano curiose e ripugnanti tariffe per vari luoghi ed età (17), usava addebitarsi al torturato, nel

vato. Roma antica conosceva la tortura privata; ma la glossa accursiana uscì del seminato, quando disse che si faceva « in domo » e non « in iudicio » la tortura prevista dal Silariano (*Cod.*, 6, 35, 3 [l. *Si ea*, C. *de his quibus ut indignis auferuntur*], gl. *Haberetur*), la quale tortura è pur definita altrove « publica quaestio a familia necatorum habenda » (*Dig.*, 29, 5, 1, pr. [l. *I*, in pr., ff. *de senatus consulto Silariano*] [Ulpiano]). La glossa fu riprovata da Riccardo Malombra, da Alberigo da Rosciate (*II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 6, 35, 3) e da Bartolo (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 6, 35, 3).

(13) Sulle funzioni dell'apposito *notarius ad confessiones audiendas* o *ad tormenta*, estraneo alla famiglia del podestà, nel processo bolognese del Dugento: KANTOROWICZ, *A. Gandinus*, vol. I, pp. 61, 134.

(14) Si diede anche il caso che il cancelliere interrogasse di persona il reo: abuso, benché frequente (SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 174-175; CEVOLOTTO, *C. Goldoni*, pp. 32-33). L'interrogatorio spettava al solo giudice; e anzi nel Secento si giunse a fissare minute regole di precedenza tra i diversi magistrati che potevano assumere quell'incarico: ne dà esempio il curioso *Ceremoniale dell'illustrissimo senato palermitano*, del 1610-11 (cap. 71).

(15) Vari statuti dettano norme sui medici fiscali in genere, sul loro impiego nelle carceri, sulle loro funzioni nelle mutilazioni a scopo di pena; ma uno solo parla della loro opera per i torturati (BOHNE, *Die Fr.*, vol. I, pp. 144-145). È lo statuto di Padova (1682), che nella rubrica *De maleficiis et de arbitrio domini potestatis* (rubrica risalente almeno agli statuti del 1339) prescrive tra l'altro: « Dominus Potestas cum consilio tractatorum studii et gastaldionum medicorum debeat quolibet anno eligere unum medicum in chirurgia, qui habere debeat annuatim pro suo salario libras 50 parvorum, et debeat medicare omnes, qui torquentur pro communi Paduae, et carceratos, et omnes infirmos, et ligare omnes, qui pro communi Paduae debilitabuntur, quoties oportuerit. Et medicus ipse pro communi Paduae electus, si fuerit negligens, condemnetur in solidis 20 pro qualibet vice, qua fuerit requisitus, et huius poenae medietas sit communis, et altera sit accusantis, et quilibet possit accusare, et teneatur in credentia ». (Cito dal Bohne).

(16) CASONI, *De torm.*, 12, 4; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 15, 4; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 8; POTHIER, *La pr. cr.*, 5, 2, 3.

(17) Gli statuti d'Orta del 1343 (rubr. 65), quelli di Gozzano del 1345-55 (rubr. 57) e quelli d'Inverio inferiore, Paruzzario e Montregiasco del 1366

caso che nei tormenti si fosse riconosciuto colpevole (18); non così se avesse resistito e si fosse in tal modo guadagnata l'assoluzione, anche solo per insufficienza di prove (19).

Esecutori (tortori) erano d'ordinario il carnefice e gli aiutanti (20).

---

(rubr. 67) prescrivono che il torturato paghi « pro eorum labore » ai « curatores » la somma di cinque soldi d'imperiali, se trovato colpevole; altrimenti nulla; non risulta se sia quella tutta la paga degli esecutori, né tra quante persone debba andar divisa. Ne tratta pure una giunta agli statuti di Correggio (1538), 3, 50, 14 (1625): « Per ogni reo, che presenterà alla Corda, non levandolo, ma legandolo, habbi il Barigello sol. 20, e per suoi compagni sol. 10; ma levandolo da terra habbi il Barigello lire tre, e li compagni sol. 10, e s'intenda per la tortura, che si darà in Rocca; dandosi tortura in publico il Barigello habbi lire cinque, e per ogni Compagno sol. dieci, e in altri tormenti ad arbitrio del Giudice ». Una tariffa piemontese del tempo d'Emanuele Filiberto (1575), più nota delle altre, mette l'esecuzione della tortura (pagata lire 6 in Torino, fuori di Torino 12) insieme con quella delle più feroci pene corporali (DIONISOTTI, *St. della mag. piem.*, vol. I, p. 114 n. 1). Più interessante d'ogni altra ch'io conosca, la tariffa mantovana del 1668 (BERLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, pp. 88-89), che contiene una sottile casistica: 1) per ogni persona torturata in pubblico (tortura della corda come pena), un ducato tra tutti, « da dividersi per metà alli Cavalieri, che saranno obbligati a ligare e sligere il delinquente, e l'altra metà fra li compagni »; 2) per ogni persona presentata alla corda e legata (terrizione reale), mezzo ducato, « da dividersi, come sopra »; 3) per ogni persona torturata in segreto (tortura della corda come mezzo istruttorio), un terzo di ducato al cavallaro e un settimo di ducato a ciascuno dei compagni (non più di tre); 4) per (anzi: « da ») ogni carcerato condotto dalle carceri al luogo dell'interrogatorio, un settimo di ducato ai cavallari e compagni, ma nessun compenso (in più di quello per la tortura) quando l'interrogatorio sia da farsi nella tortura. Sulle tariffe tedesche dei secc. XVI-XVIII: QUANTER, *Die Folt.*, pp. 100-102.

(18) Espressamente è detto in alcuni degli statuti citati sopra; ma doveva essere pratica comune, nei luoghi dov'era prevista una retribuzione per ogni tortura eseguita. Questa limitazione è necessaria perché alcuni statuti fanno divieto agli esecutori di giustizia d'esigere in simili occasioni un compenso che si deve invece ritenere già compreso nella loro paga ordinaria: così gli *Ordinamenta salariorum* di Pisa del 1324 (rubr. *De vigilibus seu castaldionibus*); così gli statuti del podestà di Firenze del 1325 (5, 81); così gli statuti di Ferrara del 1566 (3, 57).

(19) L'imputato assolto era liberato dal pagamento non solo di questa ma anche d'ogni altra spesa che si fosse sostenuta per lui durante la sua carcerazione, eccettuate quelle della difesa e del vitto (FRITZSCH, *De perp. torm.*, capp. 1-3).

(20) Sugli esecutori in generale: BOHNE, vol. cit., p. 136. Notizie particolareggiate per Firenze: DAVIDSOHN, *Gesch. von Fl.*, vol. II, t. I, p. 339; vol. IV, t. I, p. 324; KOHLER e DEGLI AZZI, *Das Fl. Str.*, p. 219.

Ma non mancavano abusi. Giuristi del Cinquecento e del Seicento furono costretti ad ammonire i giudici che s'astenessero, per un sentimento, se non d'altro, di dignità, dal tormentare i rei colle proprie mani (21); e Paride del Pozzo aveva visto un giudice prendere un imputato per i capelli e sbatacchiarlo forte contro una colonna, gridandogli: 'Confessa la verità, ribaldo!' (22). Il caso di pochi statuti tra i più antichi, che fanno dell'esecuzione della tortura da parte di privati un pubblico dovere (23) o un atto lecito di privata giustizia (24), dev'esser riguardato come una singolarità storica.

Gli avvocati, fu discusso se dovessero o almeno potessero intervenire alla tortura. Da un passo del *Digesto* risulta che alla tortura dei servi nei processi d'adulterio gli avvocati avevano il dovere d'assistere, colla facoltà di far domande (25). Bartolo però nel suo commento a quel passo intese che gli avvocati non dovessero assistere alla tortura ma solamente prender parte alla discussione che la pre-

(21) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (*l. I, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 30 [60]; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 59; PORRO, sc. all'AMBRASINI, *Pr. inf.*, 4, 2, 11; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 21, 2.

(22) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 4, 9.

(23) Stat. Castelnuovo dell'Abate (1260), rubr. 42: « Item una quaque persona de terra Castrinovi et eius districtus teneatur attendere preceptum et precepta potestatis vel consulis sive rectoris dicte terre et eius nuncii in capiendo homines, in muniendo villam et castrum, in marturiando homines, et in aliud faciendo, et qui hec non fecerit emendet pro banno XL sol[idos] ver[onenses] pro unaquaque vice ». L'editore dello statuto, Carlo Cipolla, osserva che « è degno di nota il vedere come non si avesse una persona espressamente designata alle esecuzioni giudiziarie, ma tutti gli abitanti del sito dovessero prestar l'opera propria a ciò, come a qualsiasi altra incombenza che le autorità pubbliche imponessero » (p. 369). I dubbi dello stesso Cipolla (p. 368), se il « martorium » ricordato anche in altra parte dello statuto (rubr. 6) fosse « una specie di giudizio di Dio » o « più probabilmente » la tortura, sono rimossi da un confronto collo statuto di poco anteriore (1228) della città dominante, Verona, che ammette la prova per *pugna*, per *iudicium* e per *tormenta* (rubr. 75), esattamente come Castelnuovo per *iudicium*, per *martorium* e per *duellum* (rubr. 6).

(24) Stat. Bologna (1250), 2, 36: « Statuimus quod si aliquis famosus latro ab aliquo captus, cui furturn factum sit vel erit, detineatur et tormentis subiciatur, et de hoc nullam penam faciens pati debeat ».

(25) *Dig.*, 48, 5, 28 [27], 7 (*l. Si postulaverit, § Quaestioni, ff. ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*): « Quaestioni interesse iubentur reus reave et patroni eorum et qui crimen detulerit, interrogandique facultas datur patronis » (Ulpiano).

cedeva, in cui se ne vagliavano i requisiti di legge (26); e all'opinione di Bartolo (27) nessuno osò contraddire. Benché l'assenza degli avvocati dal dibattito non viziasse né il processo né la sentenza (28), tuttavia contro l'omissione di tale guarentigia si poteva appellare (29).

Come gli avvocati, così pure, secondo qualche dottore, nemmeno i rappresentanti del pubblico ministero (quando e dove c'erano) avevano il diritto d'assistere alla tortura, essendo organi di parte, privi di qualsiasi giurisdizione (30). Ma la consuetudine più comune, in Italia solo per questi ultimi (31), in Francia per gli stessi « patroni » non meno che per i « regii procuratores » (32), era contraria. Non solo; ma si trova prescritto di frequente negli statuti italiani che assistano ai tormenti anche uno o più dei componenti del governo comunale, per impedire colla loro presenza i possibili abusi e garantire la regolarità dell'esecuzione (33).

(26) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 5, 28 [27], 7, n. 1.

(27) Non vi si poteva opporre l'opinione della *Glossa*, perché Accorso, che in un luogo porta come esempio di legge imperativa quella che « iubet... accusantem et accusatum et advocatos esse praesentes, quando servi torquentur in causa adulterii » (*Dig.*, 1, 3, 7 [6], gl. *Legis virtus*), in un altro luogo sembra contraddirsi (*Nov.*, 90, 4 [*auth. de testibus*, § *Quia vero multi saepe*, coll. VII], gl. *Advocatorum eius*) accostandosi a quella che sarà poi l'opinione di Bartolo; il quale non manca di rilevare la contraddizione (*In I ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 1, 3, 7 [6], n. 1).

(28) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 1, 12 (*l. Custodias, ff. de publicis iudiciis*), n. 2.

(29) CANARO, *op. cit.*, 2, 54. Sugli effetti del mancato intervento del procuratore alla tortura: ROSSI, *De pot. pr.*, 1, 401-403.

(30) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 164.

(31) CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 65.

(32) IMBERT, *Inst. for.*, 3, 13.

(33) Stat. Bologna (1288), 4, 17 (quattro ufficiali di cui due giudici; e per la tortura dei popolari: quattro ufficiali più sei anziani o consoli più il capitano del popolo o un suo vicario); stat. Cremona (1313), rubr. 6 (per la tortura dei rei di stato: il capitano del popolo, uno dei consoli, uno degli anziani del popolo, l'esecutore, infine uno dei consoli dei collegi dei giudici, notai e mercanti); br. com. Pisa (1313), 3, 75 (il giudice della curia dei malefizi, in caso di tortura ordinata dal podestà; e viceversa); stat. Parma (1316-25), lib. I, rubr. *Qualiter nullus de populo possit tormentari sine praesencia Antianorum populi* (per la tortura dei popolari: quattro degli anziani); stat. Modena (1327), 4, 224 (per la tortura dei popolari: quattro dei difensori o anziani del popolo); stat. Udine (sec. XIV), 5, 29 (1327) (due giudici col gastaldo); stat. Treviso (1339), 3, 2, 19 (un anziano); stat. com. Ascoli (1377), 3, 63 (il capitano del popolo o un suo vicario); stat. Cesena (1475?), lib. II, rubr. *De quibus ca-*

3. *L'interrogatorio e il processo verbale.* — La rapida rassegna delle persone presenti di regola all'esecuzione della tortura ci ha permesso d'assegnare a ciascuna un suo posto sulla scena e una parte da rappresentare. Ma le figure dei veri protagonisti son restate in disparte. Ora tocca a loro. Quando esse vengono in iscena e impegnano il loro tremendo dialogo, tutte le altre figure scompaiono dietro le quinte, in silenzio.

Quel dialogo ha due soli interlocutori. Chi interroga è il giudice in persona; per un abuso non raro negli ultimi secoli, può essere il cancelliere, ma questa non è mai la regola. Di fronte al giudice, il soggetto, che, sospeso alla corda, ne vien calato a terra ogni volta che si dichiara disposto a confessare, se imputato, o in genere a dire quel che si desidera da lui. Procedure diverse, ma analoghe, sono seguite nel caso dell'applicazione di strumenti di tortura diversi dalla corda. Di queste procedure si toccherà ora, come sempre, soltanto ciò che rientra nella storia dell'istituto, lasciando da parte abusi e irregolarità singole; ma non si tacerà che alcuni punti di esse, così come vengono in evidenza anche al più freddo esame giuridico, e per quanto si possa cercare d'intenderli e valutarli storicamente, sono tali da gettar luce sinistra su tutto quanto il modo di far giustizia dei secoli passati, e sulla dottrina non meno che sulla prassi (1).

Come si dovesse compiere l'interrogatorio, non era stato determinato se non in piccola parte dal diritto romano. Nel lungo frammento d'Ulpiano che apre il titolo *De quaestionibus* del *Digesto*, si legge verso la fine un paragrafo a cui per secoli fu attribuita capitale importanza, come a quello su cui si fondava il divieto delle domande che suggeriscono la risposta, delle domande suggestive. « A suggestionibus tan-

---

*sibus possit torqueri* (due anziani); stat. Rovereto (1610), rubr. 159 (due provveditori). A Firenze, gli studenti forestieri dello studio non si potevan mettere alla tortura se non in presenza d'uno dei rettori della loro università o d'altro studente a ciò delegato (provv. 14-15 maggio 1321). D'usanze simili s'ha pure notizia per altri luoghi, tra cui S. Fiora (IMBERCIADORI, *S. Fiora*, p. 12), Alghero (ERA, *Doc. per la st. del pr. pen. in Sard.*, p. 147), Pietrasanta (PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, p. 439 n. 58).

(1) Quel modo di far giustizia, a volerne tentare una valutazione morale, appare pieno di contraddizioni. Molte ne ha messe in luce di recente il Maes in un'interessante rassegna di quello che gli atti giudiziari ci fanno conoscere intorno al comportamento dei giudici come uomini, di là dalla pura applicazione della legge, nell'età del rinascimento giuridico. Ma gli aspetti negativi o contraddittori non gli son sembrati, e non sono, tali da impedire, tutto sommato, un giudizio sostanzialmente favorevole (*L'hum. de la mag.*, pp. 191-192).

quam a peste cavendum est », avverte un processualista del tardo Rinascimento (2), e compendia in queste parole il pensiero di molte generazioni di giureconsulti, che costituisce ancor oggi uno dei cardini della civiltà giudiziaria (3). Dice Ulpiano:

*Qui quaestionem habiturus est, non debet specialiter interrogare, an Lucius Titius homicidium fecerit, sed generaliter, quis id fecerit: alterum enim magis suggerentis quam requirentis videtur. Et ita divus Traianus rescripsit* (4).

La legge romana era molto breve, e fu necessario interpretarla e integrarla (5). « Non debet specialiter interrogare », dice il giurista; e già la *Glossa* soggiunge: « Nisi in se torqueatur » (6). È chiaro (7) che al presunto reo non si poteva domandare (e non avrebbe avuto senso) chi aveva commesso il fatto delittuoso, ma si domandava se l'aveva commesso lui (8): ne portava un esempio lo stesso paragrafo

(2) AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 2, 9.

(3) Il divieto delle domande suggestive si legge tuttora nel codice di procedura penale italiano (art. 349 p. p.: « Il giudice deve evitare ogni domanda [ai testimoni] suggestiva o che possa altrimenti nuocere alla spontaneità e alla sincerità delle risposte »).

(4) *Dig.*, 48, 18, 1, 21 (*l. I*, § *Qui quaestionem, ff. de quaestionibus*).

(5) Le *Partidas* danno per prime una formula d'interrogatorio. Si deve domandare: « Tú fulan sabes alguna cosa de la muerte de fulan, agora di lo que sabes et non temas, ca non te faré ninguna cosa sinon con derecho » (7, 30, 3). Aderisce invece al testo romano Brunetto Latini: « Et si di je que à la gehine li juges ne doit pas demander se Jehans fist le murtre, mais generaument doit il demander qui le fist » (*Tr.*, 3, 2, 19 [9, 20]).

(6) *Dig.*, 48, 18, 1, 21, gl. *Interrogare*. Sull'argomento esiste una dissertazione lipsiense del 1754 (Rheinhold, *De reo sub tormentis specialiter non interrogando*), che non ho veduto.

(7) Non così chiaro appariva, veramente, a Rolandino Passaggeri, che scrive, tenendosi troppo letteralmente al testo: « Et nota quod non debet iudex quaerere, 'Fecisti tu tale homicidium', vel 'Fecit Ioan[nes] tale homicidium' vel 'tale delictum', sed generaliter interrogandus est, quis commisit tale homicidium, vel fecit tale delictum » (*Summa*, 9, 2, form. *Confessio facta super inquisitione per tormentorum acerbitatem*). Il commentatore di Rolandino, Pietro da Unzola, fa invece propria la distinzione della *Glossa* (app. a ROLANDINO, *op. cit.*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*).

(8) Iacopo di Belviso è il primo che, prendendo le mosse dal divieto delle domande suggestive, esponga in tutti i particolari la maniera d'interrogare un soggetto, con tortura o senza, e soprattutto quella d'ottenere da un delinquente rivelazioni sul conto dei complici. « In omnibus istis casibus, sunt interrogandi tales, in genere non in specie, ut D. de poenis, L. qui ultimo, in

d'Ulpiano successivo a quello citato, a cui la *Glossa* appunto rimanda (9).

Sviluppando questa tesi, Bartolo introdusse la distinzione che segue (10). Se il giudice, egli scrive, interroga in sede d'inquisizione generale, formata in seguito alla notizia del delitto, quando mancano ancora indizi dell'autore di questo, il divieto delle domande suggestive ha pieno vigore: nominare all'interrogato una data persona sarebbe come suggerirgli d'incolparla del reato. Se invece siamo nell'inquisizione speciale o in un processo accusatorio, se insomma un'accusa o specifici indizi ascrivono il fatto a una persona determinata, allora il divieto delle domande suggestive rimane, ma con un oggetto assai diverso da quello dell'esempio fatto da Ulpiano. Qui, se si tortura un testimone, il giudice non ha ragione di domandargli genericamente chi ha commesso il fatto, ma se l'ha veramente commesso la persona indiziata o accusata: questo non è più suggerire; ma sarebbe un suggerimento, e sarebbe proibito, se il giudice interrogasse il teste nella medesima forma anche riguardo al modo e alle precise circostanze del fatto, modo e circostanze che, a differenza della persona del reo, non siano stati ancora chiariti nemmeno per indizi. Se poi l'interro-

---

fine [*Dig.*, 48, 19, 29], dicendo sic, 'quis fuit tecum? eras tu solus tempore criminis commissi?', vel, 'quot eratis?', vel, 'qualiter potuisti hoc facere solus, sine adiutorio?', vel, 'qualiter fuisti ausus talia facere?', vel, 'de quo mandato', vel, 'quo procurante hoc fecisti?', et, 'quantum debebas habere pro hoc faciendo? et a quo?', vel, 'impossibile est quod tu possis talia facere solus', vel, 'intelleximus quod multi eratis', vel, 'quis fuit ille qui primo incepit? quia multi eratis ut dicitur, dic ergo, qui erant tecum?', et, 'qualiter fuit factum?', et, 'cum quibus?'. Et sic, subtili ingenio, neminem nominando, est veritas de consociis generaliter extorquenda, argumento C. de commerciis et mercatoribus, L. 2 in princ. [*Cod.*, 4, 63, 2]. Non autem est interrogandus in specie, ut dicendo, 'eratne talis tecum?', vel, 'talis?', quia illud esset periculosum. Sic intellige iura allegata, et D. de quaestionibus, L. prima, § qui quaestionem, et C. de feriis, L. provincialium [*Cod.*, 3, 12, 8 (10)], et de accusationibus, L. fin., in fine [*Cod.*, 9, 2, 17, 1], et C. de custodia reorum, L. prima [*Cod.*, 9, 4, 1], et D. de quaestionibus, L. prima, § divus Marcus [*Dig.*, 48, 18, 1, 22; recte: «§ divus Hadrianus»], et ad Sylleianum, L. prima, § et si certus sit percussor [*Dig.*, 29, 5, 6; recte: «L. etsi percussor certus sit»], ex quibus legibus communi proverbio dicitur, 'avecq ung larron, prendrons les aultres' » (*Pr. cr.*, 3, 8, 3).

(9) *Dig.*, 48, 18, 1, 22.

(10) Non mancò chi vi contraddicesse, facendo valere la genericità delle parole d'Ulpiano: BALLI, *Tr.*, 2, 12, 1-4.



gato è lo stesso reo, le domande devon riguardare lui direttamente e non altre persone (11).

Questa teorica non è del tutto esauriente. Giuristi posteriori providero a completarla trattando del modo d'interrogare l'imputato intorno ai particolari concreti del delitto (12) e alle possibili cause (13).

Le domande suggestive non erano il solo mezzo che i giudici avessero per estorcere con inganno una confessione (14): c'era qualche cosa di peggio e di più vergognoso, e bisogna purtroppo riconoscere che la dottrina non fece nulla per cancellarlo dalla pratica. C'erano prima di tutto le finzioni a cui potevano ricorrere i giudici perché gl'imputati, fatti sicuri della propria salvezza, s'inducessero a confessare. Paride del Pozzo racconta, tutt'altro che disapprovando, il fatto d'un giudice che fece venire segretamente nella sua stanza una giovane donna sospetta d'omicidio, se ne finse innamorato, le promise tra le carezze la libertà, e così l'indusse ad aggravarsi del delitto e a rimetterci la testa (15). L'astuzia dell'investigatore era il più efficace complemento della tortura (16). Molti nei tormenti, seguita Paride, « nihil

(11) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 21, nn. 1-2.

(12) Angelo Gambiglioni (*De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 118); prendendo lo spunto dalla teorica di Bartolo, dice che non si deve domandare al reo, tanto per fare un esempio, se il tal giorno, in quel dato luogo, egli abbia ferito Caio, colla spada, in un braccio: questo sarebbe un suggerirgli la risposta; ma prima gli si deve domandare genericamente se per caso non sia venuto alle mani con qualcuno, e in caso di risposta affermativa gli si dovrebbe domandare poi, specificando via via di più, se questo qualcuno sia stato Caio, e se nella rissa l'abbia ferito. Ma di questa maniera d'interrogare, il Gambiglioni non è troppo persuaso; e seguitando avverte che a suo giudizio il giudice farebbe meglio a domandare senz'altro al reo se ha commesso o no il delitto: altrimenti, tra il dolore delle torture sofferte e il timore d'averne a soffrire di peggio, il disgraziato, incalzato da tutta quella progressione di domande, potrebbe confessare anche dei delitti che non ha commesso.

(13) CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 83; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 2, 4; BOCER, *De quaest.*, 5, 47; GUAZZINI, *Ad. def. inq.*, 30, 33, 6; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 1, 2; 16, 4, 10.

(14) Il Guicciardini non doveva avere tutti i torti, quando diceva d'aver più fiducia nelle sentenze dei giudici turchi, decise, si diceva, per mezzo della sorte, che in quelle dei giudici nostrani: giacché, tirando a sorte, una metà delle sentenze riuscivan giuste e una metà ingiuste, ma da noi, « o per la ignoranza o per la malizia de' giudici », le ingiuste erano senz'altro la maggior parte (*Ric.*, ric. 209).

(15) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 1, 7, 1.

(16) Cristoforo Crusio consiglia apertamente questa lubrica maniera di far confessare, osservando che se è lecita la tortura e la terzizione, che è più,

confessi sunt, et deinde cum potestas post chordam ostenderit signa humanitatis compatiendo eis, et cum electuariis confortando, mederi faciendo, confessi sunt de plano maleficia » (17).

C'erano poi, e servivano al medesimo scopo, le promesse formali d'impunità e di liberazione. Le questioni che ne sorgevano eran due: cioè, se la promessa di libertà fosse valida e si dovesse mantenere oppure no; e se, almeno, la confessione che ne fosse seguita si dovesse dichiarare nulla oppure considerare come valida (18). Quanto alla prima questione, Egidio Bossi, che ne tratta diffusamente, distingue così: la promessa di liberazione fatta dal principe, o anche fatta dal giudice ma in nome e con licenza del principe, vale e dev'esser mantenuta; è invece priva di valore una promessa fatta da un giudice di testa sua, giacché una tale promessa è di spettanza del solo principe: a rigore, dell'imperatore (19). Sul secondo punto, ch'era stato e fu pure in seguito variamente risolto, l'opinione del senatore milanese appare anche più netta: la confessione è sempre valida, non solo se il giudice ha indotto l'imputato a confessare dicendogli vagamente che non gli si sarebbe fatto nulla di male, ma anche se il giudice gli ha fatto una esplicita e formale promessa di liberazione; e la ragione è che la finzione del giudice è giustificata dal fine di scoprire la verità (20). A cancellare questo turpe inganno legale, che Pietro Verri ebbe ragione di mettere tra gli « orrori della tortura » (21), a cancellare questa vergogna della giustizia criminale italiana ed europea, non posson bastare le parole di quei giureconsulti, tra i pochi migliori, che con argomenti di diritto e di morale ammonirono i giudici ad astenersi da simili promesse (22).

Ma la rassegna di questi e d'altri mezzi più o meno sleali per far

---

è giusto sia lecita la persuasione (così la chiama, come già Paride!), che è meno (*De ind.*, 4, 13, 4-6).

(17) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 7, 1.

(18) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De confessis per torturam*, nn. 8-9.

(19) BOSSI, *tit. cit.*, nn. 9-11.

(20) BOSSI, *tit. cit.*, n. 12. Già Bartolo aveva scritto che il giudice « potest etiam se fingere velle facere quod non vult, ut videat quem actum fecit reus vel testis qui examinatur, et qualiter se gerit » (*op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, 5 [*l. De minore*, § *Plurimum*, ff. *de quaestionibus*], n. 2). Ma non era la stessa cosa.

(21) VERRI, *Oss. sulla tort.*, cap. 8.

(22) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 55, 8; MANCINI, *De conf.*, 3, 3, 33; GUAZZINI, *op. cit.*, 20, 25, 3; ARNOLD, *De arb. iud. circa tort.*, 8, 4; RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 10, 10, 2.

confessare ci potrebbe indurre a divagazioni inutili. Essi erano troppo più spesso un sostitutivo che un complemento della tortura. E della tortura, d'altra parte, resta ancora da esaminare un aspetto essenziale: l'attestazione scritta dell'interrogatorio e dell'eventuale confessione e in genere di tutto ciò che si faceva e si diceva, in quei terribili momenti, dalla persona sottoposta alla tortura e da quanti partecipavano o assistevano all'esecuzione.

Qui viene in primo piano, col giudice e col soggetto, una terza figura, quella del cancelliere (23). A lui spettava, durante e dopo lo svolgimento della tortura, il compito di registrare tutto ciò che potesse produrre effetti giuridici. Compito, quanto ben definito ne' suoi limiti astratti, altrettanto variabile nelle sue applicazioni: più ristretto nel Dugento e Trecento (24), quando il cancelliere non riportava ne' suoi libri d'ufficio se non i risultati definitivi dell'interrogatorio (25),

---

(23) Nelle fonti è chiamato generalmente *notaio*, *notarius*, con o senza aggiunte e specificazioni; i nomi di *cancelliere* e d'*attuario* per ' notaio addetto agli atti giudiziari ' sono relativamente moderni, e i vocabolari storici non ne portano esempi anteriori al sec. XVI. Le fonti francesi parlano di *greffier*, *grapharius*.

(24) Dei giuristi di quei secoli, alcune formule diedero Rolandino Passaggeri, Egidio, il Durante, il Vitalini; ma riguardavano soltanto la parte fissa del processo verbale, non offrivano modelli di quello che ne poteva essere caso per caso il contenuto sostanziale; erano inoltre intramezzate da avvertimenti rivolti ai giudici in forma discorsiva.

(25) La tecnica degli atti giudiziari relativi alla tortura, insieme con quella degli altri atti del processo penale, ha trovato per la Bologna del Dugento un sagace illustratore in Ermanno Kantorowicz (*A. Gandinus*, vol. I, pp. 45-168). La confessione estorta colla tortura non era verbalizzata dal cancelliere del tribunale ma dal *notarius ad confessiones audiendas* o *ad tormenta*, e in libri appositi (*libri confessionum*). Questi non sono stati conservati, verosimilmente perché il loro contenuto era riportato via via nei *libri inquisitionum*; si può supporre, dato il loro nome e il nome del cancelliere, che vi si scrivessero unicamente le confessioni, la sola cosa cioè che anche lo statuto del 1288 (1, 5) prescriveva di mettere a verbale, e non dunque tutto il dialogo tra inquirente e inquisito che colla confessione poteva concludersi. Il protocollo del processo verbale di tortura, così com'è riportato dal *liber confessionum* nel *liber inquisitionum*, è il seguente. Si comincia col dare i nomi delle persone che a' termini dello statuto hanno dovuto assistere alla tortura; poi la data, quindi il nome del torturato, e la menzione che, « depositus a tormentis », ha reso una confessione davanti al giudice; segue la confessione, non però nella sua forma originale, ma aggiustata in un discorso ben ordinato, senza trascurare i particolari; la ratificazione lontano dai tormenti, fatta il giorno dopo, è annotata brevemente in calce (KANTOROWICZ, vol. cit., pp. 134, 144-145).

lasciando verosimilmente le rapide annotazioni occasionali nelle pagine di scartafacci che non potevan mancare ma che nessuno ha mai conservato (26); più esteso nei secoli successivi (27), quando i registri dei cancellieri accolsero regolarmente anche le parole degl'inquirenti, domande, contestazioni, minacce, e degl'interrogati non riferirono solo, piegate alle regole d'una tranquilla e ordinata sintassi, le confessioni definitive, ma ogni *sì* e ogni *no*, ogni grido di dolore o di paura, ogn'imprecazione, ogn'invocazione, ogni voce insomma dettata dalla ragione o ispirata dal rimorso o strappata dalla sofferenza: tutto poteva servire (28).

(26) Il Kantorowicz nega che simili annotazioni si facessero (vol. cit., p. 134). Ma la negazione dovrà essere almeno attenuata, perché è pure della metà del Dugento l'ammonimento di papa Innocenzo IV, secondo cui, come si vedrà poi meglio, si doveva registrare la stessa vacillazione dei testimoni nel deporre, anche se contestata. E così si risolverà pure l'apparente contrasto tra Odofredo, che vuole registrata anche la confessione fatta nella tortura (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 [l. *fin.*, *C. de quaestionibus*], n. 2), e Rolandino (l. cit.) ed Egidio (*Summa*, n. 79), che vogliono non si scriva tale confessione ma solo la sua ratificazione in tribunale.

(27) I modelli di processo verbale, nelle pagine dei criminalisti, si moltiplicano. Tra gli altri autori, si ricorderanno per l'abbondanza di tali modelli, e per qualche autorità di cui questi godettero, Flaminio Cartari, Tranquillo Ambrosini ed Eliseo Masini.


(28) Il *Birracino*, o più compiutamente il *Libellus nuncupatus il Birracino*, in quo continentur omnes ordines et actus, quos iudices et eorum notarii omnesque alii officiales in officio constituti observare et facere debeant, composto verso gli ultimi del Quattrocento dal notaio fiorentino Raffaello di Piero Cerchi, e che rispecchia soprattutto la pratica toscana, tra molte altre interessanti notizie ci dà quasi senz'avvedersene la chiave di tutta la tecnica dei processi verbali di tortura. Detto dell'uso del bastardello, esso seguita: « Scribi facias tu iudex in dicto Bastardello et omnia inditia, quae habes contra malefactores, et examen factum de eo in tortura, subcincte et breviter; et sic omnia alia quae indigent expeditione. Quia multa notantur in dicto Bastardello, quae postea non mittuntur ad librum ordinarium malefactorum... Quae omnia nota, ut videaris tu notarie malefactorum expertus et praticus, et habeas honorem » (*Il Birr.*, ff. 3 v. 4 r). Ecco: ancora a quel tempo (e il *Birracino* seguitò a lungo ad avere autorità), la registrazione completa di tutto ciò che aveva interesse si faceva sullo scartafaccio, e doveva esser cura del buon cancelliere non lasciarsi sfuggire nulla; ma nei libri destinati alla conservazione si riportava soltanto ciò che era conclusivo e definitivo. E questo s'accorda molto bene con quel ch'è stato osservato per la Firenze del secolo precedente, dove, stando alle motivazioni delle sentenze conservate nei libri ufficiali, tutte le confessioni degl'imputati appaiono come spontanee (DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 152); e con una disposizione dello statuto fiorentino del 1415

# Angeli Aretini



**M**aleficiorū opus noui  
ter castigatum: et ab infinitis erroribus: quib⁹  
scatebat expurgatum. Cum additionibus ma  
ximi practici. d. Augusti. arminensis: nec non  
et aliorum modernorum. Superadditis etiam  
de nouo quibus plurimis alijs vtilissimis addito.  
d. Hiero. chy calon hyspanti. vna cū celeberrimis  
tractatibus in maleficis excellentissi-

morum doctorum domini Alberti de  
Sandino ac domini Bonifacii  
de Aretii. de Mantua. Insu  
per addita fuit elegantis  
sima Tabula per ordinē  
Alphabeti non minus  
elegantē quam mirifice  
fabricata: que in  
ceteris nusquam  
reperitur.



III.

FRONTESPIZIO  
DEL *TRACTATUS DE MALEFICIIS*  
D'ANGELO ARETINO (LIONE 1526)

Il volume comprende il trattato d'Angelo d'Arezzo, colle addizioni d'Agostino da Rimini e di Girolamo Chuchalón, e come appendice i trattati d'Alberto Gandino e di Bonifazio Vitalini. È qui riprodotto il frontespizio interno, che è posto dopo il repertorio e che differisce dal frontespizio vero e proprio solo in certi particolari della lunga intitolazione. Nella parte superiore è incisa una scena che rappresenta in sintesi i momenti più significativi della giustizia criminale: la tortura dell'imputato, intorno a cui si vedono nell'esercizio del loro ufficio il giudice, l'esecutore e meglio di tutti il cancelliere; e a destra, in disparte, l'impiccagione del delinquente già condannato.

*Fot. Vivarelli e Gullà, Roma.*

Il processo verbale d'interrogatorio, nelle consuetudini cancelleresche del basso Medioevo, si scriveva in latino; in progresso di tempo, per maggior veridicità, e forse anche per un umanistico rispetto alla solenne lingua dei padri, invalse l'uso di scrivere le risposte in lingua volgare, così com'eran pronunziate, in contrasto colle domande, fatte in volgare ma scritte in latino, e colle formule latine di cui si componeva pur sempre lo scheletro, per così dire, del processo verbale (29).

Non si deve però credere che questa tendenza realistica e pratica, che si manifestò, specie dal Cinquecento in poi, nella registrazione dei detti del torturato secondo la forma originale e con riguardo ai particolari più minuti, fosse nei secoli anteriori del tutto soffocata dalla cappa di piombo d'un formulario rigido e cieco. Se non nei registri definitivi, certo nelle prime annotazioni dei cancellieri il vario comportamento esteriore e le disordinate parole o grida dei torturati non poterono non lasciar traccia. Ce ne mancano le prove materiali, ma se non fosse così dovremmo supporre la teoria stranamente dissociata dalla pratica per lunghi secoli e in una questione non secondaria. Perché la tortura non fu mai un mezzo meccanico e formale di prova, ma fu sempre usata per saggiare colla resistenza al dolore la sincerità delle dichiarazioni fatte dagl'imputati o dai testimoni: e come queste, anche fuori dei tormenti, non avevano semplicemente efficacia di frasi, di proposizioni logiche, ma anche, e più, avevan valore di mani-

---

(3, 1, 2), secondo cui qualsiasi confessione registrata dal cancelliere dopo la pronunzia dell'interlocutoria di tortura si deve presumere « facta et subsecuta vigore dictae pronunciationis, etiam si in ea scriptum fuerit quod spontanea talem responsonem fecerit »: insomma, quella che si registrava in forma definitiva era soltanto la ratificazione della confessione estorta, e l'attributo di spontanea non andava riferito a questa, ma appunto alla ratificazione fatta lontano dai tormenti in tribunale.

La distinzione, validissima per i primi secoli, perde importanza nei successivi: nel Secento e Settecento i cancellieri registrano anche in forma definitiva tutti i particolari dell'interrogatorio, e i loro libri ce li conservano.

(29) Paolo III papa: « Ne literarum ignari ex mala notariorum in latinum translatione, quandoque indebite damnum patiantur, decernimus quod verba super quibus interrogetur reus, eo modo quo ipse illa profert, in latinum, si latine proferat, vel vulgari sermone per notarium scribantur; et si reus loquatur in vulgari, adhibeatur notarius illius linguae vel idiomatis cuius est reus, vel cum interprete illius linguae » (bolla *Ad onus apostolicae* [1548], § 9). Commentano la disposizione i giuristi dello Stato pontificio: CARTARI, *op. cit.*, 3, 2, 90; AMBROSINI, *op. cit.*, 2, 6, 3-4; GUAZZINI, *op. cit.*, 20, 14, 2; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 9, pr., n. 5. Nel sec. XVI la decadenza del latino nell'uso giudiziario è generale, anche se non è sancita di solito da disposizioni così precise.

festazione del pensiero e dei sentimenti, così della stessa tortura la giustizia penale non si serviva soltanto per ottenere da un soggetto una confessione o una dichiarazione di scienza, un'affermazione o una negazione, ma soprattutto per indagarne, attraverso la reazione al dolore, la sincerità e la credibilità, per trarre non dalle sue sole parole ma da tutto il suo comportamento un indice della verità dei fatti dichiarati. Ed era insegnamento antico, accolto da Giustiniano nelle *Pandette*, che anche dal modo di parlare, e dalla fermezza o trepidazione con cui si proferivano le parole, si potesse trarre qualche elemento che illuminasse la verità dei fatti (30). Per queste ragioni i dottori del diritto comune, dal Dugento al Settecento, non si stancano di raccomandare al cancelliere che registri negli atti ogni contraddizione, ogni menzogna, ogni balbettamento o trepidazione del soggetto, ogni vacillazione o mutamento di colore, come di chi si sentisse colto in fallo (31): senza la registrazione quel comportamento non avrebbe avuto conseguenze giuridiche (32).

Poteva darsi che la vacillazione o trepidazione del torturato non apparisse ugualmente chiara al giudice che l'esaminava e al cancelliere che scriveva le risposte. In tal caso, secondo l'opinione prevalente (33), il cancelliere, per onestà, non doveva annotare le vacilla-

(30) *Dig.*, 48, 18, 10, 5: « Plurimum quoque in excutienda veritate etiam vox ipsa et cognitionis subtilis diligentia adfert: nam et ex sermone et ex eo, qua quis constantia, qua trepidatione quid diceret, vel cuius existimationis quisque in civitate sua est, quaedam ad inluminandam veritatem in lucem emergunt » (Arcadio Carisio).

(31) INNOCENZO IV, *In V lib. Decr.*, ad *Extra*, 2, 19, 11 (c. *Quoniam contra*, X. de probationibus), n. 5; BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, 5, nn. 3-4; BALDO, *Circa mat. test.*, 2, 2; CANARO, *De quaest.*, 2, 19-21 e 37; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 105; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, 5, n. 25 [28]; *id.*, *Sing.*, sing. 103; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, n. 98; § *Quoniam*, n. 26; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 42; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 36, 27; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 91; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 2, 3; GUZZINI, *op. cit.*, 19, 2, 12; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 30, 1; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 62; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 60; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 32; POTHIER, *La pr. cr.*, 5, 2, 3.

(32) E le conseguenze erano: la tortura, se osservato prima; la sua ripetizione, se osservato durante la tortura stessa; per tacere degli effetti relativi a terze persone, la cui posizione poteva migliorare o peggiorare secondo che la vacillazione del soggetto interrogato togliesse valore a dichiarazioni ad esse rispettivamente contrarie o favorevoli.

(33) Alcuni dottori, che Antonio di Canaro cita disapprovando, volevano che il cancelliere scrivesse unicamente quel che il giudice gli dettava,



zioni dell'esaminato se non quando ne avesse lui stesso la certezza positiva; dove questa mancasse, poteva ugualmente annotare, con una formula già suggerita da Sinibaldo de' Fieschi (34): « Iudex, qui recipiebat testes, tabellioni dixit, quod testis vacillabat »; e così non sarebbe venuto meno né al dovere d'ufficio né alla propria coscienza; salvo che gli atti avrebbero avuto maggiore efficacia se avesse invece potuto annotare che il tentennamento del teste, o più generalmente dell'interrogato, risultava in coscienza anche a lui scrivente (35). Regole più particolari furon dettate dalla dottrina intorno al modo di registrare la vacillazione dei testimoni (36) e alla possibilità di questi di contestare la veridicità delle registrazioni (37).

Il processo verbale doveva contenere infine (e questo, d'epoca in epoca, con sempre crescente minuziosità) quelle notizie che, pur restando indifferenti allo svolgimento del processo, potessero tuttavia servire a scopi amministrativi e nello stesso tempo a confermare la legalità della tortura eseguita e l'osservanza delle condizioni richieste. Il cancelliere doveva per ciò scrivere i nomi dei presenti cogli'incarichi di ciascuno, l'ora e la durata della tortura (38), la sua qualità e grado,

---

e adducevano diverse ragioni: che il cancelliere non aveva alcuna autorità nell'interrogatorio, il suo ufficio essendo quello di scrivere e non altro; che come sottoposto meritava meno fede; che non poteva, intento com'era a scrivere, rendersi conto colla necessaria chiarezza del comportamento della persona esaminata (CANARO, *op. cit.*, 2, 39-40).

(34) La formula in origine valeva per l'interrogatorio senza tortura, o per lo meno senza riguardo alla tortura; l'incremento dell'uso di questa ne accrebbe però l'importanza, in conseguenza della maggior delicatezza che il caso veniva ad avere.

(35) INNOCENZO IV, l. cit.; URBACH, *Pr. iud.*, cap. 34; CANARO, *op. cit.*, 2, 41; DEL MONTE, *Rep.*, v. *Testis*; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Testis*, n. 67. Il testo (d'Innocenzo III) a cui si riferisce il commento innovatore di Sinibaldo de' Fieschi, dice semplicemente che il giudice deve fare scrivere « universa iudicii acta », e li enumera. Tra questi sono ricordate le « confessiones ». La glossa a questa parola soggiunge: « Et taciturnitas etiam scribi debet, puta 'interrogatus noluit respondere' » (*Extra*, 2, 19, 11, gl. *Confessiones*); ma non va più in là.

(36) Se chi vacillava era un testimone, questo suo comportamento non si doveva registrare in presenza delle parti. In ogni caso però l'annotazione andava fatta lì per lì e non a distanza di tempo (CANARO, *op. cit.*, 2, 37-38).

(37) Il testimone ne aveva diritto quando la registrazione era stata fatta allo scopo d'infliggergli una punizione o una successiva tortura, non però quando era stata fatta al solo scopo di chiarire il significato della sua testimonianza (CANARO, *op. cit.*, 2, 37).

(38) Nel tormento della veglia, le parole che il torturato diceva, sia che

le ragioni che avevano indotto ad applicarla, le condizioni fisiche del torturato al suo principio e alla sua cessazione (39).

Nonostante questo, la materia rimaneva infida (40), e in caso d'irregolarità ne potevan nascere serie accuse contro i giudici e gli stessi cancellieri. Ed ecco venir loro incontro, un po' nell'ombra un po' alla luce del sole, quella che fu detta la giurisprudenza cautelaria. Lo studio delle ingegnose cautele, che servissero a salvare la lettera, possibilmente (ma non sempre) senza far torto alla giustizia sostanziale, ebbe sotto l'impero del diritto comune una voga in altri tempi non conosciuta né immaginata (41); il decadimento della scienza giuridica italiana coi tardi bartolisti e la crisi dei valori morali propria del Rinascimento ne favorirono tra il Quattro e il Cinquecento una maggior fioritura, che espresse tra l'altro i trattati di cautele di Bartolommeo Cipolla (42) e di Tommaso Ferrazzi Avogadro (43); ma di cautele si seguì a parlare, in buona e in mala fede, e sia pure con minore interesse, fino al Settecento (44). Ce n'era per il giudice, o per i suoi dipendenti, come per l'imputato (45); ce n'era di moral-

---

le dicesse di suo, sia che in risposta a precise interrogazioni, dovevano essere annotate allo scadere d'ogni ora (AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 10, 3; MARTINI, *Pr. cr.*, cap. 61).

(39) IMBERT, *Inst. for.*, 3, 13; ROJAS, *De haer.*, 2, 282-283 e 294; PERSONALI, *op. cit.*, n. 101; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 3, 4; OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 24, 5; 4, 39, 2; BRUNNEMANN, *op. cit.*, 8, 5, 67; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 32.

(40) L'arte dei notai di Firenze, protestando nel 1346 contro il modo di procedere di certi giudici criminali, con riguardo soprattutto alle torture abusive, non mancò d'indicare come primo rimedio una più severa vigilanza da parte dei cancellieri e una registrazione separata degli atti relativi alla tortura in appositi libri (DORINI, *op. cit.*, p. 155).

(41) Sull'argomento: MANZINI, *Le caut. giur.*

(42) Il Cipolla, veronese, professore a Padova, morto nel 1477, è abbastanza noto per varie opere, tra cui principale il trattato delle servitù, che gli danno un posto non ispregevole nella scuola dei commentatori. Il *Tractatus cautelarum* fu edito non meno d'otto volte, sempre nei *Tractatus varii* di quest'autore, tra il 1530 e il 1586, e si compone di 258 cautele.

(43) Il Ferrazzi, bresciano, professore a Padova, ma anche avvocato e magistrato, visse non molto dopo il Cipolla, tra la seconda metà del sec. XV e i primi del XVI. Le sue 60 cautele si trovano edite soltanto in appendice a quelle del Cipolla medesimo.

(44) Una breve raccolta di cautele, di «eurematica seu stratagemata iuris», compilata da Francesco von Essen, ebbe una 7ª edizione nel 1730; la data originale, che non conosco, non dev'esser molto anteriore.

(45) Di cautele suggerite all'imputato per evitare la tortura danno esempi

mente giuste e d'ingiustificabili (46): esse hanno potuto attirare su di sé i più disparati giudizi degli storici (47). Il fatto è che i dottori del diritto comune non s'atteggiavano a storici né a moralisti, ma scrivevano per l'umile pratica, per i loro colleghi dei tribunali e delle podesterie, quando pure non erano o non erano stati giudici e podestà essi medesimi. Si dovrà dunque cercar di comprendere questa loro passione per le cautele, per quelle cautele che non facevan fare davvero un passo avanti alla giustizia, ma servivano in ogni modo a evitare che qualche giudice di pochi scrupoli glie ne facesse fare qualcheduno indietro. L'ingiustizia più grave si può talvolta tener lontana con un'ingiustizia minore. Ma guai a quella società che costringe anche gli uomini migliori a certi ripieghi.

Molte cautele, suggerite dai giuristi ai cancellieri, riguardavano la registrazione di tutto ciò che servisse a provare la legittimità dei tormenti inflitti, e questo specialmente quando potesse esserci dubbio sulla loro moderazione (48) o sulla sufficienza dei loro presupposti (49), e quando l'imputato fosse rimesso in libertà perché riconosciuto incolpevole (50). Tutte raccomandazioni ovvie, fin qui. Ma se poi non

---

il Ferrazzi (*Caut.*, cautt. 5, 27) e l'Essen (*De eur. seu str. iur.*, 4, 2); ma piuttosto ovvi e quindi di scarsa utilità per l'interessato.

(46) Il Manzini le classifica appunto in « cautele non riprovevoli » (*op. cit.*, pp. 954-961), « cautele moralmente indifferenti » (pp. 961-965) e « cautele delittuose o altrimenti immorali » (pp. 965-973).

(47) Ne riporta alcuni il Manzini (*op. cit.*, pp. 951-954), che per conto suo conclude con un giudizio nettamente negativo (pp. 973-975). Gli argomenti su cui questo giudizio si fonda sono superiori a ogni eccezione, perché tratti dalle parole e dal pensiero degli stessi cautelisti e degli altri giuristi del tempo: le contraddizioni, le riserve morali, le cautele contro le cautele dimostrano, in molti casi, la mala fede. Né io difendo le cautele; me ne guardo bene; ma solo invito a considerare quale sarebbe stata la giustizia criminale dei secoli passati, se le cautele non avessero permesso di sanare alla peggio molte situazioni irregolari, che altrimenti sarebbero state risolte colla violenza o con abusi più gravi.

(48) Il giudice doveva far risultare dagli atti la moderazione della tortura inflitta, tenuto conto della maggiore o minore gravità degl'indizi (COMENSE, v. cit., n. 40).

(49) Il giudice accorto non si doveva scordare di fare scrivere negli atti del processo che aveva ordinato la tortura perché non vedeva altra via per giungere alla scoperta della verità; e se anche torturava il reo d'un delitto già pienamente provato, doveva protestare per iscritto che non intendeva interrogarlo sopra i fatti già provati ma solo su circostanze che ancora restassero sconosciute, specialmente la partecipazione di complici al delitto.

(50) Si raccomandava in questo caso maggiore attenzione, essendo più

era vero che i tormenti erano stati inflitti ed eseguiti secondo la legge, non mancava nemmeno allora una cautela: indurre il torturato, con « blandae suasiones », a confessare che la sua tortura era stata legittima: col quale riconoscimento, debitamente messo a verbale dal cancelliere, si riteneva sanata qualsiasi irregolarità (51). Contro questa « cautela, immo corruptela », che poteva permettere a giudici feroci ogni brutalità e ogni arbitrio, inveisce sdegnosamente l'Oldekop, meravigliato che la comune pratica l'avesse accettata, e l'avessero approvata illustri dottori (52); e l'amaro stupore dell'Oldekop (53) non può non essere anche nostro.

Altre cautele avevano un contenuto negativo: evitare di registrare quelli che sarebbero stati vizi, e quindi cause d'impugnabilità, della confessione ottenuta; ce n'era di varie specie. Anzi l'ideale sarebbe stato, per la sicurezza del giudice, poter registrare come spontanea la confessione dell'imputato (54); ma una falsità così grossa avrebbe ripugnato anche ai giudici peggiori; tanto più che si sarebbe potuta smascherare senza troppa difficoltà: in un consulto di Baldo degli Ubaldi si legge tra l'altro che se il reo si dice confesso per la tortura o per la paura dei tormenti e invece il giudice e il cancelliere sostengono che la sua confessione è stata spontanea, in mancanza di prove si deve presumere, per l'argomento *a communiter accidentibus*, che la verità

---

gravi le conseguenze anche penali a cui sarebbe andato incontro il giudice al momento del sindacato, dopo la cessazione dall'ufficio (BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22 [l. fin., ff. de quaestionibus], n. 1; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 120; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 66; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 202 [§ Circa VII, n. 23]; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 44, 3).

(51) BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 7; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 66; FERRAZZI, *op. cit.*, 14, 2; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (l. *Repeti*, ff. de quaestionibus), n. 35 [23]; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 10, 20; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 149; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 325, 11; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 42, 5. Lo Scialoya (*Pr. torq. reos*, 12, 11) mette in dubbio che la cautela sia così sicura per il giudice.

(52) OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 25, 3.

(53) Già prima aveva condannato la cautela il Casoni (*De torm.*, 12, 6-8), e con lui il Rosbach (*Pr. cr.*, 5, 15, 6-8).

(54) Dico spontanea nel senso pieno della parola, non in quello estensivo ammesso dal linguaggio tecnico del tempo, per cui si facevano rientrare nelle spontanee anche le confessioni estorte purché confermate fuori della tortura. S'è già visto come uno statuto (il fiorentino del 1415) giungesse a presumere estorte tutte le confessioni ufficialmente spontanee che fossero seguite a un decreto di tortura.

stia dalla parte del reo (55); e quest'opinione è accettata comunemente dagli scrittori (56). Eppure si trova raccomandata anche da giuristi di valore, e da Baldo medesimo, una cautela che più perfida s'immaginerebbe male: non di scrivere chiaro e tondo che la confessione è spontanea, sapendo ch'è vero il contrario: ma di tenere il cancelliere all'oscuro dei tormenti, poi portargli davanti l'imputato confessso e far ratificare a questo la confessione estortagli, sicché il cancelliere, ignaro dell'accaduto, possa in buona fede registrare la confessione senz'altro come spontanea (57). In queste condizioni, un cancelliere veramente onesto avrebbe riferito la confessione non come spontanea, ma semplicemente come confessione, senz'aggettivi (58), o al più come confessione volontaria, giacché *volontaria* non dice tanto quanto *spontanea* (59). Ma se anche il compiacente cancelliere l'avesse detta spontanea, non avrebbe commesso un falso, scrive Baldo, sia perché « vidit et audivit hoc, et non vidit nec audivit contrarium », sia perché « naturali ratione debet credere quod ille confiteatur propter conscientiam perpetrati sceleris »; non solo, ma nemmeno il giudice si sarebbe potuto accusare di falso, non avendo egli messo alla tortura l'imputato al preciso scopo di farlo confessare ma allo scopo di fargli dire il vero, sicché si poteva ragionevolmente presumere che la confessione fosse dipesa non tanto dalla violenza dei tormenti quanto dalla forza della

(55) BALDO, *Cons.*, 5, 479, 3.

(56) ANCARANO, *Cons.*, 24, 2; DE CAMBANIS, *De cl.*, rubr. *De metu tormentorum*, n. 6; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 4, 1; v. *Tortus*, 1, 13; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 17 (*l. I*, § *Divus Severus, ff. de quaestionibus*), n. 3 [5]; *ID.*, *Sing.*, sing. 1; *ID.*, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, nn. 14, 24; CARERIO, *gl. cit.*, n. 174 [§ *In textu ibi, Formidine*, n. 21]; MASCARDI, *De pr.*, 1384, 5-6; PERSONALI, *op. cit.*, n. 72; OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 25, 5; CASPART, *De diff. per quaest. sive tort. ad ver. perv. via*, cap. 10.

(57) Ripeto: il cancelliere era nel suo diritto se registrava come spontanea (secondo il valore di questa parola nel linguaggio tecnico del tempo) una confessione estorta ma ratificata; anche Bartolo lasciò scritto che un cancelliere che avesse fatto così non avrebbe commesso un falso (*op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 27 [*l. I*, § *Si quis ultro, ff. de quaestionibus*], n. 7). Ma già il maestro di Bartolo, Iacopo Bottrigari, aveva denunciato gli abusi di certi « iudices maleficiorum », dei quali egli scrive che « confessionem factam in tormentis faciunt incontinenti ratificari, unde adhuc instat metus tormentorum, et postea faciunt scribi quod sponte et libere fuit confessus de crimine sine aliquo metu, et male faciunt » (*Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 2, 19 [20], 2 [*l. II, C. de his quae vi metusve causa gesta sunt*]).

(58) CANARO, *op. cit.*, 5, 15.

(59) ENRÍQUEZ, *Cl. iur. ep.*, cl. 40.

verità (60). E così anche nella pratica s'osservava per generale consuetudine (61). Le limitazioni introdotte da qualcuno non mutano la sostanza della cosa (62).

4. *La successione di più soggetti.* — Già nelle fonti giuridiche romane del secondo e del terzo secolo dell'Impero è preveduto il caso della tortura di più persone, ed è stabilito che non si devono interrogare tutte insieme, ma mettere alla tortura per prime quelle che si può credere cedano più facilmente, in modo da risparmiare alle altre gli stessi patimenti. Un rescritto dell'imperatore Adriano, riferito da Ulpiano, dispone « a suspectissimo incipiendum et a quo facillime posse verum scire iudex crediderit » (1); e Paolo, in un passo delle *Sentenze* (2), riportato con poche modificazioni di forma anche nel *Digesto* (3), avverte che « unius facinoris plurimi rei ita audiendi sunt, ut ab eo primum incipiatur, qui timidior et tenerae aetatis esse videatur ».

Com'è chiaro, il criterio proposto dai giureconsulti romani per regolare la successione delle varie torture è un criterio molteplice, d'una molteplicità che solo qualche volta è apparente, e la semplice esegesi dei testi citati non può bastare a sanarla, giacché non è detto (anzi, a voler sottilizzare, non è neppure probabile) che il più sospetto, il più giovane, il più timido sian tutt'uno con quello da cui si possa ritenere di venire a conoscere la verità più facilmente. Di qui una spiegabile perplessità dei giudici e, da parte dei dottori del diritto comune, l'elaborazione d'una specie di sistema procedurale che rendesse praticamente applicabili anche nei casi più controversi e più complicati le leggi romane.

(60) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un., C. de confessis*), n. 14.

(61) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et confitentur totum*, n. 17; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 24; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 27, nn. 59-60 [86-88]; CLARO, § *cit.*, 64, 42.

(62) Secondo Angelo d'Arezzo, solo il notaio sarebbe stato scusato sempre, ma il giudice sarebbe stato scusato soltanto se la tortura fosse stata inflitta dopo accertati gl'indizi necessari, e la confessione fosse seguita dopo un ragionevole intervallo di tempo: altrimenti il giudice, consapevole di tutto, avrebbe commesso un falso (*op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et confitentur totum*, nn. 16-17).

(1) *Dig.*, 48, 18, 1, 2 (*l. I, § Idem divus Hadrianus, ff. de quaestionibus*).

(2) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 5, 14, 2.

(3) *Dig.*, 48, 18, 18, pr. (*l. Unius, in pr., ff. de quaestionibus*).

Qualche scrittore veramente non se ne cura, anzi enumera così come vengono i diversi criteri, e lascia i pratici nelle peste. Citerò tra i più antichi il presunto Iacopo di Porta Ravennana (4), tra i più recenti il Matteo (5).

Ma gli altri, e sono i più, cercano di perfezionare le norme del *Digesto*, sia completandole coll'aggiunta d'altri criteri, sia stabilendo, per il caso d'un loro conflitto, l'ordine da seguirsi. Qualche rara volta vi contribuiscono anche leggi e statuti.

I più notevoli dei nuovi criteri di precedenza sono: innanzi tutto la debolezza fisica (6); quindi il sesso femminile, non tanto per la sua minor resistenza quanto per la maggiore incostanza e leggerezza che in esso i giureconsulti dicono frequente, dimentichi certo dei sublimi esempi di fermezza tra i tormenti che Plutarco addita in Leena, l'amica d'Armodio e d'Aristogitone (7), e Tacito nella liberta Epicari (8) e nelle ancelle d'Ottavia (9); infine, il vincolo del sangue, per cui, se tra le persone soggette alla tortura ci sono un figlio e un padre, si deve incominciare dal figlio, ritenendosi che i tormenti possano scuotere l'affetto paterno dell'altro, costretto ad assistervi, e l'inducano alla confessione (10): opinione però che il Cavalcanti accetta solo con certi

(4) *Tr. cr.* (attr. PIACENTINO), 6 [5], 1.

(5) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 8.

(6) Così i giuristi. In Ispagna le *Partidas* diedero la precedenza, tra gli altri, « al que fue criado mas viciosamente » (7, 30, 5), e cioè a chi, essendo stato allevato nelle mollezze, fosse per conseguenza meno preparato a resistere al dolore fisico.

(7) PLUTARCO, *De garr.*, § 8.

(8) TACITO, *Ann.*, 15, 57. Partecipe della congiura di Pisone contro Nerone (65 d. C.), Epicari resistette una giornata ai tormenti più atroci. Riportatavi il secondo giorno sopra una seggiola per non esser più in grado di muoversi, raccolse le ultime forze, e d'una fascia fattosi un laccio intorno al collo e stringendolo col peso del corpo alla seggiola a cui l'aveva fissato, si strozzò. Il suo sacrificio non valse a salvare i congiurati, che pagarono colla vita la codardia dimostrata nel denunziarsi l'un l'altro prima ancora di provare i tormenti; e erano il fiore della nobiltà romana.

(9) TACITO, *op. cit.*, 14, 60, 2. Nerone, invogliato di Poppea, ripudiò la moglie Ottavia (62 d. C.); volendo dare una giustificazione al ripudio, le fece carico d'un assurdo adulterio e ne fece mettere alla tortura le ancelle perché testimoniassero quel che non era. Quasi tutte resistettero, asseverando la virtù della loro signora. Una di loro ebbe, tra i tormenti, il coraggio di dire in faccia al potentissimo Tigellino, con parole sferzanti, tutto il suo disprezzo per lui.

(10) Questo nuovo criterio di precedenza è già in Alberigo da Rosciate,

limiti (11) e che il Guazzini respinge senz'altro come pericolosa (12), ricordando il caso d'un padre a cui lo strazio del figliolo fece confessare un delitto non suo. E il criterio del sospetto fu perfezionato col l'indicare le principali fonti nell'essere stato nemico della vittima del reato (13), nell'aver una trista fisionomia, nell'esser circondato da una cattiva fama, nel portare qualche nomignolo turpe (14), ricordo ammonitore (15) d'azioni delittuose (16), e soprattutto nell'aver commesso per l'addietro altri reati del medesimo genere: criterio, quest'ultimo, che quando si poteva applicare rendeva inutili tutti gli altri (17).

---

che l'espone con approvazione in due passi de' suoi commentari, richiamandosi all'esperienza di vari giudici criminali (*II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 2; *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr. [*rubr. C. de quaestionibus*], n. 10).

(11) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 132.

(12) GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 19, 4.

(13) EUGENI, *Cons.*, 1, 76, 29.

(14) Portano esempi di soprannomi: PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 3, 25; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 55; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 39 [71]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 52; GRAMMATICO, *Cons.*, 1, 40, 12; PARISIO, *Cons.*, 3, 29, 25; BIANCHI, *De ind.*, n. 405; CASONI, *De mal. pr.*, 1, 7, 1; VIVIO, *Sylv. comm. op.*, 540, 9; PAELLA, *De tort.*, 5, 5; MASCARDI, *De pr.*, 831, 22; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 9; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 52, 165; PACIANI, *Cui inc. on. pr.*, 2, 15, 17; CAVALCANI, *op. cit.*, 3, 81; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 19, 3; BONIFACCIO, *De furt.*, 2, 132; SCACCIA, *De iud.*, 1, 86, 29; KRAUS, *De ind.*, 1, 37, 13; VOLPINI, *Succ.*, 52, 18; 176, 30; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 52; DE ANGELIS, *De del.*, 1, 136, 55; BOCCAFOGLIA, *Ordo*, 4, 6; SCIPIONI, *Pr.*, 5, 6, 8. Molti altri autori parlano di quest'indizio senza portare esempi di soprannomi.

(15) Non sarà di troppo ricordare con quanta attenzione si guardasse nei secoli passati (non nel Medioevo soltanto!) alle corrispondenze vere o pretese tra le cose e i nomi, e quanta parte avessero avuto i testi giuridici e i giureconsulti nella formazione delle massime in cui quella concezione s'esprime durevolmente. Sull'argomento: NARDI, *Dante e la cult. med.*, pp. 218-225; FIORELLI, *Nom. sunt cons. rer.*

(16) I soprannomi (italiani) citati come tali dai giuristi dei secc. XV-XVIII sono i seguenti: Battaglino, Borsaruolo, Cane, Capelletto, Falamischia, Farinello, Forabosco, Fracasso, Garbuglio, Guardalocchio, Macellaro, Manica d'ancino, Mardolino, Mastino, Mazzasette, Mezzofra, Pericolo, Pizzaguerra, Rampino, Saltalamacchia, Scalabrino, Scannavaca, Scaramella, Scarampino, Scavezzacollo, Sgraffigna, Spezzacroce, Squarta, Taglia a pezzi, Tagliaborsa, Tarabuso, Travaglino, Truffa, Vadenotte, Zarrafico, Zavatta. Sul significato e l'etimo dei più comuni tra questi nomi: FIORELLI, *Nom. per.*

(17) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *cit.*, n. 54.



Vari giureconsulti ebbero poi cura di determinare l'ordine d'applicazione dei diversi criteri in caso di conflitto. Bartolo (18), seguito da altri (19), disse che il giudice doveva incominciare da chi gli desse fiducia di cedere più prontamente; se per questo rispetto non ci fosse stata ragione di torturare una persona prima d'un'altra, doveva incominciare dall'imputato più sospetto; a parità di sospetto, dal più debole: così, dal figlio anziché dal padre, dalla donna anziché dall'uomo. Diverso è l'ordine indicato dal Maranta (20) e da vari altri sulla sua traccia (21), che danno la precedenza assoluta al più sospetto; a parità di sospetto, alle femmine; e nel caso non ci sia differenza di sesso tra le varie persone, lasciano al giudice la scelta tra il più giovane, il più timido e il più debole. Altri ordini di precedenza, pure stabiliti da giureconsulti di grido, come Iacopo di Belviso (22) e Francesco dal Bruno (23), non ebbero fortuna.

Le regole fin qui esposte non avevano in pratica lo stesso valore che in teoria. Prima di tutto, nei molti casi in cui nessun criterio di precedenza poteva servire, il giudice riprendeva la sua libertà di scelta (24). Ma c'è ben altro. « La materia non è soggetta ad una regola certa e necessaria », osservava il cardinal De Luca, « attesoché alle volte comple cominciare da i capi e da i più forti per atterrir gli altri » (25), e quindi invertire dai fondamenti l'ordine consueto (26).

(18) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 2. L'ordine d'applicazione indicato nel testo non è però quello originale di Bartolo ma quello che dalle sue frasi concise ricavarono i giuristi che lo seguirono o lo discussero.

(19) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 93; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 185 [§ *Habitis indicis*, n. 1].

(20) MARANTA, *Sp.*, pr., n. 13.

(21) CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 29; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 13; PEGUERA, *Pr. cr.*, 12, 11, 5.

(22) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 6, 7-10: 1) il più sospetto; 2) il più timido; 3) quello che appare di più tenera età e complessione; 4) quello da cui si ritiene di poter avere più prontamente la verità; 5) la moglie prima del marito; restano in margine la precedenza del figlio rispetto al padre e quella della donna rispetto all'uomo.

(23) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 54: 1) il più sospetto; 2) quello da cui si ritiene di poter avere più prontamente la verità; 3) il più timido; 4) il più giovane.

(24) BELVISO, *op. cit.*, 3, 6, 11.

(25) DE LUCA, *Il dott. volg.*, 15, 2, 4, 25.

(26) Nel breve del popolo di Pisa del 1313, volgarizzato nel 1330, sotto la rubrica *Di quelli che offendessero li Ansiani*, il capitano del popolo giura di

5. *Il rispetto delle feste.* — Le costituzioni d'imperatori cristiani che Giustiniano raccolse nel suo codice sotto la rubrica *De feriis* (nove di numero, emanate quasi tutte nel corso del IV secolo) son dedicate in gran parte alla fissazione dei giorni da considerarsi come festivi agli effetti giudiziari, e reciprocamente degli atti da considerarsi come giudiziari agli effetti del riposo festivo. Tra questi atti era la tortura, che le citate costituzioni proibiscono d'eseguire (non diversamente dagli altri atti giudiziari e da quelli in ispecie della cognizione criminale) principalmente nei quaranta giorni di quaresima (1), ne' due mesi delle ferie d'estate e d'autunno, negli otto giorni delle ferie di capodanno e nei quindici giorni di quelle di Pasqua, nei giorni natalizi delle due capitali, Roma e Costantinopoli, e poi nei giorni di Natale e dell'Epifania e in tutte le domeniche (2). Altre costituzioni però, considerando il superiore interesse alla pronta investigazione dei delitti più gravi, introducono un'eccezione alla regola e stabiliscono che nei giorni di quaresima e nel giorno stesso di Pasqua non sia data tregua ai ladroni (3), agli stregoni, agli avvelenatori, ai falsi monetari, agli omicidi, ai rei di lesa maestà: la pace di questi contaminerebbe il gaudio e la letizia comune (4).

Dagli interpreti medievali e moderni l'eccezione fu per lo più (5) estesa a tutti in genere i delitti più gravi (6), reputandosi l'elenco

---

scoprire a tutti i costi i colpevoli del reato in questione, e dice tra l'altro: « Et se alcuni testimoni io vollesse ponere ad tormenti, porrè u faròe ponere in prima lo più potente, maggiore et più degna persona; et così per singulo » (rubr. 12). Nasce qui un dubbio: il più potente, perché la sua tortura atterrisca gli altri, e le dichiarazioni a lui strappate stronchino le altrui reticenze? o solo perché, in questo caso speciale d'un reato in danno dei rappresentanti del governo popolare, i magnati e potenti erano senz'altro sospetti, se non di complicità, di parzialità nella testimonianza? Mi farebbe propendere per la seconda ipotesi l'ispirazione antimagnatizia di tutto il capitolo; si veda il principio: « Se alcuno nobile... o qualunqu'altra persona... offenderà u offendere farà... ».

(1) *Cod.*, 3, 12, 5 [6] (*l. Quadraginta, C. de feriis*).

(2) *Cod.*, 3, 12, 6 [7], 1-4 (*l. Omnes dies, §§ Illos ss., C. de feriis*).

(3) *Cod.*, 3, 12, 8 [10] (*l. Provinciarum, C. de feriis*).

(4) *Cod.*, 1, 4, 3, 1-3 (*l. III, §§ Sed ab his ss., C. de episcopali audientia*).

(5) Si dice contrario il Carpov (*Pr. rer. cr.*, 124, 3), che anzi aggiunge: « Rectius tamen faciet iudex, si etiam hisce in delictis executionem in alium diem non feriatum differat. Licet enim peccatum non esset, die feriato aliquem torqueri, est tamen horrendum et miserabile spectaculum, a quo propter Dei reverentiam est omnino abstinendum » (124, 4).

(6) Roberto re di Napoli in un suo capitolo mette insieme coi « latrones

sopra riportato non come tassativo ma come fatto a titolo di semplice esempio (7); e anche fu ammessa la tortura, pur nei giorni di festa, nelle procedure straordinarie (8) e nei casi di straordinaria urgenza (9). Per di più s'intese che il divieto di tortura si dovesse restringere ai soli giorni di festa religiosa, negandosi ogni privilegio ai giorni di festa puramente civile e ai giorni di vacanza (10).

Fuori dei casi eccettuati, la tortura in giorno di festa sarebbe stata illecita, la confessione o la deposizione che per suo mezzo si fossero estorte sarebbero state invalide e non sarebbero bastate nemmeno a costituire il più piccolo indizio (11). Tuttavia non mancava una consuetudine contraria, che ammetteva l'uso dei tormenti in giorno di festa nelle stesse cause penali più leggere, per reati punibili con pena soltanto pecuniaria. La consuetudine è attestata da Francesco dal Bruno, che, pur condannandola come principio, crede però di poterla in certo modo giustificare considerando il carattere, propriamente, stragiudiziale della tortura (12), e conclude consigliando l'osservanza

---

insignes », a quest'effetto, anche i « ceteri malefici » (cap. napol. *Provisi iuris sanctio* [1330]: « Provisi iuris sanctio meliora inspiciens et utiliora proponens, latrones insignes maxime ceterosque maleficos gravium scelerum labe perspos ab indultis communibus eximens signanter edixit, ut feriarum solemnium intermissionem non gaudeant, sed diebus ipsis, etiam si pascalis dies casualiter incidat, tormenta substineant et vinculorum requiem una cum ceteris aliis non resumant »). La disposizione del re angioino fa parte d'una serie di severi provvedimenti contro i delinquenti volgari e specialmente contro i delinquenti di mestiere.

(7) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 1, 4, 3, n. 3; BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 150; BERTACCHINI, *Rep.*, v. *Tortura*, n. 6; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 52; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 83; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 188 [§ *Circa V*, n. 33]; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 73; CASONI, *De torm.*, 13, 1; TIRAQUEAU, *De poen. temp.*, 49, 27; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 34; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 107-108; DELRÍO, *Disq. mag.*, 5, 9; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 15, 9; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 1, 11; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 16, 9; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 47; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 3, 20; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 3, 12; ORSAIO, *Inst. cr.*, 4, 4, 50-51.

(8) COLOMBET, *Comp. forma pr. extr.*, n. 22.

(9) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 10.

(10) BOCER, *De quaest.*, 3, 176; CARPZOV, *op. cit.*, 124, 4.

(11) CANARO, *De quaest.*, 2, 61-62.

(12) Il ragionamento è quello che segue: la tortura è un atto stragiudiziale; quindi, se prima sono stati accertati giudizialmente gl'indizi, l'interrogatorio dell'imputato si può compiere in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo;

dei particolari statuti, non pochi dei quali, almeno in Italia, stabiliscono appunto che nelle cause criminali si proceda regolarmente anche in giorno di festa (13).

---

così come il testimone che ha giurato in giudizio, può poi essere esaminato in qualsiasi tempo, anche in giorno festivo.

(13) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 52-53.

## VIII.

### GLI EFFETTI

1. *Effetti della tortura in sé.* — La teoria degli effetti giuridici, d'importanza essenziale per definire la posizione della tortura nel sistema delle prove e il suo ufficio nello svolgimento del processo (1), è una creazione della dottrina giuridica intermedia, specialmente italiana, e se ne cercherebbero inutilmente le fonti nei testi legislativi così di diritto comune come di diritto particolare. Al pari della teoria degl'indizi, essa sorse, in gran parte, dal bisogno che i criminalisti sentirono di colmare le lacune che l'esegesi di quei testi lasciava evidenti, più vaste assai di quanto, pur avendo riguardo al carattere naturalmente generico d'ogni disposizione scritta di legge, non fosse lecito aspettarsi nelle norme destinate a regolare una materia come questa della tortura, così infida e così grave di responsabilità. Questa responsabilità i giuristi sentirono in pieno; e le trattazioni che, dal dugentesco *Tractatus de tormentis* (2) in poi, essi dedicarono al problema (per usar le parole del *Tractatus* medesimo) « quis sit effectus quaestionis » (3), sono un documento dello sforzo ch'essi fecero costante-

---

(1) L'importanza giuridica di questa parte del sistema della tortura spiega da sé il disinteresse che dimostra per essa la letteratura spicciola, avvezza a non vedere nella tortura nulla più che la violenta coazione fisica, come senza uno scopo, e anche l'insufficienza delle trattazioni che le sono riservate nelle storie del diritto e nelle monografie sull'argomento, troppo spesso pronte a sconfinare nel folclore o nell'aneddotica. Segnalo, per scrupolo d'informazione: LEA, *La st. del dir.*, pp. 567-572; ALLARD, *Hist. de la just. cr.*, pp. 299-303; PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, pp. 439-443; HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas autr.*, pp. 54-60; SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 481-482.

(2) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 43-45; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 5-6; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 10-12; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 1-2; *id.* (anon.), nn. 8-10. L'interesse dell'autore per l'argomento è anche mostrato dalle numerose questioni singole che fanno seguito, in ordine sparso, alla trattazione generale.

(3) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 1; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 1; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 1; *id.* (anon.), n. 8.

mente, sia pur con quelle eccezioni di cui non c'è cosa umana che non sia passibile, per ridurre la forza bruta sotto le leggi della ragione e dell'umanità.

Nella teoria giuridica, come appunto la ragione e l'umanità suggerivano, gli effetti processuali della tortura non nascevano mai dal fatto, in sé considerato, della sua sentenza ed esecuzione, ma sempre da quelle che potevan essere caso per caso le conseguenze immediate dei tormenti: confessione, testimonianza, rifiuto di confessare o di mutare una precedente deposizione. Ma altri effetti giuridici la tortura in sé e per sé poteva avere, che si riflettevano fuori del processo e che, conseguentemente, restavano fuori della vera e propria teoria degli effetti così com'era di solito elaborata dai giuristi. Erano per lo più, ma non tutti, effetti giuridici personali.

Tra questi, pochi e tutti di scarso rilievo, il meno incerto era la presunzione di capitale inimicizia tra il torturato e chiunque avesse avuto parte attiva nella sua tortura, secondo si trova affermato nella dottrina italiana del Cinquecento: presunzione che durava senza fine, salvo prova del contrario (4), e che rendeva invalide le eventuali testimonianze dell'un dei nemici contro l'altro, su qualsiasi delitto (5), anche se prestate *in articulo mortis* (6), anche se confermate nella tortura (7), anche se destinate soltanto a fornire un indizio per la tortura del nemico (8), e anche se questi era all'oscuro dell'inimicizia dell'altro (9).

Poteva poi nascer dubbio se una persona, stata già torturata, potesse in seguito essere ascoltata come testimone (10), e il motivo di dubitare nasceva dalla possibile infamia. Ma questa, che il diritto romano infliggeva come conseguenza della condanna in giudizio pubblico (11), richiedeva appunto una sentenza di condanna, o la con-

(4) GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 2, 11.

(5) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 24 (*l. I*, § *Praeterea, ff. de quaestionibus*), nn. 1-2; ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr. (*l. De minore, in pr., ff. eod.*), n. 8; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De oppositionibus contra testes*, n. 52; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 24, 5.

(6) GIGANTI, rubr. cit., 2, 3.

(7) GIGANTI, rubr. cit., 2, 4.

(8) GIGANTI, rubr. cit., 2, 5.

(9) MARSILI, *Sing.*, sing. 178 (senza riferimento specifico alla tortura).

(10) MONCADA, add. al CROTTO, *De test.*, 4, 202 [n. 194, add. ss].

(11) *Dig.*, 48, 1, 7 (*l. Infamem, ff. de publicis iudiciis*): « Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam ha-

fessione giudiziale (12). Che il semplice fatto della tortura patita non infamasse, aveva chiarito fin dall'anno 238 l'imperatore Gordiano in un rescritto indirizzato a un tal Giovino, le cui parole son le seguenti:

*Nullam existimationis infamiam avunculus tuus pertimescat, ictibus justium subiectus ob crimen habita quaestione, si sententia non praecessit ignominiae maculam inrogans* (13).

Il testo era chiaro; ma non a tal punto che Accorso, nel proporsi un problema ch'era sfuggito al suo maggior maestro (14), non ritenesse di doverne limitare alquanto la portata, aprendo la sua glossa alla voce «*infamiam*» con queste parole: «*De iure, sed facti infamiam contrahit*»; a cui fece seguire una breve lista delle incapacità che da quella condizione scaturivano (15). Ma ebbe contro di sé Iacopo Bottrigari (16) e Bartolo (17) e dietro di questi la comune opinione dei dottori, che non credettero giusto introdurre una distinzione tra *infamia facti* e *infamia iuris* non contemplata dal testo (18). L'opinione della *Glossa* ebbe pur sempre una modesta fortuna presso chi, rifiu-

---

buit. Itaque ex eo crimine, quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur, nisi id crimen ex ea actione fuit, quae etiam in privato iudicio infamiam condemnato importat, veluti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum » (Macro).

(12) ANCARANO, *Cons.*, 189, 3; MONCADA, *add. cit.*, 3, 161-162 [n. 95, *add. hh*].

(13) *Cod.*, 2, 11 [12], 14 (*l. Nullam, C. de causis ex quibus infamia alicui inrogatur*).

(14) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 2, 11 [12], n. 12.

(15) *Cod.*, 2, 11 [12], 14, gl. *Infamiam*.

(16) BOTTRIGARI, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 2, 11 [12], 14: «*Si inferantur ictus ad exquisitionem criminis, tunc nulla infamia irrogatur, nec iuris, nec facti, quicquid dicat gl[ossa]*».

(17) BARTOLO, *In I Cod. part.*, ad *Cod.*, 2, 11 [12], 14: «*Ille qui est tortus ad eruendam veritatem, non infamatur etiam de facto, quia dicit nullam: quod signum est universale, quod praedicatur de pluribus*».

(18) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 2, 11 [12], 14 (dove la considerazione che un imputato può esser messo alla tortura e poi, lungi dall'esser infamato, assolto perché riconosciuto innocente, gli dà lo spunto per un monito agli «*iudices, qui sunt faciles ad tormenta, et postea absolvunt*»); BERTACCHINI, *Rep.*, v. *Tortura*, n. 74; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 8, 3; *Pr. verb. des conf.*, disc. dell'ord. crim. (1670), 20 [19], 2 (Lamoignon); BORDONI, *Man. cons.*, 64, 25; 76, 62; BERNSTEIN, *De iud. circa tort. exc. em.*, 4, 6; BEYER, *De pat. iur.*, 4, 10; WERNER, *De tort. test.*, 3, 23; CARAVITA, *Inst. cr.*, 2, 2, 2, 1, 36; MUYART, *Les loix cr.*, 1, 2, 4, 2, 1, 5.

tandola per gli assolti con formula piena e per i testimoni, la ritenne valida tuttavia riguardo agli assolti per insufficienza di prove (19); né mancò chi quell'opinione ripettesse, ancora nel Cinquecento, privandola però della sua precisa portata giuridica (20) e spostando quindi la discussione in un piano in cui tutti i più disparati modi di vedere erano ugualmente possibili (21).

Un altro effetto la tortura poteva anche avere, quali che fossero i suoi risultati, in danno di chi avesse istigato o sollecitato il giudice (22) a ordinarla: al quale era preclusa per quel fatto (qualora il reo, convinto di reità per quella o per altre vie, fosse stato condannato) l'azione civile d'ingiuria che altrimenti, se danneggiato dal delitto, gli sarebbe regolarmente spettata (23). È vero, d'altra parte, che dal fatto della tortura potevano talvolta maturare per l'accusatore stesso effetti giuridici immediatamente favorevoli (24).

2. *La deposizione estorta al testimone.* — Quando alla tortura s'assoggettava un testimone, si voleva mettere alla prova la sua sincerità facendogli confermare nella resistenza al dolore una deposizione

(19) SALICETO, *I pars sup. Cod.*, ad *Cod.*, 2, 11 [12], 14, n. 3.

(20) GRILLANDO, *De quaest.*, 4, 7: in qualsiasi tortura, anche lieve, « in fertur iniuria dignitati, vel innocentiae ipsius rei ».

(21) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 15, 11: « Beatus homo, qui se continere potuit in tormentis, quoniam absolvetur, et melior, quam ante accusationem, reputabitur, cum prospere et feliciter se purgaverit a sibi impositis ». Più tardi il Binsfeld (*De conf. mal. ad Cod.*, 9, 18, 7 [*l. Etsi, C. de maleficis*], 1, 17), accogliendo il paradosso dell'antico criminalista, ne trasse la sottile conseguenza giuridica che a chi purgasse nella tortura gl'indizi della propria reità, anche in cose gravi, sarebbe spettata l'azione d'ingiurie contro chiunque in seguito gli rinfacciasse il delitto.

(22) Riproduco l'espressivo e poco tecnico linguaggio usato dalla fonte; ma si deve intendere d'una formale richiesta al giudice.

(23) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Et ad querelam*, n. 94.

(24) Un editto 6 settembre 1603 di Vincenzo I duca di Mantova promette un premio in danaro e l'eventuale riscatto da bando capitale semplice a chiunque denunzi streghe, « se la prova sarà tanta che risulti materia sufficiente solo alla tortura » (in BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 98). Evidentemente il diritto alla ricompensa nasceva al momento dell'applicazione della tortura. Il caso in sé ha sapore di curiosità storica; ma non doveva essere unico; sembra anzi darne una conferma la stessa negazione teorica, che non sarà stata fatta a vuoto, di Francesco dal Bruno (*op. cit.*, 2, 8, 8).



che avesse fatto prima, libero da coercizioni; e come principio la testimonianza resa fra i tormenti era creduta (1).

Non era però tanto creduta che non richiedesse una successiva ratificazione, secondo l'opinione di non pochi dottori (2) e in primo luogo d'alcuni dei glossatori di Bologna (3): opinione che altri, con in testa Baldo (4), respinsero (5), specificando anche che se un testimone, interrogato come tale, testimoniava durante la tortura e nella stessa occasione confessava qualche cosa in proprio danno, la sua testimonianza era creduta senz'altro, mentre la confessione, e la confessione soltanto, non poteva esser creduta se non era poi confermata lontano dai tormenti (6). Fu cura della dottrina più tarda il ricercare un punto d'equilibrio tra le due teorie che, nel silenzio delle leggi e di fronte alle naturali incertezze della pratica, si disputavano il campo: vi fu chi lo trovò nel sottoporre a conferma le sole testimonianze miste con confessione, ma senza distinguere tra quello che il teste avesse detto contro o a favore di altri e quello che avesse confessato di sé

(1) La fiducia nella testimonianza dei torturati si fondava principalmente sull'esperienza. Aveva anche (e non poteva non avere, se ci riportiamo al tempo e all'ambiente) una sua base nei testi; i quali però, non essendo conosciuti dagli scrittori del diritto comune i luoghi degli oratori attici che avrebbero fornito argomenti formidabili, si riducevano di solito, come già nel *Tractatus de tormentis* dugentesco (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], n. 50; *id.* [attr. ANTRAMONIA], n. 7; *id.* [attr. BARTOLO]; *id.* [attr. ROSELLI], n. 12; *id.* [attr. PERIGLI], 2, 3; *id.* [anon.], n. 11), a un passo di Cicerone (*Top.*, cap. 20 [§ 74]) e a tre della compilazione giustiniana (*Cod.*, 1, 51, 8 [l. *Nullus, C. de adsectoribus*]; *Dig.*, 48, 18, 8 [l. *Edictum, ff. de quaestionibus*]; 48, 18, 1, 21 [l. I, § *Qui quaestionem, ff. eod.*]), che a dire il vero non avevano un gran significato specifico.

(2) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21 (l. *Quaestionis, ff. de quaestionibus*), n. 1 (non tanto chiaro); BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De confessis per torturam*, n. 7; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 29; SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 73; BERTAZZOLI, *Dec. cons.*, 150, 2-3; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 79, 83; WERNER, *De tort. test.*, 3, 21.

(3) *Cod.*, 9, 41, 18 (l. *fin., C. de quaestionibus*), gl. *Praestando*: secondo una delle diverse opinioni riferite, la perseveranza convalida le parole dei torturati « quando de aliis delinquentibus confitentur ».

(4) Baldo fu tra i maggiori giuristi il meno favorevole alla ratificazione in genere. Come vedremo, delle stesse confessioni egli riteneva sufficiente, se estorte colla tortura, una ratificazione tacita.

(5) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 1, 8; PAELLA, *De tort.*, 4, 24; MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 54; DE ROSA, *Pr. cr.*, 2, 21; CARAVITA, *Inst. cr.*, 2, 1, 8, 23.

(6) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18, n. 2; GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 117.

medesimo (7), e chi lo trovò invece nello stabilire che ratificassero le loro dichiarazioni i testimoni torturati a causa di mendacio (si presume « che la verità gli sia stata estorta »), ma non i testimoni vacillanti e meno ancora quelli il cui difetto consistesse nell'infamia (8).

Questione anche più seria, dalla cui varia risoluzione poteva esser rovesciata la sorte di molti processi, era quella dei testimoni che sotto i tormenti variavano la loro deposizione. Generalmente i dottori insegnano che si deve prestar più fede alla testimonianza resa nella tortura (9), fatte però non poche eccezioni (10), e purché la testimonianza non sia stata accompagnata da una confessione (11). Questo contrasto tra testimonianza e confessione si spiega se si tien presente che la confessione, quand'era estorta, si presumeva sempre estorta contro la coscienza di chi ci veniva costretto, mentre all'opposto si presumeva che un testimone fosse indotto proprio dai tormenti e dal loro terrore a deporre il vero (12). L'Alciato però non accetta una simile presunzione, buona secondo lui solamente per i servi e gl'infami, i quali si presume siano mendaci e non dicano la verità se non per timore della pena, e per quelli tra i liberi che non si possono ammettere in testimonio senza tormenti, per esempio per essersi contraddetti nella prima deposizione: mentre per i testi liberi e superiori a ogni eccezione è vero il contrario, giacché, egli scrive, la legge presume che l'uomo libero dica di suo la verità, e si contraddica, caso mai, proprio per il timore dei tormenti (13).

Il teste che correggeva la propria deposizione sotto la tortura,

(7) GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 14, 1-3; 30, 35, 9.

(8) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 20, 8-11.

(9) TINDARO, *De test.*, 1, 3, 1-3; 1, 11, 2; 2, 7, 5; 2, 12, 1; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 3, 1; v. *Tortus*, 1, 8; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 23 (*l. I.*, § *Quaestioni*, ff. *de quaestionibus*), n. 1; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 7; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura testium*, n. 20; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 122 [§ *VIII indicium*, n. 19]; DOLCETTI, *De synd.*, n. 40; LOCATELLI, *Br.*, 3, 48.

(10) GUAZZINI, *op. cit.*, 19, 6, 9-24.

(11) BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 23, n. 1: « Tres sunt casus: quandoque quis torquetur in se tantum, et tunc est validior confessio facta sine tormentis, quam cum tormentis... Quandoque quis de alio tantum interrogatur, et tunc est validior confessio cum tormentis... Quandoque torquetur in se, et in alium simul, et tunc debilior est confessio in tormentis... ». Anche: BOSSI, *op. cit.*, tit. *De oppositionibus contra testes*, n. 1.

(12) TINDARO, *op. cit.*, 2, 2, 4.

(13) ALCIATO, *De pr.*, 3, 2, 29, 13.

non poteva, com'è chiaro, sfuggire a un sospetto di falsità, non potendo essere ugualmente vere l'una e l'altra delle due narrazioni contraddittorie (14). Ora, i testimoni colpevoli di falso eran puniti, e già una costituzione dell'imperatore Zenone, del 486, aveva data licenza a tutti i giudici di punire « absque ullo praescriptionis obstaculo », e più o meno gravemente secondo la qualità del delitto, quei testimoni nelle parole dei quali avessero notato falsità o frode (15). Ma per i testimoni che avessero variato sotto la tortura fu ritenuta equa una più mite interpretazione (16), per cui si riconoscevano esenti da pena quando delle due deposizioni quella riconosciuta poi per falsa fosse stata la deposizione estorta (17).

3. *La deposizione estorta all'imputato.* — Quando i tormenti s'applicavano al corpo d'un imputato, non si cercava, di regola, d'ottenere da lui una deposizione su fatti altrui ma la confessione d'un fatto proprio, del fatto di cui gli si dava la colpa; tuttavia, se quegli, invece della confessione o dopo la confessione, testimoniava su reati altrui, generalmente sulla partecipazione di complici al proprio reato, è naturale che non si potesse non tener conto anche di questi fatti e di queste accuse. Ma in qual misura e per quale via?

Il problema è duplice: si tratta di vedere, in primo luogo, se e quando una persona, che nella tortura aveva confessato essa medesima un delitto, si potesse interrogare sui nomi e sui fatti dei complici; in secondo luogo, quale e quanto valore si potesse attribuire alle incolpazioni dei complici fatte dall'imputato stesso durante la tortura (1).

Il primo problema era stato già risolto nelle sue linee generali dalle fonti romane. « Is, qui de se confessus est, in caput aliorum non torquetur, ut divus Pius rescripsit », avverte Modestino (2); e una costituzione d'Onorio e Teodosio II, del 423, ricordato come « veteris iuris auctoritas de se confessos ne interrogari quidem de aliorum con-

(14) TINDARO, *op. cit.*, 1, 3, 4.

(15) *Cod.*, 4, 20, 14 (*l. Nullum, C. de testibus*).

(16) TINDARO, *op. cit.*, 2, 2, 4.

(17) TINDARO, *op. cit.*, 3, 2, 1; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 76.

(1) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 1, 3, 18: « Primo videndum est an quis debeat interrogari de sociis eiusdem criminis. Secundo an examinatus et interrogatus faciat indicium ad torturam ». La distinzione, e allo stesso tempo connessione, de' due problemi è vista anche da scrittori più antichi, ma non è espressa così nettamente.

(2) *Dig.*, 48, 18, 16, 1 (*l. Repeti, § Is qui, ff. de quaestionibus*).

scientia sinat », conferma: « Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena » (3). Il perché è messo in luce da una concettosa frase delle *Sentenze* di Paolo, titolo *De iudiciis omnibus*, dove s'insegna che « qui de se confessus est, in alium torqueri non potest, ne alienam salutem in dubium deducat, qui de sua desperavit » (4): giustificazione che, sebbene non avesse per i confessi in tortura un valore altrettanto pieno di quello che sicuramente aveva per chi avesse reso una confessione spontanea (5), si dovette però adattare senza grave sforzo alle confessioni in genere, tra le quali gl'interpreti non potevano introdurre una distinzione che i testi di legge non conoscevano. Ne seguiva che chi si fosse confessato colpevole nella tortura, non si poteva interrogare intorno ai complici; e se di fatto era interrogato, o se parlava senza bisogno d'interrogazioni, non meritava fede.

Ma la norma non era poi tanto rigida che non ammettesse eccezioni, alcune introdotte già dal diritto romano, altre nell'età del diritto comune. Le prime eran date principalmente dai ladroni (6), dai falsi monetari (7), dagli stregoni (8), dagli schiavi tenuti responsabili dell'uccisione del padrone (9). Le seconde son date principalmente dai delitti d'eresia, di lesa maestà, di furto, d'assassinio.

(3) *Cod.*, 9, 2, 17, 1 (*l. fin.*, § *Nemo, C. de accusationibus*).

(4) *Sent. rec.* (attr. PAOLO), 1, 12, 6 [7].

(5) Il diritto romano ammetteva la tortura dei condannati per averne l'indicazione dei complici (*Dig.*, 48, 19, 29 [*l. Qui ultimo, ff. de poenis*]: « Qui ultimo supplicio damnantur... saepe etiam ideo servari solent post damnationem, ut ex his in alios quaestio habeatur » [Gaio]). Si consideri ora la conciliazione, quale fu tentata dalla giurisprudenza culta, tra il principio ora esposto e l'altro per cui si vietava in genere d'interrogare intorno ai complici i rei confessi. « Confessus ultro », scrive Anton Matteo (*De er.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 15), « non est interrogandus in conscios; quia timendum ne tam facile alios oneret, quam facile de se confessus est. Convictus in conscios interrogari potest: quia credimus non facile innocentes oneraturum, qui ne nocens quidem confiteri voluit ». La spiegazione s'accorda molto bene col detto delle *Sentenze* di Paolo. E se essa colpisce veramente il fondamento comune dei testi romani in apparente discordanza, è certo che il caso della confessione estorta, lasciato nell'ombra, trova la sua sede più logica accanto al caso del « convictus » piuttosto che accanto a quello del « confessus ultro ». Ma resta il fatto che i testi non distinguono tra confessione estorta e spontanea.

(6) *Dig.*, 48, 3, 6, 1 (*l. Divus Hadrianus*, § *Sed et caput, ff. de custodia et exhibitione reorum*); 48, 18, 1, 26 (*l. I*, § *Cum quis, ff. de quaestionibus*).

(7) *Cod.*, 9, 24, 1, pr. (*l. I, in pr., C. de falsa moneta*).

(8) *Cod.*, 9, 18, 9, 1 (*l. fin.*, § *Quod si, C. de maleficis*).

(9) *Dig.*, 29, 5, 17 (*l. Prius, ff. de senatus consulto Silianiano*).

Delle nuove eccezioni, la prima fu introdotta da papa Innocenzo IV con quella medesima bolla *Ad extirpanda* che ordinava per la prima volta la tortura degli eretici. La legge civile permetteva, come s'è visto, che si costringessero i ladroni di strada a denunziare tra i tormenti i loro complici; papa Innocenzo, con un artificio dialettico, pareggiò ad essi gli eretici, e ingiunse alle autorità civili di costringere questi, « tanquam vere latrones et homicidas animarum et fures sacramentorum Dei et fidei Christianae », ad accusare gli altri eretici che conoscessero e i loro seguaci e ricettatori e difensori, « sicut coguntur fures et latrones rerum temporalium accusare suos complices, et fateri maleficia quae fecerunt » (10).

Le rimanenti delle nuove eccezioni alla regola romana non derivarono solo da nuove esigenze politiche ma anche e soprattutto da un tentativo che la dottrina fece di ridurre a sistema la lista delle eccezioni menzionate nei testi giustinianeî (11). Qual è, fu domandato, il fondamento, la *ratio*, per cui certi reati si son tenuti distinti dagli altri, e in essi è stato consentito d'interrogare i rei anche sopra il nome dei loro complici e dei loro mandanti? È, rispose Bartolo, che quei delitti non son commessi principalmente in odio o in offesa di nessuno ma « propter commodum committentium »; negli altri delitti invece, che son commessi in odio di qualcheduno, non è permesso far domande sui complici. Quando un delitto danneggia direttamente una persona

(10) Bolla *Ad extirpanda* (1252), § 25.

(11) Nei testi le eccezioni sono sparse qua e là, né si fanno richiami dall'una all'altra. Nel rinascimento degli studi di diritto romano, un certo interesse per un ordinamento razionale di tali eccezioni si manifestò assai per tempo: appare già nell'*ordo iudiciarius* d'ignoto autore *Tractaturi de iudiciis*, compilato verso il 1170-1180, che di tutta la materia della tortura tocca soltanto questo punto (13, 6), osservando « quod nullus particeps eiusdem criminis cum aliquo potest ipsum accusare vel testificari contra ipsum, nisi in quinque casibus », cioè: 1) « malefici » o « incantatores »; 2) « quando aliquis falsam monetam percusserit »; 3) « quando aliquis interfectus est et nescitur a quo »; 4) « latrones »; 5) « transfugae »; solo nell'ultimo caso non si parla di tormenti. Mezzo secolo dopo, Accorso in una sua glossa ripete un elenco simile, citando però le singole fonti in luogo dei rispettivi titoli di reato e disponendo i casi in una maniera un po' diversa (*Cod.*, 9, 2, 17, 1, gl. *Conscientia*). Approvato da Guido da Suzzara in una glossa (in TORELLI, *Sulle orme di G. da Suzzara*, p. 70), l'elenco passa con ampliamenti e modificazioni di vario genere nel *Tractatus de tormentis* (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], n. 51; *id.* [attr. ANTRAMONIA], n. 8; *id.* [attr. BAROLO]; *id.* [attr. ROSELLI], n. 13; *id.* [attr. PERIGLI], 2, 4; *id.* [anon.], nn. 11-12), ed è tenuto presente dalla letteratura posteriore.

determinata, questa è stimolata dal proprio personale interesse a ricercare e accusare i rei che non siano ancora scoperti: stimolo che manca negli altri delitti, dove per ciò è concessa al giudice una più ampia facoltà d'interrogazione. Se questo, proseguiva il maestro, è veramente il fondamento logico delle eccezioni che si trovano espresse nei testi, bisogna estendere la norma che vige per esse anche agli altri delitti, come per esempio i furti anche non qualificati, che nascono da principi analoghi (12). Accettata da una bella schiera di giuristi (13), la teoria di Bartolo non piacque tuttavia, per l'incertezza del criterio di discriminazione, a Bartolommeo da Saliceto; il quale glie ne contrappose un'altra, che nella dottrina posteriore ebbe anch'essa una discreta fortuna (14). Secondo il Saliceto, è lecito domandare al reo notizie dei complici quando sussista una almeno delle seguenti condizioni: o che il reo stesso sia uno schiavo; o che il delitto sia di quelli che d'ordinario non si commettono da una persona sola; o che il delitto costituisca una seria minaccia alla sicurezza pubblica (15). Al criterio unico di Bartolo tre criteri son sostituiti, uno meramente soggettivo e due più o meno oggettivi. La fissazione di questi ultimi giustificò logicamente l'inclusione della lesa maestà nel gruppo dei crimini eccezzuati (16), ammesso che di giustificazione ci fosse stato

(12) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, I, n. 1.

(13) PONTANO, *Cons.*, 154, 6; TARTAGNA, *Cons.*, 4, 127, 15; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 5 (l. I, § *Divus Antoninus, ff. de quaestionibus*), nn. 3-4; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 122 [§ *VIII indicium*, n. 2]; CASONI, *De torm.*, 16, 9.

(14) GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 31; DAL BRUNO, *op. cit.*, I, 3, 19-22; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De indicis*, n. 145 («*quae distinctio cum ratione maxima facta est... et eam tene, quia lumen porriget omnibus casibus, qui mille annis considerari possent...*»).

(15) SALICETO, *IV pars sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 2, 17, nn. 4-7.

(16) Proprio così la giustificano il Gambignoni e il Dal Bruno. Eppure l'affermazione che, «*secundum utriusque iuris statuta de se confessi super aliorum conscientis interrogari non debent, et, crimine laesae maiestatis excepto, de reatu proprio confitentis periculosa confessio non est adversus quemlibet admittenda*», era già contenuta in una decretale di Clemente III (*Extra*, 2, 18, 1 [c. I, X. *de confessis*]), rimasta a lungo trascurata da parte dei civilisti. E già un testo che va sotto il nome di s. Giulio I, papa dal 337 al 352, ma in realtà pseudoisidoriano, riportato da Graziano (*Decr. Grat.*, 2, 15, 3, 5 [c. *Nemini*, C. 15, q. 3]) e ugualmente trascurato dai civilisti, aveva sancito: «*Nemini praeterquam de crimine laesae maiestatis de se confesso super alie-num crimen credi oportet, quoniam eius atque omnis rei professio periculosa est, et admitti adversus quemlibet non debet*»; che dice un po' di meno, perché

bisogno. Angelo Gambiglioni vi fece rientrare anche l'assassinio (17), più « propter immanitatem criminis », come spiega il suo commentatore (18), che per aderenza a un'opinione non certissima (19) della glossa accursiana (20).

Le innovazioni della scuola italiana dei commentatori, per quanto importanti, rimasero circoscritte in un ambito ben definito. Tanto Bartolo quanto Bartolommeo da Saliceto aderivano ai testi giustiniani e non intendevano darne altro che un'interpretazione estensiva. Ma le loro opinioni, del cui predominio nella pratica si hanno fino al Cinquecento testimonianze degne di fede (21), dovettero cedere il campo via via che la dottrina si lasciò prender la mano dalla pratica stessa e dalle legislazioni particolari che s'andavano rafforzando. L'accrescersi dei casi in cui s'ammettevano le domande sui complici, è un segno particolare dell'impronta autoritaria data dall'assolutismo a tutto il sistema del processo. I criminalisti resisterono comè poterono; ma le cinque fallenze registrate dalla *Glossa* (22) finirono col far luogo alle ventidue limitazioni che enumerava, non sempre approvando, Prospero Farinacci (23), e che traevano origine non più dai soli testi giustiniani ma spesso dalle consuetudini, dalla pratica, dalle opinioni particolari di qualche interprete. Tra queste ha un posto a sé

---

non parla espressamente d'interrogatorio, ma anche un po' di più, col suo esplicito negar fiducia all'incolpazione del complice fatta dal confesso. Il fondamento romanistico dell'uno e dell'altro testo non è da ricercare nelle fonti, ma piuttosto nella considerazione che, secondo il noto principio generale, davanti alla gravità del crimine cadevano tutte le principali guarentige processuali.

(17) GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Et Sempronium Rodulphi*, n. 4.

(18) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Et Sempronium Rodulphi*, n. 4. « Propter immanitatem criminum » è il perché delle eccezioni previste dal diritto romano, così come l'intese Accorso (nella citata gl. *Conscientia*), che per altro si guardò da estensioni analogiche.

(19) Come osservò il Bonfranceschi, la gl. *Quia dicit*, che sembra voler estendere la possibilità dell'interrogatorio intorno ai complici, e che è citata a questo riguardo dal Gambiglioni (benché non si riferisca all'assassinio), è contraddetta dalla gl. *Conscientia*, che dà un elenco tassativo di casi.

(20) *Cod.*, 9, 2, 5 (l. *Non ideo*, C. *de accusationibus*), gl. *Quia dicit*.

(21) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 106: « Hodie assessores communiter videntur observare doctrinam Bartoli in hac materia »; BOSSI, l. cit.: « Considerationes Saliceti servantur in effectu ».

(22) *Cod.*, 9, 2, 17, 1, gl. *Conscientia*.

(23) FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 43, 56-130.

l'opinione sostenuta da Marc'Antonio Bianchi, che vide nel processo inquisitorio l'unico comun denominatore, per dir così, delle varie eccezioni stabilite dal diritto romano, e ritenne quindi logico estendere a tutti i processi d'inquisizione la facoltà del giudice di far domande sui complici, restringendo così il divieto ai soli processi accusatori (24), che proprio al suo tempo, e a sua stessa testimonianza (25), andavano scomparendo davanti a quelli inquisitori, col farsi generale una tendenza che già si notava due secoli e mezzo prima (26).

In teoria fu questo l'ultimo tentativo di serbar fede al divieto posto dalle fonti romane; in pratica, il primo riconoscimento che la partita era ormai perduta e bisognava adattare non più la prassi ai testi ma i testi alla prassi. Questa, che dal Dugento (27) al Cinquecento (28) gli autori menzionano come riprovevole eccezione alla vera norma del diritto, si comincia in seguito a giustificare colla necessità sociale, rompendo i ponti colla legge romana (29).

La cattiva usanza nei secoli seguenti non ebbe più freno, e si poté insegnare che nel capo dei complici il condannato si doveva torturare «*tanquam cadaver*», se la condanna era di morte (30): crudeltà che

(24) BIANCHI, *De ind.*, nn. 370-376. Non occorre dire che la teoria deriva da quella di Bartolo.

(25) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 5, 374.

(26) GANDINO, *De mal.*, rubr. *Quomodo de maleficiis cognoscatur per inquisitionem*, n. 4 [6]. Col Gandino siamo agli ultimi del Dugento. Gli statuti italiani del secolo che tramontava non presentano tracce d'un riconoscimento legale del processo inquisitorio (SCHMIDT, *Kön., Kirch. und Stadtr.*, p. 59 n. 1); ma questo esisteva, e aveva fin d'allora messo radici soprattutto nella prassi dell'Italia meridionale (SICILIANO, *Sulla leg. ar. in Sic.*, II, pp. 73-87). Il Dorini considera fondatamente il Trecento come «*epoca di transizione*» dalla prevalenza dell'un tipo di processo a quella dell'altro: le sue statistiche dagli atti criminali fiorentini danno la proporzione dei processi iniziati per accusa in 545 su 1057 (51,56 %) negli anni 1352-55, e in 223 su 793 (28,12 %) negli anni 1380-83 (*Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 142).

(27) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 55; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 9; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 13; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 4; *id.* (anon.), n. 13; GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De questionibus*, n. 18.

(28) Gli autori non si contano più. Ne citano molti: CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 21, 4; FARINACCI, *op. cit.*, 43, 123-124; i quali per altro contestano l'esistenza della consuetudine nel Ducato di Milano e rispettivamente nello Stato pontificio e le si dichiarano fermamente contrari.

(29) BOURDIN, comm. all'ord. franc. 15 agosto 1539, art. 163. Si noti che questo punto del commento manca d'un preciso riferimento al testo di Francesco I.

(30) FAYRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 16; SARNO, *Pr. cr.*, 2, 72, 1. Il concetto,



non appare del resto illogica, quando si pensi agl'inasprimenti raffinati della pena capitale usati dalla giustizia punitiva in modo particolare tra il Quattrocento e il Settecento. Accanto alle tanaglie infocate, alla ruota, al taglio della mano destra o d'un piede, non era certamente una mezz'ora di corda il supplizio più doloroso; anzi, se non altro, aveva sulle altre pene il vantaggio di servire in qualche modo alla scoperta del vero, sulle altre torture il vantaggio morale d'essere inflitta a un condannato, a un uomo già riconosciuto colpevole. Così si spiega la grande importanza che venne acquistando negli ultimi tempi la tortura *in caput sociorum*, la *question préalable* dei francesi (31), e la sua maggiore resistenza quando il sistema della tortura s'avviò alla scomparsa (32).

Ed eccoci al secondo problema: quale effetto aveva la deposizione del complice in danno del complice? Bisogna distinguere. Da sé sola non poteva produrre nessun effetto definitivo: troppo semplice sarebbe stato, specie per chi si sentiva ormai vicino a sicura condanna, colpire a tradimento un nemico personale, o un'altra persona del pari innocente, accusandoli di complicità nel proprio delitto. Esempi non mancavano nella storia (33), né, certamente, nell'esperienza quoti-

tra i pratici, s'era già fatto strada nel Cinquecento. Il Farinacci (*op. cit.*, 37, 175) protestava sdegnato: « Moderate... Iudex torqueat reum, nec faciat, prout faciunt quidam alii Iudices, quos audivi isto casu dicere reos fore torquendos tanquam cadavera (ex eo quod iam morti tradendi sunt) quia si aliter facient, si in hoc mundo poenas non luant, in alio seculo expectent atrociora daemonis tormenta ».

(31) Ord. crim. franc. (1670), 19, 3. Sancita legislativamente dall'ordinanza citata, la *question préalable* aveva in Francia fin dal secolo precedente l'approvazione della giurisprudenza dei parlamenti.

(32) Come vedremo, nel sec. XVIII alcuni dei più sinceri avversari della tortura ritennero che si dovesse escludere dall'abolizione quella che s'infliggeva al condannato perché denunziasse i complici; e così aveva già proposto, *de iure condendo*, Anton Matteo.

(33) Come nel racconto, che ci fanno Livio (*Ab urbe cond.*, 24, 5, 10-14) e Valerio Massimo (*Fact. et dict. mem.*, 3, 3, 2, 5), di quel Teodoto che prese parte a una congiura contro Geronimo tiranno di Siracusa e, scoperto e messo alla tortura, confessò senza indugio; ma, richiesto dei complici (che non s'eran neppure allontanati o nascosti, tanta era, e con ragione, la loro fiducia nella strenua abnegazione di lui), resisté fieramente alle prove più atroci, e infine, lacerato dai tormenti oltre i limiti dell'umana sopportazione, stornò, per supremo oltraggio, l'accusa contro un personaggio autorevole della corte e alcuni satelliti del tiranno, il quale credette e non esitò a mandarli tutti al supplizio, innocenti (215 a. C.). Il moralista romano mette questo tra gli esempi di « patientia »; ma anche l'errore giudiziario fa meditare.

diana; ma i giuristi non potevano dar loro la sanzione della legittimità.

Secondo la comune opinione, l'indicazione d'un complice poteva costituire indizio perché s'aprisse l'inquisizione contro l'incolpato; non altro; e secondo qualcuno, nemmeno per questo (34). Poteva costituire indizio anche per la tortura soltanto se concorrevano alcune condizioni (35), tra cui le principali erano: prima, che il reo fosse stato interrogato in un dei casi stabiliti dalla legge; seconda, che avesse risposto a interrogazioni generiche, non a domande specifiche contro una determinata persona e quindi suggestive; terza, che l'incolpato fosse già gravato da presunzioni o da indizi (36), sia pure più leggeri di quelli che sarebbero bastati senza l'incolpazione espressa (37). An-

(34) OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 35, 1.

(35) Per un elenco completo: FARINACCI, *op. cit.*, 43, 131-195. Vi sono comprese 12 condizioni, la maggior parte delle quali hanno però valore generico e come tali sono spesso sottintese dagli altri dottori.

(36) La classificazione è del Dal Bruno (1, 3, 23-25). La *Carolina* (art. 31) e la *Theresiana* (34, 9) sancirono le stesse tre condizioni, aggiungendone espressamente altre due: che il nominante non fosse nemico del nominato; e che il nominante stesso non vacillasse, né modificasse in seguito la propria confessione.

Chi voglia toccar con mano quanto fosse essenziale, e al tempo stesso insufficiente, quest'ultima condizione, non ha che a leggere qualche dichiarazione rilasciata in punto di morte per discarico di coscienza da condannati che sotto la tortura avessero incolpato una o anche molte persone, « a torto et per pagura di la corda », come riconosce poco avanti d'essere impiccato (1569) un « discurritori di campagna » siciliano, « et mai li ditti », seguita, « si ritrovarò con mia in parti niscuna et sunno innocentissimi di tutti quilli così che io li chiamai » (in CUTRERA, *La cr. dei giust. di Pal.*, pp. 57, 132; altri testi di tali discarichi: *ib.*, pp. 56, 142). E nel 1538 Giuliano Gondi, fatto arrestare in gran segreto da Cosimo I de' Medici, e « esaminato, acciocché per forza della fune ei confessasse d'aver saputo da Filippo Strozzi, come egli era conscio della morte del duca Alessandro, e che Lorenzo de' Medici con lui aveva comunicati quei consigli » (SEGNI, *St. fior.*, lib. IX), « essendo poi stato condotto in cittadella col detto Filippo, a fronte a fronte con Filippo, se gli era gettato a' piedi ginocchioni, chiedendogli perdonanza di quello di che l'aveva incaricato contro alla verità, costretto dalla forza de' tormenti » (NARDI, *Ist.*, 10, 84).

(37) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 54: « Intellige praedictam conclusionem... dummodo praecedant aliqua indicia contra inculpato, nam sola inculpato facta a tormentato de sociis etiam in dictis casibus exceptuatis non est sufficiens ad torturam, et si diceres, amice, quid specialitatis erit in dictis casibus exceptuatis, cum in omnibus aliis casibus indicia praecedentia sint sufficientia ad torquendum, respondeo quod haec

gelo d'Arezzo, veramente, disse che « talis inculpatio est sufficiens ad ponendum inculpatum ad torturam » (38), trascurando, per non dir altro, il requisito degl'indizi; ma ne fu ripreso da altri (39) ed ebbe contro di sé la comune opinione (40). La pratica di taluni giudici di mettere alla tortura persone di cattiva condizione e fama, soltanto perché incolpate di complicità, senza che ci fossero indizi e fuori dei casi in cui l'incolpazione era ammessa, fu ripetutamente riprovata dagli scrittori (41).

Da non pochi di questi, in Italia (42) e in Germania (43), si richiese inoltre che l'incolpazione, per valere come indizio a tortura, fosse rafforzata col giuramento, come quella d'ogni testimone (44). Fu opposto da altri che tra la deposizione d'un testimone e la depo-

indicia in casibus specialibus non requiruntur ita legitima, sicut in aliis casibus non exceptis, ubi requiruntur indicia sufficientia ». Cito quest'opinione perché, sebbene accettata da pochi, rappresenta, nella sua linearità, la media naturale tra altre opinioni più formalistiche e tra loro contrastanti.

(38) GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 106. L'autore non è, come vorrebbe il suo commentatore, in contraddizione col responso negativo dato più sù (n. 31): allora parlava in generale, ora « in casibus in quibus quis potest interrogari de sociis ».

(39) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 106: « Adde quod miror quod iste doctor in isto articulo tam arduo et quotidiano, et ubi tractatur de torquendo homines, ita incaute locutus est »; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 52: « Dominus Angelus nimis larga verba effudit ».

(40) Va col Gambiglioni il Binsfeld (*An fid. sit hab. mal. conf.?*, 2, 3), limitatamente alla magia.

(41) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 55; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 9; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. ROSELLI), l. cit.; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 4; *id.* (anon.), n. 13; GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De questionibus*, n. 18; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 8, 8; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 14, 6; NELLO, *De test.*, n. 16; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 31; BONFRANCESCHI, add. *ib.*; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 4, 4; FARINACCI, *op. cit.*, 43, 25-27.

(42) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 4, 1; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, n. 62; MONCADA, add. al CROTTO, *De test.*, 3, 160 [n. 95, add. *hñ*]; CARERIO, gl. cit., n. 122 [§ cit., n. 22]; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 24, 3-4; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 1, gl. *Et si confitebuntur*, n. 102; CLARO, § cit., 21, 10; MONTICELLI, *op. cit.*, 4, 47; PAELLA, *De tort.*, 10, 16; SCIALOYA, *Pr. for.*, 4, 74.

(43) BOCER, *De quaest.*, 3, 47; OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 35, 4.

(44) S'intende, con un giuramento speciale per l'incolpazione, distinto da quello che si soleva chiedere all'imputato al principio dell'interrogatorio, secondo molte leggi e consuetudini.

sizione d'un reo c'erano differenze essenziali, sicché non c'era motivo d'estendere a questa un requisito peculiare di quella (45). L'equiparazione era bensì possibile, ma con effetti più ampi e non limitati alle forme della procedura, in un caso assai diverso: in quello di chi, interrogato *in se* e *in alios* nello stesso tempo, rispondeva solo alle domande sui presunti complici, rifiutando per conto suo di confessare nel modo più assoluto; da imputato egli diveniva testimone, e alle deposizioni dei testimoni comuni è pareggiata la sua da quei criminalisti, tra i più antichi, che si proposero il problema (46).

Regole particolari furono dettate soprattutto dalla dottrina più tarda per gli effetti dell'incolpazione in rapporto alle dichiarazioni giudiziali degli altri coimputati. Se uno era nominato complice da più d'un correo, fu ritenuto che l'incolpazione, congiunta anche solo colla cattiva fama generica, fosse senz'altro sufficiente alla tortura, e anzi, se rafforzata da qualche congettura, all'inflizione d'una pena straordinaria (47). Tutte queste incolpazioni si potevano poi verificare, nei casi più dubbi, confrontando il reo col correo da lui nominato, che persistesse nella negativa; e il confronto si poteva fare anche sulla corda, applicandovi prima l'incolpante e poi l'incolpato, l'uno davanti agli occhi dell'altro (48). Né mancano esempi di ratificazione sulla

(45) BIANCHI, *op. cit.*, nn. 383-384; BINSFELD, *op. cit.*, 2, 5; HAMPPEL, *De confr.*, 2, 21-22; TABOR, *De ind.*, ad *Car.*, art. 31, n. 13; CREUTZING, *De nom. soc. cr.*, 7, 10.

(46) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 50; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 7; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), l. cit.; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 3; *id.* (anon.), n. 11; GANDINO, *op. cit.*, rubr. *De questionibus*, n. 16; BELVISO, *op. cit.*, 3, 8, 4; VITALINI, *op. cit.*, 3, 14, 5.

(47) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 20, 33-34. Questa tesi, diffusamente accolta dalla giurisprudenza già da molto tempo (per varie attestazioni: CLARO, § cit., 21, 9), non era ugualmente rappresentata presso i criminalisti, tra i quali il Gómez (3, 12, 18), favorevole alla stessa condanna definitiva purché nei casi eccezzuati, era solo, e l'opinione media, favorevole negli stessi casi alla sola tortura, era di pochi, tra cui il Bossi (tit. *De inquisitione*, n. 51) e il Farinacci (43, 34-42), mentre secondo l'opinione prevalente la deposizione di due o più complici non bastava nemmeno come indizio a tortura.

A Napoli, Carlo I d'Angiò aveva stabilito che l'incolpazione dei complici fatta concordemente da « tres latrones sigillatim vel occulte interrogati post tormenta » meritasse tanta fede quanta se ne sarebbe prestata ai « testimonia duorum proborum virosum » (cap. *Frequens et ineffrenata* [1273]).

(48) CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 2, 14; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 2, 9, 11; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 13, 8; MASINI, *Saero ars.*, parte VI; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 20, 36-46. Anche i semplici testimoni potevano esser messi alla corda in faccia alle persone da loro incolpate (MAZZONI, *Racc. st.*, vol. I, p. 258).

corda delle incolpazioni di complici anche fuori dei casi di confronto (49).

Il giudice non poteva infine prescindere, nel valutare l'indizio dell'incolpazione, dal resto della confessione fatta dal reo principale, confessione a cui quell'indizio era intimamente e formalmente legato; epperò, se il reo confessava nella tortura un delitto e aggiungeva che Tizio era stato suo complice, e poi, invece di ratificare la confessione, la revocava, anche l'incolpazione di Tizio cadeva naturalmente nel nulla, e l'incolpato non poteva più esser sottoposto a torture (50).

4. *La confessione estorta all'imputato.* — La tortura del testimone non ebbe mai, nel periodo del diritto comune, un'importanza pratica paragonabile a quella teorica che sembrava derivarle dalle fonti romane. La tortura dell'imputato, o del condannato, nel capo dei complici acquistò, all'opposto, solo negli ultimi tempi una diffusione che le fonti, e la teoria che ne sgorgava, avevano a lungo trattenuto. La figura normale della tortura, in questa più che in ogni altra epoca della sua storia, ebbe per soggetto passivo l'imputato e per fine immediato la confessione.

Regina delle prove (1), come a buon diritto era chiamata nei secoli

(49) Tutta una serie d'esempi, che fa fede d'una prassi non occasionale, è offerta dai processi di stregoneria ch'ebbero luogo in Val di Fiemme tra il 1504 e il 1505 (in PANIZZA, *I pr. contro le str.*, VII, pp. 217-218, 228, 236, 245, 247; VIII, pp. 134, 142, 146; IX, pp. 58, 63, 72-73, 82, 105). Molte delle imputate, in separati processi, sia che avessero confessato spontaneamente sia che la confessione gli fosse stata estorta, furono obbligate a ratificare due volte ciò che avevan dichiarato in danno proprio e in danno d'altre persone: una prima volta sulla corda, e una seconda, libere, al banco della ragione ossia in tribunale. Alcune, come avevan ceduto ai primi tormenti incolpando presunte complici, così cedettero ai nuovi ritrattando le incolpazioni; le più le ratificarono.

La ratificazione sulla corda poteva anche esser seguita da un confronto pure sulla corda (*Pr. cr. in comp.*, p. 156).

(50) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (*l. Repeti, ff. de quaestionibus*), n. 31; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 154.

(1) Si legge spesso che l'epiteto di regina delle prove fosse dato alla tortura. Dalle fonti risulta soltanto che regina delle prove, *regina probationum*, era chiamata la confessione, e che a una particolare tortura, quella della corda, si dava il nome di regina dei tormenti, *regina tormentorum*. La corda si diceva *tortura* per antonomasia, perfino in opposizione alle molte altre che pure erano anch'esse torture, in un senso più generico; donde l'origine del detto, che non è né assurdo né tautologico, secondo cui la tortura era la regina dei tormenti, includendo in questi così i tormenti usati a scopo di tortura giudiziaria come gli

del diritto comune, la confessione costituiva il principale e il più frequente scopo dell'applicazione dei tormenti. Non solo; ma il grandissimo valore di prova che s'attribuiva alla confessione si può dire che determinasse la maggior diffusione della tortura, dalla quale soltanto, spesse volte, i giudici potevano ottenere quella prova preziosa che ne rendeva inutile ogni altra e che sola poteva rassicurare le loro coscienze nell'atto di proferire la sentenza di condanna, come quella che in certo modo dimostrava l'assentimento dello stesso imputato a una sentenza a lui sfavorevole.

Ma la confessione, se spesso era estorta, poteva anch'essere, com'era più di frequente, spontanea; e qualche volta era pure possibile il dubbio se fosse da ritenersi estorta o spontanea (2). Come si potesse chiarire questo dubbio, e come si potesse stabilire un rapporto e, riguardo alle conseguenze giuridiche, una proporzione tra la confessione estorta e la spontanea, sono i problemi che furon maggiormente discussi, sotto l'impero del diritto comune, intorno alle confessioni dei torturati.

Il primo de' due problemi ha la sua ragion d'essere nella possibilità di confessioni estorte per mezzo della terrizione: qui, da un lato non erano adoperati i tormenti, dall'altro non mancava quel commovimento dell'animo che impediva la spontaneità dell'espressione. Nel silenzio d'ogni legge, la soluzione più comune tra i giuristi fu che valesse come spontanea la confessione ottenuta con una terrizione lieve, puramente verbale, e come estorta quella ottenuta con una forma di terrizione più grave, confessione che così era senz'altro parificata, secondo i più, a quella fatta tra i tormenti. L'opinione prevalente fu per

---

altri usati per pena o per inasprimento di pena. L'equivoco dei moderni dev'esser nato di qui.

(2) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 6, 8: « Tres sunt casus. Nam quandoque quis confitetur in tortura, seu formidine tormentorum, et hoc constat, quandoque quis confitetur sponte, et hoc constat etiam, quandoque quis confitetur, et dubitatur, an sponte, vel formidine tormentorum confessus sit, quia tortus dicit timore tormentorum se confessum, et iudex illud negat ». La tripartizione è già fatta da Lanfranco da Oriano (*Pr. iud.*, 7, 7). Il terzo caso ha importanza non solo per il giudizio in sé (si vedano le dottrine sul processo verbale) ma soprattutto per la responsabilità del giudice in caso d'abusi; e se ne parla meglio ai luoghi rispettivi. Qui si vuol considerare il caso suddetto non nell'aspetto, forse più frequente in pratica, di contestazione intorno al reale svolgimento di certi fatti, ma nell'altro aspetto, certo non infrequente in pratica e molto più interessante dal punto di vista giuridico, d'incertezza nella qualificazione giuridica di fatti accertati e non contestati.

altro rimessa in discussione da molti, specialmente dal Cinquecento in poi, pendendo alcuni verso l'una (3), altri verso l'altra (4) delle due soluzioni estreme ugualmente pensabili.

Più grave l'altro problema. Ma più sicura la sua soluzione. I differenti effetti della confessione estorta e di quella spontanea si compendiano in una formula che si trova già nella *Summa* d'Azzone (5), e subito dopo negli *ordines iudicarij* di Tancredi (6) e di Roffredo (7), quindi nella *Glossa* (8) e nello *Speculum* (9), e che si può leggere poi

(3) Pareggiano tutte le confessioni estorte con terrizione (anche grave) alla confessione spontanea: PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 78; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 1, 11.

(4) Pareggiano tutte le confessioni estorte con terrizione (anche lieve) alla confessione estorta colla tortura: PAELLA, *De tort.*, 14, 12; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 83; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 5, 8-9; HAMM, *De rat. conf. in torm. fact.*, capp. 15-16; GRABENER, *De rat. conf. per torm. ext.*, cap. 5; BULISIUS, *De conf. ext.*, capp. 14-15.

(5) AZZONE, *Summa*, ad *Cod.*, 7, 59 (*C. de confessis*), n. 14: « Habetur confessus pro iudicato nedum in civili causa, sed in criminali, si tamen confiteatur sponte, non formidine tormentorum. Nam si formidine tormentorum confiteatur, sibi non praeiudicat, nisi postmodum liberato eo a tormentis, perseveratum sit... »; ad *Cod.*, 9, 41 (*C. de quaestionibus*), n. 8: « ...Nam verberibus, tormentis et igne fatigati quae dicunt, veritas ipsa videtur dicere, ut dicit Tullius in Topicis. Confessiones autem eorum non habentur pro exploratis facinoribus nisi perseverent in eis ». Che la formula risalga ad Azzone, osservava già il Dal Bruno (2, 6, 21: « Istam distinctionem posuit Azo in summa C. de confessis »).

(6) TANCREDI, *Ordo iud.*, 3, 4, 3: « Dominus Azo dicit, et credo bene, quod confessio semel sponte facta in iure super criminibus praeiudicat confidenti, ut Dig. de custod[ia] et exhib[it]ione] reor[um] 48, 3. l. si confessus 5; et decretales hoc expressius dicunt, X. 3. de elect[ione] 1, 6. c. per inquisitionem 11 [Compil. III, 1, 6, 1; Extra, 1, 6, 26], et X. 3. de confess[is] 2, 10. c. un. [Compil. III, 2, 10, 1; Extra, 2, 18, 2]. Et quod dicitur in l. illa Dig. de quaest[ionibus] reor[um] 48, 18. l. 1, quod reorum confessiones pro exploratis criminibus non habentur, locum habet in confessionibus cruciatu extortis, et quare non sit standum talibus confessionibus, ratio est in eadem lege § quaestioni 23 ».

(7) ROFFREDO, *Tr. ord. iud.*, parte IV, rubr. *De actione in factum vel utili quae oritur ex confessione*, n. 2: « In criminali confessus, secundum omnes, non est ipso iure ex sua confessione damnatus, sed est per sententiam dammandus... Hoc ita nisi confessio sit secuta formidine tormentorum: nam tunc non praeiudicat, nisi post tormenta in ipsa confessione perduret: ut ff. de quaest[ionibus] l. I, § divus [Dig., 48, 18, 1, 17] et § si quis ultro [Dig., 48, 18, 1, 27] ».

(8) *Cod.*, 9, 12, 8, pr. (*l. Servos, in pr., C. ad legem Iuliam de vi publica seu privata*), gl. *Confessionibus*: « Spontaneis, vel si in tormentis, ita, quod per-

nella più gran parte dei trattati di diritto criminale e processuale: la confessione spontanea (s'intende, giudiziale) è valida di per sé, è di per sé sufficiente alla condanna, ferma restando la necessità d'un'apposita sentenza; la confessione estorta non è creduta se non è in seguito confermata, cessati che siano i tormenti e il loro terrore: e questo non solo per la minore attendibilità d'ogni dichiarazione forzata, quale già la metteva in risalto il giurista romano (10), ma anche, come fu osservato, perché i tormenti erano applicati « extra locum iudicii » e quindi la confessione estorta non era giudiziale (11).

Quest'uso di far confermare, ratificare come si diceva, la confessione estorta, risale ai primi tempi della ricomparsa della tortura nella legislazione. Già dalle costituzioni siciliane di Federigo II è richiesto, perché le confessioni estorte coi tormenti abbiano valore, che i confitenti « in confessione perdurent » (12). Non è ancora molto, se si guarda alla lettera del testo federiciano; ma le parole degl'interpreti più vicini e più autorevoli ci assicurano che in quella norma si rav-

severent: ut ff. de quaestionibus, l. I, § Divus Severus, et § Si quis ultro »; 9, 41, 18 (*l. fin., C. de quaestionibus*), *gl. Praestando*: « ...Sed cum fiat quaestio, an per eam fiat plena probatio? Videtur, quod non: quia fragilis est res, ut ff. eod., l. I, § Quaestioni [*Dig.*, 48, 18, 1, 23]. E contra, quod sit efficacissima videtur, ut ff. eod., l. Edictum [*Dig.*, 48, 18, 8]. Potest dici secundum quosdam, in nimium duris et in nimium mollibus tormentis non fit probatio: in mediocribus sic. Sed videtur in nullis fieri fidem, ut ff. eod., l. I, § Divus Severus, ubi dicit non haberi pro explorato crimine, quare dic, si perseveret, tenet confessio in tormentis contra se, alias non, ut arg. infra eod., § Si quis ultro. Alii dicunt, quod illud loquitur, quando de aliis delinquentibus confitentur. Tertii e contra, quando de se ».

(9) DURANTE, *Sp.*, lib. III, rubr. *De accusatione*, l. 24.

(10) *Dig.*, 48, 18, 1, 23: « Quaestioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur: etenim res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat. Nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit: alii tanta sunt inpatientia, ut quodvis mentiri quam pati tormenta velint: ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantum se, verum etiam alios criminantur » (Ulpiano).

(11) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 21.

(12) Cost. Sicilia (1231), l. 31 [28]: « Si de delicto constare non poterit, quod confiteri per nimiam forsan et solitam potentiam tormentorum intrepidi, quibus ingeruntur tormenta, non velint; vel si ob ipsorum impotentiam, prout accidere novimus in plerisque, ultramodum timidi fateantur, nec in confessione perdurent soluti tormentis, que tamen non timeant iterari »; in tal caso, seguita il testo, s'infigga una multa agli abitanti del luogo del delitto. « Potentia » è qui la resistenza ai tormenti; « impotentia » la debolezza.



visò non solo una deviazione brusca dal principio longobardo della confessione irrevocabile (13), fino allora predominante in tanta parte del Regno (e già questo è significativo), ma anche il fondamento univoco d'una prassi consistente in un atto formale stabilito come formale guarentigia dei diritti del confitente (14).

Per trovare un'esplicita imposizione legislativa d'una ratificazione espressa e formale, bisogna venire ad Alfonso X il saggio e alle sue *Partidas* (15). Ma quest'opera illustre, così largamente imbevuta di diritto romano e canonico filtrato attraverso l'interpretazione dei glossatori, non introduce essa un'innovazione che i testi tenuti per fondamento non avrebbero giustificato abbastanza. Il passo avanti era già stato fatto dalla scuola di Bologna. Già per Accorso, e dunque con ogni probabilità prima ancora dell'emanazione del *Liber Augustalis*, il « perseverare » delle fonti romane equivaleva senz'altro a

---

(13) Cost. Sicilia (1231), l. cit., gl. *Perdurent*: « Nota quod soluti tormentis perdurare debent in confessione, alias si non perdurant, non tenentur... Sed iure Lombardo secus, nam prius confitens, postea negare volens, non auditur, ut in Lomb. qualiter quis se defendere debet, l. Si pro quacunque [Lomb., 2, 55, 8], sed illa per hanc constitutionem corrigitur ». L'osservazione di Marino da Caramanico deriva da una glossa d'Accorso, che confronta con quella longobarda la norma romana (*Dig.*, 48, 18, 1, 27 [l. I, § fin., ff. de quaestionibus], gl. *Confessus*), e che è ripetuta più tardi, quasi colle stesse parole, da Pietro da Unzola (app. a ROLANDINO, *Summa*, 9, 1, rubr. *De interrogationibus et responsionibus quae fiunt post litem contestatam*). Il testo longobardo citato è il cap. 364 di Rotari.

(14) ISERNA, comm. alle cost. Sicilia (1231), l. cit., v. *Personarum levium et vilium*: « ...Quando eduxit iudex eum [il reo] in iudicio, ut videat si perseveret... debet dicere: Tu confessus fuisti hoc et hoc: si fecisti non tormentaberis ultra, dicas veritatem; et tunc si perseverat, vel alia dicat, valebit confessio... ». Non basta dunque che il reo mantenga la confessione non revocandola; occorre che la confermi espressamente, rispondendo a un nuovo interrogatorio.

(15) *Part.*, 7, 30, 4: « Los presos desde que fueren metidos á tormento... et hobieren dicho lo que sopieren sobre aquello por que los tormentaron, et hobieren escripto los dichos dellos, débenlos tornar á la cárcel ó la prision do solien estar ante que los tormentasen. Et maguer que alguno dellos conosciese quando lo tormentaban aquel yerro sobre que lo metieron a tormento, non lo debe por ende el judgador mandar justiciar luego, mas tenerlo en la prision fasta otro dia: et desi facer que lo adugan otro dia antél, et decirle asi: tú sabes como te metieron ya á tormento, et sabes que dixiste quando te tormentaban, agora que te non tormenta ninguno, di la verdad como es ». Segue un esame particolareggiato dei diversi effetti della confessione, secondo che sia ratificata o revocata.

« extra tormenta confiteri » (16): prima attestazione sicura che il problema d'eventuali effetti legali da attribuire a una semplice perseveranza tacita non veniva neppure in discussione. E in uno dei casi del *Codice*, che com'è noto sono opera di Viviano Tosco, di poco più recente, si trova già enunziata a grandi linee la procedura da seguire: confessione, intervallo di tempo in carcere, interrogatorio ripetuto. E lo scopo di questo nuovo interrogatorio: « et sic saevitia iudicis refrenabitur » (17).

Ma c'è di più. Negli stessi anni dell'autore ora citato, a metà circa del secolo XIII, l'ultima generazione dei glossatori ha già stabilito, nonché il principio, il formulario medesimo della ratificazione espressa. Il mal conosciuto processualista Egidio e i famosi maestri Rolandino e Odofredo sono i primi ad attestarlo (18).

Egidio si cura unicamente degli effetti giuridici. Nel suo schema non c'è posto per descrizioni inutili; né si troverebbe nella sua scrittura sobria e netta una parola superflua. Ma non vi manca, per meglio scolpire la contrapposizione tra la confessione revocata (che non si mette neanche a verbale, « cum non praeiudicet ») e quella ratificata, la formula di rito con cui si dà principio alla registrazione di quest'ultima: « ' Talis positus in tormento et postea depositus confessus fuit sic '. Et scribatur eius confessio tota » (19).

(16) *Cod.*, 7, 65, 2, 1 (l. II, C. quorum appellationes non recipiantur), gl. *Aliquid dixerit*: « Confessio ergo in tormentis veluti timore tormentorum facta non nocet, ut hic, et ff. de quaestionibus, l. I, § Divus Severus, nisi perseveraverit, scil. extra tormenta confessus, ut in eadem lege, § Si quis ultro. Vel non nocet confessio, scil. sola, nisi probationibus aliquibus adiuvetur, ut hic. Prima servatur ».

(17) *Cod.*, 9, 4, 2 (l. II, C. de custodia reorum), *casus*: « Si de crimine alicuius, quod sit notorium iudici denunciatum fuerit, et iudex ad locum tormentorum criminis ducere fecerit, et ille metu tormentorum confessus fuerit; non statim est puniendus, sed ponendus est in carcere, et postea educendus, et interrogandus, et sic saevitia iudicis refrenabitur ». La frase finale ne ricalca una del testo glossato; al quale, del resto, Viviano probabilmente credeva di tenersi fedele anche nella sostanza: ma la sua interpretazione era innovatrice, oltre o contro la sua intenzione.

(18) La priorità d'Egidio (che ha sugli altri due il vantaggio d'un'edizione critica, facilmente accessibile) è stata riconosciuta da vari autori: KOHLER e DEGLI AZZI, *Das Fl. Str.*, p. 220; DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 153 n. 1.

(19) EGIDIO, *Summa*, nn. 78-79:

*Item nota, quod si famosae personae sunt ductae vel aliqua indicia contra eos probentur, ponentur ad tormenta, et quod si aliquis manifestaverit po-*

Dopo Egidio, Rolandino. Il dettatore sovrano è il primo che ci dia completo e particolareggiato il formulario d'una *Confessio facta super inquisitione per tormentorum acerbitatem* (20). Così la rubrica; ma in verità vi si trova compendiato in non molte righe tutto il procedimento della tortura, nel suo aspetto più strettamente giuridico. Il resto non conta. Rolandino Passaggeri ha ridotto in un lucido schema tutti i momenti essenziali di quel procedimento: il primo interrogatorio e la negativa; l'assunzione degli indizi e l'applicazione della tortura; la confessione estorta; l'intervallo di riposo; il nuovo interrogatorio e il doppio esito che può avere. Non ha parlato di sentenza: la sentenza non dipende dalla tortura e da ciò che in essa si può strappare dalle labbra dell'imputato. Una sola è la confessione che conta, quella ratificata, non l'altra; ed è libera (21).

Qualcosa di più dice Odofredo. L'essenziale è già nei passi di Rolandino e d'Egidio, anzi in quelli di Viviano e d'Accorso: la menzione della conferma espressa, ecco quello che non aveva detto Azzone,

---

*situs in tormento, quod depositus postea non manifestet, non scribetur confessio talis, cum non praeiudicet.*

*Item nota, quod si in confessione, quam facit in tormento, perseveraverit postea depositus, scribetur sic:*

*'Talis positus in tormento et postea depositus confessus fuit sic'. Et scribatur eius confessio tota. Deinde punietur aut absolvetur.*

(20) ROLANDINO, *op. cit.*, 9, 2, form. *Confessio facta super inquisitione per tormentorum acerbitatem*:

*Coradus detentus occasione homicidii quod dicitur perpetratum in personam Martini, iuramento ab eo praestito de veritate dicenda, sua confessione dixit se non occidisse Martinum nec scire quis occiderit. Deinde faciendae sunt ei interrogationes quae videbuntur iudici super hoc. Et si ipse videbitur in responsione sua vacillare, vel suspectus esse, subiicietur quaestionibus et tormentis. Quae subsequenter ita scribentur: 'Qui Coradus positus ad tormentum, eo in tormento existente, interrogatus est quis Martinum occidit, dixit et confessus est quod ipse dictum Martinum occidit die tali in tali loco. Et depositus de tormento post intervallum in eadem confessione perseverans dixit quod ipsum Martinum occidit'. Vel sic: 'Et depositus de tormento post intervallum negavit se dictum Martinum occidisse, et dixit se nescire quis eum occiderit'. Et sic scribenda est specialiter confessio quam ipse facit depositus de tormento, quia illi confessioni adhibetur fides, et non ei quam in tormento fecit.*

(21) Si noterà come lo schema, per quanto in forma più monca, meno completa, si trovi anche negli altri due autori contemporanei. I soli punti di contraddizione tra i testi citati riguardano la menzione della tortura nel processo verbale; e se ne parla a suo luogo.

che non avevano detto Tancredi né Roffredo, anche se, come par quasi certo, lo sottintendevano. Ma la facile parola d'Odofredo, di cui non si dimenticherà tra l'altro la larga esperienza forense, amplifica quelle sobrie note in una descrizione ricca d'interessanti particolari. Qui, più che il dialogo tra il giudice e l'imputato, di sapore tutto odofrediano, o che certe informazioni su singoli punti della procedura, tutt'altro che indiscussi secondo appare da altre fonti, importa la recisa affermazione del divario, quanto agli effetti legali, tra la confessione estorta coi tormenti e la sua ratificazione: « nunc videtur confiteri: non tunc quando confessus fuit in tormentis » (22).

Egidio, Rolandino, Odofredo: il primo scrive in anno incerto tra il 1243 e il 1254; si conoscono meglio le date degli altri due, 1255 e 1263 (23). Ma qui non si fa questione di priorità tra l'uno o l'altro dei glossatori nell'esposizione d'una teoria. Si vuol notare piuttosto che le procedure da essi descritte e le formule di rito da essi citate bastano ad assicurarci che la pratica della ratificazione, alla metà del Dugento, aveva sicuro fondamento negli usi.

Più difficile è ricercare l'origine di questi usi: i nostri autori non citano autori precedenti, non citano testi di legge; ma non si può non pensare, nel loro silenzio, alle cautele di cui la dottrina canonistica, segnatamente col falso Isidoro (24) e con Graziano (25), aveva involupato le confessioni estorte (26). Tanto più che nei testi del diritto

(22) ODOFREDO, *In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18, n. 2. Si fa il caso d'un giudice che ha messo alla corda un imputato, ostinato nella sua negativa.

...*Si dicit quod facit ad veritatem, facit eum deponi, et postea interrogat eum: 'Esi verum ut dixisti in questionibus?'. Dicit ille: 'Domine verum est'. Et tunc iudex facit ita scribere. Et postea iubet eum poni in carcerem. Elapsis pluribus diebus iudex mittit pro eo et interrogat adhuc eum: et dicit: 'Est verum ut pridie dixisti, et confessus fuisti? Vis tu mutare confessionem tuam?'. Si ille dicit quod non, nunc videtur confiteri: non tunc quando confessus fuit in tormentis. Si autem vult revocare in totum vel pro parte confessionem suam, admittitur: quia quod dixit in questionibus, pro comperto facinore non habetur, ut dicto § divus, I resp., § si quis ultro.*

(23) Disponendo i tre, che del resto sembrano indipendenti tra loro, nell'ordine indicato dal crescente sviluppo che danno allo schema della ratificazione, bisognerebbe, contro l'ordine cronologico, anteporre Odofredo a Rolandino.

(24) *Decr. p.s.-Is.*, ep. I Alexandri, n. 7.

(25) *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, 1 (c. I, C. 15, q. 6).

(26) Ci ha pensato il Lea (*La st. del dir.*, pp. 477, 494); e con ragione, direi.

romano se ne cercherebbe inutilmente un accenno sicuro: e ben lo notò un acuto civilista del Secento, il forlivese Merenda (27), il quale per altro, benché mettesse in dubbio la stessa utilità pratica della ratificazione, la riconobbe tuttavia « moribus magis quam iure scripto necessaria » (28), inchinandosi così all'ormai secolare autorità d'un'usanza di cui non si potevano disconoscere, nonché il significato morale, i vantaggi per l'accertamento del vero.

I testi romani, che non l'ammettevano, neanche la rifiutavano; e quel ch'è peggio, all'incertezza che nasceva da un tale silenzio aggiungevano, sul tema delle confessioni in genere, l'incertezza d'alcune apparenti contraddizioni. Così, da un lato si legge che « confessus pro iudicato est » (29), che « confessos in iure pro iudicatis haberi placet » (30), dall'altro che « si confessus fuerit reus, donec de eo pronuntietur, in vincula publica coiiciendus est » (31), dunque non è condannato senz'altro: « sed illa in civili, haec in criminali », spiega la *Glossa* (32). Più grave è il principio contenuto in un rescritto di Settimio Severo, che si legge in un frammento d'un giureconsulto de' suoi tempi: « divus Severus rescripsit confessiones reorum pro exploratis facinoribus haberi non oportere, si nulla probatio religionem cognoscentis instruat » (33). È un principio che almeno in apparenza contrasta non solo coi primi due citati, ma forse anche col terzo, e con altri ancora, sparsi in frammenti del *Digesto* (34) e in costituzioni

(27) MERENDA, *Contr. iur.*, 5, 7, 2-9.

(28) MERENDA, *op. cit.*, 5, 7, 10.

(29) *Dig.*, 42, 2, 1 (*l. I, ff. de confessis*): « Confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur » (Paolo).

(30) *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un., C. de confessis*): « Confessos in iure pro iudicatis haberi placet. Quare sine causa desideras recedi a confessione tua, cum et solvere cogaris » (Caracalla).

(31) *Dig.*, 48, 3, 5 (*l. Si confessus, ff. de custodia et exhibitione reorum*) (Venuleio Saturnino).

(32) *Dig.*, 48, 3, 5, gl. *Pronuntietur*: « Non ergo confessus habetur pro iudicato: et sic est contrarium supra de confessis, l. I, et C. de confessis, l. fin. Sed illa in civili, haec in criminali; ad quod infra de quaestionibus, l. I, § Divus Severus, et § Si quis ultro. Et dixi in dicta l. C. [*Cod.*, 7, 59, 1, gl. *Solvere*]. Vel hic extra ius. Vel cum dubia est vindicta; ad quod C. de poenis, l. Qui sententiam [*Cod.*, 9, 47, 16]... ».

(33) *Dig.*, 48, 18, 1, 17 (Ulpiano).

(34) *Dig.*, 4, 4, 37, 1 (*l. Auxilium, § Sed et, ff. de minoribus XXV annis*): « ...In delictis autem minor annis viginti quinque non meretur in integrum restitutionem, utique atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad mediocrem poenam iudicem produxerit. Sed ut ad legis Iuliae de adul-

del *Codice* (35), che sembrano sancire l'equiparazione dei confessi ai convinti e la necessità della condanna in seguito alla confessione del reo. Contrasto che i glossatori cercaron di sanare per più d'una via, limitando l'efficacia del rescritto di Severo, alcuni, come Rogerio, alle confessioni estorte coi tormenti, altri alle confessioni non mantenute: questi come quelli fondando la loro interpretazione sopra un altro paragrafo di quella stessa legge d'Ulpiano dove il rescritto è contenuto (36). Vi si dice appunto che non sempre si deve prestar fede a chi confessa da sé un proprio delitto, potendo la confessione esser

---

tertiis coercendis praecepta veniamus, utique nulla deprecatio adulterii poenae est, si se minor annis adulterum fateatur... » (Trifonino); 9, 2, 25, 2 (*l. Proinde si occisus*, § *Notandum*, ff. *ad legem Aquilianam*): « Notandum, quod in hac actione, quae adversus confitentem datur, iudex non rei iudicandae, sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudicandi in confitentes » (Ulpiano).

(35) *Cod.*, 1, 3, 10, 1 (*l. Si quis in hoc*, § *Atque*, *C. de episcopis et clericis*): « Atque ita provinciae moderator sacerdotum et catholicae ecclesiae ministrorum, loci quoque ipsius et divini cultus iniuriam capitali in convictos sive confessos reos sententia noverit vindicandum... » (Arcadio e Onorio); 9, 12, 8, pr.: « Servos, qui fecisse violentiam confessionibus testium aut propriis docebuntur, si id inscio domino commiserint, postremo supplicio deditos luere perpetrata censemus » (Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio); 9, 47, 16: « Qui sententiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capitalem in quempiam promat severamque sententiam, quam in adulterii vel homicidii vel maleficii crimen aut sua confessione aut certe omnium, qui tormentis vel interrogationibus fuerint dediti, in unum conspirantem concordantemque rei finem convictus sit et sic in obiecto flagitio deprehensus, ut vix etiam ipse ea quae commiserit negare sufficiat » (Costantino I).

(36) *Dig.*, 48, 18, 1, 17, gl. *Pro exploratis*: « Idest, probatis. Sed arg. contra, supra de custodia reorum, l. Si confessus, et *C. de poenis*, l. Qui sententiam, et supra de minoribus, l. Auxilium, § Sed ut ad legem Iuliam. Solutio: valet si perseveret, ut ibi; alias non, ut hic, arg. infra eadem l., § Si quis ultro. Alii, ut Rogerius, quod hic in tormentis, ibi sine tormentis, ut arg. eiusdem § Si quis ultro, supra eadem lege. Item contra *C. de confessis*, l. I. Solutio: ibi in civili... ». Similmente Pietro da Unzola: « Sed quid si non perseveret in confessione? Videtur quod non noceat, quia confessiones reorum non sunt habendae pro exploratis facinoribus, ut ff. de quaestionibus, l. I, § Divus. Econtra, quod sic, ut praealleg. l. Si confessus, et *C. de poenis*, l. Qui sententiam. Solutio: aut perseverat, et nocet confessio, et intelligitur l. Si confessus et l. Qui sententiam; aut non perseverat, et tunc non condemnatur ex ea, et ita intelligitur § Divus. Vel secundum Rogerium si sponte confiteatur sine tormento nocet, et ex confessione damnari debet, ut praealleg. l. Si confessus et l. Qui sententiam; sed si in tormento confiteatur, non praeiudicat, nisi postea perseveret, ut praealleg. § Divus » (app. a ROLANDINO, *op. cit.*, 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*).

determinata dalla paura o da tanti altri motivi: qui la *Glossa* accenna alla tortura (37); e vi si porta l'esempio d'un servo che fu condannato ingiustamente in seguito alla confessione, fatta e poi mantenuta, d'un omicidio che non aveva in realtà commesso: e qui la *Glossa* nota che se la confessione non fosse stata mantenuta non sarebbe bastata per la condanna (38). Altri autori tentarono altre soluzioni, quali restringendo il rescritto di Severo alle confessioni estorte con tormenti troppo, o troppo poco, duri (39), quali, oltreché alle confessioni estorte, alle stragiudiziali e al caso che non risultasse certo il delitto confessato (40). Ma l'opinione più comune combinò tra loro i due criteri offerti dalla *Glossa*, e mise da una parte le confessioni estorte coi tormenti e non confermate, dalla parte opposta le confessioni estorte ma confermate, insieme con quelle spontanee.

Tra le opinioni di minoranza, più che quelle isolate o puramente teoriche ricordate da ultimo, merita menzione quella, che abbiamo già visto sostenuta da taluni glossatori, e che è poi esaminata e respinta dal *Tractatus de tormentis* (41) e dagli altri che ne dipendono (42),

(37) *Dig.*, 48, 18, 1, 27, gl. *De causa*: « Ut supra eadem l. § Quaestioni ». Si nota quest'accenno solo perché il testo glossato (a differenza del paragrafo a cui è fatto rinvio) non parla di tortura ma dice: « Nonnumquam... aut metu aut qua alia de causa in se confitentur ».

(38) *Dig.*, 48, 18, 1, 27, gl. *Perseverantem*: « Alias non esset damnandus: ut supra § Divus ».

(39) La soluzione è d'alcuni glossatori, di cui non si conoscono i nomi. Accorso (*Cod.*, 9, 41, 18, gl. *Praestando*) e sulla sua traccia Pietro da Unzola (app. cit., 9, 1, rubr. *De ordine accusationis*) la menzionano soltanto per farne una sommaria confutazione.

(40) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 1, 1; NANI, *De ind.*, cap. 5. I nomi di questi scrittori bastano a far capire che l'opinione, non trascurabile come tentativo d'interpretazione dei testi romani, è valida per il diritto comune solo in quanto coincida, per espresso o per sottinteso, colle opinioni più comunemente ricevute e colla prassi.

(41) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 43-44; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 5-6; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 10-11; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 1-2; *id.* (anon.), nn. 8-10. L'opinione in questione è esposta nel *Tractatus* molto più esplicitamente che nella *Glossa*, la quale parla soltanto di confessione non mantenuta; e che in questa si debba comprendere la confessione resa « absque formidine tormentorum », si ricava dall'esservi tenuta tale fattispecie estranea alla distinzione, che poi segue, tra confessione « in tormentis » e « sine tormentis ».

(42) GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 15; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 15, 1-3; VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 14, 3. Va con questi il Bottrigari (*Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 4, 2).

secondo la quale anche le confessioni spontanee, sia pure nei soli giudizi criminali, sono invalide se non seguite da ratificazione (43), sul fondamento di tre testi che, interpretati in un certo modo, sembrano fare al caso (44). L'opinione fu rinnovata più tardi da Ludovico Bolognini coll'argomento che, se non si richiedesse la conferma di tutte le confessioni, troppo facilmente infierirebbero i giudici contro i confitenti (45); ma pochi lo seguirono (46), e l'opinione comune restò contraria, solo accettando che per maggior cautela, non per necessità, si potessero far ratificare anche le confessioni spontanee, a fin d'impedire che poi fossero impugnate, a ragione o a torto, come ottenute col timore (47). Anzi fu ritenuto dai più che la confessione spontanea giudiziale, sempreché non revocata, bastasse per la condanna anche se non fosse stata preceduta da indizi (48), e anche se il processo, nel quale era stata ricevuta, non fosse stato regolare (49).

(43) Avevan proprio tutti i torti quei glossatori? *De iure condendo*, non crederci. Alessandro Manzoni, che giudicava i tormenti un « infamissimo » mezzo di prova, « quello che non prova nulla » (così nelle *Notizie storiche* premesse al *Carmagnola*), non faceva delle confessioni spontanee una stima molto maggiore che delle estorte. Si rileggano i ragionamenti che fa tra sé il notaio criminale andato ad arrestar Renzo alla locanda, dopo il tumulto: « Ecco; mi viene alle mani uno che, si vede, non vorrebbe altro che cantare; e, un po' di respiro che s'avesse, così *extra formam*, accademicamente, in via di discorso amichevole, gli si farebbe confessar, senza corda, quel che uno volesse; un uomo da condurlo in prigione già bell'e esaminato, senza che se ne fosse accorto: e un uomo di questa sorte mi deve per l'appunto capitare in un momento così angustiato » (*I pr. sp.*, 15, 43). Qui si potrebbero citare un sacco di discorsi di psicologia della confessione; ma non varrebbero, tutti insieme, quanto quelle poche idee rimuginate dal notaio criminale in tema di psicologia del far confessare. Colla corda o « senza corda », sembra dire don Alessandro, siamo sempre lì: il modo di far passare da colpevole un innocente non manca mai.

(44) *Dig.*, 48, 18, 1, 17 e 27; *Cod.*, 9, 4, 2.

(45) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 46-47.

(46) LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Confessio*, n. 19; ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 13, 13.

(47) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 110; PARIDE, *De Synd.*, v. *Tortus*, 1, 13; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 22; DE ANGELIS, *De conf.*, 3, 17, 19.

(48) GAMBIGLIONI, gl. cit., n. 36; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 47; CASONI, *De torm.*, 5, 4; 18, 6; MASCARDI, *De pr.*, 353, 5; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. C, 679, 35; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 10, 20; 5, 17, 6.

(49) MATTESILANI, *Sing.*, sing. 53; TARTAGNA, *Cons.*, 4, 127, 2; PARIDE, *op. cit.*, v. *Executio*, 2, 3; LANDRIANO, add. al GAMBIGLIONI, gl. cit., n. 110,



La stessa confessione estorta e non confermata non si poteva dire del tutto priva d'effetti giuridici, secondo l'opinione di molti dottori, che la reputarono prova semipiena e quindi sufficiente alla condanna se congiunta con altra semipiena dello stesso genere e con qualche amminicolo (50); e anzi (51) da qualcuno fu detto che una sentenza fondata sopra una semplice confessione estorta non era radicalmente nulla ma soltanto annullabile in quanto iniqua (52), come sembra stabilire una legge dell'imperatore Costanzo (53). La tesi fu impugnata da molti, e prima di tutti dall'autore del *Tractatus de tormentis*, secondo il quale « nullo modo confiteri, vel confiteri sine perseveratione, paribus passibus ambulat » (54).

v. *Quod sic*; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 30; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 5 (*l. I.*, § *Divus Antoninus, ff. de quaestionibus*), n. 10; *id.*, *Sing.*, sing. 201; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Postquam*, n. 12; MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De confessione*, n. 24; ROSSI, *De pot. pr.*, 1, 401; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 169 [§ *In textu ibi, Voce*, n. 13]; CASONI, *De mal. pr.*, 8, 3, 4; *id.*, *De torm.*, 18, 6; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § *fin.*, 55, 13; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 34; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 81, 5 e 66; MANCINI, *De conf.*, 1, 10; 3, 4, 62; TOSCHI, *lett. cit.*, 679, 34; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 17, 6.

(50) ORIANO, *op. cit.*, 7, 9; CANARO, *De quaest.*, 2, 43; TINDARO, *De test.*, 2, 6, 26; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 17, n. 7 [10]; ARNONE, *Sing.*, sing. 93; COMENSE, v. *cit.*, n. 50; CARERIO, *gl. cit.*, nn. 49 [§ *III casus*, n. 19], 173 [§ *In textu ibi, Formidine*, nn. 14, 18], 191 [§ *Circa VI*, n. 11]; LOCATI, *op. cit.*, v. *Tortura*, n. 22; PAELLA, *op. cit.*, 14, 15; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 24; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 23 [177]. I più degli autori portano come esempio tipico, o unico, di prova semipiena complementare la confessione stragiudiziale.

(51) Lascio da parte le sottili distinzioni di certe legislazioni particolari, di cui può essere esempio una legge emanata nel Granducato di Toscana, sotto la reggenza del principe di Craon, nella quale è detto tra l'altro: « Se l'imputato confesserà nella tortura, o in faccia al tormento, aggiungendo circostanze, che non gli sieno state contestate, le quali conferiscano a verificare la confessione, e che abbiano probabili riscontri o indizj ad arbitrio del giudice, dichiariamo, che in tal caso non sia necessaria la ratifica della confessione e delle circostanze, ma sia in arbitrio del Giudice, omesso il cimento della ratifica, di condannare il reo confesso in pena ordinaria, ogni volta che per la confessione e circostanze aggiunte lo stimi aggravato d'indizj indubitati » (ord. 15 gennaio 1744/45, § 3).

(52) ORIANO, *op. cit.*, 7, 9; GRASSI, *Arb. iud.*, 5, 1, 1, 4.

(53) *Cod.*, 7, 65, 2.

(54) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 68; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 18. Nel passo, che manca o è diverso nelle altre redazioni, è indicata come fonte la stessa legge di Costanzo, per verità non troppo chiara, su cui si fondarono altri autori per sostenere la tesi opposta.

Andavano anche di pari passo (e qui non c'era discussione) la confessione spontanea e la confessione ratificata.

Andavano di pari passo nei requisiti generali, ch'erano per l'una e per l'altra la certezza del delitto, la giurisdizionalità, la naturalezza, la possibilità, la verosimiglianza, la precisione, e altri ancora, più o meno importanti, per lo più non difficili a immaginarsi (55). Tra i requisiti negativi, notevole era quello che la confessione non fosse qualificata; se qualificata era, si disputava se si potesse scinderla o se si dovesse accoglierla soltanto nel suo complesso; e fu opinione d'alcuni dottori che in tali casi bisognasse mettere (o rimettere) alla tortura il reo confesso, a fin di provare nello stesso tempo la verità del fatto confessato e quella del fatto addotto a scusa del primo (56).

Anche negli effetti erano equiparate la confessione ratificata e la spontanea, e principalmente in questo, che la sentenza fondata sopra una confessione dell'una o dell'altra specie non ammetteva impugnazioni (57) se non in casi eccezionali (58), secondo una regola che già nel diritto imperiale romano era stata sancita in genere per le confessioni non estorte (59). Sicché, se un giudice aveva convinto di reità

(55) È noto il doppio esametro mnemonico divulgato da Tancredi bolognese (*op. cit.*, 3, 4, 2), che però ha riguardo più ai requisiti soggettivi del confitente che a quelli della confessione in sé:

*Maior. Sponte. Sciens. Contra se. Ubi ius sit, et hostis.  
Certum. Nec natura, favor, lis, iusve repugnet.*

(56) ORIANO, *op. cit.*, 7, 19; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De confessis*, n. 27; BAIARDI, add. al CLARO, § cit., quest. 55, n. 46; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 37; MATTHAEI, *op. cit.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 1, 20; MARTINI, *Pr. cr.*, cap. 62.

(57) CARERIO, *gl. cit.*, nn. 1 [§ *Observare curabis*, n. 1], 19 [*ib.*, n. 19]; GRAMMATICO, *Dec.*, 72, 5; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, *gl. Et si confitebuntur*, n. 99. La maggior parte degli autori, nel negare la possibilità dell'appello ai confessi, non specificano che la regola vale anche per la confessione estorta e ratificata; sottintendono senz'altro la parificazione di questa alla spontanea.

(58) Questi casi si davano quando la confessione mancava di qualcuno dei requisiti ch'erano prescritti in generale per tal genere di prova, e quando non erano state osservate tutte le formalità essenziali di procedura. Per un elenco: VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 16, 2-9.

(59) *Cod.*, 7, 65, 2, pr.: « *Observare curabis, ne quis homicidarum veneficorum maleficorum adulterorum itemque eorum, qui manifestam violentiam commiserunt, argumentis convictus, testibus superatus, voce etiam propria vitium scelusque confessus audiatur appellans* ». Alla voce « *propria* » la glossa dice: « *Idest spontanea, et non territus tormentis* ». È evidente, nel testo, la contrapposizione tra questo caso e l'altro, previsto più giù, di chi « *formidine tormentorum tentus contra se aliquid dixerit* » ed è ammesso ad appellare.

l'imputato ma non era riuscito a fargli confessare il delitto, poteva costringerlo mediante la tortura alla confessione, la quale, se poi ratificata, avrebbe tolto al condannato il diritto d'appello: cautela che a Baldo non dispiacque (60), ma che la comune opinione dei dottori condannò come iniqua, perché violava l'inderogabile precetto di non mettere alla tortura gl'imputati convinti (61).

5. *La confessione ratificata.* — Come s'è detto, la confessione estorta coi tormenti non provava nulla se non era ratificata; la ratificazione equiparava la confessione estorta a quella spontanea. Intorno a questi principi generali, accettati dal comune dei dottori se non proprio da tutti, ognuno ebbe modo di sbizzarrirsi a suo talento, profittando del silenzio assoluto delle fonti romane e della varietà esistente tra le consuetudini locali.

Non mancò di prestarsi a qualche contrasto lo stesso concetto fondamentale di ratificazione. S'è già visto come l'avessero dichiarata necessaria, fin dai primi del Dugento, gl'interpreti del diritto romano e i legislatori dei nuovi stati particolari, e come risalgano alla metà dello stesso secolo le prime testimonianze sicure della sua diffusione nella pratica con precise regole e con un preciso formulario. E il carattere di conferma espressa e formale della confessione le rimase per sempre. Eppure Baldo (1) giudicò che per ratificare la confessione bastasse non revocarla, intendendo per revoca anche l'impugnazione per via d'appello (2). Ma il Dal Bruno, pur non insensibile alla « reverentia tanti doctoris » (3), ribatte vivacemente che la ratificazione è

(60) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 2, 58 [59], 1 (*l. I, C. de iureiurando propter calumniam dando*), n. 9.

(61) ISERNIA, comm. alle cost. Sicilia (1231), 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*; CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 7, 65, 2; *Rep. inq.*, v. *Tortura*; FERRAZZI, *Caut.*, 5, 4-6; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De indicis*, n. 131; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 20; CLARO, § *cit.*, 64, 7-8; ROJAS, *De haer.*, 2, 284-285; VOLPELLI, *Resp.*, 4, 11; MATTHAEI, *op. cit.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 21; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 32-34. Quanto mai reciso il Farinacci (40, 10): « Si aliquis reperiretur Iudex, qui practica Baldi uteretur, derideretur apud nos ».

(1) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un., C. de confessis*), n. 8.

(2) L'ostilità di Baldo per la ratificazione è mostrata anche dall'averla egli dichiarata inutile per le deposizioni di testimoni estorte colla tortura. Ma quest'ultima tesi ebbe seguito; l'altra della perseveranza tacita no.

(3) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 45.

un atto formale, che richiede determinate solennità (4): la perseveranza tacita, consistente nel non revocare, è sufficiente per la confessione spontanea, ma non per quella estorta, che dev'essere interamente confermata nelle forme prescritte (5).

Quali erano queste forme? Erano in parte formalità esteriori, in parte consistevano in determinazioni legali di tempo e di luogo a garanzia della sincerità dell'atto: si voleva che la nuova confessione fosse libera il più possibile da quel dolore e da quel terrore che avevano, com'era facile presumere (6), viziato la confessione precedente sotto la tortura.

A questo scopo, era stabilito anzitutto che tra la tortura e la ratificazione dovesse correre un certo intervallo di tempo, che il reo, dopo essere stato medicato e curato, se ce n'era bisogno, o per lo meno fatto riposare e rimesso in forze, doveva passare in carcere, separato però dagli altri detenuti, dai quali altrimenti avrebbe potuto ricevere cattivi consigli e contrari all'interesse della giustizia (7). S'intende per altro che non mancarono mai, tra i giudici e i loro assessori, quelli che finivano appena di torturare l'imputato e lo costringevano lì per lì a confermare la confessione in tribunale, libero, è vero, dai tormenti,

(4) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 46; 2, 6, 4.

(5) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 22. La dottrina posteriore stabilì anzi che si dovesse intendere per revocazione tacita il comportamento di chi non ratificasse né revocasse (ZUFFI, *De cr. pr. leg.*, 191, 5-6).

(6) E come a volte le fonti dichiarano apertamente: «...ut denuo recognoscat, et quod non tantummodo vi tormentorum cognoverit», dice il *Malleus maleficarum* (3, 14).

(7) Già Andrea d'Isernia, pur non dando per conto proprio una norma assoluta (comm. alle cost. Sicilia [1231], 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*: « Bonus iudex non debet statim pronunciare post confessionem in tormentis factam: sed debet in vinculis ponere, donec pronunciet »), anzi non dicendo nulla di più del testo romano più affine (*Cod.*, 9, 4, 2 [l. II, C. de custodia reorum]), aggiunge poi con approvazione: « Solertes iudices post confessionem non ponunt reum confesum cum aliis captivis: sed per se faciunt separatim custodire: haec custodia bona est, maxime ubi abundant maleficia confessata, quae plus puniuntur » (l. cit.). La cautela, elementare del resto, dovette sempre aver dalla sua il favore della pratica. Se ne hanno molte testimonianze nella dottrina, che si fanno più fitte negli ultimi due secoli della tortura (XVI-XVIII): CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 40; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 84; SCAPPI, *Tr. iur. non scr.*, 5, 101, 18; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 138; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 126, 22; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 26, 2; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 75; HAMM, *De rat. conf. in torm. fact.*, cap. 36; GRABENER, *De rat. conf. per torm. ext.*, cap. 15; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 31; GOETZ, *De tort.*, 2, 3.

ma tuttora dolorante nelle membra e abbattuto nell'animo dalla durissima prova e dal terrore di nuove torture (8). Quest'iniqua usanza le nostre scuole di diritto non tollerarono mai (9); ma più tardi l'ammissione, facendone anzi una prescrizione di legge, l'ordinanza criminale di Luigi XIV (10), e verso il declinare del sistema della tortura tentò di giustificarla uno dei partigiani dichiarati di questo, il tedesco Engel, osservando che l'intervallo poteva servire al torturato per escogitare nuove menzogne (11).

Ammessa a ogni modo, come principio, la necessità d'un minimo intervallo di tempo, la giurisprudenza non fu d'accordo nello stabilirne la durata. I testi romani, naturalmente, tacevano. Gli autori più antichi li vollero far parlare a tutti i costi, e ne scovarono uno, la legge II del *Codice*, titolo *De custodia reorum*, che nel suo principio dice testualmente così:

*Si quis in ea culpa vel crimine fuerit deprehensus, quod dignum claustris carceris et custodiae squalore videtur, auditus apud acta, cum de admissis constiterit, poenam carceris sustineat atque ita postmodum eductus apud acta audiatur* (12).

Qui un imputato è chiamato a confermare dopo un certo tempo le dichiarazioni fatte al momento dell'arresto; di confessione non si parla, e di tortura meno che mai (13). E non ce ne vide la menzione

(8) Questo, sia pure attenuato, rimaneva in tutti i modi anche dopo trascorso l'intervallo, giacché la confessione revocata era di per sé un indizio sufficiente, come vedremo, alla ripetizione della tortura. La prescrizione di Carlo I d'Angiò (cap. *Clandestinis maleficiis* [1266]) che il ratificante debba essere « solutus tormentis, quae non timeat iterari », sarà da riferire a una ripetizione dei tormenti immediata.

(9) BOTRIGARI, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 2, 19 [20], 2 (*l. II, C. de his quae vi metusve causa gesta sunt*); ad auth. *Si qua* (*Nov.*, 134, 8), post *Cod.*, 4, 29, 22 (auth. *Si qua, C. ad senatus consultum Velleianum*); ad *Cod.*, 9, 4, 2; ORIANO, *Pr. iud.*, 7, 8; DE CAMBANIS, *De cl.*, rubr. *De metu tormentorum*, nn. 4-5, 14-15; GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 110; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 1; CHOVERON, *De publ. conc.*, gl. *Aut confessionem in iure factam*, n. 19; CASONI, *De torm.*, 21, 3; PAELLA, *De tort.*, 14, 8; MASCARDI, *De pr.*, 353, 12-13; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 141-142; MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 64; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 18, 8.

(10) Ord. crim. franc. (1670), 19, 11.

(11) ENGEL, *De tort.*, cap. 16.

(12) *Cod.*, 9, 4, 2, pr. (Costantino).

(13) Con questo non intendo escludere che il legislatore imperiale pensasse anche alla confessione estorta; certo è che non ne parla esplicitamente.

Rogero, vissuto quando le norme sulla tortura erano ancora allo stato fluido (14); e lo stesso Accorso era incerto tra l'interpretazione del predecessore e un'altra che, senza far parola della tortura, vedeva però nel « *constiterit* » un accenno alla confessione (15). Ma già la generazione successiva, in cui l'interesse pratico era tanto accresciuto, adattò quel testo alla prassi. Il *Tractatus de tormentis*, in particolare, se ne giovò per dire che, se il testo non determinava la durata dell'intervallo ma solo prescriveva che fosse un intervallo modico, era logico rimetterne la determinazione concreta, salvo sempre il limite ora accennato, alla discrezione dei giudicanti, che dovevan tener conto soprattutto della qualità delle persone e dell'enormità o leggerezza dei delitti (16). Ed è questa, pur tra incertezze (17), l'opinione prevalente tra i postaccursiani (18).

È vero d'altra parte che il linguaggio della fonte è quel che ci può essere di meno tecnico, non solo, ma di meno preciso; le sue parole non son da prendere alla lettera.

(14) « *Quaestio* », nella frase della *Summa Codicis* (9, 4), « *reo in custodia retento, statim questio facienda est, ut noxius, puniatur, et innocens, absolvatur* », sarà da intendere nel senso di 'interrogatorio', e corrisponderà alle parole del testo « *auditus apud acta* ». Delle successive, « *cum de admissis constiterit* », Rogero dava, e lo vedremo subito, un'interpretazione differentissima.

(15) *Cod.*, 9, 4, 2, pr., gl. *Constiterit*: « *Idest de admissi accusatione, quod sit admittenda, nec enim per sententiam definitivam quis in carcerem damnandus est, ut ff. de poenis, l. Aut damnum, § Solent [Dig., 48, 19, 8, 9], secundum Rogerium. Vel dic constiterit, non plene, sed semiplene, puta per confessionem, cui non statur nisi perseveret, ut ff. de quaestionibus, l. I, § Divus Severus [Dig., 48, 18, 1, 17] et § Quaestioni [Dig., 48, 18, 1, 23] et § Si quis ultro [Dig., 48, 18, 1, 27]. Nam si plene et solemniter constaret, non est differenda poena, ut infra de poenis, l. Dum reis [Cod., 9, 47, 18], quae est contra, nisi in casu, ut infra eod. tit., l. Si vindicari [Cod., 9, 47, 20] ».*

(16) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 79; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 14; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 22; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 3; *id.* (anon.), n. 24.

(17) Odofredo prevede la ratificazione « *elapsis pluribus diebus* » (ad *Cod.*, 9, 41, 18 [*l. fin., C. de quaestionibus*], n. 2); Guido da Suzzara, in una glossa, « *post aliquos dies* » (in TORELLI, *Sulle orme di G. da Suzzara*, p. 71). Iacopo di Belviso interpreta il « *postmodum* » della fonte con molta perplessità. Considerato che è di dieci giorni il termine dato al condannato per appellare, anche qui « *videtur ad minus expectandum per decem dies, donec ira defuerit... vel dic, quod arbitrio iudicis hoc est relinquendum* » (3, 10, 9-11). Altrove riferisce così l'opinione di coloro che vorrebbero, in criminale, la ratificazione anche delle confessioni spontanee: « *Debet (inquiunt) iudex stare per diem, vel per aliquod tempus, secundum qualitatem criminis et personae conditionem...* » (3, 15, 1).

Anche altri giureconsulti, in differenti età, credettero giusto affidarsi alla discrezione dei giudici, fissando la sola condizione che fosse cessato il dolore e il terrore dei tormenti (19). Una tesi come questa, che aveva tra' suoi sostenitori niente meno che Bartolo, trovò facilmente dei seguaci, nonostante i pericoli che nascondeva. Alcuni però glie ne opposero un'altra, che risaliva a Iacopo Bottrigari, il quale nel suo commento al *Codice* aveva richiesto tra confessione e ratificazione un intervallo d'almeno un giorno o una notte, come scrisse lui (20), d'almeno un giorno e una notte, come intesero i suoi seguaci (21); tra i quali non soltanto giuristi sono da noverare, ma anche legislatori (22).

Il problema che nasceva da questi dispareri si presentò alla mente di non pochi scrittori. Alcuni esposero l'una e l'altra opinione senza cercare di metterle d'accordo (23), altri accettarono quella di Bartolo

(18) ROLANDINO, *Summa*, 9, 2, form. *Confessio facta super inquisitione per tormentorum acerbitatem*; UNZOLA, app. ib., 9, 1, rubr. *De interrogationibus et responsionibus quae fiunt post litem contestatam*; DURANTE, *Sp.*, lib. III, rubr. *De accusatione*, 1, 27; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 29 [33]. Quest'ultimo, come il più tardo Vitalini (*Sup. mal.*, 3, 15, form. *Perseveratio*, n. 3), si rifà al *Tractatus de tormentis*; il Vitalini però con maggior libertà e raccomandando che confessione e ratificazione siano in giorni diversi.

(19) BAROLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 17, n. 4; BALDO, *Cons.*, 3, 364, 4; CANARO, *De quaest.*, 5, 7; TINDARO, *De test.*, 2, 6, 25; PAELLA, *op. cit.*, 14, 8; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 83, 76; MANCINI, *op. cit.*, 3, 4, 53; SELPERT, *De rep. torm. conf. inf.*, cap. 11; HAMM, *op. cit.*, cap. 28.

(20) BOTTRIGARI, *op. cit.*, ad *Cod.*, 9, 4, 2: «...Oportet ergo quando confessus est in tormentis quod dimittatur quiescere per diem vel noctem, postea debet interrogari ad acta, et si confitetur iterum planum est: si negat, tunc non statur prime confessioni, et hoc probat directe hec [ex]».

(21) ORIANO, *op. cit.*, 7, 8; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, l. cit.; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, nn. 173 [§ *Formidine tormentorum*, n. 11], 197 [§ *Circa VII*, n. 5]; CHOVERON, l. cit.; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 24; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 54, 17; NÚÑEZ, *Dict. voc. ant.*, v. *Tormento*; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 13; FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 18; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 2, 4, 6; KRAUS, *De ind.*, 4, 42, 2; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 11; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 5, 6; DE ANGELIS, *De conf.*, 3, 17, 9; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 19, 8.

(22) L'Imbert (*Inst. for.*, 3, 13, lett. f) asserisce che Luigi XII di Francia dovette ispirarsi appunto alla dottrina del Bottrigari quando stabilì, nella sua ordinanza del marzo 1498/99 (art. 113), che la ratificazione dovesse avvenire nel giorno successivo a quello della tortura. Il termine delle 24 ore fu pure stabilito per il Belgio dall'ordinanza criminale del 1570.

(23) DE CAMBANIS, rubr. cit., nn. 4, 11, 15; GAMBIGLIONI, gl. cit., n. 112;

consigliando però d'aspettare ventiquattr'ore come minimo assoluto (24); il Dal Bruno infine mostrò che le due tesi si potevan conciliare seguendo Bartolo quando la cessazione del dolore fosse accertata, seguendo Iacopo quando, nel dubbio, fosse opportuno giovarsi d'una presunzione legale (25). La pratica, in processo di tempo, interpretò questa presunzione nel senso che il dolore si dovesse ritenere cessato la mattina seguente, senza bisogno d'aspettare ventiquattr'ore precise (26). Per maggior sicurezza, altri autori dal secolo XVI in poi consigliarono invece un intervallo di tre giorni (27), come fu osservato talvolta anche nei processi della santa Inquisizione (28), che per altro seguì anch'essa più generalmente la regola delle ventiquattr'ore (29). Altri, rinunciando a dettare norme generali, consigliò il rispetto delle consuetudini giudiziarie dei vari luoghi (30); le quali, in Italia almeno,

---

PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 1, 3 e 13; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 48, 69, 79; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 17, n. 6; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 43; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Confessio*, n. 19; MENOCHIO, *De arb. iud. quaest.*, 2, 38, 2.

(24) CLARO, § cit., 64, 41; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 140-143; BALLI, *Tr.*, 2, 23, 1; BRUNNEMANN, *op. cit.*, 8, 5, 79; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 11, 5.

(25) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 5: «...Et sic dicti doctores mire inter se sunt varii, sed possunt salvari, distinguendo hoc modo, videlicet, quod dictum Bartoli procedat quando est certum dolorem cessasse vel durare, sed quando de hoc dubitatur loquatur Iacobus Butrigarius, quia per diem et noctem praesumitur cessasse, et ita intelligo hanc quaestionem ».

(26) CLARO, § cit., 64, 41; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 141; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 5, 5 (più esplicito degli altri: «Ratificatio... confessionis iam factae accipi solet die sequenti, et quamvis confessio emanasset antecedenti sero, poterit illa nihilominus sequenti mane apud acta recipi, sicque observatur de consuetudine, licet nonnulli certum horarum numerum ipsam ratificationem praecedere debere affirmant»); CONCIOLI, comm. allo stat. Gubbio (1624), 4, 6, n. 6.

(27) CASONI, l. cit.; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 18, 8; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 22; GUNTHER, *De conv. non-conf.*, 2, 19.

(28) SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 71; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. inq.*, lib. III, rubr. *De III modo*, lett. m. Questa pratica non dovette avere lunga vita: il p. Diana (l. cit.) ricorda un'istruzione toledana del 1561, che ridusse l'intervallo da tre giorni a uno presso quegli stessi tribunali dell'Inquisizione spagnola a cui si riferiscono i due scrittori succitati.

(29) *Rep. inq.*, v. *Tortura*; LOCATI, *op. cit.*, v. *Tortura*, n. 6; CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 144; DIANA, l. cit.; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 23 [174]; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 41.

(30) GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 35, 3. Si noterà che la maggior parte degli statuti non contenevano su questo punto nessuna disposizione. I pochi passi



erano assai differenti da comune a comune, richiedendo alcuni statuti un intervallo d'un giorno (31), altri di due giorni (32), altri di tre (33).

Se il giorno fissato per la ratificazione era festivo, questa si rimandava al giorno seguente, secondo le norme consuete (34).

Trascorso l'intervallo di legge, l'imputato confesso era condotto in tribunale o in altro pubblico luogo, di dove non si potessero nemmeno vedere gli strumenti della tortura (35); e qui, presenti, secondo alcune consuetudini, i testimoni chiamati ad assistere per rafforzare colla loro firma l'efficacia degli atti processuali (36), il cancelliere leggeva all'imputato, tradotta in volgare (37), prima l'accusa o l'inqui-

di statuti che si citano qui di seguito, possono tuttavia dare un'idea di come divergessero tra loro le consuetudini locali.

(31) Stat. Concordia (1450), rubr. 186; stat. Cesena (1475?), lib. II, rubr. *De quibus casibus possit torqueri*, stat. Pergola (1510), 3, 16; stat. Urbino (1556), 4, 15; stat. Montegranaro (1564), 3, 20; stat. Val Camonica (1622), 2, 23, 2; stat. Gubbio (1624), I. cit.

(32) Stat. crim. Brescia (1473), rubr. 10; stat. Crema (1534), lib. III, rubr. *Quando quis pro maleficio detineri possit*; stat. Carrara (1574), 3, 11.

(33) Stat. crim. Lonato (sec. XIV), rubr. 39; stat. crim. Riviera di Salò (1386), rubr. 95.

(34) BALLI, *op. cit.*, 2, 23, 2.

(35) L'antico statuto bonacolsiano di Mantova contiene tra le altre disposizioni penali un divieto di tenere alcuno in carcere (preventivo) nella stanza dove si danno i tormenti, divieto interessante perché conferma in qual conto si tenesse e con quanta cura si cercasse di limitare la possibilità che il regolare corso della giustizia fosse sviato da coercizione o terrizione del giudicabile. Ecco il testo: « Et non paciatur Potestas vel iudices quod aliqua persona detineatur vel custodiatur in camera Palacii Veteris posita iuxta turrim. Salvò quod ibi possint subire tormentis » (stat. Mantova [1303], 1, 21). Lo statuto di Lecco dello stesso secolo (rubr. 216) e quello di Novara del 1460 (lib. III, rubr. *De dictis accusatorum vel inculpatorum*) vietano d'eseguire nella stanza dei tormenti quegli'interrogatori che si debbano compiere senza l'applicazione della tortura.

(36) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 78; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 14; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 22; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 3; *id.* (anon.), n. 24; GANDINO, rubr. cit., n. 28 [32]; BELVISO, *op. cit.*, 3, 10, 8; VITALINI, form. cit., n. 3; DE CAMBANIS, rubr. cit., n. 2; PARIDE, ll. citt.; CLARO, § cit., 64, 42; LOCATI, *op. cit.*, v. *Tortura*, n. 6; PAELLA, *op. cit.*, 14, 10; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. C, 679, 54; SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 107. La presenza dei testimoni, consigliata da tanti giureconsulti come cautela per assicurare la validità degli atti processuali passati al vaglio della ratificazione, non dovette entrare mai nell'uso generale; il Vitalini e il Claro, fioriti a due secoli di distanza l'uno dell'altro, ne danno attestazioni quanto mai esplicite.

(37) Questa traduzione in volgare, improvvisata lì per lì, senza lasciar

sizione, secondo i casi, e poi la confessione da lui fatta nella tortura (38), e il giudice gli domandava se la voleva ratificare; se l'imputato rispondeva di sì, la sua conferma si scriveva negli atti del processo; ma non per questo veniva meno il dovere del giudice di verificare la confessione in ogni suo particolare (39).

La ratificazione ottenuta (40) aveva l'effetto giuridico di far considerare come spontanea la confessione precedente (41).

traccia nel processo verbale, si prestava agl'inganni di giudici e cancellieri disonesti. Una cautela che in teoria era disposta in favore dell'imputato, poteva in pratica ritorcersi contro di lui. E del resto le cose non cambiavano quando era scritto in volgare lo stesso processo contenente la confessione da ratificare. Così si spiega, per fare un esempio illustre, come mai Girolamo Savonarola, nei primi giorni della sua prigionia (19 aprile 1498), s'indusse a ratificare, sottoscrivendola di propria mano, una confessione che gli era stata estorta coi tormenti e che nel processo verbale era stata inoltre falsificata: egli « non lesse il processo, ma gli fu letto; onde », è stato supposto, « poteva bene il notaio ingannarlo, leggendolo diversamente da quello che era scritto » (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, p. CLXXIV n. 4); di che non mancherebbero indizi e anche una testimonianza coeva (*ib.*, p. 199).

(38) VITALINI, *form. cit.*, n. 1; EMERICO, *l. cit.*; CARERIO, *gl. cit.*, n. 197 [§ *Circa VII*, n. 5]; PAELLA *op. cit.*, 14, 9; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 5, 6; MASINI, *l. cit.*; DIANA, *l. cit.*; BRUNNEMANN, *op. cit.*, 8, 5, 81; DONDORFF, *De conf. torm. ext.*, 3, 25; HAMM, *op. cit.*, cap. 33.

(39) DAL SOLE, *Cons. cr.*, n. 177; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 5, 9-10; BOCER, *De quaest.*, 5, 53; OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 22, 3. E già le *Partidas* (7, 30, 4): « ...Et si perseverare en aqueello que estonce dixo et lo conoscere, débelo estonce judgar et mandar que fagan dél la justicia que el derecho manda. Pero si ante que fagan la justicia dél, fallare el judgador en verdat que aqueello que conosco non era asi, mas que lo dixo con miedo de las feridas, ó por despecho que habie porque lo ferien, ó por locura ó por otra razon semejante destas, débelo quitar ».

(40) Purché naturalmente non fosse ottenuta con mezzi illegali. I giuristi non trascurarono questa possibilità e i vari modi in cui poteva presentarsi. Andrea d'Isernia, oltre a condannare, dichiarandola invalida, la ratificazione ottenuta da un giudice « consuetus mentiri, vel iratus, crudelis, ut reus timeret torqueri », si sofferma con giusta severità sul caso della confessione fatta ripetere (si comprende in quale stato d'animo!) nella stanza dei tormenti: « Quando eduxit iudex eum [il reo] in iudicio, ut videat si perseveret, non debet dicere, sicut mali iudices faciunt: Ecce margaritam, scilicet ostendere ei chordam, quasi dicat, Si tu non confiteris, poneris in tormentis: haec confessio, vel perseverantia est nulla timore tali » (*l. cit.*). Lo stesso dice in altra forma l'Abate Palermitano (*In IV et V Decr. lib.*, ad *Extra*, 5, 41, 6 [c. *Quum in contemplatione, X. de regulis iuris*], n. 7), e dietro di lui Ludovico Bolognini (*add. cit.*, n. 69).

(41) Un ulteriore effetto aveva la ratificazione nei processi d'eresia, dove la dottrina riconosceva che l'eretico pentito, in seguito a confessione anche

6. *La confessione revocata.* — Invece di ratificare la confessione, l'imputato poteva revocarla, non solo nella forma solenne che consisteva nel rifiutare la ratificazione, ma anche in un altro momento qualsiasi del processo (1), personalmente o, se voleva, per mezzo di procuratore avente uno speciale mandato *ad hoc* (2).

L'essere stata la confessione estorta coi tormenti non era se non uno dei tanti motivi che ne potevan permettere la ritrattazione, accanto ad altri motivi che avevan radice quali nella natura dei soggetti del processo (reo confesso minore d'età, giudice non competente), quali nelle condizioni in cui la confessione era stata resa (detenzione in carcere, promesse d'impunità, coercizioni varie, errore di fatto, *lapsus linguae* purché corretto immediatamente, e così via): se questi eran sufficienti per infirmare la validità d'una confessione, *a fortiori* si doveva ritenere sufficiente anche il travaglio e il dolore che opprimevano un torturato e lo privavano di tanta parte della sua libertà morale. C'erano, veramente, dei giudici che impedivano agl'imputati confessi di ritrattare la confessione, temendo di perderci nella stima degli uomini, quasi che il loro onore di giudici fosse diminuito se si lasciavano sfuggire la prova acquisita: ma quello era arbitrio e non legge (3).

Ammessi, come tutti ammettevano, la ritrattazione del reo confesso, vediamo quali ne fossero gli effetti giuridici. E qui bisogna distinguere due casi, secondo che il reo invalidasse o no la confessione con una sufficiente prova del contrario.

Se ci riusciva, non c'era più ragione di molestarlo, e si mandava assolto (4). L'assoluzione non era così sicura nel foro interno: un

estorta ma ratificata, si dovesse ammettere, pentito, alla riconciliazione colla Chiesa (EMERICO, l. cit.; SIMANCAS, *op. cit.*, 47, 46; ROJAS, *De haer.*, 2, 280), evitando così la consegna al braccio secolare (SPRENGER e KRÄMER, *Mall. mal.*, 3, 22; COVARRUBIAS, *Var. res.*, 1, 2, 8).

(1) S'intende, dopo la cessazione della tortura; giacché si considerava a buon diritto come semplice negativa quella del confitente che si ritrattasse avanti d'essere sciolto (FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 5; GUNTHER, *De conv. non-conf.*, 2, 18; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 19, 10).

(2) ANCARANO, *Cons.*, 24, 4; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 6, 20.

(3) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 67; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 20.

(4) BALDO, *In IV et V Cod. lib.*, ad *Cod.*, 4, 1, 3 (*l. III, C. de rebus creditis*), n. 5; BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 9; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 6; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 48; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 190

astratto formalismo come quello che improntò per secoli la teologia morale non poteva non suscitare, tra gli altri tanti d'una sottile casistica, il problema se commettesse peccato chi confessava tra i tormenti un delitto di cui non era colpevole (5). La soluzione non interessa tanto: importa di più che il problema fosse posto. Ma passiamo oltre.

Se il reo non riusciva a portare la prova d'un proprio errore, e d'altra parte la tortura precedente gli era stata inflitta regolarmente dopo accertato il sussistere di legittimi indizi, allora si rimetteva alla tortura perché confermasse la confessione (6). Se la confermava, era

---

[§ Circa VI, n. 10]; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 100-102; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 15, 5; STRUVE, *Iur. Rom.-Germ. for.*, 4, 21, 15.

(5) Tommaso de Vio, l'insigne teologo più noto col nome di cardinal Gaetano (1468-1534), in un punto del suo commento alla *Summa theologiae* dell'Aquinate, si domanda « an ille, qui tormentis ductus, aut metu mortis et cruciatus, infamat seipsum mentiendo peccet mortaliter, et teneatur ad restitutionem famaе suae ». E risponde che la fama non si può paragonare alle ricchezze, di cui l'uomo può disporre a suo piacimento, ma piuttosto alla vita, di cui non può disporre: infamare sé stesso è peccato mortale, né più né meno che uccidere sé stesso. E se è, come è, « peccatum mortale ex suo genere », ne segue che le circostanze in cui può esser commesso non bastano a escluderlo. « Et tenet consequentia, quia nec metus mortis nec tormenta excusant actum ex suo genere peccatum mortale ab hoc, quod est esse peccatum mortale: alioquin per tormenta liceret fornicari, et alia huiusmodi facere » (comm. a s. TOMMASO, *Summa theol.*, 2, 2, 73, 2). La tesi dell'implacabile consequenzialismo non appare per altro assurda soltanto a noi moderni: anche nel suo secolo e nel suo ambiente rimase senza seguito. Già un altro grande teologo dell'epoca, lo spagnolo Domenico de Soto (1494-1560), osservando la questione nel quadro d'un problema più ampio, si scosta dalla tesi del De Vio e accetta solo di riconoscere per « officiosum et veniale » il mendacio di chi « in iniustis tormentis falso sibi crimen imponeret » (*De rat. teg. et det. seer.*, 3, 4, 10; altri ragionamenti in materia: 1, 3, 3 e 5). Non molto dopo di lui, il dotto canonista Diego Covarrubias (1512-77) ne sviluppa il discorso, giungendo, non con identici argomenti, a conclusioni molto simili. Egli mostra che da un lato si potrebbe sostenere con buoni argomenti la tesi del peccato mortale (come pecca chi addossa a un altro falsamente la colpa d'un delitto, così pecca chi ne incolpa falsamente sé stesso); ma d'altra parte riconosce che equazioni di quel genere non possono reggere davanti a una critica oggettiva, fondata su vari argomenti, tra i quali per altro non è neppure accennato quello dell'esser la confessione non libera ma dovuta a coazione fisica; e conclude affermando che la confessione falsa estorta nella tortura non è un peccato mortale, tuttavia, poiché una menzogna è in tutti i modi, « peccatum veniale saltem committitur » (*Var. res.*, 1, 2, 8).

(6) Questo vale a spiegare la rarità delle revocazioni. Il brevissimo elenco che l'Hubert (*La tort. aux Pays-Bas autr.*, p. 55 n. 5) ricava per il Belgio

invitato a ratificarla più tardi, libero dai tormenti, in tribunale. Se persisteva nel diniego, si guadagnava l'assoluzione, alle condizioni che vedremo. Se confessava rifiutando poi di ratificare, si poteva rimettere alla tortura di nuovo, una o più volte, fino al numero massimo di torture consentito dalle varie leggi e dalle varie scuole. Arrivato al punto che non gli era più lecito seguitare a torturare il reo, il giudice, se quello resisteva sempre ai nuovi tormenti, o se, pur cedendo, rifiutava sempre di ratificare la confessione, lo doveva assolvere (si direbbe oggi) per insufficienza di prove, giacché una semplice confessione non ratificata poteva, a esser larghi, valere per prova semipiena, ma non poteva mai bastare per una condanna. Ed era biasimata la crudele condotta di certi giudici che, quando un reo confessò non voleva mantenere la confessione, eran capaci di tenerlo sulla corda giorno e notte finché non si dava per vinto; e non consideravano che neppur lo stretto diritto attribuiva alla confessione estorta un peso maggiore che agli altri indizi, a purgare i quali una tortura era sufficiente (7): sicché, se durante la seconda tortura il reo si man-

---

(1704-92) da spogli vastissimi, è significativo. Non però che possa valere ugualmente per altri paesi e per altri tempi: la tortura com'era inflitta nel Settecento era, dove più dove meno, un mezzo d'inquisizione molto rigoroso, in genere più rigoroso che nei secoli antecedenti; e d'altra parte la sua applicazione era ristretta a un numero di casi un po' minore che per l'addietro, anche tenendo conto che l'innalzamento del limite di pena per l'ammissione della tortura andava di pari passo col generale inasprimento delle pene. La tortura del Medioevo e del Rinascimento è il più delle volte la tortura dell'indiziato, del sospetto, del diffamato; le probabilità della colpevolezza del tormentato possono non essere grandi; la possibilità d'una sua ritrattazione è preveduta come cosa normale, è protetta legalmente da serie guarentige, moralmente dalla certezza, nell'imputato, di non andare incontro a torture nuove che siano oltre i limiti della sofferenza umana. La tortura degli ultimi tempi è molto spesso la tortura del reo d'un delitto grave, o anche lieve secondo i nostri concetti ma punito gravemente dalle leggi del tempo, il quale sia stato o convinto in pieno, e sia tormentato perché riveli le circostanze che posson permettere la scoperta o la punizione dei complici, o ridotto così vicino alla piena convinzione, che soltanto la sua confessione manchi per la condanna: per lui dunque nessun riguardo, nessuna presunzione a suo favore; la sua ritrattazione è moralmente impossibile o addirittura inutile, anche se non è così nella forma.

(7) BONFRANCESCHI, *add. cit.*, n. 10: «...Ex tali confessione oritur semiplena probatio... Ergo purgabitur illud indicium sicut purgantur aliae semiplenae probationes... hoc est, sicut purgantur alia indicia: et ideo male faciunt iudices qui reum confessum in tormentis, qui ratificando negavit, die noctuque torquendo fatigant donec perseveret, quia non possunt hoc facere, quia illa

teneva costantemente negativo, l'indizio della confessione revocata era purgato (8). Anzi, in un caso leggermente diverso dal precedente, Iacopo Simancas sostenne, contro l'opinione di molti, che un reo che avesse confessato due volte e due volte avesse revocato la confessione, non si poteva torturare neanche la terza volta, nonostante il cattivo indizio costituito dalla nuova revocazione: e non si poteva, sia perché nessuna legge permetteva espressamente di torturare tre volte, sia perché la seconda confessione estorta non costituiva nessun nuovo indizio, essendo la stessa che già era stata fatta e poi revocata, sia infine perché, ammesse come lecite tre successive torture, non c'era ragione di non riguardare come lecite anche mille ripetizioni (9), per non dire un numero infinito (10).

A ogni modo, fosse una o fossero più d'una le ripetizioni ammesse, il loro comune fondamento logico stava nel nuovo indizio che la confessione aveva aggiunto a quelli già sussistenti (11) e che la successiva revocazione aveva anch'essa in certo modo rafforzato, mostrando l'incostanza del reo (12).

Quando il giudice era costretto ad assolvere l'imputato non avendo più modo di costringerlo coi tormenti a confessare, gli poteva però applicare una pena arbitraria straordinaria come punizione per l'incostanza dimostrata (13), da cui nascevano contro di lui « sinistrae

talis confessio facta in tormentis non est nisi semiplena probatio... et sic unicum indicium... ».

(8) GAMBIGNONI, gl. cit., n. 3; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 6, 3; FARNACCI, *op. cit.*, 38, 92-93; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; KRAUS, *De ind.*, 1, 60, 3; 4, 38, 32; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 55.

(9) SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 81.

(10) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 77.

(11) GAMBIGNONI, gl. cit., nn. 2, 9; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 61; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De confessis*, n. 59; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 5, 12.

(12) CANARO, *De quaest.*, 6, 6; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 27; BIANCHI, *De ind.*, nn. 219-220; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura*, n. 43; SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 79; ROJAS, *De haer.*, 2, 299-300; BOCER, *De quaest.*, 5, 38; MASINI, l. cit.; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 23; BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 84.

(13) Cost. Piemonte (1770), 4, 13, 17: « Ritrattandosi, o variandosi sostanzialmente dal reo la fatta confessione, dovrà nuovamente procedersi alla tortura per tutto il tempo, che vi è stato prescritto, senza dedurvi quello, che fosse trascorso pendente l'atto antecedente; ed in caso di simile variazione, potrà la tortura in tal maniera usarsi sino a tre volte, e non più, ancorché il tempo prescritto per la medesima non fosse interamente trascorso; e continuando a confessare nel tormento, ed a negare nella ripetizione ciò, che ha confessato, non s'avranno con dette torture per purgati gl'indizj, che vi fos-

praesumptiones et indicia » (14); o, se non altro, imporgli di prestare idonei fideiussori a garanzia che della libertà che gli era stata ridonata non avrebbe approfittato per sottrarsi alle ulteriori indagini necessarie allo svolgimento del processo (15). E non mancarono leggi che permisero anche in questo caso (16) la condanna dell'imputato, più volte confesso e altrettante ritrattatosi, alla pena ordinaria e anzi alla stessa pena capitale (17); ma furono rare e tardive eccezioni, che

sero contro di esso, anzi s'intenderanno i medesimi maggiormente avvalorati dalle suddette confessioni non ratificate, e si punirà con quella pena straordinaria, che persuaderanno le qualità del delitto, della persona, e del caso ».

(14) ROJAS, *op. cit.*, 2, 301.

(15) PARIDE, v. cit. 6, 1 (narra d'aver giudicato egli stesso, come commissario regio, un accusato di furto che, più volte confesso alla corda, aveva sempre revocato; e conclude: « Firmavi motum animi mei, quod non erat culpabilis, propter quod ipsum liberari feci fideiussoria cautione: quia potuissent apparere aliqua nova indicia contra ipsum, vel potuissent reperiri fur: quia vere tale furtum commisisset »); MARSILI, § cit., n. 5; CARERIO, *gl. cit.*, n. 194 [Circa VI, n. 15]; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 160; FARNACCI, *op. cit.*, 38, 96; AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 5, 17.

Una prassi che permetteva di rilasciare « sub cautione de se repraesentando » gli stessi indiziati di cui fosse ancora da decidere se si dovessero torturare o no, fu condannata nello Stato pontificio (1555) dalla bolla *Licet ex iuris* di Paolo IV (§ 1).

(16) Nel caso, non molto dissimile, che colla confessione precedente concorresse un principio di prova testimoniale, l'Imbert, seguendo la giurisprudenza del parlamento di Parigi, voleva che non si desse alcuna fede alla ripetuta revocazione (*Inst. for.*, 3, 13).

(17) Una prammatica siciliana: « Torti, et confessi, et ratificantes, si dato termino ad probandum eorum innocentiam... revocaverint se... et non probaverint contrarium legitime, eo casu, non obstante tali revocatione, procedatur ad effectivam executionem iustitiae » (1531); un'altra (1576): « Personae, quae pro quibuscumque delictis ductae fuerint in loco tormentorum, et in tortura confessae fuerint delicta, de quibus quaeruntur, et inde extra locum tormentorum negaverint et noluerint ratificare eorum confessiones, et inde secundo ductae ad torturam iterum confessae fuerint, et inde extra torturam negaverint et noluerint ratificare, et postea tertio ductae ad torturam iterum confessae fuerint et inde extra locum tormentorum negaverint... habeantur, pro confassis et convictis, tamquam realiter cum iuramento ratificassent extra locum tormentorum... et procedi possit ad poenam etiam mortis naturalis iuxta qualitatem delicti ». Questi due passi, importanti, ma importanti proprio perché rappresentano un'eccezione, son citati dal Pertile (*St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, p. 440 n. 63) a giustificare l'affermazione che, se l'imputato « continuava sempre a confessare sotto la tortura e poi a ritrattare, si avea per convinto della reità, e si puniva o di pena ordinaria o di straordinaria » (pag. cit.). Il che è vero nei ristretti limiti di luogo e di tempo in cui furono

contraddicevano al sistema giuridico della tortura e ne snaturavano la funzione processuale (18).

7. *La confessione invalida.* — Se il diritto comune attribuiva alla confessione revocata scarsi effetti e per lo più negativi, nessun effetto e di nessun genere riconosceva ad altre confessioni che, anche senz'esser revocate (anzi, a rigore, nemmeno revocabili), erano prive d'ogni possibile efficacia fin dal momento della loro formazione, viziata da irregolarità di diritto sostanziale o di procedura. Dico, qui, delle sole confessioni estorte, prescindendo da quelli che erano i requisiti comuni delle confessioni estorte non meno che di quelle spontanee, e che costituivano di riflesso, qualora fossero mancati, altrettante cause d'invalidità.

Come principio generale, qualunque confessione fosse stata estorta per mezzo di tormenti illegittimi, non doveva nuocere all'imputato confesso (1). Per evidente corollario, qualunque sentenza definitiva

---

efficaci le due prammatiche sopra riferite; ma non è altrettanto vero in generale. Tra le due prammatiche e la *Theresiana*, dal Pertile pure citata come esempio del contrario, è quest'ultima, non quelle, nel solco della tradizione del diritto comune; e sono con essa, per il loro silenzio che implica accettazione delle tesi sostenute dalla dottrina, quasi tutte le leggi particolari dell'epoca.

(18) Esistevano naturalmente, e i giuristi ne elaborarono la teoria, anche gl'indizi a condanna: quelli stessi che servono oggi alle corti d'assise per mandare all'ergastolo persone la cui colpevolezza resterà sempre un mistero, e alle quali in altri tempi si sarebbe offerto, nella tortura, un mezzo, se non di dimostrarsi veramente innocenti, certo di farsi considerare giuridicamente tali. Ma ciò che deve colpire il nostro senso giuridico, non è la condanna per indizi, oggi anzi tanto più facile; è che gl'indizi a condanna, non solo erano più gravi degl'indizi a tortura, ma escludevano l'applicazione di questa; sicché, eseguita la tortura senz'altro effetto che quello di ritrarne, al più, l'unico nuovo indizio della confessione non ratificata, l'imputato restava gravato dagl'indizi per i quali era stato messo alla tortura, più questo nuovo, ch'era un indizio a tortura esso stesso e nulla di più, non dunque da indizi a condanna; e se, invece, fosse stato torturato sul fondamento d'indizi a condanna, questi sarebbero sì restati, ma li avrebbe resi invalidi l'invalidità stessa della tortura, che sul loro fondamento non si sarebbe dovuta in nessun modo eseguire. Così avrebbero giudicato i giuristi del diritto comune, messi di fronte a certe deviazioni di talune leggi particolari. Lo vedremo meglio più in qua, esaminando la teoria della perseveranza tra i tormenti.

(1) Allo stesso modo, testimoni torturati contro legge non potevano fare indizio (FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 79, 52; LEONE, *Pr. iud.*, 3, 29, 42). Il problema (di scarsa importanza pratica, come ammette a malincuore il Farinacci,



di condanna fosse stata proferita sul fondamento d'una simile confessione, sarebbe stata invalida e senza efficacia: più precisamente, in conformità ai principi generali (2), nulla *ipso iure* se nella sua motivazione fosse stato specificato espressamente il mezzo illegale usato per conseguire la prova, semplicemente annullabile se quel mezzo non fosse stato indicato, pur sussistendo, latente, un vizio del medesimo genere (3).

Questo vizio poteva consistere (4): nell'essersi assoggettata ai tor-

perché un giudice poteva sempre dire di torturare il testimone per ottenerne non un pieno indizio contro l'imputato ma solo un amminicolo da aggiungere a indizi d'altro genere) non fu nemmeno toccato dalla maggior parte dei giureconsulti; ma un accenno se ne trovava già in Bartolo, là dove, esponendo la brevissima e strana prescrizione della legge penultima del titolo *De quaestionibus* del *Digesto*, « quaestionis habendae causa neminem esse damnandum » (*Dig.*, 48, 18, 21 [*l. Quaestionis, ff. de quaestionibus*]), aveva messo avanti le diverse interpretazioni date dalla *Glossa* (*Dig.*, 48, 18, 21, *gl. Quaestionis habendae*) e aveva chiarito che, accettando la spiegazione di « habende » come « habite sine indicio », si doveva intendere allo stesso modo (e « eadem ratione ») della tortura del testimone e della tortura del reo (*In II ff. novi part., ad Dig.*, 48, 18, 21, n. 1). L'uso della parola *confessio* (« sive sit confessio habita a teste, ut supra l. proxima ») [*Dig.*, 48, 18, 20 (*l. Maritus, ff. de quaestionibus*)], sive sit confessio habita a reo principali, eadem ratione ») non deve trarre in inganno: il rimando alla legge precedente chiarisce che si deve intendere deposizione, e del resto *confessio* si diceva non di rado con questo valore. Ma lo stesso rimando chiarisce anche che Bartolo, per approfondire lo spirito della famosa e tormentatissima legge *Maritus*, ne sforzava un poco la lettera, estendendo alla tortura di testimoni liberi un principio, « quaestione illicite habita unus testimonio non esse credendum », che valeva in origine per le torture servili, sostanzialmente diverse. L'estensione non è così ovvia come potrebbe parere: a rigore, anzi, sarebbe stato possibile applicare alla tortura illecita del testimone, quanto agli effetti, il principio che (pur molto discusso) si trova in tanti trattatisti e in Bartolo medesimo, secondo cui, se l'esame d'un testimone è illecito per qualche motivo legale, non per questo sono radicalmente nulli i risultati dell'esame stesso, che anzi, con certi limiti e in certe circostanze, possono essere acquisiti al processo.

(2) Secondo gli statuti e la dottrina giuridica coeva, « mentre la sentenza apertamente contraria ad una legge certa è detta nulla *ipso iure* (e la *querela nullitatis* mira a accertare tale nullità), la sentenza non espressamente *contra ius*, o contraria ad una legge dubbia, cioè contenente un semplice errore di interpretazione, è solamente annullabile per mezzo dell'appello » (NICOLINI, *Il pr. di leg.*, p. 439).

(3) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 48; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 20, n. 5.

(4) Iacopo di Belviso fu il primo a tentare un elenco delle cause d'invalidità della confessione estorta. Ne enumerò 14, senza però riuscire a dar loro

menti una persona immune; nell'essersi usati i tormenti in un processo e per un delitto a cui le leggi non ne prescrivevano l'applicazione; nel non essersi accertata l'esistenza di legittimi e sufficienti indizi (5). I primi due casi non potevano essere, e non furono, trascurati (6); ma l'attenzione dei giuristi fu attratta specialmente dal terzo, come da quello che una maggiore elasticità e una più difficile interpretazione delle norme processuali rendeva il più frequente nella pratica giudiziaria.

Che la confessione fatta in tortura senza che precedessero indizi non dovesse nuocere al confitente, si leggeva già in più d'un luogo della glossa accursiana (7). La dottrina posteriore, accettando in pieno il principio, lo sviluppò, aggiungendo che una simile confessione non

---

un ordine sicuro, e senza d'altra parte esaurire tutti i casi. Si possono riferire a titolo di curiosità: 1) « si non praecedant indicia »; 2) « si alias tale delictum liquide probari possit per testes »; 3) « si non perseveret in confessione »; 4) « si non fuit lata sententia super quaestione habenda »; 5) « si sit talis causa ob quam quaestionari non debuit »; 6) « si fuit facta clam »; 7) « si non sit crimen capitale, vel atrox iniuria, vel causa criminalis »; 8) « si excedatur modus quaestionandi »; 9) « si fuerit minor quatuordecim annis in masculo, duodecim in femina »; 10) « si sit maior septuaginta annis »; 11) « si quaestionatus fuerit inimicus illius contra quem fuit quaestionatus »; 12) « si non fuit quaestionatus in facto proprio »; 13) « quando fuit interrogatus specialiter super conscientia aliena, seu, de consociis, nisi in casibus exceptuatis »; 14) « si fuit quaestionatus antequam super suis defensionibus audiretur » (*Pr. cr.*, 3, 9, 7-15).

(5) L'esatta e chiara tripartizione è del Dal Bruno (2, 5, 48): « Sed ponamus ecce, quod potestas, vel iudex, condemnavit confessum vigore dictae confessionis invalidae extortae per torturam, in casu quo non poterat torqueri, quia non praecedentibus legitimis indiciis... vel quia alias tortura fuit iniuste illata, vel ratione personae quae torqueri non poterat, vel ratione delicti pro quo torqueri non poterat... ».

(6) Hanno riguardo alla tortura delle persone immuni: CASONI, *De torm.*, 10, 13; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 329, 27; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 12, 6; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 2, 12.

(7) *Dig.*, 48, 5, 26 [25], 5 (*l. Capite quinto, § fin., ff. ad legem Iuliam de adulteriis*), gl. *Accusatori*: « ...quod prodest ad inditium, ut torqueatur, et stetur confessioni factae in tormentis: cui alias non statur... »; *Dig.*, 48, 18, 21, gl. *Quaestionis habendae*: secondo una delle spiegazioni proposte, nessuno può esser condannato sul fondamento d'una tortura non preceduta da indizi. La *Glossa* non attingeva a nessuna precisa fonte romana. Alberigo da Rosciate si sofferma su un testo che dice allegato continuamente nella pratica a questo proposito (ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 9, 1 [*l. Divus Pius, § Ex quibus causis, ff. de quaestionibus*], n. 1); ma esso non dà che un tenue argomento.

valeva nemmeno se gl'indizi fossero sopraggiunti in seguito (8), nemmeno se gl'indizi fossero stati accertati prima della tortura ma in quantità insufficiente (9), nemmeno se la confessione fosse stata ripetuta (10) o rafforzata col giuramento (11) o solennemente ratificata anche mille volte (12): si presumeva che il giudice, come aveva ordinato illegalmente la tortura, così avesse costretto illegalmente l'imputato a ratificare, col minacciargli, apertamente o no, nuove sofferenze (13).

(8) ROSCIATE, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 20, n. 4 (che cita l'opinione come già comune e la riporta a Oldrado); BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 20, n. 2; BALDO, *Cons.*, 3, 364, 4; 5, 479, 1; PONTANO, *Cons.*, 167, 6; *id.*, *Sing.*, sing. 132; DE CAMBANIS, *De cl.*, rubr. *De metu tormentorum*, n. 5; CANARO, *De quaest.*, 5, 13; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 47; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21, nn. 28-53 [31-59]; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 54, 30; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 1, 30; CASONI, *De torm.*, 5, 4; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 55, 14; 64, 9; FUMI, *Arm.*, v. *Tortura*, n. 5; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Confessio*, n. 21; v. *Tortura*, n. 12; MASCARDI, *De pr.*, 353, 3; 1385, 6-7; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 68; MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 45; BOCER, *De quaest.*, 3, 10; PORRO, sc. all'AMBROSIANI, *Proc. inf.*, 4, 15, 3; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 10, 20; MASINI, *Saero ars.*, parte VI; QUEVEDO, *op. cit.*, 2, 4, 10; KRAUS, *De ind.*, 1, 3, 3; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 2; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 8, 2 [19]; 3, 10, 3 [12]; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 3, 19; DE ANGELIS, *De conf.*, 3, 16, 20; CALÀ, *De pr. M.C.V.*, 7, 4.

(9) Che la confessione non valga « si aliquis tortus est nullis vel non legitimis indiciis praecedentibus », dice già il *Tractatus de tormentis* (attr. SUZZARA, n. 70; attr. BARTOLO; anon., n. 21; non così le altre redazioni, dove il « *vel non legitimis* » o manca o è confuso col « *nullis* »). Anche altri autori, sempre dichiarando la parità d'effetti giuridici nelle due ipotesi, tengono distinto il caso della mancanza d'indizi da quello dell'esistenza d'indizi insufficienti: DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 43; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21, n. 27 [30]; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, nn. 47 [§ III casus, n. 14], 181 [§ Circa IV, n. 4]; MONTICELLI, *Pr. cr.*, 18, 4; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 7; OLDEKOP, *op. cit.*, 4, 2, 5; CARENA, *op. cit.*, 3, 8, 2 [18]; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 19; DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 16, 1.

(10) MATTHAEI, l. cit.; DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 16, 9.

(11) MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21, nn. 54-71 [60-82]; GIGANTI, rubr. cit., 1, 31; LOCATI, v. cit., n. 22; MONTICELLI, *op. cit.*, 18, 6; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 3; BAIARDI, add. al CLARO, § cit., quest. 55, n. 32; MANCINI, *op. cit.*, 3, 4, 37; DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 16, 9.

(12) « Et cessat hoc casu illa vulgata regula quod ratificatio trahatur ad praeterita » (LA MUTA, comm. alle cons. Palermo [sec. XIII], cap. 9, n. 62). La *regula iuris*, che si legge nel *Sesto*, dice: « Ratihibitionem retrahit, et mandato non est dubium comparari » (*Sex.*, 5, 13, 10 [c. *Ratihibitionem*, VI. de regulis iuris]).

(13) RUFOLO, *Gl.*, n. 34: « Si aliquis sit positus in tormentis non prece-

Qui Baldo volle introdurre un'eccezione, dicendo che la successiva conferma era sufficiente a convalidare la confessione anche senza che l'avessero preceduta legittimi indizi (14): opinione stravagante che pochissimi accettarono, e con riserve per lo più (15); ma « bonus quandoque dormitat Homerus », osserva orazianamente Francesco dal Bruno, come per iscusarsi d'esser costretto a combattere la tesi d'un tanto dottore (16).

Per il Dal Bruno (che accoglie in questo una tesi di Cataldino Boncompagni) (17), se una distinzione si deve fare, deve riguardare il modo e il tempo della ratificazione. Se il reo confesso ratifica la confessione invalida nelle forme consuete, nella continuazione dello stesso procedimento, la sua ratificazione è considerata come estorta col timore dei tormenti; se invece dopo la tortura illecita è stato rimesso in libertà, e in seguito, dopo un certo tempo, chiamato dal giudice, compare spontaneamente e confessa' di nuovo senza coercizioni quello che la prima volta gli era stato estorto, allora per questa nuova confessione è da condannare come per confessione spontanea (18). In altre parole, il lungo intervallo e la rinnovazione del procedimento fanno dell'apparente ratificazione una vera e propria confessione spontanea, che non risente più dell'invalidità della prima (19).

Come non noceva al confitente la confessione estorta con tormenti illegittimi, così non gli poteva nuocere nemmeno se estorta colla ripetizione illecita di tormenti in sé non illegittimi (20). E nemmeno

---

dentibus indicis et perseverat in confessione... confessio non sibi preiudicat, cum presumitur ex prima iniusta confessione incidere in secundam»; BELVISO, *op. cit.*, 3, 9, 17; 3, 15, 7; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 1, 40.

(14) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un.*, *C. de confessis*), n. 8.

(15) BRUNACCI, *Ag.*, rubr. *De revocatione confessionis*, n. 3: « Si legitimis indicis non praecedentibus, reus totum processum confiteatur, non nocet sibi confessio facta in tormentis, vel terrore tormentorum, nisi postea repetitus in prima confessione persistat »; CARERIO, *gl. cit.*, nn. 173 [§ *In textu ibi, Formidine*, n. 13], 181 [§ *Circa IV*, n. 6]; MONTICELLI, *op. cit.*, 18, 18-19; MASCARDI, *op. cit.*, 353, 31. Tra gli statuti, considerano sanata colla conferma l'invalidità della confessione quelli di Predappio del 1383 (3, 44).

(16) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 6, 2-3.

(17) BONCOMPAGNI, *De synd.*, n. 152.

(18) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 44-45.

(19) DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 16, 10.

(20) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 4, 4; MARSILI, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21, n. 24 [27]; GIGANTI, rubr. *cit.*, 1, 32; CASONI, *op. cit.*, 14, 11; PAELLA,

poteva nuocere, anche se nulla d'illegale era venuto in luce, quando l'imputato aveva interposto appello contro la sentenza di tortura (21). Né mancavano sottili cautele con cui talvolta i « malitiosi advocati » riuscivano a fare estendere queste guarentige oltre i limiti del giusto, e a mettere nel sacco gli « iudices imperiti » (22).

8. *La perseveranza nel negare.* — Se il più delle volte i tormenti fiaccavano anche la resistenza dei più robusti, pure capitava abbastanza spesso che un imputato dalle braccia molto forti o dalla coscienza molto sicura resistesse allo strazio perseverando nel negare.

Perseverando: giacché la tortura cominciava sempre, da parte del reo, colla negazione della propria colpevolezza, e la sua cessazione era segnata appunto o dalla cessazione di quel diniego o dal sopravvenire d'un termine che la legge imponesse alla durata o alla gravità dei tormenti.

C'erano, sì, tra gl'imputati, quelli che s'illudevano di poter resistere a tutti i costi, e che non si peritavano di dirlo al giudice. Il *Tractatus de tormentis* porta il pittoresco esempio (1) di quello che dice:

---

*De tort.*, 14, 19; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 78; BAIARDI, l. cit.; TOSCHI, *op. cit.*, lett. C, 679, 12; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 15, 24; OLDEKOP, *op. cit.*, 2, 4, 13.

(21) BELVISO, *op. cit.*, 3, 9, 15; GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 100; BONFRANCESCHI, *add. ib.*; CIPOLLA, *Caut.*, 239, 1: « Si vis, quod confessio facta in tormentis et post ratificata non valeat, cautela est, ut prius appellet, antequam ponatur ad torturam »; CASONI, *op. cit.*, 7, 4; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 17; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 11, 6; SPEE, *Caut. cr.*, 18, 13; QUEVEDO, *op. cit.*, 1, 13, 3; PASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 36; DE ANGELIS, *op. cit.*, 3, 16, 7; MUNKER, *De ex. sent. pend. app. lic.*, cap. 6.

Lo statuto di San Gimignano del 1314 stabilisce la presunzione che sia estorta, ed estorta dopo l'appello e nonostante l'appello, e come tale invalida, qualunque confessione risulti essere stata fatta il giorno stesso in cui l'appello è stato interposto, salvo che sia stata fatta in presenza e coll'approvazione del giudice d'appello (1, 1).

(22) ROSCIATE, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 27 (*l. I, § fin., ff. de quaestionibus*), n. 3: « Aliqui malitiosi advocati aliquando deceperunt imprudentes iudices maleficiorum et instruxerunt malefactorem quod quando torqueretur alia crimina que vere non commisisset confiteretur: non autem illud de quo contra eum procedebatur »; così i giudici malaccorti s'illusero di poter condannare per i delitti confessati, ma non poterono perché non c'erano indizi; né d'altra parte poterono per il delitto principale condannare o anche solo ritorurare il reo negativo.

(1) Il passo sembra derivare da un altro, non molto dissimile, d'Odofredo (ad *Cod.*, 9, 41, 18 [*l. fin., C. de quaestionibus*], n. 2). Anche in quello l'imputato

« Torqueatis me quantum vultis, quia si starem usque ad X annos, nil dicerem, quia nil scio, vel in nihilo sum pollutus obiecti criminis » (2). Ma che poteva farci il giudice? crederci? Troppo facile sarebbe stato evitare i tormenti. Il giudice, senza dar peso a quelle millanterie, doveva mettere il reo alla tortura, che forse l'avrebbe persuaso a « mutare sermonem » (3). Se a questo la tortura non lo persuadeva, lo doveva trattenere in carcere finché non fossero sopravvenuti nuovi indizi, che avrebbero permesso una ripetizione dei tormenti; se nuovi indizi non apparivano, doveva dare all'accusatore, se c'era, un termine perché portasse lui le prove e gl'indizi necessari; se poi questo termine trascorreva inutilmente, non restava che mettere in libertà l'accusato (4), con una sentenza che i più dei dottori volevano d'assoluzione definitiva, ma taluno voleva condizionata dalla clausola *stantibus rebus prout stant* (5), o da una garanzia data dall'accusato stesso o per lui da terze persone (6).

dice al giudice: « Domine, nihil dicam, quia nihil scio »; ma poi, torturato: « Domine iudex, faciatis me deponi, quia dicam illud quod scio ». E più giù è data la variante: « ...quia nunquam commisi istud delictum nec aliquid scio »; a cui segue la questione, « nunquid iste qui stat in questionibus est relaxandus », risolta con una distinzione: l'imputato si rilascerà soltanto se non ci sarà stato modo né di farlo confessare né di convincerlo altrimenti di reità.

(2) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 60; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (anon.), n. 16. Con varianti: *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 11; *id.* (attr. ROSELLI), n. 15; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 5.

(3) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 8, 6.

(4) *Tr. de torm.*, ll. citt.; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 21; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 14, 3-4; GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 119; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 4, 5; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 13; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16 (l. *Repeti*, ff. *de quaestionibus*), nn. 34-35 [23]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 48; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 195 [§ *Circa VI*, n. 17]. Tutti questi autori ripetono il passo del *Tractatus de tormentis* poco meno che alla lettera.

(5) DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 40, 2; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 62, 2. Le asserzioni de' due autori riflettono la pratica del Belgio e del Ducato di Milano, indirettamente anche quella spagnola e francese. Per la Francia, ricorderò che, durante la discussione dell'ordinanza criminale del 1670, all'articolo del progetto che proibiva la condanna a morte dell'imputato mantenutosi negativo nella tortura, l'avvocato generale Talon fece aggiungere: « Si ce n'est qu'il survienne de nouvelles preuves depuis la question » (*Pr. verb. des conf.*, disc. dell'ord. crim. [1670], 20 [19], 2).

(6) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 6, 4; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, n. 36 [24]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, n. 49; BOHIER, *Dec.*, 163, 15-16; GRAMMATICO, *Cons.*, 1, 45, 43; CUMIA, *Pr. synd.*, 21, 25; PAELLA, *De tort.*,

Un'opinione che avesse ammesso la condanna *sic et simpliciter* dell'indiziato mantenutosi negativo, sarebbe stata evidentemente in aperto contrasto coi principi generali da cui l'istituto era retto: avrebbe privato la tortura del suo contenuto processuale e l'avrebbe ridotta a un inutile sfogo di brutalità. A una tale opinione tuttavia s'accostò la dottrina più tarda (7), in alcuni casi in cui l'eccezione al principio generale non era illogica; e sempre a patto che la tortura fosse stata preceduta da un'espressa dichiarazione che il suo risultato non avrebbe infirmato in nessun modo gl'indizi già raccolti. I casi erano: se l'interrogato non rispondeva affatto o non rispondeva a proposito; se i delitti attribuitigli eran più d'uno, e seguiva la condanna per quelli soltanto di cui fosse non solamente indiziato ma convinto o confesso; se la reità era certa, pur non essendosi messo in chiaro l'elemento psicologico (dolo o colpa); infine, se di più persone tutte torturate e tutte neganti una almeno era certissimamente colpevole, e allora s'infliggeva a tutte una pena straordinaria (8).

I limiti ora detti, e più quelli indicati prima, valgono a circoscrivere la massima dei criminalisti che chiunque resiste alla tortura perseverando nel negare purga gl'indizi che aveva contro di sé e quindi riottiene *ipso facto* il diritto alla libertà (9). È una massima che nei testi del diritto romano non si trova; vi si può, è vero, considerare sottintesa, anche se alcuni esempi storici ammoniscono che non mancava in Roma chi pensasse il contrario (10); ma certo è che furono i

14, 5. Questa, che il Marsili chiama « *communis practica totius Italiae* », doveva essere in vigore già assai prima delle attestazioni che se ne trovano nei giuristi. In una lettera del 1419 al cancelliere della repubblica lucchese Guido Manfredi, Guglielmo dal Portico informa d'essere stato carcerato in Genova per colpe di cui si dichiara innocente, e aggiunge: « Fui la notte seguendo martoriato, e non trovando alchuno difetto nè pechatto in me sono stato rilasato da la carcere e con pagaria di fior. 500 a ubidire... » (in MANFREDI, *Cart.*, lett. 305).

(7) Non tanto, direi, per maggior rigore, quanto per un approfondimento della casistica a cui non s'era portato, in passato, altrettanto interesse.

(8) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18, 15-19.

(9) Ancora più avanti va l'ordinanza di Villers-Cotterets, che nel caso in cui « par la question ou torture lon ne peut rien gaigner à l'encontre de l'accusé, tellement qu'il n'y ait matière de le condamner », prevede non solo « son absolution », ma anche, dopo udite dai giudici le parti opposte, « sa réparation de la calumnieuse accusation » (art. 164).

(10) A Plinio il giovane, che giudicò doversi applicare quel principio al caso di certi liberti del console Afranio Destro, accusati d'aver ucciso il patrono e torturati senza effetto, fu opposto da qualcuno che quei liberti si sarebbero

giureconsulti dell'età del diritto comune a formularla nella pienezza del suo significato, come uno dei fondamenti dell'istituto giuridico della tortura.

Ora, se da un lato si deve, come s'è detto, notevolmente limitare la portata di questo principio, si deve però riconoscere che da un altro lato, almeno secondo la più comune opinione dei dottori, il principio stesso andava notevolmente ampliato, nel senso che la resistenza alla tortura non soltanto bastava a purgare gl'indizi esistenti contro l'imputato ma bastava anche a purgare le piene prove che si fossero raccolte contro di lui. In altre parole, se un reo già convinto di colpevolezza era poi messo alla tortura (e questo, generalmente, allo scopo di levargli la possibilità d'appellare), la sua resistenza alla tortura indebitamente inflittagli faceva dileguare gl'indizi e le prove stesse portate contro di lui e costringeva i giudici ad assolverlo (11), benché questa sentenza contraddicesse alla certezza, ormai da essi acquisita,

dovuti punire ugualmente di morte, e da altri, che si sarebbero dovuti relegare in un'isola, che è quanto dire condannare a una pena minore del giusto, a una pena straordinaria (PLINIO, *Ep.*, 8, 14, 12). Era quello uno dei problemi a cui dava luogo l'applicazione del senatoconsulto silariano. Ancora: in Valerio Massimo (8, 4, 2-3) si legge di schiavi innocenti che, accusati a torto di gravi delitti, resistevano ai tormenti sette, otto volte di seguito, sempre negando, e furono tuttavia condannati.

(11) ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, pr., ff. de quaestionibus*), n. 2: la resistenza alla tortura riduce al nulla « probationes vel indicia », e così « communiter tenet totus mundus », non sul fondamento di qualche legge (« hoc lege aliqua non bene probatur ») ma su quello d'una frase famosa di Cicerone (*Top.*, cap. 20 [§ 74]) riportata dalla *Glossa (Dig.*, 48, 18, 8, pr., gl. *Efficacissimas*). Il fondamento è, a dire il vero, molto debole, perché nei luoghi indicati si parla genericamente dell'efficacia della tortura per l'ottenimento della verità; ma anche meno è fondata l'opinione di chi distingueva tra gl'indizi e le piene prove: Alberigo, esponendola per respingerla (anche in altro luogo oltre quello citato: *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, rubr., n. 9), rileva che la glossa a cui quella si richiamava (*Cod.*, 9, 41, 1, 1 [*l. I, § In ceteris, C. de quaestionibus*], gl. *Praescriptionis invidia*) « non loquitur de tortura criminosa sed testis, et ideo non bene accedit ad propositum ». L'opinione che abbiamo già visto dominante al tempo d'Alberigo da Rosciate è in seguito accolta espressamente da molti: CIPOLLA, *Cons. cr.*, 32, 18-20 (« ...et ita etiam vidi servari alias Verone »); MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr., n. 2 [3]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 26; CASONI, *De torm.*, 9, 1-2 (« ...et opinionem Alberici omnes observant in Italia »); SARMIENTO, *Sel. int.*, 1, 1, 1; ROJAS, *De haer.*, 2, 284; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 2, 4; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 3; ZANGER, *De quaest.*, 5, 16; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 12, 8; MASINI, *Sacro ars.*, parte VI; SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 2, 3, 9.



della sua reità. Un interessante documento del disagio che questa regola non poteva non produrre negli ambienti giudiziari, è fornito da uno zelante magistrato tedesco, che in una sua dissertazione del 1742 racconta d'essersi trovato più volte nelle difficoltà d'una così travagliosa contraddizione; e dice d'aver sempre cercato con molta attenzione se per caso non ci fosse stato qualche espediente, qualche scappatoia che permettesse di sopire, colla condanna, i tumulti dell'animo e della coscienza (12).

A giudici di questo genere, che non avevan nessuno scrupolo a torturare un reo convinto e ne avevan poi tanti a mandarlo assolto in caso di negativa, doveva essere accetta, piuttosto che l'opinione comune, un'opinione diametralmente opposta, a cui non mancarono i sostenitori (13): tra gli altri il Gómez, il quale, rilevando l'assurdità dell'assoluzione, osservò che al lume di principi strettamente giuridici « utile per inutile non vitiatur » (14).

Altri tennero una via di mezzo, sostenendo che dopo la tortura si dovesse infliggere al reo convinto una pena minore, straordinaria (15), perché colla perseveranza sotto i tormenti aveva distrutto una parte,

(12) ROEHRICH, *De mal. conv. sed non conf.*, cap. 13: « Ego me bis vel ter in huiusmodi angustias redactum recordeo, et cum collegio, cui adsidebam, dispexi sedulo, annon effugium aliquod et via pateret, tumultus animi et conscientiae, quos ista necessitas excitabat, sopiendi ».

(13) Il Farinacci (*Pr. et theor. cr.*, 40, 8) dice l'altra opinione « magis communis, et magis servata », e anche, « declarata tamen et temperata », più vera di questa; in favore di cui cita tuttavia non poche autorità, e la mette sullo stesso piano della prima. Il Matthaeu y Sanz si sforza di conciliare la « pugna sententiarum » facendo minute distinzioni tra le diverse fattispecie possibili (*De re cr.*, 26, 19-37).

(14) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 20.

(15) Un esempio notevole: durante l'esilio da Firenze di Cosimo de' Medici il vecchio (1433-34), Agnolo Acciaiuoli, arrestato dagli otto di balia e messo alla corda perché s'era trovata una sua lettera al fuoruscito, fu salvato dalla propria resistenza, oltreché da un cognato che bruciò molti scritti compromettenti; tuttavia, pur non trovandosi di che formargli processo contro, fu confinato in Cefalonia (BISTICCI, *A. Acciaiuoli*, cap. I; MACHIAVELLI, *Ist. fior.*, 4, 30).

Un altro, e più famoso: Iacopo Foscari, figlio di Francesco doge di Venezia, fu messo alla tortura nel 1456 perché sospettato dell'uccisione d'uno dei dieci, Ermolao Barbaro, notoriamente suo nemico; non confesso, evitò la condanna a morte, ma fu ugualmente relegato, benché di fatto innocente come troppo tardi s'accertò, in Creta, dove morì poco dopo (FREGOSO, *Fact. dict. mem.*, 8, 4, § *De Iacopo Fuscaro*).

ma una parte soltanto, delle prove (16), ovvero perché nei tormenti aveva già scontato una parte, ma una parte soltanto, della pena ordinaria (17). La grave divergenza delle due giustificazioni teoriche quanto alle premesse e la loro convergenza quanto alle conseguenze mostra che l'una e l'altra erano date *a posteriori*; ed è naturale che fosse così. L'infizienza della pena straordinaria, sostenuta con maggior frequenza dai giuristi della seconda metà del Cinquecento e dei secoli successivi, risponde a un'esigenza politica che lo stato assolutista sente molto più vivamente di quanto non si facesse per l'addietro: si giudica ormai cosa assurda che un delinquente pericoloso sia lasciato in libertà in conseguenza dell'errore d'un giudice incapace o malvagio. Le più importanti leggi degli ultimi tempi della tortura sanciscono la nuova tendenza, fissando per altro la condizione che i giudici, avanti dell'esperimento, abbiano fatto un'espressa riserva delle prove acquisite (18).

---

(16) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 10, 7; GRAMMATICO, *Cons.*, 1, 12, 9; *id.*, *Dec.*, 8, 8; 96, 6; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De inquisitione*, n. 30; CLARO, § *cit.*, 64, 38; FARINACCI, *op. cit.*, 40, 11; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 33. La condanna in questo caso è considerata un caso particolare della condanna su indizi indubitati. La pena può essere tutt'altro che lieve, benché inferiore alla morte: uno dei condannati da Tommaso Grammatico (o meglio, dal real consiglio napoletano, nonostante il voto di lui molto più mite) fu « *condemnatus ad remigandum in Regiis triremibus, eius vita durante, cum qualitate addita, quod quodcumque reperiretur liberatus a dictis triremibus, ilico ultimo supplicio plecteretur* » (*Dec.*, 8, 1 e 10).

(17) FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 9; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 3, 21-22; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 18, 20; GOETZ, *De tort.*, 3, 6.

(18) Ord. crim. franc. (1670), 19, 2; *cost. Piemonte* (1723), 4, 11, 4; *id.* (1729), 4, 13, 2; *id.* (1770), 4, 13, 2; *Cod. Est.* (1771), 4, 11, 3. La *question avec reserve de preuves* era nella pratica francese già nel sec. XVI (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, pp. 282-283). In Belgio si ha ancora nel 1793 un esempio di questo che ormai (secondo una prassi contraria all'ordinanza del 1570 [POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, pp. 478-479]) era diventato uno dei tipi normali di tortura, la tortura del convinto non confesso, giustificata (com'era, e come si deplorava, già prima [DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 38, 6-7]) dal non potersi condannare a morte, o dal non potersi almeno impedire l'appello, senza la confessione (HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas autr.*, pp. 27-33); in caso di resistenza, s'infliggeva una pena straordinaria (HUBERT, *op. cit.*, pp. 57-60). Che questo tipo di tortura, in origine combattuto aspramente dai giuristi come illogico, ottenesse riconoscimento legislativo, è un fatto che può indurre a meditare tristemente sul rispetto dei diritti dell'individuo nello stato assolutista; cose d'allora. Resta, a ogni modo, che la posizione del giudice è ben diversa da quella d'un tempo, da quella del giudice che per aver ragione del delinquente si fa delinquente lui stesso, torturando illegalmente l'imputato

E non mancò chi sostenne doversi tener conto di tutte le circostanze accertate, e quindi assolvere il reo o condannarlo a pena straordinaria secondo la minore o maggiore forza delle prove che si fossero raccolte contro di lui prima che fosse sottoposto alla tortura (19). Questa pare, in fin de' conti, la conclusione a cui giungerebbe ogni persona sensata (20); ma non bisogna d'altra parte dimenticare che la tortura del reo convinto era illegittima e che la regola accettata dalla maggior parte dei dottori (21) serviva per ciò a frenare un abuso, a impedire ai giudici disonesti di cercare per mezzo d'un'ingiusta tortura una prova suprema che le prove già ottenute rendevano inutile. In un processo come quello inquisitorio, in cui l'accusa e il giudizio erano esercitati da una stessa persona, è naturale che il giudice e l'imputato venissero a trovarsi di fronte come due nemici in lotta (22), e che di conseguenza ogni vantaggio dell'imputato significasse per il giudice uno scacco e una perdita e in certo senso una punizione (23).

---

che avrebbe dovuto condannare senz'altro; ora, costretto entro i binari della legalità, il giudice può sì far riserva delle prove acquisite avanti di mettere alla tortura il reo, ma lo può fare soltanto nei casi determinati dalla legge, e d'altra parte il fatto stesso della legalità dei tormenti impedisce di considerare il reo come legittimamente convinto nel senso pieno della parola.

(19) FACHINEI, *Contr. iur.*, 9, 6; BOCER, *De quaest.*, 6, 6. La tesi, che questo secondo autore riporta alla facoltà giuridica di Ingolstadt, si trova già accennata in giuristi del Cinquecento, come il Farinacci (40, 13-15), che, accettando l'opinione della condanna a pena straordinaria, la rendeva però più ragionevole distinguendo tra il caso delle piene prove, che avrebbero permesso, nonostante la resistenza alla tortura, la condanna per delitto capitale a pena corporale anche perpetua purché diversa dalla morte, e il caso degli indizi urgenti, sia pure indubitati, che a parità di circostanze non avrebbero dovuto permettere (come di fatto non permettevano nella pratica di Roma) altra pena che quella dell'esilio.

(20) Fatte le dovute riserve per la severa punizione del giudice che avesse ordinato la tortura, illegale, del reo convinto.

(21) Finché, almeno, fu dei dottori l'iniziativa che passò in un secondo tempo al legislatore; e si vide allora sancito quello che in origine era un abuso.

(22) CALAMANDREI, *I pr. delle str.*, p. 53: « Il giudice, nel processo inquisitorio, era come un cane da caccia scatenato contro la selvaggina: e bastava che l'accusa o il semplice sospetto fosse formulato, perché il giudice si sentisse impegnato dal suo dovere d'ufficio a pronunciar la condanna ».

(23) *Homo ludens!*, direbbe il Huizinga; alla cui concezione ludica del diritto e in particolare del processo questa vecchia idea del giudice che per aver ragione del delinquente rimette in gioco le prove già acquisite (idea che ha un fondo morale sano; ma noi siamo intossicati dalla divinizzazione delle funzioni statuali) dà un inaspettato sostegno, forse più valido anche e più

« Quod potui nolui, quod volui adimplere nequivi » (24): ecco, per il giudice disonesto, la morale della favola.

significativo (perché inserito a dispetto entro schemi giudiziari di ben altra natura) di quanto non siano i concetti, e gl'istituti giuridici, portati dal pensatore olandese come esempio della concezione ludica di cui si diceva (*Homo lud.*, pp. 104-117). Sulla quale concezione, con divergenti approfondimenti e sviluppi: CALAMANDREI, *Il pr. come giuoco*; CARNELUTTI, *Giuoco e pr.*

(24) Queste parole aprono un singolare, il 262, d'Ippolito Marsili, che ha grande interesse per la nostra questione, anche in rapporto a un altro singolare della stessa raccolta, il 108, col quale, almeno apparentemente, è in aperta contraddizione; e non mancarono di rilevarla i giuristi del tempo, il cui secco giudizio sul Marsili « sibi contrarius » io non riterrei per altro di sottoscrivere, non foss'altro perché in ciascuno de' due singolari è citato l'altro. Vediamo meglio. Il sing. 108 dice: « Alias fui interrogatus a quodam iudice maleficiorum iuvene et tirone, utrum ipse posset condemnare reum quem habebat in fortiis, qui non obstantibus indicis urgentibus et etiam legitimis probationibus contra eum existentibus nolebat confiteri crimen, sed semper in tortura et extra perseveravit in negando delictum commisisse. Cui latrunculatori respondi et dixi quod poterat indubitanter eum diffinitive condemnare ad mortem vel ad membri mutilationem non obstante eius negatione et perseverantia ». Segue la citazione di molte autorità, che si possono trascurare perché per lo più riguardano la questione solo indirettamente, quando pure non la risolvono a rovescio. Dice il sing. 262: « Quod potui nolui, quod volui adimplere nequivi... Et pro ampliacione huius regulae... teneas menti unum perpetua memoria dignum et literis aureis scribendum, quod si iudex habet reum criminis in fortiis suis contra quem habet plenas probationes dicti criminis, et sic eum potest absque confessione sua condemnare ad mortem... sed volens ipse iudex ultra probationes dicti maleficii habere confessionem rei ad hoc ut post confessionem suam tanquam confessus et convictus non possit appellare a condemnatione contra eum fienda... ponit talem reum ad torturam ut confiteatur dictum crimen seu delictum et hoc vigore dictarum probationum, hoc casu si ipse reus tortus sufficienter semper persistit in negatione tunc iudex non potest ulterius eum condemnare de dicto delicto ut antea poterat, et hoc quia per talem torturam et negationem ac perseverantiam ipsius rei probationes quae erant contra eum sunt debilitatae, et magis videtur verum illud quod dicit et negat eum perseverantia ipse reus, qui melius scit an deliquerit quam alius, quam illud quod deposuerunt testes contra eum ». Seguono anche qui, se non sono già intercalate prima, moltissime citazioni d'autori.

Si dirà: ma se la perseveranza sotto la tortura disperdeva non solo gl'indizi ma le stesse piene prove raccolte contro l'imputato, come mai questi una volta doveva esser condannato a morte e un'altra rimesso in libertà? La risposta non può esser data se non tenendo presente la diversa legittimità della tortura nell'un caso e nell'altro. Nel primo, la tortura è inflitta a un imputato che non è ancora convinto (Ippolito non lo dice espressamente, ma l'ipotesi s'accorda bene colla sua esposizione); ma, nonostante il suo negare, altre prove sono raccolte contro di lui, e il loro peso rende inutile la sua resi-

9. *La ripetizione della tortura.* — In certi casi l'esecuzione d'una tortura che non avesse consentito a chi l'aveva ordinata di conseguire i risultati sperati, richiedeva di diritto (qualche volta, rimetteva all'arbitrio del giudice) l'esecuzione d'una nuova tortura. In questo senso anche la ripetizione si può riguardare come uno degli effetti della tortura medesima.

Che questa si potesse ripetere, era un principio già sancito dalla legislazione romana: « *repeti posse quaestionem divi fratres rescripserunt* » (1). Quel che invece non si trova stabilito nei testi del diritto romano, o meglio nei frammenti che la compilazione giustiniana ci ha conservato, è l'elenco, che pur non doveva mancare, dei casi in cui la ripetizione era prescritta o permessa: si può appena leggere, in un frammento di Paolo, che il reo « *evidentioribus argumentis obpressus* » può esser posto nuovamente alla tortura, « *maxime si in tormenta animum corpusque duraverit* » (2): norma così imprecisa e vaga che nella risorta giurisprudenza i suoi commentatori si trovarono spesse volte nell'imbarazzo e qualche volta ne furon messi per una falsa strada.

Generalmente non si nascosero la difficoltà di risolvere il problema col solo aiuto dei testi di legge. Osservava l'ignoto autore del *Tractatus de tormentis*:

*Sed pone quod fuit de aliquo semel habita quaestio. Forte quia nil dixit, vult iudex de novo repetere quaestionem sine aliquo novo indicio accedente, nunquid potest? Videtur quod sic, ut ff. de quaestionibus, l. Repeti (3) et l. Unius, § I (4), quae indistincte dicunt quaestionem repeti posse, et ubi lex non distinguit, nec nos, ff. de Publiciana, l. De pretio (5), cum similibus. Tu dic quod non sine novis indiciis, ut quia tortus dixit nullum ibi illa nocte iacuisse, ubi maleficium fuerat com-*

---

stenza: la confessione non occorre più, la certezza della reità e la conseguente condanna sono ottenute per un'altra via non meno sicura. Nel secondo caso, il reo è già convinto, ma un giudice poco rispettoso delle leggi lo mette ugualmente alla tortura; e l'illegittimità di questa aggiunge alla perseveranza del reo la virtù, che di per sé non avrebbe, di purgare le prove che già prima dei tormenti eran piene e sufficienti alla condanna.

(1) *Dig.*, 48, 18, 16, pr. (*l. Repeti, pr., ff. de quaestionibus*) (Modestino).

(2) *Dig.*, 48, 18, 18, 1 (*l. Unius, § Reus, ff. de quaestionibus*) (Paolo).

(3) *Dig.*, 48, 18, 16, pr.

(4) *Dig.*, 48, 18, 18, 1.

(5) *Dig.*, 6, 2, 8.

*missum, postea inventum est per testes, quod ibi aliquis iacuit, certe hoc casu repeteretur quaestio, propter illud indicium, vel aliud simile, et haec est communis opinio. Non tamen allegatur aliqua lex; tu allega ff. de verborum significatione, l. Boves, § Hoc sermone (6), et ff. pro socio, l. Si socius, § Nec si prior (7). Assessores autem honoris avidi hoc non servant, imo quaestiones repetunt sine novis indiciis, quousque de obiectis criminibus hauriant veritatem, quorum opinio potest defensari per § Oportet in auth. Ut iudices sine quoquo suffragio, ibi Torquebunt fures, et non prius quiescent etc. (8). Consideret autem bonus iudex in quaestione repetenda quando tortus in animi et corporis fortitudine duraverit, l. Unius, § Reus, ff. de quaestionibus (9).*

Ragionamento e conclusioni del *Tractatus de tormentis* son ripetuti dai vari giureconsulti suoi seguaci (10). Da questi e da altri scrittori loro contemporanei (11) o posteriori (12) è pure biasimata la cattiva usanza degli assessori ' avidi d'onore ', ch'è ricordata poi ancora alla fine del Cinquecento (13), pur mentre si va facendo strada tra gli stessi giuristi (come si vedrà) un atteggiamento più tollerante verso certi eccessi, o diciamo certi rigori, della pratica. E severe sanzioni minacciano di frequente gli statuti comunali di quegli stessi tempi a chiunque contravvenga alle loro disposizioni, di solito assai generiche, intorno alla ripetizione dei tormenti.

(6) *Dig.*, 50, 16, 89, 1: « Hoc sermone ' dum nupta erit ' primae nuptiae significantur » (Pomponio).

(7) *Dig.*, 17, 2, 81. Anche qui, meno chiaramente che nel testo citato prima, è espressa la regola per cui, quando non è indicato un numero di volte, si deve sottintendere una.

(8) *Nov.*, 8, 10, pr.: « ...Erit enim absurdum, si eos quidem, qui in vilibus capiuntur furtis, ipsi torquebunt et non primitus quiescant, donec reddant furta, ipsi autem innoxii manserint in maximis constituti furtis... » (Giustiniano).

(9) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 57. Similmente: *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 11; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 15; *id.* (attr. PERIGLI), 1, 5-6; *id.* (anon.), n. 15.

(10) GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 20; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 14, 2; VITALINI, *De mal.*, 3, 14, 8.

(11) CINO, *Sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18 (l. fin., *C. de questionibus*), n. 8; ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, pr., n. 3.

(12) GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 95; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 59-60.

(13) DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 38, 6-7; FOLLERIO, *Pr. cr. dial.*, 3, 3, gl. *Et si confitebuntur*, n. 78; ROJAS, *De haer.*, 2, 298-299; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 38, 72.

Ma se queste norme erano generiche, se tra le leggi romane, come s'è visto, non si sapeva dai più quale allegare in sostegno della comune opinione, più complesso e più approfondito è il sistema di norme elaborato dalle scuole giuridiche nei secoli del Rinascimento. Alla domanda quando si potesse ripetere la tortura fu risposto fissando due condizioni essenziali e generali e una serie di cause, ciascuna delle quali, in concorso con quelle condizioni, era sufficiente.

Le condizioni sempre necessarie erano: che il paziente fosse un imputato mantenutosi negativo (la ripetizione del testimone era eccezionale, e una parte della dottrina (14), non senza opposizione (15), la rifiutava del tutto); e che non avesse perduto nei tormenti le forze del corpo e dell'animo (16). Questa seconda condizione si trovava già espressa in un testo romano (17); le cui parole « *animum corpusque duraverit* » furono interpretate da Bartolo, ma a torto e, tra i giuristi (18), da lui solo, come se fosse sufficiente il semplice fatto d'aver resistito senza confessare (19).

(14) BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De mandato ad homicidium*, n. 31 (non chiarissimo); PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 42; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 20, 15.

(15) ALBERIGO, *De test.*, § 43; PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, 6, 3; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, n. 15 [10]; FARINACCI, *op. cit.*, 79, 81; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 19, 13, 7; WERNER, *De tort. test.*, 3, 22.

(16) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 3; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 1; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 2; GANDINO, *rubr. cit.*, n. 4; CORNETO, *Pr.*, 6, 20, 1; BELVISO, *op. cit.*, 3, 14, 1; ROSCIATE, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, n. 1; RAIMONDI, *Cons.*, 139, 4; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 6, 10; COMENSE, *Luc. inq.*, v. *Tortura*, n. 38; SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 75; PEÑA, add. all'EMERICO, *Dir. inq.*, parte III, *rubr. De III modo*, lett. k; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 82; REYGER, *Thes. iur.*, v. *Tortura*, n. 167; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 1, 22.

(17) *Dig.*, 48, 18, 18, 1. La più vera interpretazione di questo testo non è probabilmente né quella data dalla comune opinione dei dottori né quella sostenuta da Bartolo, ma una terza che fu proposta ai primi del Secento dall'erudito spagnolo Lorenzo Ramirez del Prado, e che ai giuristi rimase ignota: *animum corpusque durare* significa 'indurire (preventivamente) lo spirito e il corpo'; e l'indurimento, che rende vana la prima tortura e ne giustifica la ripetizione, può derivare o « ab assuetudine », cioè da allenamento, o « ab arte », cioè da uso d'anestetici appropriati (RAMÍREZ, Περ., cap. 9).

(18) Trovo seguita quell'interpretazione, tra i giuristi, dal solo Antonio di Canaro (*De quaest.*, 6, 4). Ma in tempi anteriori un'interpretazione simile, anzi più spietata, era già piaciuta a certi giudici, e Andrea d'Isernia l'aveva bollata d'infamia: « *Crudeles et mali iudices dicunt, animus corpusque duraverit, id est, tantum torquebitur donec animam in corpore habeat tortus...* »

Delle varie cause ammesse per la ripetizione dei tormenti la principale era costituita dal sopravvenire di nuovi indizi (20), anche se sopravvenivano quando l'imputato, purgato colla tortura i primi, era stato rimesso nuovamente in libertà (21). Gli indizi si dicevan nuovi, secondo una definizione di Gian Pietro Ferrari (22), che Angelo Arentino fece propria (23) e da lui gli altri dottori accettarono, quando differivano dai precedenti nella specie o nella sostanza: per esempio, in una causa d'omicidio, se i primi indizi consistevano nella cattiva fama dell'imputato, o nella sua inimicizia col morto, e poi sopraggiungeva un testimone dicendo d'averlo visto fuggire colla spada sguainata. Secondo una diffusa opinione, non occorre che i nuovi indizi fossero gravi: anche un indizio leggero, unito con quelli raccolti avanti, poteva avere il suo peso (24).

Gli indizi nuovi potevano esser nati, come da qualsiasi altra fonte, dalle parole stesse del torturato (25). Particolare importanza aveva tra gli indizi di questa specie l'indizio della confessione revocata, che generalmente i dottori considerano, congiunto o no con indizi d'altro

Hic tamen intellectus pravus est et malus » (comm. alle cost. Sicilia [1231], 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*).

(19) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, n. 3: « Dicitur hic, maxime, si in tormentis animus corpusque duraverit. Quero quando durat in tormentis animus et corpus? Respondeo quando propter tormenta non habet animum confitendi, nec confitetur: sed quando confitetur, et non perseverat, tunc non durat animus, etc. Et tunc potest repeti in questione: quod apparet ex eo quod textus dicit, maxime ». Bartolo insomma ritiene sempre possibile la ripetizione, con maggiore o minor facilità secondo che il paziente non abbia confessato affatto ovvero abbia confessato ma poi revocato. Le condizioni fisiche in cui quegli sia ridotto non interessano.

(20) Come aveva già visto il Manzoni (*St. della col. inf.*, cap. 3), il più antico autore che voglia i nuovi indizi è Odofredo (*In II Cod. part.*, ad *Cod.*, 9, 41, 18, n. 3); la dottrina da lui esposta è riprodotta, con un esempio identico ed espresso in identica forma, nel passo del *Tractatus de tormentis* ch'è riportato per esteso poco più sù; e dovette quella dottrina diffondersi rapidamente, se Andrea d'Isernia (l. cit.) attesta che « dicunt multi » esser necessari « alia indicia et argumenta » perché si possa ripetere la tortura.

(21) GRILLANDO, *De rel. carc.*, rubr. *De absoluteione innocentis*, 2, 3; FRITZSCH, *De perp. torm.*, cap. 16.

(22) FERRARI, *Pr.*, 52, 1, 32 [parte IV, gl. *Haec est quaedam inquisitio*, n. 21].

(23) GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 98.

(24) CANARO, *op. cit.*, 6, 2; FRITZSCH, *op. cit.*, capp. 16-17.

(25) CASONI, *De torm.*, 14, 8.



genere, come una distinta causa di ripetizione. È chiaro che, se un semplice rifiuto di ratificare avesse privato d'ogni effetto la confessione, la tortura precedente non avrebbe mai giovato alla ricerca effettiva della verità; e per conseguenza, osservava il Marsili, in una simile ipotesi « raro vel nunquam punirentur rei, et ut plurimum furca staret in viduitate » (26). Fu d'altra parte osservato che, come la semplice confessione non era sufficiente a far condannare il reo, così era logico che nemmeno bastasse la semplice revocazione per farlo rimettere in libertà (27). Revocando la confessione il reo si contraddiceva (28), e la contraddizione bastava per una nuova tortura. Anzi, certi giudici s'arrogavano il diritto di mettere alla tortura un infelice tante volte quante cadeva in contraddizione, non considerando che l'indizio costituito da ciascuna contraddizione non era, come si richiedeva, di genere diverso dai precedenti (29); e gli stessi giuristi consigliavano ai giudici, quando un imputato avesse purgato ogni altro indizio resistendo al dolore, di tempearlo di domande fitte fitte, in modo da coglierlo in contraddizione prima o poi, così da poterlo legalmente ritorturare (30).

Ma non eran sempre necessari indizi nuovi (31). La legge romana

(26) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, n. 13 [8].

(27) ROETHLEIN, *De pr. cr.*, 1, 13, 18.

(28) Questo vale « quando reus negat confessata et recusat perseverare ex eo solum, quia dicat se fassum esse dolore tormentorum. Nam cum ista excusatio inanis sit, quando tortura fuit legitimis praecedentibus indicis illata, idcirco absque alio ut ratificet in tortura repetitur...: verum si revocet confessata, dicens insuper quod confessio est erronea, et quod intendit probare errorem suae confessionis, tunc sine dubio non torquetur, sed est ponendus ad largam cum termino ad probandum assertum » (FARINACCI, *op. cit.*, 38, 100). Il Farinacci fu il primo a limitare formalmente nel senso ora esposto la regola generale; ma la possibilità d'una confessione (estorta o spontanea) ritrattata perché fatta per errore era già stata esaminata dalla giurisprudenza molto prima di lui, come s'è visto sopra parlando della confessione revocata.

(29) Deplorano questa pratica: *Rep. inq.*, v. *Tortura*; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura*, nn. 43-47; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, n. 18; BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7 (*l. Etsi, C. de maleficiis*), 1, 14.

(30) GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 105; BONFRANCESCHI, add. ib.; MARSILI, *Sing.*, sing. 103; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, nn. 26-27; COMENSE, v. cit., n. 42; LOCATI, v. cit., n. 18.

(31) La legislazione statutaria, in genere, fece della necessità di nuovi indizi una regola assoluta. Eccezioni particolari poterono esser fatte talvolta per favorire la repressione di reati più gravi o più diffusi. Così, nel comune di Firenze (1365), fu data al podestà la facoltà di ripetere senza nuovi indizi la

permetteva la ripetizione dei tormenti del « reus evidentioribus argumentis obpressus » (32); e se è vero che questi « argumenta » furono intesi da molti dottori come nuovi indizi sopraggiunti, è anche vero che secondo un'altra interpretazione, che faceva capo a Bartolo (33), più probabile benché meno umana com'ebbe a giudicarla il Manzoni (34), bastava che i precedenti indizi fossero stati di per sé molto manifesti e urgenti, senza bisogno che se ne aggiungessero di nuovi. La tesi del giurista da Sassoferrato fu variamente discussa dagli altri dottori, ma finì col prevalere nella pratica (35).

O meglio, la pratica accettò indistintamente qualunque opinione fosse più favorevole, quando per una via quando per un'altra, a una più larga applicazione dei tormenti. Tra l'altro, accettò la teoria, strettamente connessa colla precedente di Bartolo, che si potesse ripetere la tortura quando la prima volta non fosse stata abbastanza grave, tenuto conto del grado di gravità degl'indizi (36): nel quale caso la

---

tortura dei sospetti di sodomia (DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 75; GRECI, *B. Cellini*, p. 352).

(32) *Dig.*, 48, 18, 18, 1. La frase si ritrova tale e quale in alcuni statuti parmensi (stat. Parma [1347], lib. III, rubr. *Quod accusacio, denunciacio et inquisicio ostendantur advocato*; id. [1494], lib. III, rubr. *De accusis inquisitionibus denunciacionibus indicis*; stat. Corniglio [1353], 3, 3). Ma in genere gli statuti che s'occuparono della ripetizione dei tormenti (se ne veda un elenco a suo luogo) si staccarono dalla lettera del testo romano per seguire la teoria degl'indizi nuovi che i giuristi avevano affermato dal Dugento in poi.

(33) BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 18, 1, n. 2: « Quandoque apparent contra reum indicia levia non multum manifesta et multum urgentia, tunc questio de eo non debet repeti. Quandoque contra reum apparent indicia manifesta et evidentiora et multum urgentia, tunc si in prima tortura reus nil dicit, et stat durus, poterit iterum torqueri et repeti... Sed hoc quod hic dicitur 'evidentioribus argumentis', expono, evidentioribus argumentis, quam sint alia argumenta levia, que consueverunt apparere contra reos ». Bartolo espone (n. 1) anche la tesi d'Iacopo d'Arena, Cino da Pistoia e Raniero da Forlì, che è poi quella che s'è visto sostenuta da Odofredo e dal *Tractatus de tormentis* e che più tardi entrerà trionfalmente nella legislazione statutaria italiana; ma la respinge come contraria alla consuetudine, che si può invece conciliare colla legge romana seguendo l'interpretazione data da lui.

(34) MANZONI, l. cit.

(35) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Comparuerunt dicti inquisiti et negaverunt totum*, n. 9; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 13-14.

(36) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 65, 2 (l. II, *C. quorum appellationes non recipiantur*), n. 4 (« ...si tormenta non sunt plene imposita, possunt repeti, si autem sunt plene imposita non possunt repeti,

nuova tortura poteva apparire non tanto come una ripetizione quanto piuttosto come una continuazione e completamento della prima (37):

nisi ex novis indicibus »); CANARO, *op. cit.*, 6, 1 (« ... et saepe sic boni assessores faciunt, quia incipiunt a levi tortura, et si ex ea habeant veritatem, bene quidem, alias eam repetunt, aut putant indicibus satisfactum »); MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, n. 4; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Quoniam*, nn. 2-3; COMENSE, v. cit., n. 36; BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura*, n. 42; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 189 [§ *Circa VI*, n. 1]; SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 75; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § *fin.*, 64, 46; LOCATI, v. cit., n. 12; MENOCHIO, *De arb. iud. quaest.*, 2, 272, 6; ROJAS, l. cit.; PEÑA, l. cit.; MASCARDI, *De pr.*, 353, 22; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 7, 2; PERSONALI, *op. cit.*, n. 80; CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 127; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 83-89; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, 4, 5; MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 72; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 331, 4; KRAUS, *De ind.*, 4, 38, 29; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 20 [154]. Tutti questi autori, e altri che non cito, attestano l'esistenza della consuetudine, pur disapprovandola spesso. Che una tortura lieve precedente non fosse d'ostacolo alla ripetizione dei tormenti senza nuovi indizi, non è detto da Bartolo, che pure si trova citato di frequente a questo proposito; ma dal caso da lui esposto, d'indizi tanto gravi da non poter essere purgati con una tortura sola, fu facile passare al caso inverso, della tortura tanto lieve da non bastare da sé sola alla purgazione di tutti gl'indizi. C'era una differenza: gl'indizi son quelli che sono, mentre il grado della tortura dipende da chi l'ordina. Trascurata questa difficoltà, fu agevole giustificare teoricamente l'operato di quei giudici che ordinavano una tortura più lieve del giusto al preciso scopo d'aver le mani libere per un'eventuale ripetizione: come s'è visto nel passo d'Antonio di Canaro, ch'è poi riferito con approvazione da non pochi.

(37) Sembra che questa sottile distinzione risalga a Paride del Pozzo (v. *Tortura*, 3, 4, 5), il quale ammette che i giudici possano, come di fatto sogliono, « scribi facere in actis, quod intendunt pro hodie supersedere in tortura iam incepta et non perfecte data, et repetere ipsam torturam, si et quoties opus fuerit ad indagandam veritatem ». Insomma, spiega poco dopo il *Malleus maleficarum* (3, 14), « ad continuandum tormenta, non ad iterandum: quia iterari non debent, nisi nova supervenissent indicia ». (SPEE, *Caut. cr.*, 23, 5: « Nescio quid dicam, itane viros religiosos ac Sacerdotes loqui posse et ludere in re tam acerba! »). È in fondo uno sviluppo di quella cautela dei « boni assessores » che Antonio di Canaro aveva esposto qualche diecina d'anni avanti. Il sofisma della tortura non già ripetuta ma continuata si perfezionò più tardi in quello della tortura distribuita in più giorni. « Verbi gratia », spiega il Farinacci, « Iudex habet in manibus reum, quem iudicat taliter gravatum indicibus, ut illum fore torquendum arbitretur per mediam horam, potest isto casu, si vult, hanc mediam horam scindere, et prima vice reum leviter tantum torquere, puta per spacium unius Ave Maria, et deinde illum sufficienter repetere usque ad finem mediae horae, etiam nullis aliis supervenientibus indicibus; hoc nullam habet difficultatem, nec apud Doctores, nec apud latrunculatores » (38, 83). Quest'idea, che si presenta così bene, della tortura distribuita in più giorni ebbe fortuna, tanto che la legislazione degli ultimi secoli se ne dovette o ccu

I pratici non si fermaron qui; né si contentarono d'accettare l'opinione che permetteva di ripetere i tormenti anche quando, pur non essendo stati inferiori alla gravità degl'indizi, s'eran tuttavia dimostrati insufficienti di fronte alla resistenza fisica del reo (38). I pratici andarono più in là, senza guardare se la prima tortura fosse stata o no insufficiente: « quaestio repetitur indistincte, cum iudici videtur », informa Bartolo, che non disapprova (39); Biagio da Morcone (40), Antonio di Canaro (41) e altri (42) fanno proprie le parole del maestro; « et ita servari vidi, et ita quandoque servavi, et consului », confessa il Dal Bruno, « licet minus iuridice, et malefactum fuerit » (43); e ancora intorno alla metà del Settecento si può scrivere che la tortura « per consuetudine universale si replica ad arbitrio del giudice sopra li medesimi indizj fino a tre volte, e non più » (44).

Fuori delle regole fin qui esposte rimaneva il caso che segue, e che è molto importante: se uno, posto alla tortura con legittimi indizi, confessava il delitto attribuitogli, poteva il giudice rimetterlo alla tortura, sia pure con più moderazione (45), perché confessasse altri delitti della medesima specie, dei quali non era indiziato? I trattatisti più antichi risposero distinguendo tra lo stretto diritto, che non lo permetteva, e la generale consuetudine italiana, che osservava il contrario, specialmente in cause di furto (46): consuetudine che rimase

pare più volte, sia pure per limitarla (*Ther.*, 38, 13) o per rifiutarla dal tutto (cost. Piemonte [1729], 4, 13, 3; *id.* [1770], 4, 13, 3).

(38) PARIDE del Pozzo, nel passo citato poco più sù, insiste proprio su questo motivo di ripetizione, trascurando gli altri.

(39) BARTOLO, *op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 18, 1, n. 1.

(40) MORCONE, *De diff. int. ius Long. et ius Rom.*, rubr. *De publicis iudiciis*.

(41) CANARO, *op. cit.*, 6, 1.

(42) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 4, 1; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 16, n. 6 [4].

(43) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 62.

(44) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 27.

(45) CLARO, § *cit.*, 64, 8; PERSONALI, *op. cit.*, n. 101; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 173; PORRO, sc. all'AMBROSINI, *op. cit.*, 4, 15, 7. Di questi consigli di moderazione c'era uno speciale bisogno, perché la pratica tendeva naturalmente a trattare i confessi come già condannati e i condannati come uomini senza più diritti.

(46) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 56; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 10; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 14; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 5; *id.* (anon.), n. 14; GANDINO, rubr. *cit.*, n. 19; BELVISO, *op. cit.*, 3, 8, 9; VITALINI,

in vita per vari secoli ancora (47), sebbene taluno l'avesse condannata come irragionevole e invalida, perché rovesciava il principio che la tortura non si potesse infliggere se non dopo accertato il delitto (48). Francesco dal Bruno conciliò le due contrastanti opinioni dicendo che la consuetudine era lodevole se l'imputato era diffamato, vale a dire accusato dalla pubblica voce d'essere, se non l'autore di quel determinato delitto, autore d'altri delitti del genere: per esempio, se si trattava d'un furto e l'imputato era notoriamente un ladro, un ladro di mestiere; era invece una consuetudine illegale quando l'interrogatorio non era preceduto dalla cattiva fama dell'interrogato (49). Va da sé che la nuova applicazione dei tormenti era sempre lecita quando il delitto confessato costituiva una circostanza o un indizio dell'altro: quindi si poteva, per esempio, interrogare sul furto in danno dell'ucciso l'omicida confessò; sull'uccisione d'un marito chi aveva confessato un adulterio colla moglie di lui (50).

Queste le possibili cause della ripetizione dei tormenti. Si tratta ora di vedere quante volte di seguito questi si potessero applicare nel medesimo processo alla medesima persona.

La generale pratica italiana (51), nell'età del Rinascimento e dopo, permetteva di dare al reo tre scosse o tratti di corda « pro quolibet sufficienti indicio » (52), o meglio, come corresse il Claro (53), seguito

*op. cit.*, 3, 14, 7; GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 120; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 1, 1.

(47) Ancora a mezzo il Settecento l'attesta il Melchiori (1, 19, 4).

(48) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *op. cit.*, gl. *Quod fama publica*, n. 120; TITIUS, *An et quat. mort. reus torm. den. sub. sit.*, cap. 9. Nello Stato pontificio questa tortura fu abolita da una bolla di Paolo III, la *Ad onus apostolicæ*, del 1548 (§ 8).

(49) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 64-65.

(50) MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 19, 3.

(51) Su questo punto, i trattatisti più antichi non si dichiarano. Andrea d'Isernia (l. cit.) si rimette in sostanza alla discrezione del « bonus iudex », che deve valutare la resistenza fisica del reo; quanto al resto, « sicut sunt indicia fortia, sic tormentetur semel et pluries ».

(52) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 52; CASONI, *op. cit.*, 14, 3; TOSCHI, *op. cit.*, lett. T, 325, 4; ROSBACH, *Pr. cr.*, 5, 15, 16.

(53) CLARO, § cit., 64, 33: nel Ducato di Milano, « pro uno indicio, etiam proximo actui, non dantur tres ictus funis, sed duo tantum ad summum, et non ultra, et si plura sint indicia, non dantur pro quolibet indicio tres ictus funis, sed omnibus computatis dantur duo, vel tres, et non ultra, et si indicia sunt plura et urgentia, tunc torqueretur reus interpellatis diebus seu vicibus ».

da altri (54), per tutti gl'indizi accertati in una volta; ma questa non era che una sola tortura. Tre successive torture, mantenute entro il limite suddetto, e separate l'una dall'altra dallo spazio minimo d'una giornata (55) e possibilmente di più (56), specie per alcuni tormenti più gravi e dolorosi (57), costituivano il massimo rigore che la comune opinione dei giureconsulti (58) consentisse ai giudici in materia di ripetizione dei tormenti (59): chi ordina più di tre torture, scrive il Bossi, non è un giudice, è un carnefice (60). Negli ultimi tempi, anzi, il metodico inasprimento di molti generi di tortura portò con sé, come contropartita umanamente necessaria, il tassativo divieto di ripetere alcuni tormenti più atroci, come il fuoco (61) o la veglia (62); e in Francia l'ordinanza del 1670 vietò la ripetizione della tortura in tutto e per tutto (63).

Dove e finché questa fu in uso, nel computo delle torture non si guardava, com'è logico, se le avesse ordinate un medesimo giudice o se, successivamente, più giudici diversi (64); e anche si teneva conto,

(54) CARTARI, *op. cit.*, 4, 1, 99; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 54.

(55) BIANCHI, *De ind.*, n. 221; NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, n. 28; CASONI, *op. cit.*, 14, 5; DELRIO, *Disq. mag.*, 5, 9; FAVRE, *Cod. Fabr.*, 9, 21, 2; ROSBACH, *op. cit.*, 5, 15, 18; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 23, 11; CARENA, l. cit.; MELCHIORI, *op. cit.*, 1, 17, 28.

(56) COMENSE, v. cit., n. 38 (8 o 10 giorni); FUMI, *Arm.*, v. *Tortura*, n. 5 (8 o 10 giorni); SAVELLI, *Pr. un.*, v. *Tortura*, n. 19 (24 ore secondo la pratica fiorentina ma « più iuridico » da 3 a 15 giorni).

(57) HENNE, *De usu et ab. torm. Bamb.*, cap. 5: 2 o 3 giorni per il tormento bamberghese.

(58) In Ispagna la norma delle tre torture (per reati lievi, due) ebbe per tempo la sanzione legislativa delle *Partidas* (7, 30, 4).

(59) Fu richiamato da più d'uno a questo proposito un principio giuridico più generale, quello per cui « infinitas est evitanda ».

(60) BOSSI, *op. cit.*, tit. *De tortura*, n. 44: « Nunquam... vidi torqueri ultra trinam vicem, nisi a carnificibus ». Ma i carnefici non mancavano. « Sunt enim qui tormentis tormenta cumulantes, proponunt, aut animam miseri, aut confessionem veram falsamve extrahere », attesta, e protesta, Domenico de Soto (*De rat. teg. et det. secr.*, 3, 4, 10).

(61) Così nel Napoletano (sec. XVII) (*Pr. M.R.C.*, tit. 22).

(62) SAVELLI, v. cit., n. 20: « Il tormento della sveglia non si repete ». L'affermazione così netta varrà per Firenze. A Roma negli stessi tempi si hanno esempi di veglia ripetuta o data dopo la corda (ADEMOLLO, *Le giust. a Roma*, pp. 52, 65, 105-106).

(63) Ord. crim. franc. (1670), 19, 2. La precedente ordinanza del 1498/99 aveva condizionato la ripetizione al sopraggiungere di nuovi indizi (art. 114).

(64) PASSERINI, *Reg. tr.*, 26, 45.

benché non avessero per altri effetti valore giuridico, dei tormenti inflitti per abuso da giudici non competenti (65). D'altro lato, è naturale che non si tenesse conto delle terrizioni (66).

Fin qui l'opinione, o meglio la comune opinione, dei giuristi. Degli uomini della pratica è facile immaginare gli abusi. Baldo degli Ubaldi nel suo commento al titolo *De confessis* del *Codice* accenna di passaggio, come a cosa naturale, alla ripetizione della tortura dieci volte di seguito (67); e quel che sappiamo di certi procedimenti, da testimonianze credibili e talvolta da processi verbali, ci assicura che non c'è esagerazione (68). Ma non per questo si vorrà passare sotto silenzio la tendenza, che si manifesta presso alcuni dei maggiori giuristi del Cinque e Secento come il Simancas (69), il Farinacci (70), il Carpzov (71), a limitare a due il numero delle torture, ammettendone una terza

(65) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Occurrit*, nn. 3-4; DECIANI, *Tr. cr.*, 4, 34, 12.

(66) CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 125, 61; BERNSTEIN, *De iud. circa tort. exc. em.*, 3, 32.

(67) BALDO, *op. cit.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un.*, *C. de confessis*), n. 14.

(68) Nel *Registre criminel du Châtelet de Paris* (1389-92) si trovano esempi di torture ripetute cinque volte; anche a una donna, quattro volte (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 127 n. 7). Nell'anno 1498 ebbe 14 tratti di corda, secondo un testimone oculare, Girolamo Savonarola; dal processo verbale non ne risultano tanti (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, pp. 189, CXLIX). E da una lettera spedita a Francesco Sforza dal suo ambasciatore a Napoli, Antonio da Trezzo (1465), apprendiamo che il re Ferdinando d'Aragona, nel processo politico contro il capitano di ventura Iacopo Piccinino, non riuscendo a far parlare il conte Brocardo Persico primo segretario del maggiore imputato, « commisse che gli fosse dato tanto de la corda, che li venisse voglia de dire el vero. Et disse gli fossero date fino ad quaranta tracti de corda ». Poi ne bastò uno (in FORTE, *Atti del pr. contro J. Piccinino*, p. 380). Ma nel 1418 ventiquattro tratti di corda erano occorsi a Filippo Maria Visconti per strappare alla moglie Beatrice di Tenda, innocente, la confessione d'adulterio che le costò la testa (VERRI, *St. di Mil.*, cap. 15).

(69) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 82: ammissibile una terza tortura solo per gl'imputati che, torturati due volte meno severamente del prescritto, abbiano tutt'e due le volte confessato e poi ritrattato, ma nella seconda confessione abbiano aggiunto alla prima « aliqua nova signa » e quindi siano come aggravati da indizi nuovi.

(70) FARINACCI, *op. cit.*, 38, 106: ammissibile una terza tortura solo per gl'imputati che due volte si lascino estorcere la confessione e due volte rifiutino di ratificarla; senz'altre limitazioni.

(71) CARPZOV, *op. cit.*, 125, 51: ammissibile una terza tortura solo « in atrocissimis », conforme a una legge sassone del 1572.

solo in alcuni casi più gravi o più complicati. Se questi sforzi non trovarono rispondenza immediata nella pratica giudiziaria, è però vero che da essi prese lo spunto la posteriore tendenza legislativa, sopra accennata, ad abolire la ripetizione della tortura. Non è un fatto da sopravvalutare; ma se nel Secento e nel Settecento qualche carrucola cominciò ad arrugginire anzi tempo e qualche cavalletto a coprirsi di polvere, la diminuita frequenza della ripetizione in danno d'una stessa persona in uno stesso procedimento dovette averci la sua parte.

10. *La sentenza.* — Non è chi non veda la stretta relazione che corre tra la tortura, in cui si raccoglievano prove spesso d'importanza decisiva per lo svolgimento del processo, specialmente criminale, e la sentenza definitiva con cui, sul fondamento di quelle prove, il processo si concludeva (1). Ma non sarà inutile mettere in guardia contro la facile tendenza a ritenere quella relazione più stretta che veramente non fosse, a vedere nella sentenza di condanna o d'assoluzione nient'altro che la conseguenza necessaria, automatica, del vario risultato materiale della tortura (2), ad attribuire insomma a quest'ultima un

---

(1) Si pensi al *locus a tormentis* della dialettica legale dell'antichità e del Rinascimento. Su quella dell'antichità torneremo più oltre, perché solo da essa si può cavare qualche idea intorno alla concezione che aveva della tortura il mondo classico. Quella del Rinascimento, che ricalca in tanta parte i moduli antichi, non ha la stessa importanza; le argomentazioni ch'essa offre sono tuttavia significative degli estremi a cui si poteva giungere volendo o dar piena fede al risultato dei tormenti o negargliela del tutto.

(2) La tendenza non è solo di noi moderni, non è dovuta a un semplice errore di prospettiva storica: c'era già ai tempi della tortura legale, e aveva, come ha tuttora, quando si eviti di guardare la cosa dal punto di vista del diritto, una sua giustificazione. Se si scorre la cronaca delle esecuzioni di giustizia in Roma dal 1674 al 1739, scritta dall'ab. Placido Eustachio Ghezzi e pubblicata dall'Ademollo (*Le giust. a Roma*, pp. 12-106), si trova a ogni passo la contrapposizione tra il reo confesso mandato al patibolo e il suo complice, colpevole ugualmente se non di più, condannato a pena minore perché salvato dalla resistenza alla tortura (pp. 20-21, 26-27, 33, 36, 43-44, 46-47, 51, 78-79, 87); e anche da altri luoghi risulta come l'abate, confortatore dei condannati, fosse fermamente persuaso che la sentenza di morte era dovuta per ciascuno di loro all'aver ceduto ai tormenti, e non ad altro. E che pensare del giovane omicida il quale, come si legge in una relazione del suo supplizio (1685), « s'immaginava, che non potrebbero farlo morire se prima di propria bocca su li tormenti non confessava i delitti » (*ib.*, p. 162)? La persuasione di questo rapporto strettissimo tra la tortura e la condanna è naturale in chi osservava di fuori, e tanto più se con viva partecipazione dell'animo,



valore formale di prova decisiva, che non è il suo: tendenza giustificata in parte dal modo corrente d'immaginarsi il sistema delle prove legali, imperante nel diritto comune; ma che perde ogni giustificazione quando si sia considerato più da vicino il posto che in quel sistema la tortura occupava (3).

In primo luogo, nessuna prova (testimonianza, confessione) ottenuta per mezzo della tortura aveva mai valore immediato d'assoluzione o di condanna: di questa o di quella poteva decidere soltanto la sentenza definitiva.

In secondo luogo, nessuna di tali prove, per quanto formale e legale fosse il suo valore, nessuna di tali prove poteva mai rendere necessaria, nel senso matematico della parola, una sentenza che avesse

---

ma sempre di fuori, il meccanismo della giustizia. Ma nell'*iter* mentale del giudice il passo obbligato per giungere a una sentenza di condanna era uno solo, l'accertamento della colpevolezza; la tortura era un mezzo per arrivare fin qui, non oltre. E anche dove e quando i giudici ebbero o si sentirono le mani legate dalla necessità d'una confessione, non fu mai legame assoluto, e soprattutto non si trattò mai necessariamente di confessione estorta: estorcerla violentemente e costringervi il reo sotto il peso dell'evidenza furono sempre le due strade aperte alla sagacia degl'investigatori.

(3) Se può servire per dare una riprova che il sistema degli effetti giuridici della tortura, dal quale il posto di quest'ultima nel sistema delle prove è logicamente determinato, non è un'astrazione, o una somma d'astrazioni, di giuristi teorici, né tanto meno una costruzione artificiosa che lo storico metta insieme con frammenti sparsi e disordinati di quei giuristi medesimi, ecco qui un lungo passo della rubrica *De inquisitione et quomodo sit procedendum* degli *Statuta episcopatus Concordiensis*, i soli statuti, per quel che ho visto, che diano alla materia un regolamento così organico e diffuso, laddove i più, sottintendendo il resto, specificano soltanto quelle norme che s'allontanano dalla disciplina del diritto comune o la completino in punti particolari. Il passo in questione può anche servire come compendio di tutta la dottrina degli effetti giuridici della tortura. Dice (stat. Concordia [1450], rubr. 186):

*...Si vero non plene fuerit probatum, tunc si alique presumptiones vel indicia fuerint inventa propter que tortura posset fieri, prefatus Capitaneus, seu Gastaldio, vel alter officialis domini Episcopi, reum predictum ponat ad tormenta. Et si debito modo tortus fuerit et non fuerit confessus absolvatur. Si autem confessus fuerit ipsum crimen, tunc de tormentis deponatur et dimittatur post tormenta una die in quiete, et postea sine molestia interrogetur de confessione quam fecit. Et si interrogatus extra tormenta ratificet suam confessionem in tormentis habitam et in illa perseveret, habeatur pro confesso. Si autem neget, habeatur pro non confesso, et iterum torqueatur ex suspitione sue confessionis. Et si secundo confessus fuerit, iterum interrogetur post unum diem ut supra, et si perseveraverit, habeatur pro confesso: si negaverit, iterum torqueatur tercia vice. Et si non fuerit*

un contenuto già prima determinato (4). Si ricordi che le prove ottenute colla tortura non erano stimate prove se non avevano conferma, da un lato, negl'indizi che necessariamente le precedevano e nelle altre prove che le potevano accompagnare e rafforzare; dall'altro, per la confessione estorta (5) e qualche volta per la stessa testimonianza, nella solenne ratificazione che le convalidava (6).

Questo solo può far comprendere quale fosse, nel sistema di diritto processuale dei secoli passati, la funzione e la ragion d'essere della tortura, e come questa potesse, nell'astratta concezione giuridica, rappresentare un superamento di sistemi più primitivi (non escluso quello stesso della tortura così come poteva essere inteso nell'antichità), e al tempo stesso, fatte le debite riserve, un lontano preludio non dirò dei sistemi moderni, che sarebbe espressione equivoca, ma dei sistemi che oggigiorno hanno riconoscimento ufficiale. Noi

---

*confessus, sive confessus fuerit, et non perseveraverit ut supra, habeatur pro non confesso et non possit amplius torqueri, nisi ad [?] alia nova inditia superveniant contra eum. Et similiter si prima vice debito modo tortus, non fuerit confessus, non possit iterum torqueri, nisi ex supervenientibus novis indiciis.*

(4) « La confessione estorta aveva l'efficacia di spontanea confessione e di piena prova di reità » (PESSINA, *St. delle leggi sul pr. pen.*, p. 83). « Il reo confessava, — era impiccato; non confessava, — e i tormenti *purgavano gli indizi* » (ANDREOZZI, *Le leggi pen. degli ant. cin.*, p. 64). « Il giudice inquirente poteva — ed anzi spesso doveva — tenere conto solamente ed esclusivamente di ciò che lo imputato avrebbe detto mentre era sottoposto alla tortura » (GRECI, *B. Cellini*, p. 403). Cito questi passi per sollazzo del lettore, e perché si veda come fanno presto a formarsi certe opinioni destituite di fondamento.

(5) Anche qui sarebbe da domandarsi, e ci fu chi se lo domandò (BAERT, add. al BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 15, 3, gl. *Damnandus*), se nel sistema del diritto comune non si desse troppa fede, non già alla confessione estorta per la quale non mancavano guarentige, ma alla confessione spontanea che poteva davvero portare alla condanna senz'altra conferma.

(6) Bisogna stare attenti alle eccezioni apparenti. Eccone un esempio. A Roma, il 18 gennaio 1727, è mazzolato e squartato un omicida e rapinatore. Scrive di lui l'ab. Ghezzi: « Il Delinquente preso che fu, et appeso alla corda, subito confessò il tutto, anzi portatogli in faccia il baullo, disse, ' qui ci mancano due posate d'argento ', fu ritrovato il cortello, come egli depose, sicché non essendovi bisogno di ratifica fu condannato » (*op. cit.*, pp. 72-73). Ho parlato d'eccezione apparente: non è che la condanna si fondi sulla confessione estorta e non fatta ratificare; è che col ritrovamento del corpo del delitto e colle ricognizioni ad esso seguite sono sopravvenute prove tali da bastare di per sé alla convinzione del reo e alla condanna. Ricordo di nuovo la legge toscana del 1744/45 che parla nel medesimo senso.

moderni, è vero, diciamo di non ammetter più la tortura; ma il principio per cui nell'indagine giudiziaria si deve ricercare la verità dei fatti, reale e non fittizia, in tutti i modi, senza riguardo d'ambienti né di persone, senza limiti formalistici (7), che oggi più che mai è uno dei principi animatori d'ogni civiltà giuridica, è stato, se non creato, consolidato definitivamente proprio dalla dottrina del diritto comune, proprio dal sistema processuale che da essa fu elaborato e che aveva a sostegno il cavalletto e la corda.

---

(7) Non vuol essere una difesa della tortura: ma è forse esagerato supporre che proprio questa, richiedendo una valutazione non formale di tanti fatti e condizioni e circostanze, contribuisse grandemente al superamento di quel sistema probatorio formale nel quale essa stessa era inserita? Solo in questo senso, che non è quello voluto dall'autore, ritengo di poter accettare ciò che scrisse in una focosa pagina giovanile Ermanno Kantorowicz: « Dai ruderi della tortura si levò trionfante ed infra l'orrore di tutti gli imbelli, la *libera valutazione della pruova*, la fierezza di questa nostra età »; e ne trasse l'auspicio, in verità prematuro, che « da quelli della dommatica si leverà, con l'orrore di tutti gli ignoranti, la fierezza avvenire, la *libera creazione del diritto!* » (*La lotta per la sc. del dir.*, pp. 153-154).



## IX.

### LE GUARENTIGE

1. *Poteri del giudice.* — Lo scarso numero ed estensione delle leggi dettate dal diritto romano intorno alla tortura e di quelle che le completavano nei particolari ordinamenti statuali e municipali fu la cagione prima della rigogliosa fioritura delle dottrine dei giuristi, spesso tra loro discordanti, sull'argomento; l'insufficienza di queste a prevenire tutti i dubbi, a stabilire precise regole per tutte le fattispecie umanamente prevedibili, fu cagione a sua volta del largo arbitrio comunemente concesso in questa materia ai giudici (1). Triste parola, *arbitrio*: che fa pensare a Dio sa quali prepotenze e scelleratezze dei giudicanti legalmente autorizzate dai giurisperiti; che risveglia nella mente immagini di crudeltà, di sangue, di nefandezze senza nome. Ma che cos'era quest'arbitrio? Era in fondo (lasciamo che risponda per noi il Manzoni, coscienza così sensibile a questi tormentosi problemi tra di diritto e di morale), era (2) « la cosa stessa che, per iscansar

---

(1) Sull'arbitrio del giudice in generale: NICOLINI, *Il pr. di leg.*, pp. X-XI, 86-118, 357-404. Su' suoi limiti e sulle conseguenti responsabilità: ENGELMANN, *Die Wied. der Rechtsk.*, pp. 336-466. Sull'istituto del sindacato in particolare: MASI, *Il sind. delle mag. com.*; DUDAN, *Sind. d'Oltr. e di Terr.*; ENGELMANN, *op. cit.*, pp. 37-38, 467-585; NICOLINI, *op. cit.*, pp. 155-177, 464-473.

(2) Anche quando ufficialmente il nome era quello d'arbitrio, e la parola non portava necessariamente con sé il significato esagerato che oggi siamo soliti attribuirle, non si mancava di rilevare la sproporzione tra il nome stesso e la cosa. « Erra », scrive il Guicciardini, « chi crede che la legge rimetta mai cosa alcuna in arbitrio — cioè in libera volontà — del giudice, perché la non lo fa mai padrone di dare e torre: ma perché sono alcuni casi che è stato impossibile che la legge determini con regola certa, gli rimette in arbitrio del giudice, cioè che el giudice, considerate le circostanze e qualità tutte del caso, ne determini quello che gli pare secondo la sinderesi e coscienza sua. Di che nasce che, benché el giudice non possa della sentenza sua starne a sindacato degli uomini, ne ha a stare a sindacato di Dio, el quale cognosce se gli ha o giudicato o donato » (*Ric.*, ric. 113).

I punti essenziali di questa definizione dell'arbitrio eran già nel *Tractatus de tormentis*: « ...si potestas habet arbitrium, quod nil aliud est dicere, nisi

quel vocabolo equivoco e di tristo suono, fu poi chiamata poter discrezionale: cosa pericolosa, ma inevitabile nell'applicazione delle leggi, e buone e cattive; e che i savi legislatori cercano, non di togliere, che sarebbe una chimera, ma di limitare ad alcune determinate e meno essenziali circostanze, e di restringere anche in quelle più che possono » (3). E tale, appunto, specie in materia di tormenti, fu l'opera dei criminalisti del diritto comune: regolare, moderare, restringere quel largo potere discrezionale che le leggi da loro interpretate avevan lasciato, col complice silenzio (4), ai rappresentanti della giustizia punitiva (5).

---

quod bona fide procedat, secundum quod ei conscientia dictaverit » (*Tr. de torm.* [attr. SUZZARA], n. 96; passo diverso nella forma, o mancante, nelle altre redazioni).

(3) MANZONI, *St. della col. inf.*, cap. 2.

(4) Non si parla di lacune colpevoli. In tanti secoli è naturale che molti interessi fossero cambiati, e la legge non è solita, né potrebbe, preveder tutto, ma solo *quod plerumque accidit*. Così, le minuziose disposizioni romane sugli effetti civili della tortura degli schiavi, per es., seguitarono a lungo a esser commentate nelle opere esegetiche degli interpreti, ma la loro trascuranza da parte degli stessi autori nelle opere sistematiche attesta che nella pratica eran cadute nel dimenticatoio, essendo radicalmente mutata la materia sulla quale avrebbero dovuto agire; viceversa, e sempre a titolo d'esempio, le fonti romane dicevano poco o nulla dei presupposti e degli effetti processuali della tortura, cosa anche questa naturale perché la giurisprudenza romana non conobbe in nessun tempo una teoria del diritto processuale paragonabile a quella elaborata da glossatori e commentatori dal sec. XII in poi, teoria in cui la dottrina dei presupposti e degli effetti potesse logicamente inserirsi. Resta il fatto che le lacune c'erano, e che la giurisprudenza non le poteva colmare tutte; senza contare poi che non le avrebbe potute colmare con autorità legislativa. Questa fu data a molte teorie di giuristi dalle leggi particolari (le quali, non si dimentichi, logicamente e cronologicamente vengono dopo); ma una tale recezione presupponeva il formarsi d'opinioni comuni nettamente prevalenti, e questo non poteva darsi in tutti i casi.

(5) Se quell'arbitrio non fosse stato, come fu, circoscritto, si sarebbero viste ben altre crudeltà che quelle veramente accadute. « Se ciò fosse lecito... porrei a gravi ed esquisiti tormenti ogni sorta di persone indifferentemente e ne li tormenti persevererei sino a cavar le confessioni, portando opinione che niuno sia che ad un modo o ad un altro non commetta alcuni delitti i quali conviene ridurre, raffrenargli e castigarli »: queste parole d'un giudice (l'uditore Pietro Alaria Caracciolo, in un parere sul caso d'una pretesa strega messa inutilmente alla tortura, 1588: in ROSI, *Le str. di Tr.*, p. 43), queste parole che la storia ha tramandato come esperimenti una minaccia e uno scatto d'ira, sarebbero state, senza quel freno, tradotte in atto. E la storia non ci tramanda i pensieri.

Non però che a quel potere discrezionale non avessero imposto dei limiti, pur quando gli davano sanzione di legalità, le stesse leggi del diritto romano. « Quaestionis modum magis est iudices arbitrari oportere », ammette Ulpiano; e subito, spiegandosi, limita: « Itaque quaestionem habere oportet, ut servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio » (6). « Tormenta autem adhibenda sunt », aggiunge Arcadio Carisio, « non quanta accusator postulat, sed ut moderatae rationis temperamenta desiderant » (7).

Su questi due frammenti della sapienza romana si fonda il principio della moderazione nei tormenti, che tra gl'interpreti del diritto comune diventò, se così si può dire, tralatizio (8): un principio che ciascun giurista trovò nelle pagine di quelli che l'avevan preceduto e riprodusse a sua volta, di solito colle stesse parole o con parole simili, in testa al proprio trattato sui tormenti, o, nei trattati più vasti, in testa al capitolo che di quelli parlava (9). Citare gli autori sarebbe

(6) *Dig.*, 48, 18, 7 (*l. Quaestionis modum, ff. de quaestionibus*) (Ulpiano).

(7) *Dig.*, 48, 18, 10, 3 (*l. De minore, § Tormenta, ff. de quaestionibus*) (Arcadio Carisio).

(8) Si può anche trovare un fondamento più generale. « In poenaliibus causis benignius interpretandum est »: così il romano Paolo (*Dig.*, 50, 17, 155 [198], 2 [*l. Factum cuique, § fin., ff. de diversis regulis iuris antiqui*]). « In poenis benignior est interpretatio facienda »: così una massima del diritto canonico (*Sex.*, 5, 13, 49 [*c. In poenis, VI. de regulis iuris*]). Non si può tacere per altro che qua e là nelle pagine dei giuristi ricorre un principio, non applicato né applicabile soltanto alla tortura ma in genere alle materie penali, che si direbbe addirittura opposto: « iudex non debet esse clementior lege ». Gli dedica tutto un singolare, il 182, Ippolito Marsili. Ma questo principio opposto, oltre a non essere così generalmente accettato, ha una portata più ristretta perché si limita a condannare quelle decisioni del giudice che siano in contrasto aperto con una precisa disposizione di legge e che quindi costituiscano indebiti favori per determinati soggetti. Una cosa è proibire la sentenza clemente oltre i limiti della legge e un'altra è favorire la più clemente interpretazione e applicazione della legge stessa nell'ambito della legalità. Le due massime apparentemente opposte possono coesistere senza che ci sia incoerenza in chi le sostiene.

(9) Si potrebbe cominciare dal *Tractatus de tormentis* e dai consigli di moderazione che vi si trovano premessi. Ma varrebbe di più riferire il giudizio che di quei consigli, attribuendoli al Gandino, diede Biagio Brugi (*L'op. degli ant. giur. it. e il dir. pen.*, p. 153): « Questi ammonimenti del Gandino (fondati sul testo romano e sulla Glossa) sono veramente saggi ed umani se li consideriamo nel tempo in cui furono dati. Purtroppo era quasi impossibile liberarsi allora dal pregiudizio che la tortura fosse utile; ma anche per quel tempo, non si debbono imputare ai veri giureconsulti gli abusi di torturatori,

l'impresa di Sisifo; basti dire che nessuno fece eccezione (10), e che non pochi ebbero cura di specificare più concretamente, a questo riguardo, i limiti imposti agli esecutori. Qualcuno, secondo una formula trovata da Baldo (11), spiegò che la moderazione doveva essere sì valutata liberamente dal giudice, era insomma rimessa all'arbitrio di lui, ma questo doveva essere l'arbitrio d'una persona discreta (12);

avidì di tormenti e inventori di nuovi modi di tortura... ». Il giudizio si deve intendere esteso, in generale, a tutta la giurisprudenza del diritto comune.

(10) « Hinc iuste secundum DD. receptam sententiam reprehenduntur iudices severi et crudeles, qui nec rationem, nec modum tormentis adhibent, sed voluntatem propriam sequentes, conscientiam rectam et ordinatam prudentiam reliquentes, ac vanam gloriam affectantes, hominibus non magis in tormentis parcentes, quam deliris et furiosis bestiis, ita ut rei saepe vitam aut amittant, aut tam miseram servent, ut magis mori quam vivere saniori iudicio exoptandum foret, cum ita tormentis aut membra dilacerentur, aut certe debilitentur, ut in perpetuum inutiles sint homines laboribus, et nunquam quam diu vita agitur, tormenta desinant » (BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7 [*l. Etsi, C. de maleficis*], 1, 5). La « doctorum recepta sententia », per quanto poco adatta ad avere sanzione legislativa, penetrò talvolta nella legislazione. Il precetto degli statuti di Crema, che il podestà e il capitano, dovendo mettere alla tortura qualcuno, procedano « moderate... et Deum semper prae oculis habendo et eius tremendum Iudicium » (stat. Crema [1534], lib. III, rubr. *Quando quis pro maleficio detineri possit*), ne dà un esempio espressivo, che si direbbe pittoresco se non si sapesse che la frase risale a diffusi formulari, né più né meno che la frase « *ut moderatae rationis temperamenta desiderant* », trasportata di peso dal *Digesto* negli statuti di Spalato del 1312 (4, 124). Più significativo, perché più concreto, l'esempio del costituito del comune di Siena, del 1296, volgarizzato nel 1309-10, che ha tutta una rubrica, e non breve, *Che la podestà et li giudici in tormentare abiano temperanza* (5, 100).

(11) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 7, 59, 1 (*l. un., C. de confessis*), n. 9: « Quae autem sunt tormenta temperata et quae effrenata relinqui debet Iudicis conscientiae, in cuius motu et conscientia lex confidit, cum non praesumatur quod sit immemor propriae salutis, et iuramenti, quod praestitit Deo et Reipublicae »; ad *Cod.*, 7, 65, 2 (*l. II, C. quorum appellationes non recipiantur*), n. 2: « Quae autem sunt plena, sive moderata, et quae non, iudicis discreti arbitrio committitur, et consilio discretorum virorum sibi astantium ».

(12) BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 103; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 18; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 7, n. 1; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 37, 1-5; DELRÍO, *Disq. mag.*, 5, 9; SINISTRARI, *Pr. cr.*, 16, 9. Anche lo statuto di Ferrara del 1566 (3, 13) vuole che si proceda alla tortura, verificate tutte le condizioni, « pro arbitrio Inquirentis, cum eo tamen moderamine, ut humanitatis memor et Iustitiae zelator esse videatur et innocentiae magis defensor quam poenae avidus ultor ».



e in caso d'incertezza intorno alla giusta via da seguire, non si mancò di raccomandare ai giudici che cercassero di peccare piuttosto in difetto che in eccesso (13). Altri si curò di dare un'interpretazione più concreta del precetto, espresso da Ulpiano in una forma tanto generica, « *servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio* »: qualcuno l'intese nel senso che il torturato dovesse aver salva in ogni caso la vita e l'integrità delle membra (14); qualche altro v'aggiunse anche quelle attitudini che son necessarie a ciascun uomo per il proprio lavoro (15) e per il sostentamento della propria famiglia (16). Limiti abbastanza precisi ebbe l'Inquisizione (17); e alcune, ma non molte, delle legislazioni particolari non furono da meno (18).

Anche in un altro campo si manifestava il potere discrezionale del giudice: nella valutazione degli indizi. Questo potere va inteso nel senso

(13) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 4, 5: « ...et semper in dubiis potius inclinetur ad minus: quia sanctius est, quia non debet tantum torquere, ut dissolvat membra »; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, n. 37; ZAVATTARI, *De fori Med. pr.*, n. 234; PERSONALI, *De ind. et tort.*, n. 10; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 1, 11; PRIORI, *Pr. cr.*, rubr. *Considerazioni innanzi la tortura*.

(14) MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, nn. 12-13; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 5.

(15) GIUSTINI, *De synd.*, n. 16 (formula d'una *Querela super membro debilitato occasione torturae*, che si suppone presentata ai giudici del sindacato, contro un podestà scaduto di carica, da un lavoratore che ne fu torturato ingiustamente e con violenza tale da uscirne « *debilitatus brachiis per duos menses, adeo quod non potuit artem suam agriculturae exercere per duos menses et ultra* »); DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 36; CARRABBA, *Tr. pr. M.C.V.*, n. 96; SEEHUBER, *De quaest.*, quest. 9; BERNSTEIN, *De iud. circa tort. exc. em.*, 4, 1.

(16) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 9.

(17) « *Citra membri diminutionem et mortis periculum* », si legge nella nota bolla *Ad extirpanda* del 1252 (§ 25). E l'Ostiense: « *Citra periculum corporis moderate* » (*In III Decr. lib.*, ad *Extra*, 3, 16, 1 [c. *Gravis*, X. de deposito], n. 10). « *Moderate, utpote sine sanguinis effusione* », raccomandano gli autori del *Malleus maleficarum* (3, 14).

(18) Se ne trovano esempi nelle *Partidas* (7, 30, 4), e tra gli statuti (oltre ai senesi già citati) in quelli di Parma del 1316-25 (lib. I, rubr. *Qualiter nullus de populo possit tormentari sine praesencia Antianorum populi*). Vi si legge che si deve evitare al torturato ogni pericolo di morte. Lo stesso limite fu adottato anche nel diritto francese da due ordinanze di re Luigi X (ord. 19 marzo 1314/15, art. 11; ord. luglio 1315, art. 15 [16]); e nella discussione dell'ordinanza criminale di Luigi XIV il presidente Lamoignon insisté perché, se proprio si doveva mantenere la tortura, si provvedesse almeno a impedire che le persone soggette ne fossero rese storpie tutta la vita (*Pr. verb. des conf.*, disc. dell'ord. crim. [1670], 20 [19], 2).

che spettava al giudice decidere se un indizio bastasse o no alla tortura, non nel senso che gli si riconoscesse la facoltà di mettere alla tortura persone gravate da indizi non sufficienti, né quella di liberarne persone contro le quali gl'indizi raccolti avessero la gravità necessaria (19). Come regola generale, nelle materie arbitrarie (quale era riconosciuta la materia degl'indizi) il giudice poteva non fare ciò che una parte gli richiedeva (20); ma osservò giustamente il Gómez che l'applicazione dei tormenti, per tante ragioni, non poteva soggiacere alla regola: altrimenti le disposizioni di legge si sarebbero potute privare d'efficacia, e l'arbitrio dei giudici, ai quali era già molto che fosse lasciata la valutazione degl'indizi, avrebbe potuto produrre gravi assurdità (21). Ragionamento, si può dire, meramente accademico: che la tortura non si potesse infliggere ad alcuno senza che fosse preceduta dall'accertamento degl'indizi, fu sempre, come s'è visto, fuor di discussione; e d'altra parte già in Bartolo è sottintesa come cosa ovvia la punibilità del magistrato che omette di porre alla tortura un imputato nei casi prescritti (22). Anche qui si davano casi d'incertezza, si capisce: e a questi è da intendere riferito il principio che « non est festinandum ad tormenta » (23), che « refrenanda est tortura » (24),

(19) GIUSTINI, *op. cit.*, n. 10 (formula d'inquisizione per sindacato contro un ex podestà e i suoi giudici, militi e cancellieri, contenente tra l'altro il capo d'imputazione che segue: « ...quod dictus olim potestas, iudices, officiales... plures capi, detineri, carcerari et torqueri fecerunt, qui de iure secundum formam statutorum... capi, detineri, carcerari et torqueri non poterant, et plures alios relaxaverunt, qui detineri, carcerari, torqueri et condemnari debebant secundum formam iuris et statutorum... »); GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 22; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 148; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 12, 12.

(20) CASTRO, *In I Dig. vet.*, ad *Dig.*, 5, 1, 40 (*l. In omnibus, ff. de iudiciis*), n. 1.

(21) GÓMEZ, *op. cit.*, 3, 13, 22.

(22) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 22 (*l. fin., ff. de quaestionibus*), n. 1: « Sunt quidam iudices stulti, qui statim cum habent indicia contra reum, cogunt eum ad confitendum. Certe hoc non debet fieri, quia condemnarent eum ex indicibus et suspicionibus, sed debent adhibere tormenta cum moderamine, et ex istis veritatem investigare, et ita iam feci pluries fieri, sed si habita tortura non inveniebatur verum, absolvebam eum, et hoc faciebam scribi in actis, 'habita tortura cum moderamine, non reperi eum culpabilem', et hoc ne tempore syndicatus possit dici, 'tu debuisti eum torquere' ». Può darsi che Bartolo avesse davanti agli occhi il coevo statuto perugino (1342), che multa in lire 500 podestà e capitano se tormenteranno a torto « ovvero obmecteranno tormentare en glie case permesse » (3, 34).

(23) ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 1, 7, n. 1. Il sommo pratico generalizza una frase d'Ulpiano dalla portata enormemente più ristretta (*Dig.*,

ricorrente in queste o in simili forme nelle pagine di giureconsulti tra i più autorevoli. Una maggiore libertà (25) avrebbe trasformato il potere discrezionale in un vero e proprio arbitrio (qui è proprio il caso d'usar questa parola) che sarebbe stato la negazione della giustizia.

E qui, intorno a quest'arbitrio, o diciamo a questo potere discrezionale, si presentava un problema che involgeva le relazioni tra il diritto comune e i diritti particolari, municipali in specie. Se a qualche podestà, o in genere a qualche rettore, o rettore di giustizia (come anche si diceva), gli statuti o le competenti autorità avessero accordato un ampio e generale arbitrio (26) di mettere alla tortura, almeno per determinati delitti, chiunque gli paresse (27); come si sarebbe dovuta intendere l'ampiezza e generalità dell'arbitrio? La dottrina giuridica è concorde nel rispondere che non vi si sarebbe potuta comprendere in nessun caso la facoltà di mettere alla tortura chi non fosse almeno leggermente indiziato (28) e meno ancora la facoltà d'ecce-

29, 5, 1, 5 [l. I, § *Sed in eo, ff. ad senatusconsultum Silanianum*]: «...non esse festinandum ad tormenta eius, cui fideicommissa libertas debetur»).

(24) BALDO, *op. cit.*, ad *Cod.*, 9, 1, 11 (l. *Data opera, C. qui accusare non possunt*), n. 26. Il principio, che, come s'è visto, fu accolto in generale dalla giurisprudenza, nasceva da un'interpretazione originalissima e umana d'una legge imperiale che non aveva voluto dir tanto (*Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr. [l. III, *in pr., C. de naufragiis*]).

(25) La libertà dei giudici avrebbe trascinato facilmente con sé la libertà degli esecutori e dei cancellieri. I casi di favoritismo, e conseguentemente di corruzione, non si sarebbero contati più. Le torture si sarebbero ridotte di numero; ma con quale vantaggio per la giustizia?

(26) D'ordinario, anche quando si concedeva l'arbitrio o in genere s'allargavano le facoltà del giudice nell'istruzione criminale, si faceva eccezione per la tortura (NICOLINI, *Il pr. di leg.*, p. 104 n. 109). Si veda, per es., nei *Consigli del Comune di Prato* (pp. 78, 105, 280), con quanto zelo sia proposta da più parti, e approvata da tutti, l'esclusione dell'*arbitrium torquendi* dalla concessione di quelle facoltà (consigli del 15 gennaio 1276, del 22 febbraio seguente, del 27 agosto 1280). Sui limiti di tale arbitrio dissertò nel 1731 Gustavo Enrico Mylius professore dell'università di Lipsia.

(27) Sull'*arbitrium torquendi* nel comune fiorentino: DAVIDSON, *Gesch. von Fl.*, vol. IV, t. I, p. 324 (casi del 1296, del 1328, del 1378, conseguenza di travagli politici, economici, sociali rispettivamente); DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, p. 153. Un arbitrio anche di torturare era stabilito in danno dei « forestieri e vagabondi » dallo statuto di Lucca del 1539 (4, 247), ed era ammesso, sia pure senza quel nome, anche altrove (CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 10).

(28) Tommaso di Peverata vuole per la tortura nella generalità dei casi

dere nei tormenti la giusta misura (29). Nel caso poi che si fossero concesse al magistrato anche queste facoltà (30), il Dal Bruno inclina a riconoscere la validità della concessione, a patto però che tutte quelle facoltà eccezionali fossero espressamente indicate: epperò, avverte, stiano attenti i rettori « ut bulletinum sive reformatio » (l'atto insomma con cui si dava loro l'investitura di quei poteri) « sit large et plene

due indizi o più, uno se a chi la deve ordinare è stato accordato l'arbitrio: « quando potestas habet arbitrium, etiam si non essent indicia plura, sed unum tantum, posset ad tormenta procedere » (*De fama*, n. 55). La giurisprudenza posteriore è in genere favorevole all'indizio unico in tutti i casi, e se fa una differenza quando il giudice ha l'*arbitrium torquendi*, la fa per dargli facoltà d'accontentarsi d'indizi meno gravi del consueto. Non di torturare senza indizi: d'un'opinione come quest'ultima, che il Dal Bruno confutandola dice sostenuta da molti (ma non li nomina), non trovo la più piccola traccia nella letteratura giuridica, concorde nel confermare anche per il caso dell'arbitrio il presupposto degl'indizi. Così: *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), l. cit.; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 21; *id.* (attr. BARTOLO); GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 38 [41]; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 5, 33-36; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 6, 7; 3, 4, 8; v. *Tortus*, 1, 16; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), l. cit.; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 6-7; 2, 9, 16; FERRAZZI, *Caut.*, 14, 2; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (l. I, in pr., ff. de quaestionibus), nn. 3 [6], 20 [36]; ad *Dig.*, 48, 18, 21 (l. *Quaestionis habendae*, ff. de quaestionibus), n. 22 [25]; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Constante*, n. 27; *id.*, *Cons.*, 120, 34; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 182 [§ *Circa IV*, n. 11]; GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 26, 4; DECIANI, *Tr. cr.*, 7, 46, 1; PAELLA, *De tort.*, 3, 7; MASCARDI, *De pr.*, 1385, 2; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 71; MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 33; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 329, 28; BOCCADIFERRO, *Resp.*, 93, 3; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 3, 10, 3 [14-15]; SCIALOYA, *op. cit.*, 3, 9; DE ANGELIS, *De conf.*, 3, 16, 21.

(29) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 7; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, l. cit.

(30) Abbiamo visto altrove come la giurisprudenza sostenesse la necessità degl'indizi in ogni caso e s'opponesse a ogn'incrinatura di quel principio, fatte alcune eccezioni parziali, più apparenti che altro. La risposta di Matteo d'Afflitto al suo re è l'espressione più bella della tendenza generale. Ma questa tendenza non poteva conservare di fronte a tutte le molteplici esigenze della pratica l'efficacia che spiegava nella teoria generale. E gli esempi d'un *arbitrium torquendi* spinto all'estremo non mancano. Gli statuti fiorentini del 1415 autorizzavano la tortura senza indizi degl'imputati di falsa moneta (3, 1, 130) e degli schiavi fuggitivi (3, 1, 186). A Mantova, un mandato 18 maggio 1546 ordinava al podestà e al suo giudice criminale di torturare, per vari reati, « iuris et statutorum ordine servato vel non servato, cum omni genere tormentorum, etiam cum non extent inditia sufficientia ad torquendum, et prout ipsis vel cuilibet eorum videbitur et placuerit » (BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 38).

certum, videlicet torquendi cum indicis vel sine, et alte et basse, moderate et immoderate, prout sibi visum fuerit » (31).

2. *Diritti del soggetto.* — Colui che il giudice comanda d'assoggettare alla tortura non è un automa; è un uomo vivo, il comportamento del quale non può esser trascurato dal diritto; è un uomo capace di bene e di male, titolare di diritti come di doveri. Questi e quelli i dottori del diritto comune non tralasciano di definire; come non tralasciano di regolare quel comportamento in ciò che può avere d'attivo, di volontario.

I limiti imposti a quel comportamento eran definiti nettamente. Innanzi tutto, non era lecito offrirsi spontaneamente alla tortura, né come reo per aver modo di purgare gl'indizi (quando per l'insufficienza di questi o per altri motivi i tormenti non fossero prescritti dalla legge), né come accusatore per aver modo di provare un'accusa non suffragata da indizi bastanti; meno che mai era lecito all'accusatore offrire alla tortura sé stesso e l'accusato insieme, quasi per gareggiare con lui nella resistenza al dolore (1). A prima vista si direbbero cose dell'altro mondo (2); e in fondo parevan tali anche ai migliori dei nostri giureconsulti. « Ponamus », scrive uno di loro, « quidam inculpatus de crimine, sponte ingerit se torturae, puta dicendo, Ego non commisi tale delictum et offero me velle stare torturae, ponatis me in tortura: costui è un pazzo... » (3). Il cuore non parlava latino! E un altro rin-

(31) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 7.

(1) VITALINI, *Sup. mal.*, 3, 14, 9; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 7, 7-9; 2, 9, 16; MARSILI, *Sing.*, sing. 164; ID., *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21 (*l. Quaestionis habendae, ff. de quaestionibus*), nn. 4-8; ID., *Pr., caus. cr.*, § *Expedita*, nn. 55-57; CASONI, *De torm.*, 5, 8; 10, 15; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 63, 7; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Tortura*, nn. 25-26; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 109; CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 142; CHRISTYEN, *comm. allo stat. Malines* (sec. XVI), 1, 5, n. 6; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 18, 6.

(2) Eppure accade anche ai nostri giorni che in taluni gravi processi indiziari gl'imputati chiedano d'esser sottoposti alla prova del siero della verità, come lo chiamano: se innocenti, perché hanno fede nelle virtù del siero; se colpevoli, perché non ci credono affatto e speran così di farla franca o per lo meno d'accaparrarsi quel vantaggio morale che ha sempre chi si dichiara pronto a una sfida; nell'un caso e nell'altro, perché non tengono in conto la propria libertà morale, proprio come gl'imputati d'un tempo che si offrivano alla tortura.

(3) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 8.

cara la dose: « Est una bestia » (4). Eppure questi dissennati non mancavano (5); e nemmeno mancavano « multi fatui », come li qualifica Francesco dal Bruno (6), secondo i quali i giudici avrebbero dovuto accettare l'offerta e mettere alla tortura chi vi si offriva, e magari anche il riluttante accusato, se l'accusatore s'impegnava a sottoporsi ai tormenti insieme con lui; e tra costoro è da annoverare niente di meno che Accorso, almeno per la prima parte della tesi, a sostenere la quale era stato trascinato dalla difficoltà di risolvere altrimenti un'intricata questione d'interpretazione (7). Paride del Pozzo, vagliati tutti gli argomenti pro e contro a proposito d'un interessante caso che s'era realmente presentato (8), pur pendendo verso il no si dichiara perplesso e rimette la decisione al giudizio del lettore (9). Ma prima di lui Bartolo (10), e più tardi Francesco dal Bruno, risolutamente oppongono: primo, che nessuno è padrone delle proprie membra (« dominus membrorum suorum nemo videtur », aveva sentenziato Ulpiano) (11); secondo, che non si può abbandonare alle private convenzioni ciò che appartiene, come la « potestas torquendi », al cosiddetto « merum imperium »; terzo, che a nessuno è lecito commettere ad altri che lo percotano o facciano strazio del suo corpo (12): nem-

(4) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 21, n. 5; *ID.*, *Pr. caus. cr.*, § cit., n. 55.

(5) CASONI, *op. cit.*, 10, 15: « Saepe accusatores, quando nequeunt probare, instant, se et accusatos torqueri ». Un esempio notevole troveremo più giù, riferito da Paride del Pozzo. Altri si leggono qua e là sfogliando gli atti giudiziari; non c'è bisogno di soffermarci.

(6) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 9.

(7) *Dig.*, 47, 2, 57 [56 o 58], 1 (*l. Interdum*, § *Qui furem*, ff. *de furtis*), gl. *Damnato*: « ...Vel datus fuit mihi a domino, vel ipse se dedit si erat liber, ut eum torquerem, et crimen inquirerem... ». Opinione che Bartolo, nel commento alla medesima legge (nn. 1-2), giudica « mirabile », cioè da fare stupire, per le ragioni dette più estesamente altrove.

(8) Un nobile, accusato d'un grave delitto da un uomo di bassa condizione, mancando le prove proposte che si mettessero alla tortura tutt'e due, prima l'accusatore e poi lui stesso. Il plebeo non cedette ai tormenti e perseverò nella propria accusa. Toccava allora al nobile; ma questi rifiutò di farsi torturare, « allegando quod dicta conventio non valuit ». Certo, aveva torto ad allegare l'invalidità solo a quel momento; ma il problema generale rimane: *quid iuris?*

(9) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortus*, nn. 1-3.

(10) BARTOLO, *In II ff. vet. part.*, ad *Dig.*, 12, 4, 15 (*l. Cum servus*, ff. *de conditione causa data causa non secuta*), n. 6.

(11) *Dig.*, 9, 2, 13, pr. (*l. Liber homo*, ff. *ad legem Aquilianam*).

(12) Fin qui Bartolo. Quel che segue è del solo Dal Bruno.

meno commetterlo al giudice, che compiendo un'azione « extra terminos iuris » non conterebbe più che un semplice privato, e che, pur non potendo esser più colpito dall'azione privata d'ingiuria, « quoniam volenti non fit iniuria » (13), rimarrebbe però ugualmente esposto all'azione penale pubblica in conseguenza dell'illecito commesso (14).

Nel caso opposto, quando cioè fosse stato il giudice a ordinare di fatto una tortura chiaramente illegittima, allora si riconosceva al soggetto la più ampia libertà d'opporvi di fatto e di resistere, impunemente, all'arbitrio del giudice (15), secondo la regola più generale che la resistenza al giudice era sempre legittima quando l'ordine da lui emanato avesse contenuto un carico, oltre che ingiusto, irreparabile (16).

Ma questa libertà valeva di fronte a una sentenza manifestamente illegittima e quando alla vittima del sopruso non fosse rimasto altro rimedio che quello d'opporvi alla forza la forza. Di portata generale era invece l'altro rimedio, l'unico ammesso nei casi normali: l'appello.

Contro le sentenze interlocutorie non era ammesso appello, di regola, *de iure civili*. Il diritto canonico in origine l'ammetteva (17); nel 1551 il concilio di Trento lo limitò ad alcuni casi tassativamente indicati, uno dei quali era dato dalle sentenze a cui non si potesse rimediare colla sentenza definitiva (18), e tra queste, com'è naturale, rientravano anche le sentenze di tortura (19). E del resto, nell'interpretare lo stesso diritto civile, la giurisprudenza fece sempre (20) una

(13) *Dig.*, 47, 10, 1, 5 (*l. I*, § *Usque adeo*, *ff. de iniuriis*): « Nulla iniuria est, quae in volentem fiat » (Ulpiano).

(14) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 8-9.

(15) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (*l. I*, in pr., *ff. de quaestionibus*), n. 15 [25]; ad *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum*, in pr., *ff. de quaestionibus*), n. 3 [5]; MONCADA, add. al CROTTO, *De test.*, 3, 166 [n. 96, add. ii]; NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, n. 115; GRAMMATICO, *Cons.*, 2, 1, 15; FARINACCI, *op. cit.* 37, 117; 41, 99; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 18, 2; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 3, 15; RAYGER, *De per. pet.*, 4, 15.

(16) TARTAGNA, *Cons.*, 2, 144, 2; PARIDE, *op. cit.*, v. *Resistentia*, 1, 1; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Diligenter*, n. 54; § *Secunda*, n. 83.

(17) *Extra*, 2, 28, 12 (*c. Super*, X. *de appellationibus*). La diversità tra' due diritti è già notata nel sec. XII dall'ignoto autore della *Summa de appellationibus* male attribuita a Giovanni Bassiano (§§ 687-688): « Secundum leges... post sententiam tantum fiet appellatio... nisi in casu cum iudex vult incipere a tormentis... Secundum canones nam ante et postet in medio potest appellari ».

(18) Conc. Trento (1545-63), sess. XIII, decr. *De reformatione*, cap. 1.

(19) FAGNANI, *In II lib. Decr.*, ad *Extra*, l. cit., n. 39.

(20) Alberigo da Rosciate rammenta, sia pure per condannarla, l'opinione

ragionevole eccezione per tutte le sentenze irreparabili, e in particolare per quelle di tortura (già eccettuate distintamente dalla legge romana) (21), considerando che la loro immediata esecuzione avrebbe potuto produrre alle persone soggette, forse immeritevoli, danni molte volte impossibili a riparare (22): ossa rotte, membra lacerate, contusioni, a qualcuno la morte.

L'eccezione ora esposta per le sentenze di tortura dev'essere ampliata in varie direzioni. Anzitutto, se il reo destinato alla tortura domandava una dilazione per aver modo di dimostrare contro gl'indizi la propria innocenza, *quid iuris?* Una legge del codice di Giustiniano, concedendo un tale diritto solo a persone onorate di certe dignità, sembrava ne volesse escludere la gente qualunque (23). Ma i trattatisti della scuola italiana più antica non accettano un simile ragionamento, anzi confortano la tesi opposta con un persuasivo argomento *a maiori ad minus*. È riconosciuto dalla legge, essi dicono, che persone già condannate in seguito a confessione estorta coi tormenti e poi regolarmente ratificata, si possano ammettere di nuovo, per grazia sovrana, a provare la loro innocenza; e se la prova è data, il principe vien loro incontro e fa cassare la sentenza precedente (24); ora, a più forte ragione questa facoltà di difesa si dovrà concedere a chi non è ancora né confesso né condannato (25): « non debet, cui plus licet,

---

contraria d'una minoranza (*II sup. Dig. novo, ad Dig., 48, 18, 18, 9 [l. Unius, § Cogniturum, ff. de quaestionibus]*, n. 3). E nel sec. XVI lo Scappi cita, sia pure per sentito dire, la contraria pratica di Ferrara (*Tr. iur. non scr.*, 5, 67, 5). L'uno e l'altro, però, non parlano propriamente del diritto d'appello, ma della facoltà dell'indiziato di discolarsi avanti la sentenza di tortura.

Le accresciute guarentigie dell'esercizio di questa facoltà giustificano l'eccezionale divieto dell'appello che si legge nello statuto quattrocentesco di Cesena (lib. II, rubr. *De quibus casibus possit torqueri*).

(21) *Dig.*, 49, 5, 2 (*l. II, ff. de appellationibus*).

(22) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 63; *id.* (attr. ANTRAMONIA), n. 12; *id.* (attr. BAROLO); *id.* (attr. ROSELLI), n. 17; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 6; *id.* (anon.), n. 18; GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 22 [23]; BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 5, 25; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 14; 2, 9, 10; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr., n. 19 [34]; *id.*, *Sing.*, sing. 349; *id.*, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 70; BIANCHI, *De ind.*, n. 9; CASONI, *op. cit.*, 7, 4; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 10; ZANGER, *De quaest.*, 4, 3-4; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 6; SAVELLI, *Summa div. tr.*, v. *Tortura*, n. 28.

(23) *Cod.*, 3, 24, 3, pr. (*l. fin.*, in pr., *C. ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur*).

(24) *Dig.*, 48, 18, 1, 27 (*l. I, § fin.*, *ff. de quaestionibus*).

(25) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 62-64; *id.* (attr. ANTRAMONIA),



quod minus est non licere » (26). E anche quando, in età relativamente recente, vennero in uso i tipi più rigorosi di processo inquisitorio, la facoltà di produrre difese contro la sentenza di tortura fu conservata all'imputato anche nei giudizi sommari e perfino nei giudizi statari, quando cioè si fosse proceduto contro di lui, come si diceva, *ad modum belli* (27).

Il diritto d'appello contro le sentenze di tortura deve ancora intendersi esteso in un altro senso: esso valeva anche nelle cause più gravi, comprese le cause d'eresia (28). Soffriva d'altra parte, secondo alcune legislazioni, un'eccezione d'ordine più che altro tecnico, quando la sentenza era stata emanata da un tribunale per sua natura supremo (29). Questa limitazione, ch'è una conseguenza dell'accentramento di talune funzioni d'alta giustizia presso gli organi giudiziari

l. cit.; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), l. cit.; *id.* (attr. PERIGLI), 2, 6-7; *id.* (anon.), nn. 17-18; GANDINO, l. cit.; BELVISO, l. cit.

(26) *Dig.*, 50, 17, 21 (*l. Non debet, ff. de diversis regulis iuris antiqui*) (Ulpiano).

(27) DANZA, *De pugna doct.*, rubr. *De potestate ad modum belli*, 6, 3-5. Il potere di dar la tortura *denegatis defensionibus* rientrava nelle prerogative regie (CALÀ, *De pr. M.C.V.*, 1, 5): un giudice lo poteva avere solo se avesse, come si diceva, braccio regio (*Pr. cr. in comp.*, p. 151): così l'aveva a Napoli, e ci teneva come a privilegio insigne, la gran corte della vicaria (CALÀ, *op. cit.*, 1, 10).

(28) SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 20; DIANA, *Res. mor.*, 4, 6, 20; CARENA, *De off. ss. Inq.*, 2, 1, 24 [121]; BORDONI, *Man. cons.*, 76, 39. Questi autori sono relativamente tardi; ma l'appello, anche direttamente al papa, contro la sentenza di tortura nelle cause d'eresia era ammesso fin dai primi tempi (DOUAIS, *L'Inq.*, p. 187).

(29) CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*, n. 188 [§ Circa V, n. 21]; POTHIER, *La pr. cr.*, 5, 2, 3. Ma della soppressione dell'appello si danno altri casi, dovuti soprattutto a necessità straordinarie di rigorosa repressione di certi delitti. A Napoli i *Ritus Magnae Curiae Vicariae* (rubr. *De appellationibus admittendis*) tolsero il diritto d'appello contro il decreto di tortura agl'imputati d'omicidio. Nello Stato della Chiesa un chirografo di papa Innocenzo X, del 1° febbraio 1653, diede ai giudici arbitrio assoluto d'usare la veglia contro gl'indiziati di grassazioni e altri delitti atroci, « rimosso e tolto affatto a ciascuno di essi Rei... ogni e qualunque eccezione et opposizione, richiamo, querela, ricorso, appellazione, dizione di nullità, dimanda di restituzione in integrum, e qualsivoglia altro rimedio ordinario e straordinario » (in LALLI, *De reo cont.*, 18, 31). La disposizione fu estesa a tutti i delitti punibili di morte da un chirografo d'Alessandro VII (in LALLI, *op. cit.*, 18, 32); e fu ricalcata a Mantova da un chirografo di Carlo II, dell'11 maggio 1665 (in BERTELOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, p. 87).

più alti, frequente negli stati monarchici, ha la sua contropartita nella disposizione, che pure si trova in varie leggi di quei medesimi stati, italiane (30) e straniere (31), secondo cui l'interlocutoria di tortura non poteva avere esecuzione finché non fosse confermata da una corte o da un tribunale superiore o dalle autorità di governo. Guarentigia importante, che aveva i suoi precedenti in alcune prescrizioni non molto dissimili sparse qua e là nella legislazione statutaria (32),

(30) A Napoli, fin dai tempi angioini, il re si riservò, nelle inquisizioni relative alla scoperta di tesori, l'autorizzazione per la cattura e la tortura delle persone indiziate d'averne scoperti (cap. napol. *Post corruptionis amara discrimina* [1282], § *Predicti magistri*). Le *Constitutiones domini Mediolanensis* di Carlo V vogliono che, « concessis per Senatum litteris ad novas defensiones » alle persone già condannate in contumacia, « Iudices contra reum ad quaestiones et torturam non deveniant Senatu inconsulto » (cost. Milano [1541], lib. IV, rubr. *De accusationibus et denunciationibus*). A Mantova una grida 12 marzo 1615 del duca Ferdinando riservava la sentenza di tortura al senato (CARNEVALI, *La tort. a Mant.*, p. 7). In Toscana una legge 21 aprile 1749, limitando i poteri dei giudici feudali, stabilì che questi non potessero applicare la tortura senza il concorso di tribunali superiori (§ 5).

(31) Ord. crim. franc. (1670), 19, 7.

(32) Gli statuti di Bologna del 1288 (4, 17) permettono la tortura dei popolari solo con una licenza del capitano del popolo o d'un suo vicario o colla presenza di lui o d'uno della sua famiglia. Gli statuti di Chieri del 1313 (rubr. 114) dispongono che nessuna persona del luogo si possa mettere alla tortura senza l'approvazione del maggior consiglio, data a maggioranza di due terzi. A Orvieto la carta del popolo del 1323 (rubr. 71) richiede per la tortura un mandato scritto dei signori sette, unanimi, per altro tenuti a darlo accertata che sia la legalità della tortura stessa coll'esame degli atti processuali prodotti dal giudice proponente. Il breve di Villa di Chiesa del 1327 (2, 6) vuole la decisione concorde del capitano e del giudice. Gli statuti d'Orzinuovi del 1341 (rubr. 8) dispongono « ut potestas, nec consules non possint, nec debeant tromentare aliquam personam absque consilio generali ». Gli statuti del comune d'Ascoli del 1377 (3, 63) permettono al podestà d'applicare la tortura solo in presenza o con licenza scritta del capitano (vacando l'ufficio, degli anziani), e al capitano solo con licenza scritta degli anziani. A Torino gli statuti del 1389 della Società di S. Giovanni Battista (rubr. *De non tormentando vel arrestando vel carcerando aliquem de societate*) stabiliscono che non si possa torturare un popolare appartenente alla società stessa, se non con parere favorevole del capitano e rettori di questa o per volontà espressa del principe. In una lettera del 1419 da Pietrasanta a Guido Manfredi, segretario del signore di Lucca, Paolo Guinigi, il vicario Antonio Gigli manda a giudicare l'esame fatto contro un sarto per « certe parole » che aveva detto, e soggiunge: « Examinatolo per più volte e mesoli paura a la colla legato senza tirare, non ne posso avere altro, nè tortura voglio dare a persona che per prima lo Signore lo senta »

e che in qualche caso servì come di primo passo verso l'abolizione stessa dei tormenti (33).

L'impugnazione della sentenza di tortura, come ho ricordato, era stata ammessa già dal diritto romano. « Ante sententiam appellari potest », scrive Scevola in un frammento spesso citato dai dottori del diritto comune, « si quaestionem in civili negotio habendam iudex interlocutus sit, vel in criminali, si contra legem hoc faciat » (34). E di qui appunto nasceva una difficoltà: ammettere il diritto d'appello in una forma così generica, come faceva la legge romana che n'era pure il fondamento indiscusso, significava ammetterlo solo da parte del condannato ai tormenti? o anche, in caso di sentenza d'assoluzione, da parte dell'accusatore o del fisco?

In pro dell'accusatore militavano, oltre la generica espressione della legge, anche ragioni non disprezzabili di logica processuale: l'uguaglianza di diritti dell'attore e del reo nella materia giudiziaria (35); l'impossibilità di rimediare altrimenti a un errore dell'interlocutoria, per mezzo della sentenza definitiva; il diritto dell'accusatore di difendersi dalla taccia di calunniatore che indirettamente gli si dava; l'impossibilità giuridica, in mancanza di questa speciale impugnazione, d'eseguire la tortura nell'eventuale procedimento di seconda istanza. Il *Tractatus de tormentis*, nella redazione che va sotto il nome d'Amberto d'Antramonìa (36), enumerate e spiegate minutamente tutte queste argomentazioni, le respinge con un convincente ragionamento.

(in MANFREDI, *Cart.*, lett. 241). Pure a Lucca, gli statuti del fondaco, riformati nel 1590, dispongono (I, 9) « che il maggiore ufficiale non possa tormentare alcuno, senza licenza de' consiglieri ». Varie volte si trova poi stabilito che la sentenza di tortura debba emanare da tribunali collegiali ed essere approvata dalla maggioranza assoluta dei giudici: stat. Roma (1363), 2, 78; id. (1519), 2, 13; id. (1567), 2, 13; id. (1580), 2, 13; stat. Trieste (1350), 2, 51; stat. Curzola (1214), rubr. 141 (1387); stat. Piacenza (1391), 5, 96; stat. Cesena (1475?), l. cit.; *Pr. regni Neap.*, 138, 1 (1540); stat. merc. Firenze (1585), 3, 2.

(33) In Belgio, prima d'abolire la tortura (1787), Giuseppe II si riservò il potere d'autorizzarla o no (1784), già esercitato di fatto anni avanti (1782) (DU BOIS, *Doc. au suj. de la tort.*, pp. 99-100).

(34) *Dig.*, 49, 5, 2.

(35) Nelle edizioni del cosiddetto Antramonìa si legge qui che l'attore e il reo sono equiparati « quantum ad indicia »; ma le due leggi ivi citate e il confronto col plagiaro Iacopo di Belviso mostrano che si deve leggere « *iudicia* ». Un errore di stampa che è infinitamente meno frequente del suo inverso, ma che si spiega.

(36) Nelle altre redazioni il passo non c'è.

La legge, dice, concede l'appello solo contro sentenze definitive; ed è legge di stretta interpretazione. È vero che in taluni casi s'ammette l'impugnazione di sentenze interlocutorie; ma tra questi casi il nostro non è compreso. Non sarebbe d'altra parte una buona ragione quella di chi volesse dedurre il diritto dell'accusatore dal fatto che l'identico diritto d'appello è riconosciuto al reo: laddove è regola generale che i rei son guardati dalla legge con maggior benevolenza degli attori (37). Nemmeno potrebbe valere l'altra ragione, che la mancanza d'appello impedirebbe la tortura nel giudizio di seconda istanza: la possibilità di questa tortura non è affatto preclusa (38).

E tale è l'opinione anche della maggior parte dei giureconsulti fioriti in età più recente (39). A questi non mancarono oppositori, tra cui primeggia il Gómez, secondo il quale anche l'accusatore avrebbe diritto all'appello, non essendo meno gravosa per lui la sentenza d'assoluzione che per l'accusato la sentenza contraria (40); come se l'accusatore avesse da temere anche lui gli stessi tormenti corporali dell'avversario. Migliore, caso mai, l'argomento del Baiardi, che il diritto d'appello dell'accusatore o del fisco è richiesto dall'interesse pubblico alla scoperta e alla punizione dei delitti, i quali, soggiunge, « raro hodie sine tortura detegi possunt » (41); o l'argomento del Balli (42) e del Brunnemann (43), che il fisco (44) non dev'esser mai privo di diritti che competono alle parti private.

Fin qui la giurisprudenza. Ma la pratica trovò il modo, se non di negare, d'impedire l'appello allo stesso imputato; e non mancò purtroppo un illustre giurisperito che la giustificasse: Roberto Maranta. Una perfida cautela, passata alla storia col nome di lui, consisteva appunto nel notificare la sentenza al giudicabile soltanto dopo averlo

(37) *Dig.*, 50, 17, 125 [168] (*l. Favorabiliores, ff. de diversis regulis iuris antiqui*): « Favorabiliores rei potius quam actores habentur » (Gaio).

(38) *Tr. de torm.* (attr. ANTRAMONIA), n. 27. Interamente conforme: BELVISO, *op. cit.*, 3, 13.

(39) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 14; 2, 9, 10; FARINACCI, *op. cit.*, 38, 20; QUEVEDO, *Ind. y torm.*, 1, 13, 4; GUAZZINI, *op. cit.*, 30, 1, 7; MATTHAEI, *op. cit.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 4, 6-7.

(40) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 23.

(41) BAIARDI, add. al CLARO, § cit., quest. 64, n. 86.

(42) BALLI, *Tr.*, 2, 8, 17.

(43) BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 40.

(44) Giacché col sec. XVI-XVII non si parla più, praticamente, d'accusatore privato: ne va prendendo il posto il pubblico accusatore, istituzione non nuova, con poteri ora accresciuti.

condotto nella stanza dei tormenti e cominciato a legare alla fune: notificata la sentenza, si poteva torturare senz'altro, e l'infelice non aveva tempo d'interporre appello (45). A una simile cautela ricorrevano, al dire d'un giureconsulto di poco più recente, solo giudici inumani, « qui non iudices, sed canes curiarum, lupi rapaces, devoratores hominum dici debent, et Lestrigones, qui vescuntur carnibus humanis » (46); senza contare che la cautela stessa, a rigore, non bastava a impedire l'appello del reo, giuridicamente possibile anche durante la tortura (47). Ma purtroppo quest'ultimo punto era controverso, come sappiamo dal Claro (48) e dal Farinacci (49), e così si spiega come la cautela seguitasse a lungo a essere adoperata da giudici inumani (50) e suggerita talvolta, sia pure non sempre in forma così cruda, dagli stessi giureconsulti (51).

3. *Responsabilità di torture abusive.* — Le norme che stabilivano i presupposti legali, astratti e concreti, d'ogni tortura, quelle che ne determinavano i gradi e le forme, quelle che delimitavano la libertà

(45) MARANTA, *Sp.*, parte VI, rubr. *De quaestione*, n. 14.

(46) DE NIGRIS, *Comm. in cap. regni Neap.*, al cap. *Si cum sceleratis* (1313), n. 53.

(47) GUAZZINI, *op. cit.*, 30, I, 9; BRUNNEMANN, *op. cit.*, 8, 5, 38; PELLEGRINO, *Pr. vic.*, 4, 14, 49.

(48) CLARO, § cit., 64, 27.

(49) FARINACCI, *op. cit.*, 38, 19.

(50) Una reazione legislativa contro questi abusi non mancò. In Piemonte, Carlo Emanuele I, « volendo ovviar a molte oppressioni, quali si commettono alle volte da' Giudici mediati, o immediati, o da' Feudatarij », che tra l'altro a qualche imputato « danno tortura non precedente la debita cognitione e ordinatione... e sovvente s'esequisce la tortura, o condannagione, senza dar luogo a sue difese », ordina « che per l'avvenire non si debba tormentar alcuno » senza regolare processo e interlocutoria; « e quando si dichiarerà essere luogo alla Tortura, o altra specie di tormenti, ogni Giudice inferiore al Senato intimerà l'ordinatione al Reo, e al Procuratore, o altro Difensore deputato, e della intimatione se ne riceverà atto publico, acciòche, se il Reo vorrà, possi appellare, e appellando non s'innoverà cosa alcuna contro di lui » (cost. 20 dicembre 1582). Già nel 1513 Carlo III il buono aveva dovuto ordinare che non si procedesse alla tortura « nisi examinatis praesentialiter seu personaliter delinquentibus » *Decr. seu st. vet.*, f. 134 v). E a Napoli un dispaccio 22 gennaio 1758 ordinò di notificare i decreti di tortura per permettere l'appello.

(51) CUMIA, *Pr. synd.*, 21, 12-14; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 4, I, 26-28; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, I, 17, 11. Il Baiardi (quest. cit., n. 85) e lo Scialoja (*op. cit.*, 7, 17-18) disapprovano la cautela del Maranta ma rimettono ugualmente all'arbitrio del giudice l'ammettere o no l'appello caso per caso.

d'azione dei soggetti attivi e passivi, non sarebbero state giuridicamente norme perfette se fosse mancata loro un'adeguata sanzione contro chiunque le violasse. Legislazione e giurisprudenza non omisero per ciò di fissare tutto un sistema di sanzioni penali, disciplinari, civili, variamente applicabili secondo le forme delle violazioni e secondo le persone dei trasgressori.

Dei vari illeciti possibili, il principale era costituito dalla tortura abusiva: l'illecito poteva cioè consistere nello stesso decreto che ordinava l'applicazione dei tormenti. Il motivo dell'illiceità poteva esser dato: o dalla mancanza di potere in colui che aveva ordinato la tortura; o dalla mancanza di presupposti legali, tanto in astratto (condizione della persona, qualità della causa), quanto in concreto (stato dell'istruttoria, esistenza di legittimi e sufficienti indizi).

Nel primo caso, occorre distinguere due ipotesi di diversa gravità. Se un privato faceva eseguire una tortura per conto suo, privatamente, il suo delitto era equiparato a quello di chi teneva carceri private (1) e quindi al crimine di lesa maestà (2), di cui si rendeva anche colpevole, e a doppia ragione, chi deteneva una persona in un carcere privato per assoggettarla a tormenti (3). Non era questo un delitto fuori dell'ordinario (4): Carlo I d'Angiò dedicò tutta una sezione d'un ca-

(1) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 5, 1 (*l. un., C. de privatis carceribus inhihendis*), n. 2; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 7, 2; MENOCHIO, *De arb. iud. quaest.*, 2, 340, 2; TABOR, *De tort.*, 3, 9.

(2) *Cod.*, 9, 5, 1, 1-2 (*l. I, cit.*, § *Nam post et § fin.*).

(3) GIGANTI, *De cr. laes. maiest.*, lib. I, rubr. *Qualiter et a quibus crimen laesae maiestatis committatur*, 35, 18.

(4) A Firenze, a tempo di Carlo di Valois, i Bostichi, potente famiglia, « collavano gli uomini in casa loro, le quali erano in Mercato Nuovo nel mezzo della città; e di mezzo di li metteano al tormento; l'amara ironia del popolo fece passare questi soprusi in proverbio (COMPAGNI, *Cr.*, 2, 20). Il Del Lungo (comm. al COMPAGNI, *l. cit.*, v. *Collavano*) cita a riscontro un documento del 1377, dove si legge d'un Agostino Benelli, che ha casa a S. Martin la Palma (presso Lastra a Signa), e « à ivi la prigione sotterrata e la colla; et à già collati più persone con sue mani ». A Parigi, la raccolta degli *Olim*, che pure contiene pochissimo di sentenze penali, presenta ben quattro esempi di processi per torture o assolutamente private o ordinate da giudici incompetenti: nel 1299, assolti i componenti d'un tribunale locale dall'imputazione di tortura abusiva in danno d'un indiziato di furto, tortura riconosciuta di loro competenza; nel 1300, accolta la denuncia d'un ecclesiastico tolosano contro alcuni « curiales » e « alii inimici sui » che l'avevan sottoposto, in carcere, a varie specie di tormenti; nel 1306, condannato in 1000 lire di tornesi un castellano il quale, « auctoritate propria, licet nullam iurisdictionem seu potestatem

pitolo alla sua proibizione (5); e lo stesso si può dire delle rubriche di taluni statuti municipali, che mostrano di riferirsi non tanto alle torture abusive in genere quanto in particolare alle torture private (6).

Se invece la tortura era ordinata da un giudice legittimo, privo però della giurisdizione necessaria, il torturato poteva intentare contro di lui un'azione penale, a cui s'aggiungeva l'azione d'ingiurie (« iniuriae corporales » son qualificati i tormenti già in una costituzione d'Arcadio e d'Onorio) (7); restava però scusato il giudice che avesse ecceduto i propri poteri per calmare una folla tumultuante, come spesso accadeva, o per dare un esempio e un avvertimento in caso di necessità (8). Il giudice laico che avesse condannato alla tortura un ecclesiastico, eccettuato il caso di delitto molto grave (9), era punito di scomunica (10).

haberet super hoc », aveva incarcerato e crudelmente torturato più volte un nipote d'un suo pari; nel 1310, respinto l'appello d'un sadico, condannato a forte pena pecuniaria perché, visto vano il suo tentativo d'usar violenza a una fanciulla, l'aveva legata e costretta, torturandola a sangue, « ad confitendum quod infantem habuerat, quod erat falsum » (*Ol.*, vol. II, p. 431; vol. III, t. I, pp. 49-51, 222-223, 505-506). A Reggio nell'Emilia, nel maggio 1315, il consiglio del comune deliberò una spedizione punitiva contro i signori di Palù, che tra molte altre malefatte in danno del comune e del popolo di Reggio avevano catturato e condotto in un loro castello un cittadino reggiano e l'avevan fatto poi riscattare per danaro, non senza prima averlo « fortiter » tormentato (*FICKER, Forsch.*, vol. IV, pp. 511-514).

(5) Cap. napol. *Post corruptionis amara discrimina* (1282), § *Terrerii*: « Terrerii, videlicet: comites, barones et feudatarii, tam ultramontani quam latini, nullos de personis capiant, nec privatum carcerem faciant, tormenta vel iniurias alias quascumque non inferant vasallis eorum vel aliis quibuscumque... Et, si contra fecerint, pro tormentis seu captione persone, pena privati carceris teneantur ».

(6) Stat. Como (1296), rubr. 6; id. (1335), 2, 56: prevista l'applicazione della tortura « in his qui alios ceperint, vel sbadagiaverint, vel redimere fecerint, vel martiaverint »; framm. stat. Anagni (sec. XIV), rubr. 86: pena di 600 lire a chi torturi privatamente un anagnino, e facoltà ai giudici di torturare gl'indiziati di tale delitto; stat. Firenze (1415), 3, 2, 72: pena di 1000 lire (decapitazione, se non sian pagate entro dieci giorni) al magnate che catturi un popolare « causa torquendi, vel eum redimi faciendi pecunia ».

(7) *Cod.*, 9, 41, 17, pr. (*l. Nihil, in pr., C. de quaestionibus*).

(8) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 3; 2, 9, 15.

(9) PARIDE, *De synd.*, v. *Clericus*, 1, 5-6.

(10) AUFRÈRE, *De pot. saec.*, 3, 12; CHOVERON, *De publ. conc.*, gl. *Aut confessionem in iure factam*, n. 12. Nel 1498 la signoria di Firenze chiese e ottenne da Roma l'assoluzione per avere imprigionato e torturato il Savona-

Più di frequente si dava il caso di torture inflitte dai giudici competenti, ma inflitte fuori dei casi ammessi dalle leggi o senza che fosse accertato il sussistere di legittimi e sufficienti indizi. Questa fu in ogni tempo, almeno finché la tortura ebbe un marchio di legalità, una delle piaghe più dolorose della giustizia criminale. E non è un'osservazione che possa fare soltanto un moderno, guardando cogli occhi propri, giudicando alla stregua dei propri concetti morali. Secoli e uomini che sentivano più scarsamente e più rudemente di noi moderni la pietà della sofferenza fisica, avevan tuttavia vivo e vigile il senso della giustizia e della legalità. Gli abusi della tortura, per la loro frequenza, e per l'autorità di coloro che li commettevano, offendevano profondamente questo senso di giustizia. Potremmo fare un'antologia di ciò che le vecchie carte ci hanno conservato delle ripetute proteste e dei severi ammonimenti, di giuristi, d'uomini di studio, di semplici cittadini, di folla anonima, contro il mal fare dei torturatori illegali; ma saremmo in errore se ci fermassimo al particolare. Sorvoliamo dunque sul trattato politico dugentesco (11) che per bocca della Giustizia prorompe contro gli eccessi dei rettori in un'invettiva che è quasi per intero una lunga circostanziata inesorabile esposizione delle male arti di chi mette ai tormenti fuor dei casi permessi (12). Sorvo-

---

rola e i suoi compagni, tutti ecclesiastici, e la licenza di poter continuare (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, p. 187; RIDOLFI, *Vita di G. Savonarola*, vol. I, p. 381).

(11) *L'Oculus pastoralis*, d'ignoto autore, datato dal Muratori (in forma dubitativa) intorno al 1222, e dal Hertter tra il 1179 e il 1190, è stato riportato di recente dal Sorbelli (*I teor. del Regg. com.*, p. 74) ad anni assai posteriori, « verso la metà del sec. XIII e forse anche un poco dopo ». E che non possa essere diversamente è confermato in pieno dal passo sulla tortura, che sarebbe inconcepibile in un'età, come la fine del sec. XII o i primi del XIII, in cui non era ancora cominciata la legislazione comunale in materia e non si vede come si sarebbe potuta affermare, di conseguenza, una così salda coscienza legalitaria.

(12) *Oc. past.*, concl., § *Iustitia dicit*: « Tantus undique clamor ad me pervenit de excessibus Potestatum in subditos, quod illum cum silentio pertransire nequirem nisi vellem nodos dissolvi machinae mundialis, quae tegit singulas nationes, nexibus praeceptorum civilis sapientiae colligatas. Unde vos moneo et exhortor: imitatores mei estote, ius suum cuique tribuentes, et observate rectos tramites, non deviantes per devia, sicut saepe consuevistis; ut quum deficit probatio in delictum, confestim concurritis ad tormenta, non distinguentes, ut iura distinguunt, qui et quales et quando et quo procedant indicia, ac quibus ex causis cuilibet [recte: « civilibus »], an criminalibus torqueri debeant: nec considerantes, quanta talibus quaestionibus sit fides ha-



liamo sulla protesta nobilissima, a mezzo il Trecento, dei notai fiorentini contro l'atteggiamento, essi scrivono, tirannico, ingiusto, iniquo, di certi giudici criminali che senz'altra informazione cominciano dai tormenti il processo (13). Sorvoliamo sulle aperte e cristiane parole con cui, sulla fine del Cinquecento, il vecchio notaio dell'Inquisizione ammonisce i figlioli, si guardino, mai ne avessero occasione come giudici o in altra veste, dal dare a cuor leggero la corda senza misurare il pericolo e l'ingiustizia (14). Sorvoliamo sugli avvertimenti ripetuti della teologia morale (15), così freddi nella loro apparenza, ma

---

benda. Et ita non caute proceditis multis horis. Nam plerique in patientia sui, [recte: « patientia sive »] duritia tormentorum, taliter ipsa contemnunt, ut veritas exprimi nequeat ab eisdem. Alii autem tanta sunt [impatientia?], ut potius in quovis mentiri velint, quam brevi mora talia sustinere tormenta; et ideo confessiones reorum sic extortae non habentur a iure pro exploratis facinoribus, nisi postea tuti dudum perseverent in eis. Cavete igitur ab iniustus iudiciis... ».

(13) DORINI, *Il dir. pen. e la del. in Fir.*, pp. 154-155: « Ad impedire gli abusi in questo genere di procedura e tutte le loro tristi conseguenze, vigilavano del resto i cittadini stessi e vediamo così nel 1346 (provv. 11 aprile di quell'anno) il proconsole e consoli dell'Arte dei Notari presentare una fiera protesta contro certi giudici dei malefizi i quali *contra iuris equitatisque rationes, questiones a tormentis incipiunt, qua propter factorum veritatem non recipiunt et per consequens plures inique quolibet anno condemnant et ad mortem iudicant, quod proprius dici posset interfici quam iudicari et processum quemlibet criminalem ad sententiam condemnatoriam vel absolutoriam, prout malunt, perducent, quod tyrannicum est et iuri et equitati contrarium*. In conseguenza di che chiedevano che i Notari dei malefizi dovessero assistere a questi esami, curando che fosse osservato il rito prescritto dagli Statuti e dal diritto comune e che gli atti fossero registrati distintamente in appositi libri ».

(14) GIUFFREDI, *Avv. cr.*, cap. 17: « Dovete anco avvertire, o come dottori o come altre sorti di giustizieri, di venir quasi così mal volentieri a dar altrui la corda, come a dargli morte; perciò che oltre al pericolo in che si pone uno, confessando, di morire, si pone anche a pericolo di rompersi il collo, rompendosegli, come l'ho veduto io talvolta, o la fune o la trave dove è attaccata; ed avvertite che oggidì è ridotto questo negozio della corda a tal termine, che dove prima non si dava corda se non con quegli indizi o testimoni, co' quali oggi, come di cose provate, si dà termine straordinario; oggi si dà corda con indizi sì leggeri, che è un vituperio (sia detto con ogni riverenza della giustizia), per quanto ho inteso da dottori valentissimi ».

(15) I teologi enunziarono, e non poteva essere diversamente, che era peccato mortale il torturare per abuso, e nelle loro classificazioni lo collocarono tra i peccati propri dello stato di giudice. Così: AZPILCUETA, *Ench.*, 25, 13; FUMI, *Arm.*, v. *Tortura*, n. 1; GUAZZINI, *Ad def. an.*, 2, 31, 36. Più degli altri teologi approfondisce la disamina di questi peccati dei giudici, con spirito di

che forse nell'ombra dei confessionali ebbero ben altro calore che nei libri e certo non restarono senza efficacia. Sorvoliamo sui detti e sull'opera dei giureconsulti; non li nominiamo neppure, anzi; sarebbe opera di bibliografo prima che di storico. Più in là ne ricorderemo per tutti uno, Ippolito Marsili: il significativo frontespizio di quella che fu l'opera della sua vecchiaia, la *Practica causarum criminalium*, è il simbolo d'una protesta che tra i dottori del diritto comune è tradizione sentita e operante (16). Non diciamo di più: fermarci ancora su questo o quel nome potrebbe indurre ad ascrivere alla nobiltà di sentire di pochi quello che fu un sentimento e un atteggiamento comune, a cui legislazione e giurisprudenza non restarono estranee.

Un'ipotesi particolare, quella della tortura di decurioni, era stata preveduta già dal diritto romano, che puniva di morte il giudice colpevole (17). Gl'interpreti, confermata la pena di morte per il giudice che con dolo facesse mettere alla tortura un decurione (nel linguaggio del tempo, un priore o un anziano) (18), l'estesero a tutti i giudici che ordinassero dolosamente una tortura illegale (19); l'estensione non

---

carità, il canonico viennese Stefano Lanzkranna (1484) nella sua *Himmelstrasse* (MELLOR, *La tort.*, pp. 124-125).

(16) Il più significativo riconoscimento di questo fatto, anche se guastato da un'interpretazione tendenziosa, è quello d'Agostino Nicolas, uno dei primi e più battaglieri avversari della tortura (e avversario, insieme, dei giuristi): « De cent Criminalistes théoriques il n'en est pas deux qui n'appellent *Bourreaux barbares et inhumains* tous les Juges qui se plaisent à la torture » (*Si la tort. est un moyen seur à vér. les cr. secr.*, p. 32).

(17) *Cod.*, 9, 41, 16, pr. (*l. Decuriones, in pr., C. de quaestionibus*): « Decuriones sive ob alienum sive ob suum debitum exsortes omnino earum volumus esse poenarum, quas fidiculae et tormenta constituunt. Quod quidem capitale iudici erit, si in contumeliam ordinis exitiumque temptetur » (Valentiniano I, Valente e Graziano).

(18) BALDO, *In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.*, 9, 41, 16, n. 2; GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 102; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 17, 111; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 33; 2, 7, 2; GIGANTI, *op. cit.*, lib. II, rubr. *Quomodo et per quos crimen laesae maiestatis probetur*, 27, 6.

(19) BALDO, *Cons.*, 5, 61, 1; GIUSTINI, *De synd.*, n. 110; BOLOGNINI, add. cit., n. 58; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 33; 2, 7, 2; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, pr. (*l. I, pr., ff. de quaestionibus*), n. 18 [32]; ad *Dig.*, 48, 18, 7 (*l. Quaestionis modum, ff. de quaestionibus*), nn. 72-73 [74-77]; ad *Dig.*, 48, 18, 16 (*l. Repeti, ff. de quaestionibus*), n. 9 [5]; ID., *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 87; § *Successive*, n. 10; MONCADA, add. al CROTTO, *De test.*, 3, 168 [n. 96, add. ii]; AMBROSINI, *Pr. inf.*, 3, 1, 7; BOCER, *De quaest.*, 6, 17; KRAUS, *De ind.*, 1, 3, 4.

ebbe quasi contrasto nella dottrina (20), ma cozzò il più delle volte contro le frequenti disposizioni in questa materia della legislazione particolare, specialmente statutaria, le quali comminavano generalmente pene pecuniarie, sia pure altissime, in armonia del resto con tutto il sistema penale degli statuti (21). Inoltre non pochi dottori, pure estendendo la pena di morte oltre la lettera della legge romana, credettero opportuno fare una restrizione d'altro genere: se la tortura avesse cagionato la morte, di morte si doveva punire il giudice omi-

(20) Unico contrario, ch'io abbia visto: TABOR, *De ind.*, ad *Car.*, art. 20, n. 10.

(21) Qualche volta anche gli statuti minacciano la pena capitale. Così, per es.: stat. Lecco (sec. XIV), rubr. 215; stat. Averara (1358?), rubr. 81; stat. Valsassina (1388), rubr. 145. Ma quasi tutti (e se ne veda un lungo elenco nel capitolo sulle fonti) non prevedono per le torture abusive altre pene che pecuniarie. E questo non solo per il caso generale della tortura contro legge, ma anche per il caso della tortura di decurioni specificamente regolato dalla legge romana. Generalmente gli statuti non si occupano in modo particolare di questo genere di tortura illegale. Se ne occupa espressamente e diffusamente il *Breve del popolo e delle compagnie del comune di Pisa*, corretto nel 1313 e volgarizzato nel 1330 (rubr. 80), imponendo una multa, sia pur forte: « Li Ansiani et lo lor notaio che saranno stati dalli anni Domini MCCLXXXVIII, indictione prima, del mese d'ogosto in qua, et per quel tempo, et che saranno innanti, per cagione d'alcuno maleficio, u vero quazi, et che si dicesse che quel maleficio li Ansiani, u vero lor notari, avessero commesso, non posano essere posti ad tormenti, nè essere astenuti per alcuna cagione u vero cauza oltra octo di; et in quelli octo di, li alimenti et le vestimenta et lo lecto, et coloro che li vegnano ad servire, negare non si possano; se non fusse di questi maleficii: cioè, furto, receptatore di furi, homicidio, patricidio, cioè che avesse uciso suo padre; sodomita, pactarino, incendiario, falsatore di moneta et di carta, u che cugnasse falsa moneta; rapinatore di vergini [et] monache, ladrone, et traditore del Comuno di Pisa, u del populo. Et allora, se si dicesse ch'elli avesse commesso alcuno maleficio di quelli, sì che paresse alla Podestà ch'elli dovesse essere posto ad tormenti, non lo possa ponere ad tormenti se provato non sarà contra lui, u contra loro, per quattro testimoni fededegni al meno, di publica fama: in del qual cazo, colui che avesse commesso, u dicesse che avesse commesso cutale maleficio, possa ditenero ad suo arbitrio, et contra lui procedere ad condemnagione u absolutione, sì come a lui parrà. Et chi contra farà, u vero Podestà u vero Capitano del populo, sia punito et condannato in lire cinquecento di denari dai suoi modulatori; et del vietamento delli alimenti et del ponimento ad tormenti si stia et fede si dia al saramento delli Ansiani, u vero del notaio, in ogni cazo et advenimento, sì come provato fusse per testimoni legittimamente ». La lievità della pena acquista maggior risalto quando si consideri che tutto il capitolo è stabilito a speciale protezione e difesa del governo comunale pisano e di coloro che lo componevano.

cida; se la vittima fosse invece sopravvissuta, si sarebbe dovuta applicare secondo alcuni la pena del taglione, cioè la tortura in funzione di pena, secondo altri una pena straordinaria e quindi non grave (22). Tra le torture illegali di questo genere rientrava anche quella che si fosse inflitta a un imputato appellante, senz'ascoltarne l'appello (23).

(22) Vogliono, nella seconda ipotesi, la pena straordinaria: BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De tortura*, nn. 28, 31; CLARO, *Sent. rec.*, lib. V, § fin., 64, 2; MENOCHIO, *op. cit.*, 2, 340, 3-7; PAELLA, *De tort.*, 13, 1-3; VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 11; TOSCHI, *Pr. concl.*, lett. T, 326, 5; SCIALOYA, *Pr. torq. reos*, 12, 3. La giurisprudenza culta parlò di relegazione in un'isola (MATTHAEL, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 5, 2). La tortura in funzione di pena (di cui solo il Bossi parla, tra gli autori citati sopra, e per rifiutarla) si trova prevista da uno statuto, quello del comune d'Ascoli Piceno del 1377 (3, 63): «*Lu iudice, socto lu examine de lu quale alicuno serrà tormentato contra la forma de lu dicto statuto, in pena de la sua temerità ovvero stultitia, debia sostenere et havere simili tormenti*». In fondo, la proporzione tornava: i tormenti seguiti da morte si punivano di morte; i tormenti senza conseguenza si punivano con tormenti uguali. Ma in genere quest'idea non penetrò negli statuti; e anche nella dottrina trovò forti contrasti, perché, come fu osservato da Baldo (*In VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, ad *Cod.* 7, 49, rubr. [*rubr. C. de poena iudicis qui male iudicavit*], n. 7), la tortura inflitta dal giudice, legalmente o no, per far confessare, ha natura ben diversa da quella che al giudice stesso s'infliggerebbe per pena. E la tesi di Baldo fu accolta da altri rinomati giuristi dei secc. XIV e XV (per le citazioni: ENGELMANN, *Die Wied. der Rechtsk.*, pp. 462-463).

(23) Cap. napol. *Regina iustitie in vestitu deaurato* (1295?), § *Si iuste quis appellaverit*: «*Si iuste quis appellaverit a tormentis, recipiatur appellatio ante adhibitam questionem. Nam, si presens iudex et officialis, quocumque nomine censeatur, appellationem legitimam interpositam ante tormenta non receperit aut hominem tormentaverit, ubi non debuit, seu in criminibus non inferentibus penam ultra relegationem aut contra prefatam formam de homine questionem habuerit, siquidem tortus ipse ex tormentis, aut propter confessata per tormenta sic sibi adhibita mortuus fuerit vel condemnatus ad mortem et sententia in eum executioni mandata, officiales adhibitores talium tormentorum ad ultimum supplicium propterea condemnentur... Si vero tormentatus mortuus non fuerit ex tormentis, dicti officiales penam carceris biennalis incurrant et tertia pars bonorum suorum omnium, ipso facto, curie nostre commodis applicetur; eius dominium in fiscum nostrum transeat ipso iure, quod si definitive damnatus non mortis penam, appellatione reiecta, quam interposuit, sed aliud supplicium sit perpessus, officialis huiusmodi quod fecit expectet, ut eandem penam sustineat, quam infixit, reiciens appellationem rationabiliter interpositam ab eodem. Nec unquam officialis sic semel punitus, aut administrando excedens invitus, ad exercendum officium aliquod deputetur, vel spontaneus admittatur, de quo ipsum inhabilem declaramus...*». Queste parole di Carlo II, che espongono in bella forma latina un completo sistema

Casi di minor gravità eran dati dalla tortura lieve illegale (24) e dalla terrizione illegale (25).

Ma non era detto che la tortura illegittima fosse sempre dolosa:

di sanzioni non solo penali ma anche disciplinari e civili per i giudici che torturino indebitamente, hanno un particolare significato per il caso della tortura inflitta senz'ammettere l'appello, dalla quale prendono lo spunto, mostrando di considerarla l'esempio normale della tortura abusiva. Notevole il pareggiamento, per la punizione del giudice che ne sia stata causa, tra gli effetti materiali immediati della tortura e gli effetti della condanna seguita alla tortura stessa: anche Carlo II, in alcuni dei casi previsti, commina al giudice inadempiente la pena del taglione; ma questa, o che sia di morte o che sia d'altro, non è commisurata al fatto materiale della tortura, sibbene agli effetti che ne sono conseguiti.

Le costituzioni egidiane, sotto la rubrica *De pena innovantium aut aliquid facientium contra appellantes sive appellare volentes ad curiam generalem provincie*, prevedono tra gli altri molti il caso di chi impedisca l'impugnazione di sentenze in genere (non di sentenze di tortura!) « terrendo tormentis, penis, minis aut iniuriis appellantes sive appellare volentes, ne [non] appellent vel ab appellatione recedant »; e puniscono « contrafacientes... capiendo vel retinendo aut carcerando aut terrendo tormentis, penis, minis vel iniuriis, ut supra dicitur, aut predicta fieri mandantes, si quidem episcopi, prelati, potestates, capitanei vel alii officiales fuerint, in CCC florenis auri; si alie singulares persone in CC florenis auri » (cost. Marca Anconitana [1357], 6, 22).

Il diritto romano faceva della tortura dell'appellante un caso di *vis publica* (*Dig.*, 48, 6, 7 [l. *Lege Iulia, ff. ad legem Iuliam de vi publica*]).

(24) Il caso era discutibile: Angelo Scialoja (*op. cit.*, 12, 14-31) porta 17 ragioni per dimostrare che un giudice non è punibile se, in un caso in cui non gli era lecito torturare l'imputato, « fecit eum ligare, et aliquantum supra terram elevare ».

(25) Da un atto del 1294 (in KANTOROWICZ, *A. Gandinus*, vol. I, p. 202): Galvano Bonagiunti, già capitano del popolo di Bologna, è condannato in lire 100 perché « intullit minas tormentorum » (caso previsto dallo statuto del 1288) a persona che risulta privilegiata in quanto appartenente alle società del popolo.

Tra questo caso e l'altro, che s'è visto subito sopra, della tortura lieve riconosciuta non punibile, c'è senz'altro sproporzione. Si potrà anche pensare che le minacce di tortura grave, non messe in atto per motivi indipendenti dalla volontà di chi le abbia espresse, meritino maggior pena della tortura lieve; presupposti di fatto e conseguenze di diritto, a ogni modo, interamente da dimostrare; ma si colpirà più probabilmente nel segno se si dirà che la Napoli del Secento non è la Bologna del Dugento, e che in regime assolutistico si tende volentieri a giustificare gli abusi dei funzionari, dagli ordinamenti democratici costretti invece ad assumersi in pieno le proprie responsabilità. Su questa decadenza della pubblica amministrazione: ULLMANN, *Refl. on Med. Tort.*, pp. 136-137.

poteva esser dovuta a colpa, poteva esser regolare, e le sue conseguenze doversi a casi imprevedibili. Nel primo caso il giudice che l'aveva ordinata era punito variamente secondo la gravità della colpa; nel secondo caso non era punibile affatto (26), quand'anche alla tortura fosse seguita la morte. Se l'illegalità della tortura fosse consistita nell'avervi assoggettato una persona immune per ragioni fisiche, per esempio un ferito o una donna incinta, ma coll'autorizzazione d'un medico degno di fede, che avesse ritenuto superficiale la ferita o simulata la gravidanza, allora l'eventuale responsabilità del giudice ricadeva interamente sul medico (27).

Se il paziente in conseguenza della tortura fosse stato debilitato in qualche membro, sempre che la tortura gli fosse stata inflitta indebitamente, il giudice, oltre alle rimanenti pene, era tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte lesa per medici e medicine (28), e in genere al risarcimento dei danni immediati e mediati e al pagamento degl'interessi (29), in forza dell'azione d'ingiurie a cui già il diritto romano sottoponeva i magistrati non meno che i privati (30).

La distinzione tra le varie ipotesi di dolo, di colpa, di caso fortuito, chiara nella teoria, non poteva essere altrettanto chiara nella pratica. Per questo motivo i giuristi fissarono alcune presunzioni (*iuris tantum*)

(26) BOSSI, tit. cit., nn. 29-30; MENOCHIO, *op. cit.*, 2, 340, 8-9; BOCER, *op. cit.*, 6, 17-18.

(27) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 6, 1.

(28) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 36. Già nel 1300 a Parigi un ecclesiastico tolosano, ricordato più sù ad altro proposito, presenta un conto di 300 lire di tornesi spese « in medicis et aliis necessariis » in conseguenza della tortura ingiustamente sofferta (*Ol.*, vol. III, t. I, pp. 49-51). Nei processi regolari, del resto, le cure mediche erano predisposte dallo stesso tribunale; e se un torturato le avesse rifiutate, nessuno si sarebbe potuto chiamar responsabile delle conseguenze, anche mortali, a cui con quel rifiuto fosse andato incontro (FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 37, 139).

(29) Il risarcimento è prescritto dalla *Carolina* (art. 61) e anche, in forme diverse, da alcuni statuti italiani (per es.: stat. Modena [1327], 4, 3-4; stat. Borgotaro [sec. XV-XVI], lib. V, rubr. *De tormentis*; stat. Pergola [1510], 3, 16; stat. Roma [1580], 2, 13); mira allo stesso scopo l'attribuzione alla vittima d'una parte della multa inflitta all'autore della tortura, come si trova altrove (per es.: *Ol.*, vol. III, t. I, pp. 505-506; stat. Omegna [1384], 3, 5). Tra i danni si faceva rientrare il mancato guadagno di chi fosse reso, dalla tortura, inabile al proprio lavoro per qualche tempo o per sempre (DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 36; SEEHUBER, *De quaest.*, quest. 9).

(30) *Dig.*, 47, 10, 32 (*l. Nec magistratibus, ff. de iniuriis*).

in favore dei giudici (31), e cioè: che, nel dubbio, la tortura fosse stata inflitta regolarmente; che nel dubbio tra dolo e colpa il fatto illegale fosse dovuto a colpa; che nel dubbio tra colpa e caso le conseguenze dannose fossero dovute al caso (32): la massima *in dubio pro reo* s'applicava regolarmente anche qui, mutato in reo lo stesso giudice (33).

Ma non solamente si poteva dubitare della legittimità dei tormenti e dell'animo del giudice: si poteva dubitare della stessa tortura, poteva darsi cioè che il giudice, accusato d'aver fatto eseguire una tortura illegale, si difendesse negando il fatto stesso della tortura: cosa non tanto difficile, se si pensa alla segretezza in cui si svolgevano di regola le istruttorie penali (34). Secondo un'opinione di Baldo (35), che attingeva a un illustre precedente (36) e non mancò d'aver qualche

(31) Queste presunzioni, create dalla dottrina, passarono qualche volta negli statuti; ma erano fondamentalmente « non proprie della mentalità comunale e della tipica legislazione statutaria, secondo le quali si suole lasciare al giudice di sindacato, senza fornirgli elementi di presunzione, il compito di accertare liberamente quando ricorra il dolo e quando invece si possa parlare soltanto di colpa » (NICOLINI, *Il pr. di leg.*, p. 155).

(32) ROSCIATE, *II sup. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 9, 4 (*l. Gracchus, C. ad legem Iuliam de adulteriis*), n. 2; GIUSTINI, *De synd.*, n. 114; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 1, 12, 2; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 21 e 30-31; CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 127, 10.

(33) ZIEGLER, *Dic.*, 30, 16.

(34) Ce ne accorgiamo anc'oggi, quando vediamo, in tanti processi indiziari, i principali imputati ritrattare nel pubblico dibattimento o anche prima le confessioni rese durante lo stato di fermo, come estorte loro con torture fisiche o mentali, che la polizia naturalmente smentisce. E il mistero molte volte è destinato a rimanere.

(35) BALDO, *In I, II et III Cod. lib.*, ad *Cod.*, 1, 3, 10 (*l. Si quis in hoc, C. de episcopis et clericis*), n. 4: « Sed hic incidenter quaero, nonne quilibet detentus praesumitur confiteri per metum... ergo nunquam praesumitur confessio spontanea? Responde: iudex non dicitur inferre metum... quia praesumitur pro iudice... Adde tamen unum, quod probato metu, vel tortura, est quasi impossibile probari contrarium... Credo etiam, quod tortura possit probari per indicia et coniecturas, unde totum hoc arbitrio iudicis relinquitur inquirendum, quia quod fit per officiales secrete in camera, non potest probari de visu ». *Id.*, *Sup. Decr.*, ad *Extra*, 1, 40, rubr. (*rubr. X. de his quae vi metusve causa fiunt*), n. 3: « Tortura quam faciunt officiales in camera, probatur per signa et indicia violenta, per corporis inspectionem: quia non est verisimile quod aliquis fuerit tortus, nisi de mandato iudicis, in cuius fortia tenetur ad districtum, nam ad ea quae frequenter accidunt, iura adaptantur ».

(36) Secondo Bartolo (*In I ff. novi part.*, ad *Dig.*, 39, 1, 5, 7 [*l. De pupillo*],

seguito (37), l'esecuzione si poteva provare anche per indizi e congetture; secondo il Giustini (38), il Dal Bruno (39) e altri (40), una simile prova sarebbe stata sufficiente per dimostrare che, se una confessione era seguita, era stata estorta (41); mentre per condannare il giudice ingiusto sarebbe occorsa una prova piena come quella richiesta negli altri giudizi, non essendo lecito condannare alcuno per presunzioni anche fortissime. Al conseguimento della prova potevan concorrere le testimonianze dei tortori e degli altri famigli del giudice che avessero assistito all'esecuzione, e quelle di quanti, specie tra i compagni di carcere, avessero udito le grida del paziente e ne avessero riconosciuta la voce; meglio ancora servivano i profondi segni che la corda del tormento avesse impresso nelle braccia di lui (42). Intorno

---

§ *Si quis ipsi praetori, ff. de operis novi nuntiatione*, n. 17), che un giudice sia solito impedire colla violenza l'appello agl'imputati che lo vorrebbero interporre, si può provare « ex coniecturis ». Non si parla espressamente di tortura; ma il passo è citato da Baldo (*Sup. Decr.*, ad *Extra*, 2, 1, 4 [c. *At si clerici, X. de iudiciis*], n. 6) a proposito della possibilità di provare allo stesso modo l'esecuzione d'una tortura.

(37) DEL MONTE, *Rep.*, v. *Tortura*.

(38) GIUSTINI, *op. cit.*, nn. 118, 189. Questo scrittore non intende rifiutare l'opinione di Baldo, ma solo interpretarla in senso restrittivo, e a sostegno della propria interpretazione cita un passo di papa Innocenzo IV (*In V Decr. lib.*, ad *Extra*, 2, 23, 10 [c. *Quia verisimile, X. de praesumptionibus*], n. 2), dove si legge che, « ubi ex praesumptionibus proceditur, multum debet iudex temperare sententiam, et maxime ne condemnet nisi raro et modice ad poenam nec pecuniariam nec corporalem », tenendo presente l'esempio di Salomone, che nel giudizio famoso aggiudicò sì il bambino a una delle due donne, « ex praesumptione », ma non per questo volle condannare a morte l'altra, come sarebbe stato suo dovere se del rapimento del bambino avesse avuto piene prove.

(39) DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 37-38.

(40) MASCARDI, *De pr.*, 1384, 17-19; SCIALOYA, *op. cit.*, 12, 13.

(41) Lo statuto di Lucca del 1539 stabilisce (4, 42) la presunzione che « ogni Confessione, la qual si facesse nelle cause criminali doppo la prima risposta negativa fatta nella prima essaminatione, s'intendi e presumi causata per violenza, e paura di tormenti ».

(42) GIUSTINI, *op. cit.*, n. 189; PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortura*, 3, 5, 1-4; CASONI, *De torm.*, 12, 7; WESENBECK, *Par.*, ad *Dig.*, 48, 18, n. 9; MASCARDI, *op. cit.*, 1384, 12-14; FARINACCI, *Pr. et theor. cr.*, 83, 28-30. « Et ideo cautelosi advocati et parentes seu amici accusati consueverunt ante torturam petere, exhiberi accusatum, et ipso exhibitò petere, de eius fortitudine, sanitate et statu recipi publicum instrumentum » (BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 9, 3).



alle testimonianze necessarie a questo scopo, al loro numero, alla loro qualità, al modo di completarle o rafforzarle, si trovano nella legislazione comunale disposizioni numerose e variatissime (43).

Oltre le conseguenze legali dirette fin qui menzionate, ce n'era un'altra, indiretta, dovuta soprattutto a ragioni d'equità. Se una persona torturata ingiustamente si vendicava uccidendo il giudice, non era poi punibile colla pena ordinaria dell'omicidio, ma solamente con una pena straordinaria, tenuto conto della circostanza attenuante (44); e pene straordinarie s'applicavano anche se offendeva il giudice

---

(43) Gli statuti di Roma del 1363 (2, 78), del 1519 (2, 13) e del 1567 (2, 13) si contentavano di quattro testimoni idonei « deponentes per publicam vocem et famam »; d'altrettanti le costituzioni d'Ancona del 1460 (3, 84), specificando però che non fossero « consanguinei vel affines personae tortae »; di dieci gli statuti di Perugia del 1342 (3, 34) e del 1523 (3, 50); di sei, purché tutti di buona condizione e fama, oppure di quattro ma integrati da un testimone *de visu*, gli statuti di Pistoia del 1579 (5, 23), del 1647 (5, 24), del 1711 (5, 24); di cinque lo statuto di Prato del 1505/6 (3, 1). Tre soli, *de fama*, ne richiedevano gli statuti di Castiglion Fiorentino del 1385 (3, 30), purché li rafforzasse il giuramento del torturato; la stessa regola vigeva ad Ascoli Piceno (1377), con solo una differenza nel numero dei testimoni *de fama*, fissato in quattro dallo statuto del comune (3, 63) e lasciato indeterminato dallo statuto del capitano del popolo (1, 35); così pure a Faenza (1414), dove i testimoni *de fama* dovevano esser cinque (1, 18). Il solo giuramento della vittima era sufficiente secondo il breve del popolo di Pisa del 1313 (rubr. 80), quando si fosse trattato d'un anziano o d'un notaio degli anziani; lo stesso, e senza questo limite, secondo la carta del popolo d'Orvieto del 1323 (rubr. 71), anche qui però « inspecta qualitate persone tormentate ». A S. Gimignano (1314) la piena prova della tortura eseguita poteva esser fornita o da quattro testimoni *de fama*, più il giuramento del torturato, o da due che dichiarassero, sempre a conferma del giuramento di quest'ultimo, d'averne sentite le grida (1, 1). Gli statuti della Pergola del 1510 (l. cit.), quelli d'Urbino del 1556 (4, 15) e quelli di Cesena del sec. XV (lib. II, rubr. *De quibus casibus possit torqueri*) richiedevano invece o un teste *de visu* o altri indizi e congetture (i primi, anche solo la pubblica fama); e a Lecco, secondo lo statuto trecentesco (rubr. 215), come pure a Novara, secondo lo statuto del 1460 (lib. III, rubr. *Quod nullus subiici debeat tormentis*), un solo testimone della tortura era sufficiente, se il paziente ne fosse morto, per la condanna a morte del giudice che l'avesse illegalmente ordinata.

(44) MARSILI, *Sing.*, sing. 455 (con un'acerba invettiva contro i giudici del suo tempo, che dove non hanno indizi vi sostituiscono il proprio volere e torturano ugualmente, « immemores quod lento gradu divina procedit ira, non tamen ipse Deus obliviscitur iniquitatum iniquorum iudicium »); PAELLA, *De tort.*, 13, 4; FARINACCI, *op. cit.*, 37, 118; BOCER, *op. cit.*, 6, 19; GUAZZINI, *Ad def. inq.*, 30, 42, 7; SCIALOYA, *op. cit.*, 12, 9.

con ingiurie, sia verbali, sia di fatto (45). Questo tipo di circostanza attenuante si dovette a Paride del Pozzo (46), ed ebbe fondamento sopra un rescritto d'Antonino Pio che aveva riconosciuto, in un caso affine, la grande difficoltà di moderare un giustificato dolore (47).

4. *Responsabilità di torture eccessive.* — Poteva darsi, e purtroppo si dava spesso, il caso di torture inflitte regolarmente, nei casi leciti, a persone che non fossero eccettuate, per indizi legalmente sufficienti; e tuttavia irregolari nella loro esecuzione, per essere il giudice venuto meno a quel dovere di moderazione che leggi e giurisprudenza insegnavano.

L'illecito, davanti alle leggi scritte, era forse minore di quello commesso da chi ordinava torture indebite; ma davanti alle leggi della morale, della coscienza, gli eccessi di certi giudici feroci non potevan trovare schermo dietro le parvenze d'una legalità male intesa e storpiata: erano atti sanguinari, erano raffinatezze di crudeltà, e come tali li bollava l'opinione di tutti.

Si potrebbero citare tanti bei nomi, tanti scritti a buon diritto celebrati: i « cinque magistralia » (1) premessi con incisive parole al

(45) CAVALCANI, *De br. reg.*, 3, 147-148.

(46) PARIDE, *De synd.*, v. *Condemnatio*, 5, 2.

(47) *Dig.*, 48, 5, 39 [38], 8 (*l. Si adulterium*, § *Imperator, ff. de adulteriis*): « Divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: 'Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare et [magis] quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit...' » (Papiniano).

(1) E sono: 1) « quod iudices qui de aliquo habere quaestionem intendunt, ante omnia iuris et humanitatis considerationem habeant, ut non facile ad tormenta procedant, nec repetant, quantuncunque adsint verisimilia argumenta, si aliqua alia leviori via potest obiecti criminis prius veritas reperiri »; 2) « quod non ex qualibet levi causa, nec pro quolibet crimine, nec indifferenter de qualibet persona habenda est quaestio »; 3) « quod non quaelibet indicia sunt sufficientia ad tormenta habenda, tunc enim torquendus est reus cum suspectus est, et indicia praecesserint verisimilia, et talia quod sola quasi torquendi confessio deesse videatur »; 4) « quod in quaestione non est aliquis repetendus nisi duo concurrant, quod nova supervenerint indicia, et quod tortus in fortitudine corporis animique duraverit »; 5) « quod iudices hoc temperamentum teneant, ut tormenta non sumant de aliquo in immensum, nec quanta postulerit accusator, sed prout moderatae rationis temperamenta desiderant, adeo quod tortus salvus innocentiae, vel supplicio, conservetur ». Così (corretti sei, o sette, sfarfalloni riconoscibilissimi delle stampe) l'inizio del *Tractatus de tormentis* nella redazione che va sotto il nome di Guido da Suzzara (nn. 1-3). Le altre hanno qualche variante.

*Tractatus de tormentis*, « ut iudicibus immodice saevientibus aliqua temperies imponatur » (2); la rampogna di Brunetto Latini ai signori del suo tempo, che, dimentichi d'ogni senso di benignità, fan dare i tormenti più ferocemente che possono (3); le potenti invettive d'Iacopo di Belviso contro i giudici senza nome che condannano alla tortura e alla morte per avidità di sangue (4); il giudizio d'Andrea d'Isernia sui giudici che torturano e condannano avventatamente, « gaudentes de morte hominum, et sitientes sanguinem humanum » (5)...

Ma fin dove continuare, se siamo appena ai primi anni del Trecento? Abbandoniamo pure una rassegna che diverrebbe troppo lunga e non aggiungerebbe più nulla a quanto è dimostrato da tutto l'esame

(2) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 1; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. PERIGLI), 1, 1. La frase ne riproduce una molto simile di Costantino: « ...ut iudicibus immodice saevientibus freni quidam ac temperies adhibita videatur » (*Cod.*, 9, 4, 2, 1 [l. II, ad fin., C. de custodia reorum]).

(3) LATINI, *Tr.*, 3, 2, 20 [9, 21]: « ...Et se il sont certain dou malefice par la confession dou malfaitor meisme, de son gré, sanz torment, ou par tesmoing ou par bataille, ou par champion ou par sa contumace, il le doivent damner ou de cors ou d'avoir, selonc la maniere dou mesfait et selonc la loi et l'usage dou país; mais moult se doit li sires garder que ce ne soit plus aigrement ne plus molement que la nature de la chose requiert, por renommée de fierté ne de pitié. Et ja soit ce que en griez malifces convient griez peine, neporquant li sires doit avoir aucun ateprement de benignité, mais cil qui sont à nostre tens ne le font pas ainsi, ainz le dampnent et tormentent au plus fierement que il pueent »; 3, 2, 24 [9, 25]: « ...Entre les gouverneurs des viles suelt avoir une tel difference que li un aiment mieulx à estre cremu que amé, et li autre aiment mieulx à estre amé que cremu; et cil qui aiment mieulx à estre cremu que amé desirrent avoir renommée de grant fierté, et por ce que il voelent sembler fiers et cruels, metent il très fieres peines et aspres tormenz ». Mi sembra chiaro che in questi due passi si parli promiscuamente di tormenti a scopo istruttorio e di tormenti a scopo di supplizio.

(4) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 9, 12: « Erubescantur... et confundantur officiales cuiusdam curiae sine nomine... qui nulla pronunciatione super hoc praecedente processerunt ad torturam, contra iura superius allegata, et forte in periculum suarum animarum »; 3, 29, 3-5: apostrofe contro i giudici « idiotae » che condannano a morte avventatamente, a chiusura della *Practica* che termina coll'appello commosso: « O iudices criminum, qui iudicatis terram, intelligite haec quae dico vobis, ut in omni iustitia et aequitate terram iudicetis, recte in iudiciis ambulantes... varie ex personis causisque statuentes, et ad absolutiones quam ad condemnationes promptiores... ».

(5) ISERNIA, comm. alle cost. Sicilia (1231), 1, 31 [28], v. *Personarum levium et vilium*: « Item haec constitutio refrenat iudices gaudentes de morte hominum, et sitientes sanguinem humanum, adhuc male servatur in praeiudicium animarum suarum ».

che andiamo facendo delle dottrine sulla tortura nei secoli passati: che cioè la generale accettazione del ricorso alla tortura non volle mai dire accettazione passiva d'un predominio della violenza, senza che questa violenza trovasse nella sua stretta limitazione la condizione stessa della sua legittimità.

Ma una citazione non possiamo lasciar da parte: non d'un grand'uomo: d'un popolano fra i tanti, uscito un momento dalla sua modesta oscurità per lasciarci un libro d'insegnamenti d'onesta vita, Paolo di messer Pace, compaesano e pressappoco coetaneo del Boccaccio. Scrive, illustrando i doveri del giudice:

*Anchora s'appartiene al giudiccie d'esere piatoso; e dove possa fare solo cho le parole, non aoperi i martiri: e se pur bisogniano, aoperigli onestamente e non crudelmente. Tu puoi tormentare il malfattore per modo ch'una medesima pena e tormento sarà umile e pietosa l'una, e l'altra crudele; e però abi nel tormento che fai al malfattore molta onestà, a ciò che chi ti vede o ode non dica che tu il facci a diletto e volentieri (6).*

E questa è norma morale, anche se la sua sanzione, nella mente dell'uomo del primo Rinascimento, non si può dissociare dalla riprovazione della società, dalla disistima e dall'infamia da parte di chi « vede o ode ».

Questo non deve far dimenticare che anche le leggi positive punivano severamente gli eccessi dei torturatori (7). I giudici infatti, quando scadeva il loro ufficio, eran sottoposti a sindacato come tutti gli altri pubblici ufficiali; né si poteva concedere ad alcuno l'immunità, se non in casi straordinari per la colpa lieve e la lievissima; mai per il dolo (8).

E d'un severo sindacato c'era bisogno (9), perché dalla maggio-

(6) CERTALDO, *Libro di buoni cost.*, cap. 332.

(7) Quando pure non eran prevenute dal furor popolare, che a volte scoppiava incontenibile. Accadde, per es., nel 1343 a Firenze che, dopo la cacciata del duca d'Atene, « fu poi trovato Simone da Norcia dottor di leggi et proposto sopra le ragioni del comune, il quale havendo tormentato crudelmente et condannato a torto molti huomini, fu con non minor rabbia straziato et squartato in mille parti ancor egli » (AMMIRATO, *Ist. fior.*, lib. IX).

(8) MARSILI, *Sing.*, sing. 595.

(9) Ma il sindacato era condotto sempre colla dovuta imparzialità e severità? era, in meno parole, fatto sul serio? Certo non si può dare una regola costante: ai nostri giorni si son potute esprimere su questo punto opinioni assai divergenti, dall'affermativa del Masi (*Il sind. delle mag. com.*, pp. 25-26) alla negativa del Nicolini (*Il pr. di leg.*, pp. 172-173), e tutte, in fondo, so-

ranza sana dei magistrati, consapevole come sempre del proprio altissimo ufficio ed esprimente come sempre dal proprio seno giureconsulti e legislatori eccellenti (10), si separassero con un taglio netto le responsabilità di certi giudici senza scrupoli, che per reprimere il delitto cadevano essi stessi, o fosse eccesso di zelo o fosse libidine di violenza, in delitti peggiori: fatto che può destar riprovazione ma non certo stupore, nemmeno in periodi storici in cui l'insufficienza del

---

stenibili. Se scorriamo la vecchia nostra letteratura criminalistica, vi troviamo la conferma di come il dubbio sia fondato. Ippolito Marsili sembra che nel sindacato avesse fiducia: inveendo (in un passo che ho trovato riportato dal Fantuzzi [*Not. degli scr. bol.*, vol. V, p. 283], ma che, per inesattezza della citazione, non son riuscito a riscontrare) contro Tommaso Ferrazzi, il sottile inventore di cautele, « iniquissimus, et iniquitatum omnium amplissimum Pelagus », che essendo podestà in Bologna aveva messo alla tortura, crudelmente e indebitamente, persone a cui non avrebbe dovuto torcere un capello, l'assicura che presto (« adveniente eius sindicatu », scrive, « sibi molestissimo, et mihi iucundissimo ultra modum ») farà esperienza personale del detto evangelico « *in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis* » (*Matth.*, 7, 2; *Marc.*, 4, 24). E forse aveva davanti agli occhi l'esempio non antico dell'illustre suo predecessore Angelo Gambiglioni, che nel sindacato era stato una volta condannato a morte, a Norcia, sul fondamento di false accuse, e sarebbe stato decapitato se tutti i collegi d'Italia non avessero interceduto in suo favore (PARIDE, *De synd.*, § *De officio syndicatorum*, n. 13). Ma leggiamo anche, in un autore di poco più recente, Giulio Ferretti, e proprio di seguito all'esposizione delle pene previste per le torture illegali, una fosca descrizione delle infamie di taluni abbietti giudici del suo tempo, « malorum et latronum fautores, superiorum adulatores, bonorum detractores et ipsos odio habentes et prosequentes », i quali grazie a illecite protezioni scamparono al sindacato (*Disc. iur. civ. Rom. et iur. Long.*, rubr. *De pena iudicis qui contra legem male iudicavit*, n. 2).

(10) Dagl'illuministi in qua la contrapposizione tra i giureconsulti e i giudici, e di conseguenza una continua altalena di valutazioni tra etiche e storiche, che per denigrare uno de' due ordini innalzano l'altro e viceversa, sembra sia diventata un passo obbligato della storiografia del diritto penale. Ma si riflette abbastanza che spesso i giureconsulti e i giudici erano le stesse persone? che, com'è naturale, quella che dava frequente e vitale alimento alla scienza giuridica era la parte più scelta della magistratura? che quindi l'opposizione tra la teoria e la pratica non era propriamente tra due classi distinte di cultori del diritto, ma piuttosto, molte volte, tra due parti d'una stessa classe, quella che guidava e quella che seguiva, e più generalmente tra due atteggiamenti diversi, di cui ciascun uomo di leggi poteva esser partecipe secondo la posizione che di volta in volta assumeva nella quotidiana lotta per l'attuazione della giustizia?

potere pubblico e il dilagare della delinquenza lo rendono fatalmente più frequente e più grave (11).

La crudeltà di certi giudici non conosceva un limite (12): di certi giudici « iniquissimi e scelleratissimi », dice Ippolito Marsili, « levati dalla feccia, privi di scienza, di virtù, di ragione, i quali, quand'hanno in loro potere un accusato, forse a torto (*forte indebite*), non gli parlano che tenendolo al tormento; e se non confessa quel ch'essi vorrebbero, lo lascian lì pendente alla fune, per un giorno, per una notte intera » (13). Esagerazioni? No; lo stesso Marsili ricorda subito dopo il fatto, accaduto nella sua Bologna in quei tempi, d'un giovane pittore che un « sanctus iudex charitatis et bonitatis plenus » ebbe il cuore di lasciare appeso alla corda dalle cinque di mattina alle cinque di sera, e quando tornò per interrogarlo s'avvide che non rispondeva: aveva interrogato un cadavere (14).

Non meno vergognosa era altre volte la leggerezza (si vorrebbe dire incoscienza, ma incoscienza non era) di certi giudici che facevano della tortura un passatempo e uno spettacolo. Ha qualche notorietà un esempio letterario, tratto da una commedia del Racine, *Les plaideurs* (15). Ma è un fatto storico quello di Folcieri da Calvoli, podestà

(11) Non parlo solo del passato. Anc'oggi, la meraviglia indignata con cui l'opinione pubblica di quando in quando reagisce alle notizie di mezzi violenti o sleali usati dalle forze di polizia nella repressione della delinquenza, ha una giustificazione soltanto nel silenzio e nell'incertezza che d'ordinario circondano l'uso di quei mezzi e nella speciale gravità di delitti o difficoltà d'indagine che ne sono il presupposto. Quando certe circostanze ricorrono, si crea naturalmente tra il delinquente e l'investigatore uno stato di guerra, e le guerre voglion essere combattute ad armi pari: son uomini da una parte e dall'altra. Il male è che in una delle due parti l'opinione pubblica crede di vedere la Giustizia senz'aggettivi.

(12) « Iudices more Crocodilorum sitientes sanguinem humanum » (VILAGUT, *Pr. can. cr.*, 7, 1, 10). Pensava forse a questi giudici assetati di sangue il vecchio Orfino da Lodi (1246), quando, nel suo poema didascalico, rivolgeva ai giudici un oscuro verso ammonitore: « Non in tormentis studeat sapientia mentis » (*De reg. et sap. pot.*, p. 53).

(13) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 86. La traduzione è del Manzoni (*St. della col. inf.*, cap. 2).

(14) Il Marsili fa seguire a quest'atroce racconto uno sfogo generoso d'impazienza, ricordando d'aver parlato tante volte invano: « Et ista tollerantur a Deo, a papa, a cardinalibus, et ab omnibus superioribus et inferioribus, et omnis lingua tacet et quilibet homo videtur mutus et surdus; et vere durum est talia pati ».

(15) La scena ci mostra Dandin, giudice, che per cattivarsi le grazie della

di Firenze l'anno 1303, che dava udienza in palagio ai cittadini mentre teneva sospeso alla corda un cospicuo prigioniero di parte bianca (16).

Tanta ferocia, tanta tracotanza, tanta inumana leggerezza non poteva restare impunita.

Ma non si poteva colpire alla cieca. Bisognava distinguere, come distinsero i giureconsulti, secondo i diversi gradi della responsabilità del giudice e secondo i diversi effetti dei tormenti eccessivi; giacché la possibilità d'una grave disgrazia non era da escludersi nemmeno quando i giudici e gli esecutori avevano le migliori intenzioni (17). Ma meglio di qualunque considerazione astratta valsero a condurre a quella distinzione il giudizio perentorio e la personale esperienza di Bartolo (18), le cui parole fecero testo:

*Si iudex excessit modum consuetum, et modum, qui debebat adhiberi secundum qualitatem persone torte, tenetur, alias secus. Hoc incidit*

giovane Isabella l'invita cortesemente ad assistere con lui a una tortura, spettacolo per lei nuovo. Isabella si direbbe turbata: « Hé! Monsieur, peut-on voir souffrir des malheureux? »; ma Dandin, senza scomporsi: « Bon! Cela fait toujours passer une heure ou deux » (*Les pl.*, vv. 851-852). Non credo che il Racine abbia caricato troppo le tinte; tanto più che non ce n'era bisogno; egli non poteva mirare a eccitare nel pubblico un orrore, che per la tortura, nel secolo in cui scriveva, non era in fondo sentito quasi da nessuno, e tanto meno dai giudici, che l'abitudine professionale rendeva spesso insensibili alle altrui sofferenze (LEA, *La st. del dir.*, pp. 552-553; ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, pp. 348-349). Non era quello lo stesso secolo in cui il verseggiatore Antonio Malatesti poteva fare oggetto d'arguti indovinelli (*La Sf.*, 1, 2; 1, 61, 12-13) i tormenti della veglia e della fune?

(16) COMPAGNI, *Cr.*, 2, 30.

(17) Questo non toglie che sappia di scherzo macabro la prudente cautela di certi giudici, soliti avvertire gli accusati, nell'interrogatorio, che se poi fossero morti o avessero sofferto lesioni sotto la tortura, era colpa loro, che non avevan voluto confessare a tempo la verità (SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 56).

(18) A cui sono stati rimproverati, questa come quello, da più d'uno; e vorrei dire: da chi non s'è reso ben conto dello stile di lui, nervoso e conciso, dove non c'è posto se non per il ragionamento. Noi non sappiamo con quale sentimento Bartolo avrà pensato quelle parole, con quale tono le avrà pronunziate; certo è che, costruendo una teoria giuridica, egli non aveva motivo di consegnare alla scrittura (che si riduce, come appare dal passo citato, a un rapido schema) la commozione provata al ricordo del caso doloroso.

Il fatto avvenne a Pisa o a Todi, non prima del 1334 e non dopo il 1339; e non è escluso che Bartolo, allora giovanissimo, fosse indotto proprio da quest'infortunio a lasciare la carriera giudiziaria per quella degli studi (WOOLF, *Bartolus*, pp. 396-397).

*mihī, quia dum viderem iuvenem robustum, torsi illum, et statim fere mortuus est, et ideo inspiciendum est, an possit iudici imputari culpa, et similia* (19).

Per la via del ragionamento, e dell'esegesi dei testi, era giunto alle stesse conclusioni di Bartolo, tre quarti di secolo prima, il *Tractatus de tormentis*. Aveva esaminato e vagliato gli argomenti pro e contro il giudice, e, considerato che la forza dei primi bilanciava quella dei secondi, aveva risolto la questione col tener responsabile il giudice degli eccessi dolosi, non responsabile per contro di quelli dovuti al caso (qui calza l'esempio di Bartolo); la questione poi della responsabilità per colpa, come ora vedremo meglio, ebbe varie soluzioni, e oggi agli occhi dello storico si presenta complicata da problemi di critica testuale.

Contro il giudice si diceva: che i suoi eccessi costituivano ingiurie corporali (20); che violavano il precetto « *servus salvus sit vel innocentiae vel supplicio* » (21); che una costituzione imperiale aveva qualificato « enorme delictum » anche gli eccessi dei genitori nel gastigare i ragazzi (22); che i magistrati non erano affatto scusati dalla loro dignità se commettevano atti illeciti (23); che ogni fatto delittuoso si doveva presumere commesso con cattiva intenzione (24). Ma d'altro canto s'osservava: che nel giudice si doveva presumere l'intenzione di servirsi dei tormenti al solo scopo di scoprire la verità, non a quello d'uccidere o di debilitare (25); che dei giudici si doveva sempre presumere bene fino a prova contraria (il diritto romano l'aveva detto dei prefetti del pretorio) (26); che presunzioni simili erano state stabilite espressamente anche per i publicani (27) e per i tutori (28), per gli

(19) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 7 (*l. Quaestionis modum, ff. de quaestionibus*), n. 1.

(20) *Dig.*, 47, 10, 15, 34-42 (*l. Item apud, § Praetor ait Qui servum et ss., ff. de iniuriis*).

(21) *Dig.*, 48, 18, 7.

(22) *Cod.*, 9, 15, 1, 2 (*l. I, § fin., C. de emendatione propinquorum*): « Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni » (Valentiniano I e Valente).

(23) *Dig.*, 47, 10, 32 (*l. Nec magistratus, ff. de iniuriis*).

(24) *Cod.*, 9, 35, 5 (*l. Si non convicii, C. de iniuriis*); 9, 16, 1, pr. (*l. I, in pr., C. ad legem Corneliam de sicariis*).

(25) *Dig.*, 50, 16, 53, 2 (*l. Saepe, § fin., ff. de verborum significatione*).

(26) *Dig.*, 1, 11, 1, 1 (*l. I, § His cunabulis, ff. de praefectis praetorio*).

(27) *Dig.*, 47, 8, 2, 20 (*l. II, § Si publicanus, ff. vi bonorum raptorum*).

(28) *Cod.*, 9, 1, 2, 1 (*l. II, ad fin., C. qui accusare non possunt*).



uni e per gli altri naturalmente nell'esercizio del loro ufficio e nel compimento degli atti ad esso pertinenti; e altro ancora.

Da queste argomentazioni il *Tractatus de tormentis* deduce la punibilità, come s'è detto, del dolo e la non punibilità degli eccessi dovuti al caso (29); ma quanto all'ipotesi di colpa, alcune redazioni del trattato sostengono che il giudice non ne può rispondere (30), altre invece (31), e con esse Alberto Gandino (32) e Iacopo di Belviso (33), esposta quella tesi, vi contrappongono la tesi opposta di Guido da Suzzara (34), che della punibilità del giudice in colpa vedeva il fon-

(29) *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), nn. 85-87; *id.* (attr. ANTRAMONIA), nn. 16-17; *id.* (attr. BARTOLO); *id.* (attr. ROSELLI), nn. 24-27; *id.* (attr. PERIGLI), 3, 5-7; *id.* (anon.), nn. 27-29.

(30) Così le redazioni attribuite a Guido da Suzzara e a Baldo de' Perigli. Il passo della prima è per altro contrabbilanciato dall'addizione contraria di Ludovico Bolognini (n. 88); ma il sospetto del Kantorowicz (*St. zum alt. Str.*, p. 125) che questa sia pure del *Tractatus* e si trovi incorporata per errore nella parte del Bolognini, non regge di fronte alla citazione che Alberigo da Rosciate fa del *Tractatus* (sotto il nome d'Odofredo « in quadam sua summula de questionibus ») come favorevole alla non responsabilità per colpa, opinione che sarebbe stata approvata anche da Dino del Mugello (ROSCIATE, *II sup. Dig. novo*, ad *Dig.*, 48, 18, 7, n. 1). Una citazione d'Alberigo, che scriveva diecine e diecine d'anni dopo il *Tractatus*, quando questo era già stato raffazzonato in tanti modi, non può essere definitiva; ma basta per escludere che il problema sia già risolto, tanto nel senso del Kantorowicz, quanto nell'opposto senso del Gatti (*L'imp., i mov. del reato e la pr. cr.*, pp. 342-343), che ricama di fantasia sul conto dell'innocentissimo Baldo de' Perigli.

(31) Così le redazioni attribuite ad Amberto d'Antramonìa, a Bartolo da Sassoferrato e ad Antonio Roselli; così quella anonima, dov'è citato, accanto a Guido, Dino. Così anche Biagio da Morecone, che però non cita Guido da Suzzara né altri.

(32) GANDINO, *De mal.*, rubr. *De questionibus*, n. 31 [35].

(33) BELVISO, *Pr. cr.*, 3, 11, 10.

(34) La tesi si troverà esposta da Guido nelle perdute *Suppletiones* al *Digesto nuovo*, come suppone il Kantorowicz (*A. Gandinus*, vol. II, p. 171 n. 31). Essa è attestata: 1) da alcune redazioni del *Tractatus de tormentis* (riprodotte, come s'è visto, dal Gandino e dal Belviso), che al passo comune a tutte, e dunque anche al falso Guido, fanno seguire con approvazione l'enunciazione della tesi contraria, espressamente attribuendola al Guido vero; 2) da Alberigo da Rosciate (*op. cit.*, ad *Dig.*, 48, 18, 7, n. 1: « Sed quid si tortus moriatur propter nimiam torturam, nunquid iudex punietur? D. Gui[do] dicebat quod sic hic [cioè in un commento alla stessa legge *Quaestionis modum*], arguens in eo quod si iudex facit plusquam debet habetur pro privato, sed privatus teneretur, ergo et iudex, argumento etiam tutoris qui non dicitur tutor cum male adm nistrat, ut supra de furt[is], l. interdum, § qui tutelam

damento in una finzione legale per cui, come si fingeva non più tutore il tutore che amministrava male i beni del pupillo (35), così si doveva considerare come semplice privato il giudice che nei tormenti veniva meno al suo dovere di moderazione (36).

Quest'opinione è pure seguita dalla maggior parte degli autori dei secoli successivi, che tuttavia non impongono al giudice in colpa la pena del dolo, cioè quella della *lex Cornelia de sicariis*, ma una pena minore, straordinaria, variabile secondo i vari gradi di colpa (37), e di pena straordinaria ritengono passibile anche il giudice a cui si possa addebitare quel più leggero grado di colpa che è l'imperizia (38): perché, come si legge in un lodato parere dato a Mantova da Gigliolo Cavitelli (39), se è vero che dei danni in genere inferti per imprudenza il giudice non è tenuto se non a risarcire la parte, è tuttavia tenuto anche penalmente per le lesioni corporali causate dalla sua imperizia nel giudicare (40).

Tutti d'accordo, poi, che se il giudice, per quanto era in lui, non eccedeva la giusta misura, ma per cause imprevedibili i tormenti si dimostravano sproporzionati al fisico di chi li doveva sostenere, sicché questi ne fosse debilitato o anche ucciso, il giudice non se ne potesse tener responsabile (41), d'accordo col ricordato insegnamento di Bar-

[*Dig.*, 47, 2, 57 (56 o 58), 4] »); 3) come segnala il Kantorowicz (*St. zum alt. Str.*, p. 124), dal cod. Urbinato 156 della Vaticana, che nel punto in questione del *Tractatus*, dove le varie redazioni a stampa o non citano nessuno o citano Guido in terza persona, scrive: « Ego G. de Suz. aliter sentio et dico ».

(35) *Dig.*, 41, 4, 7, 3 (*l. Qui fundum*, § *Si tutor*, ff. *pro emptore*); 47, 2, 33 (*l. Tutor*, ff. *de furtis*).

(36) L'argomentazione è riprodotta da: GIUSTINI, *De synd.*, n. 112; BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 88; DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 5, 27-28.

(37) BALDO, *Cons.*, 5, 61, 1; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 19 e 28 e 32; MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 7, n. 72 [73]; GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 6.

(38) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 7, n. 74 [77]; SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 21; NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, n. 21; OLDEKOP, *Obs. cr.*, 4, 39, 7; MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 5, 2; ZIEGLER, *Dic.*, 30, 14-15.

(39) Gigliolo (ossia Egidio) Cavitelli (morto nel 1419), cremonese, ricordato per i suoi consulti oltre che per l'insegnamento a Perugia.

(40) Riferiscono il parere: BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGLIONI, *De mal.*, gl. *Quod fama publica*, n. 104; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 24-25.

(41) ROSCIATE, *op. cit.*, ad *Dig.*, 47, 10, 15, 41 (*l. Item apud*, § *Quaestionis*, ff. *de iniuriis*), n. 2; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 19-20 e 28-29 e 32; MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Expedita*, n. 89; CARERIO, *Pr. caus. cr.*, gl. *Observare curabis*,

tolo; e nel dubbio si presumeva che il giudice stesso non avesse ecceduto la giusta misura (42). Ma si dava ancora un caso: che il soggetto morisse dallo spavento in conseguenza d'un'esagerata terrore; fu discusso se il giudice fosse (43) o non fosse (44) da tenersene responsabile.

Alle sanzioni di diritto criminale fin qui esaminate si deve aggiungere l'altra, puramente disciplinare, della remozione dall'ufficio, che s'infliggeva tra l'altro agli ufficiali pubblici colpevoli d'eccessiva severità nell'applicazione dei tormenti (45). Gli eccessi in danno d'ecclesiastici (46), oltre che valutati con maggior severità, eran puniti colla scomunica (47).

5. *Responsabilità minori*. — Come soltanto al giudice spettava la direzione del processo, così a lui soltanto incombeva la responsabilità delle decisioni fondamentali che del processo stabilivano lo svolgimento, in particolare di quelle che determinavano l'applicazione e la misura dei tormenti. Ma nell'attuazione pratica di quelle decisioni nascevano ulteriori doveri sia per il giudice sia per altre persone, in primo luogo per il cancelliere e l'esecutore; l'osservanza di questi doveri era tutelata da sanzioni giuridiche, che per altro non è possibile

n. 200 [§ *Circa VII*, n. 18]; NOVELLO, *Tr. cr.*, rubr. *Forma constituendi reos criminis ad torturae locum*, n. 9; GÓMEZ, l. cit.; DAMHOUDER, *Pr. rer. cr.*, 38, 18; RONDINELLI, *De synd.*, n. 234; PAELLA, *De tort.*, 13, 5-6; CHRISTYNEN, comm. allo stat. Malines (sec. XVI), 1, 7, n. 11; MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 17, 33.

(42) BONFRANCESCHI, l. cit.; BOLOGNINI, add. cit., nn. 21, 89; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 5, 30-31.

(43) MARSILI, *De quaest.*, ad *Dig.*, 48, 18, 10, pr. (*l. De minore, in pr., ff. de quaestionibus*), n. 12 [17-23].

(44) PARIDE, *op. cit.*, v. *Tortus*, 11, 1; BOSSI, *Tr. var.*, tit. *De iudiciis*, n. 26; LOCATI, *Pr. iud. inq.*, v. *Indicium*, n. 3.

(45) Si potrebbero qui citare molti statuti. Per la dottrina: PARIDE, *op. cit.*, v. *Crudelitas*, n. 1. Si terrà tuttavia presente che nei comuni medievali molti giudici erano forestieri e quindi non punibili disciplinarmente (NICOLINI, *Il pr. di leg.*, pp. 448-449).

(46) O quelli che invadessero la sfera ecclesiastica. Nel 1588 un giudice di Triora in Liguria, tristemente noto per processi di stregoneria, è scomunicato perché, oltre ad avere « usate molte inumanità et crudeltà », s'è « ingredito nelle cose pertinenti alla Santa Inquisitione » (ROSI, *Le str. di Tr.*, pp. 56, 59).

(47) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 49.

ridurre a sistema, trattandosi di sanzioni che rafforzavano doveri particolari, relativamente indipendenti l'uno dall'altro.

Del giudice si può dire in generale che nel sindacato poteva esser chiamato a render ragione di qualsiasi irregolarità commessa nell'osservare le svariate forme stabilite per il procedimento di tortura. La principale tra queste, e la sola su cui talvolta la giurisprudenza si soffermi in modo particolare, era la notificazione degl'indizi al giudicabile (1).

Altra irregolarità per la quale si trovano qualche volta minacciate espressamente sanzioni, era la mancata osservanza di prescrizioni relative alla presenza di determinate persone all'esecuzione dei tormenti. Poteva esser punito così chi vi assisteva o faceva assistere altri indebitamente (2), come chi ometteva d'invitarvi i rappresentanti dell'autorità di governo la cui presenza fosse richiesta da particolari statuti (3).

Una questione più complessa riguardava l'esattezza dei processi verbali, involgendo insieme la responsabilità del giudice e quella del cancelliere (4). Che il cancelliere commettesse un falso e come falsario andasse punito se dava come spontanea una confessione estorta coi tormenti, era dottrina comune (5). Meno certa era la responsabilità del cancelliere che dichiarasse spontanea una confessione ch'era invece semplicemente ratificata dopo essere stata estorta: generalmente era scusato se in buona fede aveva ignorato la precedente tortura (6); e una diffusa quanto trista consuetudine, già ricordata, voleva scusato anche il giudice che avesse ordinato al cancelliere la registrazione

(1) MARSILI, *Pr. caus. cr.*, § *Nunc videndum*, n. 19; NOVELLO, *De def. reor.*, rubr. *An inditia pro reo danda sint*, n. 11.

(2) Decr. monferr. 4 settembre 1697.

(3) Gli statuti di S. Fiora del 1583, inediti, punivano il podestà in 50 scudi d'oro, e più ad arbitrio del conte, se non faceva assistere alla tortura sindaco e priori (IMBERCIADORI, *S. Fiora*, p. 12).

(4) Era poi grave irregolarità fare assistere alla tortura un cancelliere diverso da quello competente. A Firenze nel 1498 destò scandalo che si facesse stendere il processo del Savonarola, non senza secondi fini, a ser Ceccone di ser Barone, che non era notaio della signoria (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, p. 189).

(5) CANARO, *De quaest.*, 5, 15; MARSILI, *op. cit.*, § *Expedita*, n. 24. Non ho veduto la dissertazione *Actuarius peccans in actu torturae* del Conradi (1743).

(6) CANARO, *l. cit.* Già Bartolo aveva scritto che il cancelliere non commetteva un falso se dichiarava spontanea una confessione ratificata (*In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 48, 18, 1, 27 [l. I, § *Si quis ultro*, ff. de *quaestionibus*], n. 7).

inesatta, benché consapevole di tutto l'accaduto e in particolare della tortura precedente.

Ultima questione, e di maggior rilievo, ma non ristretta al caso della tortura, era quella della responsabilità degli esecutori materiali. Accertata la responsabilità del giudice nell'aver decretato una tortura illegittima, fuori dei casi previsti o senza le prescritte cautele, restava impregiudicata la questione della responsabilità de' suoi mandatari, degli esecutori (7). La giurisprudenza non fu concorde nella sua risoluzione; le leggi, di regola, non la curarono (8).

Bartolo da Sassoferrato, nel *Tractatus represaliarum*, distinti gli ausiliari del giudice (« officiales », come genericamente li chiama) (9) secondo che abbian prestato il loro ufficio partecipando col loro consiglio alla formazione della sentenza ingiusta o semplicemente eseguendola come « officiales ad ea que sunt mere facti », dice che contro questi ultimi non c'è ragione di permettere rappresaglie, perché non possono resistere « sine dedecore » al loro superiore e quindi a resistere non sono tenuti (10). Angelo d'Arezzo, generalizzando l'opinione di Bar-

(7) « Dovrebbe la misura scendere per li rami dal legislatore al giudice e dal giudice al custode; ma purtroppo, man mano che scende, diventa un dono più raro. Perciò, man mano che è sottoposto alle varie forme della guerra per il diritto, non di rado il *subditus legis* perde il volto del nemico per mostrare quello della vittima » (CARNELUTTI, *Met. del dir.*, p. 55). Queste parole profondamente vere non si citano qui né per accusare né per iscusare in blocco la classe degli esecutori; ma per ricordare quanto sia delicato il loro ufficio e quanto difficile il problema della loro responsabilità.

(8) Una responsabilità secondaria riguardava le mercedi degli esecutori. La tariffa mantovana del 1668 prevede, per i « Barigelli, Capitani del Divieto, Cavallari, Sbirri, Guardiani, et altri Ufficiali della Giustizia criminale », che contravvengano alle disposizioni su questo punto, la pena della sospensione o destituzione dalla carica, più quella d'una multa da 10 a 25 scudi d'oro (oltre al risarcimento del danno), « et di tre tratti di corda per li contraventori, che non havranno il modo di pagar la pena pecuniaria » (in BERTOLOTTI, *Pr. e pr. in Mant.*, pp. 91-92). Gli ordinamenti dei salari del comune di Pisa (1324) punivano lo stesso reato con una multa variabile dalle cinque alle dieci lire (rubr. *De vigilibus seu castaldionibus*); e cinque lire era pure la pena minacciata dallo statuto ferrarese del 1566 (3, 57).

(9) Fu trascurata dalla dottrina la questione della responsabilità di giudici appartenenti a un medesimo collegio giudicante, o legati tra loro da rapporti gerarchici, per il caso di torture illegali, nella cui deliberazione uno o più di loro avessero solo subito la volontà degli altri. La questione fu invece regolata con minute, e umane, disposizioni da un capitolo di Carlo II d'Angiò (cap. *Regina iustitie in vestitu deaurato* [1295?], § *In accusatis autem*).

(10) BARTOLO, *Tr. repr.*, 6, 2 [4]. Già in una delle *regulae iuris* di Dino

tolo, la riconobbe valevole anche per l'immunità degli esecutori dal sindacato (11).

Ma a quest'opinione, che fu accolta poi da altri dottori (12), contrastava un'altra opinione, più precisa, espressa altrove dal medesimo Bartolo, secondo cui l'esecutore poteva essere scusato dal mandato d'un suo superiore solamente « in levibus » ma non in cose gravi (13) come il mettere una persona alla tortura. Il Dal Bruno completò questa teoria di Bartolo distinguendo tre forme di responsabilità degli esecutori in rapporto alla legittimità della sentenza, e cioè: quando la sentenza è chiaramente contro la legge, i mandatari non la devono eseguire, devono resistere, e se non resistono son punibili; quando la sentenza è chiaramente legittima, devono obbedire, e se non obbediscono son punibili; quando la legalità o illegalità della sentenza non è chiara, nel dubbio la devono eseguire, e se poi risulta che la tortura inflitta era illegittima non per questo ne son tenuti responsabili: e solo a quest'ultimo caso si dovrebbe limitare la teoria sostenuta da Angelo d'Arezzo (14).

A ogni modo, dove non era responsabile l'esecutore, la responsabilità ricadeva sul mandante, cioè sul giudice. Ma questo non impedì che si trovasse una mirabile cautela per esimerne l'uno e l'altro insieme. Il giudice doveva fare in modo che l'esecutore, chiamato a sindacato, fosse sottoposto a giudizio soltanto dopo scaduto il termine per la presentazione delle accuse, e in giudizio potesse provare d'aver agito unicamente per mandato di lui, suo superiore: questo era quindi immune da pena per prescrizione, quello era assolto avendo provato di non essere direttamente responsabile (15).

Una regola speciale fu data dai canonisti per la tortura degli ecclesiastici, che non poteva essere eseguita né comandata da laici: l'ese-

del Mugello si leggeva: « Quod quis mandato facit iudicis, dolo facere non videtur, quum habeat parere necesse » (*Sex.*, 5, 13, 24 [c. *Quod quis mandato, VI. de regulis iuris*]).

(11) GAMBIGNONI, *De mal.*, gl. *De consensu et deliberatione*, n. 4.

(12) CIPOLLA, *Caut.*, 214, 1; PARIDE, *De synd.*, v. *Bannum*, n. 4; BONFRANCESCHI, add. al GAMBIGNONI, *op. cit.*, gl. *Et Sempronium Rodulphi*, n. 13; CARTARI, *De ex. sent. cont.*, 4, 360.

(13) BARTOLO, *In II ff. novi part.*, ad *Dig.*, 47, 10, 11, 3 (*l. Non solum, § Si mandatu, ff. de iniuriis*), n. 6.

(14) DAL BRUNO, *De ind. et tort.*, 2, 7, 4-6.

(15) CIPOLLA, l. cit.; DAL BRUNO, *op. cit.*, 2, 7, 6.

cutore laico, in caso contrario, era colpito da scomunica non meno del giudice che gli aveva dato l'ordine (16).

6. *La consuetudine contro la legge.* — Giunti come siamo alla conclusione d'una lunga indagine intorno all'istituto giuridico della tortura, quale fu concepito e teorizzato dai maestri che costruirono il sistema del diritto comune, ci troviamo ancora di fronte un problema fondamentale, che le nude risultanze di quell'indagine non permettono di risolvere e costringono anzi a riproporsi in forma drammatica: il problema della legalità (1), che non è peculiare della tortura, ma che nella fosca esperienza storica di quest'istituzione si presenta in aspetti altrove non pensabili. La tortura era un istituto giuridico; eppure tanta parte, e l'abbiamo visto, di ciò che spettava al procedimento della tortura non aveva affatto un concorde riconoscimento di piena giuridicità. L'illegalità assoluta, indiscussa, del giudice o del cancelliere o dell'esecutore o d'altri ancora che violano sfacciatamente una chiara disposizione di legge, è solo un caso estremo e relativamente raro, e come tale facilmente riconoscibile: è il caso, che si dà in ogni tempo e sotto ogni latitudine, dell'illegalità di chi dovrebbe applicare la legge. Ma l'altro problema? ma l'illegalità della legge stessa?

La domanda rimane. Essa non aspetta, sul piano storico, una risposta che valga per tutti i casi. Quel che c'è d'universale nel problema riguarda, forse, piuttosto il presente e l'avvenire che non il passato: il sovrapporsi, il sostituirsi, il rinnovarsi degli ordinamenti giuridici, cosa di sempre, ne è la condizione e la spiegazione. Restringendo il problema alla questione particolare che c'interessa, e cercando d'osservare l'istituto giuridico così come poté apparire visto attraverso il prisma del diritto comune, avremo forse una spiegazione che non contrasta con quella generale sopra accennata e ne costituisce in certo modo la traduzione in termini storici.

Perché la natura stessa d'un diritto come il diritto comune ci può spiegare il motivo del continuo contrasto, che appare nelle pagine dei giureconsulti, tra consuetudine e legge. A ogni passo, nei loro commenti o trattati, è dato di leggere proteste contro costumanze illegali, contro pratiche inique, di sentire voci di sdegno qua contro i giudici

---

(16) Così, dopo altri: CHOVERON, *De publ. conc.*, gl. *Aut confessionem in iure factam*, n. 12.

(1) Sul problema della tortura come uno dei problemi essenziali della legalità: NICOLINI, *Il pr. di leg.*, pp. 104, 442.

che torturano gl'imputati colla sete e colla fame, là contro quelli che ferocemente usurpano l'ufficio del boia, quà contro l'uso di mettere alla corda anche i nobili e i cavalieri, là contro quello di ripetere i tormenti più e più volte senza interruzione e senza fine. Sono spesso ferme proteste contro pratiche individuali o poco più, che di legittimità non hanno neppur l'apparenza, o contro usanze anche molto diffuse ma chiaramente respinte dalla coscienza morale e dall'opinione comune: e in questi casi veramente si può parlare di consuetudine che contrasta alla legge e si può vedere nelle proteste dei giureconsulti la reazione d'una legalità offesa. Ma spesso lo scrittore sente d'aver contro di sé qualche cosa di più che una semplice consuetudine illegale: sa che la consuetudine è rafforzata da particolari statuti (2), che ha dalla sua l'approvazione d'eminentissimi dottori d'un'altra scuola, che il *Codice* e i *Digesti* si chiudono in un ambiguo silenzio... Allora la sua protesta è meno ferma, allora egli ammette che l'opinione contraria e la consuetudine contraria non son prive d'ogni fondamento, e per amor d'oggettività tien conto anche di quelle, e qualche volta scende a patti, e concede che l'usanza da lui riprovata meriti pur sempre rispetto e osservanza in quei paesi dov'è invalsa, sotto quel sovrano che le ha dato riconoscimento.

Consuetudine o legge? consuetudine illegale o positiva norma giuridica a cui solo manca la sanzione del riconoscimento universale? Quest'incertezza, che nel sistema giuridico dei moderni stati nazionali (pietrificato nei dommi della scienza giuridica contemporanea, ma esso pure transitorio!) non potrebbe trovar luogo se non per eccezione, in casi marginali, spiega essa sola perché nel diritto intermedio la tortura si sia trovata per tanti rispetti ai confini tra la legge e l'illegalità, come istituzione giuridica nell'essenza e nel fondamento ma abbandonata in tanta parte alla discrezione di chi doveva provvedervi e in tanta parte inquinata e corrotta da arbitri, da iniquità, da barbarie d'ogni genere. E quell'incertezza tra consuetudine e legge, che si combattono tra loro e a volta a volta si confondono e a vicenda si sopraffanno, è spiegata soltanto dalla natura del sistema del diritto comune, che fu il tipico esempio d'un diritto, per così dire, a più facce e a più dimensioni, e ne costituisce, se si guardi nel profondo, il tra-

---

(2) Quando pure il giurista non dice consuetudini e intende statuti e altre leggi particolari, facendo tutt'un mazzo di ciò che nel suo pensiero si contrappone (e non solo come esigenza logica!) al diritto comune, al diritto per eccellenza.



vaglio e il dramma (3). Travaglio e dramma che a noi moderni, avvezzi alla finzione d'ordinamenti giuridici ognun dei quali sarebbe assoluto e in certo modo unico, possono facilmente sfuggire; ma che furono per sette secoli l'anima della vita giuridica d'Europa.

---

(3) ROMANO, *L'ord. giur.*, § 26: « Nel medioevo... per la stessa costituzione di quella società, scissa, anzi frantumata in molte e diverse comunità, spesso indipendenti o debolmente collegate fra loro, il fenomeno della pluralità degli ordinamenti giuridici ebbe a manifestarsi con tale evidenza e imponenza, che non sarebbe stato possibile [ai giureconsulti] non tenerne conto ».



## X.

### PIÙ IN LÀ DEL DIRITTO

1. *Il problema logico.* — La storia della tortura, astrattamente considerata, è la storia d'un'istituzione giuridica; ma la triste vicenda delle sue concrete applicazioni la fa anche rientrare, lugubre capitolo, nella più vasta storia degli errori dell'umanità, e fa sì che il problema della tortura, oggi come in ogni tempo, si ponga al pensiero umano in una luce che non è soltanto giuridica. Oltre i mille problemi di pratica giudiziaria che naturalmente scaturiscono dal fatto stesso della legale applicazione dei tormenti come mezzo di prova, noi sentiamo che più grave di tutti, più travaglioso di tutti, c'è un altro problema, che involge l'intera istituzione nel suo complesso: su quale principio si fonda la tortura? risponde la tortura a quelle esigenze di sincerità e di giustizia che sentiamo connaturate a ogni civile procedimento di prova?

Per noi questo è soprattutto un problema storico. Il sentimento col quale di solito si rievocano i tempi della tortura legale è un sentimento misto di meraviglia e di ripugnanza, e più di quella che di questa: increduli, non vorremmo dar fede alle testimonianze purtroppo vere del passato; forzati a credervi, cerchiamo d'attribuire alla diversa natura d'altri tempi e d'altri uomini quello che ai nostri tempi non è ancora scomparso, e chiudendoci in questo circolo vizioso lasciamo sospeso davanti ai nostri occhi l'interrogativo della storia.

Ma il problema è largamente umano, è un problema d'ogni epoca e d'ogni paese. E anche quando il fatto medesimo dell'indiscusso riconoscimento legale della tortura nel diritto positivo poteva precludere l'indagine su' suoi fondamenti sociali o per lo meno privarla d'utilità pratica, anche allora non mancò chi sentisse l'importanza di quel problema e allargando la modesta visuale della giurisprudenza lo trattasse negli scritti e l'agitasse talvolta nell'opera riformatrice (1).

---

(1) La storia di come il problema della tortura fu pensato nelle varie età e di come fu preparata, per faticoso e operoso movimento d'idee, l'abolizione ufficiale dell'istituto, è stata studiata meglio e con più interesse di qualsiasi altra parte, di qualsiasi altro aspetto della storia della tortura. L'argomento

Esaminare la tortura dall'esterno, darne un giudizio, favorevole o contrario, dimostrarne con argomenti di logica i pregi o i difetti, suggerire, se non la riforma o la soppressione, i mezzi per renderla più efficace o meno nociva, tutto questo fu per secoli e secoli opera di privati, che restò in margine alla storia dell'istituto e non poté influire su' suoi sviluppi, né in senso buono né in senso cattivo. Fu opera di privati, che pensarono e scrissero ignorando ciascuno il pensiero e gli scritti degli altri, il più delle volte senza interesse o speranza di poter agire sulla pratica, di poter riuscire effettivamente a modificarla, o almeno di poter fare entrare concetti a loro cari nell'opinione dei più. E i più non s'accorsero di loro. Soltanto quando, in età da noi non remota, il problema cambiò aspetto e di teorico si fece concreto e pratico, allora il bisogno delle parti in contesa di trovare materiale per argomentazioni che avevano ormai preso un interesse immediato e vivo indusse i disputanti delle idee più diverse a ricercare negli scritti delle età anteriori i precedenti storici che valessero nella discussione a consolidare, col venerato argomento dell'antichità, le posizioni rispettive. Passi d'autori antichi e medievali, pagani e cristiani, giuridici e letterari, ebbero dal Secento in poi una notorietà e un sapore d'attualità che prima di quel tempo non si sarebbe potuto sperare. Nuove vicende storiche li trassero allora dalla dimenticanza, collocandoli in posizioni, a rigore, spesso antistoriche (2). Tocca allo storico moderno, ormai che quelle polemiche

non tecnico, come è piaciuto a molti, così ha fornito spesso l'occasione di dir cose che non corrispondono a una realtà, e più spesso ancora parole che non hanno dietro di sé un concetto. Ma vi sono fortunatamente autori che hanno esaminato l'argomento a fondo, e con senso storico, e che per ciò si consulteranno sempre con frutto. Ricordo in particolare le pagine di Cesare Cantù sull'abolizione della tortura e in genere sulle riforme penali del Settecento e sul movimento di pensiero che immediatamente le determinò (*Beccaria e il dir. pen.*, pp. 34-52, 173-264), e con esse le parti sull'abolizionismo antico e moderno (pp. 61-94) e sull'abolizione in Belgio (pp. 95-134) in quel volume dell'Hubert che forse è il migliore di quanti siano stati mai scritti sulla storia della tortura, e infine nel recente libro d'Alec Mellor il lungo capitolo centrale dedicato alle contrastate vicende ideali e pratiche dell'abolizionismo fino alla vittoria finale (*La tort.*, pp. 117-165).

(2) Per queste ragioni parlo qui da ultimo, e non ho parlato prima, del concetto che nei vari tempi si ebbe della tortura da parte dei maggiori pensatori che a questo problema rivolsero la loro attenzione. I presupposti dai quali essi muovono li rendono senza dubbio, almeno in parte, rappresentativi di sistemi, d'ordini d'idee che non sono loro personali, ma del loro tempo e dell'ambiente in cui fiorirono; non avrebbe senso collocarli fuori della storia. L'efficacia però che, astrattamente parlando, i loro giudizi potevano avere sullo sviluppo

si vanno allontanando nel tempo e placando nella memoria, riportarne di nuovo i remoti precedenti in una prospettiva storica diversa dall'uno all'altro, e più appropriata a ciascuno (3).

Per l'antichità classica il problema della tortura fu soprattutto un problema di logica, ebbe cioè per oggetto l'idoneità dei tormenti come mezzo di scoperta del vero; e specialmente si curaron di risolverlo, com'è naturale, i retori e gli oratori. Ma se da questi ultimi, che nella loro condizione d'avvocati eran necessariamente preoccupati da passioni di parte, non possiamo ricavare giudizi sulla tortura che abbiano un valore generale (anche se vi s'avvicinino assai, nella loro concordia, quelli che danno a più riprese gli oratori attici del IV secolo avanti

---

storico dell'istituto, fu in pratica quasi nulla o trascurabile al loro tempo e spesso per molto dopo; nuova e attuale efficacia conferì a quei giudizi, dal Rinascimento in poi, il mutato interesse della speculazione filosofica e giuridica intorno all'argomento della tortura; e i giudizi stessi furon visti in una funzione che non era più quella originaria ma che al tempo stesso è la sola a cui si possa dar rilievo nella storia dell'istituto. Per es., come vedremo, s. Agostino condanna la tortura; ed è certo che le sue parole non si possono dire cosa originale d'un pensatore stravagante e fuori del mondo, rientrando anzi nella grande corrente del pensiero cristiano primitivo, da' cui principi discendono; ma è anche vero che si possono e devono dire personali del santo, nel senso che lui, e non altri, pervenne da quei dati presupposti comuni e acquisiti a quelle certe conseguenze nuove, e nel senso che queste conseguenze, per undici secoli buoni, non furono comprese né accettate, forse nemmeno conosciute, da legislatori e giuristi e pratici, sicché non poterono modificare in nulla il cammino storico dell'istituzione: il s. Agostino campione dell'abolizionismo è una riscoperta, vorrei quasi dire una ricreazione, dei secc. XVI-XVIII.

(3) Ristabilire questa prospettiva non vuol dire gettare un anatema sulle alterazioni che ne furon fatte in buona fede e a buon fine. Si terranno presenti le meditate parole con cui nella *Colonna infame* Alessandro Manzoni diede principio alla sua critica delle accuse scagliate da Pietro Verri nelle *Osservazioni sulla tortura* contro i criminalisti del diritto comune: accuse ch'erano per lui (e non si può che confermare) un errore, ma un « errore, diremmo quasi invidiabile, quando è compagno di grandi e benefiche imprese ». Scrive il Manzoni, accingendosi alla confutazione: « Non è certamente la dimenticanza della nostra inferiorità che ci dia il coraggio di contraddir liberamente, come siamo per fare, l'opinion d'un uomo così illustre, e sostenuta in un libro così generoso; ma la confidenza nel vantaggio d'esser venuto dopo, e di poter facilmente (prendendo per punto principale ciò che per lui era affatto accessorio) guardar con occhio più tranquillo, nel complesso de' suoi effetti, e nella differenza de' tempi, come cosa morta, e passata nella storia, un fatto ch'egli aveva a combattere, come ancor dominante, come un ostacolo attuale a nuove e desiderabilissime riforme » (*St. della col. inf.*, cap. 2).

Cristo) (4), netto e distinto è invece il pensiero dei maggiori retori dell'età classica, pur se involupato in quella perplessità che nasce dal voler tener conto di tutti gli argomenti possibili, dei favorevoli non meno che dei contrari.

Muovono da questo principio i precetti d'Aristotele, che agli avvocati consiglia, secondo le necessità della difesa, ora di lodar la tortura come quella che costringe i testimoni a dire la verità per essere liberati dal dolore, ora di confutarne le risultanze col sostenere (cosa che del resto, egli soggiunge, è la verità) che anche chi è forzato può dire il falso non meno che il vero (5).

Non molto dissimile (6) è l'atteggiamento di Cicerone (7), il quale

---

(4) Il principio generale che si ricava da più passi degli oratori attici, è che alle testimonianze rese dai servi in mezzo ai tormenti si deve attribuire maggior valore che alle testimonianze, libere, dei liberi cittadini. 'Voi dunque, o giudici', ammonisce Iseo, 'quando si abbiano testimoni e liberi e schiavi, e sia da mettere in chiaro un punto discusso, non vi servite delle testimonianze dei liberi, ma ricercate la verità intorno all'accaduto mettendo alla tortura gli schiavi. E con ragione, o giudici' (*De Cir. her.*, § 12). Lo stesso, e più, dice Demostene: 'Voi dunque riponete la più grande fiducia nella tortura e in privato e in pubblico, e tutte le volte che per accertare un fatto controverso disponete di schiavi e di liberi, non vi servite delle testimonianze dei liberi, ma cercate di trovare la verità dell'accaduto mettendo alla tortura gli schiavi. E con ragione, o giudici' (*Adv. On.*, 1, 37). E la ragione è spiegata chiaramente da un altro oratore ateniese, Licurgo, nel discorso che pronunziò l'anno 331 contro un Leocrate, il quale dopo la disfatta di Cheronea, sette anni avanti, aveva tradito colla fuga la patria in pericolo. Leocrate rifiuta di lasciare interrogare i propri servi; e l'oratore: 'Chi di voi', dice rivolto ai giudicanti, 'chi di voi non sa che nelle questioni dubbie si stima giustissimo, e utilissimo al bene pubblico, quando del fatto controverso siano a conoscenza schiavi o ancelle, esaminare questi colla tortura, e così con fatti anziché con parole confermarne la testimonianza?' (*Contra Leocr.*, cap. 9 [§ 29]). Coi fatti, colla resistenza al dolore, era confermata la testimonianza degli schiavi; con parole soltanto, cioè col giuramento o con mallevarie, la confermavano i liberi; e delle parole, presso una nazione la cui perfidia passò in proverbio, era giusto diffidare. E un'affermazione di principio anche più risoluta si trova in Isocrate, là dove dice, pure rivolto ai giudici: 'Vedo che voi, così in questioni pubbliche come in private, nulla stimiate più degno di fede, nulla più veritiero della tortura' (*Tr.*, § 54). Un recente tentativo d'attenuare il significato di queste affermazioni (DORJAHN, *Ev. by Tort.*, pp. 78-79) mi sembra viziato da una trasposizione di concetti moderni fuori del nostro tempo.

(5) ARISTOTELE, *Ars rhet.*, 1, 15. Similmente la pseudoaristotelica *Rhetorica ad Alexandrum* (cap. 16).

(6) Per tacere d'autori meno importanti, come l'anonimo della *Rhetorica ad Herennium* (sec. I a. C.), il quale pure espone ciò che si può dire sia per avva-

in una celebre arringa inveisce contro la fallacia dei tormenti, che in mezzo agli spasimi alle speranze alla paura non lasciano alcun luogo alla verità (8); ma d'altra parte, fattosi a sua volta precettore d'avvocati, insegna a sfoggiare in sostegno dei tormenti, dove lo richieda l'opportunità della difesa, gli argomenti più disparati, tratti dalla storia, dalla logica, dalle antiche leggi e consuetudini di Roma e di Grecia (9): « nam et verberibus tormentis igni fatigati quae dicunt, ea videtur veritas ipsa dicere » (10).

E il terzo dei maggiori retori antichi, Quintiliano, ripete anch'egli i medesimi luoghi comuni in favore dei tormenti o contro, osservando che da una parte si riconosceva nella tortura un mezzo di far confessare il vero, dall'altra parte si rispondeva che in essa era agevolata la menzogna dei più robusti, era resa necessaria quella dei più deboli; e consiglia, perché si possa dare un giudizio sulla tortura, di tener conto di quelle che ne possono essere le circostanze negli svariati casi concreti (11).

Un simile giudizio, che è nello stesso tempo di fiducia e di sfiducia nell'efficacia dei tormenti secondo il variare delle circostanze, si può anche leggere in più d'un luogo della letteratura giuridica romana. Ottaviano Augusto, in un editto che c'è riferito da Paolo, mentre si dichiara contrario all'applicazione incondizionata dei tormenti « in omni causa et persona », li riconosce d'altro canto efficacissimi per la scoperta della verità quando la gravità della causa e la mancanza d'altri mezzi di pro-

---

lorare i risultati della tortura (argomento *a quaestionibus*: scopo di trovar la verità, efficacia dei tormenti e del dolore come mezzo a tale scopo), sia per privar di valore i risultati stessi (argomento *contra quaestiones*: varia capacità di resistenza dei soggetti, varia abilità nel rispondere), sia per limitare la credibilità delle dichiarazioni estorte al solo caso in cui si possan verificare in altro modo (2, 7 [10]).

(7) Nel *De oratore* (2, 27 [116]) Cicerone espone la sua classificazione degli argomenti, tra cui ha un posto quello *a quaestionibus*, ma non dà giudizi sulla tortura.

(8) CICERONE, *Pro P. Sulla*, cap. 28 [§ 78]: « Quaestiones nobis servorum accusator ac tormenta minitatur. In quibus quamquam nihil periculi suspicamus, tamen illa tormenta gubernat dolor, moderatur natura cuiusque cum animi tum corporis, regit quaesitor, flectit libido, corrumpit spes, infirmat metus ut in tot rerum angustiis nihil veritati loci relinquatur ».

(9) CICERONE, *Part. or.*, cap. 34 [§§ 117-118].

(10) CICERONE, *Top.*, cap. 20 [§ 74].

(11) QUINTILIANO, *Inst. or.*, 5, 4. Anche nelle *Declamationes minores pseudoquintilianee* (decl. 269, 379) si leggono dichiarazioni di sfiducia nell'uso dei tormenti.

va li rendano necessari (12). Anche più esplicito è Ulpiano: « Quaestioni fidem non semper nec tamen numquam habendam constitutionibus declaratur: etenim res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat »; e continua osservando che molti, fisicamente più resistenti, superano i tormenti senza curarsene, altri invece, anziché resistere al dolore, son pronti a incolpare sé stessi e gli altri di qualunque delitto (13). Più che d'Ulpiano, questa voce di sfiducia, di sfiducia relativa e ponderata, è di tutto in generale il diritto romano, espresso, come il giurista dice, nelle costituzioni de' suoi legislatori (14).

È però una sfiducia fondata soltanto su fredde ragioni di logica, valide sempre di per sé, ma che il mondo del diritto comune non avrebbe più potuto tenere per esclusive (15). Una condanna della tortura come inumana e crudele si cercherebbe inutilmente negli scrittori greci e romani. La sofferenza fisica che a un innocente poteva essere inflitta per ordine del giudice non faceva più impressione di quella che poteva

(12) *Dig.*, 48, 18, 8, pr. (*l. Edictum, in pr., ff. de quaestionibus*).

(13) *Dig.*, 48, 18, 1, 23 (*l. I, § Quaestioni, ff. de quaestionibus*).

(14) Il passo d'Ulpiano ebbe molta fortuna presso gl'interpreti, che, a cominciare dal Piacentino (*Summa Cod.*, 9, 41), lo ripeterono letteralmente o lo parafrasarono infinite volte. Alberigo da Rosciate attesta che il passo medesimo « sepe allegatur in practica in favorem tortorum » (*II sup. Dig. novo, ad Dig.*, 48, 18, 1, 23, n. 2). E da esso prende chiaramente ispirazione Federigo II di Svevia nelle sue costituzioni, là dove fa il caso che « de delicto constare non poterit » per una delle due opposte ragioni, o che « confiteri per nimiam forsan et solitam potentiam tormentorum [capacità di resistere ai tormenti] intrepidi, quibus ingeruntur tormenta, non velint », o che « ob ipsorum impotentiam [incapacità di resistervi], prout accidere novimus in plerisque, ultramodum timidi fateantur, nec in confessione perdurent soluti tormentis, que tamen non timeant iterari » (cost. Sicilia [1231], 1, 31 [28]).

(15) Le argomentazioni dei retori antichi si trovano di nuovo presso i trattatisti della dialettica legale, messa di moda dall'umanesimo giuridico. Ma non son più che povere esercitazioni di scuola. Ecco per es. come Cristoforo Hegendorf (1500-1540) illustra il modo di servirsi, per due scopi opposti, dell'*argumentum a tormentis seu quaestionibus*: « Maiores nostri prudentissimi non frustra constituerunt, ut confessis in quaestionibus habeatur fides, quare et illis quae Titius in quaestionibus confessus est, fides non derogabitur »; e viceversa: « Iuris civilis conditores nos non credulos debere esse ad ea quae multi in tormentis fateantur, monuerunt, ideoque stultum est hunc reum ex illis quae confessus est in tormentis, illico condemnandum censere » (*Dial. leg.*, p. 102). Non diversamente, benché con maggior penetrazione psicologica e con più ampia e più fiorita esposizione, argomenta in sostegno delle due tesi opposte il contemporaneo fiorentino Bartolomeo Cavalcanti nella sua classica *Retorica* (lib. IV, rubr. *De i tormentis*).



sentire il paziente sotto i ferri del chirurgo: la salvezza d'una vita in questo caso, la scoperta d'un'importante verità in quello erano fini ugualmente superiori e tali da giustificare il ricorso a quei mezzi; una tortura abusiva poteva essere, ed era, biasimata perché veniva a mancarle il fine superiore e quindi la giustificazione di fronte ai principi generali del diritto, non certo perché si vedesse nell'applicazione dei tormenti fuor dei loro limiti legali un atto di crudeltà e uno sfogo d'istinti bassamente feroci (16). Gli stessi testi del *Digesto* o del *Codice* che contengono disposizioni restrittive della tortura, apparentemente umanitarie nel miglior senso della parola, ne danno motivazioni spesso sconsolanti, che si riportano per lo più a fredde ragioni di sicurezza o di speditezza processuale (17).

La parola nuova doveva esser detta dal cristianesimo.

2. *Il problema morale.* — La relativa scarsità delle fonti e l'estraneità della tortura ai maggiori temi in esse trattati danno una sufficiente risposta al quesito che può venir fatto di porsi, perché non si trovi negli scrittori cristiani dei primi due secoli una condanna, o a ogni modo una valutazione morale, della tortura. Quel silenzio non va inteso come una prova di disinteresse; piuttosto, di superamento del problema della tortura come concluso in sé, come risolubile colla sola logica interna dell'istituto: esso viene inserito in un problema più grande, e co-

---

(16) Per es., Seneca biasima Caligola per avere inflitto una volta la tortura ad alcune rispettabili persone, « non quaestionis, sed animi causa », non a scopo giudiziario ma per soddisfare un proprio capriccio (*De ira*, 3, 18, 3). Il filosofo riman colpito, e con ragione, dall'illegalità dell'atto; ma l'inutile crudeltà dell'atto in sé medesimo lo lascia indifferente. Altrove lo stesso Seneca paragona, e con alto senso morale, lo stato d'animo di chi gozzoviglia a un banchetto e quello di chi soffre i tormenti: meglio soffrir questi, ma essere innocente, che banchettare, ma in mezzo a turpitudini (*Ep. mor.*, 71, 21). Il paradosso però è limitato alla condizione morale del soggetto, e non porta con sé alcun giudizio sulla tortura. È rifatto e approfondito nel sec. XIV da Francesco Petrarca (*De rem.*, 2, 65) e nel XVII dal gesuita belga Bartolommeo Fisen (*Par. Chr.*, 2, 11).

(17) MELLOR, *op. cit.*, pp. 66-67. Agli esempi portati da quest'autore aggiungo l'altro, molto significativo e già ricordato in altra occasione, della legge romana che vuol ridotto a due o tre, in un caso particolare, il numero dei testimoni da mettere alla tortura (*Cod.*, 11, 6 [5], 3, pr. [l. III, in pr., C. de naufragiis, lib. XI]): perché? per non farne soffrire troppi? No, per far più presto, tanto i successivi non aggiungerebbero nulla di nuovo; e questo, in armonia coll'altra legge che in forma generale vuol che si riduca al minimo necessario il numero dei testimoni, con tortura o senza (*Dig.*, 22, 5, 1, 2 [l. I, § fin., ff. de testibus]).

mincia così ad avere un senso il domandarsi, in generale, perché si fa e come si giustifica la tortura, il mettere su due piatti d'una stessa bilancia il mezzo d'una crudeltà certa e il fine incerto d'una verità da scoprire.

Quando dunque, intorno all'anno 200 della nostra era, sentiamo dire la prima volta per bocca di Tertulliano quella parola nuova e leggiamo da lui, in più luoghi, giudicata indegna d'un giudice cristiano l'applicazione dei tormenti, che implicava la potestà d'un uomo d'inflettere ad altri uomini sofferenze corporali (1), non daremo più peso di quel che meriti alla priorità cronologica di questo che fu pure uno spirito così tormentato da tutti i più grandi problemi anche della vita terrena, anche della vita sociale. Non la soluzione soltanto, ma il quesito stesso non poteva esser germogliato fuori dell'*humus* cristiano, e non sarebbe stato compreso nella stessa società ufficiale contemporanea.

È questo è ciò che importa. È questa la conquista definitiva. La soluzione del quesito importa forse meno. A determinare l'esplicita condanna ch'essa gettava sull'intero istituto, avevano concorso colle grandi ragioni ideali anche ragioni più contingenti, che il mutare delle circostanze avrebbe dimostrato caduche. Riconoscere allo Stato il diritto

---

(1) TERTULLIANO, *De cor.*, cap. 11: « Licebit in gladio conversari, Domino pronuntiante, gladio periturum qui gladio fuerit usus? Et praelio operabitur filius pacis, cui nec litigare conveniet? Et vincula et carcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum ultor iniuriarum? ». Id., *De id.*, cap. 17: la questione, « an servus Dei alicuius dignitatis aut potestatis administratio-nem capiat, si ab omni specie idololatriae intactum se, aut gratia aliqua, aut astutia etiam praestare possit », è da risolvere per il sì, tenendo presenti gli esempi biblici di Giuseppe e di Daniele; a patto però che il fedele si tenga lontano da tutto ciò ch'è proprio degl'idolatri, e in particolare, per quel che attiene all'amministrazione della giustizia, « neque iudicet de capite alicuius vel pudore (feras enim de pecunia), neque damnet neque praedamnet, neminem vinciat, neminem recludat, aut torqueat; si haec credibile est fieri posse ». Nell'*Apologetico* (cap. 2) Tertulliano non aveva condannato la tortura in sé ma aveva mirato a mettere i persecutori in contraddizione con sé stessi, rinfacciando loro un uso dei tormenti sconosciuto a quel diritto in nome del quale essi processavano e condannavano; questo passo (che dice cose diverse non perché rappresenti un momento anteriore nello svolgimento del pensiero dell'apologista, ma semplicemente perché tratta un diverso problema) non aggiunge né toglie nulla agli altri due passi citati prima. Con cui s'accorda assai di più, pur non dicendo nulla della tortura espressamente, l'altro grande estremista cristiano, Lattanzio, là dove respinge in blocco ogn'idea di sofferenza corporale inflitta in nome d'una legge da un uomo a un altro uomo, come avviene nel combattere le guerre e nell'applicare la cosiddetta giustizia (*Div. inst.*, 6, 10, 12 e 16).

di mettere alla tortura, e più generalmente il diritto di repressione penale così com'era ferocemente esercitato a quei tempi, avrebbe significato, per i cristiani primitivi, uno scendere a patti con un'autorità che li condannava e ch'essi condannavano, e un rinunciare a parte di quegli ideali di rigenerazione della società per i quali essi combattevano così fermamente la loro battaglia.

In processo di tempo, uscita dall'illegalità delle catacombe, abbandonato per necessità storica l'antico atteggiamento di rigida opposizione alle autorità civili, la Chiesa non poté più non riconoscere a queste il diritto della repressione penale. Anzi, avendo alcuni dubitato se un fedele cristiano potesse, da battezzato, amministrare la giustizia criminale, sottoporre gli uomini a tormenti, pronunziare condanne a morte, papa Innocenzo I in un'epistola del 405 definiva per il sì, ricordando che alla potestà pubblica era concesso per legge divina di portare la spada « propter vindictam noxiorum » (2).

D'altra parte questa potestà, nel pensiero della Chiesa, doveva esercitarsi con moderazione, entro quei limiti che le derivavano dal rispetto della legge di Dio. Qualche mitigazione o limitazione dell'uso dei tormenti che si trova prescritta dalla tarda legislazione imperiale, è dovuta sicuramente a influenze ecclesiastiche (3). E quel divieto d'infliggere tormenti, che Tertulliano aveva proposto alla coscienza di tutti i cre-

(2) S. INNOCENZO I, *Ep.*, 6 [3], 3 [7-8]. Il passo fu riportato da Graziano nel *Decretum* (2, 23, 4, 45 [c. *Quesitum*, C. 23, q. 4]): « Quesitum est etiam super his, qui post baptismum ministraverunt, et aut tormenta sola exerceverunt, aut etiam capitalem protulere sententiam. Nichil de his legimus a maioribus diffinitum. Meminerant enim a Deo potestates has fuisse concessas, et propter vindictam noxiorum gladium fuisse permissum, et Dei ministerio esse datum in huiusmodi vindices. Quomodo igitur reprehenderent factum, quod auctore Domino viderent esse concessum? De his ergo, ut haecenus servatum est, sic habeamus, ne aut disciplinam avertere, aut contra auctoritatem Domini venire audeamus ». Quanto fosse controversa la questione è dimostrato da una prescrizione d'un sinodo romano del 402, che aveva imposto un periodo di penitenza a coloro che aspirassero al sacerdozio e all'episcopato dopo avere esercitato una potestà secolare, non potendo mancare il peccato là dove « gladius exeritur, aut iudicium confertur iniustum, aut tormenta exercentur pro necessitate causarum » (conc. Roma [402], cap. 10).

(3) Per es. il divieto della tortura, così come degli altri atti della cognizione criminale, in tutto il tempo di quaresima (*Cod.*, 3, 12, 5 [6] [*l. Quadraginta, C. de feriis*]): remoto preannunzio della medievale tregua di Dio.

denti, fu mantenuto per gli ecclesiastici da una costante tradizione canonica e civile: le parole del *Decreto* di Graziano,

*Non liceat episcopo manibus suis aliquem caedere. Hoc enim alienum a sacerdote esse debet* (4),

risalgono in sostanza a una disposizione della novella 123 di Giustino (5), di cui sono la traduzione fedele; e in forma più generale il concilio toledano XI dell'anno 675, pure citato da Graziano, aveva definito non esser lecito « his a quibus Domini sacramenta tractanda sunt, iudicium sanguinis agitare » (6). Non solo, ma già il II concilio matisconense del 585 (7) e l'autissiodorensis più o meno coevo (8) avevan proibito ai preti, ai diaconi, agli ecclesiastici in generale d'assistere alla tortura degl'imputati, anzi di metter piede nel luogo stesso dei tormenti (9).

E anche quando l'Impero ebbe riconosciuto il cristianesimo, e alla Chiesa romana convenne transigere coll'autorità civile e accettarne le istituzioni contentandosi di migliorarle o di mitigarle dall'interno, l'atteggiamento individuale dei maggiori rappresentanti del pensiero cristiano rimase avverso alla tortura.

Sant'Agostino, per primo. In un passo della *Città di Dio* egli si leva a denunciare le incertezze e i pericoli dell'interrogare tra i tormenti, e l'ingiustizia dell'infliggere per un delitto incerto una pena certissima, non perché si sappia che il soggetto sia colpevole, ma solo perché non si conosce che è innocente; sicché il giudice, che tortura l'accusato per

(4) *Decr. Grat.*, 1, 86, 25 (c. *Non liceat*, dist. 86).

(5) *Nov.*, 123, 11, 1 (*auth. de sanctissimis episcopis*, § *Sed neque propriis*, coll. IX).

(6) Conc. Toledo (675), cap. 6; *Decr. Grat.*, 2, 23, 8, 30 (c. *His a quibus*, C. 23, q. 8).

(7) Conc. Mâcon (585), cap. 19: « Ad locum examinationis reorum nullus clericorum accedat neque intersit atrio sauciolo, ubi pro reatus sui qualitate quispiam interficiendus est ».

(8) Conc. Auxerre (573-603), cap. 33: « Non licet presbytero nec diacono ad trepalium, ubi rei torquentur, stare ».

(9) Tra i concili d'Auxerre e Mâcon fa probabilmente una contaminazione il canonista Rufino (sec. XII), là dove ne riporta la disposizione comune citandola, per una svista, come « ex concilio... Urbico [465] habito sub Hy-lario papa » (*Summa Decr.*, ad *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 [c. *Illi qui*, C. 5, q. 5], gl. *Illi qui aut*); lo seguono Uguccione (*Summa*, ad *Decr. Grat.*, 1. cit., gl. *Diversis cruciatibus*), Guido da Baiso (*Ros.*, ad *Decr. Grat.*, 1. cit., n. 4) e ancora nel sec. XIV il Bellemera (*Comm. in Grat. Decr.*, ad *Decr. Grat.*, 1. cit., n. 1).

non esser costretto a condannarlo a morte se innocente, finisce coll'inghiergli non solo un'ingiusta condanna ma prima della condanna un'immeritata tortura (10). Agostino vuol dar risalto alla fallacia, alla miseria dell'umano giudizio; egli compiangere allo stesso modo l'imputato che non può dimostrare la propria innocenza e soffre invano i tormenti cercando di dimostrarla, e il giudice che non avendo elementi per il giudizio cerca di procurarseli colla tortura e per adempiere un ingrato dovere accumula un'ingiustizia sopra un'altra. Agostino non condanna né l'uomo né l'istituto; ma le sue parole contengono una premessa (11) che vale più d'ogni conseguenza che se ne possa cavare (12).

Le parole d'umana compassione che si leggono in una lettera di Cassiodoro per chi non ha saputo resistere allo strazio della tortura e, confessando, ha mostrato di guardare alla morte come a una liberatrice (13), scolpiscono in altra forma il sentimento medesimo di quella premessa. Ne sviluppa l'elemento razionale papa Gregorio magno,

---

(10) S. AGOSTINO, *De civ. Dei*, 19, 6: « Quid cum in sua causa quisque torquetur et, cum quaeritur utrum sit nocens, cruciatur et innocens luit pro incerto scelere certissimas poenas, non quia illud commisisse detegitur, sed quia non commisisse nescitur? Ac per hoc ignorantia iudicis plerumque est calamitas innocentis. Et quod est intolerabilis magisque plangendum rigandumque, si fieri possit, fontibus lacrimarum, cum propterea iudex torqueat accusatum, ne occidat nesciens innocentem, fit per ignorantiae miseriam, ut et tortum et innocentem occidat, quem ne innocentem occideret torserat. Si enim secundum istorum sapientiam delegerit ex hac vita fugere quam diutius illa sustinere tormenta: quod non commisit, commisisse se dicit ».

(11) La tortura è una pena, dice in sostanza s. Agostino; e in quanto infitta a chi non si sa se è colpevole, è immorale. Non va più in là; ma quello che dice è già di per sé fondamentale. Si veda la bella analisi che fa di questi concetti il Mellor (*La tort.*, pp. 120-122).

(12) Le conseguenze furon tratte dagli abolizionisti moderni, dal Cinquecento in poi, presso i quali le parole del sommo dottore della Chiesa ebbero la fortuna che meritavano.

(13) CASSIODORO, *Var.*, 3, 46, 2. La lettera, scritta a nome di re Teodorico verso il 507-511, risponde alla supplica d'un tale Adeodato condannato per ratto d'una fanciulla e gli concede una mitigazione della pena in considerazione delle condizioni in cui gli è stata estorta la confessione del reato. Dice tra l'altro: « Datis itaque precibus allegasti, viri spectabilis Venantii, Lucaniae et Brutiorum praesulis, odiorum te acerbitate compressum, custodiae longo situ laborantem, in confessionem raptus adulae puellae Valerianae fuisse compulsus; ut gratius fuerit spem citae mortis expetere, quam tormentorum crudelia sustinere. Inter supremas enim anhelantis angustias, votum est potius perire quam vivere: quia detestabilis sensus poenarum excludit dulcissimae salutis affectum ».

quando in una lettera dell'anno 600 dichiara ingiusto proferire nelle cause dubbie una sentenza decisiva: giusto soltanto a patto che sia fondata sulla confessione dell'accusato, purché tuttavia questa confessione sia resa spontaneamente e non estorta con violenta coercizione, che spesso ha l'effetto di costringere anche gl'innocenti a dichiararsi colpevoli (14).

Giudizi sulla tortura sono difficili a trovarsi nell'alto Medioevo, per ragioni intuitive: la decadenza dell'istituto è la prima di queste, un'altra è la relativa scarsità delle fonti. Tuttavia, pur fuori della grande tradizione giuridica romana, si davano sempre casi di tortura, forse non frequenti, in forme nuove, irregolari. E a questi si riferiscono due memorabili condanne.

Una di queste non aveva in origine tutta la pienezza di significato che le fu attribuita in seguito. Verso la metà del secolo IX, i compilatori delle false decretali isidoriane, nell'intento di proteggere la Chiesa dal pericolo, a quei tempi reale e grave, di saccheggi e di ruberie legali, inserirono nella loro raccolta, attribuendola all'antichissimo papa Alessandro I, un'epistola che minacciava la scomunica a quanti, coll'intimidazione, colla frode, colla violenza, estorcessero false confessioni agli amministratori di beni ecclesiastici allo scopo di privarli legalmente di tali beni. La frase contenuta nell'epistola, « *Confessio vero non extorqueri debet in talibus, sed potius sponte profiteri* » (15), fu in seguito generalizzata dalla dottrina canonistica, e Graziano ne trasse, nel suo *Decreto*, il principio fondamentale che la confessione « *cruciatibus extorquenda non sit* » (16).

L'altra condanna ha già di per sé un significato grandissimo. È posteriore di pochi anni al falso Isidoro. Il re dei bulgari Boris I, che s'era convertito nell'865 al cristianesimo e stava preparando alla conversione tutto il suo popolo, si rivolse a papa Niccolò I per consiglio e gl'indirizzò un lungo questionario di 106 punti in materie religiose e morali, attinenti alla conversione stessa. Non s'è conservato; si conserva la risposta del santo papa, una lunga lettera, che contiene, tra numerosi altri ammonimenti morali, un'esortazione a ripudiare la tortura e a

(14) S. GREGORIO I, *Reg. ep.*, 10, 29 [8, 30].

(15) *Decr. ps.-Is.*, ep. I Alexandri, n. 7; *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, 1, 2 (c. I, § *Confessio ergo*, C. 15, q. 6). Quanto sia scarso il significato da attribuire a questa condanna della tortura, è dimostrato dalla decretale sulla tortura degli accusatori sospetti, contenuta nella stessa raccolta pseudoisidoriana (*Decr. ps.-Is.*, ep. I Eusebii, n. 3; *Decr. Grat.*, 2, 5, 5, 4 [c. *Illi qui*, C. 5, q. 5]).

(16) *Decr. Grat.*, 2, 15, 6, *dict. I* (§ *Quod vero*, C. 15, q. 6).

ricorrere in sua vece ad altri mezzi di prova più umani e più logici, come la testimonianza di tre persone o in mancanza il giuramento dell'imputato sui Vangeli. La tortura, ammonisce il papa, non è ammessa né dalla legge divina né da quella umana; la confessione non dev'essere forzata ma volontaria, non dev'essere strappata colla violenza ma proferita spontaneamente. E dopo aver mostrato le triste conseguenze della tortura, che cagiona così spesso lo strazio degl'innocenti e la vergogna e confusione dei giudici disumani, conclude ingiungendo ai bulgari d'abbandonarla per sempre. Ma ecco le parole del papa:

*Si fur vel latro deprehensus fuerit et negaverit quod ei impingitur, asseritis apud vos quod iudex caput eius verberibus tundat et aliis stimulis ferreis, donec veritatem depromat, ipsius latera pungat: quam rem nec divina lex, nec humana prorsus admittit, cum non incita, sed spontanea debeat esse confessio; nec sit violenter elicienda, sed voluntarie proferenda. Denique, si contigerit vos, etiam illis poenis illatis, nihil de his quae passo in crimen obiiciuntur, penitus invenire, nonne saltem nunc erubescitis et quam impie iudicetis agnoscitis? Similiter autem si homo criminatus, talia passus, sustinere non valens dixerit se perpetrasse quod non perpetravit; ad quem, rogo, tantae impietatis magnitudo revolvitur, nisi ad eum qui hunc talia cogit mendaciter confiteri? Quamvis non confiteri noscatur sed loqui, qui hoc ore profert, quod corde non tenet. Relinquitte itaque talia, et quae hactenus insipientes exercuistis, medullitus exsecramini (17).*

San Niccolò I non interrompe una tradizione millenaria, non ne aprì un'altra: qui siamo ai margini della grande storia, e il caso dei bulgari è quello d'un popolo che coll'abbandono d'alcune sue costumanze paga il suo scotto prima d'entrare a far parte d'un mondo meno primitivo; da quelle costumanze questo mondo non fu toccato, né d'altra parte fu pregiudicata dalla condanna la conservazione di qualche cosa di molto simile, ch'esso pure conosceva. Sta però di fatto che l'epistola dell'866 segna la prima abolizione della tortura nella storia del mondo, in ossequio a un principio morale. In questo senso, le parole di Niccolò I, pur così isolate storicamente, senza un precedente, senza un seguito, meritano di chiudere idealmente un periodo e d'aprirne uno nuovo.

3. *Il problema sociale.* — Quando la tortura, dopo la parentesi dell'età feudale, riprese in pieno il sopravvento sui mezzi di prova più

(17) S. NICCOLÒ I, *Ep.*, 97, 86.

primitivi come i giudizi di Dio, la sapienza delle scuole non mancò d'inserirne la dottrina e le norme, più fermamente che non fosse mai stato, nell'organico sistema di concezioni ideali e d'istituzioni concrete in cui la mente dell'uomo del Medioevo aveva trasfigurato il suo mondo sociale. Nell'armonia d'un tale sistema, la tortura trovò alla propria sopravvivenza una giustificazione a cui nessuno ardiva contrastare. In un'epoca in cui tutta la filosofia poggiava su Aristotele, l'astronomia su Tolomeo, la medicina su Ippocrate e Galeno, e il diritto era racchiuso nei testi della sapienza romana conservati dalla compilazione giustinianea, combattere la tortura, che quei testi sancivano, avrebbe significato (inaudita temerità) scalzare il fondamento comune di rispetto, d'autorità indiscussa, di *ipse dixit*, su cui si reggeva in quell'epoca tutto l'ordinamento non solo delle leggi, non solo dell'umano sapere, ma della società tutta quanta.

Senza dubbio, il mondo romano, e la stessa giurisprudenza romana, non avevano trasmesso al Medioevo soltanto le norme sulla tortura nude e crude, ma le avevano accompagnate con giudizi in parte negativi e, in tutti i modi, tali da ammonire i nuovi legislatori e gl'interpreti del vecchio e del nuovo diritto a non accettarne mai con cieca fiducia i possibili risultati. Il problema logico era stato posto, una sua soluzione, per quanto cauta, era ormai stata acquisita allo spirito europeo.

Accanto a quella del pensiero romano, il mondo giuridico medievale aveva ricevuto l'altra grande eredità della tradizione patristica. I padri della Chiesa, interpretando il genuino spirito del cristianesimo, avevano messo in guardia la coscienza dei fedeli non solo contro errate applicazioni della tortura, ma contro l'istituto in sé, non conciliabile col ripudio della violenza che la religione cristiana imponeva. Una tradizione di pensiero che poteva aver taciuto per lunghi periodi, ma che per un millennio non s'era mai contraddetta, aveva messo la coscienza dell'uomo del Medioevo di fronte a un problema morale che non si poteva ignorare.

E non si può negare che l'una e l'altra eredità fossero raccolte e conservate. S'è già veduto quanto di frequente ricorra negli scritti di giuristi e di non giuristi, dal Dugento in poi, col richiamo alla carità e all'equità l'aperta condanna di coloro che torturavano fuor dei casi permessi (1) o con severità e crudeltà eccessiva (2). Né l'idea d'umanità rimase estranea all'ispirazione di leggi particolari (3).

---

(1) Si son ricordati a titolo d'esempio: l'invettiva dell'*Oculus pastoralis* (sec. XIII); la protesta dei notai fiorentini (1346); l'ammonimento d'Argisto Giuffredi (1580); gli avvertimenti dei teologi (secc. XV-XVI); e tra i giurecon-



Ma la tortura rimaneva. Le obiezioni di logica processuale portate già dagli antichi valevano a restringerla entro quei limiti ch'eran conaturati alla sua funzione di mezzo di prova; ma presupponevano la sua

sulti, uno per molti, Ippolito Marsili (1526-29). Queste condanne delle torture illegittime non è che contengano implicito un riconoscimento della validità o peggio della bontà dell'istituto nei casi ammessi; ma certo prescindono da questo problema, e non si possono mettere insieme colle condanne più radicali che verranno di poi. Né si fa questione d'una scala di valori morali in cui queste e quelle si trovino su gradini diversi: queste come quelle condanne ebbero merito grande, che varia dalle une alle altre per la varia qualità dei presupposti così come degli scopi; le condanne più moderate si mossero su un terreno pratico, mirando a effetti immediati, le più radicali tentarono le vie più difficili dell'ideale, per non dire dell'utopia, e non furono per questo meno necessarie al conseguimento d'effetti più grandi, che sarebbe stato follia sperare immediati.

(2) Si son ricordati a questo proposito alcuni giudizi e ammonimenti di scrittori dei secc. XIII e XIV: l'anonimo del *Tractatus de tormentis*, Brunetto Latini, Iacopo di Belviso, Andrea d'Isernia, Paolo di messer Pace da Certaldo; senza continuare la rassegna nei secoli successivi, per brevità. Non sarà inutile ripetere che il largo uso della tortura in secoli che pur si dissero cristiani aveva per condizione necessaria quella moderazione strettamente imposta da leggi e da interpreti, senza di cui non l'opinione di pochi ma la coscienza comune non avrebbero riconosciuto alla tortura stessa la sua legittimità. Questo fatto, naturalmente, contribuì a far rimandare l'abolizione completa della tortura. Ma, si pensi bene, perché? Perché la rese meno ingiusta, meno intollerabile. E par poco?

(3) Un esempio è offerto dalla motivazione data da Carlo II d'Angiò ad alcune limitazioni ch'egli impose all'uso della tortura: «*Tormentis insuper, ad que officialium aliorum immanitas proprie voluntatis motum trans debitum effrenabat, metam volentes humana compassione imponere, presenti prohibemus edicto, ne quis tormentis aliquibus exponatur, nisi in lese crimine maiestatis aut viarum disrobator existat ita quod contra tales publica fama laboret et sufficientia precedant indicia, et nisi homicida sit aut alias delinquens enormiter in flagranti crimine deprehensus, et in tormentis ipsis, ubi eorum levis affuerit persona, ius civile servetur, tam de criminibus quam de personis et qualitatibus tormentorum*» (cap. napol. *Iugia et immensa mentem nostram* [1289], § *Tormentis insuper*). E il successore di Carlo, Roberto, nel togliere per i delinquenti più pericolosi una parte di quelle limitazioni, ricorda: «*Sane clare memorie dominus avus noster pro bono statu fidelium regni Sicilie quedam dudum fecit capitula de reorum questionibus provide ac cum cautela amabilis humanitatis habenda*» (cap. napol. *Provisi iuris sanctio* [1330]). Si potrebbero ancora aggiungere, se non si fossero già citati, quegli statuti (di Siena, di Spalato, di Crema, di Ferrara...) che raccomandano ai giudici umanità e temperanza nell'applicazione della tortura. E s'intende che questi testi si ricordano qui perché l'idea d'umanità è in essi espressa, non perché siano diversi nella sostanza da tanti altri.

esistenza, anzi entro quei limiti la giustificavano e la consolidavano idealmente. La condanna da parte della Chiesa era netta e decisiva per le coscienze dei singoli, ma ebbe valore più generale solo fino a quando la Chiesa stessa rivolse il suo ministero alle sole coscienze; quando essa stese la mano sulla potestà temporale, la condanna teorica apparve senz'altro conciliabile colla tolleranza pratica d'un male necessario. Sant'Agostino compiangere la dura necessità dei giudici di doversi servire della tortura; non ne propugna l'abolizione. E quell'abolizione che san Niccolò I vuole dai bulgari avanti d'ammetterli nel grembo della Chiesa non è incompatibile colla recezione canonistica di testi romani sulla tortura, ch'è fatta in quei medesimi anni dalla *Lex Romana canonice compta* (4).

Le obiezioni della logica classica e della morale religiosa non bastavano più, di fronte al ritorno in onore della tortura all'alba del rinascimento giuridico. Questo ritorno in onore non era un fatto isolato. La mente, la coscienza individuale non potevan nulla di fronte a un istituto che apparteneva a un sistema d'indiscussa autorità, universale per le materie che regolava, per l'ispirazione che lo dirigeva, per la sua continuità nel tempo e l'estensione dei territori dov'era in vigore. Alfonso X il saggio, dando alla tortura la sanzione delle *Siete partidas*, esaltava in essa un mezzo di prova inventato dagli uomini amanti della giustizia per venir meglio a conoscenza della verità nel caso di delitti occulti, che non si potrebbero scoprire in altro modo (5). San Tommaso

---

(4) *Lex Rom. can. compta*, 41, 2 (tormenti come pena di chi faccia giudicare vescovi da giudici comuni); 57, 1 (esenzione degli ecclesiastici dalla tortura come falsi testimoni in giudizio civile); 209, 1 (tormenti dei testimoni vili e di quelli che si contraddicono); 323 (sospensione dei processi criminali in quaresima); 324 (eccezione per la tortura dei ladroni ammessa anche in quaresima). Fonti, rispettivamente: *Nov.*, 123, 8 (*auth. de sanctissimis episcopis*, § *Sed neque pro qualibet*, coll. IX); *Nov.*, 123, 20 (*auth. de sanctissimis episcopis*, cit., § *Beverentissimis*); *Nov.*, 90, 1 e 3 (*auth. de testibus*, § *Si vero ignoti et § Neque igitur*, coll. VII); *Cod.*, 3, 12, 5 [6] (*l. Quadraginta*, C. *de feriis*); *Cod.*, 3, 12, 8 [10] (*l. Provinciarum*, C. *de feriis*); s'intende che i passi delle *Novelle* son passati attraverso l'*Epitome* di Giuliano (rispettivamente: 115, 10; 115, 33; 83, 1).

(5) *Part.*, 7, 30, 1: «Tormento es manera de pena que fallaron los que fueron amadores de la justicia para escodriñar et saber la verdat por él de los malos fechos que se facen encubiertamente, que non pueden seer sabidos nin probados por otra manera: et tiene muy grant pro para cumplirse la justicia; ea por los tormentos saben los judgadores muchas veces la verdat de los malos fechos encubiertos, que non se podrian saber dotra guisa ».

d'Aquino, nello stesso torno di tempo, non che giustificasse la tortura (6), ma paragonava la conoscenza che il Signore ha dei peccati umani con quella che l'uomo se ne può procurare per mezzo dei tormenti, e considerava con indifferenza il « defectus cognitionis humanae » che poteva obbligare un giudice, « secundum iustitiam agens », a sottoporre ai tormenti anche un innocente falsamente accusato (7).

Si spiega in questo modo come tardasse, come stentasse tanto a nascere, a penetrare nelle coscienze un problema ulteriore, il quale a noi moderni, che giudichiamo così spesso col senno di poi, può parere ovvio, ma non era tale in altri tempi. Un problema sociale, e totale: la tortura, coi difetti che ha e che si conoscono, coi pretesti ch'essa offre ad abusi e a crudeltà, col pericolo di giudizi ingiusti ch'essa non di rado accresce invece di diminuire, merita davvero d'essere conservata in vita, sia pur come male necessario? quella condanna, con cui la coscienza comune colpisce chi faccia della tortura applicazioni errate o perverse, non merita forse d'essere estesa alle stesse leggi che la prescrivono, o almeno alle loro disposizioni più rigorose e feroci?

Un'unica voce, in uno spazio di più secoli, sembra dare una risposta.

(6) Malamente il passo dell'Aquinate fu inteso in questo senso dal compilatore dell'indice delle sue opere (1473), il teologo domenicano Pietro da Bergamo (*Tab. aur.*, v. *Tormentum*: « Tormentum iudex iuste infligit innocenti accusato, ad inquirendum veritatem. Iob 10, lect. 1, me[di]o »).

(7) S. TOMMASO, *Expositio in librum beati Iob*, ad *Iob*, cap. 10, lez. 1: «...In humano iudicio quandoque innocentes affliguntur. Contingit enim quandoque, quod quando aliquis innocens falso apud iudicem accusatur, iudex ad exquirendam veritatem, eum tormentis subiicit secundum iustitiam agens: sed huius rei causa est defectus cognitionis humanae, qui est triplex. Unus quidem est, quia omnis cognitio hominis a sensu procedit; et quia sensus corporis et corporalia sunt, non potest iudex interiorem conscientiam accusati cognoscere... Secundus defectus est quod homo per sensus corporeos nec etiam omnia corporalia conspiceret potest; non enim potest cognoscere quae a remotis et in absconditis fiunt... Tertius defectus humanae cognitionis est ex tempore; tum quia homo de die in diem plura cognoscit; tum etiam quia per temporis longitudinem obliviscitur ea quae novit; ut sic oporteat eum iterato quasi addiscere... Et subdit [Giobbe rivolto al Signore]: *Ut quaeras iniquitatem meam, et peccatum seruleris*, idest, ut per flagella inquires an ego peccaverim opere, et iniquus sim mente, sicut homines per tormenta peccata exquirunt; et sic post inquisitionem huiusmodi, in me peccata non invenies. *Et scias quod nihil impium fecerim*; quasi hoc aliunde cognoscere non possis, nisi per flagella peccata mea exquires, et hoc libere facias absque contradictione, *cum sit nemo qui de manu tua possit eruere*. Aliquando enim ab hac inquisitione quae est per tormenta, iudices deficiunt, dum ii qui torqueri debent ab eorum manibus eruuntur... ».

È la voce d'un novelliere toscano, che sotto le spoglie del cortese e piacevole conversatore si leva sopra gli uomini del suo tempo come un anticipatore di concezioni nuove e, in tutti i sensi della parola, più umane: Giovanni Boccaccio, che per bocca di Tedaldo degli Elisei bolla d'infamia « la cieca severità delle leggi e de' rettori, li quali assai volte, quasi solliciti investigatori del vero, incrudelendo fanno il falso provare, e sé ministri dicono della giustizia e di Dio, dove sono dell'iniquità e del diavolo esecutori » (8).

Anche le leggi son dunque chiamate in causa? Sì, ma senza frutto. E altri due secoli passano prima che sia dato riudire una condanna altrettanto franca e coraggiosa dell'inutile crudeltà dei tormenti. Non è nemmeno questa d'un giurisperito: è d'un eminente umanista spagnolo, Gian Luigi Vives (1492-1540), professore all'università di Lovanio. Nel commentare il passo della *Città di Dio* dove sant'Agostino condanna l'uso dei tormenti, si dice meravigliato il Vives che la società cristiana abbia conservato con tanto zelo certe istituzioni del paganesimo, contrarie non solo alla carità e alla mansuetudine cristiana ma all'umanità stessa; e in nome del cristianesimo, che ci dovrebbe fare migliori, e in nome dell'umanità e in nome della logica, ne pronunzia una risoluta condanna; e conclude osservando che presso i retori si posson leggere argomenti in favore della tortura e contro; ma quale non è la loro differenza! « Fortissima sunt, quaecunque contra tormenta dicunt: quae vero pro tormentis, futilia et imbecilla » (9).

Al Vives non mancarono i contraddittori. Pochi anni dopo la sua morte, Iacopo Simancas ne riferiva gli argomenti e li sottoponeva a una critica severa, prendendo a sostenere la necessità della tortura in quanto istituzione antica e tradizionale, in ogni tempo accettata non soltanto dai pagani ma dalle stesse leggi e consuetudini vigenti nella società cristiana, formate non da insipienti o da barbari ma da uomini sapientissimi, espertissimi delle cose di governo (10); e ardiva storcere a sostegno della propria tesi (11) alcuni passi di sommi dottori della Chiesa, come san Cipriano (12), sant'Ambrogio (13), sant'Agostino me-

(8) BOCCACCIO, *Dec.*, 3, 7.

(9) VIVES, comm. a s. AGOSTINO, *De civ. Dei*, 19, 6, v. *Et innocens luit pro incerto scelere*.

(10) SIMANCAS, *De cath. inst.*, 65, 8. Con lui: CARTARI, *Pr. et theor. int. reor.*, 4, 1, 13.

(11) SIMANCAS, *op. cit.*, 65, 10.

(12) S. CIPRIANO, *De id. van.*, cap. 15 (dove dice che la professione di fede dei martiri è fortificata dalla loro resistenza ai tormenti); ID., *Ad Dem.*, cap.

desimo (14). A tali fallaci argomenti ricorre ancora nel 1613 un commentatore francese di sant'Agostino, il Le Cocq, al luogo stesso che aveva dato al Vives lo spunto per la sua nobile protesta (15).

Non per questo le parole del Vives andarono perdute. Gli argomenti suoi e di sant'Agostino si trovano ripetuti, ancora alla fine del Cinquecento, in una pagina famosa, e da più d'uno imitata (16), di Michele di Montaigne (1533-92), che vede nella tortura «plutôt un essai de patience, que de vérité», e ne denuncia l'incertezza e il pericolo (17). In Italia in quei medesimi anni Bernardo Davanzati (1529-1606) si richiama alla tradizione classica e letteraria, a Ulpiano, a Cicerone, al Boccaccio, e con generoso impeto esclama: «Noi laceriamo i corpi vivi, come le fiere; e bene spesso liberiamo il colpevole che può sopportare e nega la verità, e l'innocente danniamo che mentisce per duolo...» (18).

La protesta contro la barbarie e l'inutilità della tortura va diventando col secolo XVI un luogo comune di filosofi e di moralisti. Ed è protesta non contro questo o quel caso, ma contro l'istituto in sé, e ne condanna l'esistenza medesima. Il concetto della tortura come d'un male sociale era radicato da secoli in ogni coscienza cristiana. Ma vi si pensava per l'addietro come a un male insanabile. Ora si comincia a concepire come possibile una giustizia criminale attuata senza torture.

Il concetto nuovo fa i suoi primi timidi passi, oltre che nella letteratura, anche nel pensiero giuridico. Qui però quei passi son più difficili e più cauti: perché il moralista può bene giudicare la tortura come un qualche cosa che stia in piedi di per sé, e condannarla senza riserve, ma

13 (dove, per mostrare ai persecutori le loro contraddizioni, si mette dal loro stesso punto di vista, dicendo che si deve torturare, naturalmente secondo il diritto romano, chi nega e non chi confessa).

(13) S. AMBROGIO, *De Cain et Ab.*, 2, 9 [27] (dove, senza dare giudizi, parla della sottoposizione alla tortura come d'una conseguenza giuridica del negare la propria colpevolezza).

(14) S. AGOSTINO, l. cit. (dove si duole che i giudici sian costretti a servirsi della tortura, e ne parla come d'un male inevitabile).

(15) LE COCQ, comm. a s. AGOSTINO, l. cit., v. *Et innocens luit pro incerto scelere*. Non si può sorvolare su uno strabiliante argomento nuovo, portato da quest'autore. Se anche è vero, egli osserva, che la tortura estorce delle confessioni false, che cosa vuol dire? Anche i testimoni spesso mentiscono, e nessuno pensa di sopprimere l'uso delle testimonianze.

(16) Non meno di tre i plagia: CHARRON, *De la sag.*, 1, 4, 7; D'ESPEISSES, *Pr. cr.*, 1, 10, 10; e il La Roche-Flavin scovato dal Mellor (*La tort.*, p. 140).

(17) MONTAIGNE, *Ess.*, 2, 5.

(18) DAVANZATI, comm. a TACITO, *Ann.*, 4, 45, v. *Nol direbbe*.

il giureconsulto si rende ben conto che la tortura è una pietra d'una costruzione più grande, e che a levarla via di colpo non si rischia di far cadere soltanto un po' di calcinacci, ma la costruzione intera.

I giuristi vanno dunque piano. La loro opera maggiore, in questo campo, è di frenare la tortura; cosa che, nell'impossibilità di miglioramenti più radicali, torna a loro non piccolo merito (19).

(19) Sull'opera dei giureconsulti riguardo alla tortura, come in genere riguardo alle istituzioni della procedura criminale dei secoli passati, sono stati dati giudizi storici in feroce contrasto gli uni cogli altri. Come si vedrà, l'umanesimo giuridico ebbe una parte di primo piano nello spargere i primi semi della ribellione contro quelle istituzioni, non foss'altro perché allargò la visuale dei cultori del diritto, fino allora ristretta entro i termini della tradizione più rigorosamente giuridica; e insieme colle istituzioni l'umanesimo aveva preso a fare oggetto delle sue condanne e bersaglio de' suoi sarcasmi quei giuristi, specialmente i cosiddetti pratici, o diciamo i teorici della pratica, che di tale tradizione erano i rappresentanti qualificati; si spiega bene, dunque, come mai gli abolizionisti del Secento e del Settecento dipingessero a così foschi colori l'opera dei giureconsulti dei secoli avanti, non perché potessero far loro carico di non essersi occupati di problemi che naturalmente non potevano esser maturati appieno fin dai loro tempi, ma perché i giudizi storici degli abolizionisti avevano un fine pratico immediato, al quale tanto meglio rispondevano quanto più risolutamente colpivano tutto ciò che avesse, persone o cose o idee, un legame storico colle istituzioni che si volevan combattere e distruggere. In sede storica, non ci si può rammaricare di certi giudizi avventati o esagerati, più di quanto, per fare un paragone, in un processo penale, un testimone importante a discarico non abbia motivo di dolersi della severità e del sospetto con cui si sente trattato nell'arringa dell'avvocato di parte civile.

Superati da un pezzo i motivi polemici di quei giudizi, la rivalutazione dell'opera dei criminalisti interpreti è oggi generale. Ne fu primo autore Alessandro Manzoni, or è più d'un secolo, e il suo fine senso storico gli permise, cosa che non è da tutti, di scalzare dalle radici un'opinione molto diffusa, senza per questo dare addosso a coloro che l'avevan diffusa, anzi riconoscendone, com'è giusto, le benemeritenze grandissime (*St. della col. inf.*, capp. 2-3). Tra coloro che in seguito si sono occupati dello stesso argomento, concordano interamente col pensiero del Manzoni, per tacere d'alcuni che ne parlano solo di sfuggita (ROBERTI, *Il Libro dei giust. di Ferr.*, p. 830; GATTI, *L'imp., i mov. del reato e la pr. cr.*, pp. 242-243), il Cantù (*Beccaria e il dir. pen.*, pp. 44-45) e ai nostri giorni il Brugi (*L'op. degli ant. giur. it. e il dir. pen.*, pp. 151-152), il Visconti (*Tort.*, p. 30), il Lucifredi (*A. Manzoni e il dir.*, pp. 94-106), il Marongiu (*Sull'op. dei cr. int.*, pp. 23-24) e il Mellor (*La tort.*, pp. 109-110). D'altro lato, dopo le riserve di Benedetto Croce, su cui ritorneremo, e che non toccano a ogni modo la rivalutazione dell'opera dei giureconsulti (*St. della st. it.*, vol. I, pp. 184-188), dalla tesi manzoniana si scostano in parte Michele Ziino, per mettere in guardia contro il pericolo di confondere un giudizio morale con una valuta-

Al problema del fondamento della tortura e della possibilità d'una soppressione fanno di rado qualche accenno; e per lo più scuotono il capo, scettici. Senza il timore della tortura non si potrebbe mantenere in pace il mondo (20); se non ci fosse la tortura, di mille delitti non se ne punirebbe uno (21); l'ingiustizia della tortura non è nulla di fronte all'interesse pubblico alla punizione dei delitti (22). Ecco una breve antologia delle risposte date al quesito da alcuni giuristi dei secoli XV e XVI che se lo posero. E risalire, come fanno questi, al concetto della necessità sociale, o all'altro della tradizione storica, come fa il Simancas citato sopra, è già molto: è uno sforzo di pensiero che la maggior parte dei loro colleghi non fanno, paghi di giustificare la tortura, come ogni altra istituzione giuridica, colla nuda autorità delle leggi in vigore.

Grandi rivolgimenti si seguono, in quei tempi, nella storia del pensiero. Uno di questi, la riforma protestante, non porta mutamenti sostanziali nella scienza giuridica, né vale ad allargare, nel punto che c'interessa, la ristretta visuale dei giureconsulti (23). Qualche efficacia

---

zione di responsabilità storiche (comm. al MANZONI, *op. cit.*, pp. 10-14), e Fausto Nicolini, per addossare anche ai giuristi, oltre che alla pratica generale, una parte di quelle responsabilità di cui, calcando un po' troppo la mano, il Manzoni aveva gravato la memoria di singoli giudici (*Peste e unt.*, pp. 332-341). Altri ancora concordano col Manzoni ma fanno distinzione tra le diverse epoche: così, più di cent'anni fa, Pietro Calà Ulloa credette di poter dare tutto il merito delle mitigazioni della tortura ai giuristi del sec. XVI e più ancora del XVII (*Della tort.*, p. 672); oggi invece, e con molta più ragione, l'Ullmann attribuisce l'umanizzazione della tortura all'iniziativa e all'autorità dei grandi glossatori e commentatori, lamentando che nei secoli successivi, col declino degli studi giuridici, diminuisse l'influsso benefico della scuola sulla pratica giudiziaria (*Refl. on Med. Tort.*, p. 136).

(20) PARIDE, *De synd.*, v. *Tortura*, 3, 4, 5. Il dubbio su cui si sofferma quest'autore non è se sia ingiusta la tortura in sé, ma solo se siano da ritenersi « inhumana et crudelia » alcuni dei tormenti più gravi.

(21) BOLOGNINI, add. al *Tr. de torm.* (attr. SUZZARA), n. 83. Anche questo scrittore non mette in discussione la tortura in sé; dell'argomento citato egli si serve per ridurre al silenzio chi per caso dubitasse che non fosse legittima la tortura degli uomini liberi.

(22) GÓMEZ, *Var. res.*, 3, 13, 1.

(23) « Dio onora la spada tanto da chiamarla Sua istituzione, né vuole che si dica o si vaneggi esser stata ritrovata o istituita dagli uomini. Infatti la mano che tale spada maneggia non è, a sua volta, neppur essa mano d'uomo sibbene mano di Dio, né è l'uomo ma Dio ad appiccare, mettere alla ruota, decapitare, pugnalarlo ed uccidere. Sono tutte Sue opere e Suoi giudizi ». Queste parole, che prendono l'avvio dal caso estremo della guerra intesa come opera-

ha invece anche su questo punto la profonda penetrazione dell'umanesimo nelle scuole di diritto.

I giuristi conoscono ora e citano, accanto al *Codice* e alle *Pandette*, i classici della letteratura sacra e profana. Gli esempi di Plutarco e di Valerio Massimo, le massime di Platone e d'Aristotele, i precetti oratori di Cicerone e di Quintiliano, gli ammonimenti dei profeti e dei padri della Chiesa sono ormai divenuti oggetto obbligatorio di studio, compagnia gradita nelle letture e nelle riflessioni, miniera avidamente frugata di frasi eleganti e di citazioni erudite. I giuristi leggono. Il passo dell'autore antico non è più per loro lettera morta.

E tra questi giuristi che tengono il passo coi tempi nuovi penetrano anche le idee che nei tempi nuovi stanno a poco a poco maturando. Marco Mantova (1482-1573) è uno di quelli, e si può ricordare per primo, in ordine di tempo, colle sue ripetute condanne della tortura, che per come sono espresse lo mostrano sulla stessa linea di sant'Agostino, se non in posizione più avanzata (24).

E subito dopo, il criminalista veneto Francesco Casoni, il cui *Tractatus de tormentis, secundum oratores, ius divinum, et civile* (1557), dal titolo significativo, è dedicato tutto a limitare abusi, a infrenare arbitri, ad assicurare agl'innocenti un'onesta giustizia. Dicono le rubriche de' suoi capitoli: *De periculo tormentorum, et de errore iudicum... De non torquendo reo nisi formato processu, et de errore iudicum... De non torquendo, nisi publicato processu et exhibita copia indiciorum, et de errore iudicum...* e così via per molti capitoli ancora, dove quel lugubre ritor-

zione d'alta giustizia e s'estendono sul finire a ogni altro caso d'attuazione della giustizia umana, sono state scritte da Martin Lutero (*Se anche le genti di guerra poss. giung. alla beat.*, p. 535). La frase che concerne l'esecuzione dei supplizi, « *Nicht der mensch sondern Got henget, redert, entheubt, würget und krieget* », come suona nel testo tedesco (*Ob kr. auch ynn sel. st. seyn künd.*, p. 626), potrebbe costituire la più efficace epigrafe alla *Giustizia* di Pietro Bruegel. Non so se una fede cieca nella santità della giustizia terrena, sentita come ministra (anche nella crudeltà e nel sangue) della divina provvidenza, abbia mai trovato espressione altrettanto potente e incisiva.

(24) MANTOVA, *Pr. iud.*, caso 37 (dove non nasconde la propria insofferenza per gli abusi dei « rigorosi iudices, qui hodie plus sapere volunt, quam oporteat », e così passan sopra ai presupposti legali della tortura); ID., *Sch.*, ad *Dig.*, 22, 3, 7 (*l. Cum probatio, ff. de probationibus*) (dove dice che la tortura « *tristis et crudelis est eruendae veritatis ratio* » e ricorda come s. Agostino ne ammetta la dura necessità nella società umana, « *cum Gentilibus tamen loquens, et de Gentilibus* »; che non è esatto, ma è notevole per quella condanna della tortura nel mondo cristiano che vi si sente sottintesa).



nello *et de errore iudicum* suona come un accorato richiamo al rispetto dei diritti della persona umana e all'osservanza delle guarentige per essi stabilite. Meritano particolare attenzione i primi paragrafi del trattato, dove il Casoni mette in luce la ripugnanza dei tormenti alle ragioni dell'umanità, della religione, della scienza giuridica (25), la scarsa fiducia che a detta d'Ulpiano è da riporsi nei loro risultati (26), i danni della loro applicazione, che ha prodotto alla società più male che bene, che ha provocato la condanna più spesso d'innocenti che di colpevoli (27); e conclude dicendo che i giudici dovrebbero aborrire i tormenti o per lo meno farvi ricorso soltanto di rado e con molte cautele (28).

Le parole di Francesco Casoni (29) hanno un eco, a non molti anni di distanza, in alcuni paragrafi (30) d'un dialogo *De fori Mediolanensis praxi, et nonnullis depravationibus ex eo tollendis*, pubblicato nel 1584 dal giurista milanese Giovanni Antonio Zavattari (31). Il quale anzi, movendo dai principi cristiani di misericordia e d'umanità, arriva a desiderare che la tortura sia, prima o poi, radicalmente soppressa. Una tal crudeltà, egli scrive, non provoca soltanto la condanna atroce di tanti innocenti; ma, quel ch'è più, sradica dai cuori più generosi ogni sentimento di misericordia: come ci possiamo conservare umani e pietosi, quando a tutte l'ore siamo costretti a vedere o sentire di tali atrocità? (32). Il pericolo del contagio morale è qui denunziato per la prima volta come non meno grave del pericolo sociale e politico.

(25) CASONI, *De torm.*, 1, 1.

(26) CASONI, *op. cit.*, 1, 2.

(27) CASONI, *op. cit.*, 1, 3.

(28) CASONI, *op. cit.*, 1, 5.

(29) Come tutto il resto dell'opera, esse sono copiate dal Rosbach (*Pr. cr.*, 5, 9, 1-3 e 5).

(30) ZAVATTARI, *De fori Med. pr.*, nn. 153-154.

(31) I meriti di questo concittadino e precursore del Beccaria sono stati opportunamente tolti da un ingiusto oblio da Alessandro Visconti (*op. cit.*, p. 29).

(32) ZAVATTARI, *op. cit.*, n. 151. Nel dialogo, le riflessioni sull'atrocità della tortura e sulle sue conseguenze morali sono attribuite a Cesare (il giureconsulto Cesare Reina), amico e interlocutore dell'autore Antonio. Questi rispondendogli dice di sperare che « quandoque haec cessent ». E Cesare conferma: i tormenti dovrebbero esser tolti via, o per lo meno restringersi a casi eccezionali.

Anche in anni recenti, riflettendo sul problema della tortura tornato attuale, non è mancato chi abbia posto il dito in questa che forse è la più vera piaga delle procedure fondate sulla violenza, l'abbassamento della legge e de' suoi rappresentanti al livello del delitto: LA CAVA, *La tort. e l'uomo*, p. 238.

È dello stesso anno il trattato *De probationibus* di Giuseppe Mascardi, che in una delle *conclusiones* mette in luce, con una dolorosa serie d'esempi, i gravi pericoli di torture inflitte con leggerezza, senza una ponderata considerazione degl'indizi necessari (33). Argomenti non molto dissimili porta contro la tortura, di lì a poco, uno dei più completi giuristi di quella e d'ogni epoca, Alberigo Gentili (34). E Vincenzo Mancini, nel suo trattato *De confessionibus*, afferma e ampiamente dimostra che la tortura non solo ripugna alla ragione e all'equità naturale (35), ma ripugna pure, per vari motivi, agli stessi principi generali del diritto in vigore (36), a quello segnatamente per cui nessuno può essere obbligato ad accusare sé stesso (37); concede soltanto che *de iure condito* la tortura si possa ritenere lecita per considerazioni di pubblica utilità, nella necessaria lotta contro ogni forma di delinquenza (38).

Anche per un'altra via si giunge, soprattutto all'estero, a una ribellione contro l'istituto della tortura. Dalla fine del Quattrocento in poi, prende piede, più che non fosse mai stato per l'addietro, la stregoneria; all'ingenua e superstiziosa credenza si sovrappongono paura di popolazioni intere e sospetto di governi; i processi, le torture, i roghi non si contan più (39). La scienza non rimane indifferente; l'interesse di teologi e di giuristi per l'inquisizione della stregoneria cresce di pari passo col diffondersi di quelle credenze, col moltiplicarsi di quei processi: il *Malleus* quattrocentesco è opera di precursori, i maggiori trattati di questa dottrina s'affollano tutti nell'ultimo quarto del Cinquecento, col Bodin, col Rémy, col Binsfeld, col Delrío. Questi autori hanno naturalmente i loro fondamenti dommatici nella teologia più astratta e nella cosiddetta filosofia naturale; ma non mancano di chiedere alla pratica la riprova sperimentale delle loro asserzioni, e non è loro difficile trovarla nelle confessioni stesse degli accusati di stregoneria, o anzi delle

(33) MASCARDI, *De pr.*, concl. 901.

(34) GENTILI, *In tit. Cod.*, ad *Cod.*, 9, 8, 3, pr. (l. III, in pr., C. ad legem Iuliam maiestatis), gl. *Cum in huiusmodi re convictus*. Su cui: SOLMI, A. *Gentili*, p. 21.

(35) MANCINI, *De conf.*, 3, 4, 1-2.

(36) MANCINI, *op. cit.*, 3, 4, 3-12.

(37) MANCINI, *op. cit.*, 3, 4, 3.

(38) MANCINI, *op. cit.*, 3, 4, 13-21.

(39) Il giudice Nicola Rémy trasse la materia dei tre libri della sua *Dæmonolatreia*, adornati « miris ac iucundis narrationibus » (così il frontespizio), « ex iudiciis capitalibus DCCCC plus minus hominum, qui sortilegii crimen intra annos XV in Lotharingia capite luerunt ». Per quindici anni dunque, 1576-1591, nella piccola Lorena, si vide un rogo ogni sei giorni, come media.

accusate, che era il caso più comune: confessioni, non occorre dirlo, strappate infinite volte con una tortura che, stimata necessaria e spesso consigliata per i delitti occulti in genere, era naturalmente applicata con maggior frequenza alle presunte streghe per vincere una resistenza favorita in loro non solo dalla mancanza di prove materiali del delitto, ma spesso dall'assistenza che, secondo la credenza comune, era loro prodigata dal demonio anche durante gl'interrogatori.

L'enormità e l'assurdità delle confessioni che s'estorcevano molte volte alle streghe, indussero più d'uno a riflettere sul rapporto tra il mezzo messo in opera e il risultato ottenuto, e a considerare se questo non fosse, spesso se non sempre, un'esclusiva conseguenza di quello. Non fu un giudizio, o un dubbio, che penetrasse nella coscienza dei più, o che almeno qualcuna delle scuole, delle sette, delle chiese o chiesuole nuove pullulanti in quell'età, facesse proprio; alla Riforma in generale esso rimase estraneo (40). Il problema fu sollevato da pochi pensatori solitari, avversati dalla cultura ufficiale.

L'arte magica aveva avuto nei primi decenni del Cinquecento un teorico e campione famoso in Cornelio Agrippa di Nettesheim (1486-1535). Innalzata alla dignità di *occulta philosophia* (1510), conciliata, come completamento e coronamento d'ogni ramo del sapere, colle dottrine fisiche e matematiche e colla stessa teologia cattolicamente intesa, la magia veniva a trovarsi al sicuro da ogni conflitto colla giustizia penale; di pena, di processo, di tortura non c'era neanche motivo di parlare (41). Ma l'Agrippa non faceva i conti colla realtà.

Tenne invece gli occhi apertissimi alla realtà il suo allievo Giovanni Wier (1515-88), medico olandese, che ne' sei libri *De praestigiis daemonum*

(40) I protestanti fecero a gara coi cattolici nel dar la caccia a streghe e stregoni (MELLOR, *op. cit.*, pp. 127-128).

(41) L'Agrippa, che pure ha cura, in vari passi del terzo de' suoi libri *De occulta philosophia*, di difendere la magia da possibili accuse teologiche, non fa parola, in questo suo maggiore trattato, della persecuzione penale di cui quella era oggetto: risolto il primo problema in quel senso, il secondo era superato. Ma nell'altro suo libro *De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium* non manca di far sentire una sua forte protesta contro gl'inquisitori crudeli e venali, che « in rusticas mulierculas crudelissime saeviunt, quas sortilegii, aut maleficii accusatas, denunciatasve, saepe nullis iuridicis indiciis praecognitis, atrocibus, enormibusque tormentis exponunt, donec extortis nunquam cogitatis confessionibus habeant quod condemnent, et tunc vere inquisitores sese agere putant, quando non desistunt ab officio, donec misera sit combusta, aut inquisitori manum inaurarit, quo misereatur, et tanquam tormentis sufficienter purgatam, absolvat » (cap. 96).

(1563) intese riportare la magia il più possibile entro limiti umani e naturali, ridurre a effetto di torture intollerabili le confessioni dei pretesi colpevoli, combattere come prive d'un oggetto le condanne per magia, che mandavano al rogo tanti infelici. Questo spietato razionalista non era affatto un mago, e professava piena sottomissione ai principi dell'ortodossia teologica in nome della quale, tuttavia, altri credette di doverlo combattere e confutare, in quel secolo e nel successivo. Egli intuì per primo la strada ch'era opportuno seguire per strappare, come si proponeva, vittime innocenti alle torture e alle condanne: lasciare in secondo piano il problema teorico e le sue inconcludenti astrattezze (benché non si sottraesse alla tentazione di dire su questi punti molte stravaganze), insistere piuttosto su quei molti casi concreti che pur si presentavano, in cui l'assurdità e l'ingiustizia delle procedure comunemente seguite potevano essere smascherate coi mezzi offerti già a quel tempo dalla scienza, e dalla scienza medica in particolare. La tortura appare nel suo libro solo di scorcio, e non è oggetto di condanne assolute, né d'altri giudizi; ma l'invettiva potente contro coloro che ne usavano e ne abusavano nei processi contro le streghe val più d'una condanna (42).

Lo seguì un altro olandese, Cornelio Loos, alla latina Callidio (1546-95), teologo e polemista di parte cattolica, che asserì dovute unicamente alla tortura le confessioni delle streghe. Arrestato dall'Inquisizione, tenuto in carcere più mesi, costretto a firmare una ritrattazione (15

(42) WIER, *De pr. daem.*, 6, 4, 5: « Solum ex maliciosa accusatione, vel falsa aut imperita suspicione ineptae rudisque plebis, vetulae a diabolo delusae et obsessae, quinimo maleficio a daemonio laesae, in terribiles latronum speluncas et cacodaemonum antra a praefectis coniiiciuntur, et mox crudelibus tortoribus excarnificandae traduntur, excogitatis multifariis ineffabilium tormentorum modis tyrannide non toleranda. Nam velint nolint, sint et innocentissimae, non tamen a cruenta hac carnificina prius desistitur, quam delictum illae confiteantur... Sed ubi tandem is apparuerit, quem nihil latet, scrutator cordium et renum, ipsius abstrusissimae etiam veritatis cognitor et iudex, vestri actus palam fient, o vos praefracti tyranni, o Phalarides saevissimi, o iudices sanguinari, o carnifices, tortores et latrones truculenti, hominem exuti, et caecitate ab omni misericordia procul remoti: ad ipsius extremi iudicis tribunal iustissimum vos provoco, qui inter vos et me decernet, ubi sepulta et conculcata veritas resurget, vobisque in faciem resistet, latrociniorum ultionem exactura. Tum palam fiet vestra Evangelicae veritatis cognitio, quam tantopere quidam vestrum eructant: tum experiemini quanti apud vos verum Dei verbum fuerit: tum remetietur vobis eadem mensura, qua emensi estis ». L'opera di Giovanni Wier (in tedesco Weyer, alla latina Piscinario) ebbe in vita dell'autore sei edizioni latine, una tedesca e una francese.

marzo 1592/93), Cornelio Loos non esitò, forte della sua ortodossia, a riprendere appena poté l'insegnamento della sua dottrina. Morì a tempo per non esser bruciato vivo. Il suo atto di coraggio non valse a fermare i roghi delle pretese streghe (43).

Trent'anni dopo, un altro teologo, il gesuita Adamo Tanner (1572-1632), tirolese, pur movendosi sul terreno d'una rigorosa ortodossia che gli faceva respingere le tesi più arrischiate di Giovanni Wier, parlò molto chiaro contro le conseguenze funeste della tortura delle streghe, fonte di confessioni e di denunce assurde (44).

Contemporanea alla pubblicazione della *Theologia scholastica* del Tanner (1626-27) è la stesura d'un libro battagliero che affrontava in pieno il nostro argomento, e che fu pubblicato qualche anno dopo (1631): la *Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas... auctore incerto theologo Romano*. L'autore, che si nascondeva dietro l'anonimo (45), è forse la più bella e nobile figura tra quante la lunga storia della lotta per l'abolizione della tortura possa vantare, Federigo von Spee (1591-1635). Era un padre gesuita, che sarebbe morto di lì a poco prodigandosi nel curare gli appestati, giovane ancora; ma l'aveva fatto precocemente incanutire la penosa esperienza dell'assistenza spirituale alle pretese streghe, alla quale era stato addetto nella città di Würzburg per molti mesi, in cui la persecuzione delle infelici donne aveva atroce-

---

(43) Il libro *De vera et falsa magia*, in cui principalmente il Callidio sosteneva la sua dottrina, fu sequestrato in tipografia, e non risulta che abbia visto mai la luce; se ne conservò in parte il manoscritto (RIEZLER, *Gesch. der Hex.*, p. 171 n. 1). La ritrattazione che il Callidio firmò era stata dettata dal Binsfeld e fu poi pubblicata dal Delrio in appendice al libro V delle *Disquisitiones magicæ*.

(44) TANNER, *Theol. schol.*, 3, 4, 5, 20-61 e 81-82. Il p. Tanner è, nella forma, assai prudente, e non manca di dichiarare che le streghe vere son degne di morte (3, 4, 5, 5), né di protestare che non intende prender le difese delle streghe, sibbene degl'innocenti che quelle insidiano (3, 4, 5, 55). La prudenza non gli evitò di formarsi presso il popolino, col suo fermo atteggiamento nelle questioni di sostanza, una fama di stregone.

(45) Teologo romano cioè di fede cattolica romana; di sangue, tedesco, e amatissimo della sua patria. L'anonimo è conservato nelle edizioni successive alla prima, che furono molte (non meno di sette in latino tra il 1631 e il 1731, tre in tedesco tra il 1647 e il 1657, oltre a una del 1939, poi una in francese, una in olandese, una in polacco). Raggugli bibliografici intorno all'opera e ai numerosi studi intorno ad essa son dati, oltre che dall'inesauribile Schulte (*Die Gesch. der Quell. und Lit. des Can. Rechts*, vol. III, t. I, pp. 139-140), dal Ritter nella prefazione all'ultima traduzione tedesca, da lui curata (pp. VII-IX n. 1, XXXIII-XXXIV nn. 3-4).

mente infuriato e i supplizi s'eran contati a centinaia. Il padre Spee, nei quotidiani rapporti con quelle poverette, si venne persuadendo della loro innocenza; non aveva modo d'agire per ciascuna di loro (46), ma contro l'assurda superstizione e l'iniqua procedura che le aveva mandate e seguivava a mandarne tante altre al rogo egli rivolse, non senza qualche efficacia pratica (47), l'arma d'un libro originalissimo e potente, a cui la serrata dialettica del predicatore e l'avvincente parola del poeta (come tale egli è soprattutto passato alla storia) davano intrinseci pregi di sostanza e di forma che meriterebbero ricordo di per sé soli. La *Cautio criminalis* non nega fede alla possibilità della stregoneria, in astratto, ma la nega nel modo più formale a ciò che della stregoneria si legge nei più celebrati scrittori della materia, « cum omnis fere eorum de Sagis doctrina non alii imposita fundamentum sit, quam vel Narratiunculis quibusdam, vel Confessionibus per torturas expressis » (48), e dà per certo, « inter quaslibet *Quinquaginta* ad rogam condemnatas vix quinque aut vix duas nocentes interesse » (49). Ma le streghe che vanno al rogo son ree confesse. Sì, colla tortura!, ribatte lo Spee. Colla tortura Nerone fece confessare ai cristiani d'essere autori dell'incendio di

---

(46) Egli stesso espone in un punto della sua opera l'incresciosa condizione del confessore che si persuade dell'innocenza dell'imputato affidato alla sua assistenza spirituale, e non può far nulla per salvarlo. Il confessore, egli scrive, deve conservare il segreto confessionale nel modo più rigoroso; non deve nemmeno tradirsi nell'aspetto del volto; deve tacere anche quando la confessione sacramentale gli offrirebbe elementi per giovare all'imputato: il suo troppo zelo servirebbe a far rimettere alla tortura l'infelice, e non ad altro (*Caut. cr.*, 30, 15). Può e deve intervenire per la salvezza dell'imputato innocente solo a condizione che non ci sia pericolo né di causargli nuove torture, né di provocare la condanna d'altri imputati, in favore dei quali non potesse intervenire (sicché il suo silenzio sarebbe inteso come riconoscimento d'una loro colpevolezza), né, infine, d'indurre altri, colpevoli per davvero, a fare confessioni sacrileghe allo scopo di carpire la buona fede del confessore spingendolo a intercedere presso i giudici per loro (*op. cit.*, 30, 16). Concorde col p. Spee il suo confratello p. Paolo Laymann (1575-1635), che mostra però di considerare come impossibili le condizioni ora dette (*Theol. mor.*, 3, 6, 5, 31).

(47) SCHULTE, l. cit.; MELLOR, *op. cit.*, pp. 130, 143. Non si trattò di cambiamenti radicali; ma di qualche miglioramento della procedura criminale e dell'abolizione dei processi di stregoneria in qualche stato tedesco. Inoltre, un'istruzione del S. Ufficio intervenne nel 1657 a moderare i processi delle streghe e in ispecie gli abusi « in... excessivis torturis inferendis » (PANIZZA, *I pr. contro le str.*, VII, pp. 84-85).

(48) SPEE, *op. cit.*, 20, 14.

(49) SPEE, *op. cit.*, dub. 29.

Roma (50); colla tortura si riempie la Germania e il mondo di streghe (51); ma torturate le persone più dotte, più sante, più insospettabili, ma torturate voi stessi, egli grida ai giudici, e vedrete se non vi confesserete rei di stregoneria (52). Per lo Spee non c'è che un rimedio al pericolo morale continuo che i tormenti producono: « tollendam igitur penitusque ex usu proscribendam esse torturam », com'egli esclama a trionfale conclusione d'un sillogismo, « aut saltem ea omnia et singula corrigenda, aliterque moderanda, quae hanc periculi necessitatem torturis imponant »; ci pensino i principi, se della loro trascuranza non vorranno render conto al giudice supremo (53).

(50) SPEE, *op. cit.*, app. Quest'appendice porta nella rubrica il quesito *Quid possint torturae et denunciationes?*; e s'apre colla netta risposta: « Possunt plene omnia. Unde quidam nuper non illepide Torturam appellabat Omnipotentem. Et circumferuntur sane exempla non pauca eorum, qui tormentis victi falsissima de se confessi sunt, et plexi ob neces hominum, qui deinde vivere reperti sunt, et similia. Sed nolui ego unquam hoc libello exemplis uti; tum ne chartas narrationibus implerem, quod quivis potest; tum ne quispiam suspicari vellet rara haec igitur esse, ac non quotidie contingere. Unum tamen libuit hic apponere, quod ingentem hominum turbam complectitur, et miror non magis haec tenus annotatum esse »; è l'« exemplum memorabile », e qui dallo Spee ampiamente illustrato, dei cristiani che Nerone mandò a morte sul fondamento della fama, delle confessioni estorte nei tormenti, e delle denunce dei confessi, come attesta Tacito; erano « multitudo ingens » (TACITO, *op. cit.*, 15, 44), e la Chiesa li onora come martiri.

(51) SPEE, *op. cit.*, dub. 20, pr.: « Ea est ut plurimum conditio torturae, ut cum ultro citroque quae id genus vidi, legi, et audivi, apud me memoria pervolvo, decernere non possim aliud, quam quod frequens et morale periculum innocentibus inducat, et Germaniam nostram impleat Sagis ac sceleribus inauditis: nec Germaniam solum, sed quamcumque aliam nationem, quae idem experiri incipiat ». La tesi che la tortura, più che fare scoprire i delitti, serve a inventarli, è poi sviluppata dall'autore con 16 valide ragioni, in gran parte originali rispetto alle argomentazioni che più comunemente si leggono nella restante letteratura.

(52) SPEE, *op. cit.*, dub. 20, fine.

(53) SPEE, *op. cit.*, dub. 29. Il dubbio è: *An tortura, cum adeo periculosa sit, ex usu tolli debeat?* Le premesse del sillogismo sono: 1) « docui supra in extirpandis ex agro Reipublicae zizaniis ea plane removenda esse, quae morale et frequens periculum invehant simul evellendi tritici... »; 2) « docui praeterea torturas seu quaestiones ita hodie administrari solere, ut revera frequens et morale periculum ipsi tritico minentur... ». Segue la conclusione. Ma il padre Spee non vuole che le sue idee s'impongano per la forza della sua parola e de' suoi ragionamenti; la sua persona non conta. « Nolo ut mihi credant [i principi]: consulant Theologos, et invenient in humano sanguine ludi non posse, nec

I processi e i bruciamenti delle streghe continuarono ancora a lungo (54), ma si fecero più rari. La tortura rimaneva; non si poteva condannare in essa soltanto la causa di confessioni assurde, si poteva e si doveva combattere la tortura in sé e per sé.

Fu questa l'opera, già qualche anno prima dello Spee, d'un altro sacerdote tedesco, Giovanni Graefe (il Grevio), ministro della setta arminiana. Perseguitato, deposto e incarcerato per ragioni religiose dai calvinisti, scrisse in prigione ad Amsterdam e, tornato libero, pubblicò ad Amburgo nel 1624 un intero trattato contro i tormenti, il *Tribunal reformatum*, opera divenuta presto rarissima (55), e conosciuta dai più degli storici, anche dai meno recenti, soltanto per la notizia che ne diede il Bayle (56). Per la prima volta abbiamo qui un libro destinato interamente a combattere la tortura. Il Grevio tiene nel dovuto rispetto il diritto positivo, e il diritto romano in particolare; ma sostiene, ed è questa la sua tesi capitale, che nessuna autorità umana, nessun vigore di consuetudini, nessuna dottrina di giuristi possono far cadere in prescrizione la legge divina e cristiana che condanna la violenza e la crudeltà. La tortura è, come le ordalie, un'assurdità d'altri tempi; come quelle, deve sparire: la vuole il diritto romano, ma questo è pure un fatto storico, che l'avvento del cristianesimo ha ridotto ne' suoi limiti umani. La tortura deve sparire. Nessuna eccezione, nemmeno per i crimini atroci (57).

Al 1657 risale una dissertazione di laurea presentata all'università di Strasburgo da Federigo Keller, che la discusse col canonico Iacopo Schaller (1604-76), professore di filosofia e fervido animatore di studi

capita nostra esse pilas, quas pro libitu leviter temereque iactare liceat, ut nunc quidam optimorum Principum non optimi Inquisitores facere videntur ».

(54) L'ultimo bruciamento di streghe in Europa avvenne in Polonia nel 1793 (RIEZLER, *op. cit.*, p. 282).

(55) Il titolo per esteso è: *Tribunal reformatum in quo sanioris et tutioris iustitiae via iudici Christiano in processu criminali commonstratur, reiecta et fugata tortura cuius iniquitatem, multiplicem fallaciam, atque illicitum inter Christianos usum libera et necessaria dissertatione aperuit Ioannes Grevius Olivens[is] quam captivus scripsit in Ergastulo Amsterodamensi*. Se ne ricorda una riedizione del 1747.

(56) BAYLE, *Dict. hist. et cr.*, v. *Grevius, Jean*.

(57) Io non ho potuto vedere l'opera del Grevio, e ciò che ne dico è di seconda mano: attingo soprattutto al Mellor (*op. cit.*, pp. 131-134), che ne parla per esteso e che promette anzi di pubblicarne una traduzione, « estimant cette réparation nécessaire à sa mémoire comme utile au public de ce temps » (p. 132 n. 1).



anche giuridici e teologici (58). La dissertazione, ristampata poi più volte (59), s'intitola (tanto sembrava ancora a quel tempo l'ardire!) *Paradoxon de tortura in Christiana republica non exercenda*, ed è un serrato susseguirsi d'argomentazioni, esposte con rigore logico e con eloquenza d'esempi. Perché, domanda il Keller, si fa uso della tortura in tanti stati cristiani, quando è noto che alcune nazioni delle più civili, come tra le antiche l'ebraica (60) o tra le moderne l'aragonesa e l'inglese (61), non la conoscono? Perché si ricorre a un ritrovato tirannico (62), sproporzionato all'eventuale pena del delitto (63), e in ogni caso inefficace al conseguimento del vero? Quale verità è quella che s'estorce coi tormenti, che tolgono alle persone soggette ogni libertà d'espressione? (64). Quale è mai l'efficacia d'un mezzo d'indagine che le leggi permettono d'applicare solo a un ristretto numero di persone? (65), d'un mezzo d'indagine che le incertezze della dottrina abbandonano al quotidiano arbitrio dei giudicanti? (66). Si risolva, invoca il Keller, l'intima contraddizione degli ordinamenti processuali in vigore: si risolva imitando l'esempio della Chiesa, che infligge le sue condanne senza bisogno di tormenti (67), e ascoltando la voce della nostra natura umana, che aborre dal godere dei tormenti altrui (68).

L'opera del Grevio e del Keller è continuata dal francese Agostino Nicolas (1622-95), alto magistrato e consigliere regio, che nel 1681 dedica e indirizza al suo sovrano una dissertazione morale e giuridica *Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets* (69), e dopo

---

(58) Col nome dello Schaller essa è nota, e con quel nome solo io l'ho trovata stampata. Che il vero autore sia il Keller, e lo Schaller il professore con cui quegli sostenne la sua tesi, mi risulta dal Vogel (*Lex. lit. ac.-iur.*, lett. S, n. 144), dal Lea (*La st. del dir.*, p. 597) e dall'Hubert (*La tort. aux Pays-Bas autr.*, p. 8).

(59) Per lo meno nel 1688, nel 1697 e nel 1742.

(60) KELLER, *De torti.* (attr. SCHALLER), cap. 1.

(61) KELLER, *op. cit.*, cap. 2.

(62) KELLER, *op. cit.*, cap. 3.

(63) KELLER, *op. cit.*, cap. 4.

(64) KELLER, *op. cit.*, cap. 5.

(65) KELLER, *op. cit.*, cap. 12.

(66) KELLER, *op. cit.*, cap. 11.

(67) KELLER, *op. cit.*, cap. 10.

(68) KELLER, *op. cit.*, cap. 8.

(69) Ripubblicata in francese nel 1682, in traduzione latina nel 1697, in traduzione olandese nel 1702 e nel 1736.

averne dimostrato con pugnace eloquenza (70) l'ingiustizia e le nefaste conseguenze in ogni genere di processi, in primo luogo nei processi di

(70) Colpisce, in quest'opera, il violento tono antiromano e antitaliano. L'origine ultima della tortura, scrive il Nicolas, va cercata nell'ispirazione del demonio. « Quiconque fera reflexion sur la source et sur les Auteurs de la torture, ne pourra qu'il ne demeure d'accord que c'est une invention du Diable, suggérée à des Payens et à des Tyrans, pour l'oppression d'une infinité de gens de bien. Si Sylla et Auguste eussent dit naïvement leur intention en l'istitution de la torture et de ces effroiables passedroits qu'ils introduisirent pour leur intérêt dans l'instruction des procès des crimes de Majesté, ils en auroient fait horreur jusqu'aux moins éclairés des hommes ». La loro intenzione vera, nell'introdurre la tortura, era di disfarsi più facilmente dei loro nemici, costringendoli a confessarsi rei di delitti non veri; ma il diavolo, come aveva loro suggerito l'invenzione dei tormenti, così fornì loro, per giustificarli, il pretesto del bene pubblico e della giustizia. « La complaisance servile que ces premiers jurisconsultes Romains eurent pour leurs premiers Empereurs qu'ils avoient élevé au dessus des loix, qui est le vray caractère du tyran, leur fit prescrire une méthode d'esclaves contre tout homme accusé du crime de Majesté ». Essi meritavano bene che la provvidenza divina li conservasse così a lungo sotto il giogo di tali tiranni (*Si la tort. est un moyen seur à vér. les cr. secr.*, pp. 33-35). E in questo diritto tirannico è l'origine della tortura moderna. « Tant de glosateurs Italiens qui pendant les siècles barbares, ou à peine convalescens de la barbarie et de l'ignorance, se sont jettez par troupes à nous commenter ces volumes retrouvez à Pise du droit Romain, n'ayant pas le raisonnement éclairé d'une solide érudition, ont suivi l'autorité de ces loix pour toute raison, et ont érigé au dessus de l'autorité divine des pratiques et des abus puisez dans une République aussi corrompue que la Romaine l'estoit sous ces Empereurs ». E dall'Italia il latino maccheronico dei giuristi ha diffuso il sistema della tortura e gli ha dato speciosi fondamenti teorici (pp. 35-36). « Les Italiens sont les hommes du monde les plus prompts à se servir de tourmens, parce que c'est une invention de leur pais » (p. 31); « et c'est ainsi que tous les Tyrans d'Italie, mère des tourmens et des Tyrans, se sont défaits de tout temps de ceux qui leur estoient suspects, sous ombre de justice et de procès privilégiés » (p. 157). La posizione dei giuristi italiani è falsa: Baldo, il Dal Bruno, il Claro, il Farinacci e tanti altri inveiscono contro i giudici inumani che si compiacciono dei tormenti; poi però, « quoy que pas un n'épargne son camarade dans les préceptes théoriques, pas un pourtant n'est capable de modération dans la pratique ». Perché? Perché, risponde il Nicolas, « dans la simple contemplation des cas en abstract, l'esprit des Docteurs est dans son calme, mais du moment qu'ils ont un prisonnier en teste, et qu'ils se piequent de le convaincre par sa propre bouche, leur esprit entre dans une espèce de contestation avec l'accusé; et comme le Juge a la force et l'autorité armée sur son patient, il ne peut souffrir d'avoir le démenti dans cette dispute ». La deve spuntare a tutti i costi, per punto d'onore (pp. 32-33). L'attacco alla giurisprudenza del diritto comune, soprattutto italiana, che si farà generale nel secolo seguente, ha nel Nicolas un agguerrito precorritore. Fedele cattolico, questi

stregoneria, conclude col proporre « une entière abolition d'un moyen d'erreur, d'injustice, et d'iniquité si reconnu » (71); poi dal tedesco Sassen, che nella sua *Tractatio iuridica de usu et abusu torturae*, discussa a Halle nel 1697 con Enrico von Boden e più volte stampata (72), pur non riprovando un'applicazione moderata dei tormenti, bolla a fuoco l'« horrendus torturae abusus » e i « fere infernales, et si fieri possit, plus quam diabolici cruciatus » (73); dall'altro tedesco Martino Bernhard, che pure a Halle (1705) nella sua dissertazione di laurea sostiene con vigorosi argomenti (74) l'ardita tesi *De tortura ex foris Christianorum*

non esita a richiamare al senso delle sue responsabilità la stessa Chiesa ufficiale, non più capace di prendere di fronte alla tortura la risoluta posizione d'un tempo, sempre più disposta a lasciarsi trascinare passivamente da una corrente malfida, che non si giustifica se non con cavilli. « Mais d'où vient cette avidité de supplices qu'on voit aujourd'hui dans tant d'Éclésiastiques qui nous préervent tous ces violents empressemens à nous plonger dans ces dangereuses pratiques de la torture? Où est allé cette douceur et cette piété du Sacerdoce, qui se vante d'être ennemie du sang et des extrêmes rigueurs? » (p. 75). La Chiesa non deve permettere che in suo nome si commettano spaventevoli abusi nell'inquisizione dell'eresia e nei processi contro le streghe (pp. 75-80).

(71) NICOLAS, *op. cit.*, p. 218.

(72) Fu ristampata nel 1726 e nel 1735; e dal Werner, che nomino più giù, trovo citata come altra edizione della stessa dissertazione quella pubblicata nel 1703 collo pseudonimo d'Aletofilo Schnurbein e il titolo *De tortura caute adhibenda*. L'edizione da me veduta porta il solo nome del Boden; ricavo quello del Sassen dal catalogo del Vogel.

(73) SASSEN, *De usu et ab. tort.*, (attr. BODEN), pr.

(74) L'opuscolo, di 38 pagine, è diviso in due capitoli: I, *Torturae praxin iure civili et moribus comprobata continens*; II, *Torturae Moralitatem et Iniustitiam continens*. Nel primo, descrittivo, sono soltanto combattute alcune opinioni troppo rigorose sopra dati punti particolari. Nell'altro si svolge l'argomentazione contro la tortura in sé. Ingiusta, in quanto « poena... potius incerti criminis... quam medium inquirendae veritatis » (*De tort.*, 2, 1); infida, perché può far confessare un'innocente e può non bastare a costringervi un colpevole (2, 2-3); tirannica, perché si presta a tutti gli abusi così dei sovrani come dei carnefici (2, 4-5), la tortura non ha motivo di sopravvivere presso popoli cristiani, che non devono perpetuare crudeltà ereditate dal paganesimo (2, 6-7): e l'esempio di nazioni come l'inglese e l'olandese è la miglior prova di come la giustizia criminale si possa amministrare, e amministrare bene, senza ricorso ai tormenti (2, 10). Il Bernhard è protestante, e nelle sue pagine la polemica contro la tortura e la polemica contro il cattolicesimo sono per la prima volta alleate; ma si deve riconoscere che la sua tirata contro i « Pontificii », i quali per liberarsi « a piis et probis viris quibus illorum fraudes et fallaciae tam in religiosis, quam in aliis rebus notae sunt », li accusano di magia e (per abitudine, si direbbe) li costringono colla tortura a confessare e li condannano a morte (2,4), ha del grottesco.

*proscribenda* (75), e ne ottiene il plauso e l'approvazione dell'insigne Cristiano Tomasio (1655-1728), allora decano di quella facoltà giuridica (76); da Carlo Graziadio Stempell, che in una tesi vitemberghese del 1740 disputa « de aequitate tormentorum » e di questi sostiene apertamente, almeno *de iure condendo*, l'iniquità (77). E accanto ai menzionati, giustizia vuole che qui si citino, senza far nomi, ma accomunandoli tutti in un ricordo riconoscente, gli altri giuristi che combatterono la tortura con scritti meno noti e forse meno efficaci, ma non per questo meno benemeriti (78).

Anche se prescindiamo da questi autori che affrontarono in pieno il problema morale e sociale della tortura e ne trattarono *ex professo* (non molti, ma molto letti, come mostrano per alcuni di essi le ripetute ristampe), troviamo assai frequente la condanna della tortura negli altri giuristi della medesima età, da Giovanni Zanger, agli occhi del quale nulla è tanto rigoroso, tanto crudele e inumano, quanto lacerare coi tormenti le carni dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio (79), a Giusto Oldekop, che chiude le sue *Observationes criminales* con quarantadue esempi, più eloquenti d'ogni altra argomentazione, di persone innocenti che lo strazio della tortura costrinse a false confessioni e condusse sul patibolo (80); dall'inquisitore Binsfeld e dal vescovo

---

(75) BERNHARD, *op. cit.*, 1, 1: « Ego vero ut hic in limine statim, quid de hac fallaci probatione sentiam, candidè fatear: Iniustam, iniquam, fallacem, insignium malorum promotricem, ac denique omni divini testimonii specie plane destitutam esse hanc violentam torturam, et proinde ex Foris Christianorum reiiciendam, intrepide assero ». La fortuna di quest'opera è dimostrata, oltrechè dalle riedizioni del 1743 e 1759, dall'altra dissertazione che le scrisse contro, dopo 28 anni, l'Engel, e che porta lo stesso titolo coll'aggiunta d'un *non*: era più facile attaccarla di fronte, che farla dimenticare.

(76) L'opuscolo è spesso attribuito al Tomasio. Non è esatto; ma è anche vero che al maestro di Halle ne è dovuta con ogni probabilità l'ispirazione e l'impostazione, e che esso rientra in una serie organica di studi per la riforma del diritto penale, con riguardo soprattutto all'eresia, alla magia, alla stregoneria, alle pene infamanti, studi dal Tomasio stesso in parte compiuti personalmente e in parte affidati ai discepoli.

(77) STEMPELL, *De aeq. torm.*, capp. 1-3.

(78) I cataloghi delle infinite dissertazioni accademiche tedesche dei secc. XVII e XVIII permettono di rendersi conto del diffuso interesse suscitato dall'argomento; ma le dissertazioni stesse, quando non sian raccomandate alla fama dell'autore o a una particolare fortuna editoriale, sono spesso poco meno che introvabili.

(79) ZANGER, *De quaest.*, 1, 1.

(80) OLDEKOP, *Obs. cr.*, app. Altri autori che presentano raccolte d'esempi

Scanaroli, che pur movendosi nell'ordine di concetti tradizionale non mancano d'additare con esecrazione la fallacia (81) e la crudeltà (82) della tortura e la sua ripugnanza all'idea cristiana (83), al canonista Van Espen (84), che in epoca meno immatura accumula argomenti in favore della sua soppressione; dall'illustre Benedetto Carpzov (85) a molti dei minori criminalisti che fioriscono in Germania nel suo stesso secolo e nel seguente (86); dai criminalisti italiani Bartolommeo Melchiori (87) e Tommaso Briganti (88) ai filosofi e giuristi tedeschi Samuele Cocceji (89) e Cristiano Wolff (90), che ormai in pieno Settecento

« pour montrer les injustices qui résultent de la Question » sono citati dal Bayle (v. cit., lett. C).

(81) BINSFELD, *De conf. mal.*, ad *Cod.*, 9, 18, 7(l. *Etsi, C. de maleficis*), 1, 12.

(82) BINSFELD, ad l. cit., 1, 5.

(83) SCANAROLI, *De vis. carc.*, 2, 6, 2, 6.

(84) ESPEN, *Ius eccl.*, 3, 8, 3, 29-39.

(85) CARPZOV, *Pr. rer. cr.*, 117, 3-7.

(86) BRUNNEMANN, *De inq. pr.*, 8, 5, 12-13; SELPERT, *De rep. torm.*, cap. 4; NEUFVILLE, *De corp. del.*, cap. 7; CASPART, *De diff. per quaest. sive tort. ad ver. perv. via*, capp. 19-39; STRECKER, *Ad l. 1, § 23, ff. de quaest.*, ff. 1 v - 2 v; TITIUS, *An et quat. mort. reus torm. den. sub. sit.*, cap. 5; LUTTEROTH, *De eff. conf. sup. torm. sp. fact.*, cap. 2; GOETZ, *De tort.*, 1, 3.

(87) MELCHIORI, *Misc. di mat. cr.*, 1, 16, 1: « Tra le molteplici, gravissime materie, nelle quali deve versare per obbligo un Giudice dei maleficj, niuna va congiunta con più tristezza e pericolo, di quella della tortura... Tale officio è troppo funesto, e troppo all'umanità repugnante, in cui per durarvisi quanto gli effetti di Giustizia il ricercano, fa di mestieri non minore costanza nel Giudice, che nel paziente... E chi mai comprometterassi di non errare in un giudizio, nel quale gl'indizj possono essere tutti fallaci; l'ostinazione e la debolezza del pari ingannevoli; la disperazione e la fiducia egualmente pericolose; il genere del tormento, ed il modo d'esercitarlo, men utile forse alla verità, che nocivo? ».

(88) BRIGANTI, *Pr. cr.*, 13, 27: « Chi sa se non verrà quel dì ed il felice momento, in cui qualche supremo nostro monarca [napoletano] si accorga che il tormento sia un giudiziale sperimento assai azzardoso, pericoloso, mendace, vano, infedele? Chi sa quando verrà il tempo propizio, che s'intenda la voce di qualehe regia *prammatica*, la quale stermini dal foro questa barbara iniquità? ». L'avv. Briganti, di Gallipoli, scriveva queste parole nel 1747; Carlo di Borbone, ch'era allora sul trono di Napoli, aveva moderato l'uso della tortura già da vari anni; e l'effettiva restrizione di questa ai « delitti molto gravi ed atroci » dava a sperare che « col decorrere degli anni » potesse « totalmente abolirsi » (13, 29). Tutta la prima parte del titolo *Della tortura* nella *Pratica* del Briganti (13, 1-26) è dedicata a una storia dell'istituto e alla sua valutazione cogli argomenti della logica e della morale.

(89) COCCEJI, *Ius civ. contr.*, 48, 18, 1. Samuele Cocceji (1679-1755),

danno testimonianza di come, sul tronco stesso della tradizione e delle dottrine tradizionali, la tortura non fosse altro più che un ramo secco e vicino a cadere.

E già il grande Matteo (1644) aveva fatto un'eccellente disamina di tutti i principali argomenti che si potevano addurre in favore della tortura e contro, e all'inconsistenza dei primi aveva opposto a ragion veduta il peso e il valore dei secondi. La durezza d'una vera pena (ché in sostanza la tortura è tale) inflitta prima della sentenza e per un delitto incerto, anzi proprio perché è incerto; la grande facilità, fra i tormenti, della menzogna, agevolata ai delinquenti robusti, resa necessaria agli innocenti che non riescano a resistere; la poca fiducia dei giuristi medesimi nei risultati dell'interrogatorio; i facili eccessi degli esecutori, che trattano in maniera disuguale i rei, martoriandone alcuni disumanamente e risparmiandone altri dai quali aspettano un compenso; l'incerto fondamento della condanna che può seguire, incertezza tanto più grave quanto più sicura è la verità che si presume d'aver fatto confessare coi tormenti; il silenzio della Sacra Scrittura, che dimostra che la tortura non era ammessa dalla legislazione d'Israele; infine l'autorità di sant'Agostino e i fortissimi argomenti ch'egli adduce per dimostrare l'iniquità della tortura: sono queste le ragioni che muovono Anton Matteo a condannare anch'egli, fatta solo eccezione per alcuni casi di gravità estrema (91), l'uso giudiziario dei tormenti (92).

I migliori criminalisti non erano, naturalmente, soli.

La fine aguzza d'un Michele di Cervantes (1547-1616) (93) e la sde-

che nel 1718 proponeva la questione *An usus torture Iuri Naturae conveniat* e la risolveva con un secco *negatur* sostenuto da un lungo seguito d'argomenti, sarebbe stato più tardi, come ministro, uno dei maggiori collaboratori di Federico II di Prussia in quelle riforme giudiziarie che dovevano aprirsi colla soppressione della tortura.

(90) WOLFF, *Ius nat.*, 8, 689.

(91) I casi eccettuati sarebbero: 1) la lesa maestà, sempreché non si torturi chi non è gravato da nessun indizio; 2) la tortura del reo convinto d'un delitto atroce, perché denunzi i complici, quando altro modo di scoprirli non vi sia.

(92) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 5, 1. Benché meno risolutamente, combatte la tortura anche il figlio, Antonio III, portando esempi di gravi iniquità ed errori giudiziari (*De pr.*, 2, 81-83).

(93) CERVANTES, *Don Quix.*, 1, 22. Don Chisciotte incontra per istrada una dozzina di galeotti legati a catena, e domanda a diversi di loro la causa della loro disgrazia. Degli'interrogati il secondo è triste e non risponde; ma un altro dice di lui che va dentro « por Canario » ossia « por músico y cantor », e « no ay peor cosa que cantar en el ansia ». Don Chisciotte non capisce quel gergo

gnosa dialettica d'un Ugone Grozio (1583-1645) (94) additavano nella tortura la fortuna dei delinquenti più robusti e la rovina dei deboli (95). Giovanni La Bruyère (1645-96) diceva altrettanto con uno sferzante sarcasmo: « La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion foible, et sauver un coupable qui est né robuste » (96). Piero Bayle (1647-1706), nel suo *Dictionnaire historique et critique*, parlando di Giovanni Grevio ne confermava con fine ironia la condanna della tortura: « ...Il n'y a guère de país au monde où la Question ne soit en usage. Mais il faut bien remarquer que les Souverains qui l'autorisent, et qui ordonnent même qu'elle fasse una partie notable de la Pratique criminelle, n'imposent pas aux particuliers la nécessité de croire qu'elle soit juste » (97).

Nessun sovrano, è vero, imponeva di credere alla giustizia della tortura. Ma il costante uso di questa nella pratica dei tribunali faceva sì che militasse in suo favore quella presunzione di giustizia che nell'opinione dei più s'accompagna sempre alle istituzioni che portano impresso, secondo le forme del diritto in vigore, il marchio della legalità. Ai primi del Secento, Francesco Bacone (1561-1626) poteva scrivere che la tortura è tra gli uomini un efficace esempio di ciò che nello studio della Natura è il metodo sperimentale, e offre un'indiretta riprova dell'utilità di questo (98); Tommaso Hobbes, il teorico del dispotismo

---

a base di ' canarini ' che ' cantano tra le pene ', e una delle guardie allora gli spiega: « Señor cavallero, cantar en el ansia se dize entre esta gente non santa, confessar en el tormento. A este pecador le dieron tormento, y confessó su delito, que era ser quatrero, que es ser ladrón de bestias, y por aver confessado, le condenaron por seys años a galeras, amén de dozientos açotes que ya lleva en las espaldas. Y va siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan, y aquí van, le maltratan y aniquilan, y escarnecen, y tienen en poco, porque confessó, y no tuvo ánimo de dezir nones. Porque dicen ellos, que tantas letras tiene un no, como un si: y que harta ventura tiene un delinquente, que está en su lengua su vida, o su muerte, y no en la de los testigos, y provanças, y para mi tengo que no van muy fuera de camino ».

(94) GROOT, *Ep.*, ep. 693.

(95) Anche un personaggio del *Buscón* di Francesco di Quevedo (1580-1645), alludendo alle torture che ha reso vane resistendo, dice: « Nunca confesé sino cuando lo manda la santa madre Iglesia » (1, 1).

(96) LA BRUYÈRE, *Les car.*, § *De quelques usages*, n. 51.

(97) BAYLE, v. cit., lett. B.

(98) BACON, *Nov. org.*, 1, 98: « Quemadmodum... in civilibus ingenium cuiusque et occultus animi affectuum sensus melius elicitur, cum quis in perturbatione ponitur, quam alias: simili modo et occulta Naturae magis se produnt per vexationes artium, quam cum cursu suo meant ». Lo stesso Bacone

(1588-1679), riconosceva nella tortura, in quanto mezzo di prova non formale, una logica eccezione al principio per cui nessuno è tenuto ad accusare sé stesso (99). Un identico spirito di conservazione, un'identica acquiescenza alle leggi dell'ordine costituito (100) ispira ugualmente, nei secoli XVII e XVIII, le ultime difese della tortura che si trovino espresse nei trattati giuridici (101). Non sono poche (102), specie in Germania e nei paesi finitimi (103), e alcune son dovute a criminalisti

una volta, essendo cancelliere, consigliò per iscritto a re Giacomo I di far mettere alla tortura un imputato di maestà (LEA, *op. cit.*, p. 588).

(99) HOBBS, *De cive*, 2, 19: « *Quamvis... pacto ad se accusandum aliquis non teneatur, in quaestione tamen publica ad respondendum cruciatu cogi potest. Responsiones autem illae facti testimonium non sunt, sed investigandi veritatis adiumenta. Ita ut sive verum sive falsum cruciatus respondeat, sive non omnino respondeat, iure faciat* ».

(100) Bacone e Hobbes si riferivano evidentemente, più che alla loro patria, all'Europa continentale. Ma questo è un particolare secondario: essi astrae-vano dalla prassi di questo o di quel luogo, così come, di tale prassi, astrae-vano dall'aspetto umano e morale. Se ci si prova a ridurre nei loro limiti spietatamente logici le questioni attinenti alla tortura che i due filosofi si posero, non si può non riconoscere l'acutezza e la pertinenza delle osservazioni ch'essi fecero, e la validità (sempre in astratto) delle giustificazioni da essi date all'esistenza dell'istituto.

(101) Ultime; ma in quanto difese *ex professo* e totali e esplicite, si potrebbe ben dire uniche. Prima la tortura si difendeva da sé, chi la condannava era un utopista e nessuno pensava a confutarlo. Il venir fuori di queste difese è proprio un indice che le posizioni stanno per rovesciarsi.

(102) Tra gli altri, l'alto magistrato belga Goswin Wynants (1661-1732) paragona la tortura a un rasoio tagliente, che è pericoloso a usarsi, ma che per la sua utilità non merita d'esser messo in disuso col pretesto del pericolo (POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, p. 472). Il Seehuber (1707) supera con singolare disinvoltura (uso un eufemismo) le obiezioni più serie (*Ad tit. ff. de quaest.*, quest. I). Il Werner (1724), informato come pochi di tutta la letteratura giuridica precedente, di cui offre lunghi cataloghi divisi ne' due campi opposti (*De tort. test.*, 2, 1 e 21), sfodera tutti gli argomenti possibili in difesa della tortura (2, 2-20), e dice tra l'altro che questa, se non è *poena criminis*, è *poena contumaciae* (2, 3), sicché come tale non si può mai dire inflitta a un innocente, e così si rimuovono tutti gli scrupoli morali. Difendono ancora la tortura nel 1729 il Braune (*Circa tort. val.*, cap. 2: « *Torturam plane evertere velle, in effectu est, reipublicae aegrotanti vulnus novum infligere, non radicem mali extirpare* »), nel 1741 il Bulsius (*De conf. ext.*, capp. 1-2), nel 1764, ma purché moderatissima, e come male necessario, il Henne (*De usu et ab. torm. Bamb.*, cap. 2).

(103) Tra le dissertazioni accademiche, oltre a quella già citata dell'Engel che capovolge nel titolo la tesi del Bernhard, cito qui le altre che non ho visto, sia le favorevoli sia le contrarie all'abolizione della tortura, testimoni le une



illustri (104). Sono questi, tra i giuristi (105), gli ultimi *laudatores temporis acti*, che, pur non osando più sostenere la bontà e l'umanità della tortura, temono però i danni della sua soppressione, senza vederne i vantaggi: sono degl'incerti che credono di risolvere la loro incertezza nell'accettazione passiva d'un ordinamento invecchiato. I loro argomenti non hanno più, forse neppure pretendono più d'avere l'efficacia di fermare il cammino delle idee favorevoli all'abolizione; hanno tuttavia l'effetto pratico di ritardarne l'attuazione concreta.

4. *Il problema politico.* — L'offensiva intellettuale per l'abolizione della tortura era partita nel Cinquecento dalle nazioni latine, col Vives, col Casoni, collo Zavattari, col Montaigne. La giurisprudenza tedesca de'due secoli successivi aveva fatto sua quest'esigenza ormai comune dello spirito europeo, e le aveva portato il contributo de'suoi argomenti, della sua dottrina, del suo metodo, della sua felice disposizione all'ordine e al sistema, aveva cercato d'impostare la questione in termini rigorosamente oggettivi, di metterne in luce tutti gli aspetti, di prevedere

---

e le altre del vivo interesse del problema: Köslitius, *De moralitate torturae* (1702); Tenzel, stesso titolo (1723); Lyonet, *De iusto quaestionis usu* (1731); Wittichius, *De iniquitate et inutilitate tormentorum in quaestionibus reorum* (1736); Van Damme, *Wittichius redevoering over de pyniging* (stesso anno); Mogg, *De tortura plena inaequitate fundata et in iis tantum delictis discernenda, quae ultimum supplicium merentur* (1761); Brantsen, *De utili ac legitimo torturae usu in detegendis criminibus* (1762); Hund, *Reprehensa tortura insontibus calamitosa, sontibus favorabilis, nec reipublicae necessaria* (1770); Liebich, *Utrum tortura penitus abroganda, an tantum limitanda videatur?* (1772); Götz, *De tortura eiusque minis admodum caute adhibendis* (1776); Pelgrom, *De iniustitia torturae* (1778); Kemper, *De officio legislatoris circa torturam* (1788); Vogel, *De requisitis torturae, annexa resolutione quaestionis: an tortura sit abroganda et quale surrogatum sit substituendum?* (1792). Colle ultime di queste dissertazioni si viene veramente molto in qua nel tempo; ma le ho nominate qui, e non nel paragrafo che segue, perché il loro carattere accademico, oltre a legarle formalmente alla tradizione, ne riduce al minimo la possibilità d'influire, in un senso o nell'altro, nelle discussioni che finiranno di risolvere di là a poco, ma impostandolo diversamente, il secolare problema.

(104) TABOR, *De tort.*, 2, 19; 5, 2; BÖHMER, oss. al CAREZOV, *Pr. rer. cr.*, quest. 117, oss. 1.

(105) Come si vedrà presto, le difese della tortura non finiscono qui. Ma le ultime, colle poche eccezioni ora osservate, non saranno più sul terreno giuridico: rappresenteranno la reazione d'un mondo in decadenza all'offensiva illuministica e saranno trascinate su quel terreno filosofico e morale su cui gli attaccanti avranno spostato la lotta.

tutte le obiezioni. Ma ancora verso la metà del Settecento le pazienti elucubrazioni teutoniche, rimaste come imprigionate nel circolo vizioso della dialettica tradizionale, erano assai lungi dall'aver prodotto i desiderati effetti concreti. La strada aperta da coraggiosi precursori come un Graefe, uno Spee, un Keller era stata continuata; incalzati da valanghe d'argomenti e di carta stampata, i difensori della tortura s'erano ritirati via via su posizioni sempre più ridotte; i loro cedimenti in alcune questioni di principio, il loro cresciuto accanimento nella difesa d'alcune delle conclusioni pratiche, erano la migliore conferma dei progressi dell'abolizionismo (1). La tortura tuttavia, meno frequente di prima, atroce quanto prima se non di più, restava in vigore. E le polemiche erano giunte a un punto morto: quel che si poteva dire era stato detto, da una parte e dall'altra, e l'abolizionismo come idea aveva mostrato, nel suo stesso progredire, i suoi limiti. Rinnovare gli ordinamenti legislativi combattendo gli esistenti con quella dialettica su cui si reggevano essi medesimi, era un sogno.

Era necessario che una scossa vigorosa richiamasse a nuova consapevolezza del proprio essere la cultura europea e rimettesse sul tappeto, insieme coi mille problemi particolari, la questione stessa, così a lungo sopita, del fondamento razionale di tutto il sistema sociale allora in vigore. La scossa venne anche questa volta dalle nazioni latine: ebbe nome d'illuminismo, e riuscì a sradicare la tortura legale, come tante altre istituzioni sociali e giudiziarie legate al passato, soprattutto perché intese, e in parte riuscì, a rovesciare dalle fondamenta tutto un insieme di tradizioni che intralciavano il libero svolgersi così del pensiero e della cultura come della vita sociale e politica.

---

(1) Spesso non si riconosce più chi sia favorevole all'abolizione della tortura e chi contrario. Tutti portano gran numero d'argomenti pro e contro; le soluzioni, oltre a essere il più delle volte assai moderate, sono quasi sempre sommerse sotto il peso di quegli argomenti e a mala pena si notano. Questo fatto spiega come mai non pochi autori, che avevano avuto l'intenzione di combattere la tortura, ma avevano fatto qualche concessione alla tesi opposta, si trovino a volte catalogati tra i difensori di quest'ultima da altri autori che, essendo appunto di questo parere, avevano interesse a tirar l'acqua al loro mulino, sia pure in buona fede.

Il più caratteristico è forse il caso della dissertazione *De la torture* del francese Turreil (fine del Secento). Questi fa della tortura una critica a tratti irruente, e quasi sarcastica nel presentare gli argomenti contro l'abolizione. Ma non ha il coraggio di saltare il fosso. « La torture », conclude, « pour être inhumaine, n'en est ni moins salutaire, ni moins proportionnée à la foiblesse de nos lumières » (p. 195).

Si sviluppò allora e durò a lungo una vera e propria polemica sulla tortura, confusa e tumultuaria. Fino al Settecento non c'era stata, si può dire, una polemica: pensatori solitari avevano esposto sull'argomento idee contrastanti; tutto qui: a grandi distanze di tempo e di spazio le argomentazioni pro e contro passavano dall'uno all'altro, s'accumulavano, si sviluppavano, si perfezionavano di mano in mano, ma non mutavano sostanza. Ormai non era più così. La crisi dello spirito europeo, la grande crisi che aveva fatto un taglio tra il pensiero seicentesco e il settecentesco (2), aveva messo di fronte non più due opinioni diverse, ma due modi di pensare diversi. L'una parte non comprendeva più l'altra, questa non si curava più di rispondere agli argomenti di quella. Non con argomenti si faceva la polemica.

Perché il problema stesso, intorno a cui si disputava, non era più quello di prima, anche se non tutti se ne rendevan conto. Non si trattava più di dimostrare, ma d'agire, o di preparare il terreno per l'azione risolutiva.

Che l'istituto della tortura andasse riformato, tutti più o meno riconoscevano. Ma alcuni vedevano nelle riforme superficiali un mezzo per renderlo più adeguato ai tempi e garantirne la miglior conservazione; altri vi vedevano soltanto un primo passo verso l'abolizione completa. Il problema dunque era divenuto essenzialmente un problema politico.

La filosofia dell'illuminismo non dubitò, in generale, della sua soluzione, soprattutto perché considerò già chiuso il capitolo preliminare: essa accettò in pieno come validi gli argomenti, o almeno una parte degli argomenti, dei precedenti abolizionisti; quello che v'aggiunse di nuovo non fu cosa precisa e tangibile, fu, a volta a volta, grido di dolore, richiamo sommesso della coscienza, sprazzo di luce nuova e improvvisa, intuizione folgorante d'un mondo futuro e migliore e sconosciuto. Carlo di Montesquieu (1689-1755) non lo poteva mostrare meglio, quando nello *Spirito delle leggi* scagliava sulla tortura la condanna della nuova filosofia:

*Tant d'habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n'ose parler après eux. J'allais dire qu'elle pourrait convenir dans les gouvernements despotiques, où tout ce qui inspire la crainte,*

---

(2) Quanto sia grande questo taglio, che in così gran parte ha segnato una conquista definitiva del pensiero umano, e con quanta esattezza se ne possa fissare la data approssimativa a cavallo de' due secoli, tra il 1680 e il 1715 all'incirca, è ben mostrato nel capolavoro di Paolo Hazard, *La crisi della coscienza europea*, a cui non posso se non rimandare.

*entre plus dans les ressorts du gouvernement: j'allais dire que les esclaves, chez les Grecs et chez les Romains... Mais j'entends la voix de la nature qui crie contre moi* (3).

Il passo del signore di Montesquieu è significativo, e ne rappresenta bene molti altri dello stesso tempo, non importa se un poco anteriori o un poco posteriori (4). Non ci si cura più che tanto delle argomentazioni; si dice solamente: 'Basta!'

Qui è la grande forza del pensiero illuminista. Il resto, sono particolari. E appunto perché si tratta di particolari di fronte allo scopo nobilissimo che volle e seppe conseguire, non gli faremo carico di certe monete che spacciò e che suonan falso, di certe interpretazioni storiche che tentò non senza sottintesi pratici e che fanno a'cozzi colla storia. Un uomo superiore come il Montesquieu, nel passo citato, si schermì con tre puntini di sospensione dall'avventurarsi in un mare infido. Altri molti vollero invece dire la loro a tutti i costi, perché avevano la bocca; i loro vaniloqui fecero testo, e presso i loro simili lo fanno tuttora. Se il contributo dell'illuminismo alla lotta per l'abolizione della tortura fosse stato un contributo d'idee e d'argomenti nuovi, sarebbe stato scarso, e nella sua scarsità per buona parte negativo. Ma fu ben altra cosa.

Fu un contributo d'azione. E valga a mostrarlo un esempio, uno tra non pochi, d'un caso giudiziario famoso ch'ebbe tra' suoi principali personaggi il più autorevole rappresentante della nuova filosofia. Sul finire del 1761 un protestante di Tolosa, il commerciante Giovanni Calas, di sessantatré anni, fu accusato d'aver strangolato un proprio figlio perché voleva farsi cattolico. Il parlamento di Tolosa gl'inflisse la tortura, considerati i gravi indizi, ma inutilmente; persuaso nondimeno della sua colpevolezza, lo mandò al supplizio della ruota, che l'infelice affrontò con coraggio, protestando fino all'ultimo la propria innocenza. Il caso non finisce, ma comincia più veramente di qui. Francesco Maria di Voltaire, informato in ritardo dei fatti, e incerto in un primo tempo sul da farsi, fiutò odor di polvere quando s'accorse d'aver trovato un'occasione favorevole come nessun'altra per attaccare coi-

(3) MONTESQUIEU, *L'espr. des loix*, 6, 17.

(4) Gli anni seguenti, contro la tortura levavano ancora la voce, tra gli altri, il vegliardo Muratori (*Della pubbl. fel.*, cap. 9) e il barone di Bielfeld (*Inst. pol.*, 1, 6, 34). Li ricordo qui perché hanno un atteggiamento diverso da quello degli abolizionisti anteriori e d'altra parte per ragioni cronologiche non appartengono al grande movimento che sarà iniziato dal Beccaria, ma lo precorrono.

l'arma dello scandalo l'autorità dei parlamenti e il fanatismo religioso. « Criez et qu'on crie », fu la sua parola d'ordine agli amici numerosissimi; e una campagna di stampa durata tre anni ottenne la revisione del processo (1763), la cassazione della sentenza (1764), la riabilitazione della memoria di Giovanni Calas (1765) (5).

La clamorosa polemica era in pieno corso di svolgimento, e ne andava facendo in gran parte le spese l'istituto stesso della tortura, di cui s'era dimostrata evidente l'inutilità, quando il marchese Cesare Beccaria (1738-94) dava alle stampe in Livorno, anonimo, il libretto *Dei delitti e delle pene* (1764) (6). Aveva questo per oggetto una generale riforma

(5) HENRI-ROBERT, *Les gr. pr. de l'hist.*, vol. I, pp. 169-210 (*Voltaire, défenseur de Calas*). L'esame che questo scrittore fa dell'operato del Voltaire è tutt'altro che apologetico, e può servire di contravveleno alle apoteosi che se ne leggono negli scritti di storici meno informati. Certo è che l'innocenza di Giovanni Calas non è più provata della sua colpevolezza, e che il decreto del parlamento di Parigi che ne riabilitava la memoria fu sempre tenuto per nullo dal parlamento di Tolosa, a quello di Parigi gerarchicamente non subordinato (HENRI-ROBERT, *op. cit.*, p. 170). Ma certo è soprattutto che il Voltaire trattò il tragico episodio come un argomento di scherzo, in un primo momento, fino a quando non capì di poterlo sfruttare per i suoi fini (pp. 190-191); e anche quand'ebbe pubblicato col nome di Donato Calas (un altro figlio del povero Giovanni) la sua *Défense des opprimés*, privatamente ne poté scrivere in questi termini al D'Alembert: « Ces mémoires pour Calas ne sont faits que pour préparer les esprits et avoir le plaisir de rendre un Parlement [quello di Tolosa] et des Pénitents Blancs [frati ch'eran frequentati dalla vittima, Marc'Antonio Calas, e che gli resero onoranze funebri come a martire della fede] exécrables et ridicules! » (pp. 199-200). Lo stesso Voltaire incitava gli amici a gridare allo scandalo quando ancora lui stesso scriveva di non avere opinioni sul caso Calas (pp. 196-199); né minore fu la sua disinvoltura nel passar sopra ai dati di fatto là dove questi facessero scomodo alle tesi della sua difesa (pp. 174, 176-177, 180, 202-204). Questa critica non vuole, né potrebbe, avvilitare la figura grandissima del Voltaire, polemista impareggiabile e uomo d'azione che seppe agire come nessun altro aveva saputo, con un'efficacia ch'è di per sé un merito e non è viziata da quelli che in fondo sono dei particolari. Ma la critica è necessaria, credo, per evitare che ci s'induca a confondere l'azione pratica del Voltaire per la riforma d'alcune iniquità della giustizia penale, azione altamente meritoria e (vorrei quasi aggiungere) tanto più meritoria con quanti meno scrupoli fu condotta, e il contenuto ideale che per contingenti opportunità polemiche il Voltaire e i suoi compagni di lotta vollero dare a quell'azione, e che, per ragioni assai meno contingenti, era allora e resta tuttora discutibile.

(6) Studi sull'opera penalistica di Cesare Beccaria e in particolare sulla sua condanna della tortura: CANTÙ, *Beccaria e il dir. pen.*, pp. 34-52; SCADUTO, *C. Beccaria*, pp. 104-106; MONDOLFO, *C. Beccaria*, pp. XII, XVIII; DE MARCHI, *C. Beccaria e il pr. pen.*, pp. 113-118; VIANELLO, *La vita e l'op. di C. Beccaria*,

di tutta la legislazione criminale e processuale; ma colpiva naturalmente con maggiore animosità quelle crudeltà inutili e inique, tortura e pena di morte, che snaturavano la giustizia criminale e ne facevano un pericolo per la stessa libertà dei cittadini. Argomentava tra l'altro il Beccaria:

*L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità. Ma se questa verità difficilmente scopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia di un uomo tranquillo, molto meno scoprirassi in un uomo, in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, pei quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira, qualche volta loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti, per cui si distingue talora il vero dal falso.*

*Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è, che l'innocente è posto in peggior condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie; perché, o confessa il delitto, ed è condannato; o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita. Ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente, ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere, il colpevole può guadagnare (7).*

pp. 216-217, 220-221; CALAMANDREI, pref. al BECCARIA, *Dei del. e delle pene*, pp. 92-110. Non dice gran che di nuovo sulla tortura, che pure v'è ricordata ogni poche pagine, un buon libro recente di Marcello Maestro, *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law*.

(7) BECCARIA, *op. cit.*, cap. 12 [16]. Tutto il capitolo si regge sui puri argomenti della logica. Nessun autore, nessun personaggio vi si trova citato; i richiami storici son ridotti a poche righe. Il Beccaria comincia coll'enumerare i casi in cui le leggi ammettono la tortura dell'imputato: 1) « per costringerlo a confessare un delitto »; 2) « per le contraddizioni nelle quali incorre »; 3) « per la scoperta de' complici »; 4) « per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia »; 5) « per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato ». Passa quindi a confutare una per una le cinque giustificazioni della tortura. Più di metà del capitolo riguarda la prima. La tortura dell'imputato perché si confessi colpevole dev'essere tenuta come tortura non d'un probabile o presunto reo ma d'un innocente, « perché tale è, secondo le leggi, un uomo i cui delitti non sono provati ». E quest'ingiustizia, che non è dunque solo probabile ma certa perché essenziale, a che serve poi? « Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito: ma è inutile che si sveli chi abbia commesso un delitto che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica, che in quanto influisce su gli altri colla lusinga della impunità ». E se anche occorre punirlo, con che mezzo si scopre? Riponendo il criterio della verità « nei muscoli e nelle

Questi e tanti altri sillogismi del giovane marchese lombardo non temono contraddizione; ma non sono essi il suo vanto (8); né è difficile scoprire nel suo libro, e nello stesso capitolo della tortura, falsità storiche che non hanno bisogno di confutazione (9) e che, nulla aggiungendo all'efficacia del libro, fornirono agli avversari di questo un'arma con cui meglio combatterlo anche in ciò che veramente ne costituiva il merito sociale e ne costituisce ancor oggi la gloria (10). Quel che pone Cesare

fibre di un miserabile », facendo di lui accusato un accusatore di sé stesso! Un criterio di verità così inteso differisce solo nell'apparenza da quello su cui si fondavano un tempo i giudizi di Dio: « è così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazii, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente ». Il giudice che condanna o assolve l'imputato secondo che si sia o non si sia confessato reo nella tortura, dice di condannarlo se colpevole e d'assolverlo se innocente, ma in realtà punisce la debolezza e premia la forza e la resistenza al dolore. L'esito della tortura è un problema d'aritmetica: « Data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre di un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto ». Segue l'argomentazione conclusiva riportata nel testo; dopo di che il Beccaria passa alle altre quattro cause d'applicazione della tortura, sbrigliandosi con brevi ragionamenti, non più deboli dei precedenti, ma certo più ovvi. Osservo soltanto che la decadenza della tortura del testimone spiega come mai, nella classificazione del Beccaria, rientrino tra i casi di tortura dell'imputato anche la contraddizione e l'infamia, casi caratteristici della tortura del testimone secondo le dottrine giuridiche tradizionali. Intorno all'ultimo di questi il Beccaria non mostra d'avere idee troppo chiare, sia dommatiche (perché prima parla di « tortura del reo » e poi di « deposizione » da « confermare »), sia storiche (perché risale a concezioni religiose che i precedenti romani e greci dimostrano non pertinenti).

(8) Il Beccaria non cita nessuno, ma conosce gli abolizionisti anteriori, e alcuni de' suoi ragionamenti son presi alla lettera da questi.

(9) Le due leggende secondo cui in Roma antica si sarebbe usata la tortura per i soli schiavi, e in Inghilterra non si sarebbe conosciuta affatto, non avrebbero tuttora la diffusione che hanno, se il Beccaria tra i primi non le avesse convalidate colla sua autorità. Non ha maggior fondamento il fare della tortura « un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizj di Dio* le prove del fuoco e dell'acqua bollente, e l'incerta sorte delle armi », e il dire l'uso della tortura per purgazione d'infamia « preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza sui pensieri degli uomini, sulle nazioni e sui secoli » (cap. 12 [16]). Sulla condanna sprezzante del diritto romano e de' suoi interpreti, non mi soffermerò; è un giudizio dato a caldo da un uomo di parte; ma non tacerò che quel dipingere Prospero Farinacci intento a suggerire nuovi tormenti « con iraconda compiacenza » (pref.), atteggiamento abituale, si direbbe, suo e de'suoi colleghi, è un'inutile calunnia.

(10) Così si spiega il tentativo di confutazione che ne fece, come si vedrà, il Muryart de Vouglans, e che colpì nel segno finché colpi qualche punto parti-

Beccaria all'avanguardia dei riformatori della giustizia penale e fa del suo libro lo scritto meglio rappresentativo del pensiero illuminista in questo campo, è il vivo sentimento d'una legalità nuova, e totale, da sostituire a quella vigente e opprimente, e dunque della necessità di dare un nuovo fondamento a una giustizia di cui si deplorano da tutti le conseguenze ma non meno si dovrebbero deplorare le premesse. « Non vi è uomo, che abbia spinto le sue idee al di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso la natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa » (11).

La calda eloquenza del Beccaria dava con tali parole il segnale della battaglia risolutiva (12). « I barbari tormenti, con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici » (13), richiamarono in quegli anni l'attenzione di tutto il mondo intellettuale d'Europa.

Furono all'avanguardia gl'illuministi italiani. Già in un almanacco del 1764, intitolato *Il mal di milza*, un fraterno amico del Beccaria, Pietro Verri (1728-97), aveva proposto l'indovinello che segue:

*Io son regina (14) ed abito fra gli sgherri; purgo chi è macchiato, e macchio chi non è macchiato; sono creduta necessaria per conoscere la verità, e non si crede a quello che si dice per opera mia. I robusti trovano in me salute, e i deboli la rovina. Le nazioni colte non si sono servite di me:*

---

colare, ma di qui giunse a conseguenze fuor di luogo. E così s'intende perché il libro del Beccaria fu messo all'Indice (1766); la condanna non riguarda né le intenzioni dell'autore né i benefici effetti dell'opera, ma certi sottintesi, certe premesse, certe interpretazioni storiche tendenziose; sta di fatto però che l'atteggiamento ideale del Beccaria e degli altri illuministi trattenne la Chiesa dal prendere parte attiva all'opera comune per il miglioramento della giustizia penale, opera di cui non poteva essa non apprezzare gl'intrinseci meriti, ma de' cui secondi fini non poteva d'altra parte non diffidare.

(11) BECCARIA, *op. cit.*, cap. 12 [16].

(12) La risonanza ch'ebbero per tutta Europa le parole generose d'un giovane di 26 anni, fino allora sconosciuto, fu immediata e immensa. Le edizioni, le traduzioni, i commenti, le polemiche intorno al libro si succedettero rapidamente. E soprattutto fu bello vedere, nel giro di pochi anni dopo il 1764, abolita la tortura e riformata la giustizia penale in un buon numero di stati.

(13) BECCARIA, *op. cit.*, cap. 1.

(14) Regina delle prove, intende. Non è definizione esatta, come s'è detto altrove.



*il mio impero è nato ne' tempi delle tenebre; il mio dominio non è fondato sulle leggi, ma sulle opinioni di alcuni privati* (15).

È in queste frasi il germe delle *Osservazioni sulla tortura*, per le quali il Verri aveva raccolto, già prima del Beccaria, non pochi appunti, che aveva permesso al giovane amico d'utilizzare largamente (16); portate a termine nel 1777, le *Osservazioni* videro la luce soltanto nel 1804, postume (17). La ricca, benché non sempre sicura, documentazione, la stringente dialettica, l'incalzarsi vivace degli argomenti, delle obiezioni, delle repliche, la violenza delle invettive, il riferirsi infine a un preciso fatto storico (il processo degli untori a Milano nel 1630) (18), tutto questo

(15) Il testo dell'indovinello è riprodotto dal Cantù (*op. cit.*, p. 230), da cui lo tolgo.

(16) Il Beccaria non riconobbe mai pubblicamente il suo debito verso Pietro e anche verso Alessandro Verri, suoi attivi collaboratori in tutta la compilazione del libro famoso. Scontò ad usura la pena di questa sua negligenza, in vita, col perdere l'amicizia de' due fratelli a lui preziosa, e, da morto, con quello che scapitò di fama alla pubblicazione degli sfoghi epistolari de' due fratelli contro di lui, non infondati anche se esagerati per malignità. È invece calunniosa la voce secondo cui il libro *Dei delitti e delle pene* sarebbe stato scritto dagli enciclopedisti francesi, che si sarebbero serviti del Beccaria come di prestanome: la divulgò per primo (*Ann.*, vol. V, pp. 271-273) quel Linguet a cui si deve pure (vol. cit., p. 274) il pettegolezzo malevolo raccolto poi, con alterazioni, dal Foscolo in una lettera dove dice del Beccaria « il quale, dopo d'aver pubblicato il libro *De' delitti e delle pene*, fece imprigionare per furto domestico un suo palafreniere — il reo era negativo, e il declamatore contro la tortura gridò al tribunale: *a che non gli date la corda?* » (*Ep.*, vol. II, p. 206).

(17) La prima edizione fu curata dal bar. Pietro Custodi, amico e biografo del Verri e continuatore della sua *Storia di Milano*. In tutto le edizioni passano di poco la diecina. Sulla compilazione del libro: VALERI, *P. Verri*, pp. 205-209.

(18) Le *Osservazioni* furono compiute quando l'abolizione della tortura, già effettuata in molti paesi, in Lombardia era ancora allo stato di proposta, e la proposta aveva tra' suoi più fieri avversari, come si vedrà, il padre stesso di Pietro Verri, Gabriele. Ecco il perché dello scopo essenzialmente pratico che l'autore si propose. « Non aspetto gloria alcuna da quest'opera », egli scrive. « Se la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima e crudele l'adopter le torture, il premio che otterrò mi sarà ben più caro che la gloria di aver fatto un libro; avrò difesa la parte più debole e infelice degli uomini miei fratelli; se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura, quale la sento io, il mio libro sarà da collocarsi fra i moltissimi superflui. In ogni evento, sebbene anche ottenga il mio fine e che illuminatasi la opinione pubblica venga stabilito un metodo più ragionevole e meno feroce per rintracciare i delitti, allora accadrà del mio libro come dei ponti di legno che si atterrano, innalzata che sia la fabbrica, e come avvenne al signor marchese Maffei che, distruggendo la

conferisce al libretto un'impronta di spiccata originalità; a cui soltanto per ragioni cronologiche non poté corrispondere un'efficacia pratica

scienza cavalleresca e annientandone gli scritti, annientò pure il suo libro, che ora nessuno più legge perché non esiste l'oggetto per cui era scritto » (cap. 1). A questo suo scopo pratico l'autore vuol giungere per mezzo della persuasione, che tanto più è sicura quanto più si cerca d'ottenerla con ragionamenti e con esempi alla portata di tutti, piuttosto che con discorsi astratti. Ecco perché egli si dilunga per tutta la prima metà del suo libro sul caso degli untori, dico sull'immane processo milanese del 1630 in cui colla tortura si fece confessare a Guglielmo Piazza, Gian Giacomo Mora e molti altri infelici l'assurdo delitto d'aver sparso per la città unzioni pestifere, e si mandarono tutti a crudelissima morte (capp. 2-7). Il resto delle *Osservazioni* è dedicato a un esame dell'istituto della tortura sulla base di ciò che se ne legge soprattutto nei giureconsulti (capitoli 8-15). L'esame è di valore disuguale: efficacissimo là dove il Verri con tutto l'impeto d'un cuore generoso s'avventa contro le ripugnanti atrocità dei tormenti (cap. 8), si presta a molte critiche nelle parti dove con artifici dialettici egli cerca di cogliere i testi di legge e gl'interpreti in contraddizione con sé stessi (cap. 10), o dove senza adeguate cognizioni storiche egli riporta ai giudizi di Dio l'origine ideale della tortura, e di tutti i mali di questa fa responsabili, con parole roventi che vorrebbero essere d'infamia, quei criminalisti del diritto comune dei quali, *absit iniuria verbo*, mostra di non conoscere non dico le dottrine ma neppure i nomi (cap. 13). La breve *Conclusione* è in tono minore, dopo le declamazioni d'alcune delle pagine precedenti; Pietro Verri è qui generoso anche coi più diretti avversari (« la loro opinione, vera o falsa che sia, non pregiudica alla purità del fine che li move »), ma non per questo deflette dai principi sostenuti, e riepilogando gli argomenti logici e soprattutto storici portati contro l'uso della tortura, si dichiara fiducioso che questo finirà presto col diventare un ricordo del passato (cap. 16).

Le *Osservazioni sulla tortura* diedero lo spunto alla *Storia della colonna infame* d'Alessandro Manzoni, che a distanza di sessant'anni (e quando ormai, abolita la tortura legale, non avevan più ragion d'essere alcuni atteggiamenti polemici dell'impetuoso illuminista) ristudiò il medesimo episodio degli untori e facendone soggetto indipendente di storia ne trattò « con diverso intento » (intr.): diede nuovo colorito alle figure dei singoli personaggi, attribuì in parte a debolezza, a incapacità, a cattiva volontà di uomini quella colpa che il Verri aveva riversato tutta quanta su un istituto di per sé condannabile e su una tradizione giuridica che ne aveva fissato le norme. L'interpretazione storica del Manzoni non è certamente, a sua volta, definitiva: sulla risoluzione del giudizio storico in un giudizio morale, e sulla conseguente esasperazione delle responsabilità individuali, due caratteristiche per cui fin dal primo momento l'opera non incontrò il favore della critica, espresse pacatamente ampie riserve Benedetto Croce (*St. della st. it.*, vol. I, p. 187), e per le stesse ragioni l'interpretazione manzoniana fu attaccata a fondo da Fausto Nicolini col libro *Peste e untori nei « Promessi Sposi » e nella realtà storica* (1937). Ed è certo che la ricerca delle responsabilità storiche e morali di certi deliri e di certe infamie dell'umanità (passata e presente) implica essa stessa una responsabilità da dare sgomento.

paragonabile a quella del Beccaria. Come non poté corrispondere, per identiche ragioni, alle *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*, opera anch'essa innovatrice benché tutt'altro che rivoluzionaria, che il siciliano Tommaso Natale, marchese di Monterosato (1733-1819), aveva scritto fin dal 1759 ma pubblicò soltanto nel 1772 (19).

Non mancò al Beccaria, d'altro canto, l'amarezza di vedersi frainteso e acerbamente combattuto (20). Aprì l'offensiva, per incarico del governo oligarchico di Venezia, il frate vallombrosano Angelo Fachinei da Corfù, con certe *Note ed osservazioni*, in cui prendeva tra l'altro a difendere « il metodo di condannare Italiano » e la tortura ad esso conaturata (21), ed esaltava questa come « un atto di misericordia », come « una cosa caritatevole », come « una specie di grazia » per i rei che superandone lo strazio persistessero a dichiararsi innocenti e riuscissero in tal modo a guadagnarsi la libertà (22); mentre, confondendo ad arte

(19) Nell'opera, che ha forma di lettera al giureconsulto Gaetano Sarri, il Natale parla brevemente, oltreché delle pene, della tortura, dicendosi non assolutamente contrario al suo uso, eccezionale, « come gastigo », ma contrarissimo, come a cosa inumana e innaturale, al suo uso « come un mezzo d'appurare un delitto » (p. XCIV).

(20) Bene il Cantù: « Parlo d'un libro insigne, e però prevedete che, quante le lodi, altrettanti almeno furono gli attacchi » (*op. cit.*, p. 53). Più d'una diecina tra libri e opuscoli in confutazione del Beccaria sono esaminati dallo stesso Cantù, insieme cogli altri molti in sua lode, testimoni questi come quelli della fortuna del libro *Dei delitti e delle pene* (*op. cit.*, pp. 52-63, 173-204). Io mi soffermo solo su quelli che trattano di proposito della tortura.

(21) Questa difesa della tortura come prodotto nazionale è dovuta a un contraccolpo dell'atteggiamento antitaliano di qualche abolizionista, primo tra tutti il Nicolas. Ciascuna delle due opposte posizioni ha del resto le sue giustificazioni storiche; è però vero che la tortura rinacque prima in Italia che altrove non per una nostra particolare simpatia per l'uso della violenza (come sembra insinuare il citato Nicolas là dove chiama l'Italia 'madre dei tormenti e dei tiranni'), ma perché gli altri paesi giunsero solo più tardi a quel grado di sviluppo fuori del quale la tortura non è pensabile; ed è pure vero che nel 1764 l'uso della tortura non si poteva davvero più dire piuttosto italiano che non generalmente europeo o anzi universale.

(22) Bel vantaggio per la Giustizia! L'aveva già osservato Ulpiano, ma l'aveva indicato come un punto debole della tortura (*Dig.*, 48, 18, 1, 23 [l. I, § *Quaestioni, ff. de quaestionibus*]). E quanti non ci avevan fatto dell'ironia, dal Cervantes al Quevedo al La Bruyère! Un modo di pensare simile a quello del Fachinei si riscontra già nel Vilagut, il quale non crede che colla tortura si rischi di far confessare persone innocenti. « Sed ego », scrive, « semper vidi homines obstinatos, et semper vidi pro uno delicto, quod confitebantur, etiam si esset capitale, negare plura homicidia; et nunquam vidi innocentem condemnatum, et

le prove propriamente dette coi semplici indizi, affermava che la tortura non s'infliggeva se non ai colpevoli, ai rei convinti, e a questi non « per conoscere la verità » ma « puramente per metterla in un lume più giuridico, coll'accesso della confessione degli stessi rei » (23). A tanta mala fede fu troppo onore la confutazione di cui la degnò il Verri, a nome del Beccaria, in una lunga e particolareggiata *Risposta* (24).

Il Fachinei non era il solo. Ben altro avversario trovò l'opera del Beccaria nel criminalista francese Pier Francesco Muyart de Vouglans (1713-81), reazionario come pochi altri, e ragionatore formidabile, che in difesa d'una causa ormai perduta non esitava a scendere sullo stesso terreno dell'avversario e ad accettarne certe premesse per poi buttarne all'aria, con tono spavaldo, le più importanti conclusioni (25). Ma più

vidi criminosos absolutos et liberatos. Crede mihi, quia expertus loquor » (*Pr. can. cr.*, 7, 1, 5). Diamogli pure la soddisfazione di credere alla sua esperienza; ma quei delitti li aveva visti commettere di persona, che era così sicuro della colpevolezza dei condannati?

(23) FACHINEI, *Note ed oss.*, § *Della tortura*.

(24) La *Risposta*, scritta da Pietro Verri coll'aiuto del fratello Alessandro in quattro giorni del gennaio 1765, appena ricevute a Milano le *Note* del Fachinei, fu creduta a lungo, e ancora dal Cantù (*op. cit.*, p. 38), e si crede tuttora dai male informati, opera del Beccaria, che vi parla in prima persona. La paternità del Verri fu asserita dapprima da Carlo Villa (1821), e le notizie che si ricavano dall'epistolario dei Verri tolgono ogni dubbio in proposito (SPIRITO, *St. del dir. pen. it.*, pp. 33-35).

(25) Gl'ideali che, almeno a parole, dominano la vita morale della società colta del Settecento e ispirano, o sembrano ispirare, gli scrittori e i pensatori che di quella società secondano le tendenze, hanno nome sensibilità, dolcezza d'animo, delicatezza di sentimenti. Tutte parole che nel nostro secolo, malato di nervi e nonostante pronto in ogni occasione a far la grinta feroce, nessuno prenderebbe più per insegna perché farebbero sorridere; ma si vorrà pure ammettere che il Settecento aveva i suoi motivi d'avere un gusto diverso dal moderno. Ebbene, chi pensasse che da quel gusto un reazionario come il Muyart de Vouglans si tenesse sdegnosamente lontano e rifiutasse d'accettare in politica criminale altro criterio che quello del bene della comunità, così caro a' suoi consorti d'ogni epoca, s'ingannerebbe. « Me fortunato », scriveva il Beccaria, ed è lo stile del tempo, « se potrò ispirare quel dolce fremito, con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gl'interessi della umanità! » (*op. cit.*, cap. 1). « Je me pique de sensibilité comme un autre », ecco in che modo il Muyart de Vouglans dà principio alla sua *Réfutation du Traité des Délits et Peines* (p. 811 bis). Allo stesso modo, pochi anni più tardi, il Roggeri, altro avversario del Beccaria, potrà scrivere in difesa della pena di morte: « Io sono un uomo, che ha un cuore come tutti gli altri, un cuore capace di compassione e di sensibilità al pari di tutti, e forse più di molti; ma sapete chi desta la mia compassione, chi eccita la mia sensibilità? Tanti poveri disgraziati, tante vittime infelici scannate,

che correggere alcune affermazioni infondate del Beccaria (26), non poté. La posizione ch'egli aveva preso a difendere si difendeva molto

assassinate da mani sanguinarie, violente, rapaci; questi son quei fratelli, che hanno un diritto speciale alla mia sensibilità, alla mia compassione; questi, che hanno un diritto più sacro, più efficace a reclamare la pubblica vendetta, quando è stato violato quello della loro sicurezza, della loro pace, della loro esistenza. Che importa a me d'un picciol numero di ribaldi, che hanno le mani fumanti di sangue, che non esistono che di scelleraggini e di furto?». (Questo passo è riportato dal Cantù [*op. cit.*, p. 191], da cui lo tolgo).

Ancora. Il Beccaria dice che « non è ancor giunta l'epoca fortunata, in cui la verità, come finora l'errore, appartenga al maggior numero » (*op. cit.*, cap. 16 [28]); ma da ogni pagina del suo libro traspare la certezza, comune nei novatori, che quell'epoca ormai stia per sopraggiungere. Nel *Muyart de Vouglans* ci s'aspetterebbe, come in ogni reazionario che si rispetti, di veder soffocata dai ricordi del passato ogni considerazione di possibilità future. E certo egli non manca di citare tra gli argomenti in difesa della tortura « l'*ancienneté* et l'*universalité* de cet usage » (*op. cit.*, p. 824). Ma è un breve accenno. Quella che invece ispira veramente tutta la sua difesa delle istituzioni tradizionali, è la sua fede saldissima nell'avvenire: perché le sue riflessioni sono fondate « sur des principes inébranlables, justifiés par l'expérience la plus constante, et contre lesquels viendront toujours échouer des systèmes enfantés par un esprit de contradiction et de nouveauté » (*op. cit.*, p. 831). Pover'uomo, la sorte, o diciamo la storia, gli riserbava un'atroce beffa. Durante la stampa delle sue *Loix criminelles de France* (1780), che facevan la dovuta parte alla tortura e ripetevano con una cert'aria di degnazione i ragionamenti della citata *Réputation* (1767), sopravvenne l'abolizione della *question préparatoire*, e l'editore dovette inserire nel volume il testo del decreto regio, ampiamente motivato, accompagnandolo con enfatiche parole di lode « au meilleur et au plus juste de nos Rois » per aver rovesciato « cette idole de sang, que le Paganisme, la barbarie et l'aveugle préjugé avoient élevée », e aver così compiuto i voti fatti dai « plus grands Jurisconsultes » e dai « plus grands Magistrats », che avevano « uni leurs cris à ceux de la raison, de l'humanité et de la justice ».

(26) Le accuse mal fondate del Beccaria, di cui il *Muyart de Vouglans* scagiona il diritto criminale allora in vigore, riguardano tutte istituti diversi dalla tortura; e per di più restano ben fondate rispetto a diritti diversi da quello francese del sec. XVIII, a cui solo si riferisce il confutatore. Il quale a sua volta, mentre ostenta meraviglia (*op. cit.*, p. 812 *bis*) per l'assurdità di molte proposizioni dello scrittore lombardo (una di queste è « que l'on doit abolir l'usage de la Torture »), d'assurdità ne dice un sacco e una sporta, anche se riesce con innegabile abilità a farle passare per cose serie. Espone le ragioni del Beccaria contro la tortura e dice: « On pourrait d'abord écarter d'un seul mot tout ce que dit l'Auteur à ce sujet, en observant qu'il ne fait que répéter ce qui a été dit par plusieurs autres Auteurs qui se sont déchaînés comme lui contre cet usage sans avoir pu empêcher qu'il se soit perpétué jusqu'à nos jours » (*op. cit.*, p. 824). E questo sarebbe l'argomento principe. Tra i secondari c'è quello che colla tortura, per un innocente costretto a confessare, ci sono un milione di colpevoli

male: la perfezione assoluta dell'ordinanza francese del 1670 era smentita dai fatti, e che le proposizioni sostenute dal novatore milanese fossero assurde, era un giudizio a cui contraddicevano, oltre che i consensi, le stesse critiche più ragionevoli che quelle proposizioni suscitavano.

Di tali critiche possiamo prendere come esempio ben rappresentativo quella del padre dell'*Enciclopedia*, Dionigi Diderot (1713-84), che, commentando pur favorevolmente il capitolo del Beccaria, non ne sapeva accettare la condanna della tortura *in caput sociorum*, la quale a lui Diderot pareva una pena non meno giusta d'ogni altra (27). Pensate, soggiungeva, che pochi minuti di tortura inflitti a uno scellerato possono salvare la vita a cento innocenti che i complici di lui potrebbero sgozzare; e quei tormenti vi sembreranno un atto d'umanità (28).

E se non furono molti coloro che dopo l'uscita della dissertazione *Dei delitti e delle pene* sostennero ancora in pieno la necessità e la ragionevolezza dei tormenti (29), fu pur sempre notevole, per numero, per qualità, per autorevolezza, la schiera dei giuristi e dei filosofi che condannando la tortura in generale la giudicarono tuttavia necessaria in alcuni casi più gravi, cioè per gl'indiziati di lesa maestà, contro i quali il rigore delle leggi si diceva giustificato dalla necessità pubblica, e per i rei convinti di delitti atroci, che si potevan costringere a rivelare i nomi dei complici (30). Questa, ch'era stata l'opinione d'Anton Matteo (31), il più apprezzato nel secolo dei lumi tra i criminalisti delle età precedenti, fu in tutto o in parte accolta, ancora nel venticinquennio che

---

che altrimenti resterebbero impuniti (peccato che la statistica non combini con quella del p. Spee), e l'altro solito dell'« *avantage particulier qu'y trouve l'Accusé lui-même* » (se è robusto, ben s'intende).

(27) DIDEROT, comm. al BECCARIA, *op. cit.*, cap. 12 [16], n. 5.

(28) DIDEROT, ad l. cit., n. 6.

(29) Come l'avvocato siciliano Vincenzo Malerba, che in un suo *Ragionamento sopra la tortura* (1777), parlando da filosofo e non da uomo di toga, difende l'« utilità, giustizia e necessità della Tortura » (p. 118) in nome dei « sacri ed inviolabili dogmi della ragione » (pp. 104-105); o come il magistrato milanese Giuseppe Piazzoni, che ne' suoi *Commentaria ad leges criminales* (1776) risfodera il vecchio argomento della *poena contumaciae* (p. 57); o come in Spagna il can. Pietro Castro (1778) (BRISSOT, *Réfl.*, pp. 180-183) o in Germania il Lamprecht (1783) (CARRARA, *Pr.*, § 942, n. 1).

(30) Una singolare opinione fu quella del Letrosne, che, condannando del tutto la tortura, in tesi, fece eccezione, in ipotesi, per la *préalable* e, in ipotesi dannatissima, per quando i giudici non fossero d'accordo tra loro circa il condannare alla pena capitale un reo convinto ma non confessso (*Disc. sur la just. cr.*, pp. 295-296).

(31) MATTHAEI, *De cr.*, ad *Dig.*, lib. XLVIII, 16, 5, 1.

corre tra la stampa del Beccaria e lo scoppio della Rivoluzione francese, da scrittori e giuristi reputatissimi delle diverse nazioni d'Europa, tra i quali il Voltaire nel suo commentario al Beccaria (1766) (32), e poi (33), in Lombardia, Paolo Risi (34), le *Animadversiones* del quale (1766) furono volte in francese dal Seigneux de Correvon, altro e più deciso avversario della tortura (1768) (35), e ancora Alberto de Simoni (1776) (36), Franchino Rusca (1776) (37), Antonio Giudici (1784) (38), e in Austria il Banniza (1774) (39) e anche il Sonnenfels (1776) (40), e il Reitemeier (1783) (41) in Germania. Si nominerebbero male tutti: l'argomento era di moda, e tra le tesi opposte è naturale che le moderate, nelle loro varie gradazioni, raccogliessero molti suffragi.

Ma più numerosi, e insieme più autorevoli, furono al libro del Beccaria i consensi e le approvazioni incondizionate: dall'anonimo lucchese

(32) VOLTAIRE, comm. al BECCARIA, *op. cit.*, cap. 12.

(33) Altri: Hautefort (DETOURBET, *La pr. cr.*, p. 126); Rousseau de la Combe (MELLOR, *op. cit.*, pp. 157-158). Il criminalista francese Serpillon, avversario dichiarato della tortura, si disse costretto ad applicarla, come giudice, in un grave processo indiziario (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, p. 282). Il celebre Pothier aveva per la tortura una tal ripugnanza, fisica oltre che morale, che, come dice un suo necrologio, « on évitait de lui distribuer les procès criminels dans lesquels on prévoyait que la question pouvait être ordonnée » (MELLOR, *op. cit.*, p. 158); ma non ci scrisse contro neppure una riga, e l'occasione non gli sarebbe mancata.

(34) RISI, *An.*, I, I, I.

(35) SEIGNEUX, *Ess. sur l'us., l'ab. et les inc. de la tort.*, pp. 85-87: qui, qualche dubbio circa l'opportunità della tortura in casi eccezionali, risolto però in senso negativo. Sull'autore, magistrato e letterato di Losanna (1695-1775), e in particolare su questo e altri scritti penalistici: NORDMANN, *G. Seigneux*, pp. 67-70, 132.

(36) DE SIMONI, *Del furto*, § 34.

(37) Nelle *Osservazioni pratiche sopra la tortura* (MELLOR, *op. cit.*, p. 160).

(38) GIUDICI, *Ap. della giur. rom.*, 113, 14. L'opera è un commento analitico al libro del Beccaria, di cui censura spietatamente le inesattezze storiche e giuridiche e gli addebiti spesso ingiusti fatti alle dottrine tradizionali. Ma l'atteggiamento favorevole a queste non impedisce all'autore di concordare col Beccaria nel sostenere in pratica la necessità di molte riforme.

(39) Dello scritto del Banniza, che non ho visto, citerò il titolo significativo: *De tortura nec ex integro reprobata, nec ex integro adprobata*.

(40) SONNENFELS, *Sc. del buon gov.*, cap. 84; ID., *Su l'ab. della tort.*, capp. 21-22. Il Sonnenfels fu il vero protagonista dell'abolizione della tortura nell'impero austriaco, abolizione ch'egli ebbe la ventura di poter attuare più completa e assoluta di quanto non avesse osato sperare e proporre; ma di questo, a suo luogo.

(41) REITEMEIER, *De or. et rat. quaest. per torm.*, tit. *Quaestio Romana*, cap. 2.

*De tormentis* (42) al romano Renazzi (43) e al senese Cremani (44) criminalisti rinnovatori, dall'avvocato generale Servan eloquente e appassionato (45) al Brissot de Warville giovanilmente attivo e pugnace (46), dal Voltaire non più teorico ma uomo d'azione, per questo rispetto veramente grande, se non nei mezzi usati, certo nello zelo infaticabile di riforma (47), fino a Gaetano Filangieri (48) e a Francesco Mario Pagano (49), glorie dell'illuminismo meridionale, a tanti e tanti altri ancora che non è dato ricordare tutti come giustizia vorrebbe (50), la lotta del miglior pensiero filosofico contro le ferocie della tortura è una sola (51): abbandonati gl'intricati giri dialettici d'altri tempi, esso

(42) *De torm.*, p. 44.

(43) RENAZZI, *El. iur. cr.*, 3, 15, 9.

(44) CREMANI, *De iure cr.*, 1, 2, 9, 11.

(45) SERVAN, *Disc. sur l'adm. de la just. cr.*, pp. 172-175.

(46) L'avv. Iacopo Piero Brissot de Warville (1754-93), che avrebbe poi scontato la propria indipendenza di giudizio sotto la ghigliottina del Robespierre, si ricorda qui non tanto per i suoi diretti interventi nella discussione sulla tortura quanto per l'assidua opera dedicata a tutta la riforma della giustizia e culminata nell'edizione della *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte* (1782-85), che in dieci volumi raccoglie una sessantina d'opere tra le più importanti per documentare il movimento di pensiero che determinò sullo scorcio del Settecento la riforma di tanti istituti giuridici, e giudiziari in ispecie.

(47) Per l'elenco dei molti scritti del Voltaire sulla riforma della procedura: ESMEIN, *op. cit.*, p. 362. Per un esame, in particolare, della sua opera (idee, scritti, azione) contro la tortura: MELLOR, *op. cit.*, pp. 151-154. Sulla sproporzione tra i non grandi fondamenti teorici del Voltaire e la sua opera pratica costante ed efficacissima: MAESTRO, *op. cit.*, pp. 152-157.

Quest'opera fu sempre d'assoluta avversione all'istituto. La giustificazione della tortura nel caso d'un Ravailiac o d'un Damiens (*Dict. phil.*, v. *Question: « Il s'agit de la vie d'un roi et du salut de tout l'état »*) fu dettata al Voltaire da opportunismo e insieme da passione partigiana, e non implica una modificazione del suo atteggiamento ideale.

(48) FILANGIERI, *La sc. della leg.*, 3, 11. Su cui: GENTILE, *L'op. di G. Filangieri*, pp. 128-132.

(49) PAGANO, *Cons. sul pr. cr.*, cap. 30; *id.*, *Teor. delle pr.*, cap. 12.

(50) Ancora qualche nome: Ferro (*Diz. del dir. com. e ven.*, v. *Tortura*); De Martini (SONNENFELS, *Suppl. ap.*, pp. 259-260); Acevedo (BRISOT, *Répl.*, p. 180); Delacroix, Desessarts, Pastoret (DETOURBET, *op. cit.*, pp. 159-160, 169); Boucher d'Argis, La Harpe (DESJARDINS, *Les cah. des ét. gén.*, pp. 333-334); Dumont, Denisart, Ferrière, Guyot (MELLOR, *op. cit.*, pp. 156-158).

(51) Negli ultimi tempi la lotta contro la tortura non fu più soltanto individuale. Nel 1777 la Società economica di Berna istituì un « prix de la justice et de l'humanité » da assegnare a « un plan complet et détaillé de législation cri-



parla concorde con una voce più risoluta e più netta, e parla all'avvenire.

5. *L'abolizione.* — La sorte della tortura legale (1) si poté dire segnata fino da quando il pensiero illuminista si fu volto a scardinare nella sua integrità il sistema tradizionale di cultura.

Federigo il grande, che di quel pensiero era imbevuto (2), salito al trono di Prussia il 31 maggio 1740, il 3 giugno successivo dispose, primo atto del suo regno, l'abolizione della tortura (3). Anche se per allora ri-

minelle»; lo vinse (1782) un libro tedesco di Von Globig e Hulster; e il Voltaire aggiunse di suo cinquanta luigi al premio, e fuori concorso pubblicò in quell'occasione il suo *Prix de la justice et de l'humanité*, in cui non mancò di condannare ancora una volta la tortura (art. 24). Nel 1780 l'Accademia di Châlons-sur-Marne istituì un premio per un'opera che trattasse « des moyens d'adoucir la rigueur des lois pénales en France, sans nuire à la sûreté publique »; fu diviso tra il già ricordato Brissot de Warville e l'avvocato Bernardi, tutt'e due risoluti avversari anche della tortura (BRISSE, *Moyens de pr. les cr.*, 2, 6, rubr. *Question*; BERNARDI, *Disc.*, 2, 2, 6). Sempre in Francia, negli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione, si fecero sempre più frequenti i *mémoires justificatifs* in difesa d'innocenti torturati o condannati, e furono tanti attacchi alla procedura in vigore. Per notizie più particolareggiate di tutto questo ribollimento vivace d'idee, d'aspirazioni, di rivendicazioni, con riguardo soprattutto alla Francia, che n'era il centro propulsore: NYPELS, *Bibl. du dr. cr.*, nn. 640-776; ESMEN, *op. cit.*, pp. 388-396.

(1) Notizie e dati sull'abolizione ufficiale della tortura si vedano in: CANTÙ, *Beccaria e il dir. pen.*, pp. 202-264; LEA, *La st. del dir.*, pp. 599-607; PERTILE, *St. del dir. it.*, vol. VI, t. I, pp. 449-450; QUANTER, *Die Foll.*, p. 121; HELBING, *Die Tort.*, vol. II, p. 216; SALVIOLI, *St. della pr.*, t. II, pp. 484-486; MELLOR, *La tort.*, pp. 161-165.

(2) Federigo II non solo abolì la tortura, ma anche scrisse contro di essa, nella sua *Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix* (1749). Agli argomenti ben noti dell'umanità, che inducevano a rigettare quella crudeltà inutile, egli poté aggiungere bene a ragione l'argomento della buona esperienza fatta nel suo regno durante i primi anni dell'abolizione: «...J'ose prendre le parti de l'humanité contre un usage honteux à des chrétiens et à des peuples policés, et j'ose ajouter contre un usage aussi cruel qu'inutile » (p. XLII); e ancora: « Il y a huit ans que la question est abolie en Prusse; on est sûr de ne point confondre l'innocent et le coupable; et la justice ne s'en fait pas moins » (p. XLIII).

(3) Ma dell'opportunità d'un'abolizione senza riserve non sembra che Federigo II fosse mai persuaso. Nel 1752 ordinò la tortura di due indiziati di rapina (LEA, *op. cit.*, p. 599); e ancora in una lettera del 1777 al Voltaire, pur confermando definitiva l'abolizione completa fatta tanti anni avanti, disse che in

masero eccettuati il tradimento e gli altri delitti atroci, e l'abolizione completa avvenne soltanto nel 1754, la priorità del filosofo coronato rispetto agli altri monarchi del suo tempo ha un significato che non può sfuggire a nessuno.

E amico e mecenate di filosofi era pure un altro sovrano, Carlo di Borbone re di Napoli, che già prima di Federigo, con prammatica del 14 marzo 1738, ispirata dal benemerito ministro Bernardo Tanucci, aveva ristretto i casi la qualità le forme la durata della tortura in modo tale che per i testimoni non fu più adoprata, e per gl'imputati ridotta nella gran maggioranza dei casi a una semplice terrizione reale; sicché si poté considerare come di fatto abolita, anche se di diritto fu abolita soltanto nell'anno 1789 (4).

Ai confini d'Europa, la Svezia aveva limitato la tortura ai soli delitti più gravi fin dal 1734, e l'esempio non era sfuggito altrove (5); la tolse di mezzo interamente nel 1772 (6).

L'uscita del libro di Cesare Beccaria (1764) diede l'avvio non soltanto a un attacco in massa da parte di filosofi e di criminalisti, ma anche, e di qui si vede la sua efficacia, a un movimento più accelerato per l'abolizione definitiva. Basti pensare che in un brevissimo giro d'anni, tra il '67 e il '70, abolirono la tortura il Baden, il Mecklenburg, il Brunswick, la Sassonia, la Danimarca; non molto dopo, la Polonia, il Palatinato, la Svizzera (7). L'imperatrice Caterina II, scrivendo di suo pugno le istruzioni per un codice russo (1767) con parole che si direbbero dettate dal Beccaria, ne sbandiva decisamente non solo la tortura degl'imputati ma quella medesima che usava infliggersi, *super aliis delictis* oppure *in caput sociorum*, ai rei confessi (8). Queste istruzioni non

---

uno stato repubblicano il bene pubblico avrebbe tuttora richiesto la tortura *in caput sociorum* dei colpevoli di lesa maestà (MELLOR, *op. cit.*, pp. 149-150).

(4) CANTÙ, *op. cit.*, p. 241. Ancora nel 1788 il *Dizionario delle leggi del Regno di Napoli*, anonimo, alla voce *Tortura* citava come sempre in vigore i vari capitoli regi in materia, dal 1289 in poi, e le successive prammatiche e i dispacci, gli ultimi dei quali datati del 1741, 1758, 1768.

(5) Se n'eran prevalsi largamente gli abolizionisti (tra cui: BECCARIA, *Dei del. e delle pene*, cap. 12 [16]).

(6) MELLOR, *op. cit.*, p. 163.

(7) Ma nel Canton Ticino ancora il codice del 1816 minacciava la tortura (sotto forma di carcere duro, con pesanti catene, e a pane e acqua per un mese, e nei casi più ostinati 25 nerbate) agl'imputati che negassero o si contraddicessero o tacessero con pervicace malizia (MELLOR, *op. cit.*, p. 177). E che il nome non fosse più quello di tortura, è, caso mai, un'aggravante.

(8) CATERINA II, *Istr.*, 10, 3 [un. 192-197]. Le pagine sulla tortura sono

furono però per allora tradotte in atto (9), e l'abolizione definitiva seguì soltanto nel 1801, per opera d'Alessandro III (10).

Negli stati austriaci la questione fu agitata aspramente, ma la sua soluzione non fu per questo delle meno pronte e felici. Quando nel 1768 Maria Teresa promulgò la severa costituzione criminale che porta il suo nome, già da vari anni il consigliere imperiale Giuseppe barone di Sonnenfels (1733-1817), professore di politica all'università di Vienna, aveva promosso dalla cattedra una fervida campagna contro la tortura e la pena di morte (11). Accusato a più riprese d'insegnare canoni di politica in aperta contraddizione colle leggi sovrane, e anzi pericolosi in sé stessi (12), fu invitato dall'imperatrice a difendersi, e a difendere liberamente le proprie idee (1775). Questo il Sonnenfels fece in un opuscolo *Über die Abschaffung der Tortur*, che fu presto tradotto nelle principali lingue straniere (13) e, quel che più conta, ebbe praticamente immediata efficacia: nonostante il parere contrario di taluni magistrati (14), un decreto di Maria Teresa del 2 gennaio 1776 sopprimeva la tortura senza più nessuna limitazione e metteva il giudice di fronte a un'alternativa tra l'assoluzione e la condanna a pena straordinaria, secondo la minore o maggior gravità degli indizi (15).

---

una traduzione letterale delle parti più essenziali del capitolo a quella dedicato nell'opera del Beccaria. E del resto tutta l'istruzione, che dal Beccaria toglie 108 articoli in complesso, non è che un riflesso particolare dell'immediata e vasta efficacia ch'ebbe nella cultura russa più illuminata il libro *Dei delitti e delle pene* (VENTURI, *Beccaria in Russia*, p. 168).

(9) Già Pietro il grande, nel 1722, aveva pensato vagamente a una riforma o limitazione della tortura, e ci restano brevi sue note in proposito. È pur vero che lo stesso imperatore, non molto prima, aveva fatto torturare il proprio figlio Alessio, ribelle, che n'era morto, e il confessore di lui, per estorcergli il segreto confessionale (MELLOR, *op. cit.*, p. 164).

(10) MELLOR, *op. cit.*, p. 164.

(11) Principale opera di questo primo periodo dell'attività del Sonnenfels sono i *Grundsätze der Polizei, Handlung, und Finanzwissenschaft* (1765), poi tradotti in italiano (la sola prima parte) come *Scienza del buon governo*.

(12) Lo ricorda lui stesso nella *Supplica apologetica* a Maria Teresa, scritta in occasione delle accuse a cui l'avevan fatto segno, e occasione a sua volta del benevolo interessamento dell'imperatrice per i suoi disegni di riforma.

(13) La traduzione italiana, anonima, è dell'ab. Amoretti (CANTÙ, *op. cit.*, p. 205).

(14) CANTÙ, *op. cit.*, p. 206.

(15) Diceva: « La tortura, secondo l'esempio de' diversi Stati esteri, dovrà essere abolita generalmente e senza limitazione alcuna; il che sarà notificato a tutti i tribunali, senza pubblicarlo con editto. E però il giudice dovrà fare il

Più faticosa fu la soppressione negli altri territori degli Asburgo, e cioè in Belgio e in Lombardia, stante l'opposizione degli organi giudiziari locali.

In Belgio, il governatore, principe Carlo di Lorena, fin dal 1766 aveva mandato ai consigli di giustizia una circolare con cui chiedeva il loro parere su un'eventuale abolizione della tortura (16); ma le risposte erano state tutte contrarie, se se ne tolga l'unica favorevole del consiglio di Gheldria, data per altro a maggioranza e coll'eccezione della tortura *in caput sociorum* dei condannati a morte (17); una nuova consultazione, del 1771, non aveva sortito migliore effetto (18). Il governo, favorevole in sostanza all'abolizione, intervenne allora direttamente, prima col vietare l'esecuzione di singole sentenze di tortura (19), poi col riservare al principe in tutti i casi l'autorizzazione alle esecuzioni stesse (20); non poté andare più in là, perché un editto del 1787, che tra le altre cose aboliva la tortura, fu dovuto revocare per motivi estranei (21); e bisognò aspettare fino al 1794, quando il Belgio fu riunito alla Francia e n'ebbe le leggi (22).

Nei territori lombardi Maria Teresa avrebbe voluto fare applicare il decreto abolitivo del 1776, e per iscrupolo di legalità chiese, come aveva

---

suo voto, qualora esistano indizj sufficienti per la tortura, e non si possa sperare altro mezzo di convinzione. In tal caso colla sentenza definitiva non potrà infiggersi che una pena straordinaria: riflettendo di che importanza sieno gli indizj, e quanto s'accostino ad una piena dimostrazione... » (in CANTÙ, *op. cit.*, p. 211).

(16) E, insieme, del marchio d'infamia.

(17) GACHARD, *Rép. des Cons. de just. des Pays-Bas*, pp. 109, 112, 126-129, 156-157, 182, 186, 193.

(18) POULLET, *Hist. du dr. pén. dans le duché de Br.*, pp. 501, 505-507, HUBERT, *La tort. aux Pays-Bas autr.*, pp. 101-108.

(19) POULLET, *op. cit.*, p. 510; DU BOIS, *Doc. au suj. de la tort.*, pp. 109-117.

(20) Il decreto di Giuseppe II (3 febbraio 1784) diceva tra l'altro: « Tout juge supérieur et subalterne, avant que de prononcer ou de faire exécuter un jugement portant condamnation à la torture ou question, devra dorénavant nous envoyer le projet de sa sentence, avec son avis contenant les circonstances du cas, et attendre nos ordres... Vous tiendrez cette disposition secrète... » (GACHARD, *Doc. sur la réd. et l'hom. des Cout.*, p. 331; DU BOIS, *op. cit.*, p. 99).

(21) POULLET, *op. cit.*, pp. 512-513, 530. L'editto fu revocato avanti di divenire esecutivo. Ci si ritrovò quindi nello stato del 1784.

(22) Ancora nel 1792 il governo belga autorizzò una tortura. L'ultima condanna alla tortura si ebbe nel 1794; ma non fu eseguita, perché l'appello si trascinò in lungo, e intanto sopravvenne, il 17 dicembre, l'abolizione (HUBERT, *op. cit.*, p. 131).

già chiesto senza successo anni avanti (23), il parere del senato di Milano e del consiglio di giustizia di Mantova; le risposte non furono incoraggianti, specie quella, lunga e particolareggiata, con cui in nome del senato milanese il conte Gabriele Verri (1695-1782), padre di Pietro, esponeva all'imperatrice molte e ponderate ragioni in sostegno della conservazione della tortura con talune cautele (24). E in Lombardia seguì questa ad applicarsi di quando in quando ancora negli anni successivi, finché un decreto di Giuseppe II, del 1784, non la fece interamente cessare (25).

Anche in altri stati italiani la tortura scompariva in quei medesimi anni. Già ho detto di Napoli. A Venezia l'abolizione si dovette essenzialmente alla desuetudine dell'istituto, in considerazione della quale una consulta degli avvocadori di comune del 7 febbraio 1786/87, interamente confermata da una terminazione della signoria del 29 marzo 1787, dichiarava ormai superflua l'emanazione d'un'espressa legge abolitiva, proposta poco avanti dai capi della quarantia criminale (26). In Toscana, Pietro Leopoldo emanò il 30 novembre 1786 una riforma organica di tutta la legislazione criminale, in cui sopprimeva « per

(23) CANTÙ, *op. cit.*, pp. 208-211 (notizie particolareggiate dei voti emessi nel 1772 dai singoli consiglieri di giustizia di Mantova, assai discordi tra loro, e un cenno del voto del senato milanese del 1774),

(24) CANTÙ, *op. cit.*, pp. 211-232. Gabriele Verri aveva dalla sua parte il parere del capitano di giustizia di Mantova; tutt'e due, in fondo, moderati; stavano contro di loro i pareri del fisco di Milano e del consiglio di giustizia di Mantova, favorevoli all'abolizione.

(25) Diceva (11 settembre 1784): « La tortura deve cessare interamente, sia che si tratti di aver la confessione, oppure una congrua risposta da inquisito negativo e contumace, o la rivelazione *super aliis et complicibus*; molto più quando si tratti di purgare l'infamia de' testimonj, o correi o infami d'altronde, o di contraddizione fra l'inquisito e i testimonj, o finalmente de' casi ne' quali il Senato era solito finora decretare la tortura *super reatus*, anche dopo denunziata la sentenza di morte » (in CANTÙ, *op. cit.*, p. 234). Il gran cancelliere, principe di Kaunitz, dispose che l'abolizione non si notificasse (analogamente a quanto era stato fatto, come s'è visto, per l'Austria e per il Belgio), « non convenendo avvisare i malviventi che non han più da temere la quistione per tortura » (*ib.*, p. 235). Ma la notizia si sparse presto. La *Norma interinale del processo criminale per la Lombardia Austriaca*, del 1786, ha un art. 21 intitolato *Dei mezzi sostituiti alla Tortura* (§§ 238-241), in cui, in sostanza, si prescrive ai giudici di servirsi d'una tecnica meglio affinata negl'interrogatori e di tener conto di tutti gl'indizi, in qualunque modo lecito siano acquisiti.

(26) I tre testi, in: RAVÀ, *Della sap. ven.*, pp. 9-10, 13-22, 22-23.

sempre », esempio arditissimo, la pena di morte (27), e al tempo stesso, abolendo la tortura (28), toglieva per sempre di mezzo le antiche leggi criminali che avevan tollerato si mettessero alla corda in Firenze un Girolamo Savonarola (29) e un Niccolò Machiavelli (30), e che « già da più tempo » una buona consuetudine aveva posto in disuso nei tribunali del granducato (31).

In Francia, fin dal 1670, essendo in preparazione l'ordinanza criminale di Luigi XIV, era venuta in discussione la possibilità stessa d'abolire la tortura. Più d'uno dei membri della commissione era favorevole; ma mancò loro il coraggio di fare un passo avanti che per quel tempo sarebbe stato gigantesco: premeva in senso contrario la forza della tra-

(27) Legge tosc. 30 novembre 1786, art. 51. La pena di morte (non la tortura) fu però ristabilita il 30 agosto 1795 (art. 13).

(28) Fu anche espressamente abolito l'uso della tortura della corda a scopo di pena (legge tosc. cit., art. 54: « ... Con ordine speciale diretto ai Nostri Giudici e Tribunali restò... abolita la Pena di Corda o Trattati di fune tanto familiari nelle antiche Leggi del Gran-Ducato... E perciò oltre la demolizione delle Forche ovunque si trovino, Comandiamo che non si tengano altrimenti esposte alla pubblica vista, ma che si levino da tutti i Pretorj le Corde e Carrucole... »).

(29) Frà Girolamo fu sottoposto a continue e crudeli torture nel corso del suo primo processo, 9-19 aprile 1498 (VILLARI, *La st. di G. Savonarola*, vol. II, pp. 185-202, LXXXII-LXXXIII, XCIX, CI, CXLIX), e del suo terzo processo, 20-22 maggio (*ib.*, pp. 228-232, CXCI-CXCVII).

(30) Denunziato il 18 febbraio 1512/13, forse a torto, come partecipe della congiura di Pier Paolo Boscoli e Agostino Capponi contro i Medici, Niccolò Machiavelli fu immediatamente arrestato e messo alla tortura (TOMMASINI, *La vita e gli scr. di N. Machiavelli*, vol. II, pp. 67-70). Liberato dopo qualche settimana, indirizzò a Giuliano di Nemours un sonetto caudato che scherza amaramente sui terribili giorni passati in carcere nell'incertezza della sorte, e comincia (*A G. di L. de' Medici*, 1, 1-2):

*Io ho, Giuliano, in gamba un paio di geti  
con sei tratti di fune in su le spalle.*

(31) Legge tosc. cit., art. 33: « Confermiamo colla Nostra Sovrana Autorità e con speciale determinazione l'abolizione della Tortura già da più tempo con Nostra approvazione messa in disuso nei tribunali del Granducato, non eccettuatane alcuna specie, siccome non eccettuato verun caso, nè veruno degli effetti, per i quali era stata nei Processi Criminali per l'addietro praticata ». Anche nel proemio della legge si ricorda come « con Istruzioni ed Ordini ai... Tribunali, e con particolari Editti... vennero abolite le pene di Morte, la Tortura » e altre istituzioni. La data del 1786 non è dunque quella dell'abolizione della tortura (e in tal caso sarebbe assai tarda, per un principe illuminato come Pietro Leopoldo), ma è la data della consolidazione del diritto penale già rinnovato, in cui quell'abolizione trovò il suo posto definitivo.

dizione e del pregiudizio, e d'altra parte, tra i criteri che guidavano l'azione politica dei grandi del tempo e i principi che ispiravano le proposte di quei pochi umanitari, non c'era un'armonia che rendesse possibile l'attuazione di tali riforme per imposizione dell'alto (32). Restò agli atti, a proposito della tortura preparatoria, la dichiarazione del primo presidente Lamoignon, « qu'il voyoit de grandes raisons de l'ôter », insieme colla malinconica riserva, ch'egli non esprimeva se non la propria opinione personale (33).

Il voto ebbe compimento a più d'un secolo di distanza, un secolo densissimo d'avvenimenti e d'idee per la storia di Francia e per la storia della tortura. Doveva essere Luigi XVI ad abolire la *question préparatoire* (24 agosto 1780) (34) e a sospendere la *préalable* (8 maggio 1788) (35), riservandosi tuttavia, « quoique à regret », di ristabilirla qualora l'esperienza ne avesse mostrata la necessità (36). L'abolì per sempre un decreto dell'assemblea costituente dell'8-9 ottobre 1789 (37).

---

(32) Quest'armonia ci sarà più tardi, nel secolo dei lumi, tra la nuova filosofia e il dispotismo illuminato; e darà i suoi frutti. Ma i despoti del Secento, i « Numi » e gli « Heroi » d'un'abbietta adulazione, così poco cristiani la più gran parte, anche se esteriormente rispettosi di dommi e riti e gerarchie, che cosa mai potevano avere in comune con pochi e solitari uomini di pensiero che attingevano al cristianesimo più essenziale l'ispirazione per la loro lotta contro la tortura e altre eredità della barbarie? Il p. Spee rivolgeva infiammate apostrofi ai principi di Germania, Agostino Nicolas dedicava il suo scritto contro la tortura al Re Sole; non ebbero una risposta, né la potevano avere. Nel Settecento il quadro muterà d'assai. Il Sonnenfels otterrà da Maria Teresa più di quanto non avrà osato chiedere; Luigi XVI, esortato dal vecchio Voltaire, gli darà piena, e sia pur postuma, soddisfazione; Caterina II farà proprie le parole e le massime di Cesare Beccaria; in Federigo II di Prussia il filosofo e il sovrano saranno una persona sola, pienamente coerente.

(33) *Pr.-verb. des conf.*, disc. dell'ord. crim. (1670), 20 [19], 2. Anche il commissario Pussort, autorevole sostenitore d'una giustizia criminale severa, e solitamente avversario del Lamoignon nelle discussioni preparatorie dell'ordinanza, ebbe a dichiarare che « la question préparatoire lui avoit toujours semblé inutile ».

(34) Della dichiarazione regia è interessante la motivazione, che si richiama alle opinioni espresse contro la tortura preparatoria dal Lamoignon e dal Pussort nel 1670.

(35) Sembra che l'ultima tortura, in Francia, sia del settembre 1788 (CANTÙ, *op. cit.*, p. 239 n. 1).

(36) Anche di questo editto è degna di nota la motivazione: « De nouvelles réflexions Nous ont convaincu de l'illusion et des inconvénients de ce genre d'épreuve, qui ne conduit jamais sûrement à la connaissance de la vérité, pro-

Gli eserciti repubblicani e napoleonici nel giro di pochi anni estesero ai territori conquistati la nuova legislazione criminale francese; e così tra l'altro venne abolita la tortura in Belgio (1794) (38) e in Olanda (1798) (39), e così pure in tutte quelle regioni d'Italia, isole eccettuate, dove non era stato provveduto dagli antichi regimi. Venute meno quelle leggi al cadere di Napoleone, la Restaurazione non osò cancellarle. Nel ducato di Parma, nel ducato di Modena, nello Stato pontificio, fino all'occupazione francese la tortura non era stata abolita ufficialmente, anche se era caduta in disuso (40). Lo stesso è da dire degli stati sar-

longe ordinairement sans fruit le supplice des condamnés et peut plus souvent égarer nos juges que les éclairer » (art. 8).

(37) Decr. cost. franc. 8-9 ottobre 1789, art. 24. La riserva dell'anno avanti era stata fatta per non dare esca a una prevedibile reazione dei parlamenti; questa non era mancata; ma nei *cahiers* contenenti i mandati del clero, della nobiltà e del terzo stato ai loro rappresentanti negli stati generali la conferma definitiva dell'abolizione della tortura era stata invocata quasi all'unanimità, con minime e timide riserve (ESMEIN, *Hist. de la pr. cr.*, pp. 403, 407, 415; DESJARDINS, *Les cah. des ét. gén.*, pp. XLIII, 331-335; MELLOR, *op. cit.*, pp. 162-163, 169).

(38) POULLET, *op. cit.*, p. 530; HUBERT, *op. cit.*, p. 131.

(39) MEYER, *Sp., or. e pr. delle ist. giud.*, vol. III, p. 217. Sui tentativi di riforma del processo penale, tortura compresa, nell'Olanda del Settecento: BOSCH, *Korte aant. ov. de uitw. gesch. der Holl. herv. van het str.* In Olanda l'abolizione definitiva era stata preceduta da una lunga desuetudine: il Bernhard (1705) dice che la tortura a Utrecht è « quasi in totum sublata » (*De tort.*, 2, 4), e cita Inghilterra e Olanda come paesi che non hanno più la tortura (*op. cit.*, 2, 10); il Ferro (1778) dice che in Olanda, per effetto salutare dell'opera del Grevio, « non si fa uso della tortura da più di un secolo » (*Diz. del dir. com. e ven.*, v. *Tortura*). D'altra parte casi sporadici di tortura si ebbero in Olanda ancora ai primi dell'Ottocento, e una legge del 1809, rimasta senza esecuzione, ristabili con altro nome la tortura, in danno di quegli'imputati che dessero risposte incongruenti (MEYER, *op. cit.*, vol. III, pp. 222-227).

(40) A Roma le corde fissate in luoghi pubblici a scopo di pena furono levate nel 1798 (ADEMOLLO, *Il carn. Roma.*, pp. 15-16); ma l'abolizione della tortura giudiziaria, avvenuta contemporaneamente per opera dei francesi (cost. Roma [1798], dich. dir., art. 10; cost., art. 229), durò quel poco che si mantenne la Repubblica Romana; e ancora nell'ottobre 1800, tornato il governo pontificio, si diedero nuove direttive per la moderazione, ma non abolizione, dell'uso dei tormenti (PICCA, *La tort. a Roma*, p. 18). Per retrovo che fosse, tuttavia, lo Stato pontificio non era proprio quello che s'immaginavano in buona fede, quando l'invasero nel 1809, i francesi di Napoleone. Della loro opera di liquidazione « la ' Sacrée Inquisition Romaine ' devait être la première victime. ' Plus de bûchers ' avait jadis déclaré Bonaparte à des Romains fort étonnés. Ils n'avaient ... jamais vu de bûchers et nous savons à quelle maigre réalité se réduisait



di, quando si faccia una riserva per una tardiva abolizione (1794) (41), che i francesi confermarono (1799) (42), e una parziale eccezione per la Val d'Aosta, che fin dal 1760 aveva chiesto a Carlo Emanuele III (43) e prontamente ottenuto (44) la soppressione d'un particolare tipo di tortura (45). Ora, a Parma, dove la tortura era stata tolta via nel 1804 dall'amministratore Moreau de Saint-Méry (46), le leggi francesi furon mantenute in vigore anche dal governo di Maria Luisa (47); d'altra parte, gli altri sovrani rimessi sul trono dal congresso di Vienna del 1814-15, pur richiamando in vigore le vecchie costituzioni dei loro stati, provvidero al tempo stesso a fare una logica eccezione per la tortura: così Vittorio Emanuele I (48), così Francesco IV (49), così Pio VII (50).

In Sicilia la tortura fu soppressa dal parlamento in un articolo della costituzione del 1812 (51); e a nulla valsero negli anni successivi le istanze

---

cette institution de l'Inquisition et du Saint-Office qui, aux yeux des seuls Français, contempteurs de Torquemada, jouissait d'un prestige horrible et mystérieux. On ferma les bureaux; on vendit les meubles du Saint-Office; le directeur de l'enregistrement, M. Devillers, chargé de la vente, fut étonné de n'y trouver ni chevalets ni brodequins ni griffes de fer ni chemises souffrées...» (MADELIN, *La Rome de Nap.*, p. 227).

(41) DIONISOTTI, *St. della mag. piem.*, vol. I, p. 378; vol. II, p. 11.

(42) DIONISOTTI, *op. cit.*, vol. I, p. 384.

(43) Mem. aost. ott. 1760, art. 5.

(44) Pat. piemont. 13 febbraio 1761.

(45) Della tortura cioè che secondo le consuetudini locali s'applicava al reo pienamente convinto ma non ancora confesso, allo scopo d'estorcergli una confessione e di poterlo così condannare a pena ordinaria. Le ragioni esposte dagli aostani per la soppressione, nel memoriale del 1760, erano soprattutto ragioni di risparmio di spese.

(46) SCLOPIS, *St. della leg. it.*, vol. III, p. 75.

(47) Reg. parm. 15 giugno 1814 n. 55, art. 1.

(48) Ed. piemont. 10 giugno 1814 n. 16, artt. 1-3. Lo stesso Vittorio Emanuele I, acquistato al congresso di Vienna il Ducato di Genova, vi promulgò nel 1815 un *Regolamento per le materie civili e criminali*, che nel titolo *De' costituti, ossia esami de' carcerati* (2, 11), dava norme precise sull'interrogatori, e della tortura non faceva neppure menzione.

(49) Decr. moden. 28 agosto 1814 n. 103, art. 12.

(50) Ed. pontif. 5 luglio 1815, art. 33 (per le province di prima ricupera); m. p. pontif. 6 luglio 1816, art. 96 (per tutto lo stato, ormai ritornato interamente al governo pontificio).

(51) Cost. Sicilia (1812), 3, 1, 34: «Sarà vietato a qualunque giudice o magistrato l'uso della tortura nelle procedure criminali di questo regno: saranno in conseguenza proscritti i così detti dammusi, ferri ai piedi, ed alle mani, ed

contrarie della gran corte criminale e del supremo tribunale di giustizia, che nell'abolizione scorgevano la causa d'un aumento della delinquenza, mentre speravano da un temporaneo ristabilimento un efficace freno alla dissoluzione sociale (52). Scompariva la tortura in quel torno di tempo anche dall'isola di Malta, confermandosi nel '14 (53) l'abolizione effettuata dai francesi nel '99 e già in parte promossa dal governo dei cavalieri di San Giovanni fin dall'anno 1784 (54). Più a lungo furono conservate le antiche usanze in Sardegna (55), dove la tortura dei semplici imputati e quella dei testimoni scomparvero ufficialmente nel 1799 (56), ma soltanto un editto del '21 proibì la tortura nel capo dei complici (57), e il codice del '27 promulgato per l'isola da Carlo Felice, confermando quel divieto, abolì pure ogni altro uso dei tormenti che fino allora si faceva (58).

All'estero, la tortura scompariva in quegli stessi anni dalla legislazione spagnola (59), grazie alle due costituzioni emanate in contrasto tra loro durante la guerra civile, nel 1808 da re Giuseppe Bonaparte (60), e nel

---

ogn'altra qualunque sevizia che si voglia adoperare contro gli accusati o inquisiti, come quelle che ingiustamente puniscono i supposti rei prima della sentenza del giudice, ispirano ad una nazione sentimenti di crudeltà, ed espongono spesso gl'innocenti deboli, e sottraggono i robusti delinquenti alla pubblica vendetta delle leggi»; 3, 1, 36: « Quel giudice o magistrato, che userà sevizie di qualunque specie contro un detenuto, sarà obbligato non solo alla rifazione dei danni, ma ancora alla perdita della carica; e verrà condannato a quelle pene e multe, che largamente fisserà il nuovo codice penale ».

(52) COSENTINO, *Pr. per rist. la tort.* L'aumento dei delitti c'era stato davvero; ma quei magistrati davan troppo peso a ciò che di sua natura era transitorio; s'oppose loro lo stesso presidente del supremo tribunale, Francesco Cupane.

(53) Cost. gen. corti sup. Malta (1814), art. 155.

(54) Stat. Malta (1784), 2, 1, 26: « Per li tempi d'avvenire siano abolite le torture »; 2, 1, 27: eccezione per l'interrogatorio *in caput sociorum* dei rei convinti di maestà e d'altri delitti atroci. L'abolizione completa seguì col proclama francese del 4 maggio 1799.

(55) L'isola fu detta per antonomasia la terra delle torture (SALVIOLI, *t. cit.*, p. 486).

(56) Editto 13 aprile 1799.

(57) Editto 2 febbraio 1821.

(58) Leggi civ. e crim. Sardegna (1827), artt. 1705-1707 (rispettivamente, per la tortura: del reo indiziato ma non confesso; del reo condannato, nel capo dei complici; del reo che non rispondeva alle domande). Su tutta la vicenda dell'abolizione in Sardegna: LATTES, *Le leggi civ. e cr. di Carlo Felice*, p. 271.

(59) Era già prima in disuso (MINGUIJÓN, *Hist. del der. esp.*, vol. XI, p. 314).

(60) RAUCHHAUPT, *Gesch. der sp. Ges.*, p. 246.

1812 dalle *cortes* rivoluzionarie adunatesi a Cadice (61); scompariva quindi a poco a poco dalle leggi d'alcuni tra i principati di Germania, più retriivi degli altri, o meno solleciti di novità: Baviera (1806) (62), Württemberg (1809), Weimar (1817), Hannover (1822) (63), Gotha (1828); la Norvegia (64), il Portogallo (65), la Grecia (66) ne proclamavano la soppressione nelle loro rispettive costituzioni del 1814, 1826, 1827. Più difficile è cogliere il momento esatto della sua scomparsa fuori d'Europa, dove la vecchia prassi giudiziaria di civiltà indigene (67) e la nuova di conquistatori e colonizzatori bianchi (68) la conservò in vita più a lungo. Ma quando, alla metà del XIX secolo, il principio dello stato di diritto e il riconoscimento delle libertà dei cittadini si fecero, almeno sulla carta, patrimonio comune di tutte le nazioni del mondo e diedero o ridiedero a civiltà giuridiche lontane tra loro un comune fondamento ideale, non si trovò più paese che non si schierasse cogli altri nel ripudio formale della violenza come mezzo per estorcere nei processi la verità, o per dar nome di verità a una menzogna coatta.

(61) Cost. Spagna (1812), art. 303.

(62) Nell'abolizione della tortura in Baviera ha merito il noto criminalista Paolo Giovanni Anselmo di Feuerbach (1775-1833), allora membro del dipartimento ministeriale segreto di giustizia e polizia di quel regno.

(63) In questo regno la tortura, già decaduta, era stata ristabilita nel 1813-14, ma il re la dovette abolire di nuovo, di fronte all'ostilità del parlamento e dell'opinione pubblica (MEYER, *op. cit.*, vol. I, p. XLIX n. I; vol. II, pp. 196-197 n. 3, 422). Eppure il Hannover aveva in comune la dinastia con un paese tradizionalmente avverso all'uso della tortura come l'Inghilterra.

(64) Cost. Norvegia (1814), art. 96.

(65) Cost. Portogallo (1826), art. 145 § 18.

(66) Cost. Grecia (1827), art. 18.

(67) Il Saint-Edme (1828), che nel suo *Dictionnaire de la pénalité* (vol. V, p. 197) dice la tortura « maintenant abolie chez presque tous les peuples », ne parla come d'un istituto tuttora in vita nella Cina, nell'India, nel Giappone, nel Marocco, nel Siam, nella Turchia. L'abolizione in Turchia è del 1856.

(68) Nell'America meridionale la vitalità della tortura sembra dimostrata dal gran numero di costituzioni ottocentesche che ne parlano, dove le nostre europee per lo più sottintendono e passano oltre. L'abolizione in Brasile è del 1824. E non è abbastanza noto che Giuseppe Garibaldi, combattendo nel 1836-37, per conto della repubblica del Rio Grande del Sud, una delle sue prime campagne in difesa delle libertà popolari, fu catturato e condotto prigioniero a Gualaguay in Argentina, dove, in seguito a un infelice tentativo di fuga, fu messo alla corda (legalmente, parrebbe) perché denunziasse i suoi mezzi d'evasione e gli eventuali complici. L'esito della tortura, durata due ore, fu nullo; ma « tali patimenti non si ponno esprimere! » (GARIBALDI, *Mem.*, I, 11).

6. *Senza una fine?* — Il primo terzo dell'Ottocento vedeva le ultime abolizioni ufficiali della tortura: il secondo terzo dello stesso secolo vedeva farsi generale in tutti gli stati del mondo un ordine giuridico di cui l'abbandono della tortura non era più un elemento attuale ma un presupposto storico, logicamente sottinteso.

Si concludeva così la vita più che due volte millenaria della *quaestio per tormenta* come istituzione giuridica. Una sola, purtroppo, delle due vite che hanno contraddistinto nel corso della storia questo « infame crogiuolo della verità » (1).

Una sola; ed è già qualcosa. Nel bilancio degli ultimi cent'anni, in mezzo a tante aberrazioni a cui forse i futuri rifiuteranno di credere, il senso giuridico dell'umanità può ben segnare al proprio attivo il fatto che nessuna legge è venuta a ristabilire la tortura, in nessun paese, sotto nessun regime politico. La condanna dell'istituto, come non più compatibile coi principi ispiratori d'un moderno ordinamento processuale, è sentita universalmente come definitiva. Non ne chiederemo una conferma esplicita alle leggi ordinarie e ai codici dei vari stati, che in generale passano oltre, perché sottintendono; la chiederemo piuttosto alle costituzioni di molti stati del mondo, che col loro risalire ai primi principi dell'ordinamento sociale per fissarli in forma non equivoca e metterli a fondamento delle istituzioni da esse organicamente stabilite, hanno spesso occasione di sancire un divieto della tortura: divieto che molte volte è compreso in proibizioni più generali, come quelle di forzare la confessione (2), di far testimoniare alcuno contro sé stesso (3), di

(1) BECCARIA, *Dei del. e delle pene*, cap. 12 [16].

(2) Questo divieto si trova sancito soltanto in costituzioni cantonali svizzere: cost. Berna (1846), art. 73; cost. Friburgo (1857), art. 6; cost. Zurigo (1869), art. 7 cpv. 3°; cost. Sciaffusa (1876), art. 8 cpv. 5°; cost. Glarona (1887), art. 5 cpv. 4°; cost. Zug (1894), art. 8 cpv. 4°.

(3) Questo divieto è d'antica tradizione anglosassone e si legge in vari testi dell'America anglosassone e latina: dich. dir. Virginia (1776), sez. 8; dich. dir. Pensilvania (1776), art. 9; dich. dir. Maryland (1776), art. 20; dich. dir. Carolina del Nord (1776), art. 7; dich. dir. Vermont (1777), art. 10; dich. dir. Massachusetts (1780), art. 12; dich. dir. New Hampshire (1784), art. 15; cost. Stati Uniti (1787), emend. 5° (1791); cost. Colombia (1886), art. 25; cost. Wyoming (1889), art. 1 sez. 11; cost. Cuba (1901-28), art. 21; cost. Panama (1904-28), art. 25; cost. Venezuela (1931), art. 32 n. 15; cost. Portorico (1952), dich. dir., sez. 11 cpv. 2°. In altri testi lo stesso divieto rafforza l'altro, ivi espresso, dei tormenti: cost. Argentina (1853-98), art. 18; cost. Paraguay (1870), art. 20; cost. Costarica (1871), art. 39; cost. Guatemala (1879-1927), art. 35; cost. Bolivia (1880), art. 10 p. p.; id. (1938), art. 14 p. p.; cost. Nicaragua (1911), art. 33;

trattare l'imputato come colpevole (4), d'usare contro di lui rigori non necessari (5), altre volte è invece espresso e preciso, come principalmente (6) in alcune costituzioni europee del primo Ottocento (7), in varie costituzioni del mondo mussulmano (8), in moltissime dell'Ame-

cost. Uruguay (1917), art. 159; cost. Messico (1917-28), art. 20 n. II; cost. Honduras (1924), art. 40; cost. Cile (1925), art. 18 p. p.

(4) Dich. dir. Francia (1789), art. 9: « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi ». Di qui il principio passa nelle dichiarazioni successive e in costituzioni francesi e non francesi, servendo di fondamento sia, come qui, al divieto dei rigori non necessari, sia ad altri divieti, in cui quello particolare della tortura è compreso logicamente. Per es.: cost. Uruguay (1917), art. 159: « Non si potrà esigere il giuramento dagli accusati relativamente alle loro dichiarazioni e alle loro confessioni su un delitto personale. È vietato trattarli in tale occasione come colpevoli ».

(5) La formula è comune alle costituzioni giacobine di Francia e d'Italia: dich. dir. Francia (1789), l. cit.; id. (1793), art. 13; cost. Francia (1791), dich. dir., art. 9; id. (1793), dich. dir., art. 13; id. (1795), dich. dir., art. 10; cost., art. 232 (è la costituzione dell'anno III, letteralmente copiata in gran parte dalle costituzioni italiane nominate più giù); id. (1799), art. 83; cost. Cispadana (1797), dich. dir., art. VIII epv. 2°; cost., art. 252; cost. Liguria (1797), art. 245; cost. Cisalpina (1797), dich. dir., art. 10; cost., art. 232; id. (1798), dich. dir., art. 10; cost., art. 229; cost. Roma (1798), dich. dir., art. 10; cost., art. 229; cost. Partenopea (1799), cost., art. 231. Formule simili si ritrovano in molte altre costituzioni più recenti, quali le seguenti dell'America latina: cost. Argentina (1853-98), l. cit.; cost. Paraguay (1870), art. 21; cost. Guatemala (1879-1927), art. 32 epv.; cost. Uruguay (1917), art. 163 epv.; cost. Messico (1917-28), art. 19 epv. 2°; cost. Haiti (1918-28), art. 9 epv. 3°; cost. Perù (1919), art. 27; cost. Honduras (1924), artt. 36, 42; cost. Venezuela (1947), art. 30 n. 9.

(6) Fuori delle classi che seguono, restano queste costituzioni: appartengono tutte a paesi liberatisi da poco dall'oppressione turca: cost. Grecia (1864), art. 18; id. (1911), art. 18; id. (1927), art. 17; cost. Bulgaria (1879), art. 75 epv.; cost. Albania (1928), art. 205.

(7) Cost. Norvegia (1814), art. 96; cost. Due Sicilie (1820), art. 289; cost. Portogallo (1826), art. 145 § 18; cost. Grecia (1827), art. 18. Come s'è visto, le proibizioni contenute nelle costituzioni norvegese, portoghese e greca sono veri e propri atti d'abolizione; il divieto della costituzione napoletana (art. 289: « Non si userà mai di tortura né di atti violenti di costringimento »), rafforzato da una chiara disposizione sull'uso delle carceri (art. 283: « Le carceri saran disposte in modo che servano ad assicurare e non a molestare i carcerati... »), serve soltanto di conferma.

(8) Firm. turco 18 febbraio 1856; cost. Turchia (1876), art. 26; id. (1924), artt. 72-73; cost. 'Irâq (1925), art. 7; cost. Afganistan (1931), art. 19; cost.

rica latina, vecchie e nuove (9), infine in qualcuna tra le più importanti costituzioni di questo dopoguerra (10), nate dalle tristi esperienze degli anni del conflitto e dei successivi (11), e tra le altre in quella stessa della

Libia (1951), art. 16. È stato scritto che solo la costituzione turca vieta la tortura, « *parce que, peut-être, la Turquie était un pays où cette précaution était nécessaire* » (DUMAS, *La sauv. int. des dr. de l'homme*, pp. 76-77); l'affermazione non ha il più piccolo fondamento, ma il tentativo di spiegazione, ovvio del resto, è ampiamente confermato dalle costituzioni degli altri paesi mussulmani e da quelle, che si son viste sopra, di paesi europei già facenti parte dell'Impero ottomano.

(9) Di molte di queste si son ricordati sopra i divieti generali di far testimoniare l'imputato contro sé stesso, di trattarlo come reo convinto, d'usare contro di lui rigori non necessari. Qui s'aggiungono le condanne esplicite della tortura, senza distinguere se siano sole o se siano confermate da qualcuno di quei divieti più generali: cost. Brasile (1824), art. 179 § 19; cost. Argentina (1853-98), l. cit.; id. (1949), art. 29; cost. Paraguay (1870), art. 21; id. (1940), art. 28; cost. Costa Rica (1871), art. 82; cost. Guatemala (1879-1927), art. 32 cpv.; cost. Bolivia (1880), art. 10 cpv.; id. (1938), art. 14 cpv.; id. (1945-47), art. 14 cpv.; cost. Salvador (1886), art. 19; cost. Nicaragua (1911), artt. 35, 62; id. (1939), art. 76; cost. Messico (1917-28), art. 22 p.p.; cost. Perù (1919), artt. 26-27; cost. Honduras (1924), art. 42; id. (1936), art. 47; cost. Cile (1925), art. 18 cpv.; cost. Equatore (1946), art. 187 n. 1; cost. Venezuela (1947), art. 30. A questi divieti della tortura contenuti in costituzioni di stati sovrani si possono aggiungere quelli contenuti in alcune tra le costituzioni degli stati di cui si compongono le repubbliche federali argentina e messicana. Tra le prime: cost. S. Fé (1907), art. 13; cost. Entre Ríos (1933), art. 29; cost. Rioja (1933), art. 27; cost. Buenos Aires (1934), art. 28; cost. Santiago (1939), art. 21. Tra le seconde: cost. Durango (1917), art. 21; cost. Nuovo León (1917), art. 20.

(10) Cost. Giappone (1946), art. 36: 'È assolutamente proibito al pubblico ufficiale infliggere torture e punizioni crudeli'. E il progetto (1946), oltre a contenere lo stesso divieto (art. 32), aggiungeva: 'Nessuna confessione sarà tenuta valida se fatta sotto costrizione, tortura o minaccia o dopo un prolungato arresto o detenzione' (art. 34 cpv. 1°). La costituzione francese del 1946 non parla di tortura; ma il progetto che fu respinto per ragioni politiche nel plebiscito del maggio dello stesso anno, vietava espressamente le pressioni morali o brutalità fisiche esercitate durante l'interrogatorio, che è quanto dire la tortura in ogni senso.

(11) Ho ricordato le costituzioni giapponese e francese, sto per ricordare quella italiana. Il divieto della tortura che queste contengono acquista maggior significato se si tien presente il silenzio delle costituzioni precedenti, la giapponese del 1889, le francesi del 1814, 1830, 1848, 1852, l'italiana (statuto albertino) del 1848. È evidente che prima d'ora non se ne sentiva il bisogno. E tornano alla mente le parole premesse dalla Convenzione alla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, inserita nella costituzione dell'anno I: « *La nécessité d'annoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme* » (cost. Francia [1793], dich. dir., art. 7 cpv.).

Repubblica Italiana (12), per tacere della dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo (13) approvata nel 1948 dalle Nazioni Unite (14).

(12) Cost. Italia (1947), art. 13 cpv. 3°: « È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà ».

La disposizione, con un minimo emendamento (« sulle » invece di « a danno delle »), ne riproduce un'altra che si leggeva già nel progetto ufficiale (art. 8 cpv. 3°) della commissione dei 75 (*Atti dell'Ass. cost.*, comm. per la cost., 24 gennaio 1947, pp. 168-169): la discussione del progetto in assemblea non aveva dato luogo a proposte d'emendamento degne di nota, se si toglie quella dell'on. Umberto Grilli, di sopprimere la disposizione come implicita in altre del codice di procedura penale (*Atti dell'Ass. cost.*, 27 marzo 1947, pp. 2559-2564; 10 aprile 1947, pp. 2687-2699).

Assai diverso era invece il testo approvato mesi avanti dalla sottocommissione per i diritti e i doveri dei cittadini. Avanti d'esser rimaneggiato dal comitato di redazione, esso diceva (*Atti dell'Ass. cost.*, 1ª sottocomm. per la cost., 17 settembre 1946, p. 58):

*È vietata ogni violenza fisica o morale in danno della persona fermata, arrestata o comunque detenuta.*

*Durante lo stato di privazione della libertà personale, è garantito a tutti un trattamento umano.*

Le differenze, come si vede, sono più che altro di forma. Il testo ora citato era stato approvato dopo una laboriosa discussione, limitata anch'essa, per altro, a questioni di forma, non esistendo motivi di disaccordo tra i deputati dei vari partiti intorno al contenuto da dare alla norma costituzionale (*Atti dell'Ass. cost.*, 1ª sottocomm. per la cost., 17 settembre 1946, pp. 54-56). L'on. Giorgio La Pira aveva proposto la formula seguente: « Ogni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica, specialmente durante l'interrogatorio, è punita ». L'on. Lelio Basso: « È vietato sottoporre l'individuo privato della libertà personale a trattamenti brutali e costrizioni morali e materiali ». L'on. Umberto Tupini, presidente della sottocommissione: « Alla persona fermata o arrestata è garantito un trattamento umano ». L'on. Palmiro Togliatti: « È proibita e viene punita dalla legge ogni forma di violenza contro ogni cittadino arrestato o fermato ». L'on. Ottavio Mastrojanni: « Ogni forma di violenza fisica o morale durante l'arresto e il periodo di detenzione costituisce reato ». L'on. Giovanni Lombardi: « Contro qualunque imputato e detenuto ogni forma di violenza o di vessazione è vietata con sanzioni che saranno contemplate dalle leggi penali ». L'on. Francesco de Vita: « È vietata ogni forma di rigore e di coazione che non sia necessaria per venire in possesso di una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione o brutalità fisica ». L'on. Aldo Moro: « È proibita ogni forma di violenza contro ogni cittadino fermato, arrestato o detenuto ». L'on. Pietro Mancini aveva proposto d'escludere la materia dalla costituzione.

(13) La dichiarazione è stata preceduta da una lunga serie di progetti, di

Sbandita dal regno del diritto, condannata da un'opinione che penetra di giorno in giorno più profondamente nel patrimonio morale del genere umano, la tortura è rimasta pur tuttavia come un abuso non infrequente, e il dominio dell'illegalità, della prepotenza, dell'arbitrio è tuttora un dominio suo. In momenti di sbandamento e d'aberrazione abbiamo rivisto lo spettro della tortura legale levarsi ancora minaccioso, e gli abusi, approvati o tollerati, dei rappresentanti d'una mentitrice giustizia (15) hanno fatto temere ai nostri giorni il suo ristabilimento, e con esso lo sfacelo dell'intera civiltà giuridica moderna (16).

forma, d'estensione e d'ispirazione svariata, quali più concreti, quali più idealistici e utopistici, a cura di speciali istituti come a cura di privati studiosi. Anche tra questi progetti non ne manca qualcuno che prevede il divieto internazionale della tortura; per es.: COSENTINI, *Code int. de la paix et de la guerre*, art. 400.

(14) Dich. dir. U. N. O. (1948), art. 5: « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

(15) È stato osservato che questi abusi, quando diventano abituali, si ritorcono in danno della stessa polizia: « il 'terzo grado', abituando la polizia ad ottenere le prove dalla bocca dell'imputato, fa perdere lo zelo nella ricerca delle prove oggettive e rende la polizia inefficiente, più pronta ad usare i pugni che il cervello » (GORI, *Gli St. Un. e la tort.*, p. 1514).

(16) Come si vedrà, il ristabilimento (o la continuazione?) della tortura, « alla quale purtroppo si dovrebbe applicare l'oraziano *multa renascentur quae iam cecidere* » (CARNELUTTI, *Rei e inn.*), in quanto ristabilimento di fatto, nella pratica, non ha limiti precisi; e i molti casi particolari non possono dare motivo di meraviglia. Ma il ristabilimento formale della tortura, questo è ciò che fa pensare a un ritorno indietro di secoli, alla rovina d'una costruzione, il moderno diritto penale, che non era ancora perfetta, ma era adeguata alle possibilità moderne, e era costata sangue. E se formalmente non si può proprio dire che la tortura sia stata mai ristabilita, sta però a ricordarcene minaccioso il pericolo l'ordine del 12 giugno 1942 col quale il sinistro Himmler, capo della polizia nazionalsocialista, autorizzava l'interrogatorio di terzo grado per estorcere confessioni ai prigionieri di guerra e politici e in tutti i casi in cui da un'inchiesta preliminare risultasse che si potessero così ottenere importanti indicazioni, specialmente sulla Resistenza; e per terzo grado intendeva, secondo le circostanze, 'alimentazione ridotta (pane e acqua), giaciglio duro, cella buia, privazione del sonno, esercizi spossanti, flagellazione (consultato un medico, se per più di venti colpi)' (MELLOR, *La tort.*, pp. 213-214). Non do maggior risalto al vergognoso documento, non tanto perché le forme di tortura da esso autorizzate appartengano alle meno gravi (la tortura, anche se porta il nome di terzo grado, *third degree* come in America, o *passage à tabac* come nel gergo francese, è sempre tortura, in quanto priva il paziente della sua libertà morale, e nell'autorizzazione delle forme meno gravi è implicita la tolleranza se non l'incitamento alle più gravi, che i destinatari dell'ordine misero effettivamente in pratica in infiniti casi), ma perché il documento riguarda il diritto di guerra, e intendo non il diritto processuale di guerra ma l'azione bellica in sé e il comando che le



Ma lasciamo certi estremi. La tortura, nel fatto materiale e nello scopo, rimane tale anche se non si cerchi di darle una giustificazione, di ricondurla nell'ambito d'una legalità. Esercitata illegittimamente, ma da organi legittimi di polizia e allo scopo d'estorcere confessioni da persone indiziate di delitti o dichiarazioni da testimoni reticenti, la tortura si può dire ridotta ad applicazioni sporadiche (e anche dir così non sarebbe esatto), ma non cessata.

Ne fornisce esempi lo stesso secolo XIX (17), che pur fu rispettoso quant'altri mai delle libertà individuali; le torture ordinate o tollerate dal governo borbonico negli ultimi tempi del Regno delle due Sicilie vantano anzi una propria letteratura (18).

dà norma: chi infligge qui la tortura (o il 'terzo grado') non è l'organo giudiziario o di polizia giudiziaria allo scopo di servire alla giustizia, ma è il soldato che nel combattere la sua guerra si serve di questa come di tante altre crudeltà e violenze dalla guerra legalizzate, e se ne serve contro nemici indifesi, così come farebbe e fa di quelle altre crudeltà e violenze.

(17) LEA, *La st. del dir.*, pp. 602-603, 607-609; MELLOR, *op. cit.*, pp. 169-177. Qui, notizie su casi isolati di tortura in Francia e fuori; una, nella ricerca dei complici dell'attentatore Giorgio Cadoudal (1803-4), per ordine espresso di Napoleone al gen. Soult: «Faites parler le pêcheur qui a communiqué avec les Anglais. Si vous voyez de l'hésitation, vous pourrez vous-même lui faire serrer les pouces dans un chien de fusil»; tormento ch'era stato applicato poco avanti in un'occasione simile (p. 172). L'*Histoire des tortures au XIX<sup>me</sup> siècle*, del marchese della Rochefoucauld-Liancourt, ha per oggetto esclusivo i difetti del sistema penitenziario vigente nel secolo scorso; e anche dove parla di casi di tortura in un senso più specifico, intende sempre punizioni crudeli inflitte a carcerati. Le ultime pagine, e forse le migliori, della *Folter* di Rodolfo Quanter (pp. 257-264) s'intitolano *Die Seelenfolter im heutigen Strafprozess*; riguardano però non torture particolari e concrete, ma solo la condizione morale deprimente in cui si trova di solito l'imputato in carcere, incentivo frequente a confessioni che talvolta non si spiegano se non colla disperazione e la costrizione morale.

(18) SETTEMBRINI, *Pr. del pop. delle Due Sic.*, pp. 28-29; LA VARENNE, *La tort. en Sic.*; GRASSI, *Gli ult. fasti della tort. in Sic.* Un uso dei tormenti tutt'altro che sporadico era certamente un residuo d'età anteriori; ma per il mutare dei tempi e per il maggiore interesse portato dall'opinione pubblica europea all'attività d'un governo definito 'negazione di Dio', quell'uso dei tormenti ebbe maggiore risonanza e destò scandalo maggiore negli ultimi vent'anni del dominio borbonico. Oltre alla corda e al bastone, erano in uso le manette di ferro a pressione e le poltrone guarnite di lame di rasoio; non erano sconosciuti il sospendere in aria a due pilastri per i piedi e le mani, il legar la testa tra le gambe, lo stringere attorno al cranio una fune (GRASSI, *op. cit.*, pp. 5-7, 15). Nel 1848 il popolo in rivolta invase i commissariati di polizia e trovò qua e là stanze di tortura; nel 1859 un'inchiesta sulla tortura rivelò cose orribili, ma fu insabbiata (GRASSI, *op. cit.*, pp. 10-12, 18).

Spettava però al nostro secolo il vanto di riportare in vita una tortura applicata in grande, con intenti sistematici, come strumento di difesa d'un assolutismo statale risorto e forte come non mai (19). Spettava al

(19) MELLOR, *op. cit.*, pp. 180-183, 193-222. Rimando a quest'autore per i molti fatti documentati e per le riflessioni paradossali talvolta, improntate sempre alla logica più stringente, che lo portano a dare al totalitarismo una parte preminente nella riapparizione della tortura in questo secolo; e le atrocità delle polizie segrete di stato nella Russia comunista, nella Germania nazional-socialista e (sia pure in misura molto meno grave) in Italia sotto il regime fascista e nazifascista, ne danno schiaccianti prove. Ha ben ragione il Mellor di dire che la tortura è necessaria a un regime totalitario quanto l'aria ai polmoni: lo Stato-Dio non può ammettere nei sudditi un diritto all'imparziale amministrazione della giustizia e alla libertà dal terrore, quando siano in gioco i suoi superiori interessi; e gli argomenti umanitari che colpiscono gli uomini del Settecento e gl'indussero ad abolir la tortura, in quanto vera pena inflitta a persona forse innocente, non han più peso in sistemi che non vedon più un rapporto tra la colpevolezza e la pena, ma riducon questa a una 'misura di difesa sociale', applicabile essa stessa a chiunque, forse innocente, attraversi la strada che lo Stato-Dio deve percorrere (*op. cit.*, p. 183). La conseguenza, riguardo alla tortura, è ovvia. « Una norma alla quale non vi era praticamente alcuna eccezione da opporre », è scritto in un libro eccezionalmente informato e oggettivo, a proposito della grande epurazione sovietica del 1936-39, « era quella secondo cui nessun interrogatorio si poteva concludere se non con una confessione dell'imputato » (BECK e GODIN, *Conf. e pr. nella Russia Sov.*, p. 43).

*Buio a mezzogiorno* d'Arturo Koestler è un romanzo; la sua azione si svolge in un tempo imprecisato, ma recente, e il suo teatro è nelle carceri politiche d'un grande e potente stato, che non si nomina, ma che pure esiste, e il lettore gli troverà un nome. Non è storia romanzata, ma romanzo, e nessuno crederà alla verità dei fatti, scarni e insignificanti del resto, né piangerà la sorte di Nicola Salmanovič Rubašov, già commissario del popolo di quel grande stato, arrestato sotto l'accusa d'attività controrivoluzionaria, del quale, lungo le pagine del libro, si seguono il soggiorno in carcere, le riflessioni, gl'interrogatori, il processo, l'eliminazione fisica. Ma le riflessioni, i discorsi, i dialoghi dei pochi personaggi, e ciò ch'essi dicono e ciò ch'essi presuppongono e sottintendono, tutto questo risponde a un sistema di pensare e d'agire, che è realtà, e a cui la spietata logica e l'arte del transfuga Koestler ha solo dato maggiore evidenza nella trasfigurazione letteraria. Si legga il dialogo (pp. 119-125) tra il magistrato inquirente Ivanov, che spera di far capitolare l'accusato colle sole armi della logica, e il suo collega, il duro Gletkin, che controbatte: « Esseri umani capaci di resistere a qualsiasi pressione fisica non esistono... L'esperienza ci insegna che la resistenza del sistema nervoso dell'uomo è limitata dalla Natura... Fra cento anni potremo ricorrere alla ragione del criminale e ai suoi istinti sociali. Oggi dobbiamo ancora operare sulla sua costituzione fisica e schiacciarlo, fisicamente e moralmente, se necessario ». A lui, Gletkin, l'esperienza ha insegnato che i maltrattamenti sono spesso l'unico modo d'ottenere dei risultati; e anche ha

nostro secolo l'onore di risuscitare le forme più atroci di tortura e d'inventarne di nuove e di più crudeli, per fare strazio, in un'immane guerra, di prigionieri, di resistenti, di ribelli, d'ostaggi (20). Spettava al nostro secolo, e a questi ultimi anni in specie, il privilegio di fare dei mal dissimulati abusi polizieschi un fatto quotidiano di cronaca, modesto elemento d'una più grande dissoluzione del senso giuridico e morale lasciata in eredità dalla guerra alla società detta civile (21). Spettava al

insegnato che non occorrono strumenti di tortura e apparati solenni, basta, senza parere, mettere gl'imputati in condizioni di disagio estremo, fisico o morale, e saper provocare quelle condizioni (48 ore in piedi in attesa d'interrogatorio, assistenza a esecuzioni capitali, lunghi bagni o docce a temperature non sopportabili), affidandosi all'accortezza dei carcerieri, tutti vecchi compagni di partito, che capiscano che cosa sia in ballo. Si legga anche (pp. 183-185) lo sfogo dell'imputato Rubašov davanti al giudice Ivanov contro il regime. Sfruttamento del popolo, esecuzioni in serie, tremende privazioni, peggioramento del tenore di vita, diffusione dell'ignoranza, potere arbitrario del governo, abolizione delle libertà e dei diritti dell'uomo: « abbiamo creato la più gigantesca macchina poliziesca, con le spie elevate a istituzione nazionale e coi più raffinati sistemi scientifici di tortura fisica e mentale ». L'interrompe a questo punto il giudice: « È mai accaduto nulla di più meraviglioso nella Storia? Strappiamo al genere umano la vecchia pelle e gliene diamo una nuova ».

Ho insistito così a lungo su *Buio a mezzogiorno*, proprio perché questo è un romanzo, che non vuol documentare fatti (e ce n'è più bisogno dopo che tutto il mondo ha letto attonito, il sabato santo del 1953, un comunicato del Cremlino che dichiarava liberati come innocenti un gruppo di medici, e annullate come estorte colla tortura le loro ampie confessioni di fatti clamorosi, costituenti, se veri, reato di lesa maestà?). Fatti di tortura in regimi totalitari, veri o verosimili, si possono trovare in diverse tra le opere più lette della più recente letteratura, da *Fontamara* d'Ignazio Silone (pp. 233-240) a *Roma* 1943 di Paolo Monelli (p. 399), da *Ho scelto la libertà* di Vittore Kravčenko (pp. 465-491) a *Schiama della terra* dello stesso Koestler (pp. 100-101). Ma in nessuna di queste opere si troverebbe indagato con così profonda penetrazione il terribile perché del ritorno della tortura.

(20) Oltre alla documentazione e alle riflessioni del Mellor, si veda: BARRILE, *Il rit. della tort.*, pp. 237-239; SCHUSTER, *Gli ult. tempi di un reg.*, pp. 30-34, 107-108; CARRIERI, *Del cost.*, p. 87. Come delitto di criminali di guerra, la tortura era prevista da un emendamento polacco (non accolto) all'art. 38 (45 nel testo definitivo) del trattato di pace coll'Italia (1947). Quello ch'è venuto in luce ai processi di Norimberga, è cosa di pubblico dominio.

(21) S'è già visto come alcune nazioni, e delle maggiori, abbiano sentito il bisogno di fare del divieto della tortura una norma costituzionale, che per l'addietro esse non avevano. I motivi non mancano, e basta scorrere le cronache giudiziarie degli ultimi anni per rendersi conto di come la guerra abbia portato con sé un dispregio della legalità, di cui il facile ricorso alla tortura non è se non un caso particolare e più grave. I metodi d'aguzzini che torturavano a scopo

nostro secolo, e alla falsa civiltà sua, colosso dai piedi di creta, la gloria di dar vita a forme raffinate di tortura mentale, rese possibili dai moderni

soprattutto politico o militare hanno finito col contagiare anche le forze di polizia e col penetrare così nella vera e propria indagine giudiziaria, che pareva se ne fosse liberata per sempre: e questo, a dispetto di rivolgimenti politici che di quei metodi avrebbero dovuto segnare non il consolidamento ma la fine.

Il Mellor dà esempi per gli Stati Uniti, l'Argentina e la Francia (*op. cit.*, pp. 223-247). Dei tre paesi, la Francia è naturalmente quello in cui son più forti le differenze da prima a dopo la guerra; e le condizioni dell'Italia non son molto dissimili. Per l'Italia in particolare si vedano: l'inchiesta sulle carceri, pubblicata dal *Ponte* nell'aprile 1949; l'altra inchiesta sulle relazioni tra polizia e magistratura, pubblicata dalla stessa rivista nel luglio 1952; il volumetto di Lelio Basso (1953) *La tortura oggi in Italia*; il capitolo sulla tortura (pp. 99-112) nel *Processo alla giustizia* (1954) d'Achille Battaglia; e le discussioni in Parlamento, delle quali do un cenno bibliografico che ritengo lontano dalla completezza: *Atti* dell'Ass. cost., 10 dicembre 1946, p. 827 (l'on. Calamandrei, sul caso Fort); 17 febbraio 1947, pp. 1324-1328 (il ministro Scelba, il sottosegretario Merlin, e gli onn. Pertini e Perrone Capano, sul caso Caroselli), 25 febbraio 1947, pp. 1597-1600, 1646-1647 (gli onn. Gallo, Togliatti, Bellavista, sul caso degl'indipendentisti siciliani); *Atti* della Cam. dei dep., 27 ottobre 1948, pp. 4174-4176 (l'on. Calamandrei, sull'uso della tortura fisica e morale in generale, nella pratica italiana e straniera contemporanea); 29 novembre 1948, pp. 4889-4896 (il sottosegretario Marazza, e gli onn. Targetti e Natoli, sul caso Palombi); 28 aprile 1949, pp. 8231-8232 (l'on. Calamandrei, su un caso di pubblica apologia della tortura); 14 febbraio 1952, pp. 35.600-35.617, 35.618-35.638 (gli onn. Paolo Rossi, Targetti, Gian Carlo Pajetta, Leone, Bellavista, sul caso Egidi, con riesame di molti abusi riscontrati nell'istruzione di processi penali); 15 febbraio 1952, pp. 35.660-35.694 (gli onn. Capalozza, Basso, Nasi, Geraci, Ingrao, Russo Perez, sugli stessi temi); 19 febbraio 1952, pp. 35.724-35.746 (i ministri Zoli e Scelba, e l'on. Paolo Rossi, sugli stessi temi); 20 febbraio 1952, pp. 35.801-35.818 (il ministro Zoli, e gli onn. Targetti, Riccio, Riccardo Lombardi, Gian Carlo Pajetta, Capalozza, Leone, Ingrao, Viola, Aldo Moro, Perrone Capano, Togliatti, Paolo Rossi, sugli stessi temi); *Atti* del Sen. della Rep., 14 ottobre 1949, pp. 10.979-10.980 (il sen. Berlinguer, sulla tortura in generale); 5 febbraio 1952, pp. 30.336-30.388 (i ministri Zoli e Scelba, e i senn. Venditti, Berlinguer, Macrelli, Romita, Ottavio Pastore, Sinforiani, sul caso Egidi e altri casi di tortura). Ed è, questa che autorevoli persone vanno combattendo in Parlamento e nella stampa, una buona e santa battaglia; a cui non s'intende toglier merito (giacché il merito vero è e sarà nella bontà degli scopi e nell'efficacia dell'azione, molto più che nella maggiore o minore fondatezza dei presupposti), se si fa, come mi sembra sia doveroso fare in sede storica, una riserva per certe interpretazioni unilaterali dei casi di tortura avvenuti nell'Italia del dopoguerra, che spesso, e ad opera di fazioni politiche a cui s'addirebbe in questa materia un dignitoso silenzio, si vedon presentati come cosa peculiare della vita e della società italiana e come conseguenza di certe strutture sociali e politiche, colle quali ci si persuaderebbe facilmente

ritrovati della scienza, e gabellate per regolari e legittimi interrogatori di polizia (22) con un impudente stravolgimento di concetti a cui la

che non hanno a che fare, solo che si raccogliesse la documentazione con vedute più larghe, guardando senza preconconcetti anche di là dai confini.

(22) La narcoanalisi è all'ordine del giorno. Introdotta in America da una ventina d'anni, largamente applicata nei paesi sovietici e sovietizzati, essa ha consentito, né più né meno che la più violenta (e più onesta) tortura dei secoli passati, la confessione di reati non commessi e qualche volta l'invenzione stessa di reati non avvenuti se non addirittura impossibili. Si vedano su essa il ponderato studio medico-legale del Kranz, *Die Narcoanalyse*, e il generoso atto d'accusa, ben documentato, del Rolin, *Drogues de police*. Anche la stampa quotidiana e periodica se n'è occupata ampiamente; e in Italia, come in genere nell'Europa libera, l'ha per lo più avversata, sicché la magistratura non osa applicarla e gli abusi di singoli funzionari vengono repressi. Qualcuno dei non pochi scritti in materia comparsi di recente in Italia (1947-54): SERVADIO, *Ipn. e istr. pen.*; SACERDOTE, *Sull'uso dei mezzi sc. per la sc. della ver.*; BIZZARRINI, *Dell'ipn.*; ALTAVILLA, *Ps. giud.*, pp. 250-259; GEMELLI, *Il siero di ver.*; SANTORO, *Il penth.*; REVIGLIO, *Cons. sull'imp. pr. dell'espl. farm.-din. della ps.*; ID., *Cons. sull'imp. della subn.*; LEONCINI, *Cons. sulla narc.*, pp. 83-96; DE LUCA, *La tort.*, pp. 319-320; BERLINGUER, *Contro alc. sist. d'inq.*, coll. 15-16; CUCCHI, *Sui mezzi sc. per sc. la ver.*; TURANO, *Narc. e giust. pen.*; DIBILIO, *Narco-an., penth. e giust. pen.*; JACOMELLA, *La tort., la sc. e il cr.*, coll. 265-271; GRAVEN, *Ret. à la conf. en just.?*, pp. 237-269; GIUDICE, *La legge vieta la narc.*; VIROTTA, *Narc. e dir. pos.*; PORTA, *Contr. delle mod. ind. ps.*; MEDUGNO, *Note sull'uso della narc.*; MUSATTI, *Narc. e per. ps.*; BATTAGLIA, *op. cit.*, pp. 107-110.

Quella minoranza (tra gl'italiani: ma in altri paesi è maggioranza) che difende il pentotal, la scopolamina e simili cose, si giova d'un argomento sommamente adatto a fare impressione su quanti non sanno guardar le cose se non da un lato solo (che non è, a onor del vero, il caso dei giuristi); e l'argomento è, che tali mezzi ci son forniti dalla scienza più evoluta, e che noi non possiamo dir di no ai ritrovati del progresso scientifico. Ma chi dice così dimentica che nel Dugento la tortura fu riportata in onore in nome della scienza, e s'abbarbicò al sistema giudiziario europeo e ci restò per cinque o sei secoli, incurante del mutar dei tempi, che da amica della scienza e del progresso l'aveva fatta nemica. E poi (ma questo va detto a bassa voce) c'è proprio da tenerci tanto a questo progresso scientifico, di cui da un secolo ci rimbombano gli orecchi? Ben pochi delle generazioni passate s'avvidero della rovina morale che sarebbe seguita al cosiddetto progresso scientifico. « Anzi », scrive uno che ci ha visto chiaro, « si vaneggiò d'una nuova, grande e perfetta civiltà (la nostra, naturalmente: e dovemmo deformare un poco l'accezione del vocabolo), del benessere e dei comodi, dei floridi e sicuri commerci mondiali (compresi gli stupefacenti), degli appartamenti tutti forniti d'acqua corrente, delle statistiche sul consumo della carta e del sapone, dell'analfabetismo debellato, della cultura popolare, dell'igiene, della libertà e della giustizia. Infatti trovammo un bel giorno riaperte le camere di tortura », e con esse « i campi di concentramento e d'annientamento

coscienza giuridica e il senso di responsabilità degli uomini d'un tempo s'erano già ribellati senza mezzi termini e senza incertezze (23).

E non è tutto qui. Se le nostre leggi non riconoscono più la tortura, mantengono ancor oggi, con limitazioni non di sostanza, la pena di morte (24), e con particolare frequenza ne impongono o permettono l'applicazione ai colpevoli di quel delitto che si chiamava un tempo di lesa maestà, e del quale il progresso giuridico non ha saputo modificare altro che il nome (25); a esercitare coazione anche fisica contro imputati che si protestano innocenti servono ancor oggi gl'interrogatori estenuanti, condotti in alcuni stati cosiddetti civili con raffinatezze di crudeltà che gli antichi non immaginavano (26) (e non parlo qui, perché

... distruzioni... deportazioni... forzate emigrazioni e... esilii di popoli », e via e via (PIGHI, *Conf. della fil.*, pp. 39-41).

(23) La concezione unitaria della tortura fisica e della tortura mentale che i nostri vecchi avevano, faceva sì ch'essi rifuggissero dall'applicare la seconda senza l'osservanza delle stesse cautele ch'eran prescritte per la prima. Oggi si suol fare una distinzione, e col dire che la narcoanalisi non è tortura si pretende di poterla applicare senza guarentige e senza limiti. Di questo possiamo ringraziare una gretta concezione umanitaria (a rigor di termini, animalitaria), secondo cui tutto il male della tortura consiste in un corpo che soffre, e della persona privata della sua libertà morale non si fa conto. Sacrosante parole ha scritto Riccardo Bacchelli: « Se fossi giurista, direi che le procedure antiche, anche le più severe, miravano a riconoscere i diritti della difesa dell'imputato, del reo, di cui anche l'atrocità delle torture e delle pene tendeva ad esaltare la personalità; mentre i procedimenti moderni mirano a distruggerla e ad avvilirla » (*Rifl. sulla tort.*, p. 6). E ultimamente Pio XII, ricevendo i partecipanti al VI congresso internazionale di diritto penale (3 ottobre 1953), ha confermato la condanna della Chiesa per « la torture physique et psychique et la narcoanalyse, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés » (*Iis qui int. VI<sup>o</sup> Conv. int. de Iure poen.*, p. 735).

(24) Dico nostre leggi, perché non parlo come cittadino italiano. L'Italia è una felice eccezione; non essa certamente minaccia la civiltà del mondo.

(25) Almeno prima la giustizia penale incrudeliva su tutti i condannati indistintamente, comuni o politici. Oggi siamo al punto che le pene più gravi son conservate, non già per i reati comuni, ma per quei reati politici, che meglio si definirebbero (come sono stati detti) sbagli di cronologia o di geografia.

(26) Tipico il terzo grado della polizia americana; quando pure, com'è cosa frequente, esso non consista in una vera e propria tortura fisica (per la documentazione: MELLOR, *op. cit.*, pp. 224-228; e intorno all'opera di repressione di simili abusi: GORI, *op. cit.*, p. 1511). Ma tortura è anche quella degl'interrogatori senza riposo e senza fine, sia ben chiaro. Ippolito Marsili inventò la veglia, e questa, così come l'aveva concepita lui, rappresentava un passo a-



✿ AVEROLDA ✿



**Practica causarum criminalium vna cum  
theorica et Repertorio. do. Hippolyti de  
Barbino, J. B. Bononicensis. Et cum Privilegio Apostolico: et a tergo parat.**



IV.

FRONTESPIZIO  
DELLA *PRACTICA CAUSARUM CRIMINALIUM*  
D'IPPOLITO MARSILI (VENEZIA 1529)

Descrizione in questo volume, pp. 282-284.

*Fo'. Pineider*, Firenze.



le ho ricordate prima, delle vere e proprie torture mentali, né dei facili abusi delle forze di polizia); non è da meno, in quanto serve a ottenere lo stesso effetto, l'orrore e lo schifo di certe carcerazioni preventive (27); e per mezzo di provvedimenti amministrativi, strettamente legali secondo un'interpretazione farisaica di certe leggi, è stato possibile ai nostri giorni deportare popolazioni intere, ridurle in ischiavitù, dissanguarle e decimarle nei lavori forzati, nelle privazioni, nelle sofferenze, nelle stragi (28). Ricordiamocene, prima di giudicare chi ci ha preceduto.

vanti, quando di meglio non era possibile fare; ma egli non pretese mai che non fosse tortura, anzi la presentò come la più efficace e la più tremenda delle torture. Oggi le altre sono scomparse, almeno ufficialmente, e questa è rimasta. Solo conforto, il vedere che c'è qualcuno che protesta; magro conforto, quando si vede che chi protesta è poi ripagato dall'ingratitudine d'una pubblica opinione ancora immatura. È il caso di Piero Calamandrei, il quale, avendo interrogato i ministri dell'interno e della giustizia per conoscere se era vero che « la polizia, per indurre la presunta autrice di un grave reato di sangue a confessare il suo delitto, l'avrebbe sottoposta a interrogatori estenuanti, continuati ininterrottamente notte e giorno per più di ottanta ore, accompagnati da impiego di luci accecanti e di voci suggestive, tali da ridurla in condizioni di sfinito psichico e quindi di assoluta passività di fronte ai funzionari inquirenti », metodi ch'egli a ragione definiva « forme tecnicamente ammodernate di tortura giudiziaria » (*Atti dell'Ass. cost.*, 10 dicembre 1946, l. cit.), ebbe in seguito a scrivere d'aver ricevuto lettere moltissime d'esecrazione e di minaccia, tanto era impopolare la posizione da lui presa a difendere, facilmente quanto consideratamente identificata colla difesa d'un'assassina anziché, com'era veramente, colla difesa dei diritti dell'imputato (CALAMANDREI, *Doc. sulla tort.*).

(27) Esperimenti fatti anche in Italia mostrano che il carcere può bene adempiere la sua funzione pur senz'essere schifoso e tetro. Il carcere preventivo, poi, meriterebbe un discorso a sé. Può darsi che in avvenire si dica del carcere preventivo quel che si dice oggi della tortura. Per ora, esso è giustificato da due pericoli: 1) che l'imputato si sottragga all'eventuale pena da scontare; 2) che l'imputato influisca sull'acquisizione delle prove. Ma « neppure queste che appaiono le due più importanti ragioni di giustificazione dell'istituto sono così valide da legittimare, in maniera irrefutabile, la carcerazione preventiva »: così un penalista, non l'unico, che ne vorrebbe l'abolizione (LEONE, *Sulla rif. del cod. di pr. pen.*, p. 7).

(28) A questa che è la forma più immane del delitto di stato (il delitto caratteristico della nostra età, in cui lo stato fa monopolio di tutto), i giuristi delle Nazioni Unite hanno dato il nome di *genocidio*. Non hanno fatto nulla per estirparlo; ma intanto, grazie alla scoperta del nome, oggi siamo in grado di dire che i genocidi del nazionalsocialismo son durati finché è durato il nazionalsocialismo e che i genocidi degli altri dureranno finché dureranno gli altri. Su questo delitto: CHIARELLI, *La conv. sul gen.*

E soprattutto non guardiamo al passato, alle sue aberrazioni, alle sue scelleratezze, se non per ricavarne (ché non sarà di troppo) un insegnamento per l'avvenire. Quelle che ai nostri occhi appaiono come infami e illogiche crudeltà, poterono esser necessarie e forse esercitare benefica efficacia nella vita sociale di tempi lontani, se significarono per quei tempi, rispetto ad altre istituzioni più primitive, un reale progresso nel faticoso cammino della giustizia. Siamo noi sicuri che non debba riuscire assai più severo, sopra molte istituzioni della vita giuridica e giudiziaria contemporanea, il giudizio della posterità?

Il dubbio è penoso e grave. Ma l'invito a proporselo, e a pensarci, non vuol essere inteso come un eccitamento alla disperazione, o alla rassegnazione. L'umanità ha conosciuto momenti più angosciosi del nostro, stadi di sviluppo sociale più faticosi del nostro; li ha superati. Solo un'idea ha dovuto sempre tener presente: che stava in lei superarli, non in un destino cieco, non nell'arbitrio di forze estranee a quella storia ch'essa si costruisce da sé (29).

Riprendiamo in mano un vecchio libro, uno di quelli che per più lungo tratto ci han fatto compagnia nella nostra non breve strada, dico la *Practica* d'Ippolito Marsili. Guardiamo il magnifico frontespizio figurato che ce la presenta nell'edizione veneta del 1526-29. Ai margini l'ignoto silografo ha rappresentato, a modo quasi di fregio, un susseguirsi fantasioso di scene di battaglia per terra e per mare, di figurazioni della vita scolastica, di gruppi solenni d'uomini di spada e d'uomini di chiesa; in alto, la Giustizia. L'occhio non n'è distratto, e guarda con accresciuto interesse alle incisioni che adornano il centro della pagina, tra l'augurale soprattitolo *Averolda* (30) e il più vero titolo di *Practica*

---

(29) Mi sia lecito ripetere con Emanuele Mounier (*Che cos'è il pers.*, pp. 83-84, 87-88) che ci son due modi di tirarsi indietro di fronte alla storia, e tutt'e due son da vigliacchi: uno è quello di chi si rifugia nella contemplazione e nel desiderio d'un passato che non ritorna; l'altro è quello di chi accetta senza discutere quelle che illusioni, fanatismi, paure gli fanno credere sentenze ineluttabili della storia. E il secondo è il più pericoloso nel caso nostro, perché nessuno sogna e nessuno teme il ritorno di Torquemada, ma molti, chi con terrore e chi con speranza, tutti per fatalismo ignavo, danno per certo l'avvento in tutto il mondo dei sistemi della Ghestapo e della Ghepeù sotto nome di progresso.

(30) *Averolda* perché dedicata al vescovo Altobello Averoldi da Brescia, governatore della Romagna. Così i *Singularia* sono *Mariana* perché dedicati a Maria santissima, la lettura sul titolo *De quaestionibus* è *Grimana* perché dedicata al card. Domenico Grimani patriarca d'Aquileia, e, in breve, buona parte delle numerose opere del Marsili prendono un soprattitolo dal nome del dedicatario.

*causarum criminalium*. In alto a sinistra vi si scorge, dietro un'inferriata, un gruppo di prigionieri ammonticchiati bestialmente in un buio carcere. Davanti a loro, fuori dell'inferriata, sparsi sopra una rozza tavola alcuni strumenti di tortura e di supplizio: il flagello, la mannaia, il mazzuolo; altri poi sono disseminati per terra: un braciere, un paio di tanaglie, un coltello. A destra, un condannato a morte è steso bocconi sul patibolo, e sul suo collo sta per piombare la mannaia, mossa dal carnefice (31); poco discosto, un altro carnefice sta passando attorno al collo d'un altro condannato la corda fatale: spettacoli quotidiani, l'uno e l'altro, della *practica causarum criminalium* dell'epoca. Nel mezzo della pagina, dominante, una scena di tortura: un muscoloso tortore solleva a forza di braccia la corda; in alto, la sinistra carrucola sembra quasi cigolare; al capo opposto, pende dalla corda l'imputato, seminudo, teso nello sforzo inumano che gli va spezzando le braccia; tre armigeri con aste e spade lo sorvegliano: « Dichas veritatem », è scritto ai loro piedi. È la tremenda macchina della giustizia penale di quei tempi. Ma in basso, a sinistra, il disegnatore ha colto un gruppetto di dottori: uno giovane, tre vecchi dalle venerabili barbe: si guardano tra loro accigliati, discutono; sopra la testa d'uno di loro, il loro giudizio: « Non debet torqueri ». E più in là, nei vari punti della tavola, presso le singole figure: « Non debet mori »; « Non debet dechapitari »; « Non debet suspendi ». In basso a destra, sotto un nobile baldacchino, sta se-

---

(31) È noto che la ghigliottina prese nome dal medico francese Guillotin, che il 1° dicembre 1789 propose all'Assemblea nazionale l'adozione d'un modello della macchina da lui perfezionato; ma è anche noto che la trista fama che accompagna la memoria di lui come d'inventore della macchina stessa non è ben fondata, perché l'invenzione è anteriore di circa tre secoli: anche a non voler tener conto degl'immane precedenti cinesi e delle altrettanto immane macchine per decapitare (o supposte tali) risalenti all'età della pietra (LENOTRE, *La guill.*, pp. 216, 219), è certo che già nel sec. XVI Guido Panciroli poteva scrivere: « Hodie gladii poena in Italia non est in usu, sed ferro gravi pondere demisso reos procumbentes decollant » (*Thes. var. lect.*, 1, 41); e la prima esecuzione di cui si conservi memoria ebbe luogo in Genova l'anno 1507, nella persona di Demetrio Giustiniani, mandato a morte da Luigi XII re di Francia (AUTON, *Chr.*, cap. 28).

L'iconografia della ghigliottina comincia però un po' più tardi: le prime incisioni finora note che la rappresentano sono tutte della metà circa del Cinquecento (ADEMOLLO, *Le giust. a Roma*, pp. 146-147); sicché, se altre non mi sfuggono, quella del frontespizio della *Practica causarum criminalium* precede di parecchi anni tutte le restanti incisioni e inoltre ha un preciso riferimento alla prassi, che quelle non hanno.

duto avanti a'suoi scolari un vecchio maestro dalla lunga zazzera e dalla barba fluente, in cui la sigla, non foss'altro (32), e più d'una delle caratteristiche iconografiche più spiccate (33) ci fanno riconoscere senz'ombra di dubbio lo stesso Ippolito Marsili. L'occhio è sempre, pur nell'ultima vecchiezza (34), vivacissimo, l'atteggiamento ieratico ricorda un poco le figurazioni classiche dei profeti; guarda severo alle feroci esecuzioni, leva contro di esse l'indice, in atto ammonitore.

È per molti quell'ammonimento; per molti di quel tempo e del nostro. È per i giudici inumani e per gli esecutori feroci, per i rettori prepotenti e per gli assessori avidi d'onore, contro cui tuonano con tanto dolorosa insistenza i nostri criminalisti del Rinascimento. È per quanti, in passato come oggi, hanno travisato e travisano la storia presentando come un pervertimento di valori morali e umani quello che fu negli operatori dell'umana giustizia l'adempimento in buona fede d'un dovere sociale, nei maestri del diritto lo sforzo non inefficace di migliorare la pratica giudiziaria secondo le possibilità che i tempi offrivano. È anche per noi moderni quell'ammonimento, è, per noi moderni, un invito a non riguardare mai come definitive le conquiste della comune coscienza giuridica, a difenderle sempre contro minacciosi ritorni che sono sempre possibili, a preparare, col progressivo miglioramento delle condizioni presenti, quelle che saranno le conquiste di domani.

---

(32) La sigla *H. M.* accompagna non questa figura, ma l'altra incisa più in grande nel margine sinistro del frontespizio e che rappresenta manifestamente la stessa persona.

(33) PANCIOLOLI, *De cl. leg. int.*, 2, 131 [201]: « Natura gutturosus, ut id vitium tegetet, prolixam barbam semper aluit, contra caeli quoque gravadinem ut se muniret petasatus incedere consuevit ». E nell'incisione si notano appunto il gozzo, la lunga barba che cerca invano di pararlo, e l'ampio cappello.

(34) Il Marsili finì di scrivere la *Practica* nel 1524, a 74 anni. Anche più vecchio lo facevan parere il fisico logorato da tutta una vita d'intenso lavoro e la salute sempre stata malferma: per tali motivi il senato bolognese lo mise a riposo da quello stesso anno, conservandogli lo stipendio a vita (FANTUZZI, *Not. degli scr. bol.*, vol. V, p. 282).

## INDICI GENERALI

## A V V E R T E N Z E

L'*Indice alfabetico* è costituito da tre indici più particolari, diversi tra loro nel contenuto e compilati con criteri e scopi diversi, ma fusi in un'unica serie alfabetica secondo consentivano i loro comuni caratteri formali e secondo suggeriva un'esigenza di più rapida consultazione. Sono, in ordine d'ampiezza, un indice bibliografico, un indice onomastico, un indice lessicale.

L'indice bibliografico registra per esteso i nomi degli autori e i titoli di tutte le opere citate ne' due volumi, e le loro eventuali collocazioni in raccolte o in volumi di più ampio contenuto; delle opere a stampa, inoltre, il luogo e l'anno d'edizione, delle manoscritte l'ubicazione e la segnatura. Completa in questo modo, una volta per tutte, le indicazioni bibliografiche date in forma abbreviata nelle singole citazioni sparse per le tremila note. Di ciascuna opera a stampa riferisce una sola edizione, salvo eccezioni dovute a motivi particolari. Delle opere di cui non avrebbe senso indicare un'edizione precisa, dà, in cambio, uno spoglio analitico di tutti i passi citati via via. Questo criterio è applicato al *Corpus iuris civilis* e al *Corpus iuris canonici* e a pochi altri testi di grande notorietà e stabilità; non è applicato, di regola, ai classici della letteratura giuridica e non giuridica, per i quali l'edizione indicata può, in molti casi, render ragione di questo o quel modo di citare, di questa o quella variante in un passo citato.

L'indice onomastico registra i nomi di persona e di luogo che ricorrono nel testo o nelle note. Li registra nella forma in cui vi ricorrono, con pochi adattamenti e completamenti richiesti dalla chiarezza o dall'uniformità. Pur avendo per base i nomi in sé e non le persone e le località nominate, s'estende anche a queste tutte le volte che vi sia fatta univoca allusione, ed esclude d'altro canto i nomi che ricorrono con mero valore fraseologico.

L'indice lessicale registra, in carattere corsivo, quelle voci e locuzioni che siano esaminate o citate come tali, nel loro stretto valore linguistico. Appartengono in prevalenza alla terminologia tecnica del diritto processuale comune, e sono riportate qui nella forma in cui si trovano citate.

Gli esponenti son disposti in ordine alfabetico per parole separate. Si tien conto della seconda parola solo dove la prima sia comune a più d'uno, della terza parola solo dove sian comuni le prime due, e così via; si tien conto delle parole poste in parentesi o precedute da segni d'interpunzione, solo dove sia comune tutto il resto. Non si considerano le particelle, salvo che siano iniziali, né i numeri e le date, salvo il loro valore ordinativo a parità d'ordine alfabetico.

I numeri segnati a fianco d'ogni esponente (opera o passo citato; nome di persona o di luogo; vocabolo o locuzione) richiamano i volumi (in cifre romane) e le pagine (in cifre arabe) in cui ne ricorre, una o più volte, nel testo o nelle note, la trattazione o la menzione. Il trattino tra due pagine significa che l'esponente considerato è citato in tutt'e due le pagine e in quelle eventualmente comprese in mezzo.

L'*Indice sistematico* riproduce, fusi insieme, gl'indici particolari di ciascuno dei volumi.

## I.

## INDICE ALFABETICO

- A proposito del Cinquantenario*, nella *Rivista penale*, CII (1925), p. 294. — I: 119.
- a tócca e non tócca* — I: 195.
- Abate Antico (Bernardo di Montmirat; Abbas Antiquus), *Super quinque libris Decretalium*, nei *Pérlustrium doctorum, tam veterum, quam recentiorum, in lib. Decretalium aurei commentarii*, vol. I, Venezia, 1588, ff. 1 r - 152 r. — I: 146, 320.
- Abate Moderno (Abate Palermitano): v. Todeschi, Niccolò.
- Abdèra, Anassarco d': v. Anassarco.
- Abele. — II: 47.
- abevrement*. — I: 63.
- Àbito, Vibio. — I: 33.
- Abruzzo Citra. — I: 151.
- Acciaiuoli, Agnolo. — II: 139.
- Accorso (Accursius). — I: 121, 123, 125, 127, 131-132, 189, 203, 208, 244. — II: 19-20, 24, 31, 38, 44, 65, 89, 95, 97, 107, 109, 113, 120, 168.
- , addizioni a Giovanni Bassiano, *Summa in librum Novellarum seu Authenticorum* (v.). — II: 41.
- : cfr. *Codex Iustinianus; Digesta Iustiniani*.
- Acevedo. — II: 258.
- Aci Monfosca, Enrico (pseudon. di Francesco Jacomoni), *Le minoranze nazionali contemplate dagli atti internazionali*, Firenze, 1929. — I: 206.
- Acrimonia, Oberto d': v. Osberto da Cremona.
- Actus apostolorum*: —, 22, 24. — I: 46. —, 22, 25. — I: 30, 46.
- acùleo*. — I: 18.
- aculeus*. — I: 18.
- Additiones antiquae* a Iacopo di Belviso, *Practica criminalis*, Colonia, 1580. — I: 199, 205, 222-223.
- Ademollo, Alessandro, *Il carnevale a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Roma, 1883. — I: 227. — II: 266.
- , *Le giustizie a Roma dal 1674 al 1739 e dal 1796 al 1840*, Roma, 1881-82, estr. dall'*Archivio della Società romana di storia patria*. — I: 50, 203. — II: 152, 154, 283.
- Adeodato. — II: 215.
- Adriani, Giovambattista. — I: 85.
- , commento allo Statuto di Vercelli (1241) (v.). — I: 90.
- Adriano, imperatore. — II: 14, 30, 80.
- Afflitto, Matteo d' (M. de Afflictis), commento alle Costituzioni di Sicilia (1231) [*In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio*], Venezia, 1588. — II: 15, 21, 166.
- Afganistàn: cfr. Costituzione dell'Afganistàn (1931).
- Afranio Destro. — II: 137.
- Agliè: cfr. Statuto d'Agliè (1448).
- Agobardo (Agobardus) di Lione, *Liber contra insulsam vulgi opinionem de grandine et tonitruis*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CIV, Parigi, 1851, coll. 147-158. — I: 49.
- Agostino (Augustinus), Aurelio, santo. — I: 240-241, 257.
- , *De civitate Dei*, cur. Hoffmann, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. XL, Vienna, 1899-1900. — I: 75. — II: 1, 207, 214-215, 220, 222-223, 226, 240.
- : cfr. Le Cocq, Léonard; Vives, Juan Luis.
- Agrigento. — I: 169.
- Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius, *De incertitudine et vanitate omnium scientiarum et artium*, s. l., 1622. — II: 229.
- , *De occulta philosophia*, s. l., 1533. — II: 229.

- Aimé, Henri, *La torture et les troubles mentaux*, nel *Mercur de France*, CXLVIII (1921), pp. 695-705. — I: 291.
- Aimerico. — I: 118.
- Alaria Caracciolo, Pietro. — II: 160.
- Alarico II, re dei visigoti. — I: 60.
- Alba, duca d'. — I: 109.
- Albania: cfr. Costituzione dell'Albania (1928).
- Albenga. — II: 47, 59.
- : cfr. Statuto d'Albenga (1350).
- Alberigo (Albericus) di Porta Ravennana, *Summula de testibus*, cur. Genzmer, negli *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, vol. I, Milano, 1939, pp. 479-510. — I: 120, 257, 266. — II: 41-42, 145.
- Alberigo (Albericus) da Rosciate: v. Rosciate.
- Albertino, Statuto: v. Statuto.
- Alberto d'Antramonte: v. Osberto da Cremona.
- Alberto (Albertus) magno, santo, *De secretis naturae*, [Venezia], s. a. — I: 219.
- Albini, Pietro Luigi, *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza ed istruzione politico-legale*, Vigevano, 1839. — I: 191.
- Albornoz, Gil. — I: 96.
- Alciato (Alciatus), Andrea, *De praesumptionibus*, in A. A., *Operum* vol. IV, Basilea, 1582, coll. 677-894; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 304 v - 347 v. — I: 155, 269. — II: 92.
- , *De singulari certamine*, in A. A., *Operum* vol. IV, Basilea, 1582, coll. 619-666. — I: 272.
- , *Parergon iuris, seu obiter dictorum, libri XII*, in A. A., *Operum* vol. IV, Basilea, 1582, coll. 279-582. — I: 155.
- : cfr. Mignault, Claude.
- Alembert, D': v. D'Alembert.
- Alessandro. — I: 12.
- Alessandro I, papa. — I: 76. — II: 216.
- Alessandro III (Rolando Bandinelli; Alexander III), papa. — I: 77, 128, 254.
- , *Epistolae et privilegia*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CC, Parigi, 1855, coll. 69-1320. — I: 69.
- , *Summa*, cur. Thaner, Innsbruck, 1874. — I: 128.
- Alessandro IV, papa. — I: 80-82.
- Alessandro VII, papa. — II: 171.
- Alessandro III, zar di Russia. — II: 261.
- Alessandro de' Medici: v. Medici.
- Alessandro Severo, imperatore. — I: 21. — II: 16.
- Alessio. — II: 261.
- Alfani, Tindaro: v. Tindaro.
- Alfonso, conte di Poitiers. — I: 111.
- Alfonso X, re di Castiglia. — I: 3, 100-101, 325. — II: 107, 220.
- Alghero. — II: 66.
- Alicarnasso, Dionigi d': v. Dionigi.
- Alighieri, Dante: v. Dante.
- allacciatura. — I: 199.
- Allard, Albéric, *Histoire de la justice criminelle au seizième siècle*, Gand, 1868. — I: 109, 113, 192. — II: 3, 87.
- Allegri. — I: 186.
- Allegri, Gigliolo. — I: 140.
- Alnpeck, S., *De iure praegnantium* (attr. al pres. Peter Müller), Iena, 1732. — I: 296.
- Aloandro (Meltzer). — I: 264.
- Altavilla, Enrico, *Psicologia giudiziaria*, 3ª ed., Torino, 1948. — II: 279.
- Alvèrnia. — I: 111.
- Amberto d'Antramonìa: v. Osberto da Cremona.
- Ambra. — I: 186.
- Ambrogio (Ambrosius), santo, *De Cain et Abel*, cur. Schenkl, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. XXXII, Vienna, 1897, pp. 337-409. — II: 222-223.
- Ambrosini (Ambrosinus), Tranquillo. — I: 162-163.
- , *Processus informativus*, Roma, 1667. — I: 162-163, 198-200, 202-203, 221-222, 232, 255, 259, 261, 266. — II: 6, 49, 59, 66-67, 69, 72-74, 76, 102, 122, 124, 126, 128-129, 149, 175, 180.
- : cfr. Porro, Francesco Bernardino.
- Amburgo. — II: 234.
- Amedeo Giustini: v. Giustini.
- Amedeo di Savoia, principe d'Acaia. — I: 90.
- Amelio, D': v. D'Amelio.
- Ameno. — I: 167.
- America. — II: 269-272, 279.
- Ammann. — I: 178.
- Ammiano Marcellino (Ammianus Marcellinus), *Rerum gestarum libri*, cur. Eysenhardt, Berlino, 1871. — I: 12, 16, 26-28, 32.
- ammiriccolo. — II: 24-25.
- Ammurabi (Hammurabi), *Leggi*, cur. Bonfante, Milano, 1903. — I: 11.



- Amoretti. — II: 261.
- Amsterdam. — II: 234.
- Anagni: cfr. Frammento dello statuto d'Anagni (sec. XIV).
- Anasarco d'Abdèra. — I: 16.
- Anassimene (Anaximenes) di Làmp-saco, *Ars rhetorica* [*Τέχνη ῥητορικὴ*] (già attr. Aristòtele, come *Rhetorica ad Alexandrum*), cur. Spengel e Hammer, nei *Rhetores Graeci*, vol. I, Lipsia, 1894, pp. 8-104. — II: 208.
- Ancharano, Pietro d' (P. Ancharanus), *Consilia*, Venezia, 1568. — I: 147. — II: 79, 89, 125.
- Ancona. — I: 158.
- : cfr. Statuto d'Ancona (1460).
- Andito, Giovannone d': v. Giovan-none.
- Andòcide (Andocides), *De mysteriis* [*Περὶ τῶν μυστηρίων*], cur. Blass, in A., *Orationes*, Lipsia, 1906, pp. 1-62. — I: 15.
- Andrea Ciaffi da Pisa: v. Ciaffi.
- Andrea d'Isernia: v. Isernia.
- Andreozzi, Alfonso, *Le leggi penali degli antichi cinesi*, Firenze, 1878. — I: 11. — II: 156.
- Andrich, Gian Luigi, *Tortura*, nel *Digesto italiano*, XXIII, t. I (1916), pp. 1565-1572. — I: 24, 302.
- Angelis, De: v. De Angelis.
- Angelo de' Perigli: v. Perigli.
- Angelo degli Ubaldi: v. Ubaldi.
- Anghiari. — I: 206.
- Angiò, Carlo I d': v. Carlo I.
- , Carlo II d': v. Carlo II.
- , Roberto d': v. Roberto.
- Anselmo (Anselmus) di Lucca, santo, *Collectio canonum*, cur. Thaner, Innsbruck, 1906-15. — I: 76.
- Antemio, imperatore. — I: 322.
- Antifonte (Antiphon), *De nece Hero-dis* [*Περὶ τοῦ Ἡρόδου φόρου*], cur. Blass, in A., *Orationes et fragmenta*, 2<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1892, pp. 56-94. — I: 13, 15.
- , *Super choreuta* [*Περὶ τοῦ χορευτοῦ*], cur. Blass, in A., *Orationes et fragmenta*, 2<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1892, pp. 94-115. — I: 13.
- Antipatro. — I: 16.
- Antonino Pio, imperatore. — I: 33, 263, 285, 287. — II: 10, 93, 198.
- Antonio. — I: 24.
- Antonio, De: v. De Antonio.
- Antonio di Canasto: v. Canaro.
- Antonio da Trezzo. — II: 153.
- Antramonia, Amberto d': v. Osberto da Cremona.
- : cfr. *Tractatus de tormentis*.
- Antramonte, Alberto d': v. Osberto da Cremona.
- Anversa. — I: 109, 173.
- Aosta. — I: 228. — II: 267.
- : cfr. Consuetudini d'Aosta (1588).
- Apollonio. — II: 188.
- Aproniano, Lucio. — I: 33.
- Apuleio: cfr. Firenzuola, Àgnolo.
- Aquileia. — II: 282.
- Aquitania. — I: 56.
- Aragona. — I: 101, 168.
- , Federigo d': v. Federigo.
- , Ferdinando I d': v. Ferdinando I.
- Arangio Rùiz, Vincenzo, *Negotia*, nei *Fontes iuris Romani anteiustini-iani*, 2<sup>a</sup> ed., vol. III, Firenze, 1943. — I: 34.
- Arbia. — I: 131.
- arbitrio. — II: 159-160.
- Arborèa. — I: 97.
- , Eleonora d': v. Eleonora.
- arca. — I: 20.
- Arcadio, imperatore. — I: 21, 37, 249, 314. — II: 112, 177.
- Arcadio Carisio. — I: 21, 38-39, 256, 264-265, 276, 284-286. — II: 74, 161.
- Ardizzone, Iacopo d': v. Iacopo.
- Aréna, Iacopo d'. — I: 137. — II: 148.
- , *De quaestionibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 291 v - 292 v. — I: 137-138.
- , *Distinctiones super Digesto novo*, in I. d'A., *Commentarii in univ-ersum ius civile*, Lione, 1541, ff. 259 r - 262 r. — I: 132, 258.
- , *Lectura super Digesto novo* [*Com-mentaria in tertium tomum Pan-dectarum*], in I. d'A., *Commentarii in univ-ersum ius civile*, Lione, 1541, ff. 139 r - 236 v. — I: 132.
- Aretino: v. Gambighioni.
- Arezzo. — I: 160.
- : cfr. Statuto d'Arezzo (1327); id. (1535).
- Argelati, Filippo, *Bibliotheca scripto-rum Mediolanensium*, Milano, 1745. — I: 148.
- Argentina. — II: 269, 278.
- : cfr. Costituzione dell'Argentina (1853-98); id. (1949).
- Argenton, Gui d'. — I: 299.
- argomento. — II: 24-25.
- Ariminense: v. Bonfranceschi.
- Ariosto. — I: 308.
- Ariprando (Aripbrand) e Alberto (Al-

- bertus), *Die Lombarda-Commentare*, cur. Anschütz, Heidelberg, 1855. - I: 58.
- Arisi (Arisius), Francesco, *Cremona literata*, Parma e Cremona, 1702-41. - I: 140.
- Aristobùlo. - I: 12.
- Aristòfane (Aristophanes), *Ranae* [*Bà-rηαγοι*], cur. Bergk, in A., *Comœdiæ*, vol. II, Lipsia, 1900, pp. 173-228. - I: 14.
- : cfr. Romagnòli, Ettore.
- Aristogitone. - I: 16. - II: 81.
- Aristòtele (Aristoteles). - II: 12, 218, 226.
- , *Ars rhetorica*, cur. Roemer, Lipsia, 1898. - II: 208.
- : cfr. Anassimene di Làmpsaco.
- Arles. - I: 144.
- Armodio. - I: 16. - II: 81.
- Arnold, Johann Jakob, *De arbitrio iudicis circa torturam*, pres. Wildvogel, Iena, 1740. - I: 207, 291-292. - II: 70.
- Arnone, Giovanni d' (I. de Arnono), *Singularia, nei Singularia... plurimorum insigniorum doctorum*, Venezia, 1558, ff. 452 v - 470 r. - II: 115.
- Aronne. - I: 219.
- Asburgo. - I: 108-110. - II: 262.
- Àscoli Piceno: cfr. Statuto del comune d'Àscoli Piceno (1377); Statuto del popolo d'Àscoli Piceno (1377).
- Asia. - I: 11.
- Assia. - I: 108, 174.
- Assises de la cour des bourgeois* [*de Jérusalem*], cur. Beugnot, nel *Recueil des historiens des croisades, Lois*, vol. II, Parigi, 1843. - I: 58, 117.
- Assisi. - I: 128, 228.
- Atene. - I: 15.
- , duca d'. - II: 190.
- Atti dell'Assemblea costituente:
- , 10 dicembre 1946. - II: 278, 281.
- , 17 febbraio 1947. - II: 278.
- , 25 febbraio 1947. - II: 278.
- , 27 marzo 1947. - II: 273.
- , 10 aprile 1947. - II: 273.
- Atti dell'Assemblea costituente, commissione per la costituzione:
- , 24 gennaio 1947. - II: 273.
- Atti dell'Assemblea costituente, 1<sup>a</sup> sottocommissione per la costituzione:
- , 17 settembre 1946. - II: 273.
- Atti della Camera dei deputati:
- , 27 ottobre 1948. - II: 278.
- , 29 novembre 1948. - II: 278.
- , 28 aprile 1949. - II: 278.
- , 14 febbraio 1952. - II: 278.
- , 15 febbraio 1952. - II: 278.
- , 19 febbraio 1952. - II: 278.
- , 20 febbraio 1952. - II: 278.
- Atti del Senato della Repubblica:
- , 14 ottobre 1949. - II: 278.
- , 5 febbraio 1952. - II: 278.
- : cfr. II: 71.
- Aufrère (Aufreuer), Étienne, *De potestate saeculariorum super ecclesiis et personis ecclesiasticis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 329 v - 341 r. - I: 318, 321. - II: 177.
- Augusta. - I: 106-107.
- , Davide d': v. Davide.
- Augusto, Cesare Ottaviano. - I: 26, 33-36, 43. - II: 2, 9, 209-210, 236.
- Austria. - I: 108, 195, 197, 199, 214. - II: 37, 257, 263.
- Auton, Jean d', *Chroniques annales sur les gestes du Christianissime Roy Louys douziesme de ce nom, des ans mille cinq cents et six, et mille cinq cents et sept*, cur. Godefroy, nell'*Histoire de Louys XII*, vol. II, Parigi, 1615, pp. 1-367. - II: 283.
- Autun. - I: 207.
- Auxerre: cfr. Concilio d'Auxerre (573-603).
- Auzon. - I: 111.
- Avellino. - I: 166.
- Averara: cfr. Statuto d'Averara e Val Talleggio (1358?).
- Averoldi, Altobello. - II: 282.
- Aymerich: v. Emerico.
- Azeglio: cfr. Statuto d'Azeglio (sec. XV).
- Azpilcueta, Martín, *Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitentium*, Lione, 1575. - II: 179.
- Azzeccagarbugli. - I: 230.
- Azzone (Azo). - I: 121, 123-125, 130. - II: 38.
- , *Brocardica*, con A., *Summa* (v.). - I: 123. - II: 43-44.
- , *Lectura*, Parigi, 1581. - I: 123. - II: 43-44.
- , *Quaestiones*, cur. Landsberg, Friburgo, 1888. - I: 123.
- , *Summa*, Venezia, 1610. - I: 123-124, 187, 251, 269, 278, 282, 286, 314. - II: 19, 31, 42-44, 89, 105, 109.
- Bacchelli, Riccardo, *Riflessioni sulla tortura, nel Mondo*, 16 dicembre 1950, pp. 5-6. - II: 280.

- Backer. — I: 179.
- Bacon (Bacone; Baconus), Francis.  
— II: 241-242.
- , *Novum organum scientiarum*, in F. B., *Opera*, Francoforte, 1665, coll. 265-418. — II: 241.
- Badajoz. — I: 169.
- Baden. — II: 260.
- Baert, Arnold. — I: 144.
- , addizioni a Iacopo di Belviso, *Practica criminalis*, Colonia, 1580. — I: 144, 289, 296. — II: 156.
- Bagnoregio. — I: 158.
- Baiardi, Giovan Battista, addizioni a Giulio Claro, *Sententiae receptae* (v.). — I: 161, 254, 294. — II: 116, 133, 135, 174-175.
- Bairo: cfr. Statuto di Bairo (1409).
- Baiso, Guido da (G. a Baisio), *Rosarium seu in Decretorum volumen commentaria*, Venezia, 1577. — II: 214.
- Balangèro: cfr. Statuto di Balangèro (1391).
- Baldo de' Perigli: v. Perigli.
- Baldo (Baldus) degli Ubaldi. — I: 123, 136, 140, 146-147, 149, 154, 167, 293, 322. — II: 236.
- , *Circa materiam testium*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 71 r - 73 r. — I: 261. — II: 74.
- , *Consilia*, Venezia, 1575. — I: 146-147, 213. — II: 48-49, 78-79, 121, 133, 180, 196.
- , *In primum, secundum et tertium Cod. lib.*, Venezia, 1599. — I: 237-238, 248. — II: 7-9, 29, 45, 85, 89, 117, 185.
- , *In quartum et quintum Cod. lib.*, Venezia, 1599. — II: 125.
- , *In sextum Codicis librum*, Venezia, 1599. — I: 284. — II: 20, 22, 24-25, 54.
- , *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, Venezia, 1599. — I: 139, 141, 146, 211, 213, 226-227, 230, 238, 259-260, 268, 271, 274-276, 281, 292. — II: 6-8, 20, 23, 26, 32, 79-80, 91, 117, 134, 148-149, 153, 162, 164-165, 176, 180, 182.
- , *In primam Digesti veteris partem*, Venezia, 1599. — I: 296-297. — II: 46, 61.
- , *In secundam Digesti veteris partem*, Venezia, 1599. — II: 24.
- , *In Digestum novum*, Venezia, 1599. — I: 146.
- , *Peculium*, ms. sec. XV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 5773, ff. 85 r - 153 v). — I: 266.
- , *Super Decretalibus*, Lione, 1551. — I: 146, 251. — II: 185-186.
- : cfr. Corneto, Tancredi da.
- Balli (De Ballis), Antonio. — I: 162-163.
- , *Varii tractatus*, Palermo, 1646. — I: 148, 163, 200, 223, 253, 288-289. — II: 68, 122-123, 174.
- Balli, Giovanni Andrea. — I: 163.
- Bamberg (Bamberg). — I: 107, 130, 206.
- Bambergensis, Constitutio criminalis* (1507), colla *Carolina* (v.). — I: 107. — II: 6, 24, 27.
- bambergese*, tormento: v. tormento.
- Bandinelli, Rolando: v. Alessandro III.
- Bando sopra li stamajuoli, lanini, et filatrici* (1566), Firenze, 1566. — I: 229.
- Bannimenta generalia Sanctissimi Domini Nostri D. Alexandri VII pontificis maximi iussu edita* (1657), Cesena, 1666. — I: 229.
- Banniza. — II: 257.
- bara*, giudizio della: v. giudizio.
- Barbacovi, Felice Vigilio, *Degli argomenti ed indizi nei giudizi criminali*, Milano, 1820. — II: 13.
- Barbania: cfr. Statuto di Barbania (sec. XV?).
- Barbaro, Ermolao. — II: 139.
- Barbazza (Barbatia), Andrea, *De testibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 130 v - 140 r. — I: 268-269.
- Barbieri, Gino, *Ideali economici degli italiani all'inizio dell'età moderna*, Milano, 1940. — I: 229-230, 267.
- Barcellona. — I: 138.
- Barile, Paolo, *Il ritorno della tortura, nel Ponte*, I (1945), pp. 233-239. — II: 277.
- Barni, Gian Luigi, introduzione alle *Consuetudini di Milano* (1216) (v.). — I: 84.
- Bartolo (Bartolus) da Sassoferrato. — I: 123, 136-137, 145-147, 149, 154, 167, 203, 305, 322. — II: 193.
- , *Consilia, quaestiones et tractatus*, Venezia, 1567. — I: 115, 136.
- , *In tres Codicis libros*, Venezia, 1567. — I: 276.
- , *In primam Codicis partem*, Venezia, 1567. — I: 322. — II: 89.
- , *In secundam Codicis partem*, Venezia, 1567. — I: 306. — II: 62.

- , *In primam Digesti veteris partem*, Venezia, 1567. - I: 265. - II: 18, 29, 65, 168.
- , *In primam ff. novi partem*, Venezia, 1567. - II: 185-186.
- , *In secundam ff. novi partem*, Venezia, 1567. - I: 145-146, 244, 251-252, 259-260, 262, 268-269, 284, 297, 302-303. - II: 18, 26, 31, 46, 56, 59, 64-65, 68-70, 74, 78-79, 83, 91-92, 95-98, 121-122, 131, 133, 145-146, 148, 150, 164, 168, 194, 196-198, 200.
- , *In primam Infortiati partem*, Venezia, 1567. - II: 16.
- , *Super Institutionibus*, con B. da S., *In tres Codicis libros* (v.), ff. 67 r - 111 v. - I: 306.
- , *Tractatus represaliarum*, in B. da S., *Consilia, quaestiones et tractatus* (v.), ff. 144 r - 149 v. - II: 199.
- , *Tractatus testimoniorum*, in B. da S., *Consilia, quaestiones et tractatus* (v.), ff. 191 r - 199 r; *id.* [De testibus], nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 63 r - 71 r. - I: 154.
- : cfr. *Tractatus de tormentis*.
- Bartolommeo da Brescia. - I: 129.
- : cfr. *Decretum Gratiani*.
- Bartolommeo da Saliceto: v. Saliceto.
- Barzi, Barzo. - I: 148.
- basanismsós [βασανισμός]. - I: 14.
- basanistēs [βασανιστής]. - I: 14.
- bāsanos [βάσανος]. - I: 13-14, 191.
- Basilica*:
- , 60, 36, 17. - I: 18.
- , 60, 50, 1-21 [22]. - I: 62.
- , 60, 50, 22-38 [23-39]. - I: 62.
- Basilicata. - I: 157.
- Basilio il macèdone, imperatore. - I: 63.
- Bassiano (Bassianus), Giovanni. - I: 120, 125. - II: 42.
- , *De ordine iudiciorum, Summula Quicumque vult, Summa de accusationibus* (come §§ 1-114, 115-136, 143-217 del *Libellus de ordine iudiciorum*), cur. Tamassia e Palmieri, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, pp. 213-229. - I: 120.
- , *Summa in librum Novellarum seu Authenticorum*, con Azzone, *Summa* (v.), coll. 1219-1288. - I: 119, 122, 257, 269. - II: 41.
- : cfr. Accorso; *De appellationibus; De editione actionis*; Ottone da Pavia.
- Basso, Lelio. - II: 273, 278.
- , *La tortura oggi in Italia*, Novara, 1953. - II: 278.
- Bastelaer, René van, *Les estampes de Peter Bruegel l'ancien*, Brusselle, 1908. - I: 6. - Tav. I.
- Battaglia, Achille, *Processo alla giustizia*, Bari, 1954. - II: 278-279.
- Battandier, Claude de, *Praxis causarum criminalium*, Venezia, 1567. - I: 248. - II: 34.
- Battistini, Mario, *Nel maschio di Volterra*, Pescia, 1926. - I: 228.
- Bauer, H. G. - I: 179.
- Bauer, Max. - I: 10.
- Bautzen: v. Budissin.
- Baviera. - I: 108. - II: 269.
- Bayle, Pierre, *Dictionnaire historique et critique*, 4<sup>a</sup> ed., Amsterdam e Leida, 1730. - II: 234, 239, 241.
- Beatrice di Tenda. - II: 153.
- Beaumont, Van. - I: 179.
- Beccaria, Cesare. - I: 5, 89. - II: 227, 246-251, 253-254.
- , *Dei delitti e delle pene*, cur. Calamandrei, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1950. - I: 8. - II: 247-251, 253-257, 260-261, 265, 270.
- : cfr. Calamandrei, Piero; Diderot, Denis; Fachinè, Angelo; Giudici, Antonio; Voltaire, François-Marie Arouet de.
- Beck, F. - Godin, W., *Confessioni e processi nella Russia sovietica*, trad. Vittorelli, Firenze, 1953. - II: 276.
- Beier. - II: 14.
- Beinschrauben*. - I: 198.
- Belcari, Feo. - I: 183-184.
- Belgio. - I: X, 109, 172, 202, 222, 263. - II: 36, 121, 126-127, 136, 140, 173, 206, 262-263, 266.
- Beliäl. - I: 254.
- Bellano: cfr. Statuto di Bellano (1370).
- Bellavista. - II: 278.
- Bellemèra, Egidio, *Commentaria in Gratiani Decreta*, Lione, 1550. - II: 214.
- Belli, Giuseppe Gioachino, *I sonetti*, cur. Vigolo, Verona, 1952. - I: 186, 226.
- Belviso, Iacopo di (I. de Bellovisu). - I: 144-145, 203.
- , *Practica criminalis*, Colonia, 1580; *id.* [*Tractatus iudiciorum criminalium*], nei *Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti*, vol. IV, Lione, 1549, ff. 33 v - 65 r. - I: 142, 144-145, 160, 185, 192, 197,

- 200, 204-205, 207-209, 244, 250, 258, 272, 278, 285, 287, 314, 319, 323. — II: 22-23, 28, 61, 67-68, 83, 90, 101-102, 113, 120, 123, 131-132, 134-136, 144-145, 150, 166, 170-171, 173-174, 186, 189, 195, 219.
- : cfr. *Additiones antiquae*; Baert, Arnold.
- Bencivenne da Siena. — I: 121.
- Benedetto (Benedictus) Levita, *Capitularia*, cur. Pertz, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, vol. II, t. II, Hannover, 1837, pp. 17-158. — I: 57.
- Benedicti, Guillaume, *Repetitio in cap. Raynuitius, Extra de testamentis*, Lione, 1582. — I: 299.
- Benelli, Agostino. — II: 176.
- Benevento. — I: 49.
- : cfr. Statuto di Benevento (1230).
- , Roffredo da: v. Roffredo.
- Bentzien, Erich, *De probatione simplena*, pres. Stryk, in Samuel Stryk, *Dissertationum iuridicarum* vol. VII, Firenze, 1839, coll. 5-42. — II: 29.
- Benzòli (Bencìoli), Antonio, di Canaro: v. Canaro.
- Beozia. — I: 15.
- Berg, Vom. — I: 175.
- Bergamo: cfr. Statuto di Bergamo (1237).
- , Pietro da: v. Pietro.
- Bergmann. — I: 121.
- Berlinguèr, Mario. — II: 278.
- , *Contro alcuni sistemi d'inquisizione della polizia giudiziaria, nella Giustizia penale*, LV (1950), parte I, coll. 10-18. — II: 279.
- Berna. — I: 106. — II: 258.
- : cfr. Costituzione di Berna (1846).
- Bernardi, *Discours*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. VIII, Berlino, 1782, pp. 1-264. — II: 259.
- Bernardino da Landriano: v. Landriano.
- Bernardo Comense: v. Comense.
- Bernardo (Bernardus) di Guido. — I: 168.
- , *Practica Inquisitionis hereticae pravitatis*, cur. Douais, Parigi, 1886. — I: 168.
- Bernardo di Montmirat: v. Abate Antico.
- Bernardo da Parma: cfr. *Extra, Liber*.
- Bernardo di Pavia. — I: 77.
- Bernhard (Bernhardi), Martin, *De tortura ex foris Christianorum proscrubenda*, pres. Thomas, Halle, 1705. — I: 192. — II: 7, 30, 40, 237-238, 242, 266.
- Berni. — I: 186.
- Bernstein, Daniel, *De iudicium circa torturam excedentium emenda*, pres. Ittig, 2<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1716. — I: 240. — II: 89, 153, 163.
- Berriat-Saint-Prix. — I: 114.
- Bertacchini (Bertachinus), Giovanni, *Repertorium*, Venezia, 1577. — I: 140, 269, 320. — II: 85, 89.
- Bertazzòli (Bertazolus), Bartolomeo, consiglio *Prima itaque facie*, in *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum* vol. II, Venezia, 1579, ff. 97 r - 102 r. — I: 211.
- , *Decisivae consultationes in criminalibus et poenalibus controversiis*, Francoforte, 1602. — I: 285. — II: 91.
- Bertolotti, Antonio, *Convenzioni e statuti pell'estirpamento dei berrovieri e de' ladri dal Monferrato, Canavese, Vercellese e Pavese nei secoli XIII e XIV*, nella *Miscellanea di storia italiana*, XII (1871), pp. 735-814. — I: 280.
- , *Prigioni e prigionieri in Mantova dal secolo XIII al secolo XIX*, Roma, 1888-90, estr. dalla *Rivista di discipline carcerarie*. — I: 220, 229, 246, 318. — II: 18, 63, 90, 166, 171, 199.
- Besançon. — I: 69, 195.
- Beseler, Gerhard von. — I: 21.
- Besnier, Robert, *Le procès du Christ*, nella *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, XVIII (1950), pp. 191-209. — I: 45.
- Besta, Enrico, *Appunti per la storia del diritto penale nel dogado veneziano innanzi al 1232*, nel *Filangieri*, XXIV (1899), pp. XVIII-XXVII. — I: 64.
- , *Baldo e la storia letteraria del diritto*, in *L'opera di Baldo*, Perugia, 1901, pp. 81-111. — I: 140.
- , *La Carta de logu quale monumento storico-giuridico*, negli *Studi sassaresi*, III (1903-4), sez. I, fasc. II. — I: 97.
- Bethmann-Hollweg, Moritz August von, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, Bonn, 1864-74. — I: 56.
- Beüther, Michael. — I: 173.

- Bevagna. — I: 154.
- Beyer, August, *De patientia iuridica*, pres. Olearius, 2<sup>a</sup> ed., Vittemberga, 1744. — II: 89.
- Beyerle, Franz, traduzione di *Die Gesetze der Langobarden*, Weimar, 1947. — I: 58.
- Biagio da Morcone: v. Morcone.
- Bianchi (Bianco; Blancus), Marc'Antonio. — I: 155. — II: 11.
- , *De indicis homicidii ex proposito commissi et de aliis indicis homicidii et furti*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 260 v - 280 v. — I: 155, 234, 259. — II: 11, 24, 26, 28-29, 33-34, 38, 45-49, 55, 57-58, 82, 98, 102, 128, 152, 170.
- , *Practica criminalis*, Venezia, 1567. — I: 155, 162. — II: 58.
- Biblide. — I: 48.
- Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, Berlino, 1782-85. — II: 258.
- Biefeld, marchese di, *Institutions politiques*, Parigi, 1762. — II: 246.
- Biener, Friedrich August, *Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Processes und der Geschwornen-Gerichte*, Lipsia, 1827. — I: 111, 143.
- Binding, Karl, *Grundriss des deutschen Strafprocessrechts*, 4<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1893. — I: 79.
- Binsfeld, Peter. — I: 170. — II: 230-231.
- , *An fides sit habenda maleficorum confessioni?*, in P. B., *De confessionibus maleficorum et sagarum* (v.), pp. 1-405. — I: 170. — II: 101-102, 228.
- , *De confessionibus maleficorum et sagarum*, Treviri, 1596. — I: 170, 207, 218, 220, 222, 297. — II: 8, 90, 147, 162, 228, 238-239.
- Biscaglia. — I: 301.
- Bisticci, Vespasiano da, *Agnolo Acciaiuoli*, in V. da B., *Vite di uomini illustri del secolo XV*, cur. D'Ancona e Aeschlimann, Milano, 1951, pp. 486-499. — II: 139.
- Bizzarrini, Giotto, *Dell'ipnosi nell'istruttoria penale*, nella *Giustizia penale*, LII (1947), parte I, coll. 287-290. — II: 279.
- Blackstone, William, *Commentaries on the Law of England*, 19<sup>a</sup> ed., Londra, 1836. — I: 103-104.
- Blasi, Benedetto, *Stradario romano*, 2<sup>a</sup> ed., Roma, 1933. — II: 61.
- Blois. — I: 112.
- Blok. — II: 48.
- Bobbio. — I: 162.
- Bocabadati, Gherardo. — I: 78-79.
- Boccaccio, Giovanni. — I: 183, 185. — II: 190.
- , *Il Corbaccio o il Laberinto d'Amore*, cur. Brüscoli, con G. B., *L'Ameto*, Bari, 1940, pp. 183-264. — I: 309.
- , *Il Decameron*, cur. Massèra, Bari, 1927. — II: 222-223.
- Boccadiferro (Buccaferreus), Girolamo, *Responsa*, Bologna, 1645. — II: 166.
- Boccafoglia (Boccafolia), Ferdinando, *Ordo in dirigendis litibus observandus, tam coram ordinario, quam coram ill.mo Mantuae Senatu*, ms. 1712 (Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 100). — I: 189-191, 202, 210. — II: 82.
- Bocer (Bocerus), Heinrich. — I: 175.
- , *De quaestionibus et torturis reorum*, 3<sup>a</sup> ed., Tubinga, 1630. — I: 175, 183, 188-189, 210, 244, 253, 255, 286-287, 291-292, 299, 301, 316, 322-323. — II: 4, 8, 24, 29, 40, 48-49, 57-58, 69, 85, 101, 124, 128, 133, 141, 180, 184, 187.
- Boden, Heinrich von. — I: 178. — II: 237.
- : cfr. Sassen, M. J.
- Bodin (Bodinus), Jean. — I: 170.
- , *De magorum daemonomania, seu detestando lamiarum et magorum cum Satana commercio*, Francoforte, 1603. — I: 170, 205, 217, 222. — II: 228.
- Boemia. — I: 108, 206-207, 214.
- Bohier (Boerius), Nicolas, *Decisiones aureae quaestionum insignium in sacro Burdegalensium Senatu, seu Regio parlamento, nuper discussae ac promulgatae*, Venezia, 1563. — I: 320. — II: 22, 47, 49, 136.
- Böhmer, Johann Samuel Friedrich, osservazioni a Benedikt Carpov, *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium* (v.). — I: 176, 259, 307. — II: 25, 48, 243.
- Bohne, Gotthold, *Die Freiheitsstrafe in den italienischen Stadtrechten des 12.-16. Jahrhunderts*, Lipsia, 1922-25. — I: 88-89, 228, 237, 298. — II: 53, 62-63.
- , *Zur Stellung der Frau im Prozess- und Strafrecht der italienischen Statuten*, nella *Gedenkschrift für Ludwig Meitelis*, Lipsia, 1926, pp. 89-124. — I: 298.

- Bois, Du: v. Du Bois.
- Bolivia: cfr. Costituzione della Bolivia (1880); id. (1938); id. (1945-47).
- Bolla *Ad extirpanda* (15 maggio 1252), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. III, Torino, 1858, pp. 552-558. — I: 79-80, 130-131, 319. — II: 163.
- (20 maggio 1254), cur. Sbaraglia, nel *Bullarium Franciscanum*, vol. I, Roma, 1759, pp. 724-730. — I: 80.
- (30 novembre 1259), cur. Sbaraglia, nel *Bullarium Franciscanum*, vol. II, Roma, 1761, pp. 370-376. — I: 80.
- (3 novembre 1265), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. III, Torino, 1858, pp. 743-744. — I: 80.
- Bolla *Ad onus apostolicae* (4 luglio 1548), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. VI, Torino, 1860, pp. 384-389. — I: 96, 155, 212. — II: 32, 55, 59-60, 73, 151.
- Bolla *Licet ex iuris* (1555), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. VI, Torino, 1860, pp. 504-505. — II: 129.
- Bolla *d'oro* (1356) [*Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV.*], cur. Zeumer, Weimar, 1908. — I: 106.
- Bolla *Summis desiderantes affectibus* (5 dicembre 1484), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. V, Torino, 1860, pp. 296-298. — I: 170.
- Bolla *Universi agri* (1° marzo 1612), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. XII, Torino, 1867, pp. 58-111. — I: 96. — II: 60.
- Bolla *Ut negotium fidei* (7 luglio 1256), in Henry Charles Lea, *A History of the Inquisition of the Middle Ages* (v.), vol. I, p. 575. — I: 81.
- (4 agosto 1262), nel *Magnum bullarium Romanum*, vol. III, Torino, 1858, p. 694. — I: 81.
- Bologna. — I: 71, 85, 101, 103, 114, 118, 120-121, 126, 133, 139, 141-143, 149, 154, 157, 160, 167, 185, 229, 265, 281, 304, 312. — II: 38, 54, 71, 91, 107, 183, 191-192.
- : cfr. Statuto di Bologna (1250); id. (1288); Statuto criminale di Bologna (1454).
- , Tancredi da: v. Tancredi.
- Bolognini, Ludovico. — I: 143, 310, 322.
- , addizioni al *Tractatus de tormen-*
- tis* (attr. Guido da Suzzara) (v.). — I: 138, 143-144, 189, 207, 240-241, 248, 250, 258, 284, 286, 289-290, 310, 317, 322-323. — II: 100-101, 114, 122, 124-125, 166, 180, 195-197, 225.
- Bonagiunti, Galvano. — II: 183.
- Bonaparte, Giuseppe: v. Giuseppe.
- , Napoleone I: v. Napoleone I.
- Boncompagni (De Boncompagnis), Caltaldino. — I: 156.
- , *De sindicatu*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VII, Venezia, 1584, ff. 349 v - 360 v. — I: 156, 189, 211, 318. — II: 20, 61, 78, 85, 134.
- Boncompagno (Boncompagnus) da Signa, *Rhetorica novissima*, cur. Gaudenzi, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, pp. 249-297. — II: 25.
- Bonfranceschi, Agostino, l'Ariminense (A. Ariminensis), addizioni ad Angelo Gambiglioni, l'Aretino, *De maleficiis* (v.). — I: 135-136, 160, 225, 265, 275, 313. — II: 4, 23, 80, 97, 101, 125, 127-128, 135, 147-148, 151, 162, 196-197, 209. — Tav. III.
- Bonifacio (Bonifacius), Giovanni, *De furtis*, Vicenza, 1619. — II: 82.
- Bonifazio VIII, papa. — I: 139. — II: 55.
- Borbone (Bourbonnais). — I: 174.
- Bordoni, Francesco. — I: 159.
- , *Manuale consultorum in causis S. Officii contra haereticos*, Parma, 1693. — I: 159, 191, 259, 286, 288-289, 291-292. — II: 6-7, 25, 29, 48, 55-56, 58, 89, 117, 122, 128, 171.
- Borgo Giudeo, Guglielmo di: v. Guglielmo.
- Borgogna. — I: 60, 211.
- Borgotaro: cfr. Statuto di Borgotaro (1446-68); id. (sec. XV-XVI).
- Boris I, re dei bulgari. — II: 216.
- Bosch, J. W. — I: 179.
- Bosch, J. W., *Korte aantekeningen over de uitwendige geschiedenis der Hollandse hervormingsplannen van het strafproces in de XVIII<sup>de</sup> eeuw*, nella *Tijdschrift voor rechts-geschiedenis*, XXI (1953), pp. 59-67. — II: 266.
- Bòscoli, Pier Paolo. — II: 264.
- Bossi (Bossius), Egidio. — I: 160.
- , *Tractatus varii*, Venezia, 1581. — I: 160-161, 186, 211, 213, 223, 232, 239-240, 253-255, 259-262,

- 265-266, 268, 270-271, 273-275, 288, 307, 310, 313-314, 317, 320, 323. — II: 7, 24, 30, 46-47, 58, 70, 88, 91-92, 96-97, 102, 116-117, 128, 140, 145, 147, 149, 152, 163, 182, 184, 197.
- Bossi, Teodoro. — I: 313.
- Bostichi. — II: 176.
- botta. — I: 195.
- Bottrigari (Buttrigario; Butrigarii). — I: 136-137, 140.
- , *Super Codice*, Parigi, 1516. — I: 145, 305, 315. — II: 79, 89, 113, 119, 121-122.
- Boucher d'Argis. — II: 258.
- Bourdin (Bourdinus), Gilles, commento all'ordinanza (francese) 15 agosto 1539 [*Paraphrasis in Constitutiones Regias, anno 1539 editas*], Parigi, 1628. — II: 45, 98.
- Boutiller. — I: 112.
- Boys, Du: v. Du Boys.
- Brabante. — I: 109. — II: 40-41.
- Bracciolini, Francesco, *Lo scherno de gli Dei*, Roma, 1626. — I: 184, 217.
- Brachylogus iuris civilis* [*Corpus legum sive Brachylogus iuris civilis*], cur. Böcking, Berlino, 1829. — I: 111, 118, 174, 257, 267-268.
- Brandeburgo. — I: 107.
- Brant, Sebastian, *Titulorum omnium iuris tam civilis quam canonici expositiones*, Lione, 1547. — I: 189.
- Brantsen. — II: 243.
- Brasiello, Ugo, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937. — I: 44.
- Brasile. — II: 269.
- : cfr. Costituzione del Brasile (1824).
- Braun (Brunus), Conrad, *De haereticis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 271 r - 333 r. — II: 55.
- Braune, Friedrich Wilhelm, *De eo quod iustum est circa torturam valedinariorum*, pres. Böhmer, Halle, 1729. — I: 234, 289, 294, 296-297. — II: 242.
- Bray, Joseph, *Essai sur le droit pénal militaire des Romains*, Parigi, 1894. — I: 63.
- Brescello: cfr. Statuto di Brescello (1569).
- Brescia. — II: 282.
- : cfr. Statuto di Brescia (sec. XIII); id. (1313); Statuto criminale di Brescia (1473).
- , Bartolommeo da: v. Bartolommeo.
- Bretagna. — I: 70.
- Breugel, Van. — I: 179.
- Breve del comune di Pisa (1286) [*Breve Pisani communis*], cur. Bonaini, negli *Statuti inediti della città di Pisa*, vol. I, Firenze, 1854, pp. 55-531. — I: 92-93, 185, 270, 302, 304.
- (1313) [*Breve Pisani communis*], cur. Bonaini, negli *Statuti inediti della città di Pisa*, vol. II, Firenze, 1870, pp. 1-439. — I: 92-93, 185. — II: 65.
- Breve del popolo di Pisa (1313) [*Breve del popolo e delle compagnie del comune di Pisa*], cur. Bonaini, negli *Statuti inediti della città di Pisa*, vol. II, Firenze, 1870, pp. 441-641. — I: 92, 94, 182, 270, 272, 304, 311, 313. — II: 83-84, 181, 187.
- Breve di Villa di Chiesa (1327), cur. Baudi di Vesme, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVII, Torino, 1877, coll. 1-246. — I: 92-94, 247, 296. — II: 39, 172.
- Brienza. — II: 13.
- Briganti, Tommaso, *Pratica criminale*, cur. De Marco, Napoli, 1842. — I: 203-204. — II: 239.
- Brissonio (Brisson). — I: 174.
- Brissot de Warville, Jacques-Pierre. — II: 258.
- , *Moyens de prévenir les crimes en France*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. VI, Berlino, 1782, pp. 1-165. — II: 259.
- , *Réflexions sur le Traité de la torture*, par M. Sonnenfels, et sur plusieurs autres ouvrages relatifs au même sujet, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. IV, Berlino, 1782, pp. 177-186. — II: 256, 258.
- brodequins. — I: 198, 204.
- Broeck. — I: 179.
- Broue, Guglielmo della: v. Guglielmo.
- Browe, Peter, *De ordalibus*, Roma, 1932-33. — I: 68.
- Bruegel, Pieter, il vecchio. — I: 5-6, 226. — Tav. I. — II: 226.
- Bruggia (Bruges). — I: 172.
- Brugi, Biagio, *L'opera degli antichi giureconsulti italiani e il diritto penale*, negli *Scritti in onore del prof. Ugo Conti*, Città di Castello, 1932, pp. 143-154. — II: 161-162, 224.



- Brunacci (Brunatius), Bartolommeo, *Agon*, Venezia, 1542. - I: 234, 244. - II: 30, 134.
- Brunetto Latini: v. Latini.
- Bruni: v. Dal Bruno.
- Brunemann (Brunemannus), Johann. - I: 176-177.
- , *De inquisitionis processu*, Francoforte, 1666. - I: 176-177, 194, 210, 221-222, 255, 292, 301, 319. - II: 60, 74, 76, 85, 105, 118, 122, 124, 128, 174-175, 239.
- Brunnenmeister. - I: 107.
- Bruno, Alberto. - I: 149.
- Bruno, Dal: v. Dal Bruno.
- Brunswick. - II: 260.
- Brusselle (Bruxelles). - I: 109. - Tav. I.
- Bruyère, La: v. La Bruyère.
- Bruzio. - II: 215.
- Bucicaldo (Boucicault). - I: 184.
- Buckland, W. W., *The Roman Law of Slavery*, Cambridge, 1908. - I: 16, 33.
- Budissin (Bautzen). - I: 175.
- Buenos Aires: cfr. Costituzione di Buenos Aires (1934).
- Buglione, Goffredo di: v. Goffredo.
- Bulgaria: cfr. Costituzione della Bulgaria (1879).
- Bulgarino. - I: 119.
- Bulgaro (Bulgarinus). - I: 119, 122. - II: 38.
- , *Excerpta legum*, cur. Wahrmund, nelle *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes in Mittelalter*, vol. IV, t. I, Innsbruck, 1925. - I: 118-119, 257, 268.
- Bulsius, Christoph Gottfried, *De confessione extorta*, pres. Leyser, Vittemberga, 1741. - I: 178. - II: 105, 242.
- Buonarroti, Michelangiolo, il giovane, *La fiera*, cur. Fanfani, Firenze, 1860. - I: 202.
- Burlamacchi, Francesco. - I: 184-185, 289.
- Buttner, Georg Wilhelm, *De officio iudicis circa tormenta*, pres. Leyser, Vittemberga, 1740. - I: 194, 202-203. - II: 60-61.
- Buttrigario: v. Bottrigari.
- Caccialupi (De Gazalupis), Giovan Battista, *Modus studendi in utroque iure*, con Sebastian Brant, *Titulorum omnium iuris tam civilis quam canonici expositiones* (v.), pp. 434-469. - I: 140.
- Cadice. - II: 269.
- Cadoudal, Georges. - II: 275.
- caicchia: v. caviglia.
- Caino. - II: 47.
- Calà, Carlo. - I: 153.
- Calà de Tapia, Girolamo. - I: 153.
- , *De praecminentia Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, Napoli, 1680. - I: 147, 153. - II: 133, 171.
- Calà Ulloa, Pietro, *Della tortura e dei principii che la governavano*, nella *Gazzetta dei tribunali* [di Napoli], XII (1858), pp. 670-672. - II: 225.
- Calabria. - I: 63.
- Calahorra. - I: 171.
- Calamandrei, Piero. - II: 278, 281.
- , *Documenti sulla tortura*, nel *Ponte*, III (1947), pp. 188-190. - II: 281.
- , *I processi delle streghe*, nella *Rivista di diritto processuale civile*, XVII (1940), parte I, pp. 52-55. - II: 141.
- , *Il processo come giuoco*, negli *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. II, Padova, 1950, pp. 485-511. - II: 142.
- , prefazione a Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (v.). - II: 248.
- Calas, Donat. - II: 247.
- , Jean. - II: 246-247.
- , Marc-Antoine. - II: 247.
- Calasso, Francesco. - I: X, 73.
- , *Introduzione al diritto comune*, Milano, 1951. - I: 83, 99, 106, 110, 168.
- Calefati (Calaefatus), Pietro, consiglio *Istos tres fratres inquisitos*, in *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum* vol. I, Venezia, 1582, ff. 98 r - 99 r. - II: 59.
- Caligola, imperatore. - I: 27. - II: 211.
- Calisse, Carlo, *Storia del diritto penale italiano*, Firenze, 1895. - I: 71, 226.
- , *Svolgimento storico del diritto penale in Italia*, nell'*Enciclopedia del diritto penale italiano*, dir. Pessina, vol. II, Milano, 1906, pp. 1-538. - I: 71, 226.
- Callidio: v. Loos.
- Callistrato. - I: 21, 39, 265, 285.
- Callot, Jacques. - I: 226. - Tav. II.
- Calpurnio Flacco (Calpurnius Flaccus), *Declamationes*, cur. Lehnert, Lipsia, 1903. - I: 29.
- Caluso: cfr. Statuto di Caluso (1510).
- Calvi, Donato, *Scena letteraria de*

- gli scrittori bergamaschi, Bergamo, 1664. — I: 135.
- Càlvoli, Folcieri da: v. Folcieri.
- Cambanis, De: v. De Cambanis.
- Campeggi (Campegius), Giovanni, *De testibus, nei Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 88 r - 125 r. — I: 154, 274, 319. — II: 30, 54, 61.
- Canaro. — I: 148.
- Canaro, Antonio Benzòli (Benciòli) di (A. de Canario). — I: 148.
- , *De quaestionibus et tormentis, nei Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 195 r - 200 v. — I: 147-149, 183, 187, 189-190, 211, 252, 259, 266, 269, 286, 289, 297, 322-323. — II: 4, 24-25, 27-29, 56, 61, 65, 74-75, 79, 85, 115, 121, 128, 133, 145-146, 149-150, 198.
- Canavese. — II: 39.
- cancelliere. — II: 71.
- Cange, Du: v. Du Cange.
- Cannara. — I: 148.
- Cànnero. — I: 148.
- cannette. — I: 199.
- Cantù, Cesare, *Beccaria e il diritto penale*, Firenze, 1862. — I: 182. — II: 4, 206, 224, 247, 250-251, 253-255, 259-263, 265.
- Capalozza. — II: 278.
- Capace (Capycius), Antonio, *Decisiones, nelle Decisiones sacri regii consilii Neapolitani*, Venezia, 1572, pp. 599-986. — I: 286.
- Capelle, Van de. — I: 179.
- Capitolo (napoletano) *Clandestinis maleficiis* (2 dicembre 1266), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 9-11. — I: 95, 280. — II: 119.
- Capitolo (napoletano) *Diu iam et pluries* (1330), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 242-244. — I: 95.
- Capitolo (napoletano) *Frequens et ineffrenata* (30 novembre 1273), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 26-29. — I: 95. — II: 102.
- Capitolo (napoletano) *Iugia et immensa* (8 settembre 1289), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 109-117. — I: 95, 280. — II: 219.
- Capitolo (napoletano) *Post corruptio-nis amara discrimina* (10 giugno 1282), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 76-93. — I: 94-95, 252-253. — II: 172, 177.
- Capitolo (napoletano) *Provisi iuris sanctio* (6 novembre 1330), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 245-247. — I: 95. — II: 84-85, 219.
- Capitolo (napoletano) *Regina iustitiae in vestitu deaurato* (agosto 1295?), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 119-132. — I: 94-95, 248-249, 252. — II: 58-59, 61, 182-183, 199.
- Capitolo (napoletano) *Si cum sceleratis* (18 luglio 1313), in Romualdo Trifone, *La legislazione angioina* (v.), pp. 160-161. — I: 95.
- Capponi, Agostino. — II: 264.
- capra. — I: 202.
- Capugno. — I: 164.
- Caracalla, imperatore. — I: 21, 29, 36, 251, 263. — II: 111.
- Caramanico, Marino da: v. Marino.
- Caravita, Tommaso Saverio. — I: 166.
- , *Institutiones criminales*, Napoli, 1740. — I: 166, 222, 293. — II: 89, 91.
- Carceri: *esperienze e documenti*, nel Ponte, V (1949), pp. 225-434. — II: 278.
- Carena, Cesare, *De officio sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lione, 1669. — I: 158, 187, 194, 233, 286, 291, 294, 296. — II: 6, 25, 28-30, 40, 46, 58, 115, 122, 133, 149, 152, 166, 171.
- Carerio (Carerius), Ludovico, *Practica causarum criminalium*, Venezia, 1548; *id.*, Lione, 1569. — I: 148, 158, 162, 188-191, 199-200, 211, 222, 248, 252-253, 286-287, 292, 296, 300, 313-315, 320, 322-323. — II: 7, 20, 26-27, 46-47, 49, 56, 61, 78-79, 83, 85, 92, 96, 101, 115-116, 121, 124-126, 129, 133-134, 136, 149, 166, 171, 196-197.
- Carlo II, duca di Mantova. — II: 171.
- Carlo IV, imperatore. — I: 106, 308.
- Carlo V, imperatore. — I: 97, 107, 152, 160, 301. — II: 36, 49, 172.
- : cfr. *Carolina, Constitutio criminalis* (1532).
- Carlo I d'Angiò, re di Napoli. — I: 95, 252. — II: 102, 119, 176.
- Carlo II d'Angiò, re di Napoli. — I: 95, 248-249, 252. — II: 58, 182-183, 219.
- Carlo di Borbone, re di Napoli. — II: 239, 260.

- Carlo Emanuele I di Savoia. - I: 228.  
- II: 175.
- Carlo Emanuele III di Savoia. - I: 97-98. - II: 267.
- Carlo Felice di Savoia. - II: 268.
- Carlo di Lorena. - II: 262.
- Carlo magno, imperatore. - I: 49, 53.
- Carlo III di Savoia, il buono. - II: 175.
- Carlo di Tocco. - I: 58, 121.  
-: cfr. *Lombarda*.
- Carlo di Valois. - II: 176.
- Carmagnola, conte di. - I: 307.
- Carmon. - I: 178.
- Carnelutti, Francesco. - I: 231.
- , *Gioco e processo*, negli *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, vol. III, Napoli, [1953], pp. 1-11. - II: 142.
- , *Metodologia del diritto*, Padova, 1939. - II: 199.
- , *Rei e innocenti nelle prigioni*, nel *Tempo*, 8 gennaio 1952, p. 3. - II: 274.
- Carnevali, Luigi, *La tortura a Mantova*, Mantova, 1888, estr. dagli *Atti dell'Accademia Virgiliana*. - I: 227, 246. - II: 172.
- Carolina, *Constitutio criminalis* (1532) [*Die Feinliche Gerichtsordnung Kaisers Karl's V.*], cur. Zoepfl, 4<sup>a</sup> ed., Lipsia e Heidelberg, 1883. - I: 75, 107-108, 294. - II: 6, 12, 24, 27, 37-38, 49, 100, 184.
- Carolina del Nord: cfr. Dichiarazione dei diritti della Carolina del Nord (1776).
- Caroselli. - II: 278.
- Carpi: cfr. Statuto di Carpi (1353).
- Carpov (Carpzovius), Benedikt. - I: 176.
- , *Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium*, Francoforte, 1758. - I: 176, 187, 194, 244, 253, 260, 292, 298, 307. - II: 25, 84-85, 118, 153, 185, 239.
- : cfr. Böhmer, Johann Samuel Friedrich.
- Carrabba, Francesco. - I: 156-157.
- , *Singularia sindicatus officiorum regni Neapolis*, con F. C., *Tractatus praeminentiae M[agnae] C[uriae] V[icariae]* (v.), pp. 59-166. - I: 156-157. - II: 21.
- , *Tractatus praeminentiae M[agnae] C[uriae] V[icariae]* (v.), Napoli, 1615. - I: 156, 261. - II: 21, 45, 163.
- Carrara: cfr. Statuto di Carrara (1574).
- Carrara, Francesco, *Programma del corso di diritto criminale*, 9<sup>a</sup>-11<sup>a</sup> ed., Firenze, 1923-26. - I: 79. - II: 256.
- Carrieri, Raffaele, *Del costume*, in *Dopo il diluvio*, cur. Terra, Milano, 1947, pp. 69-87. - II: 277.
- Carta de logu* (1395), cur. Besta e Guarnerio, negli *Studi sassaresi*, III (1903-4), sez. I, fasc. I. - I: 97.
- Cartari (Chartarius), Flaminio, *Praxis et theorica interrogandorum reorum*, 5<sup>a</sup> ed., Bracciano, 1639. - I: 162, 187, 194, 196, 198, 209, 245, 253-255, 286, 288. - II: 58, 65, 69, 72-73, 102, 118-119, 122, 129, 149, 152, 200, 222.
- Casa, Della: v. Della Casa.
- Casal Monferrato. - I: 154.  
—: cfr. Statuto di Casal Monferrato (1370).
- Casalmaggiore: cfr. Statuto di Casalmaggiore (1424).
- Casoni, Francesco. - I: 143, 152.
- , *De indicis et tormentis*, Venezia, 1557. - I: 152.
- , *De maleficio praemeditato* [*Tractatus malefici praemeditati*], in F. C., *De indicis et tormentis* (v.), ff. 4 v - 63 v; *id.* [*id.*], nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 281 r - 290 r. - I: 152, 155, 234. - II: 8, 11-12, 22, 24-27, 33-34, 38, 40, 45-49, 78, 82, 115.
- , *De tormentis*, in F. C., *De indicis et tormentis* (v.), ff. 64 r - 96 r; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 311 r - 316 r. - I: 101, 139, 147, 152, 245, 248, 253, 271, 288, 292, 294-295, 313-314, 317, 319-323, 326. - II: 4, 9, 11, 18, 20, 22, 24, 28, 30-32, 45, 49, 57-58, 62, 85, 96, 114-115, 119, 122, 132-135, 138, 146, 151-152, 167-168, 170, 186, 226-227, 243.
- Casorzo: cfr. Statuto di Casorzo (1375).
- Caspart, Johann Conrad, *De difficult per quaestiones sive torturam ad veritatem perveniendi via*, pres. Strecker, Erfurt, 1734. - I: 191. - II: 79, 239.
- Cassio, Caio. - I: 40.
- Cassiodoro (Cassiodorus), Magno Aurelio, *Variae*, cur. Mommsen, nei *Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi*, vol. XII, Berlino, 1894, pp. 1-385. - I: 75. - II: 215.

- Castellammare di Stabia. — I: 156.  
 Castelnuovo dell'Abate: cfr. Statuto di Castelnuovo dell'Abate (1260).  
 Castiglia. — I: 3, 100, 173.  
 Castiglione Fiorentino. — I: 151.  
 —: cfr. Statuto di Castiglione Fiorentino (1385).  
 Castiglione del Lago: cfr. Statuto di Castiglione del Lago e Chiusi (1571).  
 Castiglione del Conte. — I: 151.  
 Castro: cfr. Statuto di Castro e Ronciglione (1558).  
 Castro, Paolo di (P. Castrensis), *In primam Digesti veteris*, Lione, 1548. — II: 164.  
 Castro, Pedro. — II: 256.  
 Castrovillari. — I: 153, 166.  
 Cataldino Boncompagni: v. Boncompagni.  
 Catalogna. — I: 173.  
*catasta*. — I: 18.  
 Caterina II, zarina di Russia, *Istruzione... per la riduzione di un nuovo codice delle leggi*, trad. ital., Firenze, 1769. — II: 260-261, 265.  
 Catilina. — I: 25, 35, 37.  
*cattura, indizio a: v. indizio*.  
 Cau. — I: 179.  
 Cava, La: v. La Cava.  
 Cavalcani (Cavalcanus), Ortensio. — I: 155.  
 —, *De brachio regio*, Venezia, 1608. — I: 155, 196, 200, 205, 210, 213, 215-216, 248, 253, 275, 283, 289, 294, 297-298. — II: 4, 65, 81-82, 93, 167, 187.  
 —, *De testibus*, con O. C., *De brachio regio* (v.). — I: 155, 259, 266.  
 Cavalcanti, Bartolomeo, *Retorica*, Venezia, 1585. — II: 210.  
 Cavalcanti, Giovanni. — I: 183.  
*cavaliere*. — I: 308-309.  
*cavaliere a spron d'oro*. — I: 309.  
 Cavallermaggiore: cfr. Statuto di Cavallermaggiore (1324).  
*cavalletta*. — I: 195.  
*cavalletto*. — I: 18, 206, 226.  
*caviglia (carcchia, cavicchia)*. — I: 197.  
 Cavitelli, Gigliòlo (Egidio). — II: 196.  
 Cavitelli (Cavitellius), Lodovico, *Annales*, Cremona, 1588. — I: 140.  
 Ceccone di ser Barone. — II: 198.  
 Cecilio Giuvenziano. — I: 285.  
 Cefalonia. — II: 139.  
 Cellini, Benvenuto, *Vita*, cur. Jahn Rusconi e Valeri, Roma, 1901. — I: 325-326.  
 Cerchi (De Cerchiis), Raffaello, *Li bellus nuncupatus il Birracino*, Venezia, 1553. — II: 58, 72.  
*Ceremoniale dell'illustrissimo senato palermitano*, cur. Salomone Marino, Palermo, 1895-99. — II: 62.  
 Cerlini, Aldo, *Storie e leggende dell'Appennino e del Po*, Milano, 1939. — I: 222.  
 Certaldo, Paolo di messer Pace da, *Libro di buoni costumi*, cur. Morpurgo, Firenze, 1921. — I: 184. — II: 190, 219.  
 Cervantes, Miguel de, *El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha*, Madrid, 1605-15. — II: 240-241, 253.  
 Cervellino. — I: 156.  
 Cesare (Caesar), Caio Giulio, *De bello Gallico*, cur. Dinter, in C., *Commentarii*, Lipsia, 1890. — I: 40.  
 Cesena: cfr. Statuto di Cesena (1475?).  
 Cessi, Benvenuto, *Il diritto penale in Venezia prima del mille*, nel *Nuovo Archivio veneto*, s. II, XXXIII (1917), pp. 5-23. — I: 64.  
 Cèssole, Iacopo da: v. Iacopo.  
 Cevolotto, Mario, *Carlo Goldoni avvocato veneto*, Bologna, 1931. — II: 54, 62.  
 Châlons-sur-Marne. — II: 259.  
 Charron, Pierre, *De la sagesse*, Parigi, 1671. — II: 223.  
 Chartres, Ivone di: v. Ivone.  
 Chassenaeux, Barthélemy de (B. a Chassenaeo), commento alle consuetudini di Borgogna (1459) [*Commentarii in consuetudines ducatus Burgundiae fereque totius Galliae*], Lione, 1574. — I: 211.  
 Cheronèa. — II: 208.  
 Chevalier, Ulysse, *Répertoire des sources historiques du moyen âge, Bio-bibliographie*, Parigi, 1905-7. — I: 140, 148.  
 Chiarelli, Giorgio, *La convenzione sul genocidio*, nella *Rivista di studi politici internazionali*, XVI (1949), pp. 51-58. — II: 281.  
 Chieri: cfr. Statuto di Chieri (1313).  
 Chieti. — I: 151.  
 Chiusi (di Perugia): cfr. Statuto di Castiglione del Lago e Chiusi (1571).  
 Chivasso: cfr. Statuto di Chivasso.  
*chorda*. — I: 185.  
*chordula (cordula)*. — I: 185, 192.  
 Choveron (Choveronius), Bermond, *In sacrosanctoris Lateranen[sis] Concilii (concordata vocant) titulum de publicis concubinariis*, nei

- Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 145 r - 195 v. - I: 321. - II: 119, 121, 177, 211.
- Christynen, Paul van (P. Christinaeus), commento allo statuto di Malines (sec. XVI) [*In patrias Mechlinensium leges*], Anversa, 1671. - II: 167, 197.
- Chuchalón, Jerónimo, addizioni ad Angelo Gambiglioni, l'Aretino, *De maleficiis* (v.). - I: 160. - Tav. III.
- Ciaffi (Zaffi), Andrea, da Pisa. - I: 137.
- Cicerone (Cicero), Marco Tullio. - I: 20, 24, 35. - II: 14, 208-209, 223, 226.
- , *De oratore*, cur. Friedrich, in C., *Scripta*, vol. I, t. II, Lipsia, 1907, pp. 1-223. - II: 209.
- , *Partitiones oratoriae*, cur. Friedrich, in C., *Scripta*, vol. I, t. II, Lipsia, 1907, pp. 389-424. - I: 15, 25-27, 35. - II: 209.
- , *Pro A. Cluentio*, cur. Fruechtel, in C., *Scripta*, vol. VI, t. I, Lipsia, 1933, pp. 35-140. - I: 23.
- , *Pro P. Sulla*, cur. Kasten, in C., *Scripta*, vol. VI, t. II, Lipsia, 1933, pp. 119-162. - II: 209.
- , *Pro rege Deiotaro*, cur. Mueller, in C., *Scripta*, vol. II, t. III, Lipsia, 1904, pp. 344-358. - I: 24.
- , *Pro Sex. Roscio Amerino*, cur. Mueller, in C., *Scripta*, vol. II, t. I, Lipsia, 1901, pp. 33-81. - I: 25.
- , *Pro T. Annio Milone*, cur. Mueller, in C., *Scripta*, vol. II, t. III, Lipsia, 1904, pp. 274-319. - I: 20, 24.
- , *Topica*, cur. Friedrich, in C., *Scripta*, vol. I, t. II, Lipsia, 1907, pp. 425-449. - II: 91, 105, 138, 209.
- Cile: cfr. Costituzione del Cile (1925).
- Cilento. - I: 153, 165.
- Cina. - I: 11. - II: 269.
- Cino (Cynus) da Pistoia. - I: 131, 138, 145. - II: 148.
- , *Super Codice et Digesto veteri lectura*, Lione, 1547. - I: 145, 174, 187, 260, 268, 282, 310, 314. - II: 117, 144.
- Cipolla (Caepolla, Cepola), Bartolommeo. - I: 139. - II: 76.
- , *Consilia criminalia*, Lione, 1540. - I: 147. - II: 8, 32, 59, 138.
- , *Tractatus cautelarum*, in B. C., *Varii tractatus*, Venezia, 1555, pp. 738-922. - II: 76, 135, 200.
- Cipolla, Carlo, prefazione allo Statuto di Castelnuovo dell'Abate (v.). - II: 64.
- Cipriano (Cyprianus), Tascio Cecilio, santo, *Ad Demetrianum*, cur. Hartel, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. III, t. I, Vienna, 1868, pp. 349-370. - I: 47-48. - II: 222-223.
- , *De idolorum vanitate [Quod idola dii non sint]*, cur. Hartel, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. III, t. I, Vienna, 1868, pp. 17-31. - II: 222.
- Cipro. - I: 16.
- Cirene. - I: 16.
- Cisalpina, Repubblica: cfr. Costituzione della Cisalpina (1797); id. (1798).
- Cispadana, Repubblica: cfr. Costituzione della Cispadana (1797).
- Città di Castello. - I: 156, 165.
- Claro (Clarus), Giulio. - I: 161, 167-168. - II: 236.
- , *Sententiae receptae [Opera omnia, seu practica civilis atque criminalis]*, s. l., 1637. - I: 161-162, 194, 213, 226, 234, 238-239, 248, 255, 259, 262, 266, 268, 275, 289, 298-300, 307, 310, 313, 317-318, 320-321, 323. - II: 7, 21-22, 27, 32, 45, 55, 58, 70, 80, 83, 85, 88, 98, 101-102, 115, 117-118, 122-123, 133, 136, 140, 149-151, 165, 167, 175, 182.
- : cfr. Baiardi, Giovan Battista.
- Claudio, imperatore. - I: 27.
- Clemente III, papa. - I: 317. - II: 96.
- Clemente IV (Guido Fulcodio), papa. - I: 80.
- , *Quaestiones quindecim ad Inquisitores*, con Cesare Carena, *De officio sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* (v.), pp. 365-393. - I: 168.
- Clemente V, papa. - I: 82. - II: 54.
- Clemente VII, papa. - I: 151.
- Clementinae constitutiones*. - I: 140.
- , 5, 3, 1, 1. - I: 82. - II: 54.
- : cfr. Vitalini, Bonifazio.
- Clementinae constitutiones*, glossa di Giovanni d'Andrea. - I: 146.
- , 5, 3, 1, 1, gl. *Tormentis*. - I: 189-190, 208.
- clinata*. - I: 56.
- Clodio. - I: 24.
- Clodoveo, re dei franchi. - I: 53.
- Cluenzio. - I: 23.
- Cocceji, Samuel von. - II: 239-240.
- , *Ius civile controversum*, 2<sup>a</sup> ed.,

- Francoforte e Lipsia, 1740. — II: 239-240.  
 Cocq, Le: v. Le Cocq.  
 Coderta, Monfiorito da: v. Monfiorito.  
*Codex Iustinianus*. — I: 22, 43, 98, 119. — II: 202, 226.  
 —, 1, 3, 8, pr. — I: 31, 77, 261, 316, 320.  
 —, 1, 3, 10, 1. — II: 112.  
 —, 1, 4, 3, 1-3. — II: 84.  
 —, 1, 5, 2, 1. — II: 29.  
 —, 1, 5, 4, 4. — I: 249.  
 —, 1, 51, 8. — I: 31, 91.  
 —, 2, 1, 4. — I: 251.  
 —, 2, 7, 14. — I: 322.  
 —, 2, 11 [12], 14. — II: 89.  
 —, 2, 58 [59], 1, 1. — II: 10.  
 —, 3, 12. — II: 84.  
 —, 3, 12, 5 [6]. — II: 84, 213, 220.  
 —, 3, 12, 6 [7], 1-4. — II: 84.  
 —, 3, 12, 8 [10]. — II: 68, 84, 220.  
 —, 3, 24, 3, pr. — II: 170.  
 —, 4, 20, 13, pr. — I: 39, 260.  
 —, 4, 20, 14. — I: 260. — II: 93.  
 —, 4, 20, 15, 1. — I: 39, 260.  
 —, 4, 63, 2. — II: 68.  
 —, 5, 17, 8, 6. — II: 10.  
 —, 5, 59, 4. — I: 287.  
 —, 5, 60, 3. — I: 284.  
 —, 6, 1, 4, 4. — I: 35.  
 —, 6, 21, 17. — I: 310.  
 —, 6, 35. — I: 22, 41, 74.  
 —, 6, 35, 9. — II: 16-17.  
 —, 6, 35, 12. — II: 17.  
 —, 7, 59, 1. — II: 111-112.  
 —, 7, 65, 2. — I: 162. — II: 115.  
 —, 7, 65, 2, pr. — II: 6, 116.  
 —, 9, 1, 2, 1. — II: 194.  
 —, 9, 2, 17, 1. — I: 44. — II: 68, 93-94.  
 —, 9, 4, 1. — II: 68.  
 —, 9, 4, 1, 2. — I: 20.  
 —, 9, 4, 2. — II: 108, 114, 118.  
 —, 9, 4, 2, pr. — II: 119.  
 —, 9, 4, 2, 1. — II: 189.  
 —, 9, 5, 1, 1-2. — II: 176.  
 —, 9, 8. — I: 22, 74.  
 —, 9, 8, 3. — I: 271, 273.  
 —, 9, 8, 3, pr. — I: 32, 44.  
 —, 9, 8, 4. — I: 18, 28, 31, 299.  
 —, 9, 9, 31 [32]. — I: 34, 36.  
 —, 9, 9, 35 [36], pr. — I: 38.  
 —, 9, 11, 1, pr.-1. — I: 37.  
 —, 9, 12, 8, pr. — II: 112.  
 —, 9, 15, 1, 2. — II: 194.  
 —, 9, 16, 1, pr. — II: 194.  
 —, 9, 16, 8 [9]. — I: 34, 37. — II: 19, 20.  
 —, 9, 18, 7. — I: 28, 32, 170.  
 —, 9, 18, 7, 1. — II: 8.  
 —, 9, 18, 9, 1. — II: 94.  
 —, 9, 22, 21. — I: 32.  
 —, 9, 22, 21, pr. — I: 28.  
 —, 9, 22, 22, 1. — I: 271.  
 —, 9, 24, 1, pr. — I: 28-29. — II: 94.  
 —, 9, 24, 2. — I: 28, 32.  
 —, 9, 35, 5. — II: 194.  
 —, 9, 41. — I: 21, 74, 120, 125, 186.  
 —, 9, 41, 1. — I: 36, 77. — II: 19-20, 43.  
 —, 9, 41, 1, 2. — I: 263.  
 —, 9, 41, 2. — I: 34.  
 —, 9, 41, 3. — I: 29, 34, 272.  
 —, 9, 41, 5. — II: 16.  
 —, 9, 41, 6. — I: 23, 38.  
 —, 9, 41, 8. — I: 299.  
 —, 9, 41, 8, pr. — I: 31, 306, 315.  
 —, 9, 41, 8, 1. — I: 78. — II: 2, 14.  
 —, 9, 41, 8, 2. — I: 245. — II: 8.  
 —, 9, 41, 9. — I: 34.  
 —, 9, 41, 10. — I: 34.  
 —, 9, 41, 11. — I: 30, 299, 311, 314.  
 —, 9, 41, 11, pr. — I: 315.  
 —, 9, 41, 12. — I: 35. — II: 10.  
 —, 9, 41, 13. — I: 38.  
 —, 9, 41, 15. — I: 35.  
 —, 9, 41, 16. — I: 19, 311.  
 —, 9, 41, 16, pr. — I: 224. — II: 180.  
 —, 9, 41, 16, 1. — I: 29.  
 —, 9, 41, 17. — I: 62.  
 —, 9, 41, 17, pr. — II: 177.  
 —, 9, 41, 17, 1. — I: 314.  
 —, 9, 47, 9. — I: 315.  
 —, 9, 47, 16. — II: 111-112.  
 —, 9, 47, 18. — II: 120.  
 —, 9, 47, 20. — II: 120.  
 —, 10, 32, 33, pr. — I: 311.  
 —, 11, 6 [5], 3, pr. — I: 43, 275-276. — II: 18, 165, 211.  
 —, 12, 1, 8. — I: 30.  
 —, 12, 1, 10. — I: 30.  
 —, 12, 31 [32], 1. — I: 30.  
 —, 12, 49 [50], 1. — I: 31.  
 —, 12, 49 [50], 2. — I: 31.  
 —: cfr. Azzone; Baldo degli Ubaldi; Bartolo da Sassoferrato; Cino da Pistoia; Cujas, Jacques; Gentili, Alberigo; Luca da Penne; Odo-fredo; Rosciate, Alberigo da; Saliceto, Bartolommeo da; Suzzara, Guido da; Wesenbeck, Matthaeus de.  
*Codex Iustinianus*, glossa d'Accorso (coi casi di Viviano Tosco):  
 —, 2, 11 [12], 14, gl. *Infamiam*. — II: 89.  
 —, 4, 1, 3, gl. *Decidi*. — II: 44.  
 —, 6, 35, 3, gl. *Haberetur*. — II: 62.  
 —, 6, 35, 12, 1, gl. *Servos*. — I: 284.  
 —, 7, 59, 1, gl. *Solvere*. — II: 111.  
 —, 7, 65, 2, pr., gl. *Propria*. — II: 116.  
 —, 7, 65, 2, 1, gl. *Aliquid dixerit*. — II: 107-109.

- , 8, 4, 7, gl. *Earundem rerum*. — I: 292.
- , 9, 2, 5, gl. *Quia dicit*. — II: 97.
- , 9, 2, 17, 1, gl. *Conscientia*. — II: 95, 97.
- , 9, 4, 2, *casus*. — I: 125. — II: 108-109.
- , 9, 4, 2, pr., gl. *Constiterit*. — II: 120.
- , 9, 8, 3, pr., gl. *Convictus*. — II: 31, 44.
- , 9, 12, 8, pr., gl. *Confessionibus*. — II: 105-106.
- , 9, 22, 22, 1, gl. *Quaestio*. — I: 271.
- , 9, 41, 1, 1, gl. *Praescriptionis invidia*. — II: 20, 138.
- , 9, 41, 18, gl. *Praestando*. — II: 91, 106, 113.
- , 11, 6 [5], 3, pr., gl. *Habita*. — I: 276.
- Codex Theodosianus*. — I: 22, 60, 74, 100.
- , 1, 35 [34], 3. — I: 61.
- , 6, 36 [37], 1. — I: 30.
- , 9, 1, 14. — I: 61.
- , 9, 1, 14-15. — I: 61.
- , 9, 5. — I: 22.
- , 9, 7, 4. — I: 61.
- , 9, 19, 1. — I: 61.
- , 9, 21, 2, 1. — I: 37.
- , 9, 35. — I: 22.
- , 9, 35, 1. — I: 28, 32-33.
- , 9, 35, 2, 1. — I: 19.
- , 9, 35, 3. — I: 30.
- , 9, 35, 4. — I: 61.
- , 11, 39, 10. — I: 61.
- , 12, 1, 47. — I: 61.
- , 13, 9, 2. — I: 43, 276.
- Codi (Lo)*, trad. Riccardo Pisano, cur. Fitting, Halle, 1906. — I: 111, 122, 257, 279.
- Codice Estense (1771) [*Codice di leggi e costituzioni per gli stati di Sua Altezza Reale*], Modena, 1815-16. — I: 98, 248. — II: 140.
- Codice penale (1930):  
—, art. 39. — I: 244.
- Codice di procedura penale (1930):  
—, art. 367 p.p. — II: 55, 67.
- Colbert. — I: 185-186, 195.  
—: cfr. *tratto di colla*.
- Collalto: cfr. Statuto di Collalto (sec. XV).
- collare* (sost. ital.). — I: 197.
- collare* (verbo ital. e lat.). — I: 185.
- collegio di corda*. — I: 196.
- Cologna: cfr. Statuto di Cologna (1593).
- Colombet (Columbanus), Antoine, *Compendiaria forma procedendi extraordinarie*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 341 r - 347 v. — I: 288. — II: 85.
- Colombia: cfr. Costituzione della Colombia (1886).
- Colonna, cardinale. — II: 21.
- Comense (Comensis), Bernardo (Rategno). — I: 158.
- , *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 333 v - 348 r. — I: 158, 211, 248, 289, 296. — II: 55-56, 74, 77, 114-115, 122, 125, 136, 145, 147, 149, 152.
- Commodo, imperatore. — I: 306.
- Como. — I: 320.  
—: cfr. Statuto di Como (1296); id. (1335); Statuto dei consoli di Como (1281).
- Compagni, Dino. *Cronica*, cur. Del Lungo, Città di Castello, 1913-16. — I: 185, 312-313. — II: 176, 193.
- Compilatio III*:  
—, 1, 6, 1. — II: 105.  
—, 2, 10, 1. — II: 105.
- Concilio d'Auxerre (573-603) [*Concilium Autissiodorense*], cur. Maassen, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. III, vol. I, Hannover, 1893, pp. 178-184. — I: 81. — II: 214.
- Concilio del Laterano (1215) [*Concilium Lateranense IV*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXII, Venezia, 1773, coll. 953-1086. — I: 68, 71, 103. — II: 56.
- Concilio di Mâcon (585) [*Concilium Matisconense*], cur. Maassen, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. III, vol. I, Hannover, 1893, pp. 163-173. — I: 81. — II: 214.
- Concilio di Mérida (666) [*Concilium Emeritense*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XI, Firenze, 1765, coll. 75-100. — I: 55.
- Concilio di Narbona (1235) [*Concilium Narbonense*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXIII, Venezia, 1779, coll. 353-366. — II: 56.
- Concilio di Reisbach (800?) [*Statuta Rispacensia, Frisingensia, Salsburgensia*], cur. Werminghoff, nei

- Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. III, vol. II, t. I, Hannover e Lipsia, 1906, pp. 205-213. — I: 57-58.
- Concilio di Roma (402) [*Canones synodi Romanorum ad Gallos episcopos iuxta quaestiones ab illis propositas*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. III, Firenze, 1759, coll. 1133-1140. — II: 213.
- Concilio di Toledo (675) [*Concilium Toletanum XI*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XI, Firenze, 1765, coll. 129-152. — I: 76. — II: 214.
- (683) [*Concilium Toletanum XIII*], cur. Zeumer, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. I, Hannover e Lipsia, 1902, pp. 477-479. — I: 56.
- Concilio di Trento (1545-63) [*Concilium Tridentinum*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXXIII, Parigi, 1902, coll. 1-1244. — II: 169.
- Concilio di Valladolid (1322) [*Concilium apud Vallemoleti*], cur. Mansi, nella *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXV, Venezia, 1782, coll. 695-724. — I: 69.
- Conciòli, Antonio, commento allo Statuto di Gubbio (1624) (v.). — II: 59, 122.
- Concordia: cfr. Statuto di Concordia (1450).
- condanna, indizio a: v. indizio.
- Condio, Filippo, *Giustizia punitiva al tempo della Veneta Repubblica*, Brescia, 1908. — II: 54.
- confessione spontanea. — II: 72-73, 78-79.
- confessione volontaria. — II: 79.
- congettura. — II: 24-25.
- Conradi. — II: 19<sup>o</sup>.
- Conrat (Coln), Max, *Breviarium Alaricianum*, Lipsia, 1903. — I: 60.
- , *Die Christenverfolgungen im römischen Reiche vom Standpunkte des Juristen*, Lipsia, 1897. — I: X, 46-49.
- Consigli del Comune di Prato (15 ottobre 1252 - 24 febbraio 1285), cur. Piattoli, Bologna, 1940. — II: 165.
- Consilia seu responsa in causis criminalibus recens edita*, Venezia, 1579-82. — I: 147.
- Consuetudini d'Aosta (1588) [*Contumes générales du Duché d'Aoste*], 2<sup>a</sup> ed., Aosta, 1684. — I: 94.
- Consuetudini di Messina (1498), in Vito La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900, pp. 35-53. — I: 84.
- Consuetudini di Milano (1216) [*Liber consuetudinum Mediolani*], cur. Besta e Barni, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1949. — I: 84.
- : cfr. Barni, Gian Luigi.
- Consuetudini di Palermo (sec. XIII), in Vito La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900, pp. 165-223. — I: 247, 301. — II: 39.
- Consuetudini di Trapani (1331), in Vito La Mantia, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo, 1900, pp. 6-22. — I: 84.
- contrarietas. — I: 259.
- Coq, Le: v. Le Coq.
- Corazzini, Giuseppe Odoardo, *Cenni sulla procedura penale in Firenze nel secolo XIV*, nella *Miscellanea fiorentina*, I (1886), pp. 17-23. — II: 54.
- corda. — I: 185-186, 195.
- : cfr. collegio di corda; dar la corda; mettere alla corda; toccar la corda; tratto di corda.
- cordicella. — I: 199.
- cordula: v. chordula.
- Corfù. — II: 253.
- Corneto, Tancredi da, *Practica* (attr. Baldo degli Ubaldi), Lione, 1525. — I: 146, 268, 289, 293. — II: 145.
- Cornificio, Lucio: cfr. *Rhetoricorum ad C. Herennium libri IIII*.
- Correggio: cfr. Statuto di Correggio (1538).
- Corsica: cfr. Statuto criminale della Corsica (1571).
- Cortile, Bono di (B. de Curtili), *De nobilitate*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XVI, Venezia, 1584, ff. 2 r - 20 r. — I: 319-322.
- Cosentini, Francesco, *Code internationale de la paix et de la guerre*, La Cibourg e Parigi, 1937. — II: 274.
- Cosentino, Giuseppe, *Proposte per ristabilire la tortura nei giudizi criminali di Sicilia dopo le riforme del 1812*, nel *Circolo giuridico* [di Palermo], XX (1889), pp. 185-204. — I: 237. — II: 268.
- Cosimo I de' Medici: v. Medici.



- Cosimo de' Medici, il vecchio: v. Medici.
- Cospi, Antonio Maria, *Il giudice criminalista*, Firenze, 1643. — II: 48.
- Costantino I, imperatore. — I: 20, 28-29, 32, 37, 39, 44, 271, 315. — II: 112, 119, 189.
- Costantinopoli. — II: 84.
- Costanzo, imperatore. — I: 28, 32. — II: 115.
- Costarica: cfr. Costituzione di Costarica (1881).
- Costituto dei monetieri di Firenze (sec. XIV) [*Constitutum artis monetariorum civitatis Florentiae*], cur. Ginori Conti, Firenze, 1939. — I: 183.
- Costituto di Siena (1262) [*Costituto del Comune di Siena dell'anno 1262*], cur. Zdekauer, Milano, 1897. — I: 88.
- (1296) [*Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*], cur. Lisini, Siena, 1903. — I: 92-93. — II: 162-163, 219.
- Costituzione (piemontese) 20 dicembre 1582, in parte negli *Editti antichi e nuovi de' Sovrani principi della Real Casa di Savoia*, cur. Borelli, Torino, 1681, pp. 115, 726. — I: 227. — II: 175.
- Costituzione *Ad decus et honorem* (22 novembre 1220), cur. Wieland, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. IV, vol. II, Hannover, 1896, pp. 106-109. — I: 74, 319.
- Costituzione dell'Afganistan (1931), in parte [*Fundamental principles of the government of Afghanistan of 31 October 1931*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 1-2. — II: 271.
- Costituzione dell'Albania (1928) [*Albanie, Constitution du 1er décembre 1928*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. III, Parigi, 1931, pp. 7-29. — II: 271.
- Costituzione dell'Argentina (1853-98) [*Argentine, Constitution de la nation argentine du 25 mai 1853, révisée les 23 septembre 1860, 12 septembre 1866, 15 mars 1898*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 7-26. — II: 270-272.
- (1949) [*Constitución nacional de la República Argentina*], nel *Boletín del Instituto de derecho comparado de México*, III (1950), pp. 161-185. — II: 272.
- Costituzione di Berna (1846) [*Berne, Constitution pour le canton de Berne du 31 Juillet 1846*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 1<sup>a</sup> ed., vol. I, Parigi, 1883, pp. 472-490. — II: 270.
- Costituzione della Bolivia (1880) [*Bolivie, Constitution politique de la république de Bolivie du 17 octobre 1880*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 28-48. — II: 270, 272.
- (1938), in parte [*Political constitution of the State of Bolivia of 28 October 1938*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 41-44. — II: 270, 272.
- (1945-47), in parte [*Political constitution of the State of Bolivia of 23 November 1945, as amended on 20 September 1947 and 26 November 1947*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1947* dell'U.N.O., Nuova York, 1949, pp. 13-17. — II: 272.
- Costituzione del Brasile (1824) [*Brésil, Constitution du 25 Mars 1824*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 1<sup>a</sup> ed., vol. II, Parigi, 1883, pp. 557-586. — II: 272.
- Costituzione di Buenos Aires (1934), in parte [*Constitution of the Province of Buenos Aires of 23 November 1934*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 7-9. — II: 272.
- Costituzione della Bulgaria (1879) [*Bulgarie, Constitution du royaume de Bulgarie, du 16 (28) avril 1879*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. I, Parigi, 1928, pp. 374-393. — II: 271.
- Costituzione del Cile (1925) [*Chili, Constitution du 18 septembre 1925*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 82-105. — II: 271-272.
- Costituzione della Cisalpina (1797) [*Costituzioni della Repubblica Cisalpina: 1<sup>a</sup> costituzione*], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. I, Torino, 1852, pp. 95-146. — II: 271.
- (1798) [*Costituzioni della Repub-*

- blica Cisalpina: II<sup>a</sup> costituzione], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. I, Torino, 1852, pp. 147-197. — II: 271.
- Costituzione della Cispadana (1797), nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. I, Torino, 1852, pp. 198-254. — II: 271.
- Costituzione della Colombia (1886) [*Colombie, Constitution de la république de Colombie du 5 août 1886*], cur. Darestè, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 110-134. — II: 270.
- Costituzione di Costarica (1881) [*Costa-rica, Constitution politique de la république de Costa-rica du 7 décembre 1881*], cur. Darestè, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 376-388. — II: 270, 272.
- Costituzione di Cuba (1901-28) [*Cuba, Constitution de la république de Cuba du 21 février 1901, modifiée par la loi du 9 mai 1928*], cur. Darestè, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 138-156. — II: 270.
- Costituzione di Durango (1917), in parte [*Political constitution of the free and sovereign State of Durango of 5 October 1917 with subsequent amendments*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1947*, Nuova York, 1949, pp. 197-202. — II: 272.
- Costituzione d'Entre Rios (1933), in parte [*Constitution of the Province of Entre Rios of 18 August 1933*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 14-15. — II: 272.
- Costituzione dell'Equatore (1946), in parte [*Political constitution of the Republic of Ecuador of 31 December 1946*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 92-96. — II: 272.
- Costituzione della Francia (1791) [*Constitution française du 3 septembre 1791*], cur. Duguit - Monnier - Bonnard, in *Les constitutions et les principales lois politiques de la France*, 7<sup>a</sup> ed., Parigi, 1952, pp. 1-33. — II: 271.
- (1793) [*Acte constitutionnel du 24 juin 1793*], cur. Duguit - Monnier - Bonnard, in *Les constitutions et les principales lois politiques de la France*, 7<sup>a</sup> ed., Parigi, 1952, pp. 62-73. — II: 271-272.
- (1795) [*Constitution de la République Française du 5 fructidor an III (22 août 1795)*], cur. Duguit - Monnier - Bonnard, in *Les constitutions et les principales lois politiques de la France*, 7<sup>a</sup> ed., Parigi, 1952, pp. 73-109. — II: 271.
- (1799) [*Constitution de la République Française du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799)*], cur. Duguit - Monnier - Bonnard, in *Les constitutions et les principales lois politiques de la France*, 7<sup>a</sup> ed., Parigi, 1952, pp. 109-118. — II: 271.
- Costituzione di Friburgo (1857), in parte [*Constitution of the Canton of Fribourg of 7 May 1857*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, p. 278. — II: 270.
- Costituzione generale delle corti superiori di Malta (1814) [*Costituzione generale di tutte le corti superiori*], nella *Raccolta delle leggi di procedura delle corti superiori ordinarie di Malta*, Malta, 1841, pp. 29-75. — II: 268.
- Costituzione del Giappone (1946), in parte [*Constitution of Japan of 3 November 1946*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 171-172. — II: 272.
- (1946), progetto ufficiale (1946) [*La nuova Costituzione giapponese*], nel *Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituzione*, 30 maggio 1946, pp. 3-7. — II: 272.
- Costituzione di Glarona (1887), in parte [*Constitution of the Canton of Glaris of 22 May 1887*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 279-280. — II: 270.
- Costituzione della Grecia (1827) [*Costituzione politica della Grecia*], nella *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, vol. I, Torino, 1848, pp. 295-306. — II: 269, 271.
- (1864) [*Grèce, Constitution du 16/28 Novembre 1864*], cur. Darestè, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. II, Parigi, 1883, pp. 321-337. — II: 271.

- (1911), in parte [*Constitution of Greece of 1 (14) June 1911*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 132-134. — II: 271.
- (1927) [Grèce, *Constitution hellénique, du 2 juin 1927*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. I, Parigi, 1928, pp. 625-656. — II: 271.
- Costituzione del Guatemala (1879-1927) [*Guatemala, Loi constitutive de la république du Guatemala du 11 décembre 1879, modifiée les 5 novembre 1887, 30 août 1897, 12 juillet 1903 et 20 décembre 1927*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 390-401. — II: 270-272.
- Costituzione d'Haiti (1918-28) [*Haiti, Constitution de la république d'Haïti du 19 juin 1918, révisée le 11 janvier 1928*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 190-201. — II: 271.
- Costituzione dell'Honduras (1924) [*Honduras, Constitution politique de la république de Honduras du 10 septembre 1924*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 404-416. — II: 271-272.
- (1936), in parte [*Political constitution of Honduras of 28 March 1936*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 146-149. — II: 272.
- Costituzione del 'Irâq (1925), in parte [*Constitution of Iraq (organic law) of 21 March 1925*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 160-161. — II: 271.
- Costituzione dell'Italia (1947):  
—, art. 13 cpv. 3º. — II: 273.
- Costituzione dell'Italia (1947), progetto ufficiale (1947):  
—, art. 8 cpv. 3º. — II: 273.
- Costituzione della Libia (1951) [*Costituzione del Regno Unito della Libia*, nell'*Oriente moderno*, XXXI (1951), pp. 177-192. — II: 271-272.
- Costituzione della Liguria (1797) [*Costituzione del popolo ligure*], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. I, Torino, 1852, pp. 255-303. — II: 271.
- Costituzione del Messico (1917-28) [*Mexique, Constitution politique des États-unis Mexicains du 31 janvier 1917, modifiée en 1921, 1923 et 1928*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 208-257. — II: 271-272.
- Costituzione del Nicaragua (1911) [*Nicaragua, Constitution politique de la république de Nicaragua du 10 novembre 1911*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 418-429. — II: 270, 272.
- (1939), in parte [*Political constitution of Nicaragua of 22 March 1939*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 212-217. — II: 272.
- Costituzione della Norvegia (1814) [*Norvège, Constitution (Grundlov) du 17 mai 1814*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. II, Parigi, 1929, pp. 204-226. — II: 269, 271.
- Costituzione del Nuovo León (1917), in parte [*Political constitution of the free and sovereign State of Nuevo León of 16 December 1917 with subsequent amendments*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1947* dell'U.N.O., Nuova York, 1949, pp. 212-217. — II: 272.
- Costituzione del Panama (1904-28) [*Panama, Constitution de la république de Panama du 13 février 1904, modifiée le 26 décembre 1918 et le 25 septembre 1928*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 260-269. — II: 270.
- Costituzione del Paraguay (1870) [*Paraguay, Constitution de la république du Paraguay du 24 novembre 1870*], cur. Daresté, nelle *Constitutions modernes*, 4ª ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 273-282. — II: 270-272.
- Costituzione della Partenopea (1799), nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. II, Torino, 1852, pp. 52-117. — II: 271.
- Costituzione del Perù (1919) [*Pérou, Constitution de la république du Pérou du 27 décembre 1919*], cur. Daresté, nelle *Constitutions mo-*

- dernes, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 287-307. - II: 271-272.
- Costituzione del Portogallo (1826) [*Portugal, Charte constitutionnelle du 29 Avril 1826*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 1<sup>a</sup> ed., vol. II, Parigi, 1883, pp. 22-47. - II: 269, 271.
- Costituzione di Portorico (1952), in parte [*Carta de derechos de la constitución del Estado libre asociado de Puerto Rico*] nella *Revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico*, XXI (1951), pp. 33-38. - II: 270.
- Costituzione della Rioja (1933), in parte [*Constitution of the Province of la Rioja of 31 May 1933*], nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 17-19. - II: 272.
- Costituzione di Roma (1798) [*Costituzione della Repubblica Romana*], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. II, Torino, 1852, pp. 5-51. - II: 266, 271.
- Costituzione del Salvador (1886) [*Salvador, Constitution politique de la république du Salvador du 13 août 1886*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 432-442. - II: 272.
- Costituzione di Santa Fé (1907), in parte [*Constitution of the Province of Santa Fé of 24 December 1907*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 26-27. - II: 272.
- Costituzione di Santiago del Estero (1939), in parte [*Constitution of the Province of Santiago del Estero of 2 June 1939*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 27-29. - II: 272.
- Costituzione di Schaffusa (1876), in parte [*Constitution of the Canton of Schaffhausen of 24 March 1876*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 284-285. - II: 270.
- Costituzione della Sicilia (1812) [*Costituzione di Sicilia*], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. II, Torino, 1852, pp. 222-314. - I: 237. - II: 267-268.
- Costituzione delle due Sicilie (1820) [*Costituzione Napolitana*], nella *Raccolta di costituzioni italiane*, vol. II, Torino, 1852, pp. 340-404. - I: 237. - II: 271.
- Costituzione della Spagna (1812) [*Costituzione politica della monarchia spagnuola*], Milano, 1814. - II: 269.
- Costituzione degli Stati Uniti (1787), in parte [*Constitution of the United States, Amendments*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 100-105. - II: 270.
- Costituzione della Turchia (1876) [*Costituzione ottomana*], cur. Ubicini e Luzzatti, nella *Biblioteca di scienze politiche e amministrative*, s. II, vol. X, Torino, 1912, pp. 1041-1104. - II: 271-272.
- (1924), in parte [*Constitutional law of the Turkish Republic of 20 April 1924*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 300-301. - II: 271-272.
- Costituzione dell'Uruguay (1917) [*Uruguay, Constitution de la république orientale de l'Uruguay du 15 octobre 1917*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 312-335. - II: 271.
- Costituzione del Venezuela (1931) [*Venezuela, Constitution des États-Unis de Venezuela du 9 juillet 1931*], cur. Dareste, nelle *Constitutions modernes*, 4<sup>a</sup> ed., vol. IV, Parigi, 1932, pp. 339-365. - II: 270.
- (1947), in parte [*National constitution of the United States of Venezuela promulgated by the National Constituent Assembly on 5 July 1947*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1947* dell'U.N.O., Nuova York, 1949, pp. 350-357. - II: 271-272.
- Costituzione dell'Wyoming (1889) [*Costituzione del Wyoming*], cur. Racioppi, nella *Biblioteca di scienze politiche e amministrative*, s. II, vol. II, Torino, 1894, pp. 577-626. - II: 270.
- Costituzione di Zug (1894), in parte [*Constitution of the Canton of Zug of 18 March 1894*] nell'*Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 294-295. - II: 270.
- Costituzione di Zurigo (1869), in

- parte [*Constitution of the Canton of Zurich of 18 April 1869*] nell' *Yearbook on Human Rights for 1946* dell'U.N.O., Nuova York, 1947, pp. 295-296. — II: 270.
- Costituzioni della Marca Anconitana (1357) [*Costituzioni egidiane*], cur. Sella, Milano, 1912. — I: 96. — II: 183.
- Costituzioni di Milano (1541) [*Constitutiones dominii Mediolanensis*], Milano, 1541. — I: 97, 160, 227-228, 247. — II: 172.
- Costituzioni di Piacenza e Parma (1595) [*Constitutiones Placentiae et Parmae*], Piacenza, 1595. — I: 97.
- Costituzioni del Piemonte (1723) [*Leggi e costituzioni di S. M., da osservarsi nelle materie civili e criminali ne' Stati della M. S.*], Torino, 1723. — I: 98, 212, 294. — II: 140.
- (1729) [*Leggi e costituzioni di Sua Maestà*], Torino, 1729. — I: 98, 212, 248, 294. — II: 140, 150.
- (1770) [*Leggi e costituzioni di Sua Maestà*], Torino, 1770. — I: 98, 212, 228, 248, 294. — II: 128-129, 140, 150.
- Costituzioni di Sicilia (1231) [*Constitutiones regni Siciliae*], in Jean-Louis-Alphonse Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, vol. IV, t. I, Parigi, 1854, pp. 1-178. — I: 75, 86, 88, 95, 280, 303. — II: 106, 210.
- : cfr. Afflitto, Matteo d'; Isernia, Andrea d'.
- [*Constitutiones regni Siciliae*], in *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae*, Venezia, 1590, pp. 1-302, glossa di Marino da Caramanico. — I: 132. — II: 107.
- Coulton. — II: 56.
- Covarrubias (Covarruvias), Diego, *Variarum ex iure pontificio, regio et Caesareo resolutionum libri III*, Lione, 1557. — I: 299. — II: 125-126.
- Craon, principe di. — II: 115.
- Crema. — I: 143.
- : cfr. Statuto di Crema (1534).
- Cremani (Cremanius), Luigi, *De iure criminali*, Pavia, 1791-93. — II: 258.
- Cremona. — I: 140-141.
- : cfr. Statuto di Cremona (1313); id. (1339); id. (1388).
- , Osberto da: v. Osberto.
- Crèta. — II: 139.
- Creutzling, Caspar, *De nominatione socii criminis*, pres. Lyncker, 2<sup>a</sup> ed., Iena, 1735. — II: 102.
- Crivellari, Giulio, *Intorno al diritto penale nella Repubblica Veneta*, nell' *Archivio giuridico*, V (1870), pp. 473-493. — II: 54.
- Croce, Benedetto, *Storia della storiografia italiana nel secolo XIX*, 3<sup>a</sup> ed., Bari, 1947. — II: 224, 252.
- crolo. — I: 195.
- Crotto (Crotus), Giovanni, *De testibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 199 v - 231 v. — I: 154.
- : cfr. Moncada, Pedro de.
- cruciatas. — I: 17.
- cruz. — I: 81.
- Cuba: cfr. Costituzione di Cuba (1901-28).
- Cucchi, Aldo, *Sui mezzi scientifici per scoprire la verità e per rivelare la bugia*, nella *Critica penale*, V (1950), pp. 21-31. — II: 279.
- Cudgel. — I: 10.
- cuestión. — I: 182.
- cuestión de tormento. — I: 182.
- Cugia, Stanislaò. — I: IX.
- Cujas (Cuiacius; Cuiacius), Jacques. — I: 174-175.
- , *Notae in Codicem D. Iustiniani*, in J. C., *Opera*, vol. VIII, Prato, 1839, coll. 1377-1600. — I: 264.
- , *Observationes et emendationes*, in J. C., *Opera*, vol. I, Prato, 1836. — I: 263, 287.
- , *Paratitla in libros novem Codicis Iustiniani*, in J. C., *Opera*, vol. VIII, Prato, 1839, coll. 435-1376. — I: 263-264.
- , *Recitationes solemnes*, in J. C., *Opera*, vol. IX, Prato, 1839, coll. 5-2262. — I: 264, 314. — II: 40.
- Cumano: v. Raimondi.
- Cumia, Giuseppe, *Practica syndicatus*, Venezia, 1574. — I: 156. — II: 136, 175.
- Cuneo: cfr. Statuto di Cuneo (1589).
- Cupane, Francesco. — II: 268.
- curlo. — I: 185, 195.
- currulus. — I: 185.
- currus. — I: 185.
- Curzio Rufo (Curtius Rufus), Quinto, *Historiae Alexandri magni*, cur. Hedicke, Lipsia, 1908. — I: 13, 16.
- Cürzola: cfr. Statuto di Cürzola (1214).
- Custodi, Pietro. — II: 251.
- Cutrèra, Antonino, *Cronologia dei*

- giustiziati di Palermo*, Palermo, 1917. - I: 195, 200. - II: 100.
- D'Affitto: v. Affitto.
- D'Alembert. - II: 247.
- D'Amelio, Salvatore, *La beneficenza nel diritto italiano*, 3ª ed., Padova, 1930-31. - I: 228.
- D'Espeisses, Antoine, *Practique criminelle*, in A. d'E., *Oeuvres*, vol. II, Lione, 1660, pp. 599-710. - I: 220. - II: 223.
- Da Re, Giulio, *Ius distractionis*, Milano, 1926. - I: 58.
- dado. - I: 198.
- Dahm, Georg, *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter*, Berlino e Lipsia, 1931. - I: 83.
- Dal Bruno (Bruni; A Bruno), Francesco. - I: 149. - II: 236.
- , *De indicis et tortura*, Siena, 1495; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 246 r - 260 v. - I: 137, 139, 147, 149, 155, 188, 192, 196-199, 204-205, 209, 224-225, 238, 243, 245, 248, 259, 261-262, 268-271, 275, 278, 282, 286-287, 290, 292, 296, 302, 313-315, 319, 321-324. - II: 7-9, 13, 18, 20-21, 24, 26-27, 29-30, 32, 46-47, 49-53, 56, 58, 78, 80, 82-83, 85-86, 89-90, 93, 96, 100, 104-106, 114-115, 117-118, 122, 125, 128, 131-134, 136, 144, 150-151, 162-163, 166-170, 174, 176-177, 180, 184-186, 196-197, 200.
- Dal Sole (A Sole), Brunoro, *Consilium criminale*, Venezia, 1574. - II: 124.
- Damhouder (Damhouderius), Joost. - I: 143, 171-173.
- , *Enchiridion parium aut similibum*, nelle *Receptae sententiae*, vol. I, Venezia, 1574, pp. 419-507. - I: 213.
- , *Practica rerum criminalium*, Lione, 1558; *id.* [*Praxis rerum criminalium*], trad. Beüther, Francoforte, 1565. - I: 171-172, 174, 197-198, 204-205, 216, 218, 222, 283, 288, 300. - II: 24-25, 27, 74, 121, 133, 136, 140, 144, 162, 197.
- Damiens. - II: 258.
- Damisse. - I: 179.
- Damme, Van. - II: 243.
- dammusi. - I: 237.
- Dandin. - II: 192-193.
- Dandolo, Tullio, *La signora di Monza e le streghe del Tirolo*, 2ª ed., Milano, 1864. - I: 169.
- Daniele. - II: 212.
- Danimarca. - II: 260.
- Dante Alighieri. - I: 2, 123, 131.
- : cfr. Lana, Iacopo della.
- Danza, Eliseo, *De pugna doctorum*, Trani, 1633. - I: 206. - II: 171.
- dar la corda*. - I: 185-186.
- Daumsehrauben*. - I: 198.
- Daumstöcke*. - I: 198.
- Davanzati, Bernardo, traduzione e commento di Publio Cornelio Tacito, *Annali*, cur. Bindi, in B. D., *Opere*, vol. I, Firenze, 1853. - I: 183, 264. - II: 223.
- Davide (David) d'Augusta, *De inquisitione hereticorum*, cur. Preger, nelle *Abhandlungen* dell'Accademia bavarese delle scienze, classe storica, XIV (1878), parte II, pp. 204-235. - I: 81, 168, 319.
- Davidsohn, Robert, *Geschichte von Florenz*, Berlino, 1896-1927. - I: 194. - II: 63, 165.
- De Angelis, Francesco, *De confessionibus*, Bevagna, 1679. - I: 154. - II: 114, 121, 133-135, 166.
- De Angelis, Francesco Giuseppe, *De delictis*, Venezia, 1705. - I: 154, 223. - II: 82.
- De Antonio, Carlo, *La Valle d'Aosta ed Emanuele Filiberto*, in *Lo Stato sabauda al tempo di Emanuele Filiberto*, vol. I, Torino, 1928, pp. 153-320. - I: 228.
- De appellationibus* (attr. Giovanni Bassiano, come §§ 687-711 del *Libellus de ordine iudiciorum*), cur. Tamassia e Palmieri, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, p. 248. - I: 120. - II: 169.
- De Cambanis, Vitale, *De clausulis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XVIII, Venezia, 1584, ff. 369 r - 490 r. - II: 79, 119, 121, 123, 133.
- De editione actionis* (attr. Giovanni Bassiano, come §§ 137-142 del *Libellus de ordine iudiciorum*), cur. Tamassia e Palmieri, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, p. 225. - I: 120.
- De Ferrariis: v. Ferrari.
- De Luca, Carl'Antonio. - I: 166.
- , *Praxis criminalis*, in C. A. de L., *Praxis iudiciaria*, Ginevra, 1686, pp. 243-356. - I: 166, 194, 202, 294.
- De Luca, Giovan Battista. - I: 166.

- , *Il cavaliere e la dama*, Bologna, 1700. — I: 307-308.
- , *Il dottor volgare*, Firenze, 1839-43. — II: 83.
- De Luca, Giuseppe, *La tortura nei rapporti tra processo e pena*, nella *Rivista di diritto processuale*, IV (1949), parte I, pp. 318-335. — I: X, 9, 231, 234. — II: 279.
- De Marchi, Armando, *Cesare Beccaria e il processo penale*, Torino, 1929. — II: 247.
- De Martini. — II: 258.
- De Nigris, Giovanni Antonio, *Commentarii in capitula regni Neapolitani*, Venezia, 1582. — II: 175.
- De Pilla, Domenico, *Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato*, Firenze, 1888. — I: 157.
- De Regibus, Luca, *Storia e diritto romano negli « Acta martyrum »*, Torino, 1926. — I: 48.
- De Rosa, Carl'Antonio. — I: 166.
- , *Decretorum M[agnae] C[uriae] praxis criminalis*, Napoli, 1680. — I: 166, 232, 286. — II: 91.
- De Sallengre: v. Sallengre.
- De Sarno, Aniello: v. Sarno.
- De Sesse. — I: 156.
- De Simoni, Alberto, *Del furto e sua pena*, Firenze, 1821. — II: 257.
- De Soto: v. Soto.
- De tormentis*, Lucca, 1766. — II: 257-258.
- De Vergottini, Giovanni, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia*, Milano, 1952. — I: 74-75, 249.
- De Vicq: v. Vicq.
- De Vio, Tommaso, il Gaetano, commento a san Tommaso d'Aquino, *Summa theologica*, Padova, 1698. — II: 126.
- De Vita, Francesco. — II: 273.
- Deciani, Tiberio. — I: 155, 161.
- , *Tractatus criminalis*, Venezia, 1590. — I: 161, 191, 233, 271, 286, 321. — II: 29, 58, 153, 166.
- Decio (Decius), Filippo, *In Decretalium volumen*, Venezia, 1593. — I: 320.
- Declamationes minores* (attr. Marco Fabio Quintiliano, come *Declamationes*), cur. Ritter, Lipsia, 1884. — I: 29, 33. — II: 209.
- Declareuil, J., *Les preuves judiciaires dans le droit franc, du V<sup>e</sup> au VIII<sup>e</sup> siècle*, nella *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, XXII-XXIII (1898-99). — I: 53, 59.
- Decreta seu statuta vetera serenissimum ac praepotentum Sabaudiae Ducum et Pedemontii Principum*, Torino, 1586. — II: 175.
- Decretales pseudo-Isidorianae*, cur. Hinschius, Lipsia, 1863. — I: 57, 76, 128, 273. — II: 96, 110, 216.
- Decreti penali di Lucca (1698) [*Decreti penali*], Lucca, 1698. — I: 92, 94, 96.
- Decreto (della costituente francese) dell'8-9 ottobre 1789 [*Lettres-patentes du roi, en forme d'édit, portant sanction du Décret de l'Assemblée nationale, sur la réformation de quelques points de la justice criminelle*], nelle *Lois et actes du gouvernement*, vol. I, Parigi, 1806, pp. 11-18. — II: 265-266.
- Decreto (modenese) 28 agosto 1814 n. 103, nella *Collezione generale delle leggi, costituzioni, editti, proclami, ec. per gli Stati Estensi*, vol. I, Modena, 1814, pp. 11-18. — II: 267.
- Decreto (monferrino) 4 settembre 1607, cur. Saletta, nella *Decretorum Montisferrati antiquorum et novorum collectio*, t. III, s. I., 1675, p. 5. — I: 97. — II: 198.
- Decreto (monferrino) 1<sup>o</sup> ottobre 1611, cur. Saletta, nella *Decretorum Montisferrati antiquorum et novorum collectio*, t. III, s. I., 1675, pp. 6-8. — I: 97.
- Decretum Gratiani*. — I: 76, 127, 130.
- , 1, 86, 25. — I: 76. — II: 214.
- , 2, 2, 5, 20. — I: 69.
- , 2, 4, 2-3, 3, 17. — I: 77, 257.
- , 2, 4, 2-3, 3, 26. — II: 39.
- , 2, 5, 5, 4. — I: 76, 273, 317. — II: 216.
- , 2, 5, 6, 3, 2, 1. — I: 77, 316, 320.
- , 2, 6, 1, 23. — I: 299.
- , 2, 12, 2, 59. — I: 77, 264.
- , 2, 14, 6, 1, 1. — I: 257.
- , 2, 15, 3, 5. — II: 96.
- , 2, 15, 6, *dict.* I. — I: 76, 127. — II: 216.
- , 2, 15, 6, 1. — II: 110.
- , 2, 15, 6, 1, 2. — I: 76. — II: 216.
- , 2, 23, 4, 45. — II: 213.
- , 2, 23, 5, 1. — I: 241, 257.
- , 2, 23, 8, 30. — I: 76. — II: 214.
- : cfr. Alessandro III; Baiso, Guido da; Bellemèra, Egidio; Paucapàlea; Rufino; Stefano di Tournai;

- Summa Parisiensis*; Ugucione da Pisa.
- Decretum Gratiani*, glossa di Giovanni Sèmeca (colle addizioni di Bartolommeo da Brescia):
- , 2, 5, 5, 4, gl. *Religiosus*. — I: 273.
  - , 2, 5, 5, 4, gl. *Ut dum*. — I: 316-318.
  - , 2, 5, 6, 3, 2, 1, gl. *Presbyteri*. — I: 316-318.
  - , 2, 5, 6, 3, 2, 1, gl. *Leges*. — I: 320.
  - , 2, 11, 3, 14, gl. *Sinistrum*. — I: 321.
  - , 2, 12, 2, 59, gl. *Si aliis*. — II: 16, 19-20.
  - , 2, 15, 6, dict. I, gl. *Quod vero*. — I: 257, 269-270, 273.
- decurio*. — I: 309.
- Degli Azzi, Giustiniano: cfr. Kohler, Joseph.
- Dei, Andrea. — I: 183.
- Dekkers, René, *Des ordalies en droit romain*, nella *Revue internationale des droits de l'antiquité*, I (1948), pp. 55-78. — I: 22.
- Del Lungo, Isidoro, commento a Dino Compagni, *Cronica* (v.). — II: 176.
- Del Monte (De Monte), Pietro, *Reptorium*, Padova, 1480. — I: 209. — II: 75, 186.
- Del Pozzo, Paride: v. Paride del Pozzo.
- Del Prete, Pasquale, *Quaestio de servis contra dominos*, negli *Annali del Seminario giuridico-economico dell'Università di Bari*, a. 1933, parte II, pp. 90-110. — I: 24, 37.
- Del Vecchio, Alberto, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino, 1874. — I: 87, 280.
- Delacroix. — II: 258.
- Delbene, Tommaso. — I: 158-159.
- , *De officio S. Inquisitionis circa haeresim*, Lione, 1680. — I: 158-159, 222, 231, 295, 318.
- Della Casa. — I: 186.
- Delrio, Martin Antonio. — I: 171.
- , *Disquisitionum magicarum libri sex*, Venezia, 1606. — I: 170-171, 194, 220-222. — II: 48, 85, 152, 162, 228, 231.
- Demostene (Demosthenes), *Adversus Onetorem* [*Πρὸς Ὀνήτορα*], cur. Dindorf e Blass, in D., *Orationes*, vol. II, Lipsia, 1888, pp. 363-378. — II: 208.
- , *Pro Otesiphonte* [*Ἐπιὶ Κτησιφῶντος περὶ τοῦ σφεδάνου*], cur. Dindorf e Blass, in D., *Orationes*, vol. I, Lipsia, 1892, pp. 243-340. — I: 15.
- Denisart. — II: 258.
- Descrizione dei delinquenti stati condannati a morte in Firenze, cominciando dal 1328 fino al presente anno*, Firenze, 1801. — I: 216.
- Desessarts. — II: 258.
- Desjardins, Albert, *Les cahiers des états généraux en 1789 et la législation criminelle*, Parigi, 1883. — II: 258, 266.
- Detourbet, Édouard, *La procédure criminelle au XVII<sup>e</sup> siècle*, Parigi, 1881. — I: 113-114. — II: 257-258.
- Deuteronomium*. — I: 12.
- , 19, 15. — II: 38.
- Devillers. — II: 267.
- Di Tucci, Raffaele, *Il diritto pubblico della Sardegna nel medio evo*, Cagliari, 1924, estr. dall'*Archivio storico sardo*. — I: 97.
- , *Nuove ricerche e documenti sull'ordinamento giudiziario e sul processo sardo nel medio evo*, nell'*Archivio storico sardo*, XIV, (1923), pp. 275-322. — II: 54.
- Dialoghi su materie criminali*, ms. sec. XVII (Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 132). — I: 196. — II: 3, 31.
- Diana, Antonino. — I: 158.
- , *Resoluciones morales*, Lione, 1634-36. — I: 158, 222, 240, 286, 288-289, 294. — II: 6, 55-56, 122, 124, 128, 133, 140, 171.
- Diano: cfr. Statuto di Diano (1363).
- Díaz de Lugo, Juan Bernardo. — I: 171.
- , *Practica criminalis canonica*, 4<sup>a</sup> ed., Venezia, 1565. — I: 171, 317-318, 320-321.
- Dibilio, Enzo, *Narco-analisi, penthotal e giustizia penale*, nella *Giustizia penale*, LV (1950), parte I, coll. 69-71. — II: 279.
- Dichiarazione dei diritti della Carolina del Nord (1776) [*Constitution of North Carolina, A Declaration of Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 68-75. — II: 270.
- Dichiarazione dei diritti della Francia (1789) [*Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 118-123. — II: 271.
- (1793) [*Déclaration des droits de l'homme adoptée par la Convention*



- nationale*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 126-131. - II: 271.
- Dichiarazione dei diritti del Maryland (1776) [*Constitution of Maryland, A Declaration of Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 54-67. - II: 270.
- Dichiarazione dei diritti del Massachusetts (1780) [*Constitution of Massachusetts, A Declaration of the Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 80-89. - II: 270.
- Dichiarazione dei diritti del New Hampshire (1784) [*Constitution of New Hampshire, The Bill of Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 90-101. - II: 270.
- Dichiarazione dei diritti della Pennsylvania (1776) [*Constitution of Pennsylvania, A Declaration of the Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 48-55. - II: 270.
- Dichiarazione dei diritti dell'U.N.O. (1948) [*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U.*], nella *Rivista di studi politici internazionali*, XVI (1949), pp. 111-115. - II: 274.
- Dichiarazione dei diritti del Vermont (1777) [*Constitution of Vermont, A Declaration of the Rights*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 74-81. - II: 270.
- Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776) [*Virginia « Bill of Rights »*], cur. Battaglia, nelle *Carte dei diritti*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1946, pp. 44-49. - II: 270.
- Diderot, Denis, commento a Cesare Beccaria, *Des délits et des peines*, trad. Morellet, Parigi, 1797. - II: 256.
- Digesta Iustiniani*. - I: 22, 43, 112, 119. - II: 202, 226.
- , 1, 3, 31. - II: 20.
- , 1, 3, 37. - I: 312.
- , 1, 5, 5, 2. - I: 296.
- , 1, 11, 1, 1. - II: 194.
- , 1, 15, 3, 2. - I: 34, 182.
- , 1, 21, 5, 1. - I: 225.
- , 2, 11, 2, 4. - I: 297.
- , 2, 12, 10. - I: 21.
- , 4, 4, 37, 1. - II: 111-112.
- , 5, 1, 53. - I: 37.
- , 6, 2, 8. - II: 143.
- , 9, 2, 13, pr. - II: 168.
- , 9, 2, 25, 2. - II: 112.
- , 12, 4, 15. - I: 34-35.
- , 17, 2, 81. - II: 144.
- , 19, 2, 55, pr. - I: 34.
- , 19, 5, 8. - I: 35.
- , 21, 1, 4, 6. - I: 211.
- , 22, 3, 7. - I: 35.
- , 22, 5. - I: 22, 74.
- , 22, 5, 1, 2. - I: 276. - II: 211.
- , 22, 5, 2. - I: 260.
- , 22, 5, 4. - I: 269.
- , 22, 5, 7. - I: 33.
- , 22, 5, 12. - II: 38-39.
- , 22, 5, 21, 2. - I: 39, 77, 117, 256, 264.
- , 26, 5, 12, 2. - I: 292.
- , 27, 3, 1, 3. - I: 34.
- , 29, 5. - I: 22, 41, 74.
- , 29, 5, 1, pr. - I: 39. - II: 62.
- , 29, 5, 1, 5. - II: 164-165.
- , 29, 5, 1, 17-20. - II: 16-17.
- , 29, 5, 1, 24. - I: 40. - II: 4.
- , 29, 5, 1, 25. - I: 17, 186-187, 208.
- , 29, 5, 1, 26. - II: 17.
- , 29, 5, 1, 27. - II: 17.
- , 29, 5, 1, 33. - I: 239-240, 284.
- , 29, 5, 3, 7. - I: 288.
- , 29, 5, 3, 8. - I: 290.
- , 29, 5, 3, 9. - I: 290.
- , 29, 5, 3, 10. - I: 290.
- , 29, 5, 3, 11. - I: 290.
- , 29, 5, 3, 18. - I: 42.
- , 29, 5, 3, 29. - I: 42.
- , 29, 5, 6. - I: 20. - II: 68.
- , 29, 5, 6, pr. - I: 40.
- , 29, 5, 6, 1. - I: 37.
- , 29, 5, 7. - I: 41.
- , 29, 5, 10. - I: 41.
- , 29, 5, 10, 1. - I: 43.
- , 29, 5, 12. - I: 41.
- , 29, 5, 13. - I: 42.
- , 29, 5, 17. - II: 15, 94.
- , 29, 5, 25, pr. - I: 41.
- , 34, 9, 21. - I: 42.
- , 41, 4, 7, 3. - II: 196.
- , 42, 2, 1. - II: 111.
- , 43, 5, 1, 2. - I: 189.
- , 47, 2, 33. - II: 196.
- , 47, 2, 57 [56 o 58], 4. - II: 195-196.
- , 47, 8, 2, 20. - II: 194.
- , 47, 10, 1, 5. - II: 169.
- , 47, 10, 15, 34. - I: 23, 187.
- , 47, 10, 15, 34-42. - I: 23. - II: 194.
- , 47, 10, 15, 41. - I: 19, 186-187, 208, 237, 239.
- , 47, 10, 15, 42. - I: 23.

- , 47, 10, 32. — II: 184, 194.  
 —, 48, 1, 7. — I: 265. — II: 88-89.  
 —, 48, 2, 6. — I: 245.  
 —, 48, 2, 9. — I: 21.  
 —, 48, 2, 13. — I: 37.  
 —, 48, 3, 5. — II: 105, 111-112.  
 —, 48, 3, 6, 1. — II: 94.  
 —, 48, 5, 28 [27], 6. — I: 34, 36.  
 —, 48, 5, 28 [27], 7. — II: 64.  
 —, 48, 5, 28 [27], 10. — I: 38.  
 —, 48, 5, 28 [27], 11-14. — I: 36.  
 —, 48, 5, 39 [38], 8. — II: 188.  
 —, 48, 5, 40, 8. — I: 37.  
 —, 48, 6, 7. — II: 183.  
 —, 48, 12, 1. — I: 37.  
 —, 48, 18. — I: 21, 74, 120, 125, 187.  
 —, 48, 18, 1, pr. — I: 38, 78. — II: 2.  
 —, 48, 18, 1, 1. — II: 14, 30.  
 —, 48, 18, 1, 2. — II: 80.  
 —, 48, 18, 1, 7. — I: 38.  
 —, 48, 18, 1, 9. — I: 38.  
 —, 48, 18, 1, 10. — I: 269.  
 —, 48, 18, 1, 13. — I: 38.  
 —, 48, 18, 1, 14. — I: 38.  
 —, 48, 18, 1, 17. — I: 272. — II: 105-106, 108, 110-111, 114, 120.  
 —, 48, 18, 1, 20. — I: 34.  
 —, 48, 18, 1, 21. — II: 66-68, 91.  
 —, 48, 18, 1, 22. — II: 67-68.  
 —, 48, 18, 1, 23. — I: 215-216. — II: 105-106, 120, 210, 253.  
 —, 48, 18, 1, 26. — II: 94.  
 —, 48, 18, 1, 27. — I: 272. — II: 105-106, 108, 110-112, 114, 120, 170.  
 —, 48, 18, 3. — I: 38.  
 —, 48, 18, 4. — I: 36-37.  
 —, 48, 18, 5. — I: 37, 62.  
 —, 48, 18, 6, 1. — I: 34.  
 —, 48, 18, 7. — I: 293. — II: 161, 194.  
 —, 48, 18, 8. — II: 91, 106.  
 —, 48, 18, 8, pr. — I: 33-34, 245. — II: 9, 209-210.  
 —, 48, 18, 8, 1. — I: 38.  
 —, 48, 18, 9, pr. — I: 33, 263. — II: 9-10.  
 —, 48, 18, 9, 3. — I: 38.  
 —, 48, 18, 10, pr. — I: 284-285.  
 —, 48, 18, 10, 1. — I: 34, 39, 286.  
 —, 48, 18, 10, 3. — II: 161-162.  
 —, 48, 18, 10, 5. — II: 74.  
 —, 48, 18, 10, 6. — I: 38.  
 —, 48, 18, 12. — I: 38.  
 —, 48, 18, 14. — I: 29.  
 —, 48, 18, 15, pr. — I: 39.  
 —, 48, 18, 15, 1. — I: 285, 287.  
 —, 48, 18, 16, pr. — II: 143.  
 —, 48, 18, 16, 1. — I: 44. — II: 93.  
 —, 48, 18, 17, 1. — I: 36.  
 —, 48, 18, 17, 2. — I: 34, 38.  
 —, 48, 18, 17, 3. — I: 38.  
 —, 48, 18, 18, pr. — II: 80.  
 —, 48, 18, 18, 1. — II: 143, 145, 148.  
 —, 48, 18, 18, 2. — I: 78. — II: 2, 14.  
 —, 48, 18, 18, 3. — I: 269.  
 —, 48, 18, 18, 4-10. — I: 21.  
 —, 48, 18, 18, 6. — I: 38.  
 —, 48, 18, 18, 7. — I: 25.  
 —, 48, 18, 20. — I: 78. — II: 2, 14, 41-44, 131.  
 —, 48, 18, 21. — II: 131.  
 —, 48, 18, 22. — II: 11, 14, 46.  
 —, 48, 19. — I: 22, 74.  
 —, 48, 19, 3. — I: 295-296.  
 —, 48, 19, 8, 3. — II: 1.  
 —, 48, 19, 8, 9. — II: 120.  
 —, 48, 19, 9, 11-12. — I: 315.  
 —, 48, 19, 29. — I: 44. — II: 67-68, 94.  
 —, 48, 19, 31. — I: 325.  
 —, 49, 5, 2. — II: 170, 173.  
 —, 49, 16, 3, 10. — I: 31, 44, 62-63.  
 —, 49, 16, 7. — I: 31, 44, 62-63, 272, 306.  
 —, 50, 2, 14. — I: 314.  
 —, 50, 13, 5, 1. — I: 265.  
 —, 50, 13, 5, 2. — I: 265.  
 —, 50, 16, 53, 2. — II: 194.  
 —, 50, 16, 89, 1. — II: 144.  
 —, 50, 17, 21. — II: 171.  
 —, 50, 17, 40. — I: 292.  
 —, 50, 17, 125 [168]. — II: 174.  
 —, 50, 17, 155 [198], 2. — II: 161.  
 —: cfr. Baldo degli Ubaldi; Bartolo da Sassoferrato; Castro, Paolo di; Feu, Jean; Mantova, Marco; Marsili, Ippolito; Matthaei, Anton II; Odofredo; Pothier, Robert-Joseph; Rosciate, Alberigo da; Wessenbeck, Matthaues de.
- Digesta Iustiniani*, glossa d'Accorso:  
 —, 1, 3, 7 [6], gl. *Legis virtus*. — II: 65.  
 —, 12, 2, 31, gl. *Exacto iureiurando*. — II: 44.  
 —, 22, 3, 7, gl. *Deficit*. — II: 23-24.  
 —, 29, 5, 17, gl. *Prius de se*. — II: 16.  
 —, 47, 2, 57 [56 o 58], 1, gl. *Damnato*. — II: 168.  
 —, 47, 10, 15, 41, gl. *Dicunt*. — I: 208.  
 —, 48, 2, 6, gl. *Levia*. — I: 244.  
 —, 48, 3, 5, gl. *Pronuntietur*. — II: 111.  
 —, 48, 5, 26 [25], 5, gl. *Accusatori*. — II: 132.  
 —, 48, 18, 1, 17, gl. *Pro exploratis*. — I: 121. — II: 112.  
 —, 48, 18, 1, 21, gl. *Interrogare*. — II: 67-68.

- , 48, 18, 1, 27, gl. *De causa*. — II: 113.
- , 48, 18, 1, 27, gl. *Confessus*. — II: 107.
- , 48, 18, 1, 27, gl. *Perseverantem*. — II: 113.
- , 48, 18, 8, pr., gl. *Efficacissimas*. — II: 138.
- , 48, 18, 9, pr., gl. *De servis*. — I: 263.
- , 48, 18, 15, pr., gl. *Non vacillante*. — I: 259.
- , 48, 18, 20, gl. *A quaestionibus*. — I: 120. — II: 31, 42, 44.
- , 48, 18, 20, gl. *Credendum*. — II: 31, 44.
- , 48, 18, 21, gl. *Quaestionis habendae*. — II: 131-132.
- , 48, 19, 3, gl. *Praegnans est*. — I: 297.
- , 50, 13, 5, 1, gl. *Existimatio est*. — I: 265.
- Dinarco (Dinarchus), *Contra Demosthenem* [Κατὰ Δημοσθένους], cur. Blass, in D., *Orationes*, Lipsia, 1888, pp. 1-51. — I: 15.
- Dino del Mugello. — I: 138. — II: 44, 195, 199-200.
- Diocleziano, imperatore. — I: 20-21, 30, 35, 46, 306, 314. — II: 2, 10, 14, 16.
- Diodoro (Diodorus), *Bibliotheca historica*, cur. Vogel e Fischer, Lipsia, 1888-1906. — I: 16.
- Dione Cassio (Dio Cassius) Cocceiano, *Historia Romana*, cur. Melber, Lipsia, 1890-94. — I: 26-27, 35-36.
- Dionigi (Dionysius) d'Alicarnasso, *Antiquitates Romanae*, cur. Jacoby, Lipsia, 1885-1925. — I: 23.
- Diòniso. — I: 14.
- Dionisotti, Carlo, *Storia della magistratura piemontese*, Torino, 1881. — I: 230. — II: 63, 267.
- Dioscoride (Dioscurides), Pedanio, *De materia medica*, cur. Wellmann, Berlino, 1906-14. — I: 219.
- Diplovatazio (Diplovatatus), Tommaso, addizioni al *Tractatus de tormentis* (attr. Bartolo da Sassoferrato, come *De quaestionibus*), in B. da S., *Consilia, quaestiones et tractatus* (v.), ff. 218 v - 219 r. — I: 136-137, 142.
- , *Opus de praestantia doctorum*, ms. 1770 (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 614). — I: 136, 140.
- Disma. — I: 220.
- districtio*. — I: 58-59.
- Dizionario delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli, 1788. — II: 260.
- Dolabella, Publio Cornelio. — I: 41.
- Dolcetti (Dulcetus), Agostino, *De sindicatu*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VII, Venezia, 1584, ff. 360 v - 362 r. — I: 156. — II: 92.
- Domenico (Dominicus) da San Gimignano, *Consilia*, Lione, 1541. — I: 189.
- Dominicus. — I: 179.
- Dondorff, Christoph. — I: 178.
- , *De confessione tormentis extorta*, 2ª ed., Lipsia, 1717. — I: 194, 204, 206, 234, 253-255, 291-292, 294. — II: 85, 105, 124.
- dondulum*: v. *tondulum*.
- Doren, Alfred, *Le arti fiorentine*, trad. Klein, Firenze, 1940. — I: 89-90, 304.
- Dorjahn, Alfred P., *Evidence by Torture in Ancient Athenian Courts*, negli *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, vol. IV, Napoli, [1953], pp. 77-79. — I: 13. — II: 208.
- Dorini, Umberto, *Il diritto penale e la delinquenza in Firenze nel sec. XIV*, Lucca, [1923]. — I: 236, 247-248, 256, 270, 272, 275, 309. — II: 22, 54, 72, 76, 98, 108, 148, 165, 179.
- Douai. — I: 171.
- Douais, Célestin, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition dans le Languedoc*, Parigi, 1900. — I: 81-82.
- , *L'Inquisition*, Parigi, 1906. — I: 79, 319. — II: 171.
- Druso. — I: 27.
- Druso, Libone: v. *Libone Druso*.
- Du Bois, Ad., *Documents au sujet de la torture: correspondance du conseil de Flandre avec les gouverneurs généraux (1781-1784)*, nei *Procès-verbaux des séances della Commissione reale per la pubblicazione delle antiche leggi e ordinanze del Belgio*, VII (1894), pp. 99-121. — I: 109. — II: 173, 262.
- Du Boys, Albert, *Histoire du droit criminel de l'Espagne*, Parigi, 1870. — I: 101, 285.
- Du Cange, Charles du Fresne, *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*, cur. Favre, Parigi, 1937-38. — I: 58, 181.
- Duareno (Douaren). — I: 174.
- dubitato, indizio*: v. *indizio*.

- Dudàn, Bruno, *Sindacato d'Oltremare e di Terraferma*, Roma, 1935. — II: 159.
- , *Il sistema del diritto e della procedura penale negli statuti di Spalato del 1312*, Città di Castello, 1931, estr. dalla *Giustizia penale*. — II: 54.
- Dumas, Jacques, *La sauvegarde internationale des droits de l'homme*, nel *Recueil des cours* dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia, LIX (1937), pp. 1-97. — II: 272.
- Dumont. — II: 258.
- Durango: cfr. Costituzione di Durango (1917).
- Durante (Durandus), Guglielmo. — I: 140.
- , *Speculum iuris*, Torino, 1578. — I: 144, 159, 174, 244, 259. — II: 38, 71, 105-106, 121.
- Dyk, Van. — I: 178.
- ecùleo. — I: 18.
- eculeus: v. *equuleus*.
- Edictum perpetuum*, cur. Lenel, 3ª ed., Lipsia, 1927. — I: 23, 42.
- Edictum Theoderici regis*, cur. Bluhme, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, vol. V, Hannover, 1875-89, pp. 145-179. — I: 60.
- Edictus Rothari*, cur. Bluhme, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, vol. IV, Hannover, 1868, pp. 1-90. — II: 107.
- Editti per la Sardegna (1720-74) [*Editti, pregoni ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna*], Cagliari, 1775. — I: 97, 212.
- Editto (francese) 24 agosto 1780 [*Déclaration du Roi, concernant l'Abolition de la Question préparatoire*], con Pierre-François Muyart de Vouglans, *Les lois criminelles de France* (v.), pp. 811-812. — II: 265-266.
- Editto (piemontese) 3 dicembre 1584, cur. Borelli, negli *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, Torino, 1681, p. 1227. — I: 227.
- Editto (piemontese) 12 ottobre 1587, con Antonio Sòla, commento ai *Decreta Sabaudiae* (v.), pp. 728-761. — I: 228.
- Editto (piemontese) 20 ottobre 1610, cur. Borelli, negli *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia*, Torino, 1681, p. 1237. — I: 227.
- Editto (piemontese) 12 luglio 1688, in Mario Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, 1930, pp. 115-117. — I: 228.
- Editto (piemontese) 10 giugno 1814 n. 16 [*Regio editto portante l'abolizione della tortura*], nei *Reggi Editti* (1814), Torino, 1814. — II: 267.
- Editto (pontificio) 5 luglio 1815 [*Editto sull'impianto del Governo Provvisorio*], in Franz Grosse-Wietfeld, *Justizreformen im Kirchenstaat in den ersten Jahren der Restauration (1814-1816)*, Paderborn, 1932, pp. 242-248. — II: 267.
- Eekelen, Van. — I: 178.
- Egica, re dei visigoti. — I: 55, 117.
- Egidi. — II: 278.
- Egidio (Aegidius), *Summa*, cur. Wahr-mund, nelle *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes in Mittelalter*, vol. I, t. VI, Innsbruck, 1906. — I: 126. — II: 71-72, 108-110.
- Egitto. — I: 12.
- Ehrhardt, Arnold, *Tormenta* (§ 2), in August Pauly e Georg Wissowa, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, s. II, XII (1937), coll. 1775-1794. — I: X, 16, 21, 25, 27, 45-46.
- Eleonora d'Arborèa. — I: 97.
- Eliano (Aelianus), Claudio, *Varia historia*, cur. Hercher, Lipsia, 1866. — I: 12, 15.
- Èlide. — I: 15.
- Elisei, Tedaldo degli; v. Tedaldo. Emanuele Filiberto. — II: 63.
- Emerico (Aymerich; Eymericus), Niccolò. — I: 168-169.
- , *Directorium inquisitorum*, Roma, 1587. — I: 168-169, 215, 320. — II: 40, 55, 124-125.
- : cfr. Peña, Francisco.
- Emmerich. — I: 106.
- Engel, Moritz August, *De tortura ex foris Christianorum non proscribenda*, pres. Hacke, Lipsia, 1733. — I: 207, 230, 259. — II: 119, 238, 242.
- Engelmann, Woldemar, *Die Wiedergeburt der Rechtskultur in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Lipsia, 1938. — I: 88. — II: 159, 182.

- Enrico VI, re d'Inghilterra. - I: 103.  
 Enrico da Susa: v. Ostiense.
- Enríquez, Pedro, *Clausularum iuris epitome*, in P. E., *Opera*, vol. II, Venezia, 1605, ff. 5 r - 10 v. - II: 79.
- , *Consilia*, in P. E., *Opera*, vol. I, Venezia, 1605. - II: 21.
- Entre Ríos: cfr. Costituzione d'Entre Ríos (1933).
- Epicari. - II: 81.
- Epitome Exactis regibus*, cur. Conrat (Cohn), Berlino, 1834. - I: 111, 118, 189-190.
- Epitome Iuliani*:  
 —, 83. - I: 62.  
 —, 83, l. - I: 257. - II: 220.  
 —, 115, 10. - II: 220.  
 —, 115, 33. - II: 220.
- Equatore (Ecuador): cfr. Costituzione dell'Equatore (1946).
- eques*. - I: 308-310.
- eques auratus*. - I: 309.
- equestris, ordo*: v. *ordo*.
- equitator*. - I: 309.
- equuleus (eculeus)*. - I: 18, 228.
- Era, Antonio, *Documenti per la storia del procedimento penale in Sardegna*, negli *Studi sassaresi*, s. II, VII (1929), sez. I, pp. 144-152. - II: 66.
- , *Un trattato disperso di Francesco d'Accursio*, negli *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, XI (1933), pp. 1-24. - I: 156.
- Erardo (Herardus) di Tours, *Capitula*, cur. Migné, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CXXI, Parigi, 1852, coll. 763-774. - I: 79.
- Ercole. - I: 14.
- Erfurt. - I: 206.
- , Iòdoco da: v. Iòdoco.
- Erlach, Von. - I: 106.
- Ermète. - I: 219.
- Ermini, Giuseppe, *Storia della Università di Perugia*, Bologna, 1947. - I: 140.
- Erode il grande. - I: 12.
- Eròdoto (Herodotus), *Historiae*, cur. Dietsch e Kallenberg, Lipsia, 1887-90. - I: 12-13.
- Ervigi, re dei visigoti. - I: 56.
- Esanatoglia: v. Sant'Anatolia.
- escenum*. - I: 56.
- Èschine (Aeschines), *Contra Ctesiphontem* [*Κατὰ Κτησιφώντος*], cur. Blass, in E., *Orationes*, Lipsia, 1896, pp. 172-287. - I: 15.
- Esmein, Adhémar, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII<sup>e</sup> siècle jusqu'à nos jours*, Parigi, 1882. - I: 54, 70, 72, 104, 112-114, 204, 222, 303. - II: 10, 45, 140, 153, 193, 257-259.
- Espeisses, D': v. D'Espeisses.
- Espen, Zeger Bernard van, *Ius ecclesiasticum universonum*, Colonia, 1702. - II: 239.
- Essen, Franz von, *De eurematicis seu stratagematibus iuris*, pres. Gerdes, 7<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1730. - II: 76-77.
- estrapade*. - I: 197.
- estrinseco, indizio*: v. *indizio*.
- Eugeni (Eugenius), Marc'Antonio, *Consilia*, Perugia e Roma, 1588-1625. - II: 82.
- Europa. - I: 52, 64, 67-68, 82-83, 101-103, 113, 120, 167-168, 170, 308. - II: 10, 203, 234, 242, 250, 257, 260, 269, 279.
- Eusebio, papa, santo. - I: 76, 273.
- Eusebio (Eusebius) di Cesarea, *Historia ecclesiastica*, cur. Dindorf, Lipsia, 1890. - I: 19, 48-49.
- examinatie, scerper*: v. *scerper examinate*.
- Exeter, duca d'. - I: 103-104.
- existimatio*. - I: 265.
- Exodus*. - I: 12.
- , 12, 46. - I: 221.
- Extra, Liber*. - I: 127, 130, 146.
- , 1, 6, 26. - II: 105.
- , 2, 18, 1. - II: 96.
- , 2, 18, 2. - II: 105.
- , 2, 19, 11. - II: 74-75.
- , 2, 20, 54. - I: 266.
- , 2, 28, 12. - II: 169.
- , 3, 16, 1. - I: 77, 128, 254, 319.
- , 3, 50, 9. - I: 68.
- , 5, 7, 10. - I: 249.
- , 5, 34, 8. - I: 233.
- , 5, 39, 24. - I: 317-318.
- , 5, 39, 35. - I: 318.
- , 5, 41, 6. - I: 77. - II: 2, 20.
- : cfr. Abate Antico; Baldo degli Ubaldi; Decio, Filippo; Fagnani, Prospero; Giovanni d'Andrea; Goffredo da Trani; Innocenzo IV; Ostiense; Rodríguez Ferosino, Nicolás; Todeschi, Niccolò.
- Extra, Liber*, glossa di Bernardo da Parma:  
 —, 2, 19, 11, gl. *Confessiones*. - II: 75.  
 —, 2, 20, 54, *casus*. - I: 266.  
 —, 5, 39, 35, gl. *Violenter*. - I: 318.

- extraordinaire, question.* — I: 113.
- Eybergen, Van. — I: 179.
- Fachinèi, Andrea, *Consilia*, Francoforte, 1610. — I: 321.
- , *Controversiae iuris*, Venezia, 1609. — II: 141.
- Fachinèi (Facchinèi), Angelo, *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*, cur. Paolini, con Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, vol. IV, Firenze, 1821-22, pp. 3-238. — II: 253-254.
- Faenza: cfr. Statuto di Faenza (1414).
- Fagnani (Fagnanus), Prospero, *In secundum librum Decretalium*, Venezia, 1729. — II: 169.
- Falàride. — I: 2.
- fama. — I: 265.
- familiam in quaestionem polliceri.* — I: 25.
- Fanfani, Amintore, *Storia del lavoro in Italia dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano, 1943. — I: 267.
- Fano. — I: 96.
- , Martino da: v. Martino.
- Fantuzzi, Giovanni, *Notizie degli scrittori bolognesi*, Bologna, 1781-94. I: 144. — II: 191, 284.
- Farinacci (Farinacius), Prospero. — I: 163-164, 167-168. — II: 236, 249.
- , *Decisiones criminales super quaestionibus de indicis et tortura*, cur. Giovannini, con Tranquillo Ambrosini, *Processus informativus* (v.), pp. 431-503. — I: 164. — II: 13.
- , *Praxis et theoricæ criminalis*, Lione, 1634-50. — I: 158, 163-164, 175-176, 194, 196-200, 202-203, 209-210, 226, 240, 245, 254-255, 259, 266, 275, 279, 282, 286-287, 292, 295-296, 298, 300-301, 307, 312-313, 315, 317-318, 321-323, 326. — II: 6-7, 13, 19-21, 23-25, 27-29, 32, 34-35, 46-49, 55, 59-60, 64, 78, 82, 85, 91, 97-102, 115, 117, 121, 126, 128-130, 135, 139-141, 144-145, 147, 149-150, 152-153, 164, 166-167, 169-170, 174-175, 184, 186-187.
- Fasoli, Gina, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia nei comuni dell'alta e media Italia*, nella *Rivista di storia del diritto italiano*, XII (1939), pp. 86-133, 240-309. — I: 303.
- Fatinelli, Pietro. — I: 196, 221.
- Fattorini, Mauro: cfr. Sarti, Mauro.
- Faùglia, Matteo da: v. Matteo.
- Favre (Faber), Antoine, *Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro Sabaudiae senatu tractatarum*, Torino, 1829. — I: 98, 232, 289, 300. — II: 98, 121, 125, 140, 152.
- Favre (Faber), Jean, *Breviarium in Codicem [In Cod(icis) Iustiniani imperatoris] priores libros IX annotationes, Codicis breviarium nuncupatae*, Lione, 1594. — I: 137, 139, 174, 306, 319, 322.
- Fàvria: cfr. Statuto di Fàvria (1472).
- Federigo II, re di Prussia. — II: 240, 259-260, 265.
- (le Philosophe de Sans-Souci), *Dissertation sur les raisons d'établir ou d'abroger les loix*, Venezia, 1768. — II: 259.
- Federigo d'Aragona, re di Napoli. — II: 21.
- Federigo II di Svevia, imperatore. — I: 74-75, 86-87, 95, 280, 319. — II: 15, 106, 210.
- Fehr, Hans, *Gottesurteil und Folter, nella Festgabe für Rudolf Stammeler*, Berlino e Lipsia, 1926, pp. 231-254. — I: X, 218-219.
- , *Tod und Teufel im alten Recht, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germanistische Abteilung*, LXVII (1950), pp. 50-75. — I: 218-219.
- , *Zur Erklärung von Folter und Hexenprozess, nella Zeitschrift für schweizerische Geschichte*, XXIV (1944), pp. 581-585. — I: 218-219.
- Felino Sandèo (Felinus Sandaeus), *Consilia*, Venezia, 1582. — I: 269.
- Ferdinando, duca di Mantova. — II: 172.
- Ferdinando III, imperatore. — I: 108.
- Ferdinando III, re di Castiglia, santo. — I: 100.
- Ferdinando I d'Aragona, re di Napoli. — II: 153.
- feretri iudicium*: v. *iudicium*.
- Fermo: cfr. Statuto di Fermo (1506).
- Feròra. — I: 12.
- Ferrara. — I: 129, 160, 227-228. — II: 170.
- : cfr. Statuto di Ferrara (1566).
- Ferrari (De Ferrariis), Gian Pietro, *Practica*, Venezia, 1610; *id.* [*Praxis*], Ginevra, 1626. — I: 159-160, 245. — II: 45, 117, 146.
- Ferrari, Giannino, *Il diritto penale nelle « Novelle » di Leone il Filo-*

- sofo, Torino, 1908, estr. dalla *Rivista penale*. - I: 63.
- Ferrazzi Avogadro (Ferratus Advocatus), Tommaso. - II: 76, 191.
- , *Cautelae*, con Bartolommeo Cipolla, *Varii tractatus*, Venezia, 1555, pp. 923-1047. - I: 293. - II: 7, 76-78, 166.
- Ferretti, Giulio, *Liber discordantium iuris civilis Romanorum et iuris Longobardorum*, con Andrea Bonello, *Contrarietates iuris civilis Romanorum et iuris Longobardorum* (attr. Bartolo), Venezia, 1541. - I: 87. - 61, 191.
- Ferrière. - II: 258.
- Ferrini, Contardo, santo, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano*, nell'*Enciclopedia del diritto penale italiano*, dir. Pessina, vol. I, Milano, 1905, pp. 1-428. - I: 325.
- Ferro, Marco, *Dizionario del diritto comune e veneto*, 2ª ed., Venezia, 1845-47. - I: 256. - II: 258, 266.
- ferula. - I: 236.
- Festo (Festus), Sesto Pompeo, *De verborum significatu*, cur. Lindsay, Lipsia, 1913. - I: 20.
- Feu (Igneo; Igneus), Jean. - I: 174.
- , *De Sillaniano et Claudiano senatusconsulto*, Lione e Orléans, 1539-41. - I: 174, 286, 288.
- Feuerbach, Paul Johann Anselm von. - II: 269.
- Fiandre. - I: 99, 105, 172, 197.
- Ficino, Marsilio. - II: 48.
- Ficker, Julius, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck, 1868-74. - II: 177.
- fidiculae. - I: 18.
- Fiemme. - II: 103.
- Fieschi, Sinibaldo: v. Innocenzo IV.
- Filangieri, Gaetano, *La scienza della legislazione*, Milano, 1817. - I: 104. - II: 258.
- Filippo V, re di Francia. - I: 112.
- Filippo II d'Asburgo, re di Spagna. - I: 109-110, 161.
- Filippo IV il bello, re di Francia. - I: 272.
- Filippo il magnanimo, langravio d'Assia. - I: 108.
- Finzi, Marcello, *Mario Pagano criminalista*, Torino, 1915. - II: 13.
- Fiorelli, Piero, *Nomignoli pericolosi*, in *Lingua nostra*, VII (1946), pp. 54-57. - II: 82.
- , *Nomina sunt consequentia rerum*, negli *Atti del congresso internazio-*
- nale di diritto romano e storia del diritto* (Verona, 27-28-29 settembre 1948), vol. I, Milano, 1953, pp. 307-321. - II: 82.
- fiorentina, veglia: v. veglia.
- Firenze. - I: IX, 85, 89, 183, 194, 198, 216, 226-229, 236, 247-248, 256, 272, 275, 279, 304, 307-308, 312-313. - Tav. II. - II: 22-23, 61, 66, 72, 76, 139, 147-148, 152, 165, 176-177, 190, 193, 198, 264.
- : cfr. Costituto dei monetieri di Firenze (sec. XIV); Statuto del capitano del popolo di Firenze (1322-25); Statuto di Firenze (1415); Statuto della mercanzia di Firenze (1585); Statuto del podestà di Firenze (1325).
- Firenzuola, Agnolo, traduzione d'Apuleio, *Dell'asino d'oro*, Firenze, 1603-7. - I: 205.
- Firmano (turco) 18 febbraio 1856, cur. Samwer, in Georg Friedrich von Martens, *Nouveau recueil général de traités*, s. I, vol. XV, Göttinga, 1857, pp. 508-514. - II: 271.
- Fischer. - I: 178.
- Fisen, Barthélemy, *Paradoxum Christianum laedi neminem nisi a seipso*, Liegi, 1640. - II: 211.
- Fitting. - I: 121-122.
- Flaminio. - I: 151.
- Florian, Eugenio, *Delle prove penali*, Milano, 1924. - I: 191.
- Folcieri da Càvoli. - II: 192-193.
- Follerio (Follerius), Pietro. - I: 162.
- , *Practica criminalis... dialogice contexta, secundum dispositionem Capitulum, Constitutionum, Pragmaticarum et Rituum Regni Neapolitani*, Venezia, 1558. - I: 162, 188, 210, 278-279, 286, 288, 298. - II: 19, 22, 57, 85, 101, 116, 144.
- Folter. - I: 184.
- Forlì: cfr. Statuto di Forlì (1359).
- , Raniero da; v. Raniero.
- Forma processus iudicii criminalis seu praxis criminalis*, 2ª ed., Trnava, 1697. - I: 108.
- Formulae Andecavenses*, cur. Zeumer, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. V, Hannover, 1886, pp. 1-25. - I: 56.
- Fort. - II: 278, 281.
- Forte, Francesco, *Atti del processo contro Jacopo Piccinino (1465)*, in *Ad Alessandro Luzio gli Archivi*

- di Stato italiani, vol. I, Firenze, 1933, pp. 375-411. — II: 153.
- forte e dura, pena: v. pena.*
- Fortini, Arnaldo, *Assisi nel medio evo*, Roma, 1940. — I: 228.
- Fóscari, Francesco. — II: 139.
- , Iacopo. — II: 139.
- Fóscolo, Ugo, *Epistolario*, cur. Carli, Firenze, 1949 ss. — II: 251.
- Fossombrone. — I: 157.
- Frage, peinliche: v. peinliche Frage.*
- , *scharfe: v. scharfe Frage.*
- Fragmenta historiae Pisanae*, cur. Muratori, nei *Rerum Italicarum scriptores*, vol. XXIV, Milano, 1738, coll. 641-672. — I: 185.
- Fragoso (Fragosus), Baptista, *Regimen reipublicae Christianae*, 2<sup>a</sup> ed., Lione, 1667. — I: 323.
- Frammento del costituito di Siena (1262-70) [*Il frammento degli ultimi due libri del più antico costituito senese*], cur. Zdekauer, Siena, 1896, estr. dal *Bullettino senese di storia patria*. — I: 88, 91, 185. — II: 11.
- Frammento dello statuto d'Anagni (sec. XIV) [*Frammento romano dell'antico statuto di Anagni*], cur. Montenovesi, negli *Statuti della provincia romana*, vol. II, Roma, 1930, pp. 335-350. — I: 93. — II: 177.
- Frammento dello statuto di Matelica (1358?) [*Frammento degli statuti del comune di Matelica*], cur. Luzzatto, collo Statuto di Sant'Anatolia (1324) (v.), pp. 251-295. — I: 92.
- Francesco IV, duca di Modena. — I: 98. — II: 267.
- Francesco I, re di Francia. — I: 113. — II: 98.
- Francesco, santo. — I: 199.
- Francesco d'Accorso. — I: 125, 127, 156.
- Francesco di Lorena, granduca di Toscana. — I: 96.
- Francesco Sforza: v. Sforza.
- Francia. — I: 56, 62-63, 70, 78, 99, 105, 110-114, 118, 171, 174-175, 182, 184, 193, 195, 197-198, 204, 207, 214, 272, 299-301, 306. — II: 4, 37, 40, 48, 65, 99, 136, 152, 259, 262, 264-266, 275, 278, 283.
- : cfr. Costituzione della Francia (1791); id. (1793); id. (1795); id. (1799); Dichiarazione dei diritti della Francia (1789); id. (1793).
- Fregoso (Fulgosius), Battista, *Factorum ditorumque memorabilium libri IX*, Anversa, 1565. — II: 139.
- Frezza, Paolo, *Ordalia e « legis actio sacramento »*, nell'*Archivio giuridico*, CXLII (1952), pp. 83-89. — I: 22.
- Friburgo: cfr. Costituzione di Friburgo (1857).
- Friedensburg, W., *La fine del Medio-Evo*, trad. Longo, nella *Storia universale*, dir. Pflugk-Harttung, vol. II, Milano, 1916, pp. 371-598. — I: 79.
- Frignano. — I: 166.
- Fritsch, Carl Friedrich Christian, *De perpeessione tormentorum*, pres. Leyser, Vittemberg, 1745. — II: 63, 146.
- Fuero juzgo ó libro de los jueces*, nel *Fuero juzgo en latin y castellano*, Madrid, 1815. — I: 55, 100.
- Fulcodio, Guido: v. Clemente IV.
- Fulgosio, Raffaele. — II: 45-46.
- Fumi, Bartolommeo, *Armilla*, Venezia, 1567. — II: 133, 152, 179.
- Fumi, Luigi, *L'Inquisizione Romana e lo Stato di Milano*, nell'*Archivio storico lombardo*, s. IV, XIII-XIV (1909-10). — II: 55.
- funè*. — I: 185-186, 195.
- : cfr. *tratto di funè*.
- funicellate*. — I: 199.
- funicelli*. — I: 200.
- fuoco*. — I: 197, 200.
- Gabrieli, Francesco Pantaleo, *Bruno Alberto*, nel *Nuovo Digesto italiano*, II (1937), p. 549. — I: 149.
- Gachard, *Documents sur la rédaction et l'homologation des coutumes*, nei *Procès-verbaux des séances della Commissione reale per la pubblicazione delle antiche leggi e ordinanze del Belgio*, I (1848), pp. 312-331. — I: 109. — II: 262.
- , *Réponses des Conseils de justice des Pays-Bas aux dépêches du comte de Cobenzl et du prince Charles de Lorraine, du 7 août 1765 et du 16 avril 1766*, nei *Procès-verbaux des séances della Commissione reale per la pubblicazione delle antiche leggi e ordinanze del Belgio*, III (1859), pp. 99-195. — I: 109. — II: 262.
- Gaetano: v. De Vio, Tommaso.
- Gaio (Gaius). — I: 40, 44. — II: 94, 174.
- , *Institutiones*, cur. Baviera, nei *Fontes iuris Romani anteiusti-*



- niani, 2ª ed., vol. II, Firenze, 1940, pp. 3-228. - I: 22-23, 284.
- Galassi, Alfredo, *Saggi di procedura criminale nel Valdarno Superiore durante i secoli XVI e XVII*, Pistoia, 1921. - II: 54.
- Galeazzo II Visconti: v. Visconti.
- Galeno. - II: 218.
- Galerio. - I: 30.
- Galileo. - I: 277.
- Galle, Philippe. - I: 6.
- Gallia. - I: 40.
- Gallieno, imperatore. - I: 32.
- Gallina, Antonio, *A Monsig. Illustriss. e Reverendiss. Scanarolo*, con Giovan Battista Scanaròli, *De visitatione carceratorum* (v.), app., pp. 44-45. - I: 157.
- Gallio, Quinto. - I: 26.
- Gallipoli. - II: 239.
- Gallo. - II: 278.
- Gallonio, Antonio, *Trattato degli instrumenti di martirio*, Roma, 1591. - I: 18-19, 157.
- Gambiglioni, Angelo, l'Aretino (A. Aretinus). - I: 136. - II: 191.
- , *De maleficiis [Maleficiorum opus]*, Lione, 1526. - I: 115, 160, 207, 262, 267-268, 278-279, 288, 296, 300, 314, 319. - II: 4, 9, 18, 26-27, 32, 52, 69, 74, 78, 80, 83, 90-91, 96-97, 100-101, 114, 119, 121, 128, 135, 144, 146-147, 151, 166, 180, 199-200. - Tav. III.
- : cfr. Bonfranceschi, Agostino; Chuchalón, Jerónimo; Landriano, Bernardino da.
- Gand. - I: 172.
- Gandino (Gandinus, De Gandino), Alberto. - I: 135, 142-144.
- , *De maleficiis [Super maleficiis]*, con Angelo Gambiglioni, l'Aretino, *De maleficiis* (v.), ff. 321 r - 428 v; *id.*, in Hermann Kantorowicz, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, vol. II, Berlino e Lipsia, 1926. - I: 115, 127, 132-133, 135-136, 138-139, 142-145, 160, 182, 185, 187, 207-208, 244, 250, 258, 265, 278, 286, 312, 314, 323. - II: 9, 24-25, 27-29, 61, 98, 101-102, 113, 121, 123, 135, 144-145, 150, 161, 170-171, 195. - Tav. III.
- Ganozza. - II: 22.
- Garibaldi, Giuseppe. - II: 269.
- , *Memorie, nella redazione definitiva del 1872*, in G. G., *Scritti*, ed. naz., vol. II, Bologna, 1932. - II: 269.
- Garraud, Pierre, *La preuve par indices dans le procès pénal*, Parigi, 1913. - II: 11.
- garrucha. - I: 185.
- Garzend, Léon, *Si Galilée pouvait, juridiquement, être torturé*, nella *Revue des questions historiques*, XC-XCI (1911-12). - I: X, 277, 290, 295.
- Gassner, Johann Baptist, *Catalogo del museo storico-universale con esposizione degli arnesi della tortura della Inquisizione*, trad. Piani, Livorno, 1874. - I: 199.
- Gatti, Tancredi, *L'imputabilità, i moventi del reato e la prevenzione criminale negli statuti italiani dei secoli XII-XVI*, Padova, 1933. - II: 195, 224.
- géhénne. - I: 70, 184.
- géhénner. - I: 184.
- géhénneur. - I: 184.
- géhénneur. - I: 184.
- gehine (jehine). - I: 184.
- gehir (jehir). - I: 184.
- Geldern. - I: 106.
- Gellio (Gellius), Aulo, *Noctes Atticae*, cur. Hosius, Lipsia, 1903. - I: 189-190.
- Gemelli, Agostino, *Il siero di verità, in Vita e pensiero*, XXXI (1948), pp. 678-686. - II: 279.
- gène. - I: 184.
- generale, inquisizione: v. inquisizione.
- generalissima, inquisizione: v. inquisizione.
- Genesis: —, 4, 10. - II: 47.
- genocidio. - II: 281.
- Genova. - I: 80, 96, 158, 249, 279. - II: 137, 267, 283.
- : cfr. Leggi (genovesi) 17 marzo 1576; Regole di Genova (1363); Statuto criminale di Genova (1556); Statuto di Genova (1403-7); *id.* (1489).
- Gentile, Panfilo, *L'opera di Gaetano Filangieri*, Bologna, 1914. - II: 258.
- Gentili (Gentilis), Alberigo, *In titulos Codicis Si quis Imperatori maledixerit, Ad legem Iuliam maiestatis, disputationes decem*, Hanau, 1607. - II: 228.
- Genzmer. - I: 120-121. - II: 42.
- Geraci. - II: 278.
- gerella: v. givella.
- Germania. - I: 75, 99, 105-108, 150, 152, 170, 172, 174-179, 184, 193, 197, 206-207, 299. - II: 12, 27,

- 37, 48, 101, 233, 239, 242, 257, 265, 269, 276.  
Germanico. — I: 25.  
Gerona. — I: 169.  
Gerónimo, tiranno di Siracusa. — II: 99.  
Gerstlacher. — I: 179.  
Gessler. — I: 109.  
Gesta. — I: 220.  
Gesù Cristo. — I: 45-47, 220-221.  
Ghèldria. — II: 262.  
Ghezzi, Placido Eustachio. — I: 50, 203. — II: 154, 156.  
Ghirardacci, Cherubino, *Historia di Bologna*, Bologna e Città di Castello, 1596-1932. — I: 140.  
Ghirlando (Ghirlandi): v. Grillando.  
Ghislieri (Ghislieri, Ghisilieri, Ghislieri; Ghislierius), Francesco. — I: 166.  
—, *De iudice regularium*, Venezia, 1622. — I: 166, 232, 318. — II: 25, 29.  
Giacomo II, re d'Aragona. — I: 101.  
Giacomo I, re d'Inghilterra. — II: 242.  
Giacosa, Giuseppe: cfr. Sardou, Victorien.  
Gian Rosa: v. Rosadi, Giovanni.  
Giappone. — II: 269.  
—: cfr. Costituzione del Giappone (1946); id., progetto ufficiale (1946).  
Giessen. — I: 175.  
Giganti (Gigante; Gigas), Girolamo. — I: 157.  
—, *De crimine laesae maiestatis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 33 v - 89 v. — I: 157, 235, 271, 286. — II: 46, 54, 88, 101, 133-134, 166, 176, 180.  
Gigli, Antonio. — II: 172-173.  
Gigliòlo (Ziliolus). — I: 140-141.  
—: cfr. Osberto da Cremona.  
Gigliotti, Biagio, *Dissertazioni sopra la legislazione lucchese*, Lucca, 1817. — I: 96.  
Ginepro, frate. — I: 199.  
Giovbe. — II: 221.  
Giorgio III, principe vescovo di Bamberg. — I: 107.  
Giovanni XXII, papa. — I: 69.  
Giovanni d'Andrea (Ioannes Andreae). — I: 146, 190, 208.  
—, *In quintum Decretalium librum novella commentaria*, Venezia, 1581. — I: 146, 187, 189, 268, 286, 317.  
—: cfr. *Clementinae constitutiones*.  
Giovanni d'Arnone: v. Arnone.  
Giovanni Sèmeca, il Teutonico. — I: 129, 257. —: cfr. *Decretum Gratiani*.  
Giovanni senza Terra, re d'Inghilterra. — I: 103.  
Giovanni da Viterbo: v. Viterbo.  
Giovannini, Girolamo. — I: 164.  
Giovannone d'Andito. — I: 85.  
Giovenale (Iuvenalis), Decimo Giunio, *Satirae*, cur. Hermann, Lipsia, 1888. — I: 236.  
Giovino. — II: 89.  
Giovio (Iovius), Paolo, *Descriptiones*, Basilea, 1578. — I: 102.  
girella (gerella). — I: 185, 195.  
Girlando: v. Grillando.  
Girolamo (Hieronymus), Eusebio, santo, *Epistulae*, cur. Hilberg, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, voll. LIV-LVI, Vienna e Lipsia, 1910-18. — I: 29.  
Giudice, Giuseppe, *La legge vieta la narcoanalisi*, in *Epoca*, 23 giugno 1951, p. 84. — II: 279.  
Giudici, Antonio (A.G.P.E.), *Apologia della giurisprudenza romana, o note critiche al libro intitolato Dei delitti e delle pene*, Milano, 1784. — I: 182. — II: 257.  
*giudizio della bara*. — II: 48.  
Giuffredi, Argisto, *Avvertimenti cristiani*, cur. Natòli, Palermo, 1896. — II: 179, 218.  
Giuliano: cfr. *Epitome Iuliani*.  
Giuliano l'Apòstata, imperatore. — I: 30.  
Giuliano de' Medici: v. Medici.  
Giulio I, papa, santo. — II: 96.  
Giunti. — I: 150.  
Giuseppe. — II: 212.  
Giuseppe (Iosephus), Flavio, *Antiquitates Iudaicae* [*Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία*], cur. Naber, in G., *Opera*, voll. I-IV, Lipsia, 1888-93. — I: 12.  
Giuseppe II d'Asburgo, imperatore. — I: 109. — II: 173, 262-263.  
Giuseppe Bonaparte, re di Spagna. — II: 268.  
Giustini (Iustinus), Amedeo. — I: 156.  
—, *De sindacatu*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VII, Venezia, 1584, ff. 332 r - 349 v. — I: 156, 211, 265. — II: 163-164, 180, 185-186, 196.  
Giustiniani, Demetrio. — II: 283.  
Giustiniani, Lorenzo, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, 1787-88. — I: 151.  
Giustiniano. — I: 20-22, 27-29, 41, 43, 62, 74, 98, 100, 150, 189,

- 212-213, 224-225, 267-268, 287, 299, 310-311. — II: 10, 17, 74, 84, 144, 170, 214.
- : cfr. *Codex Iustinianus; Digesta Iustiniani; Institutiones Iustiniani; Novellae Iustiniani.*
- giustiziare. — I: 183.
- Giuvenziano, Cecilio: v. Cecilio.
- Glarona: cfr. Costituzione di Glarona (1837).
- Gletkin. — II: 276-277.
- Globig, Von. — II: 259.
- Gobler. — I: 121.
- Goetz, Johann Christoph, *De tortura eiusque usu et effectibus*, pres. Cramer, Lipsia, 1742. — I: 194, 294. — II: 48, 118, 140, 239.
- Goffredo di Buglione. — I: 63.
- Goffredo (Goffredus) da Trani, *Summa in tit. Decretalium*, Venezia, 1564. — I: 130, 269.
- Gómez (Gomesius), Antonio. — I: 171, 173.
- , *Variarum resolutionum iuris civilis, communis et regii commentaria*, Lione, 1674. — I: 101, 171-172, 255, 296-300, 326. — II: 7, 46, 48, 57-58, 91, 102, 117, 121, 139, 163-164, 174, 196-197, 225.
- Gondi, Giuliano. — II: 100.
- Gonzaga, Carlo. — I: 313.
- Gordiano, imperatore. — I: 21, 23. — II: 89.
- Gori Montanelli, Riccardo, *Gli Stati Uniti e la «tortura», nel Ponte, V (1949)*, pp. 1509-1515. — II: 274, 280.
- Gotha. — II: 269.
- Götz. — II: 243.
- Gozzano: cfr. Statuto di Gozzano (1345-55).
- Grabener, Gottlieb Christian, *De ratificatione confessionis per tormenta extortae*, pres. Hommel, Lipsia, 1739. — I: 285, 291. — II: 105, 118.
- Graebe. — I: 106.
- Graefe (Grevio), Johann. — I: 192. — II: 234-235, 241, 244, 266.
- Grammatico (Grammaticus), Tommaso, *Consilia*, Lione, 1584. — I: 147, 320. — II: 82, 116, 136, 140, 169.
- , *Decisiones*, nelle *Decisiones sacri regii consilii Neapolitani*, Venezia, 1572, pp. 987-1375. — II: 140.
- , *Vota*, con T. G., *Consilia*, Lione, 1584, pp. 189-269. — II: 21.
- Gran Bretagna. — II: 48.
- Grange, La: v. La Grange.
- grapharius*. — II: 71.
- Grassi, Carmelo, *Gli ultimi fasti della tortura in Sicilia*, Noto, 1930, estr. dalla *Siciliana*. — II: 275.
- Grassi (De Grassis), Giovanni, *Arbor iudiciorum*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. III, t. I, Venezia, 1584, ff. 22 r - 29 r. — I: 191. — II: 115.
- grave, indizio: v. indizio.
- Graven, Jean, *Retour à la confession en justice?*, negli *Scritti giuridici in onore di Francesco Carneletti*, vol. II, Padova, 1950, pp. 227-269. — II: 279.
- Graz. — I: 171.
- Graziano. — I: 76-77, 127-129, 257, 264. — II: 20, 39, 96, 110, 213-214, 216.
- : cfr. *Decretum Gratiani*.
- Graziano, imperatore. — I: 19, 21, 28, 31, 37, 43, 224, 276, 299, 316. — II: 180.
- Greci, Luigi, *Benvenuto Cellini nei delitti e nei processi fiorentini ricostruiti attraverso le leggi del tempo*, nell'*Archivio di antropologia criminale, psichiatria e medicina legale*, L (1930), pp. 342-385, 509-542. — II: 148, 156.
- Grecia. — I: 13, 19, 194. — II: 209, 269.
- : cfr. Costituzione della Grecia (1827); id. (1864); id. (1911); id. (1927).
- Greco, Orazio, *Il medico fiscale*, con Aniello de Sarno, *Praxis civilis et criminalis*, 5ª ed., Napoli, 1717, pp. 466-509. — I: 157, 198-199, 203, 205-206, 293.
- greffier. — II: 71.
- Gregorio I (Gregorius I), papa, santo, *Registrum epistolarum*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. LXXVII, Parigi, 1849, coll. 431-1328. — I: 75, 77-78. — II: 215-216.
- Gregorio IX, papa. — I: 77-78, 130, 146, 266. — II: 56.
- Gregorio XIII, papa. — I: 202.
- Gregorio (Gregorius) di Tours, *Historia Francorum*, cur. Arndt, nei *Monumenta Germaniae historica, Scriptores rerum Merovingicarum*, vol. I, t. I, Hannover, 1884. — I: 56-57.
- Grell. — I: 179.
- Grevio: v. Graefe.
- Gribner, Michael Heinrich, *De usu tormentorum apud Athenienses*, con

- Georg Matthias Selpert, *De repetitione tormentorum confesso infliante* (v.). - I: 13.
- Grigioni. - I: 61.
- Grillando (Ghirlandi, Ghirlando, Grillando, Grillandi; Ghirlandus, Grillandus, Grillandus), Paolo. - I: 151, 217-218.
- , *De haereticis*, in P. G., *Tractatus* (v.), ff. 1 r - 14 r; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 24 r - 29 r. - I: 151, 158.
- , *De poenis omnifariam coitus*, in P. G., *Tractatus* (v.), ff. 68 r - 93 v; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 298 r - 306 r. - I: 151-152.
- , *De quaestionibus et tortura*, in P. G., *Tractatus* (v.), ff. 93 v - 106 r; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 294 r - 298 v. - I: 147, 151-152, 181, 183, 187, 189-191, 196, 201-202, 210-213, 215, 217-218, 220-221, 223, 225, 231-232, 239, 245, 253, 255, 259, 264, 279, 283, 290-291, 306, 310, 314, 322, 326. - II: 23, 26, 90.
- , *De relaxatione carceratorum*, in P. G., *Tractatus* (v.), ff. 106 r - 128 r; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, ff. 347 v - 355 r. - I: 152. - II: 146.
- , *De sortilegiis*, in P. G., *Tractatus* (v.), ff. 14 r - 67 v; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 381 v - 398 r. - I: 151, 218.
- , *Tractatus*, Leone, 1536. - I: 151-152, 210.
- Grilli, Umberto. - II: 273.
- Grimaldi, Gregorio e Ginesio, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, Lucca e Napoli, 1731-74. - I: 199, 252, 301.
- Grimani, Domenico. - II: 282.
- Grimoaldo, duca di Benevento. - I: 49.
- Groot, Huig de (U. Grozio; H. Grotius), *Epistolae*, Amsterdam, 1687. - II: 241.
- Gross, Carl. - I: 120.
- Grotius. - I: 178.
- Grozio; v. Groot.
- Gualazzini, Ugo, *La scuola giuridica reggiana*, Milano, 1952. - I: 137-138, 142.
- Gualeguay. - II: 269.
- Gualig. - I: 179.
- Guardati, Masuccio; v. Masuccio.
- Guastalla; cfr. Statuto di Guastalla (sec. XV).
- Guatemala; cfr. Costituzione del Guatemala (1879-1927).
- Guazzini, Pier Paolo, *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicum, reorum*, Venezia, 1650. - I: 165. - II: 179.
- Guazzini, Sebastiano. - I: 168.
- , *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum et condemnatorum*, Venezia, 1643. - I: 165, 191, 202, 210, 223, 240, 255, 259, 261-262, 268-269, 275, 283, 286, 288-289, 292, 294, 296, 298, 300-301, 310, 314, 318, 320-321, 323, 326. - II: 58, 64, 69-70, 73-74, 78, 82, 92, 102, 122, 145, 152, 169, 174-175, 187.
- Gubbio; cfr. Statuto di Gubbio (1624).
- Guerra (La) del millecinquento, cur. Bonaini, nell'*Archivio storico italiano*, s. I, VI (1845), parte II, pp. 361-384. - I: 307.
- Guerrazzi, Francesco Domenico, *Il Marchese di Santa Prassede*, Pisa, 1853. - I: 216.
- , *Veronica Cybo*, in F.D.G., *Scritti*, Firenze, 1847, pp. 1-56. - I: 217.
- Guggenheim. - I: 13.
- Guglielmo di Borgo Giudeo. - I: 222-223.
- Guglielmo della Broue. - I: 81.
- Guglielmo da Parigi. - I: 112.
- Guglielmo dal Portico; v. Portico.
- Guicciardini, Francesco, *Ricordi*, cur. Spongano, Firenze, 1951. - II: 69, 159.
- , *Storia d'Italia*, cur. Panigada, Bari, 1929. - I: 307.
- Guido, Bernardo di; v. Bernardo.
- Guido da Baiso; v. Baiso.
- Guido Fulcodio; v. Clemente IV.
- Guido da Suzzara; v. Suzzara.
- Guillotini. - II: 283.
- Guinigi, Paolo. - II: 172-173.
- Gundobado, re dei borgognoni. - I: 53-54, 60.
- Gunther, Christian, *De convicto non-confesso*, pres. Barth, 2ª ed., Lipsia, 1729. - II: 45, 122, 125.
- Guyot. - II: 258.
- Haiti; cfr. Costituzione d'Haiti (1918-28).
- Hall, Van. - I: 16.
- Halle. - I: 178. - II: 237-238.
- Hamm, Bernhard von, *De ratificatione confessionis in tormentis factae*, pres. Federigo d'Assia,

- Marburgo, 1735. - II: 105, 118, 121, 124.
- Hampel, J. D., *De confrontatione* (attr. Tabor), in Johann Otto Tabor, *Tractatum* vol. II, Lipsia e Francoforte, 1718, pp. 361-435. - I: 175, 232. - II: 102.
- Hannover. - II: 269.
- Hansen, Joseph, *Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter*, Monaco e Lipsia, 1900. - I: 56, 65, 76.
- Harpe, La: v. La Harpe.
- Hautefort. - II: 257.
- Hazard, Paul, *La crisi della coscienza europea*, trad. Serini, Torino, 1946. - II: 245.
- Hegendorf (Hegendorphinus), Christoph, *Dialectica legalis*, Lione, 1534. - II: 210.
- Helbing, Franz, *Die Tortur*, 2ª ed., Berlino, s. a. - I: 10-11, 13, 16, 143. - II: 259.
- Hélie, Faustin, *Traité de l'instruction criminelle*, cur. Nypels, Brusselle, 1845. - I: 111.
- Henne, Rudolf Christian, *De usu et abusu tormenti Bambergensis*, Erfurt, 1764. - I: 206. - II: 152, 242.
- Henri-Robert, *Les grands procès de l'histoire*, Parigi, 1922-34. - II: 247.
- Hentig, Hans von, *La pena*, trad. Piacentini, Milano, 1942. - I: 9.
- Herborn. - I: 174.
- Hertter. - II: 178.
- Heusden, Van. - I: 179.
- Heyden, Pieter van der. - I: 6.
- Heynsbergen, Van. - I: 109.
- Hildesheim. - I: 176.
- Himmler. - II: 274.
- Himstedt, Heinrich, *Die neuen Rechtsgedanken im Zeugenbeweis des oberitalienischen Stadtrechtprozesses des 13. und 14. Jahrhunderts*, Berlino e Lipsia, 1910. - I: 88, 303.
- Hobbes, Thomas, *Elementa philosophica de cive*, Amsterdam, 1742. - II: 241-242.
- Hoen. - I: 179.
- Holdsworth, W. S., *A History of English Law*, Londra, 1903-26. - I: 103-104.
- Hommel, Ferdinand August. - I: 178.
- , *De revocatione confessionis per tormenta extortae*, pres. Dondorff, Lipsia, 1744. - I: 289.
- Honduras: cfr. Costituzione dell'Honduras (1924); id. (1936).
- Hoppesteyn. - I: 178.
- Hubert, Eugène, *La torture aux Pays-Bas autrichiens pendant le XVIII<sup>e</sup> siècle*, Brusselle, 1897. - I: X, 109, 192, 197, 202. - II: 3-4, 36, 87, 126-127, 140, 206, 235, 262-263.
- Hübner, Rudolf, *Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit, nella Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Germanistische Abteilung*, XII-XIV (1891-93). - I: 65.
- Hugo, Victor, *L'homme qui rit*, 2ª ed., Parigi, 1869. - I: 105.
- Huizinga, Johan, *Homo ludens*, trad. Von Schendel, Torino, 1946. - II: 141-142.
- Hulst, Van. - I: 179.
- Hulster. - II: 259.
- Hund. - II: 243.
- Iacobilli (Iacobillus), Lodovico, *Bibliotheca Umbriae*, Foligno, 1658. - I: 136, 148.
- Jacomella, Sergio, *La tortura, la scienza e il crimine*, nella *Giustizia penale*, LV (1950), parte I, coll. 257-271. - II: 279.
- Jacomoni, Francesco: v. Acì Monfoscà, Enrico.
- Iacopo d'Ardizzone (anon.), *De decurionibus*, con Azzone, *Summa* (v.), coll. 1019-1037. - I: 123, 195.
- Iacopo d'Aréna: v. Aréna.
- Iacopo da Cèssole. - I: 182.
- Iacopo della Lana: v. Lana.
- Iacopo di Porta Ravegnana. - I: 119, 278, 298. - II: 38, 41, 81.
- Jardine. - I: 103.
- ictus. - I: 195.
- jebine: v. gehine.
- jehir: v. gehir.
- Jena (Jena). - I: 173.
- Iesi. - I: 298.
- Iglesias: v. Villa di Chiesa.
- igneo: v. Feu.
- Ilario, papa. - II: 214.
- Ildeberto (Ildebertus) di Lavardin, *Epistolae*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CLXXI, Parigi, 1854, coll. 141-312. - I: 76.
- Illica, Luigi: cfr. Sardou, Victorien.
- Imberciadori, Ildebrando, *Santa Fiora nel '500*, Siena, 1933, estr. dal *Bullettino senese di storia patria*. - II: 66, 198.
- Imbert (Imberto; Imbertus), Jean. - I: 174.
- , *Institutionum forensium, Galliae pene totius, quae moribus regitur*,

- communium, libri quatuor*, Lione, 1552. - I: 174, 255, 300. - II: 65, 76, 121, 129.
- Imolese: v. Tartagna.
- Impruneta. - I: 121, 226. - Tav. II.
- in privato*. - II: 61-62.
- in pubblico*. - II: 61, 63.
- in segreto*. - II: 61-63.
- Inemaro (Hincmarus) di Reims, *De presbyteris criminosis*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CXXV, Parigi, 1852, coll. 1091-1110. - I: 62.
- , *Opusculum LV capitulorum adversus Hincmarum Laudunensem*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CXXVI, Parigi, 1852, coll. 282-494. - I: 62, 257.
- India. - I: 12. - II: 269.
- indicium*. - II: 14.
- indicium ad capturam*. - II: 30.
- indicium ad condemnationem*. - II: 30.
- indicium plenum*. - II: 26-27.
- indicium semiplenum*. - II: 26-27.
- indicium ad torturam*. - II: 30.
- indizio*. - II: 24-25.
- indizio a cattura*. - II: 30.
- indizio a condanna*. - II: 30.
- indizio dubitato*. - II: 26-27.
- indizio estrinseco*. - II: 33.
- indizio grave*. - II: 28.
- indizio indubitato*. - II: 26-27.
- indizio intrinseco*. - II: 33.
- indizio lieve*. - II: 28.
- indizio pieno*. - II: 26-27.
- indizio prossimo*. - II: 26.
- indizio remoto*. - II: 26.
- indizio semipieno*. - II: 26-27.
- indizio semplice*. - II: 28.
- indizio a tortura*. - II: 30.
- indizio urgente*. - II: 28.
- infamia*. - I: 265.
- infamia facti (popularis, vulgaris)*. - I: 265.
- infamia iuris (legalis)*. - I: 265.
- Inghilterra. - I: 102-105, 120, 193. - II: 28, 249, 266, 269.
- Ingolstadt. - II: 141.
- Ingrao. - II: 278.
- Innocenzo I (Innocentius I), papa, santo, *Epistolae et decreta*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. XX, Parigi, 1845, coll. 463-612. - II: 213.
- Innocenzo III (Innocentius III), papa. - I: 79, 249, 318. - II: 75.
- , *Regesta*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., voll. CCXIV-CCXVI, Parigi, 1855. - I: 69.
- Innocenzo IV (Innocentius IV; Sini- baldo de' Fieschi), papa. - I: 79-80, 126, 137-138, 149, 319. - II: 95.
- , *In V libros Decretalium*, Venezia, 1570; *id.* [*Apparatus super Decretalibus*], ms. sec. XIV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 1442). - I: 130-131, 138, 259, 273. - II: 29, 32, 72, 74-75, 186.
- Innocenzo VIII, papa. - I: 170.
- Innocenzo X, papa. - II: 171.
- Innocenzo XIII, papa. - I: 228.
- inquietare*. - I: 183.
- inquisizione generale*. - II: 52.
- inquisizione generalissima*. - II: 52.
- inquisizione speciale*. - II: 52.
- Institutiones Iustiniani*:  
—, 1, 4, pr. - I: 296.  
—, 1, 22, pr. - I: 284.  
—, 2, 10, pr. - I: 189.
- Intra: cfr. Statuto d'Intra, Pallanza e Vallintrasca (1393).
- intrinseco, indizio*: v. *indizio*.
- Invio inferiore: cfr. Statuto d'Invorio inferiore, Paruzzario e Montregiasco (1366).
- Ioannes*:  
—, 18, 4. - I: 220.  
—, 19, 1. - I: 45.  
—, 19, 9. - I: 45.  
—, 19, 30. - I: 220.  
—, 19, 38. - I: 221.
- Iòdoco da Erfurt (anon.), *Vocabularium utriusque iuris*, Venezia, 1581. - I: 187, 189-190, 265.
- jous*. - I: 70.
- Iperide. - I: 16.
- Ipparco. - I: 15.
- Ippia. - I: 15-16.
- Ippocrate. - II: 218.
- Ippolito Marsili: v. Marsili.
- Ippona. - 241.
- 'Iràq: cfr. Costituzione del 'Iràq (1925).
- Irnerio. - I: 118.  
—: cfr. *Summa Trecensis*.
- Isabella. - II: 193.
- Isèo (Isaeus), *De Cironis hereditate* [*Ἔξι τῷ Κίρωνος κληρον*], cur. Thalheim, in I., *Orationes*, Lipsia, 1903, pp. 121-138. - II: 208.
- Isernia, Andrea d', commento alle Costituzioni di Sicilia (1231) [*Constitutiones regni Siciliae*], in *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae*, Venezia, 1590, pp. 1-302. - I: 132, 280. - II: 6-8, 21, 30, 107, 117-118, 124, 145-146, 151, 189, 219.

- Isidoro (Isidorus) di Siviglia, santo, *Etymologiae*, cur. Lindsay, Oxford, [1950]. - I: 18, 189.
- Isòcrate (Isocrates), *Trapeziticus* [Ἰσοκράτης], cur. Benseler e Blass, in I., *Orationes*, vol. II, Lipsia, 1904, pp. 190-205. - II: 208.
- Istruzione (piemontese) 29 giugno 1730 [Istruzione al Senato di Piemonte per l'osservanza degli editti et ordini concernenti i Valdesi e gli abitanti nelle valli del Pragelato e Casteldelfino], in Mario Viora, *Storia delle leggi sui Valdesi di Vittorio Amedeo II*, Bologna, 1930, pp. 415-429. - I: 228.
- Italia. - I: 57, 59-60, 63, 72-73, 80, 82-83, 99, 102, 105-107, 118, 120, 144, 149, 160, 165, 168-169, 171, 176, 184, 194-197, 209, 213-214, 225, 298, 301, 308, 312. - II: 10, 36, 48, 52, 54, 57-58, 65, 86, 101, 122, 137-138, 191, 236, 253, 266, 271, 273, 276, 278-281, 283.
- : cfr. Costituzione dell'Italia (1947); id., progetto ufficiale (1947); Trattato di pace coll'Italia (1947).
- Italia centrale. - I: 95, 133.
- Italia meridionale. - I: 64, 86, 95.
- Italia settentrionale. - I: 61-62, 79-80, 95, 133, 150. - II: 53.
- iudicium*. - I: 124.
- iudicium feretri*. - II: 48.
- Juynboll. - I: 179.
- Ivanov. - II: 276-277.
- Ivone (Ivo) di Chartres, santo, *Decretum*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CLXI, Parigi, 1855, coll. 9-1036. - I: 76.
- , *Panormia*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CLXI, Parigi, 1855, coll. 1037-1344. - I: 76.
- Ivrea: cfr. Statuto d'Ivrea (1334).
- Kamp, J. L. J. van de, *Bartolus de Saxoferrato*, Amsterdam, 1936. - I: 136-137.
- Kantorowicz, Hermann. - I: X.
- , *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, Berlino e Lipsia, 1907-26. - I: 85, 143, 185. - II: 54, 62, 71-72, 183, 195.
- , *Goblers Karolinen-Kommentar und seine Nachfolger*, Berlino, 1904. - I: 114.
- , *Il « Tractatus criminum »*, in *Per il cinquantenario della Rivista penale*, Città di Castello, 1925, pp. 361-376. - I: 119, 298.
- (Gnaeus Flavius), *La lotta per la scienza del diritto*, trad. Majetti, Palermo, 1908. - II: 157.
- , *Leben und Schriften des Albertus Gandinus*, nella *Zeitschrift der Savigny-Stiftung, Romanistische Abteilung*, XLIV (1924), pp. 224-358. - I: 127, 135, 143.
- , *Studien zum altitalienischen Strafprozess*, nella *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, XLIV (1923), pp. 97-130. - I: 107, 114, 130, 132-139, 141, 143-144, 304, 324. - II: 195-196.
- , *Studies in the Glossators of the Roman Law*, collab. Buckland, Cambridge, 1938. - I: 118-119, 121-122.
- Kästner. - I: 179.
- Kaunitz, principe di. - I: 182. - II: 263.
- Keller, Friedrich, *Paradoxon de tortura in Christiana republica non exercenda* (attr. al pres. Jakob Schaller), Lipsia, 1742. - I: 5, 45. - II: 234-235, 244.
- Kemâl ed-Din, *Extraits de la Chronique d'Alep*, nel *Recueil des historiens des croisades, Historiens orientaux*, vol. III, Parigi, 1884, pp. 571-690. - I: 63-64.
- Kemper. - II: 243.
- Kenzinger. - I: 178.
- Kirsten. - I: 179.
- Kleinschrod, Gallus Aloys Kaspar, *Della prova indiziaria nelle cause criminali*, trad. Mori, negli *Scritti germanici di diritto criminale*, vol. II, Livorno, 1846, pp. 357-389. - II: 13.
- Knapp. - I: 106.
- Koch, Johann Christoph, *Anhang von der Anwendung der Bambergischen Tortur*, con J. Ch. K., *Institutiones iuris criminalis* (v.), pp. 577-584. - I: 206.
- , *Institutiones iuris criminalis*, Iena, 1758. - I: 234. - II: 60.
- Koestler, Arthur, *Buio a mezzogiorno*, trad. Monicelli, Verona, 1946. - II: 276-277.
- , *Schiuma della terra*, trad. Conenna, Firenze, s. a. - II: 277.
- Kohler, Joseph. - I: 88.
- , *Das Strafrecht der italienischen Statuten*, Mannheim, 1890-97. - I: 94.
- , *Moderni problemi del diritto*, trad. Lordi, Bari, 1909. - I: 72. - II: 5.
- , Degli Azzi, Giustiniano, *Das Flo-*

- rentiner *Strafrecht des XIV. Jahrhunderts*, Mannheim e Lipsia, [1909]. - I: 72, 85. - II: 54, 63, 108.
- kolázein [κολάζειν]. - I: 185.
- Köslitius. - II: 243.
- Krämer (Institor, Institoris), Heinrich. - I: 170.
- : cfr. Sprenger, Jakob.
- Kranz, Heinrich, *Die Narkoanalyse als diagnostisches und kriminalistisches Verfahren*, Tubinga, 1950. - II: 279.
- Kraus (Crusio; Crusius), Christoph. - I: 176.
- , *De indicis*, Francoforte, 1668. - I: 176, 196, 198-199, 205, 213, 288-289, 291-292, 307. - II: 6, 12, 15, 24-25, 45, 56, 58, 69-70, 82, 121, 128, 133, 149, 180.
- Kravčenko (Kravchenko), Viktor, *Ho scelto la libertà*, trad. Dallari, Milano, 1948. - II: 277.
- Kreittmayr, barone di. - I: 108.
- Kries, August von, *Der Beweis im Strafprocess des Mittelalters*, Weimar, 1878. - I: 72, 105-106.
- Kummel. - I: 226.
- Kunad. - I: 179.
- Kuttner, Stephan, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234)*, Roma, 1937. - I: 127-128.
- La Bruyère, Jean, *Les caractères ou les moeurs de ce siècle*, in J. La B., *Oeuvres*, voll. I-II, Parigi, 1865. - II: 241, 253.
- La Cava, Mario, *La tortura e l'uomo*, in *Belfagor*, III (1948), pp. 237-239. - II: 227.
- La Grange, Étienne de. - I: 299.
- La Harpe. - II: 258.
- La Mantia, Vito, *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1884. - I: 227, 229.
- La Muta, Mario, commento alle Consuetudini di Palermo (secolo XIII) [*Commentaria in antiquissimas felices S.P.Q.P. consuetudines*], Palermo, 1644. - II: 8, 39, 47, 133.
- La Pierre. - I: 179.
- La Pira, Giorgio. - II: 273.
- La Roche-Flavin. - II: 223.
- La Rochefoucauld-Liancourt: v. Rochefoucauld-Liancourt.
- La Varenne, Charles de, *La torture en Sicile*, Parigi, 1860. - II: 275.
- Labeone. - I: 23. - II: 16-17.
- Lalli, Carlo, *De reo contumace*, Roma, 1748. - II: 171.
- Lamoignon. - I: 113, 193. - II: 89, 163, 265.
- Lamoni, Puccio: v. Minucci, Paolo.
- Lamprecht. - II: 256.
- Lampugnani, Giorgio. - I: 313.
- Lana, Iacopo della, commento a Dante Alighieri, *Comedia*, cur. Scarabelli, Bologna, 1866-67. - I: 2.
- Landriano, Bernardino da, addizioni ad Angelo Gambigioni, l'Areentino, *De maleficiis* (v.). - I: 160. - II: 114-115.
- Landucci, Lando, *Storia del diritto romano*, Padova e Verona, 1895-98. - I: 29.
- Lanfranchi, Fabio, *Il diritto nei retori romani*, Milano, 1938. - I: 16.
- Lanfranco da Oriano: v. Oriano.
- Lang. - I: 178.
- Lanza, Vincenzo, *Guido de Suzaria e lo sviluppo della tradizione romana «de quaestionibus»*, nella *Rivista penale*, XCII (1920), pp. 83-135. - I: 278. - II: 43.
- Lanzkranna, Stephan. - II: 179-180.
- Lasca. - I: 184.
- Lastra a Signa. - II: 176.
- Laterano: cfr. Concilio del Laterano (1215).
- Latini, Brunetto, *Li livres dou Trésor*, cur. Chabaille, Parigi, 1863; *id. [Il Tesoro]*, trad. Giamboni, cur. Gaiter, Bologna, 1878-83. - I: 131, 174, 184. - II: 67, 189, 219.
- Lattanzio (Lactantius), Lucio Celio Firmiano, *De mortibus persecutorum* (attr. Lucio Cecilio), cur. Brandt, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. XXVII, t. II, Vienna, 1897, pp. 169-238. - I: 20, 30, 46.
- , *Divinae institutiones*, cur. Brandt, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. XIX, Milano, 1890, pp. 1-672. - I: 21, 48. - II: 212.
- Lattes, Alessandro, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884. - I: 251.
- , *Le leggi civili e criminali di Carlo Felice pel Regno di Sardegna*, Cagliari, 1909, estr. dagli *Studi economico-giuridici* della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari. - II: 268.
- Lavardin, Ildeberto di: v. Ildeberto.
- Laymann, Paul, *Theologia moralis*, Lione, 1664. - II: 232.



- Lea, Henry Charles, *A History of the Inquisition of the Middle Ages*, Nuova York, 1887. — I: 85, 101.
- , *La storia del diritto e la morale sociale*, trad. Cremonini, Piacenza, 1925. — I: IX, 12-13, 16, 63, 65, 69-70, 85, 100, 102-104, 110-112, 118, 206, 256. — II: 3, 48, 87, 110, 193, 235, 242, 259, 275.
- Lecco: cfr. Statuto di Lecco (sec. XIV).
- Le Cocq (Coquaeus), Léonard, commento a sant'Agostino, *De civitate Dei*, Parigi, 1613. — II: 223.
- Le Coq (Gallus), Jean, *Questiones*, cur. Boulet, Parigi, 1944. — I: 112, 299, 306.
- Leëna. — I: 16. — II: 81.
- Legge (toscana) 21 aprile 1749 [*Legge sopra i Feudi ed i Feudatarij*], cur. Cantini, nella *Legislazione toscana*, vol. XXVI, Firenze, 1806, pp. 141-147. — II: 172.
- Legge (toscana) 30 novembre 1786, nei *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, cod. XIII, Firenze, 1789. — II: 264.
- Leggi (genovesi) 17 marzo 1576 [*Leges novae Reipublicae Genuensis a legatis summi pontificis, Caesaris, et regis catholici, in quos per Rempublicam collata fuerat auctoritas, conditae*], Milano, 1576. — I: 92.
- Leggi civili e criminali di Sardegna (1827) [*Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna*], Torino, 1827. — II: 268.
- Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto, Venezia, 1751. — I: 97.
- legibus solutus*. — II: 20.
- Leicht, Pier Silverio, *Scritti vari di storia del diritto italiano*, Milano, 1943-49. — I: 88.
- Leitmaier, Charlotte, *Die Kirche und die Gottesurteile*, Vienna, [1953]. — I: 68-69.
- Lenotre, G., *La guillotine et les exécuteurs des arrêtés criminels pendant la Révolution*, Parigi, 1925. — II: 283.
- Lentin, Caspar Friedrich, *De eo quod circa reum ex praesumptionibus convincendum et condemnandum iustum est*, pres. Reinharth, Erfurt, 1732. — I: 255.
- Leòcrate. — II: 208.
- Leoncelli (Leoncillus), Antonio, *Paupertatis opes sive de privilegiis pauperum*, Ferrara, 1649. — I: 302-303.
- Leoncini, Francesco, *Considerazioni sulla narcoanalisi*, nella *Rivista di psicologia*, XLV (1949), pp. 73-96. — II: 279.
- Leone, Giovanni. — II: 278.
- , *Sulla riforma del codice di procedura penale*, Roma, 1947, estr. dall'*Archivio penale*. — II: 281.
- Leone, imperatore. — I: 322.
- Leone, Marco Angelo, *Praeparatorium iudiciorum*, Livorno, 1654. — II: 130.
- Leone il filosofo, imperatore. — I: 62-63.
- Lepido. — I: 42.
- Lesà: cfr. Statuto del Vergante, Lesa e Meina (1389).
- Lèssolo: cfr. Statuto di Lèssolo (1430).
- Letrosne, Guillaume-François, *Discours sur la justice criminelle*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. II, Berlino, 1782, pp. 227-317. — II: 256.
- Levante. — I: 281.
- Leviticus*. — I: 12.
- Lévy, Jean Philippe, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen-âge*, Parigi, 1939. — I: 68. — II: 49.
- , *Les preuves dans la Très Ancienne Coutume de Bretagne*, nella *Revue historique de droit français et étranger*, s. IV, XXX (1952), pp. 283-284. — I: 70.
- Lex Baiuvariorum* [*Lex Baiuvariorum*], cur. Schwind, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. V, t. II, Hannover, 1926. — I: 53-54.
- Lex Burgundionum* [*Liber constitutionum sive Lex Gundobada*], cur. Salis, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. II, t. I, Hannover, 1892, pp. 29-122. — I: 53, 54.
- Lex Romana Burgundionum* [*Lex Romana sive forma et expositio legum Romanarum*], cur. Salis, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. II, t. I, Hannover, 1892, pp. 123-163. — I: 60.
- Lex Romana canonice compta*, cur. Mor, Pavia, 1927. — I: 62, 257, 261. — II: 220.
- Lex Romana Utinensis* [*Lex Romana Rhaetica Uritensis*], cur. Zeumer, nei *Monumenta Germaniae histo-*

- rica, *Leges*, vol. V, Hannover, 1875-89, pp. 289-452. — I: 58, 61.
- Lex Romana Visigothorum*, cur. Haenel, Lipsia, 1849. — I: 60-61, 100.
- Lex Salica* [*Liber legis Salicae*], cur. Walter, nel *Corpus iuris Germanici antiqui*, vol. I, Berlino, 1824, pp. 9-95. — I: 53-54, 56.
- Lex Salica centum titulorum* [*Lex Salica: 100 Titel-Text*], cur. Eckhardt, Weimar, 1953. — I: 53-54.
- Lex Visigothorum* [*Liber iudiciorum sive Lex Visigothorum*], cur. Zeumer, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. I, Lipsia, 1902, pp. 33-456. — I: 53, 55-56, 100, 117, 183.
- Leyser, Andreas Polycarpus, *De cauta publicatione sententiae criminalis*, pres. Hommel, Lipsia, 1741. — II: 60.
- Leyser, Augustin. — I: 177-178.
- Liber canonum diversorum sanctorum patrum*, ms. sec. XII (Firenze, Biblioteca Nazionale, Conventi soppressi [S. Maria Novella], A, 4, 269). — I: 76.
- Liber Florentinus* [*Das Florentiner Rechtsbuch*], cur. Conrat (Cohn), Berlino, 1882. — I: 111, 118, 250, 265, 279.
- Liber Graeciensis* [*Libro di Graz*], cur. Mor, negli *Scritti giuridici preirneriani, Fonti delle «Exceptiones legum Romanarum»*, Milano, 1935, pp. 253-302. — I: 69-70, 111, 116-118, 257.
- Liber Papiensis* [*Liber legis Langobardorum Papiensis dictus*], cur. Boretius, nei *Monumenta Germaniae historica*, vol. IV, Hannover, 1868, pp. 290-585. — I: 58-59.
- Liber Tubingensis* [*Libro di Tübinga*], cur. Mor, negli *Scritti giuridici preirneriani, Fonti delle «Exceptiones legum Romanarum»*, Milano, 1935, pp. 89-252. — I: 69-70, 111, 116-118, 257.
- Libia: cfr. Costituzione della Libia (1951).
- Libone Druso. — I: 36.
- Licurgo (Lycurgus), *Oratio in Leocratem*, cur. Scheibe e Blass, Lipsia, 1902. — II: 208.
- Liebig. — I: 243.
- Liegi. — I: 109, 171.
- Lier, E. J. van, *Catalogus plus quam 10.000 dissertationum et orationum iuridicarum defensorum et habiturum ab a. 1600 usque ad 1869 in Academiae Neerlandicae, Germanicae, Sueciae, etc., quae venales prostant apud Fredericum Muller, bibliopolam*, Amsterdam, 1867. — I: 178.
- lieve, indizio: v. indizio.
- lignum. — I: 18.
- Liguria. — I: 200. — II: 59, 197. — cfr. Costituzione della Liguria (1797).
- lingua caprina. — I: 203.
- Linguadoca. — I: 81-82.
- Linguet, *Annali politici, civili e letterarij del secolo decimottavo*, trad. L.S.A.F., Aia, 1778-83. — II: 251.
- Lione. — I: 48, 115, 150. — Tav. III. —, Agobardo di: v. Agobardo.
- Lippi, Lorenzo (Perlone Zipoli). — I: 186, 195. —, *Il Malmantile racquistato*, Prato, 1815. — I: 229. — cfr. Minucci, Paolo.
- Lippomano, Girolamo, *Relazione di Napoli*, cur. Albèri, nelle *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato*, s. II, vol. II, Firenze, 1841, pp. 265-311. — I: 300.
- Lipsia. — I: 176, 178, 226. — II: 165.
- Lisia (Lysias), *Adversus Simonem* [*Ἰπὸς Σίμωνος*], cur. Thalheim, in L., *Orationes*, Lipsia, 1905, pp. 30-39. — I: 15. —, *Contra Agoratum* [*Κατὰ Ἀγοράτου*], cur. Thalheim, in L., *Orationes*, Lipsia, 1905, pp. 104-126. — I: 15.
- Liutprandi leges, cur. Bluhme, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, vol. IV, Hannover, 1868, pp. 96-175. — I: 53, 57-59.
- Liutprando, re dei longobardi. — I: 57-59, 121.
- Liutprando (Liudprandus) di Cremona, *Antapodosis*, cur. Becker, in L. di C., *Opera*, 3ª ed., Hannover e Lipsia, 1915, pp. 1-158. — I: 65.
- Livi, Ridolfo, *La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni*, Padova, 1928. — I: 279, 282. — II: 23.
- Livio (Livius), Tito, *Ab urbe condita*, cur. Weissenborn, Lipsia, 1926-30. — I: 15-16, 24, 30. — II: 99.
- Livorno. — II: 247.
- Livres (Li) de justice et de plet*, cur. Rapetti e Chaballe, Parigi, 1850. — I: 112.
- Locati, Umberto. — I: 158. —, *Praxis iudiciaria inquisitorum*, 2ª ed., Venezia, 1583. — I: 158, 189,

- 198-199, 204-205, 210, 252, 259-260, 289, 317, 321. — II: 6, 24, 55, 58, 75, 83, 114-115, 122-123, 133, 147, 149, 167, 197.
- Loccatelli, Cesare. — I: 153.
- , *Breviarium sive compendiosa luctuatio complectens totam fere materiam quaestionis iudicariae*, Roma, 1637. — I: 147, 153, 197, 204, 207-208, 298, 326. — II: 92.
- Loccenius, Johann. — I: 102.
- Lodi. — I: 158.
- : cfr. Statuto di Lodi (1390).
- , Orfino da: v. Orfino.
- Lombarda. — II: 15.
- , 1, 9, 23. — I: 53.
- , 1, 25, 59. — I: 57-58.
- , 1, 25, 62. — I: 58-59.
- , 2, 55, 8. — II: 107.
- : cfr. Aripando e Alberto; *Summa legis Longobardorum*.
- Lombarda, glossa di Carlo di Tocco. — I: 59.
- , 1, 25, 59, gl. *Si quis per pugnam*. — I: 58, 121.
- Lombardi, Giovanni. — II: 273.
- , Riccardo. — II: 278.
- Lombardia. — I: 107-108, 227. — II: 251, 257, 262-263.
- Lonato: cfr. Statuto criminale di Lonato (sec. XIV).
- Londra. — I: 104, 254, 318.
- Loon, Van. — I: 179.
- Loos (Callidio), Cornelio. — II: 230-231.
- López. — I: 224.
- Lorena. — II: 228.
- , Carlo di: v. Carlo.
- , Francesco di: v. Francesco.
- , Pietro Leopoldo di: v. Pietro Leopoldo.
- Lorenzino de' Medici: v. Medici.
- Losanna. — II: 257.
- Lovanio. — II: 222.
- Luca, De: v. De Luca.
- Luca (Lucas) da Penne, *In tres posteriores lib. Codicis Iustiniani*, Lione, 1582. — I: 319.
- Lucania. — II: 215.
- Lucano. — I: 27.
- Lucas:
- , 4, 30. — I: 221.
- , 23, 16. — I: 45.
- Lucca. — I: 96, 185, 230, 289. — II: 172-173.
- : cfr. Decreti penali di Lucca (1698); Statuto del fondaco di Lucca (1590); Statuto di Lucca (1308); id. (1539); Statuto della mercanzia di Lucca (1555).
- , Anselmo di: v. Anselmo.
- Luciano (Lucianus) di Samòsata, *Toxaris* [Τόξαρις], cur. Jacobitz, in L., *Opera*, vol. II, Lipsia, 1907, pp. 265-302. — I: 12.
- Lucifredi, Roberto, *Alessandro Manzoni e il diritto*, Milano, 1933. — II: 224.
- Lucio III, papa. — I: 233.
- Ludberto, arcivescovo di Magonza. — I: 69.
- Ludovici, Georg Samuel, *De usu iuramenti purgatorii in criminalibus*, pres. Böhmer, 2ª ed., Halle, 1729. — I: 234.
- Lugano. — I: 201.
- Luigi IX, re di Francia, santo. — I: 111. — II: 41.
- Luigi X, re di Francia. — I: 112. — II: 163.
- Luigi XII, re di Francia. — II: 121, 283.
- Luigi XIV, re di Francia. — I: 113, 224, 248. — II: 119, 163, 235, 264-265.
- Luigi XVI, re di Francia. — II: 265.
- Lungo, Del: v. Del Lungo.
- Luther (Lutero), Martin, *Ob Kriegsleute auch ynn selgem stande seyn künden*, in M. L., *Werke*, vol. XIX, Weimar, 1897, pp. 623-662; id. [*Se anche le genti di guerra possono giungere alla beatitudine*], trad. Panzieri Saija, in M. L., *Scritti politici*, Torino, 1949, pp. 529-578. — II: 225-226.
- Lutteroth, Gottfried, *De effectu confessionis superatis tormentis sponte factae*, pres. Rivinus, Lipsia, 1739. — I: 234, 239.
- Lyonet. — II: 243.
- Macedonia. — I: 16.
- Macerata. — I: 148.
- Machiavelli, Niccolò. — II: 264.
- , *A Giuliano di Lorenzo de' Medici*, cur. Flora e Cordié, in N. M., *Tutte le opere*, vol. II, [Milano e Verona], 1950, pp. 747-748. — II: 264.
- , *Istorie fiorentine*, cur. Flora e Cordié, in N. M., *Tutte le opere*, vol. II, [Milano e Verona], 1950, pp. 1-434. — II: 139.
- , *Provisioni della repubblica di Firenze per istituire il magistrato de' nove ufficiali dell'ordinanza e milizia fiorentina*, cur. Flora e Cordié, in N. M., *Tutte le opere*, vol. II, [Milano e Verona], 1950, pp. 487-506. — I: 229.
- Mâcon: cfr. Concilio di Mâcon (585).

- Macrelli. — II: 278.
- Macro. — II: 89.
- Madelin, Louis, *La Rome de Napoléon*, 4<sup>a</sup> ed., Parigi, 1927. — II: 267.
- Maes, L. Th., *L'humanité de la magistrature du déclin du moyen âge*, nella *Tijdschrift voor rechtsgechiedenis*, XIX (1951), pp. 158-193. — II: 66.
- Maestro, Marcello T., *Voltaire and Beccaria as Reformers of Criminal Law*, Nuova York, 1942. — II: 248, 258.
- Maffei. — II: 251-252.
- Magi (Maggi; Magius), Girolamo. — I: 206.
- , *De equuleo*, Amsterdam, 1664. — I: 18, 157, 206-207.
- : cfr. Segheto, Tommaso.
- Magna charta* (1215) [*Grande charte de Jean sans Terre*], cur. Bémont, nelle *Chartes des libertés anglaises (1100-1305)*, Parigi, 1892, pp. 24-40. — I: 103.
- Magno, Giulio Cesare, *Fede... del modo di ponere e tenere li Rei sopra il tormento della Veglia*, con Giovan Battista Scanaròli, *De visitatione carceratorum* (v.), app., pp. 43-44. — I: 157.
- Magnus, Olaf, *Historia de gentium septentrionalium variis conditionibus statibusve*, Basilea, 1567. — I: 102.
- Magonza. — I: 69.
- Maiorana (Maiorano; Maioranus), Fulvio. — I: 166.
- , *Opopraxis iudiciaria criminalis*, Napoli, 1677. — I: 166, 210, 294, 296.
- mala mansio*. — I: 19, 237-238.
- Malatesti, Antonio, *La sfinge*, Firenze, 1683. — II: 193.
- maleficio di taciturnità*. — I: 217.
- maleficium taciturnitatis sive insensibilitatis*. — I: 217.
- Malerba, Vincenzo, *Ragionamento sopra la tortura*, negli *Opuscoli di autori siciliani*, vol. XVIII, Palermo, 1777, pp. 1-119. — II: 256.
- Malines: cfr. Christynen, Paul van.
- Malombra, Riccardo. — II: 62.
- Malta. — II: 268.
- : cfr. Costituzione generale delle corti superiori di Malta (1814); Statuto di Malta (1784).
- Mancini, Pietro. — II: 273.
- Mancini (Manzini), Vincenzo. — I: 154.
- , *De confessionibus*, Roma, 1604-11. — I: 154, 288, 321. — II: 35, 70, 91, 115, 119, 121, 133, 149, 166, 228.
- Mandalberti, Egidio. — I: 141.
- Mandelli, Vittorio. — I: 85.
- Mandello: cfr. Statuto di Mandello (sec. XIV).
- Mandosio (Mandosius), Quintiliano. — I: 169.
- , *De aetate minori*, con Q. M., *Praxis seu theoria commissionum a beatiss. papa ad causas decidendas quibuscunque iudicibus mandari frequentiorum*, Venezia, 1572, ff. 145 r - 176 r. — I: 285.
- Manfredi. — I: 131.
- Manfredi, Guido, *Carteggio*, cur. Lazzareschi, Pescia, 1933. — II: 137, 172-173.
- manifestatio*. — I: 58.
- Mans, Le. — I: 76.
- Mantia, La: v. La Mantia.
- Mantova. — I: 96-97, 154-155, 158, 220, 227, 229, 246, 318. — II: 18, 63, 90, 166, 171-172, 196, 199, 263.
- : cfr. Statuto di Mantova (1303).
- Mantova (Mantua), Marco, *Enchiridion rerum singularium*, Venezia, 1551. — I: 148.
- , *Praxis iudiciariae centuria*, con M. M., *Propter quid*, Venezia, 1545, ff. 74 r - 88 v. — I: 303. — II: 226.
- , *Scholia l. Cum probatio ff. de probationibus*, con M. M., *Enchiridion rerum singularium* (v.), ff. 402 r - 411 v. — I: 208, 260, 269. — II: 3, 24, 26, 226.
- Manu, *Dharmaçāstra*, cur. Vincenzi, Milano, [1904]. — I: 12.
- Manzini, Vincenzo, *Appunti di storia del diritto italiano (1932-33)*, *La storia della procedura penale*, Padova, 1933. — II: 54.
- , *Del furto*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1912-13. — I: 192.
- , *Le « cautele » giuridiche nella storia del diritto italiano*, negli *Atti dell'Istituto Veneto*, LXXXVI (1926-27), parte II, pp. 947-975. — II: 76-77.
- Manzoni, Alessandro, *I promessi sposi*, cur. Barbi e Ghisalberti, in A. M., *Opere*, vol. I, Milano, 1942, pp. 1-503. — I: 97, 171, 186, 230. — II: 36, 114.
- , *Il conte di Carmagnola*, cur. Barbi e Ghisalberti, in A. M., *Opere*,

- vol. II, Milano, 1943, pp. 215-312. — II: 114.
- , *Storia della colonna infame*, cur. Barbi e Ghisalberti, in A. M., *Opere*, vol. I, Milano, 1942, pp. 505-585. — I: X, 102, 149, 209. — II: 3, 146, 148, 159-160, 192, 207, 224, 252.
- : cfr. Ziino, Michele.
- Maranta, Carlo, *Controversarum iuris utriusque responsum ... opus*, Napoli, 1637-52. — I: 289, 291.
- Maranta, Roberto. — I: 159.
- , *Quaestionum legalium disputationes*, con R. M., *Speculum* (v.), pp. 552-628. — I: 254.
- , *Speculum*, Venezia, 1621. — I: 159, 185, 225-226, 254, 259. — II: 6, 56, 83, 115, 163, 174-175.
- Marazza. — II: 278.
- Marc'Aurelio, imperatore. — I: 30, 305-306.
- Marca Anconitana: cfr. Costituzioni della Marca Anconitana (1357).
- Marche. — I: 148, 156.
- Marchesan, Angelo, *L'università di Treviso nei secoli XIII e XIV*, Treviso, 1892. — I: 139-140.
- , *Treviso medievale*, Treviso, 1923. — I: 139-140.
- Marchi, De: v. De Marchi.
- Marchionne di Coppo Stefani: v. Stefani.
- Marciano. — I: 21, 33, 296. — II: 10.
- Marcus: —, 4, 24. — II: 191. —, 15, 15. — I: 45.
- Maria Luisa, duchessa di Parma. — II: 267.
- Maria Teresa d'Asburgo, imperatrice d'Austria. — I: 108-109, 206. — II: 261-262, 265.
- : cfr. *Theresiana, Constitutio criminalis* (1768).
- Marino da Caramanico. — I: 132. — II: 107.
- : cfr. Costituzioni di Sicilia (1231).
- Marocco. — I: 199. — II: 269.
- Marongiu, Antonio, *Delitto e pena nella « Carta de logu » d'Arborea*, negli *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, vol. I, Milano, 1940, pp. 107-126. — I: 97.
- , *Sull'opera dei « criminalisti interpreti »*, Roma, 1946, estr. dall'*Archivio penale*. — II: 224.
- , *Tiberio Deciani*, nella *Rivista di storia del diritto italiano*, VII (1934), pp. 135-202, 312-387. — I: 161.
- Marquart (Marquardus), Johann, *De iure mercatorum et commerciorum singulari*, Francoforte, 1662. — I: 253-254.
- Marsili (Marsigli; De Marsiliis), Ippolito. — I: 149-151, 157, 168, 200-201, 203. — II: 191, 280, 282, 284.
- , *Averolda: practica causarum criminalium*, Venezia, 1526-29. — I: 150, 160, 162, 194, 211, 218, 220-222, 238, 252-253, 255, 298, 313, 319, 322, 326. — II: 5, 9, 29, 45-49, 57, 59, 74, 79, 82, 85, 92, 101, 103, 115, 119, 121, 128-129, 136-138, 147, 149, 151, 153, 166-170, 180, 192, 196, 198, 219, 282-284. — Tav. IV.
- , *Consilia*, Lione, 1547. — I: 147, 150, 211, 240. — II: 29, 166.
- , *Grimana: lectura super titu[lo] ff. de questionibus*, Venezia, 1526; *id.* [*Tractatus de quaestionibus*], Lione, 1532; *id.* [stesso titolo], Lione, 1537. — I: 147, 150, 188, 191, 194, 196-201, 204, 206-207, 211, 217, 252-255, 259, 261-262, 268-269, 286-288, 296-298, 300, 302, 314, 320, 322, 326. — II: 2, 5, 8-9, 16, 20-21, 27, 29, 45-46, 56-57, 64, 74, 78-80, 82, 88, 92, 96, 103, 115, 122, 131, 133-134, 136-138, 145, 147, 149-150, 162, 166-170, 180, 196-197.
- , *Mariana: singularia*, Venezia, 1559. — I: 150, 252, 260, 319-320, 323. — II: 21, 32, 74, 79, 88, 115, 142-143, 147, 161, 167, 170, 187, 190.
- Marsili (Marsigli), Luigi Ferdinando. — I: 150.
- Marter. — I: 184.
- Marterstrafe. — I: 184.
- Martínez Marina. — I: 56.
- Martini, De: v. De Martini.
- Martini, Niccolò, *Praxis criminalis*, 2ª ed., Urbino, 1746. — II: 76, 116.
- Martino da Fano. — I: 314.
- martino. — I: 184.
- martirium: v. *martyrium*.
- martirizzare. — I: 183.
- martoriare. — I: 183.
- martorio. — I: 183.
- martòro. — I: 184.
- martyrion [*μαρτύριον*]. — I: 184.
- martyrium (*martirium*). — I: 183-184.
- martyrizare. — I: 183.
- Marucelli, Francesco, *Mare magnum*, add. Alessandro Marucelli, ms.

- sec. XVIII (Firenze, Biblioteca Marucelliana). - I: 148.
- Maryland: cfr. Dichiarazione dei diritti del Maryland (1776).
- Marziale (Martialis), Marco Valerio, *Epigrammata*, cur. Heraeus, Lipsia, 1925. - I: 236.
- Mascardi, Giuseppe, *De probationibus [Conclusiones probationum omnium quae in utroque Foro quotidie versantur]*, Venezia, 1584-88. - I: 154, 211, 238. - II: 6, 19, 27, 48, 79, 82, 114-115, 119, 121, 133-134, 149, 166, 186, 228.
- Masi, Gino, *Il sindacato delle magistrature comunali*, Roma, 1931, estr. dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*. - II: 159, 190.
- , *La pittura infamante nella legislazione e nella vita del comune fiorentino (secc. XIII-XVI)*, negli *Studi di diritto commerciale in onore di Cesare Vivante*, vol. II, Roma, 1931, pp. 625-657. - I: 89.
- Masini (Masina), Eliseo. - I: 158.
- , *Sacro arsenale ovvero pratica dell'ufficio della Santa Inquisizione*, Bologna, 1665. - I: 158, 198-199, 231, 286, 294. - II: 72, 74, 102, 122, 124, 128, 133, 138.
- Massa. - I: 230.
- Massachusetts: cfr. Dichiarazione dei diritti del Massachusetts (1780).
- Massenzio. - I: 2.
- Massimiano, imperatore. - I: 21, 30-31, 46, 306. - II: 2, 10, 14, 16.
- Massimiliano III, elettore di Baviera. - I: 108.
- Massimino. - I: 27.
- mástix* [μύστιξ]. - I: 14.
- Mastrojanni, Ottavio. - II: 273.
- Masuccio (Guardati) Salernitano, *Il novellino*, cur. Mauro, Bari, 1940. - II: 22.
- Masuer (Masuerus), *Practica forensis*, Lione, 1577. - II: 60.
- Matarelli, Niccolò. - II: 22.
- Matelica: cfr. Frammento dello statuto di Matelica (1358?).
- Mattei, Antonio. - I: 174.
- Mattei, Leonardo. - I: 174.
- Matteo: v. Matthaei.
- Matteo da Fauglia. - I: 313.
- Mattesilani (Matthesilanus), Matteo, *Singularia*, nei *Singularia... plurimorum insigniorum doctorum*, Venezia, 1558, ff. 219 r - 360 v. - II: 114.
- Matthaei. - I: 179.
- Matthaei (Matteo), Anton I. - I: 174.
- Matthaei (Matteo), Anton II. - I: 173-174.
- , *Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII Dig. de criminibus*, Ginevra, 1760. - I: 12, 173-174, 210, 240, 255-256, 260-262, 265-266, 268, 271, 282, 287-288, 292-293, 313-314, 326. - II: 4, 7, 10, 15, 21, 30, 32-33, 40, 48, 58, 69, 81, 94, 99, 113, 116-117, 121, 133, 140, 148, 163, 170, 174, 182, 196, 240, 256.
- Matthaei (Matteo), Anton III. - I: 174.
- , *De probationibus*, Leida, 1678. - I: 174. - II: 40, 240.
- Matthaeu y Sanz (Matthaeu et Sanz), Lorenzo, *De re criminali*, Venezia, 1750. - I: 173. - II: 139.
- Matthaeus:
- , 7, 2. - II: 191.
- , 27, 26. - I: 45.
- Mattioli, Pier Filippo. - I: 155.
- Mauchart. - I: 179.
- Maurick. - I: 178-179.
- May, Johann Friedrich, *De probationis civilis et criminalis convenientia et disconvenientia*, pres. Reinharth, Erfurt, 1732. - I: 260.
- Mayer. - I: 178.
- Mazzano Romano. - I: 152.
- Mazzetti, Serafino, *Repertorio di tutti i professori... della Università e dell'Istituto delle scienze di Bologna*, Bologna, 1848. - I: 140.
- Mazzoni Toselli, Ottavio, *Cenno sull'antica storia del foro criminale bolognese*, Bologna, 1835. - I: 202.
- , *Racconti storici estratti dall'archivio criminale di Bologna*, Bologna, 1866-70. - II: 102.
- Mecilio. - I: 285.
- Mecklenburg. - II: 260.
- Medici. - II: 264.
- Medici, Alessandro de', duca di Firenze. - II: 100.
- Medici, Cosimo I de', duca di Firenze. - II: 100.
- Medici, Cosimo de', il vecchio. - II: 139.
- Medici, Giuliano de', duca di Nemours. - II: 264.
- Medici, Lorenzino de'. - II: 100.
- Medici (Medices), Sebastiano, *De definitionibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XVIII, Venezia, 1584, ff. 282 r - 317 r. - I: 187, 189, 191, 210, 224. - II: 25, 27.
- Mediterraneo. - I: 52.

- Medugno, Domenico, *Note sull'uso della narcoanalisi nel procedimento per i minorenni*, nella *Giustizia penale*, LVIII (1953), parte I, coll. 327-330. — II: 279.
- Meier. — I: 178.
- Mèina: cfr. Statuto del Vergante, Lesa e Mèina (1389).
- Melchiori, Bartolommeo, *Miscellanea di materie criminali*, Venezia, 1741. — I: 165, 173, 182, 193-194, 196, 200, 213, 226, 232-233, 235, 255, 259-262, 275, 289, 292, 294. — II: 21, 45-46, 48, 60, 62, 74, 76, 85, 92, 102, 118, 121, 125, 137, 140, 145, 150-152, 167, 175, 197, 239.
- Mellor, Alec, *La torture*, Parigi, 1949. — I: IX, 13, 16, 56, 230. — II: 180, 206, 211, 215, 223-224, 229, 232, 234, 257-261, 266, 274-278, 280.
- Memoriale degli aostani dell'ottobre 1760 [*Mémorial des députés de l'assemblée générale des trois États du Duché d'Aoste et réponses de S. M.*], cur. Duboin, nella *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, vol. XXII (t. XX), Torino, 1854, pp. 1966-1973. — II: 267.
- memphites*: v. *menfite*.
- Menfi. — I: 219.
- menfite (memphites)*. — I: 219.
- Menghi, Girolamo, *Compendio dell'arte essorcistica*, Venezia, 1605. — I: 170, 222.
- Menghini, Tommaso. — I: 158.
- Menochio (Menochius), Iacopo, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, Firenze, 1572. — I: 155, 289. — II: 48, 122, 149, 176, 182, 184.
- , *De praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, Venezia, 1609-17. — I: 155, 188, 191. — II: 6, 47.
- Merenda, Antonio, *Controversiae iuris*, Venezia, 1706. — II: 111.
- Merenda, Paolo, consiglio *Ex duobus superfluum*, in *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum* vol. II, Venezia, 1579, ff. 146 v - 153 r. — I: 248.
- Mérida: cfr. Concilio di Mérida (666).
- Merlin. — II: 278.
- Merlin Cocai. — I: 308.
- Mesini, Candido, *Nuovo contributo alla storia di Rolandino dei Romanzi*, negli *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, XIV (1938), pp. 195-220. — I: 127.
- Messico: cfr. Costituzione del Messico (1917-28).
- Messina: cfr. Consuetudini di Messina (1498).
- mettere alla corda*. — I: 185.
- Metzger. — I: 178.
- Meyer, Jonas Daniël, *Spirito, origine e progressi delle istituzioni giudiziarie dei primari stati d'Europa*, trad. Malagòli Vecchj, Prato, 1838-39. — I: 104, 109-110, 230. — II: 266, 269.
- Meyer-Lübke, Wilhelm, *Romanisches etymologisches Wörterbuch*, 3<sup>a</sup> ed., Heidelberg, 1935. — I: 181.
- Meyer-Marthaler, Elisabeth, *Das Prozessrecht der Lex Romana Curiensis*, nella *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte*, III (1953), pp. 1-59. — I: 61.
- mezzo di prova*. — I: 191.
- Mignanelli, Mariotto. — II: 22.
- Mignault (Minos), Claude, commento ad Andrea Aleciato, *Emblemata*, Padova, 1621. — I: 194.
- Milano. — I: 97, 140, 148, 161, 213, 228, 289, 299, 313, 317. — II: 21-22, 36-37, 61, 98, 136, 151, 251, 254, 262-263.
- : cfr. Costituzioni di Milano (1541); Statuto di Milano (1351).
- miles*. — I: 308-309.
- miles de corredo*. — I: 309.
- milite*. — I: 308.
- Millau (Millèò; Milleus), Jean. — I: 174.
- , *Practica criminalis*, Venezia, 1549. — I: 174, 222.
- Minguijón, Salvador, *Historia del derecho español*, Saragozza, 1921-32. — I: 80, 100. — II: 268.
- Minucci, Paolo (Puccio Lamoni), commento a Lorenzo Lippi, *Il Malmantile racquistato* (v.). — I: 184, 195, 229.
- Minucia. — I: 24.
- Minucio Felice (Minucius Felix), Marco, *Octavius*, cur. Halm, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. II, Vienna, 1867, pp. 1-71. — I: 47-48, 51.
- Minùtoli, Carlo, *Francesco Burlamac-*

- chi, 3<sup>a</sup> ed., Lucca, 1863. — I: 184-185, 200, 289.
- , addizioni a Girolamo Tommasi, *Sommario della storia di Lucca*, nell'*Archivio storico italiano*, s. I, X (1847). — I: 230.
- Mirandola. — I: 153, 207.
- Mitton, Fernand. — I: 10.
- , *Tortures et supplices en France*, Parigi, 1909. — I: 10.
- Modena. — I: 79, 98. — II: 22, 266.
- : cfr. Riforma (modenese) 26 marzo 1306; Statuto di Modena (1327); id. (1546/47).
- Modestino. — I: 21, 29, 31, 33, 325-326. — II: 15, 93, 143.
- Modio (De Maulde). — I: 119.
- Mogg. — II: 243.
- molestare. — I: 183.
- Molfetta. — I: 166.
- Molnier. — I: 114.
- Mommsen, Theodor, *Römisches Strafrecht*, Lipsia, 1899. — I: 16, 24, 42, 46, 50.
- Moncada, Pedro de, addizioni a Giovanni Crotto, *De testibus* (v.). — I: 154, 266. — II: 83, 89, 101, 169, 180.
- Mondolfo, Rodolfo, *Cesare Beccaria e l'opera sua*, con C. B., *Opere scelte*, Bologna, 1925, pp. V-XLI. — II: 247.
- Mondovi: cfr. Statuto di Mondovi (1570).
- Monelli, Paolo, *Roma 1943*, 3<sup>a</sup> ed., Roma, 1945. — II: 277.
- Monferrato. — I: 97.
- : cfr. Decreto (monferrino) 4 settembre 1607; id. 1<sup>o</sup> ottobre 1611.
- Monfestino: cfr. Statuto di Monfestino (1616).
- Monfiorito da Coderta (da Padova). — I: 312-313.
- Monosini. — I: 186.
- Montaigne, Michel de, *Essais*, Lione, 1595. — II: 223, 243.
- Montanaro: cfr. Statuto di Montanaro (1465).
- Montauban. — I: 179.
- Monte, Dei: v. Del Monte.
- Monte Giorgio: cfr. Statuto di Monte Giorgio (1577).
- Monte granaro: cfr. Statuto di Monte granaro (1564).
- Montelibretti: cfr. Statuto di Montelibretti (1436-56).
- Montepescali: cfr. Statuto di Montepescali (1427).
- Montesquieu, Charles de, *L'esprit des loix*, Copenaghen e Ginevra, 1764. — I: 40. — II: 245-246.
- Monticelli (Monticellus), Giovan Maria, *Praxis criminalis*, con G.M.M., *Repertorium de testibus* (v.). — I: 162, 194, 248, 268. — II: 6, 32, 55, 57, 78, 101, 133-134.
- , *Repertorium de testibus*, Venezia, 1575. — I: 162. — II: 45.
- Montmirat, Bernardo di: v. Abate Antico.
- Montpellier. — I: 111.
- Montregiasco: cfr. Statuto d'Invorio inferiore, Paruzzario e Montregiasco (1366).
- Mora, Gian Giacomo. — II: 252.
- Morcone, Biagio da (B. de Morcono). — I: 145.
- , *De differentiis inter ius Longobardorum et ius Romanorum*, cur. Abignente, Napoli, 1912. — I: 145, 188. — II: 150, 195.
- Moreau de Saint-Méry. — II: 267.
- Moro, Aldo. — II: 273, 278.
- Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, cur. Baviera, nei *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, 2<sup>a</sup> ed., vol. II, Firenze, 1940, pp. 541-589. — I: 22, 34, 36, 38.
- Moscatelli (Muscatellus), Giovan Bernardino, *Practica*, Venezia, 1676. — I: 252, 254.
- Moscovia. — I: 102.
- Moto proprio (pontificio) 6 luglio 1816 [*Reformatio publicae administrationis et tribunalium ditionis Pontificiae*], nella *Bullarii Romani continuatio*, vol. XIV, Roma, 1849, pp. 47-196. — II: 267.
- Mounier, Emmanuel, *Che cos'è il personalismo?*, trad. Mottura, Torino, 1948. — II: 282.
- Mugello, Dino del: v. Dino.
- Müller, Peter: v. Alnpeck, S.
- Munker, Balthasar Sebastian, *De executione sententiae pendente appellatione licita*, Altdorf, 1730. — II: 135.
- Muratori, Lodovico Antonio. — II: 178.
- , *Della pubblica felicità*, cur. Brunello, Bologna, 1941. — II: 246.
- Musatti, Cesare, *Narcoanalisi e perizia psicologica*, nella *Giustizia penale*, LVIII (1953), parte I, coll. 330-332. — II: 279.
- Muscate. — I: 179.
- Muscorno (Muscornus), Girolamo, *De iurisdictione et imperio*, nei *Trac-*



- tatus universi iuris*, vol. III, t. II, Venezia, 1584, ff. 15 v - 28 v. — I: 260.
- Muta, La: v. La Muta.
- Muyart de Vouglans, Pierre-François, *Les lois criminelles de France*, Parigi, 1780. — I: 198, 204-205, 214. — II: 37, 89, 255.
- , *Réfutation du Traité des Délits et Peines*, con P.-F. M. de V., *Lex lois criminelles de France* (v.), pp. 811 bis - 831. — II: 249-250, 254-256.
- Muzio (Mutio), Ieronimo, *Il duello*, Venezia, 1563. — I: 235.
- Mylius, Gustav Heinrich. — II: 165.
- Nani, Tommaso. — II: 12.
- , *De indicibus, eorumque usu in cognoscendis criminibus*, Pavia, 1781. — II: 12, 23, 45, 113.
- Napodano: v. Sebastiano da Napoli.
- Napoleone I Bonaparte, imperatore dei francesi. — II: 266, 275.
- Napoli. — I: 153, 156, 166-167, 199, 206, 248, 254, 300-301. — II: 21, 52, 61, 102, 152-153, 171-172, 175, 183, 239, 260, 263.
- , Sebastiano da: v. Sebastiano.
- Narbona. — I: 81.
- : cfr. Concilio di Narbona (1235).
- Nardi, Bruno, *Dante e la cultura medievale*, 2ª ed., Bari, 1949. — II: 82.
- Nardi, Iacopo, *Istorie della città di Firenze*, cur. Gelli, Firenze, 1888. — II: 100.
- Narsa. — I: 77.
- Nasi. — II: 278.
- Natale di Monterosato, Tommaso, *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene*, 2ª ed., Palermo, 1772. — I: 182. — II: 253.
- Natòli. — II: 278.
- Neck, Van. — I: 179.
- Nehring. — II: 13.
- Nellesteyn, Van. — I: 179.
- Nello (Nellus) da San Gimignano, *De testibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 79 r - 88 r. — I: 259. — II: 101.
- Nemours, Giuliano de' Medici duca di: v. Medici.
- Nerone, imperatore. — I: 27, 42, 45. — II: 81, 232-233.
- nervus*. — I: 18.
- Neufville, Friedrich von, *De corpore delicti*, pres. Federigo d'Assia, Marburgo, 1732. — II: 239.
- New Hampshire: cfr. Dichiarazione dei diritti del New Hampshire (1784).
- Nicaragua: cfr. Costituzione del Nicaragua (1911); id. (1939).
- Niccolao. — I: 199.
- Niccolò I (Nicolaus I), papa, santo, *Epistolae et decreta*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. CXIX, Parigi, 1852, coll. 769-1212. — I: 75. — II: 216-217, 220.
- Nicolas, Augustin, *Si la torture est un moyen seur à vérifier les crimes secrets*, Amsterdam, 1682. — I: 5, 71-73, 201-202. — II: 180, 235-237, 253, 265.
- Nicolini, Fausto, *Peste e untori nei « Promessi Sposi » e nella realtà storica*, Bari, 1937. — II: 225, 252.
- Nicolini, Ugo, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane*, Milano, [1946]. — I: 83. — II: 131, 159, 165, 185, 190, 197, 201.
- Nigris, De: v. De Nigris.
- Nizza: cfr. Statuto di Nizza (1274).
- Nocera. — I: 102.
- Nogaredo. — I: 169.
- Norcia. — II: 191.
- , Simone da: v. Simone.
- Nordmann, Paul, *Gabriel Seigneux de Correvon*, Firenze, 1947. — II: 257.
- Norimberga. — I: 106. — II: 277.
- Norma interinale del processo criminale per la Lombardia Austriaca*, Milano, 1786. — II: 263.
- Normandia. — I: 112, 301.
- Norvegia. — II: 269.
- : cfr. Costituzione della Norvegia (1814).
- notaio*. — II: 71.
- notarius*. — II: 71.
- Nottarp, Hermann, *Gottesurteile*, Bamberg, 1949. — I: 69.
- Novara: cfr. Statuto di Novara (1277); id. (1460).
- Novellae Iustiniani*:  
—, 8, 8, 1. — I: 225.  
—, 8, 10, pr. — II: 144.  
—, 90, 1. — I: 22, 74. — II: 220.  
—, 90, 1, pr. — I: 267.  
—, 90, 1, l. — I: 117, 256-257, 268.  
—, 90, 3. — II: 220.  
—, 117, 15, 1. — I: 29.  
—, 123, 8. — II: 220.  
—, 123, 11, 1. — I: 76. — II: 214.  
—, 123, 20. — I: 261. — II: 220.  
—, 134, 12. — I: 29.  
—, 134, 13, pr. — I: 212-213.  
—: cfr. Accorso; Bassiano, Giovanni.
- Novellae Iustiniani*, glossa d'Accorso:

- , 90, 1, 1, gl. *Agant*. — I: 269.
- , 90, 4, gl. *Advocatorum eius*. — II: 65.
- Novello (Novellus), Iacopo, *De defensionibus reorum [Tractatus aureus defensionem omnium reorum adversus quascunque accusationes et inquisitiones pro quibuscunque criminibus docens]*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 216 v - 231 v. — I: 162, 194, 221-222. — II: 58, 152, 169, 196, 198.
- , *Tractatus criminalis*, Venezia, 1586. — I: 162. — II: 47, 52, 197.
- Novi Vèlia. — I: 153.
- Nulli, Raffaele, *La procedura penale nella repubblica senese secondo lo statuto volgare del 1310*, negli *Studi senesi*, V (1888), pp. 65-82. — II: 54.
- Nulli, Siro Attilio, *I processi delle streghe*, Torino, 1939. — I: 278. — II: 56.
- Numeri*. — I: 12.
- , 5, 11-31. — I: 12.
- , 9, 12. — I: 121.
- Núñez (Nunius) de Ayendaño, Pedro, *Dictionarium, quo voces antiquae, quibus Partitarum leges et caeterae constitutiones Regiae utuntur, exponuntur*, con P. N. de A., *De exequendis mandatis Regum Hispaniae, quae rectoribus civitatum dantur*, Salamanca, 1554. — I: 248. — II: 121.
- Nuovo León (Nuevo León): cfr. Costituzione del Nuovo León (1917).
- Nypels, J. S. G., *Bibliographie du droit criminel*, con Faustin Hélie, *Traité de l'instruction criminelle* (v.), pp. I-LII. — II: 259.
- Oberto d'Acrimonia: v. Osberto da Cremona.
- Occa, Lorenzo dall', consiglio *Pro defensione*, in *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum* vol. II, Venezia, 1579, ff. 80 r - 84 r. — II: 19.
- Oculus pastoralis*, in Lodovico Antonio Muratori, *Antiquitates Italicae medii aevi*, vol. IV, Milano, 1741, coll. 93-128. — I: 131. — II: 178-179, 218.
- Odilone, duca dei bávvari. — I: 53.
- Odofredo (Odofredus) Denari. — I: 126, 135, 138-139, 142, 144. — II: 195.
- , *In secundam Codicis partem*, Lione 1552. — I: 126, 133, 135, 188, 192, 194, 208, 210, 215-216, 280. — II: 16, 72, 108-110, 120, 135-136, 146, 148.
- , *In postremum Pandectarum Iustiniani tomum, vulgo Digestum novum*, Lione, 1552. — I: 126.
- Oelsner, Christian Conrad, *De iure feretri*, pres. Müller, 3ª ed., Iena, 1735. — II: 48.
- Olanda. — I: 109, 174, 230. — II: 48, 266.
- Oldekop, Justus. — I: 176.
- , *Observationes criminales*, Brema, 1654. — I: 176-177, 194, 216, 221, 326. — II: 49, 58, 74, 76, 78-79, 85, 100-101, 116, 118, 124, 132-133, 135, 145, 163, 196, 238-239.
- Oldrado da Ponte. — I: 297.
- Olim (Les) ou registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les régnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le Long*, cur. Beugnot, Parigi, 1839-48. — I: 193, 197, 200, 205. — II: 176-177, 184.
- Olives, Girolamo, commento alla *Carta de logu* (1395) [*Commentaria et glosa in Cartam de logu*], Cagliari, 1708. — I: 97.
- Olivier-Martin, François, *Histoire du droit français des origines à la Révolution*, Parigi, 1948. — I: 111.
- Omegna: cfr. Statuto d'Omegna (1384).
- Omèro. — II: 134.
- Omodei, Signoròlo: v. Signoròlo.
- Onorio, imperatore. — I: 21, 249, 314. — II: 93, 112, 177.
- Onorio III, papa. — I: 75.
- Opgelder. — I: 179.
- opinio*. — I: 265.
- Opferdoes. — I: 179.
- Oppiànico. — I: 23.
- Orazio. — I: IX. — II: 134, 274.
- ordinaire, question*. — I: 113.
- Ordinamenti sacrali e sacratissimi di Bologna (1282) [*Statuti del popolo dell'anno 1282*], cur. Gaudenzi, negli *Statuti del popolo di Bologna*, Bologna, 1888, pp. 15-56. — I: 304, 311.
- Ordinamenti sacrali e sacratissimi di Bologna (1292) [*Statuti del popolo dell'anno 1292*], cur. Gaudenzi, negli *Statuti del popolo di Bologna*, Bologna, 1888, pp. 169-249. — I: 311.
- Ordinamenti dei salari di Pisa (1324) [*Ordinamenta salariorum*], cur.

- Bonaini, negli *Statuti inediti della città di Pisa*, vol. II, Firenze, 1870, pp. 1133-1239. — II: 63, 199.
- Ordinanza (francese) del dicembre 1254 [*Ordonance pour la reformation des moeurs dans le Languedoc et le Languedoil*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 65-75. I: 111. — II: 40.
- Ordinanza (francese) 19 marzo 1314/15 [*Letres par lesquelles le Roy confirme les Privilèges des peuples de Normandie*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 551-552. — I: 112, 301. — II: 163.
- Ordinanza (francese) 1° aprile 1315 [*Ordonance touchant le payement des dettes actives des Juifs*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 553-557. — I: 112.
- Ordinanza (francese) del maggio 1315 [*Ordonance faite à la supplication des Nobles de Champagne*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 573-576. — I: 112.
- Ordinanza (francese) del luglio 1315 [*Letres par lesquelles le Roy approuve les Privilèges des habitans de Normandie*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 587-594. — I: 112, 301. — II: 163.
- Ordinanza (francese) del luglio 1319 [*Letres par lesquelles le Roy accorde plusieurs privilèges aux habitans du Perigord, et du Quercy*], cur. Laurière, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. I, Parigi, 1723, pp. 694-700. — I: 112.
- Ordinanza (francese) del marzo 1498/99 [*Ordonnance rendue, en conséquence d'une assemblée de notables, sur la justice et la police du royaume*], cur. Pardessus, nelle *Ordonnances des rois de France de la troisième race*, vol. XXI, Parigi, 1849, pp. 177-207. — I: 112, 204. — II: 121, 152.
- Ordinanza (francese) 15 agosto 1539, in Gilles Bourdin, *Paraphrasis in Constitutiones Regias, anno 1539 editas* (v.). — I: 113. — II: 137.
- Ordinanza criminale francese (1670) [*Ordonnance de Louis XIV, roy de France et de Navarre, pour les matières criminelles*], Parigi, 1687. — I: 113, 193, 224, 248. — II: 99, 119, 140, 152, 172, 256.
- Ordini (toscani) 6 febbraio 1731/32. [*Rinnovazione d'ordini in materia di maschere*], cur. Cantini, nella *Legislazione toscana*, vol. XXIII, Firenze, 1806, pp. 155-156. — I: 227.
- Ordini (toscani) 15 gennaio 1744/45 [*Ordini diversi da osservarsi nelle cause criminali*], cur. Cantini, nella *Legislazione toscana*, vol. XXV, Firenze, 1806, pp. 157-163. — I: 96. — II: 115, 156.
- ordo equestris. — I: 308.
- Ordo Invocato Christi nomine (attr. Pillio da Medicina, come *De ordine iudiciorum*), cur. Bergmann, nei *Libri de iudiciorum ordine*, Gottinga, 1842, pp. 1-86; *id.* (anon.), cur. Wahrmond, nelle *Quellen zur Geschichte des römisch-kanonischen Processes in Mittelalter*, vol. V, t. I (un.), Heidelberg, 1931. — I: 120-121, 260-261, 267-269, 276. — II: 42.
- Ordo Quia iudiciorum [*Der Ordo iudicarius des Codex Bambergensis P. I. II*], cur. Schulte, nei *Sitzungsberichte dell'Accademia delle scienze di Vienna, classe filosofico-storica*, LXX (1872), pp. 285-326. — I: 130, 257.
- Ordo Tractaturi de iudiciis [*Incerti auctoris ordo iudicarius*], cur. Gross, Innsbruck, 1870. — I: 120. — II: 95.
- Orfino (Orfinus) da Lodi, *Poema de regimine et sapientia potestatis*, cur. Ceruti, nella *Miscellanea di storia italiana*, VII (1868), pp. 27-94. — I: 131, 183. — II: 38, 192.
- Oriano, Lanfranco da, *De probationibus* [*Practica iudiciaria*], Lione, 1559. — I: 154. — II: 104, 115-116, 119, 121.
- Origène. — I: 19, 48.
- Ormèa: cfr. Statuto d'Ormèa (sec. XVI).
- Orsaio (Ursaya), Domenico. — I: 165. —, *Institutiones criminales*, Roma, 1706. — I: 165, 187, 210. — II: 85.
- Orta. — I: 167.
- : cfr. Statuto d'Orta (sec. XIV).

- Orts, Auguste. — I: 172.
- Orvieto: cfr. Statuto del popolo d'Orvieto (1323).
- Orzinuovi: cfr. Statuto d'Orzinuovi (1341).
- Osberto (Gisbertus, Hosbertus, Hospertus, Hupertus, Obertus, Osbertus, Rubertus, Ubertus, Umberto, Usbertus) Fogliata da Cremona (Alberto d'Antramonte, Amberto d'Antramonia, Oberto d'Aerimonia). — I: 138-142.
- , postilla, ms. sec. XV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 2603, f. 162 v). — I: 141.
- , postilla, ms. sec. XV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 5773, f. 120 r). — I: 141.
- , postille, ms. sec. XIV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Urbinata latino 163, ff. 15 r, 106 r, 154 r). — I: 141.
- , postille, ms. sec. XIV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Urbinata latino 166, ff. 170 v, 173 r, 177 v). — I: 141.
- e Gigliolo (Ziliolus), consiglio *Cum staret*, in *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum* vol. I, cur. Ziletti, Venezia, 1582, ff. 7 v - 8 r. — I: 140.
- osso pazzo*. — I: 197.
- Ostiense (Enrico da Susa; Hostiensis). — II: 38.
- , *In tertium Decretalium librum*, Venezia, 1581. — I: 130. — II: 163.
- , *In quintum Decretalium librum*, Venezia, 1581. — I: 130-131.
- , *Summa*, Lione, 1568. — I: 130, 266, 269, 287.
- Otomanno. — I: 174-175.
- Ottavia. — II: 81.
- Ottone da Pavia, *Summa Olim* (attr. Giovanni Bassiano, come §§ 218-686 del *Libellus de ordine iudiciorum*), cur. Tamassia e Palmieri, nella *Bibliotheca iuridica medii aevi*, vol. II, Bologna, 1892, pp. 229-248. — I: 120, 257, 269. — II: 42.
- Overtwaer. — I: 178.
- Ozegna: cfr. Statuto d'Ozegna (1451).
- Paciani, Fulvio, *Cui incumbat onus probandi*, Francoforte, 1595. — I: 154. — II: 29, 82.
- Pactus Alamannorum*, cur. Lehmann, nei *Monumenta Germaniae historica, Leges*, sez. I, vol. V, t. I, Hannover, 1888, pp. 21-33. — I: 56.
- Pactus legis Salicae*, cur. Walter, nel *Corpus iuris Germanici antiqui*, vol. I, Berlino, 1824, pp. 9-96. — I: 53-54, 56.
- Padova. — I: 144, 155, 161, 167, 297. — II: 11, 22, 62, 76.
- : cfr. Statuto di Padova (1285).
- , Monfiorito da: v. Monfiorito.
- Paella (Pella), Pietro. — I: 152.
- , *De tortura*, Roma, 1583. — I: 147, 152-153, 194, 210, 252, 255, 288-289, 307, 321, 326. — II: 55-56, 82, 91, 101, 105, 115, 119, 121, 123-124, 134-137, 166, 182, 187, 197.
- Paesi Bassi. — I: 109-110, 171, 173-174.
- Pagano, Francesco Mario. — II: 13.
- , *Considerazioni sul processo criminale*, in F.M.P., *Opere*, vol. III, Lugano, 1832, pp. 117-245. — I: 258. — II: 258.
- , *Teorie delle prove*, in F.M.P., *Opere*, vol. III, Lugano, 1832, pp. 58-115. — II: 12-13, 26, 28, 33, 258.
- Pajetta, Gian Carlo. — II: 278.
- Palatinato. — II: 260.
- Palermo. — I: 195, 200, 301.
- : cfr. *Ceremoniale dell'illustrissimo senato palermitano*; Consuetudini di Palermo (sec. XIII); Regolamento di polizia di Palermo (1650).
- Palestina. — I: 12.
- Pallanza: cfr. Statuto d'Intra, Pallanza e Vallintrasca (1393).
- Palmieri, Giovan Battista. — I: 120, 122.
- Palombi. — II: 278.
- Palù, signori di. — II: 177.
- Panama: cfr. Costituzione del Panama (1904-28).
- Panciroli (Pancirolos, Panzirolus), Guido, *De claris legum interpretibus*, cur. Hoffmann, Lipsia, 1721. — II: 284.
- , *Thesaurus variarum lectionum utriusque iuris*, Lione, 1617. — II: 283.
- Panizza, Augusto, *I processi contro le streghe nel Trentino*, nell'*Archivio trentino*, VII-IX (1888-90). — 103, 232.
- Paoli, Ugo Enrico, *Droit attique et droit romain dans les rhéteurs latins*, nella *Revue historique de droit français et étranger*, s. IV, XXXI (1953), pp. 175-199. — I: 29.
- Paolo (Paulus), Giulio. — I: 21, 33, 37, 41-42, 181-182, 225, 295-296,

- 312, 314. - II: 2, 9, 14, 41, 80, 111, 143, 161, 209.  
 —: cfr. *Sententiae receptae*.  
 Paolo III, papa. - I: 96, 155, 212, 325-326. - II: 55, 73, 151.  
 Paolo IV, papa. - II: 129, 153.  
 Paolo V, papa. - I: 96, 202.  
 Paolo, santo. - I: 46.  
 Paolo di messer Pace da Certaldo: v. Certaldo.  
 Pape (Papa), Gui, *Super Decretales*, nei *Perillustrium doctorum, tam veterum, quam recentiorum, in lib. Decretalium aurei commentarii*, vol. I, Venezia, 1588, ff. 215 r - 317 v. - I: 320.  
 Papià (Papias), *Vocabulista*, Venezia, 1496. - I: 189.  
 Papiniano. - I: 21, 181. - II: 188.  
 Paraguay: cfr. Costituzione del Paraguay (1870).  
 Paride (Paris) del Pozzo. - I: 156, 203.  
 —, *De re militari*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XVI, Venezia, 1584, ff. 386 r - 482 v; *id.*, trad. ital. [*Duello*], Venezia, 1536. - I: 156, 235. - II: 15.  
 —, *De syndicatu omnium officialium* [*In materia syndicatus*], nei *Tractatus de syndicatu*, Venezia, 1571, ff. 76 r - 355 v; *id.*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VII, Venezia, 1584, ff. 227 r - 332 r. - I: 156, 189, 191, 211, 216, 220-222, 225-226, 232, 248, 253, 259, 285, 287, 313-314, 320, 322-323. - II: 6, 8, 10, 23, 25-26, 28-29, 32, 45, 47-48, 50, 61, 64, 69-70, 79, 82, 91-92, 101, 114, 122-123, 128-129, 134, 136, 140, 145, 149-151, 163, 166, 168-169, 177, 184-187, 191, 197, 200, 225.  
 Parigi. - I: 112-113, 128, 198, 204, 214, 222, 299, 303, 306. - II: 129, 153, 176, 184, 247.  
 —, Guglielmo da: v. Guglielmo.  
 Parisio (Parisus), Pier Paolo, *Consilia*, Venezia, 1593. - II: 82.  
 Parma. - I: 97, 247. - II: 266-267.  
 —: cfr. Costituzioni di Piacenza e Parma (1595); Riforma (parmensese) del 1262; Statuto di Parma (1255); *id.* (1316-25); *id.* (1347); *id.* (1494).  
 Parry. - I: 103.  
 Partenopea, Repubblica: cfr. Costituzione della Partenopea (1799).  
*Partidas (Las siete) del rey don Alfonso el Sabio*, Parigi, 1861. - I: 3, 100-101, 183, 193, 197, 206, 224, 256, 283-284, 311, 324. - II: 67, 81, 107, 124, 152, 163, 220.  
 Paruzzario: cfr. Statuto d'Inventario inferiore, Paruzzario e Montregiasco (1366).  
 Pàscoli, Giovanni, *La Canzone del Paradiso*, in G.P., *Poesie*, vol. X, Bologna, 1920, pp. 115-149. - I: 281.  
 Pasqualone, Giovanni. - I: 158.  
*passage à tabac*. - II: 274.  
 Passaggèri, Rolandino: v. Rolandino.  
 Pàsseri, Francesco Maria. - I: 115.  
 Passerini, Pier Maria. - I: 166-167.  
 —, *Regulare tribunal*, Roma, 1677. - I: 166, 289, 292, 321. - II: 6, 29, 135, 152.  
 Pastore, Ottavio. - II: 278.  
 Pastoret. - II: 258.  
 Patenti (piemontesi) 13 febbraio 1761 [*Patentes de S. M., portant déro-gatoire à l'article 40 des instances criminelles au Coutumier du Duché d'Aoste*], cur. Duboin, nella *Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, manifesti, ecc. pubblicati dal principio dell'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia*, vol. VII (t. V), Torino, 1829, pp. 397-398. - II: 267.  
 Patetta, Federico, *La legislazione*, in *Emanuele Filiberto*, Torino, 1928, pp. 223-249. - I: 283.  
 —, *Le ordalie*, Torino, 1890. - I: IX, 12-13, 22, 56, 59, 68, 71, 88, 111, 117, 215, 232, 235. - II: 9, 15, 48.  
 Paucapàlea, *Summa*, cur. Schulte, Giessen, 1890. - I: 69, 128.  
 Pavia. - I: 159.  
 —, Bernardo di: v. Bernardo.  
 —, Ottone da: v. Ottone.  
 Pecori, Luigi, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze, 1853. - I: 84.  
 Pedanio Secondo. - I: 40.  
 Pegna: v. Peña.  
 Peguera, Luis de, *Practica criminalis*, in L. de P., *Praxis criminalis et civilis*, Barcellona, 1649. - I: 173, 194, 307. - II: 83.  
*peinliche Frage*. - I: 184.  
 Pelgrom. - II: 243.  
 Pellegrino, Carlo. - I: 166.  
 —, *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iusdicentium*, Venezia, 1667. - I: 166, 194, 210, 218, 221-222, 307, 321. - II: 74, 82, 175.

- Peña (Pegna), Francisco. — I: 168-169.  
 —, addizioni a Niccolò Emerico, *Directorium inquisitorum* (v.). — I: 101, 168-169, 210, 286, 318. — II: 29, 122, 145, 149.  
 —, commento ad Ambrogio Vignati, *De haeresi* (v.). — I: 169, 239. — II: 29.  
 —, *Instructio seu praxis inquisitorum*, con Cesare Carena, *De officio sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei* (v.), pp. 394-486. — I: 169, 261.  
*pena forte e dura*. — I: 104.  
 Penne, Luca da: v. Luca.  
 Pensilvania: cfr. Dichiarazione dei diritti della Pensilvania (1776).  
 Pèrgola: cfr. Statuto della Pèrgola (1510).  
 Perigli, Angelo de'. — I: 136.  
 Perigli, Baldo de' (B. de Periglis). — I: 135-136, 148. — II: 195.  
 —: cfr. *Tractatus de tormentis*.  
 Périgord. — I: 112.  
 Perpetua. — I: 186.  
 Perrenoto, Niccolò. — I: 162.  
 Perrone Capano. — II: 278.  
 Persia. — I: 12.  
 Persico, Brocardo. — II: 153.  
 Personalì, Achille. — I: 153.  
 Personalì, Francesco. — I: 153.  
 —, *De inditiis et tortura*, Venezia, 1624. — I: 147, 153, 213, 248, 255, 259, 275, 286, 290. — II: 5, 7, 13, 16, 19, 50, 58, 74, 76, 79, 105, 118, 133, 138, 145, 149-150, 163.  
 Pèrtile, Antonio, *Storia del diritto italiano*, 2ª ed., Torino, 1892-1903. — I: 71, 88, 107, 192, 195, 195, 232, 250, 252, 300-301. — II: 3, 66, 87, 129-130, 259.  
 Pertini. — II: 278.  
 Perù: cfr. Costituzione del Perù (1919).  
 Perugia. — I: 139-140, 142-143, 148, 167. — II: 61, 196.  
 —: cfr. Statuto di Perugia (1342); id. (1523).  
 Pessina, Enrico, *Storia delle leggi sul procedimento penale*, Napoli, 1912. — II: 156.  
 Petrarca (Petrarcha), Francesco, *De remediis utriusque fortunae*, Venezia, 1536. — II: 211.  
 Peverata, Tommaso di (Th. de Piperrata), *De fama*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 8 r - 10 r. — I: 126, 144. — II: 24-25, 27-28, 30, 35, 165-166.  
 Philosophie de Sans-Souci: v. Federico II, re di Prussia.  
 Piacentino (Placentinus). — I: 119.  
 —, *Summa Codicis [In Codicis Dn. Iustiniani sacratissimi principis ex repetita praelectione libros IX summa]*, Magonza, 1536. — I: 111, 122, 124, 174, 188, 224, 250, 282, 312, 314. — II: 41, 210.  
 —: cfr. *Tractatus criminum*.  
 — e Pillio, *Summa trium posteriorum librorum Codicis*, con Azzone, *Summa* (v.), coll. 933-1019. — I: 122-123.  
 Piacenza. — I: 85, 97.  
 —: cfr. Costituzioni di Piacenza e Parma (1595); Statuto di Piacenza (1391).  
 Piazza, Guglielmo. — II: 252.  
 Piazzoni, Giuseppe, *Commentaria ad leges criminales*, Milano, 1776. — II: 256.  
 Pica, Paolo, *La tortura a Roma*, Roma, 1908. — II: 266.  
 Piccinino, Iacopo. — II: 153.  
 Piemonte. — I: 97, 183, 227-228, 280. — II: 63, 175.  
*pieno, indizio*: v. indizio.  
 Pierre, La: v. La Pierre.  
 Pietrasanta. — II: 66, 172.  
 Pietro (Petrus), *Exceptiones legum Romanarum*, cur. Mor. Milano, 1938. — I: 70, 111, 116-118, 174, 257.  
 Pietro (Petrus) da Bergamo, *Tabula aurea in omnia opera s. Thomae Aquinatis*, Parma, 1873. — II: 221.  
 Pietro il grande, zar di Russia. — II: 261.  
 Pietro Leopoldo di Lorena, granduca di Toscana. — II: 263-264.  
 Pietro da Unzòla: v. Unzòla.  
 Pighi, Giovanni Battista, *Confini della filologia*, Bologna, 1948. — II: 279-280.  
 Pilato, Ponzio. — I: 45.  
 Pilla, De: v. De Pilla.  
 Pillio (Pileus, Pillius) da Medicina. — I: 120-121, 260.  
 — (anon.), *Brocarda*, ms. sec. XV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Chigiano E, VII, 218, ff. 1 r - 58 v). — I: 121. — II: 42.  
 —, *Quaestiones*, Roma, 1560. — I: 123.  
 —: cfr. Piacentino.  
 Pio VII, papa. — II: 267.  
 Pio XII, papa, *Iis qui interfuerunt*

- VI<sup>o</sup> *Conventui internationali de Iure poenali*, negli *Acta apostolicae sedis*, XLV (1953), pp. 730-744. — II: 280.
- Piotta (Plotus), Giovan Battista, *Repetitio l. si quando C. unde vi*, Venezia, s.a. — I: 148. — II: 29.
- Pira, La: v. La Pira.
- Pisa. — I: 212, 307, 313. — II: 18, 193, 236.
- : cfr. Breve del comune di Pisa (1286); id. (1313); Breve del popolo di Pisa (1313); Ordinamenti dei salari di Pisa (1324).
- , Andrea da: v. Ciaffi, Andrea.
- , Uguccione da: v. Uguccione.
- Pisano, Riccardo: v. Riccardo.
- Pisone, Caio Calpurnio. — I: 27, 42. — II: 81.
- , Gneo Calpurnio. — I: 25.
- Pisticci. — I: 292.
- Pistoia: cfr. Statuto di Pistoia (1579); id. (1647); id. (1711); Statuto del podestà di Pistoia (1296).
- , Cino da: v. Cino.
- Pittiu, Giuseppe, *Il procedimento giudiziario nei Condaghi e nella Carta de Logu*, Cagliari, 1940, estr. dagli *Studi sarai*. — I: 97.
- Platone (Plato). — II: 226.
- , *Leges [Νόμοι]*, cur. Hermann, in P., *Dialogi*, vol. V, Lipsia, 1906, pp. 1-418. — I: 13.
- plenum indicium*: v. *indicium*.
- Plinio Cecilio Secondo (Plinius Caecilius Secundus), Caio, il giovane. — I: 51.
- , *Epistularum libri novem*, cur. Kukulka, 2<sup>a</sup> ed., Lipsia, 1912. — II: 137-138.
- plumbatae*. — I: 19.
- Plutarco (Plutarchus). — II: 226.
- , *Artoxerxes [Ἀρτοξέρξης]*, cur. Sintenis, in P., *Vitae parallelae*, vol. V, Lipsia, 1906, pp. 105-136. — I: 13.
- , *De garrulitate [Περὶ ἀδολεσχίας]*, cur. Paton - Pohlen - Sieveking, in P., *Moralia*, vol. III, Lipsia, 1929, pp. 279-311. — I: 15-16. — II: 81.
- , *De mulierum virtutibus [Γυναικῶν ἀρεταί]*, cur. Bernardakis, in P., *Moralia*, vol. II, Lipsia, 1889, pp. 198-249. — I: 16.
- , *Nicias [Νικίας]*, cur. Sintenis, in P., *Vitae parallelae*, vol. III, Lipsia, 1904, pp. 1-39. — I: 15.
- , *Phocion [Φωκίων]*, cur. Ziegler, in P., *Vitae parallelae*, vol. II,
- t. I, Lipsia, 1932, pp. 1-46. — 15.
- , *Quaestiones Graecae [Ἑλληνικά]*, cur. Bernardakis, in P., *Moralia*, vol. II, Lipsia, 1889, pp. 321-353. — I: 15.
- : cfr. *Vita Hyperidis*.
- Poitiers. — I: 111.
- Pòliti, Lancelotto, *De substitutionibus [Super amplissimo legum pelago substitutionum]*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VIII, t. I, Venezia, 1584, ff. 224 r - 263 v. — I: 309.
- polledro*: v. *puledro*.
- polletrum*. — I: 198.
- Polonia. — I: 102. — II: 234, 260.
- Pomponio. — I: 211. — II: 144.
- Pont Canavese: cfr. Statuto di Pont Canavese (1300-1346); id. (1344).
- Pontano, Ludovico, il Romano (L. Pontanus, L. Romanus). — I: 154.
- , *Consilia*, Lione, 1555. — I: 147, 260. — II: 96, 133.
- , *Singularia*, nei *Singularia... plurimorum insigniorum doctorum*, Venezia, 1558, ff. 1 r - 136 r. — I: 313. — II: 133.
- Ponte, Oldrado da: v. Oldrado.
- Pontrémoli: cfr. Statuto di Pontrémoli (1391).
- Poppea. — II: 81.
- Porretta. — I: 164.
- Porro, Francesco Bernardino, scòli a Tranquillo Ambrosini, *Processus informativus* (v.). — I: 163, 194, 211, 275, 294. — II: 6, 45, 64, 133, 150.
- Porta, Virginio, *Contributo delle moderne indagini psicologiche nella giustizia penale*, nella *Giustizia penale*, LVIII (1953), parte I, coll. 321-327. — II: 279.
- Porta Ravennate, Alberigo di (A. de Porta Ravennate): v. Alberigo.
- Portico, Guglielmo dal. — II: 137.
- Portogallo. — II: 269.
- : cfr. Costituzione del Portogallo (1826).
- Portorico: cfr. Costituzione di Portorico (1952).
- Post, Albert Hermann, *Giurisprudenza etnologica*, trad. Bonfante e Longo, Milano, 1906-8. — I: 7.
- Postumio Regillense. — I: 24.
- Pothier, Robert-Joseph. — II: 257.
- , *Pandectae Iustinianae in novum ordinem digestae*, Parigi, 1818-20. I: 286.
- , *Traité de la procédure criminelle*,

- in R.-J. P., *Oeuvres*, vol. VI, Brusselle, 1832, pp. 193-256. — II: 62, 74, 171.
- Poulet, Edmond, *Histoire du droit pénal dans l'ancien duché de Brabant*, [Brusselle, 1867]. — I: 109, 184.
- , *Histoire du droit pénal dans le duché de Brabant, depuis l'avènement de Charles-quinz jusqu'à la réunion de le Belgique à la France, à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle*, [Brusselle, 1869]. — I: 109-110, 263. — II: 36, 40-41, 140, 242, 262, 266.
- Pozzo, Paride del: v. Paride del Pozzo.
- Praga. — I: 214.
- Pragmaticae regni Neapolitani*, cur. Altimare, Napoli, 1682. — I: 95, 200, 206. — II: 173.
- Pratica criminale in compendio*, cur. Vivaldo, negli *Atti della Deputazione di storia patria per la Liguria*, sezione di Savona, XXIV (1942), pp. 133-163. — I: 199, 222, 272-273. — II: 103, 171.
- Prato. — I: 304. — II: 165.
- : cfr. *Consigli del comune di Prato* (1252-85); Statuto di Prato (1505/6).
- Praxis M[ag]nae R[eg]iae C[ur]iae*, ms. sec. XVII (Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, ms. 64). — I: 195, 200, 210, 294. — II: 152.
- préalable, question*. — I: 113.
- Predappio: cfr. Statuto di Predappio (1383).
- préparatoire, question*. — I: 113.
- presunzione*. — II: 24-25.
- Prete, Pasquale del: v. Del Prete.
- , Ugolino del: v. Ugolino.
- preuve*. — I: 184.
- Principato Citra. — I: 153.
- principio di prova*. — II: 24.
- Priori, Lorenzo, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, 9<sup>a</sup> ed., Venezia, 1738. — I: 97, 165, 194, 268. — II: 163.
- privato*: v. *in privato*.
- Processo originale degli untori nella peste del MDCXXX*, Milano, 1839. — I: 222-223.
- Procès-verbaux des conférences tenues par ordre du Roi, pour l'examen des articles de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667, et de l'ordonnance criminelle du mois d'avril 1670*, Parigi, 1776. — I: 193. — II: 89, 136, 163, 265.
- Prochiron legum*, cur. Brandileone e Puntoni, Roma, 1895. — I: 63, 257.
- Procuste. — I: 197.
- Promis, Carlo, *Vita di Girolamo Maggi d'Anghiari*, nella *Miscellanea di storia italiana*, I (1862), pp. 105-143. — I: 206.
- prossimo, indizio*: v. *indizio*.
- prova semipiena*. — II: 23-24.
- Provenza. — I: 144.
- Province Unite. — I: 109.
- Provvisione (fiorentina) 14-15 maggio 1321, cur. Gherardi, cogli *Statuti della università e studio fiorentino*, Firenze, 1881, pp. 107-110. — I: 324-325. — II: 66.
- Prudenzio Clemente (Prudentius Clemens), Aurelio, *Peristephanon liber*, cur. Bergman, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. LXI, Vienna e Lipsia, 1926, pp. 289-431. — I: 19.
- Prunaj, Giulio, *Notizie e documenti sulla servitù domestica nel territorio senese (secc. VIII-XVI)*, Siena, 1936, estr. dal *Bullettino senese di storia patria*. — I: 249. — II: 23.
- Prussia. — II: 259-260.
- Psalmi*:
- , 7, 9. — I: 223.
- , 9, 35. — I: 223.
- , 44, 1. — I: 220, 223.
- , 50, 16. — I: 223.
- pubblico*: v. *in pubblico*.
- Puglie. — I: 166.
- Pulci, Luigi, *Vocabolista*, cur. Volpi, nella *Rivista delle biblioteche e degli archivi*, XIX (1908), pp. 9-15, 21-28. — I: 186.
- puledro (polledro)*. — I: 198-199, 206.
- purgazione canonica*. — I: 232-233.
- purgazione volgare*. — I: 232-233.
- Pussort. — I: 113, 193. — II: 265.
- pybank*. — I: 184.
- quaestio*. — I: 17, 19, 110, 137, 181-183, 186-188, 190, 237, 239, 271.
- quaestio in caput domini*. — I: 24, 264.
- quaestio adversus dominum*. — I: 24, 264.
- quaestio contra dominum*. — I: 24, 264.
- quaestio in dominum*. — I: 24, 264.
- quaestio per tormenta*. — I: 17, 186.
- quaestio tormentalis*. — I: 182-183.
- quaestio tormentorum*. — I: 17.
- quaestio torturalis*. — I: 182.



- quaestionem habere de servis.* - I: 182.  
*quaestiones et tormenta.* - I: 182.  
*quaestiones et tortura.* - I: 182.  
 Quanter, Rudolf, *Die Folter in der deutschen Rechtspflege sonst und jetzt*, Dresda, 1900. - I: 10-11, 192. - II: 63, 259, 275.  
*quaresima.* - I: 232.  
 Quercy. - I: 112.  
 Querlach. - I: 178.  
*questio tortoris.* - I: 182.  
*question.* - I: 182, 184.  
*question extraordinaire: v. extraordinaire.*  
*question ordinaire: v. ordinaire.*  
*question préalable: v. préalable.*  
*question préparatoire: v. préparatoire.*  
*questionare.* - I: 183.  
*questione (quistione).* - I: 182.  
 Quevedo y Hoyos, Antonio de. - I: 173.  
 —, *Libro de indicios y tormentos*, Madrid, 1632. - I: 173, 185, 194, 199, 203, 210, 212, 215, 220, 240, 260, 286, 294, 298-299, 307, 320-321, 324, 326. - II: 13, 15, 24, 29, 49, 58, 85, 121, 132-133, 135, 174.  
 Quevedo y Villegas, Francisco de, *Vida del Buscón*, cur. Castro, Madrid, 1911. - I: 273. - II: 241, 253.  
 Quintiliano (Quintilianus), Marco Fabio. - II: 226.  
 —, *Institutio oratoria*, cur. Radermacher, Lipsia, 1907-35. - I: 191. - II: 209.  
 —: cfr. *Declamationes minores.*  
*quistione: v. questione.*  
 Quistorp. - II: 40.  
 Rachelius, Samuel, *Institutiones iurisprudentiae*, Kiel e Francoforte, 1681. - I: 234.  
 Racine, Jean, *Les plaideurs*, in J.R., *Oeuvres*, vol. II, Parigi, 1865, pp. 125-219. - II: 192-193.  
 Raimondi (Raymundus), Raffaele, il Cumano, *Consilia*, Venezia, 1575. - II: 145.  
 Rambaud, J., *Le droit criminel romain dans les Actes des Martyrs*, 2ª ed., Lione e Parigi, 1907. - I: 48.  
 Ramirez del Prado, Lorenzo, *Πεντηκόνταρχος sive quinquaginta militum ductor*, Anversa, 1612. - II: 145.  
 Ranieri Sardo, *Cronaca pisana*, cur. Bonaini, nell'Archivio storico ita-  
 liano, s. I, VI, t. II (1845), pp. 73-244. - I: 185, 313.  
 Raniero da Forlì. - II: 148.  
 Rategno, Bernardo: v. Comense.  
 Ratisbona. - I: 107.  
 Rauchhaupt, Fr. W. von, *Geschichte der spanischen Gesetzesquellen von den Anfängen bis zur Gegenwart*, Heidelberg, 1923. - I: 56, 301. - II: 268.  
 Ravà, Graziano, *Della sapienza veneta in materia criminale*, Venezia, 1866. - I: 91, 96-97, 182. - II: 263.  
 Ravailiac. - II: 258.  
 Ravenna. - I: 148.  
 —: cfr. Statuto di Ravenna (1257?); id. (1471).  
 Rayger, Ferdinand, *De periculo peitentis*, pres. Stryk, in Samuel Stryk, *Dissertationum iuridicarum* vol. VII, Firenze, 1839, coll. 1265-1306. - II: 169.  
 Re, Da: v. Da Re.  
 Rebuffe (Rebuffus), Pierre, *Commentaria in constitutiones seu ordinationes regias*, Lione, 1580-81. - I: 299, 323.  
 Reccesvindo, re dei visigoti. - I: 53.  
 Rechenberg. - I: 179.  
 Redi. - I: 186.  
 Reggio nell'Emilia. - II: 177.  
 —: cfr. Statuto di Reggio nell'Emilia (1265); id. (1501).  
 Regibus, De: v. De Regibus.  
*regina delle prove.* - II: 103-104, 250.  
*regina dei tormenti.* - II: 103-104.  
 Regis, Giuseppe Maria, *Dizionario legale*, Torino, 1816-24. - I: 228.  
 Regolamento (parnese) 15 giugno 1814, n. 55, nella *Raccolta generale delle leggi per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, a. 1814, semestre I, t. II, Parma, 1824, pp. 62-87. - II: 267.  
 Regolamento genovese (1815) [*Regolamento di S.M. per le materie civili e criminali nel Ducato di Genova*], Torino, 1815. - II: 267.  
 Regolamento di polizia di Palermo (1650) [*Un Regolamento di Polizia del secolo XVII in Palermo*], cur. Cutrèra, nell'Archivio storico siciliano, s. II, XL (1915), pp. 85-117. - I: 227, 229.  
 Regole di Genova (1363) [*Regulae communis Ianuae*], cur. Belgrano, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVIII, Torino, 1901, col. 243-338. - I: 91.

- Reilhac, Clément de. — I: 299.
- Reims. — I: 62.
- Rein, Wilhelm, *Tormenta* (§ I), in August Pauly, *Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft*, VI, t. II (1852), pp. 2031-2034. — I: 16.
- Rèina, Cesare. — II: 227.
- Reinhold. — II: 67.
- Reinosa. — I: 173.
- Reisbach: cfr. Concilio di Reisbach (800?).
- Reitemeier, Johann Friedrich, *De origine et ratione quaestionum per tormenta apud Graecos et Romanos*, Gottinga, [1783]. — I: 13, 16. — II: 257.
- remedium contra torturam*. — I: 217.
- remoto, indizio*: v. *indizio*.
- Rémy (Remigius), Nicolas, *Daemonolatrea*, Francoforte, 1596. — I: 170, 223.
- Renania. — I: 106.
- Renazzi, Filippo Maria, *Elementa iuris criminalis*, Roma, 1802-3. — I: 230. — II: 6, 10, 48-49, 58, 70, 258.
- Renzo. — I: 186. — II: 114.
- Repertorium inquisitorum*, cur. Mandosio e Vendramin, Venezia, 1588. — I: 169, 189, 269, 284, 286, 297. — II: 7, 55, 61, 85, 89, 117, 122, 147.
- Reviglio della Veneria, Carlo, *Considerazioni sull'impiego della subnarcosi quale mezzo diagnostico nella perizia medico-legale*, nella *Giustizia penale*, LV (1950), parte I, coll. 71-74. — II: 279.
- , *Considerazioni sull'impiego processuale dell'esplorazione farmaco-dinamica della psiche e degli altri mezzi scientifici per la ricerca della verità*, nella *Giustizia penale*, LIV (1949), parte I, coll. 225-230. — II: 279.
- Reyger, Arnold von, *Thesaurus iuris*, Francoforte e Lipsia, 1667. — I: 300, 326. — II: 54, 145.
- Rezasco, Giulio, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, 1881. — I: 181-183.
- Rezia Curieuse. — I: 61.
- Rhetoricorum ad C. Herennium libri IIII* (attr. Lucio Cornificio), cur. Kayser, Lipsia, 1854. — I: 42. — II: 208-209.
- Riccardo Pisano. — I: 122.
- Riccio. — II: 278.
- Riccobono, Salvatore, *Leges, nei Fontes iuris Romani anteiusuliani*, 2ª ed., vol. I, Firenze, 1941. — I: 44.
- Ridolfi, Roberto, *Vita di Girolamo Savonarola*, Roma, 1952. — II: 178.
- Riedner. — I: 120.
- Riezler, Sigmund, *Geschichte der Hexenprozesse in Bayern*, Stoccarda, 1896. — I: 108. — II: 231, 234.
- Riforma (modenese) 26 marzo 1306, cur. Vicini, in *Repubblica Mutinensis*, vol. I, Milano, 1929, pp. 91-102. — I: 92, 304.
- Riforma (parmense) del 1262, cur. Ronchini, collo Statuto di Parma (1255) (v.), pp. 443-454. — I: 87, 93-94. — II: 11.
- Rimini. — I: 158, 160.
- Rio Grande del Sud. — II: 269.
- Rioja: cfr. Costituzione della Rioja (1933).
- Ripi: cfr. Statuto di Ripi (1331).
- Risi, Paolo, *Animadversiones ad criminalem iurisprudentiam pertinentes*, Milano, 1766; *id.* [*Observations sur des matières de jurisprudence criminelle*], trad. Seigneux de Correvon, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. II, Berlino, 1782, pp. 1-122. — II: 257.
- Ritter, Joachim Friedrich, prefazione a Friedrich von Spee, *Cautio criminalis*, Weimar, 1939. — II: 231.
- Ritus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, in *Utriusque Siciliae constitutiones, capitula, ritus et pragmaticae*, Venezia, 1590, pp. 401-444. — I: 95. — II: 171.
- Riva: cfr. Statuto di Riva (1441/42).
- Rivaròla. — I: 203.
- Rivaròlo: cfr. Statuto di Rivaròlo (1358).
- Roberti, Melchiorre, *Il libro dei giustiziati di Ferrara*, negli *Atti dell'Istituto Veneto*, LXVI (1907), parte II, pp. 829-840. — I: 229. — II: 224.
- Roberto d'Angiò, re di Napoli. — I: 95. — II: 84-85, 219.
- Robespierre. — II: 258.
- Robolotti, Francesco, *Storia di Cremona*, Cremona, 1859. — I: 140.
- Roccella (La Rochelle). — I: 174.
- Roche-Flavin, La: v. *La Roche-Flavin*.
- Rochehoucauld-Liancourt, marchese

- della, *Histoire des tortures au XIX<sup>me</sup> siècle*, Parigi, 1859. — II: 275.
- Ròdi. — I: 15.
- Rodolico, Niccolò, *I ciompi*, Firenze, 1945. — I: 305.
- Rodríguez Fermosino, Nicolás, *De probationibus, ad titulum VII libri II Decretalium*, Lione, 1662. — I: 240.
- Roehrich, Johann Wilhelm, *De malefico convicto sed non confesso*, pres. Leyser, Vittemberga, 1742. — II: 139.
- Roelants. — I: 178.
- Roethlein, Johann Anton Franz Nepomucenus, *De processu criminali*, Würzburg, 1743. — I: 207, 239, 260. — II: 45, 48, 114, 147.
- Roffredo (Rofredus) da Benevento, *Tractatus ordinis iudicarij*, Colonia, 1561. — I: 126. — II: 105, 110.
- Rogério (Rogerius). — I: 121, 125. — II: 112.
- , *Summa Codicis*, cur. Palmieri, nella *Bibliotheca iuridica medij aevi*, vol. I, 2<sup>a</sup> ed., Bologna, 1914, pp. 47-233. — I: 121-122, 268. — II: 3, 120.
- Roggèri. — II: 254-255.
- Rojas (Royas), Juan de. — I: 169.
- , *De haereticis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 208 v - 233 v. — I: 169, 231, 240. — II: 7-9, 76, 117, 125, 128-129, 138, 144, 149.
- Rolandino (Rolandinus) Passaggèri. — I: 281.
- , *Summa totius artis notariae*, Venezia, 1574. — I: 126. — II: 9, 67, 71-72, 108-110, 121.
- : cfr. Unzòla, Pietro da.
- Rolandino de' Romanzi: v. Romanzi.
- Rolando Bandinelli: v. Alessandro III.
- Rolin, Jean, *Drogues de police*, Parigi, 1950. — II: 279.
- Roma. — I: 16-17, 19, 24, 27, 30, 40, 46, 50, 82, 115, 151, 153, 155-156, 160, 165, 167, 181, 193, 203, 226-230, 300, 306-307, 311. — II: 32, 53, 61, 84, 137, 141, 152, 154, 156, 177, 209, 233, 249, 266-267.
- : cfr. Costituzione di Roma (1798); Statuto di Roma (1363); id. (1519); id. (1567); id. (1580).
- Romagna. — II: 282.
- Romagnòli, Ettore, traduzione d'Aristòfane, *Le rane*, in A., *Commedie*, 2<sup>a</sup> ed., vol. IV, Milano, s.a., pp. 9-133. — I: 14.
- Romagnosi, Gian Domenico, *Cenni sui sistemi della convinzione intima e delle prove legali, e sul calcolo degli indizii*, in G.D.R., *Opere*, vol. IV, t. II, Milano, 1842, pp. 963-968. — II: 13.
- Romano, Ludovico: v. Pontano.
- Romano, Santi, *L'ordinamento giuridico*, 2<sup>a</sup> ed., Firenze, [1946]. — II: 203.
- Romanzi, Rolandino de'. — I: 127.
- Romita. — II: 278.
- Ronciglione: cfr. Statuto di Castro e Ronciglione (1558).
- Rondinelli, Antonio, *De syndacatu officialium*, nei *Tractatus criminales*, Venezia, 1563, ff. 104 v - 151 r. — I: 207. — II: 197.
- Rondoni, Giuseppe, *I «giustiziati» a Firenze*, nell'*Archivio storico italiano*, s. V, XXVIII (1901), pp. 209-256. — I: 216.
- Rosa, De: v. De Rosa.
- Rosadi, Giovanni (Gian Rosa), *Le leggi penali sui muri di Firenze*, Firenze, 1911. — I: 226-227, 229.
- Rosbach, Johann Emerich von. — I: 143, 152.
- , *Practica criminalis*, Francoforte, 1658. — I: 152, 234, 245, 248, 253, 271, 288, 296, 313, 319, 321, 326. — II: 18, 22, 24-25, 30, 38, 40, 49, 57-58, 62, 78, 85, 114-115, 119, 122, 133, 135, 138, 151-152, 227.
- Rosciate, Alberigo da (A. de Rosate), *Prima super Codice*, Lione, 1545. — I: 306.
- , *Secunda super Codice*, Lione, 1545. — I: 145, 306, 312, 317. — II: 8, 42, 44, 62, 81-82, 138, 185.
- , *Dictionaryum iuris tam civilis quam canonici*, Venezia, 1573. — I: 187. — II: 55.
- , *Secunda super Digesto novo*, Lione, 1545. — I: 2, 139, 145, 245, 278. — II: 23, 30-31, 42, 81-82, 132-133, 135, 138, 144-145, 164, 169-170, 195-196, 210.
- Roscio Amerigo, Sesto. — I: 25.
- Roselli (De Rosellis), Antonio. — I: 135-136.
- : cfr. *Tractatus de tormentis*.
- Rosi, M., *Le streghe di Triora in Liguria*, Roma, 1898, estr. dalla *Rivista di discipline carcerarie*. — I: 200, 222. — II: 59, 160, 197.
- Rossi, Adamo, *Documenti per la storia*

- dell'università di Perugia, nel *Giornale di erudizione artistica*, IV-VI (1875-77). — I: 139.
- Rossi (Rubeus), Giovanni Antonio, *De potestate procuratoris et defensoris in causis criminalibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 201 r - 216 v. — II: 65, 115.
- Rossi, Guido, *Di alcune glosse preacursiane*, nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, classe di scienze morali, storiche e filosofiche, s. VIII, VII (1952), pp. 189-202. — I: 182.
- Rossi, Paolo. — II: 278.
- Rosso: v. Xantia.
- Rötari, re dei longobardi: cfr. *Edictus Rothari*.
- Rousseau de la Combe. — II: 257.
- Rovereto: cfr. Statuto di Rovereto (1610).
- Rubašov, Nikolaj Salmanovič. — II: 276-277.
- Rufino (Rufinus), *Summa Decretorum*, cur. Singer, Paderborn, 1902. — I: 128-129, 194-195, 257, 273. — II: 214.
- Rufolo (Rufulus), Niccolò, *Glossae*, cur. Meyers, negli *Iuris interpretes saec. XIII*, Napoli, 1924, pp. 97-149. — II: 133-134.
- Rumania. — I: 205-206.
- Rusca, Franchino. — II: 257.
- Ruscelli, Girolamo, *Vocabolario*, con G. R., *Rimario*, Venezia, 1827, pp. 387-463. — I: 185.
- Russia. — I: 102. — II: 260-261, 276-277, 279.
- Russo Pérez. — II: 278.
- Ruvo del Monte. — I: 157.
- Ryley Scott: v. Scott.
- Sabino, Masurio. — I: 40.
- saccata. — I: 195.
- Sacchetti, Franco. — I: 183, 185.
- , *Novelle*, cur. Fanfani, Firenze, 1860. — I: 227, 308.
- Sacco, Italo Mario, *Unicuique suum (a proposito di Gian Battista Adriani)*, nelle *Comunicazioni della Società per gli studi storici archeologici ed artistici per la Provincia di Cuneo*, VI (1934), fasc. 2, pp. 31-39. — I: 85.
- Sacerdote, Anselmo, *Sull'uso dei mezzi scientifici per la scoperta della verità nelle indagini giudiziarie*, nella *Giustizia penale*, LII (1947), parte I, coll. 81-91. — II: 279.
- Saggio de' bandi di Maria Teresa Cybo-Malaspina, moglie d'Erocole Rinaldo d'Este, Duchessa di Massa*, cur. Sforza, negli *Statuti di Massa di Lunigiana*, vol. II, Modena, 1892, pp. 225-287. — I: 230.
- Saint-Edme, B., *Dictionnaire de la pénalité dans toutes les parties du monde connu*, Parigi, 1824-28. — I: 5, 10, 104, 195, 199, 202, 207. — II: 269.
- Saint-Martin-des-Champs. — I: 112.
- Salamanca. — I: 171.
- Salernitano, Masuccio: v. Masuccio.
- Saliceto, Bartolomeo da (B. Salicetus). — I: 146, 183.
- , *Prima pars super Codicis*, Lione, 1549. — I: 306. — II: 90.
- , *Quarta super Codice*, Lione, 1549. — I: 146, 187, 314. — II: 32, 96-97.
- Sallengre, De. — I: 179.
- Sallustio Crispo (Sallustius Crispus), Caio, *Bellum Catilinae*, cur. Eussner, Lipsia, 1908. — I: 25.
- Salò: cfr. Statuto criminale della Riviera di Salò (1385).
- Salomone. — II: 186.
- Salvador: cfr. Costituzione del Salvador (1886).
- Salvemini, Gaetano, *La dignità cavalleresca nel comune di Firenze*, Firenze, 1896. — I: 308-310, 322.
- Salvini. — I: 186.
- Salvioli, Giuseppe, *Note per la storia del procedimento criminale*, Napoli, 1918, estr. dagli *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli*. — II: 3, 10-11, 24.
- , *Storia della procedura civile e criminale*, nella *Storia del diritto italiano*, dir. Del Giudice, vol. III, Milano, 1925-27. — I: 71, 79, 88, 192, 237, 301. — II: 3, 10-11, 38, 52, 54, 62, 87, 259, 268.
- Salzkotten. — I: 174.
- San Gimignano: cfr. Statuto di San Gimignano (1255); id. (1314).
- , Domenico da: v. Domenico.
- , Nello da: v. Nello.
- San Marino: v. Statuto di San Marino (1599).
- San Martin la Palma. — II: 176.
- San Severino nelle Marche. — I: 149.
- Sandéo, Felino: v. Felino.
- Sanfelice (Sanfelicus), Giovan Francesco, *Decisiones supremorum tribunalium regni Neapolitani*, Lione, 1675. — I: 288.
- Sant'Anatolia: cfr. Statuto di Sant'Anatolia (1324).

- Santa Fé: cfr. Costituzione di Santa Fé (1907).
- Santa Fiora. — II: 66, 198.
- Santiago del Estero: cfr. Costituzione di Santiago del Estero (1939).
- Santo. — I: 48.
- Santoro, Arturo, *Il « pentotal » nel processo penale, nell'Italiano*, 15 gennaio 1949, pp. 1, 4. — II: 279.
- Sarayna, Gabriele. — I: 155.
- Sardegna. — I: 97, 230, 300-301. — II: 268.
- : cfr. Editti per la Sardegna (1720-74); Leggi civili e criminali di Sardegna (1827).
- Sardo, Ranieri: v. Ranieri.
- Sardou, Victorien - Illica, Luigi - Giacosa Giuseppe, *Tosea*, Milano, [1899]. — I: 199.
- Sarmiento (Sarmientus), Francisco, *Selectarum interpretationum libri tres*, Roma, 1571. — II: 138.
- Sarno, Aniello de. — I: 166.
- , *Praxis criminatis*, in A. de S., *Praxis civilis et criminatis*, 5<sup>a</sup> ed., Napoli, 1717, pp. 151-465. — I: 157, 166. — II: 48, 98.
- Sarri, Gaetano. — II: 253.
- Sarti, Mauro - Fattorini, Mauro, *De claris archigymnasi Bononiensis professoribus*, Bologna, 1769-72. — I: 139-140.
- Sarzana. — I: 154.
- Sassari: cfr. Statuto di Sassari (1316).
- Sassen, M. J., *De usu et abusu torturae* (attr. al pres. Heinrich von Boden), Halle, 1735. — II: 237.
- Sassia. — I: 23.
- Sassoferrato, Bartolo da: v. Bartolo.
- Sassonia. — I: 175, 285. — II: 153, 260.
- Savelli (Sabellus), Marc'Antonio, *Pratica del modo di fabbricare e risolvere li processi criminali negli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana*, con M. A. S., *Pratica universale* (v.), pp. 1-22. — I: 165.
- , *Pratica universale*, Venezia, 1697. — I: 165, 199, 254, 289, 292. — II: 152.
- , *Summa diversorum tractatum*, Venezia, 1748. — I: 210. — II: 21, 170.
- Savigny, Friedrich Carl von, *Storia del diritto romano nel medio evo*, trad. Bollati, Torino, 1854-59. — I: 62, 119, 137.
- Savoia. — I: 98, 300.
- Savona. — II: 47.
- : cfr. Statuto criminale di Savona (1600).
- Savonarola, Girolamo. — I: 196. — II: 124, 153, 177-178, 198, 264.
- Sbaragli, Luigi, *Claudio Tolomei*, Siena, 1939. — I: 229.
- Scaccia, Sigismondo, *De iudiciis causarum civilium, criminalium et haereticalium*, Venezia, 1648. — II: 82.
- Scaduto, Francesco, *Cesare Beccaria*, Palermo, 1913. — II: 247.
- Scamandrio. — I: 15.
- scamnum*. — I: 54, 56.
- Scanaròli, Giovan Battista. — I: 155.
- , *De visitatione carceratorum*, Roma, 1655. — I: 155, 157, 186, 202, 221-222. — II: 56, 73, 85, 105, 121, 138, 238-239.
- Scandiano: cfr. Statuto di Scandiano (1500).
- Scandinavia. — I: 102.
- Scanno. — I: 154.
- Scappi, Antonio, *Tractatus iuris non scripti*, Venezia, 1586. — I: 207, 288, 295, 323. — II: 118, 170.
- Seelba. — II: 278.
- scerper examinatie*. — I: 184.
- Scèvola, Quinto Cervidio. — I: 41. — II: 173.
- Schaller, Jakob. — I: 178. — II: 234-235.
- : cfr. Keller, Friedrich.
- scharfe Frage*. — I: 184.
- Schilling. — I: 178.
- Schmidt, Eberhard, *Inquisitionsprozess und Rezeption*, Lipsia, 1940, estr. dalla *Festschrift der Leipziger Juristenfakultät für Heinrich Siber*. — I: 71-72, 105-106.
- Schmidt, F. — II: 13.
- Schmidt, Richard, *Königsrecht, Kirchenrecht und Stadtrecht beim Aufbau des Inquisitionsprozesses*, nella *Festgabe der Leipziger Juristenfakultät für Dr. Rudolph Sohm*, Monaco e Lipsia, 1915. — II: 98.
- Schnurbein, Aletofilo. — II: 237.
- Schraubstiefel*. — I: 198.
- Schulte, Johann Friedrich von, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts*, Stoccarda, 1875-80. — II: 231-232.
- Schupfer, Francesco, *Manuale di storia del diritto italiano*, *Le fonti*, 4<sup>a</sup> ed., Città di Castello, 1908. — I: 107.
- Schuster, Ildelfonso, *Gli ultimi tempi di un regime*, Milano, [1946]. — II: 277.
- Schwarzenberg, Giovanni di. — I: 107.

- Schwenter, Bernhard, *Die Stellung der Kirche zum Zweikampfe bis zu den Dekretalen Gregors IX.*, nella *Theologische Quartalschrift*, CXI (1930), pp. 190-234. - I: 68.
- Sciaffusa: cfr. Costituzione di Sciaffusa (1876).
- Scialoja, Angelo. - I: 153.
- , *Praxis foriudicatoria*, Napoli, 1645 - I: 153. - II: 45-46, 48.
- , *Praxis torquendi reos*, Napoli, 1654. - I: 147, 153, 187, 194, 196, 206, 210, 223, 226, 282, 286-287, 292-293, 295-296, 298, 300-301, 307. - II: 2, 21, 78, 101, 122, 133, 164, 166, 169, 175, 182-183, 186-187.
- Sciampagna (Champagne). - I: 112.
- Scipioni, Tommaso, *Praxis*, in Matteo Antonio Bassani, *Theorico-praxis criminalis*, Ferrara, 1755. - II: 82.
- Sclopis, Federigo, *Storia della legislazione italiana*, 2ª ed., Torino, 1863-64. - II: 267.
- scossa. - I: 195.
- Scott, George Ryley. - I: 10.
- , *The History of Torture throughout the Ages*, 5ª ed., Londra, 1951. - I: 10, 104.
- Scozia. - I: 104.
- Sebastiano da Napoli, il Napodano. - I: 252.
- Seckel. - I: 120-121. - II: 42.
- Seehuber, Johann Paul, *Quaestiones XI ad tit. ff. de quaestionibus*, Erfurt, 1707. - I: 201, 283. - II: 163, 184, 242.
- Segheto (Seghetus), Tommaso, addizione a Girolamo Magi, *De equuleo* (v.), pp. 43-46. - I: 207.
- Ségneri, Paolo. - I: 18.
- Segni, Bernardo, *Storie fiorentine*, Firenze, 1835. - II: 100.
- segno. - II: 24-25.
- Segrè, Alfredo, *La giustizia in Pisa dal Cinquecento al Settecento*, Pisa, 1905. - I: 212.
- segreto: v. *in segreto*.
- Séguier. - I: 113.
- Seigneux de Correvon, Gabriel (S.D.C.) *Essai sur l'usage, l'abus et les inconvenients de la torture*, Lonsanna, 1768. - II: 257.
- Sella, Pietro, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano, 1927. - I: 88.
- , *Segle di giuristi medievali, in ispecie dello Studio bolognese, tratte dai Codici vaticani*, Bologna, 1932, estr. dall'Archiginnasio. - I: 140.
- Selpert, Georg Matthias, *De repetitione tormentorum confesso infitiantie*, pres. Gribner, 2ª ed., Vittemberga, 1735. - II: 121, 239.
- Sembach. - I: 179.
- Sèmeca, Giovanni: v. Giovanni.
- semipiena, prova: v. *prova*.
- semipieno, indizio: v. *indizio*.
- semiplenum indicium: v. *indicium*.
- semplice, indizio: v. *indizio*.
- Sèneca, Lucio Anneo, *Ad Lucilium epistularum moralium quae supersunt*, cur. Hense, Lipsia, 1914. - II: 211.
- , *De ira*, cur. Hermes, in L.A.S., *Dialogi*, Lipsia, 1905, pp. 46-150. - I: 27. - II: 211.
- Sententiae receptae* (attr. Giulio Paolo), cur. Baviera, nei *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, 2ª ed., vol. II, Firenze, 1940, pp. 317-417. - I: 21-22, 25, 27, 32-38, 40, 42, 44, 60-61, 74, 264, 295-296. - II: 2-4, 14, 16-17, 80, 94.
- Sercambi. - I: 185.
- Serpillon. - II: 257.
- Servadio, Emilio, *Ipnatismo e istruttoria penale*, nella *Giustizia penale*, LII (1947), parte I, coll. 33-34. - II: 279.
- Servan (S.), *Discours sur l'administration de la justice criminelle*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. II, Berlino, 1782, pp. 123-226. - II: 258.
- Servio Sulpicio. - I: 189.
- Sesse, De: v. De Sesse.
- Sèstola. - I: 166.
- Settembrini, Luigi (anon.), *Protesta del popolo delle due Sicilie*, [Napoli, 1847]. - II: 275.
- Settimio Severo. - I: 21, 33, 36-37, 39, 263-264. - II: 20, 111, 113.
- Severi. - I: 17.
- Severo, Alessandro: v. Alessandro Severo.
- , Settimio: v. Settimio Severo.
- Sextus, Liber*:
- , 5, 2, 20. - II: 55.
- , 5, 13, 10. - II: 133.
- , 5, 13, 24. - II: 200.
- , 5, 13, 49. - II: 161.
- Sforza, Francesco. - II: 153.
- Sforza, Giovanni, *La congiura di Pietro Fatinnelli contro la signoria lucchese*, Lucca, 1865. - I: 196, 221.

- Siam. - II: 269.
- Sicilia. - I: 237. - II: 129, 267-268.
- Siciliano Villanueva, Luigi, *Sulla legislazione aragonese in Sicilia, nella Rivista di legislazione comparata*, I-II (1903-4). - II: 98.
- Sicilie, Due: cfr. Costituzione delle due Sicilie (1820).
- Sidone. - I: 155.
- Siena. - I: 140, 143, 149, 229, 308. - II: 22-23.
- : cfr. Costituto di Siena (1262); id. (1296); Frammento del costituto di Siena (1262-70).
- , Bencivenne da: v. Bencivenne.
- Sigismondo, re dei borgognoni. - I: 53.
- Signoròlo (Signorolus) degli Omodei, *Utrum praeferendus sit doctor an miles*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XVIII, Venezia, 1584, ff. 23 v - 27 v. - I: 306, 322.
- Silano, Caio Giulio. - I: 36-41.
- Silla. - I: 26, 41. - II: 236.
- Silone, Ignazio, *Fontamara*, Roma, 1947. - II: 277.
- Simancas, Jaime, *De catholicis institutionibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 119 r - 207 r. - I: 169, 233, 286. - II: 55, 57, 61, 91, 122, 125, 128, 145, 149, 153, 171, 193, 196-197, 222, 225.
- , *Praxis haereseos sive enchiridion iudicum violatae religionis*, Venezia, 1568. - I: 169.
- Simone da Norcia. - II: 190.
- Simoni, De: v. De Simoni.
- sindaco*. - II: 52.
- Sinforiani. - II: 278.
- Sinibaldo de' Fieschi: v. Innocenzo IV.
- Sinigaglia (Senigallia). - I: 162.
- : cfr. Statuto di Sinigaglia (1531).
- Sinistrari d'Ameno, Ludovico Maria. - I: 167.
- , *De delictis et poenis*, Roma, 1754. - I: 167.
- , *Practica criminalis*, Roma, 1753. - I: 167, 189, 198, 205, 260, 267, 288, 318. - II: 123, 162.
- Siracusa. - I: 15-16. - II: 99.
- Siria. - I: 64.
- socius*. - I: 81, 309.
- Sòla, Antonio, commento ai *Decreta Sabaudiae* [*Commentaria ad decreta antiqua ac nova, novasque constitutiones, Serenissimorum Ducum Sabaudiae*], Torino, 1607. - I: 189, 210, 255. - II: 6.
- Sole, Dal: v. Dal Sole.
- Solmi, Arrigo, *Alberico Gentili e il nuovo diritto internazionale*, in *Alberico Gentili*, Roma, 1936, pp. 9-26. - II: 228.
- , *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma, 1937. - I: 293.
- Sonnenfels, Joseph von. - II: 257, 261, 265.
- , *Scienza del buon governo*, trad. ital., Milano, 1832. - II: 257, 261.
- , *Su l'abolizione della tortura*, trad. Amoretti, Milano, 1776. - II: 257, 261.
- , *Supplica apogetica a S[ua] M[aestà] I[mperiale] R[egale] A[ustriaca]*, trad. ital., cur. Paolini, con Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, vol. III, Firenze, 1821, pp. 245-263. - II: 258.
- Sorbelli, Albano, *I teorici del Reggimento comunale*, nel *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, LIX (1944), pp. 31-136. - II: 178.
- sospetto*. - II: 24.
- Soto, Domingo de, *De ratione tegendi et detegendi secretum*, Brescia, 1582. - II: 126, 152.
- Soult. - II: 275.
- Spagna. - I: 56, 99-101, 161, 171, 173, 182, 197, 206, 248, 273, 285, 299. - II: 57, 61, 122, 152, 256, 268-269.
- : cfr. Costituzione della Spagna (1812).
- spagnola, veglia*: v. *veglia*.
- spagnolo, stivale*: v. *stivale*.
- Spàlato: cfr. Statuto di Spàlato (1312).
- Spano. - I: 97.
- speciale, inquisizione*: v. *inquisizione*.
- Spee, Friedrich von. - II: 231-234.
- (anon.), *Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas*, 2<sup>a</sup> ed., Francoforte, 1632. - I: 212, 222, 234. - II: 49, 135, 149, 231-234, 244, 256, 265.
- : cfr. Ritter, Joachim Friedrich.
- Spirito, Ugo, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1932. - II: 254.
- spontanea, confessione*: v. *confessione*.
- Sprenger, Jakob. - I: 170.
- - Krämer, Heinrich, *Malleus maleficarum*, in *Malleorum quorundam maleficarum* vol. I, Francoforte, 1582, pp. 1-693. - I: 170,

- 215, 220, 222. — II: 118, 125, 149, 163, 228.
- squasso. — I: 195.
- stanghetta. — I: 197-198.
- Stati Uniti. — II: 48, 278.
- : cfr. Costituzione degli Stati Uniti (1787).
- Statuto d'Agliè (1448) [*Capitula et statuta terre Aliadii*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. I, Torino, 1918, pp. 99-136. — I: 91. — II: 39.
- Statuto d'Albenga (1350) [*Statuti dell'anno 1350*], cur. Accame, negli *Statuti antichi di Albenga (1288-1350)*, Finalborgo, 1901, pp. 245-479. — I: 93.
- Statuto Albertino (1848). — II: 272.
- Statuto d'Ancona (1460) [*Constitutiones sive statuta manificae civitatis Anconae*], Ancona, 1566. — I: 93-94, 246. — II: 187.
- Statuto d'Arezzo (1327) [*Statuto di Arezzo*], cur. Marri Camerani, Firenze, 1946. — I: 91, 246-247.
- (1535) [*Liber statutorum Arretii*], Arezzo, 1536. — I: 91, 246.
- Statuto d'Averara e Val Taleggio (1358?) [*Statuti di Avernara dell'anno MCCCLXVIII*], cur. Anderloni, negli *Statuti dei laghi di Como e di Lugano*, vol. I, Roma, 1913, pp. 15-72. — I: 92-93, 251, 263. — II: 181.
- Statuto d'Azeglio (sec. XV) [*Statuta Azelii*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. I, Torino, 1918, pp. 165-188. — I: 91.
- Statuto di Bairo (1409) [*Capitulum Bayri*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. I, Torino, 1918, pp. 189-225. — I: 91.
- Statuto di Balangero (1391) [*Statuta et capitula Balangerii Mathyarum et Villenove*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. I, Torino, 1918, pp. 270-306. — I: 91, 247.
- Statuto di Barbania (sec. XV?) [*Statuta Barbanie*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. I, Torino, 1918, pp. 307-343. — I: 91.
- Statuto di Bellano (1370) [*Statuti di Bellano dell'anno MCCCLXX*], cur. Anderloni, negli *Statuti di Bellano e Mandello*, Milano, 1932, pp. 1-182. — I: 89.
- Statuto di Benevento (1230) [*Primi statuti di Benevento*], in Ste-  
fano Borgia, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento*, vol. II, Roma, 1764, pp. 409-434. — I: 84.
- Statuto di Bergamo (1237) [*Antiquae collationes statuti veteris civitatis Pergami*], cur. Finazzi, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. II, Torino, 1876, coll. 1917-2086. — I: 91.
- Statuto di Bologna (1250) [*Statuta communis Bononiae ab ann. MCCL ad ann. MCCLXVII*], cur. Frati, negli *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, Bologna, 1869-84. — I: 88, 93, 185. — II: 11, 64.
- (1288) [*Statuti di Bologna*], cur. Fasoli e Sella, Roma, 1937-39. — I: 92-93, 183, 185, 304, 311. — II: 65, 71, 172.
- Statuto di Borgotaro (1446-68) [*Statuta Burgi*], cur. Micheli, negli *Statuti comunali della montagna parmense*, Parma, 1935, pp. 1-123. — I: 93.
- (sec. XV-XVI) [*Ordini a commissarij del Borgo et altri per il governo*], cur. Micheli, negli *Statuti comunali della montagna parmense*, Parma, 1935, pp. 125-192. — I: 93. — II: 184.
- Statuto di Brescello (1569) [*Statuta Bricilli et eius districtus, villarum et castrorum*], Parma, 1572. — I: 93, 246.
- Statuto di Brescia (sec. XIII) [*Statuti di Brescia*], cur. Odorici, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. II, Torino, 1876, coll. 1584/91 - 1584/274. — I: 84, 93.
- (1313) [*Statuti di Brescia*], cur. Odorici, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. II, Torino, 1876, coll. 1584/275 - 1914. — I: 93. — II: 39.
- Statuto di Caluso (1510) [*Statuta loci Caluxii*], cur. Froia, nel *Corpus statutorum Canavisisi*, vol. II, Torino, 1918, pp. 1-29. — I: 91.
- Statuto del capitano del popolo di Firenze (1322-25) [*Statuto del capitano del popolo*], cur. Caggese, negli *Statuti della Repubblica Fiorentina*, vol. I, Firenze, 1910. — I: 92, 236, 251, 275, 313.
- Statuto di Carpi (1353), Modena, 1834. — I: 92-93.
- Statuto di Carrara (1574) [*Statuta Carrariae*], Lucca, 1574. — I: 92, 94, 246, 302. — II: 123.
- Statuto di Casal Monferrato (1370)



- [*Statuta communis Casalis*], cur. Cibrario, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. II, Torino, 1838, coll. 925-1084. — I: 93, 97.
- Statuto di Casalmaggiore (1424) [*Statuta Casalis maioris*], Milano, 1554. — I: 92, 246.
- Statuto di Casorzo (1375) [*Statuta et ordinamenta communis hominum Casurcii*], cur. Caturegli, Pisa, 1929. — I: 92.
- Statuto di Castelnuovo dell'Abate (1260) [*Statuti veronesi, Castelnuovo dell'Abate*], cur. Cipolla, nell'*Archivio veneto*, s. II, XXXV (1888), pp. 357-387. — I: 88. — II: 64.
- Statuto di Castiglion Fiorentino (1385) [*Communitatis terre Castilionis Florentini statuta*], Perugia, 1535. — I: 93-94, 246. — II: 187.
- Statuto di Castiglion del Lago e Chiusi (1571) [*Statuti da osservarsi secondo le costituzioni di Sua Eccellenza il sig. duca Ascanio della Corgna marchese di Castiglion del Lago e Chiugi*], Siena, 1750. — I: 92, 94.
- Statuto di Castro e Ronciglione (1558) [*Volumen statutorum in quo continentur decreta, leges et reformationes utriusque status Castri et Roncilionis*], Valentano, 1558. — I: 91, 246.
- Statuto di Cavallermaggiore (1324) [*Statuti*], in Attilio Bonino, *Storia della città di Cavallermaggiore*, vol. II, Torino, 1927. — I: 92.
- Statuto di Cesena (1475?) [*Statuta civitatis Caesena*], Cesena, 1589. — I: 92-94, 246. — II: 59, 65-66, 123, 170, 173, 187.
- Statuto di Chieri (1313) [*Statuti civili del comune di Chieri*], cur. Cognasso, Pinerolo, 1913. — I: 90-91, 247. — II: 172.
- Statuto di Chivasso (1306) [*Volumen statutorum comunis Clavassii*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavisii*, vol. II, Torino, 1918, pp. 113-189. — I: 91, 97.
- Statuto di Collalto (sec. XV) [*Statuta Collalti*], cur. Ferro, Treviso, 1859. — I: 93, 246.
- Statuto di Colonia (1593) [*Ius municipale Coloniense*], 2ª ed., Colonia, 1762. — I: 91.
- Statuto di Como (1296) [*Statutorum Novocomensium pars altera*], cur. Ceruti, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. I, Torino, 1876, coll. 123-258. — I: 91, 247. — II: 177.
- (1335) [*Statuti di Como del 1335, Volumen magnum*], cur. Manganeli, Como, 1936-45. — I: 91, 247. — II: 177.
- Statuto del comune d'Àscoli Piceno (1377) [*Statuti del comune*], cur. Zdekauer e Sella, negli *Statuti di Àscoli Piceno*, Roma, 1910, pp. 1-176. — I: 93-94, 184. — II: 65, 172, 182, 187.
- Statuto di Concordia (1450) [*Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia*], cur. Degani, Venezia, 1882. — I: 94. — II: 36, 123, 155-156.
- Statuto dei consoli di Como (1281) [*Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negociatorum*], cur. Ceruti, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. I, Torino, 1876, coll. 1-122. — I: 84.
- Statuto di Corniglio (1353) [*Gli Statuti*], in Gian Luigi Barni, *L'organizzazione di un feudo nella Val di Parma sul principio del sec. XV e sul finire del sec. XVI*, Milano, 1939, pp. 131-223. — I: 92-94. — II: 148.
- Statuto di Correggio (1538) [*Municipales ... leges civitatis Corriggiae*], Modena, 1675. — I: 92-93, 246. — II: 63.
- Statuto di Crema (1534) [*Municipalia Cremae*], Crema, 1723. — I: 93-94, 247. — II: 123, 162, 219.
- Statuto di Cremona (1313) [*Statuta Cremonae tempore regis Roberti*], cur. Astegiano, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XXII, Torino, 1898, pp. 26-40. — I: 93. — II: 65.
- (1339) [*Statuta et ordinamenta comunis Cremonae*], cur. Gualazzini, Milano, 1952. — I: 92-93, 246.
- (1388) [*Statuta civitatis Cremonae*], Cremona, 1578. — I: 92-93, 246.
- Statuto criminale di Bologna (1454) [*Statuta criminalia communis Bononiae*], Bologna, 1525. — I: 92, 94, 285, 324.
- Statuto criminale di Brescia (1473) [*Statuta criminalia*], negli *Statuta civitatis Brixiae*, Brescia, 1557, pp. 149-235. — I: 93-94. — II: 123.
- Statuto criminale della Corsica (1571) [*Statuti criminali dell'isola di Cor-*

- sica], negli *Statuti civili e criminali di Corsica*, cur. Gregorj, Lione, 1843, vol. I, pp. 83-185. — I: 92, 94, 96.
- Statuto criminale di Genova (1556) [*Criminalium iurium civitatis Genuensis libri duo*], Genova, 1573. — I: 93, 96, 246, 285, 302.
- Statuto criminale di Lonato (sec. XIV) [*Statuta criminalia*], negli *Statuta civilia et criminalia communitatis Leonati*, Brescia, 1722. — I: 94, 246. — II: 123.
- Statuto criminale di Pavia (1470) [*Statuta criminalia*], negli *Statuta civitatis et principatus Papias*, Pavia, 1590, pp. 135-190. — I: 92-93.
- Statuto criminale della Riviera di Salò (1386) [*Statuta criminalia Riperiae*], negli *Statuta criminalia et civilia magn. communitatis Riperiae*, Salò, 1675. — I: 93-94. — II: 123.
- Statuto criminale di Savona (1600) [*Statuta criminalia civitatis Saronae*], Genova, 1610. — I: 91, 246, 285.
- Statuto criminale della Valtellina (1548) [*Statuti criminali di Valtellina*], negli *Statuti di Valtellina*, Poschiavo, 1668, pp. 159-216. — I: 91.
- Statuto di Cuneo (1589) [*Statuta civitatis Cuneii*], Torino, 1590. — I: 94. — II: 59.
- Statuto di Cürzola (1214) [*Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae*], cur. Hanel, Zagabria, 1877. — I: 91. — II: 173.
- Statuto di Diano (1363) [*Capitula communitatis Dianii*], cur. Rossi, nella *Miscellanea di storia italiana*, XXXVIII (1902), pp. 37-138. — I: 91.
- Statuto di Faenza (1414) [*Statuta civitatis Faventiae*], cur. Rossini, Bologna, 1930. — I: 93-94, 185. — II: 187.
- Statuto di Fàvria (1472) [*Statuta et ordinamenta comunis et hominum ac universitatis loci Fabrice*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavisi*, vol. II, Torino, 1918, pp. 325-353. — I: 92.
- Statuto di Fermo (1506) [*Statuta Firmanorum*], Fermo, 1589. — I: 93.
- Statuto di Ferrara (1566) [*Statuta urbis Ferrariae*], Ferrara, 1566-67. — I: 93-94, 246. — II: 59, 63, 162, 199, 219.
- Statuto di Firenze (1415) [*Statuta populi et communis Florentiae*], Friburgo, 1778-81. — I: 92-94, 229, 236, 253, 272, 279, 285, 298, 304. — II: 23, 72-73, 78, 166, 177.
- Statuto del fondaco di Lucca (1590) [*Statuti del fondaco della eccellentissima rep. di Lucca*], Lucca, 1590. — I: 89, 92, 96. — II: 173.
- Statuto di Forlì (1359), cur. Rinaldi, Roma, 1913. — I: 93, 185. — II: 39.
- Statuto di Genova (1403-7) [*Volumen magnum capitulorum civitatis Ianuae*], cur. Desimoni, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVIII, Torino, 1901, coll. 457-976. — I: 92-94, 184, 249, 279, 298.
- (1489) [*Statuta et decreta communis Genuae*], Bologna, 1498. — I: 92-93.
- Statuto di Gozzano (1345-55) [*Statuta Gaudiani*], cur. De Regibus, negli *Statuti del Lago d'Orta*, Milano, 1946, pp. 285-354. — I: 94. — II: 62-63.
- Statuto di Guastalla (sec. XV) [*Statuta illustrissimae communitatis Guastallae*], Guastalla, 1787. — I: 91, 246.
- Statuto di Gubbio (1624) [*Statuta civitatis Eugubii*], Gerona, 1685. — I: 92-94, 247. — II: 59, 123.
- : cfr. Concioli, Antonio.
- Statuto d'Intra, Pallanza e Vallintrasca (1393) [*Statuti di Intra, Pallanza e Vallintrasca*], cur. Anderloni, negli *Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola*, vol. I, Roma, 1914, pp. 177-255. — I: 91, 247.
- Statuto d'Invorio inferiore, Paruzzario e Montregiasco (1366) [*Statuti di Invorio inferiore, Paruzzario e Montregiasco*], cur. Sella, negli *Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola*, vol. I, Roma, 1914, pp. 143-176. — I: 94. — II: 62-63.
- Statuto d'IVrea (1334) [*Statuta civitatis Eporediae*], cur. Datta, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. II, Torino, 1838, coll. 1085-1344. — I: 91, 246.
- Statuto di Lecco (sec. XIV) [*Statuti di Lecco*], cur. Anderloni, negli *Statuti dei laghi di Como*

- e di Lugano, vol. II, Roma, 1915, pp. 1-165. — I: 92-94, 247, 251, 262-263. — II: 123, 181, 187.
- Statuto di Lèssolo (1430) [*Statuta et capitula loci Lezulii*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavissii*, vol. II, Torino, 1918, pp. 403-459. — I: 91.
- Statuto di Lodi (1390) [*Statuta et ordinamenta civitatis Lauode*], Milano, 1537. — I: 89.
- Statuto di Lucca (1308) [*Statuto del comune di Lucca*], cur. Bonghi e Del Prete, Lucca, 1867. — I: 92-93, 96.
- (1539) [*Statuti della città di Lucca*], Lucca, 1539. — I: 92-94, 96, 183, 246, 297, 302. — II: 59, 165, 186.
- Statuto di Malta (1784) [*Dritto municipale di Malta*], Malta, 1843. — II: 268.
- Statuto di Mandello (sec. XIV) [*Statuti di Mandello del secolo XIV*], cur. Adami, negli *Statuti di Bellano e Mandello*, Milano, 1932, pp. 183-342. — I: 89.
- Statuto di Mantova (1303) [*Statuta dominorum Raynaldi Bolironi fratrum de Bonacolsis*], in Carlo d'Arco, *Storia di Mantova*, voll. II-III, Mantova, 1871-72. — I: 91, 93, 97. — II: 123.
- Statuto della mercanzia di Firenze (1585) [*Statuto della corte della mercanzia di Firenze*], cur. Cantini, nella *Legislazione toscana*, vol. XI, Firenze, 1804, pp. 132-346. — I: 89. — II: 173.
- Statuto della mercanzia di Lucca (1555) [*Statuti de la corte de' mercadanti de la magnifica città di Lucca*], Lucca, 1557. — I: 89, 92, 96, 251.
- Statuto di Milano (1351) [*Statuta iurisdictionum Mediolani*], cur. Ceruti, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. I, Torino, 1876, coll. 975-1086. — I: 89, 93.
- Statuto di Modena (1327) [*Statuta civitatis Mutinae*], cur. Càmpori, Parma, 1864. — I: 88, 92-94, 304. — II: 65, 184.
- (1546/47) [*Libri quinque statutorum inclityae civitatis Mutinae*], Modena, 1590. — I: 91.
- Statuto di Mondovì (1570) [*Statuta civitatis Montisregalis*], Mondovì, 1570. — I: 94.
- Statuto di Monfestino (1616) [*Statuti per la podestaria di Monfestino*], Modena, 1620. — I: 230.
- Statuto di Montanaro (1465) [*Statuta loci Montanarii*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavissii*, vol. II, Torino, 1918, pp. 474-484. — I: 91.
- Statuto di Monte Giorgio (1577) [*Leges ac iura municipalia communitatis et hominum terrae Sanctae Mariae in Georgio*], Fermo, 1730. — I: 91, 246.
- Statuto di Montegrano (1564) [*Statuta sive iura municipalia et ordinamenta terrae Montis Granarii*], Macerata, 1564. — I: 94, 246. — II: 123.
- Statuto di Montelibretti (1436-56) [*Statuto del comune di Montelibretti*], cur. Celani, Roma, 1893. — I: 91.
- Statuto di Montepescali (1427) [*Statuti del Comune di Montepescali (1427)*], cur. Imberciadori, Siena, 1938. — I: 89.
- Statuto di Nizza (1274) [*Statuta et privilegia civitatis Niciae*], cur. Selopis, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. II, Torino, 1838, coll. 41-230. — I: 84.
- Statuto di Novara (1277) [*Statuta communitatis Novariae*], cur. Ceruti, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. I, Torino, 1876, coll. 505-846. — I: 88, 91.
- (1460) [*Statuta civitatis Novariae*], Novara, 1583. — I: 93-94, 263. — II: 123, 187.
- Statuto d'Omegna (1384) [*Statuta Eumenie*], cur. De Regibus, negli *Statuti del Lago d'Orta*, Milano, 1946, pp. 69-284. — I: 93. — II: 184.
- Statuto d'Ormèa (sec. XVI) [*Libro degli statuti di Ormea*], cur. Barelli, negli *Statuti di Garesio, Ormea, Montiglio e Camino*, Pinerolo, 1907, pp. 127-226. — I: 91, 182, 247.
- Statuto d'Orta (sec. XIV) [*Statuta insule et ripperie Horte*], cur. De Regibus, negli *Statuti del Lago d'Orta*, Milano, 1946, pp. 1-67. — I: 94. — II: 62-63.
- Statuto d'Orzinuovi (1341) [*Statuti di Orzinuovi*], cur. Bonelli, negli *Statuti rurali bresciani*, Milano, 1927, pp. 181-301. — I: 92. — II: 172.
- Statuto d'Ozegna (1451) [*Statuta et ordinamenta ville Ugenie*], cur.

- Frola, nel *Corpus statutorum Canavisi*, vol. III, Torino, 1918, pp. 425-434. — I: 92.
- Statuto di Padova (1285) [*Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*], cur. Gloria, Padova, 1872. — I: 84.
- Statuto di Parma (1255) [*Statuta communis Parmae*], cur. Ronchini, Parma, 1856. — I: 79, 86-88, 97.
- (1316-25) [*Statuta communis Parmae*], cur. Ronchini, Parma, 1859. — I: 93, 97, 298, 304. — II: 65, 163.
- (1347) [*Statuta communis Parmae*], cur. Ronchini, Parma, 1860. — I: 92-94, 97, 247, 304. — II: 148.
- (1494) [*Statuta magnifice communitatis Parme*], Parma, 1494. — I: 92-93, 97. — II: 148.
- Statuto della Pèrgola (1510) [*Statuta terrae Pergulae*], Pesaro, 1567. — I: 92-94, 246. — II: 59, 123, 184, 187.
- Statuto di Perugia (1342) [*Statuti di Perugia*], cur. Degli Azzi, Roma, 1913-16. — I: 93-94, 182. — II: 39, 61, 164, 187.
- (1523) [*Statuta Auguste Perusie*], Perugia, 1523-28. — I: 93-94. — II: 187.
- Statuto di Piacenza (1391) [*Statuta et decreta antiqua civitatis Placentiae*], Brescia, 1560. — I: 92, 97. — II: 173.
- Statuto di Pistoia (1579) [*Leges municipales Pistoriensium*], Firenze, 1579. — I: 94. — II: 187.
- (1647) [*Leges municipales Pistoriensium*], Firenze, 1647. — I: 94. — II: 187.
- (1711) [*Leges municipales Pistoriensium*], Pistoia, 1714. — I: 94. — II: 187.
- Statuto del podestà di Firenze (1325) [*Statuto del podestà*], cur. Caggesi, negli *Statuti della Repubblica Fiorentina*, vol. II, Firenze, 1921. — I: 92-93, 272, 304. — II: 63.
- Statuto del podestà di Pistoia (1296) [*Statutum potestatis comunis Pistorii*], cur. Zdekauer, Milano, 1888. — I: 88, 92, 185, 298.
- Statuto di Pont Canavese (1300-1346) [*Statuta Ponti et Vallium*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavisi*, vol. III, Torino, 1918, pp. 49-72. — I: 91. — II: 39.
- (1344) [*Statuta Ponti et Vallium*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavisi*, vol. III, Torino, 1918, pp. 73-94. — I: 91. — II: 39.
- Statuto di Pontremoli (1391) [*Pontremuli statutorum ac decretorum volumen*], Parma, 1571. — I: 92-93, 302.
- Statuto del popolo d'Àscoli Piceno (1377) [*Statuti del popolo*], cur. Zdekauer e Sella, negli *Statuti di Ascoli Piceno*, Roma, 1910, pp. 177-461. — I: 92-94. — II: 187.
- Statuto del popolo d'Orvieto (1323) [*Carta del popolo*], cur. Fumi, con Luigi Fumi, *Codice diplomatico della città d'Orvieto*, Firenze, 1884, pp. 729-816. — I: 92-94. — II: 172, 187.
- Statuto di Prato (1505/6) [*Leges municipales sive statuta noviter reformata Communis Prati*], ms. sec. XVI (Prato, Archivio antico del Comune, A, I, 1, 13). — I: 93-94. — II: 187.
- Statuto di Predappio (1383) [*Statuti di Predappio*], cur. Mor, Roma, 1941. — I: 93-94. — II: 134.
- Statuto di Ravenna (1257?) [*Statuto del secolo XIII del comune di Ravenna*], cur. Zoli e Bernicoli, Ravenna, 1904. — I: 91. — II: 11.
- (1471) [*Statuti della città di Ravenna durante il dominio della Repubblica Veneta*], negli *Statuti del comune di Ravenna*, cur. Tarlazzi, Ravenna, 1886, pp. 27-223. — I: 91, 185, 246. — II: 39.
- Statuto di Reggio nell'Emilia (1265) [*Statuti di Reggio d'Emilia*], cur. Cerlini, in *Consuetudini e statuti reggiani*, Milano, 1933, pp. 57-263. — I: 91. — II: 11.
- (1501) [*Statuta magnificae communitatis Regii*], Reggio, 1582. — I: 93, 246.
- Statuto di Ripi (1331) [*Statuto di Ripi del MCCXXXI*], cur. Tomasetti, negli *Statuti della Provincia Romana*, vol. I, Roma, 1910, pp. 111-121. — I: 91.
- Statuto di Riva (1441/42) [*Statuta nova communitatis Ripae*], cur. Gar e Cresseri, negli *Statuti della città di Riva*, Trento, 1861, pp. 33-154. — I: 92.
- Statuto di Rivaròlo (1358) [*Capitula et statuta burgi Riparolii*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canavisi*, vol. III, Torino, 1918, pp. 127-135. — I: 92.
- Statuto di Roma (1363) [*Statuti della*

- città di Roma], cur. Re, Roma, 1880-83. - I: 92-94, 263. - II: 173, 187.
- (1519) [*Nova urbis Romae statuta*], Roma, 1519-23. - I: 92-94. - II: 173, 187.
- (1567) [*Statuta almae urbis Romae*], Roma, 1567. - I: 92-94, 263. - II: 173, 187.
- (1580) [*Statuta almae urbis Romae*], Roma, 1580. - I: 92-93, 227-229, 263. - II: 173, 180.
- Statuto di Rovereto (1610) [*Statuta novissima*], cur. Gar e Cresseri, negli *Statuti della città di Rovereto*, Trento, 1859, pp. 180-358. - I: 92-93, 246. - II: 66.
- Statuto di San Gimignano (1255) [*Statuti del Comune di San Gimignano*], in Luigi Pecori, *Storia della terra di San Gimignano*, Firenze, 1853, pp. 662-741. - I: 84.
- (1314) [*Statutum communis sancti Geminiani ... sub annis domini MCCCXIII*], ms. 1314 (San Gimignano, Archivio comunale, MM, 8). - I: 84, 93-94, 184-185. - II: 135, 187.
- Statuto di San Marino (1599) [*Leges statutaee reipublicae Sancti Marini*], cur. Giannini e Bonelli, nella *Raccolta delle leggi e decreti della repubblica di San Marino*, Città di Castello, 1900, pp. 1-194. - I: 91, 227, 246. - II: 36.
- Statuto di Sant'Anatolia (1324) [*Statuti del comune di S. Anatolia*], cur. Luzzatto, Ancona, 1909. - I: 91.
- Statuto di Sassari (1316) [*Gli statuti della repubblica di Sassari*], cur. Finzi, Cagliari, 1911, estr. dall'*Archivio storico sardo*. - I: 93-94, 302.
- Statuto di Scandiano (1500) [*Statuta Scandiani*], 2ª ed., Reggio, 1669. - I: 91.
- Statuto di Sinigaglia (1531) [*Statutorum et reformationum magnifice civitatis Senogallie volumen*], Pesaro, 1533. - I: 91.
- Statuto della Società di San Giovanni Battista di Torino (1389) [*Statuti della Società di San Giovanni Battista*], cur. Chiaudano, collo Statuto di Torino (1360) (v.). - I: 90. - II: 172.
- Statuto di Spalato (1312) [*Statuta et leges civitatis Spalati*], cur. Hanel, Zagabria, 1878. - I: 92, 283, 295. - II: 162, 219.
- Statuto di Tivoli (1305) [*Statuto di Tivoli del MCCCV*], cur. Federici, negli *Statuti della Provincia Romana*, vol. I, Roma, 1910, pp. 135-301. - I: 91.
- Statuto di Torino (1360) [*Gli Statuti del Comune di Torino*], cur. Bizzarri, Torino, 1933. - I: 91.
- Statuto di Tortona (1327-31) [*Statuta civitatis Derthonae*], Milano, 1573. - I: 91.
- Statuto di Trento (1527) [*Statuta civitatis Tridenti*], cur. Gar, negli *Statuti della città di Trento*, Trento, 1858, pp. 1-304. - I: 92. - II: 22.
- Statuto di Treviso (1339) [*Statuta provisionesq. ducales civitatis Tarvisii*], Venezia, 1574. - I: 93, 302. - II: 65.
- Statuto di Trieste (1350) [*Statuti di Trieste del 1350*], cur. Szombathely, Trieste, 1930. - I: 88, 93. - II: 173.
- Statuto d'Udine (sec. XIV) [*Statuti di Udine*], cur. Carusi e Sella, Milano, 1930. - I: 92-93. - II: 65.
- Statuto d'Urbino (1556) [*Statuta civitatis Urbini*], Pesaro, 1559. - I: 92-94, 246, 298. - II: 22, 123, 187.
- Statuto della Val Camonica (1622) [*Statuta Vallis Camonicae*], Brescia, 1624. - I: 92, 94. - II: 123.
- Statuto di Valle San Martino (1435) [*Statuta municipalia Vallis S. Martini*], Bergamo, 1756. - I: 92-93.
- Statuto di Valperga (1350) [*Statuta Valperge*], cur. Frola, nel *Corpus statutorum Canaviesi*, vol. III, Torino, 1918, pp. 446-491. - I: 91. - II: 39.
- Statuto della Valsassina (1388) [*Statuti della Valsassina*], cur. Anderloni, negli *Statuti dei laghi di Como e di Lugano*, vol. I, Roma, 1913, pp. 249-385. - I: 92-93, 251, 263. - II: 181.
- Statuto della Valsesia (1393) [*Statuta universitatis et curiae superioris Vallis Siciadae*], cur. Mor, negli *Statuti della Valsesia*, Milano, 1932, pp. 1-127. - I: 92.
- Statuto di Veglia (sec. XIII-XIV) [*Statuta Veglae*], cur. Lusardi e Besta, Milano, 1945. - I: 93. - II: 38.
- Statuto di Vercelli (1241) [*Statuta*

- communis Vercellarum*], cur. Adriani, nei *Monumenta historiae patriae*, vol. XVI, t. II, Torino, 1876, coll. 1089-1264. — I: 85, 87-88, 91, 183.
- Statuto del Vergante, Lesa e Mèina (1389), cur. Anderloni, negli *Statuti del Lago Maggiore e della Val d'Ossola*, vol. I, Roma, 1914, pp. 177-255. — I: 92, 262.
- Statuto di Verona (1228) [*Liber iuris civilis urbis Veronae*], cur. Campagnola, Verona, 1728. — I: 85, 87-88, 105. — II: 64.
- (1276) [*Statuti veronesi*], cur. Sandri, Venezia, 1940. — I: 88, 92, 246.
- (1450) [*Statuta magnificae civitatis Veronae*], Venezia, 1747. — I: 91, 246.
- Statuto di Viadana (sec. XIV) [*Liber statutorum comunis Vitellianae*], cur. Solazzi, collo Statuto di Cremona (1339) (v.), pp. 275-386. — I: 92-93.
- Statuto di Vicenza (1425) [*Ius municipale Vicentinum*], Vicenza, 1628. — I: 92. — II: 22.
- Statuto di Villanova d'Asti (1414) [*Statuti comunati di Villanova d'Asti*], cur. Savio, Roma, 1934. — I: 91.
- Statuto di Viterbo (1237-38) [*Statuto di Viterbo del MCCXXXVII-XXXVIII*], cur. Egidi, negli *Statuti della Provincia Romana*, vol. II, Roma, 1930, pp. 47-91. — I: 86-88, 91.
- (1251-52) [*Statuto di Viterbo del MCCLI-LII*], cur. Egidi, negli *Statuti della Provincia Romana*, vol. II, Roma, 1930, pp. 93-269. — I: 88, 91.
- Stefani, Marchionne di Coppo, *Cronaca fiorentina*, cur. Rodolico, Città di Castello, 1903-13. — I: 194.
- Stefano VI, papa. — I: 69.
- Stefano (Stephanus) di Tournai, *Summa*, cur. Schulte, Giessen, 1891. — I: 128-129, 174, 257.
- Steinhäuser. — I: 179.
- Stempell, Carl Gottlob, *De aequitate tormentorum*, pres. Leyser, Vittemberga, 1740. — I: 178, 254. — II: 238.
- Stiatico, Alessandro, *Praxis iudicialis*, Venezia, 1580. — I: 261.
- stivale spagnolo*. — I: 197.
- stivaletto*. — I: 197.
- Stockmayer. — I: 179.
- Stracca (Straccha), Benvenuto, *De conturbatoribus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VI, t. I, Venezia, 1584, ff. 315 v - 337 v. — I: 253.
- , *De mercatura*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. VI, t. I, Venezia, 1584, ff. 284 r - 303 r. — II: 50.
- strappata*. — I: 195.
- Strasburgo. — I: 106, 175, 178. — II: 234.
- Strecker, Conrad Wilhelm, *Ad l. I, § 23, ff. de quaestio[n]ibus*, Erfurt, 1736. — II: 239.
- Strozzi, Filippo. — II: 100.
- Strubbe, Eg. I., *Wielant (Philippe)*, nella *Biographie nationale* [del Belgio], XXVII (1938), coll. 279-298. — I: 172.
- Struve, Georg Adam, *Iura ac privilegia senectutis*, Iena, 1737. — I: 289.
- , *Iurisprudentia Romano-Germanica forensis*, Iena, 1704. — II: 126.
- Stryk, Samuel. — I: 178.
- , *Usus modernus Pandectarum*, Firenze, 1841. — II: 48.
- succaro*. — I: 195.
- Sulle relazioni tra Polizia e Magistratura*, nel *Ponte*, VIII (1952), pp. 900-963. — II: 278.
- Sulpicio, Servio: v. Servio.
- Summa legis Longobardorum*, cur. Anschütz, Halle, 1870. — I: 58.
- Summa Parisiensis* [*The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*], cur. Mac Laughlin, Toronto, 1952. — I: 128, 130.
- Summa Trecensis* (attr. Irnerio, come *Summa Codicis*), cur. Fitting, Berlino, 1894. — I: 121-122, 257, 268.
- Suro. — II: 41-43.
- Susa, Enrico da: v. Ostiense.
- Suzzara, Guido da (G. de Suzaria, Gydo). — I: 126-127, 133, 137-139, 141-143, 152. — II: 95, 195-196.
- , *Casus Codicis*, ms. sec. XIII (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Borghesiano 275). — I: 126. — II: 20.
- : cfr. *Tractatus de tormentis*.
- Svetonio Tranquillo (Suetonius Tranquillus), Caio. — I: 27, 51.
- , *Divus Augustus*, cur. Ihm, in C. S. T., *Opera*, vol. I, Lipsia, 1908, pp. 46-109. — I: 26.
- , *Tiberius*, cur. Ihm, in C. S. T., *Opera*, vol. I, Lipsia, 1908, pp. 110-152. — I: 26-27.

- Svezia. - I: 102, 195. - II: 260.  
 Svizzera. - II: 260.  
 Tabor, Johann Otto. - I: 175-176.  
 —, *De indicibus delictorum*, in J.O.T., *Tractatum* vol. II, Lipsia e Francoforte, 1718, pp. 468-545. - I: 175-176. - II: 12, 24, 45, 48-49, 102, 181.  
 —, *De tortura et indicibus delictorum*, in J.O.T., *Tractatum* vol. II, Lipsia e Francoforte, 1718, pp. 435-467. - I: 102, 175-176, 191, 271, 279, 291-292, 294, 319. - II: 4, 12, 176, 243.  
 —: cfr. Hampel, J. D.  
 Tacito, imperatore. - I: 35.  
 Tacito (Tacitus), Publio Cornelio. - I: 20, 27.  
 —, *Annales* [*Ab excessu divi Augusti*], cur. Koestermann, Lipsia, 1936. - I: 24-25, 27, 30, 36, 40, 42, 45, 51. - II: 81, 233.  
 —: cfr. Davanzati, Bernardo.  
 tagliola. - I: 185, 198.  
 tallone. - I: 197.  
 Talon. - I: 113. - II: 136.  
 talus. - I: 197.  
 Tamassia, Nino. - I: 120.  
 Tancredi (Tancredus) da Bologna. - I: 130.  
 —, *Ordo iudiciarius*, cur. Bergmann, nei *Libri de iudiciorum ordine*, Gottinga, 1842, pp. 87-316. - I: 130, 268, 303. - II: 105, 110, 116.  
 Tancredi da Corneto: v. Corneto.  
 Tanner (Tannerus), Adam, *Universa theologia scholastica, speculativa, practica*, Ingolstadt, 1626-27. - II: 231.  
 Tanon, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Parigi, 1893. - I: 65-66, 77, 82, 112, 117.  
 Tanucci, Bernardo. - II: 260.  
 Tardif, Adolphe, *La procédure civile et criminelle aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles, ou procédure de transition*, Parigi, 1885. - I: 111.  
 Targetti. - II: 278.  
 Tarquinio priseo. - I: 23.  
 Tarquinio il superbo. - I: 2.  
 Tarruntèno Paterno. - I: 31, 44, 305.  
 Tartagna (Tartagnus), Alessandro, l'Imolese. - I: 136.  
 —, *Consilia*, Venezia, 1610. - I: 147, 259. - II: 29, 59, 96, 114, 169.  
 Tauro. - I: 42.  
 Teano. - I: 158.  
 Tedaldo degli Elisei. - II: 222.  
 Teichmeyer, Hermann Friedrich, *Institutiones medicinae legalis*, Firenze, 1771. - I: 197, 207, 288, 292-293, 297.  
 Tempesta, Antonio. - I: 18.  
 Tenda, Beatrice di: v. Beatrice.  
 Tenzel. - II: 243.  
 Teodorico, re degli ostrogoti. - I: 60. - II: 215.  
 —: cfr. *Edictum Theoderici regis*.  
 Teodosio I, imperatore. - I: 31, 37, 276, 315-316. - II: 112.  
 Teodosio II, imperatore. - I: 22, 249, 299. - II: 10, 93.  
 —: cfr. *Codex Theodosianus*.  
 Teòdoto. - II, 99.  
 Terenzio. - II: 14.  
*terrere*. - I: 239.  
*territio*. - I: 239.  
*territione reale*. - I: 238-240.  
*territione verbale*. - I: 238-240.  
 Tertulliano (Tertullianus), Quinto Settimio Florentino. - I: 20, 80. - II: 212-213.  
 —, *Ad nationes*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. I, Parigi, 1844, coll. 629-680. - I: 47.  
 —, *Ad Scapulam*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. I, Parigi, 1844, coll. 773-784. - I: 47.  
 —, *Apologeticum*, cur. Hoppe, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. LXIX, Vienna e Lipsia, 1939. - I: 28, 44, 47-51. - II: 212.  
 —, *De corona*, cur. Kroymann, nel *Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum*, vol. LXX, Vienna e Lipsia, 1942, pp. 153-188. - I: 75. - II: 212.  
 —, *De idololatria*, cur. Migne, nella *Patrologia*, s. lat., vol. I, Parigi, 1844, coll. 737-774. - I: 75. - II: 212.  
 terzo grado. - II: 274.  
 Tesauo (Tessaurus), Antonino, *Novae decisiones sacri senatus Pedemontani*, Venezia, 1591. - I: 210, 260, 289, 307. - II: 47-48.  
*testamentum*. - I: 189.  
 Teutonico, Giovanni: v. Giovanni.  
 Thalheim, Theodor, *Βάσιλοι*, in August Pauly e Georg Wissowa, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, s. I, V (1897), coll. 39-40. - I: 13.  
 Theresiana, *Constitutio criminalis* (1768), Vienna, 1769. - I: 108-109, 193, 195, 198, 200, 206-207, 214, 217, 236, 248, 289, 294. - II: 37-38, 100, 130, 150.  
 Thier, Christian, *De inquisitione con-*

- tra surdum et mutum natura*, pres. Gasser, Halle, 1729. — I: 292.
- third degree*. — II: 274.
- Thomas (Tomasio), Christian. — I: 178. — II: 238.
- Thonissen, Jean-Joseph, *De Damhoudere (Josse)*, nella *Biographie nationale* [del Belgio], V (1876), coll. 59-70. — I: 172.
- , *L'organisation judiciaire, le droit pénal et la procédure pénale de la loi salique*, 2<sup>a</sup> ed., Brusselle e Parigi, 1882. — I: 53.
- Tiberio. — I: 26-27, 36.
- Ticino. — I: 230, 260.
- Tigellino. — I: 45. — II: 81.
- Tindaro (Tyndarus) Alfani, *De testibus*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. IV, Venezia, 1584, ff. 147 r - 161 v. — I: 154, 234. — II: 16, 92-93, 115, 121.
- Tiraboschi, Girolamo, *Storia della letteratura italiana*, Venezia, 1823-25. — I: 140.
- Tirabosco, Marc'Antonio, *Ristretto di pratica criminale, che serve per la formation de' Processi ad offesa*, Venezia, 1661. — I: 200.
- Tiraqueau (Tiraquellus), André, *De nobilitate*, Lione, 1559. — I: 299, 323.
- , *De poenis legum ac consuetudinum statutorumque temperandis, aut etiam remittendis*, Venezia, 1560. — I: 292, 299. — II: 85.
- tirellum*. — I: 185.
- Tiròlo. — I: 169.
- Titius, Christian Immanuel, *An et quatenus mortis reus tormentis denuo subiiciendus sit*, pres. Rivinus, Lipsia, 1737. — I: 294. — II: 151, 239.
- Tituli XXVIII ex corpore Ulpiani* (attr. Domizio Ulpiano), cur. Baviera, nei *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, 2<sup>a</sup> ed., vol. II, Firenze, 1940, pp. 259-301. — I: 22-23, 189, 284.
- Tivoli. — I: 154.
- : cfr. Statuto di Tivoli (1305).
- toccar la corda*. — I: 185.
- Todeschi, Niccolò (Abate Moderno, Abate Palermitano; Abbas Panormitanus). — I: 146.
- , *In tertium Decretalium librum*, Venezia, 1571. — I: 254, 320.
- , *In quartum et quintum Decretalium librum*, Venezia, 1571. — I: 187, 189, 268, 285, 317. — II: 124.
- Todi. — II: 193.
- Togliatti, Palmiro. — II: 273, 278.
- Toledo: cfr. Concilio di Toledo (675); id. (683).
- Tolomei, Claudio. — I: 229.
- Tolomeo. — II: 218.
- Tolosa. — I: 112, 114. — II: 246-247.
- Tomasio: v. Thomas.
- Tommasini, Oreste, *La vita e gli scritti di Niccolò Machiavelli*, Roma, 1883-1911. — II: 264.
- Tommaso (Thomas) d'Aquino, santo, *Expositio in librum beati Iob*, in s. T. d'A., *Opera*, vol. XIV, Parma, 1863, pp. 1-147. — II: 220-221.
- : cfr. De Vio, Tommaso; Pietro da Bergamo.
- tondolare*. — I: 185.
- tòndolo*. — I: 185, 195.
- tondulum* (*dondulum*, *tondolum*). — I: 185.
- Toornvliet. — I: 178.
- Toppi, Nicolò, *Biblioteca napoletana*, Napoli, 1678. — I: 151.
- Torelli, Pietro, *Glosse preaccursiane alle Istituzioni*, Nota terza: *Iacobo ed Ugo*, nel *Rendiconto delle sessioni* dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, classe di scienze morali, s. IV, VIII (1944-45), pp. 90-153. — II: 38.
- , *Sulle orme di Guido da Suzzara*, negli *Scritti varii dedicati al Prof. Eugenio Masè-Dari*, Modena, 1935, pp. 58-78. — I: 127. — II: 95, 120.
- Torino. — I: 90, 289. — II: 63.
- : cfr. Statuto della Società di San Giovanni Battista di Torino (1389); Statuto di Torino (1360).
- tormentare*. — I: 183.
- tormento* (ital.). — I: 182, 186.
- tormento* (spagn.). — I: 182.
- tormento bamberghese*. — I: 206.
- tormentum*. — I: 17, 110, 183, 189-190, 208.
- tormentum stricturae*. — I: 200.
- Torquemada. — II: 282.
- torquere*. — I: 183, 224, 239.
- torquire*. — I: 183.
- torquiren*. — I: 183.
- Tortona: cfr. Statuto di Tortona (1327-31).
- tortóre*. — II: 63.
- Tortosa, Giuseppe, *Istituzioni di medicina forense*, Bologna, 1836. — I: 157, 213, 294.
- Tortur*. — I: 184.
- tortura* (ital.). — I: 17, 181-183, 186, 190, 224, 239. — II: 103.



- tortura (spagn.). - I: 182.  
 tortura, indizio a: v. indizio.  
 tortura sacra. - I: 234.  
 tortura spiritualis. - I: 234.  
 torturare. - I: 183.  
 torture. - I: 182, 184.  
 Toscana. - I: 96, 107, 141, 165, 185, 303. - II: 53, 115, 172, 263-264.  
 Tósch (Tuschus), Domenico, *Practicae conclusiones iuris*, Roma, 1605-8. - I: 189, 194, 213, 232, 254, 260, 263, 275, 307, 313, 321. - II: 6, 58, 78, 114-115, 123, 132, 135, 149, 151, 166, 182.  
 Tóscio, Viviano: v. Viviano.  
 Toulon, Van. - I: 179.  
 Tournai. - I: 128.  
 —, Stefano di: v. Stefano.  
 Tourreil, *De la torture*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du juriconsulte*, vol. IV, Berlino, 1782, pp. 187-196. - II: 244.  
 Tours. - I: 56, 76.  
 —, Erardo di: v. Erardo.  
 —, Gregorio di: v. Gregorio.  
 tracta. - I: 195.  
*Tractatus criminales*, Venezia, 1563. - I: 115.  
*Tractatus criminum [De accusationibus publicorum iudiciorum]* (attr. Piacentino), nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 1 r - 5 r. - I: 119-120, 124, 278, 282, 298-299. - II: 81.  
*Tractatus diversi super maleficiis*, Venezia, 1560. - I: 115.  
*Tractatus de iudiciis et tortura*, Roma, 1543; *id.*, Venezia, 1549. - I: 115, 155. - II: 13.  
*Tractatus de syndicatu*, Venezia, 1571. - I: 155.  
*Tractatus de testibus*, Venezia, 1568. - I: 154.  
*Tractatus de tormentis [De tormentis sive de iudiciis et tortura]* (attr. Guido da Suzzara), nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 241 r - 246 r; *id.* [*De questionibus*] (stessa attribuzione), ms. sec. XV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 2525, ff. 49 r - 50 v, 223 v - 224 r); *id.* [*Super materia questionum]* (attr. Amberto d'Antramonìa), nei *Tractatus universi iuris*, t. cit., ff. 306 r - 308 r; *id.* [*De questionibus*] (attr. Bartolo da Sassoferrato), in B. da S., *Consilia, quaestiones et tractatus* (v.), ff. 216 v - 218 v; *id.* [stesso titolo e attribuzione], ms. sec. XV (Firenze, Biblioteca Marucelliana, ms. C, 393, ff. 205 r - 210 r); *id.* [*De iudiciis et tortura*] (attr. Antonio Roselli), nei *Tractatus universi iuris*, t. cit., ff. 290 r - 291 v; *id.* [*De quaestionibus et tormentis*] (attr. Baldo de' Perigli), *ib.*, ff. 292 v - 294 r; *id.* [*Repetitio in materiam questionum sive torturarum*] (anon.), con Jean Favre, *Breviarium in Codicem* (v.), pp. 473-479. - I: 107, 114-115, 127, 130, 132-145, 148, 152, 183, 187-188, 208, 250, 258, 272, 278, 285-286, 309-310, 312, 314, 317, 319, 322-324. - II: 9, 13, 25, 27-28, 31, 61, 87, 91, 95, 98, 101-102, 113, 115, 120-121, 123, 133, 135-136, 143-146, 148, 150, 159-161, 166, 170-171, 173-174, 188-189, 194-196, 219.  
 —: cfr. Bolognini, Ludovico; Diplovatazio, Tommaso.  
*Tractatus universi iuris*, Venezia, 1584-86. - I: 115, 119, 136, 147, 149, 154, 156, 158. - II: 37.  
*Tractatus ex variis iuris interpretibus collecti*, Lione, 1549. - I: 115, 119, 136.  
 tractus. - I: 195.  
 Traiano, imperatore. - I: 30, 42-43, 67.  
 Trani, Goffredo da: v. Goffredo.  
 Trapani. - I: 162.  
 —: cfr. Consuetudini di Trapani (1331).  
 trapitelli. - I: 199.  
 tratta. - I: 195.  
 tratta di corda. - I: 195.  
 Trattato di pace coll'Italia (1947) [*Trattato di pace con l'Italia*], cur. Vedovato, Roma, 1947. - II: 277.  
 tratto di colla. - I: 186, 195.  
 tratto di corda. - I: 185-186, 195, 226.  
 tratto di fune. - I: 185, 195.  
 trebalivum. - I: 61.  
 Trentino. - I: 169.  
 Trento: cfr. Concilio di Trento (1545-63); Statuto di Trento (1527).  
 trepalium. - I: 61.  
 tréteau. - I: 214.  
 Trèviri. - I: 170.  
 Treviso. - I: 139.  
 —: cfr. Statuto di Treviso (1339).  
 Trezzo, Antonio da: v. Antonio.  
 Triboniano. - I: 21, 62, 74.

- Trieste: cfr. Statuto di Trieste (1350).  
 Trifone, Romualdo, *La legislazione angioina*, Napoli, 1921. — I: 88. — II: 52.  
 Trifonino. — I: 21. — II: 112.  
 Triora. — I: 200. — II: 59, 197.  
*trokhós* [τροχός]. — I: 14.  
 Troya, Carlo, *Codice diplomatico longobardo*, Napoli, 1852-59. — I: 58.  
 Troyes. — I: 121.  
 Tubinga (Tübingen). — I: 175.  
 Tucci, Di: v. Di Tucci.  
 Tucidide (Thucydides), *Historiae*, cur. Hude, Lipsia, 1905-6. — I: 15.  
 Tupini, Umberto. — II: 273.  
 Turano, Federico, *Narco-analisi e giustizia penale*, nella *Rivista di diritto criminale*, IV (1950), pp. 121-123. — II: 279.  
 Turchia. — I: 205. — II: 269.  
 —: cfr. Costituzione della Turchia (1876); id. (1924); Firmano (turco) 18 febbraio 1856.  
*turmenta*. — I: 56.  
 Ubaldi, Angelo degli (A. de Ubaldis, A. Perusinus). — I: 136.  
 —, *De inquisitionibus [Solennis repetitio in l. si vacantia, C. de bonis vacantibus, lib. X, continens inquisitionis tractatum amplissimum]*, nei *Tractatus criminales*, Venezia, 1563, ff. 20 r - 68 v. — II: 38.  
 —, *Interpretatio ad decimum librum Codicis*, con Baldo degli Ubaldi, *In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, Venezia, 1599, ff. 265 r - 272 v. — I: 209.  
 Udine: cfr. Statuto d'Udine (sec. XIV).  
 Ugo di Porta Ravennana. — I: 119.  
 Ugolini, Zanchino, *De haereticis*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 234 r - 271 r. — I: 153, 231.  
 Ugolino (Hugolinus) del Prete. — II: 38.  
 —, *Quaestiones*, cur. Rivalta, Bologna, 1891. — I: 123.  
 Ugucione (Huguitto) da Pisa, *Summa sup. Decreto*, ms. sec. XIV (Roma, Biblioteca Vaticana, cod. Vaticano latino 2280). — I: 18, 129, 257, 270, 273, 316. — II: 214.  
 Ullmann, Walter, *Reflections on Medieval Torture*, nella *Juridical Review*, LVI (1944), pp. 123-137. — I: X. — II: 3, 183, 225.  
 Ulloa, Pietro Calà: v. Calà Ulloa.  
 Ulpiano (Ulpianus), Domizio. — I: 17, 19, 21, 23, 30, 38-39, 124, 181, 186-190, 211, 215-216, 234, 237-240, 269, 288, 290, 293, 295-297, 315. — II: 1-2, 4, 14, 17, 20, 30, 38, 62, 64, 66-68, 80, 106, 111-112, 161, 163-165, 168-169, 171, 210, 223, 227, 253.  
 —: cfr. *Tituli XXVIII ex corpore Ulpiani*.  
 Umbria. — I: 156. — II: 53.  
*unci*. — I: 19.  
 Ungheria. — I: 102.  
*ungulae*. — I: 19.  
 U.N.O.: cfr. Dichiarazione dei diritti dell'U.N.O. (1948).  
 Unzola, Pietro da, apparato a Rolandino Passaggèri, *Summa totius artis notariae* (v.). — I: 126, 132, 190, 258-259, 266-267, 278, 314. — II: 19, 67, 107, 112-113, 121.  
*uovo*. — I: 205.  
 Upsala. — I: 69, 102.  
 Urbach, Johannes, *Processus iudicii*, cur. Muther, Halle, 1873. — II: 75.  
 Urbano IV, papa. — I: 81-82.  
 Urbino: cfr. Statuto d'Urbino (1556).  
*urgente, indizio*: v. *indizio*.  
 Uri. — I: 115.  
 Uruguay: cfr. Costituzione dell'Uruguay (1917).  
 Utrecht. — I: 174. — II: 266.  
 Vacario (Vacarius), *Liber pauperum*, cur. Zulueta, Londra, 1927. — I: 103, 120, 257.  
*vacillatio*. — I: 259.  
 Val Camonica: cfr. Statuto della Val Camonica (1622).  
 Val Padana. — I: 303.  
 Val Taleggio: cfr. Statuto d'Averara e Val Taleggio (1358?).  
 Valente, imperatore. — I: 19, 21, 28-31, 43, 224, 276, 299. — II: 180, 194.  
 Valentiniano I, imperatore. — I: 19, 21, 27-31, 43, 224, 276, 299, 316. — II: 180, 194.  
 Valentiniano II, imperatore. — I: 30, 37, 276. — II: 112.  
 Valentiniano III, imperatore. — II: 10.  
 Valenza (Valencia). — I: 169, 285.  
 Valèri, Nino, *Pietro Verri*, Milano, 1937. — II: 251.  
 Valeriana. — II: 215.  
 Valerio Massimo (Valerius Maximus). — II: 226.  
 —, *Factorum et dictorum memorabilium libri novem*, cur. Kempf, Lipsia, 1888. — I: 15-16. — II: 99, 138.

- Valladolid: cfr. Concilio di Valladolid (1322).
- Valle San Martino: cfr. Statuto di Valle San Martino (1435).
- Vallintrasca: cfr. Statuto d'Intra, Palanza e Vallintrasca (1393).
- Vallo della Lucania. — I: 153.
- Valois, Carlo di: v. Carlo.
- Valperga: cfr. Statuto di Valperga (1350).
- Valsässina: cfr. Statuto della Valsässina (1388).
- Valsesia: cfr. Statuto della Valsesia (1393).
- Valtellina: cfr. Statuto criminale della Valtellina (1548).
- Van Bastelaer: v. Bastelaer.
- Van Beaumont: v. Beaumont.
- Van Breugel: v. Breugel.
- Van de Capelle: v. Capelle.
- Van Christynen: v. Christynen.
- Van Damme: v. Damme.
- Van Dyck: v. Dyck.
- Van Eekelen: v. Eekelen.
- Van Espen: v. Espen.
- Van Eybergen: v. Eybergen.
- Van Hall: v. Hall.
- Van Heusden: v. Heusden.
- Van der Heyden: v. Heyden.
- Van Heynsbergen: v. Heynsbergen.
- Van Hulst: v. Hulst.
- Van de Kamp: v. Kamp.
- Van Lier: v. Lier.
- Van Loon: v. Loon.
- Van Neck: v. Neck.
- Van Nellesteyn: v. Nellesteyn.
- Van Toulon: v. Toulon.
- Van Zype: v. Zype.
- Varenne, La: v. La Varenne.
- variatio*. — I: 259.
- Vecchietti, Filippo - Moro, Tommaso, *Biblioteca picena*, Osimo, 1790-96. — I: 149.
- Vecchio, Del: v. Del Vecchio.
- veglia*. — I: 197, 200.
- Veglia: cfr. Statuto di Veglia (sec. XIII-XIV).
- veglia fiorentina*. — I: 202.
- veglia spagnola*. — I: 202.
- velo*. — I: 204-205.
- Venanzio. — II: 215.
- Venditti. — II: 278.
- Vendramin, Pietro. — I: 169.
- Venezia. — I: 64, 96-97, 115, 165, 249, 307. — II: 11, 54, 61, 139, 253, 263. — Tav. IV.
- Venezuela: cfr. Costituzione del Venezuela (1931); id. (1947).
- Venturi, Franco, *Beccaria in Russia*, nel *Ponte*, IX (1953), pp. 163-174. — II: 261.
- Venuleio Saturnino. — II: 111.
- verbera*. — I: 19.
- Vercelli: cfr. Statuto di Vercelli (1241).
- Verdène, Georges, *La torture, les supplices et les peines corporelles infamantes et afflictives dans la justice allemande*, Parigi, 1906. — I: 10.
- Verga, Ettore, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, Milano, 1901, estr. dall'*Archivio storico lombardo*. — II: 21-22, 54.
- Vergante: cfr. Statuto del Vergante, Lesa e Meina (1389).
- Vergottini, De: v. De Vergottini.
- Vermeersch. — I: 80.
- Vermont: cfr. Dichiarazione dei diritti del Vermont (1777).
- Verona. — II: 138.
- : cfr. Statuto di Verona (1228); id. (1276); id. (1450).
- verosimiglianza*. — II: 24.
- Verri, Alessandro. — II: 251, 254.
- Verri, Gabriele. — II: 251, 263.
- Verri, Pietro. — II: 250-254, 263.
- , *Osservazioni sulla tortura*, cur. Custodi, negli *Scrittori classici italiani di economia politica*, parte moderna, vol. XVII, Milano, 1804, pp. 191-319. — I: IX, 2, 5, 8, 209, 324. — II: 70, 207, 251-253.
- , *Risposta ad uno scritto che s'intitola Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene* (attr. Cesare Beccaria), cur. Paolini, con Cesare Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, vol. IV, Firenze, 1821-22, pp. 239-328. — II: 254.
- , *Storia di Milano*, Capolago, 1837, — II: 153, 251.
- verruca* (*verucula*): v. *vollucula*.
- Vestfalia. — I: 175.
- vestigio*. — II: 24.
- Viadana. — I: 170.
- : cfr. Statuto di Viadana (sec. XIV).
- Vianello, Carlo Antonio, *La vita e l'opera di Cesare Beccaria*, Milano, 1938. — II: 247-248.
- Vicenza. — I: 164.
- : cfr. Statuto di Vicenza (1425).
- Vicq, De. — I: 179.
- Vienna. — I: 214. — II: 261, 267.
- Vignati (De Vignate), Ambrogio, *De haeresi*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. II, Venezia, 1584, ff. 1 r - 19 v. — I: 158, 240.
- : cfr. Peña, Francisco.

- Vilagut, Alfonso. — I: 162.
- , *Practica canonica criminalis*, Bergamo, 1585. — I: 162, 189, 289, 300, 313, 323. — II: 20, 82, 138, 149, 182, 192, 253-254.
- Villa, Carlo. — II: 254.
- Villa di Chiesa (Iglesias): cfr. Breve di Villa di Chiesa (1327).
- Villani, Giovanni. — I: 183, 185.
- Villani, Matteo, *Cronica*, cur. Gherardi Dragomanni, Firenze, 1846. — I: 308.
- Villanova d'Asti: cfr. Statuto di Villanova d'Asti (1414).
- Villari, Pasquale, *La storia di Girolamo Savonarola*, Firenze, 1930. — I: 196. — II: 124, 153, 178, 198, 264.
- Villers-Cotterets. — I: 113. — II: 137.
- Vincenzo I, duca di Mantova. — II: 90.
- Vio, De: v. De Vio.
- Viola. — II: 278.
- Virginia: cfr. Dichiarazione dei diritti della Virginia (1776).
- Virota, Italo, *Narcoanalisi e diritto positivo*, nell'*Archivio penale*, VII (1951), parte I, pp. 134-139. — II: 279.
- Visconti, Alessandro, *Tortura*, nell'*Enciclopedia giuridica italiana*, XVI, t. II (1915), pp. 24-31. — II: 224, 227.
- Visconti, Filippo Maria. — II: 153.
- Visconti, Galeazzo II. — I: 232.
- Visso. — I: 156.
- Vita, De: v. De Vita.
- Vita di Frate Ginepro*, cur. Passerini, coi *Fioretti del glorioso messere Santo Francesco e de' suoi frati*, 4<sup>a</sup> ed., Firenze, 1924, pp. 200-221. — I: 199.
- Vita Hyperidis* (già attr. Plutarco), cur. Blass, con Iperide, *Orationes*, Lipsia, 1894, pp. XXXIX-XLVI. — I: 16.
- Vitalini (De Vitaliniis, De Vitelinis), Bonifazio. — I: 145.
- , *Commentarii in Clementinas constitutiones*, Venezia, 1574. — I: 145, 189, 208. — II: 55.
- , *Super maleficiis*, con Angelo Gambiglioni, l'Aretino, *De maleficiis* (v.). — I: 145, 148, 160, 187, 250, 278, 314. — II: 25, 71, 101-102, 113, 116, 121, 123-124, 144, 150-151, 167. — Tav. III.
- Vitelli. — II: 156.
- , Paolo. — I: 307.
- Viterbo: cfr. Statuto di Viterbo (1237-38); id (1251-52).
- Viterbo, Giovanni da (I. Viterbiensis), *De regimine civitatum*, cur. Salvemini, nella *Bibliotheca iuridica mediæ ævi*, vol. III, Bologna, 1901, pp. 215-280. — I: 131.
- Vittemberga (Wittenberg). — I: 175-176, 178.
- Vittón, Paolo, *I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano*, Roma, 1924. — I: 49.
- Vittorio Amedeo II di Savoia. — I: 98, 228.
- Vittorio Emanuele I di Savoia. — II: 267.
- Vives, Juan Luis, commento a sant' Agostino, *De civitate Dei*, Parigi, 1544. — II: 222-223, 243.
- Viviano Tosco. — I: 125. — II: 108-109. —: cfr. *Codex Iustinianus*.
- Vivio (Vivius), Francesco, *Sylvae communium opinionum doctorum utriusque censuræ*, Aquila, 1589. — II: 82.
- Vogel, E. F., *Lexicon literaturæ academico-iuridicæ quo tituli disertationum, programmatum, aliorumque commentationum iuridicarum ab academiæ initii usque ad finem anni 1835 editarum et in libraria Weigeliana venalium alphabetico ordine continentur*, Lipsia, [1836-38]. — I: 178. — II: 235, 237.
- Vogel, J. C. E. — II: 243.
- völlere. — I: 185.
- vollucula (verrucula, verucula). — I: 185.
- volontaria, confessione: v. confessione.
- Volpelli (Vulpellus), Ottavio, *De pace [De tregua et pace]*, nei *Tractatus universi iuris*, vol. XI, t. I, Venezia, 1584, ff. 406 r - 418 r. — II: 27, 35.
- , *Responsa*, Venezia, 1581. — I: 323. — II: 7, 58, 117.
- Volpini (Vulpinius), Giovan Battista, *Succus ex opere criminali P. Farinacii I.C. Romani celeberrimi extractus*, Lione, 1663. — II: 82.
- Voltaire, François-Marie Arout de. — I: 5. — II: 246-247, 258-259, 265.
- (anon.), *Commentaire sur le Traité des délits et des peines*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. I, Berlino, 1782, pp. 201-266. II: 257.

- , *Dictionnaire philosophique*, Parigi, 1822. — I: 3, 79. — II: 258.
- , *Prix de la justice et de l'humanité*, nella *Bibliothèque philosophique du législateur, du politique, du jurisconsulte*, vol. V, Berlino, 1782, pp. 1-108. — II: 259.
- Volumen praeclarissimum... omnium tractatum criminalium*, Venezia, 1556; *id.*, Venezia, 1563; *id.*, Venezia, 1570; *id.*, Venezia, 1580. — I: 115, 119.
- Volumen statutorum legum ac iurium tam civilium quam criminalium DD. Venetorum*, Venezia, 1709. — I: 97.
- Vom Berg: v. Berg.
- Von Beseler: v. Beseler.
- Von Bethmann-Hollweg: v. Bethmann-Hollweg.
- Von Boden: v. Boden.
- Von Erlach: v. Erlach.
- Von Essen: v. Essen.
- Von Feuerbach: v. Feuerbach.
- Von Globig: v. Globig.
- Von Hentig: v. Hentig.
- Von Neufville: v. Neufville.
- Von Rauchhaupt: v. Rauchhaupt.
- Von Savigny: v. Savigny.
- Von Schulte: v. Schulte.
- Von Spee: v. Spee.
- Vopisco (Vopiscus), Flavio, *Tacitus*, cur. Hohl, negli *Scriptores historiae Augustae*, vol. II, Lipsia, 1927, pp. 187-201. — I: 36.
- Wahrmond. — I: 121.
- Walbeek. — I: 178.
- Wasserschleben, Wilhelm Hermann, *Historia quaestionum per tormenta apud Romanos*, Berlino, 1836. — I: IX-X, 16, 18, 38, 42.
- Weimar. — II: 269.
- Wenger, Leopold, *Die Quellen des römischen Rechts*, Vienna, 1953. — I: 45.
- Werner, Johann Friedrich, *De tortura testium*, pres. Tenzel, Erfurt, 1724. — I: 189, 207, 230, 232, 234, 259-260, 269, 307. — II: 89, 91, 145, 237, 242.
- Wesenbeck, Matthaeus de (M. de Wesenbeck, M. de Wesenbeke; M. Wesenbecius). — I: 173.
- , *Commentarii in Pandectas iuris civilis et Codicem Iustinianum olim dicti Paratilla*, Amsterdam, 1665. — I: 173, 324. — II: 46, 186.
- , *Consilia*, Vittemberga, 1633. — I: 173, 211, 213, 252-253. — II: 45.
- Westermann, Anton, *Tormenta* (§ II), in August Pauly, *Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft*, VI, t. II (1852), pp. 2034-2035. — I: 13.
- Westphal. — I: 13, 106.
- Wielant, Philips. — I: 143, 172-173.
- Wiener-Neustadt. — I: 105.
- Wier (Wierus), Johan, *De praestigiis daemonum*, in J. W., *Opera*, Amsterdam, 1660, pp. 1-572. — I: 217, 219-221, 223, 229-231.
- Wildeck. — I: 178.
- Willenberg. — I: 179.
- Williams, James, *Torture*, nell'*Encyclopaedia Britannica*, XXIII (1888), pp. 463-469. — I: 104.
- Winceler, Johann Heinrich, *De immunitate tormentorum*, pres. Leyser, Vittemberga, 1741. — I: 301.
- Wittichius. — II: 243.
- Wolf, Erik, *Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte*, 3<sup>a</sup> ed., Tubinga, 1951. — I: 107.
- Wolff, Christian, *Ius naturae*, Halle, 1741-48. — I: 234. — II: 239-240.
- Woolf, Cecil N. Sidney, *Bartolus of Sassoferrato*, Cambridge, 1913. — II: 193.
- Wrede, Richard, *Die Körperstrafen*, Dresda, 1898. — I: 10, 192.
- Württemberg. — II: 269.
- Würzburg. — II: 231.
- Wynants, Goswin. — II: 242.
- Wyoming: cfr. Costituzione dell'Wyoming (1889).
- Xantia (Rosso). — I: 14.
- Yâjniavalkya, *Dharmaçâstra* [*Gesetzbuch*], cur. Stenzler, Berlino e Londra, 1849. — I: 12.
- Zaccagnini, Guido, *La vita dei maestri e degli scolari nello studio di Bologna nei secoli XIII e XIV*, Ginevra, 1926. — I: 85.
- Zaccarini, Donato, *Delitti e pene negli stati estensi nel secolo XVI*, negli *Atti e memorie della Deputazione ferrarese di storia patria*, XXVII (1929), pp. 1-63. — I: 227-228.
- Zacchia, Paolo, *Quaestiones medico-legales*, Venezia, 1737. — I: 157, 186-187, 193-194, 196, 198-200, 202-205, 210, 222, 239, 293-294, 297.
- Zaffi: v. Ciaffi.
- Zanchino Ugolini: v. Ugolini.
- Zanger (Zangerus), Johann. — I: 175.
- , *De quaestionibus seu torturis reorum*, con J. Z., *De exceptionibus*, Vittemberga, 1675, pp. 755-876.

- I: 175, 183, 207, 269, 285, 289, 291-292, 322. - II: 4, 59, 138, 170, 238.
- Zavattari (Zavatarius), Giovanni Antonio, *De fori Mediolanensis praxi et nonnullis depravationibus ex eo tollendis*, Venezia, 1584. - I: 209, 259. - II: 163, 227, 243.
- Zdekauer, Lodovico, *Spigolature dagli atti del Potestà di San Gimignano dall'anno 1220 fino al 1266*, Castelfiorentino, 1894, estr. dalla *Miscellanea storica della Valdelsa*. - I: 84.
- , *Sulla importanza che ha la diplomatica nelle ricerche di storia del diritto italiano*, Macerata, 1898. - I: 85.
- Zeno, Riniero, *Un penalista siciliano del sec. XVI (Antonio de Ballis)*, Catania, 1914, estr. dall'*Archivio storico per la Sicilia orientale*. - I: 163.
- Zenone, imperatore. - I: 260. - II: 93.
- Zenone eleate. - I: 16.
- Zenone stoico. - I: 16.
- Ziegler (Zieglerus), Caspar, *Dicastice, sive de iudicum officio et delictis*, Vittemberga, 1702. - II: 185, 196.
- Ziino, Michele, commento ad Alessandro Manzoni, *Storia della colonna infame*, Napoli, 1928. - I: 217. - II: 224-225.
- Ziletti, Giovan Battista. - I: 115, 139, 147, 154, 206.
- Zipoli, Perlone: v. Lippi, Lorenzo.
- Zoli. - II: 278.
- Zorn, Philipp, *Das Beweisverfahren nach Langobardischem Rechte*, Monaco, 1872. - I: 58.
- Zschock. - I: 179.
- Zuffi, Giovanni, *De criminalis processus legitimatione*, Roma, 1665. - II: 118.
- zufoli. - I: 197, 199.
- Zug: cfr. Costituzione di Zug (1894).
- Zurigo: cfr. Costituzione di Zurigo (1869).
- Zype, François van (F. Zipè; F. Zypaeus), *Notitia iuris Belgici*, in F. v. Z., *Opera*, vol. II, Anversa, 1675. - II: 41.

## II.

### INDICE SISTEMATICO

*Prefazione* (I: IX). — *Avvertenze* (I: XI).

#### I. — PIÙ INDIETRO NEL TEMPO (I: 1-66).

1. Senza un'origine? (p. 1). — 2. La tortura in Oriente e in Grecia (p. 11). — 3. La tortura a Roma (p. 16). — 4. L'ordinamento romano repubblicano (p. 22). — 5. L'ordinamento romano imperiale (p. 25). — 6. Figure particolari in diritto romano (p. 43). — 7. La tortura nell'alto Medioevo germanico (p. 52). — 8. La tortura nell'alto Medioevo romano (p. 59).

#### II. — LE FONTI (I: 67-179).

1. L'ordine nuovo (p. 67). — 2. Le fonti di diritto comune (p. 73). — 3. Le fonti legislative italiane (p. 82). — 4. Le fonti legislative straniere (p. 98). — 5. Formazione d'una teoria della tortura (p. 114). — 6. Sviluppi della dottrina italiana (p. 131). — 7. Sviluppi della dottrina straniera (p. 167).

#### III. — L'ISTITUTO (I: 181-241).

1. Il nome e la cosa (p. 181). — 2. Specie di tortura (p. 192). — 3. Gradi di tortura (p. 209). — 4. Rimedi contro la tortura (p. 214). — 5. Tortura e pena (p. 223). — 6. Tortura e mezzi di purgazione (p. 232). — 7. Tortura e mezzi di coercizione (p. 235).

#### IV. — L'APPLICAZIONE (I: 243-276).

1. La tortura dell'imputato (p. 243). — 2. La tortura del convenuto (p. 250). — 3. La tortura del testimone (p. 256). — 4. La tortura dell'accusatore (p. 270). — 5. Il principio di personalità della tortura (p. 274).

## V. - I SOGGETTI (I: 277-326).

1. La regola e le eccezioni (p. 277). — 2. Esenzioni per ragion d'età (p. 284). — 3. Esenzioni per ragion d'invalidità (p. 290). — 4. Esenzioni per ragion di maternità (p. 295). — 5. Immunità nobiliari (p. 299). — 6. Immunità militari (p. 305). — 7. Immunità politiche (p. 311). — 8. Immunità clericali (p. 315). — 9. Immunità dottorali (p. 321).

## VI. - I PRESUPPOSTI (II: 1-50).

1. I presupposti in genere (p. 1). — 2. I presupposti positivi (p. 3). — 3. I presupposti negativi (p. 5). — 4. Gli indizi in specie (p. 10). — 5. Gradi degli indizi (p. 23). — 6. Specie degli indizi (p. 33). — 7. Assunzione degli indizi nel processo (p. 38). — 8. Elisione degli indizi (p. 49).

## VII. - IL PROCEDIMENTO (II: 51-86).

1. La cognizione preliminare (p. 51). — 2. L'esecuzione e le persone del procedimento (p. 59). — 3. L'interrogatorio e il processo verbale (p. 66). — 4. La successione di più soggetti (p. 80). — 5. Il rispetto delle feste (p. 84).

## VIII. - GLI EFFETTI (II: 87-157).

1. Effetti della tortura in sé (p. 87). — 2. La deposizione estorta al testimone (p. 90). — 3. La deposizione estorta all'imputato (p. 93). — 4. La confessione estorta all'imputato (p. 103). — 5. La confessione ratificata (p. 117). — 6. La confessione revocata (p. 125). — 7. La confessione invalida (p. 130). — 8. La perseveranza nel negare (p. 135). — 9. La ripetizione della tortura (p. 143). — 10. La sentenza (p. 154).

## IX. - LE GUARENTIGE (II: 159-203).

1. Poteri del giudice (p. 159). — 2. Diritti del soggetto (p. 167). — 3. Responsabilità di torture abusive (p. 175). — 4. Responsabilità di torture eccessive (p. 188). — 5. Responsabilità minori (p. 197). — 6. La consuetudine contro la legge (p. 201).

## X. - PIÙ IN LÀ DEL DIRITTO (II: 205-284).

1. Il problema logico (p. 205). — 2. Il problema morale (p. 211). — 3. Il problema sociale (p. 217). — 4. Il problema politico (p. 243). — 5. L'abolizione (p. 259). — 6. Senza una fine? (p. 270).



*Indici particolari:* I. Indice del volume primo (I: VII-VIII). — II. Indice del volume secondo (II: V-VI).

*Indici generali:* I. Indice alfabetico (II: 287-366). — II. Indice sistematico (II: 367-369).

*Illustrazioni:* I. *La Giustizia* di Pietro Bruegel il vecchio (1558-1560) (I: 8-9). — II. Particolare della *Fiera dell'Impruneta* d'Iacopo Callot (1620) (I: 224-225). — III. Frontespizio del *Tractatus de maleficiis* d'Angelo Aretino (Lione 1526) (II: 72-73). — IV. Frontespizio della *Practica causarum criminalium* d'Ippolito Marsili (Venezia 1529) (II: 280-281).



PIERO FIORELLI

ISTRUZIONI PER L'USO  
DELLA TORTURA LEGALE

FIRENZE 1993



CON UN PENSIERO AI BUONI AMICI  
CHE MI RICHIAMANO INSISTENTI  
AD ALTRI TEMPI E AD ALTRE CURE

## Prefazione

*Davvero: scrissi un libro sulla tortura molti anni fa, e ne sono scorsi quasi quaranta dacché lo pubblicai. Un libro di storia del diritto, sopra un istituto della giustizia penale, appartenente al passato almeno in teoria. Francesco Calasso me ne aveva dato il tema, e qualcosa di più; Antonino Giuffrè ne fu l'editore. Tra coloro che l'hanno letto o ne hanno avuto notizia, alcuni dei più benevoli hanno pensato ora di ricordarlo, e di ricordarmelo. Segno qui con gratitudine i nomi, almeno, di Paolo Grossi e di Mario Sbriccoli.*

*Seguitando a parlare ancora un momento in prima persona, dirò che, colto alla sprovvista, non avrei saputo che cosa aggiungere di nuovo, o di sensato: se non la gratitudine, appunto. D'altra parte è vero che nelle settecento pagine del vecchio libro non avevo potuto dir tutto, qualcosa mi era pur rimasto nella penna; e qualcos'altro si poteva raccattare frugando negli strati di polvere che vi s'erano ammucciate sopra negli anni. Così, per vincere l'inerzia, ho improvvisato in una settimana questa raccolta d'istruzioni, tratte da libri dei secoli dal XVI al XVIII, per l'uso della tortura, com'era a quel tempo, legale.*

*Nell'iconografia della tortura e dei suoi strumenti, le edizioni del Cinquecento offrono documenti e testimonianze di vivo interesse; ma mirano a scopi assai disparati. Il De equuleo di Girolamo Magi, il Trattato degli instrumenti di martirio d'Antonio Gallonio sono opere d'archeologia; impegno apologetico domina il Theatrum crudelitatum haereticorum nostri temporis; dalle stesse incisioni di scene di tortura che adornano la Praxis criminis persequendi del francese Giovanni Milleo, la prima del suo genere che ne abbia, traspare uno studio di raffinata eleganza, con una ridondanza di particolari che fanno perdere di vista l'essenza della descrizione. Si cominciano però a trovare nello stesso secolo, e seguivano per altri due, altre descrizioni figurate, senza pretese artistiche, intercalate in trattazioni di procedura per servire, proprio così, da istruzioni per l'uso.*

*Non pensi a questo punto l'amico lettore a una scelta di parole dettata da un certo gusto del paradosso. Nel titolo con cui la raccolta si presenta, c'è un'amara ambiguità che è nella natura delle cose. Le immagini sono vere, autentiche, le hanno incise artisti di quei tempi, spettatori virtualmente e testimoni; eppure sono e vogliono essere irreali, rappresentano i tipi delle torture e non casi concreti d'applicazione. Sono immagini d'un passato che si vuole chiuso; eppure hanno un senso in quanto insegnano una tecnica per un'applicazione, nel loro tempo, futura. Ogni scena è improntata a una crudeltà e a un rischio disumani; ma i ministri di tanta disumanità son pure uomini che hanno responsabilità istituzionali e che si battono per la ricerca d'una verità e d'una giustizia così assolute da non giudicare prezzo sproporzionato la sofferenza dei propri simili.*

*Quegli uomini, da una parte e dall'altra, in una veste e in un'altra, siamo sempre noi; possiamo essere noi, quand'anche i problemi e le angosce che ci turbano siano diversi, irricognoscibili. Lasciamo pure a un certo genere di letteratura i compiacimenti sadici e i gridolini di raccapriccio che non costan nulla. Le istruzioni qui raccolte non vorrebbero suggerire né una cosa né l'altra. Vorrebbero qualcosa di meno e di più: far riflettere. Serviranno?*


*Aprile 1993.*

PIERO FIORELLI

## I. - Nelle Fiandre di Carlo V e Filippo II

Opera poco originale, ma ben costruita, la *Praxis* (o *Practica*) *rerum criminalium* del magistrato belga Iodoco Damhouder (1507-81) godette di grande autorità, com'è confermato dalle trentasette edizioni che ebbe tra il 1554 e il 1693, non solo in latino, ma anche in francese, in neerlandese e in tedesco. Proprio dalla traduzione tedesca di Michele Beüther son tolte le due incisioni qui riprodotte<sup>1</sup>; la prima delle quali ci fa vedere il tormento dell'acqua, molto usato in Fiandra e in Francia e dal Damhouder descritto con particolare cognizione di causa (il carnefice versa boccali d'acqua in gola al paziente, sdraiato e legato stretto sopra un cavalletto), mentre l'altra incisione presenta un tormento della fune molto diverso dalla forma in cui si praticava nel resto d'Europa e soprattutto in Italia. Si noterà il rilievo dato, com'è giusto, alle figure dei giudici e dei cancellieri.

<sup>1</sup> Fig. 1, 2: da J. Damhouder, *Praxis rerum criminalium*, trad. Beüther, Franckfurt am Main, 1565, ff. 68<sup>v</sup>, 72<sup>r</sup>.



*Fig. 1*






Fig. 2

## II. - Nella Roma d'Innocenzo X

Giovan Battista Scanaroli da Modena (1579-1665), vescovo di Sidone, pubblica nel 1655 un ampio trattato intorno all'ufficio dei visitatori dei carcerati, da lui stesso esercitato in Roma. Per la parte maggiore è un commentario di varie costituzioni emesse da pontefici del secolo precedente a tutela dei diritti dei carcerati. In appendice, in mezzo a documenti di vario genere, vi si legge una *Fede del modo di ponere, e tenere li Rei sopra il tormento della Veglia*, scritta dal vecchio chirurgo delle carceri romane Giulio Cesare Magno e integrata da una lettera del suo successore Antonio Gallina. Le istruzioni contenute in questi scritti sono tradotte in figura nella pagina che li precede. Qui si notano lo "scabello detto la veglia" colla cima "fatta a punta di diamante", le "quattro corde, che si attaccano a quattro ferri fatti a rampini, quali stanno conficcati nella muraglia", la "stringa di corame" che lega le mani, la "cigna di vacchetta" che stringe il petto, le due "staffe" che fermano i piedi al "bastone". Il paziente è nudo e rasato: si deve evitare che porti addosso amuleti o bigliettini dai poteri magici<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Fig. 3: da G.B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres, quibus omnia ad visitationem, patrocinium, & liberationem carceratorum spectantia explanantur*, Romae, 1655, appendice, p. 42.




Fig. 3

### III. - Nella Napoli dei viceré spagnoli

Tra le dieci o dodici pratiche criminali di qualche fama che furono prodotte nel Regno tra Cinquecento e Seicento, quella dell'avvocato e giudice napoletano Aniello de Sarno si distingue, oltre che per essere accompagnata a una pratica civile, anche per essere integrata da un trattato di medicina legale che ne costituisce la parte III: *Il medico fiscale* del medico fisico della regia corte Orazio Greco. Delle cinque sezioni in cui quest'opera si divide, la quarta è dedicata ai "tormenti, che nel Tribunale di Vicaria sono hoggi in uso". L'autore si sforza di temperare la tetraggine dell'argomento con espressioni metaforiche, con citazioni e digressioni letterarie, e anche colle quattro incisioni intercalate nel testo, raffiguranti nell'ordine il "tormento della Corda", il "tormento della Stanghetta", la "tortura acre con Funicelle", il "tormento detto del Polledro". Uscite insieme in prima edizione l'anno 1662, le opere del Sarno e del Greco giunsero ad averne una quinta nel 1717; e da questa sono riprodotte le figure<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Fig. 4, 5, 6, 7: da H. Greco, *Il medico fiscale*, in appendice ad A. de Sarno, *Novissima praxis civilis, et criminalis, cum observationibus ad nonnullas ex regiiis pragmaticis*, 5<sup>a</sup> ed., Neapoli, 1717, pp. 494, 497, 499, 501.




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



*Fig. 7*



## IV. - Nell'Austria di Maria Teresa

L'anno stesso in cui viene in luce a Livorno uno scritto anonimo che darà una scossa alla giustizia penale di tutto il mondo, *Dei delitti e delle pene*, il magistrato ungherese Giorgio Giuseppe Kögl de Waldinutzky pubblica a Bratislava un commentario congiunto alle leggi militari vigenti in Austria e in Toscana sotto Maria Teresa e Francesco Stefano. Chiude il volume un'appendice *De tortura Austriaco-Militari practica*, dove tra l'altro una rassegna analitica degli strumenti usati allo scopo, fortemente critica verso le più crudeli tra le forme di tortura, è accompagnata da una grande tavola fuori testo<sup>1</sup>. Vi sono raffigurate varie forme del tormento della fune (A-E) e della cosiddetta tortura bamberghese mediante flagellazione (I-L), accanto a sparsi strumenti della "tortura pollicum" (F-H) e della "tortura per funiculos" (M-Q).

<sup>1</sup> Fig. 8: da G.J. Kögl de Waldinutzky, *De jure civili, et criminali Austriaco-Bellico tractatus practicus secundum sanctiones pragmaticas, edicta, mandata, decreta, articulos bellicos, regulamenta, et rescripta augustissimorum imperatorum*, Posenii, 1764, contro p. 579.




Fig. 8


## V. - Ancóra in Austria dopo il libro del Beccaria

Promulgata il 31 dicembre 1768, la costituzione criminale emanata da Maria Teresa per gli stati ereditari d'Austria e di Boemia porta a un alto grado di perfezione tecnica il sistema tradizionale della giustizia penale, ma resta chiusa alle istanze di rinnovamento di cui si faranno portatori gli stessi figli della sovrana, Giuseppe II e Pietro Leopoldo. La tortura giudiziaria, che proprio Maria Teresa abolirà nei suoi stati già nel 1776, è trattata nella *Constitutio criminalis Theresiana* in un solo articolo su centoquattro, lunghissimo però e corredato d'un'appendice illustrativa che scende ai più minuti particolari dell'applicazione dei vari tormenti. Dell'appendice sono riprodotte qui solamente quattro figure, una per ciascuna specie di tormento<sup>1</sup>. Restano escluse le numerose illustrazioni dei singoli strumenti usati, come pure le raffigurazioni delle torture applicate nella sola Boemia (tra l'altro, quella del fuoco), che l'edizione originale tedesca riporta, ma l'edizione italiana lascia volutamente fuori "giache nei paesi Austriaci, dove si parla la lingua Italiana, e pel commodo ed uso de' quali precisamente fu ordinata questa translazione, anzi generalmente negli stati ereditari Austriaci la tortura Boemica è incognita, e perciò la descrizione di essa per questi paesi sarebbe inutile, e soverchia"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Fig. 9, 10, 11, 12: dalla *Constitutio criminalis Theresiana, ouvero Costituzione criminale di Sua Sacra Cesarea Regia Apostolica Maestà d'Ungheria, e Boemia &c. &c. M. Theresa Arciduchessa d'Austria &c.*, Vienna, 1769, appendice, pp. XX, XXII, XXIX, XXXII.

<sup>2</sup> Ivi, p. XIII.

Rappresentazione del preciso applicamento de' fibili, colle persone che vi abbisognano.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. L'inquisito sedente sul banchetto, o sia seggiolo disegnato più distesamente qui subito dappresso.  
 B. Il carnefice, che colla mano sinistra tiene da una estremità lo strettojo, e poi coll'altra maneggiando la chiave in guida, à vicenda per le fusa, e stringe sempre più e più assieme amendue li ferri piatti.  
 C. Il famiglio del carnefice, che col braccio destro tiene l'inquisito per lo spallaccio, e colla mano sinistra lo strettojo dall'altra estremità.  
 D. Le mani dell'inquisito.  
 E. Una cintura, con cui sono affibbiati assieme i piedi dell'inquisito.

Rappresentazione dell'allacciatura colle persone, che vi  
abbitognano.



DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. L'inquisito.  
 B. Il carnefice.  
 C. Il famiglia del carnefice.  
 D. Il seggiolo, ò sia banchetto, sopra cui siede l'inquisito.  
 E. La cintura, colla quale sono affibbiati amendue li piedi dell'inquisito.  
 F. Il raffio di ferro rassodato nel pavimento.  
 G. Il pendaglio del cardone, com'egli è attaccato al raffio.  
 H. Amendue le mani dell'inquisito, come queste vengano dal famiglia del carnefice affettate insieme per di dietro colla loro superficie, e talvolta pure mosse durante l'allacciatura, spingendo l'una al quanto in giù sopra l'altra, per cagionare con tal commovimento un maggior dolore.  
 I. Il cordone, che col pendaglio attaccato al raffio è applicato telo sopra la giunture di tutt'e due le mani.  
 K. Il torcitojo, ò sia il randello, per cui il carnefice attira con tutt'e due le mani il cordone, e talvolta di nuovo al quanto lo molla.

Fig. 10





Fig. 11

Rappresentazione del preciso applicamento dello strettojo della gamba, e delle persone, che vi abbisognano.



#### DICHIARAZIONE DELLE LETTERE.

- A. L'inquisito sedente sopra una scranna d'appoggio ordinaria.  
 B. Il piede dell'inquisito difeso sopra un banchetto, o sia feggiolo alquanto basso.  
 C. Un famiglio del carnefice, che al di dietro rattien giù per tutt' e due le mani l'inquisito sopra la scranna.  
 D. Un'altro famiglio del carnefice, che colla mano sinistra tien giù fermo il piede dell'inquisito sopra il feggiolo, e con la destra lo strettojo verso la parte del carnefice.  
 E. Il carnefice, che colla mano sinistra tien lo strettojo, e con la destra mediante la chiave di esso pigia, o sia tira sempre più e più insieme tutti e due li ferri à vicenda.  
 F. Lo strettojo applicato al piè dell'inquisito in maniera, che il ferro piatto inferiore vien' à poggjar sotto al polpaccio, e l'arco del ferro superiore à giacer sopra il fusolo, ed osso della gamba.

Fig. 12





# Indice

<i>Prefazione</i>	pag. 3
I. Nelle Fiandre di Carlo V e Filippo II	» 5
II. Nella Roma d'Innocenzo X	» 8
III. Nella Napoli dei viceré spagnoli	» 10
IV. Nell'Austria di Maria Teresa	» 15
V. Ancóra in Austria dopo il libro del Beccaria	» 17

## *Illustrazioni*

1. L'acqua (Damhouder)	pag. 6
2. Una sorta di fune (Damhouder)	» 7
3. La veglia (Scanaroli)	» 9
4. La fune (Sarno)	» 11
5. La stanghetta (Sarno)	» 12
6. Le funicelle (Sarno)	» 13
7. Il polledro (Sarno)	» 14
8. Tormenti vari (Kögl de Waldinutzy)	» 16
9. I sibili (Teresiana)	» 18
10. L'allacciatura (Teresiana)	» 19
11. La fune (Teresiana)	» 20
12. Lo strettoio della gamba (Teresiana)	» 21

Finito di stampare in Firenze  
dalla tipografia editrice POLISTAMPA  
Aprile 1993

PIERO FIORELLI

DUE PRATESI DUE VERITÀ  
UNA FUNE UNA SFIDA

FIRENZE 1996



## Prefazione

*Non sono ancora cinquant'anni, ma ci manca poco, da quando mi capitò di frugare per le prime volte tra le carte dell'archivio antico del Comune di Prato, collocato allora in Palazzo Pretorio. Mi precedeva e mi accompagnava lo sguardo incoraggiante di Ruggero Nuti, che conosceva quell'archivio a menadito, avendone felicemente compiuto un ordinamento avviato già dall'antico segretario Giuseppe Badiani e avendone pubblicato, in data allora recente, un inventario che seguita a rendere preziosi servigi ai frequentatori, oggi, di Palazzo Datini. Ma non frugavo tra quelle carte per curiosità. Avevo uno scopo preciso. Stavo attendendo da quattro o cinque anni, e per altrettanti avrei seguito dopo, a uno studio della tortura giudiziaria, come istituto storico del vecchio diritto italiano ed europeo. In quella quæstio per tormenta, in quella ricerca della verità a tutti i costi, che ha prodotto immensi mali pur perseguendo un ideale astratto di razionale giustizia, anzi proprio perché lo perseguiva così in astratto, io non mi soffermavo tanto a considerare le mille e mille realtà di fatto quanto il modello, l'essenza istituzionale, gli schemi logici che leggi e giurisprudenza proponevano. Sentivo però il rischio di ragionare a vuoto, se non avessi cercato nei documenti della pratica, visti anche solo per campioni se non pure per episodi, il riscontro di quelle che l'autorità dei testi ufficiali e delle altre fonti accreditate mi faceva conoscere come norme di diritto. Dei riscontri tentati in varie direzioni, uno mi soddisfece in modo particolare, perché mi parve utile ad avvicinarmi ai modi di ragionare di quanti, in un passato né troppo vicino né troppo remoto, prendevan parte all'amministrazione della giustizia criminale in veste di giudici o di cancellieri, d'accusatori o d'accusati, di testimoni o di parti lese. Nel campione scelto, quel passato si restringeva a pochi anni del Cinquecento, osservati nella podesteria di Prato.*

*Degli appunti presi, delle pagine trascritte, dei commenti abbozzati non pubblicai nulla. Dovevan servire solo a me per vederci più chiaro. Parecchi anni dopo mi hanno dato lo spunto per imbastire una serie di*

*ricerche similari, svolgendo e facendo svolgere, a titolo di seminari e di tesi di laurea, studi sulla criminalità e la giustizia criminale negli archivi d'una diecina di città di Toscana. Non avrei davvero immaginato, dapprincipio, che un giorno ritornando sui miei passi mi sarei dato alla statistica, anzi, che dico?, all'informatica, un quarto di secolo fa quand'era ancora in fasce. La tortura, era solo uno spunto per qualcosa che aveva dato a sua volta un altro spunto per qualcos'altro, e via di questo passo.*

*Proprio la tortura, però, incontrata molto di rado in questi spogli di vecchi atti processuali, mi aveva lasciato un ricordo singolare che mi pareva un peccato lasciare nell'ombra: un ricordo che veniva dalle prime letture e schedature fatte al pian terreno di Palazzo Pretorio fra l'estate e l'autunno del 1949. Un caso giudiziario, insignificante di per sé, faceva risaltare l'atteggiamento insolito d'un accusato e d'un accusatore, costringeva a riflettere sul senso da dare alla prova dei delitti e ai mezzi per ottenerla. Mi parve degno d'attenzione, quel caso, così come lo trovavo messo a verbale; e più m'è parso, dopo aver passato in rassegna gran numero di carte della stessa natura senza più trovarne di compagni.*

*Così, son tornato a rileggere quegli atti, ho completato la trascrizione di quelle pagine. E ho risentito compassione qualche volta, simpatia sempre, per i personaggi che vedevo muoversi su quella scena semplice e disadorna. Non fanno loro la storia; ma la storia non si fa nemmeno senza di loro. L'occasione d'un incontro amichevole con pratesi pensosi della storia e delle fortune di Prato mi dà la speranza che quella simpatia si possa comunicare a qualcun altro.*

Maggio 1996.

PIERO FIORELLI

## I. - IL FATTO: UN PROCEDIMENTO

Che il clima cambi, che non ci sian più le stagioni, che dal tempo ci si possa aspettare qualsiasi pazzia, è un'osservazione che a tutti vien naturale di fare; ogni generazione la fa e s'illude d'essere spettatrice e partecipe d'un mutamento, per dirlo con parola di moda, epocale. Poi si leggono le memorie dei tempi andati e ci si accorge che in ogni tempo ce n'erano, di cose da raccontare o di cui lamentarsi. In quel quinto decennio del Cinquecento, però, sembra che le campagne pratesi ne avessero davvero da raccontare più del solito; se è vero che si passò da un anno di grande siccità, che "Bisenzio nostro non ebbe acqua nel mese di febbraio e seccarono molti pozzi", a un altr'anno che in pieno agosto "fece Bisenzio per le grandi acque gran rovine di mulini, di gualchiere, di magli e di altre belle e utili fabbriche, che aveva sopra la riva", come c'informa Alessandro Guardini, "e menò giù le case e le famiglie intere"<sup>1</sup>. Questi scompensi erano giustamente temuti perché, oltre tutto, rischiavano di sconvolgere l'ordinato reticolo delle gore che, dentro e fuori delle mura, davano tanto alimento alla vita economica di Prato. "In questa ricchezza d'acque, che da tempo ci si era sforzati di disciplinare e di impiegare sia per l'irrigazione che per la produzione di forza motrice, era una delle condizioni dello sviluppo agricolo e manifatturiero del Pratese"<sup>2</sup>.

Bisognava dunque fare attenzione alla distribuzione opportuna delle acque; osservare le buone regole, le consuetudini convalidate. Di là dai sobborghi di ponente, queste volevano in

<sup>1</sup> A. Petri, *Val di Bisenzio*, Prato, 1974, p. 40. Similmente: S. Nicastro, *Sulla storia di Prato*, Prato, 1916, p. 195; L. Rombai, *L'assetto del territorio*, in *Prato: storia di una città*, vol. II, Prato-Firenze, 1986, pp. 9-11, 34-35.

<sup>2</sup> L. Rombai, *op. cit.*, p. 6.

particolare che le acque d'una gora venissero incanalate verso la villa di Galciana due giorni della settimana, il mercoledì e il sabato, e gli altri giorni, a quel che pare, verso San Paolo. Il 13 di luglio del 1547 era mercoledì, e Girolamo d'Amaddio Galeotti aveva esercitato un suo diritto, se non anche un suo dovere, mandando l'acqua dalla parte di Galciana. Era anche il sindaco di quella villa: non propriamente il capo, solo uno degli abitanti che, tratto a sorte per un anno, rappresentava gli altri verso l'esterno e aveva l'incarico di denunciare all'autorità giudiziaria i reati che fossero commessi nella sua circoscrizione<sup>3</sup>. Ed ecco che gli si fa incontro un contadino d'Aiolo, conosciuto come Tozzino, di vero nome Antonio di Matteo Bellandi, che lavorava un terreno del monastero di San Clemente. Vuol voltare l'acqua nella direzione opposta, verso San Paolo. L'altro lo ferma, non cede; se crede d'aver ragione, gli dice, vada "alla ragione", in tribunale cioè, per farsela dare. Litigano. A Tozzino sfugge una bestemmia. Non quella sola: anche ingiurie, anche minacce. Ora, a queste, che lo colpiscono personalmente, Girolamo può passar sopra; sa però d'esercitare un suo dovere come sindaco (e sarebbe multato in caso d'omissione<sup>4</sup>) se va subito dal podestà di Prato a denunciare il suo rivale come bestemmiatore.

La terra di Prato non aveva ancora nome di città; ma era sede pur sempre d'una podesteria di primo grado, con giurisdizione civile e criminale, la cui competenza territoriale si stendeva anche fuori delle mura mantenendo in questo l'unità geografica del vecchio comune, che il duca Cosimo aveva spezzato con una provvisione del luglio 1543 separando più che altro a fini tributari la comunità urbana da quella del contado<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Statuti del Comune di Prato (1505/6), I, 28 (Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità*, 658).

<sup>4</sup> Nell'anno di podesteria di Giovan Batista Sasseti (1546-47) si hanno tre casi di condanna di sindaci di ville a una multa di L. 5 per omessa denuncia di reati.

<sup>5</sup> C. GUASTI, *I sigilli pratesi*, nel *Periodico di numismatica e sfragistica*, IV (1872), pp. 198-199.



Era titolare della podesteria da poco meno d'un anno, per l'esattezza dal 26 d'agosto, e ci sarebbe rimasto fino allo stesso giorno e mese del 1547, il fiorentino Giovan Batista del fu Teodoro Sassetti: un uomo che aveva allora passato di poco la quarantina e che, dopo avere a lungo vissuto di mercatura a Londra e a Lione, s'era ritirato dagli affari per essere incorso in qualche disavventura; così, "tornato a Fiorenza, se ne stette, come si dice, ne' suoi panni, attendendo a vivere, ché per essere corpulento fuori di misura et assai impedito dell'udire, poco poteva esercitare la sua persona". Queste cose ne scriveva nel 1600, trentacinque anni dopo la morte di lui, il figlio Francesco fattosi storico della sua famiglia: dove insisteva forse un po' troppo su certi difetti dell'età avanzata, e in cambio ometteva di ricordare gl'interessi di studio del padre e il suo zelo della "nostra materna lingua fiorentina"<sup>6</sup>. Importa di più nominare l'altro figlio maschio, ch'era di sei in sette anni al tempo della podesteria: Filippo, l'uomo di lettere e d'affari, di ricerca e d'avventura, che vide tanta parte del mondo e su tante cose portò la sua riflessione<sup>7</sup>.

Col podestà di Prato sedevano al banco di giustizia nel 1547 il giudice Giovan Piero del fu Venanzio Moronti da San Gimignano, dottore *in utroque iure*, e il notaio criminale Silvestro del fu Pellegrino Nelli da Uzzano in Val di Nievole. Con loro collaboravano altri due notai, Leonardo di ser Iacopo Róffia da San Miniato al Tedesco, col grado di cavaliere compagno, *miles socius*, e Francesco del fu Marco Bessi da Terranuova, col grado di notaio della guardia, *notarius custodiae*, avendo sotto di sé i quattro birri, la *familia*, che assegnava a Prato, nel quadro

<sup>6</sup> Fr. Sassetti, *Notizie dell'origine e nobiltà della famiglia de' Sassetti*, in Fil. Sassetti, *Lettere*, cur. Marcucci, Firenze, 1855, pp. XXXIX-XL. Le notizie sugli studi di Giovan Batista (1505-65), insieme con un lungo passo d'una sua lettera erudita (scritta nel 1556 dalla sua villa del Mulinaccio in Val di Bisenzio), sono aggiunte in nota da Ettore Marcucci.

<sup>7</sup> G. Nencioni, *Filippo Sassetti sulle rotte della cultura e degli oceani*, negli *Atti e memorie della Colombaria*, LIV (1989), pp. 287-316.

d'una disposizione generale “sopra i Rettori che vanno in Ufficio”, un bando ducale del febbraio 1546<sup>8</sup>.

La repressione della bestemmia, insieme con quella del gioco d'azzardo, rientrava da vecchia data tra i compiti specificamente imposti ai giurisdicenti fiorentini del contado e distretto dagli statuti della città dominante. Nel testo del 1415 sempre in vigore, questi autorizzavano vicari, podestà, notai e altri ufficiali, sotto pena di lire venticinque in caso di negligenza, a multare *etiam de facto* bestemmiatori e giocatori fino a un massimo di lire due, senza possibilità d'appello<sup>9</sup>. Ma gli statuti di Prato del 1505/6 comminavano una multa minima di lire cinquanta, di cui toccava un quarto all'accusatore<sup>10</sup>. E il giovane duca Cosimo aveva ora, con un bando del luglio 1542, revocato gli uni e gli altri come troppo miti su questo punto, col proposito di far sì “che li vitii al tutto si spenghino, quelli massime che sogliono provocare a ira el sommo & onnipotente Dio”, e nella nuova legge destinata all'estirpazione della bestemmia e della sodomia in tutto il dominio ducale aveva tra l'altro stabilito, per il primo di questi delitti, una condanna “in lire dugento, & in perforatione della lingua”, oltre a un'interdizione per sei mesi dai pubblici uffici; più gravi pene erano previste per i casi di recidiva, “per insino alla morte inclusive”, e all'accusatore era assegnato un terzo dell'ammontare della pena pecuniaria<sup>11</sup>. Anche il podestà Sassetti, al momento d'entrare in carica, aveva pubblicato per voce di banditore, *sono tubae premissio*, otto bandi relativi soprattutto all'ordine pubblico per rammentare ai pratesi l'osservanza di determinati divieti: il primo degli otto riguardava la bestemmia, “sub poena et ad poenam” di quanto era previsto “in legibus Suae Excellentiae”<sup>12</sup>.

<sup>8</sup> Bando 13 febbraio 1545/46, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, vol. I, Firenze, 1800, p. 277.

<sup>9</sup> *Statuta populi et communis Florentiae*, vol. III, Friburgi, 1781, pp. 634-635 (V, 4, 60).

<sup>10</sup> Statuti del Comune di Prato, cit., III, 48.

<sup>11</sup> Bando 8 luglio 1542, in L. Cantini, vol. cit., pp. 210-211.

<sup>12</sup> Riportato in testa al libro delle inquisizioni del podestà (c. 3r).

La posta in gioco apparve subito grossa, quando il sindaco di Galciana presentò la sua denuncia al banco di giustizia. Ecco seguire immediatamente l'apertura del processo; ecco il giorno dopo, 14 luglio, l'arresto dell'imputato, un suo primo interrogatorio. Nega, naturalmente: non ha bestemmiato. L'accusatore insiste. E qui, in tre tempi, un fatto nuovo che si stentava allora e si stenta oggi a capire. Mettetemi alla tortura insieme con lui, dice l'accusato. Sono pronto, dice l'accusatore: così proverò l'accusa. Se questa è la vostra volontà, sia fatta, dice la corte.

Le carte processuali, che s'attardano su formule precostituite e su particolari interamente o facilmente prevedibili, sono avare di notizie e giustificazioni su questi punti. Lasciano ampio spazio alle nostre congetture, ai nostri problemi. Bisognerà tornarci. Andiamo avanti.

La tortura viene subito eseguita. Prima a Tozzino, quindi a Girolamo vengono dati due tratti di fune: all'uno in presenza dell'altro. Tutt'e due persistono; Tozzino, in più, smentisce un altro contadino, Piero di Niccolò Monni da San Paolo, che aveva riferito un particolare, non risolutivo.

Richiusi in carcere, in celle separate, i due avversari sono riportati davanti alla corte il giorno dopo, venerdì 15, e vengono legati alla fune. Ma prima del nuovo esperimento, di fronte alle ferme contestazioni dell'accusatore, l'accusato cede. Sì, ha bestemmiato: conferma puntualmente d'aver detto le parole di cui gli è stato fatto carico. Segue una breve scena, penosa per l'angosciata reazione del vinto, e non meno penosa, se il verbale è sincero, per l'enfasi che sciupa la vittoria dell'altro.

Stesso giorno, ultimi atti dell'inquisizione. Tozzino ripete formalmente la confessione, la conferma col giuramento, rinuncia al termine che gli viene offerto di dieci giorni per presentare le sue difese: non ne ha. Sono presenti come testimoni due notai pratesi<sup>13</sup>. Tozzino è riportato in carcere: stante la gravità del

<sup>13</sup> Il secondo di questi, Niccolò Modesti, era allora e fu a lungo cancelliere del Comune (1542-52, 1558-63).

delitto, non può avere la libertà presentando mallevadori.

La sentenza segue il 28 luglio, giovedì. Non ci sono novità né problemi. La motivazione è già tutta nella denuncia di due settimane prima; il dispositivo è già tutto nel bando ducale di cinque anni prima. Alla perforazione della lingua s'aggiunge, nella condanna, la gogna alla colonna di piazza; ma questa forse è soltanto la precisazione esplicita d'una prassi sottintesa. Da notare piuttosto che le sentenze criminali venivano di regola raggruppate per esser pubblicate in buon numero in una stessa occasione, a intervalli d'un mese o due; il podestà Sasseti in un anno fece eccezione per quattro sole sentenze che pubblicò isolatamente come più gravi: e questa è una.

La multa, per un povero contadino, è enorme. Il condannato fa in modo di pagarla subito, fin da venerdì 29, nelle mani del camarlingo del Comune, Vannozzo Rocchi<sup>14</sup>.

C'è un motivo in questo sforzo, in questo zelo. Pagata prontamente la pena pecuniaria, Tozzino spera in una commutazione della pena corporale e ignominiosa. E affida le sue speranze a una supplica che le sue cinque figliole presentano a Sua Eccellenza Illustrissima e che è riportata in copia negli atti del processo: supplica in cui certamente avrà messo mano qualche persona letterata, e che pure riesce quasi commovente per il candore di certi passi, come là dove accenna al prevedibile "danno nel lor' maritare" o dove augura al Duca un "più sublime sceptro". La supplica ha effetto: un rescritto firmato dal primo segretario Lelio Torelli<sup>15</sup> concede un cambio con sei mesi di confino.

Sono passati intanto un po' di giorni in questo carteggio.

<sup>14</sup> Il *Dialogo delle bellezze delle donne* d'Agnolo Firenzuola (1<sup>a</sup> ed., postuma, 1548) si finge cominciato l'estate del 1541 "nell'orto della Badia di Grignano, che allora si teneva per Vannozzo de' Rochi" (A. Firenzuola, *Opere*, cur. Seroni, Firenze, 1958, p. 532).

<sup>15</sup> Lelio Torelli da Fano (1489-1576), umanista e giureconsulto, tenne nelle sue mani per più di trent'anni il governo dello stato mediceo. Gli atti d'amministrazione colla sua firma non si contano.

Ora non resta altro che dare esecuzione alla grazia trasmessa dal Duca. Il 23 d'agosto, tre giorni avanti d'uscir di carica, il podestà Sasseti emette la nuova e meno gravosa sentenza. Il condannato Antonio Bellandi *alias* Tozzino dovrà stare per sei mesi fuori delle porte di Prato<sup>16</sup>, senza per altro uscire del dominio fiorentino. La condanna gli viene immediatamente notificata.

Non sono fatti, questi, che meritino di passare alla storia.

<sup>16</sup> Non doveva esser ritenuta una gran condanna, se proprio "gli Otto da Prato" eran passati in proverbio per la loro poca autorità in quanto, si diceva, "confinano un fuor della porta, s'e' vi vuol stare": un detto che Lionardo Salviati (1540-89) incluse nella sua raccolta di proverbi finora inedita (F. Agno, *Le frasi proverbiali di una raccolta manoscritta di Lionardo Salviati*, negli *Studi di filologia italiana*, XVII (1959), p. 271).

## Documenti

I documenti che si riportano, cavati dagli atti giudiziari della podesteria di Prato, si leggono il primo e il terzo nel libro delle inquisizioni del 1546-47, segnato 542, il secondo e il quarto nel libro delle sentenze criminali dello stesso anno, segnato 1757. Sono scritti per intero da ser Silvestro Nelli, comprese le annotazioni di data posteriore aggiunte in fondo al secondo, terzo e quarto documento, e compresi pure la supplica e il rescritto di cui si compone il terzo, che sono in copia di sua mano (anche la firma di m. Lelio, fedelmente riprodotta nella forma abbreviata a lui consueta).

Nelle trascrizioni è segnato tra due sbarre oblique l'inizio di ciascuna facciata. Sono aggiunte le virgolette dove si riporta un discorso diretto. Sono distinti *U* e *V* secondo la pronunzia; per *I* e *S* non è tenuto conto delle varianti di posizione in forma allungata. *L'E* cedigliata è resa con *oe* in *poena*, con *ae* in ogni altro caso. Le abbreviature sono sciolte, fatta eccezione per quelle dei nomi di monete (*L[ibris]*, *f[lorenorum]* *p[arvorum]*), per quelle dei titoli di riguardo (*D[ominus]*, *I[uris]* *U[triusque]* *Doctor*, *V[ostris]* *S[ignoria]* e simili) e per l'onnipresente *etc[etera]* delle formule di rito. La congiunzione è resa come *et* anche le poche volte che è scritta &. Sono state rimediate senza farne un problema le scorse di penna d'un *alias* e d'un *de* duplicati, d'un *eximinii* per *eximii*. Nella distribuzione dei segni di punteggiatura, degli accenti e apostrofi, delle maiuscole e minuscole, sono rispettate le preferenze del notaio, salvo pochi interventi per correggere qualche non voluta incoerenza. Lo stesso per le sue preferenze ortografiche in generale, comprese in latino certe deviazioni dalla norma che si spiegano col volgare (*ascultare*) o con fallaci analogie (*auctenticus*, *quaerela*).

Molte delle formule di rito di cui sono intessuti soprattutto i primi due documenti, e non ceterate, si ritrovano tali e quali nel *Birraccino*, il formulario per i giudici e notai criminali del dominio fiorentino che fu stampato nel 1497 sotto il nome di ser Raffaello di Piero Cerchi, ma circolava già prima e seguì a circolare a lungo in ripetute edizioni.

## INQUISIZIONE CONTRO ANTONIO DETTO TOZZINO

SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, ARCHIVIO ANTICO DEL COMUNE,  
ATTI GIUDIZIARI, 542, CC. 185R-187R.

/185r/ In Dei nomine amen. Haec est quaedam inquisitio quae fit et fieri intenditur per suprascriptum D. Potestatem et eius Iudicem maleficiorum etc. et ad quaerelam et accusationem Hyeronimi Amaddii de Galeottis Sindici Villae Galcianaе contra et adversus

Tonio di Matteo di Giovanni Bellandi altrimenti Tozino d'Aiuolo lavoratore al presente delle Monache di San Clemente da Prato nella Villa di San' Pavolo, Perche del presente anno 1547 et a dì XIII di Luglio, Sendo decto Girolamo in decta Villa di Galciana nella via publica dinanzi al campo della Chiesa di San' Pavolo, dove haveva vòlto l'acqua della gora per mandarla a Galciana secondo il consueto di decta Villa di dua dì della settimana cioè il mercoledì et il sabato, nel qual luogo sopraggiugnendo decto Tozino armato d'una vanga cominciò a sturare et voltar' decta acqua alla volta di San' Pavolo, il che vedendo decto Girolamo disse al decto Tozino "Lasciala stare, va alla ragione et havendola havere, l'harai", per le cui parole decto Tozino iratamente disse verso decto Girolamo "*Al Dispetto di Dio* ch'io ti darò di questa vanga su la testa et t'ammazerò se tu non la lasci stare". A cui decto Girolamo rispose dicendo "Iddio è di sopra, Io ti gastigherò con la ragione che ti voglio ire accusare che tu hai bestemmiato". Il qual' Tozino immediate li rispose et disse "Va dove ti pare guerciaccio", et così decto, il decto Girolamo, lasciato quivi decto Tozino, si partì di decto luogo, etc. contra etc.

Super quibus omnibus et singulis etc.

Die 13 Iulii 1547.

Initiata, inchoata, facta et formata etc.

/185v/ Die XIII Iulii 1547.

Magnificus D. Potestas et Iudex eius maleficiorum etc. Visa dicta querela, et accusatione, et consideratis contentis in ea Commiserunt etc. ser Francisco etc. eorum custodiae notario etc. quatenus una cum familia vadat etc. et dictum Tozinum Capiat etc.

Dicta die incontinenti.

Ser Franciscus praedictus etc., post commissionem etc. retulit etc. se dicta die dictum Tozinum caepisse et in carceribus detrusisse etc.

Die dicta post praedicta.

Constitutus personaliter Iudicio coram praefato Domino Potestate et eius Iudice maleficiorum pro Tribunali ut supra sedentibus etc. et me notario infrascripto,

Tonius Matthei alias Tozinus quaerelatus et accusatus praedictus occasione suprascriptae querelae et accusationis de eo ut supra factae, et capturae et personalis detemptionis factae de dicto Tonio in curia et per curiam dicti Domini Potestatis,

Qui Tonius volens dictae querelae et accusationi respondere, delato sibi prius corporali iuramento iuravit ad sacra Dei Evangelia, et dixit, se nunquam detestatum fuisse nec aliquo modo blasphemasse, praesente dicto Hieronymo querelante et accusatore praefato et dicente ipsum blasphemasse, Qui Tozinus audacter respondit dicto Hieronymo se perlibenter stare velle secum ad torturam, Cuius verbis dictus Hieronymus animosior factus respondit et dixit se esse contentum occasione iustificandi dictam quaerelam et accusationem per se ipsum exhibitam contra dictum Tozinum etc.

Qui D. Potestas et Iudex eius maleficiorum etc. Visis ipsorum voluntatibus, ut Veritas elucescat, Commiserunt etc. prudenti viro ser Leonardo etc. eorum militi socio quatenus ambos alliget ad funem, et in primis (prout Iuris est) det duos tractus funis dicto Tozino, Qui semper dum torquebatur se unquam blasphemasse negavit, praesente dicto Hieronymo asserente ipsum blasphemasse, Qui quidem Hieronymus postquam receperit ipse duos tractus funis, asseruit prout supra, dicens "Egli ha bestemmiato", praesente dicto Tozino et negante prout supra, praesente etiam Petro Nicolai Monni de Sancto Paulo, qui sub dicta die 13 dicti mensis Iulii fuerat ad laborandum in dicto loco, in quo dicti Tozinus et Hieronymus adinvicem altercabantur occasione aquae gorae dicti loci, et dicente versus dictum Tozinum /186r/ infrascripta verba videlicet "Tozino, Io ti dissi pure che se tu havevi bestemmiato che tu t'havessi cura, perche Girolamo t'era andato accusare, et tu mi rispondesti 'Vadi dove vuole il Querciaccio ch'io non hò bestemmiato'", Qui Tozinus negavit etiam cum iuramento se audiisse dicta verba prolata per dictum Petrum et secum unquam in dicta die locutum esse, nec etiam post dictam diem etc.



Qui D. Potestas et Iudex eius maleficiorum etc. Visa negatione dicti Tozini et continua affirmatione dicti Hyeronymi accusatoris praedicti Commiserunt etc. praedicto ser Leonardo quod ipsos dissolvi faciat ac separatim in carceribus detrudi, ibique detineat sub diligenti et fida custodia.

Dicta die incontinenti.

Qui ser Leonardus etc. post commissionem etc. retulit etc. se dictos Tozinum et Hyeronimum in carceribus detrusisse et sub fida custodia detineri.

Die 15 Iulii 1547.

Suprascripti D. Potestas et Iudex eius maleficiorum etc. attentis praedictis pro reperienda Veritate Commiserunt iterum praefato ser Leonardo etc. eorum militi socio quatenus praedictos Tozinum et Hyeronimum coram eorum conspectu et praesentia alligatos repraesentet.

Qui Tozinus videns se ad funem alligatum, praesente dicto Hyeronymo similiter alligato occasione subeundi patibulum torture pro sua iustificanda accusatione et dicente et viriliter asserente "Se tu non havessi bestemmiato Io non t'harei accusato", statim confessus fuit blasphemasse ac verba protulisse punctaliter contenta in dicta accusatione videlicet

"Al dispetto di Dio ch'io ti darò di questa vanga su la testa et t'ammazerò se tu non la lasci stare". Qua confessione, dictus Hyeronimus illico genuflexus dixit "Laudato sia Dio, che hora si conosce chi è huomo da bene et chi dice il vero". Qui Tozinus eidem respondit "Egli è il vero ch'io ho bestemmiato ma tu non m'havevi accusare".

/186v/ Die dicta XV Iulii 1547.

Constitutus personaliter in Iudicio coram praefato D. Potestate eiusque Iudice maleficiorum pro Tribunali ut supra sedentibus et me notario infrascripto, suprascriptus

Tonius alias Tozinus querelatus et accusatus praedictus occasione suprascriptae querelae et accusationis contra eum factae et formatae ut supra etc., Qui Tozinus volens dictae accusationi respondere etc. ad delationem mei Silvestri notarii infrascripti de mandato dicti D. Potestatis et eius Iudicis iuravit ad sancta Dei Evangelia corporaliter manu tactis scripturis se dicere veritatem super contentis in supra dicta quaerela et accusatione sibi vulgari sermone exposita per me

notarium infrascriptum ad ipsius plenam et claram intelligentiam etc. Qui Tozinus asserens se de praedictis esse bene informatum, dictae querelae et accusationi respondendo non vi, dolo, vel metu, sed sponte, et ex certa scientia et non per errorem aliquem Iuris vel facti, suo proprio ore absque ulla tormentorum poena dixit et confessus fuit contenta in dicta querela et accusatione fuisse et esse vera, et praesertim et nominatim se blasphemasse dicendo versus dictum Hyeronymum accusatorem praefatum “*Al dispetto di Dio ch’io ti darò di questa vanga su la testa et t’ammazerò se tu non la lasci stare*”, et ea omnia et singula fecisse ac protulisse prout et sicut in ipsa accusatione continetur, et promisit parere et obsequi mandatis praefati D. Potestatis, et in se ipsum substinere omnem poenam et condemnationem de eo fiendam, occasione praedictorum etc.

Qui D. Potestas et eius Iudex, ut supra sedentes etc. Statuerunt et praefixerunt tempus et terminum decem dierum proxime futurorum dicto Tozino querelato et accusato praefato, praesenti, audienti et intelligenti, ad omnem eius defensionem faciendam de praedictis etc., alias dicto termino elapso contra eum ad ulteriora procedetur, maxime ad prolationem sententiae et condemnationis de eo fiendae occasione praedictorum etc., praesentibus D. Iohanne Bartholomei de Verzonibus et ser Nicolao de Modestis de Prato, ambobus testibus ad praedicta omnia et singula vocatis etc.

/187r/ Dicta die incontinenti.

Qui Tozinus accusatus praedictus, videns se nullam excusationem habere posse in praedictis etc. et se defensionibus carere et nolens aliquam aliam defensionem et excusationem facere de praedictis etc. in dicta inquisitione contentis; sua sponte et proprio motu, et ex certa scientia, et non vi, dolo, vel metu, vel timore tormentorum, neque per errorem aut ignorantiam aliquam Iuris vel facti; expresse et sua propria voluntate renunciavit dicto termino X dierum eidem dato ad suas defensiones faciendas ut supra et se ipsum in totum submitit voluntati et discretioni praefati D. Potestatis et dicti eius Iudicis, et Curiae, rogans etc., praesentibus praefatis Domino Iohanne Bartholomei de Verzonibus et ser Nicolao de Modestis, ambobus de Prato, testibus ad praemissa vocatis, habitis et rogatis etc.

Qui D. Potestas et Iudex eius maleficiorum etc. Viso quod de Iure etc. blasphemia commissa et prolata ut supra et confessata per dictum Tozinum accusatum praedictum fuit et est adeo atrox et

enormis, quod dictus Tozinus nullo modo potest fideiussoribus relaxari, ad hoc ut debita poena eidem habilius fieri possit et valeat; Commiserunt etc. experto viro ser Leonardo etc. eorum militi socio, praesenti, audienti et intelligenti, quatenus vadat et dictum Tozinum in carceribus dicti Palatii ponat et immittat et ibidem eum sub fida custodia retineat etc. ad omnem voluntatem dicti Domini Potestatis et suae curiae etc.

Dicta die.

Qui ser Leonardus etc. post commissionem etc. retulit etc. se duxisse dictum Tozinum in dictis Carceribus, et ibidem retinere ipsum sub diligenti et fida custodia, ad omnem ipsius Domini Potestatis voluntatem et requisitionem etc.

## CONDANNA D'ANTONIO DETTO TOZZINO PER BESTEMMIA

SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, *ARCHIVIO ANTICO DEL COMUNE, ATTI GIUDIZIARI*, 1757, CC. 108V-110R.

/108v/ In Dei nomine amen. Nos Iohannesbaptista de Sassettis Civis Florentinus, ad praesens pro Ill.mo et Ex.mo Domino D. Duce Florentiae Potestas Terrae Prati eiusque Comitatus, Fortiae et districtus, pro Tribunali sedentes ad nostrum solitum bancum Iuris maleficiorum ut supra positum et confinatum, cum consensu tamen eximii I.U. Doctoris D. Iohannis Petri de Morontis Iudicis maleficiorum, Vigore cuiuscunque nostri meri officii, arbitrii, auctoritatis, potestatis et baliae nobis in hac parte quomodolibet concessae et attributae per quaecunque statuta, ordinamenta, leges et provisiones praefatae S. Excellentiae, omni meliori modo etc.

Tonio di Matteo di Giovanni Bellandi altrimenti Tozino d'Aiuolo lavoratore al presente delle Monache di San Clemente da Prato nella Villa di San' Pavolo, huomo iracundo et bestemmiatore, alla nostra presenza a udir' sentenza personalmente costituito, contra il quale per modo et via d'inquisitione etc. et ad querela et ad accusatione di Girolamo d'Amaddio Galeotti Sindico della Villa di Galciana formatamente habbiam' proceduto Perche del presente anno 1547 et

a dì XIII di Luglio, Sendo decto Girolamo in decta Villa di Galciana nella via publica /109r/ dinanzi al campo della Chiesa di San' Pavolo, dove haveva vòlto l'acqua della gora per mandarla a Galciana secondo il consueto di decta Villa di dua dì della settimana cioè il Mercoledì et il Sabato, nel qual luogo sopraggiugnendo decto Tozino armato d'una vanga cominciò a sturare et voltare decta acqua alla volta di San' Pavolo. Il che vedendo decto Girolamo disse al decto Tozino "Lasciala stare, va alla ragione, et havendola haver', l'harai", per le cui parole decto Tozino iratamente disse verso decto Girolamo "*Al dispetto di Dio ch'io ti darò di questa vanga su la testa et t'ammazerò se tu non la lasci stare*", a cui detto Girolamo rispose dicendo "Iddio è di sopra, Io ti gastigherò con la ragione che ti voglio ire accusare che tu hai bestemmiato". Il quale Tozino immediate li rispose et disse "Va dove ti pare guerciaccio". Et così detto, il decto Girolamo, lasciato quivi decto Tozino, si partì di decto luogo, contra etc.

Et quia constat nobis et nostrae Curiae contenta in dicta quaerela et accusatione vera fuisse et esse, per veram et legitimam confessionem dicti Tonii alias /109v/ Tozini quaerelati et accusati praedicti coram nobis et nostra Curia in Iudicio sponte ac libere factam etc. prout in actis nostris latius continetur, Et ne de dicta blasphemia per eum ut supra prolata ullo unquam tempore in futurum gloriari possit sed eius poena aliis sit exemplum, praefatum Tonium alias Tozino blasphematorem praedictum Condemnamus et pro condemnato haberi Volumus et Mandamus in libris Ducentis f.p. videlicet L. 200-dandis et solvendis per ipsum iuxta et secundum tenorem legis editae ac factae contra blasphematores, Et insuper Pronuntiamus, Sententiamus et Condemnamus dictum Tonium blasphematorem praedictum ad subeundum patibulum atque supplitium perforationis suae linguae dolosae et sic Committimus et Mandamus quod ducatur ad locum Iustitiae consuetum et ibidem per personam habilem et ad similia deputatam eidem Tonio lingua perforetur et cum lingua sic ferro perforata in gonea ad Columnam permaneat, adeo quod videatur ab omnibus circumstantibus, Ac etiam eundem ipsum Tonium blasphematorem praedictum Privamus omnibus officiis quae habet vel habiturus esset in Patria sua per sex menses continuos iuxta tenorem legis praefatae, Et ita ut supra Dicimus, Pronuntiamus, Sententiamus, Condemnamus ac Privamus omni meliori modo etc.

/110r/ Lata, data et in his scriptis sententialiter pronuntiata et

promulgata fuit et est suprascripta sententia per suprascriptum D. Potestatem ad eius solitum bancum Iuris maleficiorum ad tertium sonum Campanae, caeterisque omnibus servatis servandis etc. Scripta, lecta, publicata et vulgarizata per me Silvestrum Nellum de Uzano notarium maleficiorum praefati D. Potestatis, sub Annis Domini MDXLVII, Indictione quinta, Pontificatu suprascripto, Die vero XXVIII Mensis Iulii, praesente ser Iohannantonio Perondino notario camerae communis terrae Prati, qui mecum cum praedicta legerem ascultavit, et praesentibus ser Francisco Raphaelis de Modestis et ser Honofrio Nicolai de Milanensibus, ambobus notariis de Prato, testibus ad praemissa vocatis, habitis et rogatis etc.

\* \* \*

Die 29 Iulii 1547.

Solvit dictas libras ducentas in manibus Vannozi de Rocchis camerarii Communis Terrae Prati ut patet ex mea apodixa in Filza eius manu subscripta, Ideo a praedicta poena pecuniaria cassus per me Silvestrum Nellum notarium maleficiorum praefati Domini Potestatis et de ipsius mandato.

## SUPPLICA IN FAVORE DEL CONDANNATO ANTONIO DETTO TOZZINO

SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, ARCHIVIO ANTICO DEL COMUNE, ATTI GIUDIZIARI, 542, c. 210R-V.

/210r/ Ill.mo et ecc.mo Signor Duca,

Domenica, Agnola, Sandra, Viuola et Lena, sorelle et figliuole d'Antonio Bellandi da Prato, poste a' piedi di V. Eccellenza reverentemente espongono come decto Antonio lor' padre a' giorni passati fu dal Signor Podestà di Prato per la bestemmia condannato in L. 200- et in la perforatione della lingua; decto lor' padre pagò le dette L. 200- et quelle pagate supplicò a V.S. Ill.ma si degnassi farli gratia non li fussi perforata la lingua; V. Eccellenza in piede della supplicatione disse: "*Non altro per hora*": sopra del qual' rescritto preso

speranza, et confidate decte sponenti nella immensa benignità et clemenza di V.S. Ill.ma ricorrono divotamente a quella, et la supplicano per la passione del Nostro Signore Iesu Cristo si degni per sua pietà fargli lor' gratia a detto lor' padre non sia perforata la lingua, ma per sua benignità si degni permutar' tal' pena in un' Confino dove et come pare a V. Eccellenza, acciò tal' vergogna dette supplicanti non habbino, et non li sia danno nel lor' maritare, atteso che decto lor' padre non è solito à bestemmiare, come V. Eccellenza per informatione del Signor Podestà di Prato può havere inteso, et quello a decto lor' padre venne detto fu causato da ira, et primi moti che non sono in nostra potestà. Humilmente addunche dette supplicanti genuflexe a' piedi di V. Eccellenza la supplicano si degni concedere lor' tal' gratia, et supplichevoli aspettando il benigno Rescritto di V. Eccellenza a quella si raccomandano, et raccomandano il diletto lor' padre, offerendo dette supplicanti sempre pregare Dio, V.S. Ill.ma con sua Ducal' prole sempre felicitati et exalti /210v/ a più sublime scepro.

\* \* \*

Permutiseli in sei mesi di Confino fuora della Podesteria di Prato, non uscendo del Dominio.

Lelio T[orelli] Auditore

\* \* \*

Die 22 Augusti 1547.

Exhibita et praesentata fuit suprascripta supplicatio etc. coram praefato Domino Potestate etc., quam benigne recepit, et obtulit se paratum eam exequi.

## COMMUTAZIONE DI CONDANNA AD ANTONIO DETTO TOZZINO

SEZIONE D'ARCHIVIO DI STATO DI PRATO, *ARCHIVIO ANTICO DEL COMUNE, ATTI GIUDIZIARI, 1757, c. 126v.*

In Dei nomine amen. Nos Iohannesbaptista de Sassettis de Florentia etc. Vigore gratiae factae per Ill.m et Ex.m Principem,

Tonio alias Tozino de Bellandis de Aiuolo blasphematori antedicto, de permutando perforationem suae linguae in sex menses continuos confinii extra portam terrae Prati, non tamen de Dominio S. Excellentiae exeundo, prout in eiusdem Rescriptione Supplicationis dicti Tozini in actis nostris ad c. 210 reducta latius continetur, Idcirco


Nos Iohannesbaptista etc., cum consensu tamen eximii utriusque I. Doctoris D. Iohannispetri de Morontis de Sancto Geminiano Iudicis maleficiorum praefati Domini Potestatis, Eundem ipsum Tonium alias Tozinum Confinamus et Relegamus ad standum et continue permanendum extra portam terrae Prati (non exeundo tamen de Dominio S. Excellentiae) per tempus et terminum mensium sex proxime futurorum, Ad quae confinia se repraesentare debeat infra tempus et terminum sex dierum a die huius nostrae praesentis latae sententiae computandorum et deinde ad alios sex dies tunc immediate sequentes de tali eius repraesentatione nobis vel nostris in officio successoribus mittere fidem auctenticam, Quae quidem confinia si non servaverit et dictam fidem infra dictum tempus non miserit, ex tunc intelligatur et sit incursus in eandem poenam et praeiudicium perforationis suae linguae dolosae. Et ita Dicimus, Pronuntiamus, Confinamus et Relegamus omni meliori modo quo possumus et debemus etc.

Lata, data et in his scriptis sententialiter pronuntiata et promulgata fuit et est suprascripta Sententia Relegatoria per suprascriptum D. Potestatem etc. Scripta, lecta etc. per me Silvestrum Nellum notarium maleficiorum etc. Anno Domini MDXLVII, Indictione quinta, Pontificatu suprascripto, Die vero 23 mensis Augusti, praesentibus Dominico Laurentii alias Bifolco et Iohannemaria eius fratre, amobus carrettariis de Prato, testibus ad praedicta vocatis, habitis et rogatis.

\* \* \*

Dicta Die 23 mensis Augusti 1547 notificatum fuit praedicto Tozino dictum Confinium per me Silvestrum Nellum notarium maleficiorum dicti Domini Potestatis.

Ego idem ut supra Silvester Nellus de Uzano notarius maleficiorum dicti Domini Potestatis, de praedictis rogatus, in fidem praemissorum me subscripsi.



Ignoto manierista toscano della metà del Cinquecento, *La Giustizia soccorre l'Innocenza perseguitata mentre il Tempo svela la Verità* (Firenze, collezione privata).

Sul dietro della piccola tavola (cm. 24x19) è annotato a penna: "1764. Comprati ai Pupilli da me Canonico Stefano Buonamici [pratese, 1722-71] ed erano di casa Cattani e l'autore è Cecchino [corretto su "Vincenzio"] Salviati. 1764". L'attribuzione a "Francesco Salviati" (fiorentino, 1510-63) è ripetuta da Antonio Marini (pratese, 1788-1861) in un inventario da lui firmato dei quadri di casa Salvi Cristiani (Sezione d'Archivio di Stato di Prato, *Salvi Cristiani*, 646, inserto 1°, p. 2). Persone competenti, che hanno visto la fotografia, suggeriscono altre possibili attribuzioni: a Maso da S. Friano (m. 1571), a Carlo Portelli (m. 1574).



## II. - IL DIRITTO: UNA RIFLESSIONE

Era un martedì, quando la pena corporale inflitta ad Antonio detto Tozzino fu commutata in una pena di confino per sei mesi. Il venerdì successivo, il podestà che aveva pronunziato le due condanne si congedò dai pratesi, essendo giunto alla scadenza naturale del suo mandato. A nome del Comune, gli otto e il gonfaloniere gli rilasciarono una magniloquente lettera di benservito, poche righe ma colme di lodi per come aveva svolto i suoi compiti nei dodici mesi che allora si chiudevano. Era la prassi. Il cancelliere del Comune ser Niccolò Modesti ce ne ha serbato copia in mezzo agli altri atti e deliberazioni del consiglio comunale<sup>1</sup>.

Non certo su tutte le vicende d'un anno di podesteria, ma solo su quell'una che la lettura delle carte processuali ci ha fatto conoscere, anche a noi sopravvissuti e invecchiati di quattro secoli e mezzo può venir voglia di tentare un riepilogo. Non sarà per rilasciare lettere di benservito; non sarà per giudicare in bene o in male nessuna delle persone che in quelle carte si son viste muovere o sentite parlare. Un riepilogo dovrebbe servire a capir meglio certi punti che non riescono subito chiari in quel diritto, in quelle concezioni del diritto che si rispecchiano nei fatti esaminati.

Saranno punti di diritto penale sostanziale, o di procedura? Più dei secondi che dei primi, vedremo. Ma non si possono trascurare i primi, dove si nascondono problemi che possono turbare la coscienza dell'uomo che si dice moderno.

Nulla da dire sulla regolarità della prima sentenza, vista in

<sup>1</sup> Sezione d'Archivio di Stato di Prato, *Archivio antico del Comune, Diurni*, 136 (già 353), c. 177v.

rapporto alla legge che applicava: a una legge dello stato, che passava sopra agli statuti comunali e alle loro varietà; a una legge che si vede trasportata alla lettera nel dispositivo della condanna. Se anche ci fosse da osservare qualcosa, riguarderebbe la legislazione e non il diritto, l'atto di volontà o d'arbitrio d'un principe e non la concezione sedimentata nella coscienza d'un popolo. A maggior ragione, nulla da dire sulla regolarità della sentenza di commutazione, che procede da un atto di grazia: di nuovo, da un arbitrio del principe. Del quale non si mettono in discussione le ottime ragioni d'opportunità politica che poteva avere in via generale per comminare pene severissime a un dato delitto, nel caso concreto per attenuare quelle pene a un dato colpevole. In tutti i modi la perforazione della lingua a un bestemmiatore, eseguita o condonata che fosse, non era cosa che nel Cinquecento pratese e fiorentino potesse destare scandalo<sup>2</sup>.

Se non dunque le sentenze in sé, che sono nei limiti delle leggi, potranno piuttosto le leggi stesse darci motivo di turbamento? s'intende, col perseguire criminalmente un fatto come la bestemmia, anche quando è nel suo genere misurata, non rivestita d'oscenità e di turpiloquio? un fatto come la bestemmia, di cui si può dire (come anche del gioco d'azzardo o della sodomia con cui si vede accomunata) che in fondo non lede né nella persona né nel patrimonio i diritti di nessuno? Senza dubbio, nel nostro Occidente secolarizzato la tendenza a ragionare in quest'altro modo è quella che sta prevalendo: si riduce sempre di più lo spazio di quei valori ideali con cui le norme dello stretto diritto si dovevano un tempo confrontare; non è un caso che reati contro la morale possano restar previsti e puniti a patto di chiamarsi reati contro la persona. Riesce difficile in Occidente capire come si sia potuto in Persia dar bando del capo,

<sup>2</sup> Toccò a più d'uno a Prato intorno alla metà del secolo (D.G.M. di Agresti, *Aspetti di vita pratese del Cinquecento*, Firenze, 1976, pp. 190, 195). Era toccato al pratese Michele Modesti, figlio del giureconsulto Iacopo, a Firenze nel 1529 (E. Bogani, *Il giardino di Prato*, Prato, 1992, p. 76).

per dirlo alla maniera antica, all'autore d'un libro giudicato blasfemo; se da tutti è stata sentita come intollerabile la gravità della condanna, ben pochi si son domandati quanto sia parsa grave tra i fedeli di quella religione l'offesa recata al Corano. Ecco: il raffronto colle concezioni giuridiche d'altre civiltà ci può mettere sulla strada per immaginare il senso di sgomento, legato al terrore d'una vendetta divina, che poteva dare ai nostri antenati l'assistere ad atti oltraggiosi verso quanto avevano di sacro, verso Dio stesso.

Non sono dunque né le norme penali né le loro applicazioni, quelle che sollevano problemi di difficile soluzione nell'esame del processo di Prato del luglio 1547 per reato di bestemmia.

Le norme processuali, allora? Una è subito da considerare, di fronte a un passo del verbale d'inquisizione che si direbbe contraddittorio. La confessione formale d'Antonio *alias* Tozzino davanti al podestà e al giudice *pro tribunali sedentes* è fatta "absque ulla tormentorum poena", più in generale "non vi, dolo, vel metu, sed sponte". Ma l'imputato aveva pur ricevuto due tratti di fune il giorno avanti, senza allora confessare, e dopo una notte passata in carcere era stato di nuovo legato alla fune, pronto per una nuova tortura; e così legato aveva reso davanti al podestà e al giudice quella stessa confessione che ora, slegato, passava a ratificare dopo qualche tempo (ore? minuti?), certo nella stessa giornata, non più nella stanza dei tormenti ma pochi passi più in là, davanti al banco di ragione. Dichiarare negli atti del processo che la confessione era stata spontanea, rientrava in una prassi da cui non si sarebbe potuto il notaio discostare; tanto più che un tentativo infruttuoso di coercizione c'era stato, concretandosi nei due tratti di fune, e questo precedente poteva bene far presumere che il nuovo interrogatorio ne fosse, almeno moralmente, condizionato. Ma sulle ammissioni estorte coi tormenti non si sarebbe potuta fondare una sentenza di condanna, se tutto non fosse stato ratificato, fuori d'ogni coercizione, lontano anche dalla vista degli strumenti di tortura,

dopo un ragionevole intervallo di tempo che, nel silenzio della legge romana, l'opinione prevalente degli interpreti confermata spesso da leggi e statuti aveva indicato, come regola, in ventiquattr'ore<sup>3</sup>. Ora, può la dichiarazione del notaio essere accettata per veritiera, se in due facciate d'un medesimo foglio e sotto la medesima data ci presenta un Tozzino che dapprima confessa "videns se ad funem alligatum" e pochissimo dopo riconfessa "sponte"? Certo, proprio il modo d'esprimersi malaccorto garantisce la sincerità del verbale; in altre parole, dimostra che le garanzie spettanti all'imputato non furono tutte rispettate o, se non altro, che la corte le rispettò il massimo che poteva quanto alle forme (compresa l'inutile concessione d'un termine per le difese) e il minimo che poteva quanto alla realtà effettiva.

La tortura, sarà il caso di rammentare, non dava col suo risultato immediato una soluzione automatica delle controversie. Una confessione che si fosse estorta, e che fosse poi ratificata, era certo di grave pregiudizio all'imputato; ma non era ancora la condanna. Restavano spazi in cui le registrazioni del notaio e le valutazioni del giudice potevano indirizzare il processo piuttosto in un senso o piuttosto nell'altro. Il nostro processo per bestemmia non esce dai limiti del prevedibile, su questo punto.

Ma c'è un ultimo punto, e come il precedente riguarda la procedura, in cui questo processo mostra un'anomalia che, non ignota alla giurisprudenza del tempo, destava scalpore, e più ancora stupisce l'osservatore odierno. La condanna si fonda sopra una confessione; questa è l'effetto, non immediato, d'una tortura; e l'applicazione di questa nasce dalla richiesta che ne fa "perlibenter" l'accusato stesso, in discorde concordia col suo accusatore. Avvezzi come siamo a sentirci rintronare negli orecchi i luoghi comuni d'una divulgazione storica amante delle tinte forti, o a lasciarci abbagliare la vista da sfolgoranti inviti pubblicitari a mostre e musei d'atroci macchine di tortura, ci riesce

<sup>3</sup> P. Fiorelli, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, vol. II, [Milano], 1954, pp. 118-123.

difficile oggi immaginare un tempo e un ambiente dove i tratti di fune siano stati non subiti perché imposti dalla sopraffazione di sadici governanti, ma accettati come cosa purtroppo inevitabile, da sopportare al modo che si sopportano le malattie, le tasse, le grandinate, le mogli bisbetiche; e qualche volta, paradossalmente, da desiderare come occasione e mezzo di dimostrare in giudizio le ragioni che si hanno, la verità che si ha dentro di noi. Con questo spirito, ci può essere stata la tortura volontariamente subita, la tortura del richiedente; il nostro processo ne dà un esempio.

Le difficoltà però che s'incontrano cercando di capire quest'atteggiamento, non sono solo di chi fa lo sforzo di percorrere a ritroso quattro o cinquecento anni di storia: erano già dei contemporanei, sia pure con motivazioni diverse. Se ne trova traccia nelle due più autorevoli trattazioni di giurisprudenza in tema di tortura, che nel secolo XVI ebbero numerose edizioni.

Scriva Francesco Bruni da San Severino, giudice criminale a Siena, nel suo *De indiciis et tortura*<sup>4</sup>, del 1495:

Insuper quaero: ponamus, quidam inculpatus de crimine sponte ingerit se torturae, puta dicendo "Ego non commisi tale delictum, et offero me velle stare torturae, ponatis me in tortura" - costui è un pazzo -: an potestas possit iuste istum volentem ponere ad torturam si alias de iure hoc ei non liceret, puta quia non praecedunt indicia? Respondeo quod non potest, quia liber homo non est dominus membrorum suorum, l[ege] liber homo, ff. ad leg[em] acq[uiliam]<sup>5</sup>.

Sì, non siamo i proprietari delle nostre membra: è un principio d'antica civiltà giuridica, a cui qualche volta vien fatto di non pensare più. Ma il Bruni incalza con altri argomenti. Ricordia-

<sup>4</sup> F. Bruni (Brunus), *Tractatus de indiciis et tortura*, II, 7, 8, nei *Tractatus de indiciis et tortura*, Venetiis, 1549, c. 58v.

<sup>5</sup> *Dig.*, IX, 2, 13, pr. (*l. Liber homo, in pr., ff. ad legem Aquiliam*): "Dominus membrorum suorum nemo videtur" (Ulpiano).

mone almeno uno: la giustizia penale è cosa del potere pubblico, non può esser lasciata agli accordi di persone private<sup>6</sup>. Un principio anche questo a cui qualche volta non si pensava e non si pensa, più nel Cinquecento a dire il vero che oggi: ed era giusto affermarlo<sup>7</sup>.

Premesso di nuovo che “nemo est dominus membrorum suorum”, ripete alla lettera gli argomenti del Bruni anche Ippolito Marsili, giudice, avvocato, professore nello studio della sua Bologna, fecondo scrittore di diritto criminale, che tocca in particolare<sup>8</sup> l'argomento nel suo commentario al titolo *De quaestionibus* del *Digesto*<sup>9</sup>, del 1507:

Et ideo dicit d[ominus] Fran[ciscus] Bru[nus] in tract[atu] suo de indiciis et tortura, in XVI car[ta] in I col[umna] in prin[cipio], quod si aliquis sit inculpatus de crimine et dicit “Domine iudex, ego non commisi tale crimen et offero me velle stare torture, ponatis me in tortura”, quod, licet iste sit una bestia, attamen potestas non potest eum ponere ad torturam nisi precedant indicia, et hoc per rationem d[icte] l[egis] liber homo<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> *Cod.*, III, 13, 3 (*l. III, C. de iurisdictione omnium iudicum*): “Privatorum consensus iudicem non facit eum, qui nulli praest iudicio” (Diocleziano e Massimiano).

<sup>7</sup> A Prato come un po' dappertutto, era previsto un forte sconto di pena per l'offensore che presentasse in giudizio un atto di pace, per mano di notaio, coll'offeso e la sua famiglia. Messa in pratica assai di frequente, e preceduta come si può bene intendere da un adeguato risarcimento delle offese e dei danni, la pace riduceva al minimo in molti casi l'esercizio della giurisdizione criminale; con effetto paragonabile a quello che aveva in materia civile, e ha tuttora, l'arbitrato. La giurisdizione pubblica si risvegliava, e si faceva più che mai severa, qualora la pace venisse rotta da una parte o dall'altra.

<sup>8</sup> Il passo è ripetuto molto simile in un'altra opera dello stesso autore, più tarda, del 1526-29: I. Marsili (de Marsiliis), *Practica causarum criminalium*, Lugduni, 1535, c. XLV (par. *Expedita*, num. 55).

<sup>9</sup> I. Marsili (de Marsiliis), *Tractatus de questionibus*, Lugduni, 1532, c. CXXXIVr (ad *Dig.*, 48, 18, 21 (*l. Quaestionis habendae, ff. de quaestionibus*), num. 5).

<sup>10</sup> *Dig.*, IX, 2, 13, pr.

Prevedono anche, tutt'e due gli autori, l'ipotesi che venga proposto dall'accusatore un confronto sulla fune tra sé stesso e l'accusato; e concordemente la respingono, come corollario delle cose già dette<sup>11</sup>, pur conoscendo che non è un'ipotesi fuori della realtà<sup>12</sup>. Alla metà del Cinquecento, sono queste le dottrine che i giudici leggono nei loro manuali e da cui fanno di non potersi allontanare a cuor leggero, stante la ferma autorità non soltanto morale degl'interpreti del diritto romano.

C'è dunque in senso opposto una tentazione più forte, a cui non si riesce sempre a resistere. Il sistema giudiziario del profondo Medioevo in Italia e in Europa prevedeva il ricorso al duello per la risoluzione dei casi insolubili: affidandosi con cieca fede a un intervento della Provvidenza, si dava per certo che fosse dalla parte della verità chi vinceva nel nobile gioco delle armi. L'altissima difesa che ne fece Dante<sup>13</sup> non bastò a impedire il tramonto di quelle concezioni. Il sistema giudiziario che da poco era subentrato, e che cercava una verità razionale, tangibile, dimostrabile, promosse l'uso della tortura come ricerca esasperata di quella verità a tutti i costi. Ma l'essere umano non è fatto di sola razionalità. All'immagine dell'*homo sapiens*, con cui lo caratterizza Carlo Linneo fissandogli un posto immutabile nella scala delle creature viventi, la pensosa indagine di storia delle civiltà di Giovanni Huizinga affianca, è ben noto, l'altra immagine dell'*homo ludens*<sup>14</sup>: che non è un uomo tra gli altri, o un momento di vita umana tra gli altri momenti, ma un atteg-

<sup>11</sup> F. Bruni, *op. cit.*, II, 7, 9, nei *Tractatus*, cit., c. 59r; I. Marsili, *Tractatus*, cit., c. CXXXIVr (ad *Dig.*, I. cit., num. 8); Id., *Practica*, cit., cc. LXIV-LXIIr (par. cit., num. 55-57).

<sup>12</sup> Un caso realmente accaduto era stato discusso in una celebre opera sul sindacato dei pubblici ufficiali da un giureconsulto napoletano del Quattrocento: P. del Pozzo (de Puteo), *Tractatus de syndacatu*, v. *Tortus*, XIII, 1, nei *Tractatus de syndacatu*, Venetiis, 1571, c. 354r.

<sup>13</sup> Dante Alighieri, *Monarchia*, II, 9, 1-7, cur. Nardi, in D.A., *Opere minori*, vol. II, Milano-Napoli, 1979, pp. 416-419.

<sup>14</sup> J. Huizinga, *Homo ludens*, trad. Von Schendel, Torino, 1946.

giamento spirituale di tutta l'umanità e di sempre. Si crede d'aver ricacciato in un passato senza ritorno il senso della sfida che sosteneva nei duelli medievali i campioni scesi in campo in difesa delle opposte verità; ed ecco che nella stessa ricerca d'una verità oggettiva, a cui tende la tortura nella sua brutalità senza onore, s'insinua di nuovo il già respinto senso della sfida, che riporta imperiosamente l'elemento del gioco così nel confronto fisico come nel confronto dialettico.

L'idea dell'unica Verità e dell'unica Giustizia, amiche tra loro e concordanti, rimane come un bellissimo sogno da lasciar sognare a poeti e a pittori.



# Indice

<i>Prefazione</i>	pag. 3
I. IL FATTO: UN PROCEDIMENTO	» 5
<i>Documenti</i>	» 12
Inquisizione contro Antonio detto Tozzino, pag. 13. Condanna d'Antonio detto Tozzino per bestemmia, pag. 17. Supplica in favore del condannato Antonio detto Tozzino, pag. 19. Commutazione di condanna ad Anto- nio detto Tozzino, pag. 20	
<i>Illustrazione</i>	» 22
La Giustizia soccorre l'Innocenza perseguitata mentre il Tempo svela la verità	
II. IL DIRITTO: UNA RIFLESSIONE	» 23

FINITO DI STAMPARE  
NELLO STABILIMENTO GRAFICO COMMERCIALE  
MAGGIO 1996

## INDICE COMPLESSIVO

<i>Settant'anni dopo</i> .....	v
VOL. I: <i>LA TORTURA GIUDIZIARIA NEL DIRITTO COMUNE</i> .....	1
Indice del vol. I .....	5
VOL. II: <i>LA TORTURA GIUDIZIARIA NEL DIRITTO COMUNE</i> .....	341
Indice del vol. II .....	343
Indici generali .....	633
Appendice I: ISTRUZIONI PER L'USO DELLA TORTURA LEGALE .....	719
Appendice II: DUE PRATESI DUE VERITÀ UNA FUNE UNA SFIDA .....	743



# UNIVERSITÀ DI FIRENZE

CENTRO DI STUDI  
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO

## PUBBLICAZIONI

### QUADERNI FIORENTINI

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

Vol. 1 (1972), 8°, p. 486

Vol. 2 (1973), 8°, p. 798

Vol. 3-4 (1974-75) - Il « socialismo giuridico ». Ipotesi e letture, due tomi in 8°, p. 1041

Vol. 5-6 (1976-77) - Itinerari moderni della proprietà, due tomi in 8°, p. 1140

Vol. 7 (1978) - Emilio Betti e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 648

Vol. 8 (1979), 8°, p. 564

Vol. 9 (1980) - Su Federico Carlo di Savigny, 8°, p. 590

Vol. 10 (1981), 8°, p. 584

Vol. 11-12 (1982-83) - Itinerari moderni della persona giuridica, due tomi in 8°, p. 1200

Vol. 13 (1984), 8°, p. 782

Vol. 14 (1985), 8°, p. 646

Vol. 15 (1986), 8°, p. 748

Vol. 16 (1987) - Riviste giuridiche italiane (1865-1945), 8°, p. 718

Vol. 17 (1988), 8°, p. 640

Vol. 18 (1989), 8°, p. 744

Vol. 19 (1990), 8°, p. 736

Vol. 20 (1991) - François Gény e la scienza giuridica del Novecento, 8°, p. 588

Vol. 21 (1992), 8°, p. 750

Vol. 22 (1993) - Per Federico Cammeo, 8°, p. 706

Vol. 23 (1994), 8°, p. 554

Vol. 24 (1995), 8°, p. 620

Vol. 25 (1996), 8°, p. 810

Vol. 26 (1997), 8°, p. 744

Vol. 27 (1998), 8°, p. 590

Vol. 28 (1999) - Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica, due tomi in 8°, p. 1180

Vol. 29 (2000), 8°, p. 578

Vol. 30 (2001), due tomi in 8°, p. 988

Vol. 31 (2002) - L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive, due tomi in 8°, p. 950

Vol. 32 (2003), 8°, p. 796

Vol. 33-34 (2004-2005) - L'Europa e gli 'Altri'. Il diritto coloniale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1408

Vol. 35 (2006), due tomi in 8°, p. 1120

Vol. 36 (2007) - Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), due tomi in 8°, p. 1562

Vol. 37 (2008), 8°, p. 744

Vol. 38 (2009) - I diritti dei nemici, due tomi in 8°, p. 1956

Vol. 39 (2010), 8°, p. 946

Vol. 40 (2011) - Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1174

- Vol. 41 (2012), 8°, p. 940  
 Vol. 42 (2013), 8°, p. 804  
 Vol. 43 (2014) - Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, due tomi in 8°, p. 1144  
 Vol. 44 (2015), due tomi in 8°, p. 1262  
 Vol. 45 (2016), 8°, p. 778  
 Vol. 46 (2017) - Giuristi e Stato sociale, due tomi in 8°, p. 1060  
 Vol. 47 (2018), 8°, p. 816  
 Vol. 48 (2019), 8°, p. 840  
 Vol. 49 (2020), 8°, p. 914  
 Vol. 50 (2021) - Il pluralismo giuridico: paradigmi ed esperienze. Cinquant'anni di 'Quaderni fiorentini', due tomi in 8°, p. 1014  
 Vol. 51 (2022), 8°, p. 788

## BIBLIOTECA

« Per la storia del pensiero giuridico moderno »

- 1 LA SECONDA SCOLASTICA NELLA FORMAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
 Incontro di studio - Firenze, 17-19 ottobre 1972  
 Atti, a cura di Paolo Grossi  
 (1973), 8°, p. 484
- 2 Mario Sbriccoli, CRIMEN LAESAE MAIESTATIS  
 Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna  
 (1974), 8°, p. 399
- 3 Pietro Costa, IL PROGETTO GIURIDICO  
 Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico  
 Vol. I: Da Hobbes a Bentham  
 (1974), 8°, p. XIII-414
- 4 Mario Sbriccoli, ELEMENTI PER UNA BIBLIOGRAFIA DEL SOCIALISMO GIURIDICO ITALIANO  
 (1976), 8°, p. 169
- 5 Paolo Grossi, « UN ALTRO MODO DI POSSEDERE »  
 L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria  
 (1977), 8°, p. 392
- 6/7 Franz Wieacker, STORIA DEL DIRITTO PRIVATO MODERNO  
 con particolare riguardo alla Germania  
 Trad. di Umberto Santarelli e di Sandro A. Fusco  
 Vol. I (1980), 8°, p. 560  
 Vol. II (1980), 8°, p. 429
- 8 Maurizio Fioravanti, GIURISTI E COSTITUZIONE POLITICA NELL'OTTOCENTO TEDESCO  
 (1979), 8°, p. 432
- 9 Peter Stein-John Shand, I VALORI GIURIDICI DELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE  
 Trad. di Alessandra Maccioni  
 (1981), 8°, p. 465

- 10 Gioele Solari, **SOCIALISMO E DIRITTO PRIVATO**  
Influenza delle odierne dottrine socialistiche sul diritto privato (1906)  
Edizione postuma a cura di Paolo Ungari  
(1980), 8°, p. 259
- 11/12 **CRISTIANESIMO, SECULARIZZAZIONE E DIRITTO MODERNO**  
A cura di Luigi Lombardi Vallauri e Gerhard Dilcher  
(1981), 8°, p. 1527
- 13 **LA « CULTURA » DELLE RIVISTE GIURIDICHE ITALIANE**  
Atti del Primo Incontro di studio - Firenze, 15-16 aprile 1983  
A cura di Paolo Grossi  
(1984), 8°, p. VI-198
- 14 Franco Todescan, **LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO**  
I. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio  
(1983), 8°, p. VIII-124
- 15 Emanuele Castrucci, **TRA ORGANICISMO E « RECHTSIDEE »**  
Il pensiero giuridico di Erich Kaufmann  
(1984), 8°, p. XIV-202
- 16 Pietro Barcellona, **I SOGGETTI E LE NORME**  
(1984), 8°, p. IV-204
- 17 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**  
I. Genesi del sistema e nascita della « scienza » delle Pandette  
(1984), 8°, p. XII-638
- 18 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**  
I. Il progetto costituzionale  
(1984), 8°, p. XII-656
- 19 Paolo Cappellini, **SYSTEMA IURIS**  
II. Dal sistema alla teoria generale  
(1985), 8°, p. XII-416
- 20 Bernardo Sordi, **GIUSTIZIA E AMMINISTRAZIONE NELL'ITALIA LIBERALE**  
La formazione della nozione di interesse legittimo  
(1985), 8°, p. 483
- 21 Pietro Costa, **LO STATO IMMAGINARIO**  
Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento  
(1986), 8°, p. IV-476
- 22 **STORIA SOCIALE E DIMENSIONE GIURIDICA - STRUMENTI D'INDAGINE E IPOTESI DI LAVORO**  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-27 aprile 1985  
A cura di Paolo Grossi  
(1986), 8°, p. VIII-466
- 23 Paolo Grossi, **STILE FIORENTINO**  
Gli studi giuridici nella Firenze italiana - 1859-1950  
(1986), 8°, p. XV-230
- 24 Luca Mannori, **UNO STATO PER ROMAGNOSI**  
II. La scoperta del diritto amministrativo  
(1987), 8°, p. VIII-254

- 25 Bernardo Sordi, TRA WEIMAR E VIENNA  
Amministrazione pubblica e teoria giuridica nel primo dopoguerra  
(1987), 8°, p. 378
- 26 Franco Todescan, LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO  
LAICO  
II. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Jean Domat  
(1987), 8°, p. VIII-88
- 27 Paolo Grossi, « LA SCIENZA DEL DIRITTO PRIVATO »  
Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo - 1893-1896  
(1988), 8°, p. IX-206
- 28 LA STORIOGRAFIA GIURIDICA SCANDINAVA  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 22-23 maggio 1987  
A cura di Paolo Grossi  
(1988), 8°, p. VI-87
- 29 LA CULTURE DES REVUES JURIDIQUES FRANÇAISES  
A cura di André-Jean Arnaud  
(1988), 8°, p. IV-144
- 30 Adam Smith, LEZIONI DI GLASGOW  
Introduzione a cura di Enzo Pesciarelli  
Traduzione di Vittoria Zompanti Oriani  
(1989), 8°, p. CXXVIII-766
- 31 Thilo Ramm, PER UNA STORIA DELLA COSTITUZIONE DEL LAVORO  
TEDESCA  
A cura di Lorenzo Gaeta e Gaetano Vardaro  
(1989), 8°, p. 195
- 32 PIERO CALAMANDREI - Ventidue saggi su un grande maestro  
A cura di Paolo Barile  
(1990), 8°, p. 556
- 33 IL PENSIERO GIURIDICO DI COSTANTINO MORTATI  
A cura di Mario Galizia e Paolo Grossi  
(1990), 8°, p. 644
- 34/35 HISPANIA - ENTRE DERECHOS PROPIOS Y DERECHOS NACIONALES  
Atti dell'incontro di studio - Firenze/Lucca 25, 26, 27 maggio 1989  
A cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomas y Valiente  
Tomo I (1990), 8°, p. VI-530  
Tomo II (1990), 8°, p. IV-531-1036
- 36 Osvaldo Cavallar, FRANCESCO GUICCIARDINI GIURISTA  
I ricordi degli onorari  
(1991), 8°, p. XXII-396
- 37 Bernardo Sordi, L'AMMINISTRAZIONE ILLUMINATA  
Riforma delle Comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina  
(1991), 8°, p. 424
- 38 Franco Cipriani, STORIE DI PROCESSUALISTI E DI OLIGARCHI  
La Procedura civile nel Regno d'Italia (1866-1936)  
(1991), 8°, p. X-536



- 39 Bartolomé Clavero, ANTIDORA  
Antropología católica de la economía moderna  
(1991), 8°, p. VI-259
- 40 Giovanni Cazzetta, RESPONSABILITÀ AQUILIANA E FRAMMENTAZIONE  
DEL DIRITTO COMUNE CIVILISTICO (1865-1914)  
(1991), 8°, p. IV-564
- 41 Paolo Grossi, IL DOMINIO E LE COSE  
Percezioni medievali e moderne dei diritti reali  
(1992), 8°, p. 755
- 42 L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
Strumenti, destinatari, prospettive  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 6-7 novembre 1992  
A cura di Paolo Grossi  
(1993), 8°, p. VIII-440
- 43 PERIODICI GIURIDICI ITALIANI (1850-1900) - Repertorio  
A cura di Carlo Mansuino  
(1994), 8°, p. XIV-368
- 44 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - I  
(1994), 8°, p. XXII-603
- 45 Luca Mannoni, IL SOVRANO TUTORE  
Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici  
(Secc. XVI-XVIII)  
(1994), 8°, p. VIII-486
- 46 Stefano Mannoni, UNE ET INDIVISIBLE  
Storia dell'accentramento amministrativo in Francia - II  
(1996), 8°, p. XVI-448
- 47 Bartolomé Clavero, TOMÁS Y VALIENTE  
Una biografía intelectual  
(1996), 8°, p. XXXVI-374
- 48 Costantino Mortati, L'ORDINAMENTO DEL GOVERNO NEL NUOVO  
DIRITTO PUBBLICO ITALIANO  
Ristampa inalterata, con una prefazione di Enzo Cheli  
(2000), 8°, p. X-234
- 49 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE IN SENSO MATERIALE  
Ristampa inalterata, con una premessa di Gustavo Zagrebelsky  
(1998), 8°, p. XXXVIII-212
- 50 GIURISTI E LEGISLATORI  
Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto  
Atti dell'Incontro di studio - Firenze, 26-28 settembre 1996  
A cura di Paolo Grossi  
(1997), 8°, p. VIII-530
- 51 Pio Caroni, SAGGI SULLA STORIA DELLA CODIFICAZIONE  
(1998), 8°, p. XX-270
- 52 Paolo Grossi, ASSOLUTISMO GIURIDICO E DIRITTO PRIVATO  
(1998), 8°, p. X-474

- 53 Giovanni Cazzetta, *PRÆSUMITUR SEDUCTA*  
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna  
(1999), 8°, p. IV-426
- 54 Stefano Mannoni, *POTENZA E RAGIONE*  
La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)  
(1999), 8°, p. IV-276
- 55/56 Sergio Caruso, *LA MIGLIOR LEGGE DEL REGNO*  
Consuetudine, diritto naturale e contratto nel pensiero e nell'epoca di John Selden  
(1584-1654)  
Tomo I (2001), 8°, p. IV-432  
Tomo II (2001), 8°, p. IV-433-1024
- 57 Franco Todescan, *LE RADICI TEOLOGICHE DEL GIUSNATURALISMO LAICO*  
III. Il problema della secolarizzazione nel pensiero giuridico di Samuel Pufendorf  
(2001), 8°, p. VIII-106
- 58/59 Maurizio Fioravanti, *LA SCIENZA DEL DIRITTO PUBBLICO*  
Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento  
Tomo I (2001), 8°, p. XXII-572  
Tomo II (2001), 8°, p. IV-573-918
- 60 Raffaele Volante, *IL SISTEMA CONTRATTUALE DEL DIRITTO COMUNE CLASSICO*  
Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e ultramontani  
(2001), 8°, p. IV-502
- 61 CODICI  
Una riflessione di fine millennio  
Arti dell'incontro di studio - Firenze, 26-28 ottobre 2000  
A cura di Paolo Cappellini e Bernardo Sordi  
(2002), 8°, p. VIII-604
- 62 Pietro Costa, *IURISDICTION*  
Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)  
Ristampa  
(2002), 8°, p. XCVI-412
- 63 Mario Piccinini, *TRA LEGGE E CONTRATTO*  
Una lettura di *Ancient Law* di Henry S. Maine  
(2003), 8°, p. XVI-286
- 64 Arturo Carlo Jemolo, *LETTERE A MARIO FALCO*  
Tomo I (1910-1927)  
A cura di Maria Vismara Missiroli  
(2005), 8°, p. XVIII-592
- 65 Ferdinando Mazzarella, *NEL SEGNO DEI TEMPI*  
Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale  
(2005), 8°, p. 530
- 66 Michele Pifferi, *GENERALIA DELICTORUM*  
Il *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani e la "Parte generale" di diritto penale  
(2006), 8°, p. 468
- 67 Maria Rosa Di Simone, *PERCORSI DEL DIRITTO TRA AUSTRIA E ITALIA (SECOLI XVII-XX)*  
(2006), 8°, p. XII-374

- 68 Franco Cipriani, *SCRITTI IN ONORE DEI PATRES*  
(2006), 8°, p. XIV-502
- 69 Piero Fiorelli, *INTORNO ALLE PAROLE DEL DIRITTO*  
(2008), 8°, p. XXXII-548
- 70 Paolo Grossi, *SOCIETÀ, DIRITTO, STATO*  
Un recupero per il diritto  
(2006), 8°, p. XX-346
- 71 Irene Stolzi, *L'ORDINE CORPORATIVO*  
Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell'Italia fascista  
(2007), 8°, p. IV-464
- 72 Hasso Hofmann, *RAPPRESENTANZA - RAPPRESENTAZIONE*  
Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento  
(2007), 8°, p. XL-586
- 73 Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, *GOVERNO E PARTITI NEL PENSIERO BRITANNICO (1690-1832)*  
(2007), 8°, p. VIII-156
- 74 Giovanni Cazzetta, *SCIENZA GIURIDICA E TRASFORMAZIONI SOCIALI*  
Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento  
(2007), 8°, p. X-388
- 75 Manuela Mustari, *IL LUNGO VIAGGIO VERSO LA "REALITÀ"*  
Dalla promessa di vendita al preliminare trascrivibile  
(2007), 8°, p. VI-284
- 76 Carlo Fantappiè, *CHIESA ROMANA E MODERNITÀ GIURIDICA*  
Tomo I L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903), (2008), 8°, p. XLVI-520  
Tomo II Il *Codex iuris canonici* (1917), (2008), 8°, p. IV-521-1282
- 77 Rafael D. García Pérez, *ANTES LEYES QUE REYES*  
Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)  
(2008), 8°, p. XII-546
- 78 Luciano Martone, *DIRITTO D'OLTREMARE*  
Legge e ordine per le Colonie del Regno d'Italia  
(2008), 8°, p. X-228
- 79 Michael Stolleis, *STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA*  
I. Pubblicistica dell'impero e scienza di polizia 1600-1800  
(2008), 8°, p. X-632
- 80 Paolo Grossi, *NOBILTÀ DEL DIRITTO*  
Profili di giuristi  
(2008), 8°, p. XII-742
- 81 Andrea Marchisello, *LA RAGIONE DEL DIRITTO*  
Carlantonio Pilati tra cattedra e foro nel Trentino del tardo Settecento  
(2008), 8°, p. XXIV-532
- 82 Bartolomé Clavero, *GENOCIDE OR ETHNOCIDE, 1933-2007*  
How to make, unmake, and remake law with words  
(2008), 8°, p. VIII-268
- 83 Paolo Grossi, *TRENT' ANNI DI PAGINE INTRODUTTIVE*  
Quaderni fiorentini 1972-2001  
(2009), 8°, p. XXVIII-252

- 84 Aldo Sandulli, **COSTRUIRE LO STATO**  
La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)  
(2009), 8°, p. XVIII-324
- 85 **DIRITTI E LAVORO NELL'ITALIA REPUBBLICANA**  
Materiali dall'incontro di studio Ferrara, 24 ottobre 2008  
A cura di Gian Guido Balandi e Giovanni Cazzetta  
(2009), 8°, p. IV-306
- 86 Pio Caroni, **LA SOLITUDINE DELLO STORICO DEL DIRITTO**  
(2009), 8°, p. VI-252
- 87 Federigo Bambi, **UNA NUOVA LINGUA PER IL DIRITTO - I**  
Il lessico volgare di Andrea Lancia nelle provvisioni fiorentine del 1355-57  
(2009), 8°, p. IV-816
- 88 Mario Sbriccoli, **STORIA DEL DIRITTO PENALE E DELLA GIUSTIZIA**  
Scritti editi e inediti (1972-2007)  
Tomo I (2009), 8°, p. XVI-722  
Tomo II (2009), 8°, p. IV-723-1338
- 89 Arturo Carlo Jemolo, **LETTERE A MARIO FALCO**  
Tomo II (1928-1943)  
A cura di Maria Vismara Missiroli  
(2009), 8°, p. IV-512
- 90 Sabino Cassese, **IL DIRITTO AMMINISTRATIVO: STORIA E PROSPETTIVE**  
(2010), 8°, p. X-576
- 91 Marco Sabbioneti, **DEMOCRAZIA SOCIALE E DIRITTO PRIVATO**  
La Terza Repubblica di Raymond Saleilles (1855-1912)  
(2010), 8°, p. XXXVIII-682
- 92 Condorcet, **DICHIARARE I DIRITTI, COSTITUIRE I POTERI**  
Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo  
A cura di Gabriele Magrin  
Edizione del manoscritto a cura di Mercurio Candela  
(2011), 8°, p. VI-190
- 93 **DIRITTI INDIVIDUALI E PROCESSO PENALE NELL'ITALIA REPUBBLICANA**  
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 12-13 novembre 2010  
A cura di Daniele Negri e Michele Pifferi  
(2011), 8°, p. VI-442
- 94 Rodolfo Savelli, **CENSORI E GIURISTI**  
Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)  
(2011), 8°, p. XXXIV-410
- 95 **ALESSANDRO GIULIANI: L'ESPERIENZA GIURIDICA FRA LOGICA ED ETICA**  
A cura di Francesco Cerrone e Giorgio Repetto  
(2012), 8°, p. VI-848
- 96 Carlo Nitsch, **IL GIUDICE E LA LEGGE**  
Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo  
Novecento  
(2012), 8°, p. X-342
- 97 Rodrigo Míguez Núñez, **TERRA DI SCONTRI**  
Alterazioni e rivendicazioni del diritto alla terra nelle Ande centrali  
(2013), 8°, p. X-360

- 98 Enrico Finzi, "L'OFFICINA DELLE COSE"  
Scritti minori  
A cura di Paolo Grossi  
(2013), 8°, p. LXII-212
- 99 Michele Pifferi, L'INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA  
Difesa sociale e crisi della legalità penale tra Otto e Novecento  
(2013), 8°, p. IV-336
- 100 Paolo Grossi, SCRITTI CANONISTICI  
A cura di Carlo Fantappiè  
(2013), 8°, p. XLVI-314
- 101 Massimiliano Gregorio, PARTE TOTALE  
Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento  
(2013), 8°, p. XIV-440
- 102 Emanuele Somma, JUGE NATUREL E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
FRANCESE (1790-1795)  
(2013), 8°, p. VI-166
- 103 DALLA COSTITUZIONE "INATTUATA" ALLA COSTITUZIONE "INATTUALE"?  
Potere costituente e riforme costituzionali nell'Italia repubblicana  
Materiali dall'incontro di studio - Ferrara, 24-25 gennaio 2013  
A cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta  
(2013), 8°, p. VIII-430
- 104 STORIA E DIRITTO  
Esperienze a confronto  
Atti dell'incontro internazionale di studi in occasione dei 40 anni dei *Quaderni fiorentini*  
Firenze, 18-19 ottobre 2012  
A cura di Bernardo Sordi  
(2013), 8°, p. VI-506
- 105 Michael Stolleis, STORIA DEL DIRITTO PUBBLICO IN GERMANIA  
II. Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914  
(2014), 8°, p. XVIII-766
- 106 Paolo Grossi, NOBILTÀ DEL DIRITTO  
Profili di giuristi - II  
(2014), 8°, p. XII-334
- 107 Irene Stolzi, LE INCHIESTE PARLAMENTARI  
Un profilo storico-giuridico (Italia 1861-1900)  
(2015), 8°, p. XXVIII-328
- 108 GIUSTIZIA PENALE E POLITICA IN ITALIA TRA OTTO E NOVECENTO  
Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto  
a cura di Floriana Colao, Luigi Lacchè e Claudia Storti  
(2015), 8°, p. X-536
- 109 Giulio Abbate, «UN DISPOTISMO ILLUMINATO E PATERNO»  
Riforme e codificazione nell'India britannica (1772-1883)  
(2015), 8°, p. VIII-312
- 110 Piero Bellini, SUGLI USITATI PARADIGMI DELLA CANONISTICA OSSERVANTE  
Considerazioni dissenzienti d'un canonista trasgressivo  
(2016), 8°, p. VIII-284

- 111 Ferdinando Mazzarella, UN DIRITTO PER L'EUROPA INDUSTRIALE  
Cultura giuridica ed economia dalla Rivoluzione francese al Secondo Dopoguerra  
(2016), 8°, p. X-346
- 112 ATTUALITÀ E STORIA DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO  
Un istituto al bivio tra legalità e discrezionalità  
a cura di Roberto Bartoli e Michele Pifferi  
(2016), 8°, p. VI-334
- 113 Maria Sole Testuzza, "IUS CORPORIS, QUASI IUS DE CORPORE DISPONENDI"  
*Il tractatus de potestate in se ipsum* di Baltasar Gómez de Amescúa  
(2016), 8°, p. IV-370
- 114 Alberto Spinosa, "CIVILI IN DIVERSISSIMO MODO"  
Modello napoleonico e tradizioni giuridiche nazionali nell'Italia dell'Ottocento  
(2017), 8°, p. XVIII-278
- 115 Raffaele Volante, LA SOSTITUZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI NEL  
DIRITTO COMUNE CLASSICO  
(2017), 8°, p. VI-192
- 116 Federigo Bambi, SCRIVERE IN LATINO, LEGGERE IN VOLGARE  
Glossario dei testi notarili bilingui tra Due e Trecento  
(2018), 8°, p. IV-370
- 117 Valerio Torreggiani, STATO E CULTURE CORPORATIVE NEL REGNO UNITO  
Progetti per una rappresentanza degli interessi economici nella riflessione inglese  
della prima metà del XX secolo  
(2018), 8°, p. IV-282
- 118 Maurizio Fioravanti, LA COSTITUZIONE DEMOCRATICA  
Modelli e itinerari del diritto pubblico del ventesimo secolo  
(2018), 8°, p. VIII-494
- 119 Francesco Saverio Nisio, LUCIEN LÉVY-BRUHL  
Filosofia, scienze sociali, giustizia  
(2019), 8°, p. VIII-796
- 120 Costantino Mortati, LA COSTITUZIONE DI WEIMAR  
Con un saggio introduttivo di Maurizio Fioravanti  
(2019), 8°, p. XXII-110
- 121 SINDACATI E DIRITTO DEL LAVORO TRA DITTATURE E DEMOCRAZIE  
NELL'EUROPA MEDITERRANEA E LATINA DEL XX SECOLO  
a cura di Irene Stolzi  
(2019), 8°, p. VI-312
- 122 Paolo Passaniti, IL DIRITTO CANGIANTE  
Il lungo Novecento giuridico del paesaggio italiano  
(2019), 8°, p. XVI-246
- 123 Philipp Lotmar, LA GIUSTIZIA E ALTRI SCRITTI  
a cura di Iole Fargnoli e Luca Nogler  
(2020), 8°, p. XXII-358
- 124 Paolo Grossi, IL DIRITTO CIVILE IN ITALIA FRA MODERNO E POSMODERNO  
Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico  
(2021), 8°, p. XII-170

- 125 Francesco Migliorino, *LETTURE CORSARE DI TULLIO ASCARELLI*  
Penalisti e criminologi da Weimar al Terzo Reich  
(2021), 8°, p. X-194
- 126 Floriana Colao, *UN DIRITTO PER L'AGRICOLTURA*  
Itinerari giuridici-economici nella Toscana dell'Ottocento  
(2021), 8°, p. XXXII-126
- 127 Franco Gaetano Scoca, *RISORGIMENTO E COSTITUZIONE*  
(2021), 8°, p. XII-630
- 128 Gustav Radbruch, *FILOSOFIA DEL DIRITTO*  
(2021), 8°, p. LXXII-234
- 129 Gianluca Russo, *GOVERNARE CASTIGANDO*  
Le origini dello Stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)  
(2021), 8°, p. XXXII-362
- 130 *WHAT IS EUROPEAN IN EUROPEAN PRIVATE LAW?*  
*CHE COSA C'È DI EUROPEO NEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO?*  
a cura di Hans-Wolfgang Micklitz e Giuseppe Vettori  
(2022), 8°, p. XXXIV-368
- 131 Giandomenico Dodaro, *GIULIANO VASSALLI TRA FASCISMO E DEMOCRAZIA*  
Biografia di un penalista partigiano (1915-1948)  
(2022), 8°, p. XXXVI-402
- 132 Stefano Malpassi, *LA «DEMOCRAZIA ECONOMICA» AMERICANA*  
Alla ricerca di un ordine giuridico del mercato, tra cultura individualistica e  
tentazioni corporativistiche (1919-1939)  
(2022), 8°, p. VI-424
- 133 Lorenzo Serafinelli, *U.S. LAW SCHOOLS*  
Una visione alternativa della formazione del giurista negli Stati Uniti  
(2023), 8°, p. XXVI-362
- 134 *PLURALISMO GIURIDICO*  
Itinerari contemporanei  
Atti dell'incontro di studi - Firenze, 20-21 ottobre 2022  
A cura di Paolo Cappellini e Giovanni Cazzetta  
(2023), 8°, p. IV-316
- 135 Domenico Siciliano, «DEFENSIVE AUFKLÄRUNG»: IL *CONFLITTO* TRA  
FILOSOFIA, POLITICA E GIURISPRUDENZA NELL'*ARTICOLO SEGRETO*  
*PER LA PACE PERPETUA* DI IMMANUEL KANT  
(2023), 8°, p. X-208
- 136 Piero Fiorelli, *LA TORTURA GIUDIZIARIA NEL DIRITTO COMUNE*  
Ristampa inalterata con prefazione dell'autore settant'anni dopo  
(2023), 8°, p. X-776
- 137 Alberto Predieri, *LINEAMENTI DELLA POSIZIONE COSTITUZIONALE DEL*  
*PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
Ristampa inalterata con Prefazione di Giuseppe Morbidelli e  
Introduzione di Augusto Barbera  
(2023), 8°, p. XXII-164
- 138 Giacomo Pace Gravina, *LA TERRA E IL CODICE: L'ENFITEUSI*  
(2023), 8°, p. XIV-126

- 139 LO STATO COSTITUZIONALE  
Radici e prospettive  
Atti della giornata di studi in memoria di Maurizio Fioravanti  
Firenze, 10 marzo 2023  
A cura di Massimiliano Gregorio e Bernardo Sordi  
(2023), 8°, p. VI-320
- 140 Lorenzo Pacinotti, L'INGRANAGGIO DELLA CITTADINANZA SOCIALE  
Il Welfare State britannico tra National Insurance e National Health Service  
(2023), 8°, p. XLVI-358
- 141 WEIMAR 1919  
Alle origini del costituzionalismo democratico novecentesco  
A cura di Massimiliano Gregorio e Paolo Corona  
(2023), 8°, p. IV-244



**€ 96,00**

024219907

ISBN 978-88-28-85373-2



9 788828 853732